IHS
RACCOLTA
DI NOTIZIE
STORICHE, LEGALI,
E MORALI
PER FORMAR IL VERO CARATTERE
DELLA NOBILTÀ,
E DELL'ONORE.

RACCOLTA DI NOTIZIE STORICHE, LEGALI, E MORALI,

PER FORMAR IL VERO CARATTERE DELLA NOBILTA', E DELL'ONORE;

PUBBLICATA DA

AGOSTINO PARADISI

COL TITOLO DI ATENEO DELL'UOMO NOBILE,

ED ORA IN NUOVA FORMA RIPRODOTTA.

TOMO QUINTO

DELLE PRECEDENZE;

In cui si esaminano le regole generali, la Preminenza, e Prerogative, che a ciascuna Dignità Ecclesiastica competono; come anche quelle che a Monarchi, Principi, Repubbliche, Dignità, e Cariche de' Professori di Lettere, dell'Arte Militare, e delle Meccaniche sono dovute.

IN FERRARA,

A SPESE DELLA COMPAGNIA.

M D C C X L.

AVVERTIMENTO.

TRa la materia delle *Armi Gentilizie*, e quella delle *Precedenze* (cortese Lettore) molta connessione, com'è noto, si trova, mentre, così per conto delle *Armi*, come per conto delle *Precedenze* molte delle stesse cognizioni si richieggono, di modo che, per trattare, tanto dell'une, quanto dell'altre, le medesime cognizioni son necessarie, con questa differenza però, che, rispetto all'*Armi*, la prova dell'antichità, e della nobiltà delle Famiglie basta, quando da qualche Principe, per merito di chi le ha ottenute, concedute sieno.

Per conto della *Precedenza* non solamente tali requisiti sono necessarj, ma quelli ancora delle graduazioni delle dignità, de' Magistrati, delle Cariche, e degli Uffizj si richiedono, per ragione de' quali la *Precedenza* compete, per discernere, quali maggiori, quali minori sieno; tanto più perchè alcuni perpetui sono, per ragione de' quali la *Precedenza* una volta acquistata mai non si perde, altri temporanei, per la cui cessazione la *Precedenza*, ad un tempo stesso cessa. All'incontro, non sapendosi tali distinzioni, sovente ne avviene, che, non solamente tra Secolari, e Secolari, ma tra Secolari ed Ecclesiastici, anzi tra Ecclesiastici ed Ecclesiastici stessi, non pochi inconvenienti, e scandali grandissimi, non di rado accadono, come a' suoi proprj luoghi vedremo. Non sì frequenti sarebbero tali dissensioni, massimamente fra gli Ecclesiastici, se presente alla loro memoria tenessero quel ricordo del Salvatore, *qui se umiliat &c.* e pure gli Etnici stessi nelle tenebre della loro cecità, di questa lodevol massima non affatto ignari si mostrarono, mentre di Chilone vien riferito, che da Esopo interrogato, cosa Giove in Cielo facesse, rispose; *alta humiliat*; *humilia vero exaltat*; onde a comprender si viene, aver' Essi creduto, che, chiunque i luoghi ad altri dovuti occupava, al biasimo, ed al gastigo esposto si trovasse. Molto più dobbiamo temerlo noi, che del Titolo di Cristiani ci rendiamo indegni, qualora al dir di San Leone (*a*) l'esempio di Cristo ricusiamo d'imitare.

Quegli poi, che i luoghi ad essi con giustizia dovuti, ad onta degli ingiusti Usurpatori, mantener procurano, cosa, che alle leggi ripugni, non fanno, mentre, come S. Agostino (*b*) scrive: *nulla Justitia est, ut major serviat minori*. E S. Gregorio: *Ad hoc dispensationis Divinæ provisio gradus diver-*

(a) *Serm. de Nativ. Dom.* (b) *Lib. quæst. Genes. p. 153.*

diversos, & ordines constituit esse distinctos, ut potiores minoribus dilectionem impenderent, vera concordia fieret, & ex diversitate contentio, ut recte officiorum gereretur administratio singulorum; ma di questo a' suoi luoghi distintamente si parlerà.

M' importa intanto il dichiarare, che, dove l'incidenza della materia talvolta m'obbliga a narrare qualche fatto, o ventilando qualche maneggio recondito, o rapportando qualche trattamento, all'universale non noto, e perciò in ogni luogo non praticato, mia intenzione non è di recar pregiudizio ad alcuno, nè di proporre regole, che agli Usi, ed a' Privilegj delle Nazioni derogar possano, del che anco in varj luoghi di questo libro particolarmente mi son protestato.

In ordine poi alle Controversie, che tra Principi, e Principi sopra la *Precedenza* vertono, mi protesto maggiormente, che non intendo arrogarmi la presunzione di deciderle; mentre ben so, che in materia sì delicata, ed in alcuni rari casi, ove non si è trovato temperamento d' accordo, sono arrivate simili Controversie a tal segno d'asprezza, che sono state rimesse all'incerto Tribunale di Marte: e però sopra tal proposito non è mio intento di scrivere in altra figura, che in quella di puro Storico. Alcune cose in oltre da me sono state notate, non già con pretensione di stabilire incontrastabilmente i fatti, come da me vengono riferiti, ma solamente, come scritti, o stampati presso di me si ritrovano. Se poi gli scritti a me capitati mancano di sincerità, o le stampe de' Lettori colle mie non si uniformano per diversità delle Edizioni, certo è, che non ho io mancato di piena sincerità in rapportarli.

Per conto delle Persone private, non lascio d'avvertire, che ad oggetto di conservare in ogni stato le buone regole della Civile società, ogni diligenza possibile ho usata, per evitare tutte le confusioni, che nella moltitudine, quantunque leggiere, se riparo prontamente non vi si pone, mali grandi posson produrre, come tanti ne hanno prodotti; onde in più luoghi ho narrati varj successi, che, per facilitare gli accomodi, sono opportuni.

Per ultimo piacemi di soggiugnere, che, siccome credo di non aver defraudato niun Letterato del rispetto dovutogli, in quanto per l'addietro mi è occorso di scrivere; così nè pure si scemerà punto per l'avvenire il mio medesimo rispetto verso qualunque si opponga alle mie opinioni. Solamente potrà soggiacere, non solo al mio, ma all'universale disprezzo, chi, in vece di ragioni, mette in campo buffonerie, e pensando, col far ridere rendersi grato a' Lettori, vien, suo malgrado, a farsi deridere, ed a rendersi in tal guisa da se stesso spregevole.

PRO-

PROTESTA
DELL' AUTORE.

IN ordine alle Controversie, che sopra la PRECEDENZA tra Principi e Principi vertono, mi protesto, che non intendo scriverne, per deciderle, mentre ben so, che molto poco pratico giudicato sarei, se non sapessi, che materie sì dilicate, quando le Parti all' amicabile non si accordino (che di rado avviene) non in altri Tribunali, che in quel di Marte si decidono; ond'io per tal conto non in altra qualità, che in quella di Storico scriver' intendo. Alcune cose da me sono state scritte, non già con intenzione di stabilire incontrastabilmente il fatto, come da me viene riferito, ma perchè così scritte, o stampate le ho avute. Se poi le stampe de' Lettori colle mie non si uniformano, ciò dalla diversità delle Edizioni procederà, mentr' io sinceramente le rapporto.

INDICE

Degli Autori citati nel presente Tomo.

I N D I C E

de

Duvallo (And.) *Commentarii*.
d' Ebulo (Marc.) *De Elect. Rom. Pont.*
Eckardo (Giusto) *Explicatio Quaest. de Lege Regia*.
Egidio *de Regim. Principum*.
Eitzinger (Mich.) *Thesaur. Principum &c.*
Eleazar (Paolo) *Opere*.
Eliano *sopra l' Etica di Aristotile*.
Emerix Sen. *Decisiones*.
Emerix Jun. *Decisiones*.
Emiliano (Giac.) *Consilia*.
Empedocle.
Engel (Lod.) *Opere*.
Engelberto (Ab.) *De orig &c. Rom. Imperii*.
Ens (Gas.) *Tesoro politico*.
Epicarmo.
Epone (Boezio) *Opere*.
da Erba (Eclo.) *Cronica di Parma*.
Erath (Ago.) *Commentarius*.
Ercolani (Franc.) *Quis teneatur probare negativam*.
Eritreo (Gio: Nic.) *Dialoghi*.
Ermogene.
Erodio (Pietro) *Opere*.
Escobar (Gio:) *De puritate, & Nobilitate probanda*.
Esiodo.
Espenceo (Clav.) *Alle Ep. di S. Paolo*.
Espion dans les Cours des Princes Chretiens.
Everardo (Giorg.) *Consil.*
Everardo (Nicol.) *Opere*.
Eugenio (M. Ant.) *Consilia*.
Euripide.
Eusebio *Istoria Eccl.*
Eutropio.
Esiodo.
Fabri (Ant.) *Opere*.
Fabri (Lor.) *de veneran. Magistrat. Dignitate*.
Fabri (Pietro) *Opere*.
Fabri (Felice) *Historia Svecorum*.
Fabri (Gio:) *Opere*.
Fabri Sorano (Basil.) *Thesaur. Erudit.*
Facchineo (Andr.) *Controversiae*.
Fagnano (Prosp.) *Commentaria &c.*
la Faille Annal. de Toulouse.
Fajardo Sa a vedra (D. Diego) *Idea di un Principe &c.*
Falkner (Gio: Cristof.) *Opere*.
Faretrato (Mich.) *de Nobilitate &c.*
Farinaccio (Prosp.) *Opere*.
Fattinelli (Monf.) *Respons.*
Fauchet (Claud.) De l' orig. des Chevaliers.
Faustini (Agostin.) *Istoria di Ferrara*.
Fausto da Longiano *Opere*.
Fauyn (Andrè) Theatre d' Honneur.
Febure (Mich.) *Teatro della Turchia*.
Felden (Gio:) *Opere*.
Felice (Paolo Minuzio)
Felino Sandei *Commentaria*.
Feltmanno (Gerar.) *Opere*.
Fenestella. *de Magistratibus &c. Romanorum*.
Fenzonio (G. B.) *Adnotationes ad statutum Urbis*.
Feraldi (Gio:) *de Jur. & Privil. Regni Francor.*
Fermosino (Nicola Rodriquez) *Opere*.
Fernandez (Alf.) *Opere*.
Fernandez de Retes (Gius.) *Opere*.
Ferrari (Ottavio) *Opere*.
Ferrault (Gio:) *de Privil. Regum Francorum*.
Ferretti (Giul. Camill.) *Opere*.
Ferri (Mich.) *de Praecedent. & Prelat. Eccl.*
Festo (Sesto Pompeo) *De Verbor. Signif.*
Ficcardi (Gio:) *Opere*.
Ficino (Marsilio)
Ficklero (Gio: B.) *de Jure Magistrat. in subditos*.
Filone Ebreo.
Filippo di Batt. *del Consiglio, e de' Consiglieri de' Prin.*
Firmico (Giulio) Materno.
Firmiano (Lattanzio) *Opere*.
Fivizani (Agost.) *de Cruce Pontifici praeferenda*.
Flacco (Albino)
Flacco (Valerio)
Flacco (Matt.) *de Translat. Imperii*.
Florente (Franc.) *Opere*.
Foglietta (Rob.) *Istoria di Genova*.
Foglietta (Uber.) *de sacro foedere in Selimum*.
Fomanno (Ottolfo) *de Privil. Comit. Palatinor.*
Fontanelle (Ab.) Nouveaux Dialogues des Morts.
Fontanella (Gio: Pietro) *Decisiones*.
Forcatolo (Stefano) *Opere*.
Foresti (P. Ant.) *Mappamondo Istorico*.

For-

INDICE

B.Giu-

Len-

Lendersheim (Gio: Frid.) *De Nobilium liberorum &c. Jur. & Privil.*
da Leo (Luigi) *Commentaria.*
da Leon (Fran. Gir.) *Decisiones.*
Leonardi (Gio: Fr.) *Praxis Officialium.*
Leonclau. (Gio:) *Supplem. Annal. Ottom.*
S. Leone Papa *Epistolæ.*
Leone (Card. Ostiense)
Leonelli (G. B.) *de Præcedentia Hominis.*
Leonio (M. Paolo) *de auctoritate & usu Pallii.*
Lequile (Diego) *de polit. Nobilitate.*
Lesnauder (Pietro) *de Privil. Doctorum.*
Leti (Pompon:) *de Rom. Magistratibus &c.*
Leti (Greg. (*Opere.*
Letzenero (Gio:) *de rebus gest. Ludovici Pii &c.*
Levizani (Ag.) *de Ritu deferen. Crucem Summ. Pont.*
Lezana (Gio. B.) *Opere.*
Liberi (Sigism.) *Rerum Moscovitarum Commentarii.*
Limneo (Gio:) *de Jure publico &c. Notitiæ Regni Franciæ.*
Linckens (Erri.) *Opere.*
Lipsio (Giusto)
de Lira (Nic.) *Sopra la Biblia.*
Livio (Tito)
Lobkovvitz (Gio:) *Hierarchia Eccleſiast. de Pontif. Archiepiscop. Episcopor. Abbatum &c. promotione.*
Locatelli (Aless.) *Racconto Istorico della Guerra Veneta in Levante.*
Lodovico (Aless.) *Decisiones.*
di Lodovico (Gius.) *Conclusiones.*
Lodovisio (Giust.) *Decis. & Consultat.*
Loffredi (Sigis.) *de Feudis.*
Longavilla (Gio:) *de Imperio, & Jurisd.*
Lonicero (Fil.) *de Rebus Turcarum.*
Lopez de Haro (Alf.) *Nobiliario genealogico de los Reyes, y Titulos de Hespaña.*
Lorichio (Rein.) *de Instit. Princ.*
Lorioto (Pietro) *De Jurisd.*
Loschi (Co: Alf.) *Compendj Istorici.*
Lotterio (Melch.) *de re Benef.*
Loyens (Ubert.) *De Curia Brabant. Munere Cancell. Senatorum &c.*
Loyseau (*Charl.*) Du Droit des Offic. & des seigneuries &c.
Da Laubokovvitz (Gio: Caram.) *De Præcedent.*
Luca da Penna *Opere.*
de Luca (Card.) *Opere.*
de Luca (Carl. Ant.) *Opere.*

Luceti (G. B.) *Relaz. del Serraglio del Gran Sign.*
Luciano.
Lucano.
Lucrezio.
de Lugo (Card.) *De Just. & Jure.*
Luitprando Diac. *de Rom. Pont. ritu.*
de Luna (Pietro) *De Potest. Pontif.*
Lunadori (Kav. Girol.) *Discorso della Corte di Roma.*
Lupano (Vinc.) *De Magistrat. & Præfect. Francor.*
Lupi (G. B.) *de Confederat. Princ.*
Lupoldo *de Jure Regni, & Imper.*
Macrobio.
Maffei (Scip. Agnello) Vesc. di Casale; *Annali.*
Maffei (Celso) *de Præced. inter Canonic. Lateranen. & Monachos S. Benedicti &c.*
Magero (Mart.) *De Advocatia armata.*
Maggi (Girol.) *Miscellanea.*
Magio (Ott.) *de Legato.*
Magno (Gio:) *Gothorum Istoria.*
Magonio (Gio: B.) *de Præcedentia Causidicorum.*
Mageri (Ipp.) *Consultationes.*
de Maimbourg (*P. Louis*) Oeuvres.
de Mainardi (Ger.) *Decisiones.*
Malaspina (Ricord.) *Historia Fiorentina.*
Malleolo (Fel.) *de Nobilitate.*
Mallinkrot (*Herm. Franc.*) des Nobles dans les Tribunaux.
Malaspina (Ant. Gal.) *Consilia.*
Malvenda (Tom.) *Commentaria.*
Malvezzi (Troilo) *Opere.*
Mamerano (Nicol.) *de Investitura Regal. & Electoral. Dignitat.*
Manchelli (Gio: Greg.) *de Præced. Marium præ Fœminis.*
Mancini (Cels.) *de Juribus Principat.*
Mandelli (Giac.) *Consilia.*
Mandosio (Quintil.) *Opere.*
Manfredi (Girol.) *de Cardinalibus.*
Mangilio (Gio: Ant (*Opere.*
Mansanedo (Alf.) *Decisiones.*
Mansi (Luigi) *Consultationes.*
da Mansfeld (Carlo) *Magisterium militare &c.*
Manrica (Franc.) *Decisiones.*
Mantica (Marco) *de Privileg. Militar.*
da Mantova (Marco) *Opere.*
Manuzio (Paol.) *de Civitate Romæ.*
Manzio (Gasp.) *Opere.*

INDICE

Pra-

I N D I C E

Sigo-

To-

INDICE

Vivia-

Codici senza Nomi di diversi Autori.

INDICE DEGLI AUTORI.

Decisiones Recentiores S. Rotæ Rom.
Decisiones Novissimæ S. Rotæ Rom.
Decisioni Volanti.
Decreta Collegii Jurisconsultorum Mediolanensium.
Diario delle Azioni de' Sommi Pontefici dal 1495. al 1550. m. s.
Altro dal 1517. al 1521.
Discorso sopra le Case Colonna, e Orsini a favore della prima m. s.
Altro a favore della Casa Orsini m. s.
Diversorum Consilia.
Elenco delle Famiglie di Milano.
L' *Etat de la France contenant les Princes, Ducs, & Pairs, & Marechaux de France; les Eveques &c. Les Noms des Officiers de la Maison du Roy.*
Istoria di Luigi XIV. Re di Francia, e di Navarra, tradotta dalla Lingua Franzese nell' Italiana.
Istruzione della Corte di Toscana al March. Lorenzo Nicolini, Inviato Straordinario alla Corte di Vienna m. s.
Altra della medesima Corte di Toscana al March. Mattias Bartolommei, dell' Anno 1670. in qualità di Gentiluomo Inviato spedito a quella di Parigi. m. s.
Altra della medesima Corte di Toscana, parimente dell' Anno 1670. al March. Roberto Pucci, in qualità di Gentiluomo Inviato spedito alla Corte d' Inghilterra. m. s.
Altra della medesima Corte di Toscana al March. Pier Francesco Rinuccini, Gentiluomo Inviato alla Corte di Parma. m. s.
Jurisprudentia Heroica de Jure Belgarum circa Nobilitatem, & Insignia.
Leges Longobardorum.
Lettere de' Principi, le quali si scrivono a' Principi, o ragionano de' Principi.
Memorie degli Ambasciadori d' Ollanda di 25. Settembre del 1627. m. s.
Memorie degli Assemblati a Munster dell' Anno 1648. per la Pace generale m. s.
Monaco Anonimo Padovano de' Scritt. German.
Nuove Costituzioni della Città di Milano.
De Præcedentia; 5. Vota Aulica Ducum Saxoniæ, sive Controversiæ de Jure Præcedentiæ.
Ragioni di Precedenza del Duca di Ferrara.
Ragioni di Precedenza del Duca di Firenze.
Relazione del Trattato di Pace tra le Corone di Francia, e Spagna, e'l Duca di Savoja, dell' Anno 1598. seguita in Vervins. m. s.
Relazione del Regno di Francia.
Relazione delle particolarità praticate in occasione del matrimonio di Errichetta di Francia col Re d' Inghilterra m. s.
Relazione della Germania m. s.
Relazione Istorica delle Azioni di Carlo V. degli Anni 1529. e 1530. ec. m. s.
Relazione delle Cerimonie, ed Apparati fatti per l' Entrata di Carlo V. in Roma dell' Anno 1536. m. s.
Relazione dell' Inghilterra m. s.
Risoluzioni della Congregazione del Concilio.
Risoluzioni della Congreg. de' Riti.
Risoluzioni della Congreg. de' Vescovi.
Rituale Romano.
Scriptoris Anonymi Opusc. ab Anno 1280. *usque ad Annum* 1312. *Nicolai Smergii historiam deducens.*
Synodus Diœcesana Augustæ Abbatiæ S. Silvestri de Nonantula ab Em. & Reverend. D. Jacobo Card. de Angelis ejusdem Abbatiæ Abbate &c. 1688.
Schedulare Magistratuum Civilium.
Socii Palatini Milanesi *Rerum Italicarum ab Anno* 500. *ad Annum* 1500.
Statuta Tribunorum Plebis Inclitæ Civitatis Bononiæ.
Statuta Civilia Civitatis Bononiæ.
Statuto di Pisa.
Statuto delle Arti di Modena.
Statuti della Città di Reggio.
Statuto Vecchio di Roma.
Storia Universale de' Concilj.
Storia della Vita di Luigi XIV. di un' Anonimo.
Storia de' Turchi.
Testi Canonici.
Testi Civili.
Trattato della Pace generale dell' Anno 1648. seguita in Munster.
Trattato di Pace de' Pirenei.
Trattato di Pace dell' Anno 1631. tenuto in Cherasco sopra le differenze tra' Duchi di Savoja, e di Mantova.
Oltre molti altri.

DELLE

DELLE PRECEDENZE.

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

1 E, dopo aver trattato delle materie, che la *Nobiltà ;* l'*Onore;* i *Titoli ;* e le *Armi Gentilizie* concernono, di quelle ancora, che le *Precedenze* riguardano, io non trattassi, quest'Opera difettosa riuscirebbe ; mentre il Governo del Mondo a similitudine della proporzionata distribuzione de' gradi de' Cieli distribuito si trova : e le prerogative, di cui siamo per parlare ; come parti dell'Onore a' meritevoli dovuto da' Dottori si considerano : e segnatamente da *Filippo Castaldi (a)* dal *Marta (b)* dal *Graziani (c)* dall'*Hermosilla (d)* dal *Larrea (e)* dal *Valenzuola (f)* dalla *Rota Romana avanti Monf. del Pozzo (g) ed avanti il Cardinal Serafino (h).* Risguardando per tanto il nostro assunto l'Onore, e la Dignità, come gravissimo considerare si debbe : poichè d'importanza tale si riconosce, che si suol dire, che, dove è la Suprema Legge, che nella salute del Popolo consiste, e che tra le mortali, e tra le mutabili si annovera, perchè la sua durazione dal tempo dipende, il rispetto a' Principi dovuto, e l'ordine, con cui essi ad altri gradatamente preferiti esser debbono, dalla necessità stessa perpetuamente immutabile si rende. Che però dalla Legge della Natura ; dalla Divina, e dall' Umana provenire si dice :

2 Dalla Legge della Natura, dico, perchè a questa ripugna, che gli Uomini tutti nel medesimo grado vivano : Verità, che anche tra' Popoli, i quali si può dire, che d'altra Legge, che di quella della Natura appunto cognizione non abbiano, è conosciuta. Il P. *Fortunato*, di Patria Bolognese, della nobile Famiglia Alamandina, di Professione Cappuccino ; nella sua *descrizione de' Regni del Congo, di Malabà, e d' Angola, compilata dal P. Gio: Antonio Carazza*, parimente Cappuccino da Montecuccolo, parlando di Xinga, Regina d'Angola, per lo suo grande spirito, e gloriose Gesta al Mondo celebre, riferisce, che, portatasi essa, in qualità di Ambasciatrice di suo fratello, alla Corte di D. Gio: Correa, per la Corona di Portogallo Vicerè, a fine di chieder Pace, ricca, e pomposamente abbigliata, con maestoso Accompagnamento di Donzelle, Uffiziali, e Schiavi, entrando nella Sala del Vicerè, e veden-

(a) *Consult.233. tom.2.* (b *Vot. 88.* (c) *Disc.398. n.91. disc.845. n.1.*
(d) *Proem. partis. Add. gl.2. n.1. e 2.* (e) *Alleg.51. n.2.*
(f) *Consult.301. n.2.* (g) *Dec.440. n.2.* (h) *Dec.22. n.1. e 2. Dec.81. n.1.*

do nel primo luogo, sopra ricco Tappeto, all'uso degli Europei, collocata una Sedia di Velluto Cremisi, ornata con Trine d'Oro, per lo Vicerè destinata: di rimpetto a quella sopra altro simile Tappeto, non altra simile Sedia; ma, all'uso degli Etiopi, due Cuscini, parimente di Velluto, e trinati d'Oro, per di lei Sedia: arrestatasi essa alquanto, ed osservata tale distinzione, senza punto turbarsi, ad una delle sue Donzelle fe' cenno, che si accostasse, come fece; indi, questa, a' cenni parimente della Padrona, curvatasi, ponendo le mani sul Tappeto, durante il Congresso, per Sedia della medesima Padrona servì. La vivacità del di lei spirito, e 'l pronto ripiego, a gli Astanti ammirazione, come si può credere, recò. Esposte da essa con decoro del Fratello le scuse, offerì Amicizia, e chiese Pace. Il Vicerè rispose, che col pagamento di Annuo Tributo il Fratello Amicizia, e Pace ottenuta avrebbe. Ella, la proposizione udita, replicò, che tali Condizioni a Genti soggiogate imporre si ponno: ad un Principe non già, che superiore non riconosce. Con patti decorosi per tanto la Pace fu stabilita. Terminato il Congresso, il Vicerè, in accompagnando Xinga, come a Principessa del di Lei Rango si dovea, veduta la Donzella nell' accennata positura tuttavia trovarsi, alla Regina disse, che a quella di levarsi permetter volesse. La spiritosa Principessa rispose, che colà lasciavala, perchè ad una Ambasciatrice sua pari il tornare a sedere, ove già una volta seduto avea, disdicevole sarebbe. Che quella per sua più non riconosceva, poichè altre sedie simili mancante non le sarebbono. Allora però la saggia Eroina del suo spirito l'elevatezza fe' pienamente conoscere, quando da' Padri Missionarj catechizzata, per quanto dal P. *Foresti nella Vita di Papa Alessandro VII.* abbiamo, la Religione Cristiana abbracciò.

3 Che dalla Legge Divina il diritto della Precedenza desumer si debba, dalla Sacra Scrittura, e da' Santi Padri l'abbiamo; e con ragione; mentre, come *S. Gregorio Papa* (*a*) scrive: *Sine ordine omnia confunduntur*. Che più? L'Onnipotente stesso, come il *Bordoni* (*b*) osserva, più volte ha detto, che l'ordine della Precedenza, non solamente tra gli Uomini, ma anche tra le Angeliche Gerarchie osservare si debbe: Il *Tasso* per tanto nella sua *Gerusalemme Liberata*, (*c*) da Uomo dotto, cantò:

D' intorno ha innumerabili immortali,
Disegualmente in lor letizia eguali.

4 Che più? nell' Inferno stesso, come da *S. Tommaso* (*d*) e con esso dalla Scuola de' Teologi abbiamo, l'ordine della Natura, e della Podestà anche tra' Demonj si trova: il perchè il medesimo *Tasso* ancora una volta (*e*) cantò:

D' essi parte a sinistra, e parte a destra
A seder vanno al crudo Re davante;
Siede Pluton nel mezzo,

5 Chi v'è, che non sappia, che Giacob, ed Esaù per conto di preceder nel Principato sin nell' utero materno contendettero? Onde, quantunque Adamo peccato non avesse, di maggioranza, e di preminenza nel Mondo tuttavia si contenderebbe; poichè l'animo nobile dell' Uomo tuttavia coll' Apostolo direbbe: *Expedit magis mori, quam gloriam, & honorem meum quis evacuet*.

6 Se alla Legge Umana finalmente si ricorre, si trova, ch' essa dispone, che, così gli Ordini di tutte le Persone, e di tutti i Gradi distinguer si debbano, come per conto di tutte le altre cose ordinatamente, e ragionevolmente dispone: e l'ordine non in altro, che nella disposizione de' pari, e de' dispari consiste: ed a ciascuno ciò, che ragionevolmente gli spetta, attribuisce: che, se diversamente si praticasse, l'ordine alla Conservazione della perfetta armonia, nel Mondo tanto ne-

(a) *Cap. pervenit 11. q.* (b) *C. 2. de jur. praeced.* (c) *Cant. 9. st. 57.*
(d) *1. p. somm. q. 63. n. 1.* (e) *C. 4. st. 5.*

necessaria, non si troverebbe. Il perchè *L. Valerio nella sua Orazione contro la Legge Oppia* prese a dire: *In conditione Legum immortalium est jus praecessionis.*

7 Maravigliarci per tanto non dobbiamo, se per cagione di tale prerogativa tra tutte le Potenze, e segnatamente tra la Francia, e la Spagna tante sanguinose Guerre sono seguite: Se tante pubbliche Adunanze per Affari gravissimi, anche di Religione, scandalosi Disturbi, non solamente per conto de' Secolari, ma anche per conto degli Ecclesiastici hanno provati. Oltre tanti altri esempj, di cui le Storie parlano, il *Monaco Lamberto Scrfenaburgense, Scrittore delle Cose di Germania ne' suoi Annali fino all' Anno* 1063. riferisce, che tra le altre Dissensioni per motivo di Precedenza tra Wideardo, Abate Fuldense, ed Hercelone, Vescovo Hildesheimense seguite, nella Chiesa di Goslar in certa congiuntura la Zuffa fu sì calda, che per quella Chiesa fiumi di sangue correano. *Kirchner (a)* parlando delle atroci Guerre per simile cagione tra Ridolfo Vescovo d' Herbipoli, e l' antica Famiglia de' Conti di Papebergh, successi inumani racconta.

8 *Antonio de Vera nel suo perfetto Ambasciadore (b) e'l Principe di Butero nel suo Ambasciadore in Corte* scrivono, che, sendo nata Controversia parimente per motivo di Precedenza nel Concilio di Costanza tra D. Diego d'Anaya Arcivescovo di Siviglia, e D. Diego Fernandez di Cordova d'Alcaya de las Donzelles da una una parte, egli Ambasciadori di Tracia, e d' Inghilterra dall'altra vedendo gli Spagnuoli, che l'Inglese colle forze del Corpo più che con quelle della ragione resistenza faceva, l' Arcivescovo, dopo aver usati inutilmente tutti gli atti di civiltà, tirato uno de gli Avversarj fuori dell' usurpato luogo, e ad onta de' di lui scuotimenti, postoselo sulle spalle, e così portatolo ad una Grotta, ad uso di Cimiterio destinata, in essa sbalzol-
lo: indi, al suo Collega tornato, disse: *Io, vedendo, che la forza della ragione coll' Avversario non valeva, a quella delle braccia ho fatto ricorso; con che le parti, che al mio Karattere Clericale spettano (vale a dire di dare sepoltura ad un' Uomo, alla ragione morto) adempiute aver credo: Tu ciò, che la tua Professione marziale richiede (che in mantenerti nel tuo Posto consiste) adempir dei:* Atto, che nell'Assemblea susurro grande cagionò: ma lo Spagnuolo, senza scomporsi, a' Coadunati voltatosi, prese a dire: *quando suprema auctoritatis Justitia, & ratio vim patitur, nec manibus animus deesse potest; nec animo manus;* E'l Presidente del Concilio, avutone l'avviso (*soggiugne il Principe di Butero*) rispose, che quegli, il quale alla ragione fa violenza, al risentimento si espone: che l'eccessiva modestia atto di Virtù dire non si debbe: il Risentimento atto di giustizia doversi chiamare: che 'l farsi conoscer coraggioso, a chi di ciò, che a noi spetta, privarci tenta, cognizione de' proprj diritti ad indicar viene: per tali ragioni dunque, il rumore quietato, lo Spagnuolo quel luogo, al di lui Karattere dovuto, ritenne, che se la forza colla forza superata non avesse, perduto avrebbe: ond'egli in memoria del successo alle proprie Armi gentilizie la notizia aggiunse.

9 Ne per tale Azione quel Vescovo di biasimo degno dire si poteva, mentre la materia, di cui si trattava, si importante era, che, come il *Tolosano (c)* scrive, a' Tribunali de' Giudici Ordinarj ricorso non richiedea, ma, come *Pietro Mattei* suggerisce, alla Spada ricorrer potea; e con ragione esso *Mattei* il dice; mentre, se per conto di altre Offese di minor rilievo Guerre s' intraprendono, maravigliarci non dobbiamo, se quelle, che le ragioni di Precedenza riguardano, come, oltre i riferiti, ed altri, di cui appresso si parlerà, *Aulo Gellio (d)* osserva, più sanguinose riescono, e mara-

(a) *De Legat. lib. 2. c. 5. n. 16.* (b) *Lib. 2. f. 8. 94. 96. e segg.*
(c) *De Repub. lib. 4. c. 10. n. 14.* (d) *Noct. Attic. lib. 1. b. 3.*

vigliarcene non dobbiamo, ancora una volta dico, poichè, come nel *Trattato dell'Onore* già dissi, gli Uomini col desiderio dell'onore appunto nascono; de' Principi, e de' Monarchi segnatamente, come il *Marzari* (*a*) osserva, il combatter per l'onore, e per la gloria è proprio: per lo diritto di precedere in sedere; soscrivere i Trattati di Pace; gli Atti de' Concilj, e d'altre pubbliche Assemblee in particolare; sopra di che per ragioni di potenza, antichità, o possesso Controversie tali insorgono, che con esaminare al Tavolino i diriti delle Parti, alle Decisioni amichevolmente di rado si viene, perchè a rinunziare volontariamente le proprie pretensioni, quantunque non giustificate, niuno sa indursi; mentre, come *Ippolito Riminaldi* (*b*) e lo *Scradero* (*c*) coll' autorità del *Testo* (*d*) dicono, le prerogative, di cui parliamo, come cose dalla Natura appunto insegnate, molto si stimano. Il perchè, come si è detto, anche quegli, che di Umiltà fanno professione, a sparger' il proprio sangue si espongono. Che però malamente fanno, mentre così esse persone, come le altre private tutte, che alla legge di Cristo soggette sono, come nel seguente num. 16. ed in varj altri luoghi di questo Trattato si dice, ad essa legge assolutamente ubbidir debbono.

10 Quanti, e quali disordini per tal conto insorti sieno, in più luoghi di questo Libro il vedremo; di dire intanto lasciar non voglio, che nella *Storia del Concilio di Trento* si legge, che il Cardinal di Lorena in quella celebre Assemblea protestò, che, se il Papa sul nostro proposito riparo non avesse trovato, egli al Popolo inn[illegible] avrebbe, che da quella Chiesa [illegible] dovesse; quasi col *Salvadore in S. [illegible]* (*e*) dir volesse: *Væ vobis Pharisæis, qui diligitis primas Cathedras in Synagogis, & salutationes in Foro*.: Ed in *S. Matteo* (*f*) *amant autem primos recubitus in cœnis, & primas Cathedras in Synagogis, & salutationes in Foro; & vocari ab omnibus Rabbi*. Contesa, che, senza scandalo terminata non sarebbe, se al Rappresentante della Francia il suo luogo lasciato non si fosse: ed a quello della Spagna un' altro straordinario non fosse stato assegnato: ma per conto di dette Corone in più luoghi di questo Libro opportunamente parleremo.

11 Quante Controversie sul nostro proposito tra' Principi della Germania nelle Diete dell' Imperio segnatamente seguite sieno, le storie parimente il dicono: il perchè *Zanoscio Gran Cancelliere di Polonia* dir solea, che le applicazioni maggiori de' Tedeschi nelle loro Assemblee sopra le controversie in materie di Precedenze principalmente versavano. Chi però veder vuole, quanto tali Dispute in tempi di Guerre pregiudiziali sieno, all' Erudito *Tommaso Fontanella nel suo Elegante discorso della Monarchia di Spagna* ricorra. Mette Egli quivi in vista le gravi perdite, che per puntigli di Precedenza appunto nelle spedizioni, così di Mare, come di Terra contro gl' Infedeli sono seguite.

12 A che maravigliarci dunque, se il Nemico dell'Uman Genere Zizzanie di tale natura, non solamente per conto degli Uomini, ma per conto de' Beati ancora disseminare procura? Famosa è la Disputa in Reggio di Lombardia dell' Anno 1643. tra' superiori di quelle Chiese nelle Processioni per conto di Precedenza trà le Reliquie de' loro Santi Protettori insorta: ma di ciò nel *Capitolo XV. della II. Parte* parleremo.

13 Di dire intanto lasciar non voglio, che nell' Erudita *Istoria della Repubblica di Venezia in tempo della Sacra Lega contro Maometto IV., e tre suoi Successori Gran Sultani de' Turchi del Saggio Senatore Pietro Garzoni* si legge, che, trovandosi dell'Anno 1685. l'Armata Veneta in Corfù sotto il Comando del celebratissimo Generale Morosini, che, come è noto, di quel tempo alla suprema Dignità Dogale asceso

(a) *Conf.26. n.1.* (b) *Conf.182. n.8. lib.2.* (c) *Conf.4. n.132. e seqq. lib.1.*
(d) *L. Decernimus, ed ivi la gl. de Sacros. Eccl.* (e) 11. 43. (f) *cap.23. d.6.*

ascceso ancora non era, sendo egli stato invitato all' Esposizione del Venerabile in quella Metropolitana, portaronsi i di lui Uffiziali a prepararvi per esso il Ginocchiatojo, che vicino al Baldacchino, di rimpetto all' Altar maggiore, giusta il Cerimoniale dall' Arcivescovo avuto, nel Corno del Vangelo, fu collocato. Il Prelato, che di quel tempo al Vespero assistea, veduto il Ginocchiatojo del Generale avanti il suo collocato, fe', che questo avanti a quello fosse trasportato. Il Generale, avutane notizia, volle, che il suo sì vicino all' Altare si collocasse, che altro frapporre non vi si potesse. Il Prelato allora, credendo, che per quell' atto la sua Dignità Ecclesiastica lesa restasse, fatti spegner i lumi, partendo dalla Chiesa, colle Chiavi del Tabernacolo, a' Sacerdoti ordinò, che sotto pena di Scomunica il Venerabile di nuovo esporre non dovessero. Il Generale, poco dopo sopraggiunto, ordinò, che i Lumi novamente si accendessero per fino a tanto, che l' Arcivescovo, pregato a permettere, che la funzione si terminasse, dasse il suo assenso; ma, tal ordine non essendosi avuto, il Generale andossene; tenendosi però del dissenso aggravato, all' Arcivescovo fe' dire, che a renderne conto a Venezia portarsi dovesse, come, dopo più mesi fece: ma, dopo essersi per alcuni giorni in quella Dominante trattenuto, senza prender licenza dal Governo, passò a Roma, ove colla di Lui promozione alla Porpora l' affare restò sopito.

14 Maravigliarci per tanto non dobbiamo, se i Marziali, che si suol dire, che hanno il sangue nelle ugne, tali pregiudizj per loro conto soffrire non vogliono. E le Contese per tal conto sino da' tempi antichissimi a' Principi delle occupazioni hanno date. L' Esempio di alcuni Ambasciadori da' Frigioni a Nerone spediti, nella Storia riferiti, memorabile mi sembra, sendo quegli entrati nel Teatro di Pompeo, di sedere tra' Senatori fu loro proibito: ma, vedendo essi, che alcune Persone, quantunque del distintivo della Toga Senatoria non fregiate, nell' Orchestra tra' Senatori sedeano, della loro Condizione domandarono; sendo loro stato risposto che quegli il Karattere di Ambasciadori di alcuni Popoli rappresentavano, per cui, mercè la loro amicizia col Popolo Romano, per distintivi de' proprj meriti, que' luoghi erano stati assegnati; i Frigioni allora per testimonio di Tacito, ad alta voce esclamando, dissero, Popoli al Mondo non trovarsi, i quali de' Germani e nella fedeltà, e nelle Armi a' Romani Saggi maggiori dati avessero; e senz' altro attendere, tra' Senatori collocaronsi. Nerone, del seguito avuto l' avviso, la loro prontezza per atto di Virtù ammirando, dell' Onore della Cittadinanza Romana fregiolli.

15 Se a' nostri tempi ci avviciniamo, trovo, che Andrea Doria, Ammiraglio del Mare per la Corona di Francia, saputo, che il supremo Comando delle Armi della medesima Corona ad altri era stato conferito, deposto il suo Impiego, passò al servigio di Carlo V. alla cui Monarchia, con tanto svantaggio della Francia, quali Vantaggi recasse, nel *Capitolo IV. della Parte IV. del Trattato della Nobiltà* il dissi. *Paolo Giovio* (a) riferisce, che, mentre il medesimo Carlo V. del 1530. nella Chiesa di S. Petronio di Bologna, per ricever da Clemente VII. la Corona Cesarea, si trovava, i Genovesi, ed i Senesi, disputando tra di loro per conto di Precedenza, con scandalo sì grande dalle parole a' pugni passarono; e che d' ordine dell' Imperadore dalla Chiesa furono discacciati. Delle sanguinose Guerre tra' Veneti, e Genovesi per simil cagione il *Biondo*, ed *Enea Silvio* distintamente parlano.

16 Alle Persone private però il venire alle Armi per tali cagioni dalle Leggi è proibito: debbon' esse pertanto, senza dubbio di esser tacciate di viltà, ricorrere a' Magistrati; mentre il farsi da se giustizia loro permesso non è: e ricorrendovi, come Ambiziosi, quando le proprie prerogative sostenere intendono,

(a) Lib. 27. p. 1. tom. 2.

dono, ripresi esser non debbono; poichè ne' *Proverbj al* V. si legge: *ne des alienis honorem tuum*: e con ragione, poichè, com' anche il *Legislatore (a)* ci ricorda, l'onore più che la vita apprezzare si debbe. E 'l contender per conto di Precedenza lo stesso dire si debbe, che per l'onore appunto contendere. Così dice Aristotile (*b*) sentenza, che allora segnatamente procede, quando i luoghi più degni, non per ambizione; ma, come si è detto, per la Conservazione del proprio grado si contendono: sendo cosa degna di lode, e giusta, che il più degno il men degno preceda. (*c*)

17 Quando però negli accennati termini il bisogno richiede, di proceder' a risentimento, anche colle Armi contro gl' ingiusti Usurpatori proibito non è (*d*). Anzi alcuni Dottori vogliono, che se ne possa formar querela (*e*) molto più da' Pubblici Rappresentanti de' Principi. *Loyseau* però (*f*) così prende a dire: *Le rang doit plutot etre maintenu doucement, & par Courtoisie, que par arrogance, & de haute luicte: Car l'honneur, & l'amour sont deux choses si sublimes, & primes, qu' Elles ne peuvent etre commandees bien a point de force: aussi n' y at' il point d' action produite pour les obtenir: & si on le pense avoir de force, ce n'est pas amour; ains crainte, & subjection: ce n'est honneur; ains tyrannie, & oppression*.

18 Ma, che che delle Controversie, che il nostro Assunto riguardano, per conto delle Funzioni Ecclesiastiche, e degli Ecclesiastici stessi dire si debba, certo per altro si è, che, come si è accennato, quando tale prerogativa con giusto Titolo si possede, per non incorrere nella taccia di Vile, per conservarla, sul Campo della Controversia ognuno tutto il suo possibile far debbe; mentre cosa incontrastabile si è, che, giusta la disposizione del *Testo (g)* e giusta la Sentenza de' Dottori sopra l'altro *Testo (h)* i luoghi più degni alle Persone più degne riserbati da essa abbandonare non si debbono.

19 L'interesse della Repubblica altresì richiede, che, per evitare le Confusioni, che mali grandi producono, ognuno nel suo Ordine gerarchico tutte quelle prerogative goda, che alla sua Dignità competono. Chi nelle Controversie per conto di tale materia del dovutogli pochissimo cede, come si è accennato, e come *Pietro Mattei* (*i*) osserva, insensibilmente tutto va a perdere: *Car en ces questions* (prende egli a dire) *on ne peut rien quitter, q'on ne perde tout*: massima, che, come *Marselaer (k)* riflette, a' Principi, più che a' privati a cuore esser debbe.

20 Ma in alcuni casi a contemplazione del pubblico bene, e di qualche particolare degno riflesso, qualche cosa dissimulare conviene; ed a questo proposito la Sentenza di Cicerone, di cui appresso parleremo, benissimo si applica. Tale Verità conosciuta, *Ulrico di VVirtembergh* prese a dire: *Collocate me post Fornacem, dummodo id efficiamus, ad quod congregati sumus*. Il Senatore *Pietro Garzoni* nella citata *Storia della Sacra Lega* riferisce, che, sendosi radunati nel Castello di Carlovvitz i Rappresentanti delle Potenze Cristiane Collegate con quei della Porta Ottomana, per quivi trattare la già nota Pace, per conto di Precedenza Controversia insorse; prima tra 'l Polacco, e 'l Moscovita; indi tra 'l Veneto, e 'l Polacco: Che, per scansare ogni Impedimento (soggiugne lo stesso *Garzoni*) i Cesarei fecero trasportare gli Alloggiamenti in un quadrato, con dichiarare, che il sito posto di Precedenza a niuno recare s' intendesse.

21 Ed in quel caso, considerata la grande importanza dell' Affare, il ripiego ottimo fu giudicato; ma, generalmente parlando, tale massima, come perniziosa-

(a) *L. justa causa ff. de manumiss.* (b) *4. Ethic. c. 1. de major.*
(c) *Bald. l. observare §. antequam ff. de Proconf. Menoch. Conf. 257. n. 55. lib. 3. Moron. Resp. 5. n. 7.*
(d) *Lancellott. Corrad. Templ. lib. 2. c. 9.* (e) *Cassane. Catal. p. 3. cons. 7. Pansirol. cons. 6. n 2. Fab. de Ann. cons. 40. num. 10.* (f) *Des Ordr. c. 1. n. 31.* (g) *L. 1. ff. de in albo Scrib.*
(h) *L. fin. ff. de fid. Instr.* (i) *Istoir. de Franc. lib. 3. narr. 5.* (k) *Legat. lib. 2. dissert. 32.*

niziosa, rigettare si debbe. Così appresso *Marsilio Ficino (a) Platone* scrive: così molti Dottori dicono; e segnatamente, il *Lotterio (b)* il *Ceccopieri (c)* l'*Altogrado (d) Antunez (e)* il *Balducci al Ramonio (f)* e l'*Addente* alle Decisioni del Cardinal Panfilio, *(g)* E con ragione il dicono; mentre, come si è accennato, l'ordine del Concento delle operazioni, che la ragione della Vita politica riguarda, così per conto delle Persone, come delle Dignità confonder non si debbe.

22 Il perchè, quando ne' termini dell' Onesto il diritto della Precedenza si difende, ancora una volta dico, effetto di ambizione, e di superbia chiamare non si debbe, come pare, che *Cicerone*, quando ha scritto; *miserrima est ambitio; bonorum contentio* abbia voluto dire: ma la di lui sentenza, come di sopra si è detto, allora procede, quando tale prerogativa contro il giusto si pretende: all' ora coll' *Apostolo a' Romani* convien dire: *reddite omnibus debita. cui Tributum, Tributum; cui Vectigal, Vectigal: cui timorem, timorem; cui honorem, honorem: nemini quicquam debeatis.*

23 Colle accennate distinzioni per tanto concluder conviene, che il diritto della Precedenza lodevole, e giusto sia; e che a quello rinunziare non si possa; mentre, non solamente in ordine alle Persone Secolari, ma anche in ordine alle Ecclesiastiche, considerandosi la Chiesa militante, come la Trionfante, lo stato Ecclesiastico, a similitudine della Celeste Gerarchia, ordine, e distinzione richiede. Il perche, siccome quei, che per ambizione, e vanagloria i luoghi più degni, occupare pretendendo, a' castighi si espongono, così gli altri, che, acciò l' Ordine, e la Consonanza tra le Persone di merito si conservi, con giustizia di maggioranza contendono, di lode degni sono. Così, dopo molti altri, ha detto la *Rota Romana avanti Monf. Molines Decano in una Lucana Praeminentiarum il di 28. Giugno del 1720.* Così il *Bordoni (h)* Il perche il *Ricci (i)* prese a difender' un certo Decano, Reo d' Omicidio commesso in persona di un' Arcidiacono, per aver questi in alcune Funzioni Ecclesiastiche, a lui spettanti, voluto ingerirsi: onde, come *Silvestro (k)* scrive, l' Uccisore punibile non era; mentre la prerogativa, di cui in quel Caso si disputava, sendo dalla Natura stessa instillata, come il *Mastrillo (l)* il *Bobadilla (m)* e'l *Menochio (n)* osservano, coraggiosamente sostenere, e difender si dovea.

24 Maravigliarci per tanto non dobbiamo, se i più celebri Scrittori, che del nostro Assunto hanno parlato, le loro Penne con tanta delicatezza hanno impiegate, come il men rozzamente, che sia possibile, anch' io ingegnerommi di fare. Arduo Assunto in vero, non men che quel de' precedenti Trattati, bene il comprendo; mentre di materia sì gelosa si tratta, per cui, come si è detto, tra' Principi Guerre sanguinose; e tra' Particolari nemicizie lugubri tante, e tante seguite sono: ma, per metter in vista de' Lettori tutte le ragioni, e i ripieghi, che, per evitare tali Inconvenienti, opportuni esser ponno, non mancherò d' affaticarmi.

25 E poichè la Precedenza, come si è accennato, occupazioni de' luoghi più degni a Persone più degne, giusta le ordinazioni delle Gerarchie dovuti, riguarda, dividendo il presente Trattato, come gli antecedenti, in quattro Parti, nella I. delle Regole generali, che la Tessitura di esso Trattato riguardano, parleremo. Nella II. le prerogative delle Dignità Ecclesiastiche, che, come è noto, le più degne sono, in vista metteremo. Conterrà la III. le prerogative, così delle Potenze Secolari, come quelle de' loro Pubblici Rappresentanti alle Corti straniere spediti.

(a) *Speusip. in Platon. Defin.* (b) *De re benef. lib.1. q.16. n.29.*
(c) *Ceccopier. Lucubr. lib.1. tit.1. n.6.* (d) *Cons.1. num.1. tom.2.*
(e) *De Reg. Donat. lib.3. c.42. n.18.* (f) *Dec.89. n.30. tom.4.* (g) *Dec.92. in princ.*
(h) *De praeced. Canonic. Later. c.1. num.69. tom.1.* (i) *Prat. praeced. Resp.558. p.1.*
(k) *Summ. V. Scandalum n.4. verso il fin.* (l) *De Magistrat. lib.5. c.4. n.1.*
(m) *Polit. lib.3. c.2. n.20.* (n) *Cons.126. n.1.*

diti. Nella IV. si esamineranno le prerogative, e le preminenze delle Dignità, e Cariche de' Professori, così di Lettere come dell' Arte militare, e delle Meccaniche.

CAPITOLO II.

Precedenza cosa sia: Come si distingua.

1 LA parola, *Precedenza* delle Voci, *præ*, e *cedo*, composta, maggioranza in sedere; camminare, parlare; sottoscrivere, e fare altri atti, per cui il merito di alcune Persone in comparazione d'altre si distingua, ad indicar viene; che in onore del medesimo genere consiste; ma che ad una Persona in Concorso con altre maggiore è dovuto: e con giustizia, poichè, siccome tutte le virtù, per le ragioni nel *Trattato dell' Onore* addotte ad un modo medesimo stimare non si debbono; ma a quella riverenza maggiore conviene, che in concorso con altre effetto migliore produce, così per conto de' Professori di esse succeder debba. Onde la prerogativa della Precedenza il più Eccellente viene a produrre. Quegli pertanto, che con giustizia ad altri la Precedenza contende, altro non chiede; se non che in competenza cogl' Inferiori di fare atti tali siagli permesso, per cui la superiorità del proprio merito, o dignità a distinguer si venga: prerogativa, che in alcuni casi nella destinazione di un luogo, così in sedere, come in camminare, e simili, ad altri superiore consiste: in altri nella grandezza, nella qualità della materia più nobile della sedia, e nella distinta positura di essa si considera: in altri la priorità in parlare, o scrivere riguarda: in altri l'esser'in un Libro, o Scrittura, in cui di più Persone si parli, prima nominato; poichè da tale prenominazione la maggioranza del merito si arguisce: (a) ma ciò allora si considera, quando tale antiposizione non siegua, perchè la struttura della Composizione così richiegga (b) *Paolo Minuzio* (c) riferisce, che tra' Romani quegli preceder s' intendea, che il supremo Magistrato ad occupare veniva: quegli tra' Senatori, lo cui nome dal Censore prima degli altri era proferito. Anche per conto della Distribuzione de' Cibi; delle Bevande, e delle Vesti, come opportunamente vedremo, la Precedenza si considera; mentre a' più degni prima che a' men degni i Cibi, le Bevande, e le Vesti nelle pubbliche Funzioni si presentano. Per conto delle Vesti appunto *Baldo* dice, che, attesa la disposizione del *Testo* (d) l'Abate meglio che il Monaco vestito comparir debbe: il Maestro di Teologia meglio, che qualunque altro Sacerdote: il Monaco meglio, che il Converso: Sentenza seguitata anche dal *Fulgosio*, il quale soggiugne, che quegli, i quali in Abiti al loro Impiego indecenti compariscono, di riprensione degni si rendono: che tali distinzioni, sì per conto de' Cibi, e delle Bevande, come delle Vesti anche nelle quotidiane distribuzioni praticare si debbano, in più luoghi del *Trattato dell' Onore* già 'l dissi: ma, come *Innocenzo* (e) osserva, le Consuetudini de' Luoghi attender si debbono.

2 Da quanto fin quì detto abbiamo comprender si viene, che la Voce *Precedenza*, il medesimo significato sempre non ha; ma dalla qualità degli atti, e de' casi dipende: E con ragione a' tempi, luoghi, casi, ed atti le distinzioni fare si debbono; mentre, se tali distinzioni non si facessero, l' ordine conservare non si potrebbe; poichè tale prerogativa in altro in sostanza non consiste, *che in una Composizione di cose, che a' luoghi proprj, ed accomodati si adatti*: o in *una disposizione di cose pari, e dispari, che a' luoghi proprj collocare si debbano*: Disposizione, che nell' Inferno stesso, ove ordine non si trova, come nel *Capitolo antece-*

(a) *L. 1. ff. de Alb Scrib. Antonin. Resol 81. n. 1. lib. 4. Region. di Preced. del Duc. di Fir. f. 1. e seqq.*
(b) *Delen. c. cum dilecta n 5. V. quinto. de Rescript. Region. del Duc. di Ferrar. f. 5.*
(c) *De Senat. Roman.* (d) *L. esse quod §. sufficienter ff. de Usufr.*
(e) *C. cum omnis in fin. Extr. de Constit.*

tecedente si è veduto, così permettendo la Divina Onnipotenza, anche tra' Demonj si trova. (*a*)

3. Venendo per tanto la prerogativa della Precedenza a denotar l' ordine della proporzione di cose, giusta il prima, e'l dopo, quando più cose di qualsisia genere insieme unite si presuppongono, per necessità ne siegue, che vicendevolmente, con ordine disposte trovarsi debbano; o che disporre si debbano; poichè, quantunque più persone del medesimo Onore degne sieno, non tutte però al medesimo grado aspirar ponno; ma ciascuna di esse a proporzione del proprio merito; de' Natali; della Dignità; o della grandezza discretivamente distinguer si debbe: il perchè la Precedenza da alcuni, *Ricognizione di maggioranza in certi atti ad una Persona sopra altre dovuta* si chiama: o giusta la definizione del Bordoni (*b*) *Diritto, per cui negli atti onorifici una Persona ad un' altra, o a più Persone preferita esser debba.*

4. Ammesso, quanto fin quì detto abbiamo, non sussistere ben si comprende, che, come alcuni vogliono, sendo gli Uomini di natura liberi, come veramente lo sono, Precedenza tra di loro ammetter non si debba; mentre tale prerogativa altro riguardo seco non porta, che quello della libertà appunto. Anzi dir conviene, che, siccome alcuni Cittadini per ragione de' loro Impieghi nel Governo la maggioranza esigono, così, affinchè tra' Superiori, ed Inferiori il merito proporzionatamente si distingua, la Precedenza regolata esser debbe.

5. Osservare ancora conviene, che il Testo (*c*) dispone, che, siccome la servitù dalle Leggi delle Genti è stata introdotta, così per conto di dare la libertà dire si debbe. Siccome dunque per conto dell' ordine giusta la disposizione della Legge della Natura succede, così per conto della Precedenza praticare conviene: E siccome nella mente di Dio una sola Legge si trova, dalla quale tanto la Legge della Natura, quanto l' Umana procedono, ne siegue, che, come nel *Capitolo antecedente* si è mostrato, la Precedenza da tutte le medesime Leggi l' origine riconosca.

6. Se a' tempi antichi si ricorre, tale Verità palpabile si trova; mentre, se degli Ebrei il Contegno si cerca, in *Job* (*d*) si legge: *Si voluissem ire ad eos, sedebam primus:: Cumque sederem quasi Rex, circumstante Exercitu.* Se de' Greci, e de' Romani si parla, da *Ugone Grozio* (*e*) abbiamo, che alle Persone di merito maggiore i luoghi più degni si assegnavano: Di sedere tra' Senatori nel Teatro; in Senato; e alle Concioni era loro permesso: I Pretori, e i Conduttori degli Eserciti de' medesimi Onori erano a parte.

7. Ne a quanto detto abbiamo ostacolo può fare, se si dice, che dalla fondazione di Roma fino al Consolato dell' Affricano, e di Tiberio Longo tra' Senatori, e Popolari i luoghi promiscui fossero; poichè dall' *Halicarnasseo* (*f*) abbiamo, che, mentre quel Governo era Monarchico, a Tarquinio Prisco, dopo che esso gli Etruschi ebbe soggiogati, molti onori, e preminenze dal Senato furongli decretate: Indi a' Senatori luoghi distinti furono assegnati: così alle Vestali, e con quei, che dell' Ordine Equestre decorati trovavansi, Augusto praticò. Che più? a gloria de' Defonti stessi, i quali colle loro Illustri Gesta d' Onori distinti degni eransi resi, quei luoghi, che, vivendo, meritati aveano, come s'eglino Vivi tuttavia fossero, voti si lasciavano: Di M. Marcello segnatamente al nostro proposito *Dione nel Libro III.* parla. Severo per testimonio di *Xifilino*, volendo onorare il defonto Pertinace, ordinò, che in memoria del di lui merito nel Teatro, non solamente una, ma tre Sedie vote sempre esposte stare dovessero. *Plutarco* in più luoghi scrive, tale distintivo Ereditario ancora esser divenuto; ma a' Primogeniti riserbato: quando i figli Eredi di tale prerogativa chiedeano, dal Senato

(a) *C. principium 25. de pænit. dist. 2.* (b) *De Praced. Canonic. Lateranen. c. 1. n. 9. tom. 4.*
(c) *L. manumissiones ff. de Just. & Jur.* (d) *Cap. 29. v. ult.* (e) *De Jur. Bell. & Pac. proleg.*
(f) *Antiq. Rom. lib. 2. de Tarquin. Prisc. lib. 3.*

nato fovente veniva loro conceduta Sendo nata cooteſa per conto di Precedenza tra' Magiſtrati Romani, Giuſtiniano ordinò, che al Prefetto Urbano le altre Dignità la Precedenza ceder doveſſero. Che a quegli i Conſoli, e gli altri Patrizj, giuſta l'ordine, e le prerogative di ciaſcuno ſuccedeſſero: gli Ordinarj da gli Onorarj la Precedenza eſigevano: indi a gli Ordini de' Prefetti, e de' Governatori i luoghi proporzionatamente ſi aſſegnavano: a quelli gli Uomini Illuſtri ſuccedevano. Nelle Provincie i Prefetti al Pretorio i primi luoghi occupavano. Che più? *S. Paolo a' Romani nel Capitolo XI.* di ſe ſteſſo così prende a dire: *Ego ſum Gentium Apoſtolus: miniſterium meum honorificabo*. Sopra le riferite parole S. *Gregorio Magno* (*a*) ſcrive: *Exemplum nobis oſtendit, ut humilitatem teneamus in mente* (ma immediatamente ſoggiugne) *& tamen Ordinis noſtri dignitatem ſervemus in honore; quatenus nec in nobis humilitas timida; nec erectio ſit ſuperba*.

8 Ammeſſe le ſopra addotte ragioni; con giuſtizia *Gaſpare Arrigo. Hornio nelle ſue Queſtioni ſopra la Precedenza* dice, tra' primi Iſtitutori della Civile Società coſa più giuſta, e più oneſta di quella di ſtabilire nelle Città l'ordine, e la ſubordinazione non eſſer ſtata penſata: e conclude, che quegli, il quale i luoghi ad altri dovuti uſurpa, atto d'ingiuſtizia, come nel *Capitolo antecedente* ſi è accennato, a commetter viene; che per ciò con altrettanta giuſtizia a diſmetterli obbligare ſi debbe: e da Uomo dotto parla, mentre il Vangelo non diſtrugge la buon regolata politica, che vuole che a quello, il quale la Precedenza per merito ha acquiſtata, contraſtare non ſi debba: Anzi il Vangelo appunto comanda, che ad ognuno ciò, ch' è ſuo, dato ſia: e i Dottori, come nel medeſimo *antecedente Capitolo* ſi è parimente detto, vogliono, che quella prerogativa, che a ciaſcun' ordine compete, da niuno poſſa eſſer rinunziata. (*b*) E con ragione il vogliono, mentre di materia sì grave ſi tratta, che, come dicono, il *Puteo* (*c*) il *Cardinal Serafino* (*d*) e *Dunozetto Seniore* io una *Cuſentina Praecedentiae ſotto il dì* 6. *Giugno del* 1618. tale rinunzia all' Ordine appunto pregiudizio grande può recare.

9 Stabilito per maſſima incontrovertibile, quanto fin quì detto abbiamo, avvertire conviene, che, come ſi è accennato, la Precedenza in due modi conſiderar ſi debbe: l'uno per conto della Perſona, a cui tale prerogativa compete; l'altro per conto di quello, dal quale è dovuta: il primo fa, che quegli col proprio merito il grado acquiſti, ed acquiſtato il conſervi; ed occorrendo, di ricuperarlo non traſcuri: il II. che ciaſcuno altri con quell' onore diſtingua, che il giuſto richiede. Sicchè, conſiſtendo la Precedenza, come ſi è detto, *in una certa qualità, che preminenza di una Perſona in comparazione d'altre a denotar viene*, può darſi, che tale prerogativa non in ogni tempo alla medeſima perſona competa; ma, come opportunamente vedremo, allora ſolamente dovuta le ſia, quando la relazione ha luogo. Se la preminenza per certo tempo conceduta ſi trova, colla ceſſazione della preminenza la Precedenza a ceſſar viene. Ad alcune perſone non per ogni luogo, nè per ogni tempo la preminenza ſi concede, ma per certi luoghi, e per certi tempi ſi concede; fuori di quei luoghi, e di quei tempi per tanto la Precedenza non compete. Quando poi nella ſteſſa perſona la preminenza perpetuamente ſi trova, la Precedenza perpetuamente altresì ſi gode. Alcuni però per fatto d'altri, o per diſpoſizione della Legge di quella privi reſtano: altri per fatto proprio la perdono: in alcuni caſi ſi può ricuperare; in altri no. Come, e quando ciò poſſa ſuccedere, *nel Capitolo VII. di queſta medeſima Parte* opportunamente il vedremo.

10 Avendo già nel *precedente Capitolo* meſſa

(*a*) *Ep.36. ind.13. lib.4.* (*b*) *Sadarin. Reſp.3.n.19.*
(*c*) *Dec.449. in fin.lib.2. dec.6. lib.3.* (*d*) *Dec.22. n.1. p.1.*

messa in Vista la partizione del presente Trattato, altro in questo luogo da dire non resta, se non che, non governandosi tutte le Nazioni per conto della graduazione delle Dignità, Cariche, Uffizj, ed Arti, colla disposizione della Legge comune solamente, ma giusta la disposizione delle loro Leggi municipali, e d'altre particolari disposizioni, affinchè le Controversie con tutta la chiarezza possibile dilucidate restino, noi, non solamente alla Legge comune appunto, ma alle municipali ancora; alle Ordinazioni de'Concilj; alle Decisioni de' supremi Tribunali: a' Trattati, e Convenzioni tra' Principi Sovrani seguiti; ed alle Consuetudini de' Luoghi opportunamente ricorreremo.

CAPITOLO III.

Se i Nobili di Sangue, ma di Virtù non dotati, in concorso co' Virtuosi di umile estrazione preceder debbano: o se il contrario praticare convenga. Come tra Nobili, Virtuosi, e non nobili Virtuosi. Come tra Nobili, e Nobili: tra Cittadini, e Cittadini: tra Cittadini, e Plebei: tra Plebei, e Plebei: tra Uomini, e Donne: tra Donne, e Donne.

1 PEr ben'esaminare le proposte Controversie, premetter conviene, che, come *Cicerone nel libro I. degli Uffizj, dall'Uditor M. Filippo Bonfini nella sua Dotta Decisione in una Florentina Primogeniturae* il dì 4. Maggio del 1725. in principio riferito; il *Muzio nel suo Gentiluomo; il Possevino nel suo Dialogo dell'Onore*, e tanti altri da me nel *Trattato della Nobiltà* parimente riferiti, hanno scritto, per cosa incontrovertibile ammetter si debbe, che la Nobiltà non dal sangue, ma dalla Virtù, come appresso ancora una volta vedremo, l'origine riconosce: e che per ciò quegli, che di Virtù eminenti dotato si trova, in competenza coll'altro, che di Virtù sì eminenti dotato non sia, di stima maggiore più degno riputare si debba: mentre la scienza per ragione così della perfezione, come dell' Utile all' Uman vivere necessaria, nel numero de' beni onorevoli collocata si trova: e con ragione, poichè, se della perfezione si parla, questa, a' difetti dell' Umana natura, dalle angustie oppressa, supplisce. Sendo cosa incontrastabile, che le Anime, allorchè ne' Corpi entrano, benchè in potenza, per apprender tutto, atte sieno, per se stesse tutte le cose ignorano: nè senza la Scienza, dalla quale la perfezione ricevono, all'atto ridurre si ponno. Se dell' utile si discorre, non v'è, chi non sappia, che i Vantaggi, che gli Uomini onesti, e Virtuosi dalla scienza riconoscono, innumerabili sono. Se al III. della *Genesi* si ricorre, quivi si legge: *Eritis sicut Dii scientes bonum, & malum*. Salomone alle ricchezze la Sapienza antipose. Dove la scienza non è, felicità non si trova: *qui autem docti fuerint* (in Daniele al III. si legge) *fulgebunt, quasi splendor Firmamenti: & qui ad Justitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates*. Con giustizia per tanto *Cicerone* nelle *Tusculane* prese a dire: *Quis dubitet, quin in Virtute Divitiae positae sint; quoniam nulla possessio; nulla vis auri, & argenti pluris aestimanda quam Virtus est?* Indi soggiunge: *Etenim, si callidi aestimatores prata, & areas quasdam magni aestimant, quod ei generi possessionum minime quasi nocere potest; quanti est aestimanda Virtus, quae nec eripi, nec surripi potest umquam; nec naufragio, nec incendio amittitur, nec temporum, nec tempestatum permutatione mutatur: qua, qui praediti sunt, soli sunt Divites: soli etenim possident res fructuosas, & sempiternas*.

2 Sentenza, che con quella di *Aristotile* a maraviglia bene si uniforma; mentr' egli, interrogato, quale differenza credesse, che tra gli Uomini Dotti, e i non Dotti passasse, rispose, quella appunto doversi dire, che tra' Vivi, e Morti; e tra Uomini, e Statue passa; mentre le scienze nella prosperità per ornamento; nelle avversità per

per soccorso servono: il perchè si suol dire, che gli Uomini, non tanto de' proprj Genitori, quanto de' Maestri, che a ben vivere loro insegnano, figli veramente sono. Diceva ancora quel gran *Filosofo*, dalla Filosofia appunto di propria volontà frutto maggior aver' egli cavato, che dal timore del castigo: che le Scienze, così in tempo di Pace, come di Guerra, tanto i Grandi, quanto gl' Inferiori favoriscono. I Gentili Pallade, Dea delle scienze, armata rappresentavano, per far comprendere, che le scienze alle Armi necessarie sono: e con ragione; poichè, come nel *Capitolo VI. di questa medesima Parte* più diffusamente diremo, i Capitani ignoranti di radoquelle Vittorie riportano, per cui i Virtuosi di gloria degni si rendono: e se alle antiche Storie si ricorre, si trova, che Ciro, Re di Persia, in tutte le sue Guerre dal sapere di Chilo Vantaggi grandi riportò: Tolomeo da Pithino: Pirro da Zotiro: Augusto da Simonide: Scipione Affricano da Sofocle: Trajano da Plutarco: Antonino Pio da Gorgia, mercè lo cui Consiglio i Capitani suddetti le celebratissime Vittorie; e i noti Trionfi riportarono. Con giustizia per tanto Giustiniano pronunziò, che l'Imperiale Maestà di Leggi armata; e d' Armi decorata comparir debbe.

3 Oppositori però non mancano, i quali voglion, che quella Nobiltà più stimabile sia, la quale numero maggiore di nobili Progenitori contar possa (*a*) E'l *Tassoni* nel XIII. *Quesito, del Libro VII.* de' suoi Eruditi *Pensieri*, la proposta Quistione esaminando, alle di sopra addotte ragioni non si rende; ma a favore de' Nobili di sangue la sua sentenza profferisce; e non pochi altri Scrittori a quella soscrivonsi, dicendo, che *Fortes creantur fortibus*: E tale pare, che il sentimento del *Muzio nel suo Gentiluomo* (*b*) del *Tiraquello* (*c*) del *Cravetta* (*d*) e del *Natta* (*e*) dire si debba.

4 Altrettanto vero però si è, che quantunque i Generosi Avi la propria nobiltà, e lo splendore delle proprie Illustri Gesta ne' Posteri presuntivamente trasmettano, se tali Posteri per le proprie Virtù non risplendono, i meriti de' maggiori, come la Torce accese si considerano, che portate davanti, i difetti tutti di quei, che al seguito vanno, in vista mettono; che tanto più detestabili giudicati sono, quanto più l'Uomo di Schiatta nobile nato esser si vanta. Così dicono lo stesso *Muzio* (*f*) il *Guevara* (*g*) e *Giovenale* (*h*) e con ragione il dicono; mentre, come il *Blasio* (*i*) osserva, chi per proprj meriti non risplende, Nobile veramente dire non si può; poichè, come da *Plutarco*, e dal *P. Causino nella sua Corte Santa* (*k*) abbiamo, se la nobiltà alla Carne, ed al Sangue attaccata si trovasse, molto poco stimabile sarebbe; mentre tra la Carne, e'l Sangue de' Cesari, e quello de' Facchini, de' Birri, e de' Carnefici stessi distinzione non si trova: il perchè *Boileau* (*l*) con ragione scrive che, se i Discendenti da' Nobili il glorioso Campo da' Maggiori, per Eredità loro lasciato, non coltivano, a' figli d' Alfano, e di Bajardo simili si rendono, che privi di Valore, ad altro che a tirare la Carretta, ed a voltare il Molino atti non sono. Così dicono, il *Pigna* (*m*) *F. Castoro* (*n*) il *Zuccolo* (*o*) lo *Spinola* (*p*) il *Duca di Urbino nel suo Parere sopra l' Informazione di Scipione Vimercato* (*q*): e *Gregorio Mondi* (*r*) soggiugne, che quegli, che della sola nobiltà ereditaria Campioni si fanno, Difensori dello sterco comparirscono: quegli nobili veramente esser dice, che della Virtù Amatori, e Sitibondi conoscer si fanno. Così dice l' *Hostiense* (*s*), e l' *Albergati* (*t*) soggiugne, che quegli, i quali di no-

(a) *Crescenz. Nobil. lib.1. c.6. n.3.* (b) *Lib.1. f.m. 44. lib.3. f.185.*
(c) *De Nobil. c.19. n.6.* (d) *Cons.982. n.4.* (e) *Cons.638. n.28. lib.3.*
(f) *Avvertim. moral. f.m.61.* (g) *Lett. lib.4. f.95. e 96.* (h) *Satir.8.*
(i) *Della Nobil. lib.1. c.2. f.33. c.3. f.40. c.7. f.72. lib.2. v.6. f.132.* (k) *Lib.1. mot.2. tom.2.*
(l) *Satir.1. f.35. e 36. lib.1.* (m) *Princ. lib.3 f.57.* (n) *Istit. moral. lib.3. f.237.*
(o) *Della Nobil. disc.6. f.39.* (p) *Stoic. Cristian. f.130.* (q) *In princ.* (r) *De muner. t.20. f.512.*
(s) *c. Venerabilis de prabend.* (t) *Moral. lib.5. c.11. f.139.*

nobiltà spesso si vantano, creder fanno, che di Virtù privi del tutto sieno. Il *Guazzo* nella sua *Conversazione* (*a*) que' tali, che Nobili nascono, e Viziosi si fanno conoscere, a' Ciechi rassomiglia, che lo Specchio avanti gli occhi tengono. In questo senso medesimo *S. Gio: Crisostomo* intender si debbe, quando in *S. Matteo* al LIX. dice, la nobiltà altro non essere che un suono di parole, di forza destitute.

5 I Romani, della vera nobiltà Amatori, come il *Possevino* (*b*) osserva, l' Ingresso nel Tempio dell'Onore a quelli permettevano, che prima nel Tempio della Virtù entrati erano: e con ragione, mentre, come si è detto, la Virtù della vera nobiltà base chiamare si debbe: il perchè *Aristotile* nel II. della *Rettorica* prende a dire: *Ille generosissimus, qui est optimus:* Isicrate, per testimonio di *Plutarco*, *ne' suoi Apoftegmi*, da Ermodio rimproverato, ch'ei di un Lardarolo figlio fosse, come *Cicerone*, rispose: *meum genus a me ipso initium sumit, in te finem habet*. *Giovenale;*

Malo Pater tibi sit Thersites, dummodo Tu sis
Aeacidæ similis, Vulcaniaque Arma capessas,
Quam Te Thersitæ similem producat Achilles.

Altrove lo stesso:

Tota licet Veteres exornent, undique ceræ
Atria, nobilitas sola est, atque unica Virtus.

Lo stesso *Giovenale*, mettendo Seneca in confronto di Nerone, così scrive:

Libera si dentur Populo suffragia, quis tam
Perditus, ut dubitet Senecam præferre Neroni?

Quintiliano quegli, che per la sola nascita è Cognito, Nobile non chiama, l'altro bensì, che per propria Virtù risplende.

6 Nè il dire, che il principio della nobiltà da tempo immemorabile proceda, punto suffraga; mentre fregio tale non nella dimenticanza della Viltà; ma, come il *Muzio* osserva, nella ricordanza delle Virtuose Gesta consiste: i Privilegi, e i beni di fortuna, senza meriti ottenuti, del Valore dell'Alchimia in Confronto dell'Oro si considerano (*c*) *Licurgo* per tanto a' suoi Concittadini dir solea, che la loro nobiltà non nella discendenza, che da Ercole vantavano; ma nelle proprie Opere Virtuose consisteva: Sentimento a quello di *Virgilio* uniforme, quando disse:

——*Sed famam extendere factis,*
Hoc Virtutis opus.

7 Il *Tiraquello* anch'esso in questi termini la sua Sentenza profferisce: *omnes consentiunt, bonos mores, sive Virtutem nobilitati anteponendam:* E con ragione, mentre nella *Sapienza* al VII. si legge: *omnibus Nobilibus nobilior est sapientia:* ne' *Proverbj* al Cap. VIII. *melior est Sapientia cunctis Opibus pretiosissimis*. Il *Sign. di Montagne*, dalle addotte ragioni mosso, dopo aver detto, esser la nobiltà Ereditaria cosa veramente desiderabile, e con saviezza introdotta, soggiugne, che, dipendendo quella da altri, ed anche in un' uomo Vizioso potendosi trovare, molto meno che l'altra della Virtù stimare si debbe. Le macchie del sangue, come *S. Ambrosio* in *S. Luca* osserva, non ponno fare, che la Virtù non si acquisti: ma la Virtù fa, che gli Uomini, che da principio erano tutti eguali, tra di loro si distinguano: Così, oltre i citati Autori; tanti altri dicono. (*d*) La Virtù in somma ha tanta forza, che gli Statuti, i quali a certe dignità altri che Nobili di certo numero di gradi di Nobiltà non ammettono, i Virtuosi celebri, benchè d' umile estrazione, da quelle non escludono. (*e*)

8 Ridicoli per tanto alcuni si rendono, i quali, perchè di sangue Illustre nati, quantunque altri meriti che quei de' maggiori vantar non possino, gli altri sprezzano, che per proprio merito No-

(a) *Lib.2.f.125.* (b) *Dial.lib.1.f.84.* (c) *Blas.loc.cit.lib.3.c.23.f.787.*
(d) *Paris. de Puteo de re milit.lib.7.q.1.n.22. Roccabell. Princ.moral.lib.5.p.1.f.37. Hennio lib.3.f.138.e f.177. Ducci c.65.f.141. Vener.lib.1.c.4.f.9. Ipol. de Colle lett.3. f.884. M. della Fratta dial.3.f.43. Boccalin. Bilanc.p.3.lett.4.f.41. e seqq.* (e) *d.c.Venerabilis de Prabend.*

Nobili sono divenuti: onde da S. *Agostino* (*a*) *Iniqui* vengon chiamati: e con giustizia, mentre essi, degli altrui meriti gloriandosi, a gli Uomini, che per propria Virtù risplendono, il merito controverter' osano; ma ciò avviene perchè non riflettono, quanto il procreare la nobiltà glorioso sia: quanto la già nata deturpare obbrobrioso. E pure considerar dovrebbono, quante Dignità, quanti Onori da tutte le Nazioni a' Virtuosi; benchè d' umil' estrazione, si compartano: oltre tanti altri Esempj, che, così de' tempi andati, come de' presenti, anche de' Viventi addurre si potrebbono, se non si dubitasse, che alcuni in Dignità eminenti costituiti sdegnassero, che ciò, che gloria loro reca, in vista al Mondo si mettesse. Non voglio lasciar di dire, che Antonio Magliabechi Bibliotecario della Corte di Toscana, mio Amico di degna ricordanza, quantunque d' estrazione non nobile, mercè lo di lui merito, fu in certo modo obbligato a portarsi ad abitare in quel Ducale Palazzo: quivi da Kavaliere fu trattato; e dal Gran Duca Cosmo, Specchio di prudenza, nella propria Carrozza per quella Dominante con esso lui voluto; e con giustizia; mentre fu egli sì erudito, che, sendo stato favorito da Dio di memoria sì grande, che tutto ciò, che leggeva, nella sua mente indelebile restava, studiando egli incessantemente, di tutto ciò, che in ogni genere segli domandava, all'improvviso di tutto dava esattissime risposte: ed io con franchezza posso dirlo, poichè, oltre la pubblica rinomanza, del di lui merito appresso i Letterati, non solamente d'Italia, ma anche d'altre parti d' Europa, più, e più volte ne feci la sperienza; e nel mio studio non poche riprove ne conservo. Con giustizia per tanto, ancora una volta dico, il merito del Magliabechi da quel saggio Principe con onori sì riguardevoli fu distinto; mentre le *novissime Cesaree Costituzioni* dispongono, che i Dottori, quantunque d' Umile estrazione, a' Nobili di Sangue eguagliare si debbano: che di tutti quei Privilegj, e prerogative godano, che nell' Imperio, e segnatamente ne' Cesarei Palazzi, e nell' Augustale Camera si concedono.

9 Anzi le medesime Leggi dispongono ancora, che i Dottori di Legge, quando qualche Carica riguardevole esercitano, i Nobili di sangue preceder debbano: *Guglielmo Antonio Frendenbergico nella sua Lettera Congratulatoria all' Hoepingio sopra il suo Erudito Trattato de Armis, & Insigniis* lo stesso dice: e soggiugne, che nella Corte d' Hidelberga fin da' tempi remoti i Dottori alla destra; quei, che di sangue solamente Nobili sono, alla sinistra si collocano: E con ragione, mentre dal Legislatore stesso in più luoghi (*b*) Nobilissimi vengon chiamati. Co' quali riferiti Testi per Sentenza di *Gio: Laucerbio* (*c*) le incaute Voci di alcuni Adulatori, i quali a dire si avanzano, che la nobiltà de' Giureconsulti ne' Successori non passa, confutate restano.

10 Da quanto detto abbiamo ben si comprende, che, come l' *Kagemanno* (*d*) scrive, i Virtuosi, benchè di nascita Blebei, i Nobili di sangue solamente preceder debbono: Verità, che nell' Ill. Città di Bologna; con giustizia *Madre de' Studj* chiamata, ben conosciuta, fa, che, non solamente i Gentiluomini, anche della primaria Nobiltà, tutti; ma i Senatori ancora, che Corpo dell' antica Repubblica rappresentano (Virtuosi anch' essi) a tutti i Dottori Collegiati, quantunque d' estrazione la più Umile, quando in Toga Dottorale compariscono, la Precedenza cedono.

11 Nella Città d' Ascoli, per disposizione di quei Statuti, e Riformanze a' Dottori sopra Cittadini nobili la Precedenza compete: nè della Validità, ed efficacia di tali Statuti, ed ordinanze si può dubitare; mentre, come in una *Decisione di quel Collegio*, impressa appresso *Desiderio Guidoni* (*e*) si leg-

(a) *De Civit. Dei ad Marcell. c.5. lib.1.* (b) *L.7. C. de postulan. l. diximus in fin. ff. de excus. tut.*
(c) *De Arm. & Litt. n.90.* (d) *Lib.2. tit.28. n.6. f.412.* (e) *Cons.43.*

legge, anche con autorità Pontificia in forma speciale sono state confermate: Così ancora si legge in un' altra *Decisione tra le antiche della Rota Romana avanti Monf. Thano*; ed in un' altra del 1702. riferita dal Torre. (a)

12 Nè si può dire, che tali Statuti, e Riformanze, come Correttorie della Legge comune, odiose sieno, e che perciò debbano strettamente interpetrarsi; poichè, sendo state pubblicate dell' Anno 1999. corrette, riformate, riordinate: e novamente pubblicate dell' Anno 1378. tempo, in cui quella Città à Potenza alcuna soggetta non era; ma in qualità di Repubblica si governava; batteva monete, e tutti gli altri atti giurisdizionali esercitava, che a' soli Sovrani competono, essi Statuti, ed Ordinanze, come Leggi Comuni, e per ciò, come il *Cardinal de Luca* (b) osserva, favorevoli considerare si debbono. Tale Precedenza poi a' Dottori di Collegio molto più compete, per esser il medesimo Collegio in quella Città antichissimo, come si vede da una soscrizione del 1357. ad un *Consiglio di Ciuffitto Cauzio* Ascolano, discepolo di Baldo, che tra' *Criminali Diversorum del Tomo II.* in numero è il VII. ed ad un'altro appresso il citato *Guidoni* del 1499. impresso: tanto più che il medesimo Collegio da S. Pio V. con suo Breve, di Privilegj arricchito, confermato si vede.

13 L'Erudito *Trajano Boccalino*, a tale lodevole massima uniformandosi, nel V. *discorso* della *Centuria* I. de' suoi lepidissimi *Ragguagli*, finge, che Gio: *Boccaccio*, parlando della savièzza del Governo Veneto, in occasioni di distribuzioni di Cariche supreme, dica, in quella Dominante inviolabilmente osservarsi l'Istituto di preferire alla grandezza del Parentado, allo Splendore de' beni di Fortuna; al merito de' maggiori, il nudo Valore, e la Virtù stessa di quelli, che alle Cariche appunto aspirano. Sicchè la Nobiltà Virtuosa, e meritevole solamente con quella prudenza, che al Mondo tutto è nota, comanda. Lo stesso *Boccalino* nel *discorso* VIII. *della Centuria II.* fingendo, che, introdotto litigio per conto di Precedenza tra'l Principe di Bisignano, della nobilissima Famiglia di Sanseverino, e Gio: Corbelli, Dottore di S. Marino, a favore di questo la Controversia decisa restasse; Si perchè la qualità di Principe, Duca, o Marchese suddito in competenza di un Uomo nato in Patria libera a quel proposito in considerazione avere non si dovesse; mentre i Baroni del Regno di Napoli a' Tribunali di quei Vicerè, e della Vicaria soggetti si trovano; si anche perchè la nobiltà delle Persone nella carne, nelle ossa, e ne' nervi, che tutti ad un modo composti si trovano, non consiste; ma dal Cervello degli Uomini risulta, che allora Nobili veramente si ponno dire, quando, mercè le loro Illustri Gesta, tali compariscono.

14 Egli è ben vero, che in concorso tra' Nobili di Sangue, e gl'Ignobili di Dignità di Titolo solamente, e senza Virtù, costituiti, i primi preceder debbono; poichè il solo Titolo nobiltà non reca; onde come *Celso Hugone* (c) e *Lorenzo Silvani* (d) dicono, prerogativa di Precedenza non merita: E gli Scrittori, i quali tengono, che l'Autore della nobiltà di una Famiglia Nobile veramente non sia, non niegano, che quegli più meritevole, più qualificato, e di stima maggiore, che i suoi discendenti degno sia; perchè l'Uomo Virtuoso onore più grande merita, che l'altro il quale per nascita solamente è Nobile (e). Anzi il *Muzio nel suo citato Gentiluomo* per cosa incontrastabile tiene, che in esser Autore di una nobil Famiglia la suprema nobiltà consista: Che però alcuni Scrittori vogliono, che a quello sopra gli altri Nobili di Sangue, e Virtù la Precedenza competa: ma, come nel *Capitolo VII. della Parte I. del Trattato della Nobiltà* già dissi, quegli preceder debbe, che di due qualità ornato si trova: mentre il conservare una già acqui-

(a) *Var. Jur. quaest. tom. 2. tit. 12. dec. 13. n. 23. f. 636.*
(b) *De Servitut. Annot. al Discorf. 2. n 18. de Succession. disc. 48. n. 7. de Judic. disc. 35. n. 23. 63. e 66. vers. Verum.*
(c) *Conf. 54. n. 5.* (d) *Conf. 1. n. 36. e seqq.* (e) *Ducci c. 18. f. 54.*

acquiſtata prerogativa Virtù minore non è che l'acquiſtarla. Così parimente dicono, lo ſteſſo *Muzio* (*a*) ed *Ipolito da Colle*. (*b*)

15 Il Virtuoſo Nobile di ſangue, e di beni di fortuna dotato, l'altro, in cui le qualità ſuddette inſieme unite tutte non concorrono, preceder debba (*c*): ma di queſto appreſſo ancora una volta parleremo. Diremo intanto, che quegli, che in Virtù il Comune di molto ſorpaſſa, non ſolamente di Nobile il Titol merita, ma tra gli Eroi ancora aſcritto eſſer debbe (*d*) mentre la Virtù Eroica, come nel *Libro dell' Eroe* appunto già diſſi, un regolamento di perfetta mente comprende; e dominio sì grande ſopra le paſſioni tiene, che come il *Teſauro* (*e*) ſcrive, oggetto non v' ha, che, chiunque di quella fa profeſſione, dal ragionevole rimover poſſa.

16 Ammeſſe le diſtinzioni di ſopra accennate in ordine a ciò, che la nobiltà naturale riguarda, perchè anche per cagione della nobiltà della Patria, e per altre Circoſtanze ſopra la Precedenza appunto ſi diſputa, di dire laſciar non voglio, che, il Gentiluomo, o Cittadino che ſia, di Patria ſuperiore, ne' Luoghi indifferenti al parere di *Decio* (*f*) ſeguitato dal *Creſcenzio* (*g*) e dal *Cardinal de Luca* (*h*) il Gentiluomo, o Cittadino di Patria inferiore preceder debbe: Sentenza, che anche, quando l' ultimo nella ſua Patria nell' Ordine primario deſcritto ſi trovi, precede. Gli Originarj a' novelli Abitatori ſi preferiſcono, perchè ſi preſume, che i primi delle Leggi, e de' Coſtumi della Patria piu iſtrutti ſieno. Tra due di Patrie eguali poi quegli maggiore ſi dice, che nel Territorio, o diſtretto di eſſa Patria in Dignità coſtituito ſi trova (*i*) I Veſcovi nelle loro Dioceſi per tanto da' Cardinali, o Arciverſcovi, debbon' eſſer' onorati (*k*) mentre eſſi Veſcovi nelle loro Dioceſi appunto per l'arrivo, o la preſenza de' Cardinali, o Arciveſcovi la propria giuriſdizione non perdono; e d' eſercitarla non laſciano (*l*). Al noſtro propoſito abbiamo, che Giulio Ceſare, paſſando per una piccola Terra ſulle Alpi collocata, interrogato da gli Amici, s' ei credeſſe, che in quel luogo per conto di Precedenza ſedizioni ſucceder poteſſero, altro non riſpoſe, ſe non, ch' egli averebbe piu tosto voluto, tra quelle genti eſſer il primo, che tra' Romani il ſecondo.

17 Suppoſta poi tra Gentiluomini, e Gentiluomini; Cittadini, e Cittadini, o qualſivoglia altra ſorta di Perſone la parità, a gli Ammogliati ſopra non Ammogliati la Precedenza compete; perchè il matrimonio Dignità ſeco porta; lo ſteſſo a favore di quelli, che hanno figli in competenza degli altri, che privi ne ſono, ſi dice, perchè la Populazione alla Repubblica troppo importa. Così diſpone il *Legiſlatore* (*m*) Così dice il *Canonerio* (*n*) Regola, che anche per conto de' Dottori tra di loro da molti Scrittori viene ammeſſa.

18 Premeſſo, quanto ſin quì detto abbiamo, le Perſone nobili, come il *Cardinal de Luca al luogo citato* (*o*) oſſerva, uſurpando gl' Ignobili prerogative, e preminenze loro non dovute, potendo queſte al grado d' eſſe Perſone nobili eſſer pregiudiziali, ponno a quelli opporſi; perchè può darſi, che col tempo l' Inferiore ſopra il ſuperiore, contro il giuſto, la Precedenza pretenda.

19 Il *Creſcenzio* (*p*) vuole, che il Gentiluomo di Villa, non Cittadino, il Cittadino preceder non debba: Lo ſteſſo *ſcrittore al luogo citato* (*q*) dice, che il Cittadino di beni di fortuna dovizioſo, vivendo ſplendidamente, col Gentiluomo povero del pari debba andare; perchè l'abbondanza de' beni di fortuna la nobiltà della ſtirpe, ma po-

vera,

(a) *Loc. cit. f. 76.* (b) *§. 61. f. 877.* (c) *Hennio lib. 3. f. 163.*
(d) *Diſc. de Manifeſt. c. 4.* (e) *Filoſ. moral. lib. 1. c. 19. f. m. 571.*
(f) *c. Clerici Col. 6. extr. de Judic.* (g) *Nobil. lib. 2. c. 14. n. 18.* (h) *De Praem. diſc. 35. n. 19.*
(i) *L. apud eum. ff. de Manumiſſ.* (k) *L. fin. ed ivi Gio: Platea per Luicbill. C. de Palatio lib. 12.*
(l) *L. Cunctos la III. C. de metat. lib. 12.* (m) *L. Spurii ff. de decurion. lib. 12.*
(n) *De Scient. curioſ. f. 34.* (o) *De Praem. diſc. 45. n. 18.* (p) *Loc. cit. lib. 2. c. 14. n. 18.* (q) *C. 22. n. 16.*

vera, compenfi. Sentenza, che al parere dello fteffo *Scrittore* (*a*) tra la nobiltà antica, ma povera; e la nuova, ma doviziofa, molto più facilmente ammetter fi debbe. Offervo però, ch' egli la fua opinione all' autorità dello fpeculatore (*b*) di *Baldo* (*c*) d' *Aleffandro* (*d*) de' Dottori fopra i *Tefti* (*e*) e del *Tiraquello* (*f*) appoggia: a me però fembra, ch' effo il *Crefcenzio* prenda un groffo granchio; mentre i Dottori di fopra riferiti fono quegli, che dal *Tiraquello* al luogo citato fi allegano: ma al propofto dubbio per niun conto fi adattano: poichè il *Tiraquello* quivi altro non dice, fe non, che, maritandofi una Donna Nobile, ma povera, con un Uomo d' umile eftrazione, di beni di fortuna doviziofo, le ricchezze di quefto, come nel *Capitolo VI. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* già diffi, colla nobiltà di quella fi compenfano: ma al noftro propofito per le ragioni nel *Capitolo XIX. della Parte IV. del Suddetto Trattato* addotte, ficcome la povertà il fregio della gentilezza non toglie, così i beni di fortuna per fe foli gl' Ignobili non nobilitano. Egli è ben vero, che tra quei, che di Dignità fregiati non fono; e tra' Nobili afcritti non fi trovano, i facoltofi preceder debbono; perchè fi prefume, che quei, i quali degli altrui beni bifogno non tengono, delle Leggi più che i poveri, fedeli Offervatori fieno (*g*). Onde *Giovenale* prende a dire:

Quantum quifque fua Nummorum
fervat in Arca,
Tantum habet & fidei.

Concorro bensì col *Crefcenzio* (*h*) quando dice, che il Gentiluomo di antica nobiltà il Marchefe, o Conte di Sangue non nobile, per denaro dal Principe Marchefe, o Conte creato, preceder debba; perchè quegli, che Nobile è nato, più nobile fempre dire fi debbe, che l' altro, il quale per fortuna tale divenuto fia.

20 Tra' Cittadini, e Plebei poi quegli preceder debbono, che da Padri più onefti difcendono, perchè le qualità de' maggiori ereditate fi prefumono; mentre, ficcome gli Uomini dagli Uomini nafcono, i Bruti da' Bruti, così, come *Ariftotile* nel *Capitolo* IV. *del libro I. della Politica*, e *Cicerone per Rofcio* dicono, i Buoni da' Buoni regolarmente difcendono: e tale regola allora fegnatamente procede, quando uno de' Contendenti per propria Virtù rifplende.

21 In concorfo tra' Plebei legittimi, e Nobili Baftardi i primi precedono, mentre gli ultimi per le ragioni nel *Capitolo II. della Parte II. del detto Trattato della Nobiltà* da me addotte da tutte le Leggi efofi vengon dichiarati. L' accennata regola però colle limitazioni da me al *luogo citato* riferite intender fi debbe. Tra' Plebei, e Plebei quegli precedono, che Uffizj efercitano; perchè, oltre la prefunzione della loro Virtù, ogni ragione vuole, che al merito di effi qualche premio fi dia: Sendo così gli uni, come gli altri di Dignità deftituti, i più Vecchi fi preferifcono; perchè fi prefume, che coll' età Virtù maggiore unita fi trovi. I figli a' Genitori la Precedenza ceder debbono: Sendo alcuno de' figli di qualche Scienza dotato; della Teologica, o della Legale fegnatamente, in concorfo con quelli, che privi ne fono, precedono: in pari grado l' età fi attende (*i*).

22 Ciò, che per conto degli Uomini fi è detto, per conto delle Donne, da Salomone *Gloria delle loro Cafe* chiamate; forfe perchè per conto della materia dell' Uomo, per così dire, più nobili, diverfamente procede. Le Fanciulle, tanto in camminare, quanto in altri atti, come *Baldo*, e dopo di lui il *Barbazza* (*k*) offervano, avanti le Vedove, e le maritate debbon'effer collocate. Così in Italia almeno, come veggiamo, fi offerva. Riferifce *Roberto Foglietta nella fua Storia di* Ge-

(a) *Loc.cit.c.24.n.10.* (b) *Tit. de Teft.§.1. Sed quid fi Vir & Uxor.*
(c) *C.fuper eo, il II. in fin. de Teft.* (d) *Conf.209. col.II. V. praeterea paritas lib.6.*
(e) *L.1.ff. de cuftod. Reor. l Voluntate. C.de Dot. promiff.* (f) *De Nobil. c.20. n.177.*
(g) *L.honor. §.de honor. ff. de Muner.* (h) *Loc.cit. lib.1. c.27. n.34. e feqq.*
(i) *Caffane. p.11. conf.16. 18.* (k) *c.Caufam extr. de prob.*

Genova (*a*) che Carlo V. mentre in quella Città si trovava , disse : [*Le Donne precedano gli Uomini : le Fanciulle portino le Creste di varj Colori : gli Uomini vestano di nero : alle Donne cedano la destra ;* mi figuro però , che ne' termini , che appresso diremo, s'intendesse : ma non so , cosa quel Monarca avesse detto , se gli smisurati Guardinfanti oggidì fino dalle Donne Ebree usati , veduti avesse.

23 Il *Canonerio* (*b*) all'opinione di *Baldo* , del *Barbazza* , e d' altri , opponendosi , dice , che , sendo l' Uomo maggiore , così nel fare , come nel dire ; la Donna nel patire , quegli come più nobile , preceder dovrebbe . I fautori del sesso Imbelle rispondono , che, sendo l'Uomo composto di terra, la Donna , come si è detto , di materia più nobile ; e per ciò più Vaga , tra le altre di lei prerogative , quella della Precedenza compresa esser debbe . Gli Oppositori , a tali ragioni non rendendosi , soggiungono, non esservi, chi non sappia , che l' Uomo prima della Donna sia stato creato, e da Dio nominato : che nella generazione della Prole l' Uomo colla forma ; la Donna colla materia concorre : Che la Donna dall' Uomo può esser nobilitata ; dove il contrario regolarmente non si ammette: anzi, se una Donna nobile con un Plebeo si marita , come Plebea anch' essa si considera: Che l' Etimologia dell' Uomo , in latino per ragione della Virtù *Vir* chiamato , quella della Donna , che in latino *Mulier* si dice , dalla mollezza procede: oltre molte altre ragioni dal *Cassaneo* (*c*) addotte : il perchè l' Uomo , come della Donna di gran lunga più forte , ad esclusione di essa, i Magistrati esercita . Così per l' una, come per l' altra parte , molto di più dire si potrebbe, ma, per troppo non diffondermi , rimettendo il Lettore a quanto nel *Capitolo V. della Parte II. del detto Trattato della Nobiltà* già dissi, concludo con dire, che, poste in non cale le opposizioni, che alle prerogative delle Donne vengon fatte , in pratica veggiamo , che ad esse la Precedenza da gli Uomini non si controverte .

24 Tra esse Donne poi la Moglie di ciascun Marito, giusta l' ordine delle prerogative ad esso Marito competenti , preceder debbe : così in pratica veggiamo; e con ragione ; mentre ogni Donna maritata , come *al luogo citato* del *Trattato della Nobiltà* già dissi , dal Marito appunto, per fino a tanto, che sua Moglie sia ; o che , restando essa Vedova , ad altre nozze non passi , lo splendore riceve: Ma, ricusando alcune Donne di rango grande di soggiacere a quelle Leggi , alle quali anch' esse soggette si trovano, non per altro motivo che di Superbia , se stesse , e le proprie Case all' esterminio talvolta espongono: *Varillas nella sua Storia delle Eresie (d)* riferisce , che Caterina di Parrai, già moglie di Arrigo VIII. Re d' Inghilterra, alla quale nel tempo della sua Vedovilità nelle pubbliche Funzioni il primo luogo non era stato controverso ; occupando allora Anna di Cleves, moglie da Arrigo ripudiata, il secondo ; avendo essa Caterina poscia sposato Tommaso Seimer , Ammiraglio di quel Regno ; e fratello del Duca di Sommerset , Tutore del Re Odoardo VI., figlio dello stesso Arrigo , e di Gioanna Seimer, sua terza Moglie, già damigella d' Anna Bolena , d' esso Arrigo seconda Moglie , la Duchessa di Sommerset , perchè suo Marito le Cariche di Reggente della Corona , e di Protettore di quella Nazione occupava , pretese preceder Caterina ; dicendo, che questa, con sposare l' Ammiraglio , Cadetto della Famiglia Seimer, la propria Dignità oscurata avendo , come decaduta dal suo rango considerare si doveva : il perchè altra prerogativa, che quella, la quale al novello Marito competeva, pretender non potesse . Difendevasi l' Ammiraglia con dire , ch' essa col Carattere di Regina sopra le altre Dame , alle quali tale prerogativa non competeva , un ascendente tale acquistato avea , che , con passa-

(a) *Lib.4.* (b) *Loc.cit. lib.1. c.10. f.33. e seqq.*
(c) *P.11. cons.4.* (d) *Lib.17. f.m.332. e seqq. tom.6.*

passare alle seconde Nozze colla persona di un Uomo di qualità, quella prerogativa appunto perduta non avea; tanto più, che il suo novello Sposo la Carica d'Ammiraglio, nella di lui persona Vitalizia, attualmente esercitava: che, quantunque del Regno la seconda fosse; e che il Duca di quel tempo sopra di lui la Precedenza godesse, venendo il Re a diventar maggiore, le Cariche, e le prerogative da esso Duca godute, tutte spirate sarebbono. A tali ragioni gli Esempj della Francia (Nazione tra' Cristiani ne' Cerimoniali la più esatta) furono aggiunti, dicendosi, che il primo luogo sopra le altre Dame, non solamente alle Regine Vedove di quel Regno competeva, ma a quelle ancora, che, con passare alle seconde Nozze, degradate ad esser venivano: essersi vedute in possesso di tale prerogativa state mantenute; segnatamente nella Regina Vedova di Luigi XII. mentre, non ostante, che col Conte di Suffolch alle seconde Nozze passata fosse, da Francesco I. col Titolo di *Maestà* era sempre stata trattata; che così con tutte le Figlie di Francia era stato praticato; ancorchè i Mariti di esse della loro Condizione stati non fossero: litigio, che, per quanto *Varillas* ne dice, per la morte dell' Ammiraglio dal Duca suo fratello per strade indirette, col Velo della Giustizia procurata, indecisa restò: e Caterina col Marito fu sepolta. La Duchessa di quell' Avvenimento, per cui contento inesplicabile mostrò, per breve tempo godette; poichè al Duca suo Marito, in qualità di Reo di lesa Maestà, il Conte di Wervic, stromento del precipizio dell' Ammiraglio, la morte procurò.

25 Gli Uomini saggi per tanto, ben comprendendo, che le Risse donnesche, se con sollecitudine non si soffogano, la rovina, non solamente delle Famiglie private, ma anche delle Città, e de' Regni seco portano; come per conto di Tullia, e sua sorella, e delle sorelle Fabie in Roma avvenne, tali Contese senza dilazione le radici svellono. L'*Urrea nel suo Dialogo del Vero onore militare* (*a*) riferisce, che due Dame Fiaminghe, della primaria nobiltà: vale a dire Madama di Vergas, Madre del Marchese di tal Cognome, e Madama di Bredrecrodes, del sangue Cesareo, trovandosi nella Chiesa di Santa Gudela di Bruxelles, volendo amendue entrare ad un tempo in una Cappella, perchè la Porta di due Persone capace non era, sopra la Precedenza tra di loro cominciarono ad altercare; e l' altercazione a segno avanzossi, che le genti del loro seguito di venire alle mani furono sul punto: rimasta la Controversia indecisa, funne introdotto Giudizio avanti quel supremo Consiglio, il quale, attesa la tanta eguaglianza, così per conto della nobiltà di quelle Famiglie, come per conto della grandezza de' loro Stati, a quale di esse la Precedenza si dovesse, decider non volle. Le Dame pertanto a Carlo V. ricorsero, affinchè S. M. fonte dell' Onore, e della Giustizia, siccome della Politica supremo Maestro (aggiugner si poteva) la Controversia decider volesse. Carlo, da quel saggio, ed accorto Monarca, ch' egli era, avvedutosi (dice l'*Urrea*) della leggerezza delle Contendenti rispose: *LA PLUS FOLLE VADA AVANT*. *Prudenzo Sandovale* però nella sua *Storia* di *detto Imperadore* (*b*) scrive, che quel supremo Consiglio da giudicare non si astenne; ma, attesa la nobiltà, e la grandezza de' Stati delle Famiglie di quelle Principesse, per la loro parità giudicò; ma, che a tale sentenza nè l' una, nè l' altra quietatesi, sendo ricorse a quel Monarca, esso, senza voler' altro sentire, nel margine del Memoriale, in Idioma Fiamingo rescrisse; *LA PLUS FOLLE VADA ANDE*. E da quel saggio Monarca, ch' egli era, operò, mentre tali Controversie in Casi di simile natura, altro che Vanità, e Sciocchezza giudicare non si debbono; dove per conto de' pubblici Affari, con buon' ordine, come si è detto, e come appresso opportunamen-

(a) *Lib.3.f.m.170.* (b) *Lib.26.f.28.*

te si dirà, proceder conviene; sicchè la prerogativa della Precedenza turbata non sia: il perchè tali Cause come gravissime si considerano; e con tutta la prudenza possibile, come il *Gamma* (*a*) ricorda, giudicare si debbono: mentre, come l'Osorio (*b*) con ragione prende a dire: *omnes Reipublicæ interitus in Muuerum perturbatione consistit: cum enim quisque suum negotium non facit, sed aliorum Officium, atque munus, & locum usurpat, nihil recte, nihil ornate fieri potest; sed omnia perturbari, & permisceri necesse est.*

CAPITOLO IV.

A quali Persone, così in camminando, come in andando in Carrozza, o a Cavallo, la Precedenza competa: e quali dalle altre prima salutate esser debbano.

1 PErchè in ordine a' sopraccennati Dubbj sovente tra le Persone più degne, e le men degne Controversie insorgono, le quali con molta applicazione ne' Tribunali si agitano; e con ragione; mentre, come l'*Imola* (*c*) riflette, distinzione d'onore a denotar vengono; perciò in ogni tempo, così in pubblico, come in privato tra le Persone Civili atti doverosi si stimano: al qual proposito l'altro *Testo* (*d*) dispone, che per conto di tali atti il Sacerdote al Vescovo; il Diacono al Sacerdote; il Suddiacono al Diacono; l'Accolito al Suddiacono; l'Esorcista all'Accolito; il Lettore all'Esorcista; l'Ostiario al Lettore; l'Abate all'Ostiario, ceder debbano: ma per conto dell'Abate, come l'Erudito *Antonio Muratori* mio Amico, e degno Bibliotecario del Serenissimo Duca comune Padrone, *nella Prefazione al Libro Pontificale d' Aguello, rapportato nel Tomo III. de' Scrittori delle Cose d'Italia*, osserva, anticamente colla regola suddetta proceder si dovea, perchè di quei tempi alle Badie, non Ecclesiastici per merito, e Virtù distinti, come a' nostri tempi, giusta la disposizione delle Leggi Canoniche, praticarsi veggiamo, si promovevano: ma, come il Dotto *du Cange nel suo Glossario* osserva, le Badie da' Regi a' Laici in Commende si conferivano. Ma, che che per tal conto dire si debba, nel *Capitolo XX. della Parte I. del Trattato de' Titoli* gia l'accennai.

2 Passando per tanto all' esame di ciò, che il presente Capitolo riguarda, premetter conviene, non esservi chi non sappia, che le Persone più qualificate, con altre meno qualificate camminando, quel luogo occupar debbono, che più degno si stima. E per la conservazione di tale prerogativa il *Fabri* (*e*) vuole, che al Giudice ricorrer si possa: Soggiugne però, che a tale effetto l'Azione delle Ingiurie non competa: *Baldo* il contrario tiene; ma, come per tal conto proceder si debba, negli *antecedenti Capitoli* si è accennato, ed appresso opportunamente con distinzione maggiore si dirà.

3 Per Consuetudine veramente lodevole generalmente nelle Città d'Italia (alla riserva di Roma, e di Venezia, ove, mercè la grande affluenza de' Forestieri, che, incontrandosi con chi non conoscono, a loro vantaggio, senza distinzione, camminano) i Mercanti, gli Artisti, ed altre Persone non nobili incontrandosi per le strade con Persone nobili, a queste, come il *Patrizio* (*f*) osserva, per cortesia il luogo più onorifico cedono: per cortesia (dico) mentre, prescindendo da' Magistrati, ed altri in Dignità costituiti, come appresso diremo, per conto d'altri, tale obbligazione non corre; ma per termine di Civiltà si pratica: poichè, come il Patrizio soggiugne, siccome il maggiore di ciò, ch'è suo, privato esser non debbe, così ad esso ciò, che ad altri appartiene, come il *Guazzo* (*g*) considera, usurpare lecito non

(a) *Decis.1.* (b) *Lib.1. de Reg. Institut.*
(c) *L. qui solvendo la 11. ff. de hared. instit.* (d) *C. a Subdiacono dist.93.*
(e) *§. Aliam vero Instit. de bonor. possess.* (f) *Dell'Onor. f.122.* (g) *Dial. dell'Onor. f.91. e 165.*

non è. Onde, se per urbanità si cede, indi non s' inferisce, che di cederlo sempre l' obbligo corra: Così il *Crescenzio* (*a*) la discorre: Anzi *Deciano* (*b*) tiene, che tale prerogativa a favore del Pubblico introdotta, anche volendosi, rinunziare non si possa: onde, se alcuno per sprezzo il nostro luogo d' occupare tentasse, noi colla forza difenderlo potressimo, applicandosi a questo proposito quelle parole della Scrittura: *honorem meum nemini dabo*: (*c*) Per sprezzo, dico; poichè, se ciò senza intenzione d' ingiuriarci, succedesse, per gli atti, che, senza intenzione d' ingiuriare, si fanno, siccome ingiuria non recano, così al risentimento ricorrer non dovressimo.

4 Anzi *Cammillo Baldi al luogo citato* soggiugne, che, quand'anche per sprezzo l' usurpazione del luogo seguita dire si potesse, sendo lo Spregiatore di condizione, giudizio, e forze a noi inferiore, l' atto Villano a mancanza di cognizione attribuire si potrebbe; volendo quello *Scrittore* (*d*) che in tal caso l' azione per sestessa ingiuriosa non sia: ma ogni estirazione a cessar viene, mentre *Papa Gregorio* XIII., a gl' Inconvenienti di tale natura volendo rimediare, con sua *Costituzione* dichiarò, che, chiunque per Controversie simili a Contesa venisse, Infame fosse dichiarato: ma di questo *nel Trattato delle Ingiurie* diffusamente parleremo.

5 Non voglio però lasciar di dire intanto, che l' onesto vuole, che in Campagna in tempi di piogge, o nevi; e per strade fangose l' Inferiore, al Superiore il passo meno incomodo cedendo, dal sentiero, che in tali tempi angusto esser suole, si ritiri: a' Magistrati poi in ogni tempo, in ogni luogo, così in Città, come in Campagna, tutte le Persone ad essi subordinate il luogo più onorifico ceder debbono. (*e*) E nol facendo, al castigo espongonsi: *Elio Spartiano nella Vita di Adriano* riferisce, che, vedendo questi un servo andare in mezzo a due Senatori, ad un suo Familiare ordinò, che al servo una guanciata dar dovesse; e che ad un tempo le dicesse: *noli inter eos ambulare, quorum adhuc potes esse servus*.

6 Cercandosi poi, quale, in camminando, il luogo più degno dire si debba; generalmeure parlando, come si è accennaro, ognuno, che con altri s' inconrra, la destra tener debbe: Così dicono *Alessandro Guarini* (*f*) *l'Olevano al luogo citato* (*g*) e 'l *Panimolla* (*h*): questi però soggiugne, che la destra Precedenza sempre non indica; nè maggioranza conclude: e dice bene; mentre cosa incompatibile non è, che, come appresso vedremo, il più degno alcune volte la sinistra occupi; non solamente per le ragioni, che nel *Capitolo seguente* si addurranno; ma anche perchè in molte Città; e segnatamente in Londra; in Augusta; in Modena; in Bologna; in Ferrara; in Mantova; in Faenza; ed oltre molte altre per testimonio del *Birago* (*i*) nello Stato di Milano, il luogo al Muro più vicino il più degno si stima: e non senza ragione; poichè, come *Josia Noldense* (*k*) *il Cassaneo* (*l*) *il Crusio* (*m*) *il Ciriaco* (*n*) *il Guazzo* (*o*) *il Paccichelli* (*p*) *Monf. Zauli*, mio Amico di degna ricordanza; prima Vicegerente del Cardinal Vicario di Roma, indi Vescovo di Veroli, *allo stato di Faenza* (*q*) e 'l *Dotto Francesco Antonio Bonfini*, parimente mio Amico, dopo l' esercizio d' altre Cariche, presentemente del Gran Duca di Toscana degno Ministro (*r*) oltre tanti altri Scrittori da essi riferiti, dicono, la strada al Muro più vicina, come più pulita, e più comoda, preferire si debbe.

7 In Bologna, camminando insieme due Persone di pari condizione, la parte

te

(a) *Nobil. lib. 1. c. 19. n. 13.* (b) *Resp. 7. n. 69. e seqq. Vol. 3.*
(c) *Olevan. del modo di ridurre a pace le Ingiurie c. 25. n. 5., e 6. Bald. Consid. sop. le mentit. dub. 24. n. 3. e 4. f. m. 231.*
(d) *Dub. 22. f. 263.* (e) *Olevan. loc. cit. lib. 3. c. 21. n. 8.* (f) *Paror. 1. f. m. 17. §. queste poane.*
(g) *Lib. 2. c. 21. n. 1.* (h) *Annotat. 24. num 9. alla Dec. 2. n. 11.*
(i) *Disc. 23. lib. 2.* (k) *De Stat. nobil. Civil. n. 149.* (l) *Catal. p. 2. conf. 15.*
(m) *De Praem. lib. 1. c. 4. n. 32.* (n) *Controv. 274. n. 27.* (o) *Dial. f. m. 165.*
(p) *De distant. c. 6. membr. 9. n. 24.* (q) *Lib. 4. rub. 67. n. 21.*
(r) *Cap. 46. n. 23. Suppl. Bann. gener. Stat. Eccl.*

te destra, come in Roma, più degna si stima: Se l'uno verso l'altro camminando, s'incontra, ciascuno di essi, fattone atto di complimento, la destra tiene: gl' Inferiori, senza far distinzione di destra, o di sinistra, a' più degni la strada al Muro più vicina cedono: a' Superiori segnatamente: a' Dottori Collegiati, quando però in Toga compariscono, a' Magistrati Urbani, *Collegj*, *o Tribuni della Plebe* chiamati (de' quali nel *Capitolo VI. della Parte IV.* faremo distinta menzione) quando col loro distintivo caminano, che in una Alabardina, da un Paggio portata consiste: a gli Uditori della Ruota; e tra questi sopra tutti al Podestà, che tutte le altre Dignità, dopo il Gonfaloniere, precede; il perchè, mentr' io nell' esercizio di quella Dignità mi trovava, avendo preteso l' Uditore del Torrone, per strada meco incontratosi, di precedermi, io il luogo a me dovuto ritenni; e 'l Cardinal d' Adda, allora Legato, di sempre gloriosa ricordanza, la Controversia verbalmente a mio favore decise.

8 Quando tre Persone insieme camminano per le ragioni, che nel *Seguente Capitolo* si addurranno, la più degna, in mezzo debbe andare; mentre, come *Elio Spartiano al luogo citato* soggiunge; *medius locus est honestissimus*: Ne' *Diarj di Gio: Brucardo sotto il Pontificato d' Alessandro* VI. parlandosi dell'Entrata degli Ambasciadori di Genova in Roma dell' Anno 1492. si legge: *Per Portam Viridariam intraverunt Urbem quatuor Oratores Januenses: videlicet spectabiles Viri, DD. Jacobus Spinola, Utriusque Juris Doctor: Joannes Adurnus; Paulus de Flisco & Silvester Inurea, Cives Januenses; qui Familiis SS. D. N. ac Reverendiss. Cardinalium, more solito recepti; & usque ad Domum Hospitii eorum angularem: videlicet oppositum Curiæ Sabellæ, Regionis Regulæ, associati fuerunt: primus, equitarunt, inter duos Prælatos Palatii Pedicis: pari modo & secundus, & Tertius, inter Prælatum Palatii a dextris, & D. Episcopum Dertonensem, Oratorem Ducis Mediolani a Sinistris: Quartus similiter inter Prælatum Palatii a dextris, & D. Stephanum Taberna, & Oratorem ejusdem Ducis a Sinistris.*

9 Se poi tre Persone per una strada, che di più di due capace non fosse, insieme andassero, la più degna preceder dovrebbe, andando le altre due al seguito. E da rifletter però; che se la strada di tre, ed anche di più persone capace fosse, e si lasciasse che una sola avanti andasse le altre al seguito, tal'atto, come il *Limneo* (a) osserva, e noi in pratica il veggiamo, a pro del primo onore grandissimo denoterebbe: distinzione non moderna; mentre *Pietro Mattei* (b) prende a dire: *c' etoit grand honeur entre les Hebrieux; les Romains, & les Affricains d' etre a la droite: plus grand au milieu: tres grand d' aller seul, sans pair*: Ma, incontrandosi passo pericoloso, l' Inferiore avanti andar debbe, affinchè gli altri, che dal pericolo, si guardino, avvisar possa.

10 Incontrandosi una Persona a Cavallo, con altra, che a piè cammini, quando questi con facilità maggiore può passare, all'altro il luogo più comodo ceder debbe: ma ciò allora procede, quando il luogo acquoso, o fangoso non sia; mentre in caso contrario il Kavaliero al Pedestre la strada meno incomoda ceder debbe: così per conto delle sedie Rolanti, di cui appresso parleremo, si dice.

11 Poichè di dette sedie abbiam fatta menzione, prima d' entrar a parlare della Precedenza tra Carrozze, e Carrozze, coll' Erudito *Paccichelli al luogo citato* di dire lasciar non voglio, controverterfi, se l'uso di quelle da' Franzesi de' nostri tempi prima ne' loro Paesi: indi dal Cardinal Flavio Ghigi nel suo ritorno della Legazione della Corte di Parigi in Italia introdotte, e perciò anche a' nostri giorni Currus Chisii chiamate, l'origine riconosca: o pure anche d' tempi antichi, come alcuni Scrittori da esso *Paccichelli* riferiti vogliono, si usassero; sopra di che, per troppo

(a) *De Jur. pub. c. 9. n. 95.* (b) *Stor. lib. 5. narr. 6. tom. 2.*

troppo dal mio assunto non allontanarmi, a cercarne il vero impegnarmi non intendo: di dire però lasciar non voglio, che, se, come le moderne, le antiche sedie composte fossero state, a passi molto lenti, come di quei tempi, viaggiare converrebbe; mentre *Cicerone nell' Orazione per Roscio* in atto d'ammirazione esclama: ***Decem horis nocturnis sex, & quinquaginta millia passuum Cisiis*** (che quelle, che noi Rolanti chiamiamo, si credono) ***pervolavit***; quando a' nostri giorni una sedia, correndo, ogn' ora fa dieci miglia di Viaggio, che però flagelli de' Cavalli si ponno chiamare.

12 Prima parimente d'entrare nel discorso della Precedenza tra Carrozze, e Carrozze, non voglio lasciar di dire, che anticamente, attesa la disposizione del *Testo* (*a*) la facoltà d'andare in Carrozza a certe persone, e segnatamente a quelle, che in Dignità costituite trovavansi, era riserbata, come tuttavia in alcune Città lodevolmente si pratica: al qual proposito l'elegantissima *Glossa* (*b*) ancora si applica; quivi leggendosi, che, quantunque il Procuratore regolarmente dal suo Cliente delle spese delle Vetture de' Cavalli reintegrato esser debba, posto, ch'esso Procuratore sia Rustico, tali spese non se gli debbono: molto meno l'altra della Carrozza; e *Baldo* sopra la medesima *Glossa* soggiugne, esser ancora notabile in ordine al Rustico, per Testimonio indotto, che, dovendo esso andare ad esaminarsi ad un luogo ad un'altro, le spese per lo Cavallo parimente pretender non possa, dovendo esso portarsi dal Giudice a piè.

13 Ma, al proposito della Precedenza tra Carrozze, e Carrozze passando, non v'è, chi non sappia, che generalmente, quando le une colle altre s'incontrano, ciascuna di esse sulla destra star debbe; l'altra metà della strada all' altra libera lasciando: generalmente, dico; perchè in alcune Città, e segnatamente in Roma, in Modena, e in Bologna, quando si fanno Corse di Barbari; in tempo di Carnovale, o altre pubbliche Feste, ne' Passeggi, acciò le Persone, che ne' primi luoghi di quelle si trovano, con comodo possin tra loro usar'atti di Civiltà, o parlare di negozj ancora, occorrendo, il contrario si pratica. Quali poi i luoghi più onorifici, sedendo in Carrozza, dire si debbano, nel *Capitolo* XV. *della Parte* II. *del Trattato dell' Onore* già 'l dissi.

14 Incontrandosi fuori di Città due Carrozze di persone di eguale Condizione, o di poca disparità, quelle, che alla Città tornano, le altre che partono, preceder debbono, perchè i loro Cavalli più faticati si presumono. Per strada, o Ponte poi, che sì angusto sia, che amendue ad un tempo il Viaggio proseguire non possano, quella, che prima entrata vi si trova, per la ragione del diritto del primo possidente, proseguir debbe; l'altra ritirarsi: così dicono, *Baldo* (*c*) *Bartolo* (*d*) il *Cassaneo* (*e*) *e Monſ. Zauli* al *luogo citato* (*f*) Ma, perchè tale priorità sovente si controverte, per sentenza di *Bartolo*, d'*Angelo* (*g*) dell' *Afflitto* (*h*) d' *Antunez Portogal* (*i*) e del *Feltmanno* (*k*) quando la verità dilucidare non si può, la Decisione dalla sorte dipende.

15 All' accennato ripiego però allora ricorrer conviene, quando in uno de' Cocchieri la colpa non concorra; mentre, avendo l'uno potuto veder l'altro nella Strada, o Ponte già entrato, e ciò non ostante (come simil sorta di gente, da' Bruti poco dissimile, sovente suol praticare) nell' incontro si è impegnato, egli, come il *Ciriaco* (*l*) e'l *Feltmanno* (*m*) vogliono, a retroceder obbligato esser debbe: molto più, quando dal primo n'era stato avvertito (*n*).

16 Se poi uno de' Padroni delle Carrozze

(a) *L.1. C.de honorat. Vehicul. lib.12.* (b) *L. idem §.idem l.Labeo ff mandat.*
(c) *L.per Agrum C. de servit.* (d) *L.quominus ff.de fium.not.l.3. §.1. ff.ne quid in loc.pub.*
(e) *P 2. cons.98. §.duo vero.* (f) *Rub.67. n.8 f.704. tom.1.* (g) *L.1. C.de servitut. & aqu.*
(h) *Tit. quæ sunt. Regal.plaustr. n.2.* (i) *De Reg.Donat. lib.2. c.3. n.17.*
(k) *De Vehicul. sibi obv. sezz.25. e seq.* (l) *d.Controv.274. n.16.*
(m) *Loc.cit.sezz.6. n.12.* (n) *Ciriac. loc.cit. V.maximè Feltman. loc.cit.*

ze in Dignità costituito si trovasse, l' altro no, questi sempre retroceder dovrebbe *(a)*. Così si pratica, quando in una Carrozza vi è gente; e l'altra è vota *(b)*. Quelle Carrozze, che da due Cavalli sono tirate, alle altre da quattro Cavalli la Precedenza ceder debbono; le ultime a Tiri a sei. In caso di parità alle piene, come si è detto, in competenza colle vote, la Precedenza compete. *(c)* E se per una strada, di due Carrozze capace, tre se ne incontrassero, una di esse ne' termini per conto della Strada, di due sole capace, di sopra accennati, preceder dovrebbe, le altre al seguito di quella proseguire *(d)*. Le Carrozze de' Particolari quelle da Vettura precedono. *(e)*

17 E perchè tali Controversie, se subito nate non si estinguono, Inconvenienti grandi, anche con spargimento di Sangue, sovente producono, i Governatori de' Luoghi per massima di buon governo, subito avutane la notizia, col mezzo de' loro Ufficiali, come il *Zanchi* *(f)* loro raccorda, con buon modo provvedervi debbono; come segnatamente, mentr' io in Roma dimorava, il Cardinal Spinola, col Titolo di *Santa Cecilia* distinto, di quel tempo degnamente Governatore, praticò, allorchè, sendo succeduto un disordine di tal natura tra due Carrozze nella strada, per cui da Piazza Madama a quella di S. Luigi de' Franzesi si passa, ricusando, così il Cocchiere dell' una, come quello dell' altra di retrocedere, i Padroni di esse, smontati, e fatti staccare i Cavalli, le Carrozze quivi lasciarono: il Saggio Porporato, del seguito avuto l' Avviso, spedivvi quattro de' proprj Cavalli, con due de' suoi Cocchieri, a' quali fece ordinare, che, attaccati due di detti Cavalli alla coda di ciascuna Carrozza, a casa de' rispettivi Padroni le conducessero; e così seguì.

18 Ma, perchè non solamente tra Carrozze, e Carrozze; ma ancora così tra Carrozze, e Carri, come tra Carri, e Carri tali inconvenienti succedono, col *Feltmanno*, col *Ciriaco*, e col *Themudo a' luoghi citati*, non si debbe lasciar di dire, che, incontrandosi una Carrozza, o Carro, con carico dell' altro maggiore, a questo la strada ceder si debbe: così per conto dell' altro si dice, in cui Uomini si trovano, in competenza dell' altro di merci carico: Così a favore delle Carrozze si dice, quando co' Carrettoni s' incontrano, quantunque gli ultimi sien carichi, le prime vote *(g)*; purchè però i Carri *Castellate*, o sieno *Navazze d' Uve* non portino, come nel Modenese, nel Bolognese, nel Ferrarese, ed in altri luoghi della Lombardia si pratica; che, in considerazione del loro gran peso, e del pericolo, che di perder tutto il carico corrono, a ceder la strada non sono tenuti. Per conto de' Porti de' Fiumi poi i Carri, ovunque si trovino, quando nel Porto già entrati non sieno, alle Carrozze l' Ingresso ceder debbono; ma quando in quello sono già entrati, Carichi, o Scarichi che sieno, prima traghettati esser debbono. *(h)*

19 L' onore del saluto è stato sempre in tanta stima, che *S. Gio: Crisostomo nel Capitolo XXV. di S. Matteo* *(i)* ebbe a dire: *Si Tu consistas in publico pariter cum Amico; & veniens aliquis illum salutet, & Te contemnat, aut separans illum a Te, cum illo loquatur, aut familiariter cum illo jocetur, nonne tu, relictus solus stas aporiatus in publico, & graviorem existimas illam confusionem quam mortem?* Ciò premesso, considerandosi l' esser prima salutato, come il *Cardinale Alessandrino* *(k)* e *Baldo*, *(l)* osservano, per una specie di Precedenza, per poter sapere, chi a tale proposito prima salutato esser debba, conviene ricordarsi, che, com' è noto, l' eguale sopra l' eguale Imperio non ha: Che le Leggi, per la conservazione delle Repubbliche ordinate, avuto

(a) *Cassane.loc.cit. Feltman. loc.cit. sezz.8.* (b) *Feltman.loc.cit.sezz.17. e seqq. sezz.42. Ciriac.loc.cit. n.79. Themud.dec.49. n.19. p.1.* (c) *Gio. de Cevier. de primogenitura lib.3. q 9. n.4.*
(d) *Cassane. p.12. conf.98. in fin.* (e) *Ciriac. loc.cit. n.21. e seqq. Paccichel.loc.cit. n.23. e seqq.*
(f) *De Duell. lib.2. c.4. n.3.* (g) *Paccichel. loc.cit. membr.9. n.21.*
(h) *Bart.ed Ang. l.2. §.2. ff ne quid in loc.pub. Cassane loc.cit.*
(i) *Omil.54.f.m.462. Lett.D.tom.2.* (k) *Cap.Episcopus 17.dist.* (l) *Tit. qui Feud.dar. poss. in princ.*

avuto riguardo a' gradi, e a' meriti delle Persone, eguale proporzione, e giusta misura di tutte le parti del Corpo politico richieggono: i precetti dell' eguaglianza, e della proporzione, come sappiamo, dispongono, che ad ogn' uno ciò, che al suo grado è dovuto, proporzionatamente si dia. Co' pari per tanto eguaglianza usar dobbiamo: verso' Superiori con atti di umiliazione a proporzione della loro maggioranza proceder conviene.

20 La galanteria, e la Civiltà questo vantaggio seco portano, che a quei appunto, che la galanteria, e la Civiltà usano, la gloria resta. Se quegli, che altri saluta, risalutato non è, pena prenderſene non debbe; mentre l'esser più Civile di quello, che altri conoscer si faccia, disonore non reca. Se tutti gli Uomini quel raccordo dell' *Apostolo a' Romani: honore invicem prævenientes*, in mente sempre avessero, cioè di scambievolmente salutarsi, ch'è quell'onore che tra' Barbari stessi riverenza si chiama, su tal proposito d'insegnamenti bisogno non vi sarebbe: ma, perchè taluni d'esser salutati prima, che salutar altri pretendono, in quali Persone tale pretensione ragionevole dire si debba, esaminar conviene.

21 La distinzione, che tra gli Ecclesiastici, e i Secolari: tra' Giuristi, e soldati: tra' Magistrati, e Titolati passa, non fa, che, come prima nel *Trattato della Nobiltà*, indi in quello dell' *Onore* accennai; ed in questo opportunamente si dice; tra essi proporzionata egualità passare non debba; mentre il Governo politico allora buono si stima, quando con misura geometrica regolato si trova: non v'è, chi non sappia, che gli Uomini eguali tutti sono; ma *pro meritorum ratione alius est aliis Superior*. Servio Tullo, e Romolo prima di lui, se pure a principj di gran lunga più alti, e più remoti ricorrer non vogliamo; per impedire le sedizioni, come nel *Trattato della Nobiltà* già dissi, i Patrizj da' Plebei separarono: con varj fregi d'Onore a proporzione del merito gli uni da gli altri distinsero.

22 Per proceder dunque colle regole della proporzione, per le ragioni in detti *Trattati della Nobiltà e dell' Onore* addotte; prima, e con proporzionato ossequio il Papa; i Monarchi, i Cardinali, e i Principi: dopo questi i Ministri, e segnatamente i Prelati, ed altre Persone in dignità Ecclesiastiche rispettivamente costituite salutare si debbono: e ciò, quantunque essi inutili, e vili siensi resi, praticare si debbe, persino a tanto, che da' loro Impieghi rimossi sieno; poichè, sebbene, chi gli Uffizj esercita, la propria persona avvilisce; gli Uffizj avviliti esser non debbono: anzi verso di loro gli atti di riverenza anche da quelli, che alla giurisdizione de' Magistrati soggetti non sono, prestare si debbono.

23 Ciò, che per conto delle Dignità Eccclesiastiche si dice, per conto de' Magistrati, Giudici, ed altri Uffiziali secolari proporzionatamente altresì procede. Anticamente, quando i Magistrati avanti le Persone passavano, non solamente con cavarsi il Cappello, e levarsi in piè, ma con smontare da Cavallo ancora venivan salutati: ma, come il *Barbazza* (*a*) osserva, i Giudici, e i Magistrati debbon render il saluto a quelli, da' quali atti di rispetto ricevono: Se però nol rendono, in considerazione del loro Carattere, di salutarli lasciare non si debbe; mentre, quando lo rendono, come il *Baldi al luogo citato* osserva, non per debito; ma per atto di Cortesia riconoscer si debbe: E ben convenevole, ch' essi Giudici i Familiari del Principe faccian sedere, quando da essi si portano: altramente facendo, attesa la disposizione del *Testo* (*b*) ponno esser ripresi. Tale regola però, quando tali Familiari per loro Liti alle Udienze nelle Ore giuridiche si portano, non procede (*c*). Ma la Cortesia in ogni luogo; in ogni tempo deve esser usata. Di Tito nel libro III. *degli Annali di Tacito* così si legge: *Plerumque gregario Militi mixtus, incorruptoque Ducis honore*. Di Tiberio, uno de' più gelosi Principi per conto della propria estimazione, appresso *Sue-*

(a) *De Praced. Cardinal. q. 2. col. 10.* (b) *L. fin. C. de Offic. divers. Judic.* (c) *L. 1. e. cit.*

tonio nella di lui Vita così si dice: *in appellandis, venerandisque singulis, & universis, prope excesserat humanitatis modum*. Ma di ricorrer alle Storie de' tempi antichi che bisogno abbiam noi, quando ad ognuno è noto, che Luigi XIV., quel glorioso Monarca, della cui Eccelsa mente gli Storici abbastanza mai non parleranno, i Soldati della propria Guardia del Corpo col Titol di *Messieurs* trattava: Ma, senza uscire da questa Corte, chi è quegli, che a confessare costretto non sia, che la benignità del Regnante Duca Rinaldo, mio Clementissimo Signore, la cui mente ad ogni altra di qualsisia Monarca in nulla cede; e nel render il saluto e nel trattare con qualsisia sorta di Persone, siensi di Condizione eminente, o di bassa estrazione, straniere, o suddite, tutte sì proporzionatamente colle catene delle sue obbliganti maniere talmente lega, che da esso niuno parte, che confuso non resti.

24 Non solamente i Magistrati, e gli altri Superiori da gl' Inferiori prima salutati esser debbono; ma anche i Precettori, che le scienze, e le Arti insegnano; i Dottori, medianti le cui Virtù i dubbj si dilucidano, e le liti si terminano: Così per conto de' Parenti, e de' Benefattori si dice, ma, se i Beneficati i Benefattori non salutano, come *Cammillo Baldi ne' suoi Congressi Civili, dal Marchese Bartolommei moderati* (a) scrive, al risentimento subito ricorrer non debbono; allora segnatamente, quando il Beneficato per persona di vile estrazione è conosciuto, a cui di sapere le regole del viver Civile obbligo non corre; Il *Citato Baldi nelle sue considerazioni sopra le Mentite* (b) da suo pari così ci ricorda.

25 Le Persone poi, che le Creanze sanno, venendo salutate, senza punto cercare, se il saluto sincero, o simulato dire si debba, per non mostrarsene immeritevoli, e non mancare alla Civiltà, a tutti renderlo debbono (c). Chi anche alle Persone d' umile condizione nol rende, per Uomo Incivilissimo, e male accostumato passa (d). E per atto di sprezzo si considera (e) onde, se quegli, che mal corrisposto si vede, adirandosi, con occhio bieco l' Incivile guarda, per sentenza del *citato Baldi* (f) cosa ingiusta non fa: anzi lo stesso *Baldi nelle accennate Considerazioni sopra le Mentite, al luogo citato* soggiunge, potersene far anche risentimento; tra Persone segnatamente, che prima salutarsi solite fossero state. Cosa più propria però il medesimo *Baldi* (g) giudica, prima di venire a' fatti, il cercare la cagione di tale novità; e dice benissimo; mentre il non risalutato di non esser stato osservato la scusa può esigere; di che contentarsi debbe. Per conto di certe Persone poi, che altro Capitale non hanno, che quello d' esser tenute per Uomini da bene, rendendosi loro il saluto, con profferire qualche parola cortese; o fare qualche atto, che il gradimento dimostri, anche senza cavarsi il Cappello, e senza chinare la Testa, bastevole si crede; mentre la loro Condizione di più non richiede (b). Come ne' tempi della primitiva Chiesa si praticasse, nel *Capitolo XI. della Parte II. del Trattato dell' Onore* già 'l dissi.

26 Che le Donne nobili col saluto prevenire si debbano, non v' è chi nol sappia: ma, se più di una volta salutate nol rendono, per non esporsi allo spiacere d'esser creduto poco degno di stima, e non esser rispettivamente tacciato d' inciviltà, con mostrare di non vederle, voltando con maniera gli occhi altrove, si fa conoscere, che sprezzo ricever non si vuole.

27 Se, trovandoci con un nostro Amico, in uno di lui Nemico c' incontrassimo, questi, giusta il nostro solito, salutar dovressimo; non potendo quegli pretender, che noi, di chi esso ha offeso, offesi parimente ci dichiariamo: mentre

(a) *P.2. c.1. f.m.129.* (b) *Lib.2. dubb.14. f.m.229. e seqq.*
(c) *Manzin. duell. f.m.189. Bald. d.Congr. c.1. f.139.* (d) *Traité de la Civil qui se pratiq. in Franc. c.3 fol.18.*
(e) *Loix Specul aur. lib.2. sezz.2. f.m.57. col.1.* (f) *dd.Congress. p.2. c.26. f.110.*
(g) *Loc.cit. n.2. e 4. f.231.* (h) *Zuccol. dell' Onor. cap.3 f.87.*

mentre la legge dell'amicizia per se sola a ciò non ci obbliga : ma , tenendo noi corrispondenza così coll'uno, come coll'altro, alla loro riconcilazione cooperar possiamo. Se poi d'esso Offeso sudditi, parenti, o servitori fossimo , quantunque, così i di lui Amici, come i Nemici per altro nostri Amici , e Domestici, e rispettivamente Nemici fossero, per sentenza dello stesso *Baldi* (*a*) con esso unirci dovressimo : in questo senso quello Scrittore dice , doversi intender l'opinione di quei, che tengono, che il Nemico di quello, con cui noi ci troviamo, salutare non dobbiamo. Con tale distinzione tra' Pubblici Rappresentanti de' Principi in occasioni di Guerre, e di Paci rispettivamente tra' loro Sovrani, quanrunqu'essi Rappresentanti tra di loro Amici , Confidenti , e talora Parenti , e fratelli ancora, praticarsi veggiamo:

CAPITOLO V.

Come nelle pubbliche Adunanze in ordine a ciò , che la Precedenza concerne , i luoghi a gl' Intervenienti distribuire si debbano : Come , così in parlar , e sosciver le Scritture proceder si debba .

1 QUanto la distinzione de' luoghi nelle pubbliche Adunanze di più Persone al nostro proposito in considerazione stata sempre sia , e tuttavia lo sia, nel *Capitolo* XV. della *Parte II. del Trattato dell'Onore* già 'l dissi , e di considerazione degna veramente dire si debbe ; mentre abbiamo , che l'Onnipotente stesso sopra le Gerarchie tutte de' Celesti Spiriti siede: così per conto di esse Gerarchie gradatamente si legge: il perchè i Principi della Terra , di Dio Luogotenenti, in primo luogo tra di loro distinguonsi : indi per conto degl' Inferiori , affinchè confusioni non nascano , proporzionatamente si procede. E premesso, che, quando di Per-

sonaggi si parla , la cui Superiorità al comune paragonare non si può, quelli i luoghi più degni dire si debbono , ch' essi Personaggi per le proprie persone eleggono; al qual proposito il *Tiraquello* (*b*) riferisce, che Agesilao il Grande , quantunque ancor Fanciullo , ma Re già proclamato, veggendo, che da sua Madre luogo ad esso non decente era stato assegnato , non ricusollo; ma da quel Signore, ch'egli era, e che poscia colle proprie Eroiche Gesta riconoscer si fece , prese a dire : *Io vedere ti farò , che i Principi della mia qualità da' luoghi qualificati non sono, ma che il contrario n'avviene* . E Diomede in simile congiuntura, più animoso, in questi termini si contenne : *Bene hai fatto ad assegnare a me questo disonorato luogo; poichè, mercè il mio merito, onorato diverrà*.

2 Ma, all'Esame del principale assunto passando, ammetter conviene, che i luoghi primarj in quattro ordini si distinguano, de' quali, generalmente parlando, quello, che alla destra in mezzo si trova, il I. si dice: l'immediato a questo dalla parte sinistra , come II. si considera : l'altro , che alla destra del I. è collocato , il III., e quello , che al II. succede, il IV. ma così, colle distinzioni , che opportunamente si faranno, intender si debbe.

3 Che il luogo , medio chiamato , il più degno dire si debba , oltre quanto nell'antecedente Capitolo si è derto , nel I. *della Genesi* si legge , che il Firmamento in mezzo delle Acque collocato si trova: nel II. *del medesimo libro* si dice , che il legno in mezzo del Paradiso Terrestre si trovava : nel *Salmo* 73. sta scritto, che la salute in mezzo della Terra fu operata : in S. *Luca* al II. parlando del Salvatore si legge*: post triduum invenerunt illum in Templo, sedentem in medio Doctorum*: altrove: *per medium illorum ibat*. Che più? il Salvatore stesso di sua bocca disse: *Ego autem in medio Vestrum*. Se a' Concilj si ricorre, nel *Niceno* sta scritto: *Diaconus in medio Presbyterorum sedere non potest* . Se alla Storia profana ci vogliamo, *Sa-*

(a) *de Congress. c.21. f.87. e seqq.* (b) *De Nobil. c.12. n.10. e 17.*

lustio prende a dire: *Discumbere Sertorius inferior: in medio super eum T. Fabius Hispalensis, senator ex Proscriptis: in summo Antonius: quia autem erat Convivium Sertorii, ipsi locus inferior: Senatori honoratior datus*. Lo stesso *Salustio* (*a*). scrive: *Hiempsal, qui minimus erat ex illis; natura ferox; antea etiam ignobilitatem Jugurtæ, qui materno genere impar erat, despiciens; dextera Aderbalem sedit. medius ex tribus ne Jugurta foret, quod & apud Numidas honoratiori, datur:* parlando *Suetonio* di Tiberio, ne' seguenti termini si esprime: *medius inter duos Consules Augustus simul sedit:* Lo *stesso* di Claudio: *De majori negotio acturus, in Curiam inter Consulum Sellas Tribunitio subsellio sedebat*.

4 Se a' Poeti si ricorre, da quei Versi di *Virgilio* nel I. dell'*Eneide*,

Aulæis jam se Regina superbis
Aurea composuit Sponda, mediamque locavit;

ben si comprende, che il dotto Poeta finge, che, giunti i Regali d'ordine di Venere a' Cartaginesi recati, la Regina, a Tavola mettendosi, in una ricca Sedia in mezzo di un Letto collocata sedesse. Lo stesso *Virgilio nel libro VII.* parlando della Spedizione de' Regali da Enea al Re Latino mandati, dice, che all' arrivo degli Ambasciadori, che quelli recavano, il Re, dato ordine, che entrare si facessero,

Solio medius consedit Avito.

Lucano (*b*) volendo dire, che anche tra' Marziali il luogo di mezzo per lo più degno si considera, scrive

Et celsus medio conspectus in Agmine Cæsar.

Virgilio nel I. dell'*Eneide*

Medius Dux Agmine Turnus
Vertitur Arma tenens

e nel V.

——— *quo se multis cum millibus heros*
Consessis medium tulit, exstructoque resedit.

5 Tale principio ammesso, se quattro Personaggi ad una Tavola del pari siedono, il secondo quel luogo occupar debbe, che al lato sinistro del primo si trova: E se tra le Persone, che seder debbono, differenza grande di Condizione non passa, a quelle, che in Dignità maggiore costituite si trovano, i primi luoghi in mezzo sono riserbati. Egli è però vero, che in alcuni Casi, dovendo un' Inferiore legger qualche scrittura, o fare un Racconto, affinchè da tutti udito esser possa, in mezzo si colloca; al qual proposito nella *Scrittura Sacra* in persona di Daniele si legge: *Veni, & sede in medio nostrum; & indica nobis:* Paolo Minucio in Ottavio scrive: *Et cum dicto ejus assedimus: ita, ut me ex tribus medium lateris ambitione protegerint: nec hoc obsequii fuit; aut ordinis, aut honoris: quippe cum amicitia pares semper aut inveniat, aut faciat: Sed ut Arbiter, & utriusque proximus, aures darem; & disceptantes duos medius segregarem*.

6 Che poi nelle Adunanze di tre Persone a' nostri giorni, in Europa segnatamente, al luogo di mezzo la destra succeder debba, non v'è, chi nol sappia: Egli è ben vero, che ne' decorsi secoli, come opportunamente vedremo, così sempre praticato non si è: e presentemente in tutte le occasioni non si pratica.

7 Esaminandosi poi le ragioni, che, così per la destra, come per la sinistra si adducono; i fautori della prima dicono, che la di lei Voce fortezza, ed eminenza significa: e per provarlo, soggiungono, che in ogni parte dell' Animale tre ordini di situazioni trovandosi, (eccettuato il Cuore, che l'alto e'l basso; il destro, e'l sinistro; il davanti, e'l di dietro contiene) tali parti, così per conto dell'origine, come della Dignità di loro eguali non sono: diversità di perfezione, non solamente nella sostanza, ma ne' termini ancora tra esse si assegna.

8 Ciò premesso, a favore del davanti, e del di dietro in competenza del diritto, e del sinistro la Controversia decidono: così per conto degli ultimi in comparazione dell'alto, e del basso dicono:

(a) De Bell. Jugurt. (b) Lib. I.

no: del davanti in comparazione col di dietro: del diritto in comparazione del sinistro: dell'alto in comparazione del basso: poste in non cale molte ragioni, che al nostro proposito non fanno, se i termini, e le differenze, di cui ciascun Corpo è composto, si considerano, si trova, che, sendo una parte principio delle altre più Eccellente, come più nobile ancora di quello, che da esso principio procede, considerare si debbe, come, lasciando di discorrer delle altre parti, che al nostro proposito parimente non fanno, del diritto, e del sinistro si dice: poichè il Cominciamento altro in sostanza non è, che una sorta di principio delle tre principali operazioni dell' Anima, che nelle tre accennate differenze si fa.

9 Si osserva altresì, che la Natura le cose più Eccellenti ne' luoghi più nobili opportunamente dispone, come per conto di tutte le parti del Mondo si vede. Da ciò per tanto s' inferisce, che le parti del Corpo Umano, che del Mondo è il Compendio, in situazioni tali si trovino, che alla loro Dignità conformi dire si debbano. In conseguenza per tanto ne viene, che, siccome le mani, che nel Corpo in luogo più alto che le gambe collocate si trovano, come più nobili che le gambe appunto si considerano, così per le addotte ragioni, tanto tra gli Antichi, quanto tra' Moderni generalmente la destra più che la sinistra nobile si dice. *(a)*

10 Ragioni, che tanto più forti sembrano, se con *Plinio* *(b)* *Ippocrate* *(c)* e *Galeno* *(d)* si osserva, che i Maschi nella parte destra dell' utero materno; le femmine nella sinistra si generano; onde si desume, che la Natura a far venga, che la destra per conto della fortezza, e dell'agilità la sinistra superi: il perchè *Aristotile* *(e)* scrive: ***cum enim dextra movere ; sinistra moveri apta sit , ob eam rem onera non parti moventi , sed mobili imponi debent .***

11 Si crede ancora, che la destra fede, ed Eccellenza di Dignità denoti: e che per ciò, nel dare la fede, e nel prender giuramento, la destra si porga: Così dice *Cornelio a Lapide* *(f)* E *Servio* sopra quel Verso del III. dell' Eneide ***Dixerat , & , genua amplexus , genibusque volutans , hærebat***, nota: ***Physici dicunt , esse consecratas Numinibus singulas partes Corporis : dexteram fidei &c.***

12 Si osserva ancora, che Salomone, vedendo, che Bersabea, che, per parlarle a pro d'Adonia, ad esso si portava, volle, che alla di lui destra sedesse: Che Giacob, nel benedire i figli, volendo a Manasse maggiore preferir Efraim il più giovane, sopra 'l Capo di questi la destra pose, per esser questa, come il citato a *Lapide* *(g)* osserva, della sinistra più nobile, più potente, e più robusta: il perchè nel *Salmo* XLIII. si legge: ***brachium tuum non salvabit eos ; sed dextera tua:*** Si prende ancora la destra per Simbolo d' amore; leggendosi nel II. della *Cantica*: ***dextera illius amplexabitur me***: Siccome di dolcezza; mentre nel *Salmo* XVI. si dice: ***delectationes in dextera tua***: il perchè Baniamino come al Padre più diletto, figlio della destra fu chiamato: Si prende altresì la destra per simbolo d' ajuto; leggendosi in *Job* al XIV. ***operi manuum tuarum porriges dexteram***: di onor, e di gloria; che però nel *Salmo* CIX. si legge: ***Sede a dextris meis***: in S. Matteo al XXV. ***Videbitis filium hominis sedentem a dextris Virtutis Dei.***

13 S. *Girolamo*, riferito dal *citato a Lapide* in *Ezechiele* *(h)* dice, che la destra è il luogo di Dio, e degli Angeli: la sinistra de' Demonj; perchè il Candelabro, con sette Lucerne accese, nella parte destra collocato, per la Verità, e per la Fede si prendeva: che la Religione Giudaica, a tutte le Genti passando, i Popoli tutti illuminar doveva: leggendosi ne' *Proverbj* al XV. ***Vias, quæ a dextris sunt , novit Dominus: perversa vero sunt , quæ a sinistris sunt.*** Si prende parimente la destra per

lo

(a) *Du Cange Gloss. med. & infim. Latin. tom.2. Lett.D. V. dextra.*
(b) *Lib.2. c.7.* (c) *Afor.5. c.14.* (d) *Lib.14. de Usu partium.*
(e) *De gressu Animal.* (f) *Prov. c.3. f.70. Lett. A. 1. a Colossens. c.3. f.633. Lett.D.1.*
(g) *Genes. cap.48. f.m.310. Lett.C. 2.* (h) *C.10. f.m. 1012. Lett.a. 1.*

lo bene giusto: la sinistra per l' ingiusto: nell' *Ecclesiaste* al X. si dice: *Cor sapientis in dextera ejus*: *& Cor stulti in sinistra illius*: Volgarmente si dice ancora: giudizio sinistro: sospetto sinistro; occhio sinistro; che, com' è noto, lo stesso che cattivo significa.

14 Denota ancora la destra beni grandi, ed Eterni: la sinistra piccoli, e transitorj: al qual proposito ne' *Proverbj* al III. sta scritto: *longitudo dierum in dextera ejus*: *& in sinistra illius divitiæ, & gloria:* onde viene a provarsi, che anche tra' Giudei la destra alla sinistra si preferiva. Donde è venuto, che anche tra noi, come *Baldo (a)* osserva, i Primogeniti de' Principi, che in Vita de' Genitori, quasi come questi si considerano, nel Trono alla destra d' essi Genitori: i Cadetti alla sinistra siedono. E ciò, che per conto del luogo in sedere si dice, per conto del camminare parimente procede: poichè, come l' *Imola (b)* scrive, maggioranza a denotar viene: ma di questo nel Capitolo antecedente si è già parlato.

15 Sopra la risposta dal Salvatore alla Madre de' Figli di Zebedeo data S. *Gio: Crisostomo (c)* osserva, che ognuno dalla qualità del luogo la condizione de' proprj meriti; e la pena della confusione prima della sentenza del Giudizio comprender può: indi soggiugne, che Dio i Giusti alla destra meritamente colloca, poichè la sinistra mai conosciuta non hanno: nel IV. de' *Proverbj* si legge: *Vias enim, quæ a dextris sunt, novit Dominus*: *perversæ autem sunt, quæ a sinistris sunt*. E *Plinio (d)* scrive: *inest & aliis partibus Religio; sicut dextra oculis, aversa appetitur, in fide corrigitur;* al qual proposito col *citato a Lapide* osservo, che, concludendosi Leghe, Paci, o altri Contratti, per segno di sincera fede, come si è accennato, la destra vicendevolmente si porge. Nelle Leggi di *Pipino Re d' Italia*, *nella Parte* II. del Tomo II. *delle Cose d' Italia* raccolte, e con buon ordine di Cronologia, non meno che con saggio discernimento, e giudizio disposte, e ordinate dalla felicissima, e dottissima Penna del citato Dottore *Lodovico Antonio Muratori*, orrevolmente da *Monf. Aldrovandi*, degno Decano della Rota Romana in una *Ferrarien: successionis il di x. Gennajo* 1727. ne' seguenti termini lodata: *Et inter Historicos Auctores relati per Celeberrimum Ævi nostri scriptorem Ludovicum Antonium Muratorium in ejus eruditissimo Tractatu de Antiquitatibus Domus Estensis;* in dette Leggi (dico) abbiamo, che i Giudici di que' tempi per l' esercizio della loro giurisdizione colla destra il giuramento prendevano, come tuttavia si pratica. *Baino* per la destra gli Amici; per la sinistra i Nemici prende: all' ultima Benefizj minori: alla prima i maggiori attribuisce: la sinistra per l' umanità di Cristo; e la grazia per la presente Vita: la destra per la Divinità, e l' eterna gloria considera: il perchè si dice: *læva quidem levat: dextera suscipit: læva medetur, & justificat: dextera amplectitur, & beatificat*: *in læva ejus merita*: *in dextera vera præmia continentur*: *in dextera, inquam, deliciæ*: *in sinistra sunt Medicinæ*. S. Agostino *(e)* per le cose fortunate la prima prende: alla seconda le sfortunate attribuisce: Così il *citato a Lapide (f)*: e *Cicerone (g)* scrive: *prospera Juppiter his dextris fulgoribus edit*.

16 Se di varie Nazioni il Costume per tal conto si cerca, de' Persiani abbiamo, che Dario a pro di sua Madre, Moglie, e figli, d' Alessandro la Clemenza invocando, ed a far sì, che il suo cadavere insepolto non restasse, in segno di gratitudine la destra presentolle. Che tra quei Popoli in segno di sicurezza la destra si porgesse. *Diodoro* il dice: che tuttavia più onorevole, che la sinistra in quel Continente stimata sia, *Pietro della Valle nella sua Lettera IV. da Terbabad* de' primi giorni di Maggio del 1618. ce ne assicura. Gl' Ircani, e i Medi per testimonio

(a) *L. Decernimus not. 2. C. de Sacros. Eccl.* (b) *L. qui solvendo de hered. instit.*
(c) *In S. Matteo c. 25. Omil. 54. f. m. 383. Lett. G. tom. 2.* (d) *Lib. 11. c. 45.*
(e) *Deuter. q. 40.* (f) *Prov. c. 27. f. 753. Lett. D. 1.* (g) *Lib. 2. de Divin.*

nio di Aleſſandro ab Alexandro (*a*) i loro Contratti, con porgerſi vicendevolmente la deſtra concludevano. I Parti (lo ſteſſo Scrittore ſoggiugne) all' Altare preſentandoſi, e gli Dei per teſtimonj delle loro Convenzioni invocando, lo ſteſſo facevano: Di Mario lo ſteſſo *Aleſſandro ab Alexandro*, *Plutarco*, ed *Appiano nella di lui Vita* ſcrivono, che, quand' egli contro' Romani incrudeliva, deſiderando alcuno di loro, che libero partire il laſciaſſe, a lui la deſtra porgeva: e *Antonio Heribonenſe* (*b*) dice, che molte altre Nazioni alla ſiniſtra la deſtra parimente preferiſcono.

17 Ma, non oſtanti le addotte ragioni, la ſiniſtra di Fautori deſtituta del tutto non è: ſendo quella, dicon' eſſi, più che la deſtra al Cuore vicina, più nobile ancora ſtimata eſſer debbe: il perchè Ciro, come appreſſo *Xenofonte* ſi legge, volendo a' ſuoi Convitati far onore, dalla parte ſiniſtra ſedere li faceva: Il *Taſſoni*, col *Baronio*, eſaminando, perchè le Matrone Romane nelle funebri ſolennità alla deſtra del Letto del Defonto; i Senatori alla ſiniſtra ſedeſſero, dice, crederſi, che così ſi praticaſſe, perchè i Romani appunto la ſiniſtra per augurio migliore teneſſero; e ſu tale propoſito ſi oſſerva ancora, che, dopo che Giacob ad Efraim la benedizione ebbe data, la ſiniſtra alla deſtra fu ſempre preferita: Che così anche dalla Chieſa fu praticato. I Tebani, per teſtimonio di *Plutarco* nelle *Quiſtioni Romane*, anch' eſſi il Corno ſiniſtro al deſtro preferivano: opponendo il primo a quello de' Nemici, che il più forte compariva.

18 Il *Cardinal Bellarmino* (*c*) la medeſima opinione ſeguitando, l' Effigie di S. Paolo nelle antiche Figure alla deſtra di quella di S. Pietro in Viſta mette; ſoggiugne però, così non eſſer ſtato praticato, perchè il primo del ſecondo più degno dire ſi doveſſe; ma perchè dell' altro quaſi Cuſtode, colla ſpada imbrandita, difenſore figuratoſi rappreſentaſſe. E veramente le ſtatue de due accennati Apoſtoli ſopra le Colonne del Quirinale ſotto il Pontificato di Paolo V. in quella poſitura collocate ſi vedevano. Così nell' *Anello piſcatorio:* ed in una Carta ſtampata della Chieſa di S. Apollinare di Roma, dell' Anno 1647. ſcoperta, ſi vedeva; Sul Ponte di Caſtel S. Angelo però, ed a piè delle ſcale della Baſilica Vaticana quella di S. Pietro alla deſtra: l' altra di S. Paolo alla ſiniſtra ſi vede.

19 *Aleſſandro Carreri* (*d*) anch' eſſo dice, più volte eſſer ſtato variato: ma, dalle ragioni dal *Bellarmino* addotte non ſoddisfatto, ſoggiugne, tale variazione eſſer ſeguita; o perchè gli Apoſtoli tra di loro, come compagni, eran conſiderati; o perchè in dubbio reſtaſſe, quale di eſſi il più degno dire ſi doveſſe: mentre, ſe S. Pietro per conto della potenza maggiore ſi dice; S. Paolo per conto della ſapienza lo ſupera (*e*). Dice ancora, che anticamente, camminando due Perſone del pari, il più Vecchio, e Venerando la ſiniſtra occupava: al più giovane la deſtra era riſerbata: il perchè S. *Euſebio* (*f*) ſcrive, aver Egli veduto nella Paleſtina Coſtantino il Giovane alla deſtra d' Auguſto il Vecchio. Indi ſoggiugne, che, ſe S. Paolo a deſtra con S. Pietro ſolo; o ancora, ſtando eſſi da' lati del Salvatore, ſono ſtati rappreſentati, ciò per imperizia de' Pittori è ſeguito: Poterſi però dire, che Vantaggio maggiore alla Chieſa S. Paolo, che S. Pietro abbia recato, mentre il primo alla Fede numero maggiore di Gentili ha convertiti: è ſtato Dottore delle Genti; e come tale con patimenti grandiſſimi per lo Mondo è corſo: tante, e sì utili ſue Opere ci ha laſciate: Rappreſantarſi ancora S. Pietro alla ſiniſtra, perchè, mentre Criſto tra' Mortali trovavaſi, all' Apoſtolato fu aſſunto: S. Paolo alla deſtra, perchè dal medeſimo Criſto, già al Cielo ſalito, regnante, ed alla deſtra del divin Padre ſedente, fu chiamato.

Alle

(a) *Lib. 4. c. 3.* (b) *Gereglif. lib. 3. in fin.* (c) *De Rom. Pont. l. 1. c. 27.*
(d) *De poteſt. Pont. lib. 1. c. 15.* (e) *S. Maſſim. Serm. de' SS. Pietro, e Paolo.* (f) *De Vit. Conſtant. lib. 1.*

20 Alle oppofizioni però fi risponde, che l'Argomento, che, per oppugnare a S. Pietro il Primato ful fondamento, che la di lui Effigie nelle antiche Immagini alla finiftra di quella di S. Paolo collocata fia ftata, debole fembra, mentre, quantunque di quei tempi la deftra il luogo più degno creduto foffe, per Divino Configlio la finiftra fu pofcia preferita; dell'Anno 325. nel *Concilio Niceno* così fu praticato: E l'Efempio di Diofcoro Vefcovo d'Aleffandria, accufato d'Erefia, fu approvato; mentre, dovendofi efaminare la di lui Caufa, a' Legati Pontifizj il luogo dalla parte finiftra, come più degno, fu affegnato; sì perchè nelle Funzioni Ecclefiaftiche il Corno finiftro al deftro prevale; fi perchè la Chiefa, a cagione della benedizione d'Efraim, e di Manaffe l'ordine del Cerimoniale ha cangiato; Sicchè la finiftra per la deftra; quefta per quella rifpettivamente fi confidera: nel medefimo *Concilio* per tanto Ofio, Vito, e Vincenzo, Legati di Papa Silveftro, alla finiftra fedettero: dopo di loro Aleffandro Vefcovo Aleffandrino: indi gli altri gradatamente: alla deftra il Vefcovo d'Antiochia: in mezzo, come in Trono, il Vangelo. (*a*)

21 La finiftra del Papa parimente, come luogo più degno, è ftata confiderata; il perchè tra molti Privilegj da Papa Hormifda ad Eunidio Vefcovo Ticinenfe conceduti, per avere gloriofamente efercitata la fua Legazione appreffo Anaftafio Imperadore Eretico, quello di federe tra' Vefcovi alla finiftra del Papa fi annovera. Berengario I. Re d'Italia, volendo onorare fopra tutte le altre Città del fuo Regno la fuddetta di Pavia, fua Metropoli; e da fe fteffo non potendo farlo, da Papa Anaftafio IV. come il *Sigonio* (*b*) fcrive, ottenne, che 'l di lui Vefcovo nelle pubbliche Funzioni poteffe ufare l'Ombrello; cavalcare un Cavallo bianco; e ne' Concilj federe parimente alla finiftra del Papa; e'l *Cardinal Baronio* riferifce, che in varj Concilj la finiftra apppunto alla deftra è ftata preferita.

22 L'Erudito *Bernini* nella *fua ftoria di tutte le Erefie* (*c*) fcrive, che, feguita l'Adunanza del *Concilio di Nicea* il di 18. del Mefe di Giugno dell'Anno 1325. nella gran Sala di quell'Imperiale Palazzo, nel mezzo di effa un magnifico Trono fi vedeva; fopravi il libro de' Vangeli; coftume (foggiugne lo fteffo *Scrittore*) da' Pofteri praticato: da' lati CCCXVIII. Sedie pe' Vefcovi, i quali, giufta la prerogativa di ciafcuna Chiefa federono; I Legati Pontifizj; i quali prima degli altri gli Atti fofcriffero, col Patriarca d'Aleffandria, a finiftra, giufta l'antico Coftume: per conto delle Funzioni Ecclefiaftiche, anche da' Gentili praticato (profeguifce parimente detto Scrittore) federono: Cerimoniale anche nel *Concilio di Calcedonia* pofcia ufato, ove i Legati di S. Leone, col Patriarca di Coftantinopoli, che allora quel Pofto principiò ad occupare, fedettero: alla deftra l'Antiocheno, e'l Gerofolimitano: ma per conto de' Cerimoniali da praticarfi ne' Concilj nel Capitolo V. della Parte II. più diffufamente fi parlerà.

23 Diremo intanto, che il Primato di S. Pietro, dopo che dalla Chiefa Cattolica è ftato già decifo, in dubbio revocare più non fi può: Sì perchè effa Chiefa di tali Controverfie per Tribunale, che appellazione non ammette, riconofciuta effer debbe: Sì perchè effo S. Pietro dal Salvatore fteffo, com'è noto, *Pietra fondamentale della Chiefa* appunto fu chiamato. S. *Gregorio Nazianzeno* per tanto (*d*) prende a dire: *Vides, quemadmodum ex Chrifti Difcipulis; magnis utique omnibus, & Excelfis, atque Electione dignis, is Petra vocetur; atque Ecclefiæ fundamenta Fidei fuæ credita habebat.*

24 S. Gio: Crifoftomo (*e*) fcrive: *Pater ad Hieremiam dicebat: ficut Columnam ferream; & ficut murum æneum pofui Te: fed ipfum quidem Genti uni Pater: hunc autem Univerfo Terrarum Orbi*

(*a*) *Baron. Ann. 325. f. m. 273. lett. B. e C. tom. 3. lo fteffo Ann. 451. lett. B. tom. 9.*
(*b*) *De Regn. Ital. lib. 6.* (*c*) *Secol. 4. c. 4. f. m. 226. tom. 1.*
(*d*) *Orat. de moder.* (*e*) *Omil. 55.*

Orbi Christus posuit: poco dopo: *Ego dico Tibi: Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*. Altrove: *Princeps Apostolorum Petrus, super quem Christus fundavit Ecclesiam; vere immobilis Petra; & firma Confessio*. S. Agostino in *S. Gio:* (*a*) *quis enim nesciat, Apostolorum Principem Beatissimum esse Petrum?* S. Leone Papa (*b*) *de toto Mundo unus sanctus Petrus eligitur, qui & Universarum Gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiæ Patribus præponatur*: Indi soggiugne: *Et quamvis in Populo Dei multi Sacerdotes sint; multique Pastores; omnes tamen propriè regat & Christus*. Nel Concilio Efesino (*c*) si legge: *Non ignara est Vestra Beatitudo, totius Fidei; Terrarumque omnium Apostolorum Caput B. Petrum Apostolum extitisse*.

25 Ma, quand'io dall'assunto principale, che la Controversia tra la destra, e la sinistra riguarda, sbrigato credeami, *Gio: Giorgio Beccano* (*d*) in qualità di Difensore della sinistra, in Campo entrato, per sostenere, che tra molte Nazioni, e segnatamente tra' Romani, la sinistra appunto alla destra sia stata preferita, co' Difensori tutti dell'ultima cimentarsi pretende: e ciò, perchè, come di sopra accennato abbiamo, quando gli Uccelli dalla parte sinistra presentavansi, avvenimenti proprizj indicare si credeva: Gli Auguri pretendevano, che, guardando l'Uomo verso il mezzo giorno, alla di lui sinistra le parti sorgenti del Mondo si trovassero; le Occidentali alla destra: che gli Auspicj sinistri per tanto, come felici, si ricevessero.

26 Il sopraccitato Scrittore però coll'autorità di *Cicerone*; di *Varrone*; e di *Giusto Lipsio*, a' luoghi accennati: da *Antonio Quetta* (*e*) e dal *Graziano* (*f*) per le ragioni di sopra addotte viene confutato.

27 Che tra' Turchi la sinistra alla destra preferita sia stata, e tuttavia lo sia, non si niega: e ciò, come *Pietro della Valle nella sua Lettera* di 3 Giugno del 1615. scrive, per seguitare il Costume di *Ciro*, riferito da *Xenofonte*: ma così tra quelle Genti si è praticato; e tuttavia si pratica, perchè, come *Augerio Busbequio nella Descrizione del Viaggio di Costantinopoli*: il *Co: degli Anzi nella sua Relazione della Catastrofe della Sultana Kiosen* (*g*) il *Luceti nella sua Relazione del Serraglio inferiore del Gran Signore* (*h*) *Varrone* (*i*) *Festo* (*k*) *e Plutarco* (*l*) dicono, nelle parti Orientali, il Comodo della Sciabla tale esser la fa: Tutti per altro concludono, che nelle parti Occidentali la destra precede, come tra noi generalmente si vede: *Gio: Brucardo* ne' *suoi Diarj d'Alessandro* VI. riferisce, che Gem Sultan, fratello del Gran Turco, accompagnando quel Papa, in occasione di una Cavalcata, di Gio: Borgia Duca di Gandia, alla destra andava. Tra' Romani, così alla destra, come alla sinistra la Spada si cingeva: *Polibio* però scrive, che i Soldati alla destra solamente la portavano: il Critico *Salmasio* (*m*) *e Tommaso Bartolini* (*n*) vogliono, che tale distinzione a' Pretoriani solamente riserbata fosse. Ma, al nostro proposito ancora una volta tornando, *Pietro Mattei nella sua storia* (*o*) prende a dire: *c'etoit un grand bonneur entre les hebrieux, les Romains, & les Africains d'etre a la droite: plus grand au milieu: tres grand d'aller seul, sans pair*. Così dice il *Limneo* (*p*)

28 Cercandosi poi, quale il luogo più degno sia, in cui la Sedia del primo Personaggio dell'Adunanza collocare si debba, nel *Capitolo* XX. *del libro I. de' Regi* trovo, che gli Ebrei sotto il Governo de' Regi appunto quello stimavano, che più vicino al Muro si trovava: *Cumque sedisset Rex* (al luogo citato si Legge) *super Cathedram suam* (*se-*

(a) *Tr. 56.* (b) *Serm. 3. sua assumpt.* (c) *Conc. di Efeso.*
(d) *Hermaeth. f. m. 228.* (e) *Conf. 2. n. 4. e 14.* (f) *Disc. 106. n. 40. e segq.*
(g) *P. 3. f. 178.* (h) *C. 2. f. 23.* (i) *De Ling. latin. lib. 5.*
(k) *V. sinistra sinus* (l) *Placuit. Philos. lib. c. 10.*
(m) *Not. in Elio da Gio: Antiochen.* (n) *Dissert. de later. Christ. apert. c. 3.*
(o) *Lib. 5. narr. 6. tom. 2.* (p) *De Jur. pub. lib. 4. c. 9. n. 2.*

(secundum Consuetudinem) quæ erat juxta parietem ; surrexit Jonathas , & sedit Abner ex latere Saul : vacansque apparuit locus Saul ; dalle quali parole il *Panzirolo (a)* inferisce , che gli Ebrei alle Mense , quello il luogo più degno stimavano , che al Muro più vicino si trovava : Così noi per conto de Baldacchini praticarsi veggiamo.

29 Altrettanto vero si è , che , sedendosi in fila ad una Tavola ; siasi questa collocata a destra, o pure a sinistra della Camera dell' Adunanza , il luogo più degno quello parimente si dice , che a Capo d' essa Tavola si trova ; indi gli altri gradatamente ; parlandosi di David , e di Salomone , si legge ; che dopo di loro succedevano i Magistrati : a questi gli Anziani : Costume , che molto antico esser debbe ; mentre appresso *Filone Ebreo (b)* così si legge : *Tractatio fuit juxta morem cujusque Patriæ, quod durum videretur discedere a consuetis moribus ; præsertim in Convivio ubi maxime hilaritas prospicitur* ; Indi soggiunge : *Jussi deinde sedere , juxta ætatis ordinem (nondum enim discumbendi mos receptus erat) mirabantur , quod Ægyptii non aliter quam Hebræi rationem Ætatis haberent in honorandis Hominibus sic cogitantes* : Così parimente dice *Guglielmo Stuckio . (c)* Ma non v' è , chi non sappia , che intervenendovi forestieri , questi a' Cittadini preferiti esser debbano : Tra molti in pari Dignità costituiti , il più Anziano , quantunque gli altri più volte fregiati ne sieno stati , preceder debbe *(d)* Avvertendo , che , sendo più persone per altro del pari , gli Ammogliati i non ammogliati , benchè più attempati , proceder debbono ; mentre , com' è noto e 'l *Canonerio al luogo citato* dice, il matrimonio Dignità seco porta.

30 In alcuni Casi , per evitare le amarezze , si fa Tavola rotonda : o a qualch' altro ripiego si ricorre . Le Donne da gli Uomini separate soglion mangiare : alcune volte in Camera distinta : altre nella medesima : altre, come il *Stuchio (e)* osserva , co' medesimi Uomini , giusta l' Uso del Luogo. I Giovani tra' pari di Condizione , per generale Consuetudine , gli ultimi luoghi occupar debbono. Cercandosi a questo proposito , perchè i più Vecchi ne' Conviti i luoghi più degni occupino ; si adduce la figura di Giuseppe ; di cui nel *libro* XLIII. *della Genesi* si legge: *Sederunt coram eo (cioè d' esso Giuseppe) juxta primogenita sua ; & minimus juxta ætatem suam* : questi tra gli Ebrei col Capo scoperto , e dopo gli altri parlavano . Cercandosi da' Teologi , perchè S. Pietro fosse il primo , che a gli Apostoli parlasse , S. *Cirillo Alessandrino* alla prerogativa dell' età l' attribuisce .

31 Al nostro proposito però avvertire anche sì debbe, che , giusta la disposizione della *Glossa (f)* e la Sentenza , così di *Baldo (g)* come dell' *Arcidiacono (h)* dell' *Angelo (i)* e dell' *Imola (k)* quello il luogo più degno si dice , che, siasi a destra , o pure a sinistra , al Principe più vicino si trova : al quale proposito si applica ancora l' ultimo citato *Testo* , in cui si legge , che quegli preceder s' intende , che di toccare la Porpora del Principe degni sono giudicati : L' altro *Testo (l)* parimente si applica , dove si dice , che il lato del Principe, a chi più vicino vi si trova , Splendore più grande reca.

32 Tra quegli poi , che di stare a' fianchi del Principe l' onore godono, per le ragioni di sopra addotte , come l' *Angelo (m)* e l' *Imola (n)* osservano , il più onorato quegli si dice, che dal lato destro di esso Principe più vicino si trova : ed a questo proposito si osserva ancora , che in S. *Matteo* al XXVI. si dice: *Videbitis filium Hominis sedentem a dextris Virtutis Dei*: Negli *Atti degli Apostoli* , per bocca di *S. Stefano* si dice:

(a) *Lib. 2. rer. memor. tit. de cibi capien. modo a Veter. usitat. f. m. 501.*
(b) *f. m. 555. lett. C. D.* (c) *De Antiq. Conviv. lib. 2. c. 35. f. 223.*
(d) *Canoner. de curios. Doctrin. lib. 3. c. 30. f. 34.* (e) *Loc. cit. d. f. 222. e segg.*
(f) *§. Si aliam vero Instit. de bonor. poss.*
(g) *L. 4. §. antequam n. 3. V. idem argumentum ff. de Assess. Proconf. e Cons. 387. in princ. Vol. 2.*
(h) *L. qui solven. la 2. ff. de hared. instit.* (i) *Loc. cit. n. 2. col. 2.*
(k) *L. 1. C. de Domest. lib. 12.* (l) *L. 1. C. de Prepos. labor. lib. 12.*
(m) *L. qui solvendo la 2. ff. de hared. instit.* (n) *D. c. Solita n. 10. col. fin. de major. & obed.*

dice: *Ecce video Cœlos apertos, & filium Hominis sedentem a dextris Virtutis Dei*.

33 Ed al suddetto proposito appunto non voglio lasciar di dire, che, avendo dichiarato la *Congregazione de' Riti il dì II. Maggio del* 1641. che i Canonici, e 'l Clero della Cattedrale d' Ampurias, come più degni di quelli del Corpo della Collegiata, nel Sinodo alla destra seder dovessero; il *Pignatelli* (a) ammessa per incontrastabile la Precedenza del Capitolo della Cattedrale in concorso con quello della Collegiata, dice, che, sedendo quei della Cattedrale tutti alla destra, i primi del Corpo della Collegiata, stando più prossimi dal loro lato al Vescovo, a preceder vengono, mentre, non negandosi, che i primi due luoghi, l' uno a destra, l'altro a sinistra, per conto de' Successivi, più degni giudicati esser debbano, ne siegue, che, dovendosi formare ne' Sinodi una Specie di Corona, i più degni, dopo i primi gli altri più degni vicini al Capo, così alla destra, come alla sinistra, seder debbono: poichè, altramente praticandosi, il secondo Canonico della Collegiata il luogo al secondo Canonico della Cattedrale dovuto ad occupar viene; mentre il Vescovo, così a destra, come a sinistra, dalle sue membra, che sono i Canonici della Cattedrale, di lui fratelli chiamati, circondato esser debbe: Volendo esso *Pignatelli*, che intanto la Congregazione suddetta nel Caso allora proposto in quella forma rispondesse, in quanto quella Collegiata in luogo della Cattedrale dell' antica Civitatense alla Cattedrale Ampuriense era stata unita: onde tiene, che le ragioni da esso addotte, e di sopr' accennate, tuttavia sussistano; Ma io osservo, che nel Concilio Romano, sotto il Regnante Pontefice celebrato, i Cardinali Vescovi tutti alla destra sono seduti: il Capitolo della Basilica Lateranense nelle sessioni la destra parimente ha occupata: quello di S. Pietro la sinistra: Nelle Cappelle Pontificie altresì i Cardinali Vescovi la destra occupano: dopo di loro i Preti: alla sinistra i Diaconi.

34 Avvertire parimente conviene, che, trovandosi un Personaggio in Dignità suprema costituito con altri di grado molto inferiori, questi con quelli del pari sedere non debbono; ma in sedia, e distanza, per cui, come il *Cassaneo* (b) ed altri (c) dicono; e come io al *luogo citato* del *Trattato dell' Onore* già dissi, la disparità si distingua: Così per conto di alcune Dignità in certi casi praticare si debbe. Le sedie, così per conto dell' altezza, come della materia, di cui sono composte, al nostro proposito distinguer conviene, perchè colla loro qualità parimente le Persone più, o meno onorate si dicono (d):

35 Anzi il sedere in sedia più alta, e di materia più preziosa tanto si stima, che, attesa la disposizione del *Testo* (e) trovisi la sedia più vicina, o più lontana dal Principe, che in essa siede, più onorato si giudica: il perchè nell' allegato *Testo* (f) si dice, che il Vescovo nelle Adunanze co' Sacerdoti la sedia più Elevata occupar debbe: al qual proposito si applica ancora l' altro *Testo* (g) ove si dice, che a' più degni i luoghi più elevati riserbar si debbano: E con ragione, mentre, come *Baldo* osserva, l' altezza della sedia la precellenza della Dignità indica: il perchè, come il *Boerio al luogo citato* (h) soggiugne; e noi in pratica il veggiamo, il Papa; l'Imperadore; i Re, e gli altri Sovrani, in luoghi d' ogn' altro più Eminenti siedono, che volgarmente *Troni* si chiamano, de' quali il *Boerio* la forma, e gli ornamenti descrive: le cagioni, per cui, com' esso dice, formare si debbano; accenna. E per conto del sedere nelle sedie molto più quelle Persone di stima degne si giudicano che, mentre altri

(a) *Consult. 187. f. n. 271. tom. 4.* (b) *P. 1. Cons. 14.*
(c) *Alber. Cons. 556. n. 6. Tambur. dec. 2. tom. 3.*
(d) *Mainbourg. Ist. dell' Arianism. lib. 1. f. 97. e seq. tom. 2.*
(e) *C. Episcopum Ecclesiæ dist. 85.* (f) *L. fin. C. de Præfect. Prætor. sive Urb. lib. 12.*
(g) *Cons. 387. in princ. Vol. 2.* (h) *Num. 102.*

ſtanno in piè, ſiedono: onde in ordine al Giudizio ſopra le Armi d' Achille abbiamo:

Conſidere Duces, & Vulgi ſtante Caterva.

Riferiſcono *Vanſevvic* (*a*) e *Kircner* (*b*) che il Gran Turco nelle Udienze a' Pubblici Rappreſentati Ceſarei fa dar da ſedere: quei de gli altri ſovrani parlano, ſtando in piè: ma di queſto nel *Capitolo* I. della *Parte* III. più diſtintamente parleremo.

36 *Baldo* ſopra il *Teſto* (*c*) oſſerva, che la Precedenza conſiſte ancora in ſedere prima degli altri: Chi, prima di eſſer invitato, non ſiede, d' eſſer egli ad altri inferiore dà motivo di credere: Chi, ſenza far Cenno a' Circoſtanti, che cuoprano, cuopre, quando eſſi ſudditi non ſieno, ſuperiorità eccedente ad indicar viene (*d*). Per le di ſopr' addotte ragioni nel Conſiglio del Principe i Conſiglieri ſiedono: gli Avvocati, e i Procuratori, atteſa la diſpoſizione del *Teſto* (*e*) debbono ſtare in piè: al qual propoſito ſi applica l' altro *Teſto* (*f*) dove ſi dice, che, ſedendo il Veſcovo, i Sacerdoti anch' eſſi debbon ſedere: i Cherici ſtare inpiè: ed in ordine alla prerogativa di ſedere in concorſo d' altri, che in piè ſtia, un' argomento fortiſſimo ſi deſume, ſe ſi oſſerva, che il Salvatore, non ſolamente alla deſtra dell' Eterno Padre, ma a ſedere ancora, come detto abbiamo ſi trova: gli Angeli in piè ſi rappreſentano, come in S. *Luca* al I. abbiamo del Gabriele, che, di ſe ſteſſo parlando dice: *Ego ſum Gabriel, qui aſto ante Deum: & miſſus ſum loqui ad Te*: Raffaello in Tobia al XIII. *Ego enim ſum Raphael Angelus, unus ex ſeptem, qui aſtamus ante Dominum*: Onde ben ſi comprende, di qual importanza foſſe l' Iſtanza della Madre de' Figli di Zebedeo, di cui già parlato abbiamo.

37 Ma, perchè la Precedenza, non ſolamente nella mano, e nel ſedere conſiſte, ma ancora in ordine al portarſi a' luoghi delle Adunanze ſi conſidera, di dire laſciar non voglio, che, come *il Sign. di Montagna* (*g*) ſcrive, per regola generale in tali occaſioni gl' Inferiori a' luoghi aſſegnati prima de' Superiori portarſi debbono: e ciò, perchè coſa più convenevole ſembra, che i più degni aſpettati ſieno: Lo ſteſſo però ſoggiugne, che tra' Principi, e Principi, per moſtrare, che l' Inferiore a trovare il Superiore alla di lui Caſa ſi porta, il contrario ſi pratica: E ſu tale propoſito *Pietro Mattei* (*h*) col *Montagna* ſi uniforma, ſcrivendo: *La Ceremonie de telles Aſſemblees veut, che le plus grand ſe trouve le premier au lieu aſſignè, pour montrer qu' on le va trouver*: Così, oltre tanti altri Eſempj, che addurre ſi potrebbono, Franceſco I. Re di Francia praticò, quando con Leone X. in Bologna abboccoſſi: Così Carlo V. con Clemente VII. in Marſiglia: Così l' accennato Franceſco collo ſteſſo Carlo. Con *Montagne* però convengo, che, trovandoſi in un Luogo Cerimoniale dal Comune diverſo, con eſſo uniformarſi convenga: Alcuni, per maggiormente onorar quelli, che alle loro Caſe ſi portano, ſu la ſtrada, ad incontrarli, ſi avanzano: Su tale propoſito lo ſteſſo *Montagne* ſoggiugne, che Margherita, Regina di Navarra, da tale Cerimoniale diſcorrendo, ebbe a dire, che, quantumque le Perſone, che a viſitarci portanſi, di condizione grande ſieno, dentro la Caſa propria attender ſi debbono; baſtando accompagnarle all' Appartamento, in cui la Viſita ricever ſi debbe; perchè così riſpetto maggiore a rimoſtrare ſi venga.

38 Stabilito il luogo del Congreſſo, e l' ordine delle Sedie, che a' ſoggetti, che quivi trovarſi debbono, avvertire ancora conviene, quale di eſſi prima parlar debba: ed, atteſa la diſpoſizione del *Teſto* (*i*) regolarmente il più degno ſi preferiſce; perche tal' atto, così per conto dell' Eccellenza, come de' gradi delle Perſone, prerogativa a denotar viene; mentre le coſe più degne regolarmente alle men degne ſi antepongono

(a) *De Legat.* (b) *De Legat. c. 5. n. 63. e ſeqq.* (c) *L. Decernimus not. 2. C. de Sacroſ. Eccl.*
(d) *Traitè de la Civilitè qui ſe pratiq. en Franc. c. 4. f. 26.* (e) *Gl. l. quiſquis in fin. C. de poſtulan.*
(f) *C. Episcopus, il 1. diſt. 95.* (g) *Lib. 1. c. 13.* (h) *Iſtor. lib. 1. narr. 2.*
(i) *L. fin. C. de Praefect. Praetor. ſive Urb. lib. 12.*

gono *(a)*: I ſoggetti più degni per tanto prima de' men degni nominar ſi debbono, al qual propoſito l' altro *Teſto* *(b)* a maraviglia bene ſi applica; mentre quivi prima Damaſo Papa; indi Pietro Veſcovo d' Aleſſandria nominati ſi trovano: Il più degno per tanto nelle pubbliche Adunanze la parola prima di tutti gli altri portar debbe: e 'l proprio ſentimento profferire: poichè nel citato *Teſto (c)* così eſpreſſamente ſi dice: e nell' *Eccleſiaſtico* ſi legge: *Te enim decet primum Verbum*.

39 Regolarmente, dico, come ſi è accennato, ſi pratica; perchè in certi caſi per particolari ragioni diverſamente praticar conviene. Il Dotto *Franceſco Maria Pitoni*, in Roma Celebre Avvocato *(d)* un'eſempio al noſtro propoſito applicabile rapporta, quando ſcrive, che, avendo un Teſtatore diſpoſto, che da' ſuoi Eredi, e da' particolari Perſone da eſſo Teſtatore, preſceltе, certo numero di ſuſſidj dotali diſtribuire ſi doveſſe: tra gli Eredi per tanto, e i deputati, così in ordine al luogo, in cui per quell' Affare le Adunanze tenere ſi dovevano, come in ordine alla Precedenza in ſedere, in proporre; nominare le Dotande; e profferire il proprio Voto, ſendo inſorta Controverſia; eſſo *Pitoni*, del ſuo ſentimento richieſto, in ordine al luogo delle Adunanze, coll' autorità del *Pignattelli (e)* e della *Rota Romana avanti Monſ. Molino Decano in una Iſpalenſe Viſitationis*, emanata il dì 30. Aprile del 1700. riſpoſe, che, dovendoſi conſiderare a quell' Effetto i deputati, come Aggiunti a gli Eredi, in Caſa di queſti le Adunanze, tenere ſi dovevano; mentr' Eſſi Eredi la perſona del Teſtatore, de' Suſſidj Padrone, a rappreſentar venivano: Per conto del ſedere, a gli Aggiunti, in qualità di foreſtieri, giuſta lo ſtile della Corte Romana, a tutti noto, la Precedenza eſſer dovuta: In ordine al nominare le Dotande, e profferire il proprio ſentimento, a favore degli Eredi riſpoſe, ſul fondamento, che, rappreſentando eſſi il Capo della Caſa, come dal Teſtatore prediletti, non ſolamente in qualità d' Eredi, ma di Parenti ancora, preceder dovevano: Sentimento, che all' autorità, così di molti Dottori, come della *Rota Romana*, da eſſo *Pitoni* riferita appoggiato ſi trova.

40 Non ſolamente in ſedere, ed in parlare, ma in ſoſcriver', e ſigillare le ſcritture ancora la Precedenza ſi conſidera: mentre, giuſta la diſpoſizione del *Teſto (f)* e la ſentenza dell' *Abate (g)* al più degno prima de' men degni di ſoſcriverſi, e d' apporre il proprio ſigillo nelle ſcritture la prerogativa ſpetta: Così dicono anche il *Panormitano (h)* e l' *Hoepingio (i)*. Ciò, che per conto di ſoſcriver prima ſi dice, anche per conto d' eſſer nominato prima nella ſcrittura, come di ſopra ſi è detto, e come, oltre molti altri, *Goldaſtro (k)* oſſerva, procedere.

41 Alcuni ſcrittori vogliono, che, ſiccome in ſedere, e ſoſcriver; eſſer prima nominato nelle ſcritture; e nell' apporvi il proprio ſigillo, i più degni preferiti eſſer debbano, così in profferire il proprio Voto nelle deciſioni delle Cauſe praticare ſi debba: altri il contrario tengono: Tra' Romani ſotto il Governo de' Conſoli tale ordine in diverſi tempi diverſamente fu praticato: quegli ne' primi tempi a votare era il primo, che da' Cenſori Capo di quel ſupremo Conſeſſo era dichiarato: in altri tempi, per quanto *Cicerone* ne dice, gli Eletti Conſoli i primi votavano: fu poſcia ordinato, che i più Attempati i primi parlaſſero: fu finalmente ſtabilito, che quegli il primo Votar doveſſe, al quale dal Conſole, di Votar prima ordinato veniſſe: Variazione, che, come ſappiamo, così in altri tempi, come in altri Luoghi, è ſeguita: la più vera ſentenza per tanto

(a) *Inſtit. de jur. natur. Gent. & Civ. §. fin.* (b) *L. 1. C. de ſumm. Trinit.*
(c) *D. l. fin. C. de Praefect. Praetor.* (d) *De Controv. Patron. Alleg. 25.*
(e) *Conſult. 17. n. 10. tom. 8.* (f) *C. Concilia §. hac quoque diſt. 17.*
(g) *Cap. 1. n. 2. extr. de major. & obed.* (h) *De prob. c. 26. n. 112. lib. 2.*
(i) *De priſc. & nov. Sigill. c. 8. n. 73. e ſeqq.*
(k) *Cap. qui prior de ee jud. lib. 6. de major. & praced. Docum lib. 1. c. 23. n. 1. e ſeqq*

tanto al nostro proposito quella mi sembra, che, come *Fabio de Anna* (*a*) dice, alla Consuetudine si riporta.

42 In Roma; in Modena; in Firenze: in Parma; in Piacenza: in Bologna, in Ferrara, ed altre Città a' nostri giorni l' ultima opinione prevale: E con ragione, poichè, quando i più Anziani prima votano, qualcuno de' più giovani, per la Venerazione a quelli dovuta, quantunque di sentimento contrario, a seguitare l' opinione de' primi può indursi: il citato *de Anna* soggiugne, che la Consuetudine, siasi fuori della Legge, o pure a questa ripugnante, per lo corso di un Decennio introdotta dire si debbe: ma, che, se la disposizione della Legge Canonica si attende, quando essa Legge resiste, alla quadragenaria ricorrer conviene: tale distinzione però al nostro proposito non si applica; mentre per conto del proposto dubbio ogni Consuetudine suffraga: Comunque però l' ordine praticare si debba, la massima de' Romani d' encomio degna mi sembra; mentre essi volevano, che ciascuno de' Votanti, affinchè gli altri, che successivamente Votar doveano, in angustia di tempo non si trovassero, in poche parole si spedisse: il perchè, avendo M. Catone con una sua lunga Orazione i Colleghi annojati, per ordine di Giulio Cesare, che di quel tempo al Senato presedea, da un Littore alla Carcere fu condotto. Piacesse pure al Cielo, che ogni Magistrato un Cesare per Capo avesse, che con dispotica autorità certi garruli Cicaloni, i quali con insoffribili Dicerie, credendo risaltare, anche de' più flemmatici le Orecchie stancano, mortificare potesse.

CAPITOLO VI.

Della Precedenza tra le Lettere, e le Armi.

1 Al Conflitto della materia, di cui in questo Capitolo siamo per trattare, così per l' una, come per l' altra parte, tanti Campioni si presentano, che la Decisione, siasi per la prima, o pure per la seconda di esse, d' Appellanti mancar non può; mentre, quantunque proposizione incontrastabile sia, che quelle cose, le quali di loro natura migliori, e più Eccellenti sono, come più degne, maggiormente onorare si debbano; egli è però anche vero, che ordinariamente quelle cose migliori, e più Eccellenti si giudicano, che più utili si credono: il perchè in tempo di Pace i Magistrati, e gli altri Professori di Lettere a' Marziali si preferiscono: in tempo di Guerra il Contrario avviene: *Declaratur autem* (prende a dire Cicerone nel 1. de gli Uffizj) *studium bellicæ gloriæ, quod statuas quoque videmus ornatu fere militari*: detto, che, non solamente alle statue, che a gloria degli Uomini, ma anche a quelle, che ad onore de' Dei si ergevano, ad applicare si veniva; mentre veggiamo, che gli Antichi le statue delle loro Deità appunto poco men che tutte armate rappresentare facevano: quasi che l' Arte militare ad esse deità più che ogni altra grata creder si dovesse. *Aristotile* per tanto, dopò aver' esaminato, nella *sezione* XXVII. de' suoi Problemi, perchè nelle Repubbliche la fortezza, che tra le Virtù la principale certamente non è, principalmente si onori, risponde, *quia semper Bellum aliis inferunt, vel illatum sibi ab aliis patiuntur: hæc autem Virtus perutilis utramque in partem est:* (ma immediatamente soggiugne) *honorant autem, non quæ optima sunt; sed quæ optima sibi existimant.*

2 Sen-

(a) *Conf.* 40. *n.* 4.

2 Sentenza, che a' Romani, i quali colle Armi ingrandironsi, mirabilmente si adatta: il perchè Catone Censorio il Senato persuase a rimandare alla loro Patria Carneade Filosofo Accademico; Diogene Stoico, e Critolao Accademico, che in qualità d' Ambasciadori degli Ateniesi a Roma eransi portati: e ciò affinchè la Gioventù Romana i loro dotti discorsi non sentisse; e delle Lettere non s' invaghisse: per la medesima ragione il Senato, sotto il Consolato di Cajo Fannio Strabone, e di M. Valerio Messala, ordinò, che i Filosofi, e gli Oratori da Roma partir dovessero: E pochi Anni dopo Domizio Enobarbo, e Licinio Crasso, Censori, ordinarono, che le Scuole de' Retori Latini chiuder si dovessero: Sotto il Governo di Domiziano i Filosofi, non solamente da Roma ma dall' Italia tutta furono discacciati, e segnatamente Epitetto Stoico; ed Apollonio Tianeo, benchè per conto de' Costumi inappuntabili; e per la semplicità del loro Vivere appresso tutti in stima grande tenuti; onde non per altro motivo discacciati furono, che, per esser la Guerra la Pietra fondamentale della Repubblica: *Imperium enim* (come Salustio scrive) *bis facile Artibus retinetur, quibus initio partum est*; che è quello, che *Appio Claudio* denotar volle, quando disse: *negotium Populi Romani melius quam otium committi*: nè forse a' Romani con Aristotile suori di ragione meglio dire si sarebbe potuto: *Turpe est non posse frui bonis; Sed in negotio quidem, & Bello Viros probos videri: in otio autem, & pace serviles*: quand' anche il detto di *Plauto* al Popolo Romano ristringer non volessimo; sentimento molto bello tuttavia ricever potrebbe; poichè, quantunque *finis Belli* (come Aristotile ha detto) *sit pax, negotii otium*, non per ciò ne verrebbe, che quelle Virtù medesime ne' Governi non si esercitassero, le quali per ottenere la Pace, servono; e che perciò gli Uomini, come per le medesime Virtù operanti, anteposti esser non dovessero: Dottrina da Hicarte molto bene intesa, quando all' accennato Problema d' Aristotile rispose, dicendo, che, allorchè Roma co' Trionfi i suoi Capitani onorava, non solamente la loro bravura a premiar veniva, ma la Saviezza, con cui gli Eserciti concordi tenuti aveano, onorava. Comunque però si sia, le ragioni d' amendue le Parti in Campo mettendo, lasceremo, che gli spassionati (se pur uno ve n' ha) quali le più forti sieno, a loro piacimento dichiarino.

3 I Fautori delle Armi, prima de' Competitori in campo entrando, non contenti delle ragioni di sopra a loro favore addotte, a principj più alti ricorrendo, dicono, la Militia avanti la Creazione dell' Uomo esser stata da Dio istituita: le Armi da gli Angeli, per combatter contro Lucifero, prima che l' Uomo al Mondo venisse, esser state adoperate: che l' Onnipotente stesso Signore forte nella Guerra; Dio de gli Eserciti, ne' *Salmi* chiamato si trova: Che ad imitazione de' Celesti Conflitti, ad onore di Dio, la Terrestre Milizia è stata istituita, la quale per tanto, come delle Leggi più antica, piu nobile stimata esser debbe: Che i più meritevoli nell' Esercizio di essa di *Kavalieri* il Titol portano (Titolo, che anche degli Angeli è proprio) Che, se alle cose del Mondo l' occhio si porge, si trova, che i Romani, come si è detto, il loro Dominio colle Armi prima stabilirono: Indi le Leggi promulgarono: Che in varj luoghi de' *Testi* da' Legislatori le Armi prima; le Lettere dopo sono nominate (*a*) Così dice il *Camerata nel suo libro del Soldato, e del Letterato* (*b*) E con ragione (dicon' essi) mentre i fatti molto più, che le parole, di stima degni sono: il perchè *Temistocle*, interrogato, s' egli Achille, o più tosto Omero esser desiderasse, all' Interrogatore rispondesse. *Vorresti Tu esser il Vincitore o di questi il Trombetta, che il suo Trionfo pubblicasse?* Che *Domiziano*, non tanto l' Eloquenza di C. *Giulio Agricola*, quanto la di lui sperienza nell' Arte militare invidiasse: che però esso *Domiziano*

(a) *Instit. prom. l. bis honoribus ff. de vacat. muner. l qui solvendo ff. de bared. instit. l. 1. in princ. C. de Inst. C. comp. l. 1. e l. tanta C. de vet. Jur. enucl.* (b) *Arg. 1. f. 28.*

ziano nella Vita dello stesso Agricola prendesse a dire: *Frustra studia Fori, & Civilium Artium decus in silentium acta, si militarem gloriam alius occupasset: Cætera utcumque facilius dissimulari Ducis boni Imperatoriam Virtutem esse*. Che però ogni Principe, anche di *Altezza Reale* la Carica di Capitano Generale delle Armi di un Monarca non isdegna: Che così per conto della sopraintendenza alla Giustizia non succede.

4 Soggiungono ancora essi Fautori delle Armi, che i Professori dell' Arte militare la Virtù reale in azione continuamente tengono: cosa, che per conto de' Professori delle Lettere non succede: Che le Armi semplici stromenti delle mani non sono; ma all' Animo ancora vigore accrescono; che, com' è noto, ne' Conflitti per lo conseguimento delle Vittorie tanto contribuisce: Doversi dunque tra' beni dell' Animo appunto annoverare, non meno le Armi, che le Lettere: anzi che, quelle cose sendo, come si è accennato, più nobili, ch' effetti migliori producono, le Armi per tanto, che con potenza più perfetta, due Virtù contengono; vale a dire Fortezza, e Magnaniminità, alle Lettere preferire si debbono: tanto più, se si riflette, che gli Eroi, Semidei chiamati, colle Armi si formano, come gli Alessandri; gli Achilli; i Pericli, e tante altre Anime grandi, che colla forza delle Armi i loro nomi eterni hanno resi; e i Monarchi più gloriosi alle persone di quelli per loro gloria paragonarsi hanno preteso; ed alle loro le hanno paragonate; come del Grande Turena a' nostri giorni è seguito; di cui *Riancourt* nella *Storia della Monarchia di Francia* (a) scrive, che Luigi XIV. la cui mente in tutte le Azioni Massimo conoscer' il fece, seguita dell' Anno 1675. la gloriosa morte di quell' Eroe, volle, che, acciò la rinomanza del di lui merito perpetuamente gloriosa si conservasse, il suo Cadavero in S. Dionisio, Chiesa, in cui le sole Tombe de' Monarchi della Francia, e de' loro Regj Figli si trovano, col seguente Epitafio, sepolto fosse.

Pour le prix glorieux de les fameux Eploits
Turene a son Tombeau parmi ceux des nos Roys
Louis par cet bonneur couronne la Vaillance,
Et fait voir aux Heros des Siecles a venir
Que sa Majestè met tres-peu de difference
Entre remplir le Trone, & le bien souvenir.

Lodi con molta giustizia a quel Celebratissimo Capitano attribuite; mentre, mercè il di lui sapere; il Coraggio; e le sue indefesse Applicazioni, la Regia assediata fu difesa: i Confini della Monarchia dilatati: la Pace al Regno restituita: Atto di riconoscenza si grande però di quei Monarchi il primo stato non è: dalla Storia di Carlo V. chiamato il *Savio* abbiamo, che questo Monarca, non contento d' aver esaltato il Valore di Bertrando Guiscellino Bretano, di Umile nascita, alla suprema Carica di Gran Contestabile di Francia, da Arrigo II. Re di Spagna, in premio de' di lui meriti prima insignito della Dignità di Contestabile di Castiglia; ed investito, così del Ducato di Medina, come della Contea di Burgos, morendo, ordinò, che le ossa del già defunto Guiscellino a piè del suo Regio Cadavero collocare si dovessero: e meritamente, poichè il Valoroso Capitano, come dalla *Storia della Vita di esso Carlo* si vede, da Eroe, così a pro della Corona di Francia, come di quella di Spagna, con Carlo Collegata, operato avea: il perchè appresso i Comandanti delle Truppe di Francia tanta stima meritossi, che, sendo egli morto, quando lo di lui Esercito nel Castelnuovo nel Contado di Ciccodano da esso assediato, Vittorioso entrar dovea, i suoi Capitani vollero, che le Chiavi della Espugnata Piazza sopra il di

(a) *tom. 2. f. 309.*

il di lui Feretro si depositassero.

5. Le Scienze (i medesimi Fautori delle Armi ripigliano) tali Avvenimenti non producono , se ciò per casuale accidente non avviene : Anzi le scienze (essi di più dicono) se dalle Armi sostenute non sono , oltraggiate talvolta si trovano : La Disciplina delle Lettere esser stata introdotta , affinchè gli Uomini ciò , che la giustizia richiede ; e ciò , che all' Uman vivere è necessario , intender possano : lo che anche senza le Virtù acquistate può seguire , come nelle persone di alcuni Uomini si vede, i quali , anche senz' aver studiato , l' una intendono , l'altro fanno.

6 Le Armi, senza l'ajuto delle Lettere , per obbligar gli Uomini a viver giusta il dettame della ragione per se stesse esser bastevoli : che perciò gli Spartani , i Persi , i Romani , e tanti altri Popoli, posta in non cale la Dottorale Dignità , a quella dell' Ordine Equestre anelavano : E l' autorità del *Principe dell'Eloquenza* stessa , per fortificare la loro opinione , in campo mettono, quando nell' *Orazione per L. Murena* prende a dire: *Militaris Virtus præstat cæteris Virtutibus ; omnia enim animi nostri studia, & hæc forensis laus latent in tutela, ac presidio bellicæ Virtutis : & simul ac increpat tumultus , Artes illico nostræ conticescunt:* al quale *Polidoro Virgilio*, anch' esso delle Armi fautore (*a*) soggiugne : *Tanto Litteris præferenda videtur* (parla dell' Arte militare) *quanto facta dictis præstant: quamquam illud non facile Cicero concedendum judicet* (come appresso anche in altro proposito opportunamente vedremo) *quando ipse pro M. Marcello ait; bellicas laudes solent quidem extenuare Verbis ; easque detrahere Ducibus , communicare cum militibus , ne propriæ sint Imperatorum ; & certe in Armis Militum Virtus; locorum opportunitas; auxilia Sociorum; Classes; Commeatus, multum juvant : maximam vero partem , quasi suo jure , fortuna sibi vendicat : & quicquid prospere gestum est , id pæne omne ducit suum : at gloriæ, quam recte, scienterque scribendo , adeptus fueris, socium habebis neminem .*

7 I Campioni d' esse Armi per tanto ad otranza sostenere pretendono , che tutto ciò, che a favore delle Lettere si dice , alle Armi appunto competa ; perchè, come si è accennato , colla loro forza gl' Imperi, e i Regni si conquistino , e si conservino : Che la felicità de' Popoli, e 'l Governo delle Repubbliche dalla forza delle Armi dipendano: Che le Scienze contemplative al Principato poco , o niun frutto rechino : Che gl' Imperadori , e i Re il Mondo principalmente non governino , se non in quanto Dio , delle Cose tutte Prima Cagione , il permette : onde per lui i Principi colla forza signoreggiano ; col Sapere governano ; così in essi Principi il Valore della Scienza più potente vedersi : Colle Armi il Dominio, e la potenza accrescendosi, gli Onori, e i Gradi sublimi riportarsi: e gli Uomini della più vile estrazione alle Monarchie esaltati vedersi.

8 Finalmente dicono ancora , che il molto Studio delle Lettere gli Uomini dalle Operazioni , che la Conservazione della Repubblica riguardano distrae; dove il continuo esercizio delle Armi , per fare cose utili e gloriose , le forze rinvigorisce : il Coraggio somministra: Che per Armi degli Uomini, delle Spade, delle Lance, de gli Archibugi, e d' altri simili Stromenti, solamente non s'intende : ma nel numero di esse tutte quelle cose si comprendono , con cui i Magnanimi , e i Forti , la prepotenza reprimendo, la giustizia difendono: che per ragionevoli cagioni combattendosi , Opera più degna, che, insegnando, si fa : Così in sostanza , oltre i citati Scrittori, il *Moroni* nel suo *Soldato*: il *Pescetti* ne' suoi *Dialoghi dell' Onore* : il *Macchiavello : Ugone Grozio* nel *suo Trattato del diritto della Guerra , e della Pace ;* dicono.

9 Il Conte *Baldassare Castiglioni al* suo Cortigiano raccorda , che la di lui prima, e principale Professione quella delle Armi esser debbe : Indi , ripigliando , soggiugne , che le Lettere sono il prin-

(a) *De rer. Invent. lib. 2. c. 20.*

principale Ornamento, all'Uman Genere utili, e necessarie; a' Nobili, e Principi segnatamente: al qual proposito gli Esempj di molti Capitani grandi, non meno nelle Lettere, che nelle Armi versati, anch'esso rapporta: ma alla Disamina della nostra Quistione poscia avanzandosi, dopo aver' addotte varie, ma deboli ragioni, alle Lettere favorevoli, a favore delle Armi per conto della Precedenza la sua sentenza pronunzia; *Il Co: Annibale Romei nella Giornata VII de' suoi Discorsi*; anch' esso, dopo aver' addotte molte ragioni, così all' una, come all' altra Parte favorevoli, conclude, che le Armi debbon'esser' onorate: le Lettere venerate: sicchè pare, che a favore delle ultime decida; mentre non tutti quei, che si onorano, si venerano; dove, chiunque si venera onorato ad esser viene: Il *Tassoni* al XII. *Quesito del Libro VII.* de'*suoi Pensieri* a favore delle Armi dà fine.

10 Alle ragioni per parte delle Armi addotte i Fautori delle Lettere non si arrendono; anzi dicono, che se la proposta Quistione ben si esamina, per conto dell'antichità della Legge della Natura non v' è, chi non sappia, che Legge di quella più antica non v' è; Se della Divina, *nel Libro I. dell' Ecclesiastico* leggersi: *omnis Sapientia a Domino Deo est: & cum illo fuit semper; & est ante Ævum;* poco dopo; *Sapientiam Dei præcedentem omnia quis investigavit?* Indi si dice: *Prior omnium creata est sapientia, & intellectus prudentiæ ab Ævo, fons sapientiæ, Verbum Dei in Excelsis: & ingressus illius mandata æterna*: ne meglio esprimer si poteva; mentre, com' è noto; la scienza facoltà si chiama, la cui mercè, la Cognizione di Dio si acquista, che colle Armi acquistare non si può: A tutti è noto, che la superbia di Lucifero dalla sapienza fu prima condannata; quindi la Sentenza dagli Angeli venne eseguita. Adamo, che alla Legge da Dio prescrittagli contravvenne, giuridicamente, col noto *Ubi es*, io Giudizio fu chiamato, giusta la disposizione della medesima Legge, senza bisogno d'Armi, fù punito: il perchè, come lo *Speculatore* osserva (*a*) l'ordine de' Giudizj in Paradiso prima di ogni altr' ordine introdotto dire si debbe.

11 Se alle Leggi delle Genti si ricorre, si trova, che in vigore d' esse Leggi i Dominj delle cose distinti furono: Dire pertanto conviene, che le medesime Leggi, come generanti, precedenti; e Cause delle Cause, più antiche delle Armi, che di quelle il generato sono, dire si debbano (*b*) e che per ciò le Leggi più nobili che le Armi sieno; mentre, siccome quelle cose, che per altrui servigio in essere si pongono, alle altre, per la cui Causa sono inventate, inferiori dire si debbono; facendosi la Guerra, per godere della Pace; e dominando i Legisti, così in tempo di Pace, come di Guerra, convien dire, che le Leggi, e i Legisti delle Armi, e de' Marziali, più nobili sieno; Tanto più, che, sendo il governare gli stati parte de' Legisti: il custodirli de' Marziali: e sendo l' Uffizio di governare di quello di custodire più nobile; mentre all' ultimo tutti gli Uomini atti esser ponno, che per conto del primo dire non si può, a' Legisti in Concorso co' Marziali la Precedenza competa.

12 Ammesso, quanto si è detto, non osta, che nel *Testo (c)* si dica, che la Disciplina degli Alloggiamenti de' primi Padri di Roma, e la Carità de' figli più antica sia; mentre da ciò non segue, che i Romani la Disciplina degli Alloggiamenti per più Cara, e più antica tenessero; Anzi cosa chiara espressamente sembra, ch' essi Romani per qualche loro Legge particolare, col titol di *Militare* distinta, com' Emuli delle Leggi delle Genti, a queste ricorressero: mentre, pretendendo ricuperare da gl' Ingiusti Usurpatori ciò, che loro per giustizia appartenere pretendevano, prima di muover Guerra, a quelli il termine di trentatre giorni a deli-

(a) *Prœm §. sane col. 6.* (b) *L. quamvis ff. de Jur. patr. Bald. de pac. col. 7. n. 74. Soccin. Conf. 24 n. 11. Vol. 3.*
(c) *L. postliminium §. filius ff. de Capt. & postlim. revers.*

deliberare assegnavano. Così per testimonio di *Cicerone* (*a*) e dell' *Halicarnasseo* (*b*) le Leggi di Romolo disponevano.

13 Se alla Legge Civile, ed alla Canonica si ricorre, in esse si trova, che le Leggi appunto prima delle Armi sono state introdotte: anzi ne' *Testi* (*c*) si legge, che, a fine d'evitare, che i Buoni da' Cattivi fossero molestati, le Leggi appunto furono introdotte: Onde i Letterati, che alla giustizia, ed alle Armi sovrastano; e che per conseguenza anche sopra' Generali de gli Eserciti la loro giurisdizione esercitano, i Professori dell'Arte militare preceder debbano: Si dice ancora, che le Armi intanto nobili sono, in quanto per stromenti della Giustizia si riconoscono: Ed a quel, che si dice, che un Principe d' *Altezza* l' Amministrazione della Giustizia non intraprenderebbe, si risponde, che ciò succeder potrebbe, perchè i Principi, che a cose grandi applicar debbono, allo Studio delle Leggi regolarmente non attendono; ed alle occorrenze da' loro Ministri delle regole d' esse Leggi si fanno istruire: e noi veggiamo, che i Principi d' *Altezza* appunto i Governi degli Stati, e de' Regni ancora, per la cui Giustizia e Tranquillità lo Studio delle Leggi si richiede, non isdegnano.

14 Nè a quanto di sopra si è detto, l' altro *Testo* (*d*) fa guerra; poichè, quantunque quivi si legga, che ne' tempi della nascente Roma il Popolo senza determinata Legge si governasse: e che tutte le cose dal Regio arbitrio dipendessero, escluso perciò non resta, che i Re con certe Leggi i Romani governassero; come dice la *Glossa: manus apponendo:* vale a dire a ragionevole arbitrio; che a differenza della Legge sino a quel tempo non promulgata si può spiegare: mentre, come in quel medesimo *Testo* (*e*) si dice, con una Consuetudine governavansi, che di Legge appunto forza aveva: ne presupporre dobbiamo, che i Re a capriccio, e senza ragione del loro arbitrio, colla forza delle Armi ubbidire si facessero: mentre, giusta la Sentenza del Filosofo (*f*) sendo l' Uomo tra gli Animali l' Ottimo, che, altra Legge non avendo, con quella della Natura almeno, che, come sappiamo, vuole, che ciò, che a noi non piace, ad altri non facciamo, gode d'esser governato. I Dottori per tanto, che le Leggi professano, come il *Camerata*; il *Crescenzio*; il *Possevino*, ed, oltre tanti altri, *Lancellotto Corrado*, dicono, in tutti gli atti, benchè militari, per ciò, che la loro Professione concerne, preceder debbono; poichè gli Eserciti dalle Leggi sono diretti: Le Armi, che contro la disposizione d' esse Leggi si adoperano, quei, che se ne vagliono, disonorano: mentre i Soldati in tali casi sovente in Assassini convertonsi.

15 Nè si dica, che *Aristotile* al luogo accennato, perchè Filosofo, in quei termini abbia parlato, mentre, se a' Marziali stessi si ricorre, si trova, che *Giulio Cesare* solea dire, che Roma più a Cicerone, che a tutti i più gloriosi Capitani era tenuta: onde conviene ammettere, che esso *Cicerone* nella riferita *Orazione per Murena* non per altro che per modestia con tanto vantaggio delle Armi in concorso delle Lettere parlasse; o che per far risaltare la ragione del suo Cliente, in quei termini si contenesse. *Plinio* per altro, (*g*) di lui così scrisse: *quem omnium Triumphatorum laudem adeptum esse majorem affirmat, quanto plus est Ingenii Romani terminos promovisse, quam Imperii?*

16 La venerazione di quel Popolo per le Lettere sì grande fu, che, quando *Virgilio*, per recitare le proprie Composizioni, nel Teatro entrava, l' Adunanza tutta, in piè levandosi, come Imperadore, il salutava: Ogni Anno il di lui giorno natalizio con pompa solennizzava: E con ragione; mentre, riconciliando esso colle sue dottissime fatiche gli Animi nella speculazione de' grandi segreti della Natura, e delle Celesti Virtù in quelle tenebre,

(a) *Lib. 1. Off.* (b) *Lib. 2.* (c) *C. factasunt dist. 4. l. aquissimum in princ. ff. de Usufr.*
(d) *L. 2. in princ. de orig. Jur.* (e) *§. Exactis* (f) *Polit. lib. 1.* (g) *Lib. 30. c. 3.*

nebre, in cui per sua sventura era nato, co' misteri del sovrano Creatore, qualche barlume di giubilo produceva: Il perchè i Mantovani, quando seppero, che Carlo Malatesta, Capitano Generale del loro Esercito la statua del suddetto Celebratissimo loro Concittadino per vani sospetti, che alcuni atti Civili ad idolatria attribuire si potessero, in Po aveva fatta gettare, alle strepitose risoluzioni, da *Antonio Possevino Juniore nella sua Storia Gonzaga* raccontate; e da me nel *Capitolo* XVIII. *della Parte* I. *del Tratttto della Nobiltà* riferite, ragionevolmente ricorsero.

17 Dalle premesse veduto abbiamo, che le Lettere alle Armi comandano, che con giustizia operar debbano; e comprender fanno, che, chiunque colla sola forza delle Armi, contro la disposizione delle Leggi, opera, per Bruto più tosto che per Uomo si fa conoscere: Colle Scienze la più nobil parte dell'animo si esercita: cogli Argomenti alla vera cognizione di Dio si giugne. Colle Armi le forze del Corpo si esercitano; il perchè nel *Capitolo IX. dell' Ecclesiaste* si dice: *Hanc quoque sub sole vidi, & probavi maximam: Civitas parva; & pauci in ea Viri: venit contra eam Rex magnus; & vallavit eam; extruxitque munitiones per gyrum; & perfecta est obsidio* (indi immediatamente si soggiugne) *Inventusque est in ea Vir pauper, & Sapiens, & liberavit Urbem per sapientiam suam:* (successivamente si ripiglia) *Et dicebam ego, meliorem esse sapientiam, quam fortitudinem.*

18 *Plutarco* ne' *due suoi Libri*; l' uno *del Principe, senza Dottrina; ma Uomo onesto*; l' altro *del filosofante*, quantunque, come il *Tassoni* pretende, a favore del secondo prova non adducesse, col primo ad evidenza mostra, quanto il Governo dell' Ignorante deplorabile sia: coll'altro i Principi a ben filosofare, come cosa al retto Governo necessaria, consiglia; I. per conto di ciò, che la Cognizione delle materie della Religione; delle Cose Sacre; delle Virtù morali; dell'Educazione della Gioventù; dell' Amministrazione della Giustizia; della Vita Civile; le Decisioni delle Controversie tra' sudditi; e l'Elezione de' Ministri riguarda: II. per ciò, che l' Arte militare concerne; mentre, senza lo Studio de' Libri come il bisogno richiede, le buone regole di essa non s' imparano: III. per poter comparire tra gli altri Principi: godere nelle Conversazioni, e nelle Ore oziose, onesto trattenimento: Tale è ancora la massima d' *Aristotile* nel *Capitolo* IX. del *libro* V. e nel *Capitolo* III. del Libro VIII. della *Politica*: e l' uso universale il dimostra.

19 Egli è vero, che alcuni Principi, quantunque Dotti, per lo Governo Cattivi sono riusciti: gl' Ignoranti per Contrario Ottimi: ma vero altresì egli è, che i buoni, e dotti meglio sempre che i buoni, ma ignoranti, governano; perchè questi da' Ministri cattivi con facilità: quegli difficilmente, sono ingannati: il perchè *Alessandro Severo*, da *Lampridio* riferito, con ragione prese a dire: *illos scilicet potissimum promovendos, qui per se Rempublicam gerere possunt; non per Assessores*. Verità, che, come nella Prefazione di quest' Opera già accennai, da Carlo V. riconosciuta, quando da un' Ambasciadore della Repubblica di Genova alcune parole latine profferite, da esso Carlo non intese, dierongli motivo di dire: *soffro adesso la pena del mio puerile errore: Adriano mio Precettore di questo pentimento fu presago*.

20 Che più? il Legislatore stesso a' Principi raccorda: *minus Armis quam Litteris in Republica opus esse; ut utrumque tempus & Bellorum, & Pacis a Principe gubernari queat*: e ciò, per farci comprendere, che le Guerre Affari tali riguardano, che per la loro terminazione la Dottrina, e la saviezza molto più che la forza delle Armi si richiede: ragione, per cui *Cicerone* ha detto, *Cedant Arma Togæ*: E con giustizia l' ha detto; mentre, se, come si è accennato, dell'antichità, così delle une, come delle altre, si parla, per le addotte ragioni, le Lettere preferire si debbono: se dell' utile Comune, oltre quanto pari-

parimente si è detto, l' Erudizione, come *Cassiodoro*(*a*) osserva, la Natura di moltissime belle cose ornata fa comparire; e per ciò più lodevole la rende: le Lettere amore conciliano: le Armi ad odiare concitano: onde, s' egli è vero, che nell' amore Virtù maggiore che nel timore consista, le Lettere alle Armi preferire si debbono: Si considera ancora, che la scienza alla pratica prevale: che le Lettere in scienza propriamente consistono: le Armi nella pratica: Che quelle cose, che, come le Lettere, fanno, più che le altre, che, come le Armi, ubbidiscono, degne sono: Così rispettivamente per conto di quelle che alle Opere di Dio, come la speculazione, avvicinansi, si dice.

21 L' Arte militare collo studio Coraggio acquista. Fortuna al Mondo stata non è, che mercè la gloriosa scienza delle Lettere cresciuta non sia: Quei Generali d' Armate più Eccellenti sono stati, che delle Lettere ornamento maggiore hanno avuto: *Scipione Affricano* il I. e de' Romani il più Celebre Capitano, per testimonio di *Plutarco* (*b*) dir soleva, ch' egli, quando in ozio trovavasi, più operava, che quando alla Testa dell' Esercito marciava: *Alessandro*; *Pericle*; *Lucullo*; *Pirro*; *Trajano*; *Adriano*, e tanti altri Eroi dell' antichità, in lode delle Lettere cosa detto non hanno? *Leone* VI. Imperadore ne' seguenti termini parlonne: *nam, cum in antiquis, & recentioribus rei militaris, atque Imperatoriæ Scriptoribus, diligenter versati sumus; atque aliis historiis, soluta Oratione, res gestas memoriæ mandantibus, navaverimus operam* (si osservi) *& si quid præterea in manibus Hominum est, ad bellicos Usus idoneum, & quæcumque mediocri rerum usu, nostra ætate, ad statum rerum nostrarum aliquid momenti afferre videbantur: & in omnibus actionibus suscipiendis; rebusque nostris gerendis, examinavimus; & quod in iis optimum fuit, quasi deliberavimus, & quæ manifestam quamdam, & evidentem utilitatem afferebant, quam paucissimus potui, amplexus sum, ut promulgatæ Legis vice trado: Rerum magis ornamenta, quam Verborum prosequens, ut Compendiorum quamdam rei militaris Disciplinam nostris Præfectis, atque his, quibus Cura rerum bellicarum commissa sit, præscribens, perficiant, facile factu esse iis, qui volunt, & cupiunt ad majora, & altiora, ordine quodam, & gradu procedere.*

22 E meglio in vero dire non potea, poichè alle ragioni da esso addotte aggiugner si può, che quegli, i quali non d' altr' Arte, che della militare ponno far pompa, sovente per le Vie più ingiuste i legittimi Padroni delle loro grandezze colla prepotenza opprimono: Tali Conquistatori per tanto, come nel *Capitolo* XX. della *Parte* I. del *Trattato della Nobiltà* già dissi, *Nobili* non già; ma *Noti* divengono: al qual proposito anche il *Discorso* LII. *del libro* I. degli accennati *Ragguagli del Boccalino*; Siccome le ragioni dall' Eruditissimo *Alessandro Tassoni* nel Quesito XIX. *del libro* VIII. *de' suoi Pensieri* addotte molto bene si adattano. Dove, chi nelle Scienze Eccellente diviene, ad altro Acquisto che di Cose lecite non aspira: Onde alcuni de gl' invidiabili Titoli di *Rinomatissimi*, d' *Ammirabili*; d' *Universali*: di *Profondi*: di *Solenni*: d' *Incorruttibili*: altri d' *Illuminati*: di *Famigeratissimi*: di *Famosissimi*: altri di *Serafici*: di *Cristianissimi*: d' *Angelici*; e fin di *Divini*, meritevoli si sono resi. Il perchè Uomini di tal fatta dagli Egizj, Popoli, com' è noto, i più Saggi, sopra tutti gli altri Nobili, e degli Onori più desiderabili, degni erano stimati: Così de' Chinesi nella Storia del P. *Bartoli* si legge.

23 Ed in vero chi è quegli, che non sappia, che gli Uomini Dotti a gl' Ignoranti tanto prevagliono, quanto la Luce alle Tenebre: il perchè *Platone* quelle Repubbliche fortunate chiama, i cui Re sono Filosofi; o questi in esse regnano: E se a gli antipassati tempi ci rivolgiamo, *Catone il Maggiore* ci si presenta, il quale in Spagna di tante Piaz-

(a) *Var. lib.* 10. *Ep.* 3. (b) *Apof.*

Piazze le Conquiste fece, quanti giorni nel corso di un' Anno si numerano: il perchè *Vegezio* di lui in questi termini parla: *Cato ille Major, cum Armis invictus esset; & Consul Exercitus sæpe duxisset, plus se Reipublicæ credidit profuturum, si disciplinam militarem conferret in Litteras:* (E volendo renderne la ragione, Soggiugne) *nam unius ætatis sunt, quæ fortiter fiunt: quæ vero pro Utilitate Reipublicæ scribuntur, æterna sunt:* Cicerone a Quinto: *Cyrus ille a Xenophonte, non ad historiæ fidem scriptus, Sed ad effigiem justi Imperii, cujus summa gravitas ab illo Philosopho, cum singulari comitate conjungitur: quos quidem libros, non sine causa, noster ille Africanus de manibus ponere non solebat.*

24 Nè si dica, che l' Arte militare, senza la sperienza, da' libri apprender non si possa; poichè, come *Polibio* scrive, tale Arte appunto per tre strade s' impara; di cui la prima quella si dice, che su'libri scritta si trova: che però *Cleonte*, Re di Sparta solea dire, che il *Poema d' Esiodo* a' Contadini a lavorare la terra insegna: quello d' *Omero* a' Cittadini l'Arte militare: la II. quella si è, che la pratica addita: la III. l'altra, che da gl' Insegnamenti de' Capitani procede: di quei Capitani però intender si debbe, che i Comentarj militari abbiano studiati; e i Precetti quivi assegnati in opera abbian posti: modo dallo stesso *Polibio* metodico chiamato: Scienza compiuta, per condurre a fine la Guerra. La Teorica però, che da' Libri s' impara, come Insegnamento universale, che tutte le Virtù di tutti i particolari in se contiene; e tutte in pratica metterle può, molto più che tutte le altre regole stimare si debbe: il perchè la Teorica, come Guida: la Pratica come Guidata si considera.

25 Quanto l' Erudizione di Costantino Magno alla Religione profittevole sia stata, *Eusebio nella di lui Vita*, e *Teodoreto (a)* il dicono: Per conto di Teodosio a *Socrate (b)* si ricorra: delle Virtù di Carlo Magno: di Lodovico suo figlio; di Massimiliano I. e del II. i libri distintamente, parlano: Se al nostro Secolo ci rivolgiamo, un Luigi XIV. alla Vista ci si presenta, che, se per non esser stato ben' educato, allo Studio delle Scienze non applicò, il loro merito dalla di lui gran mente conosciuto, e trovato, che i Consigli de' Dotti alle sue gloriose Gesta tanto contribuivano, così delle scienze, come de' loro Professori benefico Protettore conoscer si fece: Onde il suo Regno, non solamente colle proprie Vittoriose Armi, ma colle Lettere ancora glorioso resè: mentre colle Armi i Confini della sua Monarchia dilatò, ma, mercè il grido del Trionfo delle Lettere, il suo gran Nome alle più remote parti dell' Universo giugner fece: il perchè l' Erudito *Abate Fontanella* ne' suoi *Dialoghi de' Morti* fingendo, che Augusto, introdotto tra' suoi Eroi, *(c)* così per conto di se stesso parlando, con Pietro Aretino declami: *Vous commanderez donc du moins, que je meritois les louanges, que j' ai refusè, puisqu' il est sur, que la posteritè les a ratifiees par son jugement; j' ai sur cela quelque sujet de me plaindre d' Elle; car Elle s' est tellement accoutumee a me regarder comme le modelle de Princes, qu' on les loue d' ordinaire, en me les comparant; & Souvent la Comparaison me fait tort:* A cui l' Erudito Scrittore fa, che l' Aretino ne' seguenti termini risponda: *Consolez Vous; on ne Vous donnera plus ce sujet de plainte, de la maniere, dont tous les morts, qui viennent icj, parlent de Louit XIV., qui regne aujourdhuj en France: c' est lui, qu' on regardera desormais, comme le modelle des Prinees; & je prevois, qu' a l' avenir on croira, ne les pouvoir louer davantage, qu' en leur attribuant quelque rapport a ce grand Roj.* Onde quel grand' Uomo, che *Lorenzo, o Baldassar Graziano nel suo Politico Fernando verso il fine* scrive, aver detto, che, se mai la Monarchia di Spagna a declinare fosse venuta, per ristabilirla, altro modo stato non vi sarebbe, che far tornare in Vita Ferdinando (il Cat-

(a) *Lib. 1. c. 20. 25. e 27.* (b) *Lib. 7. cap. 22.* (c) *Pag. 27.*

Cattolico ;) Se a' nostri giorni nel Mondo si fosse trovato, soggiunto avrebbe: *quando un Luigi XIV. ed un Filippo V. non vi si trovasse*.

26 Con ragione per tanto D. *Francesco Miranda Villafane*, nel suo *Dialogo delle Lettere, e delle Armi*, riflettendo, che i beni temporali dall'arbitrio della Fortuna dipendono: quei dell'Animo perder non si ponno, la Controversia a favore delle prime decise. *Francesco Patrizj* ne' sui *Paralelli militari* con forti Argomenti rimostra, che di quei Conduttori d'Eserciti, che nelle Lettere Versati non sono stati, Azioni veramente Eroiche non si raccontano: Considera anch'esso, che, come di sopra si è accennato, l'Esercizio delle Armi non per altro, che per ottenere la Pace, appetibile si può dire, mentre, come *Aristotile* osserva: *nemo Bellum, quia bellum est, gerere instituit; sed Bella gerimus, ut in Pace vivamus*. reso, appresso Erodoto: *Neque enim quisquam ita amens est, ut Bellum quam Pacem præoptet: nam in Pace filii Patres; in Bello Patres filios sepeliunt*: Cicerone nel I. degli Uffizj: *Suscipienda Bella sunt, ut in Pace, sine Injuria, vivatur*; come la Natura stessa insegna: il perchè, lo stesso *Cicerone* altrove (*a*) scrive, una Pace, anche ingiusta, ad una Guerra, quantunque giustissima, preferire si debbe, il perchè, come *Virgilio* nell'XI. dell'*Eneide* saggiamente riflette,

Nulla Salus Bello: Pacem te poscimus omnes:

mentre nella Guerra non altro che un ammasso di Crudeltà: una farragine di Calamità, si trova: Colle Armi tutto si devasta: tutto si annichila: la felicità si bandisce: la Fame, la Peste ed in conseguenza i mali tutti trionfano: I Marziali per tanto esosi rendonsi. Gli Amministratori della Giustizia per lo contrario sin dal tempo della nascente Romana Repubblica, e di tutte le altre Monarchie, da tutti i Popoli, venerati sempre sono stati: Con Privilegj, e prerogative dal Comune distinti: e con ragione, mentre dalla loro rettitudine il bene di tutti deriva: il perchè *Alfonso il Magnanimo*, Re d'Aragona, e di Napoli, per testimonio di *Wicquefort* nel suo *Ambasciadore* (*b*) dir solea, ch'egli dalle Lettere quei Vantaggi riceveva, che nelle sue Corone non trovava.

27 *Enea Silvio Piccolomini*, che fu poscia *Pio* II. diceva, che le Lettere nelle persone de' Plebei, come l'Argento considerare si debbono: in quelle de' Doviziosi, come l'Oro: ne' Principi come le Pietre preziose: E 'l *Continuatore* del *Mappamondo Istorico* del P. *Foresti* (*c*) riferisce, che Guglielmo II. Re d'Inghilterra soleva dire, un Re ignorante, come un'Asino Coronato, doversi considerare: e meglio dire non poteva; mentre come il *Muzio* nel suo *Gentiluomo*: il *Forzarini nel suo libro dell'Onore*: il *Possevino* parimente dell'*Onore*; e 'l *Vizzani* nel suo *Schermo*, osservano, l'Uomo colle sole Lettere alla conservazione della pubblica felicità, ed all'Umana Conversazione molto più atto, che colle sole Armi si rende: poichè colle Lettere le cose, tanto Celesti, quanto Terrestri s'imparano: ed a sapere, quanto dalla Creazione del Mondo sino al suo tempo è seguito, giugner può: le regole di ben governare, non solamente le Città, ma i Regni, e le Monarchie ancora si apprendono, come i *Richeliù*, i *Mazarini*, l *Ximenes*, e tanti altri hanno fatto: Le Lettere in ogni tempo utili, dilettevoli, comode, e necessarie riescono: Le Armi non con tutte le Persone; non in tutti i luoghi, nè sempre adoperare si ponno: e talvolta, come si è detto, ingiustamente si adoperano: il perchè in tali casi la Nobiltà col mezzo di esse acquistata con giustizia dal *Boccalino* sopra *Tacito* (*d*) Alchimia di riputazione vien chiamata:

28 Onde, come il *Muzio al luogo citato* racconta, così i Monarchi, come i Gentiluomini per poterli con giustizia *Kavalieri* intitolare, così della Teologia, della Filosofia, e di tutte le altre

(a) *Lib. 7. Ep. 14.* (b) *Lib. 1. sezz. 8.* (c) *P. 1. f. 37.* (d) *Lib. 6 f. 461. §. osserviamo.*

tre Scienze, come delle Arti liberali, ornati esser debbono: delle lingue straniere, oltre la Latina, e segnatamente della *Greca*; dell'*Ebraica*; dell' *Alemanna*; della *Franzese*; della *Spagnuola*, e dell' *Inglese*, dalle quali Vantaggi grandi si riportano, aver Cognizione: nella *Matematica*; e segnatamente in materia di Fortificazioni, esser versati: ed avere altre Cognizioni, come nel *Trattato della Nobiltà* già dissi.

29 Ed in questi termini, oltre i di sopra citati scrittori, il *Kavalier du May* al *Boccalino sopra Tacito* (a) quando la nobiltà delle Armi più di quella delle Lettere Illustre chiama, intender si debbe: altramente, come il *Crescenzio* (b) osserva, di Nobiltà de' Barbari s' intenderebbe, che nella forza del Corpo solamente consiste: con che, come *Vulson* nel suo *Teatro d' Onore* (c) soggiugne; i Nobili dal loro antico splendore decadono:

30 E anche da osservare col *Muzio al luogo parimente citato* (d) che i Principi co' Kavalieri privati a Cimento colle Armi non si espongono: i Letterati, per venire in prova de' proprj detti, non sono rifiutati: Con che quegli che di Condizione loro Inferiori sono, eguali a render vengono: e con ragione; poichè, come lo stesso *Muzio al luogo parimente citato* (e) coll' autorità di molti Scrittori, dice, in materia di Lettere, per sostenere più questa, che quell' opinione, senza distinzione di Persone, ognuno il proprio sentimento in Campo metter può, pareggiando le Lettere i Privati co' Principi (f).

31 Il Vantaggio delle Lettere sopra le Armi in somma, dicono i Fautori delle prime, anche tra' quei Popoli, che noi Barbari chiamiamo, risalta: I Professori di esse in quelle parti, nelle quali con qualche Umanità si vive, con stima sono ricevuti: Con quali altri mezzi, che con quei delle scienze i nostri Europei nella Cina si sono introdotti; e quivi con tanta stima dimorano, che i Dotti Missionarj in quel Vasto Imperio la nostra Santa Fede tanto hanno dilatata, che colla forza delle Armi certamente non sarebbe seguito? I Turchi, a' quali, come sappiamo, per Legge fondamentale dell' Alcorano lo studio delle scienze è proibito, per quanto dalle Lettere pubbliche abbiamo, volendo forse la Divina Clemenza illuminare la loro cecità, facendo tradurre nella loro Lingua varj libri di scienze, in altri Idiomi Orientali scritti, per renderli pubblici colla stampa, il bisognevole vanno preparando: ma di questo nel Capitolo IV. della Parte IV. ancora una volta parleremo.

32 Tornando intanto al nostro principale Assunto, diremo, che in Conflitto sì famoso i meno appassionati (che spassionati del tutto, al mio creder non si danno) e segnatamente il *Guazzo* nel suo *Dialogo dell' Onore* (g) dice, che le Lettere, e le Armi di pari onore degne sono; perchè, così in tempo di Pace, come di Guerra, per ben governare i Popoli, tanto le une, quanto le altre necessarie sono: Così dice il *Ferretti* (h) E lo stesso *Guazzo* nella sua *Conversazione* (i) soggiugne, che le Lettere, e le Armi ben' unite stanno, tenendo con una mano la Lancia, coll' altra la Penna, per tramandare a' Posteri le memorie delle Illustri Gesta: nel *Dialogo* (k) dice, che i Papi, della Pace Amatori, voglion, che le Armi alla Toga ceder debbano: Così dice il *Birago* nella sua *Gerusalemme Conquistata* (l) soggiugne però, che (com' è verissimo) fuori dello stato Ecclesiastico, e d' alcune Città d' Italia, le Armi precedono; perchè, come *Paris de Puteo* nel suo *Duello*; e *Gregorio Mondi* nel suo *Trattato de Muneribus, & honoribus* osservano, tra gli strepiti delle Armi le Leggi Civili non s' intendono.

33 Ma, quando i Letterati co' Marziali insieme trovansi, così per conto di materie Letterarie, come d' Atti Civi-

(a) *N. 97.* (b) *Nobil. lib. 1. c. 31. n. 7.* (c) *P. 2. c. 50. f. 534.*
(d) *Lib. 3. f. m. 262. e seq* (e) *F. 256.* (f) *Muz. loc. cit. f. 254.*
(g) *F. m. 64.* (h) *De Re milit. f. 2. n. 9.* (i) *Lib. 2.* (k) *F. 63.* (l) *Lib. 17. st. 15.*

Civili, ed indifferenti, giusta la disposizione del *Testo (a)* e la Sentenza, così del *Graziano (b)* come del *Card. Toschi (c)* oltre molti altri, i primi preceder debbono: così parimente dispongono gli altri *Testi (d)*. Il *Cassaneo* però *(e)* scrive, che in Francia per conto degli Atti indifferenti il contrario si pratica: che il *Maestro de' Soldati*, in quel Regno, *Gran Contestabile* chiamato, al *Prefetto al Pretorio*, o sia *Questore*, che colà col Titol di *Gran Cancelliere* si distingue, viene preferito: come però a' nostri giorni si pratichi, nel Capitolo VII. della Parte III. il vedremo. In vigore del Testo *(f)* così il *Prefetto della Città*, e quello al *Pretorio*, come il *Mastro della Kavalleria*, e quello della *Fanteria* in pari grado si trovano: quegli pertanto che la Dignità prima ha ottenuta, preceder debbe: Il Soldato di grado in grado (il *Cassaneo* parlando tuttavia della Francia, immediatamente ripiglia) il *Dottore* sempre precede: perchè nell' Ordine della lettera, dic' egli, le Lettere appunto alle Armi si antepongono; ed appresso molti Dottori così veramente si trova: nell' *Instituta* si legge: *Imperatoriam majestatem Legibus armatam, & Armis decoratam esse oportet*.

34 In materia di Precedenza però, come *Baldo (g)* ed, oltre tanti altri di sopra allegati, il *Natta (h)* dicono, la Consuetudine attender si debbe: e tale Consuetudine, o che dalla Legge esorbitante; o che ad essa Legge contraria sia, giusta la disposizione della Legge Civile, per lo corso di dieci Anni s'induce: Se la Legge Canonica si attende, quando da essa Legge Esorbitante si dice, colla Civile concorda: se poi la Consuetudine alla Legge è contraria, il corso di XL. Anni si richiede: In materia di Precedenza però, al parere di molti Dottori, anche la decennale basta *(i)* Anzi altri ammettono anche la Consuetudine di fatto come l' osservanza in certi Atti *(k)* onde alla Consuetudine appunto ricorrer conviene.

35 In Firenze, a cagione d' esempio, i Dottori a' Kavalieri la Precedenza ceder debbono: sendo per tal conto nata Controversia in quella Città tra Vincenzo Ulivieri, Kavaliere dell' Ordine di S. Giacomo di Portogallo, Proveditore dell' Arte della Lana della medesima Città; i Dottori di quel Tribunale della Mercanzia; e gli altri, che ad essi Dottori la Precedenza cedono, il Gran Duca, col Parere della sua Consulta, del mese di Dicembre dell' Anno 1725. dichiarò, che, attesi gli Ordini antichi de' suoi Predecessori, co' quali si trova esser stato già stabilito, che i Kavalieri di S. Stefano in Firenze la Precedenza sopra gli altri Kavalieri; e questi sopra i Dottori goder debbano, al sopraccennato Kavaliere Ulivieri sopra tutti i Dottori, e a tutti gli altri, che a questi il luogo cedono, la Precedenza dovuta sia, come da Biglietto dell' *Uditore Giacomo Conti, Capo, e Soprantendente del Consiglio di S. A.* del seguente tenore si vede: *Molt' Ill. ed Eccellente Sign: Il Sereniss. Gran Duca nostro Sign. avendo sentita la Controversia di Precedenza insorta in codesto Magistrato di Mercanzia, inerendo a più, e diversi ordini dati da' suoi Predecessori, e particolarmente al Rescritto del di* 25. *Ottobre* 1577. *che dispone nella seguente forma cioè*: I Cavalieri di S. Stefano in Firenze anno a precedere a tutti gli altri Cavalieri; e gli altri Cavalieri a i Dottori: e questo si osservi in futuro; ed il presente Rescritto si conservi: *Confermato del Mese d' Aprile* 1612. *ed avendo sentito il Parere della sua Reale Consulta ha comandato, che il Sign. Cavaliere Vincenzio Ulivieri, come insignito dell' Abito, e Religione di Cavaliere di S. Jacomo*

(a) *L. nemo Clericus, vel Militaris C. de Summ. Trinit.* (b) *Disc.* 111. *n.* 84. *e seqq.*
(c) *Lett. D. Concl.* 550.
(d) *L. Civilibus C. de Off. Vic. l. Centurio col.* 2. *ff. de vulg. & pupill. substit. v. puto quod in actibus militaribus*
(e) *Catal. p.* 9. *Consid.* 1. (f) *L.* 1. *e* 2. *C. de Praefect. Praetor.*
(g) *C. cum olim de Consuet. c.* 1. *col. pen. v. Extra quero: Qui Feud. jur. poss. l. observare §. antequam vero ff. de Off. Proc.*
(h) *Cons.* 637. *Vol.* 3. (i) *Aret. Cons.* 23. *dub.* 3. *n.* 11. *Gram dec.* 64. *n.* 34. *Morzar. Cons.* 26. *n.* 34.
(k) *Ant. de Budr. c. fin. col.* 22. *V. ex hic dicit n.* 46. *Extr. de Consuet.*

como del Re di Portogallo, preceda a i Dottori; e a tutti gli altri, che a questi cedono il luogo: per ciò ne do a Lei questa notizia, acciò faccia nota a codesti Signori di Magistrato la benignamente della Reale Altezza sua; affinchè le venga data la dovuta esecuzione. Tanto devo significargli, ubbedendo a i Sovrani Cenni del Padrone Serenissimo; mentre resto

Di V. S. Molt' Ill. ed Ecc:

di Casa . . Dicembre 1725 *Affezionatissimo per servirla Giacomo Conti.*

Sign. *Cancelliere Maggiore della Mercanzia.*

36 Per conto degli Atti militari poi i Marziali co' Dottori stessi dicono, a favore de' Soldati, esser stato deciso da *Nicazio* sopra l'*Instituta*: dal *Muzio* al luogo citato (*a*) e dal *Cardinal de Luca* (*b*) Quando però il Dottore sopra' Soldati ha giurisdizione, come, a cagione d'esempio, l' Uditore dell' Esercito, o della Cittadella, esso Dottore, non solamente i Soldati, ma anche i loro Uffiziali preceder debbe; come dopo il *de Puteo* (*c*) e'l *Ciriaco* (*d*) la *Rota Romana* (*e*) ha deciso. Il perchè *Auberj* nella sua *Storia della Vita del Card. Mazzarino* dice, che il *Cancelliere*, Professore di Lettere, il *Contestabile*, Marziale preceder debbe; di che, come di sopra si è accennato, nel Capitolo VII. *della Parte III.* ancora una volta parleremo: Diremo intanto, che tali distinzioni attese, l' Erudito D. *Giuseppe Varano di Camerino*, mio Amico di degna ricordanza (del cui veramente Kavalleresco procedere le storie parlare dovrebbono) ne' suoi *divertimenti Poetici*, da esso donatimi, degnamente cantò:

Apre a se stessa gloriosa Strada
Penna, che sa versar d' Inchiostro un Rio;
E in Mar di Sangue generosa Spada
Naufragj ordisce al taciturno Obblio:
Questa, perchè il Nemico a terra cada,
Si fa Compagna al bellicoso Dio;
Quella, perchè il suo Nome al Ciel sen' vada,
Segue l' Orme or di Palla, ed or di Clio.
Il trionfare ad amendue s' ascriva;
Mostrasi l' una nell' Aringo forte,
L' altra Erudita al bel Castalio in Riva:
In questo sol varia è tra lor la Sorte;
L' una, per eternarsi, i Morti avviva;
L' altra, per non morir', altrui dà morte:

37 E *Mons. Paolo Aresi* nella *Parte II. del libro III. delle sue Imprese Sacre*, dopo l' *Impresa* XXX., parlando della materia de' Studj, e delle Scienze, in una Digressione dell' Eccellenza, e necessità delle Lettere in paragone delle Armi; dopo aver messe in Vista le ragioni, che a favore delle Armi addurre si ponno, passando a parlare a favore delle Lettere, colle risposte a ciò, che a Vantaggio delle Armi ha detto, con *Cicerone* nel I. de gli *Uffizj* conclude: *Non minorem utilitatem afferunt, qui Reipublicæ præsunt, quam qui Bella gerunt: Itaque eorum Consilio sæpe, aut suscepta, aut decreta Bella sunt: Quare expetenda magis est decernendi ratio, quam decertandi fortitudo: Temere enim in Acie versari, & manu cum Hoste confligere immane quiddam est, & belluinum*: E Francesco Jacobilli *nel suo libro delle Condizioni del Cavaliero*, difendendo la preferenza delle Lettere in Concorso colle Armi, e tutte le Obbiezioni, che i difensori delle ultime alle prime fanno, con molte, e forti ragioni anch' esso risponde.

CA-

(a) F. 242. (b) *De praem. somm. n.* 57. (c) *Dec.* 104. *n.* 8. *lib.* 3.
(d) *Controv.* 301. *n.* 6. *e seqq.* (e) *Dec.* 303. *n.* 20. *e seqq. p.* 16. *rec.*

CAPITOLO VII.

Come, e quando la Precedenza si perda: Come, e quando si possa ricuperare.

1 Siccome la Nobiltà; i Titoli; e le Armi Gentilizie per le ragioni in *quei Trattati* addotte, tanto senza incorrer' in infamia, quanto per cagione di propria infamia, si ponno perdere, ed in certi Casi ricuperare, così per conto della Precedenza avviene; potendosi essa perdere, così per disposizione della Legge, come per fatto altrui, o proprio: ed in alcuni Casi ricuperabile; in altri irrecuperabile si dice: Nel *presente Capitolo* dunque vedremo, quando, e come si perda; e ricuperabile, o irrecuperabile dire si debba.

2 Per disposizione della Legge, e senza infamia, allora la Precedenza si perde, quando, a cagione d'esempio, un Vescovo, o altro Prelato da una Chiesa ad un' altra passa; o l'esercizio della Dignità, per cui la Precedenza gli compete, per certo tempo conferitagli, a spirar viene: Si perde ancora, quando volontariamente si permette, che altri per lungo corso di tempo preceda, perchè si presume, che per giusto titolo così seguito sia: e quando il possesso di tale prerogativa antichissimo si prova, di Privilegio ha forza (*a*) Quando, però, lo Spogliato all' atto usurpativo si oppone, la regola si limita (*b*) molto più, quando lo Spogliato per servigio della Patria, o del Principe assente sia stato.

3 La limitazione suddetta a favore de' successori nelle Dignità con facilità maggiore si ammette, quando il Predecessore per cortesia, inavvertenza, o altro motivo, senza ragione, abbia tollerato, che altri, in qualche atto preceda, poichè, ammesso, che alla Dignità la Precedenza dovuta sia, il Predecessore, con rinunziare anche al possesso, al successore pregiudizio non reca.

4 Si perde ancora, quando per cagione d' infermità l' Impiego, per cui la Precedenza compete, non si esercita: ma, tornandosi all' esercizio di quello; e dipendendo tale prerogativa da esso Impiego, subito si ricupera, quantunque gli atti nel tempo dell' impedimento seguiti fossero reiterati; poichè, non presumendosi, che il Consenso dell' impedito siavi concorso, Consuetudine o prescrizione non si può addurre; ma quelli, come usurpativi, per sentenza Comune de' *Dottori* rigettare si debbono (*c*) Così ha detto il *Cardinal de Luca* (*d*) Così lo *Sperelli* (*e*) e la *Rota Romana* così più volte ha deciso (*f*)

5 Gli atti usurpativi poi, dall' Inferiore esercitati, tutti rigettar si debbono; perchè, disponendo tutte le Leggi, che al Superiore di grado in Concorso coll' Inferiore la Precedenza competa, atti di tale natura alle disposizioni di esse Leggi pregiudicare non ponno. (*g*) Il possesso Usurpativo per tanto prescrittibile non è (*h*) ma, giusta la disposizione del *Testo* (*i*) come corruttela, ed abuso, alle Leggi appunto ripugnante, rigettare si debbe: Così dicono, l' *Abate* (*k*) il *Valenzuela* (*l*) con altri riferiti da *Deciano* (*m*) il *Menochio* (*n*) il *Graziano* (*o*) l' *Addente a Lodovisio* (*p*) lo *Sperelli* (*q*) il *Cardinal de Luca al luogo citato* (*r*) Sentenza dalla *Rota Romana* più volte cano-

(a) *Ragioni di Preced. del Duca di Firenze n. 13. f. 13.* (b) *Ragioni di Preced. del Duca di Ferrara f. 1.*
(c) *Decian. conf. 21. n. 78. lib. 1. Capec. Galeot. conf. 48. n. 26. lib. 2 Menoch. conf 90. Giul. Capon. disc. 4. n. 21. Marot. disc. 11. n. 42. Grazian disc. 298. n. 99 Panimoll. dec. 1. Ann. 2. n. 14. e seqq.*
(d) *De Praem. disc. 24. n. 5. e 6.* (e) *Dec. 179.*
(f) *Buratt. dec. 19. n. 11. Lodovis. dec. 310. l' Add. dec. 124. Merlin. dec. 137. n. 18. Rojas dec. 327. e 356. nelle rec. dec. 254. n 20. dec. 327. p. 10.*
(g) *Fr. Aretin. conf. 23. n. 12. Aless. e Add. l. cum quid ff. si cert. pet. Bec. conf. 192. n. 10. e seqq. lib. 2. Tab. de Ann. conf. 142. n. 15. Marot. disc. 71. n. 47 Ab. conf. 21. avanti il n. 4. Vol. 1.*
(h) *Cap. fin. de Consuet. Tesaur. q. 48. n. 4. lib. 1. Covar. Resol. c. 13. nu. 5. lib. 2. Fereatill. a Buratt. dec. 200. lett. A. v. Consuetudo. Panimoll. loc. cit. n. 12. Rot. dec. 232. n. 5. p. 7. dec. 212. n. 12. p. 15. rec.*
(i) *Cap. mala Consuetudo 8. dist. Auth. ut nulli Jud. §. 1. Coll. 19.* (k) *Conf. 58. n. 17.*
(l) *Conf. 38. n. 404. e seqq.* (m) *D. Conf. 21. n. 65. e seqq.* (n) *Conf. 126. n. 30. e 33.*
(o) *Dec. Marc. 7. n. 16.* (p) *Dec. 124.* (q) *Dec. 379.* (r) *Disc. 16. n. 15. d. disc. 24. n. 36.*

canonizzata, e ſegnatamente avanti il citato Lodoviſio (*a*) avanti *Coccino* (*b*) diffuſamente avanti il *Cardinale Ottobono* (*c*) e nelle *Recenziori* (*d*) Anzi alcuni *Dottori* vogliono, che nè pure dal Principe ſteſſo ſi poſſa approvare (*e*).

6 Molto più la Conſuetudine eſcluſa ſi dice, quando gli atti per Corteſia, e Civiltà del più degno dal men degno ſono ſtati eſercitati; mentre per queſti, come nel *Capitolo ſeguente* più diffuſamente vedremo, poſſeſſo manutenibile non s'induce; così dice *Giaſone* (*f*) ed, oltre tanti altri, da *Deciano al luogo citato* riferiti, *Rolando a Vale* (*g*) *Ramonio* (*h*) *Graziano al luogo citato*, *Capicio Galeoto*, il *Sordo* (*i*) la *Rota Romana avanti Buratto* (*k*) dopo il *Poſtio* (*l*) e nelle *Recenziori* (*m*) e con ragione il dicono; poichè, richiedendoſi negli atti volontarj l'interpellazione, e la proibizione, ſe l'Interpellato il ſuo diritto non rinunzia, il quaſi poſſeſſo dell'altro manutenibile non ſi può dire; e così la preſcrizione prima di quel tempo non corre: ma, come i *Dottori* dicono, per una ſpecie di forzata ſervitù ſi conſidera (*n*) Allora ſegnatamente, quando all'oſſervanza la Legge Comune reſiſte; poichè in tal Caſo per ſentimento di *Soccino Juniore* (*o*) *del Giganti* (*p*) e del *Panimolla* (*q*) affinchè l'oſſervanza introdotta ſi poſſa dire ſi richiede, che così giuridicamente ſia ſtato decretato.

7 Avvertire ancora ſu tale propoſito conviene, che quegli, il quale l'altrui luogo occupa, ſe la diſpoſizione del *Teſto* (*r*) ſi attende, tale Uſurpatore, non ſolamente del luogo uſurpato, ma di quello ancora, che ad eſſo ſpetta, privato eſſer debbe, ed all'ultimo luogo eſſer mandato: l'altro *Teſto* (*s*) però, più benignamente procedendo, diſpone, che quegli al luogo ad eſſo ſpettante rimetter ſi debba: ma i *Dottori* diverſamente la diſcorrono: *il Navarra* (*t*) *Baldo* (*u*) *Boerio* (*x*) e'l *Menochio* (*y*) ſegnatamente dicono, quegli, in qualità di Reo di ſacrilegio doverſi conſiderare. *Felino* Inſolente il chiama; onde anch'eſſo col *Caſſaneo* (*z*) dice, che per caſtigo l'ultimo luogo aſſegnare ſegli debbe: ſentenza dall'Inſegnamento del Salvatore in *S. Luca al* XIV. aſſiſtita; mentre quivi, parlandoſi di un Convitato alle Nozze, il quale l'altrui ſedia occupata avea, ſi dice: *Da huic* (vale a dire al più degno) *locum*, & *recumbe in noviſſimo*: Ed invero quei, che gli altrui luoghi ſi uſurpano, atto ingiuſto, vano, e diſordinato commettono: i meritevoli per lo contrario l'onore, e la fama colla propria Virtù acquiſtata traſcurare non debbono; altramente facendo, col *Lotterio* (*aa*) di ſtolti il Titol meritano; e di Dignità maggiori Indegni ſi rendono.

8 Per fatto proprio con Infamia la Precedenza allora ſi perde, quando qualche delitto ſi commette, come di leſa maeſtà, d'Aſſaſſinio, di Tradimento, e ſimili, per cui, come ne' *Trattati precedenti* già diſſi, la Dignità, che la Precedenza ſeco porta, ſi perde: Così ſi dice, quando per qualche mancamento il proprio luogo in Collegio, o Capitolo ſi perde: In queſto Caſo però, quando il Delitto Infamia ſeco non porti, il delinquente, venendo in grazia reſtituito, per Sentenza del *Maſtrillo* (*bb*) il ſuo luogo, ed ogni altra prerogativa ricupera.

9 Se però quegli, che del ſuo luogo è ſtato privato, dopo che quello ad altri

(a) *D. dec. 310. n. 56.* (b) *Dec. 1703. n. 8.*
(c) *Dec. 4. n. 36. e ſeqq.* (d *Dec. 212. in fin. p. 15.*
(e) *Bald. cap. ad noſtram de prob. ivi Felin. not. ult. Viv. com. opin. lib. 1. tit. 17. C. de leg. & Conſtit. n. 303.*
(f) *Conſ. 192. n. ult. lib. 2.* (g) *Conſ. 33. n. 38. lib. 2.* (h) *D. diſc. 198. n. 10. e ſeqq.*
(i) *Conſ. 127. n. 81.* (k) *Dec. 19. n. 14.*
(l) *De manut. dec. 129. n. 9. 11. e 13.* (m) *Dec. 536. n. 4. p. 2.*
(n) *Ab. loc. cit. Natt. conſ. 106. n. 9. conſ. 107. lib. 2. Sord. conſ. 127. n. 23. Capic. Latr. d. dec. 169. n. 5. e ſeqq.*
(o) *Conſ. 73. n. 5. lib. 4.* (p) *Conſ. 25. n. 31.*
(q) *D. dec. 1. Ann. 2. n. 14.* (r) *Cap. præcipimus 92. diſt.*
(s) *L. neminem C. de magg. Off.* (t) *Cap. inter Verba 2. conſ. 1. n. 2.*
(u) *Conſ. 337. Vol. 1.* (x) *De ord. grad. p. 1. n. 8.*
(y) *De Arbitr. lib. 2. Cent. 4.* (z) *Catal. p. 1. conſ. 39.*
(aa) *De Benef. lib. 1. q. 16. n. 19.* (bb) *Ad Indult. gen. Comm. cap. 22. n. 107. e ſeq.*

tri è stato conferito, anche validamente la reintegrazione ottiene, il luogo, che prima all' altro competeva, occupar debbe; poichè la reintegrazione senza pregiudizio delle ragioni da altri in tanto acquistate, conceduta s' intende (a) Regola, che, come *Bartolo* (b) il *Torre* (c) e la *Rota Romana* (d) dicono, quando la privazione legittimamente è seguita; e la reintegrazione per grazia si ottiene, senza Controversia procede, perchè il Reintegrato quelle cose pretender non può, che, mentr' egli della Dignità privato si trovava, come *Donato Antonio de' Marini* (e) e 'l *Rovito* (f) dicono, ad altri erano state concedute. E ciò, come il *Torre al luogo citato* (g) soggiugne, allora parimente procede, quando la reintegrazione di moto proprio del Principe viene conceduta, ogni volta che nella grazia espressamente non si dica, che esso Principe alle ragioni da altri già acquistate pregiudicare intenda: ma di questo nel *Capitolo seguente* ancora una volta parleremo.

10 Quando poi la reintegrazione è sì ampla, e plenaria, che espressamente si comprenda, che il Principe voglia, che in pregiudizio del Reintegrato niuno possa aver' acquistate ragioni, la regola si limita; attesso che in tal Caso la grazia opera, che il Reintegrato nelle sue pristine ragioni restitnito s' intenda (h) poichè, quando il Delinquente amplissima, e plenariamente dal Principe nel suo pristino stato si restituisce, tale restituzione, come una specie di postliminio si considera: Così comunemente dicono i *Dottori*; e segnatamente il *Graziani* (i) L' *Oddo* (k) ed *Antunez Portugal* (l)

11 La reintegrazione però allora amplissima, e plenaria si dice, quando il Principe al delinquente ogni Reato rimette: ogni pena incorsa condona: ogni Processo, ed Atto contro di lui seguito annulla; ogni sentenza da qualsisia Giudice profferita abolisce: alla Patria; alla fama; a gradi, ed onori lo restituisce; in quello stato in somma lo rimette, in cui prima del commesso delitto si trovava. Anzi il *Legislatore* (m) dice, che la sola parola *restituisce* la grazia talmente plenaria seco porta, che per poter ricuperare tutti i beni, onori, e prerogative, bastevole si considera; leggendosi nell' accennato Testo: *ut autem scias, quid sit in integrum restituere, honoribus, ordini tuo, & omnibus cæteris te restituo*. Così dicono i *Dottori* sopra lo stesso *Testo della Legge finale*, e segnatamente l' *Oddo al luogo citato* (n) il *Mastrillo* (o): oltre tanti altri dal *Farinaccio* (p) si considerano ancora quelle parole, *abolendo ogni Processo*, (q) siccome le altre, *nello stato, in cui prima si trovava*: che importano la retrotrazione al tempo del delitto; ed hanno forza di abolirne la memoria: molto più le altre; *plenariamente restituendolo*, che di ricuperare anche i beni presso terze Persone esistenti la facoltà attribuiscono (r) e le altre, che come *Rolando a Valle* al luogo citato (s) osserva, la stessa cosa inferiscono.

12 Al nostro proposito ancora eade la quistione dal *Boerio* (t) promossa: vale a dire, se un Duca, Principe, Marchese, Conte, o altro Titolato, sendo discacciato dal Dominio, e possesso del suo Feudo; indi reintegrato, un altro, che, durante il di lui Interregno, Dignità alla sua eguale abbia ottenuta, preceder debba, a cui favore il *citato Scrittore* risponde: ma io, per le ragioni di sopra accennate, e le altre ne' *Capitoli XI. e XII. della*

(a) *Ragion di Preced. del Duca di Firenze n. 9. f. 11.* (b) *L. 2. ff. de Decur.*
(c) *De pact. futur. success. lib. 2. c. 25. n. 77.* (d) *Dec. 44. n. 2. p. 3. rec.*
(e) *Resol. 98. lib. 1.* (f) *Dec. 37.* (g) *N. 80.*
(h) *D. Ragione del Duca di Ferrara f. 9. e 77.* (i) *Disc. 845. n. 19. e seqq.*
(K) *De restit. in integr. p. 2. q. 27. e 98.* (l) *De donat. Reg. lib. 2. c. 29. n. 45.*
(m) *L. 1. C. de sent. pass.* (n) *D. q. 93. n. 1. e seqq.*
(o) *D. Comment. c. 20. n. 14. c. 28. n. 8.* (p) *Prax. q. 6. n. 32.*
(q) *Bald. d. l. fin. ed altri riferiti dall' Oddo loc. cit. n. 16. e seqq. Peregr. de Jur. fisc. lib. 5. tit. 2. n. 23. Farinac. loc. cit. n. 28. e seqq. Mastrill. loc. cit.*
(r) *Paris. cons. 1. n. 37. lib. 4. Roland. a Vall. cons. 45. n. 30. 32. lib. 4. Bruner. dal Sole q. 19. nu. 61. Oddo loc. cit. Mastrill. d. c. 22. n. 45.* (s) *N. 37.* (t) *Loc. cit. p. 2. de ord. Consil. Reg. §. quid de Duce n. 7.*

la Parte IV. del Trattato dell' Onore addotte, credo, che colle distinzioni quivi riferite proceder si debba.

13 Ma, perchè, quando non per delitto del Possessore, ma per di Lui omissione; o per altrui usurpazione la Precedenza si perde, chi spogliato se ne trova, intendendo ricuperarla, al Principe, non già, ma a' Giudici, per esser mantenuto, o reintegrato nel possesso di essa; ed occorrendo domandarne ancora l' Immissione, ricorrer debbe; Ne' Capitoli seguenti vedremo, a quali Rimedi, ed a quali Tribunali, per ottenerla, il Ricorso competa.

CAPITOLO VIII.

Come le ragioni della Precedenza ne' Giudizj possessorj si provino.

1 NOn meno per conto della Precedenza, che di tutti gli altri Diritti, dovendosi discuter le Controversie, le Azioni, e i Rimedj si danno, per cui tale prerogativa si possa conservare, ricuperare, o acquistare: Azioni, e Rimedj, che in Possessorio, ed in Petitorio si distinguono. Alcuni Dottori; e segnatamente lo *Scradero* (*a*) e *Knichen* (*b*) vogliono, che su tale proposito il Possessorio col Petitorio cumulare si debba: Sentimento, che sulla *Risoluzione della Dieta di Spira* dell' Anno 1570 è fondata; e per conto de' Diritti incorporali in genere anche da altri è abbracciata (*c*) ma in ordine alla Precedenza, segnatamente quando il possesso è chiaro, per evitare le Risse, e gli Scandali, così per conto degli Atti pubblici, come de' privati, per sentenza Comune de' Dottori, di cumulare l' uno coll' altro Rimedio necessario sempre non è: così, oltre molti altri dicono, il *Barbosa* (*d*) e 'l *Menochio* (*e*): molto meno, quando il titolo è torbido; Sicchè ispezione maggiore si richiegga: Anzi in tali Casi, come il *Cardinal de Luca* (*f*) soggiugne, il Petitorio sospeso restar debbe: Sentenza dalla maggior parte de' Dottori seguitata, e con ragione, poichè, siccome cosa certa si è, che l' Interdetto: *Uti possidetis*, così per conto delle Cose incorporali, come delle corporali si ammette, per conto della Precedenza pertanto negare non si debbe.

2 Dividendo dunque il Possessorio dal Petitorio, nel presente Capitolo del primo; nel seguente del secondo parleremo: il perchè al presente proposito diremo, che, per poter' ottenere la manutenzione nel possesso della Precedenza, convien provare, che l' Attore del tempo, in cui egli nel suo Diritto fu turbato, di esso in pacifico possesso si trovasse; e che poscia dal Reo convenuto il pregiudizio siagli stato inferito; poichè, come è noto, il Verbo ***mantenere*** altro non significa, se non che tenere la Cosa controversa nello stato, in cui al tempo del mosso giudizio si trovava.

3 In ordine al possesso poi, che lo stato presente riguarda, il *Graziano* (*g*) e la *Rota Romana* (*h*) dicono, che basti ancora provarlo di tempo anteriore: Anzi che il possesso Civile coll' animo ritenuto attender parimente si debbe; poichè, sendo la Precedenza, come si è detto, cosa incorporale, senza la participazione, e la pazienza di quegli, del cui pregiudizio si tratta, nè per uno, nè per molti atti, attesa la disposizione del *Testo* (*i*) da altri si può acquistare: Così dice il *Farinaccio* (*k*) onde, senza tale participazione, e pazienza acquistata, come violenta, ed ingiusta rigettare si debbe: così, oltre molti altri, ha detto la *Rota Romana avanti il Cardinal Serafino* (*l*): poichè, come lo *Scradero* (*m*) osserva, si presume, che quegli, il quale di detta prerogativa con violenza è stato privato, coll' animo sempre, come si è accen-

(a) *Cons. 4. n. 257. Vol. 1.* (b) *De sass. non prov. Jur. c. 2. n. 152.*
(c) *Gilman. Symphor. Vot. 4. n. 17. e seqq. tit. 10. p. 3. tom. 2. Gothman. cons. 47. n. 9. Vol. 4.*
(d) *L. si de vi. 37. n. 377. ff. solut. matrim.* (e) *De retin. poss. Remed. 3. n. 313. e seqq. e 526.*
(f) *De Feud. disc. 127. n. 3. e 4.* (g) *Disc. 431. in princ. disc. 910. n. 1. disc. 911. n. 3.*
(h) *Decis. 243. p. 10. rec.* (i) *L. si aquam 2. ed ivi i DD. C. de servitut. & aqua.*
(k) *Cons. 95. n. 22. lib. 1.* (l) *Dec. 964. p. 1.* (m) *D. cons. 4. n. 156.*

accennato, l' abbia ritenuta; e 'l possesso, senza, che il corpo, e l' animo vi concorra, non si perde: molto meno quando il Possessore abbia preteso di non esserne spogliato (*a*). Ed in tali Casi, come il *Cardinal de Luca* (*b*) e la *Rota Romana* (*c*) dicono, il Petitorio sospeso restar debbe; mentre, come il Dotto *Calderoni mio Amico*, *e già nella Rota di Ferrara meritissimo Collega, presentemente Uditore di quella di Firenze* (*d*) osserva l' ordine in pregiudizio del Possessorio turbare non si debbe: il perchè il Giudice in tanto per conto del Petitorio ha le mani legate: e 'l Possessore, giusta la Sentenza del *Panimolla* (*e*) per non restar pregiudicato, anche colla forza può far resistenza.

4 Se poi l' Attore permettesse, che da altri, esso presente, e non Contradicente, Atti al di lui Diritto pregiudiziali si esercitassero, per sentenza del medesimo *Panimolla al luogo citato*, la manutenzione non gli competerebbe: anzi esso *Panimolla nel medesimo luogo* (*f*) dice, che a tale effetto anche un' atto solo, per impedire la manutenzione, basta: il quale rimedio o quello della reintegrazione, per altro, venendo il possesso naturale, da altri usurpato al legittimo Possessore compete: Così dicono, il *Menochio* (*g*) e *Gait* tra le Decisioni del *S. Felice* (*h*) e la turbazione anche col timore per qualsivoglia sorta di molestia; impedimento; o contraddizione, inferito si prova.

5 Avvertire altresì conviene, che, non solamente per gli atti al Possessore non noti, ma anche per quei, che in certe contingenze cogli Ospiti si praticano, che per Convenienza ad operare contro il proprio diritto obbligano, il possesso della Precedenza pregiudicato non resta; mentre ciò, che per Civiltà si fa, obbligo non induce: il perchè si dice, che per l' atto di Civiltà dal Re di Spagna con Carlo Principe di Wallia, figlio di Giacomo Re d' Inghilterra, con permettere, che la di lui destra occupasse, usato, esso Re pregiudicato non restò (*i*). Così per l' Alloggio da Innocenzo VIII. al figlio minore di Maometto Gran Turco dell' Anno 1481 nell' Appartamento del Palazzo Pontificio conceduto, si dice: del destino del quale sventurato Principe *Crantzio* (*k*) abbondantemente ne scrive.. Ma il destino di quell' Infelice Principe a fine tale il condusse, di cui la Storia pur troppo parla: (di quel Destino m' intendo, che dalla Sovrana disposizione della prima Cagione dipende, che alle Seconde, come da essa dipendenti, e della Natura mezzane, operar lascia; in ordine a che, coll' Elezione dell' Uomo, ciò, che Dio dispone, e permette, succede). Così per conto di ciò, che a' tempi nostri in persona d' altro sventurato Principe avviene, convien dire.

6 Ma, il discorso sopra gli atti di urbanità riassumendo, avvertir conviene, che, sebbene regolarmente tali atti, come si è detto, in considerazione avere non si debbono (*l*) mentre si esamina, per quali motivi veramente quelli seguiti sieno, il Possessore, come la *Rota Romana* più volte ha detto (*m*) nel grado, in cui si trova, mantenuto esser debbe: anzi, concorrendo a di lui favore multiplicità d' atti, per lungo tempo esercitati, la presunzione, che per mera urbanità sieno seguiti, esclusa resta: poichè, come la *Rota Romana* più volte parimente ha deciso; e segnatamente avanti *Mons. Bichi* (*n*): nell' allegata *Terraconense avanti Mons. Omano*: in una *Monopolitana Praeeminentiarum super manutentione avanti Mons. Molines il dì 27. Giugno del* 1705. per escludere la presunzione, che gli atti per grazia, o convenienza

(a) *Caccialup. de pen. q. 18. in fin. Afflict. dec. 395. n. 7. Puteo dec. 429. n. 2. e seqq. Rot. dec. 99. p. 2. div.*
(b) *De Judic. disc. 25. n. 21. disc. 20. n. 5.* (c) *Dec. 277. n. 2. e 24. p. 16. rec.*
(d) *Resol. 33. n. 15. e seqq.* (e) *Dec. 2. n. 5.* (f) *N. 23.*
(g) *Loc. cit. Remed. 3. n. 28. e seqq.* (h) *Dec. 397. n. 20. e seqq.*
(i) *Mercur. Gall. Istor. 1623. tom. 9.* (K) *Vandal. lib. 13. c. 22.*
(l) *Mantic. dec. 304. n. 10. dec. 483. n. 10. p. 5. tom. 2. rec.*
(m) *Bich. dec. 322. n. 5. Oman. in Terraconen. Jur. punctun. super manut. 26. Feb. 1703. §. Item Geranden. manut. 8. Giugn. 1703. avanti lo stesso.*
(n) *Dec. 522. n. 19. e dec. 543. n. 10.*

nienza seguiti sieno, l' osservanza per lo corso di dieci Anni si attende.

7 In alcuni Casi, non solamente per atto di Urbanità, ma di necessità ancora, perchè coll' Avversario non si può competere, come si è accennato, la Precedenza correr si lascia: *Nelle Memorie*, o sia *Testamento di Gio: Batista Colbert* si legge, che il Duca d' Anguien, che per la morte di suo Padre di Principe di Condè il Titolo assunto avea (di quello m' intendo, che contro il Defonto Luigi XIV. suo Signore, sollevossi) dovendo portarsi a Bruxelles, l' Arciduca Leopoldo, poscia gloriosissimo Imperadore, che per lo Re di Spagna di quel tempo colà trovavasi, mediante un suo Ministro, preventivamente saper volle, se il Principe la mano da esso fosse per pretendere; proposizione, che al Principe ben comprender fece, a quali amarezze il suo errore ad esporlo andava; ma, non permettendogli il propio Coraggio di punto esitarvi sopra, al Messo subito rispondere fece, che l' onore, che d' esser il primo Principe del Sangue di Francia egli godeva, di ricordargli il proprio dovere non lasciava: che per tanto all' Arciduca faceva sapere, che quando esso Arciduca ne' Paesi Bassi la persona del Re Cattolico rappresentata non avesse, egli il passo ceduto non gli aurebbe: che, quando il medesimo Arciduca alla di Lui Casa in tale qualità si fosse portato, egli la mano negata non gli aurebbe: ma, che, portandosi poscia esso Principe alla Casa dell' Arciduca, per visitarlo, corrispondente trattamento seguire dovesse.

8 Risposta sì fiera dall' Arciduca non fu ben ricevuta. Dichiarossi per tanto, che da esso Principe la mano in ogni luogo pretendea. Dopo molti maneggi, l' Impegno a tanto si avanzò, che il Principe all' Arciduca fe' dire, che, quand' egli l' offerta fattagli accettata non avesse, esso nel termine di otto giorni altrove portato si sarebbe; mentre sì imbarazzato non si trovava, che luogo, ove ricovrarsi potesse, non fosse per trovare: il perchè l' Arciduca ad accordargli ciò, che chiedea, obbligato si vide: ma siccome a fare tal passo, non per altro che per forza s' indusse, al Principe comprender fece, a quali inconvenienti in contingenze di quella natura egli ad esporsi andasse; in una Corte straniera segnatamente, ove in qualità di Ribelle compariva, ed in istato trovavasi di procurarne a qualunque costo la protezione.

9 Sopra queste parole del Principe (*che quando l' Arciduca la persona del Re Cattolico ne' Paesi Bassi non avesse rappresentata, egli il passo ceduto non gli avrebbe*) è da osservare, ch' esso Principe ben' intendeva la regola, che una stessa Persona per una Cagione degnissima, per un' altra men degna esser può: Sicchè, quantunque regolamente una Persona, o Cosa, di diversa ragione per se stessa non sia, tale regola, come tutte le altre, alle sue limitazioni soggetta si trova: quando in una Persona dunque rispetti diversi concorrono, la diversità della prerogativa ammetter si debbe, come in quella del Re di Francia avviene, che in qualità di Re appunto superiore non riconosce: in qualità poi di Duca di Borgogna, Principato dell' Imperio, nelle Diete di questo, non in qualità di Re il supremo luogo occupa, ma, come Principe d' esso Imperio appunto, giusta lo stile di quelle Assemblee, come la sua graduazione richiede, si considera.

10 Ciò, che per conto della Francia si dice, anche per conto d' altri Monarchi procede. Il Re di Danimarca, anch' esso in qualità di Re, superiore non riconosce, ma in qualità di Duca di Olsazia, stato parimente dell' Imperio, come nel *Capitolo V. della Parte III. del Trattato delle Armi Gentilizie* già dissi, in qualità di Vassallo appunto in quelle Adunanze viene ricevuto. L' Arcivescovo Elettore di Magonza con tale Karattere le Dignità, e i Canonici tutti di qualsisia Metropolitana del suo Arcivescovato precede: ma, godendo egli qualche Canonicato in una, o più Metropolitane, quando ne' loro Capitoli si trova per conto degli Atti Capitolari, non già come Arcivescovo, o Elettore, ma come Canonico il suo stallo occuperebbe, con quelle distinzioni però, che a suo luogo vedremo. Che più? l' Imperadore stesso, in qua-

qualità di Arciduca, o per cagione di qualche altro Feudo, Principe dell' Imperio, avanti il Tribunale di quella Camera può esser convenuto; e ciò avvenendo, come Imperadore, a se stesso in qualità di Arciduca comanda, che le Decisioni di essa Camera eseguite sieno.

11 Al Principe di Condè tornando, osservo, che nelle accennate *Memorie di Colbert* si dice, che i Disturbi d' esso Principe per conto di ciò, che il nostro assunto concerne dalla sola persona dell' Arciduca non provennero; ma nel medesimo Imbarazzo per conto della persona del Duca di Lorena, che per lo più in Bruxelles dimorava, trovossi; il perchè più di una volta in istato di venire tra di loro alle mani esposti si videro. I Comuni Amici vi s' interposero; ma invano, perchè il Duca di concorrenza col Principe sentir parlare non volea: il Principe per lo contrario, che quegli da esso la mano pretendesse, soffrire non potea: ma quello, che più di ogni altra cosa l' amareggiava si era, che il Principe Francesco del Duca fratello, anch' esso la mano disputargli pretendesse.

12 Le amarezze tra essi Principi per tanto a segno avanzate si erano, che ognuno credea, che, senza spargimento di Sangue, terminare non si potessero! La Collera del Principe dal vedere che l' Arciduca, quantunque da esso, che nella giustizia della sua Causa confidava, pregato, riparo non vi ponea, forse perchè il Principe Francesco disgustare non volea, sempre cresceva, in tempo segnatamente, in cui attesi i maneggi grandi della Francia, per guadagnarlo, di perderlo dubitava, ingerirsene non volle. Così colla Regina di Svezia sarebbe avvenuto in ordine a quanto siamo per soggiugnere. Riferisce il *Traduttore della Vita di Luigi XIV. Re di Francia, e di Navarra al libro IV. della Parte I. del Tomo II.* che, mentre dell' Anno 1655. quella Principessa in Anversa si trovava, esso Principe di farle una Visita si dispose; la Regina, avutane contezza, circa il modo di riceverlo, esitante si trovava. Aveva essa già veduto l' Arciduca., e con onori sì grandi ricevuto l' aveva, che all' eccesso andavano, mentre, non contenta d' attenderlo a piè della Scala, un gran Cortile oltrepassando, fino alla Porta della sua Abitazione portossi. Il Principe, che di quel Cerimoniale la notizia aveva, dubitando, che la Regina tra esso, e l' Arciduca qualche distinzione fosse per fare, procurò di sapere, come verso di Lui contenersi intendesse; Spedivvi pertanto alcune Persone, perchè se ne informassero, e non avendone avuta confacevole risposta, risolse di non praticare il solito Cerimoniale: Un giorno dunque, in cui l' Anticamera della Regina di Cortigiani era piena, egli vi s' introdusse, e come uno di quei, che in suo nome la salutavano, avvicinossele: La Regina, avendolo riconosciuto con atti di Civiltà straordinaria, la stima, che per lui avea, volle rimostrargli; egli, avvedutosene, andava ritirandosi, ed accortosi, che la Regina, per accompagnarlo, al di lui seguito andava, arrestatosi, le disse, che tutto, o nulla fare si doveva; e senza attender risposta, partì.

13 Da' riferiti, ed altri simili Casi prescindendo, i Dottori, come si è accennato, vogliono, che nel Giudizio, di cui quì si parla, anche un' atto solo per piena prova suffraghi (a) perchè la Precedenza da un' atto particolare nella Causa universale s' inferisce. Così ha detto la *Rota Romana avanti Mons. Molines Decano in una Lucana Præeminentiarum il dì 28. Giugno del 1700.* onde *nel Ristretto delle Cose più notabili registrate negli Annali Ferraresi di Filippo Rodi, formato da Gio: Francesco Negri*, si legge, che dell' Anno 1541. quando Carlo V. fece la sua Entrata in Lucca, il Duca di Ferrara, sendo andato alla destra di quel Monarca; quello di Toscana alla sinistra; terminata quella Funzione, il primo, per atto sì solenne, di cui col-

(a) *Cap. Ecclesia Sutrana de caus. poss. & prop. Mascard. de prob. Concl. 446 n. 6. Roland. a Vall. cons. 47. lib. 1. Sanfelic. dec. 340. Rot. 320. p. 11. rec.*

l'esame di più Testimonj avea fatto seguire pubblico rogito sopra il suo Competitore, del Diritto della Precedenza pretese avere già fatto l' acquisto.

14 Quando poi di Precedenza si tratta, che alla Dignità compete, e per la ragione del Predecessore il possesso alla Chiesa è stato conceduto, al successore nella Dignità parimente suffraga, quantunque il Predecessore nell' esercizio di quello stato non sia (*a*) E ciò per conto di camminare, sedere, e fare altri atti nelle pubbliche Funzioni, procede (*b*) molto più quando l' osservanza per lungo Corso di tempo vi concorre; mentre l'osservanza appunto quella si è, che al nostro proposito attender si debbe: Così dicono i *Dottori* (*c*) la *Rota Romana* (*d*) ed *Auberj* nel *suo Trattato della Preminenza de' Re di Francia e della loro Precedenza sopra l' Imperadore, e i Re di Spagna* (*e*) E l'antichità del possesso, che si prova con sentenze, e stromenti di tempi remoti, i quali incontrastabilmente attender conviene (*f*) e tale possesso al nostro proposito a tutte le Leggi deroga; poichè, come Legge appunto si considera. Così dice uno stuolo di Dottori (g) E'l *Mastrillo al luogo citato* (*h*) soggiugne, che l' osservanza in ordine a qualsisia prerogativa di Precedenza, anche tra' Titolati attender si debbe: e che non può esser preposterata: Così parimente dice *Baldo sopra il citato Testo* (*i*) onde, non ostanti certe speziose ragioni, che il Petitorio riguardano, a favore del Possidente giudicare si debbe; mentre a tale proposito la presunzione per se sola suffraga (*k*) allora segnatamente, quando da tempo immemorabile si possede; perchè in tal Caso il Titolo si presume: anzi di qualsivoglia Titolo, Concessione, e Privilegio ha forza, che diritto pienissimo, e sicurissimo produce; onde di mostrare la propria buona fede; la scienza, e la pazienza del Competitore, come l' *Altogrado al luogo citato* dice, bisogno non v'è.

15 E la riferita regola allora parimente procede, quand' anche alla disposizione del *Cerimoniale Romano*, *d' ordine di Clemente VIII. formato e con sua Constituzione confermato*, resista; poichè la disposizione di quello alla forza della Centenaria, o immemorabile Consuetudine, non deroga: per tempo minore bensì attender si debbe: Così ha detto la *Rota Romana avanti Monsf. Muti in una Colonienfe Praecedentiæ il dì 22. Marzo del 1697.* impressa *dopo il de Luca* (*l*) Così il *Barbosa* (*m*) Così per conto de' statuti, e de' Rituali particolari delle Chiese, quando sono in osservanza, la medesima *Rota nella citata Colonienfe* più volte ha detto.

16 *Fabio de Anna* (*n*) vuole, che la Consuetudine, siasi fuori della Legge, o pure alla Legge contraria, per disposizione della Legge Civile, dopo il Corso di X. Anni, osservare si debba: il *Mastrillo al luogo citato* (*o*) tiene, che, quando alla Legge Divina è contraria, come abusiva, rigettare si debba: che; quando della Legge comune è correttoria, da luogo a luogo; e da Caso a Caso estender non si debba ma il *Merlino* (*p*) dice, che per conto della Legge umana, quantunque a questa ripugnante, attender si debbe: altri vogliono, che, quand' anche la Consuetudine alla Legge della Natura contraria sia, la medesima sentenza proceda.

17 Avvertire parimente si debbe, che ciò, che a favore del quasi possesso al nostro proposito si dice, per sentenza del *Porzio* (*q*) così per conto degli Eccle-

(a) *Sperell. dec. 96. n. 14. e seqq. Ridolph. prat. p. 2. cap. 12. n. 187. e seqq. Rot. dec. 155. n. 1. p. 9. rec.*
(b) *Salgad. de Reg. prot. p. 2. c. 9. n. 20.*
(c) *Zabar. cons. 62. Corn. cons. 193. n. 21. lib. 2.* (d) *Dec. 305. n. 6. p. 18. tom. 1. rec.*
(e) *P. 1. f. m. 124.* (f) *Rot. dec. 78. n. 5. p. 17. rec.*
(g) *Mastrill. de Magistrat. lib. 1. c. 22. n. 30. Bald. c. Cum olim per illum Textum de Consuet. Avend. de Exec. mandat. p. 1. c. 19. n. 16. Frecc. Quis aleatur Comes. Natta cons. 62. n. 2. Sperell. dec. 36. n. 3. Gratian. dec. 16. Bonsin. suppl. c. 4. n. 19. Rot. dec. 97. n. 6. p. 17. rec.*
(h) *Lib. 4. c. 13. n. 63. cap. 14. n. 1.* (i) *C. cum olim p. not.*
(K) *Herm. Vult cons. Marpurg. cons. 30. n. 27. Vol. 2.*
(l) *De Jurisd. dec. 28.* (m) *Dec. Apost. 79. n. 7.* (n) *Cons. 40. n. 4.*
(o) *Cap. 61. n. 12. e 14.* (p) *Dec. 591. e dec. 579.* (q) *Cons. 166.*

clesiastici, come per conto de' Secolari, precede: Sentenza seguitata anche dal *Parez de Lara* (*a*) dal *Salgado* (*b*) e da altri, i quasi tutti concludono, che gli atti possessorj il diritto della Precedenza seco portano: e per la manutenzione, quando da Causa universale procedono, per sentenza del *Tranchedino* (*c*) anche per gli altri suffragano: molto più, quando Ordine vi sia, che a ciascuno il suo luogo si assegni, come per conto degli Ecclesiastici in genere dispone *la Bolla di Gregorio XIII. de' 15. Luglio* 1583. che comincia *Exposcit*, dal *Barbosa nella sua Collettanea de' Dottori sopra il Concilio Tridentino*; e *nelle Decisioni Apostoliche* riferita.

18 Sul particolare della Precedenza tra gli Elettori dell' Imperio la *Bolla d' Oro dell' Imperadore Carlo* IV. quando decreti posteriori in contrario non vi sieno, attender si debbe. Varie Controversie sopra diversi Casi, che la materia, di cui trattiamo, concernono, come il *Sigonio* (*d*) osserva, per ciò, che i Superiori Ecclesiastici riguarda, in parte da' Pontefici: in parte da' Padri de' Concilj, segnatamente da quei del *Tridentino* (*e*) ed anche da' Vescovi sono state dichiarate. Ed in ordine a' Secolari, come opportunamente vedremo, da' varj Tribunali sono state decise. Non lasciando di dire intanto, che ne' Casi talmente dubbj, che niuna delle Parti la propria intenzione possa giustificare, affinchè Risse non naschino, che, come ne' *Capitoli antecedenti* si è veduto, tali Controversie sovente producono; procurar conviene d'indurre le parti all'alternativa, e ciò seguendo, il Seniore per la prima volta preferire si debbe: in ogni Caso alla Sorte si ricorra: si faccia Tavola rotonda: si procuri, che le Parti da intervenire alle Adunanze si astenghino, o pure luoghi fuori dell' ordine degli altri, come opportunamente vedremo, si assegnino. L' Erudito e Saggio *Cammillo Contarini nel libro III. della sua Ateneo Tomo V. Storia della Guerra di Leopoldo I. di gloriosa memoria, e de' Principi Collegati contro il Turco*, riferisce, che avvicinatasi ad Ezendorff l' Armata Cesarea, ed anche il Re di Polonia; per quivi tenere il Consiglio di Guerra, il dì 3. di Settembre del 1683. dopo varj discorsi per conto della Precedenza, fu convenuto, che il Re solo a Capo della Tavola del Congresso sedesse: l'Elettore di Baviera alla destra dopo di lui i Generali de' Circoli: alla Sinistra i Polacchi, che al seguito del Re eransi colà portati: di rimpetto al Re il Duca di Lorena: da' Lati i Generali Cesarei; ciascuno per ordine d' anzianità del proprio grado. L' Erudito, e parimente saggio *Pietro Garzoni nel libro XVI. della Storia Veneta* scrive, che, radunati in Utrecht del 1712 i Pubblici Rappresentanti delle Potenze Interessate, per quivi trattare la famosa Pace, acciocchè disordini, che le Controversie sopra la Precedenza seco portano, non nascessero per luogo del Congresso fu destinata la Casa della Città, e posto in non cale qualunque grado, fatta eguale alla pubblica la privata Persona, senza spiegar Karattere, riserbatosi il Titolo d' Ambasciadori per l' ultimo atto della sottoscrizione de' Capitoli de' Preliminari, valendosi ne' Dibattimenti de' medesimi Preliminari di quello di Plenipotenziarj, per motivo di brevità, e di facilità senza Mediazione, o Mediatore il Trattato fu concluso.

19 Ma, il Quesito principale riassumendo, di dire lasciar non voglio, che, quando il Possessorio è torbido, come il *Cardinal de Luca* (*f*) osserva, col Petitorio cumularlo conviene: quando poi i Requisiti, per valersi di tale Rimedio assolutamente non si giustificano, il Reo assoluto esser debbe; poichè il fondamento della manutenzione consiste, non nel posseso, che non si dà; ma quello, che già si gode, si conferma: così più volte ha detto la citata *Rota Romana* (*g*)

(a) *De Anniv. & Cappellan. lib. 1. c. 24. n. 26.* (b) *De Reg. prot. c. 9. n. 26. p. 2. tom. 1.*
(c) *Consult. 14. n. 4.* (d) *Lib. Regn. Ital.* (e) *Sess. 25. c. 13.*
(f) *De Judic. disc. 13. n. 11.*
(g) *Dec. 170. n. 5. p. 19. tom. 1. dec. 654. n. 2. d. p. 19. tom. 2.*

20 E quel, che per conto del Rimedio, *Uti possidetis*, si dice, quando il Possessore si ha per spogliato, per conto dell'altro, che *Redintegrandæ* si chiama parimente procede; al quale effetto basta provare, che il possesso dell' Attore di quello del Reo convenuto più antico sia; poichè così lo Spoglio resta concludentemente giustificato (*a*) mentre, quando il Possesso della Precedenza per negligenza si perde, la reintegrazione indubitatamente si può domandare (*b*) Anzi alcuni vogliono, che il Giudizio della Reintegrazione con quello della Ritenzione si possa cumulare (*c*) Avvertendo, che tali Controversie sommariamente, di piano, e senza figura di Giudizio, si debbono decidere: Così dicono, lo *Sperelli* (*d*) e'l *Panimolla* (*e*) E quando vi sia motivo di dubitare, che le Parti alla Violenza delle Armi si avanzino, conviene, che il Giudice avochi a se il possesso; così dice *Modesto Pistoririo* (*f*): Sentenza, che, come è noto, comunemente si ammette: Ed in tal Caso, esaminata la Causa sommariamente, la reintegrazione, o ritenzione per fino a tanto che la Controversia del vero possesso nel Possessorio ordinario; o della proprietà nel Petitorio dedotta, resti decisa, a quello conceder si debbe, che la sua intenzione meglio ha giustificata (*g*).

CAPITOLO IX.

Come nel Petitorio il diritto della Precedenza si provi.

1 ANche quando dalla disputa sopra il Possessorio a quella del Petitorio si passa, varie Azioni, Rimedj, e modi, tanto reali, quanto personali competono: ed in primo luogo l' Azione *Confessoria*, e la *negatoria utile* si presenta, che, come per conto de' Rimedj possessorj nel precedente Capitolo si è detto, tanto per conto delle ragioni incorporali, e delle servitù, quanto delle reali, e corporali competono (*h*) e delle Armi si dice (*i*) e ne termini nostri contro quello s' implora, che senza ragione sopra di noi la Precedenza pretende (*k*) *Matteo Waccbero nel suo Voto sopra la Precedenza, la Dignità, e la successione della Casa di Sassonia* così prende a dire: *Videri intentatam per Aldenburgenses Confessoriam, vel negatoriam vulgarem, hoc modo: Ajo, mihi jus præcedendi præ te deberi: Peto igitur hoc ita declarari; & tibi injungi, ut a turbatione desistas:* (indi soggiugne) *vel negatorie. Nego, te mihi parem Dignitate esse: itaque mihi antecedere non debere: & hoc ita declarari peto.* Compete ancora per la Precedenza il Rimedio straordinario; vale a dire l' *Uffizio del Giudice* (*l*) *Ratione sessionis* (il citato Scrittore ripiglia) *& honoris competit Officium Judicis, quod, licet revera actio non sit, competit tamen loco deficientis actionis, & æquitate*, che opera, che quegli, che attenta, inibito esser debba. (*m*)

2 Non manca, chi vuole, che per ragione della Precedenza competa l' *Azione delle Ingiurie* sopra di che Baldo (*n*) dopo aver detto, che per uso antichissimo il luogo più degno al più degno è dovuto, soggiugne, che contro quello, il quale l' ordine della Precedenza turba, o tenta di turbare Criminalmente si può procedere; mentre lo sprezzo, e l' Ingiuria, giusta la disposizione del *Testo* (*o*) soffrire non si debbe: ed in alcuni Casi per sentenza di *Antunez Portugal* (*p*) contro' Perturbatori di fatto si può resistere: in ogni caso, come ne' *Capitoli antecedenti* si è

(a) *Innoc. c. querelam n. 3. de elect. Menoch. de Redintegr. Remed. 1. q. 8. n. 81. e 87. Remed. 15. q. 17. n. 200.*
(b) *Berlichio dec. 26. Rot. dec. 178. n. 3. dec. 520. n. 101. e 102. p. 14. rec.*
(c) *Nolden. loc. cit. c. 19. n. 177.*
(d) *D. dec. 76. n. 23.* (e) *D. dec. 1. Ann. 1. n. 1.*
(f) *Cons. 51. n. 11. Vol. 1.* (g) *Capic. d. dec. 55. e 56.*
(h) *§. Aqua Instit. de Action.* (i) *Hoeping. de Jur. Insign. cap. 14. §. 2. n. 41. e seqq.*
(k) *Fichard. cons. 77. n. 28. tom. 1.* (l) *And. Gail. obser. 21. lib. 1.*
(m) *Signorol. cons. 135. in fin. Guid. Pap. dec. 362. Ancaran. cons. 483. Bald. cons. 337. lib. 5. Tosch. litt. O. concl. 108.*
(n) *L. Observare 4. §. antequam 3. ff. de Off. Procons.*
(o) *L. 1. ff. de postul.* (p) *De Reg. don. c. 42. n. 19.*

ſi è detto, per ſentenza del *Panimolla* (*a*), e come di ſopra ſi è accennato, l'Uffizio del Giudice compete: Sentenza, che, come *Franceſco Zoannetti* (*b*) il *Tiraquello* (*c*) e'l *Graziano* (*d*) dicono, colle ſue diſtinzioni intender ſi debbe. In ogni caſo ſi debbon fare le ſue Proteſte; che, come dell' Anno 1521. nella *Dieta di Vormazia* fu dichiarato, le proprie ragioni conſervano: Così nelle *Diete dell' Imperio* gli Ambaſciadori più volte, in *Ratiſbona* ſegnatamente degli Anni 1640. e 1641. hanno praticato; e dell' Anno 1663. in quell' Adunanza lo Sveco Rappreſentante proteſtò, che all' Ambaſciadore della Città di Brema in quella ſeſſione luogo non competeva: ma il Bremenſe con un Memoriale provò, che la ſua Città, come indipendente, ed immediatamente libera, quivi il luogo aver vi dovea.

3 Comunque ſu quel propoſito la Coſa andar doveſſe, certo ſi è, che con tali Proteſte ogni diritto del Proteſtante preſervato reſta: il *Teſto* (*e*) ed in ogni caſo i Dottori, come ſi è detto, vogliono, che quegli, che nel poſſeſſo della Precedenza turbato ſi vede, alla forza delle Armi ricorrer poſſa: così, oltre i di ſopra citati, dicono, il *Pancirolo* (*f*) *Fabio de Anna* (*g*) il *Marzari* (*h*) il *Graziano* (*i*) e'l *Caſſaneo*: (*k*); ſopra di che eſempj non mancano, oltre quei, negli *antecedenti Capitoli* accennati, tra la Francia, e la Spagna: tra queſta, e l'Inghilterra: tra la Francia, e la Danimarca: tra' Malteſi, e Fiorentini, de' quali *Pietro Mattei al luogo citato* (*l*) fa particolare menzione: Per tale cagione, come *Sleidano* (*m*) ſcrive, in congiuntura della Coronazione di Carlo V. il Duca di Cleves, a cui da' Saſſoni la Precedenza era Controverſa, in Aquiſgrana quattro cento Kavalieri armati con eſſo lui conduſſe.

4 Suppoſto per regola generale, quanto ſin qui detto abbiamo, il *Concilio Niceno* dichiara, che, come con diſtinzione nel *Capitolo VIII. della Parte II.* vedremo, a' Veſcovi, così in ſedere, e camminare, come in fare altri Atti ſopra tutte le dignità, sì Eccleſiaſtiche, che ſecolari di ciaſcuna Provincia, o Città, a cui eſſi Veſcovi preſiedono, la Precedenza competa: a contemplazione de' meriti delle loro perſone non già, ma della Veſcovile Dignità. *Claudio Salmaſio* (*n*) dice, in altri Concilj così parimente eſſer ſtato deciſo: il perchè ciaſcun Veſcovo nella propria Chieſa, e Dioceſi, alla riſerva del proprio Metropolitano, per conto delle Funzioni Veſcovili; non ſolamente tutti gli altri Veſcovi, ma anche gli Arciveſcovi, quantunque più Anziani, e più degni, preceder debbe: il *Barboſa* (*o*) ſcrive, dalla *Congregazione de' Riti in una Barthinonenſe il dì x.* Gennajo del 1609. così eſſer ſtato deciſo. Come in ordine alle altre Dignità, tanto Eccleſiaſtiche, quanto ſecolari praticar ſi debba, nella detta Parte II. e nella III. diſtintamente diraſſi.

5 Col *Graziano* (*p*) intanto premetter' altresì conviene, che la regola generale, la quale atteſa, alle Dignità maggiori ſopra le minori la Precedenza compete, come le altre, alle ſue limitazioni ſoggetta ſi trova: poichè, quando di un atto ſi parla, per cui di Precedenza ſi diſputa, ſe quello non già la Dignità maggiore, ma la minore riguarda, la Precedenza dal grado della Dignità minore regolare ſi debbe: il perchè, oltre i di ſopra accennati Caſi, gli Elettori dell' Imperio dell' Anno 1471. in occaſione delle Diete di Ratiſbona a gli Ambaſciadori di Carlo Duca di Borgogna fecero ſapere, ch' eglino a' Monarchi ſteſſi, ſe a quelle loro Adunanze ſi foſſero portati, la mano ceduta non avrebbono, perchè, trattandoſi quivi di Atti, la Dignità mag-

(a) *Dec. 1. Annot. 1. n. 1. e 2.* (b) *De empt. & vend. ſub pacto retrov. l. 2. C. de pact. inter empt. & vend. n. 137.*
(c) *De Nobil. c. 20. n. 54. e ſeqq.* (d) *Diſc. 210. n. 23. e ſeqq.*
(e) *L. 14. §. 8. ff. de Relig. l. 20. §. 1. de acquir. hered.*
(f) *Conſ. 6. n. 2.* (g) *Conſ. 40. n. 10.* (h) *Conſ. 26. n. 5.*
(i) *Diſc. 110. n. 20. e ſeqq.* (k) *Catal. p. 1. conſ. 2.*
(l) *Lib. 3 narr. 5. f. m. 668. tom. 1.* (m) *De ſtat. Religion. lib. 2. f. 37.*
(n) *De Primat. Papæ error. c. 8. in fin.* (o) *Deciſ. Apoſt. Collect. 290.* (p) *Diſc. 248. n. 1. in fin.*

maggiore non concernenti, di quelle prerogative essa Dignità goder non dovea, che per altro le competeano. Tra' Vescovi, come è noto, il più anziano i posteriormente promossi precede: Così tra Kavalieri d' Ordini militari si pratica. Così la *Congregazione de' Riti in una Segobriense il dì 22. Marzo del* 1609. dichiarò: Così tra' Cardinali praticarsi veggiamo; ma di questo nel *Capitolo III. della Parte II.* distintamente parleremo; non lasciando intanto d' avvertire, che per conto degli Uffizj veramente graziosi in ordine alla Precedenza il giorno della Data del Diploma si attende (*a*) Per conto di quelli, che giurisdizione seco portano, a quello del possesso si ricorre. (*b*)

6 Per conto di ciò, che i Re, ed altri Principi Secolari generalmente riguarda, avvertir conviene, che ne' Concilj a quei Re, e Principi la Precedenza sempre è stata conceduta, che la Religione Cristiana prima degli altri hanno abbracciata: così dicono i *Dottori* (*c*) Così *Enea Silvio nel suo libro de rebus gestis in Concilio Constantiensi*, e nella sua *Storia dell' altro di Basilea*, ove dice, così quivi esser stato praticato; Costume, di cui il *Grozio nel Capitolo III. del libro II. de Jure Belli, & Pacis* così scrive *Hic mos antiquitus in Christianorum Regum, & Populorum societate obtinuit, ut, qui primi Christianismum professi sunt, in Conciliis, ad rem Christianam pertinentibus, præcedant cæteros*: E questo, per quanto molti Dottori dicono, è stato il motivo, per cui dichiarato si trova, che i Re di Francia, e i loro Pubblici Rappresentanti sopra gli Spagnuoli la Precedenza goder debbano (*d*) Alle accennate autorità però gli Scrittori Spagnuoli non si arrendevano: ma di questo nel Capitolo V. della Parte III. diffusamente parleremo.

A quei Principi per altro, che in pari grado la Dignità prima degli altri hanno ottenuta, sopra i meno anziani la Precedenza compete: regola, che alle Leggi Romane si uniforma; mentre nel *Testo* (*e*) si legge, che Teodosio, e Valente sopra l' ordine, che tra' Consoli tenere si dovea, così dicono: *quis enim in uno, eodemque genere Dignitatis prior esse debuerat, nisi qui prior meruit Dignitatem?* Ne gli altri *Testi* (*f*) si dice, che quegli, il quale dopo gli altri è stato esaminato, ad essi succeder debbe: Così il *Grozio al luogo citato* (*g*) soggiugne.

8 L' antichità dell' origine: l' ampiezza, e la potenza de' Stati; del Nome, e delle illustri Gesta al nostro proposito parimente si considerano: ma ciò allora procede, quando per conto delle altre prerogative tra' Contendenti disparità non passi (*h*) poichè, se la sola ampiezza de' stati, per godere sopra altri la Precedenza, suffragasse, non v' è, chi non sappia, che la Spagna per tal conto sopra la Francia Contrasto avere non dovrebbe; E pure Augusto dichiarò, che alle Repubbliche a proporzione della loro antichità la Precedenza competer dovesse.

9 Tra' pari poi per conto della potenza maggiore con distinzione parimente proceder conviene: poichè, quantunque, quando dell' atto stesso della giurisdizione si tratta, la regola certamente proceda; quando poi a favore di quella, che amministrazione inferiore esercita, altre prerogative maggiori concorrono, e la maggioranza della giurisdizione da tempo posteriore si riconosce, per sentimento del *Natta* (*i*) tale prerogativa attender non si debbe. Così per conto della pluralità de' Titoli si dice: e con ragione, poichè, come l' *Hoepingio* (*k*) osser-

(a) *Sanfelic. dec. 333. lib. 3.* (b) *Sanfelic. dec. 269. lib. 2.*
(c) *Bart. l. 1. ff. de Alb. scrib. Bald. l. Decernimus 2. not. C. de sacros. Eccl. Gio: Tice. Cons. 77. n. 16. Ant. Tesaur. q. 1. for. 48. n. 5.*
(d) *Cantell. Annal. Cremon. Ann. 1564. Corsett. de potest. Reg. tom. 5. M. Cis. Landens. de Princ. q. 76. Obert. Mirec. Not. Episc. Orb. Crist. Teodor. Gotofred. Istor. di Carlo VI. f. m. 30. Groz. loc. cit. lib. 2. c. 7. f. 21.*
(e) *L. 1. C. de Consul.*
(f) *L. omnes la 2. C. Ut dignit. ordo Serv. l. ult. C. de Tyron. l. 1. in fin. C. de Præpos. s. Cubiculi lib. 12.*
(g) *D. lib. 2. c. 5. §. 21.* (h) *Bodin. de Rep. lib. 1. c. 9.*
(i) *Cons. 631. nu. 3. e seqq. tom. 3.* (k) *Loc. cit. c. 22. §. 7. nu. 213. f. m. 1037.*

osserva, e noi in pratica il veggiamo, varj Principi molti Titoli portano, per cui, se la Precedenza loro si dasse, Litigj non pochi ne insorgerebbono; mentre a' nostri giorni certi Titoli da più Persone si portano, quando di quei stati altri in possesso si trova: E non poche Persone vi sono, che Titoli appunto, e Dignità sognano a similitudine del Grande Alessandro, che di Giove figlio spacciavasi: di Attila, che di Bendebucz figlio; di Nembroth nipote esser diceva: per la *Dio grazia* Re de gli Unni; de' Medj, e de' Goti; *Timore del Mondo*; e *Flagello di Dio*, s' intitolava.

10 Ciò, che per conto dell' antichità delle Case de' Principi si dice, anche per conto delle Famiglie de' privati rispettivamente procede; poichè, come nel *Capitolo I. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* già dissi, quanto più le Famiglie antiche sono, tanto più nobili si stimano: il perchè loro sopra le meno antiche, per altro in pari grado costituite, la Precedenza compete (*a*) Quei tra' Romani sopra gli altri tale prerogativa godevano, che la Dignità Consolare prima esercitata avevano. Tra le Famiglie nobili, come *Filippo Porzio* (*b*) osserva, e come di sopra si è accennato, lo splendore di alcuni Uomini si considera, che colle proprie Gesta famosi si sono resi. Su tale fondamento Niccolò Ravalli Arcivescovo Upsalense, per testimonio di *Gio: Magno* (*c*) nel *Concilio di Basilea*, Ambasciadore di Arrigo Re di Svezia, sopra tutti i Rappresentanti degli altri Re la Precedenza pretese. Tra quelli poi di una stessa Famiglia, stato, e Dignità come *Auberj al luogo citato* (*d*) dice, al più Vecchio la Precedenza compete.

11 In alcuni Casi a quello la prerogativa, di cui si parla, è dovuta, che, come il *Borsatti* (*e*) e 'l *Peregrino* (*f*) riflettono, da Principe maggiore la sua Dignità riconosce: Sendo dunque il Papa, e l' Imperadore i primi Monarchi della Cristianità, ne segue, che a quei, che da essi le Dignità ottengono, sopra gli altri la Precedenza competa, quantunque le Dignità da' primi dopo le altre sieno state concedute: così dicono il citato *Peregrino* (*g*) e 'l *Natta* (*h*) Tale sentenza però allora procede, quando tra essi disparità non concorra. *Ita videmus* (scrive il Noldense (*i*) *Angliæ, aut Hispaniæ Reges jus a Cæsare, vel Pontifice, non habere; sed eos sibi Populi Reges constituerunt; Cedent ne ii Bohemo, vel Neapolitano Regi, qui a Cæsare, vel a Pontifice in ea Dignitate sunt constituti? neutiquam.*

12 Perchè, non meno in ordine al Petitorio, che in ordine al Possessorio in alcuni Casi alla Consuetudine ricorrer conviene, premetteremo col *Mastrillo* (*k*) e 'l *Franchedino* (*l*) in vigore del *Testo* (*m*) che dovendosi assegnare il luogo ad una nuova Dignità, alla Consuetudine del Luogo più Vicino ricorrer conviene, mentre quella, sendo inveterata, come abbiamo detto, di Legge ha forza: Il *Crusio*, però, a tale sentenza opponendosi, dice, che, sendo l' ordine della Precedenza alla Dignità de' Gradi conforme, alla Legge della Natura appoggiato, come *Deciano* (*n*) dice; come anch' io *nel Capitolo I. e seguenti di questa Parte* ho detto, da quello receder non si debbe: il perchè tra gli Ebrei, e tra' Romani, Popoli per conto de' Costumi i più attenti, senza ricorrer' alle altrui Consuetudini, praticarono di fare, che i maggiori, e i più meritevoli sopra' minori, e meno meritevoli la Precedenza godessero: da ciò s'inferisce, che, se per cosa indubitata affermare non si può, che la Consuetudine alla Legge della Natura contraria si debba dire, come per conto di tutte le altre cose si dice che da tutte le Genti; da tutte le Nazioni; dalle più pulite; o per tali almeno tenute, abbrac-

(a) *Kuie. Comment. de suss. non prevoc. Jur. c. 2. n. 31. Cravett. cons. 483. n. 1. e 24. tom. 3.*
(b) *Cons. 387. n. 80.* (c) *Histor. Goth. lib. 20.* (d) *F. n. 86.*
(e) *Cons. 142. n. 10. lib. 4.* (f) *Cons. 637. n. 15. lib. 1.*
(g) *Cons. 84. n. 31. Vol. 2.* (h) *Cons. 637. n. 25. lib. 2.* (i) *De stat. Nobil. c. 20. n. 352.*
(k) *Loc. cit. lib. 1. c. 4. n. 28.* (l) *Consult. 14. n. 5.*
(m) *Cap. cum olim de Consuet.* (n) *Resp. 7. n. 71. Vol. 3.*

abbracciata esser debba. Certo per altro si è, che le Cose Naturali coll' autorità della Consuetudine cangiare non si ponno (*a*) il perchè S. *Agostino* (*b*) dice: *nulla Justitia est*, *ut major serviat minori*.

13 I Fautori di tale sentenza aggiungono, che la Consuetudine al nostro proposito alla Legge Divina contraria esser potrebbe, mentre da essa Legge l'ordine delle Dignità approvato si trova: il perchè nel *Concilio Toletano*, riferito nel *Testo* (*c*) tra le altre così si dice: *Ad hoc dispensationis Divinæ provisio, gradus diversos, & ordines constituit esse distinctos, ut, dum reverentiam minores prioribus exhiberent, vera Concordia fieret, & ex diversitate Contextio; & recte Officiorum generetur administratio singulorum*: Dicono ancora, che la Consuetudine all' onestà contraria, così dalla Legge Canonica (*d*) come dalla Civile (*e*) ed anche da' Dottori; segnatamente dal *Cassaneo* (*f*) coll' autorità del *Testo* (*g*) è rigettata: il *Panormitano* (*h*) scrive, alla ragione esser ripugnante: Che anche la *Congregazione de' Riti in una S. Severinense* il dì I. Settembre del 1607. dal *Sellio* (*i*) riferita, disse, la Precedenza a' maggiori, e più degni esser dovuta: così, oltre tanti altri, hanno detto, *Scradero* (*k*) e'l *Borsatti* (*l*)

14 Che la sopraccennata sentenza recente non sia, da *Tucidide* (*m*) l'abbiamo; ed a tutti è noto, esser sempre stato osservato, che l'Inferiore, e men degno al Superiore, e più degno il luogo più onorifico ceda, come per molte ragioni la *Rota Romana* avanti Lodovisio (*n*) ha deciso, dicendo esser assurdo ben grande, come veramente lo è, che l'Inferiore dal Superiore la Precedenza pretenda.

15 Sentenza dalla Comune de' Dottori seguitata, e segnatamente dal *Panormitano* (*o*) il quale dice, che la Consuetudine la quale ammette, che l'Arcidiacono il Vicario Generale del Vescovo preceda, come alla Legge Contraria, rigettar si debbe: Così dicono, il *Cassaneo al luogo citato; Bernardino Bombino* (*p*) *Lancellotto Corrado* (*q*) *Gio: Battista Feretti* (*r*) *Deciano* (*s*) e *Federico Scoto* (*t*)

16 Che la Consuetudine alla ragione ripugnante, quantunque così antica dire si possa, che l' origine di essa ignota sia, e per formarla legittima i requisiti vi concorrano, condannare si debba; anche il *Ruino* (*u*) il dice; e con ragione; poichè, acciò Consuetudine dire si possa, ragionevole esser debbe; altramente, quantunque dal Consenso del Principe assistita, come *Alessandro Raudense* (*x*) dice, rigettare si debbe; Sentenza da *Baldo* (*y*) e dal *Cravetta* (*z*) abbracciate. Anzi *Martino Rumelli* nella sua *Dissertazione alla Bolla d' Oro di Carlo IV. Imperadore* (*aa*) dopo *Deciano* (*bb*) dice, che ciò, nè per Consenso espresso, nè per patto si può fare; perchè tutto ciò, che per Consuetudine non si ammette, per patto, o Consenso non si può confermare; mentre l' argomento dalla Consuetudine al patto vale; negativamente almeno (*cc*) e i Dottori sopra il *Testo* (*dd*) segnatamente *Fr. Vivio* (*ee*) il *Cravetta* (*ff*) e *Deciano* (*gg*) aggiungono, che i gradi delle Dignità a favore del Pubblico; e per conservare in pace, e concordia l' Umana società, sono stati introdotti: Tale la mente de' Legislatori

(a) *Filip. Dec. de Appell. n. 7.* (b) *Lib. 1. Genes. q. 33.*
(c) *C. ad hoc dispensationis ult. dist. 89.* (d) *D. c. 12. 333. e 53. e c. ult. dist. 89.*
(e) *arg. l. 1. e ivi i DD. ff. de Alb. scrib. l. ut gradatim ff. de muner. & honor.*
(f) *Catal. p. 4. e cons. 46.* (g) *C. cum dedecorem Extr. de vit. & honest. Cleric.* (h) *Cons. 22.*
(i) *Select. Canon. c. 47. n. 5.* (K) *De Feud. p. 10. sez. 9. n. 51.* (l) *Cons. 343. nu. 10. lib. 4.*
(m) *De Bello Pelop. lib. 1.* (n) *Dec. 310. n. 3. e 4.* (o) *Cons. 21. e 22.*
(p) *Cons. 22. n. 3.* (q) *Templ. lib. 2. c. 6. §. 2. n. 14.* (r) *Cons. 240. n. 11.*
(s) *Cons. 21. n. 65.* (t) *Resp 28. n. 5. lib. 6. tom. 1.* (u) *Cons. 155. n. 1.*
(x) *De Analog. c. 33. n. 137.* (y) *De Pac. Constant. not. 7.* (z) *Cons. 96. n. 3.*
(aa) *P. 1. differt. 1. Th. 18.* (bb) *Resp. 19. n. 43. tom. 1.*
(cc) *Nicol. Everard. de loc. orig. leg. loc. 120. a pact. ad legal. statut. vel consuet. n. ult.*
(dd) *L. non impossibile ff. de Pact.*
(ee) *Dec. 255. n. 7. lib. 3.* (ff) *Cons. 814. n. 1. p. 5.* (gg) *Resp. 7. n. 23. Vol. 3.*

tori è ſtata (*a*) E ciò anche allora procede, quando il patto col giuramento è ſtato confermato (*b*)

17 Che la prerogativa della Precedenza dalla Legge della Natura; dalla Divina; e dall' Umana dipenda, io non ſolamente nol controverto; ma, come ne' *Capitoli precedenti* ſi vede, con varie ragioni il ſoſtengo: Che, quando la Conſuetudine alla ragione reſiſte, ed alla Legge ripugna, l' opinione del *Cruſio* ſuſſiſta, quantunque il *Maſtrillo*, ed altri nel *Capitolo antecedente* citati, per ſoſtenere in quei Caſi la loro ſentenza, ſi sforzino, io da eſſo *Cruſio*, generalmente parlando, non mi allontano: Ma dico, che, quando alla Conſuetudine Legge ripugnante addurre non ſi può, il *Cruſio*, dall' opinione, che la Dignità Pontificia alla Patriarcale, la Cardinalizia alla Veſcovile, preceder non debbano, già prevenuto, troppo animoſamente ſi avanza: con quale fondamento il faccia nol so: mentre in non pochi *Teſti* ſi legge, e da molti Dottori non ſi controverte, che, come ne' *Capitoli antecedenti*, ed in queſto di ſopra ſi è detto, il Diritto della Precedenza in vigore della Conſuetudine ſi acquiſta: e gli altri Dottori dalla *Rota Romana* (*c*) riferiti, vogliono, che all' effetto ſuddetto il corſo di dieci Anni attender ſi debba:. Così dice anche il *Sordo* (*d*) e con ragione; mentre, non conſiſtendo la Precedenza che nell' Opinione degli Uomini, come il *Panimolla* (*e*) oſſerva, dalla Conſuetudine regolata eſſer debbe.

18 Anzi altri Dottori ne' *Capitoli antecedenti* allegati vogliono, che, acciò anche la Conſuetudine di fatto, che nell' oſſervanza conſiſte, ſenza che il corſo di lungo tempo ſi attenda, baſti, che in tutti gli altri Atti quell' ordine parimente ſia ſtato tenuto; ſopra di che, come *Antonio da Budri* (*f*) oltre tanti altri, dice, l' arbitrio del Giudice ſi attende: Sentenza, che per conto del Petitorio procede: ma per conto del Poſſeſſorio, come nel *Capitolo antecedente* ſi è detto, l' ultimo, benchè unico atto ſi attende: Così dicono, il *Cortiada* (*g*) *Vincenzo de Anna*, altri con eſſo (*h*) e 'l *Borſatti* (*i*) ma la loro ſentenza allora procede, quando in contrario ragione più valevole non ſi adduca: Così il *Tranchedino* (*k*) *Fabio de Anna* (*l*) *Vincenzo de' Franchi* (*m*) dicono, eſſer ſtato giudicato: E 'l *Cardinal Serafino* (*n*) vuole, che, atteſa la Conſuetudine, anche al men degno ſopra il più degno la Precedenza competa; purchè però a favore del men degno l' immemorabile, o la Centenaria oſſervanza concorra: poichè altramente Conſuetudine non già; ma abuſo, e Corruttela ſi dice (*o*) E ſe le Dottrine dal *Cruſio* addotte eſattamente ſi eſaminano, ſi trova, che i Dottori da eſſo allegati da queſta ſentenza non ſi allontanano.

CAPITOLO X.

Quali Giudici ſopra le Controverſie di Precedenza competenti ſieno: E ſe dalle loro ſentenze ſi debba ammetter l' Appellazione; o pure eſtragiudizialmente ſi debbano eſaminare e comporre.

1 LE Controverſie, che tra le Primarie Dignità Eccleſiaſtiche ſopra il primo de' propoſti Queſiti inſorgono, atteſa la diſpoſizione della *Bolla di Gregorio* XIII. che comincia: *Expoſcit*; il dì 15. di Luglio del 1582. pubblicata, al ſupremo Tribunale del Papa riſerbate ſi trovano: In molti caſi però, come il *Sigonio* (*p*) oſſerva,

(a) *C. licet nonnunquam diſt.* 45.
(b) *Ripa l.* 3. *de donat. c.* 6. *n.* 8. *c. ſi litiganti de foro compet. Decian. Reſp.* 19. *n.* 41. *Vol.* 3.
(c) *Dec.* 102. *n.* 10. *e* 11. *p.* 10. *rec.* (d) *Conſ.* 58. *n.* 8. *lib.* 1. (e) *D. dec.* 1. *n.* 8. *e* 9. 19.
(f) *C. fin. col.* 22. *verſ. ex his dicit.* (g) *Cap.* 1. §. *ille tamen de Controv. Feud.*
(h) *Sing.* 96. *Alleg.* 131. *n.* 1. *Vol.* 2. (i) *Conſ.* 343. *n.* 14. *lib.* 4.
(k) *D. conſult.* 14. *n.* 6. *e* 7. (l) *D. conſ.* 40. *n.* 10. (m) *Dec.* 548.
(n) *Dec.* 964. *n.* 1. (o) *Ludoviſ. d. dec.* 124. *e dec.* 310. (p) *Regn. Ital. lib.* 18.

da' Concilj sono state decise: in altri, per testimonio del *Cardinal Toschi* (a) da' Santi Padri: Tra gli Ecclesiastici inferiori, così Secolari, come Regolari poi, tanto a gli Ordinarj subordinati, quanto esenti, per evitare quei Scandali, che Litigj di tal sorta producono, gli Ordinarj stessi, come il *Panimolla* (b) e la *Rota Romana*, (c) dicono, sommariamente, e senza formalità giudiziaria, procedono: e ciò in vigore della disposizione del *Concilio di Trento* (d) ove così si legge: *Controversias omnes de Praecedentia, quae persaepe, maximo cum scandalo, oriuntur inter Ecclesiasticas Personas, tam Saeculares, quam Regulares, tum in Processionibus publicis, tum in iis, quae fiunt in tumulandis Defunctorum Corporibus; & in deferenda Umbella, & aliis similibus, Episcopus, amota omni Appellatione & non obstantibus quibuscumque, componat*: ma quelle parole: *omni appellatione remota*; del sospensivo intender si debbono; mentre per conto del Devolutivo, per Sentenza del *Panimolla al Luogo citato*, il Concilio non dispone.

2 La decisione poi delle Controversie, che tra' Principi, e Stati dell' Imperio insorgono, al solo Imperadore sono riserbate: così dice *Bertramo* (e) così nelle Diete dell'Imperio dell'Anno 1551 tenute in Augsperg fu dichiarato: Il *Limneo* però (f) in vigore d'altra Risoluzione del 1550. tiene il Contrario: ma egli è anche vero, che nella *Dieta di Ratisbona* dell' Anno 1576. fu stabilito; che in vigore della Risoluzione della *Dieta di Spira* al solo Imperadore l' autorità, di cui si parla, riserbata restasse: Il *Limneo*, all' accennata risposta non acquietandosi, replica, che in quella Assemblea per conto di certa particolare Controversia all' Imperadore l' autorità fu attribuita; ma che per conto di altre Pendenze tra' Principi, e Stati dell'Imperio nulla fu stabilito.

3 Il Discorso del *Limneo* però, quanto di sopra in contrario si è detto, non distrugge: ma convien credere, che gl' Imperadori, nella gran mole degli Affari dell'Imperio sempre occupati, per proprio sollievo a' Tribunali molte Controversie abbiano rimesse, come in più luoghi di *questo Trattato* vedremo da' Papi praticarsi in ordine a quelle, che alla loro suprema autorità riserbate, alla Congregazione de' Riti rimettono: pratica, che per conto degl' Imperadori nuova non si può dire, mentre da *Svetonio nel Capitolo XLIV. della Vita di Augusto* abbiamo, che questi il simile faceva: Così lo stesso Scrittore *nel Capitolo XXI. della Vita di Claudio* riferisce: Di Nerone nel *Capitolo XI. della di lui Vita*, parimente il dice: Osservabile altresì mi sembra, che, sendo andati in disuso gli Ordini degli accennati Cesari, lo stesso *Svetonio nella Vita di Domizio al Capitolo* VIII. scrive, ch' esso Domizio tali Affari nel pristino stato rimise: *Marziale*, che di quei tempi fiorì, nell' VIII. *Epigramma del libro V.* anch' esso il dice. E *Giustiniano*, per quanto nella Novella CXXXI. si legge, cert' ordine di sedere per conto de' Magistrati rinnovò.

4 Ne' termini sopraccennati dalle *Risoluzioni della Camera di Spira* dell' Anno 1570. certamente si vede, che le Controversie, di cui parliamo, alcune volte a' Tribunali sono state rimesse; ma egli è anche vero, così esser stato praticato, perchè i Principi Contendenti così hanno voluto: Così nella stessa Camera di Spira dell' Anno suddetto fu dichiarato. Per altro, come *Federico Lanzio* (g) osserva, Consuetudine, che a' Giudici particolari tale autorità attribuisca, non v' è. Anche in Roma anticamente, come nelle accennate Storie si legge, in certi Casi le Controversie dal Senato erano decise: di una Pendenza tra Domizio Corbulone da una parte, e Lucio Silla dall' altra segnatamente *Tacito nel libro III. de' suoi Annali* fa menzione. Da un *Sena-*

(a) *Lett. P. concl. 477. n. 4.* (b) *Dec. 1. Annot. 1.* (c) *Dec. 85. n. 10. p. 3. rec.*
(d) *Sess. 24. cap. 12.* (e) *De Comit. Th. 67.* (f) *De Jur. pub. lib. 2. c. 9. n. 92. tom. 2.*
(g) *De Austr. Leg. c. 6. concl. 84.*

Senatus Consulto sotto il Consolato di Lucio Cornelio Cinna, e Valerio Messala, una sentenza abbiamo, colla quale fu stabilito, che ne' Giochi del Circo a' Senatori luoghi da quei dell' Ordine Equestre distinti si assegnassero: Che quei d'esso Ordine a gli altri de'. Popolari superiori fossero.

5 Da quanto sin quì detto abbiamo ben si comprende, che anche a' tempi antichi, generalmente parlando, le Controversie, che sopra le Precedenze tra' Personaggi grandi versavano, da' Cesari si decidevano. Così a' tempi da noi meno remoti, vale a dire dell' Anno 1594. per testimonio dello *Scradero* (*a*) è stato dichiarato: E con ragione, mentre, come il *Graziano* (*b*) osserva, e come ne' *Capitoli antecedenti* si è detto, là materia, di cui si tratta, è d' importanza sì grande, che, da altri che da Sovrani procedendosi, inconvenienti grandi potrebbono succederne, che come si è veduto, ne' tempi andati, con non poco scandalo sono successi: E quanto in ordine a' Principi, e Stati dell' Imperio in considerazione dell' Imperadore si è detto, quando Leggi, o statuti particolari diversamente non disponghino, in considerazione degli altri Sovrani per conto de' loro Magnati, parimente procede: Così, oltre gli allegati Dottori, ed esempj, dicono, il *Molina* (*c*) e'l *Cancerio* (*d*)

6 Per quello poi, che Sovrani con Sovrani riguarda, non potendo alcuno per ciò, che l' Interesse proprio concerne, esser Giudice competente, quando alle Armi ricorrer non vogliano, al Giudizio degli Arbitri rimetter si conviene; come tra le due Corone di Francia, e Spagna nel *Capitolo V. della Parte* III. vedremo esser stato praticato: Come parimente tra' due Arrighi, Re di Danimarca, e di Norvegia avvenne, quando nello Sveco le loro pretensioni rimisero; e come in altri simili Casi è avvenuto: Chiunque poi di tali Pendenze l' Arbitro sia, come lo *Sperelli* (*e*) e'l *Panimolla al luogo citato* dicono, senza figura di Giudizio proceder debbe.

7 Ma, posto, che il Lodo degli Arbitri ad una delle Parti non piaccia, come per lo più avviene, cercandosi, se di reclamare da quello sia permesso, il *Grozio* (*f*) per la negativa risponde; e con ragione, poichè Giudice non v' ha, che di revocare tale decisione abbia autorità: Siasi per tanto quella giusta, o pure ingiusta, il *Legislatore* (*g*) vuole, che si eseguisca. Legge, che non solamente, quando gli Arbitri sono Sovrani, procede, ma anche allora, quando essi Arbitri dall' Imperadore, da' Re, o da' Principi Sovrani sono eletti, ha luogo; al qual proposito il *Grozio al luogo citato* (*h*) così prende a dire: *Tales Arbitri inter Privatos, & ejusmodi Imperii Cives frequentes sunt; & specialiter commendantur ab Apostolo I. ad Cor. VI. ita in dubio non debet intelligi tanta potestas concessa: in Dubiis enim, quod minimum est, sequimur: præcipue vero id locum habet inter summam Potestatem obtinentes, qui, cum Judicem communem non habeant, Arbitrium Judicio censendi sunt se adstrinxisse illis Regulis, quibus Judicis Officio adstringi solet*. E cosa certa si è, che l' Imperadore non permette, che dalle Sentenze sopra la prerogativa della Precedenza tra gli stati dell' Imperio pronunziate l' Appellazione abbia luogo. *La Camera di Spira* dell' Anno 1570. così dichiarò: Quei Principi però, che alle Leggi Comuni soggetti non sono, in tali Casi alla forza delle Armi ricorrono, o ad altri spedienti si appigliano, come per conto dell' accennato Caso della Corte di Spagna vedremo esser stato praticato.

8 Trovandosi due Principi in pari Dignità costituiti: ma sopra la Precedenza tra di loro Contendenti, in bisogno di vedersi insieme, in certi Casi si pratica, che amendue, entrando, senza precisa formalità, nel luogo destinato per diverse Corte, quivi ad un tempo si trovino; ed indi, terminata la Conferenza, nel medesimo modo partano. Così tra Margherita Zia di Carlo V. e Luigia Madre di France-

(a) *Conf. 4. n. 303. v. Sed hac causa vol. 1.* (b) *Disc. 268. n. 2.*
(c) *De Primog. Hispan. c. 10. lib. 1.* (d) *Var. Resol. lib. 2. c. 10. n. 115.* (e) *Dec. 16. n. 23.*
(f) *De Jur. Bell. & Pac. lib. 3. c. 20. §. 46.*
(g) *L. 1. C. de recept. Arbitr. l. non distinguemus 32. §. cum quidam Arbiter 14. ff. eod.* (h) *§. 47. n. 2.*

ſco I. Re di Francia avvenne: così tra l'Imperadore, e'l Czar di Moſcovia, come è noto, a'noſtri giorni ſi è praticato: ma di queſti opportunamente con diſtinzione parleremo.

9. In altri Caſi, come *Andrea Knachel* (a) ſcrive, all'alternativa ſi ricorre, con Proteſta però di ciaſcuna delle Parti di non intenderſi per quell'atto pregiudicata: Spediente, a cui, come per conto delle Caſe Colonna, ed Orſina vedremo, anche per Decreto de' Giudici ſi è fatto ricorſo: E perchè in tali Caſi ſi diſputa ancora, quale de' Contendenti per la prima volta preceder debba, *Goldaſto* (b) il più Attempato preferiſce. Indi ſoggiugne, che, quantunque nel Collegio Elettorale dell'Imperio l'Arciveſcovo di Treveri in Concorſo con quello di Colonia per conto di dare il Voto il primo ſia, per altro l'alternativa ſi pratica. Che, ſebbene tra l'Arciduca d'Auſtria, e l'Arciveſcovo di Salisburgh, per conto del direttorio, e del ſedere l'Alternativa parimente ſi pratica, all'Arciduca per una ſpecie d'Onore le prime parti ſempre ſi rimettono.

10 Il *Limneo al luogo citato* (c) loda, che ne' Caſi dubbj, affinchè alcuno pregiudicato non reſti, in ordine al primo atto alla Sorte ſi ricorra: che indi l'alternativa ſi oſſervi. Così *Alberto Crantzio* (d) dice, che, per non laſciare le diſpute imperfette, nelle Diete dell'Imperio, è ſtato praticato: Ripiego anche da altri ſcrittori, e ſegnatamente da *Ventura Valenti nel ſuo Partenio litigioſo* (e) approvato: e quando le Parti vi concorrono; o che le loro ragioni oſcure talmente ſono, onde il decidere, quale di eſſe preferire ſi debba, coſa molto difficile ſia, a tale ſpediente ricorrer conviene.

11 Ma, quando la Controverſia colle ragioni riſolver ſi poſſa, il propoſto ripiego a me non piace, perchè le Deciſioni delle Cauſe, che alla ſorte ſi appoggiano, ingiuſte ſovente ſi trovano; il perchè come *Giaſone* (f) l'*Imola* (g) *Baldo* (h) *Siſtino* (i) e'l *Molineo* (k) ſaggiamente concludono, allora alla ſorte ſi ricorra, quando la Legge il permette; poichè per altro gli Affari di Conſequenza dall'incertezza del Caſo dipender non debbono; come per conto delle materie d'onore nel *Trattato dell'Onore* appunto, coll'autorità di non pochi Scrittori, già diſſi; ed in quello del *Duello* più diffuſamente ſi vedrà: e non ſenza fondamento; poichè, come i *Canoniſti* oſſervano, allora tale ſpediente dalla Legge permeſſo intender ſi debbe, quando alle Iſpirazioni dello Spirito Santo ricorrer conviene; ma, quando per altro diverſamente ſi pratica, atteſa la contraria diſpoſizione della Legge (l) come coſa illecita, e dannabile, ſi riprova: nè l'eſempio di S. Mattia al Collegio Apoſtolico, col ricorſo alla ſorte, aggregato, ſuffraga; poichè come *S. Girolamo* riferito nel *Teſto* (m) oſſerva, i Privilegj a' Particolari conceduti per Legge a tutti Comune allegare non ſi debbano: ſi aggiugne, che tra la materia delle Dignità temporali, e quella, che le Eccleſiaſtiche già acquiſtate riguarda, differenza ben grande ſi conſidera.

12 Affinchè, come *Criſtoforo Froſtnero* nelle ſue *Note politiche ſopra il libro I. degli Annali di Tacito*, e ſegnatamente ſopra quelle parole *quos igitur anteferret, ac poſtpoſiti contumelia incenderentur*, oſſerva, tra' ſudditi, alla Precedenza anelanti, Conteſe pregiudiziali non inſorgano, i Principi a' mali naſcenti Argini far debbono: al qual propoſito il *citato Scrittore* riferiſce, che Ottavio Farneſe, a cui l'emulazione tra' Parmeggiani, e Piacentini erano già ben note, avendo ſaputo, che in alcuni luoghi di dette Città il ſuo Nome in Lapidi incider ſi dovea, ſe l'una, o l'altra di eſſe prima foſſe ſtata nominata, vi ſarebbe ſtato del ſuſurro, per toglier di mezzo ogni diceria, ordinò, che l'Inciſione ne' ſeguenti termini ſi faceſe: *Ottavio Farneſe, Duca di P. e P.* ſicchè ciaſcuna delle

(a) *Comment. de Sax. non provoc. jur. c. 2. in fin. nu. 123.* (b) *De Senior. c. 31. n. 22. e 23.*
(c) *Add. lib. 4. c. 9. n. 97.* (d) *Lib. 1. Vandalic. c. 7.*
(e) *Lib. c. 5. n. 9.* (f) *L. 3. n. 9. C. com. de Legat.*
(g) *L. ſuus in princ. ff. de hared. ſubſtit.* (h) *L. 2. C. quando, & quib. quer.*
(i) *De Regal. c. 26. n. 16. lib. 2.* (k) *Ad conſuet. Pariſ. tit. 1. §. 1. gl. 8. n. 24.*
(l) *C. Eccleſia veſtra 3. de Sacril.* (m) *Cap. non ſtatim debemus 26. q. 2.*

le Parti a ſuo Vantaggio ſpiegarla poteſſe : A' noſtri giorni, coniandoſi monete in Parma, in eſſe ſi dice : *Parmæ & Placentiæ Dux* : Così per conto delle ſtampe de' Libri ſi pratica : In Piacenza il Contrario ſuccede: ma nelle ſpedizioni, che da quel Principe ſi fanno, Parma è la prima nominata. In Modona per conto di Reggio parimente così ſi pratica. Anticamente tra gl' Ingleſi, e gli Scozzeſi la medeſima conteſa verſava: Giacomo I. impadronitoſi d'amendue quei Regni, affinchè per tali emulazioni inconvenienti non naſceſſero, *Re della Bretagna* intitoloſi: A' noſtri tempi, com'è noto, quei Monarchi, per diſtinguerſi da' Duchi di Bretagna, *Re della Gran Bretagna* s'intitolano.

13 Sopra le Controverſie tra' Particolari dalle Sentenze de' Giudici Ordinarj nel petitorio deciſe l' Appellazione ſi ammette : ma per conto de' Sommarj da' Decreti di manutenzione la regola ſi limita ; o almeno l' eſecuzione non ſi ritarda : Così dicono il *Cardinal Serafino* (*a*) e dopo molti altri la *Rota Romana* (*b*) Sentenza da altri Tribunali parimente abbracciata : molto più, quando due ſentenze Conformi vi concorrono, che l' oſſervanza interpetrativa inducono: Così dichiarano, il *Franchi* (*c*) il *Teſauro* (*d*) il *Capobianchi* (*e*) il *Rovito* (*f*) e *Capecio Latro* (*g*) : e tale Sentenza allora con facilità maggiore ſi ammette, quando, come ha detto la medeſima *Rota Romana avanti il Cardinal Sacrati in una Averſana Funeralium il dì 3. Luglio del* 1603. in varj altri Caſi ſeguitata; e ſegnatamente avanti il *Cardinal Celſi* (*h*) nelle *Recenziori* (*i*) ed avanti il *Cardinal Ottobono* (*k*) alle *Riſoluzioni della Congregazione de' Riti* è appoggiata: ſi dubita, ſe la Reviſione ad Arbitrio d' Uomo da bene competa ; e per lo devolutivo l' affermativa parimente ſi abbraccia : Regola, che per conto del Giudizio degli Arbitri parimente procede, quando queſti, non di ſpontanea Elezione delle Parti, ma in vigore della Diſpoſizione della Legge hanno proceduto (*l*) perchè come ne' *due Capitoli antecedenti* ſi è detto, e come il *Panimolla al luogo citato* ſcrive ; tali Arbitri, non altramente che come ſemplici Giudici Ordinarj ſi conſiderano.

14 Ma l' appellare dalle Sentenze del Principe coſa da ſtolto ſi dice ; poichè lo ſteſſo ſi è, che pretendere di revocare in dubbio la di lui autorità (*m*) il perchè, come *Monſ. Giordani* nelle ſue dotte *Lucubrazioni* (*n*) ſaggiamente riflette, quando Bartolommeo Platina a Paolo II. fece Iſtanza ; che la ſua ſentenza contro di Lui ; ed altri Abbreviatori Apoſtolici profferita dalla Rota Romana faceſſe eſaminare, quel Papa *Oculis torvis me aſpiciens* (ſi legge in una Lettera dello ſteſſo Platina, regiſtrata nella di Lui Vita da *Niccolò Angelo Caferri*) *ita Nos, inquit, ad Judices revocas, ac ſi neſcires, omnia Jura in ſcrinio pectoris noſtri collocata eſſe : Sic ſtat ſententia : loco cedant omnes ; eant, quo volunt ; nihil eos moror : Pontifex ſum : mihique licet pro arbitrio animi aliorum Acta reſcindere, & approbare* : *Hac vero immiti ſententia* (ripiglia il Platina) *ut lapidem quidem immobilem volveremus, obverſabamus die, ac nocte in Foribus Aulæ, viliſſimum etiam ſervum rogantes, ut nobis alloqui Pontificem liceret : reiiciebamur, non ſine Contumelia, tanquam Aqua, & Igne interdicti, ac Prophani* (indi proſeguendo, declama) *Hac autem diligentia XX. continuis noctibus uſi ſumus ; nil enim fere niſi noctu, agebatur : Ego verò, tanta ignominia excitus, quod mihi, ac ſociis meis Coram non licebat, id agere per Litteras inſtitui : ſcripſi itaque Epiſtolam his ferme Verbis : Si Tibi licuit* (parlando del Papa) *in dicta Cauſa, ſpoliare nos emptione noſtra juſta, ac legitima, debet* no-

(a) *Dec. 1295. n. 2. v. Adeo quod* (b) *Dec. 203. n. 4. p. 15. rec.*
(c) *Dec. 91. n. 16. dec. 238. n. 3. dec. 722. n. 11.* (d) *Proam. dec. 33.*
(e) *De Baron. progm. n. 196. e ſeqq. n. 220.* (f) *Conſ. 18. n. 3. e ſeqq. lib. 1.*
(g) *Conſ. 6. n. 4.* (h) *Dec. 5. n. 12. dec. 60. n. 4.*
(i) *Dec. 214. n. 6. e ſeq. p. 4. tom. 2.* (k) *Dec. 46. n. 16. dec. 220. n. 20.*
(l) *L. arbitrio 9. ff. qui ſatiſd. cog. l. ult. verſo il fine C. de Judic.*
(m) *L. 1. ff. a quibus appellare non licet Rutmeiſter. de Juriſd. c. 4. n. 159. lib. 2.*
(n) *Lib. 13. c. 3. n. 14. tom. 3.*

nobis licere conqueri, *illatamque ignominiam : Rejecti a Te, ac tam insigni Contumelia affecti*, *si laberemur passim ad Reges*, *& Principes*, *eosque adhortabimur*, *ut Tibi Concilium indicant* (perchè aveale negata la remissione della Causa alla Rota) *in quo potissimum rationem reddere cogaris*, *cur nos legitima possessione spoliaveris*.

15 Non contento il Platina di avere sì altamente declamato, quantunque d' ordine del Papa così ad esso, come a' suoi Colleghi il prezzo de' loro Uffizj fosse già stato restituito, procurò che le sue Querele alle orecchie del Mondo tutto giugnessero : il Papa pertanto, avutane notizia, fece, che ancora una volta fosse carcerato; e con rigore sì grande fu trattato, che le sue gride in questi termini pubblicò: *Compedibus*, *& quidem gravissimis prævinctus*, *media hieme*, *sine foco*, *celsa in Turri*, *& Ventis omnibus exposita*, *consitus fui mensibus quatuor*. Il Papa, ancora una volta placato ; ordinò, che fosse novamente scarcerato : ma per cagione di supposta Congiura di bel nuovo fu carcerato, e con asprezza sì grande anche allora fu trattato, che le sue sciagure in questi termini espresse *Accingunt se operi Carnifices : parantur Tormenta : spolior* ; *laceror*, *tamquam Crassator*, *& Latro : sedet Vianesius* (suppongo Giudice della Causa) *tamquam alter Minos*, *stratis Tapetibus*, *ac si in nuptiis esset*, *vel potius in Cœna Atrei*, *& Tantali*. Indi la storia anche per conto degli altri Carcerati proseguisce : ma s' egli, non dico da gran Politico Cortigiano, ma anche da Uomo benchè di corto Intendimento, avesse considerato, che co' Principi *Verba bissi*, come si suol dire, usar conviene, in scogli sì grandi urtato non sarebbe.

16 In Germania l'Imperadore per conto delle Cause, di cui parliamo, pretendendo, che la Curia Romana ne' Casi d' Appellazioni, tra quei Arcivescovi, Vescovi, ed Abati giurisdizione non abbia, non permette, che ad altri Tribunali, che a quelli dell' Imperio si ricorra, (cosa che da altri Prencipi ancora si pratica) ed alcuni, che a gli Ordini Cesarei hanno contravvenuto, sono stati puniti .: Il Parlamento di Parigi, se a *Pietro Costal* fede prestiamo, Rei di lesa Maestà alcuni dichiarò, perchè dalle Regie sentenze, la prerogativa, di cui parliamo concernenti, a detta Curia erano ricorsi.

17 In certi Casi si permette bensì, che dalle sentenze del Principe non bene informato allo stesso Principe meglio informato la Revisione si domandi: Così dell' Anno 1585. il Capitolo d' Argentina praticò. Così *Bodino* (a) riferisce, aver praticato Lodovico Borbone, Principe di Condè, dell' Anno 1560. allora che dalla Sentenza di Francesco II. aggravato si pretese. Così dicono anche *Castelnau* (b) e 'l *Limneo* (c) E con ragione così si pratica, poichè, se dalle sentenze del Principe ad altri Tribunali l' Appellazione si ammettesse, quale il Giudice esser dovrebbe, che revocarle dovesse?

18 Non potendosi alcune volte alle ragioni de' Vincitori fare opposizione, e non volendosi, che il proprio diritto per una specie di tacito Consenso resti pregiudicato, occorrendo d' esser in obbligo d' intervenire a qualche Funzione, per cui la Controversia in atto pratico metter convenga, da trovarvisi sotto qualche speziosio pretesto al ripiego ricorrer si debbe; come per testimonio di *Armanno Mauro*, in congiuntura della Cerimonia della Coronazione di Carlo V. il Nunzio Pontificio, e l'Ambasciadore d' Inghilterra, per non ceder la mano a gli Elettori, praticarono. Così per testimonio del *Giovio nella Storia del suo tempo* (d) in quella medesima Congiuntura Federico Gonzaga, per non ceder la mano a Bonifacio Marchese del Monferrato, praticò:

14 I Principi, nelle cui Corti pubbliche Adunanze seguir debbono, alcune volte, per evitare ogni disturbo, a' Contendenti fanno dire, che da intervenirvi astenghinsi : Così Giacomo I. Re della Gran Bretagna in congiuntura della sua solenne Entrata in Londra, per conto degli Ambasciadori di Francia, e Spagna praticò : ma di questo altrove più diffusamente parleremo.

DEL-

(a) *De Rep. c. 10. in fin. n. 263. lib. 1.*
(b) *Mem lib. 2. f. 78.*
(c) *Notit. Regn. Franc. lib. 2. c. 7. tom. 1.*
(d) *Lib. 27. p. 1. tom. 2.*

DELLE PRECEDENZE

PARTE SECONDA.

CAPITOLO I.

Della Precedenza del Papa sopra tutte le altre Dignità del Mondo.

1 He alle Dignità Ecclesiastiche in genere sopra le Secolari la Precedenza competa, come nel *Capitolo IX. e ne' seguenti della Parte I. del Trattato de' Titoli* già dissi, non si niega: (colle distinzioni però, che appresso vedremo) Che la Pontificia poi le altre Dignità, così Ecclesiastiche, come Secolari, tutte preceda, da molti Secoli parimente non si niega: e con giustizia, poichè, come sappiamo, oltre l'esser il Papa Padre Universale (*a*) non controvertendosi, che quegli Sovrano più degno dire si debba, che da Principe maggiore la propria Dignità riceve; e non controvertendosi tampoco, che il Papa la sua da Dio riconosca, chi ad esso paragonarsi possa, non v'è. Così dispone il *Testo* (*b*) così, oltre tanti altri, dicono il *Cassaneo* (*c*) l'*Altogrado* (*d*): così in pratica veggiamo; e 'l *Mastrillo* (*e*) soggiugne, che per tale ragione il Papa non solamente può creare le maggiori Dignità, ma la di Lui autorità a quella dell' Imperadore si preferisce: che, chiunque il contrario tiene, errore, alla Cattolica verità totalmente ripugnante, (per non dire Ereticale) commette, mentre nella Pontificia Dignità la pienezza di tutte le cose si trova: anzi le cose tutte, che al supremo Principe riserbate sono, vale a dire di coronare Principi di ogni sorta, alla medesima Pontificia Dignità competono: il perchè l' Imperadore, i Re, e i Principi, che la Chiesa Cattolica per Madre riconoscono, d'esser ad un tempo del Papa figli chiamati non ricusano (*f*) Che alla Dignità Pontificia per tanto, così sopra l' Imperadore, come sopra i Re, e gli altri Principi la Precedenza si debba, in dubbio non si revoca (*g*) Bonifazio VIII. scrivendo a Filippo il Bello, Re di Francia, per quanto da *Giulio Lavorio* (*h*) abbiamo, prese a dirli: *Scire Te Volumus, quod in Spiritualibus, & Temporalibus nobis subes*: secondo la pretensione di questo Papa e di molti suoi Successori, che sempre però gli sarà da' Principi fortemente contestata: ma per conto di ciò

(a) *C. Si quis 9. dist. 96.* (b) *C. legimus dist. 93. cap. Solitae de major. & obed.*
(c) *Catal. p. 4. cons. 2. e 78.* (d) *Cons. 1. lib. 2.*
(e) *De Magistrat. lib. 2. c. 2.* (f) *C. Si Imperator 17. dist. 96.*
(g) *C. Suscipitis 6. dist. 10.* (h) *Elucubr. lib. 4. de Elect. c. 4. n. 51.*

ciò nel *luogo citato del Trattato de' Titoli* già parlammo ; ed appresso opportunamente ancora una volta parleremo.

2 Diremo intanto , esser' altresì vero , che rispetto alle altre Dignità : Ecclesiastiche , della Pontificia inferiori , in concorso coll' Imperadore , Re , ed altri Sovrani con certe distinzioni la regola si limita ; e con ragione ; poichè , come *Decio* (*a*) insegna , quando una Persona d'ordine per se stesso inferiore , mà in considerazione di lei più qualificata , in Concorso di persona d'ordine superiore , ma per se stessa meno qualificata , si trova , quantunque le Dignità Ecclesiastiche in universale delle Secolari incontrastabilmente più degne sieno , la Persona più qualificata preceder debbe , così dice *Lancellotto Corrado* (*b*) così l'osservanza ci fa vedere.

3 Ma , alle Dignità Ecclesiastiche del prim' ordine tornando , per conto della Pontificia a' nostri giorni , come si è accennato , non v'è chi non sappia , ch' essa il primo luogo tenga ; Egli è ben vero , che , se a' tempi della primitiva Chiesa si ricorre , oppositori non mancano. *Andrea Alciato* (*c*) dice , tra gli Antichi ciò esser stato Controverso: Così in ordine a due primi Secoli *Filippo Morneo* (*d*) ed *Eusebio* (*e*) scrivono: Ed egli è vero, che ne' primi tre Secoli della nascente Chiesa i Professori del Vangelo alle persecuzioni de' Gentili , e degl' Idolatri talmente soggiacquero , che il Capo Visibile della Chiesa con atti pubblici , e luminosi la propria autorità , le proprie Convenienze , e prerogative di Primato , e di superiorità tra tutti i Fedeli manifestare non potè. Potè però l' Apostolo S. Pietro , col lume della saggia prudenza , fondare , e stabilire in quei primi tempi per Metropolitana di tutte le altre Chiese della Giudea la Gerosolimitana , de' soli Giudei Credenti composta , i quali fino all' ultimo sterminio di quella Reggia a comporla , e propagarla soli continuarono : E S. Pietro per tal conto il Primato , e l' autorità dal Salvatore conferitagli evidentemente esercitò : e seppe egli con consiglio grande d' eterna providenza fondarne alcune altre nell' Oriente , come fu l' Antiochena , nell' Anno XII. dell' Ascensione del Redentore . Volle finalmente con saggio provedimento scieglier la Città di Roma per sede Convenientissima dell' Ecclesiastica Unità : e quivi più che in ogni altro luogo , per quanto gl' Idolatri di quei tempi ostinatissimi , e della vera Fede nemicissimi ; gli permetteano , il Primato dell' Apostolica Cattedra se campeggiare; cogl' Insegnamenti ; cogli scritti ; colla Predicazione ; colle fatiche; col sangue ; e finalmente col martirio , la Religione dilatò : ma la ferina rabbia , e l' implacabile livore del Gentilesmo a gli alti disegni di quel primo Vicario di Cristo , e de' di Lui Successori per lo corso di tre Secoli appresso in circa di modo si oppose , che la propria Sovranità , di cui erano fregiati , così per conto dello spirituale , come per conto del temporale , non poterono manifestamente spiegare.

4 Non è però , che i Fedeli delle altre Chiese in altre Provincie , anche per quei tre Secoli la bella prerogativa di Superiorità ; di Precedenza , e di principale distinzione de' Vicarj di Cristo non riconoscessero . *Sant' Ireneo* ci assicura , che le altre Chiese appunto *potentiorem principalitatem* del Primato della Chiesa di Roma , e del Pontefice , come loro particolare fregio riguardavano . *Tertulliano* confidorolla per Fonte ; *unde nobis quoque auctoritas praesto est* . Indi francamente qualificolla , quando disse : *Statu felix Ecclesia , cui totam Doctrinam Apostoli cum Sanguine suo profuderunt*. San *Cipriano nell' Epistola LIX. a Cornelio* chiamò la Sede di Roma *Petri Cathedram , atque Ecclesiam principalem , unde unitas Sacerdotalis exorta est* : nelle quali espressioni chiaramente si

(a) *Conf. 161.* (b) *Templ. lib. 2. c. 1. §. 3. de ornat. Corp. q. 1. n. 5.*
(c) *L. inter Claros C. de Summ. Trinit.*
(d) *Miß. Iniq. f. 152.* (e) *Iß. Eccl. c. 22. e seqq. lib. 5.*

te si vede, quale Concetto di Superiorità i Fedeli a favore della Chiesa Romana, e de' lei Pontefici anche per quei tre Secoli avessero: il perchè fuori di ragione non è l' immaginarsi, che, se in quei tempi le Convenienze si fossero dovute autenticare, anche allora sarebbesi ugualmente veduto, come ne' successivi Secoli è avvenuto, il Papa, o chi le di lui veci sosteneva, ad ogni altro preferito, anteposto, e superiormente distinto. E se ciò in faccia del Mondo non manifestossi, non fu già, perchè il Titolo, e 'l diritto nella persona del Papa mancasse; mentre esso, come si è veduto, pe 'l più degno; pe 'l più distinto, e pe 'l più principale era riguardato; ma per cagione delle persecuzioni de' Gentili così convenne contenersi.

5 In fatti, cessata la persecuzione della Chiesa; e datale da Costantino il *Grande* la Pace, con permettere, che il Papa la propria autorità liberamente esercitar potesse, le Pontificie prerogative tutte, e segnatamente quella della Precedenza palesossi. Allora fu, che nel I. *Concilio Niceno Generale*, di cui appresso distintamente si parlerà, si vide, che, come il giusto voleva, i Legati Pontifizj a tutti gli altri Congregati, così in sedere, come in decidere, e soscrivere, furono preferiti. Non può tampoco negarsi, che Osio Vescovo Cordobense, Spagnuolo, di cui parimente si farà menzione, insieme co' due Sacerdoti Romani, Vito, e Vincenzo, non fossero i Legati di Silvestro I. mentre *Eusebio Cesariense nella Vita di Costantino* ad evidenza ce lo attesta; e dice, che quegli in qualità di Rappresentanti la persona del Pontefice suddetto, da detto Concilio furono riconosciuti: Quanto sin qui detto abbiamo dal citato *Morneo* negare non si può: nè che nel *Concilo Universale di Costantinopoli* così fosse decretato: Così nel *Calcedonese*; ove i Legati di Papa Leone I. le prime Sedie occuparono: Così dice il *Cardinal Bellarmino* (a) Così in altri susseguenti Concilj, come da' loro Atti si vede, è stato praticato.

6 Non si niega, che varj tempi i Patriarchi di Constantinopoli, ed altri, dagl' Imperadori d' Oriente spalleggiati fossero, perchè loro molto importava, che quegli, per usurpare il Primato della Chiesa, a' Papi aspra Guerra movessero: ma egli è però anche vero, che l' Imperador Foca, che nell' Infanzia del Secolo VII. al Trono de' Cesari ascese, dichiarò, che a Papa Bonifazio III. allora Regnante sopra tutte le altre Dignità Ecclesiastiche la Precedenza competeva; al qual proposito di rapportare le Annotazioni sopra la Vita di quel Papa, che le opposizioni de gli Avversarj distruggono, lasciar non voglio. *Gli antichissimi Privilegj delle Chiese Patriarcali* (quivi si legge) *furono ancora nel Concilio Niceno nel VI. Canone approvati* (come di sopra si è accennato, ed appresso meglio si dirà) *che la Chiesa Romana avesse il primo luogo: l' Alessandrina il II. l' Antiochena il III. Perciocchè la Gerosolimitana un gran tempo poi fra le Chiese Patriarcali fu annoverata* (Indi proseguendo, dice) *Essendo poi edificato Costantinopoli, nel Concilio Generale, che sotto il Vecchio Teodosio vi si celebrò, fu fatto un Decreto, che la Chiesa Costantinopolitana il primo luogo* (qui parimente si osservi) *dopo la Romana avesse, e fosse alla Alessandrina anteposta, per esser Costantinopoli una nuova Roma* (Indi proseguisce) *a questo modo dice il III. volgato Canone di quel Concilio; e Socrate detto lo Scolastico nell' VIII. Canone del V. libro della sua Istoria Ecclesiastica* (si noti) *il qual Canone, essendo stato supposito, o finto da' Greci, i Legati, ed i Presidenti di Papa Leone, e della Chiesa Romana, nel Concilio Calcedonense, apertamente reclamandone, lo dimostrano, come assai chiaramente nella sestadecima Azione del medesimo Concilio si vede: Perciocchè, avendo di nuovo con l' occasione di questo Canone,*

K

(a) De Conc. & Eccl. lib. 1. c. 19.

ne, dato, dopo la Romana, alla Chiesa Costantinopolitana il primo luogo, vi si opposero i medesimi Legati, dicendo, non essere mai stata prima a quella Chiesa simile prerogativa data, ed esser quel Decreto, chi privava tutte le altre Chiese della loro Dignità, iniquo.

7 *Ma, comunque si sia* (continuando dice) *questo è assai chiaro, che i Vescovi Costantinopolitani, gonfj d' ambizione, e mossi dalla grandezza, e splendore di questa Città, non contenti d' aversi il primo luogo sopra tutte le altre Chiese occupato, ebbero ancora in tempo di Papa Leone ardimento di tentare più avanti: Perciocchè Anatolio, che fu uno di loro, si sforzò di poter' egli solo conferire alle altre Chiese i privilegj, e le immunità, e di consecrare i Vescovi loro, e di farglisi affatto soggetti: Ma Papa Leone fierissimamente a questo suo disegno s' oppose; e 'l fe vano: onde, scrivendo ad Anatolio, nella LI. Epistola, dice, che avesse egli, non solamente errato in consecrare, contro la regola del Canone, il Vescovo d' Antiochia, ma si fosse anche forzato di porre a terra le Sacre Costituzioni de' Canoni Niceni, sperando di potere per questa via torre il suo secondo onore alla Chiesa Alessandrina, ed all' Antiochena il terzo; e privando tutti i Vescovi Metropolitani del proprio onore, farli a se soggetti. Sopra la medesima materia scrisse all' Imperadore Marziano, ed all' Imperatrice Pulcheria la 25. e 53. Epistola di quel Registro. E finalmente con la sua industria quel buon Papa tutti questi disegni, e motivi quietò. Ma un certo tempo poi sotto Pelagio II.* Gio:, *e* Ciriaco, *Patriarchi Costantinopolitani, aspirando a più alti disegni, insorsero contro la S. Sede Apostolica, e si sforzarono in pregiudizio, non solamente delle altre Chiese tutte, ma della Romana ancora, di occuparsi il nome di Vescovo Universale* (parole degne di riflessione) *ed il primo luogo nella Chiesa Santa. Ma Papa Gregorio s' oppose alla loro superbia; e se ne leggono nel suo Registro alcune gravi Epistole, come nel 4. lib. la 76. 78. la 80. & 82. e nel 6. lib. la 168. la 169. e la 170. e non potendo questa Controversia, per la dappochezza di Maurizio, sopirsi in tempo di Gregorio, fu dopo la sua morte in tempo di Bonifazio III. a questo modo dall' Imperatore Foca risoluta, che il Pontefice Romano, conforme a gli Ordini Apostolici, ed all' antichissime tradizioni de' Santi Padri, avesse nella Chiesa Cattolica il primo luogo; ed il Vescovo di Costantinopoli il secondo* (con che si convince, che il Primato del Papa molto prima del tempo di Foca era stato riconosciuto) *così dice Beda nel libro della ragione de' tempi; e Paolo Diacono nel 21. cap. del 4. lib. dell' Istoria de' Longobardi: e nel 18. lib. dell' Istoria a quella di Eutropio annessa. In processo di tempo poi, e spezialmente dopo il Patriarca Focio, mostrando l' una parte, e l' altra di non vedere, incominciarono a dichiararsi Ecumenici, cioè Universali, il Vescovo di Roma, e quel di Costantinopoli questo Universale Patriarca; non perchè a se la giurisdizione de gli altri attribuisse; ma perchè fosse di loro il più degno, ed avesse dopo il Papa il primo luogo; e quello Universale Pontefice: E vi fu questo aggiunto, che il nome di Papa, che vollero, che fosse nome più Eccellente che quelli di tutti gli altri Vescovi, solo il Pontefice Romano avesse, essendo questo nome prima a tutti gli altri Vescovi comune, e che con questo solo, e particolare nome la Dignità, e la prerogativa di lui sopra tutte le altre Chiese si disegnasse. Gli altri quattro Vescovi principali, di Costantinopoli, d' Alessandria, d' Antiochia, e di Gerusalem, fossero Patriarchi chiamati: e di questi il Costantinopolitano continuò il nome d' Ecumenico, che usurpato s' aveva; e spezialmente dopo Focio: E solevano scriversi a questo modo.* N. Arcivescovo della nuova Roma Costantinopolitana, e Patriarca Ecumenico. *Il Vescovo Romano al contrario sempre il Titolo ambizioso fuggì; ne si chiamò mai, se non con questo assai Umile.* N. Vescovo, Servo de' Servi di Dio, e Vescovo della Chiesa Cattolica. *Nelle acclamazioni pubbliche poi, che è nelle Messe Solenni, e nel celebrare de' Concilj si solevano fare, appena soffrivano, che si desse lor questo Titolo.* Al Signor nostro

nostro N. Universale Papa. *E questo fine ebbe la lite, fra i due principali Vescovi del Cristianesimo. E questo ho io in una varia lezione osservato dell' Istorie Greche e Latine.*

8 Interamente, come ho detto la suddetta Annotazione ho voluto rapportare, per far vedere al Lettore, che, come il *Cardinal Bellarmino* (*a*) scrive, Foca il primo non fu, che al Papa la Precedenza sopra tutte le altre Dignità Ecclesiastiche attribuisce; ma, che, conosciuta la verità, a suo favore pronunziò. Ne pare, che a quanto nella riferita *Annotazione* si contiene; ed a quanto il *Bellarmino* dice, ciò, che *Paolo Diacono* (*b*) scrive, ripugni, mentre, quantunque sussistesse, che, come esso *Paolo* pretende, Foca alle preghiere di Papa Bonifazio ad assistere alle di lui ragioni si movesse, da ciò non seguirebbe, che i Papi quella prerogativa prima non godessero; ma convien dire, che Bonifazio forze non avendo, con cui a' suoi Competitori fronte far potesse, a Foca ricorresse, affinchè colla propria autorità il Patriarca di Costantinopoli in dovere mettesse: E tanto più Foca farlo dovea, mentre, come il *Bellarmino al luogo citato* soggiugne, Giustiniano, che molto prima di esso Foca regnò, a Roma di Capo di tutte le altre Chiese il Titol diede: ed a quel proposito il *Codice* d'esso *Giustiniano* appunto adduce (*c*) Da quel tempo poi non si dubita, che ogni Papa, come Capo della Chiesa Universale, non sia stato riconosciuto: e che, come tale, tutte le altre Dignità Ecclesiastiche non abbia precedute.

9 Ma, perchè anche ne' Secoli al nostro più vicini alcuni Scrittori di professione dalla Chiesa Cattolica separati, ad oppugnare una sì fatta storica Verità impegnatisi, cercarono, per quanto seppero, di togliere al Romano Pontefice quella Precedenza, ch' esso pe' suoi Legati nel sopraccitato Concilio Niceno esercitò, non voglio lasciar di dire, che tale Verità appunto, oltre moltissimi altri Dottissimi Scrittori Cattolici, dal *Baronio*; dal *Bellarmino* e dal *Pagi*, con sodissime ragioni, ed argomenti invincibili, è stata provata, e sostenuta; *Lodovico Tommasini* parimente nel Tomo I. *Veteris & novæ Disciplinæ circa Beneficia* (*d*) così prende a dire: *Quoad Orientem attinet, Johannes, qui Hormisdæ successit, Constantinopolim profectus, supra Epiphanium, ejusdem Urbis Patriarcham sedit, eam consessus honorificentiam, gnarus deberi Principatui Apostolicæ Petri Cathedræ: Johannes Byzantium veniens, & invitatus ab Epiphanio Patriarcha, non consensit* (si osservi) *usque quo Epiphanio præsideret, utpote Papa Romanus* (indi prosseguisce) *Verba hæc sunt Anastasii Bibliothecarii in historia sua, sectantis Vestigia Theophanis in Chronographia: Auctore similiter Marcellino Comite; dexter dextero Ecclesiæ sedit folio. Addit infra idem Theophanes, Mennæ Patriarchæ Constantinopolitani nomen, quod primum erat in Sacris Diptychis posteriore loco præscriptum fuisse, ut priore Vigilius Papa, & nominaretur*: Dalle riferite parole chiaramente abbiamo, che il Papa sopra 'l Patriarca Costantinopolitano la Precedenza godea: non v' è, chi non sappia, che Gioanni I. fu Eletto del 522. e morì del 526. Vigilio fu del 535. e morì del 555.

10 *Pietro di Marca* nel libro V. (*e*) *de Concordia Sacerdotii, & Imperii* così scrive: *Non solum enim Canonibus Nicænis Patriarcharum potestas sancita est, sed etiam ordo Dignitatis constitutus. Id eximiè docet Canon septimus, quo quarto honoris gradus tribuitur Æliæ, sive Hierosolymorum Episcopo; id est post tres Patriarchas, Romanum, Alexandrinum, & Antiochenum* (Indi prosseguisce) *Si Concilium curam ordinis gessit, in assignando hujus Episcopi loco, intelligere nos oportet, id actum quoque Canone sexto inter priores Patriarchas*

(a) *De Pont. Rom. lib. 2. c. 17.* (b) *Lib. 4. de Gest. Longobard. cap. 36.*
(c) *L. 8. de Summ. Trinit.* (d) *P. 1. c. 4.* (e) *C. 12. n. 8.*

triarchas, ita ut ordine scripturæ Antiochenus sit tertius; Alexandrinus autem secundus; primus vero Romanus &c. (poscia ripiglia) *Itaque, quum primus Dignitatis locus perspicue a Nicæna Synodo deferatur Romano Episcopo; hinc sequitur, illi quoque eam auctoritatem competere, qua potiebatur in politia Civili, qui Principem locum obtinebat; idest prima Sententia, & suffragii prærogativa.*

11 Se poi del sopraccennato *Canone* VI. si cerca, per cui il Primato, e la Precedenza al Papa sopra tutti gli altri Patriarchi si attribuisce, negli *Atti del Concilio Calcedonense* all' *Azione* XVI. in questi termini si legge: *Perpendimus, omnem quidem Primatum, & honorem præcipuum, secundum Canones, Antiquæ Romæ Dei amantissimo Archiepiscopo conservari:* E da osservare, che detto Concilio Ecumenico fu celebrato dell' Anno 451. E che il *Canone*, che al Papa sopra gli altri la Precedenza conferma nel *Canone* XXXVI. del sinodo Trullano fu ratificato: ed a quello l' autorità degl' Imperadori, Teodosio, e Valentiniano si aggiunga, quando dissero: *Quum igitur sedis Apostolicæ Primatum Sancti Petri meritum, qui Princeps, & Episcopalis Coronæ, & Romanæ Dignitas Civitatis, sacræ etiam synodi firmant auctoritas.* Valentiniano nell' *Epistola a Teodosio* avanti il Concilio Calcedonense così prese a dire: *Quatenus Romanæ Ecclesiæ Episcopus, cui Primatum Sacerdotii super omnes antiquitas contulit:* Giustiniano nell' accennata Novella CXXXI. *(a)* così determina: *Sancimus, secundum Ecclesiasticarum Regularum definitiones, sanctissimum senioris Romæ Papam primum esse omnium Sacerdotum: Beatissimum autem Archiepiscopum Constantinopoleos novæ Romæ secundum habere locum post sanctam Apostolicam Senioris Romæ sedem: aliis autem sedibus præponatur.*

12 Da' riferiti irrefragabili Documenti agevolmente si deduce, che dopo l' Ecumenico Concilio Niceno il Papa fu sempre riguardato, e riconosciuto pel più degno, e pel più meritevole del primo luogo, e della preferenza ad ogni altro Ecclesiastico di qualunque sublime Dignità, e come tale, è stato sempre riconosciuto: così i di Lui Legati, come praticarono nel medesimo Concilio, dove per testimonio di *Socrate* nel *libro I.* al *Capitolo XIII. della Storia Ecclesiastica Greca*, le soscrizioni con quest' ordine seguirono. *Hosius Episcopus Cordubæ Hispaniæ, ita credo, ut superius scriptum est: Vito, & Vincentius Presbyteri Urbis Romæ Ægypti Alexander Episcopus. Magnæ Antiochiæ Eustatius. Hierosolymorum Macarius: Harpocratio Cynopoleos.* Indi nella storia suddetta si legge: *Et reliqui, quorum Nomina in libro Athanasii Episcopi Alexandrini plenissime digesta sunt.*

13 Se qui della Precedenza de' Papi parimente sopra' Principi Secolari si cerca (non dico a' nostri giorni, poichè ciò in dubbio non si revoca; ma de' primitivi tempi della Chiesa) Costantino Magno in primo luogo ci si presenta, che del Cavallo di S. Silvestro il Freno tenne: mentre da tale atto la prerogativa, di cui si parla, risulta: Egli è vero, che ciò da varj Scrittori si controverte: ma egli è però altresì incontrastabile, che, come nel *Cerimoniale Romano (b)* si legge, il Papa in tuttte le funzioni, tanto Ecclesiastiche, quanto Civili; siasi nelle Chiese, ne' Concilj, o altrove, nel luogo più Eminente, come appresso vedremo, è stato sempre collocato: l' Imperadore in luogo più alto non siede di quello, ove il Papa i piedi tiene: la Cattedra Cesarea è parimente più bassa, e più stretta: lo Scabello è piccolo.

14 Impugnare non si può, che nel *Concilio di Firenze*, il Papa in luogo più degno sedesse: e che il di lui Trono all' Altar maggiore fosse collocato: Dovendo il Papa lavarsi le mani, l' Imperadore l' acqua gli somministra: ma di questo parimente appresso distintamente ancora una volta parleremo. Diremo intanto, che per assioma generale

(a) *Tit.* 14. *c.* 2. (b) *Lib.* 1. *f.* 21. 22. 26. 34. *e* 87.

nerale registrato nel detto *Cerimoniale alla Sezione I.* del libro III. si legge *Nemini omnium mortalium Papam reverentiam facere; vel assurgendo manifeste, aut Caput inclinando, seu detegendo*: *Tantum Romanorum Imperatori* (come con Carlo V. praticò Clemente VII. di cui appresso faremo particolare menzione) *postquam illum sedens, ad osculum pedis, & manus suscepit, aliquantulum assurgere, atque osculum mutuo charitatis amplexu illum benigne recipere*.

15 Per conto d' altri Principi avvi Cerimoniale distinto: Ne diarj di *Gio: Brucardo sotto il Pontificato d' Alessandro VI.* (a) si legge, che; sendosi portato a Roma Federico, Secondogenito di Ferdinando II. Re di Sicilia, per prestar giuramento d' Ubbidienza a quel Papa, fu stabilito di farli andare incontro due Cardinali, l' uno Prete; l' altro Diacono, i quali dovessero portarsi fuori della Porta Asinaria, e ricevutolo, accompagnarlo colle solite Cerimonie; al quale effetto il Papa deputò i Cardinali V. Cancelliere, e Montereale; ma invece di questi, andarono quei di Napoli, e di Siena, i quali colle loro Corti portaronsi in distanza di due miglia da Roma; quivi, trovatolo, postisi essi Cardinali da' lati; il Principe in mezzo, fino alla Porta Latina l' accompagnarono: quivi, licenziatisi i Cardinali, il Principe colla sua Corte, proseguendo, andò alla Porta Lateranense, dove fu incontrato da' Famigliari del S. Collegio; degli Ambasciadori, e Principi, che in Roma allora si trovavano: portaronvisi ancora molti Gentiluomini Romani, quali, smontati da Cavallo, incamminavansi, per farli Corte a piè; ma il Principe volle, che tornassero a montar a Cavallo: restituitisi colà i due Cardinali Deputati, si posero, come prima, da' lati del Principe; Sopraggiunti i Prelati, e i Domestici del Papa, co' Famigliari degli Ambasciadori, e Principi, proseguirono il Viaggio nel modo, che siegue: Precedea, dopo il Principe, in primo luogo, Vincenzo Arcivescovo Acherontino in mezzo tra l' Arcivescovo di Tarracona, Governatore di Roma alla destra, l' Arcivescovo Raguntino alla Sinistra: in II. luogo il Vescovo di S. Marco in mezzo; l' Arcivescovo Cosentino Primate del Palazzo alla destra; il Vescovo Lombaronicense, Ambasciadore del Re di Francia, alla sinistra: in III. luogo il Vescovo di Policastro in mezzo, avendo alla destra il Vescovo della Concordia, Prelato Palatino; l' Abate di S. Antonio di Vienna, Ambasciadore altresì di Francia, alla sinistra: in IV. luogo il Duca di Gravina, alla cui destra trovavasi il Vescovo Segobricense, parimente Prelato Palatino; alla sinistra il Vescovo Pacentino, Ambasciadore del Re, e della Regina di Spagna: in V. luogo il Vescovo di Venafro, in mezzo tra 'l Vescovo Cotonense, Segretario Apostolico alla destra, e 'l Vescovo Astonicense anch' esso Ambasciadore del Re e della Regina di Spagna alla sinistra: in VI. luogo il Conte di Concia, che alla destra aveva il Vescovo Caputaquense, Prelato Palatino; alla sinistra l' Arcivescovo di S. Andrea Ambasciadore del Re di Scozia: Occupava il VII. luogo il Conte di Palena, alla cui destra trovavasi il Vescovo di Volterra, Prelato Palatino; alla sinistra l' Ambasciadore Veneto: Indi un Prelato a destra; un Ambasciadore a sinistra: le altre cose furono regolate giusta il solito: Appresso succedevano i Baroni, Gentiluomini, e 'l rimanente della Famiglia del Principe, col Capitano della Guardia di Palazzo; e sei Paggi, de' quali il I. con una Balestra d' argento dorata, e la Faretra, parimente d' argento dorato, alla Franzese, portava la Veste: il II. Vestito all' uso Turco, portava una Giavarina: il III. Vestito alla Spagnuola, portava una Lancetta: il IV. portava il Ferrajolo da Campagna del Padrone: il V. la Valigia Cremesi; il VI. la Spada; tutti a Cavallo, riccamente vestiti. Giunto il Principe a Palaz-

(a) Tom. 6.

Palazzo, accompagnato da cinque Cardinali; e dal feguito fopraccennato, ftando in ginocchio fopra un Cufcino alla finiftra del Papa, fu ammeffo al baciò del piede, della mano, e della bocca di fua Santità: indi tutto il feguito baciolle il piede: nel partire fu tenuto il medefimo ordine: Nella Cappella Pontificia poi a quel Principe fu affegnato il luogo tra i due ultimi Cardinali Diaconi.

16 Nel citato *Cerimoniale (a)* fi legge, che, quando il Papa entra in Città, o altramente monta a Cavallo, l'Imperadore, o Re, che quivi fi trovi, prende il freno del Cavallo (come di Coftantino fi è detto, e di Carlo V. fi dirà) Andando il Papa in fedia, l'Imperadore, o Re, co' più qualificati Perfonaggi, per alcuni paffi foftenta la fedia, non lafciandola, fe non quando lo fteffo Papa ordina, che tutti montino a Cavallo: *Roberto Abate (b)* riferifce, che Luigi il Giovane, e'l Pio Re di Francia, ed Arrigo II. Re d'Inghilterra, nel modo, che fiegue, fi contennero: *Ludovicus Rex Franciæ* (prende a dire quello fcrittore) *& Henricus Rex Anglorum, fuper Ligerim, apud Tociacum convenientes, Alexandrum Papam Romanum* (vale a dire il III. di quefto nome) *honore congruo fufceperunt; & ufi Officio ftratoris, pedites, dextra, lævaque, frenum Equi ipfius tenentes, eum ufque ad præparatum Papilionem perduxerunt*. Indi foggiugne: *Pipinum quoque, fcribunt Martinus in Vit: Pontif: Vit: & B: Anfelmus Epifcopus Lucenfis lib. I. Collect: Stephano Papæ* (II. di quefto nome) *obviam factum, ejus pedibus ofculum impreffiffe, ut ait Platina: frenoque Pontificis Equum egiffe*. E ciò allora feguì, quando quel Papa portoffi in Francia, nella qual congiuntura, come il *Platina* fcrive, Carlo, che fu poi il *Magno*, figlio di Pipino, andò ad incontrarlo, con fargli onori grandi: E Pipino per lo fpazio di tre miglia fuori della Città anch'effo incontrollo (Sicchè Carlo molto più lontano dovette portarfi) Pipino poi onorollo, come il citato *Roberto* accenna.

17 *Giufeppe Stefani Valentino (c)* fcrive, che dell'Anno 1152. Federico Imperadore, detto *Barbaroffa*, avendo ricufato di tenere la ftaffa del Cavallo d'Aleffandro III. d'ordine di lui, approvato da tutti i Cardinali, fu efclufo dal bacio della Pace: Che, efaminata pofcia, con tutta la forza, la Controverfia, così per l'una parte, come per l'altra, per molte ragioni fu rifoluto, che Federico ad adempire quell'Uffizio tenuto foffe; Che quando il Papa fcendeva da Cavallo, col Capo chino umiliarfegli doveffe; quello Scrittore per teftimonio allegga il *Cardinale Niccola d'Aragona (d)*. La fede fia preffo lo Scrittore.

18 Ne fi può dubitare, che in varie altre occafioni gl'Imperadori, e i Re non abbiamo baciati i piedi de' Papi: il perchè il citato *Stevani (e)* foftiene, che tale onore ad imitazione del Salvadore, e degli Appoftoli dovutogli fia, ed, ad ducendo quel luogo d'*Jfaia (f)* l'altro di S. *Luca (g)* e di S. *Matteo (h)* dice, che dagli Atti degli Appoftoli *(i)* fi ricava ancora, che il Centurione per fegno di Venerazione getoffi a' piedi dell'Appoftolo: Lo fteffo *Stevani (k)* foggiugne d'aver letto in un'antichiffimo Codice dell'Ordine di S. Benedetto, che i Re di Spagna anticamente, quando portavanfi a' Sinodi de' Vefcovi, nell'atto di giugner alla loro prefenza, proftravanfi con tutto il Corpo a terra, la quale ancora baciavano: ne in pie fi levavano, fe prima non vedevano i Vefcovi levarfi da federe: che allora da effi i Re fu le proprie braccia alla Regia Cella eran portati: *Leone da Caftro (l)* fcrive, effer quello coftume della Chiefa. Tale onore per teftimonio dell'*Abate Ufpergenfe (m)* da

(a) *Lib. 1. tit. 2.* (b) *Add. Sigibert. Ann.* 1163.
(c) *De ofculat. pedum Rom. Pont. c.* 8. *f. m.* 81.
(d) *Compil. Regiftr. Pont.* (e) *C.* 3. *e* 4. (f) *C.* 6. *e* 66.
(g) *C.* 7. (h) *C.* 28. (i) *C.* 10. (k) *C.* 5.
(l) *Comm. Jfaia c.* 49. (m) *Ann.* 1060.

da Arrigo IV. Imperadore a' Papi fu reso. Negli *Atti del Concilio di Costanza* si legge, che Ottone Duca di Brunsuich, stando in ginocchio al Papa alla Mensa la sottocoppa col Vino presentasse, che il Papa a bere tanto differisce, che uno de' Cardinali astanti le dicesse: *Pater Sancte tempus est, ut bibatis*.

19 Molti altri esempj al nostro proposito addurre si potrebbono; ma, per troppo non diffonderci, in Compendio la Relazione storica degli Anni 1529. e 1530. M. S. delle Azioni di Carlo V. per quella parte, che la di lui Coronazione seguita in Bologna per le mani di Clemente VII. riguarda, che anche per conto d' altri particolari al nostro assunto si adatta, in questo luogo riferiremo. *Avvisato Clemente, che l' Imperadore a Palazzo si avvicinava* (quivi si legge) *col Corteggio de' Cardinali, salito sopra le Scale di S. Petronio, ov' era preparato un Teatro, nel cui mezzo stava la Sedia Pontificia, coperta di Velluto Cremisi, sotto un Baldacchino di broccato d' Oro; un' altra Sedia dalla parte sinistra per l' Imperadore: Intorno al Teatro le Sedie di Velluto Verde pe' Cardinali: il Papa in Abito Pontificio, col Camauro in Testa, si pose a sedere sul Trono: I Cardinali in Cappa Rossa, con Berretta in Testa: lo Steccato esteriore era tutto occupato da' Arcivescovi, Vescovi, Prelati, ed altre Persone di distinzione, così Ecclesiastiche, come Secolari: a piè della Scala la Guardia de' Svizzeri sotto le Armi: le Strade eran guardate da' Cavaleggieri, parimente sotto le Armi*: (indi immediatamente proseguisce) *Nell' accostarsi Carlo alle Scale di S. Petronio, tutti i Magistrati Bolognesi smontarono da Cavallo. Il Gonfaloniere di Giustizia prese le Redini del Cavallo di S. M. Il Rettore del Collegio de' Legisti teneva la staffa: i Dottori del medesimo Collegio in Toga di Velluto nero; con Mantellina di Vaj, e Collana d' Oro, portavano il Baldacchino fino al piano superiore del Teatro sopra la Testa di Cesare, quale, posti i piedi sopra gradini di pietra, voltandosi verso i Principi, e Baroni del suo seguito, accennò loro, che si trattenessero: ma il Maestro di Cerimonie del Papa disse a S. M. esser bene, che alcuni di essi l' accompagnassero; onde fece chiamare alcuni de' principali, a' quali, dopo esser' asceso al piano superiore, voltatosi disse: s' arresti il Drappello: Asceso Cesare sul Teatro, da' Cardinali, levati da sedere, con riverente, ma grave saluto, a capo scoperto, fu ricevuto: Esso con maestoso passo, accostatosi al Trono Pontificio, piegò due volte il ginocchio destro: indi, giunto a' gradini, piegando amendue i ginocchi, fece il terzo inchino: baciò poscia il piè destro al Papa, il quale, levatagli la Mitra, porse la mano in atto di volerlo sollevare: E Cesare presentogli una Borsa di Velluto Cremisi, ricamata d' Oro, con dieci libre d' Oro coniato in Medaglie, con l' Immagine del Re Ferdinando il Cattolico, e della Regina Isabella sua Consorte, di peso diverso; vale a dire, da venti Ducati; da trenta; e da cinquanta: il Papa, dopo averla ricevuta, levatosi alquanto in piè, e gettate al Collo di Cesare le braccia, baciollo in faccia; questi, stando tuttavia genuflesso, disse al Papa*: Padre Santo, io sono venuto a baciar'i piedi a vostra Santità, come da tanto tempo ho desiderato; e prego Dio, che ne risulti buon servigio a vostra Beatitudine (*A queste parole il Papa rispose.*) *Ringraziato sia Dio, che sia giunto quel giorno, che io da tanto tempo ho bramato: Spero in S. D. M., che sia per risultarne la salute di tutta la Cristianità (soggiunse l' Imperadore) Padre Santo, io altro non desidero che di servire Vostra Santità in tutto ciò, che mi comanderà; e le prometto, esserle Ubbidiente Figlio: (il Papa replicò) S. M. adesso spero, che Dio sia per fare, che le cose già tanto desiderate averanno effetto; e darassi fine a molti travagli. L' Imperadore ancora una volta disse:* Io sono Servitore di Vostra Santità; nè altro desiderio tengo che di servirla: *Il Papa allora gli fe' cenno, che si levasse; e persistendo esso tuttavia genuflesso, il Papa, levatosi alquanto, mostrò, volerlo ajutare, che dall' Imperadore non fu permesso; ma alzossi; E 'l Maestro di*

Ceri-

Cerimonie gli fe' cenno, che sedesse alla sinistra del Papa: Ciò seguito, i Principi, e Baroni del seguito dell' Imperadore, saliti sul Palco, passarono a baciare il piede al Papa; quale, levato in piè; e preso l' Imperadore per la mano; scendendo dal Palco, gli disse S. M. andiamo alla Chiesa, che io le farò Compagnia fino alla Porta: *E l' Imperadore; facendogli riverenza fino a terra, baciata la propria mano; indi, ripigliata quella del Papa, andò seco per dodici passi: il Papa poi fece un complimento a Cesare, quale rispose, tenendo la Berretta in mano, come sempre aveva fatto: Indi il Papa, accennando colla mano, disse:* (Cuoprasi V. M.) *a queste parole l' Imperadore si mise la Berretta in Testa, dicendo,* Poichè V. B. me lo comanda: *Discesi dal Palco, il Papa gli disse:* Poichè V. M. ha visitato il Servitore, ed il Vicario, anderà a visitare il nostro comune Padrone *(accennandogli colla mano la Chiesa) Cesare, fattagli riverenza fino a terra, accompagnato da' Cardinali, Niccolò del Flisco, Vescovo di Sabina, ed Arcivescovo di Ravenna, Antonio Sanseverino, Scaramuccia, Trivlzio, e Ridolfi,* entrò in S. Petronio. Il Papa intanto, preceduto dagli altri Cardinali, e dalla Corte, si fe' portare a Palazzo, ove, terminate le Cerimonie in S. Petronio, anche l' Imperadore portossi.

20 *Il dì 22. Febbrajo 1530.* (in detto Compendio poscia si legge) *sendo già preparate le cose tutte per quella funzione necessarie nella Cappella di Palazzo, il Cardinal' Encovordio, in Abito Sacerdotale, accompagnato da otto Vescovi mitrati, portatosi alla Porta della Cappella, stiede quivi attendendo l' Imperadore, il quale, avvisato dal Maestro delle Cerimonie, partì a quella volta dalle sue stanze, preceduto da numerosissimo Corteggio di Prelati, Principi, ed Ambasciadori, fra' quali D. Alvaro d' Osorio, Marchese d' Astorga, portò lo scettro Cesareo. D. Pietro Paceio Duca d' Ascalona portò la spada. Alessandro de' Medici, Duca di Penna, Nipote del Papa, portò il Globo, sormontato dalla Croce. Bonifazio Paleologo, Marchese di Monferrato, portò la Corona di Monza. L' Imperadore, accompagnato dal Cardinal Ippolito de' Medici alla destra; dal Cardinale Giacomo Doria alla sinistra, incamminossi a quella volta; all' ingresso fu ricevuto dall' accennato Cardinal Encovordio, dal quale fu accompagnato all' adorazione del Venerabile. Il Cardinale Andrea della Valle, Cancelliere di Germania, presentò al Cardinal Guglielmo un Breve Pontificio; facendo istanza per l' esecuzione: il Breve fu letto dal Maestro delle Cerimonie: indi il Cardinale presentò il libro de' Vangeli all' Imperadore, che* (si osservi) *sopra di quelli prese il giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica; protestando, che, con prender la prima Corona d' Italia, non intendea recar pregiudizio alla Città di Monza: e per conto della seconda, non intendersi pregiudicato a Roma: Indi, dopo la prostrazione a terra, furono cantate le Litanie, con alcune Orazioni: I Camerieri intanto levarongli il Manto; ed, aperti alcuni Bottoni al braccio destro, ed alla spalla; e tiratagli alquanto la Camicia, il Cardinale, recitando le Orazioni solite recitarsi nelle Consecrazioni de' Re, l' unse, come in tali funzioni si pratica: Entrando poscia in Sacristia, fu vestito con Toga di broccato d' Oro, lunga fino a terra, con maniche strette, e Manto del medesimo broccato, con Cappuccio: Indi, ricondotto in Cappella, si pose a sedere sul Trono: Giunta intanto la Corte del Papa, si divise per la sala, non entrando in Cappella che il Papa, i Cardinali, alcuni Prelati, e Personaggi primarj.*

21 *Al comparire del Papa, l' Imperadore, levatosi dalla sua sedia, chinatosi, andò ad incontrarlo fino alla metà della Cappella: E dopo il Papa, prostrato ad un Inginocchiatojo, e fatta breve Orazione salì sulla sua Sedia, più alta di quella dell' Imperadore un gradino. Indi i quattro Principi, che portavano le quattro accennate Insegne, le collocarono sopra l' Altare; ed il Cardinal Guglielmo diè principio alla Messa. Dopo che un Cameriere del Papa ebbe cantata l' Epistola, l' Imperadore, levatosi dalla sua Sedia, andò ad*

ad inginocchiarsi avanti al Papa, il quale, avendo ricevuto da Monf. Pucci, Vescovo di Pistoja un' Anello prezioso, dopo aver recitata una Orazione, lo pose in dito all' Imperadore: Indi lo stesso Vescovo, levato dall' Altare lo Stocco, consegnollo al Cardinal Cibo, che, trattolo dalla Vagina, lo pose in mano del Papa, che presentollo all' Imperadore: così *seguì del Globo; e finalmente, colle solite Cerimonie, li pose in capo la Corona di ferro per lo Regno di Lombardia: sopra di quella collocò la Corona d' Oro giojellata per lo Regno de' Romani: tornò poscia Carlo alla sua Sedia, che intanto era stata mutata, e coperta, come quella del Papa; ma* (si osservi) *un gradino più bassa. All' offertorio, consegnato lo Stocco al Duca d' Ascalona, e passato a' piedi del Papa, baciando la Patena, offerse dieci Monete d' Oro: e quivi stiede genuflesso fino alla Pace. Terminata la Messa, fu comunicato dal Cardinal Guglielmo, e compita la Cerimonia della Coronazione per lo Regno di Lombardia.*

22 *Il dì 23. Febbrajo, avendo tenuto il Papa il Concistoro, il Cardinal Pietro Accolti, in qualità di Protettore della Spagna, presentando a sua Santità l' Informazione dell' Elezione, e Coronazione di Cesare in Germania, fece istanza per la Concessione della Corona Cesarea. Avutane la permissione, per lo giorno susseguente di S. Mattia, radunati a Palazzo tutti i Personaggi di distinzione, così dell' una, come dell' altra Corte, portaronsi i primi alla Chiesa di S. Petronio i Cortigiani del Papa: sendo assenti gli Uditori della Ruota Romana, il loro luogo fu assegnato a' Dottori Legisti, fatti Conti da Cesare: succedettero a questi quaranta, tra Arcivescovi, e Vescovi, con Piviale, e Mitra in Testa: Indi i Cardinali ne' loro Abiti; vale a dire i Diaconi con Dalmatica: i Preti con Pianeta: i Vescovi con Piviale, e Mitra: Poscia il Papa, col Manto prezioso, e 'l Triregno, portato da' suoi Palafrenieri, vestiti di rosso in Sedia gestatoria, sotto il Baldacchino, portato da Personaggi Illustri: alla di lui destra del pari andava il Cardinal Innocenzo Cibo; alla sinistra il Cardinal Paolo Cesi: giunto all' Altar maggiore, discesò dalla Sedia, andò all' adorazione del Venerabile: indi al Trono* (si osservi ancora una volta) *elevato un gradino di più di quello di Cesare. Postosi il Papa a sedere, il Coro intonò Terza: sua Santità intanto fu vestita degli Abiti Sacerdotali.*

23 *Incaminatasi in quel tempo la Corte Cesarea, avanti tutti andavano i Paggi: a questi succedevano i Scudieri poscia i Trincianti; i Camerieri; i Coppieri; ed altri Ufficiali di Corte: Collo stesso ordine seguitavano i Segretarj, i Consiglieri, Capitani, Baroni, Conti, Marchesi, Principi, Duchi, e Pubblici Rapresentanti di Re, e Repubbliche, in numero di dugento: Bonifazio Marchese di Monferrato avanti l' Imperadore portava lo Scettro.*

24 *Filippo, Co: Palatino, e Duca di Baviera, detto il Bellicoso portava il Globo: Francesco Maria della Rovere, Duca d' Urbino, come Prefetto di Roma, portava lo Stocco: Carlo Duca di Savoja portava il Diadema prezioso.*

25 *Comparve poscia l' Imperadore in Veste lunga di broccato d' Oro, e Manto Cesareo, e colla Corona di ferro, avendo alla destra il Cardinale Gio: Salviati; alla sinistra il Cardinal Gio: Ridolfi, Diaconi, col Corteggio di gran numero di Personaggi grandi, quasi tutti Feudatarj dell' Imperio. Cesare, entrato in Cappella, sopra il Libro de' Vangeli nelle mani del Cardinal Salviati giurò l' adempimento de' seguenti Capitoli.* I. Che osserverebbe esattamente la Legge di Cristo, e i Precetti della Chiesa Cattolica. II. Che sarebbe perpetuo difensore della sede Apostolica: Procuratore della dilatazione della Religione Cattolica: dell' Esaltazione della Chiesa, e del Pontefice Romano.

26 *Terminata la funzione Suddetta, i Camerieri levarongli il Manto Cesareo: i Canonici di S. Petronio, dichiarandolo loro Concanonico, lo vestirono con Roccbetto, e Cappa foderata di Pelli d' Armellini; e gli misero in Testa la Berretta da Prete: Indi da esso furono ricevuti al bacio della Pace: levatagli poscia la Berretta, fugli riposta in Capo la Corona di Monza: preceduto*

to appresso da' medesimi Cardinali, proseguì il Viaggio: all' ingresso della Porta inginocchiossi: Comparvero intanto, per riceverlo, i Cardinali, Antonio del Monte, Vescovo di Porto; e Lorenzo Pucci, Vescovo di Palestrina, Sommo Penitenziere: l' ultimo, deposta la Mitra, recitò l' Orazione. Deus in cujus manus &c. *Questa terminata, i quattro Cardinali accompagnarono l' Imperadore ad una Cappella, costrutta di Tavole, dedicata a S. Gregorio Papa. Quivi, levatagli la Cappa, e 'l Rocchetto, da Canonico, furongli poste le scarpe di Velluto Cremisi, ricamate d' Oro, ed arricchite di Gioje, chiamate, Sandali: la Tonicella Diaconale: sopravi un ricchissimo Piviale. Tornato poscia sopra il Ponte, che dal Palazzo conduceva alla Chiesa, fu incontrato da' Cardinali, Accolti, Vescovo di Sabina, e Francesco Orsini Diacono: recitò il primo l' Orazione:* Deus innumerabilis Auctor Mundi, Conditor generis humani, Confirmator Regni &c.

27 *Dopo alcuni passi il Ponte si dilatava in giro, luogo chiamato,* Ruota Porfiria, *ove stava preparato un Faldistorio, coperto di Drappo d' Oro; l' Imperadore, quivi prostrato, fece la Confessione di S. Pietro: Terminate alcune Cerimonie, e tornati a' loro luoghi in Cappella i Cardinali Accolti, e Orsini; comparvero i Cardinali Cibo, Priore de' Diaconi, e Campeggi, de' Preti, i quali, inginocchiati sopra due Cuscini, intuonarono le Litanie de' Santi; il Coro rispondeva: il Cardinal Campeggi dopo, levatosi in piè, recitò il* Pater noster &c. *alcuni Versetti, ed Orazioni per la Coronazione composte: indi partirono: Sopraggiunse in loro luogo il Cardinale Alessandro Farnese, Vescovo d' Ostia, Priore de' Vescovi, e Decano del S. Collegio, accompagnato dal lato destro dal Cardinal Salviati; dal sinistro del Cardinal Ridolfi, i quali accompagnarono l' Imperadore ad una Cappella dedicata a S. Maurizio: quivi S. M. da' Camerieri fu Spogliato del Piviale, e della Tonicella: indi aperti alcuni bottoni sopra il gomito destro, e tirata da parte la Camicia, dal Cardinal Farnese fu unto col Crisma: Così fu fatto sopra la Spalla: Recitò poscia il medesimo Cardinale l' Orazione* Deus omnipotens &c. *quale terminata, l' Imperadore da' medesimi Cardinali fu accompagnato alla presenza del Papa, al quale tutti fecero profonda riverenza: Passato poscia il Papa all' Altare, e postosi a sedere in sedia, ricevè al bacio del petto, e della bocca i Cardinali, Francesco Cornaro, Marinò Grimani, e Francesco Guignone Candolfi. Cesare poscia ad un Faldistorio dichiarò di riconoscer Clemente VII. per vero, e legittimo Successore di S. Pietro, Vicario di Cristo in Terra: indi portossi a baciar l' Altare; e preso il Turibile, incensollo. Successivamente i Cardinali, Ippolito de' Medici, Girolamo Doria, e Girolamo Grimaldi, Diaconi, baciarono il petto, e la bocca a S. M. Terminate tali Cerimonie, il Papa, e l' Imperadore tornarono alle loro prime Sedie: sopra il secondo gradino della Sedia de' Cardinali, stavano in piede, il Marchese di Monferrato; il Duca di Baviera; il Duca d'Urbino, e 'l Duca di Savoja, quali, fatto loro cenno dal Maestro delle Cerimonie, portarono lo Scettro, lo Stocco, il Globo, e la Corona a Monsign. Sacrista, che tutto collocò sopra l' Altare.*

28 *Dato intanto principio alla Messa l' Epistola fu cantata in lingua latina da Mons. Marini Suddiacono; ed in lingua Greca da Mons. Martelli, Cameriere del Papa. Recitata poi l' Orazione:* Deus Regnorum, &c. e 'l Graduale, *i Cardinali Salviati, e Ridolfi accompagnarono Cesare, levatosi dalla sua Sedia, alla presenza del Papa: Mons. Pucci intanto, preso lo Stocco, consegnollo al Cardinal Cibo, che, denudato, presentollo al Papa; e questi, recitando l' Orazione:* Accipe Gladium ab Altari sumptum, *diello all' Imperadore genuflesso, dicendogli, che, se ne valesse contro Ribelli della Chiesa. S. M., vibrata per tre volte la Spada, e baciato l' Elsa presentolla al Cardinal Cibo, che, ripostala nella Vagina, consegnolla al Papa, il quale, volendo creare Kavaliere di S. Pietro l' Imperadore, con quella armollo dicendo:* Accingere gladio tuo super femur tuum Potentissime &c. *Ciò seguito, S. M. levatasi in piè, sguainato lo stocco, alzollo prima colla punta verso*

so il Cielo : indi, vibratolo per tre volte verso la Terra , lo rimise nella Vagina : Presentò poscia il Cardinal Cibò lo Scettro al Papa , che consegnollo a Cesare , dicendo : Accipe Virgam virtutis , & veritatis &c. *Così del Globo successivamente seguì ; recitando il Papa l' Orazione :* Accipe Pomum . *E finalmente del Diadema Cesareo , insegna del Romano Imperio ; per cui profferendo il Papa le parole :* Accipe signum gloriæ &c. *Cesare ricevè il titolo d' Augusto .*

29 *Cesare allora, dell' Imperiale Diadema decorato , curvatosi e poste le mani sul pavimento , baciò il piè destro del Papa : indi alzossi ; e dal Duca d'Urbino gli fu discinta la spada : S. M. allora , tenendo il Diadema in Testa , lo Scettro , e 'l Globo in mano , accompagnato da due Cardinali , ascese sopra il suo Trono , dove , dichiarato già* Imperadore Augusto , *si pose a sedere . Intanto Mons. Alberini , Priore de' Suddiaconi Apostolici , cogli altri Suddiaconi , e Cappellani Cesarei , portatisi alla Confessione di S. Pietro , cantavano :* Exaudi Christe &c. *a cui il Coro collo sparo dell' Artiglieria rispondeva :* Domino Carolo &c. *Gli stessi Prelati poscia cantarono le Litanie triplicatamente ripetite . Queste terminate, il Cardinal' Alessandro Cesarini , Diacono , cantò il Vangelo in lingua latina . Mons. Marco Cattanio , dell' Ordine de' Predicatori , Arcivescovo Eletto di Rodi, per indicare, che il Papa ha la suprema autorità , così sopra la Chiesa Greca , come sopra la Latina , cantollo in lingua Greca appunto . Terminato il Vangelo, il Papa intonò il* Credo , *che fu poscia proseguito da' Musici in Canto figurato : Indi S. Santità fece le solite Cerimonie . L' Imperadore all' Offertorio , deposti a' piedi del Papa lo Scettro , il Globo, e 'l Diadema, per mostrarsi Tributario alla Chiesa Romana , offerì quattro Doppie da quattro Scudi l' una , dov' era impressa la di lui Effigie . Il Papa, ricevuto il Tributo , col seguito di Cesare , tornò all' Altare , dove S. M. in qualità di Suddiacono , alla sinistra amministrogli il Calice , la Patena, e l' acqua ; che fu posta nel Calice : passato poscia alla destra dell' Altare , esercitò il suo Uffizio sino a tanto che il Papa tornò al Trono, per comunicarsi ; e dove Mons. Suddiacono portò due Ostie consecrate , l' una grande ; l' altra piccola ; il Papa , presa la grande , per tre volte profferì le parole :* Domine non sum dignus &c. *che dall' Imperadore , dal Cardinal Cesarini , e da Mons. Alberini venivano replicate : Divisa poi la medesima Ostia maggiore in due parti , S. Santità l' una di queste assunse : Coll' altra metà divisa in due parti , comunicò il Cardinal Diacono , e 'l Prelato Suddiacono : Coll' ostia piccola l' Imperadore : Con una Canna d' Oro poi la Santità sua assunse il Sangue dal Calice , nel quale successivamente fu posto il Vino , che diè a bere all' Imperadore , al Cardinale , ed al Prelato suddetti . L' Imperadore , dopo la Comunione , riassunto il Manto , e le altre sue Insegne Cesaree , tornò alla sua sedia . Il Papa intanto , recitate alcune Orazioni , tornò all' Altare : Terminata la Messa , il Cardinal Cibo pubblicò l' Indulgenza a gli Astanti conceduta dal Papa , che diè la benedizione al Popolo .*

30 Mentre in Chiesa si deponevano gli Abiti Sacri , le due Corti preparavansi per la solenne Processione , e Cavalcata da' Maestri delle Cerimonie regolata, di cui appresso rapporteremo la disposizione , che per conto del nostro assunto è molto opportuna : Prima d' ogni altro andava il Gonfalone delle Arti di Bologna, preceduto da' Tamburi , e seguitato da gli Uomini de' Consigli di quelle , con Torcia accesa in mano . Alla testa di ciascun' Arte camminava un Uomo decorosamente vestito all' antica , rappresentante la maestà di ciascuna di esse , alle quali succedeva numeroso stuolo d' Uffiziali da Guerra a Cavallo , seguitati da cinque Stendardieri della Città co' pubblici stendardi spiegati: al cui seguito andavano i sedici Tribuni della Plebe , preceduti da' loro Donzelli armati di Corazzine, co' Zucchetti in Capo, che portavano i loro stendardi .

31 Procedeva dopo Mons. Uberto da Gambara , Vicelegato di Bologna , a Cavallo bardato con Valdrappa di Velluto pavonazzo , col Bastone da Co-

mando in mano; Cavalcava alla di lui sinistra il Conte Angelo Ranuzzi Gonfaloniere di Giustizia, con Robone di broccato d'Oro, e Collana duplicata al Collo, portando lo stendardo del Popolo di Bologna, colla Voce *Libertas*, a lettere d'Oro. Succedeva a'sudetti Il Podestà, anch' egli in Toga di broccato d'Oro, avendo alla destra il Rettore del Collegio de' Legisti; alla sinistra quello di Filosofia, e di Medicina: Indi gli otto Anziani, co'Cappotti foderati di Pelli di Armellini, seguitati da altri signori, co'stendardi; vale a dire dal Conte Giulio Cesarini, collo stendardo del Popolo Romano: dal Conte Lodovico Rangoni, che portava lo stendardo del Papa: da D. Gio: Manrich, figlio del Marchese dell' Anguillara, collo stendardo Cesareo: da D. Alessandro de' Medici, Duca di Penna, collo stendardo della Chiesa: da Lorenzo Cibo, che spiegava uno stendardo bianco, con una Croce Rossa. A gli accennati Signori succedevano quattro Cavalli del Papa, condotti a mano da' Parafrenieri. Poscia due Cubicularj segreti, de' quali l' uno portava il Serviente; l'altro la Mitra Pontificia, seguitati da quattro Camerieri, che sopra Aste dorate portavano quattro Cappelli di Velluto Cremisi. Altri due sulle Aste portavano due Teste di Cherubini. Dopo questi una gran Comitiva di Cubicularj; Accoliti; Segretarj, Avvocati ed altri Curiali della Famiglia del Papa; ciascuno de' quali vestiva giusta il grado della propria Dignità.

32 In luogo degli Uditori della Rota Romana comparvero dodici Dottori Bolognesi del Collegio de' Legisti, seguitati da molti Trombetti; da quattro Mazzieri dell' Imperadore, colle Mazze d'argento, e da un gran stuolo d' Ostiarj, Camerieri, ed altri servidori dell'Imperadore, con certi scritti in mano: ed un'ordine d' Araldi, con Casacconi; le Aquile Cesaree nel petto, e nella schiena: portavano essi Scettri, e Verghe impugnate. Succedea loro un gran numero d' Ambasciadori di Città, e Popoli, non solamente d' Italia, ma ancora d' altre Provincie, e Regni: Eran questi seguitati dal Crucifero del Papa, colla Croce Pontificia: indi da un Cappellano, che portava il Triregno: da due altri Cappellani, che con Candelieri d' Oro portavano le Candele accese, rinchiuse in Fanali di Cristallo.

33 Dodici Senatori Bolognesi con Torce accese precedeano il Venerabile: Altri quattro Senatori portavano le Torce assai più grandi. Il Venerabile era rinchiuso in un Tabernacolo d' Oro, portato da una Chinea learda, con Campanello d' argento al Collo, e bardata di broccato d' Oro; condotta per le Redini da un Senatore Bolognese. Portavano il Baldacchino a vicenda i Senatori, e i Dottori Artisti Collegiati, i quali ottennero da Cesare il Privilegio simile a quello de Legisti. Andava al seguito del Venerabile, Monsf. Sacrista a Cavallo, seguitato da numero grande di Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Baroni, anch' essi a Cavallo: successivamente da diversi Oratori, e Rappresentanti per onorare quella Cerimonia, spediti da varie Nazioni: dopo questi succedeva Comitiva grande d' Uffiziali, e Ministri Cesarei a Cavallo, con Bastone in mano. Indi il Co: Adriano d' Arfrodio Maggiordomo Cesareo; e'l Grande Araldo, colle Bolge all' Arcione, ripiene di Monete coniate coll' Immagine di Carlo V. che andava gettando al popolo.

34 Il Collegio de' Cardinali cavalcava le Mule Pontificie, riccamente bardate; seguitato da due numerosi ordini di Personaggi, si Ecclesiastici per la maggior parte Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati; come Secolari; vale a dire, Ambasciadori di Teste Coronate, di Principi, e Repubbliche, residenti alla Corte Pontificia, i primi a destra; i secondi a sinistra. I Cesarei erano Ministri, ed Uffiziali primarj; Duchi, Principi, Marchesi; Conti; Baroni, Commendatori, ed altri Personaggi Illustri, i cui Nomi, ed Abiti sono distintamente rapportati da *Marco Guazzo nella sua Storia*.

35 Comparivano appresso quattro Araldi, co' loro scettri. Il Re d' Arme dell' Imperadore: quello del Re di Francia: l'altro d' Inghilterra: e del Du-

ca

ca di Savoja : Bonifazio Marchese di Monferrato portava lo Scettro : Francesco Maria della Rovere Duca d' Urbino lo Stocco : Carlo di Savoja un Cappello carico di Gioje per l' Imperadore, quando avesse voluto deporre la Corona : dopo questi cavalcavano i Cardinali, Cibo, Legato di Bologna, e Cesi.

36 Mentre i soprannominati incamminavansi, il Papa, e l' Imperadore, discesi dalle scale di S. Petronio, montarono a Cavallo: il Papa prima, tenendo la staffa l'Imperadore, che poi, data mano alla Briglia, benchè il Papa gli dicesse, che montasse a Cavallo, per alcuni passi volle seguitarlo a piè : ma, arrestatosi il Papa, volle, che S. M. ajutata dal Duca d' Urbino, cavalcasse, come fece; e postosi poscia alla sinistra, prosegui il Viaggio con S. Santità sotto il Baldacchino, portato da dodici Gentiluomini Bolognesi a vicenda : Precedeva un Tesoriere, che gettava Monete d'Oro, e d' argento, coll' Effigie dell' Imperadore, e le parole: *Carolus V. Imp*: da un lato: *Due Colonne* rappresentanti le Erculee; col Motto: *Plus ultra* 1530. dall'altro. Andavano al seguito del Baldacchino, l'Arcivescovo di Bari; il Vescovo di Cauria, detta Coria, di Portogallo; ed, oltre molti altri Vescovi, e Prelati, Arrigo Conte di *Nassau*, con alcuni Ambasciadori. Dopo questi il Collegio de' Dottori di Legge di Bologna, col solito Cappuccio di pelli di Vaj, e Collana d'Oro : successivamente altri Dottori, Bolognesi parimente; ma non Collegiati : poscia i Lettori pubblici di quello studio : in fine una gran Truppa di Trombetti, e Timpani, seguitati da alcune Compagnie d' Uomini d' Arme, condotte dal Marchese d' Ascoli : dal Conte di Rodi; dal Barone d' Antiego; dal Signore di Vienna: e dal Barone di S. Saturnino: Al loro seguito andavano le Fanterie, Spagnuola, Borgognona, e Tedesca, sotto la condotta de' loro Capitani : stava nel mezzo D. Antonio di Leva, Capitano Generale, portato in sedia da' Schiavi, e circondato da Uffiziali di Guerra. In fine Antonio Parulier Fiamengo, Semigigante, alto sette piedi; tutto armato, con una gran Lancia, sopra un Cavallo, anch' esso di forma Gigantesca, tutto bardato di ferro. Molti Schiavi portavano sopra di lui un Padiglione di seta, coll' Aquila Cesarea.

37 Sulla Piazza di S. Domenico era eretto un' Arco Trionfale, colle seguenti parole : *Quæ maximis duobus Imperiis auspiciom, Aram Reipublicæ Christianæ fæderibus, Imperatoria Coronatione sedem præbuit : se Bononiensium Civitas Clementis Pontificis max. & Caroli Cæsaris Imperatoris fidei, & beneficentiæ commendat*. Quivi i due Monarchi sepraronsi : Il Papa, colla sua Corte, al seguito del Venerabile; andò a Palazzo: Cesare col suo seguito, incamminossi verso la Chiesa di S. Domenico, per quella funzione da Clemente intitolata *S. Gio: Laterano :* sopra la Porta si leggeva : *Præclara summi Imperii, Cæsar, Comes pietas, atque hæc sacrorum initia, cum Virtute, opibusque tuis dici immunem ab Adversariorum casibus Vitam pollicentur, & ad immortalitatem certissimam viam muniunt*.

38 Stavano i Canonici Lateranensi di Roma alla Porta schierati: Giunto Cesare, ossequiatolo, il condussero a visitare la Tomba di S. Domenico; e 'l famoso Reliquiario: Portatosi poi S. M. al Coro (che di quel tempo stava in mezzo alla Chiesa) quivi, prostratosi sopra un Faldistorio, adorò il Venerabile: levatosi poscia in piè, mentre si cantava il *Te Deum* da' Canonici fu incensato: I Camerieri levarongli il Diadema, e 'l Manto : I Canonici allora gli posero il Rocchetto; la Cappa d' Armellini, e la Berretta da Prete : Creato in tal forma Canonico Lateranense, ricevette quegli al bacio della Pace : Deposto poscia quell' Abito; e riassunto il Manto, e la Corona, denudando lo Stocco, creò Kavalieri molti Gentiluomini Bolognesi: Indi, uscito di Chiesa, e montato a Cavallo; col seguito della sua Corte, portando però sempre il Baldacchino i Gentiluomini Bolognesi, e servendolo alla staffa ventiquattro Paggi della Città, tornò a Palazzo, ove giunto, e disceso nel Cortile, collo Stocco creò Kavalieri

lieri i cinque stendardieri della Città, e i Paggi suddetti. Entrò poscia nella sala, oggidì chiamata del Gigante, ove erano imbandite molte Mense, tra le quali una più eminente: sopra di questa trovavasi la statua dorata di un Re: L'Imperadore, accostatovisi, quivi depose il Diadema, lo Scettro, il Globo, e'l Manto: si pose poscia a sedere ad un' Altra Mensa poco distante, un gradino elevata dal suolo, sotto il Baldacchino di Broccato d'Oro: quivi fece anche sedere i Duchi di Savoja; di Baviera, e d'Urbino; siccome il Marchese di Monferrato: Ad altra poco distante, e più bassa furono serviti Principi, Prelati, Ambasciadori, Uffiziali di Guerra, ed altri Personaggi qualificati. Lungo in vero è stato il racconto della Cerimonia di sopra riferita: ma mi figuro, che come al nostro assunto molto confacevole, al Lettore non sia per spiacere.

39 Perchè il Papa in alcune congiunture suole banchettare solennemente l'Imperadore, o qualche Re, coll'intervento ancora di qualche numero di Cardinali, sopra di che molte cose succedono, che il nostro assunto riguardano, riferendo dunque in questo luogo, quanto ne scrive *Cristoforo Marcello Arcivescovo di Corfù* (a) al presente Capitolo darem fine. *Paratur. Mensa Convivii Aulæis, & pannis sericis, aureisque, pro temporis, & loci conditione* (prende a dire quel Prelato) *In capite Aulæ erit suggestus, ad quem triplici gradu ascendetur; longus pro latitudine Aulæ: in medio surget quadratus Thalamus, palmi altitudine; super quo mensa paratur Pontificis: apud parietem erit sedes Papalis, ad quam parvo, & deinde magno scabello, ascendetur: ornabiturque sedes panno aureo pendente supra caput: mensa erit alta ad justam proportionem sedentis; a finistra super suggestum parabitur alia Mensa pro Credentia Papæ cum vasis aureis, & argenteis, cum vino, & aqua, & aliis consuetis. Credentiam appellant Mensam, supra quam Vasa argentea, sive aurea ad Convivium opportuna præparantur; & similiter in Divinis, supra quam ad sacrificandum necessaria continentur*: (Indi soggiugne) *dicitur & Credentia actus ipse prægustationis ciborum, & aliarum rerum: Antiqui Cæremoniarum Codices* (poscia si spiega) *dressatorium dixerunt. A dextra parte Aulæ, infra suggestum parabuntur Mensæ pro Episcopis, & Presbyteris Cardinalibus; & paulo inferius pro Prælatis: & pro Cardinalibus erunt, & sedilia habebunt gradum unum, super quem tenebunt pedes Cardinales. A sinistra, e regione Mensæ Cardinalium, parabitur Mensa pro Diaconis Cardinalibus, ejusdem altitudinis, & cum gradu: & inferius aliæ Mensæ pro Oratoribus, Nobilibus, & Officialibus. In fine Aulæ, vel in Aula præcedente, si erit commoda, parabitur magna Credentia, cum pluribus gradibus, ad magnificentiam, & alia super longam Mensam, cum Vasis, quibus in communi utentur.*

40 Poscia ripiglia: *Si huic Convivio intersesset Imperator, paratur pro eo sedes ad dextram Pontificis, & Mensa super plano suggestus, super quam solus comedet Imperator*: (descrive poi la Sedia dell'Imperadore in questi termini) *Sedes habebit scabellum parvum viride, & erit ornata panno aureo: non tamen habebit pendentem super Caput: similiter parabitur pro eo Credentia juxta Credentiam Papæ a sinistris; & ibi erunt familiares Imperatoris pro suo servitio* (Volendo poi distinguere il Cerimoniale de' Re da quello, che coll'Imperadore si pratica proseguendo, dice) *si vero adesset Rex aliquis, paratur pro eo Mensa paulo remotior ab ea: sedes vero nulla paratur, quia sedet in Mensa post primum Episcopum Cardinalem* (Indi passando a parlare de' Servidori tanto dell'Imperadore, o Re, quanto de' Cardinali, assistenti alle Mense, soggiugne): *Imperator, sive Rex, habebunt tot servitores, quot eis opportunum videbitur. Cardinalibus vero singulis sufficiunt quaterni Ministri, quorum unus Vinum propinet; alter Carnes concidat; alter de Culina fercu-*

(a) *Lib. 1. Sacr. Cerem. sect. 3.*

fercula inferat ; quartus prægustet Vinum, & aquam, & alia subministret.

41 Ma, tornando a parlare della Mensa del Papa, dice: *Pontifici servire solent Nobiliores, qui sunt in Curia, laici, etiamsi sint fratres, aut filii Regum, præsertim in illorum præsentia: Pontifex igitur cum Paramentis Pontificalibus, si celebraverit illa die, usque ad Dalmaticam inclusive, & cum Sandaliis, indutus supra Dalmaticam Manto rubro, aperto a parte anteriori; & Mitram habens in Capite, supra favonem medius inter Diaconos ducitur ad Mensam. Cardinales, & Prælati omnes habent superpelliceum super Rocbetum; sive supra Vestes sui ordinis, si sint Religiosi, & Mitram albam in Capite; supra superpelliceum, Cardinales, & Prelati Sæculares, habent Mantellum, sine Cauda, apertum a parte ante, & Coloris Violacei, sive obscuri: Religiosi vero Coloris sui Ordinis; sed eodem modo aperto: Cæteri omnes in suo Habitu quotidiano. Aderunt familiares Pontificis, & alii Servitores in copia: Aderunt etiam servientes bene ornati, cum suis baculis argenteis, qui præire debent ante portantes fercula, & removere multitudinem a Via. Magister Sacri hospitii, & Magister Domus, provideant in tempore de modo, & ordine ferculorum; de servitoribus, qui prius, & qui posterius: & quælibet Mensa habeat Præfectus suos; quæ vero prius, quæ deinceps, & per quem ferenda; & sic de aliis rebus opportunis.*

42 Indi per conto del sedere, ed esser servito a Tavola Soggiugne: *Pontifex, remota prius Mensa ad partem, sedeat in sede cum Mitra, & Mantum post Collum apertum, ut nihil ante pectus dependeat. Cardinales, Principes, Prælati, & alii Convivæ stent ante Mensas paratas. Nobilior laicus, etiam Imperator, aut Rex, aquam, ad lavandas Pontificis manus, primo ferat, hoc ordine: Magister Sacri hospitii, cum Clerico Cærimoniarum, quem adesse oportet, in ordinandis his rebus omnibus, cum Servitoribus armorum. Et si Imperator, aut Rex aquam ferre debet, cum aliquibus etiam Principibus societatis, Imperatorem, aut Regem, ad Credentiam ducit. Si est Nobilis inferior, solus erit, & in Credentia aquam prius a Ministris probatam accipit in pelvibus, fertque consuetis Carimoniis; ad Pontificem præeunte uno ex Auditoribus, cum mantili, ad tergendam manum. Prior Episcoporum Cardinalium, & duo Diaconi assistentes, depositis in manibus servitorum Mantellis, & Mitris, sic in Rocheto serviunt Papæ, dum lavat Episcopus aquam cum portante infundendo; & Diaconi Mantile, quod ab Auditore acceperant, hinc inde tenendo. Dum Papa lavat manus, Prælati, & Laici omnes genuflectunt: Cardinales, & Prælati, stant Capite detecto. Cum Papa laverit, reaptetur Mensa ante eum; & tres Cardinales, qui illi servierant, capiunt suos Mantellos, & Mitras, & vadunt ad loca sua.*

43 Poichè prima della pubblicazione di questo libro è seguita la solenne Gerimonia del Possesso preso dal Regnante glorioso Clemente XII. della suprema Dignità Pontificia nella Basilica di S. Gio: Laterano; non voglio lasciare di riferirne l'ordine tenuto. Trasferitasi sua Santità col suo nobil Corteggio il dì 12. Novembre 1730. dal Quirinale al Vaticano, di dove partì preceduta da nobilissima Cavalcata composta de' suoi Familiari, Uffiziali, Palatini, Chinee, Nobiltà, Camerieri secreti, quattro de' quali sopra Aste portavano quattro Cappelli di Velluto Cremisino, denotanti l'autorità Pontificia; seguivano appresso i Prelati di Signatura, della Camera Apostolica, e della Rota, in Abito; i Conservatori del Popolo Romano, in Roboni di broccato d'Oro; l'Ambasciadore di Bologna; Dodici Cursori colle loro Mazze d'Argento: A questi succedeva il Governatore di Roma.

44 Il Gran Contestabile Colonna colle Lance spezzate armate; seguiva appresso quantità di Paggi nobili, riccamente vestiti; Indi i Maestri delle strade, poscia le Guardie de' Svizzeri, parimente armati.

45 Comparve Sua Santità con Rocchetto, Mozzetta, Stola, e Cappello di Velluto Cremisi: seguivano appresso i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Protonotarj Apostolici, e gli

altri

altri Prelati, tutti in Abito proprio di ciascuna dignità.

46 Succedevano le Guardie de' Kavaleggieri, co' loro Capitani alla Testa; il Principe D. Bartolommeo Corsini, e 'l Duca Strozzi, seguitati dalle Corazze, e 'l Marchese de' Cavalieri loro Capitano, tutti colle loro Insegne, col seguito d'infinito popolo; sparando intanto tutto il Cannone del Castello S. Angelo.

47 Giunta S. Santità al Campidoglio, dal Senatore di Roma fulle prestato l' Omaggio. Nel Campo Boario passò sotto il nobil. Arco fatto ergere dal Duca di Parma, avanti gli Orti Farnesiani, ornato di nobili Inscrizioni, e statue simboleggianti le Virtù Eroiche di S. Santità.

48 Alla Basilica suddetta, sontuosamente addobbata, ricevuti gli Uffizj d' Ossequio dal Cardinal Ottoboni Arciprete, che con quel Clero erasi portato ad incontrarlo: Postasi la Santità sua a sedere in sedia Pontificale, dal Capitolo, che presentolle le chiavi, fulle baciato il piede: Poscia ricevuti gli Uffizj da' Cardinali Arcivescovi, e Vescovi, e dal Cardinal' Arciprete l' Incenso, portato da dodici Gentiluomini sotto il Baldacchino, sostenuto da Canonici, fu cantato il *Te Deum*. Indi, fatta l'adorazione del Venerabile, fu portato alla Tribuna, ricevette le umiliazioni de' Cardinali, nella Mitra di ciascuno de' quali pose due Medaglie, l'una d' Oro, l'altra d' argento: Data poscia la benedizione all' Altare, seguì l' atto del Possesso. Finalmente nella sedia Pontificale, col Triregno in Testa, portato a quella Loggia, diede al Popolo la benedizione solenne: Terminata la funzione, restituissi al Quirinale.

49 Passando poscia a parlare dell' Imperadore, e degli altri Commensali, dice: *& Imperator, apud sedem suam primo stans, lavetur suis Cærmoniis: deinde Domini Cardinales laventur, stantes extra Mensam, cum Mitra in Capite. Post eos laventur Prælati, stantes sine Mitris, & Sæculares (si qui sunt) detectis Capitibus, stabunt ante Mensas, lavantes in ordine, quo sedere debent in Mensa: Prior Episcoporum in Capite ad dextram, si aderit Rex aliquis, erit in secundo loco: Si plures Reges, mixti erunt cum primis Cardinalibus; primo Cardinalis, deinde Rex successive, si erunt, mixtim Principes, aut Filii, vel Fratres Regum, si non serviunt Papæ, debent sedere inter Diaconos Cardinales, vel post eos, pro eorum Dignitate, & conditione. Primogenitus autem Regis, quia Rex futurus putatur, post primum Presbyterum Cardinalem: Sed nullo modo inter Episcopos: Et hoc tam in Conviviis, quam in aliis publicis actibus, quamvis nostro tempore aliquorum sive ambitione, sive ignorantia, aliquando sit servatum contrarium.*

50 Parlando de' Patriarchi, altri Prelati, e de' Personaggi Secolari, soggiugne: *Consueverunt antiqui ponere Patriarchas quatuor Ecclesiarum principalium inter Episcopos Cardinales mixtim: nostro tempore (credo propter declinationem, seu potius extinctionem illarum, cum sint quodammodo Titulares) ponuntur immediate post Cardinales: Deinde assistentes Papæ tum Oratores, Prælati; inde Archiepiscopi, Episcopi, Protonotarii, Abbates, Subdiaconi, Auditores, Clerici Cameræ, & Acolyti: Ad sinistram vero erunt, & cum eis Principes, quos prius diximus (si aderunt) post eos autem, si præsentes erunt alii Principes inferiores: illi tamen, qui solent præcedere Oratores Regum: Deinde erunt Oratores Laici, & non Prælati; & cum eis Senator, & tres Conservatores Urbis. De aliis autem Laicis, qui sunt extraordinarii, nihil ponimus; nam admitti solent ad voluntatem Pontificis, & non ordinarie.*

51 Per evitare le Controversie sopra la Precedenza, come segue, suggerisce: *Advertat tamen Magister domus, ut prius cum Clerico cærimoniarum ponat in scriptis omnia; & ordinem Invitatorum ad Convivium, & maxime Laicorum; & si quæ sunt contentiones de præsidentia, componantur prius; quod si ibi orirentur, si nolunt componi, omnes Contendentes honeste jubeantur exire. Si tamen esset colorata Contentionis Causa, & non temeraria, quia tunc solus temerarius ejiciendus esset:* (In-

(Indi avverte , come l' Imperadore de' Greci debba esser trattato) *Quod autem de Imperatore dicimus , intelligimus de Imperatore Romanorum ; non autem Græcorum ; nam ille , ut Rex, tractatur . Poterunt lavari post primos plures eodem tempore.*

52 Dovendosi venire alla benedizione della mensa , ed indi agli altri atti successivi , così dice praticarsi : *Postquam omnes lavaverunt , Pontifex benedicit Mensam , stans sine Mitra , & Diaconi assistunt : finita benedictione , sedet ; imponitur Mitra ; & Diaconi vadunt ad loca sua ; & sedentibus omnibus ordine , quo steterant ; portantur fercula : primum ferculum portabit nobilior Princeps sive Imperator , sive Rex sit : secundum alius Dignior post eum , & sic successive : & si erunt ex illis , qui debeant sedere in Mensa , portato ferculo , sedeant in loco suo . Et notandum , Imperator , Rex , seu maximus Princeps capit ferculum , quod portare debet ad Pontificem , extra portam Aulæ Convivii ab aliquo familiari Pontificis illuc apportatum : alii inferiores pro ferculo ad Coquinam vadunt . Magister Sacri hospitii , & Magister domus baculos in manibus tenentes , & in habitu sibi condecenti , deducunt portantes fercula , quæ quidem fercula ad Pontificem , & Imperatorem tantum cooperta portari debent ; aliis autem , etiam Regibus , detecta & similiter vinum : possunt tamen portari , & debent maximis Principibus usque ad Aulam Convivii : & deinde , antequam apponant in conspectu Papæ , detegi. Item in præsentia Pontificis nulli omnino fit prægustatio , nisi ipsi Pontifici , & Imperatori tantum . Pro Rege autem , aut maximo Principe poterit fieri a suis , si voluerint , in Credentia , vel ubi capiunt fercula . Pro Pontifice , & Imperatore fiet ibi , unde capiuntur a dantibus , & in Mensa a portante , & de omnibus rebus . Cum primum Convivium incipietur , in loco convenienti portatur Pulpitum , & Subdiaconus , sive Cappellanus Papæ aliquid de sacra Scriptura legat usque in finem Convivii : interim , cum silentio , & sine strepitu , omnia administrentur quam diligentissime . Cum Pontifex biberit , consueverunt omnes adstantes , præter Episcopos , & Dignitatis superioris Viros , genuflectere , quod servari nostris temporibus vidimus , quamvis in nullo Cæremoniarum libro id legerimus . Epulis abunde subministratis , fit secunda lotio manuum ; & tunc secundus Nobilis Laicus portat aquam consuetis Cæremoniis: Prior Episcoporum Cardinalium, & duo Diaconi , dimissis Mantellis , & Mitris , ut supra , serviunt : deinde revertuntur ad loca sua : lavantur & alii ordine suo , quo supra , sedentes tamen ; & dum Cardinales lavant , unus servit alteri de Mantili , illud explicando , & tenendo dum alius lavat ; & sic successive : Ponuntur deinde Vinum , & Confectiones , sive species , ut habent antiqui Codices* (Terminato il Banchetto , così soggiugne) *Et demum , finito Convivio , Lector dicit :* Tu autem Domine miserere nobis ; *nisi sit in Cœna Domini ; quia tunc non profertur :* Tu autem : *Surgit Pontifex , sine Mitra : assistunt ei Diaconi ; & redduntur gratiæ , ut in Ordinario. Omnibus completis , reducitur Pontifex ad Cameram suam ; & alii ad propria divertuntur.* (si osservi) *Si autem solemne Convivium hujusmodi fiet in die , quo Pontifex Sacra publice non celebraverit , omnia , ut prædicta sunt , servabuntur , nisi de Sacris Vestibus . Papa indutus amictu , Alba longa , Cingulo , Stola preciosa , & Manto rubro , cum parvo Caputio subtus , sive , si calores erunt , sine Manto , cum Caputio tantum , ducetur ad Mensam.*

CAPITOLO II.

Della Precedenza tra gli Uffiziali della Corte Pontificia.

1 PAre, che, succedendo la Dignità Cardinalizia tra' le Ecclesiastiche immediatamente alla Pontificia, di quella in *questo Capitolo* parlare si dovesse: ma, considerandosi gli Uffiziali della Corte Pontificia, come membra di essa, quantunque de' Cardinali di gran lunga inferiori, di quelli ho creduto dover prima parlare: non lasciando di premettere per regola generale, che, regolandosi i Cerimoniali delle Precedenze nelle Corti de' Principi giusta il Rito di ciascuna Corte di essi Principi, più tosto che giusta la disposizione delle Leggi Comuni, di quelle parleremo, come le notizie avutene portano: il perchè pare, che, quando delle erronee, o alterate ve ne sieno, la colpa allo Scrittore, a cui di portarsi fuori della sua Residenza, in lontani Paesi segnatamente, per averle con tutta esattezza, non è permesso, attribuita esser non debba: Al proposito nostro dunque ora passando, giusta il Regolamento dal *Kav: Girolamo Lunadori nel suo Discorso della Corte di Roma*, da' Prelati cominciando, il *Governatore* di quella Dominante in primo luogo collocheremo: Portando egli, come il *Cardinal de Luca nella sua Relazione della Corte di Roma* osserva, ancora il Titol di *V. Camerlingo*, così nelle pubbliche Adunanze, come nelle Cavalcate Pontificie, gode molti onori e prerogative, da quelle degli altri Prelati distinte: quella segnatamente di avere la Precedenza, non solamente dalla Prelatura tutta, e da' Magnati, che al Soglio Pontificio assistono; ma anche dagli Ambasciadori de' Monarchi: egli è però vero, che da' Cesarei gli è stata contrastata; segnatamente dal Conte di Martinitz sotto il Pontificato d' Innocenzo XII. ma egli è anche vero, che il Degnissimo Cardinale Imperiali in qualità di Legato *a latere*, come nel Trattato de' Titoli già dissi, a Milano spedito, per passar' Uffizio di Congratulazione col gloriosamente Regnante Augustissimo Carlo VI. quando da Barcellona a Vienna fece ritorno, colla sua in tanti altri Casi sperimentata prudenza, a favore del Governatore da. S. M. C. e C. la decisione riportò; e dal Marchese di Priè, di quel tempo per S. M. Ambasciadore fu eseguita: Ma presentemente si può dire, che tale Controversia ancora una volta risorta sia, mentre il Conte di Gallas, di Priè Successore, per tale motivo principalmente alle Cappelle non intervenne; così i di lui Successori hanno praticato.

2 Rappresentando esso *Governatore* una specie di Principe, o diremo così, di Magistrato maggiore, quando in pubblico per Roma comparisce, da una certa Milizia armata, che di *Alabardieri* si chiama, viene preceduto: Gode egli altre prerogative ancora, che all' *Uditore della Camera*, ed al *Tesoriere Generale* parimente competono: ma questi, quantunque anch' essi per Magistrati maggiori, ed Uffiziali primarj della Corte riconosciuti, la prerogativa dl non esser' in obbligo di prestare ossequio al *Cardinale Segretario di Stato*, come quegli, non godono: Non voglio però lasciar di dire, che, sendo stato promosso dal Regnante Pontefice a detta Carica di *Segretario di stato* appunto Mons. Lercari, (poscia alla Porpora degnamente promosso) pretese questi, non dover dare la mano nelle proprie stanze, non solamente all' *Uditore della Camera*, ed al *Tesoriere Generale*, ma tampoco al *Governatore*; a favore di questi però la Controversia fu subito decisa: indi esso Segretario per conto di tutta la Prelatura tale pretensione depose.

3 L' *Uditore Generale della Camera* con ragione dal citato *Kav: Lunadori* immediatamente dopo il *Governatore* collocato si trova; mentre tutti gli altri Prelati, non eccettuati i Patriarchi, precede: e con giustizia gli precede; mentr' egli è Giudice Competente, ed ordinario, non solamente delle Cause di tutti i Prelati, quantunque Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi (alla riserva di quei, che per privilegio speciale dalla di lui giurisdiziona esenti

esenti vengono dichiarati, come i Chierici di Camera, e i Palatini) compresivi anche de' Cardinali. Riceve esso *Uditore*, come il *Governatore*, e 'l *Tesoriere*, di cui appresso parleremo, da' Cardinali Ambasciadori de' Principi, e Magnati, onorevoli trattamenti, che, non solamente co' Vescovi, ma ancora co' grandi Arcivescovi, e Patriarchi, benchè in attuale esercizio delle loro Dignità si trovino, non si praticano: e segnatamente di far Corteggio a' Cardinali, ed a gli Ambasciadori; Tributo d'ossequio, a cui gli altri Prelati, generalmente parlando, soggetti si trovano.

4 All'*Uditore Generale della Camera*, come si è accennato, il *Tesoriere Generale* succede, da quel *Tesoriere* distinto, che, tenendo appresso di se i Denari del Fisco, *Depositario della Camera* ancora si chiama: dove il Prelato, di cui quì si parla, è Giudice, e Superiore di tutti gli altri Depositarj, che nelle Provincie dello stato Ecclesiastico, *Tesorieri* ancora vengon chiamati: quegli hanno la Direzione di tutte le Rendite, Proventi, ed Emolumenti, sì del Papa, come del suo Fisco: il perchè, a similitudine dell' *Uditore della Camera*, esercita giurisdizione, tanto Ecclesiastica, quanto Secolare: dopo quegli, tutti gli altri Prelati sopra de' quali esso Uditore la Precedenza gode, così da' Cardinali, come da gli Ambasciadori, tutti gli onori, che al medesimo Uditore sono dovuti, esige.

5 Dopo gli accennati Prelati il *Lunadori* i Patriarchi, gli Arcivescovi, e i Vescovi colloca, de' quali ne' *Capitoli V. e seguenti di questa medesima Parte* distintamente parleremo.

6 Il *Senatore di Roma* nelle Cappelle Pontificie in tutto, e per tutto ha il trattamento degli Ambasciadori Regj: al Soglio ha luogo sotto il Cesareo; e così sopra quello di Francia: Egli è però vero, ch' esso Senatore, per esserli stata contrastata la mano dal Franzese, da qualche tempo in qua non v' interviene. I *Conservadori* in dette Cappelle hanno luogo dopo l' ultimo Principe del Soglio sopra il quarto Gradino: ma, quando essi Conservadori trovansi col Senatore, il loro trattamento al di lui è eguale; alla riserva di quello delle Visite delle Carceri di Campidoglio, ove la sedia del Senatore dalla loro è diversa.

7 Ma, riassumendo l' ordine dal *Lunadori* tenuto, passeremo a parlare del *Gran Contestabile Colonna* e del *Capo della Casa Orsini*, Principi, che al Soglio Pontificio assistono: per *Decreto di Sisto V.* tra essi il più Vecchio preceder dovrebbe: a quello la Casa Colonna non acquietossi; l' Orsina, per l' esecuzione istando, diceva, esser quello giustissimo, mentre alle Leggi della Natura, delle Genti, ed alle Comuni si uniformava, disponendo esse Leggi, che a' seniori in Concorso co' giuniori la Precedenza dovuta sia: alla disposizione delle Leggi l' antica osservanza, da *Paolo Alaleone*, e da *Paolo Mucanzio*, *Maestri delle Cerimonie* attestata si aggiugneva: di più si diceva, che, quando la Casa Orsini aveva preceduto, la Colonna con Protesta opposta non si era; allora segnatamente, quando per la Funzione del Possesso di Leone X. Gio: Giordano Orsini Fabrizio Colonna precedette: Così quando D. Virginio Orsini, e 'l Contestabile D. Marcantonio alla Cappella per la Cerimonia della Consegna del Bastone Generalizio fatta a Gio: Francesco Aldobrandini, intervennero: Dove contro gli atti di Precedenza della Casa Colonna l' Orsina aveva sempre solennemente protestato; atto, che in materia di Precedenza, come nel *Capitolo X. della Prima Parte* si è detto, molto si considera: Che, se D. M. Antonio Colonna sopra Paolo Giordano Orsini la Precedenza aveva goduta, ciò per ragione della maggiore età, e della Cerimonia della Coronazione del Gran Duca di Toscana, di cui Paolo Giordano era Genero, avvenne; per uniformarsi all' Insegnamento dell' Esodo, ove si legge: *Advenam non contristabit*: aggiugnendo, che il Maestro delle Cerimonie ad alta Voce dicesse, che per quell' atto a Paolo Giordano pregiudizio inferito non s' intendesse: e veramente pare, che per quell' atto appunto la Casa Colonna sopra l' Orsina ragio-

Contee ; oltre la Dignità di Gran Conteſtabile del Regno di Napoli , da Carlo V. ottenuta ; ed indi colla Carica di Capitano Generale dell' Eſercito Terreſtre maggiormente decorata , eſſer ſtati , ed eſſer tuttavia , com' è noto , ampliſſimi , con corriſpondenti prerogative : molte altre di eſſa gran Caſa nel *Capitolo* XII. *della Parte* II. ne' *Capitoli* III. e VI. *della Parte* III. e *nel Capitolo V. della Parte IV. del Trattato delle Armi Gentilizie* ſono ſtate da me riferite.

15 Non eſſendoſi quietata la Caſa ſuddetta , non ſolamente a' Decreti ſopraccennati , ma ne tampoco ad un' altro ſotto il Pontificato di Aleſſandro VII a favore parimente del Seniore promulgato , fu creduto proprio l' eſpediente dell' alternativa ; ma ne pur queſto fu pienamente adempiuto; mentre , quando il Conteſtabile per eſſer' il ſuo Turno, alle Cappelle ſi portava, il Duca di Bracciano non vi compariva : così per lo contrario il Conteſtabile faceva.

16 Eſtinta la Caſa di Bracciano , l' altra di Gravina , dal Ceppo di quella anch' eſſa procedente , il luogo dell' ultimo defonto Duca domandò , e da Clemente XI. l' ottenne : ma il Conteſtabile all' alternativa ſi oppoſe ; non già , perchè la Caſa di Gravina da quella di Bracciano diverſa foſſe ; ma perchè la prerogativa del Soglio al Ramo dell' ultima ſolamente foſſe ſtata conceduta : Ciò non oſtante, Clemente a favore dell' altra ancora decretò : ma tale Decreto , nè in quel Pontificato , nè nell' altro d' Innocenzo XIII. , dal quale fu confermato, ebbe effetto; anzi dal Conteſtabile fu ſempre impugnato : Dopo l' Elezione del Regnante Benedetto XIII. però è ſtato accettato . In tempo di ſede Vacante tra' Baroni Romani i due ſuddetti Signori ſolamente , come gli Ambaſciadori de' Principi Sovrani , al S. Collegio delle loro perſone, e forze fanno l' offerta.

17 Dopo le Caſe ſuddette il citato *Kav: Lunadori* mette in viſta i *Protonotaj Apoſtolici*, alcuni de' quali *Participanti* ; altri *ſopranumerarj* ; *o ſtraordinarj* ſi chiamano : i primi *Participanti* ſi dicono, perchè per ragione del loro Uffizio alcuni Emolumenti ricevono , che da Spedizioni di Bolle di Chieſe , ed altre dal loro Impiego dipendenti riſultano . I *ſopranumerarj* , o *ſtraordinarj* ſi creano dal Papa , o pure da' Cardinali Legati, da' Nunzj, ed altri, a' quali il Papa tale autorità conferiſce: ſono eſſi *Protonotaj onorarj*: portano Mantelletta , e Rocchetto : nelle Armi Gentilizie , come i Participanti , alzano il Cappello (*a*) I *Participanti* nelle Cappelle Pontificie per *Bolla di Pio* II. ſiedono dopo i Veſcovi, e gli Arciveſcovi (*b*) ma, trovandoſi eſſi Protonotaj in Abito Solenne , quegli Arciveſcovi , e Veſcovi precedono, che in Abito privato , e famigliare compariſcono (*c*) In Conciſtoro poi i Protonotaj, quando debbon fare Rogiti , ſtanno in luogo al Papa vicino (*d*) I ſopranumerarj non precedono i Prelati ; nè in Cappella Pontificia hanno luogo (*e*) L' hanno bensì, per diſpoſizione del Cerimoniale (*f*) in altre Funzioni , nelle quali ponno comparire in Mantelletta pavonazza , e Rocchetto: Così ha detto la *Congregazione de' Riti*, *in una Mazarienſe* il dì 28. Settembre del 1630. E per dichiarazione della medeſima *Congregazione* in una *Concordienſe* ſotto il dì 6. Maggio del 1601. quando i Canonici della Cattedrale non ſono Collegialmente , ed in Corpo congregati , i Protonotaj precedono.

18 Dubitandoſi , ſe i *Protonotaj* , non eſſendo Canonici , nel Coro di una Baſilica ſopra' Canonici poſſino pretender la Precedenza, *Teodoro Roſſi ne' ſui Singolari* riſponde , che , quando eſſi *Protonotaj* da Coſtituzione , o Conſuetudine loro favorevole aſſiſtiti non ſieno, la negativa tenere ſi debbe ; perchè , quan-

(a) *Caſſane Catal. p. 4. conſ. 29. Ferr. de Praced. q. 42. n. 2. f. m. 191.*
(b) *Ferr. loc. cit. num. 3. f. 192.*
(c) *De Luc. miſcell. diſc. 41. n. 9.* (d) *Ferr. loc. cit.*
(e) *Ferr. loc. cit. Carim. Roman. lib. 2. tit. de ord. ſeden. in Cappell.*
(f) *Lib. 1. c. 13.*

quantunque il Protonotariato tra le Dignità annoverato si trovi; e chi l'esercita, *Notajo del Papa* si chiami; come nelle *Regole della Cancelleria*, e nel *Testo* (*a*) si vede, e come i *Dottori* (*b*) dicono, non ne siegue però, ch', essi *Protonotaj* negli atti sopraccennati debban preceder' i Canonici, i quali, quantunque in Dignità veramente costituiti non sieno; e così men degni debbano esser considerati, in quel luogo loro proprio il più degno preceder debbono, quando egli nel loro Corpo annoverato non si trovi: anzi, quand' anche Canonico ei fosse, quello Scrittore soggiugne, che quel luogo occupare dovrebbe, che la di lui anzianità seco portasse; come per conto del Vescovo in Collegio si dice: Lo stesso *Rossi* però soggiugne, che, quando i Protonotaj in qualche Basilica, per quivi esercitare il loro Uffizio, si portano, la regola si limita; Ma, sendo poi stato promulgato un *Decreto della Congregazione de' Riti*, la quale sotto il dì 4. Maggio del 1613. dichiarò, che i Protonotaj dovessero esser mantenuti in possesso di preceder' i Canonici, così nelle Chiese Patriarcali, come in tutte le altre, lo stesso *Rossi*, dice, che, sendo il Decreto al di lui *Responso* posteriore, quantunque la sua Opinione prima di quel tempo, potesse aver luogo, a quello, che di Legge ha forza, riportarsi conviene.

19 A' *Protonotaj* Participanti il citato *Lunadori* i Baroni delle *Case Colonna*, *ed Ursini* fa succedere: e nel loro numero comprende anche i *Capi delle Case che da' fratelli*, *e Nipoti de' Papi* discendono: e tra essi, senz' attender' i loro Titoli, per decreto della *Congregazione de' Riti* d'ordine di *Clemente VIII.* promulgato, i più Vecchi preceder debbono.

20 Dopo le Case suddette il *Lunadori* de gli *Uditori della Rota* parla, tra' quali il *Decano* il primo luogo occupa, ed altre particolari prerogative gode: ma di esso appresso faremo distinta menzione: gli altri per ordine di anzianità precedono: quando in quel Tribunale le Cause per Turno si decidono, il Relatore di ciascuna Causa, *Ponente* chiamato, non vota: il primo *Votante* quegli si è, che alla sinistra del *Ponente* si trova: indi gli altri per ordine: Non voglio lasciar di dire, che in quel Supremo Tribunale, venendo promosso uno d' essi Uditori ad un Vescovato, colla ritenzione dell' Uditorato, quantunque fuori di Rota; e segnatamente nelle Cappelle Pontificie tutti gli altri Uditori preceda, per sentenza della medesima *Rota* in una *Romana Praeeminentiarum avanti il Cardinal Serafino*, *Patriarca d' Alessandria*, che in numero tra quelle di detto Porporato e la 716., in Rota, non come Vescovo; ma come Uditore si considera; e come tale, quel luogo ritener debbe, che, giusta l'ordine della sua anzianità, gli compete: ma il *Cardinal de Luca* (*c*) dice, che la pratica insegna, che ne' Collegj, e Tribunali i Collegiali in Dignità Vescovile, Arcivescovile, e molto più nella Patriarcale costituiti, sopra tutti, alla riserva del Decano, sotto di cui siedono, la Precedenza aver debbono: ed in proposito della Rota appunto l'esempio del Cardinal Sacrati riferisce, dicendo, che, quando esso Cardinale in quel Tribunale era Uditore, e Patriarca, nell' ordine sopraccennato sedeva: che così per conto del Cardinal Corsini, quand'era Chierico di Camera, ed Arcivescovo di Damiata; del Cardinal Spada, Avvocato Concistoriale, ed Arcivescovo di Costantinopoli, avvenne.

21 Il *Decanato della Rota*, di cui si è fatta menzione, oltre la Precedenza molte altre Prerogative, come ho detto, seco porta, per cui il Prelato, che l' esercita, da gli altri Uditori viene distinto; onde ciascuno di essi vi aspira: n' avvenne per tanto, che, attesa una longa infermità di Monsf. Lan-

(a) *L. Maximorum C. de Excus. muner. lib. 10.*
(b) *Jacobat. de Concil. lib. 3. art. 5. n. 3. Ant. de Prat. de Clyp. pastoral. c. 18. n. 20. Franc. Marcb. q. 0095. n. 8.*
(c) *De praem. disc. 41. n. 16.*

Lancetta, che quel posto degnamente occupava, dopo aver esercitate le di lui veci il degnissimo Cardinal Falconieri, di quel tempo Sotto decano, seguita la promozione d'esso Cardinale, vivente tuttavia quel Prelato, d'ordine d'Innocenzo XIII. di felice ricordanza, ad esercitare quell'Ufficio fu sostituito Monf. Cerri; di degna ricordanza anch'esso, il quale, seguita poscia la morte di detto Monf. Decano, mentre Monf. Aldrovandi Sottodecano era già Arcivescovo di Neocesarea; e per ciò non col Titol d'*Uditore*, ma di *Luogotenente* in Rota sedeva; ciò non ostante al Decanato in competenza di detto Monf. Cerri concorse: addusse quest'l a suo favore altri simili esempj: rispose quegli, la regola per parte del suo Competitore addotta allora aver luogo, quando l'Uditore il Vescovado, o altra Dignità simile occupa, che Residenza attuale, ed indispensabile richiede: non già quando, come nel suo Caso, il Vescovado in Paese d'Infedeli si trova: Onde Residenza non richiede: Sendo stati presentati al Regnante Pontefice, così per l'una, come per l'altra Parte, reiterati memoriali, a forti ragioni appoggiati, affinchè, così le une, come le altre fossero ben ponderate, piacque alla S. S. deputare una Congregazione, composta de' Cardinali, Polignac, Belluga, Petra, e Coscia: assieme co' Monss. Tedeschi, Arcivescovo d'Apamena; Fini, Arcivescovo di Damasco; e Rovault de Gamaches; Uditore di Rota, i quali dopo aver bilanciate le rispettive ragioni, che un Volume formano, sotto il dì 22. del mese di Febbrajo dell'Anno 1726. a favore di Monf. Aldrovandi la Controversia decisero.

22 A gli Uditori di Rota, seguitando l'ordine dal *Lunadori* assegnato, i *Chierici di Camera* succedono, della cui origine, ed introduzione il *Cardinal de Luca nel discorso XXXIII. della sua Relazione della Corte di Roma* distintamente parla: *Prefetto* di quel Tribunale, com'è noto, è il Cardinal Camerlingo, il quale però rarissime volte v'interviene: La Tavola, ove le Cause si decidono, è rotonda: quivi varj Ufficiali ancora siedono: vale a dire, il Governatore di Roma, in qualità *di V. Camerlingo*; *l'Uditore della Camera*; *il Tesoriere Generale*, *e'l Presidente di essa Camera*; Prelati tutti per merito distinti. Avvi poi l'*Avvocato Fiscale*; *quello de' Poveri*; il *Procuratore del Fisco*, che col Titol di *Commissario* si distingue: e questi tutti, a distinzione de' Chierici, *Camerali* si chiamano: Nelle decisioni delle Cause il Chierico più giovane dà prima il suo Voto; indi gli altri col medesim'ordine procedono: il *Ponente*, che parimente vota, al luogo della sua anzianità vota. La giurisdizione maggiore del Tribunale, di cui si parla, in tempo di Sede Vacante risalta; sì per conto dell'Amministrazione del Palazzo Apostolico, come del Conclave: i novelli Chierici, quando del loro Ufficio prendon possesso, altra Cerimonia non praticano, che quella di prender'il giuramento, come in tutti gli altri Tribunali si usa.

23 Agli accennati Tribunali, come il citato *Lunadori* scrive, succedono gli altri Baroni Romani; cioè *Duchi*; *Principi*; *Marchesi*, *Conti*, ed altri: Indi *Residenti*, *e gli Agenti de' Principi d' Altezza*: poscia i *Prelati Referendarj*: i *Protonotarj* non participanti, tra' quali i Creati dal Papa, ancorchè i Creati da' Legati, ed altri più Anziani sieno, i primi luoghi occupano: Tutti i Prelati, che in Rocchetto compariscono, gli Ambasciadori di Malta, di Bologna, e di Ferrara precedono: così per conto del Maestro di Camera del Papa in concorso co' Prelati, che non portano Rocchetto si dice.

24 Essendo la Dignità Pontificia Elettiva; e perciò, i Fratelli, e i Nipoti de' Papi in qualità di Principi del sangue non distinguendosi; ma, come si è detto, tra' Baroni Romani annoverandosi, il Principe D. Taddeo Barberini, non come Nipote di Urbano VIII. ma come *Prefetto di Roma*, sopra gli Ambasciadori Regj la Precedenza pretese; e durante il Pontificato di Urbano, il primo luogo occupò: ma gli Ambasciadori d'intervenire alle pubbliche Funzioni di quel tempo si astennero. Promosso per la morte

te di Urbano al Trono Pontificio Innocenzo X. i Pubblici Rappresentanti d' esser reintegrati nel loro possesso fecero istanza : e ciò , perchè , dicevan' essi, il Principe Barberini suddito, di quella Dignità altro che il Titolo , e l' Abito non possedeva , che in competenza co' Rappresentanti de' Monarchi sì grandi considerare non si doveva : Pubblicata per tanto l' Elezione d' Innocenzo , gli Ambasciadori dell' Imperadore , del Cristianissimo , e del Cattolico le loro ragioni promossero: trovandosi di quel tempo il Franzese da gotta , e da febbre incomodato ; il Principe Savelli per Cesare , e'l Conte Siendela per lo Cattolico , portatosi subito al Vaticano , nella Camera , in cui il Papa stava prendendo riposo , trovarono il Cardinal Barberini , che le Veci del Cardinal de' Medici; Primo Diacono, allora Infermo , esercitar doveva : quivi per cagione della Precedenza appunto tra gli Ambasciadori , e Barberini varie altercazioni , ed atti seguirono , co' quali ciascuna delle Parti il suo diritto sostenere pretendeva : ma esse Parti a tanto si avanzarono , che sopra la Controversia la decisione del Papa necessariamente si richiedeva : non volendo S. S. materia di tanta importanza , senza averla prima ben' esaminata , decidere, affinchè la solenne Cerimonia dell' Adorazione , senza disturbo, seguisse , propose , che le Parti , senza pregiudizio delle loro ragioni da intervenirvi astenersi volessero , promettendo loro , che poscia ne' termini del giusto decisa l' avrebbe ; ma gli Ambasciadori risposero , che , senza preciso Comando, essi non partirebbono : il Papa loro replicò , che comandarlo non intendeva ; ma che , se essi fossero partiti , tal atto per cortesia ricevuto averebbe: il Principe Savelli, ciò udito , rispose, che, se il Prefetto prima se ne fosse andato , egli , e l' Ambasciadore di Spagna , lo stesso averebbon fatto: ciò stante, il Prefetto, raccomandando al Papa le ragioni , così sue , come della sede Apostolica , partì : Voltatosi per tanto il Papa verso gli Ambasciadori , disse , che il simile anch' essi fare volessero : il Principe Savelli, che tra le stanghe della sedia gestatoria si trovava , voltatosi allora al Maestro delle Cerimonie, disse , che collo Spagnuolo fin fuori della Porta della sala Regia il Papa servito averebbe , come fece (con che un' atto possessorio ad esercitar venne) quivi , fermatisi , e ricevuta in ginocchio la benedizione , lasciando, che il Papa il suo Viaggio proseguisse , fermaronsi , lasciando , che altri in Dignità maggiore costituiti le loro Veci adempissero : D. Cammillo Panfilio , Nipote del Papa lo strascico portò . Di tale Avvenimento *Ottavio Siri* , e'l *Nani* diffusamente parlano: il primo di detti scrittori segnatamente nel *II. Tomo del suo Mercurio ne scrive*.

25 Il Papa poi ad una Congregazione , composta di Cardinali , la discussione dell' Affare rimise ; alcuni di essi furono di sentimento , che la Prefettura abolire si dovesse : altri che al Prefetto intender si facesse, ch'egli da trovarsi alle pubbliche Funzioni si astenesse : Il Papa finalmente , con far' invitare alle Funzioni pubbliche gli Ambasciadori solamente , a loro favore a decider venne : permettendo però , che il Prefetto protestasse , che per quegli atti alle ragioni alla di lui Dignità competenti pregiudicato non s' intendesse : d'ordine parimente del Papa a' Ministri delle Corone nell' atto dell' Invito fu fatto dire, che il Prefetto , trovandosi fuori di Roma per servigio del Papa, intervenuto non vi sarebbe: A tale risoluzione però il Prefetto non si quietò: anzi con scrittura le sue ragioni al pubblico espose : ma , sendo poi tutta la Casa Barberini andata in Francia , ove il Prefetto morì , quella Dignità , che per la terza generazione della Casa Barberini da Urbano era stata conferita , passò nel Cardinal Carlo , Primogenito , che , trovandosi in Dignità maggiore costituito, d' esercitarla occasione non ebbe : seguita anche la di lui morte , il Principe D. Urbano sotto il Pontificato di Clemente XI. senz' esser stato mai da esso Clemente riconosciuto per Prefetto;. e per ciò , senz' averne mai preso il possesso , di goderne il solo Titolo con-

contentossi: per la di lui morte il Cardinal Francesco, di lui fratello Vivente, in qualità di ultimo di detta terza generazione, e della sua Casa, benchè di quella Titolo assunto non abbia, pretende, che il diritto di essa nella di lui persona tuttavia si conservi.

26 Alcuni Pontefici, quando di Roma sono usciti, da Corteggio alla loro grandezza corrispondente sono stati seguitati: altri minor seguito hanno voluto: di fare il rapporto di quei di Clemente VIII. a Ferrara, e d'Innocenzo XII. a Civitàvecchia; fatica inutile al nostro proposito non ho creduto: E cominciando dal primo, il *Mucanzio nel suo Diario sopra quel Viaggio* appunto scrive, che quando Clemente uscì di Roma, dalle Milizie di ciascuna Città, per la quale S. S. passava, era preceduto: indi seguitavano sei Trombetti: poscia i Portavaligie de' Cardinali: successivamente i Mazzieri, parimente de' Cardinali: le loro Famiglie, con molti Curiali secolari: Indi il Barbiere, e'l Sarto del Papa; a questi succedevano i Gentiluomini della Città a Cavallo, co' Nobili inferiori della Corte: Compariva appresso la Chinea Pontificia, colla Scala; poscia altre Chinee bardate, condotte a mano; e con esse il Maestro di Stalla: dopo due Ajutanti di Camera di S. S. con Valigie di Velluto rosso; i Camerieri, detti *Extra muros*, in Veste rossa, senza Cappuccio: il Procurator fiscale: gli Avvocati Concistoriali: i Segretarj con Cappuccio Pavonazzo: i Camerieri participanti: indi quei d'onore: i Cappellani con Cappuccio rosso: quattro Camerieri segreti, ciascuno de' quali portava un Cappello Cardinalizio sopra un' Asta: Indi i Prelati Segretarj: gli Abbreviatori; gli Accoliti, e i Chierici di Camera, tutti in Abito pavonazzo, col Rocchetto: gli Uditori di Rota in Abito nero, anch' essi col Rocchetto, e'l Mantello: i Suddiaconi Apostolici, in Abito pavonazzo, parimente col Rocchetto.

27 Seguitavano appresso i Duchi; Principi, i Marchesi, e Conti: gli Ambasciadori delle Corone; delle Repubbliche, e di altri Principi Sovrani: i Principi del Soglio; il Clero della Cattedrale a piedi, immediatamente avanti la Croce Pontificia: il Vescovo col Piviale, e Mitra: i Maestri delle Cerimonie, con quattro Mazzieri dalle bande: il Suddiacono Apostolico, colla Croce Pontificia, in Abito Pontificale, avendo da' lati due Uffiziali, detti della *Verga rossa*: due Chierici di Cappella, colle Lanterne: Venti Chierici, o Sacerdoti a piè; ciascuno con Torcia accesa: Indi il Venerabile sopra una Chinea, guidata a mano da due Palafrenieri, in Veste rossa: sopravi il Baldacchino, portato da otto Sacerdoti in Cotta: poscia il Sacrista, colla sua Bacchetta in mano: appresso i Principi, che nel Banco de' Cardinali avevano luogo.

28 A suddetti succedeva il Papa, con Cappello Pontificale di Velluto rosso, cavalcando una Chinea sotto il Baldacchino, portato da otto Gentiluomini: camminavano avanti quattro Gentiluomini; quattro Giovanetti nobili a livrea da' lati della Chinea: la Guardia de' Svizzeri, colle Alabarde, cominciando dalla Croce Pontificia, faceva le Spalliere: al seguito della Chinea andavano, il Maestro di Camera; il Coppiere; il Segretario, e'l Medico. Poscia i Cardinali in Cappa, con Cappello rosso, cavalcando le Mule pontificalmente bardate: i Prelati Assistenti in Mantellone, col Cappello, cavalcando anch' essi le Mule: Successivamente i Vescovi, parimente in Abito Pontificale: indi altri Vescovi senz' Abito simile: i Protonotaj; i Referendarj, ed altri Togati:

29 Giunto il Papa al Monistero di S. Giorgio, fuori delle Mura di Ferrara, entrando in Città procedevano in primo luogo cento Muli bardati, colle Armi Pontificie: poscia due Porta Lettere a Cavallo; Successivamente cinque Compagnie di Kavalleria: ciascuna alla Testa aveva il suo Capitano: la prima di esse era di Carabinieri, comandata da Alessandro Mantica: la II di Lance da Ottavio del Bufalo; la III. simile da Paolo Monaldeschi: la IV. di Carabinieri da Prospero Jacovaccio: la V. di Lance da Francesco Orsini.

30 Alle Compagnie suddette succedevano

vano ventisette Portavaligie d' altrettanti Cardinali, che al seguito del Papa si trovavano, colle Valigie di panno rosso, distinte colle Armi, composte di seta, e d'oro di ciascun Cardinale: Procedeano poscia i Mazzieri de' medesimi Cardinali, ciascuno colla sua Mazza: Indi alcuni Curiali, e famigliari secolari de' Cardinali, e de' Prelati in Abito corto: a questi succedevano i Caudatarj de' medesimi Cardinali in Abito talare pavonazzo, con Cappuccio sopra le spalle: Indi quattro Trombetri, seguitati dal Barbiere, e dal Sarto del Papa, in Abito curto rosso, chiamato *Cappotto*. Gli Scudieri del Papa in Toga rossa talare, ed alcuni altri Curiali. Un Garzone di Stalla poscia, con Sago, e Calze rosse, conduceva la Chinea, che portava la Scala, coperta di panno rosso per servigio del Papa, quando doveva montare, o smontare da Cavallo: successivamente alcune Mule bianche, bardate di Seta, e d' Oro, condotte a mano da' Garzoni vestiti, come il primo, per servigio del Papa, seguitate da altre dodici Chinee di quelle del Tributo del Regno di Napoli; condotte tutte da' Garzoni: dopo due Lettiche del Papa; l' una coperta di panno rosso; l'altra di seta simile colle Armi Pontificie: appresso la Sedia gestatoria, coperta di seta, e d' oro, portata da due Palafrenieri: Cavalcava appresso il Maestro di stalla: poscia i Trombetti, seguitati da alcuni Curiali: indi quattro Ajutanti di Camera del Papa, co' loro Cappotti; i primi due portavano le Valigie di seta, e d' oro per servigio di S. S. Appresso i Camerieri, come si è detto *Extra muros* chiamati, in Toga talare rossa; ma senza Cappuccio: dopo tre Avvocati Concistoriali in Abito talare pavonazzo, con Cappuccio voltato al collo, seguitati da' Cappellani d' onore, e segreti in Toga rossa, col Cappuccio, come detti Avvocati: dopo quelli altri quattro Camerieri Segreti Participanti, col medesimo Abito, portavano quattro Cappelli Cardinalizj di porpora, con Cordoni d' oro, sopra quattro Aste coperte di Seta, seguitati da molti Baroni Romani, e d' altre Città: Succedevano a questi gli Abbreviatori, e gli Accoliti, in Abito Prelatizio pavonazzo, con Mantelletta, e Rocchetto: Due Uditori di Rota in Abito nero, con Rocchetto, e Mantellone: Due Suddiaconi Apostolici in Abito pavonazzo, e Rocchetto: il Capitano de' Svizzeri, Gio: de' Bardi Luogotenente Generale della Guardia Pontificia: l' Ambasciadore di Bologna: dopo quei di Francia, di Venezia, e di Savoja: Stava il primo in mezzo: a destra il II., a sinistra il III.

31 Il Clero della Cattedrale a piedi andava al seguito, con esso Monf. Fontana Vescovo, in Piviale bianco, e con Mitra semplice di Tela: Cavalcavano appresso due Mazzieri, con ferrajolo pavonazzo, che portavano le Mazze d' Argento; in mezzo il Mucanzio, Maestro di Cerimonie: Dopo un Suddiacono Apostolico in Abito Pontificale, col Cappello, in mezzo a due Uffiziali della *Verga rossa*, in Abito talare, e Verga coperta di seta rossa: portava il Suddiacono la Croce Papale d' argento: indi due Chierici della Cappella, in Abito pavonazzo, portavano le Lanterne d' argento, appese alle punte delle Aste, con Candele accese.

32 Procedeva appresso una Chinea bardata di Seta, e d' Oro, condotta da due Palafrenieri Pontifizj, sopravi una Cassetta col Venerabile: Cuopriva la Chinea il Baldacchino di Seta bianca, portato da otto Mansionarj: appresso andava il Sacrista in Mantelletta, e Mozzetta, con Cappello nero, portando la Bacchetta.

33 A' Suddetti succedevano i Cardinali, Pontificalmente vestiti, sopra Mule, cominciando da' Diaconi più giovani; e seguitando i Preti. E' da osservare, che gli ultimi Cardinali, erano tre che andavano del pari; e ciò, perchè, camminando essi Collegialmente, o processionalmente, in numero dispari, gli ultimi, benchè d' Ordini diversi, tre appunto esser debbono: ma così si pratica, quando co' Paramenti non si trovano: quando poi co' Paramenti compariscono, sendo il numero de' Diaconi, de' Preti, e de' Vescovi di-

ſpari, atteſa la diverſità degli Abiti, gli ultimi di ciaſcun' ordine tre eſſer debbono.

34 Dopo il S. Collegio immediatamente avanti al Papa alquanto lateralmente procedeva il Teſoriere Generale in Abito pavonazzo, Mantelletta, e Rocchetto; appeſi all' Arcione della Sella portava due Sacchetti di ſeta, pieni di monete nuove, che al popolo andava gettando: un Palafreniero a piedi a quegli ſuccedeva, che in un Bacile portava le Chiavi di quella Città: Rircondavano la Sedia Pontificia trenta nobili Giovanetti, in Abiti uniformi, unitamente cogli Uffiziali del Magiſtrato della Città, e buon numero di Palafrenieri del Papa: la Guardia Svizzera ſotto le Armi procedeva da' lati della Sedia Pontificia, e della Caſſetta, in cui il Venerabile ſi conſervava.

35 Il Papa finalmente, cogli Ornamenti Pontificali, andava nella Sedia geſtatoria da' ſuoi Palafrenieri ſopra le ſpalle ſotto il gran Baldacchino teſſuto di Seta, e d'Oro portato; prima da' Savj della Città; indi da' Nobili Cittadini, giuſta l' ordine prima ſtabilito: Al Seguito del Papa immediatamente cavalcava Girolamo Panfilio, Decano della Rota in Cappa, con Velo al collo, per poter porger' al Papa, la Mitra, o la Tiara, giuſta l'eſigenza: alla di lui deſtra trovavaſi Silvio Antoniani, Maeſtro di Camera; poſcia Cardinale: alla ſiniſtra Lodovico Angelita, allora Coppiere; indi Maeſtro di Camera; amendue veſtiti di roſſo, con Cappuccio voltato al collo: Dopo queſti nel medeſimo Abito procedeva il Segretario, e'l Medico del Papa: indi i Patriarchi, gli Arciveſcovi, e i Veſcovi Aſſiſtenti, in Abiti Pontificali: poſcia i non Aſſiſtenti in Mantelletta, e Rocchetto: Dopo i Protonotaj; i Referendarj, ed altri Togati: finalmente i Kavaleggieri della Guardia Pontificia, col loro Capitano, e l' Alfiere.

36 Innocenzo XII. incamminatoſi il dì 6. Maggio del 1696. verſo Cività vecchia, quando fu in diſtanza di un miglio da Roma, licenziata la maggior parte della ſua Corte, nel modo, che ſiegue, il Viaggio proſeguì: In primo luogo, come per Vanguardia procedeva una delle Compagnie de' Kavaleggieri, al cui ſeguito andavano, Tommaſo Caſali, e Girolamo Colonna: a queſti ſuccedeva il ſolo Capitano della Guardia de' Svizzeri, ſeguitato immediatamente da' Marcheſi de' Kavalieri, ed Aſtalli, Capitani amendue de' Kavalleggieri: indi il Crocifero colla Croce inalberata: poſcia il Papa in Lettica, circondato da' Svizzeri; alcuni coll' Alabarda; altri col Moſchetto: più vicini alla Lettica camminavano dodici Palafrenieri: da un lato il Kavalier Spreti, Kavallerizzo: immediatamente dopo la Lettica Monſignor Criſpoldi Coppiere, (poſcia Uditore di Rota, nell' Anno 1727. paſſato all' altra Vita) e Monſignor Camporeale, Segretario della Cifra: indi gli Scoptaori Segreti; Bottiglieri Credenzieri, ed altri della Famiglia baſſa: a queſti ſuccedeva la Carrozza nobile Pontificia: la Sedia geſtatoria, portata da otto Sediarj; ſeguitata da una Carrozza tirata da ſei Cavalli, in cui trovavanſi i Cardinali Spada, e Panciatichi, co' Monſignor Colonna Maggiordomo (oggidì Cardinale) e Cenci Maeſtro di Camera; poſcia Cardinale defonto: indi altri Tiri a ſei, in cui trovavanſi altri Famigliari: per Retroguardia marciava l' altra Compagnia de' Kavaleggieri.

CA-

CAPITOLO III.

Della Precedenza, che in Concorso, così d'altre Dignità Ecclesiastiche, come delle Secolari, a' Cardinali compete.

1 CHe anticamente a' Patriarchi; a gli Arcivescovi, e a' Vescovi in Concorso co' Cardinali la Precedenza competesse, i Dottori, che l'affermano, pochi non sono; segnatamente il *Cassaneo* (*a*) il *Mastrillo* (*b*) il *Paciano* (*c*) *Girolamo Giganti* (*d*) ed oltre tanti altri *ne' Capitoli XIII. e XV. della Parte I. del Trattato de' Titoli* da me riferiti, *Monf. Giordani nelle sue Lucubrazioni* (*e*) Appoggiano essi la loro Sentenza al *Testo* (*f*) ove si legge: *Patriarcha, lingua Græca Summus Patrum interpretatur; quia post Apostolicum tenet locum; & ideo, quia summo honore fungitur, tali nomine censetur vocatus, sicut Romanus, Antiochenus, Alexandrinus &c.* e dell'altro *Testo* (*g*) che così dispone: *In ipsis vero Urbibus, post Adventum Christi, Apostoli, & eorum Successores Patriarchas, & eorum Successores posuerunt*. Il *Giganti* però soggiugne, che il Cardinale Ostiense, attesa la di lui prerogativa di consecrare il Papa stesso, e di ugner l'Imperadore, dopo S. S. immediatamente siede: Così dice anche il *Boerio* (*h*) Quei però, che alla prerogativa de' Cardinali oppongonsi, dicono, che così anche di que' tempi si praticava, perchè l'Ostiense in qualità di Vescovo quell'Uffizio esercitava: che per altro la Dignità Cardinalizia ne' primi Secoli della Chiesa cognita non era: Che il Clero, col Popolo alle Elezioni de' Pontefici procedea: Che così fino al tempo del Pontificato di Niccolò II. fu praticato: Che esso Niccolò il primo fu, che tale prerogativa a' soli Cardinali riserbò: determinazione, che da Alessandro III. in Esecuzione di un *Decreto del Concilio di Mantova*, registrato nel *Testo* (*i*) con sua *Costituzione* fu poscia approvata: da Gregorio X. nel *Concilio di Lione* con altra sua *Costituzione* confermata, con prescriver' anche la regola, che in Elegger il Papa si debbe tenere (*k*) e'l tutto da Papa Clemente V. nel *Concilio di Vienna* fu ratificato (*l*)

2 *Gio: Andrea* sopra il *Testo* (*m*) scrive, che avanti il Pontificato di Clemente suddetto Vescovo non v'era, che di esser promosso alla Dignità Cardinalizia si curasse, perchè la Vescovile maggiore era stimata: il *Barbosa* (*n*) parimente il dice; ed osserva, che nel *Testo* (*o*) si ordina, che gli Arcivescovi di numero maggiore di Cavalli che i Cardinali provveduti esser dovessero. Che i Vescovi, se da numero minore di settanta due Testimonj erano convinti, condannare non si poteano: Che, per convincere i Cardinali, il numero di quaranta quattro sufficiente si riputava: Così si legge nel *Testo* (*p*) Così dice l'*Ostiense* (*q*) e *Monf. Giordani al luogo citato*, proseguendo, soggiugne, che un Vescovo alla Dignità Cardinalizia promosso, degradato s'intendea: Che l'uso di passare dalla Dignità Vescovile alla Cardinalizia non prima del Pontificato del medesimo Clemente fu introdotto: Che il *Cerimoniale Romano* (*r*) così dispone. E'l *Cardinal Baronio* (*s*) per provare la maggioranza della Dignità Vescovile in concorso colla Cardinalizia, l'Epitafio di un certo Andrea Cardinal Prete, di cui appresso parleremo, in vista mette.

Lan-

(a) *Catal. p. 4. conf. 19.* (b) *De Magistrat. lib. 5. c. 10. n. 12.*
(c) *De prob. lib. 2. c. 26. n. 141.* (d) *De Resid. Episc. c. 18. n. 7. e seqq.*
(e) *Præl ud. 11. n. 27. f. m. 44.* (f) *C. Cleros, & Clericos 2. dist. 21.*
(g) *C. Urbes 1. dist. 80.* (h) *De auct. magn. conf. n. 50.*
(i) *C. licet de Elect.* (k) *C. ubi periculum de Elect. lib. 6.*
(l) *Tolosan. Sinag. lib. 10. c. 9.* (m) *C. cum quibus de Reform. lib. 6.*
(n) *De jur. Eccl. univ. lib. 1. c. 3. n. 7.* (o) *C. 6. de Cens.*
(p) *C. Præsul. 2. c. nullum 3. 11. q. 4.* (q) *C. licet Universis 10. de Testib.*
(r) *Lib. 1. sect. 2. n. 13.* (s) *Ann. 383. n. 13. tom. 7.*

3 *Lancelloto Corrado* (*a*) alle ragioni a favore della Dignità Patriarcale addotte, rispondendo, dice, che sendo il Collegio de' Cardinali quello, che, col Papa unito le Cause di tutte le Dignità decide; e non essendo essi Cardinali da altri giudicati, così disponendo il *Testo* (*b*) in dubbio revocare non si debbe, che sopra tutte le altre Dignità Ecclesiastiche la Precedenza non le competa: Appoggia quello *Scrittore* la sua sentenza all' autorità di molti *Canonisti*; segnatamente dell' *Ostiense*, e di *Gio: Andrea*, sopra il *Testo* (*c*) e di *Martino Laudense* sopra l' altro *Testo* (*d*) i quali parimente sostengono, che la Dignità Cardinalizia tutte le altre dopo la Pontificia, preceder debbe: Così dice *Felino* (*e*) perchè, come *Giasone* scrive (*f*) i Cardinali sono parte, e membra di essa Pontificia Dignità.

4 Alle addotte ragioni i fautori de' Patriarchi, non acquietandosi, rispondono, che, quantunque essi Patriarchi sieno giudicati da' Cardinali, questi da se stessi soli non decidono; ma i loro Voti al Papa presentano, che, come Capo del Collegio Apostolico, indi pronunzia: Che non all' autorità; ma alle Leggi ricorrer conviene. Che se al citato *Testo* (*g*) si ricorre, quivi si trova, che a' Patriarchi sopra gli altri Ecclesiastici tutti la Precedenza compete: Che, quantunque nell' Imperio, dopo la Dignità Cesarea, l' Elettorale la maggiore sia, in conseguenza non ne viene, che a gli Elettori sopra tutti i Re, ed altri Principi la Precedenza competa: Che, sendo la Dignità Patriarcale della Cardinalizia più antica, come da gli *Atti del citato Concilio Niceno* (*h*) si vede; e come dall' *Inscrizione del Testo* (*i*) si raccoglie: la prima alla seconda preferire si debe.

5 Cheche delle ragioni, così per l' una, come per l' altra parte addotte, dire si debba, certo si è, che, come è noto, per Consuetudine della Corte Romana, la cui autorità impugnare non si può, i Cardinali a' nostri tempi sopra' Patriarchi la Precedenza incontrastabilmente godono: cosa, che nuova non si può dire, mentre abbiamo, che nel *Sinodo Primo d' Efeso*, contro Nestorio convocato, Filippo Cardinale tra' Legati di Papa Celestino, nel venire alla soscrizione di quegli Atti i Vescovi, Arcadio, e Projetto, precedette: nè in dubbio può revocarsi, mentre appresso il *Cardinal Baronio* (*k*) così si legge: *Primo loco Philippus Cardinalis, Presbyter S. R E. Legatus Apostolicus subscripsit ante suos reliquos Episcopos, qui proxima Connexione Capitis Cardinalis Presbyteri nominantur aliquid habuisse, quo interdum præferrentur Episcopis.*

Monf. della Marca; alla riferita autorità opponendosi, scrive, che allora in que' termini fu praticato, perchè quel Cardinale in qualità di Legato la persona del Papa rappresentava: i Vescovi come Rappresentanti il Sinodo Romano erano considerati: Ma pare, che da una Lettera scritta da Clemente V. al Cardinale Arnaldo, Prete di Santa Prisca, & ad Arnaldo Vescovo di Poitiers, amendue Legati ad Odoardo Re d' Inghilterra spediti, dall' Erudito *Domenico Bernini* nella sua *Storia di tutte le Eresie* (*l*) riferita, l' opposizione *della Marca* di mezzo tolta resti; mentre quivi così si legge: *nec quisquam miretur, si contra morem antiquum in præsenti salutationis Eloquio Tu præfate Cardinalis præponeris: Tuque Episcope prædicte postponeris; & propterea Venerabilis frater non vocaris; quoniam in talibus modum hujusmodi modernis temporibus observari decentius reputatur.*

7 Dalle riferite parole, come il *Bernini* soggiugne, chiaramente risulta, che di quel tempo l' antico Cerimoniale era già mutato, e corretto, come di molte altre cose irragionevoli di tempo in tempo avvenne; segnatamente per con-

(a) *Templ. lib. 11. c. 2. n. 3.* (b) *C. nemo c. aliorum, e seq. 9. q. 3.*
(c) *C. Dilectus de Praben.* (d) *De Cardinal. q. 61. tr. 2.*
(e) *De major. & obed. col. 5.* (f) *Conf. 17. col. 3. Vol. 4.*
(g) *C. 6.* (h) *L. 7. C. de sum. Trin.* (i) *C. Cleros, & Clericos.*
(k) *Ann. 431. n. 81. tom. 5.* (l) *Secol. 5. c. 4. f. 460. tom. 1.*

conto de' Diaconi, che a' Sacerdoti la Precedenza contendevano; e 'l rozzo Popolo de' primi stima maggiore, che de gli ultimi faceva. Anzi alcuni Diaconi a segno tale di vanità avanzavansi, che esser promossi al Sacerdozio non volevano: mentre i Sacerdoti stavano in piè, essi da sedere non si levavano: mentre il Diacono il Vangelo leggeva, eglino di levarsi in piè ricusavano. S. *Anastasio Papa* pertanto, come *nella di lui Vita* si legge, conosciuto sì scandaloso inconveniente, ordinò, che, mentre il Diacono il Vangelo leggeva, i Sacerdoti in piè stare dovessero: Che per altro i Diaconi, come Ministri de' Sacerdoti, a questi subordinati s' intendessero, come tuttavia lo sono.

8 Ma per conto del nostro assunto, fiasi in ordine a ciò, che i tempi della primitiva Chiesa riguarda, come i Fautori de' Patriarchi vogliono, controverter non si può, che per antica Consuetudine, anche da essi, e segnatamente dal *Giganti*; dal *Cassaneo*; dal *Boerio*; e da *Monf. Giordani*, come si è accennato, ammessa, così si osservi: E che in vigore della *Bolla di Eugenio IV.*, che comincia: *non mediocri dolore afficimur*, i Cardinali, come in detto *Capitolo XI. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già dissi, tutte le altre Dignità Ecclesiastiche, dopo la Pontificia, precedano; sì, perchè essi, come si è detto, quantunque, nè per ragione della Consecrazione, nè per ragione dell' Ordine da' Vescovi, Preti, e Diaconi diversi sieno, ad esclusione di tutti gli altri Ecclesiastici, come *Gio: Andrea* (*a*) e 'l *Contiloro* (*b*) dicono, col Papa fanno unione, ed identità. Sì perchè, come S. *Bernardo* (*c*) scrive, per ragione di certo Titolo, ed Uffizio, in qualità di Consiglieri, Collaterali, e di Consultori per lo Governo Universale della Chiesa, al Papa assistono; e di lui Elettori sono: Sì anche, perchè per una certa partecipazione col Papa appunto, in qualità di Principi si riguardano: Onde il Titol d' *Eminenza*, come quello, che la loro Dignità alle altre Ecclesiastiche egregiamente esprime, superiori conoscer si fa: E per ciò molto Convenevole è creduto: Tanto più, che essi, come di sopra si è accennato, e come il *Cardinal de Luca* (*d*) saggiamente riflette, delle Cause degli altri Ecclesiastici tutti Giudici sono.

9 Ammessa a favore della Dignità Cardinalizia la Precedenza in concorso colla Patriarcale, per conto dell' Arcivescovile, e della Vescovile, per la regola, *si vinco vincentem Te &c.* con facilità dalla quistione ci spediremo: poichè, se non per ragione dell' antichità, per ragione dell' Uffizio almeno, come il *Cardinal de Luca*, preso l' argomento dal *Testo* (*e*) *al luogo citato*, soggiugne, alla prima la Precedenza compete: Così hanno detto *Giasone* (*f*) il *Cardinal Toschi* (*g*) *Bartolo* (*h*) e *Lancellotto Corrado*. (*i*) Il *Barbazza* poi (*k*) delle ragioni di sopra addotte non contento, dice ancora, che la Dignità Cardinalizia dall' Ordine de' Leviti l' origine riconosce; e la sua opinione su quelle parole del *Capitolo II. del libro I. de' Regi* fonda, ove si legge: *Domini enim sunt Cardines Terræ: & posuit super eos Orbem*; che quello Scrittore al Collegio de' Cardinali adatta, col cui Consiglio la Chiesa si regge, e si governa: Sentenza dalla quale pare, che *Ugone Grozio* (*l*) non dissenta; mentre prende a dire: *licere nunc his, qui Imperium inter Christianos obtinent, Leges ferre ejus sensus, cujas sunt Leges per Mosem datæ; nisi, quæ sint Leges, quarum tota Substantia ad tempus Christi expectati, & Evangelii nondum revelati pertineat; aut nisi Christus ipse contrarium, aut in genere, aut in specie constituerit, nam his tribus Causis exceptis, nulla alia potest excogitari,* cur

(a) *C. requisisti de Testam. col. pen.* (b) *De Canon. c. 9. n. 15. e 16.*
(c) *De consid. lib. 4.* (d) *De Regular. disc. 16. n. 11.*
(e) *C. Venerabilem Extr. qui filii sint legit.* (f) *Cons. 117. Vol. 4.*
(g) *Lett. C. concl. 100. n. 3.* (h) *L. 1. §. Si quis in Appellatione ff. de Appell. col. 3.*
(i) *Templ. c. 2. §. 3. n. 5. lib. 2.* (k) *De Præstant. Cardinal. tr. 1. q. 1. p. 1. n. 20. e 52.*
(l) *De Jur. bell. & pac. lib. 1. c. 1. §. 17. n. 3.*

cur, quod olim Mosis Lege fuit constitutum, nunc sit contra ea, quæ licent.

10 Se poi della Precedenza de' Cardinali in Concorso co' Principi Secolari si parla, la *Bolla di Sisto V.* dispone, e molti Dottori (*a*) tengono, che a' Regi eguagliare si debbano: E certo si è, che come nel *Capitolo antecedente si è veduto*, quando io congiuntura della Coronazione del Papa, o d' altra solennità nel Palazzo Pontificio qualche Convito siegue, a cui i Re intervenghino, essi dopo il Cardinal Decano siedono: la qual cosa però esser a loro sempre da' Re contestata. Così dice anche il *Cardinal de Luca* (*b*) il quale soggiugne, così praticarsi, perchè cosa mostruosa sembrerebbe, se un membro sopra 'l Capo veduto fosse; Quando più Re v' intervenissero, doverebbon sedere tra' Cardinali, i quali però i primi luoghi occuperebbono. I Primogeniti di essi Re dopo il Cardinale Primo Prete si collocano: Anche in altre pubbliche Azioni così si pratica.

11 *Giacomo Gherardo Volaterrano nel libro IV. de' suoi Diarj* riferisce, che dell' Anno 1481. il Duca di Calabria, come figlio di Re, nella Cappella Pontificia tra' Cardinali sedette. *Levino Niccola Molchen nella Prefazione del Libro del Conclave d' Innocenzo X.* dopo aver detto anch' esso, che nella Cappella Pontificia i Re dopo il Cardinal Decano siedono, soggiugne: *Vidi nuper Christinam Reginam Sueciæ in Sixti Sacello: illa tamen non ibi, sed alibi, & peculiarem honoratiorem occupavit locum.* Indi soggiugne: *Illa tamen in proprio Conclavi, cum visitaretur a Cardinalibus, primum tenebat locum:* poscia immediatamente ripiglia: *Sella etiam, cui considebat* (la Regina) *pretiosiori materia erat confecta, quam illæ quibus: Cardinales utebantur.* Esempio, che per Civiltà praticato, a' Cardinali di pregiudizio non fu creduto: tanto più, che quella Regina fu considerata in qualità d' Ospite, che, per abbracciare la Religione Cattolica, il Regno abbandonato, a Roma erasi portata: Ed in materia di Precedenza, come si è detto, gli atti per umanità, e modestia seguiti, anche giusta la disposizione del *Testo* (*c*) seguitato da *Deciano*, e da tanti altri *Dottori*, da me opportunamente riferiti, pregiudizio non recano, ed obbligo non riferiscono. Col Pretendente Giacomo Stuardo riconosciuto in Roma per Re i novelli Cardinali, dopo aver visitato il Decano del S. Collegio, prima di ogni altra Visita, praticano di mandare l' Ambasciata a S. M. ma per conto del sedere il Cerimoniale, nè con esso, nè colla Regina sua sposa, è stato regolato; perchè, così coll' uno, come coll' altra, le Visite in privato si sono praticate.

12 Per le di sopra addotte ragioni pare, che col *Barbazza al luogo citato* (*d*), si debba dire, che gli Elettori dell' Imperio, attesa la volgata regola: *Si vinco Vincentem Te &c.* la Precedenza a' Cardinali contrastar non possino; mentre, come è noto, essi Elettori da Re sono preceduti. Il *Volaterrano nel Libro I. de' suoi citati Diarj* riferisce, che, sendosi portato a Roma il Duca di Sassonia sotto il Pontificato di Sisto IV., ed intervenuto alla Cappella Pontificia, sedette dopo l' ultimo Cardinale: *luogo* (soggiugne quello Scrittore) *non solito assegnarsi ete a' Principi grandi*: Indi ripiglia: *Dal Papa fu onorato anche della Rosa d' Oro:* Distiotivo, di cui nel *Capitolo XX. della Parte II. del Trattato dell' Onore* già parlai. Ma in congiuntura della Cerimonia della Coronazione di Carlo V. per quello, che *Hortman Mauro* sopra quella Fuozione dice, i Cardinali, Seducense; Salisburgense, e di *Serey*, la Precedenza non ottennero. Nella Dieta dell' Anno 1530. in Augusta tenuta, volendo l' Imperadore andare in mezzo tra Ferdinando suo fratello, e 'l Cardinal Campeggi, gli Elettori di Magonza, e di Polonia, pro-

(a) *Paleott. de sac. Consist. consult. p. 5. q. 1. f. m. 276. Heig. p. 1. q. 4. n. 51. Grazian. disc. 113. n. 6. Menoch. Cons. 902. num. 71. lib. 10.*

(b) *De Praem. disc. 42.*

(c) *L. si quis operis ff. de oper. lib.*

(d) *N. 42. per tot.*

protestarono, esser quel Cerimoniale al Costume dell' Imperio ripugnante: indi andarono avanti: Ferdinando, e i Cardinali nella positura, in cui trovavansi, per testimonio di *Sleidano* (*a*) proseguirono. Ma *Gerlaco Buxtorfio alla Bolla d' Oro* (*b*) dice, che ne gli Atti, che la Corte Cesarea riguardano, gli Elettori preceder debbono. Per conto delle prerogative, che a' Cardinali Legati competono nel *Capitolo seguente* si parlerà.

13 Diremo intanto, che perciò, che altri Principi concerne, nel *Diario delle Azioni de' Sommi Pontefici dall' Anno* 1517. al 1521. si legge, che, portandosi di que' tempi il Papa a pubbliche Funzioni, molti Principi, ed altri Signori, avvicinandosi essi alla Sedia Pontificia, obbligavano i Cardinali a starne lontano: ad essi Principi, e Signori per tanto si fe sapere, che a' Cardinali que' luoghi cedessero: ed al Capitano della Guardia fu ordinato, che avanti la medesima Sedia immediatamente procedesse: che i di lui Uffiziali da' lati camminar dovessero: che i Principi del Soglio con esso Capitano, giusta il solito, si contenessero.

14 I Pubblici Rappresentanti Cesarei, e Regj poi a' Cardinali la Precedenza non controvertono. Da gli *Atti del Concilio di Trento* abbiamo, che D. Diego, Ambasciador Cesareo da' Legati Nati, e da gli Ambasciadori Ecclesiastici bensì la Precedenza pretese: ma per conto de' Cardinali nulla disse (*c*).

15 Tra Cardinali, e Cardinali poi quegli, come sappiamo, gli altri del suo Ordine precede, che alla Porpora prima è stato promosso: del suo ordine, dico, perchè, come in pratica si vede, l' Ultimo dell' Ordine de' Vescovi il primo dell' Ordine de' Preti precede: così dell' ordine di essi Preti in Concorso col Primo Diacono si dice. Incontrandosi per strada due Cardinali, non solamente la Carrozza del più Anziano ma anche le altre del di lui Seguito preceder debbono; perchè queste con quella un Corpo solo compongono.

16 Avvertire però conviene, che, quantunque ne' Concistori, e nelle Cappelle i Cardinali, giusta l'ordine accennato, precedano, il Cardinal V. Cancelliere in Cancelleria tutti precede, perchè lo di lui Uffizio in quella Corte, dopo la Dignità Pontificia, per primo si considera (*d*) Per conto delle materie delle Spedizioni delle Bolle è Giudice, e Presidente di Giustizia, colla facoltà d' apporvi la Clausola, *Sublata*, il Decreto *irritante*, e simili: Attesa la disposizione del *Testo* (*e*) giusta la Sentenza del *Cassaneo* (*f*) in congiunture di spedizioni di Cause esso V. Cancelliere alla presenza del Papa siede.

17 Ciò, che per conto del V. Cancelliere si è detto, per conto de' Cardinali, Camerlingo, e Penitenziere, in ordine all' esercizio delle loro Cariche rispettivamente, procede; così il *Cassaneo* (*g*) come la *Rota Romana avanti il Cardinal Serafino, in una Romana Praeminentiarum* il dì 16. Dicembre dell' Anno 1584. emanata, dicono; In detta decisione si dice ancora, che i Cardinali, i quali gli accennati Uffizj esercitano, in tanto nel loro Collegio distinzione alcuna non godono, in quanto quivi tali Uffizj Dignità seco non portano; ma ciascuno di essi nel proprio Esercizio, benchè per conto dell' Ordine inferiore, tutti gli altri, quantunque Anziani, precede: E ciò, che per conto degli Uffizj suddetti si dice, anche per conto de' Cardinali Diaconi Assistenti al Papa, e del Cardinal Prete, quando in Piviale parimente assiste, per ragione della maestà del Papa, a cui amministrano; così in sedere, come in esser incensati, procede.

18 Cercano i Dottori, se i Cardinali, che in Roma risiedono, come alla persona del Papa più vicini de gli altri, che fuori di quella Dominante dimorano, più degni dire si debbano: ed a favore

(a) *Comm. lib. 7. f. 169.* (b) *C. 6. Concl. 84. litt. C.*
(c) *Fr. Paol. Soav. Stor. Conc. Trid. lib. 2. f. m. 142.*
(d) *Tabor. in Clem. ne Romani v. eo ipso : quarto quaro* (e) *Gl. proam. Reg. Canc.*
(f) *Catal. p. 4. cons. 13.* (g) *Loc. cit. cons. 14.*

vore de' primi, così l'*Ostiense* (*a*) come *Baldo* (*b*) dicono, che, quantunque l'Ordine indistintamente l'Onore riceva, quegli però, che dal Principe lontani si trovano, non tanto, quanto gli altri, che alla persona di esso Principe sono vicini, risplendono: Sentenza anche da *Decio* (*c*) dall'*Alessandro* (*d*) da *Giasone* (*e*) da *Antonio Corsetto*, (*f*) e dal *Boerio* (*g*) abbracciata.

19 Il *Fulgosio* però (*h*) a detta sentenza opponendosi, dice, che la presenza del Principe, a similitudine del Sole, che ad ogni altro Pianeta, a cui vicino si trova, se lo Splendore del tutto non toglie, in parte almeno il diminuisce, in vece d'illustrare le persone, che alla sua Corte si trovano, le offusca: che così per conto de' Cardinali, che in Roma risiedono, accade: poichè essi alla presenza del Papa in Rocchetto, senza Cappa, comparir debbono: di farsi portare lo strascico loro non è permesso; ma da se stessi sostenerlo debbono, o lasciare, che in terra cada. Fuori di Roma, come loro piace, compariscono.

20 Ciò, che per conto de' Cardinali alla presenza del Papa si dice, anche per conto de' Vescovi procede, mentre ad essi alla presenza de' Cardinali in Rocchetto scoperto almeno, come il *Cassaneo* (*i*) osserva, comparire non è premesso cosa, che altrove non succede: ed in proposito di tale sentenza, un *Testo* puntuale (*k*) si adduce; la cui disposizione si è, che, quantunque i Patriarchi regolarmente in ogni luogo d'esser preceduti dalla Croce, l'onore godano, in Roma, ed in ogni altro luogo, ove il Papa, o suo Legato si trovi, tale regola alla limitazione soggetta si trova: Anzi fu questo proposito, come lo stesso Fulgosio (*l*) soggiugne, i Vescovi, entrando in Roma, della giurisdizione, così Volontaria, come Contenziosa, privi restano, a similitudine del Podestà di Padova, a cui, quando a Venezia si porta, il simile avviene: e de' Rettori della medesima Città di Padova, che in tali occasioni, come i Proconsoli, quando in Roma entravano, giusta la disposizione del *Testo di sopra citato*, i loro distintivi depongono.

21 Il Dubbio sopra la sentenza dell' *Ostiense*, e di *Baldo*, riassumendo, pare, che per conto de' Cardinali, e de' Prelati, l'opposizione del *Fulgosio* sussista; generalmente per altro parlando, coll'*Ostiense* e con *Baldo*, a me pare, debba dirsi, che gl' inferiori, quanto più al Principe vicini si trovano, tanto più risplendono; come per conto de' Dottori si dice, che, se di sangue nobile nati non sono, ascendendo a Dignità, per cui al fianco del Principe assistano, come *Giasone* (*m*) *e Decio al luogo citato* (*n*) riflettono, non solamente *Nobili*, ma *Illustri* ancora divengono. *Decio* però, da Saggio, non solamente al *luogo citato*, ma anche sopra l'altro *Testo* (*o*) la regola distingue, dicendo, che per conto di quelle Dignità procede, che nel Consiglio del Principe attualmente si ammettono: che le onorarie nobiltà bensì; ma lustro già non recano.

22 Alle di sopra addotte ragioni, che la sentenza dell' *Ostiense*, e di *Baldo* favoriscono, si aggiugne, che ove il Principe risiede, quivi regolarmente numero maggiore di Personaggi Illustri si trova; regola, che non solamente procede dall'esser solito che i Nobili appresso al Principe appunto trovarsi procurano, ma ancora dal non esser solito, che in simili congiunture gl' Ignobili tra' Nobili si ammettano: ne avviene per tanto, che quei, che a' lati del Principe compariscono, come veri Nobili si considerano.

23 Il perchè i saggi Principi certe Persone

(a) *C. antiqua de privil.* (b) *Rub. ff. de off. Proconf.*
(c) *C. Clerici n. 47. v. septimo fallit Extr. de Judic.*
(d) *Rub. de Jurisd. omn. Jud. num. 20. v. & istud Col. fin.*
(e) *L. vitam Col. 2. ff. de off. ejus* (f) *Q. 21. de potentia Regis*
(g) *De auct. magn. conf. in princ.* (h) *D. Rub. ff. de Proconf.*
(i) *Loc. cit. conf. 25. in fin.* (k) *Cap. antiqua §. Dominica extr. de privil.*
(l) *L. fin. ff. de off. Proconf.* (m) *D. l. 2. n. 10. v. quarto Consiliarii ff. de off. ejus*
(n) *N. 7. V. septimo Consiliarii col. 3.* (o) *D. c. Clerici n. 25. v. septimo fallit, Extr. de Judic.*

ſone abbiette dalle loro Corti lontane tengono; e fanno, che i loro Cortigiani, per introdurvele, coll' oro non ſi facciano corrompere; poichè, come nel *Trattato della Nobiltà* prima: indi nella *Dedicatoria di quello delle Armi Gentilizie al Re Criſtianiſſimo*, accennai; quantunque controverter non ſi poſſa, che i Principi, come il Sole anche il Lezzo poſſino illuſtrare, altrettanto vero ſi è, che il Lezzo d'eſſer lezzo giammai non laſcia. I veri Nobili pertanto, come il *Cepolla* (*a*) oſſerva, a contracuore ſoffrono, tra Perſone di Vile condizione a' fianchi del Principe trovarſi; ed in competenza di quelle dalle Cariche decorſe talvolta trovarſi Eſcluſi.

24 Con dare un' occhiata alle prerogative, che alla Dignità Cardinalizia competono, al preſente Capitolo darem fine: ſono quelle tante, e tante, che, come ne' *Capitoli XII. e ſeguenti della Parte I. del Trattato de' Titoli* già diſſi, ne avviene, che, come ſi è accennato, chi di quella fregiato ſi trova, a' Re viene paragonato. Il perchè, come il citato *Bodino* (*b*) ed oltre tanti altri da me a' luoghi citati riferiti, il *Tiraquello* (*c*) oſſervano, venendo a paſſare un Cardinale per la ſtrada, per la quale di quel tempo un Condannato a morte al Patibolo ſi conduca, il Reo liberato eſſer debbe: ſu tale propoſito *Gregorio Ritterſhuſio* (*d*) riferiſce, che dell' Anno 1503. in occaſione dell' Entrata del Cardinale Raimondo in Brema, a di lui interceſſione ad alcuni Rei la Vita fu donata.

25 Se qualche Perſonaggio di Sfera grande, ſenza uſare i dovuti Titoli, ad un Cardinale ſcriveſſe, le Lettere, e la perſona ancora di quegli, che le aveſſe ſcritte, dal Cardinale potrebbe eſſer ricuſata. *Monſ. Giordani* però al luogo citato (*e*) ſendo egli Veſcovo, e trovatoſi forſe in Roma a fare da Pediſſequo (come ſi ſuol dire) a' Porporati (come io, mentre in quella Dominante dimorava, da molti Veſcovi ho veduto praticarſi) con modeſtia però, declama, ch' eſſi Cardinali, dovrebbono aver in mente, che, quantunque ſia vero, che eglino per ragione della Dignità, e dell' Uffizio, ſopra la Dignità Veſcovile la Precedenza godano, egli è però anche vero, che, come ſi è detto, ne' tempi della primitava Chieſa le Coſe diverſamente procedeano: *meminerint Eminentiſſ. DD. Cardinales* (prende egli a dire) *quod, Etſi Dignitate Officii longe præcellant Epiſcopos, priſcis tamen temporibus eos in tam Excelſo bonoris faſtigio non emicuiſſe in Eccleſia Dei, ut Dignitatem deprimi, ac minui gradu arbitrarentur, ſi ex Epiſcopali ad Cardinalatus Officium aſſumerentur: neque prius Cardinalatum cæpiſſe, quam temporibus Clementis V., ſemel, atque iterum fuiſſe in Palatio Apoſtolico, ſacroque Rotæ Auditorio reſolutum, non notari in tali promotione deſcenſum* (ſi oſſervi) *Et ante ipſam promotionem a vinculo propriæ Eccleſiæ ſolvebantur, ſicut cavetur in Romano Cærimoniali, noviter reformato ſub libro I. Sect. VIII. Cap. III. Cardinalis Baronius Tom. VII. ad Annum* 1583. *n.* 15. *recenſet Epitaphium infraſcriptum cujuſdam Andreæ Presbyteri Cardinalis, ac deinde Epiſcopi Cajetæ ad comprobandum majoritatem Epiſcoporum ſuper Cardinales* (ne' ſeguenti termini conceputo) *Romanamque prius decoravit Presbyter Urbem, Culminis auctus bonor, ſic dedit eſſe Patrem*: Indi proſeguendo dice: *Habetur in Eccleſia Cathedrali Cajetæ*. Immediatemente ripiglia: *Unde in Conciliis, Apoſtolicis Diplomatibus; Cæteris Actibus, ordinationibus, & ſubſcriptionibus Epiſcopi poſt Papam; priuſquam Cardinales, ſubſcribere, nominari, & in reliquis altiorem locum tenere conſueverant, ut frequenter liquet ex antiquis Documentis Conciliorum, Bullarum, & ſimilium* (ſi oſſervi) *quod adeo certum erat, ut ipſe* (Baronio) *Tom. VIII. ſub Anno* 604. *tanquam Apocryphum quoddam Additamentum ad librum Dialogorum S. Gregorii Magni*, eo

(a) *De Imper. milit. c. 4. privil. 37. not. 40.*
(b) *De Rep. lib. 1. c. 10.*
(c) *De pan. temp. aut remitt. cauſ. 55. n. 1. e 2.*
(d) *De Jur. Aſil. c. 2.*
(e) *Prælud. 11. n. 26. e ſeqq.*

eo quod inter alia Cardinales ante Episcopos nominarentur : non enim consueverat (inquit) ut Cardinales ante Episcopos ponerentur .

26 La mostruosità poi , che recava il veder camminare a piè per mancanza di denari , per Roma alcuni poveri Vescovi ; e tal volta con un solo , e mal vestito servidore , per sollecitare le Liti delle loro Chiese ; onde la Venerabile loro Dignità abbietta veniva a comparire , ha mosso il Clementissimo Regnante Pontefice a far somministrare a' poveri sì , ma meritevoli Vescovi , che colà pe' loro Affari si trattengono, Carrozze , e Cavalli : e perchè alcuni di essi, non avendo modo di stipendiare Agenti , che le loro Cause difendessero , costretti a patrocinarle in persona , da' Cardinali , e Prelati , come i più miserabili Procuratori , e Sollecitatori , si portavano , la S. S. con altrettanta pietà per loro Agente ha deputato un' Avvocato Concistoriale coll' Assegno di Annui Scudi Trecento .

CAPITOLO IV.

Della Precedenza , che a' Cardinali Legati de latere *compete.*

1 Cosa la Voce *Legato de latere* significhi, *nel Capitolo* XXI. *della Parte* IV. del *Trattato de' Titoli* già l'accennai : quivi parimente dissi , che ne' tempi della primitiva Chiesa , trovandosi l'Italia da varj Popoli Barbari inondata , i Papi , a' Sinodi Generali che , per correggere gli Errori , e gli abusi nella Chiesa introdotti ; e per ristabilire la Disciplina Ecclesiastica , in Oriente si celebravano , in persona intervenire non potendo , a quelle Adunanze i loro *Delegati* spedivano , i quali , come, parlando del *Concilio Niceno*; dell' *Efesino*; del *Calcedonense* , e di tanti altri, *Crespezio* (*a*) e *Pietro della Marca* (*b*) scrivono , le Pontificie Veci rappresentavano: e da Papa Leone (*c*) col Titol di *Legati de Latere* furon distinti : *Cum enim propter Causam Fidei* (quel Pontefice prende a dire) *quam Eutyches perturbare tentavit, Legatum de latere meo mitterem , qui defensioni Veritatis assisteret* , ed a tali Legati , giusta la disposizione del *Testo* (*d*) come il *Cassaneo* (*e*) osserva , quelle prerogative competevano , che a' *Mandati* , ed a' *Nati* erano riserbate: il perchè gli Ambasciadori Regj , che , come ne' *Capitoli XIII. e seguenti di detta Parte IV. del Trattato de' Titoli* già dissi , gli onori a' loro Sovrani dovuti per una certa Legge di rappresentazione esigono (*f*) con essi Legati per conto di Precedenza non competono: con ragione pertanto il Legato Pontificio alla Coronazione di Carlo V. , come *nel Capitolo antecedente* si è accennato , per non ceder la Precedenza a gli Elettori dell' Imperio , d' intervenire a quella Cerimonia ricusò ; mentre siccome il Diacono , giusta la disposizione del *Testo* (*g*) quando del Patriarca le Veci esercita , com' esso Patriarca onorato esser debbe ; così in ordine a' Legati Pontifizj per più forte ragione praticar si debbe ; mentre al Papa da qualsisia Monarca la Precedenza non si controverte (*h*) Il Cardinal Gaetano dunque , che , come *Thuano nella sua Storia* (*i*) scrive , dell' Anno 1590. , dal Papa alla Corte di Parigi , in qualità di Legato appunto fu spedito , dopo aver preteso in quel Parlamento la Sedia a quella del Re eguale ; vedendosi obbligato da Bernabò Anissone di quell' Adunanza Presidente , a sedere dopo di lui ; ed in sedia anche inferiore , partire , o protestare almeno doveva ; mentre , come il

Can-

(a) *Somm. v. Legatus .*
(b) *Concord. Sacerd. & Imper. lib. 5. c. 2. e seqq.*
(c) *Ep. 14. a Fausta*
(d) *C. 1. c. excommunicatis c. nolentes : de off. Legat.*
(e) *Catal. p. 4 cons. 18.*
(f) *Ant. Ering. de fidejuss. c. 1. n. 559. Schrader. de Feud. p. 10. sezz. 4. n. 21.*
(g) *C. fin. q. 93. dist.*
(h) *Cap. si a sede de Praben. lib. 6. Ang. l. si prior. ff. qui prior. in pign.*
(i) *Lib. 98.*

Cantelli (*a*) ſcrive, i Legati Pontifizj, così in Oriente, come in Occidente, tanto ne' Concilj, quanto in altre ſacre Funzioni, la ſiniſtra, che del Vangelo il luogo più onorevole ad eſſer viene, perchè come già nel *Capit. V.* della *I. Parte* ſi è detto, in quella parte la deſtra della Croce ſi trova, hanno ſempre occupata.

2 Anche tra Legati, e Legati per conto di Precedenza in alcuni Caſi controverſie inſorgono. Nel *Diario delle Azioni de' Sommi Pontefici dall' Anno* 1517. *ſino* al 1521. ſi legge, che, avendo il Papa ſpedito in qualità di Legato appunto il Cardinale di S. *Maria in Portico* alla Corte di Parigi, ove da molto tempo il Cardinale di *Lucembourgh*, o Cenomanenſe, Veſcovo di Fraſcati, in qualità di Legato parimente ſi trovava, tra eſſi per conto di Precedenza diſputa inſorſe: Avanzatane a Roma la notizia, avanti al Papa in Conciſtoro, coll'Intervento di trentacinque Cardinali fu propoſto il Dubbio: dopo lunga diſcuſſione, a molti parve, che il Cardinale di S. *Maria in Portico*, per eſſer Legato ſpecialmente ſpedito, dall'altro, come Legato in genere, la Precedenza eſiger doveſſe: ma, ſendoſi conſiderato, che il Cenomanenſe era Veſcovo; l'altro Diacono, fu riſoluto, che il Cenomanenſe preceder doveſſe, come in Roma ſarebbe ſeguito, ſe così l'uno, come l'altro vi ſi foſſe trovato: Ma fu ſoggiunto, che ſi ſcriveſſe, come ſeguì, che il Cenomanenſe, quantunque in qualità di Legato, come ſi è detto, ma generalmente per viſitare i Monaſterj di quel Regno ſpedito, ſempre, ed in ogni luogo al nuovo ſpeciale Legato la Precedenza ceder doveſſe: ciò non oſtante, fu ordinato, che nel primo Ingreſſo il nuovo Legato preceder doveſſe: ed eſſo Cenomanenſe per qualche tempo da trovarſi con quello ſi aſteneſſe: vale a dire, per ſino a tanto, ch' eſſo Cardinale di S. *Maria in Portico* per Legato Apoſtolico da tutti poteſſe eſſer veduto, e conoſciuto; ed in tale qualità dare la Benedizione; e farſi portare avanti la Croce, come ſi coſtuma: che, andando poſcia eſſi Cardinali inſieme, il novello Legato in conſiderazione della riverenza alla Dignità Veſcovile dovuta, dell'anzianità nella Porpora, e della nobiltà del Sangue, al Cenomanenſe la Precedenza ceder doveſſe. I Cardinali *a latere* poi in Concorſo co' Legati *Mandati*, o *Nati*, come più degni, per le ragioni in detto *Trattato de' Titoli* addotte, prerogative di gran lunga maggiori godono, perchè eſſi a' Proconſoli; gli ultimi a Preſidi, ſi paragonano (*b*).

3 Avendo parlato nel Capitolo antecedente delle maggiori, o minori prerogative de' Cardinali, che alla Corte di Roma riſiedono, in competenza degli altri, che fuori di quella Dominante, ſenza 'l Karattere di Legati, dimorano, paſſando ora a metter in competenza co' primi quelli, che fuori di eſſa Corte le Legazioni *de Latere* eſercitano, trovo, che alcuni *Dottori* la Quiſtione decidono, dicendo, che, quantunque quegli, che l'onore di ſtare al lato del Principe godono, nobilitati; ed in preminenza grande coſtituiti ſi reputino, da ciò non s'inferiſce, ch' eſſo Principe altri più Illuſtri dichiarare non poſſa: ma altri *Dottori*, con diſtinzione procedendo, riſpondono, che ſendo i Cardinali, che alla Corte di Roma riſiedono, per conto del loro Karattere più degni che gli altri, che del Titol di *Legati* fregiati ſi trovano, in ordine a ciò, che la Precedenza concerne, la Dignità di *Legato* in Roma non ſi attende: e con ragione; mentre ſubito che un Cardinale, che con tale Titolo in Roma il piè mette, così il Titolo, come i diſtintivi della Legazione, giuſta la diſpoſizione del *Teſto* (*c*) depoſti s'intendono: Così dice il *Boerio* (*d*) e con eſſo il *Caſſaneo* (*e*).

4 Ma tale ſentenza la più ſicura non ſembra; poichè, quantunque la Legazione in alcuni Caſi in perſona eſercita-

(a) *Iſtor. p. 1. diſſert. 6. c. 4. f. m. 131.* (b) *Gio: Montagno de dignit. & Praem. magn. conſ. §. 7. n. 3.*
(c) *L. fin. ff. de off. Proconſ.* (d) *De auct. magn. conſ.* (e) *Loc. cit. conſid. 17.*

citare non si possa, quegli, che di tale Dignità fregiato si trova, in altri Casi anche in assenza può farlo, come sappiamo più volte esser seguito, ne siegue per tanto, che se i Cardinali che alla Corte di Roma si trovano, *Illustri* si chiamano, i Legati, quando, senza deporre il loro Titolo, a quella Città si portano, come molto più *Illustri* considerare si debbono: Nelle Legazioni poi a niun' altro Cardinale, quantunque nell' ordine de' Vescovi compreso, la Precedenza cedono.

5 Perchè tra' Cardinali Legati, e Primogeniti di Principi d' *Altezza* alcune volte Abboccamenti seguir debbono, per l' effettuazione de' quali sopra la Precedenza difficoltà incontrandosi, a particolari spedienti ricorrer conviene, di rapportare alcuni Casi su tale proposito accaduti, che per altri di norma seguir ponno, lasciar non voglio. *Nella Relazione del Viaggio di Lombardia di Cosmo* III. di quel tempo Principe di Toscana, m. f., si legge, che, sendosi esso Principe dell' Anno 1664. portato a Bologna, ed avendo concertato di abboccarsi col Cardinal Vidoni, allora Legato, amendue nel Chiostro di S. Salvatore de' Canonici Renani si portarono, ove, vedutisi in distanza di passi XXX. in circa, reciprocamente salutaronsi: indi, dopo breve Complimento, copertisi, si misero a passeggiare, andando a destra il Legato; a sinistra il Principe: terminato il Discorso, nel congedarsi, il Cardinale prima del Principe partì. Così in Ferrara tra 'l Cardinal Franzoni, e lo stesso Principe fu praticato: Ne' medesimi termini tra 'l Cardinal Imperiali, del medesimo Ducato di Ferrara degno Legato e 'l Principe Ferdinando del suddetto Cosmo III. Primogenito, un' Abboccamento fu concertato; ma per sbaglio d' ambasciata, per quanto fu detto, un' atto, che finezze contener doveva, in amarezza convertissi; mentre, portatosi il Legato al Chiostro de' Padri Teatini, giusta il concertato, non comparendo il Principe, esso Cardinale, per avere qualche motivo di trattenersi, fece celebrare una Messa, che da esso fu ascoltata: indi andò passeggiando per quei Claustri, e discorrendo con varie Persone: finalmente, niuno per parte del Principe comparendo, il Cadinale andossene: Onde il Principe, giunto fuori di tempo, senza vedere il Legato, da quella Città partì: parlo di certa scienza, mentr' io con altri, al Seguito d' esso Legato mi trovava.

6 Di ciò, che per conto di varie Legazioni il nostro Assunto concerne, nell' accennato *Capitolo XXI. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* già parlai: Siccome della Precedenza, e d' altre Prerogative, che a Nunzj Apostolici competono nel *Capitolo XX. della medesima Parte* IV. parimente feci. In questo luogo però di dire lasciar non voglio, che, sendomi capitate alle mani, mercè il bel genio dell' Abate Isidoro Gaetano Magnanini, Canonico di Warmia, mio Amico, così in materie di Erudizione, come di Politica versato, le memorie, che le prerogative della Nunziatura di Polonia in genere concernono, e quella di Mons. Paolucci in specie, col distintivo di *Straordinario* a quella Corte spedito; dell' Anno 1726. Cardinale; Segretario di stato, e Vicario di Roma, gloriosamente morto, e di cui esso Canonico Magnanini in quella Rappresentanza la Carica di Segretario esercitò; ed indi, dopo aver servito d' ordine d' Innocenzo XII. nel medesimo Impiego Mons. Pignattelli, appresso la medesima Corte parimente Nunzio Apostolico, e presentemente degno Cardinale, Arcivescovo di Napoli (il Magnanini dico col medesimo Impiego passato al Servigio del Re Augusto, gloriosamente Regnante; e contenendo tali memorie delle notizie, che a quella Nunziatura solamente si adattano; ma finora da altri non pubblicate, il fare di esse fedele rapporto inutil fatica non ho creduta.

7 Su tale proposito pertanto saper conviene, che il novello Nunzio, della sua destinazione a quella Corte avuta notizia, tanto al Re, quanto al Primate; a' Senatori, così Vescovi, come Secolari; principali almeno, l' avviso avanzarne debbe: a quegli segnatamente, che la Corte più degli altri frequentano. Così si sa, avere ultimamente

pra-

praticato Monf. Paolucci, del Defonto Cardinale degno Nipote, col medefimo Karattere di *Staordinario* dal Regnante Pontefice alla medefima Corte fpedito. Così co' Miniftri di effa Corte, come con quei del Gran Ducato di Lituania, fi pratica; vale a dire col Gran Marefciallo; col Gran Cancelliere; col Gran Teforiere; col V. Cancelliere, e col Marefciallo di Corte: Nelle Lettere ad effi dirette fi ufa la lingua Latina; o la Franzefe, oggidì molto famiĺiare; co' Secolari fegnatamente; cogli Ecclefiaftici però la Latina molto più propria fi crede: ma lo ftar lontano, per quanto fi può, dallo ftilè Ciceroniano fi loda; in ordine a' termini *Te*, e *Tu* particolarmente, che a molti non piacciono; al mezzo termine di parlare in terza perfona per tanto fi ricorre: Quegli poi, che al Nunzio fcrivono, il Titol d' *Eccellenza* ufar fogliono, come alla Corte di Parigi con quel Nunzio; ed in Avignone con quel V. Legato fi pratica.

8 Il Novello Nunzio, giunto in Varfavia, o dove quella Corte fi trova, per mezzo di uno de' fuoi Gentiluomini al Gran Cameriere della Corona del fuo arrivo, prima che ad ogni altro, la notizia avanza; & ad un tempo il fà pregare, che fi compiaccia paffarne al Re l'avvifo; con foggiugner di ftar egli in attenzione degli ordini di S. M. per goder l' onore d' inchinarfele. In affenza di quell' Ufiziale, che di rado avviene, a quel Miniftro, che le di lui veci efercita, l'ambafciata fi manda: Indi col Primate, quando alla Corte fi trovi, il medefimo Uffizio fi paffa, e pofcia con tutti i Senatori, così Ecclefiaftici, come fecolari: con tutti i Miniftri, tanto Polachi, quanto Lituani; co' principali Uffiziali della Repubblica; co' Kavalieri, per nafcita diftinti, quantunque in efercizio di Cariche non fi trovino; Co' Miniftri Efteri; vale a dire, cogli Ambafciadori, Inviati, ed anche co' Refidenti; di Vienna in particolare così parimente fi fa. Tale Uffizio oggidì anche co' Miniftri de' Principi Eretici, e Scifmatici è in ufo; e fegnatamente con quei di Mofcovia; di Pruffia, in qualità di Marchefe di *Brandembourg*; d' Olanda, e fimili: Co' Senatori affenti, fienfi Ecclefiaftici, o pure Secolari, con Lettere fi fupplifce.

9 Indi il Nunzio da tutti viene vifitato; fegnatamente dal Primate, benchè quefti dopo di lui alla Corte fi reftituifca; ma privatamente, ed in Abito corto: il Nunzio pofcia, così con effo Primate, come altri nella medefima forma al Complimento corrifponde.

10 Quando il Re all' Udienza privata il Nunzio vvole ammettere, il Gran Cameriere il giorno, e l' ora gli affegna: il Nunzio, avutone l' avvifo, con deftrezza fa dire allo fteffo Uffiziale, che defidera effer ricevuto colle folite formalità, che confiftono nell' Incontro di due Gentiluomini di Camera a Capo alla fcala (trovandofi il Nunzio in Abito corto): del Gran Cameriere nella prima Anticamera: nella feconda del Gran Marefciallo, che l' introduce; e fe non fubito, dopo breviffima dimora almeno dal Re viene ricevuto: fiede in Sedia a braccio, e cuopre. Tale Udienza feguita, il Nunzio, per poterfi metter in pubblico, l'allestimento del fuo Equipaggio follecita.

11 Ne' tempi andati l' Entrata, con molta folennità fi praticava: il Re vi mandava le fue Carrozze, con un Vefcovo Senatore, o almeno un' altro in Dignità Ecclefiaftica coftituito; e 'l Nunzio, così rifpetto all' uno, come rifpetto all' altro di effi, nella Regia Carrozza folo la parte più nobile occupava: quegli di rimpetto fedea: Da molti Anni in qua tale formalità non è ftata praticata: ma, preparato il Treno, col Gran Cameriere fi è concertato, che in giorno di Domenica, o d' altra Fefta, in cui il Re fia ftato Vifibile, il Nunzio in Rocchetto, Mantelletta, e Mozzetta, col fuo Corteggio a Palazzo fi porti: Il Re, vedutolo in Anticamera, fenza Cerimonia, nelle fue Camere fi ritira: il Nunzio allora, dopo breve dimora co' principali Signori, alla fua Abitazione fi reftituifce.

12 Nel giorno della loro Entrata, o in quello, in cui il Nunzio in pubblico fi è già meffo, fuole trattare con lauto

to Banchetto i principali Signori della Corte: Indi da tutti i Magnati, con Treno all'Uso della Nazione viene visitato: e ciò anche dal Primate, quando si trova in Varsavia, si pratica: e non trovandovisi, al suo ritorno non lascia di farla; preceduto dal suo Crucifero a Cavallo, colla Croce inalberata, e da un suo Marescíallo, che suol'essere un Senatore, col suo Bastone, parimente a Cavallo: Giunto il Corteggio all'Abitazione del Nunzio, e tutti smontati, precedono il Primate, che dal Nunzio alla Carrozza viene ricevuto: Comparisce esso Primate in Rocchetto; ma, se scoperto, o coperto sia, certamente non si può dire, mentre con una Veste particolare all'uso Polacco è adorno: come si sia, il Nunzio si trova in Sottana; sopravi la Zimarra e colla Berretta. Gli altri Vescovi compariscono col Rocchetto coperto: in tempo di freddo grande usano anche la loro Veste alla Polacca. Il Nunzio, così al Primate, come a' Vescovi rende le Visite col Rocchetto scoperto: ma co' Senatori, e Ministri Secolari in Mozzetta, e Mantellone solamente: Nè altre Persone visita, dalle quali prima non sia stato visitato, che gli Ambasciadori Regj, che dopo di lui giungono; e questi in forma privata: A' Ministri Sassoni parimente rende la Visita, sempre in Abito corto: dalle Dame di rango da esso visitate nel medesimo Abito si porta.

13 Nel giorno seguente alla sua publica comparsa per mezzo del suo Mastro di Camera, o d'altro suo Gentiluomo, manda al Re il solito regalo, che regolarmente in qualche Galanteria di valore; o in un prezioso Quadro consiste; con sei Bacini di cose d'Italia ripieni accompagnato; vale a dire, d'*Agnus Dei*, in parte legati, in parte spogliati: Guanti di Roma; ma senza odori; manteche; Quintessenze; Cioccolate, e simili; i Bacini poi si adornano con Fiori di seta.

14 L'accennato Cardinal Paolucci, mentre a quella Corte il Ministero, di cui parliamo, esercitava, affinchè le Udienze pubbliche de' Nunzj in disuso del tutto non andassero, si valse della congiuntura di dover presentare al Re il Breve della notificazione dell'Esaltazione del novello Pontefice, che col maneggio del Gran Cameriere, e d'altri Ministri fugli accordata. Nel giorno concertato per tanto il Vescovo di Livonia, col seguito di Paggi, Servidori, e di un Regio Foriere, in Carrozza di S. M., a levarlo dalla Casa de' Padri Teatini portossi; avendone già prima il Gran Cameriere fatta avanzare la notizia a tutti i Magnati, che allora in Varsavia si trovavano, acciò mandassero le proprie Mute a sei, e i loro Gentiluomini a Cavallo, che precedettero la Regia Carrozza; ove il Nunzio solo dalla parte nobile, e'l Vescovo suddetto di rimpetto trovavansi, al cui seguito andavano due Carrozze del Nunzio; entrovi i di lui Familiari. All'ingresso del Treno nel Cortile di Palazzo trovossi schierata la Fanteria del Reggimento di Guardia. Il Nunzio subito sceso di Carrozza, portando in mano il Breve Pontificio, dall'Uffiziale di detta Guardia fu complimentato, e da' Gentiluomini della Regia Camera seguitato; a capo alla Scala, con numero grande di Nobili, trovò il Ciamberlano, dal quale parimente fu complimentato: nella prima sala erano schierati i Trebanti: nella seconda i Kavalieri di Guardia: alla Porta della prima Anticamera fu ricevuto da un Cameriere della Chiave d'Oro: poscia dal Gran Cameriere: nell'Anticamera intima fu incontrato, e complimentato dal Principe Lubomischi, *Patgomorzi Korronny*, vale a dire, *Gran Ciamberlano della Corona*, attorniato da buon numero di Senatori, e d'Uffiziali, parimente della Corona, ed immediatamente introdotto nella Camera del Re, che sotto il Baldacchino in piè si trovava: indi subito verso il Nunzio per due, o tre passi fuori dello Strato avanzossi: restituitosi poscia al Trono, sedette in una ricca Sedia al muro vicina: il Nunzio in altra sopra lo Strato, alla Regia alquanto inferiore, ma, come quella, a braccio; standoli alle spalle lo stesso Abate Maganini: dopo breve Complimento in Idioma Italiano, presentò a S. M. il Breve Pontificio, del quale con poche parole fu ringraziato: Il Nunzio, fat-

to

to il suo Complimento, rinnovato il primiero Cerimoniale partì, e dello stesso Vescovo fino all' accennata sua Abitazione fu accompagnato; quivi, così esso Vescovo, come molti Magnati nel giorno precedente invitati, desinarono: e colla distribuzione delle solite mance alla Regia Famiglia la Cerimonia fu compiuta.

15 Con accennare ciò, che per conto di Precedenza, così tra Uditori, ed Uditori de' Cardinali Legati, come tra essi, e que' delle Ruote Provinciali dello stato Ecclesiastico si pratica, al presente Capitolo darem fine: Diremo dunque per conto de' primi, che regolarmente l' Anzianità dell' Uditore non già, ma quella della Legazione si attende; perchè, non esercitando essi Uditori l'Uffizio per propria autorità, ma per quella de' Legati, al cui servigio si trovano, all' affetto, di cui si trattà, non la prerogativa di essi Uditori, ma, come *Michel Ferri* (a) osserva quella de' Legati loro Padroni si attende: e lo stesso *Scrittore al luogo citato* soggiugne, che per la medesima ragione gli Uditori delle Ruote Provinciali gli Uditori de' Legati parimente preceder debbono; e dice bene, mentre gli Ultimi da' Legati; i primi dal Papa dipendono: dalle sentenze d' essi Uditori de' Legati alle Ruote si appella: il Contrario non si pratica; e con ragione; mentre le Ruote delle Appellazioni dalle Sentenze degli Uditori de' Legati Tribunali supremi espressamente eretti sono. Nelle Ruote di Bologna, e di Ferrara segnatamente così si pratica: Anzi per conto della seconda di certa Scienza soggiugner posso, che, mentre io in quel Tribunale sedea, dal Papa la Revisione di una sentenza de' Cardinali, Acciajoli Legato, e Cerri Vescovo, amendue di gloriosa memoria, alla medesima fu rimessa, e da essa decisa. Nelle Udienze, di Signatura chiamate, che per le Commessioni delle Cause d' Appellazione il Cardinal Legato tiene, l' Uditore della Rota, che, per difender le sentenze del suo Tribunale, col Cappello in Testa, vi assiste, la destra del Legato occupa: Il di Lui Uditore, senza coprire, alla sinistra si colloca.

CAPITOLO V.

Della Precedenza alla Dignità Patriarcale da altri Prelati dovuta.

1 CHe tra' Vescovi i gradi distinti sieno, non v'è, chi nol sappia: ma tutti non sanno, che tale distinzione dall' ordine, e dalla Consecrazione non già; ma dalla Superiorità, e dall' autorità maggiore procede: alcuni Prelati sopra altri giurisdizione esercitano; vale a dire gli *Arcivescovi*, o sieno *Metropolitani*, a' quali molti Vescovi subordinati si trovano: il perchè ad essi Metropolitani sopra' Vescovi loro subordinati la Precedenza compete. Così per conto degli altri rispettivamente si dice, che col Titol di *Primati* si distinguono, delle cui prerogative nel *sequente Capitolo* parleremo: ma, perchè i Patriarchi, così sopra i *Metropolitani*, come sopra i *Primati* giurisdizione esercitano, onde la Precedenza sopra di essi loro compete, le prerogative delle Chiese Patriarcali nel *presente Capitolo* in Vista metteremo. E per render più chiara la cognizione di ciò, che siamo per dire, premetter conviene, che come nel *Capitolo I. di questa medesima Parte* si è accennato, ne' tempi della primitiva Chiesa i Patriarcati più che quattro non furono; vale a dire l' *Alessandrino*, l' *Antiocheno*, il *Gerosolimitano*, e'l *Costantinopolitano*, al Romano Pontefice, anch' esso di que' tempi Patriarca chiamato, tutti soggetti; perchè di tutti maggiore, e sovrano era riconosciuto. E con ragione, mentre la giurisdizione dell' Alessandrino sopra l' Affrica solamente si estende: dell' Antiocheno sopra l' Asia minore: del Gerosolimitano sopra l' Oriente: del Costantinopolitano sopra la Grecia, ed una parte del Set-

(a) *De Praeced. q. 8. n. 5. e 6. f. m. 45.*

tentrione: Che il Papa, in qualità di Vicario di Cristo, avendo sopra il Mondo Cristiano, tutto giurisdizione, come nel detto *Capitolo I.* si è veduto la giurisdizione esercita.

2 Prima di passare all' esame della Quistione, che il presente Capitolo principalmente riguarda, di dire lasciar non voglio, che la Venerazione verso la Dignità Patriarcale ne' tempi andati in Considerazione sì grande esser dovea, che, per Testimonio di *Bzovio* (a) avendo Arrigo V. Imperadore d' Oriente, col Soprannome d' *Aspro* distinto, obbligato il Patriarca di Costantinopoli a sedere alla di Lui sinistra, ed in luogo indecente, Papa Innocenzo III., del Successo avuta contezza, con modestia redarguinnelo: e perchè l' Imperadore con asprezza li rispose, esso ne' seguenti termini il riconvenne: *Mirata est Imperialis sublimitas Vestra, quod Te ausi fuimus in nostris Litteris increpare: huic autem tuæ admirationi non causam, sed occasionem præbuit, quod legisti, Beatum Petrum Apostolorum Principem sic scripsisse: subditi estote omni humanæ Creaturæ propter Deum; sive Regi, tamquam præexcellenti; sive Ducibus, tamquam a Deo missis ad Vindictam malefactorum; laudem vero bonorum;* (Indi, immediatamente proseguendo, ripiglia) *Verum, si personam loquentis, & eorum, ad quos loquebatur, ac vim locutionis diligentius attendisses, scribentis, non expressisses taliter intellectum: scribebat enim Apostolus subditis suis, & eos ad humilitatis meritum provocabat: nam si per hoc, quod dixit, subditi estote Sacerdotibus, voluit imponere jugum subjectionis, & eis prælationis auctoritatem offerre, quibus eos subjectos esse monebat, sequeretur ex hoc, quod etiam servus quilibet in Sacerdotes Imperium accepisset, cum dicatur omni humanæ Creaturæ: Regi, tamquam præexcellenti non negamus; quod precellat Imperator in temporalibus dumtaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia: sed Pontifex in spiritualibus antecellit, quæ tanto sunt temporalibus Digniora, quanto Anima præfertur Corpori; licet non simpliciter dictum fuerit:* Subditi estote: *sed additum fuerit:* propter Deum: *nec pure sit Scriptum*: Regi *præcellenti: sed interpositum forsan fuit, non sine Causa, tamquam, quod autem sequitur: ad Vindictam malefactorum; laudem vero bonorum, intelligendum non est, quod Rex, vel Imperator super bonos, & malos gladii acceperit potestatem; sed in eos solummodo, qui, utentes gladio, ejus sunt jurisdictioni commissi* (Indi ripiglia) *Potuisses autem prærogativam Sacerdotii ex eo potius intelligere, quod dictum est: non a quolibet; sed a Deo; non Regi, sed Sacerdoti: non de Regia stirpe; sed de Sacerdotali prosapia descendenti; de Sacerdotibus videlicet, qui erant in Anathot; Ecce constitui Te super gentes, & Regna, ut exvellas, & dissipes: ædifices, & plantes: Praterea nosse debueras, quod fecit Deus duo magna Luminaria in Firmamento Cœli: luminare majus ut præesset diei, & luminare minus, ut præesset nocti: Ad firmamentum igitur Cœli, hoc est Universalis Ecclesiæ, fecit Deus duo magna Luminaria; idest duas instituit Dignitates; quæ sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas; sed illa, quæ præest diebus; idest Spiritualibus, major est; quæ vero carnalibus, minor, ut quanta est inter Solem, & Lunam, tanta inter Pontifices, & Reges differentia, cognoscatur: Hac autem, si prudenter attenderes Imperatoria Celsitudo non faceret, aut permitteret, Constantinop. Patriarcham magnum quidem, & honorabile membrum Ecclesiæ, juxta scabellum pedum suorum, in sinistra parte sedere; cum alii Reges, & Principes Archiepiscopis, & Episcopis suis* (*sicut debent*) *reverenter assurgant; & eis juxta se venerabilem sedem assignent: Nos autem, & si non increpando scripserimus, potuissemus tamen rationabiliter increpare; Nobis enim sunt in Beato Petro Oves commissæ: dicente Domino:* Pasce Oves meas: *nec distinguente*

(a) *Ann. 1214. f. 212. tom. 13.*

te inter has Oves, *& alias*, *ut alienum a suo demonstraret Ovile*, *qui Petrum*, *& successores ipsius Magistros non recognoscerent*, *& Pastores* : *Ut illud*, *tamquam notissimum*; *omittamus*, *quod Dominus dixit ad Petrum*; *& in Petro dixit ad Successores ipsius* : Quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum & in Cœlis : *nihil excipiens*; *quia dixit* : quodcunque:

3 Entrando dunque in campo sopra la quistione, che l' Assunto del *presente Capitolo* concerne, avvertir conviene, che, come in detto *Capitolo* I. si è accennato; al tempo del *primo Concilio Costantinopolitano* le Sedi Patriarcali in tre sole si ristringevano; vale a dire nella Romana; nell' Alessandrina; e nell' Antiochena: La Romana la prima fu considerata, perchè da Antiochia a Roma trasportata: l'Alessandrina la II. non solamente perchè da S. Marco d'ordine del medesimo S. Pietro fu consecrata; e perchè da Augusto Augustana si diceva; ma ancora perchè sopra la Prepositura della Soria, di cui Antiochia era membro, la sua giurisdizione si stendea: il perchè anche i Papi al Patriarca Alessandrino in Concorso coll' Antiocheno nelle Sessioni il primo luogo concedettero.

4 Alle ragioni per parte dell' Alessandrino addotte, l'Antiocheno non quietossi; ma per di lui parte fu risposto, ad esso la Precedenza sopra di quello esser dovuta, mentre i Popoli della sua Chiesa, i primi furono, che la Cristiana Religione abbracciarono, *nel Capitolo XI. degli Atti degli Apostoli* leggendosi: *Docuerunt Turbam multam*, *ita ut cognominarentur primum Antiochiæ Populi Christiani* : E lo stesso dicendosi nel *Capitolo XIII. de' medesimi Atti*; il perchè appresso *Teodoreto* abbiamo, che i Vescovi Orientali scrivendo a Damaso, la Chiesa Antiochena col Titol di *Antichissima*, *e veramente Cattolica* onorano : Ed Eustachio, Vescovo di detta Chiesa, per testimonio del medesimo *Teodoreto* (*a*) riferito dal *Baronio* (*b*) nel *Concilio Niceno*, come anche *Eusebio* scrive; sulla destra il primo luogo occupò: indi, levatosi in piè, dopo aver recitata una breve Orazione, intonò l' Inno di rendimento di grazie: *S. Gio: Grisostomo nell' Omelia III. al Popolo Antiocheno*, e nella VII. in S. *Matteo*, quella Chiesa col Titol di *Capo di tutto il Mondo* onora: Così *Teodoreto* (*c*)

5 Il Gerosolimitano, così all' uno, come all' altro de' Patriarchi suddetti, opponendosi, diceva, il sommo Sacerdozio in Gerusalemme più volte aver fiorito, che quivi, come *Giustiniano* (*d*) osserva, il Salvatore in figura Umana quivi si è degnato di comparire; esser Crocifisso, e risorgere; quivi prima che in ogni altro luogo gli Apostoli aver predicato: Onde S. Clemente a Giacomo fratello del Salvatore di *Vescovo Gerosolimitano* da il Titolo: vale a dire Principe, e primo de' Vescovi: Gerusalemme da *Teodoreto* (*e*) *Madre di tutte le Chiese* chiamata veggiamo: attesa la di lei antichità per tanto, pare, che il suo Patriarca tutti gli altri preceder debba. Così l' Alessandrino, come l' Antiocheno però pretendevano, che, sendo le loro Patriarcali della Gerosolimitana più grandi, e più potenti, sopra l'ultima la Precedenza loro fosse dovuta.

6 Ma, avendo Costantino trasportata la sede Cesarea a Costantinopoli, e questa Metropoli di molti Privilegj arricchita, i di lei Vescovi allora sopra tutti gli altri Vescovi, ed anche sopra il Papa stesso il Primato pretesero. Nella *Vita di S. Leone Magno* si legge, che, terminato il *Concilio Calcedonense*, e per ciò, partiti da quella Città i Legati del Papa verso Roma, Anatolio Patriarca di Costantinopoli, seguitato da alcuni Vescovi colà rimasti, a' Canonici d'esso Concilio altri trenta ne aggiunse, in uno de' quali dicevasi, che la di lui Chiesa dopo la Romana considerare si dovesse: ma, che S. Leone, a cui per la sua approvazione quegli Atti furono trasmessi

(a) *lib. 1. c. 7.* (b) *Ann. 325.* (c) *d. lib. 1. c. 9.*
(d) *Pref. Novel. 40.* (e) *Ist. Eccl. lib. 5. c. 9.*

(come in *detto Capitolo* I. parimente si è accennato) tale innovazione, come invalida, ed a gli altri Patriarchi ingiuriosa, rigettò: e con sua Lettera l'ambizione di Anatolio riprese: a tale rimostranza il Costantinopolitano Patriarca non acquietatosi, sotto il Pontificato di S. Simplicio la sua pretensione di nuovo propose; ma anche da esso Santo fu rigettata.

7 Nel *Concilio Romano, sotto il Pontificato di S. Gelasio celebrato*, unanimamente fu dichiarato, che la prima Sede la Romana intender si dovesse: la II. l'Alessandrina: la III. l'Antiochena. Il solo Eufemio Patriarca Costantinopolitano, spalleggiato dall'Imperadore Anastasio, per esser quella Città Sede Imperiale, la pretensione del suo Primato in campo novamente mise. E S. *Girolamo nell' Apologia III. contro Rufino*, oltre molti altri scrittori, la Patriarcale, di cui parliamo, tra la Romana, e l'Alessandrina annovera: S. *Gregorio Nazianzeno* alla Romana l'eguaglia: in concorso tra esse però la Romana nel primo luogo colloca: ma, non acquietandosi Eufemio alle ragioni contro di lui addotte, il Papa nel Concilio suddetto cogli Esempj de' Vescovi di Ravenna; di Milano; di Treveri: e di Sirmio, che, quantunque le loro Metropoli de' Cesari Residenze fossero state, tale pretensione mai promossa non avevano, di rimetter' Eufemio nel suo dovere procurò: attesa l'ostinazione, così di esso, come di Anastasio Imperadore Scismatico, ed Eretico, privò quegli della sua Chiesa.

8 Dopo varj Dibattimenti Innocenzo III. ansioso d'evitare gli scismi, nel *Concilio Generale Lateranense* decretò, che (come nel detto *Capitolo I.* altresì si è accennato) il Vescovo di Costantinopoli del Titolo di Patriarca decorato fosse: e dopo il Papa il primo luogo occupare dovesse: che ad esso Constantinopolitano l'Alessandrino succedesse: all'Antiocheno il III. luogo assegnò: al Gerosolimitano il IV. e così quasi per cinque Secoli fu praticato. Nel *Concilio Niceno* poi col *Canone* IV. parimente fu decretato, che il Gerosolimitano tra' Patriarchi il quarto luogo occupar dovesse: e che nelle sessioni tale prerogativa godesse: ma con questo, che per ciò dalla soggezione di quello di Cesarea, suo Metropolitano, sottratto non s'intendesse; perchè esso Gerosolimitano, come nel *Testo* (a) si legge, tra' Patriarchi per accidente si annovera.

9 Le ragioni poi, alle quali il Decreto a favore del Costantinopolitano fu appoggiato, per quanto il *Zonara* (b) il *Bulingero* (c) e *Salmasio* (d) ne dicono, furono l'esser quella Metropoli Capo dell'Imperio d'Oriente, in cui quei Monarchi risiedeano; il perchè, come il *Cardinal de Luca* (e) osserva, pare, che con giustizia, dopo il Papa sopra tutti gli altri Patriarchi la Precedenza goder debba. Così dice il IV. *Concilio Generale celebrato dell' Anno* 1215. *nel Canone* XXVIII. da' cui Atti appare, che in quell' Adunanza, dopo i Legati del Papa, Ignazio Vescovo di Costantinopoli soscrisse: indi il Legato dell'Alessandrino; tutti per se, e di sua natura Patriarchi: successivamente il Legato dell' Antiocheno; e finalmente l'altro del Gerosolimitano.

10 Egli è però anche vero, che per conto del nostro assunto, come abbiam veduto, una regola sempre in pratica non è stata: alcune volte l'Alessandrino; altre, e più sovente, il Costantinopolitano ha preceduto: ma di quei tempi tali cangiamenti seguivano, perchè il Cerimoniale dalla maggiore sopra la minor Potenza era regolato. *Il Tassoni nel Ristretto de' suoi Annali* (f) riferisce, che nel *Concilio Generale d' Efeso* Dioscoro Vescovo d'Alessandria d'ordine dell' Imperadore sopra' Legati Apostolici il primo luogo occupò: poscia l'Antiocheno: indi il Gerosolimitano: successivamente il

(a) *C. antiqua. 23. de privil. & excess. Pralat.*
(b) *Att. Conc. Calced. c. 12.*
(c) *De Imper. & Imperat. Roman. lib. 2. c. 8.*
(d) *De Primat. Pap. c. 14.*
(e) *Miscell. d. disc. 1. n. 14.*
(f) *Ann. 449. tom. 2.*

il Costantiniano e appresso quello di Cesarea in Palestina: per conto de' Legati però Scrittori di non poca fede nel *Capitolo antecedente* riferiti diversamente la discorrono.

11 Può ben anche sussister, quanto il *Tassoni* scrive, perchè fino al tempo di quel Concilio l' ordine del sedere stabilito non fu: alcune volte là Dignità oltre il tempo dell' ordinazione si attendea: Per una quasi perpetua Consuetudine poscia fu introdotto il Costume, che ciascuno, giusta l' ordine della propria Dignità, e grado, sedere, e soscriver dovesse. Ne' *Sinodi Nazionali* i Re per lo più prima de' Presidenti soscrivevansi: I Re parimente alcune volte a' Vescovi, ed agli Abati la Precedenza cedevano: I Cardinali per conto de' Vescovi il medesimo praticavano: ma, dopo che la Dignità Cardinalizia da' Papi di tante prerogative, Titoli, e Privilegj fu decorata, i Cardinali ad altri Ecclesiastici, come nel *Capitolo III. di questa Parte* si è detto, la Precedenza più non cedono.

12 E per dar fine una volta alle tante Controversie, che in ordine al nostro assunto alla giornata insorgevano, col *Cerimoniale Romano* (a) restò stabilito, che, dovendosi celebrare qualche Concilio, a capo alla Sala di quello il Trono Pontificio erger si debba, con tre Gradini: che la larghezza del Piano di Palmi dieci esser debba: la lunghezza di dodici: in mezzo al Trono la Sedia col suo Postergale; e due Sgabelli, l' uno grande; l' altro piccolo, come in Concistoro si praticava: Da' lati altri due Sgabelli per gli Assistenti: in quella linea altre Sedie si collocano. Dovendovi intervenire l' Imperadore, la Sedia per S. M. vicino alla Pontificia si colloca, con tre Gradini distinta; ma non così larghi nè lunghi, come quei del Pontificio. Il luogo all' Imperadore assegnato, l' altezza di quello, sopra di cui il Papa i piedi tiene, come nel *Capitolo I. di questa Parte* si è detto, ecceder non debbe: Il di lui Postergale di broccato d' Oro si adorna: ma che la Testa non sorpassi: A' piedi uno Sgabelletto dipinto di Verde si colloca. Dovendovi intervenire Re, le loro Sedie, come i Banchi de' Cardinali adornate, a destra, ed a sinistra del Papa, e sulla linea della Sedia Pontificia, si dipingono; ma alquanto a traverso; in modo però, che S. S. in faccia possino vedere. Anch' essi hanno il Postergale; ma fino alle Spalle: i Cuscini Cremisi: lo Sgabello parimente Verde.

13 I Banchi de' Cardinali, e de' Prelati si collocano per lungo, co' Postergali, ed un Gradino: una parte a destra pe' Cardinali Vescovi, e Preti; l' altra parte a sinistra pe' Diaconi, ornati con Panni: dopo detti Banchi a traverso della Sala, di rimpetto al Papa si colloano quattro Sedie, col Postergale, e Gradini, pe' Patriarchi. Tra la prima quadratura si mettono sedili più bassi, senza Postergale, e senza Gradini, per le Persone, che appresso indicheremo: Sendo il luogo capace, vi si fa anche il terz' ordine di sedili, giusta l' esigenza del numero de' Convocati.

14 Il Papa dunque siede sul Trono; i due Diaconi Assistenti da' lati: in un altro Sgabello, in luogo più Eminente il Priore de' Preti: l' Imperadore nella sua Sedia alla destra del Papa: in tal caso però gli Assistenti non siedono appresso alla Sedia Pontificia, ma avanti sopra piccoli Sgabelletti: Così si pratica, affinchè non sembri, che quegli, il quale tra essi la destra occupa, in mezzo tra 'l Papa, e l' Imperadore collocato si trovi: a' Re, come di sopra si è accennato, le loro Sedie si assegnano. I Cardinali, così Vescovi, come Preti, nella prima parte più eminente de' Banchi, come parimente si è accennato, alla destra siedono. I Cardinali Diaconi nella prima parte della sinistra. I quattro Patriarchi, Costantinopolitano, Antiocheno, Alessandrino, e Gerosolimitano nelle quattro suddette Sedie. Gli altri Patriarchi; i Primati, gli Arcivescovi; i Vescovi, e gli Abati, ne' Banchi dopo quei

(a) *Sezz. 14. c. 1. e 3. lib. 1.*

quei de Cardinali collocati. Il primo luogo però al Camerlingo si assegna. Indi siedono gli Ambasciadori de' Re, e de' Principi; quando però sono Prelati. I Generali delle Religioni sono gli ultimi: I Prelati siedono giusta l'ordine della loro Promozione. Gli Assistenti si collocano su' Gradini del Trono Pontificio alla sinistra: I Protonotaj Apostolici alla destra: Gli Uditori di Rota, e gli Accoliti avanti i piedi del Papa; il Decano d'essi Uditori serve alla Mitra. Due Camerieri segreti stanno sul piano: Gli Ambasciadori Secolari si collocano nella prima Quadratura; ma in sedie delle prime più basse; ciascuno giusta l'ordine della graduazione del proprio Sovrano: sicchè il più degno il luogo al Papa più vicino ad occupar venga. Intervenendovi qualche Personaggio grande, se gli assegna l'ultimo luogo nel Banco de' Cardinali Diaconi: Altri Signori Secolari inferiori hanno luogo tra gli Ambasciadori, parimente Secolari; o dopo questi gradatamente. I Sacerdoti e i Chierici dopo i Banchi de' Prelati.

15 Quanto detto abbiamo, tutto è vero: ma per conto de' Patriarchi, come il *Cardinal de Luca al luogo citato*, proseguendo, osserva, trovandosi le parti del Mondo a quei Patriarcati soggette sotto il Giogo Ottomano; e i Cristiani, che quivi vivono, sendo per la maggior parte Scismatici, che d'autorità altro che un'ombra non hanno: dipendendo per tanto essi da' Comandamenti de' Ministri della Porta, talmente avviliti si trovano, che, per quanto *Besoldo* (*a*) e *Gaspare Klock* (*b*) ne scrivono, il Patriarca di Costantinopoli col suo Clero in primo luogo, e l'Antiocheno dopo di lui, furono obbligati ad intervenire alla Cerimonia della Circoncisione di Maometto, seguita dell'anno 1582., assieme cogli Ambasciadori, dell' Imperadore Ridolfo II. di Arrigo II. Re di Francia; di Stefano Battori; della Repubblica di Venezia; del Persiano; del Transilvano; del Moldavo, e del Valacco: maravigliarci per tanto non dobbiamo, se, come *Gioanni Brucardo ne' suoi Diarj* scrive, sendo insorta Controversia di Precedenza dell' Anno 1492. tra 'l Patriarca di Antiochia, e l'Arcivescovo di Napoli, la Causa a favore dell'ultimo fu decisa: per la medesima ragione i Patriarchi tra' Cardinali a' nostri giorni non siedono; anzi nel Banco de' Cardinali luogo non hanno: ma, come si è detto, appena gli altri Prelati precedono.

16 A' Patriarcati suddetti poscia, come è noto, quei di Aquilea; di Grado, e di Venezia: delle Indie, e di Etiopia furono aggiunti: ed ultimamente da Clemente XI. l'altro di Lisbona. In proposito di quello di Aquilea non voglio lasciar di dire che nella *Vita di Papa Onorio I.* osservo, che, trovandosi quella Città da' Longobardi occupata, la di lei Sede Patriarcale a Grado fu trasportata, donde Fortunato Scismatico fu scacciato; ed in di lui luogo fu promosso Primigenio Romano, di che Onorio con sue Lettere diè parte a' Vescovi d'Istria, e di Venezia, la cui Repubblica, mercè la di lei Costanza verso la Chiesa Romana, del Titolo di *Cristianissima* onorò.

CAPITOLO VI.

Della Precedenza alla Dignità Primaziale *dovuta.*

1 Della Dignità, la cui Precedenza il presente Capitolo riguarda, ne' *Capitoli* XV, e XVI. *della Parte* I. *del Trattato de' Titoli* incidentemente parlai, perchè col *Cardinal de Luca nel Discorso I. della sua Miscellanea Ecclesiastica* considerai, che, quantunque i Pisani, e i Cagliaresi i loro Metropolitani con tal Titolo distinguano, in Italia Prelato non v'è, che con ragione tale vantarsi possa: ma, riflettendo poi, che le mie fatiche, la sola Italia non già, ma l'Europa, ed altre parti del Mondo ancora, delle quali le notizie sopra il mio Assunto ho potuto avere, riguardano

(a) *De reb. gest. Turc. lib. 2. f. 1345.* (b) *De Stetar. lib. 1. c. 5. n. 21.*

dano, ho creduto, che il metter in vista anche quelle al Lettore spiacere non possa: e giacchè la Dignità Primaziale alla Patriarcale succede, di quella ora parleremo. Che sotto la Voce *Primate* quella Persona sia compresa, che, come il Dotto *Carlo du Fresnè nel suo Glossario* spiega tra molte altre Persone il primo luogo occupa, ne' seguenti Versi si vede:

Dignior, & major, vel primus in ordine Primor,
Dicatur Primas Populo, qui primus habetur.

2 Nel *Codice Teodosiano*, come *il citato du Fresnè* osserva, sovente si legge, *Primates Urbium*; *Viarum*; *Castellorum*. Dalla *Prammatica Sanzione* di *Costantino (a)* abbiamo, nelle Corti Cesaree esservi stati anche i *Primati del Palazzo*. Tra gli Ebrei parimente i *Primati* si trovano, *Patriarchi* prima chiamati, lo cui nome sotto l' Imperio di Teodosio il Giovine, per quanto dal *Testo (b)* abbiamo, fu abolito: Titolo, di cui anche *Samuele Petito*; *Blondello*; e *Giacomo Gotofredo* fanno menzione.

3 Tra' Cristiani anticamente (lo *stesso du Fresnè*, proseguendo, dice) anche i Vescovi Semplici *Primati* si chiamavano così dal *Concilio* Taurinense (c) abbiamo; ed a quello le Epistole di varj Pontifici si uniformano; quelle segnatamente di *Anacleto* II. di *Aniceto* I. di *Stefano* I. e di *Gregorio* VII. Essi per ragione dell' Imperio nelle Città precedeano: e per disposizione del *Canone IX. del Concilio Antiocheno* delle prerogative de' Metropolitani godeano; onde anche del Titolo di *Metropolitani* si trovano fregiati. Tra gli Affricani la Voce *Primate* per lo stesso che *Vescovo della* I. *Sede* si prendeva; e di quel Vescovo s' intendeva, che prima degli altri era stato ordinato; e però anche col nome di *Vecchio* distinto si trova. Tra gli Arabi con quello di *Mathran* era conosciuto; Voce da *Elmacino* nella sua *Storia Saracena* sovente usata. In Affrica il *Cartaginese* il primo fu, che della Provincia Proconsolare il Titolo di *Primate* portasse, della cui Precedenza *Salmasio (d)* parla; perchè, come *Sirmondo (e)* scrive, cinque Provincie v'erano; che *semplici* si chiamavano.

4 Sendo poi quelle da' Principi state divise, alcune *Prime*, altre *Seconde*, altre *Terze* furono intitolate: così per conto delle altre rispettivamente fu praticato: di *Prime* quelle il Titolo portavano, sotto lo cui Governo la Metropoli si conteneva; e quella Città tale si era, che prima della divisione di tutta la Provincia col Titol di *Dominante* si distingueva: Da tali Divisioni il nome di *Primate* l' origine riconosce. *Primati* però, come si è accennato, e come *Desiderio Vescovo Cadurcense* nella sua *Epistola XII.* scrive, anche i Patriarchi furono detti: *Innocenzo III. nell' Epistola a Trinocetano Arcivescovo, e Primate di tutta la Bulgaria, e della Blacia (f)* così prende a dire: *Fraternitatem suam scire volentes, quod apud Nos hæc duo Nomina*, Primas, & Patriarcha, *pæne penitus idem sonant, cum Patriarchæ, & Primates teneant unam formam, licet eorum nomina sint diversa*.

5 L' Uso poscia fu introdoto, che, non come ne' primi tempi, ogni *Metropolitano Primate* si chiamasse; ma che tale Titolo di quei Vescovi particolare fosse, alla cui giurisdizione più Provincie soggette si trovassero: E la *Congregazione de' Riti* sotto il dì I. Settembre del 1607. in una *Sanseverinense*, dal *Sellio (g)* riferita, a loro favore dichiarò che ad ogni Primate dopo i Patriarchi la Precedenza immediatamente competesse: e con giustizia, mentre la Dignità Primaziale colla Patriarcale, come si è detto eguaglia (h) *Primati* dicendosi, perchè, come dicono, lo *Scaccia (i)* e'l *Cardinal Giacobazzi (k)* la prima sede occupano.

Tra

(a) *C. 11. Primates Regionis Leg. VVisigoth. lib. 3. tit. §. 5.* (b) *L. 29. C. Theodos. de Juda:*
(c) *Ann. 397. Can. 2.* (d) *De Primatu Papæ c. 15. f. m. 249. e seqq.*
(e) *All. Ep. 5. lib. 7. di Sidon.* (f) *Gest. d. Pontif. p. 60.*
(g) *Select. Canon. c. 47. n. 5.* (h) *Schrader. conf. 4. n. 62. Vol. 1.*
(i) *De Appell. q. 97.* (k) *De Concil. art. 1. n. 256. lib. 1.*

6 Tra' Primati della Germania si annovera il *Salzbourgense*, succeduto in luogo del *Magdebourgense*, il cui Arcivescovo, col Popolo, sollevatosi, seguitò gli errori di Lutero; il perchè Carlo V. dell' Anno 1550. vi pose l' Assedio, dal quale con grosso sborso di denaro liberossi: Soffrì poscia tanti altri Assedj, che oggidì sarebbe forse deserta, se dell' Anno 1648. nella Pace di Munster non fosse stata assegnata al Marchese di Brandembourgh, con che quell' Arcivescovato fu secolarizzato; il perchè la Primazia fu trasportata a *Salzbourgh*, chè, per quanto *Mariano Scoto ne' suoi Annali* ne dice, anche avanti il tempo di Carlo Magno era già stata. Il suo Arcivescovo a' nostri giorni è Signore, e Principe dell' Imperio, nelle cui Diete tiene il primo luogo nel Banco de' Principi Ecclesiastici cogli Elettori, tra' quali comparisce come *Legato Nato della Santa Sede in Germania*.

7 L' *Arcivescovo di Treveri*, *Primate della Gallia Orientale*, o sia *Belgica*, come sappiamo, anch' esso è Principe dell' Imperio, e Signore temporale de' suoi stati: Anticamente era Metropolitano de' Vescovati di Magonza; di Colonia; di Liegi, di Utrecht, di Trasbourgh, e di Spira: ma, trovandosi presentemente queste Chiese separate dal di lui Arcivescovado, la sua giurisdizione non si estende, che sopra quei di Metz, Toul, e Verdun, Sudditi della Corona di Francia.

8 Nella *Gallia Celtica*, o sia *Occidentale* trovansi i *Primati*, *Bituricense*, e 'l *Viennense*; a questi però dal Lionese fu contrastato; e la Controversia a di lui favore restò decisa (*a*) e nel *Concilio Marsiconense sotto il Regno di Carlomanno*, non solamente *Primate*, ma *Patriarca* ancora si trova intitolato; e con giustizia; mentre dalla di lui giurisdizione, non solamente il Lionese, ma, per testimonio di *Salmasio* (*b*) molte altre Diocesi ancora dipendeano. Il tempo dell' origine di tal Titolo veramente non si sa: si sa però, che Papa Gregorio VII. dell' Anno 1079. nella persona dell' Arcivescovo Geubin confermollo; che da Urbano I. dell' Anno 1095. con suo Breve nel *Concilio di Clermont* fu novamente confermato: così fecero Pasquale II., Calisto II., Celestino II. Adriano IV., Alessandro III., Martino V., e Niccola V. La di lui giurisdizione di que' tempi stendevasi, non solamente sopra quella Metropoli, ma anche sopra *Rovano*, *Tours*, *e Sens*. Dopo che Parigi, per formare un' altro Arcivescovato, dall' ultimo è stato smembrato, è restato nell' antica giurisdizione, dalla quale già dipendea.

9 *Alberico Rosate* però (*c*) vuole, che all' Arcivescovo di *Berrì*, tanto sopra quello di *Lione*, quanto sopra l' altro di *Sens* la Precedenza competa; perchè, quantunque gli ultimi delle Gallie Primati si dicano, ciò però pienamente non si giustifichi. Anzi il *Cassaneo* (*d*) vuole, che a quello di *Berrì*, anche sopra l' Arcivescovo di *Bordeos* la Precedenza sia dovuta: ed in un' altro luogo (*e*) lo stesso *Cassaneo* soggiugne, che il Vescovo d' *Autun*, come quegli, che dell' Ornamento del Pallio fregiato si trova (della cui prerogativa nel *Capitolo XV. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già parlai) anche gli altri Vescovi della Provincia di Lione preceder debbe.

10 *Primate delle Spagne*, come sappiamo è il *Toletano*: vero però si è, che dal *Compostellano* nel *Concilio Lateranense* la Precedenza sugli contrastata; e ciò, perchè la Città di Compostella da Giacomo Sacerdote l' Istituzione Apostolica ricevesse: e 'l *Baronio nelle Note al Martirologio Romano* l' ammette; ma ne gli Annali (*f*) il niega.

11 Il *Cardinal Pallavicino nella sua Storia del Concilio di Trento* (*g*) scrive, che in quella Celebre Adunanza Fra Bartolommeo de' Martiri Domenicano, Arci-

(a) *Arniss de Jur. majest. lib. 1. c. 2. n. 3.* (b) *Loc. cit. c. 16. f. m. 260.*
(c) *Rub. de stat. hom.* (d) *Catal. d. p. 4. Cons. 26.*
(e) *Consid. 26.* (f) *Ann. 816. tom. 9.* (g) *Lib. 15. num. 125. e seq.*

Arcivescovo di Praga in qualità di *Primate di Portogallo, e di tutta la Spagna*; tutti gli altri Arcivescovi, quantunque di Promozione più Anziani, preceder volle; nè valse il rimostrargli, che nel Concilio tenuto sotto il Pontificato di Papa Paolo i Primati di Gozia, d'Isernia, e d'altri Regni tra gli Arcivescovi, giusta l' ordine dell' anzianità appunto, aveano preceduto; poichè egli rispose, che gli accennati esempj a tutto l' ordine della Primaziale Dignità non avean potuto pregiudicare; mentre il primo luogo sopra i semplici Arcivescovi a quello competeva: E varie risposte, che alle accennate ragioni furono date, inutili furono, poichè il Cardinal Moroni d' ordine del Papa, che desiderava onorare così quel Prelato, che nel Concilio verso la Sede Apostolica saggi grandi di Zelo, e d' ubbidienza avea dati, come per distinguere quel Religiosissimo Regno, indusse Fra Bastiano Lecavela, anch'esso dell'ordine de' Predicatori, Arcivescovo di Nassia, con cui tra gli altri la Controversia pendeva, a ceder al Portoghese le sue ragioni. Con quello di Granata però così non avvenne; poichè pretendea esso, che in Spagna altro Primate che il Toletano non si trovasse: Le ragioni, che, così per l' una, come per l'altra parte si addussero, moltissime furono. Il Papa finalmente, udito il parere de' Legati, con suo Breve dichiarò, che la sola anzianità della ricevuta Mitra attender si dovesse.

12. La Controversia per tal conto però nuova non fu; mentre nel *Concilio Turinense*, celebrato come alcuni vogliono, sotto il Pontificato di Siricio dell' Anno 397. o come altri tengono, sendo Papa Innocenzo I. tra l' *Arelatense*, e 'l *Viennense* fu dibattuta; e que' Padri allora, per uscire d' impaccio, dichiararono, che l' onore controverso a quegli competesse, il quale giustificasse, che alla sua Capitale il Titolo di *Metropoli* prima fosse stato conceduto: E che intanto alla giurisdizione di ciascuno de' Contendenti quelle Città soggette restassero, le quali alla sua Capitale più Vicine si trovassero.

13 In Inghilterra anticamente l' *Eboracense*, e 'l *Cantuariense* avevano autorità grande: ma Arrigo VIII. che tutti i buoni ordini della Chiesa nella sua Monarchia sconvolse, volle, che nel Parlamento, giusta l' ordine della loro anzianità, preceder dovessero. In Ibernia l' Arcivescovo di Armacano *Primate* anch' esso s' intitola. In Scozia quello di S. *Andrea*. In Ungheria lo *Strigoniense*.

14 Delle Prerogative dell' Arcivescovo di Gnesna, *Primate, e Legato nato del Regno di Polonia*, nel *Capitolo XVI. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già parlai; ma di ripeter ora in Compendio ciò, che il nostro assunto riguarda, lasciar non voglio: Comparisce egli a suo piacere in Abito Cardinalizio; ma con Berretta nera: la di lui Carrozza, come quella di un Legato *a latere*, e preceduta dalla Croce Arcivescovile: e tale prerogativa, tanto nella Camera del Re, quanto in quella del Nunzio Pontifizio viene ammessa. Molti Nobili, ed un Senatore del II. Ordine a Cavallo, col Bastone da Marescialllo, come nel *Capitolo IV. di questa medesima Parte* si è accennato, avanti la di lui Carrozza gli fanno Corte.

15 Trovasi detto Prelato in possesso di esser prevenuto nelle Visite da' Pubblici Rappresentanti delle Corone: In terzo luogo pretende di non esser tenuto a ceder la mano tampoco al Nunzio Pontificio; ma, perchè a questi è incontrastabilmente dovuta, egli nelle Funzioni pubbliche dalla persona del Pontificio Ministro cerca di star lontano, Giunto a notizia di esso Arcivescovo l' arrivo di Monf. Marescotti, in qualità di Nunzio appunto, a quella Corte spedito (indi uno de' lumi maggiori del S. Collegio, dell' Anno 1726. poco men che Centenario, pieno di meriti Defunto) portossi egli ad una sua Villa; nè alla Città restituissi, che alcuni giorni dopo la pubblica Entrata del Nunzio: Con tale spediente, come ultimo venuto, da quegli la prima Visita pretese: da' Gentiluomini di esso Nunzio il Titol d' *Eccellenza* parimente pretese: E che il Nunzio stesso in sua Casa ad un Canonico di lui fratello la mano ce-

desse. Ma il saggio Prelato, della cui persona parlando, i Ministri della Corte di Spagna, ove, come si è accennato, egli poscia in qualità di Nunzio parimente portossi, ebbero a dire, Ministro di Principe non trovarsi, che meglio di lui il proprio Uffizio esercitasse, in tutte le sue azioni intrepido, de' suoi Antecessori l'esempio seguitando, nulla accordogli. L'Arcivescovo, conoscendo, ch'egli l'impossibile tentava, si risolse a fare ciò, che il giusto richiedeva: vale a dire a visitare il Nunzio: a ricever' in Voce così da esso, come da' lui Domestici, il Titolo d'*Illustrissimo*; ed a fare, che il Canonico suo fratello in Casa di esso Nunzio della sinistra si contentasse. L'Arcivescovo però, seguita la prima Visita, pretendendo ad altre non esser tenuto, nè a rendergliene, rarissime volte col Nunzio si lasciava vedere, benchè da questi per negozj, in tempo dell'Interregno segnatamente, più volte visitato. Pretese ancora l'Arcivescovo, che il Nunzio scrivendoli, a' soprascritti ordinarj delle Lettere i Titoli di *Legato nato*, *di Primate*; *e di Principe di Polonia* dovesse far' aggiugnere; ma, perchè tale formulario da altri non era stato praticato, il Nunzio altri Titoli che quelli d' *Illustrissimo, & Reverendissimo Domino, Domino Archiepiscopo, Gnesnarum Domino* con esso lui usar non volle.

CAPITOLO VII.

Della Precedenza alla Dignità Metropolitana, o Arcivescovile in Concorso co' Vescovi dovuta: come tra Arcivescovi, ed Arcivescovi si pratichi.

1 DEll' origine della Dignità, della cui Precedenza siamo per trattare, nel *Capitolo XVI. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già parlai: quivi parimente si vede, che, se per conto dell'anzianità, e del Karattere d'essa Dignità in competenza colla Vescovile la Precedenza regolare si dovesse, l'ultima, come di quella incontrastabilmente più antica, e del medesimo Karattere fregiata, preceder dovrebbe: ma, attesa la maggiore autorità de' Metropolitani, e la subordinazione de' Vescovi verso di loro, negar non si può, che come per conto de' Cardinali in Concorso co' Patriarchi di sopra nel *Capitolo* III si è detto, ad essi Metropolitani in competenza co' Vescovi, come il *Mastrillo* (*a*) dice, dovuta non sia. Anzi, se un' Arcivescovo inferiore ad un Patriarcato fosse promosso, ad un Vescovo più anziano, e più degno ancora preceder dovrebbe; e ciò allora parimente procederebbe, quando il più Anziano, e più degno ad un Arcivescovato anch'esso fosse promosso: mentre, posto in non cale l'antico stato, il nuovo, come maggiore si considera: La sentenza contraria allora si ammetterebbe, quando la promozione così dell'uno, come dell'altro in forma tale non seguisse, che quantunque naturalmente, e di fatto in tempo diverso fosse seguita, contemporanea creder si dovesse; mentre in tal caso, come tra' promossi ad un tempo, l'antica Precedenza si attende; come per conto delle promozioni de' Cardinali succede, quando nel medesimo Concistoro tra molti promossi alcuni sono dichiarati; altri riserbati in petto; poichè i riserbati, quantunque dopo il Corso di più Anni pubblicati, tra' promossi in quel Concistoro, il loro luogo occupano; e gli antecedentemente dichiarati proporzionatamente precedono; poichè, sendo essi ultimi sin da quel tempo Cardinali, la successiva dichiarazione altro non opera, che la pubblicazione di ciò, che prima era già seguito; come, giusta la disposizione del *Testo* (*b*) il *Cardinal de Luca* dice (*c*) e noi in pratica il veggiamo.

2 Molte altre prerogative gli Arcivescovi godono, che a' Vescovi regolarmente non competono, come nell' accennato *Capitolo XVI. della Parte I. del*

(a) *De Magistr. lib. 4. c. 4. n. 16.* (b) *L. adeo 7. ff. de acquir. rer. domin.* (c) *De praem. disc. 9. n. 6.*

del Trattato de' Titoli già dissi: quella segnatamente dell' Uso della Mozzetta pavonazza sopra il Rocchetto scoperto; l' altra del Pallio; Siccome di farsi portare avanti la Croce inalberata per tutta la Provincia alla loro giurisdizione soggetta. Anzi Clemente V. nel *Concilio di Vienna*, riferito nel *Testo* (*a*) dichiarò, che ogni Arcivescovo per tutta la sua Provincia il Popolo benedire ancora potesse: esercitare, o ordinare altri atti riverenziali; e ciò attesa la disposizione degli altri *Testi* (*b*) anche ne' luoghi per altro esenti procede; purchè quivi giurisdizione non eserciti; o a tenore degli altri *Testi* (*c*) in detta *Clementina* altresì riferiti, ad essi luoghi Esenti altro pregiudizio non ne risulti.

3 Su tale proposito il Pignattelli (*d*) scrive, che, trovandosi da tempo antico in una Provincia Arcivescovile una Chiesa Suffraganea; poscia d' ordine Pontificio dalla giurisdizione, e Soggezione del Metropolitano esente dichiarata, così parimente dire si debbe; il perchè, giusta la disposizione della medesima *Clementina* ad esso Metropolitano sopra quella Chiesa altro diritto che quello degli atti riverenziali non resta.

4 Ma, ordinando il *Concilio di Trento* (*e*) che i Vescovi, che ad Arcivescovo alcuno soggetti non sono, per conto del Concilio Provinciale un' Arcivescovo loro Vicino per Metropolitano elegger debbano; e che d' intervenire ad esso Concilio Provinciale, ed a dare Esecuzione a' suoi Decreti obbligati sieno, senza pregiudizio della propria esenzione, tale Elezione far debbono: sapendo il Zelantissimo Regnante Pontefice, che ciò da molti Vescovi fino alla sua Assunzione al Pontificato era stato trascurato, nel suo *Concilio Romano* (*f*) ne' seguenti termini ordinò: *In hujus Celebratione Concilii nostrorum multos novimus Episcoporum, qui Tridentinæ usque adhuc obtemperare Sanctioni, qua Episcopi Nobis, & Apostolicæ Sedi immediate subjecti, vicinum aliquem Metropolitanum semel eligere, & cum aliis Provinciis Synodo interesse jubemus: Ut itaque generali eidem Constitutioni debita præstetur obedientia, pari Nos Decretali, Sacro etiam approbante Concilio, mandamus, ut Episcopus quilibet exemptus, antequam Alma ex hac Urbe nostra discedat, sub pœna Interdicti ab Ingressu Ecclesiæ Nobis reservata, donec usque paruerit suum tandem aliquando eligat Metropolitanum, quam electionem absentes quoque, sub eadem pœna, efficiant infra mensem ab hujus publicatione Concilii.*

5 Tale elezione seguita, il diritto della delazione della Croce, e degli altri atti riverenziali sopra la medesima Chiesa, giusta la disposizione del *Concilio*, che colla *Clementina* si uniforma; al Metropolitano eletto compete: il Pignattelli però soggiugne; che, dovendosi prestare al Metropolitano la prerogativa della delazione della Croce, e l' esercizio degli altri atti riverenziali in ordine al Sinodo, così all' uno, come all' altro cumulativamente si ponno permettere; benchè per altro al Metropolitano privativamente competano (*g*) della Chiesa di Pavia però così si legge: *Sancta Papiensis Ecclesia quamplurimorum Episcoporum Sanctitate fulget Apostolicæ Sedis propria, & specialis filia, & illi immediate subjecta, Archiepiscopalibus Ornamentis, & specialibus privilegiis decorata est, Crucis antelatione; Pallii usu; albi Equi, Udone cooperti, in Ramis Palmarum, & Secunda Feria post Pascha Equitatu, ad Sinistrum Romani Pontificis latus in Conciliis primo Sessionis loco, & insigni privilegio ad Synodum suam Archiepiscopos, Mediolanensem, & Ravennatensem, cum suis Suffraganeis evocandi aucta est, ut per diplomata Joannis VIII, Paschalis II. Sixti V., Clementis VIII. Pauli V.* &c. Di tali prerogative il *Cardinal Baronio* ne'

(a) *Clement. Archiepiscopo de privil.* (b) *Cap. antiqua de privil. e c. 1. de lit. pend.*
(c) *Cap. luminoso 18. q. 2. cap. tuus Episcopus de off. ordinar. lib. 6.*
(d) *Consult. 165. tom. 4.* (e) *Sess. 24. c. 2. de reform.*
(f) *Tit. 1. de major. & obed. c. 1.* (g) *Cap. si Papa de privil. lib. 6.*

ne' suoi Annali sotto diversi tempi fa menzione ; e segnatamente nel *Tomo VIII.* (*a*) e nel Tomo X. (*b*)

6 Non v'è, chi non sappia, che Clemente VIII. con sua Costituzione, che comincia, *Romanus Pontifex*, in ordine la CXVI. ergendo in Arcivescovado la Chiesa di Bologna, la sottrasse dalla soggezione di quella di Ravenna, alla quale a titolo di redintegrazione soggettò quelle di Rimini e di Ferrara; ma avvenga che l' ultima fino da tempi antichi si pretendeva esente, ed immune da ogni soggezione, non ha mai lasciato, che quella di Ravenna tale possesso pacificamente goda; anzi a' di lei Arcivescovi l' ha sempre contrastato, a Mons. Ferretti spezialmente: Giunto per tanto il tempo della Convocazione del Concilio Romano dell' Anno 1725. dal Regnante Pontefice celebrato, questo Papa, stato, com' è noto, Vescovo di Cesena, e perciò Suffraganeo di Ravenna; onde con ammirazione più volte, uditi i grandi Litigj passati tra l' Arcivescovo di Ravenna, e 'l Vescovo di Ferrara, credendo poter sollevare la prima da tale Controversia, con dichiarare, e confermare tale soggezione; e così liberare Mons. Crispi Ferrarese di quel tempo Arcivescovo di detta Metropolitana; propose per tanto nella prima Sessione dell' accennato Concilio, tenuta il dì 12. Aprile di detto Anno, la necessità di provedere a tale disordine: Si credeva esso, con facilità doversi decidere a favore del Ravennate, per esser la di lui Chiesa, come appresso distintamente vedremo, una delle più antiche Metropolitane d' Italia; ma tutto il contrario ne avvenne; poichè il Cardinal Ruffo, moderno Vescovo di Ferrara, con valide ragioni a favore della sua Chiesa si oppose. Il Papa per tanto, risoluto di veder terminata quella Controversia, deputò una Congregazione, composta di Cardinali, e Vescovi, avanti de' quali esaminato il dubbio, a favore della Chiesa di Ferrara, con dodici Voti contro due, fu risoluto. Chiese per tanto l' Arcivescovo nuova Udienza; ma, co' Voti di ventidue Cardinali, e di sessant' otto tra Vescovi, e Procuratori de' Vescovi ad esso contrarj; di sei Cardinali, e di otto Vescovi favorevoli, sugli negata: Fu per tanto promulgato Decreto del seguente tenore: *Constare de immediata subjectione Ecclesiæ Ferrariensis S. Sedi Apostolicæ: neque ulli Metropolitano esse subjectam.* Ma, perchè il riferito Decreto al Papa parve molto gravante, si espresse, che il Vescovo di Ferrara di elegger un Metropolitano in caso di celebrazione di un Concilio Provinciale negare non potesse: a tale proposizione tutti risposero, che il Cardinal Ruffo, l' avrebbe fatto, come coll' Elezione del Metropolitano di Bologna poscia è seguito.

7 L' obbligo poi di fare l' accennata Elezione, non solamente a' Vescovi, ma anche ad altri Prelati corre: nè il loro Capitolo debbe ingerirsene: Così ha dichiarato la *Congregazione del Concilio in una Tranense*: Quella seguita, da' Vescovi Successori variare non si può: così la *medesima Congregazione in una Mediolanense il dì 25. Aprile del 1673.* parimente dichiarò: E quando il Vescovo cogli altri al Sinodo non interviene, debbe giustificare il legittimo impedimento, che dal medesimo Metropolitano debbe esser' approvato. *La Congregazione de' Vescovi, e Regolari, in una Vestana il dì 26. Maggio del 1592.* così decise.

8 L' Arcivescovo di Ravenna poi, così pe' Luoghi alla sua giurisdizione Soggetti, come per lo Mondo Cristiano tutto (alla riserva di Roma, e del Continente di tre miglia da ogni luogo ove il Papa si trovi) da tempo immemorabile, con approvazione di *Papa Gregorio* IX. seguita dell' Anno 1228. con sua *Costituzione* a Teodosio della medesima Chiesa Arcivescovo conceduta, e ne' Registri della Biblioteca Vaticana rapportata, non solamente dalla Croce, ma anche da un Campanello si fa precedere: Così però tale prerogativa,

(a) *Ann. 878. f. m. 541.* (b) *Ann. 910. f. m. 671.*

va, come quella degli atti giurisdizionali, quando un Legato Pontificio; un Cardinale, quantunque Legato non sia; o un Nunzio Apostolico, con facoltà di Legato sul Luogo si trovi, si limitano.

9 Poichè di alcune prerogative della Metropolitana suddetta abbiam fatta menzione, la famosa Controversia, che al nostro proposito tra la medesima Chiesa, quella di Milano; e l'altra d'Aquilea dell' XI. Secolo insorse, sotto silenzio passar non voglio: Ciascheduna di esse di Fautori scarsa non fu. *Arnolfo Scrittore della Storia di Milano*, *nel Capitolo III. del libro II. del IV. Tomo Muratoriano delle Italiane Antichità*, ristampata, scrive, che il giorno di Pasqua dell' Anno 1027., trovandosi Corrado lo *Suevo*, Imperadore, nella Basilica degli Apostoli in Roma, per ricever da Gioanni XIX. la Cesarea Corona, Eriberto, Arcivescovo di Ravenna, collocossi alla di lui destra; luogo che, per quanto esso Scrittore ne dice, all' Arcivescovo di Milano competeva: Ma che Corrado a favore del Ravennate il suo Voto profferì: il Milanese, il pregiudizio, che alla sua Chiesa da quella Decisione a risultar veniva, soffrire non volendo, e ad altri allora ricorrer non potendo, a quella Cerimonia intervenire non volle: l' Imperadore (proseguisce lo Storico) con approvazione del Papa, e de' Vescovi, che quivi trovavansi, fece, che il Vescovo di Vercelli, di esso Milanese Suffraganeo, e le di cui Veci rappresentava, alla sua sinistra sedesse.

10 *Landolfo Seniore* nella sua *Storia Milanese nel Capitolo III. del libro* III. del *citato Tomo* IV. *delle accennate Antichità* le altercazioni in congiuntura del Concilio Romano sotto il Pontificato di Leone IX. celebrato, per la medesima cagione tra' Metropolitani delle dette due Chiese seguite anch'esso rapporta, e dice, che Guido Arcivescovo di Milano a suo favore la Decisione riportò. *Landolfo Juniore* nella *sua Storia* parimente *Milanese*, impressa nel *Capitolo XXXVI. del Tomo V. delle medesime Antichità*, scrive, che nel Concilio Generale Lateranense, celebrato dell' Anno 1123. sotto il Pontificato di Calisto II., il Ravennate la sua pretensione contro il Milanese novamente in campo mise; ma che, ciò non ostante, esso Milanese alla destra del Papa immediatamente sedette.

11 Il *Sigonio nel libro VIII. del suo Regno d' Italia* scrive, che, trovandosi radunato nella Basilica Lateranense il Concilio de' Vescovi, da Clemente II., per estirpare le Simonie, convocato; ed essendosi a quell' Adunanza portati, Ereberto Arcivescovo di Milano; Eberardo d' Aquilea, ed Unfrido Ravennate, per la medesima cagione litigio parimente insorse, poichè, sendosi posto a sedere il Papa, il Patriarca la di lui destra occupò; il Ravennate la sinistra: sopraggiunto poscia il Milanese, questi la destra pretese: Sendosi quegli opposti, per quanto *Giacomo Rossi nel libro V. della sua Storia di Ravenna dell' Anno* 1040. ne scrive, il Papa ordinò, che il Concilio le ragioni delle Parti esaminasse.

12 Per parte dell' Arcivescovo di Milano fu addotto l' esempio del *Concilio*, *nel V. Secolo sotto il Pontificato di Simmaco* celebrato, nel quale a quell' Arcivescovo il primo luogo fu assegnato: sendo state esibite le Lettere di Papa Gio: Successore di Simmaco, si trovò, che tale prerogativa all' Arcivescovo di quella Metropoli per sommissione del Ravennate fu conceduta; ma che poi il Papa ordinò, che in assenza dell' Imperadore, esso Ravennate la destra occupar dovesse: che, quando Cesare vi fosse intervenuto, quegli alla sinistra sedesse: che da' Padri in tal forma venisse decretato; Che l' autorità d' essi Prelati di quei tempi grandissima veramente fosse; ma che, rimossa da Ravenna la sede, tanto dell' Imperio, quanto quella del Regno d' Italia; e così cessata l' autorità degli Esarchi, tutta l' autorità Ecclesiastica al Milanese fosse attribuita; e la Sede colà trasportata: Il perchè, il *Cassaneo* (*a*) dice, a quegli la Precedenza esser dovuta.

Per

(a) D. Consid. 21.

13 Per parte del Ravennate si rispondeva, fin sotto l' Imperio d' Onorio la sua Metropoli esser stata Sede de' Cesari: quivi gli Affari d' Oriente esser stati trattati: a tale effetto da Giustino II. detto il *Giovane*, nel VI. Secolo Longino Patrizio Romano colà esser stato spedito; così aver praticato i di lui Successori, in Costantinopoli dimoranti: Ed in vero *Giuseppe Scaligero* (*a*) scrive, che in Ravenna l' Arcivescovo per conto dello spirituale; l' Esarca per lo temporale, quasi dispoticamente comandavano; a segno, che il *Guicciardino* (*b*) scrive, che l' autorità Pontificia in quella Città ad un' ombra (direm così) era ridotta: ma egli è altresì vero, che, seguita poscia a favore della Chiesa la famosa Donazione di Pipino, di cui *Anastasio Bibliotecario nella Vita di Stefano* e *Leone Ostiense* (*c*) gli *Annalisti di Francia*; ed oltre molti altri, il *Baronio* (*d*) scrivono, che, sendo quella Città, con molte altre alla totale soggezione della Chiesa tornata, il di lei Arcivescovo dal Papa del tutto dipendeva: molto più dopo che Carlo Magno, vinto Desiderio, tutto il di lui Regno ebbe soggiogato: Egli è però anche vero, che nel Testamento di Carlo appresso *Eginardo* tra le Città Metropolitane Ravenna dopo Roma è nominata.

14 Ma nell' *Opuscolo de situ Civitatis Mediolani* rapportato da' *Scrittori delle accennate cose d' Italia* (*e*) e segnatamente dall' Erudito *Dottor Lodovico Antonio Muratori nella sua Prefazione sopra detto Opuscolo*, si legge, che detta Chiesa di Milano da S. Bartolommeo Apostolo in Metropoli fu eretta; ; che per tanto, dopo la Romana, la prima considerare si debbe; il perchè *Celeberima* nominata si trova: onde in detto *Opuscolo* così si legge: *In hunc modum & ipse præfatus Antistes* (vale a dire Anatalone, primo Vescovo di Milano) *nil a suo Institutore discrepans, Metropolitani ibidem Cathedram pro futuris temporibus statuit esse Fidelibus; quatenus Affinium Populorum Antistites; hoc est, Venetiæ, Liguriæ, Æmiliæ, Rhetiæ, Alpis Cottiæ, quotquot fuerunt, in Sancta Matre Ecclesia, futuri, per has sæpe dictas Provincias Caput quoddam, & Decus Insigne, post Romanum Pontificem, habere debeant Mediolanensis Ecclesiæ Præsulem.*

15 Le ragioni, che alla Chiesa d' Aquilea competono, poche non sono; e tra le altre quelle in particolare si considerano d' esser essa da S. Marco Evangelista stata fondata: da molti Vescovi Venerabili, e Martiri nobilitata. Dagli Annali Veneti abbiamo, che nell' Incursione d' Odoacre, Re degli Heruli a' danni d' Italia; all' abolizione del Titolo d' Imperio Romano; alla persecuzione de' Cristiani, e de' Vescovi segnatamente Marcellino, che la Chiesa d' Aquilea di quei tempi reggeva, per evitare l' Impeto del Tiranno; e così conservar' illibata la Religione, nell' Isola di Grado rifugiossi. Infestando poscia Albuino l' Italia, ed in particolare lo stato Veneto, Paolino, fuggendo col suo Clero, seguitato da molti Magnati, e Cittadini, da Aquilea tutte le suppellettili preziose, e le Reliquie de' Santi all' Isola suddetta seco portò: quivi la sua Sede fissò, con approvazione di Pelagio II. quale dichiarò ancora dover' esser quella la Metropoli di Venezia: il perchè, come *Niccola Grassi* (*f*) scrive, Elia, di quel tempo Vescovo d' Aquilea, Patriarca di Grado fu poscia chiamato: Indi in nome del Doge, della Repubblica; de' Vescovi, e del Clero, Gio: Contarino, e Gio: Dente Diacono (soggiunge il citato Scrittore) al Papa, ed all' Imperadore ricorrendo, tennero, ch' essa Chiesa Metropoli Patriarcale di Venezia fosse dichiarata: Titoli, co' quali anche quelli di Primazia di Dalmazia; di Metropoli degli Arcivescovi di Candia, e di Corfù; de' Vescovi di Chiozza;

e di

(a) *Lib. 3. Canon. Isagog. p. 339.*
(b) *Istor. lib. 4.*
(c) *Istor. Cassinens. lib. 2. c. 7.*
(d) *Ann. 753.*
(e) *P. 2. tom. 1. f. 206. e segg.*
(f) *De forma Reip. Venet.*

e di Torcello furono uniti. Il Patriarca s'intitola: *Divina miseratione Venetiarum Patriarcha*. Senza l'aggiunto, *& Sanctæ Sedis Apostolicæ gratia*. Come si sia, alcuni dicono, che Papa Clemente II., e l'Imperadore Arrigo III. dichiarassero, che la Precedenza tra' Suddetti all' Arcivescovo di Milano fosse dovuta.

16 Ma il *Rossi al luogo citato* ne' seguenti termini scrive: *Dopo di un lungo dibattimento, fu profferita finalmente la sentenza, che l' Arcivescovo di Ravenna, non solamente avesse la destra del Papa ne' Concilj ad esclusione del Milanese: ma ancora dell' Aquileense: e ne fu tenuta memoria in iscritto per mano di Giovanni Scriniario, e Notajo del S. Palazzo:* Osservo però, che *Ferdinando Ughelli nel Tomo V. della sua Italia Sacra*, sul principio, parlando de' Patriarchi d' Aquilea, dice, che nel Concilio suddetto quel Patriarca sedette alla destra del Papa; alla sinistra l' Arcivescovo di Ravenna: e dice, che tale Sentenza fu approvata da tutti i Padri del Concilio. Parlando poscia lo *stesso Scrittore* del Patriarca Poppone, rapporta un Privilegio di Papa Gioanni XIX., il quale, confermando altri Privilegi, da' suoi Predecessori a quella Patriarcale conceduti, la dichiara; *peculiarem, & Vicariam, & secundam esse post hanc Almam Romanam Sedem*.

17 Dall' Italia in Polonia passando, trovo, che negli andati Secoli il Vescovo di Craccovia, in qualità di Metropolitano di quel Regno tutti gli altri Vescovi del medesimo Regno preceder pretese: Ivo segnatamente per tal conto nel Concilio Provinciale entrò in disputa col Vescovo d' Uratislavia, il quale, quantunque il primo un Diploma Pontificio esibisse, ceder non volle: fatto per tanto ricorso al Papa sotto il Regno di Boleslao, il *Pudico*, alla sua Chiesa la metropolitica Dignità dal Vescovo Lorenzo Zula, per negligenza Cencinquant' Anni prima perduta, ricuperò: Ma, sendosi portato a Roma per divozione, ed ammalatosi in Perugia, giunto nel ritorno a Modena, morì: E i di lui Successori, come il *Cromero* (*a*) scrive, di tale prerogativa non si curarono.

18 Il *citato Scrittore* (*b*) della Precedenza tra' Vescovi Polacchi parlando, dice, che, dovendo seguire in Craccovia la Coronazione di Casimiro III., questi, mentre stava per salire sul Trono a tale effetto preparato, sentendo, che da' Duchi di Masovia, Uladislao, e Boleslao, la Precedenza a' Vescovi si controverteva, senza curarsi, che la Cerimonia si terminasse, tornossene in Rocca: Da tale atto mossi i Duchi, a' Vescovi la mano cederono. Anche sotto il Regno d' Alessandro nella Città di Lublino, dovendosi radunare il Senato, i Magnati Polacchi pretesero, che i Vescovi il luogo de' lati appresso al Re loro ceder dovessero: ma, dopo molte altercazioni, il Re dichiarò, che a' Vescovi, ed alle Chiese le loro prerogative salve restassero: *Il Cromero* proseguendo, ne' termini suddetti si spiega.

19 Ma un Successo dal *P. Foresti* nel suo *Mappamondo Istorico*, in persona di Filippo II. Re di Spagna rapportato, ben più degno d' ammirazione, e d' imitazione mi sembra: onde sotto silenzio passarlo non voglio. Vertevano dell' Anno 1585. nella Città di Valenza dissapori tra quell' Arcivescovo, e'l Vicerè per conto della Precedenza sopra l' atto di ricever la Pace alla Messa; e già per ordine del Regio Consiglio era stato comandato, che in primo luogo, a chi la Regia persona rappresentava, la Pace appunto presentare si dovesse: indi a' Prelati, come in competenza tra l' Arcivescovo, e'l Vicerè del Perù era stato ordinato: Portatosi per accidente il Re a quella Città, dove ad una Messa solenne assister dovette; presentò il Diacono la Pace in primo luogo a S. M., ma questi ordinogli, che all' Arcivescovo prima presentarla dovesse; egli con plauso, & edificazione del Popolo, dopo quello la ricevette: Con che da Pio, e Politico

(a) Lib. 2. rer. Boiem.   (b) Lib. 12.

tico Principe ad operar venne; mentre come il *Panormitano*, e *Gio: Andrea* (a) dicono, tanto della Politica, quanto della Religione interesse dire si debbe, che da' Principi, e da' Monarchi i Vescovi onorati sieno: che all' arrivo d' essi Vescovi, quegli in piè si levino; che pe' medesimi Vescovi Sedia onorevole alla loro destra facciano collocare: Così dice anche il *Corsetto* (b) e *Kremberg* (c) coll' *Abate* (d) soggiunge che il Principe, quantunque Massimo, co' Vescovi, come i Cristiani della Primitiva Chiesa solevan fare, trattar debbe; e benissimo la discorrono; poichè la Religione (oltre l'obbligo che a ciascun Cristiano per conto di essa corre) è quella, che molto più che la forza degli Eserciti, i Popoli nel loro dovere contiene.

20 Dopo lunga sì, ma non inutile Digressione, alle particolari prerogative degli Arcivescovi in genere tornando, di dire in questo luogo proprio mi sembra, che, avendo la *Congregazione de' Riti* esaminati, e risoluti i Dubbj, de' quali appresso si parlerà, tali Decisioni da Clemente VIII. con suo Breve in data di 17. Giugno del 1592. furono approvate: dalla medesima *Congregazione* però, come parimente vedremo, per cagione di nuove Controversie insorte, furon dichiarate: In primo luogo essa *Congregazione* ordinò, che, dovendo l' Arcivescovo solennemente celebrare; o esercitare altre Funzioni Pontificali, potesse obbligare tutte le Dignità, e Canonici della sua Metropolitana ad assisterli, e servirlo, giusta la disposizione del *Cerimoniale Romano*: vale a dire di riceverlo nella Camera, in cui esso la Cappa si mette: al ritorno accompagnarlo fino alla Porta della di lui Abitazione; E su tale proposito la medesima *Congregazione* dichiarò; che, portandosi l' Arcivescovo alla Metropolitana, senza la Cappa Pontificale, s' intendesse andare privatamente; e che per ciò venisse ricevuto alla Porta della Chiesa; ed a questa nel ritorno fosse accompagnato: Che, comparendo poi in Cappa, s' intendesse Pontificalmente vestito; e così dover'esser accompagnato, come di sopra si è detto: Ma, affinchè tutte le Dignità, e tutti i Canonici potessero intervenirsi, loro dovesse darsene precedente avviso: che, volendo esso Arcivescovo celebrare Messa solenne, terminata la prima ora avanti che a Terza si dasse principio, le Dignità, i Canonici, e gli altri Capitolari tutti a riceverlo nella di lui Camera si portassero; ed alla Chiesa l' accompagnassero; dove giunti, la Prima Dignità dovesse presentargli l' Aspersorio; o in di lei assenza, la Prima in ordine dopo di essa; ma, che niuna Dignità, o Canonico di propria autorità del Pari coll' Arcivescovo camminare dovesse.

21 Poscia però la medesima *Congregazione* dichiarò, che, andando l' Arcivescovo, per sentire solamente la Predica; quantunque in Cappa Pontificale comparisse, il Capitolo tutto ad accompagnarlo tenuto non fosse: ma bastare, che da due Dignità, e sei Canonici almeno alla Porta della Chiesa fosse ricevuto; e partendo nel medesimo modo accompagnato: Che, quando poi Pontificalmente celebrare, o alle Funzioni assister volesse, la Prima Dignità in uno Sgabello di puro legno, dipinto, o in altro modo con nobiltà ornato, nel piano del Soglio alla destra dell' Arcivescovo, (luogo per lo più degno considerato) seder dovesse: Che se, terminata la Messa, o qualche Ora Canonica, l' Arcivescovo dalla Chiesa partir volesse, la prosecuzione delle Ore, per fino a tanto che il Capitolo dall' accompagnamento dell' Arcivescovo fosse tornato, si sospendesse: Ma che, accadendo, ch' esso Arcivescovo, non terminata ancora la Processione, o qualche Ora Canonica, per qualche sua necessità dalla Chiesa partisse, in tal caso, affinchè la funzione interrotta non fosse, quattro Canonici a Casa l' accompagnassero.

22 Tornandosi poi alle dichiarazioni da Cle-

(a) *C. Solita de major. & obed.*
(b) *De potest. Reg. q. 57.*
(c) *De summo studio q. 6. n. 5.*
(d) *D. c. Solita*

Clemente VIII. approvate, quivi si legge, che, portandosi l' Arcivescovo a celebrar Messa solenne, o fare altre Pontificali Funzioni fuori della Metropolitana in Città, o ne' di lei Sobborghi, può parimente obbligare il Capitolo ad intervenirvi: ma in tali casi la Metropolitana del Culto del tutto priva restar non debbe: E dovendo tali funzioni seguire in Chiese, nelle quali altre Dignità si trovino, l' Arcivescovo debbe far sì, che, senza scandalo, il suo Capitolo tutti gli altri preceda.

23 Che l' Uffizio di Primo Assistente; di presentare il Libro, e la Navicella all' Arcivescovo; ed incensarlo, alla Prima Dignità nell' Ordine de' Preti, in Piviale spetta: Che, sendo quella impedita, il più degno tra' Sacerdoti supplisca. Che a' lati dell' Arcivescovo l' Arcidiacono, e 'l Decano de' Diaconi, amendue in Dalmatica, siedano; ed essi le fimbrie del Piviale dell' Arcivescovo alzino: la Mitra in Capo li mettano, glie la levino; e cose simili facciano: Che, non trovandovisi l' Arcidiacono, l' ultimo dell' ordine de' Preti supplisca; ma io Abito Diaconale alla sinistra: l' Arcidiacono, quantunque solamente Diacono, alla destra: Quando gli Ordini nella Chiesa sono distinti, l' Epistola da un Suddiacono debbe esser cantata; il Vangelo da un Diacono, il quale all' Arcivescovo quando all' Altare si trova, debbe presentare la Navicella, ed incensarlo: altramente tali funzioni da due Sacerdoti per turno si esercitano.

24 Dubitandosi, se l' Arcivescovo alle Processioni possa far portare al suo Seguito la Sedia gestatoria, per l' affermativa si risponde; e ciò, perchè, sendo l' uso di quella all' Arcivescovo arbitrario, in qualunque luogo a ministrare più atto, da' Concilj, da' Canoni, e da' Cerimoniali si permette; allora segnatamente, quando di quella sedia si tratta, di cui esso Arcivescovo in Chiesa si serve; sendo l' uso di quella per disposizione del Testo (a) e del *Concilio Cartaginese* IV. prerogativa, che alla Dignità, ed al Pontificale compete: nelle Processioni per tanto, come se in Chiesa si trovasse, si considera; mentre quelle Funzioni dal principio fino al fine un' atto solo a formar vengono; non men che se in Chiesa integralmente si facessero: il perchè tutti i luoghi, pe' quali le Processioni passano, come la Chiesa stessa si riguardano: la *Rota Romana* per tanto in una *Cæsaraugustana Præeminentiarum* ha detto, che il medesimo luogo da ciascuno, così in camminando per la Processione, come in sedendo in Chiesa, tenuto sempr' esser debbe: ed al nostro proposito la *Congregazione de' Riti* in una Granatense al seguente Quesito: *Exposuit Archiepiscopus Granatensis, a Regio Magistratu ei novissime controverti cœptam delationem Sellæ in Processionibus Corporis Christi, quæ hactenus, sine ulla Contradictione, media inter ipsum Archiepiscopum, & Magistratum, ab immemorabili tempore in hujusmodi, aliisque solemnibus Processionibus deferri consuevit*, rispose & *S. Congregatio jussit, servari Decretum emanatum Anno* 1608. *die* 10. *Maii etiam in Processione Sanctissimi Corporis Christi die* 15. *Septembris* 1657.

25 Egli è però vero, che per conto di tali Cerimoniali a' Costumi de' Paesi, che sono quelli, che per Leggi servono, rapportarsi conviene. *Alessandro Locatelli* nel suo *Racconto Storico della Guerra Veneta di Levante* riferisce, che, portandosi Monf. Barbarigo Arcivescovo di Corfù, poscia degnissimo Cardinale, e presentemente tra' servi di Dio annoverato, io Rocchetto alla Visita del Capitan Generale Morosini (di quel tempo Kavaliere e Procuratore di S. Marco; indi Doge di gloriosa memoria) preceduto processionalmente dal suo Clero, alla Chiesa di S. Niccolò, fuori della Città, preso il Piviale, la Mitra, e 'l Pastorale, sotto il Baldacchino, colla Croce nelle mani; giunto alla Scala della Galea Generalizia, il Capitano Generale scesó, ed inginocchiatosi sopra un Cuscino

(a) *Cap. Episcopus in Ecclesia* 9. 1.

ſcino Cremiſi, ſotto il medeſimo Baldacchino, la Croce dall' Arciveſcovo preſentatali, baciò: Indi amendue ſotto il Baldacchino verſo la Città incamminaronſi: Giunti alla Chieſa, l' Arciveſcovo ſparſe l' Acqua benedetta prima al Capitan Generale; indi a gli Aſtanti: portatiſi poſcia eſſo Arciveſcovo, e'l Generale all' Altar maggiore, il Generale inginocchioſſi di rimpetto all' Altare; l' Arciveſcovo, aſceſo al Corno dell' Epiſtola, le ſolite Orazioni recitò; e 'l Generale, poſtoſi a ſedere vicino all' Altare, da' Sindaci della Città i dovuti Uffizj d' oſſequio ricevette: L' Arciveſcovo intanto, ritiratoſi ſotto il Baldacchino, depoſto il Piviale, e la Mitra; reſtò in Rocchetto, ſopra del quale gli fu poſta la Cappa magna: Indi inſieme, ſtando l' Arciveſcovo alla deſtra; verſo la Porta della Chieſa incamminaronſi: quivi giunti, per finchè il Generale verſo la ſua Abitazione fu partito l' Arciveſcovo ſi trattenne.

26 Lo *ſteſſo Scrittore* ſoggiugne, che, facendo i Provveditori Generali di Mare della Repubblica il loro ſolenne Ingreſſo in eſſa Città di Corfù, il Clero proceſſionalmente ſi porta alla Fortezza Vecchia, ſeguitato poco dopo dall' Arciveſcovo, in Rocchetto, accompagnato dalla ſua Corte: Entrato in Cappella; prende il Piviale, e la Mitra: Il Provveditore intanto dalla ſua Abitazione ſi porta ſotto l' Orologio della Piazza della medeſima Fortezza, ove ſopra alcuni gradini ſta preparato un Cuſcino: quivi eſſo Provveditore, inginocchiatoſi, bacia la Croce, che dall' Arciveſcovo li viene preſentata: Alzatoſi poſcia il Provveditore, coll' Arciveſcovo, s' incammina verſo la Città, ſeguitato dal Baldacchino, ſotto di cui eſſo Provveditore, volendo, può andare: Giunti alla Chieſa, l' Arciveſcovo coll' Aſperſorio benedice, prima il Provveditore; indi gli altri Aſtanti: Arrivati all' Altar maggiore, il Provveditore s' inginocchia al ſuo luogo; e l' Arciveſcovo, ſtando in piè, dal Corno dell' Epiſtola recita alcune Orazioni: paſſato poſcia in mezzo all' Altare al Popolo dà la benedizione ſolenne, quale terminata, mentr' eſſo Arciveſcovo ſotto il Baldacchino, deponendo gli Abiti ſuddetti, reſta in Rocchetto, il Provveditore alzatoſi in piè ſotto il Baldacchino, aſcolta alcune Cerimonie di quei Greci: Indi l' Arciveſcovo, e'l Provveditore, ſceſi, ciaſcuno dal ſuo Trono, ſtando l' Arciveſcovo alla deſtra eſcon dalla Chieſa, dove l' uno dall' altro prende congedo.

27 In Napoli, dovendo il Vicerè intervenire alle Funzioni Eccleſiaſtiche coll' Arciveſcovo, quando eſſo Vicerè alla Metropolitana ſi porta, l' Arciveſcovo va ad incontrarlo fino al Colonnato della medeſima Metropolitana; e nel riceverlo, gli dà la mano deſtra: terminata la Funzione, fino alla Porta l' accompagna, ritenendo eſſo Arciveſcovo la deſtra; il Vicerè la ſiniſtra. Quando queſti ſi porta a viſitare l' Arciveſcovo, queſti lo riceve alla ſommità della Scala, cedendoli ſempre la mano, e 'l luogo più degno: Il Vicerè in Caſa propria coll' Arciveſcovo il medeſimo Cerimoniale anch' eſſo pratica. In occaſioni di Proceſſioni, in cui ſi porta il Sangue di S. Gennaro, in quel ſeggio, nel quale ſi trova preparato l' Altare, ſopra di cui la Teſta del Santo ſi ſuole collocare, ſi alzano due Baldacchini; l' uno al Corno del Vangelo per l' Arciveſcovo; l' altro di rimpetto all' Altare pel Vicerè, Cardinale, o Secolare che ſia.

28 Ma, poichè in quella Metropoli ci troviamo, con rapportare il Cerimoniale, che, così quel Nunzio, come i Rappreſentanti, tanto di quella Dominante, quanto delle Città del Regno, riguarda, al preſente Capitolo darem fine: Quando il Nunzio ſi porta a viſitare il Vicerè, queſti lo fa incontrare da' ſuoi Gentiluomini a capo alla Scala: e lo riceve alla Porta della Sala, tenendo ſempre la mano deſtra: quando parte, colla medeſima formalità l' accompagna: L' Arciveſcovo, in occaſioni di ſimili Viſite, fa parimente ricever' il Nunzio da' ſuoi Gentiluomini al principio della Scala: ma eſſo, per riceverlo, non ſi avanza che alla Porta dell' Anticamera; e non gli cede

la

la mano: Così pratica, quando il Nunzio parte. Il medesimo Cerimoniale co' Rappresentanti della Metropoli parimente usa; e gli ascolta sotto il Trono. Tra essi Rappresentanti è compreso l' Eletto del Popolo, che sempr'è un Mercante di negozj, ch' esercita la sua professione in Casa; e suol esser Dottore di Legge; di sangue non nobile: nè esercita funzione alcuna in particolare: ma va sempre unito col Corpo della Città, tenendo l'ultimo luogo. Il Cerimoniale per conto delle Città del Regno de' loro Rappresentanti, e de' Baroni, è vario. Alcuni di essi, dovendo portarsi dall' Arcivescovo, per evitare le Controversie, unisconsi co' Vescovi: ma non tutti i Vescovi il permettono.

CAPITOLO VIII

Della Precedenza, che alla Dignità Vescovile compete.

1 CHe la Dignità, delle cui prerogative siamo per parlare, dopo l' Arcivescovile tra le Ecclesiastiche, in primo luogo considerata esser debba, *ne' Capitoli XVI. e XVII. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già 'l dissi: e *nel Capitolo antecedente di questa Parte* l' ho replicato: nè per le ragioni, che appresso *S. Agostino* (a) si leggono, in dubbio si può revocare; poichè, quantunque ne' tempi della primitiva Chiesa il Governo per conto delle materie Spirituali, come nel *Testo* (b) si dice, e come il *Blondello* (c) chiaramente scrive, a' Preti fosse appoggiato, abolito quel Governo, come gli Scrittori negli accennati *Capitoli del Trattato de' Titoli* riferiti, dicono, la Dignità Vescovile della Chiesa la prima fu dichiarata. Ciò ammesso, negare non si può, che in vigore del *Decreto del Concilio Cartaginese* (d) riferito nel *Testo* (e) i Vescovi, così in Chiesa, come nelle pubbliche Adunanze, una Sedia delle altre più eminente aver debbano. Ne' Concilj poi, così per conto di votare, come di soscrivere, sedere, e fare ogni altro atto, tra Vescovi, e Vescovi posta in non cale l' anzianità delle Chiese, il tempo della loro promozione si attende: Sicchè, come il *Cassaneo* (f) scrive, giusta la disposizione del *Concilio Agatense* (g) al prima Ordinato il luogo più degno compete: così gradatamente in ordine a gli altri si dice: Così anche il *Barbosa* (h) e 'l *Sellio* (i) hanno detto e 'l *Concilio Romano* dal Regnante Pontefice dell' Anno 1725. celebrato nel *Capitolo I. del Titolo XVI.* così dispone: *Nos itaque, Judicium quasi incipientes a Domo Dei, Universos monemus, & hortamur Archiepiscopos, & Episcopos, ut fraterna Charitate se se diligant invicem, æquali se veneratione prævenientes; servatoque Metropolitani primatu, secundum suæ ordinationis tempus, alius alii deferat locum, & honorem.*

2 E quanto finquì detto abbiamo procede, benchè il più Anziano di Città inferiore; il meno Anziano di Città Superiore, e più nobile, Vescovo sia: poichè, sebbene regolarmente quegli, che in luogo più nobile la Dignità possede, l' altro, che del medesimo Titolo, ma in luogo men nobile fregiato si trova, precede, come, a cagione d' esempio, de' Canonici della Cattedrale in concorso con quei della Collegiata si dice; e come opportunamente a suo luogo vedremo, la regola per conto de' Vescovi si limita; e con ragione, poichè, come si è detto, la Dignità, e l' Ordine Vescovile, non in considerazione della Città, a cui essi presiedono, ma del loro Karattere si considera: Così dichiarò la *Congregazione del Concilio il dì 19. Aprile del* 1596. e quel, che per conto della Città si dice, anche per conto della Dio-

(a) *De Civit. Dei lib.* 18. *c.* 49. (b) *Att.* 20. *vers.* 28. *Ep. a Filipp. c.* 1. *v.* 1. *a Tit. v.* 5. *e* 6. *a Tim.* 4. *v.* 14.
(c) *Apol. pro Hier. Sent. de Ep. & Presb.* (d) *C.* 35.
(e) *C.* 10. *dist.* 95. (f) *Catal. p.* 4. *cons.* 23. (g) *Cap.* 23.
(h) *Summ. Apost. decis. Coll.* 590. *n.* 3. (i) *Select. Canon. c.* 47. *n.* 5. *e* 7.

Diocesi, della sua potenza, e ricchezze, come il Dotto *Palma (a)* ha detto, procede.

3 Sentenza, che contro quella di *Felino*, e del *Raudense*, allora parimente ha luogo, quando ancora il più giovane sia Dottore, e 'l suo Competitore di tale Karattere insignito non sia; sì perchè la Dignità Vescovile di gran lunga la Dottorale supera; sì perchè non si presume, che Uomo alcuno alla prima promosso sia, che, quand' anche per mancanza di privilegio Dottore dire non si possa, per conto del sapere nol sia: Tale disputa però a' nostri giorni luogo non ha, mentre il *Concilio di Trento (b)* dispone, che alla Dignità, di cui si parla, alcuno promosso non sia, il quale, oltre la legittimità de' Natali; l'età; la morigeratezza de' Costumi, ed altre qualità, da' Sacri Canoni richieste, in qualche Università Maestro, Dottore, o Licenziato in Teologia, o in Legge Canonica dichiarato non sia stato.

4 La regola dell' Anzianità a favore di quei Vescovi si limita, che, come *Luca da Penna*, (*c*) osserva, per privilegio tale prerogativa abbiano ottenuta; perchè, come lo stesso Scrittore soggiugne, l' ordine della qualità a quello del tempo si preferisce: *Gio: di Montagna (d)* anche a favore de' Vescovi Esenti, al Papa immediatamente soggetti, la regola limita, e però dice, che ne' Concilj Generali in concorso co' non esenti, i luoghi più Eminenti loro competono: Donde il *Cassaneo (e)* inferisce, che al Vescovo di Poggio, al Papa immediatamente soggetto, sopra tutti i Vescovi della sua Provincia la Precedenza compete. In Francia però ne' Concilj Generali, dopo la Dignità Primaziale, atteso il Comune Assioma, che il primo in ordine al tempo di condizione migliore sia, senza distinzione alcuna, la priorità del tempo della Promozione si attende, perchè si presume, che il più Anziano più che gli altri abbia faticato. Così dispongono i *Testi Canonici* e lo dice S. *Gregorio (f)* Nel *Concilio IV. Toletano (g)* così fu risoluto: L' abbiamo ancora dal *Cardinal Baronio (h)* La Congregazione de' Riti parimente così ha dichiarato.

5 E ciò, che per tal conto detto abbiamo, in ordine a tutti gli atti ha luogo; poichè a quegli, al cui favore la Precedenza semplicemente si concede, per conto di tutto ciò conceduta s' intende, che tale prerogativa riguarda, mentre le cose indefinite alle universali si paragonano; il perchè i Vescovi in tutte le Corti, così Regie, come d' altri Principi, tanto nelle Diete, quanto in altre Adunanze, giusta l' ordine della loro promozione, o d' altra particolare prerogativa, siedono. *L' Azorio (i)* soggiugne, che anche per conto de' Cardinali di Consenso tacito, o espresso dal Papa, per Legge, non già de' Principi Secolari, la Consuetudine procede: ma con quali distinzioni abbia luogo nel *Capitolo III. di questa Parte* si è già veduto.

6 Avvertire ancora conviene, che quanto a favore del prima promosso si è detto, anche prima della di lui Consecrazione in concorso con altri nel medesimo Concistoro poscia proposto, benchè prima consecrato, procede; poichè, quantunque il non consecrato Vescovo pienamente non sia, il perchè col Titol di *Eletto* si distingue, all' effetto della Precedenza dal momento della sua elezione di tutte le Vescovili prerogative goder debbe: Così nella Corte di Roma si pratica *E 'l Mucanzio nel suo Diario del Viaggio di Clemente VIII. del* 1598. *da Roma a Ferrara* scrive, che nel Concistoro il dì I. *Novembre di detto Anno* tenuto i Cardinali decisero, che il Vescovo prima preconizzato al dopo preconizzato, quantunque prima Consecrato, preceder dovesse. Che tra Monf. Morra Vescovo di Aversa, e Monf. Trotti,

(a) *Dec.* 319.
(b) *Seff.* 22. *c.* 2. *de Reform.*
(c) *L.* 2. *de Praefect. Praetor.*
(d) *De praem. & audit. S. magn. Conr. p.* 1. *rat.* 2.
(e) *D. p.* 4. *conf.* 24.
(f) *Ep.* 113. *lib.* 7. *a Sigario*
(g) *Art.* 3.
(h) *Ann.* 504. *num.* 36. *tom.* 6.
(i) *Istit. moral. p.* 2. *lib.* 4. *num.* 1. *q.* 5. *Verf. ult.*

ti, Vescovo di Bagnorea, così si praticò.

7 Generalmente parlando, anche quando l'ultimo promosso il luogo del Superiore, come suo Coadiutore, ad occupar viene, in ordine a gli atti, che come tale esercita, il medesimo regolamento procede: così dispone il *Testo* (*a*) dal *Romano* (*b*) da *Felino* (*c*) e dal *Gonzalez* (*d*) riferito, e seguitato. Il perchè il Vicario in ordine a gli Atti Vescovili, da esso esercitati, come la persona rappresentata onorare si debbe (*e*) ma come, e con quali distinzioni, ciò proceda, *nel Capitolo seguente* il vedremo.

8 Osservabile parimente si è, che ciascun Vescovo nella propria Diocesi tutti gli altri Vescovi, quantunque di lui più Anziani, preceder debbe, perchè quivi, come il *Cassaneo* (*f*) e 'l *Barbosa* (*g*) riflettono, come Papa, a tutti Superiore, si considera. Egli è però altresì vero, che per conto degli Arcivescovi nella loro Provincia, ove tutti i loro Suffraganei precedono, tale regola non ha luogo: Ma 'l Suffraganeo particolare di un Metropolitano, come il *Cardinal de Luca* (*h*) osserva, negli Atti Provinciali, da esso col medesimo Metropolitano esercitati, tutte le altre Dignità precede; perchè essi, insieme uniti; un Corpo solo costituiscono: onde alla riserva de' Cardinali, e de' Nunzj Pontifizj, con facoltà di Legati Eletti, in ordine a' quali il *Cerimoniale Romano al libro I. nel Capitolo III.* attender si debbe, altri tra' essi frapporsi non debbono. Oggidì però alcuni Vescovi per atto di Urbanità, così in Casa propria, come fuori, a' Forestieri la Precedenza cedono: atto, che dalla *Congregazione de' Riti* è stato anche approvato: Ponno altresì essi Vescovi permettere a' Forestieri di esercitare qualche Funzione nella loro Chiesa; astenendosi però essi in tali congiunture da comparire in pubblico.

9 Per conto poi di ciò, che la propria Casa riguarda, in dubbio non si revoca; mentre quivi anche a' più giovani, e di minor merito i luoghi più degni ceder si debbono, così disponendo il *Citato Cerimoniale*: e ciò ammesso, per conto degli atti di Urbanità la limitazione parimente procede; così si dice in ordine alla persona del Padre, che dal figliuolo, come Padre appunto, nella Casa Paterna onorato esser debbe, altrove, giusta la disposizione del *Testo* (*i*) il figlio in Dignità costituito in concorso col Padre la Precedenza gode. Il simile per conto del figlio Uffiziale si dice, perchè questi con tale Karattere la persona del Principe rappresenta (*k*) Tra' fratelli poi quegli precede, che per conto di Virtù gli altri per più gradi sorpassa; poichè, stando le altre cose del pari, quegli, che per se stesso meritevole si rende, a gli altri., che la sola participazione dell' altrui merito godono, preferito esser debbe (*l*) E quanto più l' Uomo delle Scienze, e delle Arti dotato si trova, tanto più di stima degno si rende (*m*)

10 I Vescovi della Germania, per testimonio del *Paciano* (*n*) e del *Raudense* (*o*) che sopra' Secolari hanno giurisdizione, ed autorità, più che gli altri, che tali prerogative non godono, sono stimati: nelle Diete dell' Imperio hanno Sessione, e Voto: e ciò procede anche prima che dal Papa sieno stati confermati; perchè, come *Sistino* (*p*) il *Peregrino* (*q*) e *Modestino Pistore* (*r*) scrivono, per ragione delle Regalie, che dall' Imperio riconoscono, non come semplici Vescovi, ma come Principi Secolari, e stati dell' Imperio ad un tempo si considerano.

11 Anche in Italia alcuni Vescovi delle prerogative, e de' Diritti godono, per cui come Principi Secolari sono considerati:

(a) *C. fin. dist. 93.* (b) *Sing. 367.* (c) *C. Rub. de major. & obed. n. 8.*
(d) *Reg. 8 gl. 1. §. 8. n. 29.* (e) *Clem. Unic. ed ivi il Card. n. 2. V. sexto oppone de Off. Vic.*
(f) *D. p 4. cons. 22.* (g) *De Unio. Jur. Eccl. cap. 13. n. 1.*
(h) *De praem. disc. 16.* (i) *C. Indecorem de atat. & qualit.*
(k) *Guazz. Convers. lib. 5. f. m. 219.* (l) *Muz. Gentil. l. 184. e 186. Pucci della Nobil. c. 18. f. 45.*
(m) *Muz. loc. cit. f. 68.* (n) *Lib. 2. c. 28. n. 30.*
(o) *De Analog. lib. 1. c. 19. n. 15. e seqq.* (p) *De Regal. lib. 1. c. 4. n. 125.*
(q) *De Jur. Fisc. lib. 1, tit. 2. n. 104. e 105.* (r) *Cons. 49. n. 3. lib. 2.*

derati: quello di Sarsina, a cagione di esempio, concede Investiture di Marchesati, e Contee al suo Vescovato soggette: Il Vescovo di Reggio in Lombardia, col Feudo di Masenzatico gode il Titolo di Principe, col distintivo di far portare avanti di lui nelle solennità maggiori l' Elmo, e lo Stocco, che, mentr' egli celebra, sull' Altare si espongono. Il *Capitano Fulvio Azari nel principio del Libro VII. della sua Storia m. s. di quella Città*, parlando di Pinotto suo Vescovo, dice, che per Sentenza di alcuni Scrittori tale prerogativa da que' Vescovi anticamente, come assoluti Signori, fosse acquistata: altri vogliono, che in occasione delle Guerre per l' Acquisto di Terra Santa da Carlo Magno fosse loro conceduta: altri a Federico Imperadore, al tempo della Pace di Costanza, il merito ne danno: altri ad altri Cesari: Il riferito *Azari* però tiene, che Berengario II. col Vescovado ad Adelardo in premio delle sue fatiche la Concessione ne facesse.

12 Il Vescovo d' Ascoli, in qualità di Barone della Terra di *Ancarano*, sopra i di lei Sudditi il mero, e misto Imperio esercita: Anzi anticamente, per testimonio dell' *Antonelli* (a) dell' *Ughelli* (b) e del P. *Corradi* (c) que' Vescovi, non come gli altri: *Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopi &c.* ma *miseratione Divina &c.* s' intitolavano. S. Enridio, e molti de' lui Successori Vescovi del Piceno ancora intitolaronsi, e ciò, perchè nello Spirituale tutta quella Provincia governavano. *L' Antonelli* (d) il *Masini* (e) *e l' Ughelli al luogo citato* scrivono, che gli Ascolani de' primi Popoli furono, che la Fede di Cristo abbracciarono: Che della loro Patria dall' Anno 450. fino al 1222. il Dominio possederono. L' *Antonelli* (f) l' *Ughelli*, col *Masini al luogo parimente citato* (g) soggiungono, che battevano anche Moneta, ed altri atti di mero, e misto Imperio, alla Suprema giurisdizione riserbati, esercitavano: prerogative, tanto da Carlo V., ed altri Imperadori, quanto da' Pontefici, come da' Diplomi, da' *Citati Scrittori* riferiti si vede, confermate. I loro Vescovi, per testimonio dello stesso *Antonelli* (h) da varj Imperadori Principi dell' Imperio furono anche dichiarati: *quem honestissime recepimus* (dice l' Imperadore, del Vescovo di quel tempo parlando) *eumque de regalibus investientes, in Consortium Principum nostrorum suscepimus &c.* Presentemente nella Terra suddetta di Ancarano, indipendentemente da ogni altro Tribunale, o Magistrato, sì Ecclesiastico, che Secolare, l' autorità della Spada esercita.

13 Il Capitolo di quella Cattedrale sopra la Terra di *Maldignano*, col Titol di *Barone*, in vigore degli accennati Diplomi, il medesimo diritto anch' esso gode; sul qual proposito il *Masini al luogo citato* (i) diverse *Allegazioni* di Celebri Avvocati rapporta. Tra le altre prerogative di quei Canonici, da me nel *Capitolo VII. della Parte III. del Trattato della Nobiltà* riferite, quella molto Considerabile mi sembra d' aver goduto il loro Corpo fino al XIV. Secolo il diritto di eleggersi il proprio Vescovo: godono essi tuttavia il privilegio dell' Ozzione; e l' onore della Cappa magna, come quei della Basilica Vaticana.

14 Da tempi remotissimi il Vescovo di Novara, tanto nel temporale, quanto nello Spirituale, dell' Isola di S. Giulio, Vasta Contea, anche col Titolo di Principato, è Signore: Da Villa moglie di Berengario Re d' Italia, quella Chiesa funne spogliata; ma da Ottone Magno, con suo Diploma, come scrive *Mons. Carlo, Vescovo della medesima Chiesa nella sua Novaria*; o sia *Ecclesia Novariensis*, fulle restituita. Trovansi in quel Continen-

(a) *Ascul. Eccl. lib. unic. f. 205.*
(b) *Ital. Sacr. V. Episcopi Asculani.*
(c) *Notiz. d' Ascol. nu. 58.*
(d) *Compend. Istor. Ascol. f. 11.*
(e) *De Confise. f. 305. V. Vetustate*
(f) *D. Compend. Eccl. Ascul. f. 12. 230. e segq. e f. 238.*
(g) *Q. 43. n. 48. f. 306. col. 1. e segq.*
(h) *Loc. cit. d. lib. Eccl. Ascul. f. 2.*
(i) *F. 299. e segq.*

tinente due antichissimi Vicarj di Preti, con due Capitoli di Canonici; l' uno nell' Isola; l' altro nel suo Borgo. Il Paese è esente da Gravezze di ogni sorta.

15 Il Vescovo di Lucca, Conte di molte Terre, col mero, e misto Imperio, per Indulto Pontificio, anche alla presenza di un Primate, così nelle Chiese de' Secolari, come in quelle de' Regolari, alla sua presenza può far inalberare la Croce, come gli Arcivescovi; Così scrive *Mons Tattinelli* (mio Amico di degna ricordanza) in un suo *Responso* sopra una *Lucana Juris deferendi Crucem*, rapportato dall' Erudito *Scarfantoni al Ceccopieri* (a) E per Pontificia, e Cesarea Concessione ha facoltà di conceder la Laurea Dottorale, così nell' una, come nell' altra Legge, con altri diritti, di cui appresso faremo menzione: Ma, mentr' io a questo libro stava dando l' ultima mano, mi è capitata una *Bolla* colla quale dal Regnante Pontefice quella Cattedrale col Titolo di *Arcivescovile* è stata fregiata; ma, sendo già stampata, a quella mi riporto.

16 Non v'è, chi non sappia, che ogni Vescovo goda la prerogativa di tenere nella propria Cattedrale il Baldacchino elevato, colla Sedia; ma, perchè la ritenzione della Sedia vota sotto il Baldacchino, non solamente nella Cattedrale, ma anche in altre Chiese della Città, e della Diocesi, come per una Specie di prerogativa si considera; e la Repubblica di Lucca al suo Vescovo per tal conto si oppose, di riferire ciò, che, così per l' una parte, come per l' altra, fu detto, lasciar non voglio: Pretendeva quel Vescovo, tale prerogativa anche alla presenza di quel supremo Magistrato, mentre a' Divini Uffizj assisteva, ad esso competere: e per sua parte in primo luogo si diceva, che considerandosi la di lui Dignità, come quella del Sole in comparazione della Luna; e così della Secolare di gran lunga più degna, quantunque al Principe in Chiesa il Trono dovuto sia, questo, giusta la Dottrina di *Gio: Andrea* (b) dell' *Abate* (c) del *Leonio* (d) del *Zerola* (e) e del *Cassaneo* (f) alla Sinistra si colloca; il Vescovile alla Destra, così disponendo il *Concilio di Trento* (g) (che però universalmente, ed in Modena in particolare, come altrove vedremo, non si osserva)

17 Da ciò s' inferiva, che al Principe Secolare importare non dovesse, se il Vescovo a' Divini Uffizj assistesse, o non assistesse, poichè, facendo esso Vescovo collocare a luogo solito la sua Sedia, e 'l Baldacchino, e così del suo diritto valendosi, al Principe ingiuria non recasse; perchè, con ceder l' onore alla Sedia del Vescovo, a questi non a quella tale prerogativa a ceder si viene. Il *Leonelli* (h) in questi termini si spiega: *Hinc est, quod, si quis praetenderet praecedentiam loci, cedendo, eidem locum, aliud non requiritur, nisi dicamus, quod talis locus eidem debeatur; & successive detur per Sedis traditionem*; mentre il medesimo Onore alla Persona Rappresentata si debbe. Il perchè, come nel *Trattato dell' Onore* già dissi, anticamente in assenza del Principe la Statua, i Fasci, la Porpora, e le Scuri, si onoravano: Così per conto del Ritratto a' nostri giorni praticarsi veggiamo; e con ragione, poichè, come *S. Agostino* (i) scrive: *Sicut & Purpuram Regum cum Rege colimus; nec duo sunt, quae adorantur, Imago, & Repraesentatum in alio Repraesentante*. S. Ambrosio (k) soggiugne: *qui coronat Imaginem Imperatoris, illum utique honorat, cujus Imaginem coronavit*. Il Legislatore stesso (l) così dice: *nostram Purpuram adorantes*. Il Tolosano (m) ne' nostri ter-

(a) *Dec. 56. tom. 1.* (b) *C. Solita De maior. & obed.* (c) *Ivi n. 7.*
(d) *Prax. p. 1. c. 11. n. 28.* (e) *Prax. p. 1. V. Episcopus V. 12.*
(f) *Catal. p. 4. Cons. 25.* (g) *Sess. 25 c. 6 e 7. V. Episcopus praeterea De Reform.*
(h) *De praeced. hom. q. 3. art. 15.* (i) *De Verbis Domini Serm. 58.*
(k) *Serm. 10. Salm. 128.* (l) *L. Ult. C. qui milit. poss. lib. 12.*
(m) *Polit. lib. 12. c. 13.*

termini ſcrive, che la Sedia Veſcovile il Veſcovo rappreſenta, come del Trono del Re ſi dice: E nel *nuovo Cerimoniale* (a) abbiamo, che al Veſcovo ſia lecito di far alzare ſopra la ſua Sedia Veſcovile il Baldacchino, non ſolamente nella Cattedrale, ma ancora in tutte le Collegiate: Che la ſua Sedia quivi fiſſa a guiſa di Trono ſempre nel medeſimo luogo ſi tenga.

18 Si aggiugneva, che nel *Concilio di Ferrara*, ſotto il Pontificato di Eugenio IV. in Firenze terminato, per quanto in quegli Atti ſi legge, dopo lungo dibattimento, per conto della Precedenza tra 'l Papa, e l' Imperadore di Coſtantinopoli, fu riſoluto, che il Trono Pontificio alla deſtra: la Sedia Ceſarea alla ſiniſtra ſi collocaſſe: Che da quella parte la Chieſa Orientale tutta ſedeſſe appreſſo al Papa, in luogo più umile, e baſſo la Sedia dell' Imperadore Romano-germanico ſi diſponeſſe: e che in di lui aſſenza queſta ſempre vota ſtaſſe, appreſſo alla quale quelle de' Cardinali, Patriarchi, Arciveſcovi, e Veſcovi della Chieſa Occidentale ſuccedeſſero.

19 Per parte della Repubblica ſi riſpondea, che, alla riſerva della Cattedrale, in cui la Sedia Veſcovile, a guiſa di Trono, fiſſa ſtar debbe, come il *Cerimoniale* appunto *al luogo citato* diſpone, per eſſer quella del Veſcovo, come il *Caſſaneo* (b) oſſerva, Spoſa Spirituale: Che nelle Collegiate, quando il Veſcovo a gli Uffizj interviene, la Sedia ſi colloca: Che, quando eſſo non v' interviene, vota alla preſenza del Principe Secolare decente non è, ſendo allora a queſti il luogo più eminente, e degno riſerbato (c)

20 Si diceva ancora, che, quantunque la Dignità Veſcovile della Principeſca Secolare più degna ſia, egli è però anche vero, che non men l' una, che l' altra, Suprema ſi è: Che, tra eſſe mezzo non dandoſi, la ſeconda alla prima immediatamente ſucceder debbe: che, ſe altramente ſi praticaſſe, come per conto del Sole, e della Luna avviene, quando tra l' uno, e l' altra la Terra ſi frappone, il loro ſplendore ottenebrato reſta, ſuccederebbe; Che, quantunque il Rappreſentante la Perſona, a cui la Precedenza è dovuta, rappreſenti, ſe per ſe ſteſſa, e di ſua natura, o per proprio diritto le medeſime qualità, e Prerogative totalmente non gode, la Precedenza ad eſſa Perſona rappreſentata dovuta interamente non le compete: Così dicono non pochi Dottori (d) Così per conto degli Ambaſciadori de' Principi Sovrani in pratica veggiamo.

21 Si adduceva ancora l' eſempio del Vicario Generale del Veſcovo, che, quantunque la perſona di queſti immediatamente rappreſenti, come nel *Capitolo XVIII. della Parte I. del Trattato de' Titoli* già diſſi, e nel *Capitolo ſeguente* vedremo, il Principe Secolare indubitatamente non precede: E che, ſe il Vicario, quantunque della Sedia vota molto più ſtimabile, al Principe Secolare la Precedenza ceder debbe, per molto più forte ragione in ordine alla Sedia così dire ſi debbe.

22 All' oppoſizione coll' autorità del *Leonelli* propoſta ſi riſpondeva, che quello Scrittore dichiara, che allora la Precedenza alla Sedia è dovuta, quando la Perſona, che dee occuparla, preſente ſi trova: Che, quantunque quella ſegno proprio del Veſcovo ſi poſſa dire; e che la di lui perſona rappreſenti, non competendo alla medeſima aſſolutamente per proprio diritto le medeſime prerogative, e qualità, che al Veſcovo competono, pretender non ſi può, che dal Principe, come il Veſcovo preſente, onorata ſia; mentre, come ſi è accennato, al Rappreſentante allora l' onore, che al Rappreſentato compete, ſi dee, quando nella medeſima Dignità coſtituito ſi trova (e)

23 In ordine a ciò, che del Concilio di

(a) *Lib. 1. c. 13.* (b) *D. p. 4. Conſ. 32. V. capitulum*

(c) *L. Deputatio ff. ad leg. Rhod. de jactu Caſſane p. 5. conſ. 34. Bellug. Specul. Princ. rub. 6. in princ.*

(d) *Bart. l. filius ff. de leg. Alciat. de off. ord. Nic. Pign. Add. ad Sing. Rom. 367 Ceſal. Conſ. 615. n. 100. Gio: Picard. tra. Conſ. Menoch. conſ. 52. num. 116. e ſeqq. e 127. Peregrin. conſ. 3. n. 10. lib. 2. Gonzal. reg. 8. Canc. gl. 5. §. 9. dal n. 28. all' 86.*

(e) *Picard. d. conſ. 52 n. 61. 116. e ſeqq e 162.*

di Ferrara si diceva, fu risposto, che in quella Assemblea la Controversia la persona del Papa, e quella dell' Imperadore di Costantinopoli presente, riguardava; e pure a favore del Papa fu decisa. E che, se la Sedia dell' Imperadore Romano-germanico assente, quantunque vota, in quel luogo fu lasciata, ciò non seguì, perchè il Concilio così ordinasse; nè dire potiamo, che fosse per dichiararlo, mentre il *Cerimoniale* (a) apertamente ostava: credere per tanto conviene, che i Cardinali per onesti fini in quel Caso alla propria prerogativa rinunziar volessero, secondo alcuni dovessero, come per sentenza dello stesso *Leonelli* (b) potevan fare: il perchè tale esempio per regola addurre non si poteva: tanto più che, come sappiamo, cogli Esempj regolarmente giudicare non si debbe.

24 Per parte della Repubblica dunque si diceva, non al fatto, ma a ciò, che il giusto richiede, ricorrer doversi: Che da ciò, che la giurisdizione riguarda, alla Precedenza non s' inferisce; mentre veggiamo, che alcuni Magistrati, a' quali sopra certe Persone la giurisdizione appunto compete, ed anche attualmente l' esercitano, a quelle medesime Persone per motivi particolari la Precedenza cedono, come il Patriarca d' Aquilea co' Vescovi di Padova, e di Vicenza, suoi Suffraganei, pratica. L' Uditore della Camera Apostolica, quantunque, attese le Disposizioni delle Bolle di Giulio II. di Leone X., e di Pio IV. non solamente sopra i Prelati dalla Corte Romana, ma ancora sopra i Cardinali, e i Pubblici Rappresentanti abbia giurisdizione, così a' Cardinali, come a' Rappresentanti; ed anche al Governadore di Roma, come nel *Capitolo II. di questa Parte* si è veduto, la Precedenza cede: Onde per parte della Repubblica s' inferiva, che, giusta la Sentenza del *citato Picardo* (c) al Vescovo, posta in non cale a quel proposito la sua giurisdizione, la Controversa prerogativa non competesse.

25 A ciò, che per conto della disposizione del *Decreto della Congregazione de' Vescovi, e Regolari d' ordine di Clemente VIII.* circa la facoltà di tener la Sedia, ed alzare il Baldacchino nelle Chiese esenti profferito si diceva, per parte della Repubblica si rispondeva, che tale Controversia la giurisdizione, che i Vescovi sopra gli Esenti non hanno, riguardava: E che quella *Congregazione* a tenore della disposizione del *Concilio di Vienna*, di cui nel *Testo* (d) altro non dichiarò, se non che al Vescovo di far collocare la sua Sedia, ed alzare il Baldacchino ne' luoghi esenti lecito fosse; non già ad effetto di quivi esercitare giurisdizione contenziosa; ma d' assister a' Divini Uffizj, e di celebrarvi i Pontificali: Il *Barbosa* (e) e 'l *Ricci* (f) quella risoluzione dichiarando, così dicono. Alla disposizione del Cerimoniale, si rispondeva: quivi d' altro che della Chiesa Cattedrale non parlarsi, dove il tener fissa la Sedia Vescovile non si controverteva.

26 Come la Controversia suddetta sopita restasse nol so, ma so, che, portandosi quel Gonfaloniere con due Anziani, alla Cattedrale, o altre Chiese della Città, in vigore di un *Concordato, d' ordine di Paolo V. da' Cardinali, Bellarmino, e Mellini* promulgato, e da *Daniello de' Nobili* riferito, il loro Baldacchino nel Presbiterio al Corno dell' Epistola, dirimpetto a quello dell' Arcivescovo si colloca: quando questi la Messa pontificalmente celebra, mentre si canta Terza, i Paramenti alla presenza del Gonfaloniere se gli presentano. Terminata la Messa, l' Arcivescovo, prima di deporre i Paramenti, mediante il suo Maestro di Camera, da Congedo al Gonfaloniere, che col suo seguito subito parte. Quando la Messa da una Dignità, o da un Canonico si celebra, prend' egli i Paramenti in Sagrestia; e mentre il Gon-

(a) *Lib. 1. c. 2. Rub. de loco, & sedibus Conc. gen.* (b) *Loc. cit. q. 13. art. 5.*
(c) *D. conf. 52. n. 186. e seqq.* (d) *Clem. Archiepiscopo de privil. lib. 6.*
(e) *De off. & potest. Ep. alleg. 100.* (f) *Lib. 1. c. 13.*

Gonfaloniere, e gli Anziani avanti il Venerabile fanno orazione, alla sua Sedia, a piè dell' Altare, al Corno dell' Epistola collocata, si porta. Ma, quando, in assenza dell' Arcivescovo, il solo Gonfaloniere v' interviene, il Celebrante, presi i Paramenti in Sagrestia, giunto esso Gonfaloniere sul Trono, portatosi all' Altare, alla Messa dà principio: dal Secondo Canonico del Coro il Gonfaloniere è incensato, e la Pace gli si presenta. Quando poi col Gonfaloniere anche l' Arcivescovo v' interviene, il Celebrante all' Altare prende i Paramenti, o sta pronto, quando il Gonfaloniere entra nel Presbiterio; e la Cerimonia dell' Incenso, e della Pace al primo Canonico spetta: Non è molto, che si usa ancora di presentare al Gonfaloniere il Libro de' Vangeli. Nelle Chiese de' Regolari tale Uffizio spetta al Suddiacono, che gli presenta quel medesimo Messale, che dal Celebrante si bacia. Nelle Collegiate un'altro Messale segli presenta: ma, quando il Capitolo della Cattedrale v' interviene, tale Cerimonia non si pratica.

27 Di dire lasciar non voglio, che il Capitolo della Chiesa suddetta fin dal principio del X. Secolo nel Territorio della Repubblica una Contea, composta di diverse Terre, col mero, e misto Imperio, gode; e ciò, per concessione di Ugo, e Lottario, Principi della Toscana, da molti Imperadori confermata, e segnatamente dagli Ottoni, II. III. e IV., da Corrado II. da Ferdinando; e da Ottone V. da tempo immemorabile esso Capitolo, cumulativamente col Vescovo, esercita giurisdizione sopra i suoi Canonici, anche in materie, che il Servigio della Chiesa non concernono; anzi per conto de' delitti di non molta considerazione ha luogo la prevenzione; per conto de' maggiori simultaneamente si procede: e tale possesso, non solamente da Sentenze di Delegati Apostolici è stato confermato; ma da Papa Sisto V. con suo Breve corroborato.

28 In tempo di Sede Vacante così nell' una, come nell' altra Legge, per privilegio Pontificio, e Cesareo, la Laurea Dottorale conferisce. Il Governo della Chiesa per conto di ciò, che il Culto divino concerne, dall' Arcivescovo, e dal Capitolo unitamente dipende, colla giurisdizione, così sopra' Cappellani, e Benefiziati, come sopra' Ministri, la cui Elezione ad esso Capitolo parimente compete: e ciò per Consuetudine immemorabile, da Sentenza di Cardinali Delegati, da due Brevi del medesimo Sisto V., e da altri due di Clemente VIII., siccome da altre Pontificie determinazioni corroborata.

29 L' *Ughelli nella sua Italia Sacra* scrive, che anticamente anche l' Elezione di quel Vescovo al Capitolo spettava; prerogativa fino all' Anno 1550. goduta. Conferisce però tuttavia ne' mesi non riservati i Canonicati, che di quel tempo vacano: ha il diritto di diversi Padronati; e delle Istituzioni di molte Chiese, e Benefizj, così nella Cattedrale, come in altre Chiese. Per Concessione di Gregorio XII. confermata da Gio: XX. e da Martino V. soscritta da molti Cardinali, gode l' Unione di due Badie de' Monaci Benedettini, e di un Monistero. Esercita giurisdizione contenziosa in molte Chiese, così della Città, come della Diocesi sopra le Opere pie; e l' Amministrazione de' beni alle loro Fabbriche spettanti. Nelle Feste più solenni della Collegiata della Città, da se, col suo solo Clero, fa la prima figura: Quando l' Arcivescovo v' interviene, il Canonico più degno, ad esclusione del Clero della medesima Chiesa, gli presenta l' Aspersorio. Essi Canonici fin dall' XI. Secolo per privilegio di Papa Alessandre II godono l' Uso della Mitra bianca, come da' Cardinali si pratica: ma di questa e di altre loro prerogative nel *Capitolo XII. di questa medesima Parte* distintamente parleremo.

30 Alle prerogative de' Vescovi in genere tornando, i Canonici tutti, gli Esenti non eccettuati, a' loro Vescovi debbon prestare riverenza; così dice il *Cassaneo* (*a*) il quale soggiugne, che il Vescovo di Parigi con giustizia de' Suoi Cano-

(a) D. p. 4. Consid. 27.

Canonici querelossi, perchè essi, mentr'egli al Popolo dava la Benedizione, di levarsi in piè ricusavano, o con piegare il ginocchio, fargli riverenza; onde dal *Parlamento di Parigi* a favore di esso Vescovo la Controversia fu decisa: *E Auberj nella sua Storia del Cardinal Mazzarino* (*a*) scrive, che in Francia, sotto il Regno di Carlo IX. Barone, Pari, o Principe del Sangue ancora non v'era, che, così a' Vescovi, come a gli Abati la Precedenza osasse contrastare; perchè non trovandosi in quel Regno che gli Ordini, del Clero, della Nobiltà, al primo in concorso col secondo tale prerogativa compete.

31 Tra gli atti riverenziali, che da' Canonici, co' loro Vescovi praticare si debbono, uno, com' è noto, quello si è, di portarsi a riceverli, e servirli (come anche nel *Capitolo antecedente* si è detto) quando, per celebrare pontificalmente la Messa, o altri Divini Uffizj, essi Vescovi alla Cattedrale debbon portarsi: Il Concilio *Tridentino* così dispone: i Dottori così dicono; segnatamente il P. *Mandosio* (*b*) *Bartolommeo Ugolini* (*c*) *Girolamo Veneto de Leyva* (*d*) *Maurizio de Alzedo* (*e*) *e Scipione de Rossi* (*f*) Obbligo, così nella Dignità Vescovile, come nell Uffizio Canonicale fondato: poichè, sendo quella tra le maggiori la Sublime, l'onesto richiede, che ogni Vescovo, come Capo, nelle Solenni Funzioni dal suo Capitolo, come suo Corpo, servito sia.

32 Ma, perchè non in tutte le Funzioni il medesimo Cerimoniale è proprio, con distinzione proceder si debbe: Convien saper per tanto, che, quando il Vescovo alla Cattedrale, per celebrarvi pontificalmente, debbe portarsi in ordine al di lui ricevimento il *Cerimoniale Romano* (*g*) così dispone: *Cum Episcopus rei Divinæ peragendæ Causa ad Ecclesiam venturus erit; sive ipsemet celebraturus, sive alter, debent Canonici omnes, cum eorum Ecclesiastico, & Canonicali habitu, appropinquante hora, ad illum accedere: Eumque, Cappa indutum, ex Aula, seu Camera, quam ad hoc destinaverit, ad Ecclesiam progredientem, comitari, & deducere; & mox, in redeundo, idem ordo servetur.*

33 Richiedendo però il riferito *Testo* varie spiegazioni, sopra quelle parole, *appropinquante hora*, osservo, che la *Congregazione de' Riti* per testimonio del *Barbosa* (*h*) ha dichiarato, che il Vescovo al Capitolo l'ora determinata anticipatamente participar debbe, e subito che esso Capitolo è giunto verso la Chiesa, incamminarsi; e con ragione, mentre l'onesto non vuole, che quel Corpo, pontificalmente vestito, con poco decoro della sua Dignità e del Divin Culto, all' Uso delle Corti col Vescovo si trattenga; la Chiesa di Ministri priva del tutto resti; ed essi Canonici in confuso co' Cortigiani comparischino; ma a due a due con decoro al Seguito del Vescovo procedano. La *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* per tanto il dì 6. Aprile del 1588. dichiarò, che il Vescovo, quando la mattina seguente alla Cattedrale portarsi intendesse, la sera precedente per un suo Servidore al Capitolo l'avviso avanzarne dovesse. Che per conto del Vespro la mattina dello stesso giorno il simile praticasse. Che, premesso tale avviso, sendo buon tempo, due Canonici, o uno almeno, a levarlo dalla sua Abitazione, si portasse. Che in tempo piovoso; o per altro disastroso a ciò fare tenuti non fossero. Che, giunto il Vescovo alla Porta della Chiesa, il primo del Capitolo l'Aspersorio gli presentasse: Indi i Canonici tutti processionalmente l'accompagnassero.

34 Ma, considerandosi quelle parole, *Canonici omnes &c.* convien credere, che il Capitolo, a cui istanza *la Congregazione suddetta* in quel modo rispose, di pochissimi Canonici composto fosse: tanto più, che *la Congrega-*

(a) *Lib. 2. f. 190. tom. 1.* (b) *Signat. Grat. tit. de dispens. de non resid. V. Conc. Trid.*
(c) *De off. Ep. c. 76. §. 3. n. 1. p. 1.* (d) *Exam. Ep. lib. 4. c. 20.*
(e) *Prax. Ep. c. 13. n. 34.* (f) *Assiom. Ep. V. Absentia.*
(g) *Lib. 1. c. 15.* (h) *De Canon. c. 32. num. 14.*

zione de' Riti in una Pisaurense il dì 22. di Marzo, del 1653. così rispose: *In Causa inter Episcopum, & Canonicos Cathedralis, referente Eminentiss., & Reverendiss. D. Cardinale Frangiotto pro Eminentiss. Card. Pallotta, Sac. Rituum Congregatio, Partibus auditis, censuit, Canonicos in suo Habitu Ecclesiastico, & Canonicali teneri Episcopum Cappa indutum, per eam Viam, & in ea Aula, seu Camera, quas ad hoc ipse singulis vicibus, assignaverit, ad Ecclesiam procedentem comitari*. E ciò allora maggiormente procede, quando in congiuntura di Feste più solenni il Vescovo debbe entrare per la Porta maggiore; molto più, quando vi concorre la Consuetudine. La medesima *Congregazione de' Riti* così più volte ha detto particolarmente in una *Sarzanense* il dì 12. Marzo del 1609. In una *Savonense* il dì 30. del medesimo Mese, ed Anno. In una *Ripana* il dì 14. Settembre, parimente del 1609. ed in una *Limana* il dì 19. Maggio del 1621.

35 Portandosi poi il Vescovo alla Cattedrale nelle Feste men solenni; ne' giorni di Domenica, ed in occasioni di Prediche, e volendovi parimente entrare per la Porta maggiore; quando la Consuetudine vi concorra (che però si debbe provare) i Canonici per sentenza della medesima *Congregazione* parimente in una *Ripana sotto il dì 30. Gennajo del* 1650., debbon portarsi alla di lui Camera, e quivi riceverlo.

36 Osservo però, che il dì 19. Settembre del 1710. una *Congregazione particolare* in una *Albense Sacrorum Rituum, & Regiminis Ecclesiæ*, al V., ed al VI. *Dubbio* rispose, che, quando il Vescovo si porta alla Chiesa in Cappa, anche per assister' alle Messe Conventuali, alle Prediche, & ad altre Funzioni simili, i Canonici tutti debbon'andare ad incontrarlo; e nel ritorno accompagnarlo fino alla Porta della Chiesa: E che il Capitolo, così nell' accesso, come nel recesso, debbe spedire due Canonici all' Abitazione del Vescovo: così anche all' VIII. *Dubbio* la *medesima Congregazione* rispose.

37 Ma, se la Disposizione del *Ceremoniale al luogo citato* si attende, nel Sacrario debbe esser ricevuto; e quivi accompagnato. La medesima *Congregazione de' Riti* però in una *Tifernatense* dell' Anno 1603. così rispose: *Cum Domus Episcopi Tiphernatensis, licet non contigua Cathedrali Ecclesiæ, eidem tamen sit satis vicina, ut notissimum est, & S. Congregationi Rituum constat, eadem S. Congregatio ut alias sæpe in similibus, ita nunc ad instantiam Episcopi præfati declaravit, teneri Capitulum & Canonicos in Habitu Canonicali accedere ad Domum prædictam ipsum Episcopum, Cappa indutum, a Camera, seu loco deputato in eadem Domo ad Ecclesiam Cathedralem associare, quotiescumque Episcopus ad eamdem Ecclesiam solemniter celebraturus, vel, ut Divinis Officiis assistat, accesserit: & finita Missa, seu Officio, ipsum in eodem Habitu ad eumdem locum reducere*. Ed in tali Casi per Decreto dell' accennata *Congregazione Deputata* in detta *Albense al II. Dubbio*, la prima Dignità debbe assistergli, e sostenere il Messale: ed in assenza di essa Dignità, il più Degno del Capitolo debbe supplire.

38 Quando poi il Vescovo, per celebrare la Messa bassa per sua divozione, alla Cattedrale si porta, tale regola si limita, perchè, quantunque il *Concilio di Trento* indistintamente parli, egli è però vero, che soggiugne: *Pontificalia Exercenti*. E la riferita *Congregazione* a tale proposito soggiugne: *Quotiescumque vero Episcopus in Ecclesia Cathedrali pro sua Devotione Missam planam celebrare voluerit, debere duos Canonicos ejusdem Ecclesiæ, juxta antiquam Consuetudinem, hactenus servatam, eidem assistere, & ministrare*. E anche osservabile, che la *Congregazione* del Concilio il dì 17. *Marzo del* 1619. dichiarò, che quei Canonici, che alla Celebrazione della Messa privata del Vescovo assistono, quando la Consuetudine a loro favore non concorra, per quel tempo alla participazione delle distribuzioni quotidiane ammetter non si debbano: *la Congregazione de' Riti* in una *Lamatense* il dì 28. Aprile del 1608. così parimente dichiarò.

39 Nelle Funzioni più solenni, giunto il

il Vescovo alla Porta, non solamente della Cattedrale, ma anche di altre Chiese della Città, per celebrarvi pontificalmente, i più degni del Capitolo, quivi in Corpo radunato, debbon servirlo, ed assisterli; colle seguenti limitazioni però; Vale a dire per conto delle Chiese della Diocesi, mentre a' Canonici di peso troppo gravoso riuscirebbe: La *Congregazione de' Riti* il dì 31. Agosto del 1631. così dichiarò. Anzi, dovendo il Vescovo celebrare in Chiesa d' altri, ove, per servirlo, numero sufficiente di Sacerdoti non si trovi, i Canonici da unirsi con quelli ponno astenersi; mentre, considerandosi, come si è detto, il Capitolo in qualità di Corpo, di cui il Vescovo è Capo, altri tramischiarvisi non debbono: la medesima *Congregazione de' Riti* in una *Calaguritana* il dì 1. Luglio del 1601. così rispose: così in una *Bononiense* il dì 20. Aprile del 1602. ed in una *Brundusina* il dì 15. Luglio del 1617.

40 Reclamando il Capitolo di Terni, perchè il suo Vescovo da' semplici Sacerdoti si faceva servire, la *Congregazione* il dì 2. Agosto del 1631. rescrisse, ciò non esser Convenevole; mentre tale Ufficio anche fuori della Cattedrale a' Canonici è riserbato. E da avvertire ancora, che i Canonici il Vescovo in altro servire non debbono, che nelle cose nel Cerimoniale de' Vescovi prescritte: così dichiarò la medesima *Congregazione de' Riti* in una *Alessandrina* il dì 15. Marzo del 1608. E anche da avvertire, che, dove è solito, che le Dignità, o i Canonici presentino al Vescovo la Mitra, il Grembiale, il Pastorale, ed altre cose simili, tale Consuetudine, come lodevole, per decreto della medesima *Congregazione de' Riti* sotto il dì 5. Luglio del 1603. osservare si debbe.

41 Quando il Vescovo giugne alla Porta della Chiesa, mentre i Canonici recitano l' Ufficio, per *Decreto della Congregazione de' Vescovi, e Regolari* in una *Ariminense* sotto il dì 6. Aprile del 1588. emanato, quattro di essi, o almeno due, avuto riguardo al loro numero, senza pregiudizio delle Distribuzioni, debbono assistergli; proseguendo intanto gli altri l' Uffizio: se, questo terminato, il Vescovo alla Porta si presenta, i Canonici tutti in Corpo debbon quivi riceverlo; e nel ritorno alla medesima accompagnarlo, come si usa. Trattenendosi esso alla Predica, due di loro almeno debbon' assistergli.

42 Allora che, terminata la Messa, o 'l Vespro, il Vescovo dalla Chiesa alla sua Abitazione si restituisce, il Capitolo, dopo avervelo accompagnato, ad aspettare, ch' egli, deposta la Cappa, prenda la Mozzetta, non è tenuto: il Vescovo per tanto, datali subito la Benedizione, immediatamente debbe licenziarlo. Quando poi, terminata la Messa o 'l Vespro, esso Vescovo, senza udire la Predica, o assister alla Compieta, parte il Capitolo, giusta la disposizione del *Cerimoniale* (a) non più che alla Porta della Chiesa ad accompagnarlo è obbligato: così si pratica, sendo la di lui Abitazione distante, quantunque d' anche non parta, che dopo terminate le Funzioni tutte: Sendo poi essa Abitazione alla Chiesa contigua, l' Accompagnamento debbe farsi fino al di lei primo Vestibolo. La *Congregazione* così più volte ha deciso; e segnatamente il dì 13. Settembre del 1646 Risoluzione al *citato Cerimoniale* conforme. Anzi in una *Conimbrense* il dì 6. Luglio del 1602. avea detto, anche non ostante la Consuetudine in contrario, tale sentenza doversi seguitare. E ricusando i Canonici, senza legittimo impedimento, di adempire i proprj doveri, colla *multa*, vi si ponno astringere: così disse la *Congregazione de' Riti* in una *Reatina* il dì 10. Gennajo del 1609. E se l' impedimento non si giustifica, sostituiti non si ammettono: Quando poi si debbono ammettere, affinchè la graduazione della preminenza non si confonda, per *Decreto della medesima Congregazione de' Riti* sotto il dì 18. di Maggio del 1602. del medesimo grado, ed ordine esser deb-

(a) *Lib. 1. c. 2. lib. 2. c. 3. infra.*

debbono; ma, se l' impedimento da Infermità, o altra naturale impotenza procede, i Canonici, non solamente delle proprie obbligazioni esenti esser debbono, ma, giusta la disposizione del *Testo* (*a*) delle distribuzioni quotidiane percepiscono.

43 Ciò, che per conto de' Vescovi si è detto, anche per conto, de' loro Suffraganei rispettivamente, quando le loro veci, celebrando, esercitano, si ammette: e con ragione, mentre in ordine alle Funzioni Vescovili essi Suffraganei in luogo de' loro Coadiuti surrogati si dicono: il perchè, come *Baldo* (*b*) e 'l *Cefalo* (*c*) scrivono, in ordine alle Funzioni gli uni cogli altri della medesima Condizione si considerano: i Canonici per tanto, così a' Suffraganei, come a' Vescovi i medesimi onori ed atti riverenziali prestar debbono; mentre, così i primi, come i secondi nel medesimo ordine gerarchico annoverati si trovano: La medesima *Congregazione de' Riti* in una Barcarense il dì 20. Febbrajo del 1604. così parimente dichiarò.

44 Il perchè a' Suffraganei, oltre l' assistenza di due Canonici, l' uno Diacono, l' altro Suddiacono, anche quella di altri due Canonici, per *Decreto della medesima Congregazione in una Terraconense* sotto il dì 2. Luglio del 1612. compete: Egli è però vero, che, come la *Rota Romana avanti al Cardinal Serafino* (*d*) ed avanti *Lodovisio* (*e*) oltre tante volte, ha detto, la Consuetudine attender conviene: Questa poi cessando, *Paride Grassi nel Cerimoniale de' Cardinali* (*f*) scrive, che regolarmente il Suffraganeo, quando le Veci del Vescovo esercita, d' esser ricevuto nella sua Camera, ed a questa nel ritorno accompagnato da' Canonici pretender non può; ma basta che da una parte di essi il Cerimoniale si adempia: così dice anche il *Barbosa* (*g*)

45 In assenza del Vescovo il Suffraganeo può usare la Cappa: alla di lui presenza la Mantelletta, e 'l Rocchetto non già; mai la Mozzetta: Generalmente per altro, come si è detto, a' Suffraganei tutte quelle prerogative competono, che a' loro Coadiuti sono dovute (con moderazione però) vale a dire il Rocchetto Scoperto, i Circoli nelle Messe solenni; l' assistenza del Diacono, e del Suddiacono; e la Settima Candela sul l' Altare: La *medesima Congregazione de' Riti in una Bracanense* de gli Anni 1604. e 1607. & in una *Aquilejense* dell' Anno 1627. così dichiarò.

46 Di dire lasciar non voglio, che i Vescovi, giusta la disposizione de' Sacri Canoni, le prerogative, che alle loro Chiese competono, con decoro sostener debbono: quelle segnatamente, che nel *Capitolo IV. del Titolo XVIII. del citato Concilio Romano dal Regnante Pontefice celebrato, a tenore del Decreto generale della Congregazione de' Riti*, si esprimono; vale a dire di non ammetter Laici al Bacio del Vangelo alla Messa: di non permetter l' Uso del Baldacchino in Chiesa; e l' Assistenza d' essi Laici nel Presbiterio: quando non vi sia il costume in contrario: nel *Capitolo II. del Titolo XVI. del medesimo Concilio* si legge ancora: *In Aulis Principum, nisi Ecclesiæ, vel alia id postulet pietatis necessitas, non versentur* (parlando de' Vescovi) *nec, iis discumbentibus, stent ipsi, eo adhuc praetextu, ut, sumpto Cibo, Deo pro illis gratias agant*: immediatamente soggiugne: *Cum Regum Ministris, Baronibus; aliisque consimilibus Dynastis ita se gerant, ut omnino in Epistolis, & earum Subscriptione, formulis numquam utantur inferioribus: atque in mutis Visitationibus, omnique alio humanitatis Commercio, sive intra, sive extra Ecclesiam cum omnibus, uti Patres, & Pastores se habeant; & supra omnes, veluti Superiores, locum sibi servent digniorem.*

Per-

(a) *C. unic. §. qui vero de Cler. non resid. lib. 6.*
(b) *L. parabolam C. de Ep. & Cler.*
(c) *Cons. 20. n. 2. lib. 1.*
(d) *Dec. 964.*
(e) *Dec. 324. num. 2.*
(f) *Lib. 1. c. 37.*
(g) *Summ. Ap. dec. v. Episcopus Suffraganeus Coll. 276. de Canon. & dign. c. 32. n. 13.*

47 Perchè, non solamente tra Vescovi, e Vescovi, tra essi, e loro Capitoli, ma anche tra due Diocesi insieme unite di Precedenza alcune volte si disputa, che nell' Antinominazione di esse consiste; prerogativa, che alla più antica; ed alla più degna di esse compete; e che al nostro proposito di poco momento non è, trascurare non si debbe, mentre così la maggioranza di una di esse si distingue; onde alla superiore l' atto della prenominazione dell' inferiore, come ingiurioso si considera, che anche tra Madre, e Figlio succede, come di Tiberio colla Madre appunto *Tacito* (*a*) in questi termini scrive: *Inter Matrem, filiumque multis odiis, neque enim multo ante, cum haud procul Theatro Marcelli Effigiem Divo Augusto Julia dicaret, Tiberii nomen suo postscripserat: idque ille credebatur, ut inferius majestate Principis, gravi dissimulata offensione, addidisset*, e per ciò, Controversie, com' è noto, ne' Tribunali si agitano, colla decisione del Dubbio, che tale materia ci presenta, al presente Capitolo darem fine.

48 E per chiarezza maggiore premetteremo, che tali Unioni, giusta la disposizione del *Testo* (*b*) e la Sentenza così del *Rebuffo* (*c*) come del *Cardinal de Luca* (*d*) in tre modi si praticano, delle quali la I. *Accessoria*, e *Subiettiva* si chiama; e ciò allora succede, quando una Chiesa inferiore ad un' altra Superiore si sottopone: e l' inferiore in tal caso, le sue prerogative perdendo, quelle acquista, che alla Chiesa, alla quale si unisce, competono. *Promiscua*, o *Incorporativa* la II. Specie di Unione si dice; e ciò allora si fa, quando una Chiesa all' altra non accessoriamente, ma amendue principalmente s' incorporano; Sicchè una sola se ne forma; un Corpo solo costituiscono; e i privilegj, e le prerogative dell' una, e dell' altra vicendevolmente si comunicano. III. Specie d' Unione, *Principale* chiamata, si dice, quando per conto del Prelato solamente due Chiese si uniscono; Sicchè quegli, così dell' una, come dell' altra Pastore, e Governatore diviene: ed in questo caso tra esse Chiese così unite Confusione, ed incorporazione di Diritti, prerogative, e privilegj, preminenze, e statuti non siegue; ma ciascuna di esse nel suo pristino stato si conserva: così dicono *Gonzalez* (*e*) l' *Azorio* (*f*) *Pacio Giordano* (*g*) *Sanchez* (*h*) *Gonzalez* (*i*) *Castropalao* (*k*) il *Torricella* (*l*) e 'l *Cardinal de Luca al luogo citato* (*m*) Costando per tanto, che una delle Chiese unite dell' altra più degna sia, quella nella Spedizione delle Bolle, ed in tutti gli altri atti prima nominar si debbe: Così dicono il *Rebuffo al luogo citato* (*n*) *il Gonzalez al luogo parimente citato, ed il Fagnani* (*o*) Così per conto di molte in pratica veggiamo: e segnatamente di quella di Ancona coll' altra di Umana: di Viterbo con Toscanella: di Macerata con Tolentino: di Loreto con Recanati: di Pistoja con Prato: di Nepi, con Sutri: di Cefalonia col Zante; di Cività Castellana, mia Patria, con Orte.

49 Per conto delle due ultime delle suddette Città convien sapere, che, sendo morto sotto il Pontificato d' Innocenzo XI. Monsi. Altini loro Vescovo, e per ciò, dovendosi spedire le Bolle a favore di Monsi. Sillani successore, per parte della Seconda si pretese, che l' alternativa le competesse; onde, siccome nella spedizione a favore del defonto la prima era stata preferita, così allora il contrario praticare si dovesse: ma, atteso il possesso immemorabile di quella, non mai interrotto, la pretensione di essa Città d' Orte fu rigettata: così successivamen-

(a) *Annal. Davanz. lib. 3. n. 59.*
(b) *Cap. novit. v. uniendo Ne sede Vacante c. & temporis qualitas 16. q. 1. e 10.*
(c) *De re benef. p. 1. de Union. benef.*
(d) *Miscell. Eccl. disc. 1. n. 3. e seq.*
(e) *Cap. sicut unita n. 3. de excess. Prælat.*
(f) *Istit. moral p. 2. lib. 6. c. 28. q. 2.*
(g) *Lucubr. tit. 32. num. 7. e seqq. lib. 10. tom. 2.*
(h) *Precett. Decal. c. 29. n. 146. lib. 2.*
(i) *Reg. 8. gl. 5. §. 27. e seqq.*
(k) *Oper. moral. tom. 2. tr. 23. de benef. dis. 6. punt. 12. §. 1. n. 3. e seqq.*
(l) *De Union. c. 1. n. 1. c. 3. n. 1. e seqq.*
(m) *N. 38.*
(n) *Tit. de Union. n. 13. e 16.*
(o) *Cap. cum certum num. 30. v. deinde de major. & obed.*

mente sempre si è praticato: E nel *Concilio Romano*, dal Regnante Pontefice celebrato il Vivente Monf. Tendrini, di quelle degno Pastore, in questi termini sottoscritto si trova, *Joannes Franciscus Episcopus Civitatis Castellanæ, & Hortanæ.*

50 E con ragione, mentre l' alternativa allora ammetter si sarebbe dovuta, quando, sendo state anticamente, così la prima, come la seconda, Terre, dal Papa in Città fossero poscia state erette; e le loro Matrici egualmente; e principalmente unite, con espressa dichiarazione, che, non solamente lo stesso Vescovo, così l'una, come l'altra, con pari Dignità, e prerogative, governar dovesse, ma che ancora alternativamente una volta dell' una, l' altra dell' altra prima la denominazione si praticasse; nel qual Caso la pretensione della Seconda ammissibile sarebbe stata, perchè, attesi i riferiti termini, un Vescovo con pari Dignità governare avrebbe dovuto, che è quello, che l'alternativa denominazione seco porta, acciocchè anche tra' Popoli Scandali non nafchino: Regola, che non procede quando di due antichissime Città si tratta, come le suddette lo sono; mentre la prima, come nel *Capitolo IX. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* già dissi, Signora assoluta, per lo Corso di CCCL. Anni co' Romani la Guerra sostenne: Dell' antichità della seconda *Plinio*, e *Paolo Diacono*, oltre tanti altri, fanno fede: con tali distinzioni dunque la Dottrina di *Gio: Andrea* (a) del *Panvinio* (b) del *Pacciano* (c) del *Graziano* (d) di *Michele Antonio Frances* (e) e del *Cardinal de Luca* (f) seguitati dalla *Rota Romana avanti Monf. Emerix in una Vadense*, o *Urbaniense* il dì 20. di Giugno del 1687. intender si debbe.

CAPITOLO IX.

Della Precedenza a' Vicari Generali de' Vescovi in Concorso, così colle Dignità Ecclesiastiche, e i Capitoli delle Metropolitane, o Cattedrali, come cogl' Inquisitori del S. Ufficio, e Governatori delle Città dovuta: e delle prerogative, così de' Vicarj Capitolari, come de' Foranei.

1 I *Vicari Generali de' Vescovi*, dell'origine della cui Dignità, e di diverse loro prerogative nel *Capitolo XVIII.* della *Parte I.* del *Trattato de' Titoli* già parlai, contro l' opinione di quei, che voglion, che, non esercitando essi Vicarj giurisdizione propria; e perciò, potendo da' Vescovi ad ogni loro piacere dalla Carica esser rimossi, gli Arcipreti, e gli Arcidiaconi preceder non debbano, atteso il diritto di Connessione, e d' Unione d' essi Vicarj co' loro Vescovi, per cui un solo Tribunale a formar vengono; ed in Dignità costituiti si dicono, come Superiori Ordinarj, ad esercitarla Eletti si considerano: il perchè ogni Vicario in luogo del suo Vescovo, con cui il Corpo del Capitolo costituisce, si considera: Sicchè, chi tale Uffizio esercita, grado, e Titolo acquistando, nel Capitolo tutte le Dignità alla Vescovile inferiori preceder debbe: così dicono *Giasone* (g) il *Cassaneo* (h) il *Malletto* (i) il *Fagnani* (k) ed oltre tanti altri, lo *Sbrozzi* (l) sentenza dalla *Congregazione de' Riti* più volte approvata, e segnatamente in una *Fanense* il dì 3. Ottobre del 1486. in una *Monrealense* il dì 20. Agosto del 1586. ed in una *Miletense* il dì 3. Luglio del 1619. Anzi-

(a) *Cap. 1. num. 11. v. dicebat Goffr. ne sede Vac.*
(b) *De off. & potest. Jud. deleg. cap. sede Vac. q. 3. p. 2. in princ. n. 10. v. 3.*
(c) *De prob. lib. c. 27. n. 62.* (d) *Disc. 655. n. 42.*
(e) *De Eccl. Cath. c. 8. n. 379.* (f) *De praem. disc. 5. n. 12.*
(g) *L. de quibus 9. n. 69. ff. de Legib.* (h) *Catal. p. 4. consf. 46.*
(i) *De Hier. Eccl. lib. 3. p. 1. tit. 7. num. 6.*
(k) *C. ad hae de praben. n. 2. e segg.* (l) *De off. Vic. lib. 2. q. 25. num. 1.*

zi tale Sentenza, non ostante la Consuetudine in contrario, dalla medesima *Congregazione* in una *Adriense* il dì 17. Agosto dell'Anno 1610. ed in una *Ferrariense* il dì 20. Dicembre del 1614. fu confermata: Di più la medesima *Congregazione* in una *Eginatinense* il dì 20. Dicembre del 1601. in una *Sutrina* il dì 1. Dicembre del 1616., ed in una della *Città della Penna* il dì 12. Aprile del 1613 disse, tale Sentenza aver luogo, anche presente il Vescovo; allora particolarmente, quando al Vicario il luogo preciso assegnato già si trovi: purchè esso Vicario del Corpo del Capitolo della medesima Chiesa Canonico participante delle Distribuzioni quotidiane non sia: poichè, sendo tale, il luogo alla sua Dignità, o Canonicato che sia, come più distintamente appresso diremo, occupar debbe: così parimente si deve praticare, quando, sebbene il Vicario non è del Corpo del Capitolo i Canonici co' Paramenti Sacri compariscono: In altri casi il Vicario col suo Abito comparendo, il luogo alla sua Dignità convenevole occupar debbe: così decise una *Congregazione deputata* il dì 17. Settembre dell' Anno 1710. sopra il *IX. dubbio*: così dice il *Barbosa* (*a*)

2 Egli è però vero, che tale regola allora procede, quando consuetudine in contrario non vi sia, per cui al Vicario Sedia onorifica, da quella de' Canonici distinta, assegnata si trovi; alla quale Consuetudine però il Menochio (*b*) e Gio: *Picardo* allo stesso *Menochio* (*c*) per ragione dell' unità del Corpo del Capitolo col Vescovo si oppongono, perchè incongruo sembra, che il Capo dal suo Corpo separato comparisca: ma tale Consuetudine dal *Cardinal de Luca* (*d*) è lodata, e dalla *Congregazione de' Riti* per testimonio *del Barbosa al luogo citato*; e dello stesso de *Luca* (*e*) abbracciata: purchè, come si è detto, i Canonici al Vescovo co' Paramenti non assistano: molto più quando il Vicario in assenza del Vescovo, come Presidente, e Superiore, nel Capitolo, si trova; nel qual Caso contro esso Vicario Consuetudine in contrario non si ammette: anzi, allegandosi, come Abuso, e Corruttela, rigettare si dovrebbe: altramente, come il *Graziano* (*f*) e 'l *de Luca* (*g*) riflettono, a' Sudditi sopra il superiore la Precedenza si darebbe.

3 Ma, quantunque la *Congregazione* abbia dichiarato, che, quando il Vicario col Vescovo a gli Atti Collegiali, o Capitolari interviene; come sono quelli delle Processioni, e de' Sinodi, per la ragione, che, separandosi il Capo dal Corpo, deformità risulta, esso Vicario preceder debba; lo stesso *Cardinal de Luca* (*h*) soggiugne, che la sentenza del *Menochio* più fondata a lui sembra; per conto del Sinodo Diocesano segnatamente, ove il Capitolo col Vescovo un Corpo solo formare si dice: così *il Ricci* (*i*) il *Ventriglia* (*k*) parimente vogliono. E più diffusamente il *Panimolla* (*l*) Egli però soggiugne, che, attesa l'autorità della *Congregazione*, la contraria sentenza seguitare si debbe.

4 Se però il Breve da *Sisto* V. sopra la proposta quistione dell'Anno 1590. promulgato attender si dovesse, con distinzione proceder converrebbe; mentre quello ne' seguenti termini conceputo si trova: *Vicarium, seu Officialem Generalem, præsente Archiepiscopo, vel Episcopo, neque locum in Synodo Diœcesana, aut in Capitulo a Jure communi habere, aut prætendere posse* (Indi immediatamente soggiugne): *Ipso vero Archiepiscopo, vel Episcopo absente, præcipuum in eadem Synodo locum habere debere*. Ma, sendo stato reclamato da detto Breve per conto di ciò, che il Sinodo riguarda, da *Gregorio* XIV. con altro suo Breve inerendo al Voto della *Congregazione del Concilio* ne' seguenti termini fu moderato: *Vicarium, seu Officialem, aut Provisorem Generalem Archi-*

(a) *Dec. Ap. Coll. 714. n. 3.* (b) *Conf. 31. e 257.* (c) *Conf. 52.*
(d) *Al Conc. Trid. disc. 31. n. 29.* (e) *De praem. disc. 18. n. 3.* (f) *Disc. 811. n. 16.*
(g) *D disc. 18. n. 5.* (h) *D. disc. 18. n. 6.* (i) *Prat. p. 4. Risol. 301.*
(k) *Prat. Annot. 15. §. 1. e 19.* (l) *Dec. 1. Ann. 5. n. 21. e seqq.*

chiepiscopi , cujus præsentia in Synodis Diæcesanis pro Controversiis , & litibus dirimendis , & querelis cognoscendis ; & decretis statuendis , necessaria omnino est , tam absente , quam præsente Archiepiscopo, primum locum post ipsum Archiepiscopum , & ante Capitulum , vel a Capitulo deputatos , in eadem omnino Synodo Diæcesana de Jure habere , & obtinere (è da osservare però , che immediatamente dice) *nisi tamen ex Consuetudiue legitima Capitulo Jus in eadem Synodo Vicarium præcedendi constiterit esse acquisitum* . In vigore del qual Decreto , rigettando l' opinione Contraria , la *Rota Romana* avanti *Monsi. Muti* in una *Hispalense Juris sedendi in Concilio* il dì 21. Giugno del 1697. a favore del Vicario decise.

5 Ma la Quistione, che il Vicario Generale in concorso co' Canonici concerne , quando esso Vicario del medesimo Capitolo è Canonico , per conto delle Funzioni Ecclesiastiche , riassumendo il *Bombini* (*a*) senza distinzione vuole , che il Vicario sempre preceder debba, dicendo , che , quando un Canonico , quantunque degli altri più giovane, Uffizio , ed Amministrazione maggiore ad un tempo esercita , per tale ragione i più Anziani preceder debba . Per comune sentenza de' Dottori però , quando il Vicario Canonico in Abito Canonicale comparisce, nel luogo alla sua anzianità competente seder debbe : così ha deciso la *Rota Romana* (*b*) e la *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* in una *Anagnina* il dì 19. Gennajo del 1590. disse , così da essa , come da quella *de' Riti* , più volte esser stato dichiarato , che un Canonico , venendo Eletto Vicario Generale del Vescovo , nelle Funzioni , alle quali , come Canonico , intervenire doveva , posta in non cale la Dignità dell' Uffizio , quando a di lui favore la Consuetudine in contrario allegare non si potesse, il luogo al suo Canonicato competente occupar dovesse : La medesima *Congregazione de' Vescovi* in una *Sutrina* il dì 14. Agosto del 1594. rescrisse , che il Vicario del Grembo del Capitolo , trovandosi in Coro ; in Capitolo , o in Processione in Abito Canonicale ; e volendo participare delle Distribuzioni quotidiane , il luogo al suo grado parimente proprio occupare dovesse.

6 Risoluzioni , che , giusta il solito di quel supremo Tribunale , a fondamenti ben grandi appoggiate dire si debbono ; mentre al Canonico , quando in quel luogo, ed in quell' Abito l' Uffizio , non di Vicario , ma di Canonico appunto esercita, altra Precedenza non compete , che quella , che come il *Graziano* (*c*) e 'l *Porporato* (*d*) dicono , al di lui grado Canonicale è dovuta: Anzi il *Porporato* soggiugne , che per conto del Vescovo stesso , quando , non come Vescovo; ma come Collegiale al Collegio si porta, in ordine a gli Atti Scolastici , la medesima regola procede ; Sicchè in Concorso di esso Vescovo col Rettore del medesimo Collegio , a questi la Precedenza competa : Su tale proposito si osserva ancora, che il Papa, quando ad una Università di Scolari scrive, tra' quali un Vescovo si trovi , il Titol di *Fratelli* non già, ma quello di *Figli* usa : di più si osserva , che regolarmente , non solo i Vicarj ma anche i Vescovi , ed altri Prelati , o Consiglieri in un Capitolo , o Consiglio tanto in sedere , quanto in soscrivere , come il *Graziani* al *luogo citato* (*e*) dice, co' Decani , o Presidenti di quell' Assemblea di Precedenza competer non ponno : lo stesso *Graziani* però soggiugne , che anche per tal conto la regola allora procede, quando Consuetudine in contrario addurre non si possa ; mentre quella attender si debbe. In ogni caso al Vescovo , nella cui persona la Dignità Vescovile inseparabile si trova, in Capitolo, o Collegio che sia, come nel *Capitolo antecedente* si è detto , un luogo dopo il Decano , o Presidente assegnar si debbe.

Ciò ,

(a) *Conf.* 23. (b) *Dec.* 388. *n.* 2. *p.* 2. *tom.* 2. *Farinac.* (c) *Disc.* 106.
(d) *L.* 2. *num.* 295. *de Off. ejus* (e) *Num* 3. *e seqq.*

7 Ciò, che per conto del Vicario in Concorso co' Canonici accennato abbiamo, in Concorso d'esso Vicario colle Dignità del Capitolo parimente procede: così ha detto la *Congregazione de' Riti* in una *Reatina* il dì 11. Maggio del 1641. Ed in un'altra della *Città della Pieve* il dì 26. Agosto del 1645. colle restrizioni però, di cui appresso parleremo.

8 Nè a favore d'esse Dignità suffraga il dire, che, attesa la Disposizione della Legge, dopo il Vescovo, l'Arcidiacono, come Prima Dignità, si consideri; poichè, quando la Consuetudine, come si dirà, non resista, per conto di Precedenza, generalmente parlando, l'Arcidiacono col Vicario ne' suoi Casi competer non può; mentre, rappresentando, come si è detto, esso Vicario nella Diocesi la persona del Vescovo, de' cui raggi risplende, e così godendo delle prerogative dalla Dignità Vescovile inseparabili, tra essi altro grado frammetter non si debbe: così dispone il *Testo (a)* così dicono i *Dottori (b)* E *Bonifazio Vitalini (c)* scrive, che, quantunque la Dignità di Vicario in una persona perpetua dire non si possa; anzi ad arbitrio del Vescovo, come si è accennato, amovibile sia, attesa la disposizione del *Testo (d)* basta, che quegli il quale l'esercita, sua Vita durante possa esercitarla.

9 Premesso, quanto detto abbiamo, succedendo il surrogato in luogo del surrogante, quegli, come questi, onorato esser debbe. Anzi, sendovi Consuetudine in contrario, l'*Abate (e)* vuole, che, come irragionevole, ed all'onesto ripugnante, rigettare si debba; così parimente dicono *Lancellotto Corrado (f)* e *Felino (g)* così la *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* più volte ha dichiarato; e segnatamente sopra una Controversia del *Mondovì* il dì 20. Agosto del 1586. in una di *Lesina* il dì 3. Ottobre: in una *Gaetana* il dì 22. Gennajo del 1596. ed in una *Vicentina* il dì 16. Marzo del 1604.

10 Osservare parimente conviene, che la medesima *Congregazione* il dì 28. Agosto del 1589. rescrisse, che, siccome disconvenevole sarebbe, che il Vicario la Sedia Vescovile occupasse, così l'onesto richiede, ch'egli il luogo più degno vicino a quella occupi; E che, trovandosi quel luogo occupato da' Canonici, questi all'inferiore calar debbano: così anche per conto della distribuzione, tanto delle Candele, quanto delle Palme, e dell'Incensare in una *Bisignanense* il dì 16. Maggio del 1600. la medesima *Congregazione* rescrisse: In una *Vicentina* il dì 16. Marzo del 1604. dichiarò parimente, che al Vicario Generale del Vescovo, tanto in Coro, quanto fuori, in Concorso col Capitolo, la Precedenza compete: che in Coro un luogo a parte, ed in sito distinto eleggersi debbe, che alla riverenza, ed alle prerogative ad esso Vicario sopra' Canonici dovute corrisponda: purchè la di lui Sedia alla Vescovile eguale non sia.

11 Il perchè, venendo controversa ne' tempi andati la Precedenza in Coro, ed in altre Funzioni Ecclesiastiche, dall'Arciprete della Cattedrale di Ferrara al Vicario Generale di quel Vescovo fattone ricorso alla *Congregazione de' Riti*, la Controversia a favore del Vicario fu decisa; e perciò ad esso Vicario il luogo alla destra del Vescovo fu assegnato all'Arciprete, in quella Chiesa Prima Dignità, alla sinistra: Il Preposto, II Dignità, pertanto, alla destra dalla sinistra passando, immediatamente dopo il Vicario, il III. luogo ad occupar veniva: quand'esso Vicario alle Funzioni non interveniva, il di lui luogo dal Preposto era occupato: In progresso di tempo il Vicario che Canonico non era, dalle Funzioni del Coro si astenne: il perchè, ritenendo tuttavia il Preposto la sua Sedia, il Primicerio, III. Dignità, quella d'esso Preposto, che allora la III. esser dovea occupò: Ma, sendo stato promosso a quell'Arcipretato il Co: Girolamo Crispi (poscia Uditore della Rota

(a) *C. postulastis De concess. Prabend.*
(b) *Ab. cons. 21. vol. 1. Roman. sing. 362. Dian. de Legib. tr. 1. Resol. 29. n. 15. tom. 3.*
(c) *Clem. 2 de Rescript. v. electionem e v. Delegatus.* (d) *L. 1. ff. pro soc. gl. v. Delegatus in fin.*
(e) *D. cons. 21. lib. 1.* (f) *Templ. lib. 2. c. 6. §. 2. n. 14.* (g) *Rub. de major. & obed.*

Romana ; indi passato alla Dignità Arcivescovile di Ravenna , successivamente rinunziata , e perciò conferita a Monf. Farsetti , che quella Chiesa ora degnamente governa) pretes' egli , che Gio: Batista Eleosari , di quel tempo della medesima Cattredrale di Ferrara Preposto , la Sedia del Vicario , che allora Canonico non era , occupare non dovesse; avutone per tanto ricorso alla *Congregazione de' Riti*, questa rescrisse: *Non licere Præposito occupare sedem Vicarii* ; Monf. Martinelli , che di quel tempo la Carica di Vicario appunto esercitava ; indi fu Vescovo di Segni , della Vittoria ottenuta , e di decantarla , con far scriver sopra il suo stallo a lettere d'Oro: *Sedes Vicarii* , non contento , volle , che in un Coro , come quello , nobile , con far' attraversare lo stesso suo stallo con una spranga di ferro, il Trionfo comparisse. Il Preposto per tanto alla medesima *Congregazione* fece anch' egli ricorso : ma la prosecuzione del Litigio dalla di lui morte fu impedita: Non so, se poi dal successore sia stato proseguito.

12 Come si sia, non voglio lasciar di dire ; che di andar mutando gli stalli del Coro non è permesso , convenendo attender l' antica osservanza , che al nostro proposito alterare non si debbe : così dicono i Dottori sopra 'l *Testo* (*a*) e segnatamente il *Grilenzone* (*b*) *Corneo* (*c*) *e Perez de Lara* (*d*) e ciò , per evitare gli Scandali , che tali innovazioni sovente producono : il perchè , come il *Valenzuela* (*e*) osserva , i Vescovi debbono invigilare , acciò per tal conto novità non s' introduchino.

13 E per prevenire tali disordini , alle Dignità , ed a' Canonici proibir conviene , che gli stalli delle Dignità , o de' Canonici assenti da altri sieno occupati , dovendo ognuno ritener sempre quello , che nell' atto di prender possesso della Dignità , o Canonicato , ad esso è stato assegnato : così dichiarò la *Congregazione de' Riti* in una *Capuana* il dì 18. Marzo del 1618 in una *Palentina* il dì 25. Maggio del 1631. ed in una *Gerundense* il dì 11. Febbrajo del 1702. al V. *Dubbio* : Egli è però vero , che, se tra le Dignità , e i Canonici gli Stalli fissi , e determinati non fossero ; ma l' ordine di sedere , come il *Cardinal de Luca* (*f*) distinguendo , dice , tra le Dignità , e i Canonici fosse eguale , così quelli delle Dignità , come gli altri de' Canonici , colla semplice Precedenza de' più degni sopra i men degni , si porrebbon occupare: così reiteratamente ha deciso la *Rota Romana in una Valentina Juris sedendi* (*g*)

14 Per comprender poi , se gli stalli per le Dignità fissi, e determinati dire si debbano ; sicchè l' applicazione della prima parte dell' accennata distinzione abbia luogo , rifletter conviene , se nel luogo , dove la Controversia è insorta , vi sia Consuetudine di prender possesso delle Dignità , o Canonicati , in stalli determinati , e particolari ; ed allora i luoghi fissi si dicono ; Sicchè, come proprj , e determinati di esse Dignità si considerano : onde da altri occupare non si ponno : così ha detto la medesima *Rota Romana avanti Monf. de' Cavalieri* (*h*) espressamente dichiarando ; che , sendo gli stalli delle Dignità fissi , ciascuna di esse nel suo particolare il possesso prender debbe , che , altramente facendosi , l'atto nullo si potrebbe dichiarare.

15 Per conto de' Luoghi poi , ove gli stalli non sono distinti ; ma bensì Uniformi , non solamente i Voti da men degni occupati esser ponno ; ma , per evitare la deformità , che , attesa la notabile distanza , che tra gli uni , e gli altri Canonici talvolta può darsi , occupati appunto esser debbono : così hà deciso la medesima *Rota Romana* (*i*) e con ragione , mentre quella dispersione di Persone una alienazione d' animi tra di loro molto indecente a denotar viene; in quel luogo segnatamente, ove, come la stessa *Rota* nelle *Recen-*

(a) *C. cum olim n. 1. de consuet.* (b) *Cons. 176. n. 12.* (c) *Cons. 193. n. 14. Vol. 1.*
(d) *De Anniv. & Cappell. lib. 1. c. 24. n. 19. e seqq.* (e) *Cons. 24. n. 2. cons. 70. n. 26. e seqq. lib. 1.*
(f) *Miscell. Eccl. disc. 39. n. 14. e 15.* (g) *Dec. 252. n. 6. e dec. 288. p. 6. rec.*
(h) *Dec. 198. n. 1.* (i) *Dec. 431. n. 3. p. 3. rec.*

cenziori (*a*) ed avanti *Monſ. Coccino* (*b*) ſaggiamente riflette, tanto in ordine a gli animi, quanto in ordine a' corpi, l' unione riſplender debbe: il perchè, non intervenendo alle Funzioni i più degni, per evitare tale Indecenza, i loro ſtalli, occorrendo, debbon eſſer' occupati anche da' Canonici ſoprannumerarj, i quali non abbino Prebenda, ne Voce in Capitolo; ne diritto di ottare alle Vacanze; ma la ſola onorificenza: ond' altro che Canonici finti non ſieno: lo ſteſſo di quei ſi dice, che del grembo del Capitolo non ſono: quando però anch' eſſi nel medeſim' ordine de' Canonici abbiano lo ſtallo; e nel medeſim' Abito compariſchino, perchè l' egualità dell' Abito, e dell' ordine di ſedere, la medeſima preminenza eſige; di modo, che quegli, il quale in uno di detti atti l' eſige, in tutti gli altri come il *Boerio* (*c*) e 'l *Graziano* (*d*) dicono, eſigerla debbe: così a favore de' Prepoſti della Chieſa di Valenza, quantunque non Canonici, nè del Corpo del Capitolo, nell' allegata *Valentina Juris ſedendi* la più volte allegata *Rota Romana* (*e*) riſpoſe.

16 Si oſſerva ancora, che, quantunque al Canonico più Anziano lo ſtallo più degno regolarmente dovuto ſia, ciò non oſtante, quella volta, che per morte, o dimiſſione di un Canonicato il più degno reſta Vacante, quello, che, come il *Tiraquello* (*f*) oſſerva, alla deſtra del Coro ſi trova, dal lato, in cui al Canonico più Anziano nell' atto di prender poſſeſſo del ſuo Canonicato è ſtato aſſegnato, l' ozzione del detto ſtallo, che dall' altro lato del Coro ſituato ſi trova, non ſi permette (*g*) perchè, ſe ciò foſſe lecito, come lo *Sperelli* (*h*) oſſerva, diſturbo, e ſcandalo continuo verrebbe a ſeguirne: onde, per evitare tale aſſurdo, tollerar conviene, che il men degno il luogo al più degno dovuto occupi; vale a dire quello del lato deſtro: allora ſegnatamente, quando, come lo *Sperelli al luogo citato* ſoggiugne, l' oſſervanza Decennale vi concorra.

17 Ciò, che però in ordine al non ottare il Canonico lo ſtallo dall' altro lato del Coro ſi dice, per conto del Vicario Generale, che delle prerogative del Veſcovo è a parte, per le ragioni nell' *antecedente Capitolo*, e di ſopra aſſegnate non procede; dovendo eſſo in tutte le Funzioni così in Coro, come alle Proceſſioni, alle quali, come Vicario, interviene, i Canonici tutti precedere: alla riſerva di quelle funzioni, nelle quali eſſi Canonici, come nell' accennato *antecedente Capitolo* e di ſopra parimente ſi è detto, co' Paramenti Sacri compariſcono: ſiaſi il Veſcovo preſente, o pure aſſente: così ha detto la *citata Rota Romana* (*i*) così il *Maſtrillo* (*k*) purchè per Conſuetudine, giuſta la diſpoſizione del *Cerimoniale* (*l*) la Prima Dignità in Coro ſopra 'l Vicario non ſieda.

18 Ma, ſe mentre eſſo Vicario per Conſuetudine appunto nel primo ſtallo del Coro, per aſſiſter alle Funzioni, ſedeſſe, qualche Prelato, o altra Perſona di lui più qualificata ſopraggiugneſſe, dalla quale detto ſtallo ſi doveſſe occupare, in tal caſo al Vicario di paſſare al primo ſtallo dalla parte ſiniſtra alla ſeconda Dignità per altro deſtinato permeſſo ſarebbe: Così dice il *Cardinal de Luca* (*m*) eſſer ſtato dichiarato dalla *Congregazione de' Riti*: E la ragione ſi attribuiſce al non avere il Vicario in Coro ſtallo proprio: ma, come ſi è detto, per la prerogativa della ſua Dignità un luogo più degno di quello de' Canonici ſegli aſſegna; che per conto d' eſſi Canonici non procede, perchè, ſe eſſi andaſſero variando, aſſurdo ſcandaloſo ne verrebbe.

19 Ma la Controverſia principale, che queſto

(a) *D. dec. 252. num. 11. e ſeqq. p. 6.* (b) *Dec. 197. num. 4.*
(c) *De auctor. magn. conſ. num. 19. e 42.* (d) *Diſc. 845. num. 5.*
(e) *D dec. 252. n. 13. D dec. 288. n. 19. e 20. p. 6. rec.* (f) *De Primog. præfat. n. 13. ſeqq.*
(g) *Monet. de option. Canonic. q. 2. c. 7. n. 21. verſo il fin.* (h) *Dec. 76.*
(i) *Dec. 316. p. 7. Div.* (k) *Dec. 130. n. 11.*
(l) *Lib. 1. c. 3. Tit. de Sede Epiſc.* (m) *De Regular diſc. 17. n. 2.*

questo Capitolo riguarda, riassumendo, avvertir conviene, che, quando l' Arcidiacono, l' Arciprete, o altra Dignità, in assenza del Vescovo, la Messa solenne celebrar debbe, la regola al Vicario favorevole, come lo *Sbrozzi* (*a*) e *Decio* (*b*) osservano, si limita: così si dice, quando esse Dignità, o i Canonici co' Paramenti Sacri, come di sopra si è detto, e come *Monf. Ansaldi* (*c*) soggiugne, compariscono; purchè Consuetudine in contrario non vi sia (*d*) mentre questa tanto si considera, che la *Bolla di Gregorio* XIII. che comincia: *Exposcit*, dal *Cherubini* (*e*) rapportata, dispone, che, quantunque regolarmente l' anzianità operi, che l' uno dell' altro più degno stimato esser debba, a quella ricorrer conviene.

20 In ordine poi all' Arcidiacono, o altra Dignità ad altro Vescovo soggetta al Vicario, a cui sopra di quella giurisdizione non compete, la Precedenza non è dovuta: così si dice per conto dell' Arcidiacono; dell' Arciprete, e de' Canonici, quando nel Sinodo, alle Processioni, o altre Funzioni simili, non come particolari Persone, ma come Rappresentanti il Capitolo, col Vescovo intervengono: colle distinzioni però di sopr' accennate. Per conto poi degli atti giurisdizionali, siensi antecedenti, o pure susseguenti, o promiscui ed indifferenti, a' quali il Vescovo presente non si trovi, il Vicario, come il *Graziani* (*f*) osserva, le di lui Veci esercitando, preceder debbe.

21 E per conto dell' Arcidiacono in genere non si debbe lasciar di dire, che, quantunque a' Vicarj Generali sopra essi Arcidiaconi la Precedenza dovuta sia, tra essi per altro differenza notabile passa; vale a dire, che i Vicarj le loro Veci ad altri ceder non ponno; così disponendo il *Testo* (*g*) A gli Arcidiaconi d' eleggersi il Coadiutore, giusta la disposizione dell' altro *Testo* (*h*) proibito non è.

22 La *Congregazione de' Vescovi, e Regolari il dì* 28. Agosto del 1589. dichiarò, a' Vicarj, non solamente Generali de' Vescovi, ma anche Apostolici, dopo il Vangelo l' Incenso per tre volte non doversi dare, nè la Pace, per esser questa prerogativa, a' Vescovi riserbata: ma la prerogativa dell' Incenso all' Offertorio per due, o tre volte rispettivamente: vale a dire tre in assenza del Vescovo; due in di lui presenza; e queste dal Suddiacono, competerli: Così dichiarò la *Congregazione* il dì 28. Giugno del 1595.

23 Trovandosi il Vicario Generale in Rocchetto, e Mantelletta, accompagnando co' Canonici il Vescovo, quando, per celebrare i Pontificali, alla Chiesa si porta, perchè l' onesto vuole, che tra 'l Capo, e le membra altri non s' interponga, tant' esso Vicario, quanto i Canonici, al seguito del Vescovo immediatamente proceder debbono: i Magistrati secolari avanti la di lui persona camminino: Anche nelle Città Illustri così si pratica: ed adducendosi osservanza in contrario, come abusiva, rigettare si debbe: Così, coll' approvazione d' *Alessandro* VII. sopra la Controversia di Santa Maria della Rotonda la *Congregazione de' Riti* dichiarò: Così dicono l' *Antonelli* (*i*) e 'l *Ricci* (*k*) Anzi la *Congregazione* il dì 2. Aprile del 1591. sopra una controversia di *Città di Castello* rescrisse, che il Vicario Generale del Vescovo, anche presente il Governatore della Città (sendo però questi Secolare;) siccome tutti gli altri Giudici, e Commessarj, parimente Secolari della Diocesi, tanto presente, quanto assente il Vescovo; purch' esso Vicario del Corpo del Capitolo non fosse, preceder dovesse.

24 Osservare però conviene, che la *Congregazione in una Cesenatense* il dì 30. Giugno 1592. dichiarò, che a' Governatori delle Città Capitali di Provincie, come di Bologna; d' Ancona; della Marca; dell' Umbria, e simili, in esser incensati, e ricever la Pa-

(a) *De Off. Vic. q. 17. n. 3.* (b) *Conf. 164.* (c) *Annot. dec. 25. n. 23.*
(d) *Barbos. Collect. dec. 228. n. 1. 4. 8.* (e) *Tom. 2. f. 467.*
(f) *D. disc. 111.* (g) *C. 4. de Off. Vic.*
(h) *C. ult. de Cler. agrot.* (i) *De Regim. Eccl. c. 18. n. 13.* (K) *Prat. c. 1. R. fol. 183.*

Pace, anche in assenza del Vescovo sopra 'l Vicario la Precedenza competesse: che i Governatori d' altre Città inferiori, sendo presente il Vescovo, immediatamente, dopo questi, dovessero esser' incensati; e colla Pace onorati: e così prima del Vicario, e delle altre Dignità Ecclesiastiche: che, trovandosi queste, con quello in piè, presente parimente il Vescovo, i Magistrati Secolari anch' essi in piè, col Capo scoperto, dovessero stare anzi che non dovessero sedere, nè coprire, se prima loro non n' era fatto cenno: Così parimente scrivono *Tertulliano* (*a*) e *Basilio* (*b*) Così rescrisse la *Congregazione de' Riti* in una *Viterbiense* il dì 23. Marzo del 1669. Ma in assenza del Vescovo, prima si debbe incensare il Vicario: dopo il Governatore: indi le Dignità, e i Canonici, giusta il Consueto: Se però il Governatore fosse Vescovo, attesa la di lui Dignità, così per conto dell' Incenso, come della Pace, al Vicario dovrebb' esser preferito: Tutto ciò però in questi termini intender si debbe, quando la Consuetudine legittima in contrario non osti: La medesima *Congregazione in una Ferrariense* il dì 7. Agosto del 1593. così dichiarò.

25 Da' riferiti atti prescindendo, l' onesto richiede, che, come nel *Capitolo V. della I. Parte* si è detto, l' Inferiore, così in soscrivere, come in sedere, ed in camminare, al Superiore il luogo più degno ceda; così, oltre tanti altri al luogo suddetto riferiti, dispone il *Testo* (*c*) I Canonici pertanto, quantunque per conto della promozione a' loro Canonicati più Anziani, quando col Vicario di Precedenza si disputa, a contemplazione dell' Uffizio, come dell' Amministrazione, il Vicario in qualità di superiore; i Canonici inferiori si considerano. Ond' esso Vicario, benchè tra' Canonici l' ultimo sia, per le ragioni dall' *Abate al luogo citato* addotte nelle Adunanze, non solamente i Canonici, ma anche le Dignità del Capitolo preceder debbe, purchè in Abito Canonicale non intervenga: In una *Avignonense* il dì 3. Marzo del 1592. la *Congregazione* suddetta così decise.

26 Prima di passare alla Disamina delle Prerogative a gl' Inquisitori del S. Uffizio in Concorso co' Vicarj Generali de' Vescovi competenti, non voglio lasciar di dire, che, generalmente parlando, gli Originarj delle Città, e Diocesi per Vicarj Generali d' esse Città da' loro Vescovi eletti esser non ponno; molto meno i loro fratelli, o Nipoti, perchè, come la *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* più volte ha detto; e segnatamente in una *Spalatrense* il dì 9. Marzo del 1593. in una *Sinigagliense* il dì 10. Febbrajo del 1598. in una *Sutrina* il dì 16. Novembre del 1604., il *citato Concilio Romano* dell' Anno 1725. dal Regnante Pontefice celebrato nel *Capitolo* II. del *Titolo* VIII. così dispone: *Episcopi præterea in Vicarios Generales suos fratres, aut Nepotes; aut propriæ Episcopalis Urbis Cives non eligant*; oltre molti altri riflessi, le parentele, le amicizie, e le nemicizie rispettivamente, scandali grandi ponno produrre; il perchè tali Vicarj, quando anche sono Eletti, si ponno far rimovere; mentre, portando seco tale Uffizio giurisdizione nella propria Patria, giusta la disposizione del *Testo* (*d*) permetter non si debbe: così, dopo molti altri, anche il *Menochio* (*e*) ha detto.

27 A tale regola però la *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* in alcuni Casi suole derogare: allora particolarmente, quando il Vescovo nella sua Diocesi risiede; purchè però il Vicario di giusti Ricorsi occasione non dia; ed in ogni caso, occorrendo, il Vescovo può prender subito giuste misure; si limita parimente la regola, quando esso Vescovo Persona forestiera idonea non trova; o che delle buone qualità del Diocesano possa ripromettersi; Sicchè della Dignità me-

(a) *De Orat.* (b) *De Abdic. serv.*
(c) *D. c. statuimus de maj. r. & obed. c. a Subdiacono dist. 92.*
(d) *L. ult. C. de crim. sacril. l. 3. C. de div. off. lib. 12.*
(e) *De præsumpt. lib. 5. præs. 12. n. 8. e seqq.*

meritevole sia conosciuto: così ha detto la *Rota Romana in una Melitense* il dì 19. Giugno del 1628. avanti Monf. *Dunozeto* : il perchè *Monf. Fogliani* , Prelato di Virtù a tutti note ; presentemente degno Vescovo di Modena , quantunque Diocesano , di Monf. Masdoni suo Antecessore fu Vicario Generale : il Canonico Lodovico Monti, benchè Modenese, nella medesima Carica per lo stesso Monf. Fogliani è morto. Il Canonico Giulio Paradisi mio fratello, stato più volte Vicario Capitolare della Cattedrale di Cività Castellana nostra Patria , fu Vicario Generale, prima del Vescovo Aleotti per finchè questi visse : indi di Monf. Tenderini , che presentemente quella Chiesa con tanta edificazione governa : e tal Carica detto mio fratello esercitò , per finchè , mentre celebrava la Messa , sorpreso da Accidente Apopletico, tra le braccia del Pio Pastore a Dio l' Anima rese.

28 Dovendo il Vicario Generale del Vescovo trattare coll' Inquisitore del S. Uffizio , a questi per più ragioni la Precedenza ceder debbe : e segnatamente perchè gl' Inquisitori di detto Tribunale, che la persona del Papa rappresentano, in Dignità maggiore costituiti si trovano: La loro giurisdizione di quella de' Vicarj , che le Veci de' Vescovi sostengono , dalla Legge più favorita si dice; il perchè essi Inquisitori molte prerogative godono che a' Vicarj non competono : Questi nelle Cause del S. Uffizio a quelli subordinati si trovano : così dicono il *Carena* (*a*) e 'l *Rossi* (*b*) e con ragione , poichè, sendo gl' Inquisitori Delegati Apostolici , così in sedere , come in soscriver sentenze ; dar licenze di stampar libri , ed in tutti gli altri Atti, così pubblici, come privati del loro Tribunale, tutti gl' Intervenienti (alla riserva del Vescovo) vale a dire i Vicarj Generali, non solamente Vescovali, Arcivescovali e Patriarcali , ma anche gli Uditori de' Nunzj Apostolici precedono: quando però non vi sia Consuetudine in contrario.

29 Per conto de' Vicarj Generali de' Vescovi, proposto il dubbio nella *Congregazione Generale del S. Uffizio in Roma* , dell' Anno 1635. fu risoluto: *Regula ordinaria est, ut Episcopus praecedat Inquisitorem : Inquisitor Vicarium Episcopi* . E per conto anche de gli altri di sopra enunziati per le accennate ragioni più volte , e particolarmente dell' Anno 1593. ne' seguenti termini l' avea detto: *Inquisitores , uti Delegati Apostolici , in Congregationibus ; in Subscriptionibus Sententiarum ; librorum imprimendorum, & in omnibus aliis actibus publicis , & privatis S. Officii praecedunt omnes , praeter Episcopos: videlicet Vicarios ipsorum Episcoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, atque etiam Auditores Nunciorum Apostolicorum :* così anche si dice del Vicario Generale della Badia di Nonantola , siasi per deputazione dell' Abate, o pure anche della Sede Apostolica . Conviene altresì sapere , che il Vicario del Vescovo, quando questi alla Congregazione interviene, non ha che il Voto Consultivo : in assenza del Vescovo, facendo la figura di Congiudice , ha anche il Decisivo . Così per conto del Vicario dell' Inquisizione si dice.

30 Ma il dubbio maggiore cade, quando il Vicario dell' Arcivescovo è ad un tempo anche Vescovo; come in persona del fu Monf. Pini Bolognese Vicario delle Monache per lo Vivente Cardinale Boncompagni degnamente Arcivescovo di quella Illustre Città , avvenne : e sul proposito di tale Controversia , proposto il Dubbio *: An Inquisitor praecedat Vicarium Episcopalem, seu Archiepiscopalem , quando iste est Episcopus , fuit dubitatum inter Inquisitorem Bononiae , & Suffraganeum Episcopi , seu Archiepiscopi : nihil fuit decisum ; sed fuit dictum , ut Archiepiscopus deputaret Vicarium , qui , juxta stylum Sancti Officii , sedeat , & scribat post Inquisitorem.*

31 Ne' Casi dubbj gl' Inquisitori prudenti ,

(a) *De Off. Inquisitor. p. 2. tit. 5. §. 7. e seqq.*

(b) *De Praecd. in funer. n. 1.*

denti, per non entrare in Impegni, procurano aver la mente della Congregazione, che talvolta ſcrive a' Ceſcovi, che da intervenire ſi aſtenghino: E' da oſſervare ancora, che, quando l'Inquiſitore alle Adunanze del ſuo Tribunale preſente ſi trova, il ſuo Vicario a quello del Veſcovo la mano ceder debbe: In aſſenza dell' Inquiſitore, quando Conſuetudine in contrario non vi ſia, l'oppoſto ſi pratica: tale fu il ſentimento della *ſuddetta Congregazione generale di ſopra allegata*, avendo ſoggiunto al ſopra riferito Decreto: *Vicarius Epiſcopi Vicarium Inquiſitionis præcedat, quatenus non adſit Conſuetudo in contrarium: at, quando in Congregatione non adeſt Inquiſitor, Vicarius Inquiſitionis præcedit Vicarium Epiſcopi, quia repræſentat perſonam Inquiſitoris*. E da conſiderare ancora, ch'eſſi Vicarj Generali del S. Uffizio vengono promoſſi da detta Congregazione; alla quale gl' Inquiſitori, venendo a mancare il loro Vicario, traſmettono i nomi di tre ſoggetti; ed eſſa uno n' elegge, il quale dall' Inquiſitore, ſenza l'approvazione della medeſima Congregazione, non ſi può rimovere. E quando l' Inquiſitore da una Inquiſizione ad un'altra paſſa; o pure viene a morire, il ſuo Vicario, ſenz' altra Dichiarazione della Congregazione, per tutto il tempo della Vacanza dell' Inquiſizione reſta Vicario *in Capite*: al qual propoſito il *Carena* riferiſce, in Pavia una volta così eſſerſi praticato; e noi in Modena veggiamo il P. Savignoni, degnamente Vicario Generale di queſta Inquiſizione, che da diciotto Anni tale Uffizio eſercita, non oſtante le promozioni di ſette Inquiſitori, e la morte di uno d' eſſi, nella medeſima Città ſeguita, ſenza nuova deputazione, l' ha ſempre eſercitato, come preſentemente fa: Ciò, che per conto del Vicario Generale Veſcovo ſi dice, anche per conto del Capitolare procede: e per tal conto la Congregazione ha reſcritto: *Vicarii Capitulares, Sede Epiſcopali Vacante, ſive velint per ſeipſos aſſiſtere Congregationibus, ſive non, accedant ſemper ad S. Officium*.

32 Generalmente parlando, nelle Funzioni pubbliche gl' Inquiſitori precedono anche i Preſidenti de' loro Conventi; ma tale prerogativa, così in ordine al ſedere alla Menſa, come in ordine alle Adunanze Capitolari da eſſi Preſidenti convocate, ſi limita: In tutti gl' Atti Conventuali i Priori, o ſien Guardiani, godono la Precedenza ſopra gli Inquiſitori, i quali co' loro Compagni per conto delle Coſe, che la Diſciplina regolare riguardano, ne' Conventi a quelli ſono Subordinati: il perchè debbon venerarli, e da eſſi prender la Benedizione.

33 Con metter' in viſta le prerogative, che per conto di Precedenza così a' Vicarj Capitolari, come a' Foranei competono, al preſente Capitolo darem fine: quantunqu' eſſi Vicarj Capitolari giuriſdizione eſercitino, ed in qualità di Protonotaj Apoſtolici in Abito Prelatizio compariſchino, come quegli, che la giuriſdizione, e la preminenza da' Capitoli riconoſcono, in Coro, come alcuni vogliono, e ſegnatamente il *Cardinal de Luca* (*a*) a differenza de' Vicarj Apoſtolici, a cui, come il *Bordoni* (*b*) e 'l *Panimolla* (*c*) dicono, ſopra tutti la Precedenza compete, dopo la prima Dignità, o per altro più degno Canonico ſeder debbono, o come dice il *Barboſa* (*d*) per decreto della *Congregazione*, non eſſendo eſſi Vicarj Canonici, una Sedia portatile debbe loro aſſegnarſi, competendo al Vicario Generale, come ſi è detto, le di ſopra riferite prerogative, non in quanto come uno del Corpo del Capitolo; ma una parte del Corpo del Veſcovo a formar viene: *Gio: Andrea* (*e*) lo *Sbrozzi* (*f*) e 'l *Barboſa* (*g*) così diſtinguono. Divenendo poi il Vicario Capitolare Canonico, debbe compari-

(a) *Annot. Conc. Trid. diſc. 31. num. 9.* (b) *De Præced. num. 10.*
(c) *Dec. 1. Ann. 5. nu. 7. e ſeqq.* (d) *De Canon. c. 42. num. 42.*
(e) *C. fin. de off. legat. num. 6.* (f) *De Off. Vic. c. 25. num. 30.*
(g) *De Epiſc. Alleg. 54. num. 176. De Canon. & Dignit. c. 36. num. 8. c. 42. n. 42.*

re in Abito Canonicale, e sedere nel proprio Stallo; altramente delle Distribuzioni quotidiane non partecipa. (*a*)

34 Ma, cercandosi, se esso Vicario Capitolare possa rimover gli Uffiziali prima della di lui Elezione dal Capitolo deputati: E se esso Vicario dal medesimo Capitolo possa esser rimosso: in ordine al primo quesito pare, che l'affermativa si debba abbracciare; perchè, seguita l'Elezione d'esso Vicario, nella di lui persona la giurisdizione, anche per conto di quelle cose per cui in persona del Vicario Generale mandato speciale si richiede, a passar venga: *Garzia* (*b*) e *Molina* (*c*) così la discorrono. Ed in ordine al II. Quesito la *Congregazione del Concilio di Trento*, per testimonio del *Fagnani* (*d*) ha dichiarato, che il Capitolo, senza legittima Causa, da approvarsi da essa *Congregazione*, rimoverlo non possa: anzi che ad esso Vicario tutta la giurisdizione, non solamente cumulativa, ma privativamente conferir debba.

35 Tale sentenza però colle distinzioni e limitazioni, che appresso si diranno, intendersi debbe: avvertire per tanto conviene, che per conto del primo Quesito il Capitolo, il quale nel diritto Universale del Vescovo succede, tutte le cose può fare, che, come la *Rota Romana* avanti *Monf. Merlino* (*e*) ha detto, di giurisdizione ordinaria sono, la quale dal Vicario Capitolare esercitata si dice, non già quelle, le quali espressamente sono proibite: e che in esso Vicario, come il *Quaranta* (*f*) Il *Fagnani* (*g*) *Pacio Giordano* (*h*) e 'l *Ricci* (*i*) osservano, non per altro, che per lo nudo esercizio in nome del Capitolo passa; il perchè si dice, ch'esso Capitolo nell'atto dell'Elezione del suo Vicario, alcune cose per se riserbando, le facoltà di quello può ristringere: ma, l'Elezione seguita, per sentenza de' *Citati Autori*, non può farlo.

36 Siccome dunque il Vescovo i suoi Uffiziali elegge, così il Capitolo, in tempo della Sede Vescovile Vacante, avanti l'Elezione del Vicario, giusta la formola dal *Quaranta*, e dal *Giordani a' luoghi citati* espressa, può farlo: Ciò premesso, il Vicario Capitolare da rimover gli Uffiziali dal Capitolo Eletti astenersi debbe: ma, come il Vicario Generale, di quelli valersi, sendo essi considerati come Ministri della giurisdizione Vescovile, della quale, come lo *Sbrozzi al luogo citato* (*k*) soggiugne, esso Vicario Vicegerente si dice: onde pare, che, come il *Barbosa* (*l*) anch'esso soggiugne, il Capitolo stesso, con giusta Causa tali Uffiziali rimover possa; ma come la *Congregazione* ha detto, al Vicario di rimoverli a suo piacimento non è permesso: Anzi il *Quaranta al luogo citato* (*m*) e 'l *Barbosa* (*n*) dicono, che in Caso d'Infermità, o d'altro Impedimento d'esso Vicario un'altro, che, durante l'Impedimento, le di lui Veci eserciti, il Capitolo può deputare.

37 Non voglio finalmente lasciar di dire che, se le prerogative de' Vicarj Capitolari di quelle de' Vicarj Generali inferiori sono, le altre de' Vicarj Foranei, come di gran lunga più inferiori considerare si debbono; mentr'essi per ragione del loro Uffizio, non solamente in Concorso co' Canonici, ma co' semplici Sacerdoti, di loro più Anziani, o per altro più degni, prerogativa alcuna di Precedenza non godono: Sicchè ad essi Vicarj, come Vicarj, altro diritto non compete, che quello, che, giusta l'ordine della propria Dignità loro è dovuto; se non quando la persona del Vescovo rappresentano; come nelle mensali Conferenze sopra Casi di Coscienza avviene: Così in più Casi per testimonio del *Barbosa* (*o*) e del *Panimolla* (*p*) la *Congregazione de' Riti* ha dichiarato.

CA-

(a) *Sbrozz. loc. cit. lib. 2. q. 5. n. 17. Sayr. Flor. d. tit. dec. 3. Ricc. Pratic. p. 1. Resol.* 109.
(b) *De Benef. p. 5. c. 7. n. 20.* (c) *De just. & jur. tr. 5. disp. 11. n. 4.*
(d) *C. bis qua n. 72. de major. & obed.* (e) *Dec. 84. e dec. 101.*
(f) *Somm. Bollar. v. capitulum sede Vacante n. 4.* (g) *Cap. a nobis n. 48. e seqq. de sent. excom.*
(h) *Lucubr. vol. 1. de re benef. lib. 12. tit. 2. n. 34.* (i) *Prat. p. 1. Resol. 466. n. 2.*
(k) *D. q. 16. n. 5. e seqq.* (l) *Somm. dec. Ap. Collett. 125. n. 10.* (m) *N. 10.*
(n) *D. Collett. lib. 1. n. 32. in fin. de Canon c. 42. n. 56.*
(o) *De Canon. & Dignit. cap. 5. n. 37. cap. 58. n. 33.* (p) *D. dec. 1. Annot. 61.*

CAPITOLO X.

Della Precedenza tra le Dignità, e i Canonici delle Metropoli, e delle Cattedrali.

1 CHe il Càpitolo di ogni Metropoli, o Cattedrale, col proprio Arcivescovo, o Vescovo delle sue Dignità, e Canonici, di cui, come ne' *Capitoli antecedenti* si è veduto, esso Arcivescovo, o Vescovo, è Capo, il Corpo Supremo costituisca, in dubbio non si revoca. Che a quello ogni Collegiata, sì di Canonici Secolari, come di Regolari la Precedenza ceder debba, nel *Capitolo seguente* il vedremo. Ma, perchè così tra le Dignità, come tra' Canonici di esse Metropoli, e Cattedrali per pretensioni di Precedenza Controversie sovente insorgono, in *questo Capitolo* di tali materie distintamente parleremo; e cominciando da ciò, che le Dignità concerne, a' Canonici poscia passeremo: Premetteremo dunque, che, come *ne' Capitoli XIX., e seguenti della Parte I. del Trattato de' Titoli* accennai, le Dignità, di cui siamo per parlare, regolarmente in sei consistono; e sono I. l' *Arcidiaconale*; II. l' *Arcipretbiterale*. III. la *Prepositoriale*: IV. la *Decanale*: V. la *Primiceriale*: VI. la *Priorale*: regolarmente dico, perchè, come vedremo, in alcuni Luoghi il numero è maggiore in altri minore; e l' ordine per tutto uniforme non è.

2 Premetter' ancora conviene, che, quantunque negli andati Secoli la Dignità Arcidiaconale, come nel *citato Capitolo XIX. del Trattato de' Titoli* parimente accennai, nella Chiesa una grande figura facesse, come la Patriarcale però in decadenza grande andò, ma a' nostri giorni, generalmente dopo la Vescovile collocata si trova, il perchè l' Arcidiacono, benchè Sacerdote non sia, dopo il Vicario Generale, che, come nel *Capitolo antecedente* si è veduto, col Vescovo un solo Tribunale compone, tutte le altre Dignità, anche dell' Ordine Sacerdotale, precede: così per testimonio di *Teodoro Rossi* (a) la *Rota Romana* più volte ha deciso; e segnatamente avanti il *Cardinal Serafino* in una *Viterbiense Celebrationis Missarum* il dì XI. Dicembre del 1609. e la ragione quella si è, che, quantunque l' Arcidiacono per ragione dell' Ordine inferiore si possa dire, per ragione dell' Amministrazione, come de' Gardinali si è detto, maggiore si considera: Così la *Rota Romana* avanti *Lodovisio* (b) ed appresso il *Farinaccio* (c) ha dichiarato: quando poi l' Arcidiacono è Sacerdote, in assenza del Vescovo, dovendosi celebrare Messe solenni, esso come più degno, all' Arciprete si preferisce.

3 Così in ogni luogo praticare si dovrebbe: ma in molte Città così non avviene; mentre, come veggiamo, particolarmente in Modena, in Bologna; in Ferrara; in Parma; in Siena; in Padova; in Cremona; ed in altre Città, per Consuetudine, l' Arciprete all' Arcidiacono si preferisce: Consuetudine, che in vigore della *Bolla di Gregorio* XIII. (d) osservare si debbe. Il *Panimolla* (e) così dice.

4 Benchè la Dignità *Prepositoriale*, come si è detto, regolarmente in ordine la III. sia, in alcuni Luoghi la *Primiceriale* quel luogo; in altri il primo occupa: in Milano segnatamente: ma della Basilica di questa Illustre Città altrove distintamente parleremo. In Crema altresì il Preposto per prima Dignità; l' Arcidiacono per la II. si considera. Così, dopo varie Sentenze, *Gregorio XIII., con suo Breve*, che comincia: *Ad perpetuam rei memoriam &c.* dichiarò. Dignità, che in quella Città presentemente si trova in persona di Carlo Monticelli, una di quelle più Illustri Famiglie, de' cui meriti nel *Capitolo I. della Parte IV. del Trattato delle Armi Gentilizie* già parlai;

Ateneo Tom. V. V 2 e mol-

(a) *Sing. p. 4. tit. de Praced.* (b) *Dec. 410. n. 5.* (c) *Dec. 244. n. 3. p. 3.*
(d) *Bullar. Vecch. la 76. f. m. 1323.* (e) *Dec. 1. n. 1. e 14.*

e molto di più potrei dirne . In altri luoghi, come il *Parisio* (*a*) osserva, diversamente si pratica . Il Capitolo della Cattedrale di Vigevano è composto di sei Dignità, e di dodici Canonici, di Padronato di S. M. C.C. in qualità di Duca di Milano: Le Dignità, giusta l' ordine, che segue, precedono; vale a dire I. il *Preposto*; II. l' *Arciprete* ; III. l' *Arcidiacono* ; IV. il *Decano* ; V. il *Cantore*, o sia il *Regolatore del Coro* ; VI. il *Primicerio* : Per conto de' Canonici la loro anzianità si attende . Al Capitolo il Clero inferiore succede, composto di due Mansionarj, e di due Parrochi di due Parrocchie, oltre quella della Cattedrale, di cui il Preposto e Parroco ; dal quale dipendono i suoi Cappellani, e due Leviti, parimente di Nomina di S. M. C. C. in qualità di Duca di Milano . Havvi di più nove Cappellanie, Padronati di varj Particolari. In occasioni di Vacanze di Regj Padronati alle nominazioni procedono, il Vescovo, il Senato, il Governatore di Milano, e 'l Consiglio di Spagna: Il Re poscia elegge quegli, che stima i più degni. Anche il Regio Economo la facoltà di nominare aver pretende, ed effettivamente nomina ; ma mi si suppone, che della di lui Nominazione molto conto non si tenga.

5 Il Capitolo di Cremona in molte particolarità da altri Capitoli si distingue ; onde di farne specifica menzione lasciar non voglio : il suo Corpo di IX. Dignità, e di XV. Canonici è composto : tutti si chiamano *Prelati* ; in varj stromenti in nome del Capitolo stipulati così si vede: così in una Lapide, che in quella Sagrestia si conserva : distintivo, che a Papa Gregorio XIV., stato Vescovo di quella Chiesa, si attribuisce. Le Dignità col seguente Ordine compariscono : I. l' *Arciprete* : II. l' *Arcidiacono*: III. il *Cantore* : IV. il *Decano*: V. il *Preposto* : VI. il *Primicerio* : VII. il *Cimiliarca*, nome preso dal Greco, di cui appresso parleremo : VIII. il *Tesoriere* IX. il *Priore* . Le Dignità suddette compariscono in Piviale, alla riserva dell' Arcidiacono, il quale, assistendo al Vescovo, comparisce in Abito da Diacono ; e del Priore, il quale tra' Canonici occupa il luogo, che alla sua anzianità compete: ed allora solamente col Piviale comparisce, quando in qualità di Antipriore si considera : e ciò per antica consuetudine.

6 Il *Cimiliarca* nel *Vocabolario Ecclesiastico*, tanto per *Custode delle Suppellettili Sacre*, quanto per *Tesoriere* si spiega : *S. Girolamo nel suo Registro* dice, che il Vocabolo suddetto, propriamente parlando, *Tesoro* significa ; onde al Tesoriere si adatta: ma il Santo Dottore dice ancora, che lo stesso Vocabolo per quel luogo si prende, in cui le suppellettili, e i Vasi sacri si conservano; al nostro proposito creder pertanto conviene, che, trovandosi tra le Dignità suddette anche quella di Tesoriere, dopo quella di *Cimiliarca* nominata, per Custode delle suppellettili, e de' vasi Sacri appunto prender si debba : E che quegli sia, che nelle Ecclesiastiche Funzioni solenni avanti il Celebrante con una lunga verga cammina, come in Roma nella Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli ; in Napoli, ed in Milano si pratica . Nell' ultima di dette Città un Benefiziato l' esercita, che anticamente avea l' obbligo della Residenza, e vestito con Cotta, portava in mano una lunga verga bianca : a' nostri giorni non risiede ; ma il Sagrestano maggiore di quella Sagrestia le di lui veci esercita. Il Benefizio è assai pingue, e suol' esser conferito a Persone di nobiltà distinta: presentemente lo gode l' Abate Erba, fratello di quel degnissimo Cardinale Arcivescovo . I Canonici della Cattedrale suddetta sono divisi in tre Classi ; vale a dire Sacerdotale : Diaconale ; e Suddiaconale : quei della I. compariscono in Pianeta : della II. in Dalmatica : della III. in Tonicella : La Precedenza tra essi però dall' anzianità della loro promozione si regola.

Gene-

(a) *Cons.* 31. *n.* 40.

7 Generalmente parlando, in assenza delle Dignità Superiori, il Decano de' Canonici, a similitudine del Vicario Generale del Vescovo, per sentenza del *Sadarino* (*a*) in Capitolo sopra i Canonici la Precedenza gode: generalmente dico, perchè, come si è accennato, l' Uso universale non è. Ciò premesso, quegli, che la prima Dignità rappresenta, sotto qualunque Titolo si sia, tutte le altre Dignità della medesima Chiesa preceder debbe (*b*) Nelle Basiliche di Roma, ove, come il *Cardinal de Luca* (*c*) osserva, il Papa è Vescovo, o Prelato; l' Arciprete I. Dignità si chiama: esso tutti i Canonici, benchè Vescovi, o Patriarchi, precede; poscia il Decano. La *Rota Romana* però nella *Raccolta del Farinaccio* (*d*) ha detto, che il Canonico Anziano, quando Dignità gode, se la Sedia d' essa Dignità occupa, s' intende, che non come Canonico, ma come Dignità quivi sieda. Che il Decano, e ad uo tempo Canonico, occupando la Sedia Canonicale, in qualità di Canonico considerare si debba: e così per lo contrario: Quegli, che porta la Stola, che in luogo del Piviale si considera; quando in esercizio di Funzioni si trova, per Sentenza della medesima *Rota Romana avanti il Cardinal Caprara* (*e*) sempre precede.

8 Dovendo ora passare ad esaminare le Controversie, che tra' Canonici di una stessa Metropoli, o Cattedrale insorgono, premetter conviene, che l' Ordine Canonicale in due Classi si distingue: la Precedenza di una Classe coll' anzianità de' Canonici si regola; dell' altra dall' anzianità degli Ordini; che sono, il Sacerdotale; il Diaconale; e 'l Suddiaconale, dipende: E per conto della I. Classe per regola generale, come lo *Sperelli* (*f*) e la *Rota Romana* (*g*) dicono la qualità dell' ordine maggiore non già, ma il tempo dell' ammissione tra' Canonici si attende.

9 Avvertire però conviene, che in ordine a' Canonici semplicemente Titolati, quantunque più Anziani, in Concorso d' altri propriamente, e veramente Canonici, benchè meno Anziani, a questi la Precedenza compete, perchè, come la medesima *Rota Romana avanti Monf. Lancetta in una Novariense Praecedentiae* il dì 23. Luglio del 1713. disse, se diversamente si praticasse, la Divisione, e la Separazione del Capitolo ne seguirebbe; quando unito comparir debbe: ed il Canonico, che del Corpo del Capitolo non è, di Precedenza co' veri Canonici competer non può. Ma di questo appresso con più distinzione parleremo.

10 Ma, cercandosi, quando un Canonico alle Funzioni non interviene; onde il suo Coadiutore le di lui veci esercita, qual luogo ad esso Coadiutore assegnar si debba, la *Citata Rota* (*h*) dichiarò, che, rappresentando il Coadiutore in tutto, e per tutto la persona del Coadiuto, la medesima Precedenza, che a questi compete, a quello dovuta sia. Io però osservo, che quella Decisione, senza Contradittore emanò; non so per tanto, se si debba dire, che, prescindendo dalla Serie di quel fatto, che alle regole generali non si adatta, esaminandosi la Controversia esattamente, in que' termini, senza distinzione, decider si dovesse: mentre non v' è, chi non sappia, che, ammessa l' accennata distinzione de' Capitoli, per conto de' Coadiutori della Classe, che, come si è detto, in tre Ordini si distingue, si dice, che, sendo il Coadiutore Sacerdote, per le ragioni, che oppurtunamente si addurranno, nell' ultimo luogo dell' Ordine Presbiterale istallare si debbe: *La Congregazione de' Riti* il dì 4 Marzo del 1644. proposto il Dubbio: *An Coadiutori Presbytero in Ecclesia, in qua Praebendae sunt distinctae, debeatur Praecedentia super Canonicos Diaconos,* dum

(a) *Resp. 23. num. 35.* (b) *Moscon. de Majest. milit. Eccl. lib. 2. c. 16. Aless. cons. 77. n. 5. Vol. 2.* (c) *De Praem disc. 41. n. 16. 17.* (d) *Dec. 288. p. 1. tom. 2.* (e) *Dec. 350.* (f) *Dec. 76. n. 2.* (g) *Dec. 158. n. 2. e 5. p. 17. rec.* (h) *Dec. 99. p. 19. tom. 2. rec.*

dum pro Coadiuto Divinis intereſt; così riſpoſe; *Præcedentiam Coadiutori non deberi*; e lo ſteſſo in ſoſtanza a dir venne il dì 17. Luglio del 1632. quando in una *Monopolitana* reſcriſſe, che in aſſenza del Primo Primicerio Coadiuto il primo luogo, e la Precedenza, al di lui Coadiutore non già; ma al ſecondo Primicerio ſpettaſſe: Che, ceſſata la Coadiutoria; e così, fatto luogo alla ſucceſſione ad eſſo Primo Primicerio, il ſecondo nel di lui luogo ſuccedeſſe: Che al Coadiutore, divenuto principale, il ſecondo luogo ſpettaſſe.

11 Per conto di quelle Chieſe poi, i cui Canonicati in un ſolo Ordine conſiſtono, i Coadiutori, colla futura ſucceſſione promoſſi, ſeguita la morte de' Coadiuti, gli ultimi ſtalli occupar debbono, anche dopo i Canonici durante la Coadiutoria promoſſi: così dice il *Barboſa* (*a*) così la *citata Rota Romana appreſſo il Farinaccio*.(*b*)

12 Il *Bonaccina* però (*c*) tiene, che, quanto ſi è detto, in ordine a' Coadiutori de' Canonici Semplici ſolamente proceda; ma per conto delle Dignità vuole che al Coadiutore in aſſenza del Coadiuto il ſuo Stallo competa: che le di lui funzioni poſſa eſercitare: Il *Barboſa* (*d*) dice, così più volte eſſer ſtato deciſo, ma, per ſapere, come ſi debba praticare, alla forma della Conceſſione della Coadiutoria ricorrer conviene; poichè, quando il Papa nelle Bolle ordina, che il Coadiutore la Precedenza e le altre prerogative, che al Coadiuto competono, goder debba, come il *Grati* (*e*) e 'l *Graziani* (*f*) dicono, motivo di diſputarvi ſopra non v' è.

13 Si cerca ancora; ſe il Canonico Dottore l'altro, che della Laurea inſignito non è; ma precedentemente all' ordine Sacerdotale è ſtato promoſſo, preceder debba, e per la negativa la regola ſi adduce, che nel Capitolo o Collegio, ove alcuno ſi trovi, il quale di Dignità dal Capitolo, o Collegio ſeparata, fregiato ſia, all' effetto di cui ſi tratta; quella Dignità non ſi conſidera; l' altra bensì, che tra' gli altri Canonici, o Collegiali, giuſta l' ordine dell' anzianità di ciaſcuno occupa: così, oltre tanti altri, vuole *Decio* (*g*) il quale ſoggiugne, che un Certo Priore, o Prepoſto, ſendo ſtato ammeſſo ad una Congregazione, intervenutovi, non come Priore, o Prepoſto, ma come uno di quel Corpo, ſopra' di lui più Anziani la Precedenza non ottenne; ma, giuſta l' ordine della ſua Anzianità fuvi ammeſſo, come per conto del Veſcovo, e del ſuo Vicario Generale ne' *Capitoli antecedenti* ſi è detto. Anzi il *Menochio* (*h*) ſoggiugne, che il Principe ſteſſo ſendo Senatore quando con queſto Karattere in Senato ſi porta, poſta in non cale la Principeſca Dignità, non altramente che in qualità di Senatore, avuta in conſiderazione la di lui Senatoria anzianità collocarſi debbe: così dice *Gotofredo* (*i*) Al noſtro propoſito poi ſi aggiugne, che la Dignità Sacerdotale di ogni altra Secolare è più degna (*k*)

14 Prima di tornare al principale Aſſunto, non voglio laſciar di dire, che, diſputandoſi in una *Veronenſe*, I. ſe i Canonici della Cattedrale, mentre non ſono in Abito Canonicale, Capitolarmente congregati, trovandoſi in poſſeſſo della Precedenza ſopra' Magiſtrati ſecolari, debban' eſſervi mantenuti: II. Se eſſi Canonici, accompagnando il Veſcovo, allora ſegnatamente, quando eſſo Veſcovo è Cardinale, al di lui ſeguito immediatamente debban procedere, quando i Magiſtrati Secolari anch' eſſi vi ſi trovano, ſotto preteſto, che, non trovandoſi i Canonici in Abito Canonicale, collegialmente congregati non ſi poſſino dire, onde al ſeguito del Veſcovo non già; ma avanti di lui debbano camminare: Propoſta la Controverſia avanti la *Congrega-*

zio-

(a) *Collett.* 15. *n* 14. (b) *Dec.* 456. *p.* 1. (c) *De hor. Canon. diſc.* 1. *q.* 2. *punt.* 4. *n.* 114.
(d) *De Canonic. c.* 29. *n.* 27. (e) *Conſ.* 40. *n.* 2. (f) *Diſc.* 832. *n.* 4. *e* 5.
(g) *Conſ.* 160. (h) *Conſ.* 68. *n.* 23. *e ſeqq.* (i) *C. omnes filii tit. ſi de Feud. defunct. milit.*
(k) *Bart. Conſ.* 180. *Gloſ. l. generaliter n.* 6. *de in jus vocan. Tiraq. de Nobil. c.* 9. *n.* 4.

zione de' Vescovi, e *Regolari* dell' Anno 1594., in ordine al I. Dubbio fu rescritto: *Canonici Cathedralis*, *dum Ecclesiam incedunt*, *ut singuli*, *nullam habent jurisdictionem: Unde cedere debent habentibus jurisdictionem*, *praesertim si de Consuetudine in contrarium non constet*. In ordine al II. Dubbio poi, quando il Vescovo in Cappa, sendo segnatamente Cardinale, alla Chiesa si porta, e quando dalla Chiesa alla sua Abitazione si restituisce, trovandosi i Canonici in Abito, Capitolarmente radunati, immediatamente al di lui seguito debban procedere: Che i Magistrati, cogli altri Secolari, giusta la disposizione del *Cerimoniale*, debban precedere. Così si dice, quando anche i Canonici senz' Abito Canonicale intervengono, e 'l Cardinale in Abito Cardinalizio, o da Camera si trova; perchè per Consuetudine generale, e per disposizione del Cerimoniale de' Cardinali, tutti i Secolari, che l' accompagnano, antecedono; i Prelati vanno al seguito; ed in luogo de' Prelati i Canonici succedono. Così dice *Innocenzo* (*a*) così altri dal *Graziani* (*b*) dall' *Addente al Buratti* (*c*) dal *Lotterio* (*d*) e dalla *Rota Romana* (*e*) riferiti.

15 A' Canonici dell' altra Classe tornando, riflettere conviene, che il tempo del loro ricevimento non già, ma la maggioranza dell' Ordine si attende: il perchè, venendo promossi due soggetti a' Canonicati, a cagione d' esempio, dell' Ordine Suddiaconale, l' uno semplicemente Chierico, ma prima ammesso; l' altro attualmente Suddiacono, ma tra' Canonici posteriormente ricevuto, questi sopra quello la Precedenza goder debbe, quantunque poscia dal Clericato al Suddiaconato anch' esso ascenda, perchè il successivo conseguimento dell' ordine al prima ordinato non pregiudica.

16 Regola, che per l' identità della ragione per conto di due Promossi, o all' Ordine Diaconale, o al Sacerdotale, parimente procede. Così sopra diversi casi dal *Pignattelli* (*f*) riferiti, la *Congregazione de' Riti* ha dichiarato, e sotto il dì 3. Agosto del 1602. rescrisse: *Nihil innovandum esse*, *& illum Canonicum debere praecedere*, *qui prius*, *tamquam Presbyter*, *Praecedentiam habuit*; *licet Canonici Diaconi postea facti sint Presbyteri*, *quia attenditur prioritas Ordinis*, *& non Canonicatus*: così dicono i *Canonisti* (*g*) e 'l *Barbosa* (*h*)

17 Nella Basilica Vaticana, a cagione d' esempio, come il dotto *Cardinal Petra nel suo Voto Decisivo* in una *Romana Beneficiatus S. Petri* il dì 21. Aprile del 1716. osserva, sendo quel Capitolo composto di trenta Canonici, de' quali diciotto Sacerdoti: sei Diaconi, e gli altri sei Suddiaconi: Sicchè i luoghi più Degni a' Sacerdoti: gl' inferiori a' Diaconi; i posteriori a' Suddiaconi competono: Venendo ammesso un Canonico Sacerdote, o ascendendo un' altro d' Ordine inferiore al Presbiterato in tempo, in cui il numero de' XVIII. Sacerdoti sia già compiuto, in tal caso al Sacerdote, che Soprannumerario si chiama, il primo luogo nell' Ordine Diaconale assegnar si debbe, quando però esso Soprannumerario nel primo de' due Ordini compreso sia: venendo poscia a vacare un luogo nel prim' Ordine, il soprannumerario, divenendo in quello numerario, l' ultimo luogo occuparvi debbe: mancando poi qualch' altro Canonico numerario, il primo Diacono nell' ultimo dell' ordine Presbiterale, come del sopraccennato si è detto, succede. Così per conto degli altri inferiori rispettivamente si pratica.

18 La sopra riferita regola, come si è detto, e come il Dotto *Pittoni* (*i*) osserva, per conto dell' altra Classe non procede, mentre non l' anzianità del Sacerdozio, ma quella del ricevimento si attende: con questa distinzione

ne

(a) *Cap. cum non ignores n. 2.* (b) *Disc. 111. n. 10.* (c) *Dec. 903. n. 16.*
(d) *De re benef. lib. 1. q. 16. n. 69.* (e) *Dec. 57. n. 10. p. 5. rec.* (f) *Consult. 55. n. 12. e seqq. tom. 2.*
(g) *Cap. 1. de major. & obed. Ivi Innoc. num. 1. e 'l Panorm.*
(h) *Somm. Apost. decis. Collett. 92. num. 5.*
(i) *De Controv. Patron. Alleg. 90. num. 129.*

ne però, che, ammettendosi un sempli ce Chierico, poscia un Sacerdote, a questo sopra quello la Precedenza compete: Con questo però, che, ascendendo il Chierico al Sacerdozio, al luogo dall' altro occupato passar debbe. *Ubi Præbendæ non sunt distinctæ*: scrive il Panimolla (a) *Sed omnes requirunt ordinem Presbyteralem, Præcedentia competit secundum ordinem receptionis, adeo ut, si primo receptus non sit Sacerdos, donec ordinetur, præcedit Sacerdos secundo receptus*. (Indi soggiugne) *Sed, postquam promotus fuerit ad Sac. Presbyteratus ordinem, habere debet Præcedentiam, & locum, secundum ordinem suæ receptionis*.

19 Di sopra si è parlato de' Prelati, i quali alle Funzioni Ecclesiastiche intervengono; ma di soggiugner' in questo luogo inutile non sarà, che, quantunque i Dottori, generalmente tengano, che il Vescovo Canonico, intervenendo nel Capitolo, sopra i più Anziani, e più degni, altra distinzione che quella dell' Abito pretender non possa; la *Rota Romana avanti Mons. Ansaldi in una Astoricense Præeminentiarum* il dì 2. Giugno del 1704. dichiarò, ciò doversi intendere per conto del Vescovo di un altra Chiesa (di cui appresso parleremo) di quello non già, che, come Capo del Capitolo, co' suoi Canonici in Coro, o altrove si trova: il perchè si dice, che que' Scrittori, che di tale Controversia hanno parlato, o avanti il *Concilio di Trento*, o incidentemente l' hanno detto; mentre per altro quella risposta di Alessandro III. *Tu Caput*; e del Concilio suddetto, sempre si adatta, che, quando indistintamente parla, distintamente si debbe interpetrare.

20 Quando poi di un Vescovo si tratta, che la sua Chiesa abbia rinunziata; o che di un' altra ne' Paesi degl' Infedeli sia Titolare; e di una Metropoli, o Cattedrale Canonico parimente sia, così in Coro; in Capitolo, ed alle Processioni, come in ogni altro atto, così tutte le Dignità, come i Canonici del Capitolo preceder debbe: per testimonio del *Barbosa* (b) così si pratica, non solamente nelle Cattedrali, ma anche nelle tre Patriarcali di Roma: vale a dire in S. Gio: Laterano; in S. Pietro, ed in Santa Maria Maggiore: il *Panimolla* (c) dice, così esser stato dichiarato dalla *Congregazione de' Riti*. Il simile praticare si debbe, quando una Dignità, o Canonico viene promosso ad un Vescovado, colla ritenzione della Dignità, o Canonicato: Così dicono, i citati *Barbosa* (d) *Panimolla* (e) e *Gavanti* (f) doversi praticare per conto de' Canonici, e ad un tempo Referendarj dell' una, e dell' altra Signatura.

21 Osservare però si debbe, che ciò, che a favore de' Vescovi Canonici si dice, per conto de' loro Vicarj Generali non procede, perchè questi nelle Funzioni Corali, Capitolari, e simili, non si considerano che come Canonici: Così dice il *Panimolla al luogo citato* (g) ma i Vescovi; e ad un tempo Canonici, dalle cui persone il Karattere Vescovile è inseparabile, ne' Scrutinj debbon' esser' onorati; non debbon però preceder' il Decano, o Presidente del Capitolo, ma, come l' *Abate* (h) *Vincenzo de' Franchi* (i) il *Graziani* (k) e 'l *Panimolla al luogo citato* dicono (l) debbon sedere dopo il Decano, o Presidente che sia; o come *il Franchi al luogo citato* per conto del Vescovo Consigliere del Principe rispetto al Preside nelle Diete soggiugne. Fuori del Capitolo; o del Consiglio rispettivamente poi ogni Vescovo, come maggiore, tanto tutte le Dignità, e Canonici, quanto il Decano, e 'l Preside per Sentenza dell' *Abate* (m) del *Graziani* (n) e del *Panimolla* (o) preceder debbe.

22 Per conto de' Prelati estranei poi, che alle accennate Funzioni intervengono, pare, che, non essendovi per loro

(a) *Dec. 1. Annot. 18.* (b) *Somm. Apost. dec. Coll. 111. n. 12. e seqq.* (c) *D. dec. 1. Ann. 4 n. 1.* (d) *N. 12.* (e) *N. 8. e 20. in fin.* (f) *Manual. Ep. v. Præcedentia n. 21.* (g) *Ann. 5. n. 19.* (h) *Cap. postulastis 15. n. 8. e 9. col. 2. v. sed si quæro de Concess. Præben.* (i) *Dec. 38. n. 3.* (K) *Disc. 106. n. 9. e seqq.* (l) *Ann. 4. n. 5.* (m) *Loc. cit. e cap. pen.* (n) *Loc. cit. num. 14.* (o) *Loc. cit. num 16. e 17.*

loro luogo particolare, debbon' esser' onorati con sedie distinte, non già tra' Canonici, ma in terzo luogo, come per conto de' Vicarj Generali si dice, quando Consuetudine non v'è, per cui essi ne' Stalli Canonicali il primo luogo aver debbano; onde viene, che gli Abati, i quali in Dignità propriamente costituiti si dicono; quegli segnatamente, che de' Pontificali la prerogativa godono, ne' luoghi alla loro giurisdizione soggetti, per sentenza del *Gavanti al luogo citato* (*a*) e del *Panimolla al luogo parimente citato*(*b*) debbon sedere, o appresso al Vicario, o in una Sedia da Camera, senza ornamento, e senza gradini; o di rimpetto al Vescovo, con un gradino, che l' altezza di mezzo palmo non ecceda.

23 Ma, perchè, come si è accennato, in alcune Chiese, oltre i Canonici numerarj vi sono anche i soprannumerarj, e questi in due Classi del tutto distinti, non voglio lasciar di dire, che quei della I. Classe al Capitolo sono veramente, e propriamente aggregati; e del suo corpo si dicono: in Coro hanno il loro Stallo: in Capitolo la Voce, e per la loro ammissione il numero de' Canonici si accresce. I Canonici della Classe suddetta per tanto, da quelli dell' antica erezione della Chiesa differenti non si ponno dire: Sicchè, così gli uni, come gli altri, tanto attivamente, quanto passivamente, non meno per conto delle prerogative, che de' pesi uniformi sono: così dicono il *Lotterio* (*c*) *Carl' Antonio de Luca al Graziano* (*d*) il *Panimolla* (*e*) il *Cardinal de Luca* (*f*) e la *Rota Romana avanti Monf. Lancetta in una Novariense Praecedentiae* il dì 3. Luglio 1715., e quei, di cui fin quì si è parlato, tali sono.

24 I soprannumerarj della II. Classe poi Canonici veramente non sono; ma del Titolo per la mera onorificenza sono fregiati: essi di quelle prerogative, che a' veri Canonici competono, non partecipano: onde per la loro ammissione l' antico numero non si altera; il perchè co' numerarj per ciò, che la Precedenza concerne, concorrer non ponno: mentre, se diversamente si praticasse, il Corpo del Capitolo a separarsi, e dividersi verrebbe, che, come il *Pignattelli* (*g*) il *Graziani* (*h*) il *Panimolla* (*i*) la *Rota Romana* (*k*) e dopo questi, il *Pittoni* (*l*) riflettono, unito comparir debbe, altramente scandalo recherebbe; allora segnatamente, quando le Erezioni di essi Canonicati soprannumerarj co' diritti de' veri Canonici le assegnazioni de' stalli in Coro, e del Voto in Capitolo pienamente seguite non fossero, sendo queste di quelle prerogative; che, come il *Lotterio al luogo citato* (*m*) il *Barbosa* (*n*) e 'l *Tonduto* (*o*) insegnano, propriamente parlando de' veri Canonici, sono particolari; al qual proposito alcune preserve, e limitazioni praticare si sogliono, per cui, come la detta *Rota Romana avanti Monf: Priolo* (*p*) *ed avanti Monf: Lancetta in una Romana statut Zagarolae* il dì 19. Novembre dell' Anno 1706. rispose, il diritto de' Canonici illeso resta.

25 Rifletter parimente conviene, che, seguendo l' unione di due Chiese, l' una dall' altra nella fondazione separate, sicchè, stante l' unione, un solo Capitolo a formar venghino, tra' Canonici, così dell' una, come dell' altra Chiesa, in tutti gli atti, così per conto del Coro, delle pubbliche Adunanze, e di altri atti, come delle Processioni, in modo proceder si debbe, che i Sacerdoti i primi luoghi occupino; indi i Diaconi; poscia i Suddiaconi, e gli altri di grado in grado succedano, quantunque posteriormente ammessi, giusta la disposizione del *Testo* (*q*) sicchè tra' Canonici di esse Chiese unite in tutte le pubbliche funzioni, così in sedere, come in camminare, attesa la disposizione del cita-

(a) *V. Abbat n. 5.* (b) *Ann. 6. n. 1.* (c) *Loc. cit. lib. 1. q. 19. n. 4.*
(d) *Disc. 687. num. 4.* (e) *Decis. 98. Ann. 1. num. 5. e seqq.*
(f) *De Canon. disc. 37. num. 2.* (g) *Consult. 9. n. 4. tom. 6. consult. 72. n. 118. tom. 9.*
(h) *Disc. 870. n. 3. e seqq.* (i) *Dec. 98. Ann. 1. n. 17.* (k) *Dec. 11. n. 3. p 5. rec.*
(l) *Disc. Eccl. 15. n. 3.* (m) *D. lib. 1. num. 46. e seqq.* (n) *De Canon. c. 3. n. 5.*
(o) *Resol. benef. c. 111. n. 8. e 9.* (p) *Dec. 413.* (q) *D. c. statuimus 15. de major. & obed.*

citato Testo, la graduazione, e l'ordine dal ricevimento, così dell'una, come dell'altra Chiesa, senza alcuna distinzione, si osservi; mentre per disposizione delle Leggi, tanto Naturale, e Divina, quanto Canonica, e Civile, il maggiore, e'l più degno preferire si debbe: così la regola ampliando, quand' anche l'osservanza in contrario vi concorra, la *Rota Romana* avanti Alessandro VIII. sul riflesso, che l'osservanza per tal conto irragionevole, e perciò in qualità di Corruttela più tosto, che di Consuetudine si considera ha detto; e con ragione, mentre, così alla ragione, come al senso ripugna, che un Diacono, a cagione di esempio, il luogo più degno in concorso con un Sacerdote occupi: il perchè tale sentenza, come alla Legge, ed all' Equità conforme dalla *Congregazione de' Riti* più volte è stata seguitata, con rescrivere, che, rigettata la contraria osservanza, come abusiva, a' Canonici nell' ordine Sacerdotale costituiti da' Canonici, Diaconi, e Suddiaconi, così in Coro, in Capitolo, e nelle altre pubbliche Adunanze, come alle Processioni la Precedenza ceduta esser debba: così dice il *Graziani*, così altri Dottori nella *citata Decisione di Alessandro VIII.* riferiti.

26 Ma, sendomi pervenute, mercè il bel genio dell' Erudito Avvocato Pizzotti, le memorie della Basilica di S. Ambrogio maggiore di Milano, Uffiziata, non solamente dal Capitolo Secolare, ma anche da quello de' Monaci Cisterciensi, di parlare di essi per conto di ciò, che il nostro Assunto concerne, lasciar non voglio. Non intendo però riandare all' antichità, ed alla magnificenza di essa Basilica, bastantemente descritta da quei, che delle grandezze della Città di Milano hanno scritto, e segnatamente dal *Villa* nel suo libro intitolato *le sette Chiese Stazionali di Milano, Seconda Roma*: da *Carlo Torre* nel suo *Ritratto di Milano*: Non intendo tampoco andar ricercando, come, e quando essi Cisterciensi col Capitolo, e Canonici Secolari ad abitare, ed offiziare nella medesima Chiesa s' introducessero: Ridurrò pertanto il mio discorso, come ho detto, a ciò, che la Precedenza riguarda. Compongono quel Capitolo, il Preposto, e XVIII. Canonici, l' uno de' quali è Arciprete, Prebenda Teologale, con cura d' Anime, nella propria Canonica: sette Cappellani Corali, uno de' quali si chiama *Maestro del Coro:* occupa egli, dopo i Canonici, il primo luogo: i Cappellani suddetti compariscono in Cotta, ed Almuzia, a distinzione de' Canonici, i quali ne' tempi estivi usano la Cotta sopra il Rocchetto: ne' tempi jemali portano la Cappa, all' uso degli Ordinarj del Duomo.

27 Avanti l' Anno 1630. per quanto da un *Breve di Papa Urbano* VIII. in data di 7. Dicembre di quell' Anno si vede, per lo corso di più di mezzo Secolo tra quegli Arcivescovi, il Capitolo de' Canonici, e quello de' Monaci le Controversie sopra il Dominio, e 'l possesso di quella Chiesa, erano state discusse. Al tempo del Cardinal' Arcivescovo Federico Borromeo finalmente dell' Anno suddetto per Concordia seguita in Roma, furono terminate: E per conto della Precedenza fu convenuto, che ad uffiziare in Coro quotidianamente i Canonici i primi esser dovessero. Che l' Unica Messa Solenne nel Sabato Santo alternativamente un' Anno dal Capitolo Secolare; l' altro dal Regolare celebrare si dovesse: che così per conto della benedizione del Cereo si praticasse: e che a quel Capitolo, che la Funzione faceva, la spesa del Cereo addossata fosse.

28 Che all' Abate de' Monaci in ogni sua Funzione Ecclesiastica l' uso de' Pontificali libero restasse: che pe' di lui Pontificali la Sedia a suo arbitrio dal Corno del Vangelo, o dell' Epistola collocar facesse; alla riserva de' giorni però, ne' quali l' Arcivescovo, per celebrare, portarvisi volesse, ne' quali la Sedia dell' Abate dal Corno dell' Epistola collocare si dovesse, e sempre senza Baldacchino.

29 Che, portandosi ad essa Chiesa Arcivescovi, Principi Sovrani, ed altri Personaggi grandi, occorrendo riceverli alla Porta maggiore, amendue i Capitoli intervenirvi dovessero; ed a'

Mo-

Monaci, senza l' intervento de' Canonici, di andarvi permesso non fosse E quando il Vicario, e 'l *Tribunale di Provisione* (di cui opportunamente parleremo) vi si portasse, da' soli Canonici ricever si dovessero.

30 Che l' esposizione del Venerabile; e 'l Sepolcro nella Settimana Santa, un' Anno da' Canonici; l' altro da' Monaci.; nelle loro rispettive Navi della Chiesa si facesse. Che, insorgendo impedimento, per cui in quella mattina all' Altar maggiore due Messe Capitolari celebrare non si potessero, da' Cannonici solamente vi si celebrasse, e i Monaci in un' altra Cappella dalla loro parte celebrarla dovessero.

31 Che in morte, così del Preposto, o de' Canonici, come dell' Abate, o de' Monaci, amendue i Capitoli, Secolare, e Regolare, intervenirvi dovessero; con quest' ordine, cioè che in morte di uno del Clero Secolare la Funzione dal Regolare dovesse farsi; ed in morte di un Regolare il contrario praticare si dovesse; e 'l Cadavere da due di ciascun Clero si portasse; tenendo la destra quei del Clero, a cui la Cerimonia spettasse. Che in ogni altra Funzione il lungo più degno al Capitolo de' Canonici competesse. Che, venendo polluta la Chiesa, quando l' Arcivescovo, per riconciliarla, non volesse portarvisi, ottenutane da esso la permissione, a vicenda dal Preposto, o dall' Abate, fare si dovesse, ma, cominciando dal Preposto, Che il Dominio della Chiesa di Consenso d' amendue le Parti all' Arcivescovo restasse: il tutto coll' accennato *Breve* della Clausola *Sublata*, e 'l Decreto *Irritante* munito, fu approvato.

32 Prima di allontanarmi da quella Metropoli non voglio lasciar di dire, che l' Insigne Capitolo di quel Duomo è diviso in più Ordini, de' quali il maggiore è composto di cinque Dignità: vale a dire *Arciprete*, *Arcidiacono*, *Primicerio*, *Preposto*, e *Decano*, di Dieci Prebende Sacerdotali, ad una delle quali va annessa la Penitenzieria maggiore; Dieci Prebende Diaconali; Cinque Suddiaconali: per Concessione di Papa Benedetto XIII. usano essi la Mitra di Damasco bianco. Il Capitolo minore è composto di un Maestro di Cerimonie, con un Coadiutore; Maestro di Coro chiamato; Primicerio de' Lettori: quattro Notaj, Cinque Lettori maggiori, de' quali il più Anziano è chiamato *Secondierio*; Dieci Lettori minori, e quattordici Mazzecronici. Avvi poi il Collegio de' Vecchioni, e delle Vecchione, istituito da S. Ambrogio, dieci per ciascun Sesso; quali nelle Messe solenni offeriscono Pane, e Vino, in nome, per ajuto, e sollievo di tutta la Città.

33 Le regole generali riassumendo, che l' Abito de' Canonici in Coro uniforme esser debba, a tutti è noto: per conto de' Protonotaj onorarj dunque, benchè quello della loro Dignità possino usare, la convenienza vuole, che se ne astenghino; mentre, come sappiamo, non tutte le cose, che lecite sono, convenevoli si giudicano: A tali Canonici però, giusta la disposizione del *Decreto della Congregazione de' Riti*, riferito da *Pirro Corrado* (*a*) così in Coro, come alle Processioni, l' Uso della Toga pavonazza si permette; purchè l' Abito Corale, a quello degli altri Canonici consimile sia; il perchè, usando i Canonici semplici in Coro la Cotta, coll' Almuzia, il Canonico Protonotajo onorario, per *Decreto della medesima Congregazione*, il Rocchetto sopra la Cotta usar non debbe. (*b*)

34 Ma i Canonici Protonotaj estranumerarj, i quali in Dignità costituiti si dicono, e l' uso dell' Abito Prelatizio godono, vale a dire Rocchetto, e Mantelletta pavonazza; attesa la disposizione del *Cerimoniale* (*c*) nelle Funzioni Ecclesiastiche non debbon sedere tra' Canonici; ma, come dice il *Panimolla* (*d*) dopo gli Abati, in luo-

(a) *Pra. disp Apost. lib. 5 c. 6. num. 32.*
(b) *Dan de Nob. disp. 30. num. 51.*
(c) *Lib. 1. c. 13. versi il fine.*
(d) *D. dec. 1. Ann. 16.*

luogo terzo. Così parimente si dice, quando i Canonici Protonotaj alle Funzioni in Abito Prelatizio intervengono; ma, riputandosi in tali casi, come estranei, delle distribuzioni quotidiane non partecipano.

35 Quando poi, così le Dignità, come i Canonici, negli atti Capitolari il loro Collegio non rappresentano; ma come Persone particolari comparisconо, ed i Protonotaj nel loro Abito si trovano, essi Protonotaj, come persone in Dignità costituite, sopra i Canonici la Precedenza goder debbono; poichè i Canonici, sebbene in varj atti, come Dignità si considerano, tali però propriamente non sono (*a*) Quantunque pertanto l'immemorabile Consuetudine a loro favore addurre si possa, per sentenza del *Pignattelli* (*b*) la Precedenza a' Protonotaj ceder debbono. Anzi, quand' anche questi in Abito Protonotariale non comparischino per *Decreto della Congregazione de' Riti* riferito dal *Barbosa* (*c*) e dal *Pignattelli a' luoghi citati*, la Precedenza loro compete.

36 Cercandosi, se i Sacerdoti semplici delle prerogative de' Canonici partecipar debbano, per facilitare la risoluzione del Quesito, anche per tal conto convien premettere, che le Cattedrali, o Collegiate, che sieno, in due modi si eriggono, l' uno che in Dignità, e Canonici, da' Cappellani, o Preti semplici distinti consiste; l' altro composto di Canonici, e Cappellani, o Preti semplici, che co' Canonici il Capitolo costituiscono; hanno essi Preti Voto co' Canonici; con questi alle Funzioni assistono; e così de' frutti delle Prebende, come delle distribuzioni quotidiane partecipano: Sicchè da' Canonici, non per altro che per conto del Titolo, e della Precedenza si distinguono.

37 Attesa la disposizione del *Testo* (*d*) per ciò, che i Cappellani, o Sacerdoti semplici riguarda, quantunque questi in Capitolo abbian Voce, e delle distribuzioni, come i Canonici, godano, come inferiori tuttavia si considerano; i loro stalli da quelli de' Canonici si distinguono: Cantar Messe solenni, o fare altri atti, per cui a' Canonici eguagliarsi possino, loro non è permesso, perchè, come la *Rota Romana* (*e*) ha detto, i più degni da' men degni distinti esser debbono: sentenza, che di mente della *medesima Rota al luogo citato*, allora parimente procede, quando i Benefiziati in Capitolo, come si è detto, hanno Voce, perchè da ciò non s' inferisce, ch' essi Benefiziati del Corpo del Capitolo sieno. Per conto dell' altro Corpo a favore de' Benefiziati poi si risponde, perchè la loro eguaglianza co' Canonici fa, che, prescindendo, come si è detto, dal Titolo, e dalla Precedenza, come la citata *Rota Romana* (*f*) ha detto, in qualità di Canonici si considerano.

38 Supposto, quanto si è accennato, pare, che i Cappellani, in assenza de' Canonici, i luoghi, che a questi competono occupar possino; mentre l' eguaglianza opera ancora, che indistintamente gli uni co gli altri considerar si debbano (*g*) Sì, perchè, sendo in Coro, tanto gli stalli de' Canonici, quanto quei de' Benefiziati eguali, e senza distinzione, così gli uni, come gli altri gradatamente, e continuatamente seder debbono, (*h*) Sì anche perchè, come di sopra si è accennato, tale continuazione il decoro della Dignità Ecclesiastica seco porta: così parimente avanti *Monsig. Coccino la medesima Rota* (*i*) ha deciso.

39 Una Controversia, che al di sopra esaminato Quesito si adatta, tra' Porzionarj della Metropoli Cesaraugustana da una parte, e i Canonici di quel Capitolo dall' altra insorta, mi si presenta, che d' esser rapportata in questo luogo degna mi sembra. Pretendendo quei Porzionarj, in congiuntura-

(a) *Caputaq. dec. 257. p. 1. Panimoll. loc. cit. Ann. 6. num. 18. e seqq.*
(b) *Consult. 88. tom. 4.* (c) *De jur. Eccl. lib. 1. cap. 23. n. 24. Somm. Ap. dec. coll. 617. n. 9.*
(d) *Gl. cap. pen. de Cleric. non residente* (e) *416. p. 9. rec.*
(f) *Dec. 224. p. 7. rec.* (g) *Dec. 252 e 288. p. 6. e 234. p. 7. rec.*
(h) *Dec. 252. num. 1. p. 4. rec.* (i) *Dec. 197. num. 4.*

tura della Consecrazione degli Ogli, quando nel loro Abito all' Arcivescovo assistevano, nell' uscire dal Coro, la Precedenza sopra' Canonici loro esser dovuta; senza interpellare il Capitolo, nella *Congregazione de' Riti*, come in alcuni Casi si pratica, fecero esaminare il Dubbio del seguente tenore: *An Septem Diaconi & Duodecim Presbyteri, qui Oleorum consecrationi feria V. in Cœna Domini Rev: Archiepiscopo inserviunt, sacrosanctam Eucharistiam, debeant suscipere ante Capitulum, & Canonicos, habitu Clericali e Choro egredientes, an vero post Capitulum, & ante Portionarios*: il dì 8. Aprile del 1690. sentito prima il *Voto di Monf. Santi, Maestro delle Cerimonie Pontificie*, che fu del seguente tenore: *Respondeo, omnes Paratos, ratione Paramentorum sacrorum, debere refici sancta Eucharistia ante omnes de Choro non Paratos*, ne' termini del riferito Voto rescrisse.

40 Ma il Capitolo, di tale Risoluzione avuta notizia, a quella non acquietandosi, per la revocazione alla medesima Congregazione ricorse. E per fondamento delle sue ragioni il Dotto *Avvocato Pittoni* disse, che, supposta la sussistenza del riferito Rescritto ne' termini della Legge comune, attesa in quel caso la disposizione dello Statuto di quella Metropoli, diversamente giudicare si dovea, mentre in esso così si legge: *Fatta la Comunione* (cioè del celebrante) *quei del Coro escano secondo la loro anzianità ec. e prima si comunichino le Dignità Assistenti: dopo il Diacono, e 'l Suddiacono; ed appresso quei del Coro, co' i medesimi loro Abiti ordinarj*. Indi, proseguendo, soggiugne: *E dopo aver comunicati tutti li Preti, che escono dal Coro, si comunichino tutti i Sacerdoti, che vengono alla Consecrazione del Crisma*. Il perchè si diceva, che, quand' anche, così la disposizione della Legge comune, come quella del Cerimoniale al Capitolo si opponesse, e le ragioni da *Monf. Fanti* addotte sussistessero, per conto di quelle Chiese, che co' loro Riti, e Statuti particolari si governano, la disposizione della Legge Comune, e del Cerimoniale a cessar viene: così per testimonio del *Barbosa* (a) della *medesima Congregazione* il dì 17. Settembre del 1608. in una *Monrealense* fu risoluto: così in una *Sivigliana* il dì 22. Gennajo del 1695. proponente il Cardinal d' Adda. Così dice *il Pignattelli* (b) così ha deciso la *Rota Romana* (c) Anzi, non ostante la disposizione del Cerimoniale, Sotto il dì 31. di Giugno del 1605. per Decreto generale concernente tutte le Chiese di Spagna fu dichiarato, che il solito osservare si dovesse: Ed in materia di Precedenza la *citata Rota* (d) ed oltre molti altri Dottori, che da me sono già stati riferiti, e che opportunamente si riferiranno, il *Panimolla* (e) molte altre ragioni adduce, che anche dal *Pittoni* furono riferite.

Ma, non ostante quanto di sopra si è accennato; e quanto quel Celebre Avvocato colla sua Dotta Penna seppe dire, la *medesima Congregazione* il dì 2. Gennajo del 1696. rescrisse: *In Decisis*. Risoluzione uniforme ad un' altra presa in una *Segontina* il dì 17. Novembre del 1657. del seguente tenore: *Presbyteros, Diaconos, & Subdiaconos, sacris Vestibus indutos, & in Consecratione Oleorum ministrantes, sacra Comunione reficiendos esse, ratione Paramentorum, ante omnes de Choro non paratos; etiam Dignitates*. Per la medesima considerazione de' Paramenti Sacri la *Congregazione* per testimonio del *Barbosa* (f) più volte ha deciso, che, così per conto delle Incensature; delle distribuzioni delle Candele; delle Ceneri, e delle Palme, come per conto dell' Adorazione della Croce, e d' altre Funzioni Ecclesiastiche, i Canonici preceder debba- 41

(a) *Somm. Apost. dec. v. statutum num. 2. selett. Carc. c. 24. num. 1.*
(b) *Consult. 35. n. 2 consult. 104. n. 5. tom. 4.* (c) *Dec. 102. n. 15. p. 10. rec.*
(d) *Dec 214. n. 4. p. 4. tom. 2. dec. 483. n. 1. e 2. p. 5. tom. 2. rec.* (e) *Dec. 1. Ann. 5. n. 5.*
(f) *D. Somm. v. Canonici quoad locum, & Residentiam Coll. 91. n. 10. v. Vicarius Generalis circa locum n. 9. 11. 18. De Canon. & dign. c. 18. n. 17. e seqq.*

bano: e ne' luoghi sopraccitati si aggiugne, che l' osservanza in contrario, come abusiva; rigettar si debbe.

42 E se la Risoluzione suddetta anche più al fondo si esamina, più ragionevole si trova; poichè, quantunque il Vescovo, e 'l Capitolo un solo Corpo costituischino; sicchè regolarmente da altri interrotto esser non debba, tale regola per conto della proposta Quistione si limita; mentre in ordine alla Funzione, di cui allora si trattava, quei, che all' Arcivescovo assistevano, con esso lui uniti, e cooperanti comparivano: Onde, come il *Pignattelli* (a) osserva, avendo essi parte nell' esercizio di un Misterio Divino, come parziali Ministri, il Pontificale, e l' intero principio del medesimo costituivano: in ordine all' onore per tanto dal Vescovo separare non si dovevano: Sì anche perchè l' Eccellenza de' Paramenti Sacri, come il *Panimolla al luogo citato* (b) soggiugne, della prerogativa di tutte le altre Dignità, che di quelli adorne non compariscono, Superiori si considerano.

43 Può dubitarsi ancora, se un Canonico, ottenendo per dispensa Pontificia una Cappellania, o Benefizio nella Chiesa medesima, di cui egli è Canonico, intervenendo quivi alle Funzioni in qualità di Cappellano, o Benefiziato, gli altri Cappellani, o Benefiziati di lui più Anziani preceder possa e per proceder' anche per tal conto con chiarezza maggiore, si dice, che, componendo i Benefiziati un Corpo, o Collegio da quello de' Canonici distinto, quegli nelle Funzioni benefiziali tra' Benefiziati il luogo, che ad esso, come tale, compete, occupar debbe, come per conto del Cardinale Vicecancelliere in concorso cogli altri Cardinali, seguitando la sentenza della *Rota Romana avanti il Cardinal Serafino* (c) e nelle *Recenziori* (d) detto abbiamo. E come per conto degli Uditori di Rota, e de' Canonici Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi nelle Basiliche si pratica. In una *Comense Praeminentiarum* il dì 14. Maggio del 1653. la *Congregazione de' Riti* così rescrisse.

44 Per conto di quei Benefiziati poi, che Collegio da quello de' Canonici distinto non hanno; onde nella propria Chiesa, come particolari si considerano, attesa la regola, per cui il maggiore in Dignità il minore preceder debbe, al Canonico Benefiziato, che in Abito Canonicale tra' Canonici comparisce, sopra tutti gli altri Benefiziati non Canonici la Precedenza compete così dicono il *Menocbio* (e) il *Lotterio* (f) e 'l *Barbosa* (g)

CAPITOLO XI.

Della Precedenza tra Cattedrali, e Collegiate: tra Collegiate, e Collegiate: tra Collegiate, e Parrochi: tra Parrochi, e Vicarj Foranei.

1 Costituendo, come ne' *Capitoli antecedenti* si è detto, il Capitolo d' ogni Cattedrale, col proprio Vescovo, un Corpo, ne siegue, che, così, mentre la Sede Vescovile è piena, anche in assenza del Vescovo impedito, come in tempo della di lui Sede Vacante, ad esso Capitolo sopra tutti i Capitoli inferiori, ad essa Cattedrale subordinati, e sopra i Parrochi, tanto nella Cattedrale stessa, quanto nelle Chiese de' Capitoli inferiori, e de' Parrochi, la Precedenza competa. Così si dice per conto de' Canonici, che in qualità di Visitatori a' Vescovi nelle Visite assistono (h)

2 Ma, per ben comprendere, quali prerogative alle Dignità, e Canonici delle Collegiate distintamente competano, premetter conviene, che esse Collegiate in due Classi si distinguono: *Insigni* le une; *semplici* le altre si chiamano:

(a) *Consult. 83. tom. 5.* (b) *N. 50.* (c) *Dec. 716. n. 1.*
(d) *Dec. 91. p. 4.* (e) *Conf. 902. n. 75.* (f) *Loc. cit. q. 16. n. 174.*
(g) *De Canon. & Dignit. c. 18. num. 68. Coll. Bal. v. Canonici.*
(h) *Tasch. lit. C. concl. 31. n. 4. Lodovis. dec. 284. de Luca de praem. disc. 17. n. 4. & seqq. de Regular. disc. 67. n. 11.*

no : *Insigni* quelle sono , nelle quali sette requisiti concorrono , il primo de' quali quello della *Matricità* sopra le altre Chiese alla Metropoli, o Cattedrale soggette , si dice : per la II. si considera la nobiltà del Luogo , ove la Collegiata si trova : III. la sua antichità : IV. la Precedenza , che sopra le altre Chiese già gode ; allora segnatamente, quando una delle Chiese, sopra di cui la Precedenza le compete , è parimente *Insigne* : V. la struttura degli Edifizj , così interiori, come esteriori : VI. il numero delle Dignità , de' Canonici, e d'altri Ministri. VII. la moltitudine delle Persone, che, per assister' a' Divini Uffizj , vi concorrono:

3 Requisiti , che tutti uniti in una Collegiata difficilmente si ponno trovare, come nella Reale, ed Imperiale di Santa Maria della Scala di Milano si trovano: Anzi essa da Papa Pio IV. in un suo Breve , spedito il dì 24. Gennajo del 1561. colle seguenti parole da tutte le altre di quella Città viene distinta: *quæ in illa Civitate valde Insignis existit*. Fu ella fondata dell' Anno 1385. e dotata di Ducali Territorj, e Feudi , di Pizzabrasa nella Provincia di quello stato ; e di Castel Visconte, nel Contado di Cremona, da Bernabò Visconti, Vicario Imperiale , e Signore di Milano (*a*) colla riserva del Padronato a favor suo , e de' Successori; il tutto coll' approvazione di Urbano VI. (*b*)

4 Il Duca Francesco II. Sforza Visconte poscia da Papa Clemente VII. a favore del Preposto ottenne l' Uso de' Pontificali, *more Episcoporum* , *in ipsa Ecclesia, & extra Eam*, colla facoltà di conferire la Tonsura , e i quattro Ordini minori a' Chierici assistenti al servigio di quella Chiesa la prerogativa di benedire Croci , Immagini; Campane; Suppellettili, e Vasi Sacri : di riconciliare qualunque Chiesa; altri luoghi Ecclesiastici , e loro Cimiterj polluti , con altri Privilegj , e Prerogative espresse nella Bolla di detto Pontefice , sotto il dì 25. Agosto del 1531. spedita ; e segnatamente l' erezione delle due Dignità, Arcipresbiterale, ed Arcidiaconale: Sei Cappellanie: due Mansionarie; e due Levitiche.

5 Dell' Anno 1541. Carlo V. con suo Diploma , spedito in Vormazia il dì 14. di Giugno del 1545. dichiarò la medesima Chiesa sua Cappella Imperiale, con prender sotto la sua Cesarea protezione, così il Preposto, e 'l Capitolo, come i suoi beni.

6 Filippo IV. Re di Spagna , con suo Privilegio , spedito in Madrid il dì 19. Marzo del 1662. eresse la medesima Chiesa in sua Reale Cappella, con tutte le prerogative, che godono simili Reali Cappelle: il perchè ne' Passaggi delle Regie Persone per Milano; e nella loro Dimora in quella Città , al loro Ecclesiastico Servigio, come loro Cappellani d' Onore , assistono quelle Dignità, e Canonici , non solamente nella Corte Reale , ma anche in ogni altro luogo, come appunto per ordine della Regina Madre di Carlo seguì dell' Anno 1666. nel Viaggio di Margherita d' Austria , Sposa dell' Imperadore Leopoldo I. di gl: mem:, da Madrid a Vienna : Dell' Anno 1708. nel passaggio di Elisabetta Cristina Vvolfenbutel Sposa del gloriosamente Regnante Augustissimo Carlo VI. verso Barcellona: del 1711. nel ritorno di S. M. C. e C. da Barcellona a Vienna : e dell' Anno 1713. nel ritorno parimente da Barcellona a Vienna della medesima Elisabetta Cristina Imperadrice altresì gloriosamente Regnante, nelle quali occasioni il Preposto della medesima Chiesa, per ordine del Principe Eugenio di Savoja, allora Governatore di Milano, assistè alla Benedizione della Mensa.

7 Alle accennate prerogative di detta Chiesa si aggiungono anche le seguenti ; vale a dire, che il suo Capitolo, quando si porta alle Udienze delle Regie Maestà , a distinzione di ogni altro

(a) *Elench. Familiar. in Mediolan. Domin. Feud. insign. f. 75. e segg.*
(b) *Strom. rog. Ambros. Arcif. not. Milan. 29. marz. 1385.*

stro Corpo Ecclesiastico, viene ammesso al soglio interiore nella stanza di ritiro al bacio della mano. Nel giorno dell' Assunzione della B. V., alla quale la Regia, ed Imperiale Cappella è dedicata, i Pubblici Rappresentanti della Città, colle loro Insegne, portansi a fare l'obblazione, l' ultimo de' Canonici li riceve alla Porta maggiore della Chiesa, e tenendo esso Canonico giusta l'ordine del Re Filippo IV. spedito in Madrid il dì 20. Novembre del 1627. il primo luogo, gli accompagna sino a' Cancelli del *Sancta Sanctorum*, dove il Preposto in Abiti Pontificali, riceve l'Obblazione.

8 Fra' Capitolari il Preposto occupa il primo luogo; l' Arciprete il II. l' Arcidiacono il III. indi i Canonici, giusta l' ordine dell' anzianità del loro possesso: a' Coadiutori precedono i proprietarj, benchè questi dopo quelli de' loro Canonicati trovinsi in possesso: In Sito inferiore si collocano i due Maestri del Coro: indi i due Mansionarj, dopo i Cappellani: Successivamente i due Leviti.

9 Venendo controversa al Capitolo di detta Collegiata la Precedenza, che per molti titoli pretende esserle dovuta come altre Reali Cappelle godono, di cui il *Ghislerio* nel suo libro intitolato *Aula Sacra Principum* (a) così prende a dire: *Immediatum coram Principe publicis in supplicationibus locum jure sibi vindicant, & alternatim, ut in Aula Hispanica, cum ædis primariæ magnarum Urbium Canonicis, primarium, sive dexterum latus occupant, medii inter Senatores*. Venendo, dico, controversa al Capitolo suddetto la Precedenza, non interviene esso col restante del Clero alle publiche Processioni: e ciò in vigore di un Diploma della Corte di Madrid, spedito al Governatore di Milano il dì 27. Settembre del 1663. e di una sentenza del Senato di detta Città di Milano.

10 Considerabile di molto parimente si è, che la medesima Collegiata per particolare Concessione dell' accennato Clemente VII., non all' Ordinario, ma alla Sede Apostolica immediatamente soggetta si trovi: Gode Ella l' esenzione da' pagamenti di Decime, Collette, Imposte, ed altre gravezze così Ecclesiastiche, come laicali; e la prerogativa di liberare ogni Anno nel giorno dell' Assunzione della B. V. due Condannati a morte (per delitti però graziabili) ovvero due Condannati alla Galea, ancorchè detenuti nelle Carceri; e ciò per privilegio spedito dalla Corte di Madrid in data di 8. Giugno del 1653. col quale vengono anche confermati tutti gli altri concedutili, così da' Duchi di Milano, come da Carlo V. e dallo stesso Filippo IV.

11 Dopo lunga sì, ma non inutile Digressione, il nostro principale assunto riassumendo, rifletter conviene, che, quando la maggioranza delle Collegiate si controverte; o della loro qualità si disputa, a similitudine delle controversie sopra la maggiore, e la minore nobiltà, o ignobiltà, per sentenza della *Rota Romana nella sua magistrale Decisione XXIX. della Parte II. Diversorum*, le decisioni dall' arbitrio del Giudice dipendono.

12 La *Collegialità semplice*, o col Concorso di tutti i requisiti si prova; o, come vedremo da alcuni di essi si desume: così dicono, il *Barbosa* (b) il *Lotterio al luogo citato* (c) La *Rota Romana*, e l' *Addente a Gregorio* (d) E principalmente si prova collo stromento dell' Erezione, e la susseguita osservanza della Provisione Apostolica (e) con Sentenze; Laudi; Transazioni: colla denominazione del Capitolo, e de' Canonici, e d' altre simili dimostrazioni (f) E provata l' osservanza, la Collegiata nel possesso delle sue prerogative mantenuta esser debbe (g)

13 Premesso, quanto detto abbiamo, non v'è, chi non sappia, che, come ha

(a) *Cap. 10. de Cappell. Regum §. 6. f. 80.*
(b) *De jur. univ. Eccl. lib. 2. c. 6. n. 12.*
(c) *Lib. 1. q. 14. n. 79.*
(d) *Dec. 584. n. 1. p. 4. div. dec. 292. n. 11. e 12. p. 4. tom. 2. dec. 147. n. 7. p. 10. rec. dec. 482. n. 9.*
(e) *De Luc. de benef. disc. 14. n. 8. 13. 18.*
(f) *De Luc. loc. cit. n. 1. e 9. disc. 59. n. 3. e 7. Dunoz. Sen. Dec. 168. n. 11. e seqq. Rot. dec. 160. p. 11. rec.*
(g) *Rot. d. dec. 85. n. 8. p. 5. rec.*

ha detto la *medesima Rota Romana avanti Monf. Molines in una Lucana Praeeminentiarum* il dì 28 Giugno del 1700. , alla Collegiata *Insigne* in concorso coll' altra , che tale distintivo non goda , la Precedenza competa . Così la *medesima decisione* dice doversi praticare per conto di una Collegiata , parimente *Insigne* della Città in concorso di altra simile ; ma suburbana , poscia in Città trasportata: molto più quando l' Abito della prima di quello dell'altra è più nobile: E quel , che a favore delle Collegiate *Insigni* in concorso colle *semplici* si è detto, per *Decreto* della *Congregazione de' Riti* , riferito dal *Barbosa* (*a*) quando la *semplice* prima della Concessione del Titolo d' *Insigne* unita, sia stata eretta, parimente procede ; poichè il distintivo dell' *Insignità* è quello, che attender si debbe , ottenendo per tanto alcuno in forma comune la Prima Dignità di una Collegiata *Insigne* , senza che tale distinzione al Papa sia stata esposta, la grazia per sentenza della *Rota Romana* (*b*) di niùn valore si giudica . Il perchè i Prelati , i Prepositi, i Rettori , i Canonici , e i Benefiziati della Collegiata della I. Classe , giusta la disposizione del *Testo* (*c*) preceder debbono : E tanto a favore delle une , quanto a favore delle altre , come appresso distintamente vedremo , in competenza colle Parrocchiali semplici , per sentenza della medesima *Rota Romana* (*d*) la medesima ragione procede : ma nè i superiori delle une , nè quei delle altre di esse, contro la volontà del Capitolo , e de' Canonici , della Cattedrale che quivi debban portarsi , hanno autorità di conceder luoghi nel Presbiterio , per assister' a' Divini Uffizj , a' Magistrati Secolari , che nelle Città , o Terre non hanno giurisdizione: nè a' Cittadini, che nella Chiesa non hanno Padronato , resistendo la disposizione del *Concilio di Magonza* , riferito nel *Testo* (*e*)

14 Avvertire parimente conviene , che , quantunque generalmente ogni Chiesa Collegiata le non Collegiate preceda , attesa la superiorità della Gerarchia Secolare, alla Parrocchiale di essa Gerarchia , sopra la Collegiata Regolare la Precedenza compete: così per conto di tutti i Chierici Secolari in competenza co' Regolari si dice : così scrive il *Cardinal de Luca* (*f*) la *Rota Romana* nell' accennata *Lucana Praeeminentiarum avanti Monf. Molino* , rapportata dal *Palma* (*g*) così decise: ed avanti il *Cardinal Caprara* (*h*) disse , che la Consuetudine, che assiste il Capitolo Secolare di poter' entrare in Cappa, e con Croce *inalberata* nelle Chiese de' Canonici Regolari ; e quivi in congiunture di Processioni recitare le Preci, osservare si debbe . Che , non comparendo il Capitolo Secolare in Cappa, a' Canonici Regolari di usarla non è permesso; mentre gl' Inferiori nelle Funzioni pubbliche co' Superiori , da' quali le Funzioni vengono esercitate, conformarsi debbono: Sentenza sì vera , che a' Regolari , siasi nelle loro Chiese , o pure altrove , di preceder' il Clero Secolare in qualsisia occasione non si permette ; nè a tale effetto Convenzione, Transazione , o pretesa Consuetudine suffraga ; ma , come abusiva , ogni pretesa osservanza, rigettare , ed abolire si debbe . La *Congregazione de' Riti* in una *Oppidense* dell' Anno 1644. così decise. La *Rota Romana avanti Monf. Verospi nella medesima Oppidense* il dì 18 Maggio del 1646. parimente così rispose.

15 Che poi a' Capitoli delle Cattedrali in concorso con quei delle Collegiate , la Precedenza competa , come di sopra si è accennato , non si controverte; nè la Consuetudine in contrario si ammette : e quel , che per conto de' Capitoli in Corpo si dice , anche per conto delle Dignità , e de' Canonici in particolare procede (*i*) allora parimente , quando i Canonici della Cattedrale, unitamente col Vescovo, alla Collegiata , per quivi celebrare qualche Funzione , si portano. Anzi

(a) *Sum Ap.dec. coll.181. n.4.* (b) *D.dec.29. p.2. div.* (c) *C. statutum 22. ed Ivi la gl.e Ant.de Budri n.7.*
(d) *Dec.87 n.4. p. 17. vec.* (e) *C.1. de vit. & honest. Cler.* (f) *Miscell. disc. 40.*
(g) *Dec. 320. n. 7.* (h) *Dec.256.* (i) *Penia dec. 1603. n. 2. Vol. 2.*

Anzi la *Congregazione de' Riti in una Ampuriense Præcedentiæ* il dì 20. Gennajo del 1635. dichiarò, che nel Sinodo i Canonici della Collegiata, anche a' Benefiziati della Cattedrale, col loro Capitolo intervenienti; la Precedenza ceder dovessero. Ed attesa la maggioranza delle Cattedrali, per conto de' Funerali, che nelle Collegiate per le Anime de' Defunti Canonici si celebrano *Gio: d' Arvegonelle Decisioni impresse dopo il Trattato della Cattedra Vescovile Cesaraugustana* (*a*) dice, che appunto in una *Cesaraugustana Synodi* avanti *Monf. Coccino* il dì 23. Febbrajo del 1626. confermata il dì 28. Giugno del medesimo Anno, in considerazione della Dignità della Cattedrale, e del Consorzio del suo Capitolo col Vescovo, la Collegiata la Precedenza cederle debbe. Anzi la medesima *Congregazione de' Riti* nell' accennata *Pondana*; in una *Toscanense* il dì 19. Agosto del 1619. ed in una *Leodiense* il dì 10. Marzo, e 21. Aprile del 1668. rispose, detta Sentenza non ostante la contraria Consuetudine, aver luogo.

16 Ma per conto delle Dignità principali delle Collegiate in concorso co' Canonici semplici delle Cattedrali, considerati come Singolari persone, pare, che a favore di esse Dignità risponder si debba; poichè, sendo regola incontrastabile, che quegli, il quale in Dignità maggiore costituito si trova, in concorso coll' Inferiore preceder debbe: e sendo i Canonici delle Cattedrali, come si è detto, non propriamente, ma in largo significato, in Dignità costituiti, dove le Dignità delle Collegiate tali veramente sono, per sentenza di *Baldo* (*b*) e del *Cassaneo* (*c*) la Precedenza ad esse Dignità ne' termini suddetti sopra' Canonici compete: Nè pare, che a tale sentenza resista la *citata decisione di Monf. Ghislieri*, registrata tra le *Recenziori* (*d*) colla quale fu dichiarato, che i Canonici della Cattedrale di Lucca in competenza colle Dignità delle Collegiate preceder dovessero; perchè in quel Caso la *Rota* più cose insieme unite considerò: vale a dire, esser quei Canonici mitrati: avere l' esercizio della giurisdizione temporale; ed esser' essi assistiti dalla Consuetudine, in quella Città non controversa: che per altro alle Dignità, di cui qui si parla sopra' Canonici, generalmente parlando, non fu contrastata.

17 Sendo le Collegiate, come il *Cardinal Toschi* (*e*) osserva, di qualunque Parrocchiale semplice più Eccellenti, e più Illustri; mentre dopo le Cattedrali, come si è detto, immediatamente hanno luogo (*f*) ed attesa la disposizione della Legge Comune, le Cattedrali Collegiate ancora si chiamano (*g*) onde, come l'*Ostiense*; e *Gio: Andrea* dicono, esse Collegiate di Titolo maggiori, che le Parrocchiali semplici si considerano: il perchè i Vescovi debbono visitar prima le Cattedrali; indi le Collegiate: successivamente le Parrocchiali: ed è osservabile, che per conto di esse Parrocchiali ponno dare ad altri le loro Veci. (*h*)

18 Ammesso, quanto detto abbiamo, non si può negare, che le Collegiate *Insigni* sopra le Parrocchiali, quantunque in Collegiate, ma semplici, prima erette, la Precedenza aver non debbano; mentre, per assegnar regola alla Precedenza, ed alla maggioranza lo stato precedente non si attende; il perchè, come il *Cardinal de Luca* (*i*) e la *Rota Romana avanti il Cardinal Serafino* (*k*) dicono, la Parrocchiale, benchè Matrice, alla figliale in Collegiata eretta, la Precedenza ceder debbe: regola, che, procede, quantunque nelle Bolle dell' Erezione in Collegiata si dica: *Sine alterius præjudicio*; *ac regulæ Cancellariæ de jure quæsito non tollendo*; poichè, come

(a) *§. 37.* (b) *Cap. Pastoralis de off. deleg.* (c) *Catal. p. 1. conf. 38.*
(d) *Dec. 483. p. 5. tom. 2.* (e) *Lett. D. concl. 419. num. 13.*
(f) *Brancat. Epit. Can. 5. Ecclesia Collegiata.* (g) *Corrad. prat. lib. c. 6 n 24.*
(h) *Cap. Romana de consuet. Ab. Tes. sing. v. Ecclesia Collegiata.*
(i) *De praem. disc. 9. num. 4.* (K) 1445.

me lo stesso *Cardinal de Luca*, *e la Rota a' luoghi citati* soggiungono, il pregiudizio, che per l' erezione della Collegiata alla Parrocchiale viene a risultare, procedendo consecutivamente, ed in sequela di tale Erezione, per cui la Chiesa passa a grado superiore a qualunque Parrocchiale, in Virtù di detta Clausola preservato non si può dire; mentre la di lei efficacia a preservare il pregiudizio consecutivo non si estende.

19 Quando l' Abate, il Preposto, o altro Superiore nella sua Collegiata la Messa solenne celebra, intervenendovi il Vescovo, la Cattedra di questo alla destra si colloca: la sedia del Celebrante alla sinistra: quando il Vescovo non v' interviene, la sua sedia si leva, e 'l di lui luogo si lascia voto per quella del Principe Secolare, quando questi alla Funzione voglia intervenire: ed allora a tutti gli Ecclesiastici al Corno del Vangelo si preferisce.

20 Non volendo poi nè 'l Vescovo, nè 'l Principe Secolare intervenire alla Funzione, così nelle Collegiate Secolari, come nelle Regolari, la sedia Abaziale al Corno del Vangelo, con due gradini, si colloca: così dichiarò la *Congregazione de' Riti in una Neapolitana* il dì XI. Marzo del 1611. Ma tale sedia, per le ragioni sopra quella Controversia addotte, quivi fissa tenere non si debbe:

21 Per conto delle Collegiate secolari poi avvertir conviene, che i loro Canonici al proprio Prelato solamente, quando la Messa solennemente celebra, o a' Divini Uffizj assiste; non ad altri, per sentenza del *Sanchez* (*a*) prestar' assistenza, ed intervenire a' Circoli, come i Canonici delle Cattedrali co' Vescovi praticano, sono tenuti.

22 Sendo la prima Dignità della Collegiata ad un tempo Protonotajo Apostolico, per *decreto della Congregazione de' Riti*, così in Coro, come nelle Funzioni Ecclesiastiche, ed alle Processioni della sua Chiesa, può comparire in Rocchetto, e Mantelletta nera, o Pavonazza, come ad ogni Protonotajo Titolare nelle Chiese non Collegiate, di usare il medesimo Abito Prelatizio è permesso: così dicono il *Gavanti* (*b*) il *Polacco* (*c*) e 'l *Corradi* (*d*)

23 Ma al Preposto della Collegiata secolare, presente il suo Vescovo, l' Uso della Mozzetta pavonazza in Coro non si permette, benchè il suo Abito Corale quella sia, perchè tutto ciò, che giurisdizione può denotare, alla presenza del Superiore deporre si debbe (*e*) Regola, che molto più procede alla presenza di un Cardinale, avanti cui, nè pure al Vescovo, quando il Cardinale non vi consenta, la Mozzeta si permette: così disponendo il Cerimoniale de' Vescovi (*f*) Ma, quando il Preposto fosse Esente, e nel Foro esterno avesse giurisdizione, in vigore di un *Decreto della Congregazione de' Vescovi, e Regolari*, emanato il dì 27. Settembre del 1615., dentro il Continente della sua giurisdizione, così in Coro, come altrove, alla presenza del Vescovo potrebbe usare la Mozzetta, col Rocchetto scoperto, come i Generali delle Religioni, e gli Abati Secolari, dentro il Recinto della loro giurisdizione praticano. Così dice *Francesco Cespedes* (*g*)

24 Cercandosi poi, se al Preposto di una Collegiata in competenza col Vicario Foraneo la Precedenza competa, si dice, che nelle Congregazioni mensali, giusta la *Decisione della Congregazione de' Riti*, riferita dal *Cantelli* (*h*) il Vicario preceder debbe: Negli altri atti poi per sentenza del *Ricci* (*i*) il contrario procede; e volendo quello Scrittore renderne la ragione, soggiugne, che, trovandosi il Preposto in vera Dignità costituito; e non essendo l' Impiego del Vicario Foraneo propriamente Dignità, ma Uffizio, a quello la Precedenza ceder debbe: Si dubita ancora, se, essendo il Vicario Fora-

(a) *Decal. lib. 7. p. 2. cap. 29. n. 373.* (b) *Manual. v. Praecedentia n. 33.*
(c) *De Carem. p. 2. Add. f. 487* (d) *Loc. cit. n. ult.*
(e) *Boich. cap. antiqua n. 7. de privil. Grazian. disc. 29. n. 9.* (f) *Lib. 1. c. 5.*
(g) *De Exempt. regular. dec. 220. n. 8,* (h) *De Praeced. dub. 13.* (i) *Prat. p. 1. tit. prax. praem. Resol. 562.*

Foraneo ad un tempo Canonico, sopra il Canonico semplice della medesima Collegiata, ma di lui più Anziano, preceder debba, si risponde, che in Coro, nelle Processioni, ed in altri atti Capitolari al Canonico più Anziano la Precedenza compete: ma, prescindendo da tali Funzioni, per le ragioni dal *Ceccopieri* (*a*) addotte, il contrario procede.

25 Benchè il Parroco nella sua Parrochia come Vescovo di una piccola Diocesi si consideri; e nella sua Chiesa faccia la prima figura; quivi sedia di quella de' Preti, o Cappellani, che ad uffiziare vi si portino, più eminente, e più ornata, in mezzo al Coro non li compete: ma in vigore di un *Decreto della Congregazione de' Riti*, di sedere nel primo luogo del Presbiterio contentarsi debbe: così decise la *Rota Romana in una Pampilonense manutentionis avanti Monf. Caffarelli* il dì 10. Maggio del 1706. In un' altra *Pampilonense Juris sedendi avanti Monf. Ansaldi* il dì 28. Gennajo del 1707. e con ragione; poichè l' assistenza della Legge a favore del Parroco in ordine alla di lui Precedenza nella sua Chiesa per conto di quelle cose procede, che, come il *Graziani* (*b*) osserva; l' Uffizio Parrocchiale concernono; non già, quando di adempire i Divini Uffizj in Coro si tratta, ne' quali atto alcuno Parrocchiale non si esercita: così ha spiegato la *Rota Romana appresso il Graziani* (*c*) e nell' allegata *Pampilonense Manutentionis*. Il perchè la prerogativa del Parroco, come la *Congregazione de' Riti in una Turritana* il dì 14. Febbrajo del 1632., riferita dal *Barbosa* (*d*) decise, si ristringe, come si è detto, in occupare il primo luogo dal lato destro, lasciando in mezzo al Coro la sedia distinta per la persona del Vescovo, che in ogni Chiesa della sua Diocesi averla debbe: così dicono, *Pacio Giordano* (*e*) *Michele Antonio Francez* (*f*) e la *Rota Romana* in detta *Pampilonense*. (*g*)

26 Dubitandosi ancora, se in occasione di Funerali il Parroco proprio del Defunto, o 'l Capitolo della Collegiata preceder debba, a favore del Parroco si allega il *Rituale Romano* (*h*) e gli antichi *Decreti della Congregazione de' Riti*, emanati in una *Nucerina* il dì 24. Maggio del 1619. A favore del Capitolo si adducono i decreti più recenti, seguitati dalla *Rota avanti il Cardinal Serafino*, riferiti dal *Barbosa* (*i*)

27 La *Congregazione suddetta* il dì 18. Aprile del 1607. però ne' seguenti termini spiegossi: *Quando contingit associare funus ad aliquam Ecclesiam Parochialem, in qua simul Capitulum Ecclesiæ Collegiatæ cum Parochis aliarum Ecclesiarum dicti loci conveniunt, Præcedentiam dandam esse Archipresbytero, & Canonicis Ecclesiæ Collegiatæ, etiam supra proprium Parochum, cui tamen faciendi Officium in propria Ecclesia reservetur*. Il dì 24. Maggio del 1643. la *medesima Congregazione* rescrisse: *In associatione Funerum, salva legitima Loci Consuetudine, deberi Præcedentiam Capitulo Collegiatæ supra Parochum, etiam proprium Defuncti, sine tamen præjudicio in reliquis jurium, & præeminentiarum eidem Parocho de jure, vel de Consuetudine competentium*. Anzi a favore de' Canonici, così delle Cattedrali, come delle Collegiate rispettivamente vi sono anche le Risoluzioni della *medesima Congregazione in una Viterbiense* di 25. Giugno del 1711. in una *Nullius* di 25. Maggio del 1612., ed in una *Prænestina Cavarum* di 14. Agosto del 1618.

28 *Michiel Ferro* (*k*) coll' autorità d' *Innocenzo*; del *Panormitano*, di *Felino*; di *Deciano*; del *Salgado*; del *Graziano*; del *Barbosa*; di *Besoldo*, ed oltre molti altri, del *Solorzano*, vuole, che al Curato della Parrocchiale, così nella sua Chiesa, come nelle Processioni, in concorso col Decano della

(a) *De Canon. praced. lib. 1. tit. 10. n. 19 e seqq.* (b) *Disc. 106. n. 384. Disc. 298. n. 1.*
(c) *D. dec. 298. n. 4.* (d) *Summ. Ap. dec. Coll. 546 n. 6.* (e) *Lucubr. tom. 2. Praelud. 4. n. 16.*
(f) *De Eccl. Cath. cap. 18. n. 249.* (g) *§. Et si forte §. sublimior.*
(h) *Tit. de exeq. §. Exequiarum ordo in fin.* (i) *De off. Parech. c. 9.*
(k) *De Praced. q. 1. num. 24. q. 32. num. 2. q. 43. num. 2.*

la Cattedrale la Precedenza competa, esemplificandolo col Giudice Ordinario, che, sendo sempre Giudice, ancorchè un Senatore sopravvenga, come il Vescovo nella propria Chiesa, preceder debba: Ma, quando per conto del Senatore tale sentenza proceda, ne' Capitoli antecedenti si è già veduto: E per conto del proposto dubbio osservar conviene, che, sendo stata fatta istanza alla *Congregazione* de' Riti in una *Tuscanense Praeminentiarum*, che volesse dichiarare i seguenti Quesiti in ordine ad una Chiesa, anticamente stata Cattedrale, indi per conto della Cattedralità soppressa, ed attribuita ad un'altra Chiesa, alla quale nell' atto dell' erezione tutti i Diritti di Precedenza, e Cattedralità erano stati attribuiti; I. se nelle Feste del Venerabile la Processione dovesse esser diretta dal Priore della Collegiata, con portar esso il Venerabile; e così proseguire sino alla Cattedrale: II. Se in essa Collegiata si dovesse benedire l' Acqua battesimale, per indi portarla alla Cattedrale, dove il Fonte si trova: III. Se in quella Ogli sacri consecrare, e conservare si dovessero: IV. Se, essendo quella Collegiata Parrocchia, quivi parimente l' Eucaristia conservare si dovesse; ovvero alle occorrenze dalla Cattedrale dovesse somministrarsele: V. se, assistendo il Priore col Capitolo della Collegiata alle Funzioni, ad esso l' Incenso tante volte fosse dovuto, quante alle Dignità della Cattedrale: VI. s' esso Priore i Canonici della Cattedrale preceder dovesse; la *Congregazione* il dì 19. Agosto 1616. sopra il I. Quesito rescrisse: *Delationem SS. Sacramenti in die ejus Festo pertinere ad Dignitates, seu Canonicos Cathedralis, atque ab eadem Cathedrali Processionem incboare, & finire:* Sopra il II. *Sacras baptismatis aquas deberi confici in Cathedrali:* sopra il III. *Oleum Sanctum deberi conservari in Cathedrali; ab ejusque Dignitatibus dispensari*. Sopra il IV. *Debere Collegiatam conservare SS. Sacramentum pro servitio Parochiae: neque teneri Cathedralem illud subministrare:* sopra il V. *Satis esse, si Prior Collegiatae, dum in Cathedrali cum illius Dignitatibus, & Canonicis interest, duplici ductu Turibuli turificetur*. Sopra il VI. *non competere Priori Collegiatae Praecedentiam super Canonicos Cathedralis*.

CAPITOLO XII.

Della Precedenza de gli Abati, e delle Badesse.

1 PEr poter discernere, con qual proporzione la Precedenza a gli Abati dovuta sia, convien premettere, esser Essi in tre Classi distinti: della I. Classe quegli si dicono, che a Vescovo alcuno soggetti non sono: esercitano essi giurisdizione ordinaria: sono propriamente Prelati; e però *Abati Grandi* si chiamano: onde per ragione della propria Dignità usano le Insegne Pontificali, e quei della II. Classe precedono: della II. Classe, dico, quegli si chiamano, che per conto delle loro persone solamente dalla giurisdizione de' Vescovi sono Esenti: e i non esenti precedono: Abati della III. Classe gli altri sono, che a' Vescovi subordinati totalmente si trovano: e quantunque de' Pontificali per Privilegio abbian l' Uso, dalle altre Dignità differenziati non sono; perchè tali Distintivi ad essi Abati per propria autorità non competono: nè cosa alcuna significano; ma in essi, come *Gio: Andrea* (*a*) *Porzio* (*b*) e 'l *Marchi* (*c*) scrivono; come sterili si considerano.

2 Gli Abati, di cui qui si parla, distinguonsi ancora in Secolari, e Regolari: questi, generalmente parlando, come appresso vedremo, da quelli sono incontrastabilmente preceduti: Quei della I. Classe esercitano giurisdizione, quasi Pontificale, o Vescovile, con tutti gli Ornamenti, che a' Vescovi competono: Onde quantunque,

(a) *Cap. ut Apostolica de Privil. lib. n. 2.* (b) *Cons. 105. n. 8.* (c) *Dec. 1074. n. 1.*

que, siccome i Vescovi, che nelle Cause Ordinarie giurisdizione ordinaria esercitano, ordinarj appunto delle loro Diocesi si dicano, così essi Abati, che nelle Chiese, e Territorj delle loro Badie qualche giurisdizione parimente esercitano *Ordinarj* ancora dell' ordine Ecclesiastico si chiamano; che però *Lindvvodo* riferito dal Dotto *du Cange* (*a*) scrive: *Ordinarius principaliter habet locum de Episcopo, & aliis Superioribus, qui soli sunt Universales in suis Jurisdictionibus:* Indi soggiugne: *Sed sunt sub eo Ordinarii: hi videlicet quibus competit Jurisdictio ordinarie de Jure, privilegio, vel Consuetudine:* il perchè da' Graduati si distinguono, che, come nel Capitolo XX. *della Parte* I. *del Trattato de' Titoli* accennai, Uffizj inferiori esercitano: dove la giurisdizione di quei della I. Classe, non solamente sopra' loro Ecclesiastici; ma anche sopra' Secolari alle loro Badie subordinati si estende; a' Vescovi inferiori considerati per tanto non sono; di la da' Monti, e nella Spagna segnatamente ve n' ha.

3 In Italia, ed in particolare nel Ducato di Modena l' Augusta di S. Silvestro di Nonantola risplende, circa l' Anno 752. da S. Anselmo Duca del Friuli, e Cognato d' Astolfo Re de' Longobardi sotto la regola di S. Benedetto fondata; e di rendite sì grandi arricchita, che, come l' *Ughelli* (*b*) il *Fabri* (*c*) il *Sigonio* (*d*) e Fra *Leandro Alberti* (*e*) scrivono, ad Annui Scudi quaranta mila ascender potevano; somma di quei tempi molto considerabile, con cui, oltre il numero grande de' Serventi; 1300., e più Monaci si alimentavano, i quali, distribuiti in più Classi, notte, e giorno incessantemente salmeggiavano: Di essa Badia lo stesso S. Anselmo da Papa Silvestro III. primo Abate fu consecrato; e la sua Chiesa delle grandi, ed Insigni Reliquie che quivi tuttavia si conservano, arricchita.

4 In vigore di un Breve di Papa Leone X., registrato nel *Sinodo di quella Diocesi*, dell' Anno 1698. dal Cardinal de' Angeli, Abate, e perpetuo Commendatario, celebrato, la Badia suddetta dall' accennata Regola di S. Benedetto passò nella Congregazione di S. Bernardo d' Italia dell' Ordine de' Cisterciensi, da' quali, sendo di essa presentemente degno Abate, e perpetuo Commendatario il Cardinale Alessandro Albani, viene tuttavia uffiziata.

5 La sua Diocesi, così per conto dell' estensione, come per conto dell' ampiezza de' Privilegj, e delle prerogative da' Papi, Imperadori, e Re concedutele, dall' *Ughelli*, e nell' accennato *Statuto* riferite, riguardevolissima esser si trova: La sua giurisdizione nella pianura dalla parte della Mirandola per dieci, e sette miglia si estende: dalla parte di Castel Franco cinque, o sei altre miglia in circa: Verso il Finale sedici, e più: Verso la Montagna quaranta, e più, terminando colle Alpi di Firenze: Il numero delle sue Anime si calcola di quarantamila in circa.

6 Le di lei prerogative da' citati Scrittori riferite sono amplissime: ma, per troppo non diffondermi, mi ristringerò in dire, esser' essa indipendente, non solamente da tutti i Vescovi, ed Arcivescovi, ma anche da' Legati *de Latere*: Soggetta immediatamente alla sede Apostolica: L' Abate Regolare ha facoltà di eleggersi un Conservatore de' suoi Privilegj, come il presente P. Abate Cinelli, che da molti Anni degnamente la governa, in persona mia ha già fatto. L' Abate Commendatario poi, non solamente nelle Chiese di Nonantola, e nella sua Diocesi esistenti, ma anche in altre di Cremona; di Reggio; di Padova; di Mantova; della Pergola; di Sassoferrato, ed altri membri di essa Badia ha giurisdizione Vescovile: E tutte quelle funzioni esercita, che ad ogni Vescovo nella sua Diocesi competono: Egli è però vero, che i Vescovi di detti Luoghi per conto del-

le

(a) *Glossar. V. ordinarius etiam*
(b) *Ital. Sac. tom* 2. *de Episc. Mutin. f.* 313. *e seqq.*
(c) *Memor. Ravenn. p.* 2. *f.* 445.
(d) *De Regn. Ital. f.* 229.
(e) *Descr. Ital. f.* 34.

le loro Diocesi avanti la *Rota Romana* la giurisdizione controvertono: ma l' Abate Commendatario ne' Casi di Vacanze non lascia di conferire le Parrocchiali; e mediante il suo Vicario Generale sopra di quelle la propria giurisdizione esercita.

7 L' Abate della Badia di Santa Barbara della Città di Mantova, detta *nullius Diœcesis*, dal Vescovo per conto alcuno non dipende: il perchè nelle Funzioni Ecclesiastiche non convengono: da esso Abate le seguenti Dignità, tutte Mitrate, dipendono; I. l' Arciprete: II. l' Arcidiacono: III. il Primicerio: IV. il Preposto: V. il Priore: VI. il Decano: Successivamente per ordine d' anzianità i Canonici; i Mansionarj: i Cerimoniarj: i Cappellani: i Chiericati, e i Chierici: L' Abate per segno di Giurisdizione usa il Pastorale: ma, così per conto della sua Chiesa, come per conto di quelle di S. Antonio, e di S. Tommaso, ad esso Abate subordinate, non alza Baldacchino, per esservi quello del Principe.

8 Regolarmente per altro, così a gli Abati Secolari, come a' Regolari, che possedono Territorio dalla giurisdizione Vescovile esternamente esente, per tre giorni dell' Anno, i più solenni, la prerogativa del Baldacchino compete, ed oltre il Diacono, e 'l Suddiacono, ponno assumer' anche altri due Diaconi, e 'l Sacerdote Assistenti, affinchè in Cappa li servano: purchè però essi ne abbiano l' Uso: la *Congregazione de' Riti* il dì 12. Luglio del 1638 così dichiarò; e quando l' Uso della Cappa loro non competa, debbono astenersene; poichè la Mitra, e la Cappa per Correlativi non si considerano, come il Pastorale, e la Mitra lo sono (*a*) d' altri Abati Regolari appresso parleremo.

9 Di dire in tanto lasciar non voglio, che, attese le accennate prerogative, che agli Abati della I. Classe competono, a prima faccia pare, che, dopo aver parlato della Dignità Vescovile, d' essi Abati immediatamente parlare si dovesse: ma, componendo, come ne' *Capitoli antecedenti* si è detto, il Vicario, e 'l Capitolo col Vescovo un Corpo solo, ho creduto, le membra dal Capo non dover separare.

10 Gli Abati della II. Classe poi, che giurisdizione non hanno, quantunque le loro Badie tra le Dignità si annoverino, ed essi col Titolo d' Abati si distinguano, a' Vescovi immediatamente non succedono, perchè, come nel detto *Capitolo* XX. del *Trattato de' Titoli* accennai, e di sopra ancora una volta ho detto, i Requisiti, che, per formare i veri Abati si richieggono, in essi non concorrono: E quegli, i quali de' Pontificali l' uso godono, portandosi alla Chiesa, per quivi Pontificalmente celebrare, terminato il Sacrifizio, quando dalla Chiesa debbon partire, per Decreto della *Congregazione de' Riti* da Alessandro VII., il dì 3. Febbrajo del 1660. approvato, da' Canonici accompagnati esser non debbono, perchè tale prerogativa ad altra Dignità che alla Vescovile non compete: ma, perchè l' Incontro, come atto Civile si considera, in alcuni Luoghi co' Fondatori fino alla Porta della Chiesa si pratica: il *Giordani* però (*b*) tiene, che tale Distinzione da' Canonici anche colla Prima Dignità della Chiesa Collegiata Secolare si possa praticare, quand' essa Prima Dignità, per celebrare Pontificalmente, in alcuni giorni più solenni vi si porta; purchè però il Vescovo del Luogo vi consenta.

11 E quando gli Abati minori sono Superiori di Collegiate in ordine a' Capitoli de' Canonici, si distinguono col Titolo di *Prelati*; e come nel *Capitolo antecedente* si è detto, non solamente i loro Canonici; ma anche quei delle Cattedrali precedono: allora segnatamente, quando gli Abati sono benedetti (*c*) regola, che, come nel medesimo *Capitolo antecedente* si è accennato, quando le Dignità, e i Canonici Collegialmente adunati si trovano, si limita, perchè allora, rappresentando esse

(a) *Barbos. Summ. Apost. Dec. coll. 196. n. 5.*
(c) *Lotter. de re benef. lib. 1. c. 17. num. 18.*
(b) *Lucub. Canon. lib. 3. tit. 8. n. 4.*

esse Dignità e i Canonici il Corpo del Capitolo, de' raggi delle prerogative del Vescovo risplendono; onde gli Abati di qualsisia Classe a quelli la Precedenza ceder debbono.

12 Così si dice, quando la Consuetudine i Canonici assiste: Molto più, quando altre circostanze vi concorrono, per cui i Canonici di Privilegj particolari da' Pontefici decorati, si trovano, come per conto di quei della Cattedrale di Lucca abbiamo da una *Bolla* del Regnante Pontefice, del seguente tenore: *Benedictus Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.*

Romanus Pontifex in supremo Apostolicæ potestatis Throno, disponente Domino, super Universas Orbis Ecclesias constitutus, ad illas præsertim suæ indefessæ mentis aciem convertit, ut Divinus Cultus in eis, ut par est, in dies suscipiat incrementum, Ecclesiarumque ipsarum Majestas magis elucescat, singulari suæ benignitatis Clementia, quantum sibi ex Alto conceditur, Personas in eis Altissimo famulantium speciosioribus ornamentis, & honorum titulis decorare, atque illustrare consuevit, aliaque disponit, prout Ecclesiarum, & Personarum earumdem qualitate pensata, conspicit, in Domino salubriter expedire.

Cum itaque, sicut accepimus, alias Ecclesiam Lucanam, quæ singularibus insignita prærogativis, & conspicuis ornamentis, & honorum titulis decorata præfulget, felicis recordationis Julius PP. III. Prædecessor noster, ostendendo, & ampliando litteras Apostolicas Lucii III., Alexandri etiam III., ac Martini V., Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, in quibus Prædecessores hujusmodi, quod tunc existentes Capitulum, & Canonici præfatæ Ecclesiæ Lucanæ, eorumque Successores in certis tunc expressis Anni solemnitatibus, Pluvialibus induti, dum Divinis inservirent, Mitram Albam sericeam, ad instar venerabilium Fratrum nostrorum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, gestare possent, respective concesserant, quampluribus aliis Privilegiis, & gratiis decoraverit, & inter alia eisdem Capitulo, & Canonicis, quod ipsi Capitulum, & Canonici, etiam in Paschatis Resurrectionis Dominicæ, ac Pentecostes; & Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, Omniumque Sanctorum, ac Singulis Beatæ Mariæ Virginis respective Festis diebus, seu quoties eos processionaliter, aut Capitulariter, vel ad aliquas Ecclesias Civitatis Lucanæ in quibusdam Ecclesiarum ipsarum solemniis, prout moris est, accedere, sive in dicta Ecclesia Lucana Festa duplicia, & Sanctorum Corporum in illa degentium solemnia per eos celebrari, seu unum eorum, per quem Missa decantari, aut in celebratione Vesperarum Pluviale induere contigisset ad eorum libitum, ac modis, & formis per præfatos Prædecessores, seu alterum eorum concessis, seu alias, prout dictis Capitulo, & Canonicis expediens, & condecens esse visum fuisset, eadem Mitra uti libere, & licite possent, & valerent, Apostolica auctoritate, perpetuo per alias ejusdem Julii Prædecessoris litteras Apostolicas etiam concesserit, & indulserit, ac alias, prout in singulis litteris hujusmodi desuper tunc confectis plenius continetur. Nos, qui Ecclesiarum omnium, præsertim Cathedralium, Privilegia, ad hoc ut Divinus Cultus in illis decentius, & honorificentius peragatur, sarta tecta persistere; quin immo illa augere concupiscimus, attendentes ejusdem Ecclesiæ Lucanæ conspicuitatem, ac dictæ Ecclesiæ Lucanæ, illiusque Capituli, & Canonicorum præfatorum decori consulere, ac eosdem Capitulum, & Canonicos amplioris gratiæ favore prosequi volentes, ipsosque, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium tantum consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes; Motu proprio, non ad eorum, vel aliquorum super hoc pro eorum parte Nobis oblatæ petitionis instantiam, sed ex certa scientia, meraque deliberatione, ac liberalitate nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine concessiones, & indulta favore

Ca-

Capituli, & Canonicorum, per præfatos Prædecessores, ut præfertur, emanatas, & emanata, & super illis eorumdem Prædecessorum desuper, ut præfertur, expeditas litteras illarum tenores etiam veriores præsentibus pro plene, & sufficienter, ac de verbo ad verbum expressit, habentes, Apostolica auctoritate præfata, etiam perpetuo confirmamus, & approbamus, omnesque, & singulos, tam Juris, quam facti defectus, si qui desuper in Concessionum, & Indultorum hujusmodi obtentu forsan quomodolibet intervenerint, Apostolica auctoritate præfata plenarie supplemus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac insuper concessiones, & Indulta hujusmodi per Nos, ut præfertur, confirmatas, & approbatas, ac confirmata, & approbata in præfatis Prædecessorum hujusmodi litteris, ut præfertur, expressas, & expressa, pro præfatis Capitulo, & Canonicis, videlicet, quod post Pontificalem Majorem, ac secundam, Tertiam, ac Quartam in præfata Ecclesia Lucana, Dignitates respective obtinentes, ac omnes, & singuli Canonici ejusdem Ecclesiæ Lucanæ, etiam nunc, & pro tempore existentes de cetero perpetuis futuris temporibus in præfatis anni festivitatibus, & aliis temporibus, ac Ecclesiasticis functionibus, in præfatis litteris Prædecessorum hujusmodi expressis, etiam absente Episcopo, usu omnium Pontificalium, ac omnibus Insignibus Abbatialibus, ac Cruce, Annulo, & Baculo, aliisque Paramentis, & Indumentis, ad instar Abbatum, usum Mitræ, & Baculi habentium, gaudere, nec non in suis Armis, & Insigniis Mitram, & Baculum apponi facere, & addere, nec non Populum, inter Missarum, & Divinorum Officiorum hujusmodi, aliarumque Ecclesiasticarum Functionum præfatarum solemnia, de consensu tamen Ordinarii, benedicere, prout dicti Abbates, usum Mitræ, & Baculi habentes, supra Populum solemnem benedictionem impertiri solent, libere, & licite possint, & valeant, seu quilibet eorum possit, & valeat, dicta Apostolica auctoritate etiam perpetuo extendimus, & ampliamus, & quatenus opus sit, præmissa omnia de novo concedimus, & indulgemus, ac facultatem, & licentiam desuper impartimur, ac Capitulum, Dignitates, & Canonicos præfatos, eorumque Successores super concessione hujusmodi per quæcumque Capitula, quarumcumque aliarum Ecclesiarum Patriarchalium, Archiepiscopalium, vel Primatialium, & Episcopalium, & quasvis personas, quavis auctoritate, dignitate, & præeminentia præditos, quovis prætexto, colore, vel ingenio publice, vel occulte, directe, vel indirecte impediri, molestari, inquietari, vel perturbari nullatenus posse, neque debere, præsentes quoque semper, & perpetuo validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & singulis ad quos quomodolibet nunc spectat, & spectabit in futurum, firmiter, & inviolabiliter observari debere, ac nullo unquam tempore, ex quocumque capite, vel qualibet causa, quantumvis legitima, & juridica, etiam ex eo quod Capitula Cathedralium, & Collegiatarum Ecclesiarum quarumlibet, earumque Dignitates, & Canonici, vel quilibet alii cujuscumque dignitatis, ordinis, gradus, conditionis, & præeminentiæ sint in præmissis, & circa ea quomodolibet, & ex quavis causa, ratione, actione, vel occasione jus, vel interesse habentes, vel habere prætendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, & auditi fuerint, vel immo contradicturi sint, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis, seu invaliditatis vitio, vel intentationis nostræ, aut quolibet alio, quantumvis magno, substantiali, inexcogitato, inexcogitabili, ac specificam, & individuam mentionem, & expressionem requirente, defectu, aut ex quocumque alio capite a jure, vel facto, aut statuto, vel consuetudine aliqua resultante, aut quocumque alio colore, prætextu, ratione, vel causa, etiam in corpore juris clausa, occasione, aliave causa, etiam quantumvis justa, rationabili, legitima, juridica, pia, privilegiata, etiam tali, quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda forent, aut quod de voluntate nostra, & aliis superius expressis nullibi appareret, seu alias

alias probari posset, notari, invalidari, retractari, in jus, vel controversiam revocari, aut ad terminos juris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam, & terminos juris, aut aliud quodcumque juris, facti, gratiæ, vel justitiæ remedium impetrari, seu quomodolibet etiam Motu simili concesso, aut impetrato, vel emanato, uti seu se juvare in judicio, vel extra, posse, neque ipsas præsentes sub quibuscumque similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos, & successores nostros Romanos Pontifices, pro tempore existentes, & Sedem Apostolicam, etiam Motu pari, & Concistorialiter, ex quibuslibet causis, & sub quibusvis verborum tenoribus, & formis, & cum quibusvis clausulis, & decretis, etiam si de eisdem præsentibus, earumque toto tenore, ac datæ specialis mentio fiat pro tempore, factis, & faciendis, ac concessis, & concedendis comprehendi, sed tamquam ad majus Divini Cultus augmentum tendentes, omnino ab illis excipi, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data nunc, & pro tempore existentes dictæ Ecclesiæ Lucanæ Capitulum, Dignitates, & Canonicos præfatos, quandocumque eligenda concessas esse, & fore; sicque & non alias per quoscumque Judices Ordinarios, vel Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac præfatæ S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, dictæque Sedis Nuncios, aliosque quoscumque, quamvis auctoritate, potestate, prærogativa, & privilegio, ac honore, & præeminentia fulgentes, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, in quocumque judicio, & in quacumque instantia judicari, & definiri debere, irritumque, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter, contigerit attentari, dicta Apostolica auctoritate decernimus. Quocirca venerabili Fratri nostro Episcopo Lucano Motu simili per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipse per se, vel alium easdem præsentes, & in eis contenta quæcumque ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte nunc, & pro tempore existentium præfatorum Capituli, Dignitatum, & Canonicorum dictæ Ecclesiæ Lucanæ fuerit requisitus, solemniter publicans, eisque in præmissis efficacis defensionis auxilio assistentes, faciat, auctoritate nostra illa omnia integraliter, & inviolabiliter observari, ac nunc, & pro tempore existentes Capitulum, Dignitates, & Canonicos præfatos indulto, confirmatione, approbatione, defectuum suppletione, roboris adjectione, extentione, & ampliatione, ac novis concessione, & indulto, licentiæ & facultatis impartitione, ac decreto, aliisque præmissis pacifice frui, & gaudere, juxta earumdem præsentium continentiam, & tenorem, non permittens, quemquam eorum per quoscumque desuper, quomodolibet molestari, impediri, vel perturbari, Contradictores quoslibet, & Rebelles per censuras, & pœnas Ecclesiasticas, ceteraque juris, & facti remedia, opportuna, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis, servatis processibus, censuras, & pœnas ipsas, etiam sæpius, & quoties, expediens videbitur, aggravando, & reaggravando, servata tamen forma Concilii Tridentini, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii Secularis: Non obstantibus quibusvis legibus, statutis, consuetudinibus, & prohibitionibus, si quæ forsan adsint, de gratiis ad instar non concedendis, ac etiam in Synodalibus, Provincialibus, Generalibus, Universalibusque Conciliis editis, & edendis, specialibus, vel generalibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Ecclesiæ Lucanæ etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Litteris Apostolicis, quibusvis Personis quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis, quibus omnibus, & singulis etiam si de illis, eorumque totis, & singulis tenoribus, ac de verbo ad verbum, non autem per clau-

clausulas generales idem importantes, habenda sit, in nostris litteris mentio specialis, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes, illis alias in eorum robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse, Motu pari derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, aut divisim, ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint, per litteras Apostolicas, non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem.

13 Gli Abati Secolari della III. Classe delle Cattedrali tra le Dignità si annoverano, perchè anticamente nelle Chiese Collegiate de' Canonici alcuni Ministri trovavansi, che *Prepositi* si chiamavano: nelle Conventuali de' Monaci *Prefetti* eran chiamati: Sendo poi mancati tali Collegj, e Conventi, i loro *Prepositi* e *Prefetti* rispettivamente col Titolo d' *Abati* alle Cattedrali passarono: che però de' Canonici più degni furono stimati: ma, come il *Calefato* (a) osserva, il Corpo del Capitolo non precedono. In alcuni Luoghi, anche a' tempi nostri i semplici Rettori delle Chiese abusivamente Abati s' intitolano: ma sopra' Canonici prerogativa alcuna non godono. In Spagna, ed in Portogallo alcuni Preti che altro che Rettori di Parrocchiali non sono, col Titolo d' *Abati* anch' essi si distinguono. In Napoli anche i semplici Sacerdoti *Abati* si chiamano: Titolo che per conto di tali Persone anche in Roma sino a' semplici Chierici, comune si è reso: Anzi gli Ammogliati stessi, che in Toga compariscono, Abati del Volgo, e da quei, che del loro stato cognizione non hanno, Abati vengon chiamati: Il Regnante Pontefice però in ordine alla Toga vuole, che qualche distinzione si pratichi.

14 Gli Abati poi, che al Sinodo intervengono, appresso i Canonici al lato destro debbon sedere: nel Concilio Provinciale, attesa la disposizione del *Cerimoniale de' Vescovi* (b) siedono dopo il Vescovo: Gli Abati Esenti allora ponno usare la Mitra dorata; ma senza lamine d' oro, o d'argento: I non Esenti; ma che hanno l' Uso de' Pontificali, debbon' usare la Mitra semplice e piana; così disponendo il *Cerimoniale* suddetto *al luogo citato*: così dicono il *Tamburino* (c) il *Gavanti* (d) Come costituiti in Dignità, precedono i Commendatori, e i Canonici della Cattedrale: quando però questi, come più volte si è detto, in qualità di particolari Persone camminino; e quando Consuetudine in contrario non vi concorra: così dispone il *Testo* (e) Così dice il *Tamburino al luogo citato* (f)

15 Tra gli Abati Regolari parimente differenza notabile passa; mentre alcuni di essi in Dignità di gran lunga maggiore degli altri costituiti si trovano: possedono essi Paesi: hanno sudditi, sopra de' quali esercitano giurisdizione Vescovile, e di quei ve n'ha, che in certi luoghi, così per conto dello spirituale, come del temporale, dispoticamente comandano; il perchè di quei Luoghi *Ordinarj*, e *Signori* ad un tempo si chiamano: *Ordinarj*, in quanto hanno autorità di scomunicare, e d'assolver, così dalle Censure; purchè ad altri Superiori riserbate non sieno, come da' Peccati d'ogni sorta: Conferiscono ordini; Consacrano vasi, e Vesti: e danno la Benedizione in forma solenne: *Signori* in tanto si chiamano, in quanto in alcuni Luoghi di loro giurisdizione hanno il mero, e misto Impero; anche colla podestà della Spada, come i Benedettini in Italia, che in distanza di poche miglia da Roma sono Signori di tre Luoghi; vale a dire di *Nazano*, *Civitella*, e *Liprignano*, ove l' Abate di S. Paolo fuori delle Mura di quella Dominante per lo Spirituale fa risedere un Monaco: per lo temporale ad ogni Luogo spedisce un Jusdicente, ed un' Uditore sopra tutti, con autorità di condannare i delinquenti, anche in pena di morte.

(a) *De Equestr. Dign. num. 96.*
(b) *Lib. 1. c. ult.*
(c) *De jur. Abb. disp. 24. q. 6. n. 1. & seq.*
(d) *Manu. Ep. V. Abbas num. 42. e seqq. & num. 47.*
(e) *Can. 2. dist. 12. c. Synodum d. dist. 12.*
(f) *Q. 1. n. 1.*

16 Il *Pennotti nella sua Storia Tripartita*, parlando del Monistero della Badia di Tremiti, per far comprender la grandezza di essa nel possesso di buon numero di Terre, Castella, beni, e Ville, per varie vicende perdute, rapporta un *Breve di Leone IX*. Perchè il racconto di quella al nostro assunto inutile sarebbe, ci ristringeremo in dire, che l'Abate di detta Isola, quivi, ed in altri Luoghi vicini, esercita giurisdizione, così nello spirituale, come nel temporale, col mero, e misto Impero: Si chiama Principe della *Città a mare*: Barone d'*Aranea* e tra' Baroni del Regno si annovera: così esso Abate, come quei Canonici, per Concessioni Pontificie, Cesaree, e Regie dell'una, e l'altra Sicilia, godono molti Privilegj da detto Scrittore rapportati.

17 Nel Vescovato di Valenza, della Provincia di Vienna, si trova la Badia di S. Rufo, alla quale per testimonio del citato *Pennotti (a)* anticamente erano subordinati cento dodici Priorati; cinquecento Badie, in varie Provincie, giusta la norma della Riforma dello stesso S. Rufo, istituite, e riformate: L'Abate di Santa Genovessa di Parigi, per sentenza di quel Regio Parlamento, pronunziata dell'Anno 1273, e rapportata da *Coppino (b)* anch'essa esercita giurisdizione Temporale.

18 Altri Abati, che subordinati non hanno, o perchè i loro Monasteri sono stati abbandonati, o altrove trasferiti, o in Commende eretti, dati ad altri, col nome di *Titolari* si distinguono: con permissione dell'Abate di Governo esercitano essi nelle Chiese alcune Funzioni, con Abiti Pontificali ed altri Prelatizj distintivi, come gli Abati stessi di Governo fanno: Quantunque trovinsi in altro Monastero, e sotto l'Ubbidienza d'altro Abate, anch'Essi ne' Capitoli hanno Voce. Altri *Abati Cardinali* si chiamano: E ciò allora succede, quando due Badie, dopo esser state unite, vengon separate: Sicchè ciascuna di esse abbia un'Abate particolare, che col Titolo di *Cardinale* anch'esso venga distinto: Di tali Abati il P. Mabilone riferito dal Dotto *du Cange (c)* in questi termini parla: *Placuit, ut utrique loco, sicut antea fuerat, Abbas Cardinalis restituetur &c.* (cioè *) Abbas in Capite*: Di diverse altre sorte d'*Abati*, e delle loro prerogative nel citato *Capitolo* XX. del *Trattato de' Titoli* già feci menzione.

19 Ma, all'esame del Dubbio tornando, che il nostro principale Assunto riguarda, per sentenza de' Canonisti, comunemente abbracciata, come oltre tanti altri, appresso il *Panormitano (d) Felino (e)* e 'l *Paciano (f)* si legge, gli Abati dopo i Vescovi debbon' aver luogo; ma tale sentenza per conto di quegli Abati procede, che, come nel *Capitolo* VIII. di *questa Parte*, e *nel presente* di sopra si è detto, dalla Vescovile giurisdizione sono esenti: noo già per conto de' noo esenti: polchè a questi, come parimente di sopra si è accennato, i Vicarj Generali, e i Coadiutori de' Vescovi precedono; perchè gli uni cogli altri hanno il medesimo Tribunale; si chiamano *Ordinarj*; ed esercitano giurisdizione maggiore: e la Dignità di quello, che giurisdizione maggiore appunto esercita, maggiore parimente si dice *(g)* Ed ancorchè l'*Abate al luogo citato* per conto della Precedenza tra 'l Vicario, e l'Arcidiacono solamente parli, le ragioni da esso addotte anche la competenza tra'l Vicario, e l'Abate riguardano, mentre, componendo il Vicario il medesimo Corpo col Vescovo; e participando come parimente si è detto, della di lui giurisdizione, i Diocesani tutti preceder debbe. Gli Abati Esenti poi, che le Veci de' Vescovi esercitano, come Vescovi anch' essi si considerano; onde i Vicarj precedono: così dicono, *Baldo (h) Lancellotto Corrado al luogo citato* E 'l *Cardinal Toschi (i)* Ma per conto de

(a) *Lib. 2. c. 133. §. 21.* (b) *Lib. 2. monasticon tit. 2. §. 15.*
(c) *Glossar. V. Abbas Cardinalis* (d) *C. 2. n. 2. Extr. de Judic.*
(e) *C. meminimus. de Accus.* (f) *De prob. lib. 2. c. 27. n. 82.*
(g) *Cap. Diaconi grande q. 3. dist. Card. Aless. c. a Subdiaconad. dist. Ab. conf. 21. p. 1.*
(h) *Auth. Causam C. de Ep. & Cler.* (i) *Lett. a Cond. 5.*

de gli Abati, che per disposizione della Legge il Capitolo della Chiesa maggiore non precedono, si dice, che andando esso Capitolo processionalmente col Vescovo, per le addotte ragioni, quegli preceder debbe.

20 Si dubita ancora, se gli Abati, che per consuetudine, o privilegio, degli Ornamenti Vescovili hanno l' Uso, ovunque con tali distintivi in pubblico compariscono, gli Abati, che di tali distintivi fregiati non sono, preceder debbano: ed, attesa la Disposizione del *Testo* (*a*) rigettata la contraria sentenza, l' *Azorio* (*b*) l' *Hoepingio* (*c*) e'l *Paciano* (*d*) à favore de' primi rispondono.

21 Si cerca parimente, se gli Abati Regolari le Dignità Secolari preceder debbano; ed, attesa la disposizione del *Testo* (*e*) molti Dottori, e segnatamente *Baldo* (*f*) e *Filippo Decio* (*g*) tengono, che per conto di tutte quelle Dignità, che della Vescovile inferiori sono, la sentenza affermativa abbracciar si debba: sentenza, che in ordine alle Funzioni, che nelle Chiese, e Monasteri d'essi Regolari sieguono; allora segnatamente, quando giurisdizione quasi Vescovile esercitano, anche da altri è seguitata: così dice il *Ferri* (*h*) Procede ancora tal sentenza, fuori delle Chiese de' Regolari, e de' loro Monasteri, non solamente per conto de' Canonici, ma per conto dell' Arcidiacono della Cattedrale ancora; quando però come Persone particolari v' intervengono: non già quando essi Canonici, e Dignità Capitolarmente Congregati vi si trovano; perchè, rappresentando allora il Capitolo la Chiesa, che de gli Abati incontrastabilmente è maggiore, essi Abati, con quella competer non ponno (*i*)

22 La Sentenza al Capitolo favorevole però di Contraddittori non manca: adducon essi in primo luogo il *Testo* (*k*) il quale dispone, che a' Prelati dal Capitolo appunto la Precedenza dovuta sia: che gli Abati per tanto, come in Dignità delle altre della Chiesa maggiore costituiti, tra' Prelati, come si è accennato, si annoverano (*l*) dicono, che nel citato *Testo* (*m*) gli Abati dopo i Vescovi sono immediatamente nominati: che godono di molte prerogative, nel Corpo delle Leggi espressamente nominate, le quali al Capitolo, e Canonici della Cattedrale non competono; quelle segnatamente dell' Uso degli ornamenti Pontificali ch' essi Abati, come si è detto, giurisdizione ordinaria esercitano: ponno sospender' interdire, scomunicare, ed assolver' i loro subordinati, non solamente da tutti i peccati, ma anche dalle Censure ad altri di maggiore autorità non riserbate: conferire la Prima Tonsura, e gli Ordini minori: In molti Articoli contro la Disposizione delle Leggi comuni ponno dispensare.

23 Ma, le addotte, ed altre ragioni a gli Abati favorevoli non ostanti, la Sentenza più Comune vuole, che il Capitolo preceder debba; perchè, come in ordine a gli Abati Secolari si è detto, un Corpo spirituale, e mistico della Chiesa rappresenta, di cui il Vescovo è Capo, e de' Canonici fratello si chiama: molto ancora si considera, che la Cattedrale, del Vescovo Sposa spirituale, molte prerogative gode, che alle inferiori non competono: più di queste per tanto in Concorso di una sola Dignità particolarmente onorato esser debbe: Considerabile ancora si è che il Capitolo di Chierici Secolari composto, per le ragioni nel *Capitolo antecedente* addotte, più degno di quello de' Regolari si stima: In tempo di Vacanza della Sede Vescovile, il Capitolo, così nello Spirituale, come nel Temporale la giurisdizione ordinaria esercita.

Cer-

(a) *Cap. ut Apostolica de privil. lib. 6.*
(b) *Instit. moral. lib. 12. c. 20. §. decimo octavo quaritur p. 1.*
(c) *De jur. Insign. c. 2. Sezz. 3. membr. 6. n. 424.*
(d) *De prob. lib. 2. 29. n. 6.*
(e) *C. pen. de off. Vic. c. Insinuante. De off. de leg.*
(f) *C. Pastoralis V. extra quaro de Off. deleg.*
(g) *C. Decernimus de Judic.*
(h) *De Praced. q. 1. n. 1. f. 2.*
(i) *Dom. da S. Geminiano c. quamvis in princ. §. quamquam 3. notab. de preb. lib. 6. Felin. c. postulasti col. 7. Extr. de Rescript. c. meminimus 2. Col. fin. de accusat.*
(k) *C. fin. de major. & obed.*
(l) *C. 2. de Judic.*
(m) *cap. decernimus.*

24 Cercandosi finalmente, se un' Abate, rinunziando la sua Dignità; onde venisse a restare per sempre semplice Monaco del suo Monastero, in memoria della sua pristina Dignità, così in Coro, come nel Monastero il suo primiero luogo ritener dovesse, il *Panormitano* (*a*) ed altri all' affermativa si appigliano: ma *Felino* (*b*) distinguendo, con ragione dice, che tale sentenza allora ha luogo, quando l' Abate di sua spontanea Volontà; o per esser ridotto in istato da non poter più governare, a tal' atto procede: non già quando per sua colpa è deposto.

25 Ancorchè le Badesse, della cui origine nel più volte citato *Capitolo* XX. *del Trattato de' Titoli* già parlai, nell' Amministrazione delle Cose Secolari, e nella Collazione de' Feudi a gli Abati venghino paragonate (*c*) sopra le Monache, come *Lancellotto Corrado* (*d*) osserva, abbiano giurisdizione, e sotto il nome de' *Prelati* sieno comprese (*e*) Ancorchè de gli Abati abbiano una certa Dignità, e Titolo principale: e come in *detto Capitolo XX.* si dice, anch' esse godano molte particolari prerogative, nel Catalogo de' Principi ascritte non si trovano: ma, come *Regnero Sistino* (*f*) osserva, in varj Luoghi, non solamente, come de' Stati dell' Imperio si considerano, ma per Concessione tra le Persone si annoverano, che de' diritti delle Regalie partecipano: nè strano parer debbe, mentr' esse tra quei Prelati ascritte si trovano, a' quali delle Regalie Ecclesiastiche il diritto è riservato: e quantunque *Andrea Gaill* (*g*) nell' enumerazione de' Stati dell' Imperio de' Prelati menzione non faccia, per cosa incontrastabile si tiene, che quei Prelati, che, non solo immediatamente all' Impero, ed a' Principi soggetti non sono: ma, come *Sistino al luogo citato* (*h*) soggiugne, nel numero de' Stati d' esso Imperio, *Diete* chiamati, sono compresi: quivi hanno luogo, e Voce: E le Badesse, come in quei Cataloghi si vede, gli Atti d' esse *Diete* promiscuamente soscrivono.

CAPITOLO XIII.

Della Precedenza tra gli Ordini de' Regolari in genere; e tra essi in particolare.

1 PErchè, non solamente tra gli Ordini, delle cui prerogative di sopra si è parlato, ma anche tra Regolari, e Regolari di Precedenza si disputa; e con ragione ciò segue; mentre i loro Ordini di Regolari appunto si chiamano, perchè le cose tutte tra loro ben regolate esser debbono: onde i Papi sopra tali materie varie Costituzioni hanno pubblicate: ma, ciò non ostante, non poche Controversie alla giornata insorgono, che, senza consumare il Denaro delle Religioni stesse, sopite non restano: al qual proposito *Niccolò Boerio* (*i*) riferisce, che, sendo insorto rabbioso litigio tra' Frati Domenicani da una parte, e i Francescani dall' altra per conto del primo Tocco di una Campana, che, per chiamare i Frati a recitare il Mattutino, era destinata, dopo la dilapidazione di trentamila Scudi d' Oro, fu deciso, con dichiarare, che quegli, che prima degli altri dal letto usciti fossero, prima degli altri suonar potessero: ma a che di ciò maravigliarsi, quando come nel *Capitolo I. della I. Parte di questo Trattato* si è veduto, i Religiosi per Controversie di simil natura il sangue delle proprie Vene hanno versato?

2 Di tali Controversie per tanto nel presente Capitolo, ma senza effusione nè del primo, nè del secondo sangue, tratteremo: e premessa la regola nel *Testo* (*k*) assegnata, e in questo Trattato più volte ripetuta, che l' anzia-

(a) *Cap. sicut ex litteris in princ. de Ju. jur.*
(b) *C. quæ in Ecclesiarum col. 34. v. fallit quinto de constit. c. super litteris col. 28. de Rescript.*
(c) *Rossental. de Feud. c. 4. concl. 18. n. 1. lett. A.*
(d) *Templ lib. 2. c. 7. n. 45.*
(e) *Paurmeister. de Jurisd. c. 10. n. 10. e seqq. lib. 2.*
(f) *De Regal. lib. 1. c. 4. n. 141.*
(g) *Osser. 31. n. 2. l. 1.*
(h) *N. 145.*
(i) *De August. magn. cons. n. 87.*
(k) *C. quorundam de elect.*

anzianità degl' Istituti attender si debbe; ma, come il *Cardinal de Luca* (*a*) osserva, l' antichità per l' effetto, di cui si parla, non dall' origine della fondazione delle Religioni, ma dalla Pontificia approvazione la regola prender conviene. Se, generalmente parlando, al *Cerimoniale Romano* (*b*) a quello di *Paride Grassi* sotto il Pontificato di Giulio II. alla *Costituzione di Pio* II nel *Bollario* la IV. alle *Risoluzioni* della *Congregazione de' Riti* degli Anni 1601. e 1634 ed a quelle *del S. Uffizio* dal *Contiloro* (*c*) riferite, si ricorre, si trova, che i Generali degli Ordini de' Mendicanti nelle Cappelle Pontificie di quei tempi immediatamente dopo i Vescovi sedevano: a gli Abati Generali un Banco distinto era assegnato: Ma, se la *Costituzione* di *Gregorio* XIII. nel *Tomo* II. del *Bollario* l' 86. da *Francesco Mucanzio* di quel tempo *Maestro di Cerimonie* riferita, si legge, parimente si trova, che quel Pontefice ordinò, che nella Cappella Pontificia gli Abati Generali quelli degli Ordini de' Mendicanti preceder dovessero: il perchè, se la disposizione della Legge si attende, il diritto d' essi Abati in Concorso co' Mendicanti incontrastabile esser si vede: se alla ragione, si trova esser' essi assistiti e dall' antichità maggiore delle Istituzioni de' loro Ordini; e dalla Dignità; e dalla Consuetudine; Poli principali, sopra de' quali la materia delle Precedenze principalmente si fonda.

3 Se della maggiore antichità si parla, per parte degli Ordini Monastici si dice, esservi tuttavia delle Vestigie, dalle quali comprender si può, che anche prima della nascita del Salvatore i Monaci al Mondo si trovassero, come, dopo S. *Girolamo*, *S. Gio: Crisostomo*, *e S. Bernardo*, appresso il *Tamburino* (*d*) si legge, volendo i riferiti Scrittori, che ne' tempi della primitiva Chiesa S. Antonio Abate l' Ordine da S. Gio: Batista istituito ristabilisse: così si dice, che degli altri succedesse, e de' quali il *Marsigli* (*e*) e 'l *Cardinal Baronio* (*f*) fanno menzione: E' parimente osservabile, che degli Ordini Monastici onorevolmente si parla, così nel Corpo della *Legge Canonica* (*g*) come della *Civile* (*h*) promulgata da *Costantino* dell' Anno 329. e dell' altra (*i*) di *Valentiniano*, che visse dell' Anno 429.

4 Se degli Ordini de' Mendicanti si cerca, si trova, che non prima del XII. Secolo. fiorirono: Così abbiamo dal *Marsigli al luogo citato* (*k*) e dal *Contiloro al luogo parimente citato* (*l*)

5 Se della Dignità degli ordini Monastici in competenza di quelli de' Mendicanti si cerca, si trova, che dall' *Imperadore* (*m*) i primi col Titolo di *Reverendissimi* sono stati trattati, che coll' altro di *Abati* Dignità appunto seco reca (*n*) Si aggiugne ancora, che i Generali de' Monaci gli Abiti, e gli altri Pontificali Ornamenti usano, che di maggioranza, e Dignità, come il *Cassaneo* (*o*) e 'l *Graziano* (*p*) dicono, segni sono. Avvertire parimente si debbe, che nel *Cerimoniale de' Vescovi* (*q*) e nel *Romano* (*r*) siccome nel *Concilio Fiorentino* (*s*) gli Abati prima si nominano; poscia i Generali de' Mendicanti, la cui istituzione vuole, ch' essi questuar debbano; onde anche per tal conto de' Monaci più Umili esser debbono, e la precedenza loro cedano.

6 Se alla Consuetudine si ricorre, chiaramente si vede, che gli Abati i Generali de' Mendicanti hanno preceduto, mentre, così la *Congregazione de' Riti* sotto varj Pontificati; e segnatamente d' *Innocenzo* X. dell' Anno 1650. ha risoluto. E col *Barbosa* (*t*) più distintamente osservo, che, avendo la Con-

(a) *Miscell. Disc.* 40. (b) *Cap.* 1. *sess.* 2. *lib.* 3. (c) *De Praced. n.* 22. 79.
(d) *De Jur. Abb. disp.* 2. *tom.* 1. (e) *De Eccl. redd. cap.* 7. *n.* 6 *e seqq.*
(f) *Ann.* 31. *n.* 6. *Ann* 328 *n.* 3. (g) *Cap. interdicimus* 18. *q.* 1.
(h) *L. de generali lege C. de Sacros. Eccl.* (i) *L. si quis Presbyter. C. de Ep. & Cler.*
(k) *Cap.* 16. *n.* 17. *e seqq.* (l) *N.* 2. *infra.* (m) *§. Ordinationem Auth. Collat.* 1. *tit.* 5.
(n) *Felin. c.* 2 *de Judic. Pegn. dec.* 1597. *n.* 4. *Vol.* 2. (o) *Catal. p.* 12. *cons.* 96.
(p) *Disc.* 845. *n.* 30. *e seqq.* (q) *Lib.* 1. *c.* 12. (r) *Lib.* 3. *sezz.* 3. *c.* 1. *sezz.* 5. *c.* 2.
(s) *P.* 1. *n.* 28. (t) *De jur. Eccl. lib.* 1. *c.* 43. 285.

Congregazione de' Vescovi, e *Regolari* sotto il dì 24. Gennajo dell' Anno 1617. rescritto, che, se i Monaci Silvestrini, della Diocesi di Nocera, da questuare desistito non avessero, nelle Processioni l' ultimo luogo prender dovessero: quei Monaci, di tale decreto avuta notizia, ed esposto alla medesima *Congregazione*, che da questuare astenersi intendevano, sotto il dì 19. Maggio del medesimo Anno sopra i Mendicanti la Precedenza ottennero: così il *Giacobazzi* (*a*) e 'l *Tamburino al luogo citato* (*b*) dicono. Abbiamo ancora dal *Mucanzio* nel suo *Diario del Viaggio di Clemente* VIII. *da Roma a Ferrara*, seguito dell' Anno 1598., che, atteso il *Decreto di Gregorio* XIII., il Generale degli Olivetani nella Cappella Pontificia i Generali tutti degli Ordini de' Mendicanti precedette: e noi in pratica veggiamo, che i Generali tutti degli Ordini Monastici in concorso con quei de' Mendicanti appunto, come si è detto, il medesimo ordine tengono.

7 Al particolare di ciascuna Religione passando, *Lancellotto Corrado* (*c*) a *Basiliani* sopra tutti gli altri Regolari la Precedenza assegna: dopo quegli a' *Benedettini*: successivamente a' *Canonici Regolari*: indi agli *Ordini de' Mendicanti*, giusta la loro anzianità; e ciò, attesa la disposizione del *Testo* (*d*) Sentenza per conto de' Canonici Regolari anche dal *Cassaneo* (*e*) seguitata; e da tutti i Canonisti, ed altri Dottori (dic' egli) abbracciata.

8 Ma la Contraria a favore de' Lateranensi è la più vera, ed in pratica, giusta la *Risoluzione sotto il Pontificato* di *Pio* IV.; attesa la loro anzianità, e l' Uso della Sede Apostolica negli atti, così pubblici, come privati, ammesso, osservata (*f*) osservanza, che locale dire non si debbe, mentre nelle *Costituzioni Sinodali di Pavia* stabilito si trova, ch' essi Canonici tutti gli altri Ordini, sì de' Monaci, che de' Mendicanti preceder debbano: Costituzioni, che per testimonio del *Porzio al luogo citato* (*g*) anche nelle Città di *Napoli*, e d' *Asti* sono state approvate: così nel *Concilio di Costanza* dice, esser stato decretato: così in una *Bolla di Gio*: XIII., da altri Pontefici poscia confermata: il perchè, come lo stesso *Porzio* (*h*) soggiugne, dal *Cardinal Zeno Vescovo di Porto*, così fu deciso: onde nell' Ingresso di Luigi XII. Re di Francia in Milano, accompagnato da molti Cardinali, i Canonici suddetti, senza Contraddizione de' Benedettini, precederono: Nell' Ingresso di Giulio II. in Bologna essi Canonici avanti i Canonici Secolari immediatamente andarono. I Delegati da Paolo III. in Napoli la Controversia a loro favore decisero: In Vicenza, ed in altri Luoghi il medesimo seguì. Riferisce ancora *Gio*: *Cospiniano*, Governatore della Città di Vienna nel suo *Diario sopra il Congresso tra Massimiliano Imperadore*, *Uladislao Re d' Ungheria*, *e Sigismondo Re di Polonia* dell' Anno 1515. seguito, che tra' Canonici, e Monaci suddetti il medesimo Cerimoniale fu osservato.

9 Ma a che tanti esempj per ciò, che il possessorio riguarda, quando noi in tutte le funzioni l' osservanza veggiamo? Anzi molti Dottori vogliono, e il *Bordoni* segnatamente (*i*) dice, ch' essi Canonici in concorso co' semplici Preti Secolari, da questi la Precedenza pretender possono: e ciò, perchè l' ordine di quelli da gli Apostoli fu istituito, dove i Chierici Secolari da essi Canonici l' origine riconoscono: al qual proposito esso *Bordoni* al *luogo citato* una *Bolla di S. Pio* V. rapporta: altrove (*k*) lo replica: e quantunque egli stesso (*l*) non controverta, come controverter non si può, che a' nostri tempi il Clero Secolare in concorso con essi Canonici precede: e con ragione, mentre i Regolari ordinariamente nel contemplare, e nell' orare solamente s' impiegano: il Clero Secolare anche nella Vita attiva occupato si trova; il per-

(a) *De Concil. lib.* 1. *art.* 6. *n.* 1. *e* 4. (b) *Disp.* 24. *q.* 6. *n.* 11. *disp.* 259. *q.* 4. *n.* 9. *e seqq.*
(c) *Templ. lib.* 2. *c.* 9. *n.* 3. (d) *L.* 1. *C. ut dign. ordo servet.* (e) *Catal. p.* 4. *cons.* 54.
(f) *Salgad. de protect. Reg. p.* 2. *c.* 9. *n.* 26 *e* 35. (g) *Porzio cons.* 164 *n.* 48. *e* 89. *lib.* 4.
(h) *Cons.* 166. *n.* 11. (i) *De Preced. Canonic. Later. c.* 4. *n.* 36. *e seqq. tom.* 4.
(K) *De jur. Parochial. arg.* 1. *n.* 28. *e seqq.* (l) *D. c.* 4. *n.* 38.

perchè in ordine a gli onori esterni (checche degli interni dire si debba) i Regolari inferiori sono: Ma al nostro proposito il *Bordoni* di soggiugner non lascia, che nelle Processioni così si pratica, perchè il Vescovo col suo Clero un Corpo solo a formar viene: al qual proposito col *Rovito* (*a*) osservare anche si può, che i soggetti, i quali un Collegio compongono, quando Collegialmente radunati si trovano, i cui particolari fuori di quel Corpo da altri preceduti sono, nelle Adunanze di quello preceder debbono.

10 Se poi al *Petitorio* sopra la Controversia, di cui si tratta, a' tempi antichi si ricorre, ragioni a favore de' Canonici suddetti non mancano, che da Scrittori di fede degni sostenute si trovano; dal *Porzio*; oltre gli allegati Consigli 164. e 166. anche nel 166. rapportate: Se a' tempi nostri ci avviciniamo, la Disputa inutile parimente riesce, mentre abbiamo, che, dopo molte Dispute avanti i *Gardinali di S. Clemente*, *e' l Tranense*, *da Pio* IV. deputati, seguite, questo Pontefice sotto il dì 23. Settembre dell' Anno 1563. a favore de' Canonici la Controversia decise.

11 Controverter per altro non si può, che l'Ordine Cassinense, della cui Badia in questo Stato, mercè la Clemenza del Duca Serenissimo, io sono Ministro, in ogni tempo, oltre moltissimi Uomini, così per la pietà, come per l' Erudizione Illustri; della Fede sostegni, e Colonne, Ventiquattro Pontefici: dugento, e più Cardinali: mille, e sei cento Arcivescovi: quattro mila e più Vescovi: diciotto mila, e più Abati alla Chiesa abbia dati, tutti, come Gio: *Letznero* (*b*) osserva, per merito di gloriosa raccordanza ben degni: tra' quali Ramiro, fratello di Pietro Re di Spagna, e tra quei Monarchi parimente annoverato; ma di quell' Abito sempre vestito (come il Regnante Santo Pontefice per conto di quello di S. Domenico incessantemente pratica) *Il Carena* (*c*) scrive, che gli Abati Cassinensi per ragione della loro Dignità i Vicarj Generali, così degli Arcivescovi, come de' Vescovi preceder debbono: ma in pratica il contrario si osserva. Egli è ben vero, che, sendo stato detto, che ad istanza de' Canonici Regolari di S. Salvatore dal Regnante Pontefice fosse stato dichiarato, ch'essi Canonici dovessero preceder l'ordine suddetto di S. Benedetto, avvutasene notizia, il Cardinal Conti, così in nome proprio, come degli altri Cardinali del medesimo ordine, ne fece ricorso a sua Santità, e dalla Segreteria di Stato in data di 31. Dicembre 1729. fugli scritto un Biglietto del seguente tenore: *La Santità di Nostro Signore, sentito il tenore del foglio in cui l' E. V, unita cogli altri Cardinali dell' Ordine Benedettino, ha esposte le istanze nel punto della Precedenza pretesa da' Canonici Regolari di S. Salvatore sopra il medesim' Ordine, si è degnata rispondere, di non aver mai ricevuta supplica per tale Precedenza, ne esserle mai caduto in pensiero di concederla, e fare tal pregiudizio a sì cospicuo ordine, se non sentite le ragioni di esso, e con tal riscontro il Cardinal Lercari si rassegna all' E. V., baciandole umilissimamente le mani.*

A tergo.

All' Eminentissimo, e Reverendiss. Sig: mio Osservandiss. Il Sig: Cardinale Conti.

12 Prima di passare a discorrer degli Ordini d' altri Regolari, di dire in obbligo mi stimo, che sotto l' Ordine suddetto de' Benedettini molti altri ordini si comprendono; vale a dire il *Cluniacense*; quello *de' Neri di S. Giustina*; *i Camaldolensi*, con quello degli Umiliati; i *Vallombrosiani*, i *Cistercensi*; *gli Olivetani*; e molti altri, de' quali l' accennato *Cluniacense* dell' Anno 913. istituito, è il primo;

(a) *Dec. 77. n. 2.* (b) *De reb. gest. Ludovici Pii, & fundat. Abbatiæ Corbejens. c. 11. f. 38.*
(c) *Resol. 231. num. 16.*

che l' *Oldrado* (*a*) sotto l' Ordine di *S. Benedetto* più non trovarsi scrive: Il Camaldolese da S. Romualdo instituito nello stesso Secolo è il II. Il *Vallombrosiano* dell' Anno 1040. da S. Gio: Gualberto istituito, è il III. il *Cisterciense*, che dall' Anno 1098. la sua Origine riconosce, è il IV.

13 L' Ordine degli *Umiliati* quantunque sin dall' Anno 1017. la propria origine riconosca, avendo la regola di vivere più volte variata, sotto il Conticato d' Innocenzo III. collocato si trova; e non prima dell' Anno 1200. da quel Pontefice confermato: onde il V. luogo ad occupar viene.

14 Attesa dunque l' accennata regola, in vigore della quale per ragione d' antichità ad una Religione in concorso d' altre posteriori la Precedenza compete, convien dire, che a quelle, che alla più antica aggregate si trovano, quantunque d' altre, se l' istituzione di quelle si attende, posteriori sieno, per ragione parimente d' antichità la Precedenza altresì dovuta sia: poichè, come il *Cardinal de Luca* (*b*) osserva, tutte insieme unite, come membra della Matrice, un Corpo solo a comporre vengono: tenendo però sempre per massima incontrastabile, che la *Cassinense*, come Capo, tutte le altre ad essa unite, preceder debbe: la *Rota Romana* (*c*) così ha detto; indi le altre per ordine di tempo si considerano: il perchè la medesima *Rota al luogo citato* ha detto ancora, che per le ragioni di sopra addotte, attesa l' Unione della *Congregazione Silvestrina* alla *Vallombrosiana*, seguita sotto il *Pontificato d' Alessandro* VII. la medesima *Silvestrina*, che colla *Vallombrosiana* un Corpo solo rappresenta, e sotto lo di lei stendardo comparisce, quantunque dopo la *Cisterciense* istituita, questa nelle Processioni preceder debba: regola, che, come la medesima *Rota* avanti il *Cardinal Caprara*, uno de' miei Maestri, di degna ricordanza (*d*) ha deciso, allora maggiormente procede, quando il possesso „ o l' anzianità del Convento vi concorre.

15 Esaminando poscia il *Cassaneo* (*e*) la quistione sopra la Precedenza tra' *Domenicani*, e *Carmelitani*, dice, che questi, lo cui Ordine da S. Basilio l' origine riconosce, quegli preceder debbono: così per conto de' *Minori* soggiugne: E *S. Antonino Arcivescovo di Firenze*, seguitato dal *Cassaneo*, anch' esso dice, che i *Carmelitani* prima di tutti gli altri Religiosi nel Monte Carmelo vissero: che, occupata da' Saraceni la Siria, quegli in varie parti del Mondo portaronsi. Il *Cassaneo al luogo citato* però soggiugne, ch' essi Carmelitani, non in tutti i luoghi sopra' Domenicani la Precedenza godono, che alla Consuetudine per tanto riportarsi conviene. Ma la Costituzione di *S. Pio* V. che comincia: *Divina*, nel Tomo I. del Bollario la LXXI. dispone, che così ne' Concilj Generali, come nelle Processioni, ed in altri atti, tanto pubblici, quanto privati; in tutte le Città, Terre, e Castella, quantunqu' essi Domenicani il Convento quivi non abbiano; o che, avendovelo, dopo l' Introduzione d' altri Ordini di Regolari Mendicanti fondato si trovi, il primo, più degno, e più onorato luogo occupar debbano: e ciò, perchè, come nella stessa *Bolla* si dice, la loro Religione dalla Sede Apostolica avanti le altre fu approvata: si aggiugne, che, oltre i meriti di S. Domenico, il suo Ordine tanti Eroi per miracoli, ed altre Opere di Santità, Illustri, alla Chiesa ha dati; come nelle Opere di *Gio: Garzoni Bolognese; di Gio: Carlo Fiorentino Domenicano*; di *Leandro Alberti Bolognese*; ed oltre tanti altri, negli *Annali d' esso Ordine* si vede, onde nelle Cappelle Pontificie, sopra i Generali degli altri Ordini de' Mendicanti il primo luogo occupa.

16 Non v' è, chi non sappia, che in Roma l' Ordine delle Precedenze, così tra' Regolari, come tra le Confraternite, in vigore delle Bolle Ponti-

(a) *Cons.* 204. (b) *De praem. disc.* 5. (c) *Dec.* 48. *p.* 14. *rec.*
(d) *Dec.* 104. (e) *D. p.* 4. *cons.* 70.

tificie; e segnatamente dell' accennata di *Gregorio* XIII. di 15. Luglio dell' Anno 1583. che comincia: *Exposcit*, esattamente si regola; ed a tale proposito l' anzianità delle loro Istituzioni principalmente si attende: così, oltre tanti altri, dalla *Congregazione de' Vescovi, e Regolari* sotto il dì 15. Luglio 1616. fu risoluto: Così dice *Lancellotto Corrado al luogo citato* (*a*) dove tra' Mendicanti i *Domenicani* antepone: indi gli *Agostiniani*; poscia i *Carmelitani*: successivamente i *Conventuali*. Egli è parimente vero, che, quantunque l' Ordine de' *Francescani* prima di quello de' *Predicatori* istituito dire si possa, egli è però anche vero, che il suddetto de' *Predicatori* sotto il Pontificato di Onorio dell' Anno 1218. l' altro sotto il medesimo Pontificato; ma non prima dell' Anno 1224. furono approvati.

17 Non voglio lasciar di dire, che, quantunque i *Frati Riformati dell' Osservanza di S. Francesco*, sotto la disposizione della Regola del medesimo Santo vivano: e che in vigore della *Costituzione di Clemente VIII.* di tutti quei Privilegj, Indulti, e prerogative partecipino; e perciò loro la Precedenza sopra i Frati di S. Agostino competa, o che quelli unitamente coll' Ordine de' Francescani si trovino; o che colla propria Croce comparischino; mentre quel Pontefice coll' accennata *Bolla* dichiarò, ch' essi Frati della Riforma del medesim' Ordine di S. Francesco considerare si dovessero. Ciò non ostante, gli Agostiniani nello scorso Secolo sopra di quelli la Precedenza pretesero, quantunque in una *Sivigliana con tre Decreti*, *due* della *Congregazione de' Riti*; l' altro dell' *Uditore della Camera*, con *tre Brevi* distinti da *Papa Urbano VIII.* approvati, a favore de' Riformati la Controversia fosse stata risoluta: Proposto per tanto il Dubbio in *Rota da Monf. Decano* il dì 21. Aprile del 1690. a favore de' medesimi Riformati fu risposto: così seguì il dì 29 Gennajo del 1691.: e 'l dì XI. Gennajo del 1692. per le ragioni nella *citata Decisione* CIV. *avanti il Cardinal Caprara* addotte. Il Regnante Pontefice poi con sua *Costituzione* particolare ha dichiarato, che i Minori Osservanti sopra tutte le Riforme, al loro Ministro Generale soggette, la Preminenza goder debbano.

18 La *Compagnia di Gesù*, come sappiamo, è uno de' più recenti Ordini de' Religiosi, che di Vita Claustrale faccian professione; mentre da S. *Ignazio*, non prima dell' Anno 1534., fu istituita: da *Paolo* III. in Voce dell' Anno 1539. fu approvata; e dell' Anno seguente dal medesimo Pontefice con sua *Bolla*, che comincia: *Regiminis militantis Ecclesiæ*, fu confermata; ma per conto di merito e d' Illustri Soggetti a pochi Ordini di Religioni la prerogativa cede; e con ragione; mentre le applicazioni de' suoi Religiosi, giusta la disposizione delle Regole di S. *Ignazio*, alla Conversione degl' Infedeli alla nostra Fede principalmente hanno versato, ed incessantemente versano: al qual' effetto nelle più remote parti del Mondo, e tra le più Barbare Nazioni si sono portati, ed alla giornata si portano: Non v' è chi non sappia, che S. *Francesco Xaverio* nelle Indie tante, e tante migliaja di Persone sotto il Vessillo di Cristo abbia ridotte, lo cui esempio da tanti, e tanti altri Sacri Operaj del suo ordine imitato, della Palma del martirio il premio hanno ricevuto, come da voluminosi Comentarj si vede. Il P. *Bartoli* nella sua *Storia d' Italia* (*b*) riferisce, che, attesa la regola, giusta la quale a' Preti Secolari i Monaci la precedenza ceder debbano, il *Maestro delle Cerimonie* del *Concilio di Trento* al Generale della Compagnia suddetta, come de' Preti Regolari il Capo Rappresentante, il luogo sotto quello de' Canonici Regolari; e così sopra i Generali delle Religioni Monastiche assegnar' intendeva: ma il Generale della Compagnia, come di Religione non Monastica, dopo le altre approvata, fece istanza d' esser collocato in luogo distinto: I Cardinali aquel-

(a) *Lib. 2. c. 9.* (b) *Lib. 2. f. 246. e seqq.*

a quella Celebre Assemblea Presidenti, che a' Preti Secolari pregiudicare non volevano, ed a prender risoluzione sopra quella Controversia disposti non erano, ordinarono, che ad esso Generale de' Gesuiti luogo da quello de' Generali delle Religioni Monastiche distinto si assegnasse. Il *P. Foresti* però nella *Vita di Papa Pio IV.* scrive, che, avendo il Maestro delle Cerimonie del medesimo Concilio assegnato al P. Jacopo Lainez Generale della Compagnia suddetta il luogo dopo il Generale de' Chierici Regolari, detti *Teatini*, per esser la Religione di questi di quella la più anziana, a tale risoluzione, non meno i Generali degli Ordini Monastici che quei de' Mendicanti si opposero: Contentavasi il P. Lainez, per esser' anch' esso dell'ordine Clericale, d'aver luogo tra' Chierici: ma i Padri ordinarono, che sedesse dopo i Vescovi: che parlasse però dopo tutti gli altri Generali. *Gaspare Arrigo Hornio* (a) riferisce, che, celebrandosi in Spagna l' Esequie della Regina Margherita, i Gesuiti di Salamanca a' Cappuccini la Precedenza ceder proposero, che, stante l'ostinazione degli ultimi in ricusarla, venutosi finalmente alla Decisione della Controversia, attesa l'umiltà, di cui i Cappuccini fanno professione, la Sentenza a loro favore fu promulgata.

19 Prima di passare a discorrer delle Controversie, che per conto di Precedenza tra Religiosi, e Religiosi del medesim' Ordine si agitano, non voglio lasciar di dire, che nelle Dispute pubbliche, che in Roma si tengono, col seguente ordine si procede: Intervenendovi qualche Prelato, per argomentare cogli altri, a tale effetto inviati, quegli, per ragione della sua Dignità, in primo luogo argomentar debbe: indi un Regolare *Tomista*: successivamente uno *Scotista* o d'altra Religione parimente Regolare, o un Secolare. Non intervenendovi Prelato alcuno, si osservano le disposizioni de' Privilegj da' Pontefici conceduti; a' Tomisti, e Scotisti segnatamente, quando la propria Scuola rappresentano; il perchè il primo Argomentante è un Regolare *Tomista*: il II. uno *Scotista*: il III. a piacimento: quando però il Prelato, il il Tomista, e lo Scotista il III. argomento riassumer non vogliano, che per una specie d'onore si considera: I Dottori Secolari, quantunque attualmente leggano, come quei, che Scuola particolare non rappresentano, a' Tomisti, ed a' Scotisti la Precedenza ceder debbono: Altramente l' ordine seguente si osserva: vale a dire, che il primo Argomentante quel Dottore esser debba, che nello studio attualmente legge: il II. il Teologo della Religione: il III. il Teologo Secolare: il IV. un Regolare non graduato: Tenendosi poi la Disputa in un Convento, o Casa particolare, il Teologo di quel Convento; o'l Padrone di quella Casa, ad altri l' onore ceder debbe.

20 Alle Controversie passando, che al nostro proposito tra Religiosi, e Religiosi di uno stesso Ordine succedono, premessa la regola, che in pari grado di Dignità l' anzianità per conto della professione attender si debba; si disputa, se al Religioso, il quale avanti che l' Anno del suo Noviziato compiuto sia, faccia Professione, in Concorso coll' altro, che in Noviziato prima si trovava, la Precedenza dovuta sia, il *Pignattelli* (b) per l' affermativa risponde, dicendo, che, siccome l' anzianità dal giorno della solenne Professione, come la *Rota Romana* (c) ha deciso, così attender si debbe l' anzianità del Noviziato all' effetto, di cui si parla, non suffraga; mentre il Novizio, durante il Noviziato, diritto alcuno non acquista, sendo quel tempo casuale, e condizionato, poichè esso Novizio, prima di fare la Professione, come sappiamo, deposto l' Abito, può uscire dalla Religione; o pure i Religiosi non accettarlo.

21 Per conto de' Kavalieri della Religione Gerosolimitana però osservo, che, quantunque, durante il Noviziato, i Professi, benchè dopo de' Novizj non professi ricevuti, nelle Assem-

(a) *De jur. praed. seu. praced.* (b) *Consult. 6. tom. 10.* (c) *Dec. 214. n. 4. e 15. p. 4. rec.*

Assemblee essi Novizj precedano, seguita la professione de' medesimi Novizj, questi, riassumendo l' anzianità del loro ricevimento, quelli precedono: Regola, che per conto de' Grancroci di essa Religione; vale a dire, de' Priori, ancorchè de' Commendatori per conto d' anzianità più giovani, non procede; mentr' essi Commendatori precedono: i Priori precedono i Balj, e ciò perchè in ordine ad essi non si attende l' anzianità della recezione; ma il diritto maggiore della Dignità; onde i primi sempre precedono, ma in ordine all' ottare alle Commende, ne all' Età, ne alla Dignità, ma all' anzianità del Ricevimento si ricorre.

22 Ma, all' assunto generale tornando, perchè, come vedremo, ne' tempi andati tra' Regolari è accaduto, che i Conversi, e gli Obblati Professi hanno preteso di occupare in Coro Stalli a quei de' Sacerdoti, e de' Chierici Professi, eguali; ed a gli altri de' Chierici non Professi superiori, con metter' in vista l' irragionevolezza di tale pretensione, al presente Capitolo darem fine. Irragionevole pretensione dico; mentre l' onesto vuole, che, così in ogni Monastica Adunanza si pratichi, come nelle ben' ordinate Repubbliche, a similitudine della Celeste Gerarchia, come in più luoghi di questo Trattato si accenna, e nell' Uman Corpo, che di molte parti, benchè non tutte ad un effetto destinate, composto si trova, la distinzione delle graduazioni delle Persone si dia, affinchè ciascuna di esse, giusta la disposizione della Regola di Religione operar possa; e 'l proprio Uffizio, senza Confusione, adempia: massima alla disposizione della Legge (a) uniforme: ed a questo proposito S. *Gregorio* riferito nel *Testo* (b) così prende a dire: *Ad hoc dispensationis* (altrimente *dispositionis*) *gradus diversos, & ordines constituit esse distinctos, ut dum reverentiam minores potioribus exhiberent, & potiores minoribus dilectionem impenderent, vera Concordia fieret, & ex diversitate Contextio, & recte officiorum gereretur administratio singulorum: neque enim Universitas alia poterat ratione subsistere, nisi hujusmodi magnus eam differentiæ ordo servaret: quia vero quæque Creatura in una, eademque qualitate gubernari, vel vivere non potest, Cælestium militiarum Exemplar nos instruit: quia, dum sunt Angeli, & sunt Archangeli, liquet, quia non sunt Æquales, sed in potestate, & ordine sicut nostis, differt alter ab altero*: Onde viene ad inferirsi, che i Conversi, e gli Obblati, che d' ogni Dignità, Clericale almeno, destituti si trovano, co' Chierici ne' Stalli superiori del Coro non già; ma negl' inferiori seder debbano: poichè, altramente praticandosi, la Legge Canonica, nella quale a favore d' essi Conversi, ed Obblati privilegio alcuno registrato non si legge, si confonderebbe; anzi rifletter conviene, che, come il *Pignattelli* osserva, attesa la disposizione della medesima Legge, che vuole, che lo Stallo in Coro, e 'l Voto in Capitolo inseparabili talmente sieno, che a quel Capitolare, che Voto avesse, ingiuria verrebbe a recarsi, se lo Stallo in Coro appunto ad esso si negasse: così per lo contrario a' Vocali ingiuria parimente si recherebbe, se a' Conversi, ed Obblati, che in Capitolo Voto non hanno, lo Stallo in Coro si dasse: le quali ragioni attese, la *Congregazione de' Riti* in una *Vintimigliense* il dì 10. Dicembre dell' Anno 1604. rispondendo al nostro proposito, disse, le sedie, gli stalli, e i luoghi de' Laici ad arbitrio del Vescovo doversi moderare: Ciò ammesso, pare, che dubitar non si possa, che i Generali delle Religioni, i quali, per disposizione di tutte le Leggi, sopra' loro Sudditi la quasi podestà Vescovile godono, ordinare non possano, che nelle Celebrazioni de' Divini Uffizj, i Conversi, e gli Obblati, intervenendovi, nelle sedie inferiori seder debbano: le quali ragioni attese, pretendendo i Conversi, e gli Obblati Professi dell' Ordine de' Minim

(a) *Cap. statuimus de major. & obed.*

(b) *Can. 7. dist. 99.*

mi la Precedenza sopra' Novizj Chierici, non ancora Professi, la medesima *Congregazione de' Riti*, proponente il *Cardinal Frangiotto*, sotto il dì 28. Settembre dell' Anno 1658. ne' seguenti termini rescrisse: *Eminentissimi DD. Visis, & mature perpensis Partium Juribus, censuerunt, Præcedentiam deberi Novitiis Clericis supra Laicos, juxta dispositionem Juris Communis, & Constitutiones editas a Capitulis Generalibus, Romano, & Massiliensi: & ita ubique, & in toto Orbe servandum esse mandarunt, sub pœnis in Contravenientes, vel non acquiescentes, per Regulæ Constitutiones decretis, aliisque arbitrio S. Congregationis*.

CAPITOLO XIV.

Della Precedenza, ed altre prerogative, che a' Principi, Baroni, e loro Rappresentanti: a' Padroni delle Chiese, e ad altri nelle Chiese appunto competono.

1 PEr sentenza comune de' Canonisti, generalmente parlando, attesa la grande Superiorità delle Dignità Ecclesiastiche alle Laicali, che per conto delle cose Spirituali nelle Chiese ingerenza alcuna non hanno, i Vescovi, come nel *Capitolo* VIII. di *questa stessa Parte* si è veduto, nelle Chiese delle loro Diocesi, giusta la disposizione del *Testo* (*a*) tutti i Secolari preceder debbono: così dicono, *Felino* (*b*) l' *Abate* (*c*) e *Giasone* (*d*) Il *Concilio di Trento* poi (*e*) contro quei Vescovi esclamando, che, con ceder' in Chiesa la Precedenza a' Ministri Regj, ed a' Baroni, la propria Dignità avviliscono, ne' seguenti termini prende a dire: *non potest S. Synodus non graviter dolere, audiens, Episcopos aliquos, sui status oblitos, Pontificiam Dignitatem non leviter dehonestare, qui cum Regum Ministris, Regulis, Baronibus, in Ecclesiis, & extra, indecenti quadam demissione se gerunt, & veluti inferiores Ministri Altaris nimis indigne, non solum loco cedunt, sed etiam personaliter illis inserviunt: quare hæc, & similia, detestans S. Synodus, Sacros Canones omnes, Conciliaque generalia, atque alias Apostolicas Sanctiones, ad Dignitatis Episcopalis decorem, & gravitatem pertinentes, renovando, præcipit, ut ab hujusmodi in posterum Episcopi se abstineant, mandans eisdem, ut, tam in Ecclesia, quam foris, suum gradum; & ordinem præ oculis habentes, ubique se Patres, & Pastores esse meminerint* (indi soggiugne) *reliquis vero, tam Principibus, quam ceteris omnibus; ut eos paterno honore; ac debita reverentia prosequantur*.

2 Il perchè i Teologi concludono, che a' Vescovi, giusta la disposizione del *Testo* (*f*) in Chiesa il luogo più eminente competa: così dice anche *Baldo allo Speculatore* (*g*) Così *Costantino Magno nel Concilio di Nicea contro Arrio* a dichiarar venne; mentre volle, che a' Vescovi appunto i luoghi più degni riserbati fossero: per la propria persona il più umile ritenne. Nella *Storia Tripartita* (*h*) così si legge: così per conto d' altri Monarchi in altre Storie, e Concilj parimente si legge.

3 Che tale onore, non solamente a' Vescovi, ma anche ad altri Ministri Ecclesiastici dovuto sia, dall' Imperadore Giuliano stesso, quantunque Apostata, confessato esser si trova; mentre ad Arsacio, suo supposto Papa, scrivendo, così prese a dire: *Nam simul ut Præses ingreditur limen Delubri, privati personam inducit: Siquidem Sacerdos, ut nosti, iis, qui intus sunt, præest* (ed immediatamente proseguisce) *propterea scias, quod Divina lex postulat* (*i*) Il perchè *Pietro Blesense* (*k*) al Papa in questi termini scrisse:

(a) *C. 1. de Praben.* (b) *De major. & obed.*
(c) *C. Vintoniensis de elect. c. Venerabilis de Praben. c. dilectus de concess. praben.*
(d) *L. Imperium ff. de jurisd. omn. jud.* (e) *Sess. 25. c. 17. de Reform.*
(f) *C. Episcopus in Ecclesiis 95. dist.* (g) *Tit. de Jurisd. omn. Judic.*
(h) *Lib. 2. c. 5.* (i) *Sozom. lib. 5. c. 15.* (k) *C. 146.*

se: *Non Rex; non Imperator, aut Dux Jugo Vestræ Jurisdictionis exvitur* (si osservi) *Crux Christi antecellit Aquilas Imperatoris: & Gladius Petri Gladium Constantini: Ft Apostoli Sedes præjudicat Imperiali Potestati*: Onde, generalmente parlando, quanto sinquì detto abbiamo, innegabile si trova: ma per conto di certi Personaggi grandi; ed in alcune Circostanze la regola, come appresso vedremo, si limita.

4 Che a' Principi, e Baroni in Chiesa, ed in luogo più degli altri onorevole, che, quello, che al Coro più Vicino si trova, come il *Panimolla* (*a*) osserva, esser si dice, la Sedia onorifica; il Baldacchino; il Genuflessorio, e lo Strato, per cui dal Popolo si distingua, dovuto sia, non si controverte: con questo però, che la Sedia fissa, e stabile non sia: allora segnatamente, quando una Specie di Trono a formar viene; poichè questo distintivo, oltre i Vescovi, a quei soli Signori Secolari compete, i quali de' Diritti, e delle prerogative godono, che il supremo Dominio ad indicar vengono: onde a' Baroni Feudatarj semplici non competono: Così dichiarò la *Congregazione de' Vescovi* dell' Anno 1618. in una *Bojanense*, dal *Barbosa* (*b*) riferita: Sentenza dalla *Congregazione de' Riti* parimente seguitata: l' asserire per tanto il Contrario, come una specie di temerità si considera: poichè, quantunque cosa ragionevole sembri, che ad ogni Principe, o Barone che sia, come Superiore, e Padre del Popolo, dal quale invero distinguer si debbe, tale prerogativa dovuta sia; mentre il Cerimoniale di tale natura a quello de' Vescovi, come il *Cardinal de Luca* nel *Discorso* XVI. *de Servitutibus* osserva, non pregiudica: nè dal *Concilio di Trento* discorda; alla Legge; ad altri Concilj; alle Costituzioni Apostoliche non ripugna: ma dalle *Congregazioni de' Vescovi*, e *Regolari*; *de' Riti*; *e dell' Immunità è stato ristretto.*

5 Ogni volta però, che si giustifichi, che un Principe Secolare per Consuetudine goda la prerogativa di tener' in Chiesa la Sedia col Trono; anche nel Presbiterio, ed altri onori simili, dal Vescovo non può contrastarseli: Così, oltre gli altri Dottori di sopr' allegati, dicono il *Parisio* (*c*) il *Graziani* (*d*) il *Barbosa* (*e*) e dopo molti altri, la *Rota Romana* (*f*) E con ragione; poichè, quantunque il *Cerimoniale Romano* (*g*) disponga, che le Sedie, non solamente de' Magistrati Secolari, ma anche quelle de' Principi fuori del Coro, e del Presbiterio collocare si debbano, oltre le ragioni in contrario di sopr' addotte, la Consuetudine immemorabile deroga alla Legge, quando questa di quella espressa menzione non faccia; e ad essa esplicitamente non deroghi: Così dispone il *Testo* (*h*) così dice il *Garzia* (*i*) Così ha dichiarato la *Rota Romana nelle Recenziori* (*k*) ed avanti *Alessandro* VIII. (*l*) Così la *Congregazione de' Riti* in una *Salamantina* il dì 10. Gennajo del 1604. ed in una Cesaraugustana il dì 10. Aprile del medesimo Anno, dal *Barbosa* (*m*) riferite.

6 Per conto de' Baroni Semplici poi si dice, che la loro sedia si deve collocare al lato sinistro del Vescovo, e fuori di quel luogo, che *Presbiterio*, o *Diaconio* si chiama; perchè quivi al Sacerdote Celebrante il Diacono, e 'l Suddiacono amministrano; altri Ecclesiastici servono; che però nel *Sinodo Romano* celebrato sotto il Pontificato d' Eugenio II. riferito dal *du Cange* (*n*) si legge: *Sacerdotum, aliorumque Clericorum Ecclesiæ servientium honores a Laicorum discrete apparere convenit*: Così, dopo molti altri, ha detto la citata *Rota Romana* in una *Pampilonense præeminentiarum avanti Monf.* dell'

(a) *Dec. 1. n. 6.* (b) *Somm. Apost. Decis V. Baldacchinum.* (c) *Cons. 949. n. 1. e seqq.*
(d) *Disc. 210. n. 32.* (e) *Lib. 5. Decretal. c. Apostolicam De Sim. n. 11.*
(f) *Dec. 22. n. 6. p. 8. rec.* (g) *Lib. 1. c. 13. De Sede Episc. in fin.*
(h) *Gl. c. 2. De præscript. lib. 6.* (i) *De Benef. p. 3. c. 2. §. 1. n. 190.*
(k) *Dec. 614. n. 1. p. 2. dec. 686. n. 1. p. 4. dec. 197. n. 6. p. 9.* (l) *Dec. 53. n. 13.*
(m) *De Canon. & Dign. c. 33. n. 24.* (n) *V. Presbyterium*

dell' Olmo il dì 13. Febbrajo del 1700. il perchè i Laici, mentre i Divini Uffizj si celebrano, quivi sedere non debbono: *Quam ob rem nulli Laicorum liceat in eo loco* (prosieguisce il medesimo Sinodo) *ubi Sacerdotes, reliquive Clerici consistunt, quod Presbyterium nuncupatur, quando Missa celebratur, consistere, ut libere, & honorifice possint sacra Officia exercere*: Così dispongono i *Canoni*, e 'l *Cerimoniale* (*a*) quando particolarmente essi Secolari in quel tempo quivi qualche Uffizio esercitare non debbano: Anzi, quando al tempo della primitiva Chiesa il Suddiaconato per Ordine Sacro non si considerava, per quanto il *Frances* (*b*) e 'l *Lotterio* (*c*) ne scrivono, a' Suddiaconi stessi di quivi sedere non era permesso.

7 Altri vogliono, che la prerogativa di alzare il Trono nel Presbiterio non ad altri che all' Imperadore, e a' Regi riserbata sia; perchè essi solamente coll' Oglio Sacro si ungono: ma de' Principi vi sono, che come il *Mastrillo* (*d*) riflette; e noi in pratica il veggiamo, quantunque dal Papa, dall' Imperadore, o da qualche Re dipendano, delle Regalie, ed altre prerogative godono, per cui dalla regola, che i semplici Baroni riguarda, eccettuati si trovano: Anzi essi Principi, com' è noto, alla loro presenza il Trono a' Vescovi non permettono: e ciò alla Legge non ripugna: mentre tal Legge quei Principi, Duchi, Marchesi, e simili comprende, che i Diritti dell' Impero non godono, i quali, propriamente parlando, altro che semplici Feudatarj non sono; onde abusivamente Principi si chiamano.

8 Ma, trovandosi alcuno di essi in possesso di tale onore, per le ragioni dal *Cardinal de Luca* (*e*) addotte, mantenuto esservi debbe: Così anche ha detto la *Rota Romana nella citata Pampilonense Praeminentiarum*; perchè, com' essa *Rota* soggiugne, tale proibizione di sì gran peso non è, che con un lungo possesso acquistare non si possa: E la *Costituzione di Clemente* VIII. quelle osservanze condanna, che al Cerimoniale espressamente ripugnano.

9 Si aggiugne ancora a favore de' Principi, che de' Diritti delle Regalie godono, che, attesa la loro Dignità, in qualità di Suddiaconi, quantunque veramente tali non sieno, con Breve Pontificio a' Vescovi ponno amministrare, come nella persona del Defunto Cosmo III. Gran Duca di Toscana in Roma si è veduto; poichè per tal conto come meri Laici non si considerano: onde l' Ordine Gerarchico della Chiesa turbato non resta: Così dicono il *Lotterio al luogo citato* (*f*) e 'l *Cassaneo* (*g*) anche per detta ragione il loro Trono nel Presbiterio si colloca: prerogativa, che, come, oltre tanti altri, il *Mastrillo al luogo citato* (*h*) di più soggiugne, alla Legge parimente non repugna; mentre, siccome all' Imperadore, ed a' Regi, anche alla presenza del Papa tale distintivo non si controverte, come l' *Altogrado*, nel Concilio di Ferrara dice esser stato praticato, così proporzionatamente, attesa la Consuetudine, in ordine ad altri Principi si dice; in Modena segnatamente il veggiamo: Per conto d' altri luoghi *Baldo* (*i*) il *Menochio* (*k*) e la *Rota Romana* avanti Lodovisio (*l*) il dicono.

10 Anzi a' Laici d' acquistare giurisdizione Ecclesiastica, per disposizione della Legge, non è proibito; e con dispensa del Papa esercitarla: allora segnatamente, quando ad essi Laici la giurisdizione abituale si concede, con condizione, che l' attuale in nome del Vicario da un Ecclesiastico, da deputarsi dal Laico, si eserciti: di più, in vigore di privilegio Apostolico, di tale giurisdizione abituale da esercitarsi at-

(a) *Cap. 15. in fin.* (b) *De Eccl. Cath. c. 5. n. 49. e 50.*
(c) *De Re benef. lib. 1. c. 23. n. 24. e seqq.* (d) *De Magistrat. lib. 4. c. 3. n. 25.*
(e) *De praem. disc. 26. n. 14. 20. e seqq.* (f) *Lib. 1. q. 3. n. 28. e seqq.*
(g) *P. 1. Cons. 24. n. 105.* (h) *C. 11. n. 29. e 31.*
(i) *C. cum olim. De Consuet.* (k) *Cons. 51. n. 49. e seqq.* (l) *Dec. 124.*

attualmente da' fostituti, per fentenza della citata *Rota Romana* avanti *Monf. Molines* in una *Nullius Provinciæ Hifpalenfis Juris amovendi Vicarium*. il dì 28. Febbrajo del 1707. al §. *non obftante*, anche le Donne fono capaci.

11 All' affunto principale tornando, quando il novello Principe la prima volta fuori del tempo de' Divini Uffizj entra nella Chiefa maggiore della Dominante, ov' effo Principe colla fua Corte rifiede, il Vefcovo, con tutti i Canonici, deve portarfi ad incontrarlo alla Porra della Chiefa: indi prefentarli la Pace; incenfarlo tre volte; facendo le altre folite Cerimonie; e cantando appreffo le correnti Orazioni: quando poi altre volte il Principe alla Chiefa, per affifter alla Meffa folenne, parimenti fi porta, giugnendo prima che la Meffa fia cominciata, il Vefcovo fimilmente co' Canonici tutti, ad incontrarlo alla Porta debbe portarfi, e fare le folite Cerimonie (*a*) fe poi la Meffa al di lui arrivo foffe cominciata, bafterebbe, che due Canonici fi portaffero a riceverlo, e fino alla di lui Sedia l' accompagnaffero. Così per teftimonio del *Barbofa* (*b*) la *Congregazione de' Riti* ha dichiarato.

12 Ma per conto di tali prerogative avvertir conviene, che la qualità del Feudo, e i fuoi diritti confiderare non bafta; ma anche la qualità del Feudatario diftinguer fi debbe: Non v' è, chi non fappia, che, fendo egli Signore di uno Stato grande, con autorità di promulgar Leggi; batter moneta; e fare altre cofe, che non ad altri che a' Sovrani competono: e poffedendo ad un tempo uno, o più Feudi per ragione di femplice Baronia, ad altri fubordinati, come nelle perfone del Gran Duca di Tofcana; e del Duca di Parma per conto de' Feudi, che nel Regno di Napoli poffedono, accade, quantunqu' effi Principi, rigorofamente parlando, a fimilitudine de' Vefcovi, che, fedendo in Capitolo in qualità di Canonici, colle diftinzioni ne' *Capitoli* VIII. e X. di *quefta Parte*, accennate, trattar fi debbano, ne' Stati fubordinati, non di Principi, ma di Baroni faccian figura; allora, come il *Cardinal de Luca* offerva, tale diftinzione procede, quando di materie giurifdizionali, ed altri diritti Feudali fi tratta: non già, quando per conto di Precedenza, e d' altre onorifiche prerogative fi difputa, poichè ogni corto Intendimento comprender può, quanto ftravagante pretenfione farebbe quella di trattare i Principi Sovrani del pari co' fempli Baroni, Fendatarj di Luoghi ofcuri; per lo più alle infolenze de' Birri foggetti; mentre le cofe tutte colla dovuta proporzione trattar fi debbono.

13 Regola, che per conto de' Baroni del Regno di Napoli fi efemplifica; e con ragione; mentre, come l' *a Ponte* (*c*) offerva, fendo quel Regno Feudo della Chiefa; il Re di effa Feudatario; e perciò alle Leggi Feudali foggetto, quei Baroni, propriamente parlando, altro che Suffeudatarj dire non fi ponno: il perchè il *Freccia*, da Savio, al fuo Trattato, che i diritti, e le prerogative de' medefimi Baroni contiene, altro Titolo che quello *de Subfeudis* non ha dato: onde, come il *Cardinal de Luca* riflette, le Dignità di Duca, Principe, Marchefe, Conte, e Barone, in quel Regno tanto Comuni, improprie, ed abufive fi dicono; poichè altro che Immagini, o figure delle medefime Dignità non fono, le quali alcune differenze di Cerimoniali preminenze, a diftinzione de' Baroni femplici, a favore d' effi Suffeudatarj feco portano; come appunto in ordine a gli Arcidiaconi, ed a gli Arcipreti delle Cattedrali prima nel *Capitolo* XIX. della *Parte* I. del *Trattato de' Titoli* già diffi: indi nel IX. di *quefta Parte* ho accennato; il perchè i *Feudifti* vogliono, che da tali Dignità altro Effetto non rifulti, che quello dell' individuità del Feudo: ond' effi Feudatarj, non che abufiva-

(a) *Caftel. lib. 2. Sect. 5. cap. 4. n. 2.* (b) *De Cano. c. 32. n. ult.* (c) *Dec. 5.*

mente Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Baroni di semplice nome rispettivamente si chiamano: poichè quantunque dalla Regina Gioanna II. e dal Re Alfonso I. a' Baroni di quel Regno il mero, e misto Impero, colla podestà della Spada, che prima non avevano, conceduta fosse, tale diritto in altro non consiste che nell' autorità di decider Cause Civili, e Criminali, per cui i Regnicoli esclamano, che le Anime de' Concedenti le pene dell' Inferno provano.

14 Egli è per altro incontrastabilmente vero, che tali Concessioni altro non contengono, che un certo Imperio, meramente Baronale; improprio, e senza regalie, al Re, a' suoi Tribunali, e Magistrati Subordinato, che di abusivo il Titolo merita: I Vicarj per tanto; i Viceduchi; i Viceprincipi, e simili da essi Titolati sostituiti le prerogative de' Sostituenti non godono: La medesima *Congregazione de' Riti* in una *Castellanense* il dì 8. Febbrajo del 1631. così decretò: Dichiarò ancora, che, quantunque il Barone per Consuetudine in Chiesa una Sedia inamovibile avesse, al Vicebarone di sedervi lecito non fosse.

15 Per le addotte ragioni gli accennati Baroni pretender non ponno, che l' Arcidiacono, o l' Arciprete, mentre in Piviale al Vescovo celebrante assiste dia loro la Pace. Così parimente disse la *Congregazione de' Riti* il dì 30. Luglio del 1614. E ciò, che per conto del Vescovo si dice, per conto del Capitolo in assenza del Vescovo, giusta la disposizione del *Testo* (*a*) altresì procede; mentre a tale effetto, non solamente la maggioranza della Dignità Ecclesiastica, ma quella ancora della natura del luogo si considera, al cui riguardo nel *Testo* (*b*) si legge: *quando sacra mysteria celebrantur, stare, vel sedere inter Clericos non præsumant*.

16 E quel, che per conto degli Uomini si dice, per conto delle Donne maggiormente procede; mentre nell' altro *Testo* (*c*) abbiamo, *probibendum quoque est, ut nulla Fæmina ad Altare præsumat accedere, aut Presbytero ministrare; aut infra Cancellos stare, vel sedere:* Legge, che allora parimente procede, quando la Donna in qualità di Principe v' interviene; mentre gli *allegati Testi* in generale parlano: e quella Dignità alla Donna preminenza non reca: Onde nel *Cerimoniale Romano* stesso (*d*) ove si parla del ricevimento di una Regina si dice: *In Ecclesia fiat ei suggestum, ornatum extra Cappellam, ubi cum suis Ancillis possit stare, & audire Missam: &, cum Diaconus Thuris suffitu excipit, Cardinalis Reginam, Acolytus unus eodem modo excipit*: il perchè, giusta la disposizione del *Cerimoniale de' Vescovi* (*e*) generalmente parlando, il *Lotterio* (*f*) e *Daniele* (*g*) dicono, che, acciò l'ordine Ecclesiastico non si perverta; ed affine d'evitare le Confusioni, che dalla Commistione de' Chierici co' Secolari risulta, a gli ultimi la prerogativa, di cui si parla, permetter non si debbe: Così tengono il *Menochio* (*h*) il *Graziani* (*i*) e la *Rota Romana* avanti *Lodovisio* (*k*) onde, giusta la mente della *Congregazione de' Riti*, e della stessa *Rota Romana* in una *Valentina Cappellæ* avanti *Monf. Giusti* il dì 5. Marzo del 1599.; ed in una *Burgense de Villadiego* avanti *Monf. Lancellotti* il dì 5. Maggio del 1603., nè pure al Principe, al quale in Chiesa dalla Legge il luogo più onorevole si assegna, sedere nel Presbiterio è permesso; ma tale Sentenza, colle Distinzioni di sopra assegnate intender si debbe.

17 Ciò, che in ordine a' Principi, e Baroni Feudatarj rispettivamente si è detto, anche per conto de' loro Governatori, o Luogotenenenti, come si è accennato, procede; poichè, come sappiamo, tra 'l Governatore, o sia Luogo-

(a) *Cap. novit. e cap. quanta, de bis, quæ fiunt a Prælato sine Consensu Capituli.*
(b) *Cap. 1. ed ivi la gloss. de vit. & honest. Cleric.* (c) *C. 2. de Cohab. Cleric. & Mulier. in fin.*
(d) *Lib. 1. Sess 13. c. 3.* (e) *L. lib. 1. c. 13.* (f) *Loc. cit. q. 13. n. 20.*
(g) *De Nobil. disp. 60. n. 26.* (h) *Cons. 26. n. 5.*
(i) *Disc. 842. n. 3.* (K) *Dec. 310. n. 1. 7. in fin.*

potenente di un grande Stato; e quello di un Barone, che di una Città ordinaria ha il governo, differenza ben grande passa; mentre al primo un Magnate, o un Generale; all' altra un Togato, o altra Persona di semplice Spada, e Cappa si spedisce; poichè al primo tutti gli Onori sono dovuti: all' altro, attesa la disposizione de' *Canoni*; de' *Concilj*; le *Sentenze de' Santi Padri*, e le *Risoluzioni delle Congregazioni de' Riti*, il Banco col Tappeto, e i Cuscini dentro il Presbiterio dovuti non sono.

18 Ma, per poter parlare con tutta la distinzione possibile, così de' Suddetti Rappresentanti de' Principi, come di quei delle Città, i Magistrati Secolari in tre Classi divideremo: della I. Classe quegli si dicono, che le Città libere, che in forma di Repubbliche governansi: la II. di quei, che il Principe immediatamente rappresentano, che, come si è accennato, in varj ordini subalterni si dividono: la III. Classe quei Magistrati comprende, che, come il *Cardinal de Luca* (*a*) osserva, le Città Suddite rappresentando, poca giurisdizione, e per Cause di lieve momento esercitano: Ed alla semplice Economia de' Proventi delle Comunità soprantendono, che appresso Essi Magisttati, come una Specie d' Immagine, ed Ombra dell' antica giurisdizione si trova, che originariamente in tempi, in cui le Città in figura di Repubbliche governavansi, appresso i Popoli si trovava; indi nelle persone de' Principi del tutto passò.

19 Ed in ordine a quei Magistrati Supremi della I. Classe, che le Repubbliche rappresentanto; ed a quei Governatori, a' quali il Principe la podestà della Spada concede, senza dubbio la Precedenza sopra' Capitoli, e Canonici delle Cattedrali compete; così disponendo il *Cerimoniale de' Vescovi* (*b*) dove si dice, che tali Magistrati, prima de' Canonici incensati esser debbano: onde s' inferisce, che in tutti gli altri atti precedano: così dice il *Cardinal de Luca al luogo citato*.

20 Ma per conto de' Governatori, anche delle Provincie dello Stato Ecclesiastico, osservabile mi sembra, che la *Congregazione de' Riti* in una *Maceratense* ad Istanza di quel Vescovo il dì 1. Aprile del 1662. dichiarò, che al Governatore, e Presidente di quella Città, e sua Provincia, che sempre uno de' Primarj Prelati esser suole, quando tra le sue facoltà quella di Legato *a Latere* annoverata non si trovasse, il Soglio, e 'l Baldacchino dovuto non fosse: ma che sul Banco del Magistrato sedesse: Che il Vescovo alla di lui presenza in ogni Luogo della sua Diocesi la Benedizione al Popolo dar potesse: Che al Governatore, e Presidente suddetto fuori della Diocesi, tampoco in concorso col Vescovo la Precedenza dovuta fosse: Che 'l Vescovo ad andare incontro al Governatore, quando alla Chiesa si portava, tenuto non fosse: nè quando partiva, accompagnarlo dovesse: Che il Governatore, dovendo ricever la Candela, o la Palma benedetta, al Vescovo si presentasse; e la di lui mano baciasse: Che i Canonici però a prestare ad esso Governatore, o Presidente i soliti atti riverenziali tenuti fossero: ma, che, quando sopra tale Cerimoniale Consuetudine non vi fosse, il Governatore, che alla Chiesa si presentava, da due Canonici fosse ricevuto: e quando partiva, da due parimente alla Porta fosse accompagnato: Che il Magistrato Secolare, così presente, come assente il Governatore, al Vescovo, ed al Capitolo i soliti atti riverentiali prestar dovesse: Che, ricusando di farlo, astringer vi si potesse: Che in assenza del Magistrato, per dar l' acqua alle mani al Vescovo, uno dell' Ordine de' Nobili si surrogasse; al quale però di sedere nel Banco del Magistrato non si permettesse.

21 E quel, che per conto de' Governatori, o Luogotenenti Generali, in ordine alla prerogativa del Baldacchino,

(a) *De praem. disc. 17. n. 7.* (b) *Lib. 1. c. 23. §. Magistratus.*

no, si è detto, anche in ordine all' altro di dover' esser tre volte incensati nelle pubbliche Funzioni Ecclesiastiche per le già addotte ragioni procede; quando però per Consuetudine immemorabile così in uso già sia: La *Congregazione de' Riti* così più volte ha detto; e segnatamente in una *Cosentina* il dì 20. Novembre del 1610. in una *Viterbiense* il dì 7. Luglio 1612. rescrisse: e la *Rota Romana* in una *Calaguritana Juris pulsandi Campanas* avanti *Monsi. Dunozeto Seniore* il dì 11. Giugno del 1619. decise, che, trovandosi la Cerimonia d' incensare tre volte il Vescovo, e'l solo Celebrante solamente dal Ceremoniale prescritta; e così di mero, e puro diritto Ecclesiastico, la ragionevole, ed immemorabile Consuetudine in contrario prevaler debbe: Così dispone il *Testo* (a) così la stessa *Congregazione de' Riti* colle accennate Risoluzioni dichiarò.

22 In ordine a' Magistrati della III. Classe poi non si dubita, che i Canonici preceder non debbano, tanto rispetto al Capitolo in Corpo, quanto rispetto a ciascun Canonico in particolare: Così dice il *Cardinal de Luca* (b) E con ragione; poichè, siccome al Vescovo sopra il Magistrato la Precedenza è dovuta, così del Capitolo, che, come si è detto, col Vescovo un solo Corpo rappresenta, dire si debbe: Così dicono il *Barbosa* (c) lo stesso *de Luca* al *luogo citato* (d) il *Pignattelli* (e) e la *Rota Romana* (f)

23 E' però anche da considerarsi, che il Capitolo della Cattedrale, così in presenza del Vescovo, come in di lui assenza, come nel *Capitolo X. di questa Parte* si è detto, ha l'abituale giurisdizione: ed in tempo di sede Vacante, in esso Capitolo, alla riserva delle cose, che all' Ordine sono particolari, come il *Cardinal de Luca* (g) soggiugne, tutta la giurisdizione a cader viene. Così dichiarò la *Congregazione de' Riti* in una *Tirasonense* il dì 3. Ottobre del 1615. E per le stesse ragioni la medesima *Congregazione* il dì 15. Giugno del 1605. ordinò ancora, che nelle Funzioni Ecclesiastiche, così da quei, che amministrano, come da Predicatori il Capitolo primo de' Magistrati salutato esser dovesse: E quel, che in ordine al Capitolo, ed a' Magistrati in Corpo si dice, anche in ordine alle Persone particolari di essi procede: mentre, prescindendosi dall' Uffizio, la Precedenza de' Canonici sopra le persone de' Magistrati incontrovertibile si dice; poichè, come sappiamo, il Chierico del Secolare per più degno è riconosciuto: Se poi l'uno, e l'altro per conto della Dignità, e dell' Uffizio si considera, allora, Siccome il Capitolo in Corpo, il Magistrato Secolare, parimente in Corpo, precede, così convien dire, che ciascun Canonico in particolare, ciascuno di quei del Corpo del Magistrato preceder debba: procedendo incontrastabilmente la medesima ragione in ordine ad una parte, che in ordine al tutto procede.

24 Avvertire però conviene, che la riferita sentenza sin'a tanto procede, che il Particolare Magistrato col distintivo del suo Corpo non comparisce: poichè, trovandosen' egli di quello adorno, e'l Canonico per lo contrario senza il suo, il primo preceder debbe: così dichiarò la *Congregazione de' Riti* in una *Ravennatense* il dì 14. Settembre del 1642. riferita dal *Ricciardelli* nel suo *Liceo Ecclesiastico* (h) E con ragione; poichè, sebbene, quanto a favore de' Canonici si è detto, giusta la disposizione delle Leggi universali; de' Decreti delle Congregazioni; e delle Sentenze de' Tribunali, vero sia, quando in fatto sopra qualche Quistione Circostanze tali concorrono, per cui anche il contrario sostenere si possa, se non ad effetto d' esplicitamente canonizzare una pretensione, o di tollerare almeno ciò, che già è seguito, anche diversamente si può procedere; mentre quella Convenien-

(a) *Cap. fin. de Consuet.*
(b) *De praem. disc. 23. num. 3.*
(c) *De Canon. cap. 18. n. 44. e seqq.*
(d) *Disc. 17. n. 4. disc. 21. n. 7.*
(e) *Consult. 209. num. 1. tom. 4.*
(f) *Dec. 111. num. 10 e seqq. p. 5. rec.*
(g) *D. disc. 17. n. 4. v. alia d. disc. 23. n. 7.*
(h) *Cap. 8. §. 1. n. 22. tom. 1.*

nienza, e tolleranza, che per conto di Precedenza in uno, o più luoghi si pratica, per altri alla ragione ripugnante dire non si debbe; allora molto più quando tra 'l Popolo scandalo, o inconveniente produrre non possa; dovendosi, come si è detto, aver sempre presente la Consuetudine; o la Legge municipale: Nelle Città di Verona, e di Crema, a cagione di esempio, attesa per conto dell' ultima la Risoluzione di quel Consiglio generale, composto di tutta quella Nobiltà, presa il dì 19. Giugno del 1554. relativa ad altre due precedenti degli Anni 1453., e 1540., che in quella Città di Leggi municipali appunto hanno forza, quei Provveditori sopra ogni altro Cittadino, benchè in Dignità costituito, la Precedenza godono: Avendo preteso il Capitolo della Cattedrale della prima di dette Città, a simili Risoluzioni non esser soggetto, la Controversia ne' seguenti termini fu decisa: *Paschalis Ciconea, Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nobilibus, & sapientibus Viris, M. Antonio Badovario, de suo mandato Potestati; & Francisco Trevisani, Capitaneo Veronæ, fidelibus Dilectis salutem, & Dilectionis affectum: Per ultimo Avviso dell' Ambasciator nostro in Roma intendemo, che, avendo egli fatti li Offitii commessigli da Noi in proposito della Precedenza fuori di Chiesa tra quei Magnifici Proveditori, e Vicario della Casa de' Mercanti, e quei Reverendi Canonici, ha avuta risposta per ferma risoluzione del sommo Pontefice, che li Canonici non possano, nè debbano pretender di precedere fuori di Chiesa al predetto Vicario, e Magnifici Proveditori: il che vi significhiamo, commettendovi col Senato, che dobbiate farlo sapere, così all' una, come all' altra Parte, con quella forma di parole, che stimarete più a proposito, acciò nell' avvenire non possa nascere difficoltà alcuna in tale materia, ma che le cose passino con quella Concordia, e quiete, che si conviene: e dell' esecuzione ci darete avviso.*

Datum in nostro Ducali Palatio die Ultima Maii Indictione VII. 1594.

Carlo Magno Segretario.

25 In ordine a Crema poi del 159. ne' seguenti termini si trova esser stato, dichiarato. *Marinus Grimano, Dei gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sapienti Viro Marco Bragadino, de suo mandato Potestati, Capitaneo Cremæ, fideli dilecto, Salutem, & dilectionis affectum. Havendo Noi havuto consideratione a quello ci scrivete nelle Vostre di 7. del Corrente intorno la precedenza, che pretendono quel Camerlengo, Governatore, e Proveditori di quella magnifica, e fedelissima Città nostra con cotesto Venerabile Capitolo, vi dicemo, col Senato, che, havendo noi terminato questo negozio del 1594. ultimo Marzo; con li magnifici Proveditori, e Vicario della Casa de' Mercanti, e li Reverendi Canonici della Città di Verona, volemo, che sia osservato il medesimo anco in Crema, non essendo conveniente, che si osservi in una Città ad un modo, & ad un' altro nell' altra; e però vi commettemo, che dobbiate far sapere all' una, & all' altra Parte questa risoluta Volontà nostra, con quella forma di parole, che saprete benissimo usare, acciò non possi nell' avvenire nascere difficoltà alcuna sopra tale Precedenza, ma che vivi cadauno dentro i suoi termini, con quella quiete, & amore, che si conviene; e dell' esecuzione ci darete avviso; dicendovi, che la diligenza, e prudenza, che Voi usate nel buon governo, & Unione di quelli fedelissimi nostri, riesce a noi di compita satisfazione, e Vostra lode.*

Dat. in nostro Ducali Palatio

Die 27. Januarii; Indict. 13. 1599.

Pietro Pelegrino Segretario.

26 Per evitare ogni equivoco, convien sapere, che la sopraccennata Carica di Vicario della Casa de' Mercanti è un' Uffizio particolare della sopraddetta Città di Crema: L' altra Carica di Camerlingo, che l' amministrazione del pubblico denaro riguarda, viene sempre esercitata da un Patrizio Veneto: Avvi poi il Governatore delle Armi, Superiore a tutte le Mili-

lizie : amendue le ultime accennate Cariche sono subordinate a quella del Podestà, e Capitan Grande, ch' è la primaria : le medesime tre Cariche, quando nelle pubbliche Funzioni co' Proveditori della Città si trovano, sopra gli ultimi la Precedenza godono : fanno Banca da se soli : portano Strato : in ogni luogo della Città, sì Ecclesiastico, che Secolare, sono trattati con distinto Cerimoniale.

27 D' avvertire lasciar non dobbiamo, che nelle Cattedrali delle Città Suddite i Canonici, e i Magistrati Secolari regolarmente ad un tempo con due Turriboli incensati esser non debbono : ma prima i Canonici ; indi i Magistrati: Sendo l' Uso de' due Turriboli al *Cerimoniale Romano*, *ed a quelle de' Vescovi* contrario: il perchè per testimonio del *Pignattelli* (*a*) dalla *Congregazione de' Riti* più volte è stato riprovato : Volendo essa *Congregazione*, che nelle Processioni del Venerabile, e nelle Traslazioni delle Sacre Reliquie solamente praticare si debba : così scrivono, il *Bauldri* (*b*) e'l *Pignattelli*. (*c*)

28 Ma tale regola allora procede, quando i Magistrati Secolari da Consuetudine immemorabile in contrario assistiti non sieno: mentre la Consuetudine co' suoi Requisiti provata, attesa la disposizione del *Testo* (*d*) tollerare si debbe : poichè, non contenendo il *Cerimoniale de' Vescovi* deroga espressa all'immemorabile, come si richiede, quella tolta di mezzo non s'intende : così dicono, lo *Sperelli* (*e*) il *Barbosa* (*f*) il *Pignattelli* (*g*) e la *Rota Romana* (*h*) In Modena ; in Bologna, ed in Ferrara così si pratica : parlo di certa scienza, perchè io stesso in tali Contingenze mi sono trovato, e rispettivamente mi trovo.

29 A' Padroni delle Chiese poi di tener in esse banco, o Sedia in un luogo più onorevole, con Cuscino, Strato, Inginocchiatojo, e Postergale proibito non è (*i*) poichè tale prerogativa, anche senza Titolo di Baronia, e di giurisdizione, e da' Privati per ragione di Padronato si può acquistare (*k*) E ciò procede, non solamente per fino a tanto che la Chiesa sussiste, ma anche quando, distruggendosi essa Chiesa ; indi si riedifica. (*l*)

30 Ammesso quanto detto abbiamo, se alcuno la Sedia del Padrone dal suo luogo rimovesse, contro di lui Criminalmente si potrebbe procedere (*m*) E quegli, che in tale possesso si trova, a' Turbatori colla forza delle Armi può fare resistenza (*n*) Anzi, se il Padrone, a cui venisse impedito di sedere nella sua sedia, nell' atto di difender' il suo possesso, il Perturbatore occidesse, colla pena ordinaria punito esser non dovrebbe : poichè l' Omicidio per difesa del proprio onore seguito si direbbe, che, come il *Testo* (*o*) dispone, e come i *Dottori* in più luoghi del *Trattato dell' Onore* appunto da me citati dicono, alla Vita si paragona : Molto più, se si considera, che i Secolari di turbare nelle Chiese il diritto della Precedenza autorità non hanno ; ma, come il *Panimolla* (*p*) scrive, al Vescovo ricorrer conviene : poichè, quantunque regolarmente, opponendosi il Vescovo, quivi i Laici tale prerogativa acquistar non possano, tollerandolo però esso Vescovo, e gli altri Prelati ; o competendo, come si è detto, altro diritto, la regola per le ragioni accennate ; e per le altre dal *Molino* (*q*) e dalla *Rota Romana* (*r*) addotte, si limita.

31 Ma, perchè la resistenza colla forza

(a) *Consult. 15. n. 5. tom. 2. Consult. 65. n. 5. tom. 3.*
(b) *Manual. sacr. Carim. p. 2. c. 9. n 5. in fin.* (c) *D. consult. 65. n. 5. in fin.*
(d) *Gl. cap. 1. v. memoria de præscript. lib. 6.* (e) *Dec. 279. n. 28.*
(f) *De Canon. c. 31. n. 24.* (g) *Consult. 4. n. 2.*
(h) *Dec. 147. n 12. 13. p. 4. tom 3. rec.* (i) *Franeat de Eccl. Cath. c. 5. n. 46. Letter. loc. cit.*
(k) *Paris. cons. 249. n. 3. lib. 4. Portio §. Apostolicam Inst. de rer. divis. Cordub. l. si quis a liberis in princ. n. 32. ff. de liber agnosc.* (l) *Gl. cap. 3. v. Fundatores verso il fin de jure patron.*
(m) *L. 1. in princ. ff. de Postulan. Paris. cons. 419. Molin. de Primog. Hispan. c. 2. n. 25. lib. 1.*
(n) *Bald. l. observare §. antequam in fin. de Off. Procons. Menoch. cons. 257. n. 55. lib. 3. cons. 902. n. 78. lib. 10.*
(o) *Gl. §. Si Suspectus Inst. de Satisd. Tut.* (p) *Dec. 1. Ann. 1.*
(q) *De primog. Hisp. lib. 1. c. 32. n. 34. in fin.* (r) *Dec. 122. n. 2. p. 2. div.*

za delle Armi a' Privati non è permessa, il Possessore, venendo disturbato nel suo possesso, che anche con un' atto solo si acquista (*a*) giusta la disposizione del *Testo* (*b*) e la Sentenza, così di ***Baldo** sopra il medesimo Testo* (*c*) come del ***Rebuffo*** (*d*) può impetrare dal Giudice il rimedio dell' Interdetto, *Uti possidetis*; *Et unde Vi*: E sendo il Giudizio Sommario, per giustificar' il possesso, anche una sola, e presuntiva Prova si ammette (*e*)

32 Avvertire ancora conviene, che, non solamente a' Padroni delle Chiese, ma anche ad altri di tener' in esse il banco, o sedia, con scienza, e pazienza del Rettore, è permesso: e tale scienza, e pazienza dopo il Corso di dieci Anni di pacifico possesso, se non espressamente, tacitamente almeno si presume: Onde, quantunque la ***Congregazione de' Vescovi, e Regolari*** in una ***Genovense*** il dì 17. Aprile del 1583. dicesse, fuori del tempo delle Prediche tali banchi, o sedie non doversi permettere; allora segnatamente, quando possano dare occasioni di Scandalo; la ***Rota Romana*** (*f*) ha dichiarato, che, quando di pietra, o di legno alle Pareti affisse non sieno, rimover non si debbano: Alle Persone di nobiltà distinta poi, alle loro Mogli, e famiglia, per Sentenza della medesima ***Rota Romana*** avanti ***Monf. dell' Olmo*** in una ***Pampilonense Præeminentiarum*** il dì 3. Frebbrajo del 1700. nelle Chiese delle quali esse Persone sono Parrocchiane, la Precedenza è dovuta molto più, quando vi concorre la Consuetudine: potrebbesi bensì, quando il Servizio della Chiesa così richiedesse, trasportare il banco, o sedia da un luogo ad un' altro egualmente degno. (*g*) E venendosi a mutare la forma antica della Chiesa, per ridurla in istato più decoroso, e perciò, sendo necessario di rimover' i banchi, e le sedie da' loro luoghi, terminata la nuova fabbrica, essi banchi, e sedie col medesim' ordine, in cui prima si trovavano, riporre si debbono di modo però, che ciascuno il suo pristino luogo a ricuperar venga: così dicono, l' *Ancarano* (*b*) l' *Altogrado* (*i*) e 'l *Ricci* (*k*)

33 Avendo parlato delle Prerogative che a' Padroni delle Chiese, ed a' Nobili Parrocchiani, in esse Chiese competono, non voglio lasciar di dire, che alcune Famiglie Illustri alcuni onori parimente godono, per cui dalle altre si distinguono, come, a cagione d' Esempio quella de' Conti Mezzabarba, Patrizia Pavese, di cui nel *Capitolo* I. della *Parte* IV. del *Trattato delle Armi Gentilizie* feci parimente onorifica menzione, la quale in vigore de' Privilegi, da' Re de' Longobardi riportati, privativamente dalle altre, quando il novello Vescovo entra la prima volta in quella Cattedrale, per prenderne il possesso, prepara la Sedia Vescovile; lo veste, e lo spoglia de' Sandali Pontificali: ed esercita altri atti per quella Cerimonia necessarj. Nella Città di Pistoja le Famiglie Cellesi, e Brunozzi godono una simile prerogativa: per antica Consuetudine il maggior nato, o 'l più degno dalla prima di dette Famiglie per un certo segno d' Avvocazìa riceve il novello Vescovo nell' atto del suo primo Ingresso alla Porta di quella Cattedrale: il maggior nato, o più degno della seconda, seguito l' atto del solenne Ingresso d' esso Vescovo, li dà il possesso del Palazzo Vescovile, con esibirli le Chiavi del medesimo.

34 L' Antichissima, ed altrettanto riguardevole Famiglia Cortegiani, Patrizia Fiorentina, nella sua Patria molto considerata, della Casa Tosi Tosinghi, Aleotti, Visdomini, che in persona di Antonino solo superstite, in età molto avanzata va ad estinguersi; edificò una Chiesa, che tuttavia esiste, di S. Michelino de' Visdomini chiamata; la detta Famiglia, dico, in tempo di

(a) *Conf. ult. lib. 1. Corn. Conf. 139. n. 11. lib. 2. Menoch. Conf. 51. n. 40. lib. 1.*
(b) *Cap. ut licet causam 19.* (c) *N. 6.* (d) *Loc. cit. n. 355. gl. 1.*
(e) *Sanfelic. dec. 223. n. 8. lib. 2.* (f) *Dec. 222. p. 1. div.*
(g) *Romaguer al Sinod. Gerund. lib. 3. tit. 14. c. 2. num. 4.*
(h) *Conf. 409. n. 10. v. quia ista mutatio.* (i) *Conf. 26. n. 1. e 2. lib. 1.* (k) *Prat. dec. 93. n. 4.*

di Sede Vacante dell' Arcivescovado di quell' Illustre Città, gode la prerogativa della Custodia di esso Arcivescovado; di che fanno menzione *Dante* (a) *Cristoforo Landini* suo espositore; e lo *Speculatore* (b) Anzi prima della Costituzione di S. Pio V. sopra l' applicazione de' frutti de' Vescovadi Vacanti alla Camera Apostolica, la medesima Famiglia amministrava ancora tutte le Rendite d' esso Arcivescovado; e di quelle in uso proprio tanta somma convertiva, quanto pe' suoi Alimenti bastasse: il di più al Successore consegnava! Presentemente per decreto della *Congregazione de' Spogli*, emanato il dì 19. Agosto del 1706. in morte dell' Arcivescovo Leone dell' Illustre Famiglia Strozzi, per tali Alimenti il Vivente Antonino ogni mese da quella Nunziatura Scudi sessanta riceve.

35 Cadendo molto in acconcio al nostro proposito le Fondazioni, Ristaurazioni, e Dotazioni di tante Chiese, Monasterj, Spedali, ed altri Edifizj, che risplender fanno il Culto Divino, e la pietà della Famiglia Capponi Fiorentina, nella maggior parte dell' Europa, così per la sua grande antichità, e nobiltà, come per le tante Eroiche Gesta nella Santità, nelle Lettere, nelle Armi, e nella Politica, Celeberrima, non voglio lasciare di farne un Compendio, perchè certamente credo, che a queste mie fatiche recherà un nobile ornamento: Il P. *Antonio da Terrinca*, *minore Osservante*, nella sua Opera, Intitolata *Theatrum Etruscominoriticum*, riferisce, aver meritato il Titolo di Beati, Fra Clemente, Fra Cherubino, Fra Lodovico, Fra Gheratdo; Fra Tommaso (tutti della Famiglia de' Capponi) delle Virtù, e miracoli de' quali, siccome della Dottrina di Fra Bartolommeo, da Papa Niccolò V. creato Arcivescovo Cambaliense, nelle Cronache Francescane ampiamente si parla: Fiorì ancora nel medesimo Ordine la Venerabile Serva di Dio Suor Anna de' Capponi, Monaca nel Monisterio di Sant' Orsola di Firenze, ed al Secolo Elisabetta Bonsi Capponi, Dama di Virtù singolari; e di Costumi Santi, come nella *di lei Vita* composta, e data alla luce dal *P. D. Gio: Batista Castaldo Chierico Regolare* in Firenze dell' Anno 1624. si legge.

36 *Paolo Mini* riferisce, che la Famiglia, di cui qui parliamo, è una delle quattro, che fondarono l' Insigne Tempio di S. Spirito de' Padri Agostiniani, nel quale essa Casa Capponi possede sei Cappelle, co' Sepolcri, nelle cui Lapidi si leggono le memorie delle Illustri Gesta di quei, che quivi sepolti si trovano; e segnatamente di Luigi Cardinale Primo Prete: di Neri, mercè i di lui grandissimi meriti, sepolro in un' Arca, costrutta a spese della Republica Fiorentina: e del Senatore Pietro Vettori, celebratissimo Letterato, che, come vedremo, lasciò il Cognome paterno.

37 Dell' Anno 1337. Bartolommeo Capponi fabbricò la Chiesa di S. Bartolommeo fuori della Porta, detta a S. Fridiano, da tre Secoli da' Padri Olivetani già posseduta; ed un' Altare, in questi ultimi tempi dal Senatore Ferrante Capponi ristorato: nella Sagrestia si trova una Cappella, detta lo Scudo, d' essa Famiglia, ove trovansi le Ceneri di molti Uomini, così in Lettere, come in Armi Illustri; ed in particolare del Senatore, ed Uditore Presidente Ferrante, Consigliere di stato, e famoso Ministro del Gran Duca Cosmo III.

38 In S. Jacopo sopr' Arno l' Altar maggiore fu ristorato da Lodovico Capponi, delle Lettere, e de' Letterati ranto fautore; e segnatamente del Celebre Girolamo Muzio Giustinopolitano, dal *Pino* chiamato *Santo*, che per lo Corso di molti Anni visse nella di lui Casa; e morì nella sua Villa della Paneretta. Nel Vestibolo della Chiesa suddetta si trova un' antico Sepolcro di Paolo Vettori, che dell' Anno 1347. da Ludovico Re d' Ungheria fu creato Kavaliere.

Ma,

(a) *Cant. 16.* (b) *Tit. ne sede vacante n. 6.*

39 Ma, per metter' in chiaro la separazione delle une dalle altre di dette Famiglie, conviene riandare alle memorie di tempi di gran lunga più remoti: e ben volentieri vado a farlo; non già perchè esse Famiglie della debole mia Penna abbiano bisogno, mentre il loro Splendore è già ben noto, ma per aver motivo di rimostrare la stima, che io faccio dell' amicizia contratta col Commendatore Fra Cappone Capponi; presentemente per la sua Religione Gerosolimitana Ricevitore nella Toscana, sin da quando in questa Città in grado di Kavallerizzo maggiore serviva la Serenissima Duchessa di Bransuvich, la quale del di lui servigio si contenta trovossi, che nel suo Viaggio di Parigi al suo seguito il volle, di riferire le seguenti invidiabili memorie mi prendo il piacere.

40 Convien dunque sapere, che i Capponi del 1200. portaronsi a Firenze da Orvieto, dove si ha, aver' essi fiorito, contandosi del 1020. Pandolfo Capponi, Consolo di quella Città: del 1075. Farinata: del 1117. Andrea: del 1146. Corrado, turri Capponi: Appresso lo Storico *Cipriano Manenti* si legge, nel famoso Combattimento dell' Anno 1201. seguito tra gli Orvietaoi, e i Senesi, per lo quale furono prescelti quaranta Kavalieri per parte, uno tra' primi restati Vincitori su Paolo Capponi: Nelle Dissensioni dell' Anno 1211. seguite in quella Città fra le Fazioni Pontificia, e Cesarea, essendo la Famiglia Capponi numerosa di molto, alcuni Rami di essa, tra le altre Potenti; vale a dire de' Conti di Saona; del Prefetto di Vico: de' Signori Farnesi, Salimbeni, Rossi; da Bisegno, Conti di Marsciaoo; di Saota Fiora; di Chimiano; Filippeschi; Monaldeschi; ed altri molti de' Capponi, dico, dichiararonsi per un Partito, altri per l' altro.

41 Per sedare quei Tumulti, avendo spedito il Papa Amerigo Cardinale Sabinense, molte di quelle Famiglie partirono da Orvieto; e fra esse alcuni Rami della Capponi; gli altri quivi rimasero, godendo di quelli onori sioo al Secolo XIV. Altri portaronsi a Lucca, assumendo il Cognome de' Balbani (non si sa per qual cagione) altri a Firenze, ritenendo il pristino Cognome.

42 Nel Secolo XIII. due altre Divisioni nella Famiglia Capponi erano già seguite; l' una su quella di Lippo di Cappone, fratello di Mico, che in Alemagna formò un' altro Ramo de' Capponi, in Boemia *Kapaun* oggidì chiamato: l' altra Divisione tanto è certa, quanto il nome di quello, che si divise, è incerto. Egli è bene altresì certo, che da esso viene la Casa Vettori, lo cui Progenitore su Boccaccio Boccuccio, di Mano, di Vettorio, dal quale, o per le sue Illustri Gesta, o perchè per altro motivo io quei tempi, in cui in Firenze il Governo Popolare ebbe principio, Vettori furon chiamati: Egli è ben certo, che, così i Capponi di Firenze, come quei d' Alemagna hanno sempre alzata la medesim' Arme, che, come nel *Capitolo XIII. della* Parte II. del Trattato delle *Armi Gentilizie* già dissi, in un Campo *Tagliato*, la metà d' *Argento*, l' altra *Nero* consistono: e ciò in memoria della Celebre Pace per opera di Mico Capponi circa l' Anno 1280. tra le Fazioni de' *Bianchi*, e de' *Neri* seguita.

43 Egli è però vero, che alcuni degli altri Rami vi hanno aggiunte le Armi d' altre Famiglie, per cagioni d' Eredità; o di Principi, e Repubbliche per privilegio; come i Vettori, che circa l' Anno 1400. ottennero i Gigli di Francia: che poi la Famiglia Vettori dalla Cappona proceda, oltre quello che *Gio: Villani*, Storico Celebre, ne dice, ne' *libri delle Gabelle de' Contratti di Firenze* chiaramente si vede; e segnatamente nel libro C. D. a Carte 294. dove per rogito di Francesco Piccini si legge: *D. Paulus Boccucci Manni Victorii de Capponis*.

44 La Famiglia Vettori poi si è diramata in quattro Rami principali, due de' quali in Firenze; un' altro in Roma tuttavia sussistono. I Rami de' Capponi, compresi i due, l' uno in Ale-

Alemagna, e come si è detto, l'altro in Francia; ed anche in Spagna sono stati tanti, che sino al numero di Venticinque se ne contano. In Catalogna, e segnatamenre in Barcellona, Capitale di quel Principato, vivono molti riguardevoli Personaggi, chiamati, come quell' Idioma porta, *Capons.* tengon' essi per costante tradizione, che i loro maggiori dall' Italia colà si portassero. Capitò ultimamente in Firenze D. Francesco, dell'Ordine Benedettino, Claustrale Tarraconese, Preposto Pergense, dal Re Filippo V. eletto Abate del Real Monasterio di Canredon, e Procuratore Generale del suo ordine in Roma. D. Agostino, fratello maggiore, Marchese de Moja della Torre, e Cameriere della Chiave d' Oro del Cattolico. D. Pietro secondogenito, e Vescovo di Girona: Un' altro fratello è Canonico di Barcellona: Una loro Sorella è moglie di D. Marino Caraccioli, Marchese di S. Ermo nel Regno di Napoli, e Grande di Spagna. Gli onori poi, che tutta la Famiglia suddetta ha goduti, e tuttavia gode sono tanti, che, per riferirli tutti, una Voluminosa Storia tesser converrebbe: torneremo per tanto al principale discorso, che il nostro assunto riguarda.

45 Gli Altari del Rosario in Santa Maria Novella de' Domenicani; quello di S. Antonio nella Chiesa di tutti i Santi degli Osservanti di S. Francesco; l' altro nella Chiesa delle Campora, de' Padri Cassinensi, sono stati fabbricati da detta Famiglia: i due nella Chiesa delle Monache di Fuligno, ed uno nella Chiesa di Santa Lucia de' Mengoli, Parrocchiale, sono stati fabbricati da essa Famiglia; la quale sopra l' ultima ha ancora il diritto di Padronato: Nella Chiesa di Santa Felicita, Parrocchia della Corte, si trova una magnifica Cappella fabbricata da' Discendenti di Lodovico di Gino Capponi: Avvi ancora un famoso Monumento ad onore di S. Carlo Borromeo, arricchito di più scelti marmi, eretto da Monf. Orazio Vescovo di Carpentras.

46 Nella Chiesa Metropolitana di quella Dominante sonovi due Cappellanie di Pad-onato della medesima Famiglia, che dal Ramo estinto del Senatore Vincenzo Capponi, colla metà del Padronato di un Canonicato, e della Dignità del Sottodecanato, per morte della Marchesa Cassandra Capponi, figlia, ed Erede del suddetto Marchese Vincenzo, passarono nel Marchese Cosmo Riccardi suo figlio.

47 Se di tutti i Padronati di Chiese Parrocchiali, Cappellanie, ed altri Benefizj, che detta Famiglia gode, parlare volessimo, il Catalogo Voluminoso riuscirebbe; ci ristringeremo per tanto in soggiugnere, aver Essa fondati due Spedali, l' uno esistente a Legnaja, l' altro fuori della Porta Romana, nel primo de' quali lo Spedalingo viene presentato da tutta la Famiglia de' Capponi: nel secondo da quei, che de' Vettori portano il Cognome. Nelle facciate di molte Chiese le loro Armi risplendono; e segnatamente in quella di S. Lorenzo fuori di Porta a S. Frediano, dove da essi fu ricevuto Papa Eugenio IV. in quella delle Monache, dette di Santa Monaca in Firenze: Conservano ancora il Diritto sopra 'l magnifico Monistero, detto delle *Muratte*, Monache in Firenze, dalle quali il Senatore Conte Ferrante, che col Marchese Alessandro Gregorio n' è Condomino, riceve un' Annua ricognizione.

48 E da sapersi ancora, che i Capponi, non solamente in Firenze, ma altrove ancora la loro pietà hanno esercitata: la Chiesa Metropolitana di Ravenna a spese del Cardinale Luigi Capponi Arcivescovo fu ornata: e 'l Palazzo Arcivescovile di Carpentras fu quasi tutto riedificato, e nobilmente aumentato da Monf. Orazio Capponi, che di quella Chiesa fu Vescovo; di quello dico, che nella Chiesa di S. Gioanni de' Fiorentini in Roma una nobilissima Cappella fece edificare. L' Altar maggiore nella Chiesa di S. Gioanni in Ayno, parimente in quella Dominante, è stato fatto fabbricare dal Cardinal Luigi Capponi, i cui Pronipoti, Eredi della loro Avola Donna Girolama Orsini ultimo Campollo della Casa de' Conti di Pitigliano, e So-

e Sorano, nella Chiesa di S. Bartolommeo all' Isola l' insigne Padronato della Cappella del Venerabile possedono.

49 Nè sotto silenzio lasciar si debbe, quanto in Lione fece Lorenzo Capponi, Kavaliere dell' Ordine del Re, di due Rami, in Francia, chiamati e Signore d' Amberiu, Ascendente di due Rami, in Francia, chiamati Conti di *Fugerolles*; onde dell' invidiabil Titolo di *Padre de' Poveri* fu decorato: Ornò egli molte Chiese, e riccamente dotolle: in tempi di Carestia, per testimonio di *Monsf. Tristano nella sua Toscana Franzese*, a proprie spese alimentò sino a quattro mila Poveri.

50 In parte fondazioni, in parte per Contratti di permute, i Capponi possedono molte pingui Commende nella Religione di S. Stefano; e 'l Priorato di Pescia: Unitamente colla Famiglia Vettori godono il totale Padronato della Commenda di S. Piero, a Quaracchi, della Religione di Malta.

51 Ma la più Illustre prerogativa di detta Famiglia, e d' ogni altra privata in Italia forse senza esempio, quella dell' Ordine de' Kavalieri dell' *Altopascio* mi sembra, che nel XII. Secolo fiorì; ed in cui essa Famiglia ha avuti più gran Maestri: distinguevansi i Kavalieri di dett' Ordine per loro Insegna col *Tau* di color bianco: parte di essi *Frati* ancora erano chiamati: Si distesero per la Francia; per la Navarra; per la Savoja; per la Sicilia, e per molte altre Provincie dell' Europa: Il loro caritatevole Istituto si era di assicurare le Strade a' Pellegrini, che a visitare i Luoghi Santi portavansi: il perchè essi *Facitori*; *Ristauratori di Ponti*; overo *Kavalieri d' Altopascio* eran chiamati.

52 Dell' Anno 1240. da Gregorio IX. furono approvati i Capitoli del loro Ordine, che originali nell' Archivio del Senatore Conte Ferrante Capponi tuttavia si conservano: fiorì l' Ordine suddetto con molto lustro sino al Secolo XV.

53 La Famiglia Capponi vi ebbe, come si è accennato, più gran Maestri, tra' quali molto Celebre, e benemerito fu Gioanni Capponi, che dell' Anno 1445. per lo medesimo suo Ordine molti Privilegj ottenne: Sendo poi quello del 1476. stato soppresso da Sisto IV. con sua Bolla, che originale parimente in detto Archivio si conserva, fu conceduto in Commenda a Niccola, e Bartolommeo Capponi, per se, e loro Discendenti in perpetuo, con tutti i privilegj, e prerogative, colla facoltà di eleggere il Gran Maestro, o sia Maestro Generale, allora così chiamato; Dignità, che come vedremo, per lunga Serie d' Anni fu goduta da' Discendenti di detti Concessionarj, che della loro autorità, e giurisdizione in tutte le Provincie d' Europa, ove i beni del loro Ordine si trovavano, con splendidezza, e decoro sì grande esercitarono, che le Commende dispoticamente conserivano: e tra le altre quella di S. Giacomo d' *Altopascio* di Parigi, molto pingue, nel cui Palazzo appresso a detta Chiesa solevano albergare gli Ambasciadori, prima della Repubblica Fiorentina; indi quei de' Gran Duchi di Toscana. I Gran Maestri usavano il Titolo Prelatizio di *Monsignore*: e la loro Dignità giunse a segno di stima, che Papa Paolo III. dell' Anno 1537. con derogare al diritto di Padronato della Famiglia Capponi, pensò di conferirla al Cardinal Farnese suo Nipote: ma, per quanto il *Varchi nel fine della sua Storia* ne scrive, oppostosi Cosmo de' Medici, allora Duca di Firenze, il Papa altro passo non fece: e da' Capponi dell' Anno 1585. sì insigne Padronato al Gran Duca Francesco I. per se, e suoi Successori nel Gran Ducato di Toscana fu ceduto.

54 Sendo per morte del Marchese Francesco Maria Macchiavelli, seguita ultimamente in Firenze, restata estinta la di lui tanto Illustre, quanto antica Famiglia, Fiorentina, Ferrarese, e Vicentina, già Signora del Castello di Montespertoli, di Valdi Pisa, Contado di Firenze, nella persona del Pupillo di lui Congiunto Marchese Gio: Batista Rangoni per Testamentaria Disposizione, qual Fenice rinnovata, avendolo egli, a mia

insinuazione, istituito suo Erede, col solo obbligo di assumer il di lui Cognome, ed Armi Gentilizie; e trovandosi nella detta Eredità, con molte decorose prerogative, che il nostro Assunto riguardano, i seguenti Padronati; vale a dire I. della Pieve di Santa Maria a fagna in Mugello, una delle più insigni della Diocesi di Firenze: II. della Chiesa, con Cura, di Santa Cristina in Val di Pisa: III. del Priorato di S. Martino a Lucardo: IV. della Chiesa, con Cura, di Santa Maria della Torre: V. della Pieve di S. Piero in mercato: VI. del Priorato di S. Andrea in Montespertoli: VII. della Chiesa, con Cura, di S. Michele a Magliana: VIII. della Chiesa de' Santi Paolo, e Prospero: IX. di quella di S. Quirico alla Sodora: X. di S. Michele a Mugnano: XI. di S. Donato a Livizzano: XII. di S. Michele a Quarantola: XIII. di Santa Maria a Pulica: XIV. di S. Pietro a Nebiaule nel Piviere di S. Ipolito in Val di Pisa della Consorteria di Ciango, detto de' Castellani, uno di essa Famiglia. Avendo io avuta per lo corso di bene XL. Anni stretta amicizia, sì con esso Testatore, come co' di lui fratelli Marchesi, Ottavio, Gaetano, e Filippo premorti, volle egli, prima di stabilire in qual Famiglia la sua rinnovar dovesse, il mio sentimento, che a pro dell' Erede istituito, ad esclusione di altre parimente Illustri Famiglie che vi aspiravano, per lo Corso di sette Anni è stato sempre costante, ho creduto non esser' improprio di dar fine al presente Capitolo, con trasmetter' a' Posteri le seguenti memorie, dalle quali lo Splendore di detta Famiglia in buona parte risulta: metteremo per tanto in vista in primo luogo la sua origine: indi i meriti di molti riguardevoli Soggetti, così in Lettere, ed in Armi, come in politica; e successivamente i loro Matrimonj con altre Illustri Famiglie.

55 In un Catalogo di Memorie di detta Famiglia si legge, che in un' Archivio dell' Augustiss. Casa d' Austria in Vienna si trova un Diploma, in cui si dice ch' essa Famiglia riconosce la sua origine da' Duchi di Benevento, i quali, come dipendenti da gl' Imperadori di Costantinopoli, da Carlo Magno ne furono discacciati: Onde alcuni di essi, passati in Toscana, in quel sito rifugiaronsi, che Mercato di Fiesole si chiamava. Un Corrado Macchiavelli, avendo seguitato Ottone I., per metter' in dovere Berengario da Bergamo per premio de' proprj meriti fu fregiato di molti Onori. Alberico Macchiavelli nell' Impresa di Terra Santa, sotto il Comando del Gran Goffredo, fu il primo, che, coll' acquisto di molte Insegne nemiche, il Monte Calvario occupò: ed in memoria di sì gloriosa azione la prerogativa ottenne, di poter portare *tre Monti*, e *tre Croci* nello Scudo Gentilizio. Guiberto Macchiavelli, Colonnello nell' Esercito Franzese in Oriente, portò a Roma un pezzo del Legno della Santa Croce, con uno de' Chiodi della medesima: il perchè fugli permesso di assumer per Arme Gentilizia *una Croce con quattro Chiodi* come nel *Capitolo VIII. della Parte I. del Trattato delle Armi Gentilizie* già dissi.

56 Del 1256. Ugno di Boninsegna Macchiavelli fu uno de' Consiglieri della Repubblica Fiorentina. Un altro di tal nome del 1283. fu uno de' primi della medesima Repubblica: e del 1325. funne Gonfaloniere: Boninsegna di Angiolino fu uno de' Soldati della Compagnia de' Bardi, Sicurtà di Carlo II. Re di Gerusalemme. Nella Priorista de' Gonfalonieri, e de' Priori di quella Repubblica dall' Anno 1283. fino all' Anno 1581. si trovano registrati i nomi di dodici Gonfalonieri, e di LVI. Priori della medesima Famiglia: Del 1349. Filippo Macchiavelli fu Ambasciadore per la Patria al Re di Ungheria; a Volterra; a Pistoja, ed in Romagna. Del 1392. Boninsegna di Filippo, con altri Nobili Cittadini, fu spedito a soprantender' alla Costruzione di una Fortezza in Montepulciano.

57 Del 1421. Francesco di Lorenzo Macchiavelli fu Ambasciadore al Signore di Foligno del 1423. alla Signoria di Siena. Del 1432. Girolamo Mac-

Macchiavelli fu spedito a ringraziare la Città di Perugia per la buona amicizia, che alla Repubblica professava. Del 1457. lo stesso Girolamo fu spedito per accomodare alcune differenze in materie di Confini col Duca di Modena. Del 1466. dubitandosi di Guerra, Paolo di Gio: Macchiavelli, in qualità di Commessario, portossi nella Lunegiana, per provvedere quelle Fortezze. Del 1500. Niccolò, detto il Politico, Segretario della Repubblica, e per le sue Opere cognito, fu Ambasciadore appresso Carlo VIII. Re di Francia, ed a Massimiliano Imperadore: Del 1528. da gli Uffiziali dello Studio della Repubblica fu deputato a comporre le Cronache e gli Annali di essa Repubblica. Del 1595. Alessandro di Benedetto da Ferdinando I. Gran Duca fu creato Kavaliere di S. Stefano. Del 1618. Vincenzo di Filippo fù Kavaliere di Malta. Del 1641. Francesco Maria, Patriarca di Costantinopoli, fu fregiato della Porpora; e del 1653. fu promosso al Vescovado di Ferrara, ove morì.

58 Il March. Ottavio, de' quattro fratelli Primogenito, del 1666. in età di Anni XXI. dal Cardinal Barberini, Decano del S. Collegio, fu spedito a Milano, col Karattere d'Inviato straordinario, per far Complimento coll' Infanta Margherita Maria, figlia di Filippo IV. e sposa di Leopoldo Imperadore, dalla quale fu trattato del pari de' Principi Sovrani. Nella Città di Ferrara fu due volte Giudice de' Savj, acclamato dal Popolo. Da Papa Alessandro VIII. fu prescelto, con sua Moglie, per condurre a Roma la Nipote di S. S. destinata Sposa di D. Urbano Barberini, Principe di Palestrina. Passò poscia al Servigio del Regnante Sereniss. Duca di Modena in qualità di Bracciere della Sereniss. Duchessa Madre, e di Consigliere Segreto: La Marchesa sua Moglie fu Dama d' Onore: l' uno, e l' altra con tale Karattere in Modena del 1696. morirono.

59 Il Marchese Francesco Maria, ultimamente defunto, del 1667. da Clemente IX. fu destinato per uno de' Nobili giovanetti, che li fecero Corte alla sua Coronazione, ed indi Creato Kavaliere Aureato, con tutte le più distinte prerogative.

60 Del 1680. i detti quattro fratelli tutti, già Feudatarj della S. Sede, dall' Imperadore Leopoldo, col Titolo di Marchesi del S. R. Imperio, per se stessi, e loro Successori, furono dichiarati Familiari Aulici, con tutti i Privilegj, e prerogative solite a concedersi da quella Corte. Il Marchese Gaetano da Cosmo III. Gran Duca, fu promosso alla Dignità di Priore della Religione di S. Stefano; e Proveditore Generale, così dello Studio di Pisa, come degli altri a quello subordinati.

61 Ne' *Libri delle Gabelle de' Contratti della Città di Firenze*, dall' Anno 1245. fino al 1583., si trova, che la Famiglia suddetta imparentò sempre colle più antiche, e più nobili Famiglie di quella Città: Dell' Anno 1644. Lorenzo di Filippo sposò Eleonora Fieni de' Marchesi di Scandiano, Madre degli accennati quattro fratelli, il Primogenito de' quali dell' Anno 1670. sposò Olimpia di Vincenzo Baccelli, Nobile Romana. Quanto di sopra si è detto, in parte risulta da' Libri pubblici della Città di Firenze, le cui memorie nel mio Studio si conservano: in parte dalle relazioni di molti autorevoli Scrittori, tra' quali il *Pagliarino nelle Storie Vicentine*: *Luca di Linda nelle Storie di Fiandra*: *Gio: Villani*: *il Ghirarducci*: *Leonardo Aretino*: *Scipione Ammirato*; e molti altri da me *ne' Trattati della Nobiltà*, *e delle Armi Gentilizie* riferiti.

CA-

CAPITOLO XV.

Della Precedenza nelle Processioni.

1 LE Controversie, che in congiunture di Processioni per conto di Precedenza insorgono, da alcuni Dottori vengon detestate, parendo loro, che in quei luoghi, ed in quelle occasioni, non per altro motivo, che per quello d'ambizione, Superbia, e Vanagloria, la Causa di Dio a disturbare si venga: ma, come il *Bordoni* (*a*) il *Lotterio* (*b*) la *Rota Romana* appresso il *Palma* (*c*) ed avanti *Mons. Ansaldi* (*d*) saggiamente riflettono, tali Dispute, per conservare la buona armonia, la pace, e la tranquillità tra quelle Persone, che per lo servizio di Dio appunto occupate si trovano, utili, ed anche necessarie si stimano; poichè in altra forma le Dignità maggiori dalle minori non si distinguerebbono; mentre ooo l' Uomo dal luogo; ma questo da quello lo splendore riceve. Avvertir' anche conviene, che nelle Processioni, com' è noto, gl' Inferiori prima; i Superiori poscia gradatamente incamminarsi debbono: e così le Confraternite Secolari tutte debbon' andare avanti: indi gli Ordini de' Regolari: dopo questi il Clero Secolare: poscia il Vescovo, co' suoi Assistenti: Sendovi Protonotaj Onorarj in Abito Prelatizio, tutti in una linea dopo il Vescovo debbon proseguire: appresso i Figli del Principe Secolare; che solo dopo di quelli cammina, seguitato da' suoi Ministri primarj immediatamente: da' lati dal Maestro di Camera; e da gli Uffiziali maggiori della sua Guardia del Corpo: in fine da' Nobili della Città: E ciò così si pratica, perchè quegli, che alle Reliquie, o all' Immagine del Santo più Vicino si trova, più degno si stima: Così dicono i Dottori, e tra gli altri *Baldo* (*e*) il *Gramati* (*f*) il *Panimolla* (*g*) e la *Rota Romana* (*h*) Così per conto di quegli procede, che al Principe più Vicino parimente si trova: così dicono, il *Cassaneo* (*i*) il *Mastrillo* (*k*) e 'l *Cardinal de Luca* (*l*) Alcune volte però, come *Dupleix* (*m*) osserva, l' ultimo luogo per lo più degno si considera: vale a dire, quando da Personaggio più degno occupato si trova.

2 Di Precedenza nelle Processioni non solamente per conto degli Uomini, ma, come nel *Capitolo I. della Parte I. di questo Trattato* ho accennato, anche per conto delle Reliquie de' Santi si disputa. In Reggio di Lombardia dell' Anno 1643. tra' Superiori della Chiesa di S. Prospero, Vescovo, e primo Protettore per una parte, e quei della Chiesa de' Santi Crisanto, e Daria, parimente Protettori, dall' altra, Litigio sopra la Precedenza delle loro Reliquie, come vedremo, fu introdotto. I Parziali del primo, lo cui Corpo nella Chiesa ad esso Santo dedicata si venera, le loro ragioni, così alla Dignità Vescovile, come al primato nella Protezione appoggiavano: gli altri ne' meriti del Martirio di essi Santi fondavansi, le cui Insigni Reliquie in quella Cattedrale da tempo immemorabile parimente si venerano. Richiesto sopra l' accennata Controversia il Celebre *Giuseppe Altogrado*, Patrizio Lucchese, del suo Parere, mosso dalle seguenti ragioni, a favore del primo rispose, in quella Città le Reliquie de' Protettori suddetti nelle Processioni doversi considerare, non a contemplazione de' loro particolari meriti, ma del Patrocinio, che la medesima Città ne gode: il perchè, se alcuno d' essi nel numero de' Protettori compreso non si trovasse, lo di lui Corpo processionalmente non si porterebbe, come per conto di molti altri Santi avviene, le cui Insigni Reliquie in va-

(a) *De praced. Canonic.* (b) *De re benef. c. 1. n. 9. e 69. v. 2. n. 22. tom. 4.*
(c) *Dec. 319. in princ.* (d) *Dec. 25.*
(e) *L. observare. §. antequam vere ff. De Off. Procons.* (f) *Dec. 1. n. 8. dec. 64. n. 1.*
(g) *Dec. 1. n. 5.* (h) *Dec. 17. n. 14. p. 17. rec.* (i) *Catal. p. 1. Cons. 2.*
(k) *De Magistrat. lib. 5. c. 4.* (l) *De praem. disc. 46. n. 5.* (m) *Leis milit. lib. 2. c. 3. f. m. 129.*

in varie Chiese di essa Città parimente si conservano: La Precedenza per tanto nelle pubbliche Processioni, giusta la disposizione del *Testo* (*a*) a quello di essi Santi esser dovuta, che nell' ordine della Protezione per più degno si riconosce: Così dice *Felino sopra il citato Testo* (*b*) così il *Menochio* (*c*) e la *Rota Romana*. (*d*)

3 Che la Dignità di S. Prospero, come maggiore, si debba considerare, da più ragioni si deduceva; e I. dal di lui primato nella Protezione, come in più luoghi di questo Trattato si è detto, in materia di Precedenza molto si considera: II. dall' esser' il medesimo Santo Protettore principale: il perchè la di lui Festa di precetto si solennizza; e nel recitare il suo Uffizio così da' Secolari, come da' Regolari in tale qualità si considera; dove gli altri *Comprotettori* si chiamano: Così il dì 8. Giugno del 1643., con approvazione di Monsᵣ Coccapani, allora Vescovo, fu dichiarato; e dalla *Congregazione de' Riti* fu confermato: Attesa per tanto la disposizione della *Bolla di Urbano VIII.* sopra *l' osservanza delle Feste di precetto*, con cui si ordina, che del Protettore principale solamente di precetto la Festa si celebri, e l' Uffizio si reciti; per conto de' Comprotettori la Festa di Divozione semplice si considera: e nel recitare l' Uffizio, con tale distinzione si procede.

4 I Difensori de' Santi Crisanto e Daria, alle addotte ragioni non acquietandosi, risposero, che, atteso il merito del loro martirio, quantunque S. Prospero in qualità di Protettore principale prima eletto si consideri, questa accidentale qualità in confronto della sostanziale del martirio degli altri, attender non si dovea; mentre l' anzianità del tempo allora solamente si ammette, quando per conto di tutte le altre qualità i Contendenti pari si considerano: ma, quando a favore del Posteriore di tempo qualch' altro requisito concorre, per cui l' Anteriore vincer possa, come per conto del Martirio de' Santi Crisanto, e Daria si diceva, come la *Congregazione de' Riti in una Maltese* il dì 19. Maggio del 1609. decise, e come in più luoghi di questo Trattato si è detto, l' anzianità attender non doversi.

5 Alle ragioni suddette però fu replicato, che allora proceder potrebbono, quando i Corpi di essi Santi, come semplici Reliquie in Processione si portassero, perchè allora la qualità de' meriti di ciascun Santo distinguer si dovrebbe: ma, quando in qualità di Protettori si riguardano; nelle Processioni particolarmente, ove l' Invocazione del loro patrocinio appresso Dio per fine principale si ha; l' anzianità del primo al merito del martirio de' secondi si preferisce; mentre una Persona stessa, come in più luoghi di questo Trattato si dice, per rispetti diversi diversamente si considera. Per la medesima ragione, lo *stesso Scrittore* soggiugne, il Corpo di Sant' Ilario nelle Funzioni pubbliche quello di S. Tommaso Apostolo in Parma precede.

6 Non ostante però il Parere suddetto dall' *Altogrado juniore*, tra le sue *Controversie la I. in numero del Tomo II.*, rapportato; e da Dotti, *Gio: Batista Sannuti Pellicani* Bolognese, mio Amico, di degna ricordanza, e *Claudio Albertini* Reggiano, approvato, la Controversia indecisa tuttavia pende. Sendosi però dell' Anno 1686 presentata l' urgenza di portare processionalmente quelle Reliquie tutte ad un tempo, Monsᵣ Bellincini, allora Vescovo di quella Città, per modo di provisione ordinò, che per quella volta solamente, e senza pregiudizio delle ragioni, così dell' una, come dell' altra Parte, avanti tutti gli altri simulacri quei de' Santi Aurelio, ed Aurelia insieme si portassero, in distanza di tre braccia, l' uno dall' altro: più addietro nel mezzo, e solo, quello di S. Crisanto: indi più addietro i due, di Santa Daria, e di S. Prospero insieme colla medesima distanza. Dell' Anno

1698.

(a) *C. illud 19. in fin. e. solita de major. & obed.* (b) *N. 8. e 10.*
(c) *Cons. 52. n. 41. e seq.* (d) *Dec. 316. n. 4. p. 2. div.*

1698. in simile contingenza il medesim'ordine fu tenuto.

7 Dispute di tal sorta, come il *Cardinal de Luca* (*a*) osserva, aoche io congiunture di Canonizzazioni di Santi ne' Tribunali si agitano. Sotto il Pontificato di Clemente X. per quella de' cinque Santi sopra la Precedenza della nominazione di essi fu disputato, e deciso, che, posto in non cale, così il tempo della loro morte, come quello della Beatificazione di essi, tutto il Clero Secolare preceder dovesse, e che per conseguenza i Santi del medesimo Clero prima di quei del Regolare si nominassero: che tra quei poi del medesim' ordine Gerarchico l'anzianità del tempo della Beatificazione si attendesse.

8 Generalmente parlando, quando la traslazione di Corpi Santi si debbe fare, la maggiore, e più nobile Chiesa si debbe preferire (*b*) e della Cattedrale, che, com' è noto, per la più degna appunto si coosidera, intender si debbe: allora particolarmente, quando il Santo, lo cui Corpo trasportar si debbe, della Città è stato Vescovo; quella volta però, ch' egli stesso diversamente non abbia ordinato, nella Chiesa sua Sposa collocarlo conviene (*c*) Se poi egli la sua Sepoltura eletta avesse, quivi parimente, per sentenza della *Congregazione de' Vescovi, e Regolari in una Loculense il* dì 26. Aprile del 1652. il di lui Cappello esporre si dovrebbe.

9 L' assunto generale riassumendo, avvertir conviene, che, giusta la disposizione de' *Decreti* della *Congregazione de' Riti*, riferiti dal *Pignattelli* (*d*) più Croci alla Testa delle Processiooi unitamente proceder non debbono: ma a quella della Metropolitana, come più degna, sopra tutte le altre delle Chiese inferiori la preminenza compete (*e*) Così si dice d' ogni dignità Secolare io Concorso con qualsisia Regolare: così disponendo il *Cerimoniale de' Vescovi* (*f*) confermato per *Bolla di Clemente* VIII., ove la Precedenza a favore del Clero Secolare in Concorso col Regolare si dichiara; e con ragione; poichè, se altramente si praticasse, confusione di stendardi, e di Persone ne insorgerebbe: e la *Congregazione de' Riti* sotto il dì 29. Novembre del 1632. ne' seguenti termini rescrisse: *In Processionibus, in quibus Clerus plurium Ecclesiarum Crucem defert, sub eadem Cruce propria incedere debere: in Processionibus vero, in quibus non intervenit nisi una Crux, Clerum illius Ecclesiæ, cujus est Crux, quæ defertur, digniorem locum obtinere debere*. Così, oltre tante altre volte, *la Congregazione de' Vescovi, e Regolari* in una *Toletana* sotto il dì 23. Agosto del 1593. aveva già detto.

10 Con qual' Ordine i Regolari, generalmente parlando, nelle Processioni tra loro proceder debbano, nel *Capitolo* XIII. *di questa Parte* già si è veduto; generalmente dico, perchè ne' Luoghi, ove per Consuetudine particolare diversamente si pratica, da quella receder non si debbe: Nella Tabella della Sagrestia del Duomo di Milano, a cagione d' esempio, si legge, che nelle pubbliche Funzioni i primi a comparire sooo gli Agostiniani Scalzi: II. i Padri Cappuccini: III. quei di S. Francesco di Paola: IV. quei di S. Francesco, detti di Santa Maria del Paradiso: V. i Francescani Conventuali: VI. i Riformati di S. Francesco: VII. i Minori Osservanti, altresì di S. Francesco: VIII. i Padri di S. Damiano vanno sotto la Croce di Santa Francesca Romana, sendo del di lei ordine: IX. i Benedettini Celestini; i quali però alle Funzioni non intervengono; ma il motivo non si sa: X. i Serviti Conventuali: XI. i Serviti Osservanti: XII. i Carmelitani della Congregazione di Mantova: XIII. i Carmelitani. XIV. gli Agostiniani Osservaoti: XV. gli Agostiniani Conventuali.

XVI.

(a) *De Regular. disc. 2. n. 85.* (b) *Navarr. Cons. 9. De Sepult. in fin. Roderic. Quæst. reg. 62. art. 1. tom. 6.*
(c) *Assn. l famil. ff. de Rel & Sumpt. funer.* (d) *Consult. 7. e seqq. tom. Consult. 58. n. 12. tom. 6.*
(e) *Quart. De Process Sezz. 2. punt. 4. n. 206. Tomas. tr. var. De Praecm. n. 428. Tamburin. De jur. Abb. tom. 1. disp. 25. q. 2. n. 14. in fin.* (f) *Lib. 2. c. 32.*

XVI. i Domenicani, detti di Santa Maria delle Grazie: XVII. i Domenicani di S. Eustachio: XVIII. gli Olivetani bianchi: XIX. i Benedettini neri detti di S. Pietro in Gessate: XX. i Benedettini neri, detti di S. Semplieiano: XXI. i Monaci Cistercienfi: XXII. i Canonici Lateranensi. Donde tale diversità proceda, non si sa: alcuni credono, che l' anzianità dell' ammissione di esse Religioni in quella Città si attenda. Le Religioni de' Padri Gesuiti; de' Barnabiti; de' Sommaschi; de' Crociferi; de' Teatini; e della Madre di Dio, che parimente in quella Città si trovano, alle pubbliche Processioni non intervengono.

11 Ma, alle Confraternite Laicali tornando, che, come si è detto, prima degli Ecclesiastici nelle Processioni s' incamminano, attesa la disposizione della *Bolla di Gregorio XIII.* che comincia: *Exposcit*, che nel *Tomo* II. *del Bollario nuovo* è la CIV. alla Consuetudine, o per la regola: *prior in tempore, potior in Jure*, all' anzianità di esse, come l' *Uditore M. Filippo Bonsini nel citato suo Voto* saggiamente riflette, ricorrer conviene; Provata però che sia l' anzianità, l' osservanza in contrario attender non si debbe, perchè in tal caso abuso, e corruttela più tosto che Consuetudine, come *Monf. Ansaldi* (*a*) osserva, chiamare si debbe. Quando poi la priorità dell' Erezione giustificare non si possa, al quasi possesso, come il *Salgado* (*b*) e *Perez de Lara* (*c*) dicono, ricorrer certamente conviene: Così si dice, quando la prova della priorità è dubbiosa; perchè in ordine alla materia, di cui si tratta, la Consuetudine molto si considera (*d*) ed a tale proposito, quantunque alla Legge contraria, attender si debbe (*e*) Come si sia però, i Confratelli di ciascuna Confraternita, a similitudine de' Corpi degli Eserciti marziali, sotto il proprio stendardo proceder debbono.

12 Per conto delle Processioni solenni del *Venerabile* però con distinzione proceder conviene; poichè, trovandosi nel Luogo, in cui tali Funzioni seguono, una Confraternita, la quale sotto il Titolo del *Venerabile* appunto sia stata istituita, essa tutte le altre, quantunque più anziane, preceder debbe; mentre lo di lei diritto nella Legge Comune fondato si trova; poichè il suo Istituto l' accompagnamento del *Venerabile* immediatamente riguarda: il perchè in quella Funzione, che del suo Istituto è propria, a tutte le altre Confraternite preferita esser debbe: Così dispone il *Testo* (*f*) così dicono i Dottori; e segnatamente il *Graziani* (*g*) il *Natta* (*h*) e la *Rota Romana* (*i*) Anzi la *Congregazione de' Riti* più volte ha detto, che la Confraternita, che con tal Titolo è stata eretta, non solamente in quella Funzione, ma anche in tutte le altre, nelle quali il *Venerabile* si porta, l' onore di sostenere il Baldacchino sopra tutte le altre Confraternite goder debbe: Così in una *Laudense Præcedentiæ* del 1628. ed in una *Mediolanense* il dì 19. Giugno del 1655. essa Congregazione decise.

13 Non trovandosi poi nel Luogo Confraternita la quale col Titolo suddetto si distingua, per le ragioni in più luoghi addotte, la più antica preferire si debbe: così dicono i Dottori, e tra gli altri il *Ricci* (*k*) il *Carena* (*l*) la *Rota Romana* avanti *Monf. Cavalieri* (*m*) ed avanti *Monf. Bichi* in una *Albinense* il dì 20. Giugno del 1653. Così dichiarò la *Congregazione de' Riti* in una *Ortana Præcedentiæ* il dì 28. di Febbrajo del 1660. e 'l dì 27. di Novembre del 1666.: Così di quella si dice, che ad

(a) *D. dec. 25.* (b) *De Reg. protect. p. 2. c. 9. n. 26. tom. 1.*
(c) *De Anniv. & Cappellan. lib. 1. c. 24. n. 26.*
(d) *Riminald. Jun. Conf. 95 n. 22. lib. 1. Natt. Conf. 62. in fin.*
(e) *Menoch. Conf. 51. n. 51. Serafin. dec. 954. n. 1. Barbos. Coll. al Conc. Trid. Sess. 25. c. 13. n. 11.*
(f) *L. in Civilibus. C. De Off. Vic.* (g) *Disc. 148. n. 1. 27. e seqq.*
(h) *Conf. 62. n. 1.* (i) *Dec. 219. n. 10 p. 9. rec.*
(k) *Dec. 131. lib. 1.* (l) *Resol. 77. n. 3.* (m) *Dec. 388. n. 1.*

ad una Arciconfraternita di Roma aggregata si trova, perchè la natura dell' Aggregazione, giusta la disposizione del *Testo (a)* come il *Ciriaco (b)* osserva, la Comunione di tutti i privilegj della Principale seco porta, come se l' Aggregata del Corpo dell' Aggregante fosse.

14 Tra 'l Clero Secolare, e 'l Regolare poi di qualsisia Ordine, così per conto delle Processioni, come degli Accompagnamenti in occasione di Funerali; e d' altre pubbliche Funzioni, in vigore delle Costituzioni di *Clemente* VIII. e di *Gregorio* XV. anche nella propria Chiesa al Secolare la Precedenza compete; e separatamente, senza mistura tra l' uno, e l' altro, camminar debbe: nè, atteso il tenore di dette Costituzioni, Consuetudine in contrario si ammette: così anche, dopo molte altre *Risoluzioni* della *Congregazione de' Riti*, e della *Rota Romana*, questa medesima avanti il *Cardinal Caprara (c)* ha detto: e con ragione; poichè, quegli il più degno stimandosi, che giurisdizione maggiore esercita, quando Funzioni Sacre si celebrano, tanto nelle Chiese de' Secolari, quanto in quelle de Regolari, questi, giusta la disposizione del *Testo (d)* da tempo immemorabile a quelli la Precedenza cedono: così la *Congregazione de' Riti* più volte ha detto.

15 Dubitandosi, se le Dignità di diverse Chiese nelle Processioni, le une dalle altre dal Corpo del proprio Clero possino separarsi; ed alla sinistra delle Dignità della Cattedrale, o della Collegiata possino camminare, la *Congregazione de' Riti* in una *Nucerina* il dì 19. Gennajo del 1633. ne' seguenti termini rescrisse: *Quando sunt plures Abbates in eodem loco, habentes Clerum distinctum, debet in Processionibus incedere, quisque cum suo Clero, & in suo loco*: Ma, quantunque le Dignità, e i Canonici della Cattedrale, come quegli, che col Vescovo il Corpo principale della loro Chiesa costituiscono; onde le Dignità, e i Canonici della Chiesa Collegiata incontrovertibilmente precedano: egli è però anche vero, che per Consuetudine immemorabile, la quale di Legge ha forza, introdurre si può, che, intervenendo a qualche Processione, così l' uno, come l' altro Capitolo, tanto le une, e le altre Dignità; quanto gli uni, e gli altri Canonici per modo di un Corpo solo procedano: di modo tale però, che alle Dignità, ed a' Canonici della Cattedrale quelle, e quelli della Collegiata rispettivamente la Precedenza ceder debbano; poichè, sebbene tale Confusione di Corpi alla Legge ripugna, la Consuetudine immemorabile però ha forza sì grande, che, come in più luoghi detto abbiamo, quando l' irrazionabilità non vi resista, la Legge in concorso di quella non si attende: ed in materia di Precedenza, irragionevole dire non si può; poichè, come la *Rota Romana* in una *Coloniense Praecedentiae* impressa dopo il *de Luca* sopra la materia della *Giurisdizione (e)* dalla medesima *Rota* confermata, e come sopra *(f)* impressa, ha detto, il Capitolo della Cattedrale la sua maggioranza, e la sua Precedenza in ordine eguale a conseguir viene.

16 Per consuetudine appunto nella Città di Cremona alle Processioni del Venerabile intervengono i Dottori di quel Collegio, in Toga ciascuno di essi, cominciando dal più giovane, va alla sinistra di un Canonico: facendo opposizione il Capitolo dell' Anno 1602., il Collegio alla *Congregazione de' Riti* reclamò, e 'l Cardinal di Como Prefetto di essa Congregazione a Monf. Cesare Speciano, allora Vescovo di quella Città, ne' seguenti termini scrisse: *Illustre, e Molto Reverendo Signore: Per il Collegio de' Dottori di cotesta Città si è dato Memoriale in questa nostra Congregazione de' Riti, nel quale hanno esposto, che nelle Processioni del SS. Sacramento sogliono i Dottori*

(a) *Gl. ult. cap. 3. de stat. monach.*
(b) *Controv.* 203.
(c) *Dec.* 203.
(d) *Cap. legi. e cap. alia 16. q. 1.*
(e) *Dec. 27. n. 3.*
(f) *Dec. 28. n. 17. e per tutta.*

ri di quel Collegio andare a man sinistra delli Canonici della Cattedrale; e perchè questa Consuetudine (siccome hanno ancora esposto) oltre l' esser antichissima ed immemorabile, non pare disdicevole, ma apporta anche Dignità alla Processione, sì per l' Abito Togale, con che vanno detti Dottori; sì per la qualità delle Persone loro, che sono tutti Nobili e Persone insigni: però questi miei Sign: Illustriss., con presupposto, che questa Consuetudine sia immemorabile, sono di parere, che si possano mantenere nel possesso, in che si trovano; e che non gli osti il nuovo Cerimoniale. Potrà dunque V. S. informarsi, se la detta immemorabile è vera; e trovandola non vera, sarà contenta avvisar qua di quello, che a Lei parerà, che si possa, e debba fare: E per fine me le offero di cuore; e prego dal Signore ogni prosperità.

Di Roma li 23. Marzo 1602. D. V. S. come fratello Affezionatiss.

Il Cardinal di Como.

Che dopo la spedizione della riferita Lettera altri atti in contrario seguissero nol so: ma la continuata osservanza dell' accennato Cerimoniale anche a' nostri giorni mi dà motivo di credere, che nulla fosse opposto.

17 Poichè, mentre mi trovo occupato in dare l' ultima mano al presente Trattato, mi è giunta la notizia di una Controversia insorta tra 'l Capitolo della Metropoli di Firenze da una parte, e cinque di quei Canonici dall' altra, in congiuntura della Processione in quella Città seguita, per solennizzare la Cerimonia della presentazione della Rosa d' Oro dal Regnante Pontefice alla Serenis. Violante Beatrice, Gran Principessa di Toscana mandata; Supponendo, che al Lettore di restarne informato non sarà discaro, non voglio mancare di riferirne la sostanza. Avendo cinque di quei Canonici; vale a dire, Filippo de' Medici; Agostino Maria Cerretani; M. Antonio de' Mozzi; Ferdinando del Maestro, e Salvino Salvini, solennemente in Abiti Canonicali, accompagnata quella Principessa nella Cavalcata fatta in occasione di detta Processione, che dall' Abitazione di Monf. Lazzero Pallavicino, appresso quella Corte Nunzio Pontificio, terminò alla Chiesa di Santa Maria Novella, dove il Marchese del Bufalo della Valle, Cameriere d' Onore del Papa, il dì 27. Aprile del 1727. adempì le sue parti, come da Relazione in Stampa si vede. Il Capitolo suddetto, del seguito avuta notizia, contro gli accennati Canonici fece Decreto, col quale dichiarolli Rei, e Contravventori all' Ordine di esso Capitolo di non accompagnare in modo sì solenne la Principessa: il perchè, oltre altre pene, privolli delle distribuzioni.

18 Sendo stato avvisato il Papa di detto Decreto, il Cardinal Lercari Segretario di Stato, d' Ordine di S. S. scrisse a Monf. Martelli Arcivescovo di quella Città una Lettera del seguente tenore:

Illustriss. e Reverendiss. Signore:

Ha sentito N. S. con somma amarezza l' impegno preso da cotesto Capitolo della Metropolitana contro que' Canonici, che accompagnarono in Cavalcata alla Chiesa il Sacro Dono della Rosa d' Oro spedita alla Signora Principessa Violante, qualificandogli come Rei negli Atti Capitolari, sotto pretesto di trasgressione a cert' ordine, e partito dell' istesso Capitolo: Onde, non volendo la S. S., che rimanga viva la memoria di un' atto così contrario al rispetto dovuto alla Signora Principessa; e nel medesimo tempo alla S. Sede, alla di cui venerazione erano anche diretti gli Ossequj de' sopraccennati Canonici, che intervennero alla Solenne Funzione; ordina perciò, che V. S. faccia subito cancellare dal registro del Capitolo qualunque deliberazione attenente a simile materia, di maniera che non ne resti monumento alcuno, come se mai seguito non fosse: Non dubitandosi intanto, che Ella col suo Zelo sarà per adempire la mente Pontificia, dandone il debito riscontro, mi confermo, con augurarle dal Cielo vere felicità.

D. V. S.

Roma 4. Ottobre 1727. Affezionatiss. per servirla.

Niccolò Maria Cardinal Lercari.

19 Nelle Processioni, del Venerabile in particolare; ed in altre solenni Funzioni Ecclesiastiche; come della distribuzione delle Ceneri, e delle Candele; della Cena del Salvatore, ed altre simili solennità, in assenza del Vescovo, come a tutti è noto, così per conto delle materie giurisdizionali, come per conto de' Cerimoniali, alla prima Dignità del Capitolo la Precedenza spetta; ma quale di esse la Prima in tali congiunture dire si debba, se alle Risoluzioni della *Congregazione de' Riti* si ricorre, pare, che il di lei sentimento a favore dell' Arcidiacono penda: ma, se tali Risoluzioni attentamente si considerano, si trova, che detta sentenza allora proceda, quando quegli nel suo Capitolo per Prima Dignità sia riconosciuto: Quella Dignità altramente preceder debbe, che sotto qualsisia Titolo come Prima appunto nel Capitolo abbia luogo: così la *medesima Congregazione* sopra varie Controversie dal *Pignattelli (a)* riferite più volte ha deciso.

20 Convien dunque per tal conto, come sopra tutte le altre quistioni, che la Precedenza riguardano, ricorrere alla Consuetudine, o a' statuti di ciascuna Chiesa, come *Innocenzo* sopra il *Testo (b)* insinua: così la medesima *Congregazione* più volte ha dichiarato; e particolarmente in una *Laudense* il dì 18. Settembre del 1666. ne' seguenti termini rispose: *Relata in S. Congregatione Controversia orta in Ecclesia Cathedrali Laudensi inter Archidiaconum, secundam Dignitatem ex una, & Archipresbyterum Tertiam Dignitatem ex altera, quis eorum, absente, vel impedito Præposito, Prima Dignitate, exercere functionem obeundi Serenis. Imperatrici Pluviali Indutus, Archidiaconus ne, & secunda Dignitas; aut Archipresbyter, Tertia Dignitas? Eadem S. Congregatio declaravit, spectare dictam Functionem ad Archipresbyterum, licet Tertiam Dignitatem, attento, quod Archidiacono obstat Statutum dictæ Ecclesiæ Cathedralis; & ita servari mandavit.* Il dì 21. Luglio del 1668. poi nella stessa causa la medesima *Congregazione*, considerata la Disposizione del medesimo Statuto, dichiarò, che tutte le Funzioni Sacerdotali all' Arciprete, quantunque Terza Dignità; non all' Arcidiacono, benchè attualmente Sacerdote, spettar dovessero.

21 Quando per conto di Precedenza le Controversie all' improvviso sul fatto insorgono, ed amichevolmente accomodare non si ponno, dall' ordinario decider si debbono; e i di lui Decreti senz' attender Appellazione, debbon' esser eseguiti: così dispone il *Concilio di Trento nella Sessione XXV. al Capitolo* XIII., ne' seguenti termini concepute: *Controversias omnes de Præcedentia, quæ persæpe, maximo cum scandalo, oriuntur inter Ecclesiasticas Personas, tam sæculares, quam Regulares, tum in Processionibus publicis, tum in iis, quæ fiunt in tumulandis Defunctorum Corporibus; & in deferenda Umbella, & aliis similibus, Episcopus, amota omni Appellatione, & non obstantibus quibuscumque, componat.* Ed in decider tali Controversie esso Ordinario può proceder sommariamente; e senza formalità di Libello: così dicono i Dottori, e tra gli altri il *Graziani (c) Perez de Lara (d) Antonio Gama (e)* e 'l *Zerola (f)* sentenza, che, attesa la disposizione della citata *Bolla di Gregorio* XIII., procede, non solamente per conto delle Persone Ecclesiastiche, tanto Secolari, quanto Regolari, ma anche per conto delle Confraternite Laicali, i cui Confratelli, giusta l' anzianità dell' Uso de' Sacchi o sien Cappe preceder debbono; ed alla detta *Costituzione* di *Gregorio* anche l'altra di *Urbano* VIII. nel citato *Bollario* in numero la CXXXIX. Confermatoria di diverse *Risoluzioni* delle *Congregazioni del Concilio, e de' Riti*, si uniforma.

DEL-

(a) *Consult. 39. tom. 4.* (b) *Cap. de multa n. 6. de prabend.*
(c) *Dec. 212. n. 3 e seq.* (d) *Ce Anniv. & Cappell lib. 2. c. 24 n. 29. e fin.* (e) *Dec. 1. n. 8.*
(f) *Prat. Ep. v. Processiones vers. ad tertium principale in princ. p. 2. f. 286.*

DELLE PRECEDENZE
PARTE TERZA.

CAPITOLO I.

Della Precedenza, che all' Imperadore, al Re de' Romani; ed all' Imperadrice, così nelle Diete, come in altre pubbliche Adunanze compete.

1 Vanti d'entrar' a parlare di ciò, che il *presente Capitolo* principalmente contener debbe, non voglio lasciar di dire, che sopra questo assunto più cose considerare si debbono, le quali le prerogative de' Monarchi, ed altri Sovrani in genere distinguer fanno: a prima faccia pare, che l' ampiezza de' Stati per conto di Precedenza distinzione seco non porti; perchè, come i Logici dicono, il più e 'l meno specie non variano: onde s'abbia a dire, che, quantunque il continente di un Regno non più che nell' estensione di uno scoglio si dilati, quando il di lui Signore altri che Dio per superiore non riconosce; come per conto di quello di Ulisse Orazio ebbe a dire, ad un'altro di maggior' estensione, e potenza eguale dire si possa, e ciò, perchè non la Vastità del Paese; non la moltitudine de' Sudditi; non la forza; ma la libertà di regnare quella sola per se stessa sia, che la maestà attribuisca: Altri vogliono, che per conto di Precedenza la vastità maggiore de' Stati appunto attender si debba; *Postea vero* (*Salustio* (*a*) prende a dire) *quam in Asia Cyrus; in Gracia Lacedæmonii, & Athenienses capere Urbes, atque Nationes subigere, libidine dominandi, Causa Belli habere maximam gloriam in maximo Imperio putares*: e Argomento, che, come il *Graziani* (*b*) osserva, indistintamente parlandosi, tutta la forza non ha; ma, come il *Menochio* (*c*) e 'l *Noldense* (*d*) saviamente distinguono, allora procede, quando il più potente con giusto titolo tale esser si trova: mentre i gradi delle Dignità in considerazione del loro pregio si distinguono, vale a dire della potenza con giusto titolo acquistata, e d' altre prerogative, per cui sopra le altre Dignità risaltano: massima indubitata per tanto dire si debbe, che ad ogni Principe, il quale dell' ajuto dell' altro urgente bi-

(a) *Congiur. Catil.* (b) *Disc.* 111. *n.* 28. *e seqq.*
(c) *Cons.* 36. *n.* 51. *cons.* 257. *n.* 59. *tom.* 3. (d) *De Stat. Nobil. cap.* 30. *n.* 60.

bisogno può avere, o della di lui potenza temer può, modestia con questi usar conviene; e di paragonarsi con esso lui astenersi debbe: Chiunque altramente pratica, per godere il fiore di un apparente Onore, a perder il frutto di una sostanziale tranquillità si espone: massima, sin da tempi remotissimi conosciuta, ed opportunamente praticata: *Livio* osserva, che Tito Quinzio Consolo Romano, che a Filippo Macedone la Pace dar doveva, quando tra di loro a parlamentare si venne, a preghiere di Filippo, dal quale, e da suo figlio molti atti di sommessione ricevette, il discorso cominciò: onde ben si comprende, che lo stesso Filippo al Consolo, e dell' Esercito del Popolo Romano Capitano Generale, umiliandosi, di lui Inferiore venne a dichiararsi.

2 Dall' eminenza e dalla multiplicità de' Titoli in concorso co' Competitori, che di minor numero di Titoli appunto fregiati si trovano, la Precedenza parimente risulta; mentre da quelli maggioranza di merito si arguisce (*a*) molto più, quando alla qualità, e quantità de' Titoli la maggioranza de' Sudditi, e de' Feudatarj più nobili si aggiugne; poichè dalla grandezza di questi la maggioranza del loro Signore si desume: *Baldo* (*b*) così la discorre, e la ragione renderne volendo, soggiugne, quegli più degno doversi stimare, che a' Signori più nobili, che della nobiltà sono il subbietto, comanda: l' *Homodei* (*c*) anch' esso così dice; e *Deciano* (*d*) nel Duca di Ferrara l' esemplifica, al quale per ragione della triplicità de' Titoli appunto la Precedenza sopra quello di Firenze dice esser dovuta: così dicono ancora *Francesco Marzari* (*e*) e *Filippo Porzio* (*f*) seguitati da *Federico Scoto* (*g*) dal *Cefalo* (*h*) dal *Limneo* (*i*) da *Simone Pistori* (*k*) dal *Capeci* (*l*) e da *Scipione Ammirato* (*m*)

3 *Sperone Speroni* però, alla riferita sentenza opponendosi, nel suo Discorso *della Precedenza de' Principi*, così prende a dire: *Insomma, siccom' è vero, che la potenza, la qual' è forma del Principato, specialmente è adoperata sopra i soggetti, che sono al Principe inferiori, così è falso, che da' Soggetti discenda in esso l' autorità dell' esercitarla: ma viene al Principe tal potenza da maggior cosa, che non è il Principe; il che in parte si è mostrato, e poscia appieno si mostrerà; e questa è quella, che, a dire il vero, ha privilegio di dare al Principe il primo luogo desiderato: la qual cosa, non essendo propria de' Sudditi, nè della Terra signoreggiata, resta a dire, se bene si considera, che dote si è di esso Principe: dunque, a conoscer, qual ella sia, cercar dovremo tra le sue molte condizioni di corpo; d' animo; e di fortuna: sempre parlandone con riguardo di non discender in qualche basso accidente, comune al Principe, e a' Soggetti.*

4 L' *Hoepingio* (*n*) la sentenza del riferito Scrittore seguitando, prende a dire: *Principes pluribus gaudent Titulis, & Dignitatibus, ex quo Titulorum & Dignitatum concursu, si eminentia tribuenda esset, infinitarum litium inde sequeretur numerus, ut merito plus veræ, & reali præcedentiæ, quasi possessioni, & observantiæ, quam Titulorum cumulo tribuendum veniat*: E veramente a' nostri giorni non pochi Titoli si usurpano, che in altro che nella mera opinione de gli Uomini non consistono; mentre gli Stati di taluni, che pompa ne fanno, come in varj luoghi de' precedenti Trattati ho detto, non altrove, che ne spazj immaginarj si trovano: Da ciò però in conseguenza non viene, che l' opinione dell' *Hoepingio* universalmente abbracciare si debba; mentre non pochi Titoli alla sostanza ad un tempo uniti si trovano, come per conto de' Duchi di Ferrara i citati Dottori con fondamento dicono:

(a) *Ang. ed Imol. l. si is qui solvendo 55. ff. de hered. instit.*
(b) *Cons. 633. v. item infeudare.* (c) *Cons. 23.* (d) *Resp. 50. n. 31. vol. 4.*
(e) *Cons. 26. n. 63. e seqq.* (f) *Cons. 67. n. 7.* (g) *Cons. 28. n. 115.*
(h) *Cons. 615. n. 3. lib. 2.* (i) *De Jur. pub. c. 9. n. 81. lib. 4 tom. 2.* (k) *Cons. 18. n. 17. vol. 1.*
(l) *Dec. 27. n. 23.* (m) *Disc. polit. c. 8. lib. 2.* (n) *De jur. insign. c. 22. §. 7. n. 23.*

no: E con ragione ſoggiungono, che quel Principe, a cui Sudditi migliori, e più nobili ſubordinati ſi trovano, per più degno ſi conſidera.

5 Ma tali prerogative a favore di quegli ſi ammettono, che al tempo della Controverſia le gode; non già dell' altro, che, quantunque un tempo le godeſſe, preſentemente privo ſe ne trova; poichè la qualità della potenza, non al tempo paſſato, ma al preſente ſi adatta: così un *Teſto* (*a*) ed un altro (*b*) c' inſegnano: *Bartolo* ed altri ſopra gli altri *Teſti* (*c*) così dicono: I beni di fortuna producono la potenza: queſta la Dignità, della quale la Precedenza, come di nobile inneſto prezioſo germoglio, ſi conſidera: quegli, per Sentenza del *Boerio* (*d*) maggiore ſi dice, che degli altri più può: Sentenza da non pochi Scrittori ſeguitata; e ſegnatamente da *Seneca*, il quale tiene, che la nobiltà in altro, che in antiche ricchezze non conſiſta; che però, come *Ariſtotile* inſegna; ed io nel *Capitolo* VII. *della Parte II.* del *Trattato della Nobiltà* ſpiegai, organicamente, ed arguitivamente intender ſi debbe.

6 Quegli più degno parimente ſi dice, che dall' univerſale opinione degli Uomini, come tale, è conſiderato: così porta il *Teſto* (*e*) il *Boerio al luogo citato* così dice. Ma, poſte le accennate diſtinzioni, che alle Perſone private ſi adattano, in non cale, quei Principi generalmente più ſi conſiderano, la cui maeſtà più libera, e meno limitata ſi trova; mentre la maeſtà appunto in altro, che in una Sovrana podeſtà, dalle Leggi aſſoluta, ſopra' Sudditi non conſiſte: il perchè quegli, che di tale prerogativa fregiato compariſce, come più degno ſi conſidera; Onde ad eſſo ſopra gli altri, che eguagliarſeli non ponno, la Precedenza compete. Ragione, per cui, come nel *Trattato de' Titoli* già diſſi, a' Governi Monarchici, ſopra gli Ariſtocratici; a queſti ſopra i Democratici la Precedenza compete. Con quali diſtinzioni poi proceder convenga, opportunamente il vedremo.

7 Del particolare di ciò, che i Monarchi concerne, a parlar paſſando, ſenza tornar' a metter in viſta la grandezza della Romana Potenza, di cui nel Capitolo I. della *Parte II. del Trattato de' Titoli* già diſcorſi; nè delle prerogative, che per conto della Precedenza a quella ſopra le altre Potenze competeva, ſendo già ad ognuno ben noto, che di que' tempi Imperio, Regno, o Repubblica non v' era, che ad eſſa eguagliarſi pretendeſſe: il perchè i di lei Pubblici Rappreſentanti in ogni occaſione quei di tutte le altre Potenze precedevano. Egli è però vero, che, trovandoſi gli Affari di eſſa Potenza in alcune contingenze ſconcertati, i di lei Ambaſciadori, o Plenipotenziarj, da Saggi, alle Vicende del Mondo uniformandoſi, qualche prerogativa per altro loro dovuta in non cale ponevano; e da veramente Saggi operavano; poichè, quando la Maeſtà colle forze inſiememente unita non ſi trova, pericoloſa ſovente rieſce: *Cum ſe Conſules abdidiſſent* (appreſſo Livio ſi legge) *facile experti ſunt, parum tutam majeſtatem, ſine Viribus, eſſe*. Appreſſo *Procopio* (*f*) ſi legge, che un Ambaſciadore di Teodoſio, portatoſi ad incontrare un Re di Perſia, alla di lui viſta giunto, ſceſe da cavallo; il Re Barbaro, da tanto onore ſopraffatto, all' Ambaſciadore tutto ciò, che chiedeva, accordò. (*g*)

8 I Principi ſaggi per tanto in alcuni caſi da quelle ragioni deſiſtono, che loro con giuſtizia eſſer dovute pretendono. *Il Cardinal Pallavicino nella ſua Storia del Concilio di Trento* (*h*) riferiſce, che, ſendo inſorta Controverſia per conto di Precedenza tra l' Ambaſciadore della Corte di Toſcana, e quei degli Svizzeri, il Gran Duca

(a) *L. in delictis §. ſi extraneus ff. de nox. act.* (b) *L miles ff. de milit. Teſtam.*
(c) *L. ex facto in princ. ff. de vulg. §. illis autem temporibus inſtit. de milit. Teſtam. l. 1. §. quamquam L. milites C. de milit. Teſtam. l. Papinianus §. Papinianus ff. de inoff. teſtam. l. fin. in fin. C. eod.*
(d) *Dec. 286. n. 8.* (e) *L. Athletas in princ. v. Cultus ff. de his, qui not. infam.*
(f) *Lib. 1. de Bell. Perſar.* (g) *Alberic. Gentil. de Legat. lib. 3. c. 9.* (h) *Lib. 16. n. 21.*

Duca Cosmo, per sedare molti disordini, e non addossarsi l' odio de' Cattolici, come avvenuto sarebbe, se per quella cagione il Concilio gli ossequj di quella Repubblica perduti avesse, allo Strozzi suo Ambasciadore pertanto ordinò, che in congiunture di Solenni Funzioni, da Trento si assentasse. Il *Garzoni* nella sua Storia Veneta scrive, che, sendosi portato a Vienna dell' Anno 1697. il Czar di Moscovia, desideroso di vedersi coll' Imperadore, per evitare i puntigli, che per conto di Precedenza incontrati si sarebbono, per spediente fu preso di farlo introdurre per la scala segreta nella Galleria della Favorita, ove essi Monarchi, come per accidente incontraronsi. Il Czar nel suo Idioma fece il suo Complimento, che da *Lefort*, suo I. Ambasciadore nell' Alemano fu spiegato, con termini, ed espressioni sì umili, che parea, che la mano dell' Imperadore baciar volesse; a cui colla gentilezza maggiore S. M. corrispose: col Titolo pero di *Maestà* non già, ma con quello di *mio Caro fratello* come tra Re si pratica, trattollo: Il Cerimoniale per conto di coprire con iscambievole cortesia seguì così l' uno, come l' altro, senza formalità, nel luogo, ove trovavasi, fermossi. Terminata la Visita, l' Imperadore nella sua Camera tornò, il *Czar* per la Scala, per cui era asceso, nel Giardino calò.

9 Gl' Imperadori di restare in menoma parte pregiudicati per conto di Precedenza soffrire non vogliono; e con ragione, mentre la loro Dignità di tutte le altre superiore è riconosciuta. Carlo Magno, che, mercè le sue Eroiche Gesta, così in propagare la Religione Cattolica, come in dilatare i confini del Romano Imperio, come *Adone Vescovo di Vienna nella sua Cronaca* (a) scrive, in Roma da Papa Leone III. Imperadore salutato; e giusta l' antico stile coronato, così per se, come pe' suoi Successori nell' Imperio, che tanto ne' Concilj, quanto nelle Diete, ed altre pubbliche Adunanze preceder dovesse, la dichiarazione riportò (b) così dice il *Kav. Lunadori nel suo Discorso della Corte di Roma*: così *Paride Graffi nel suo Cerimoniale Romano*, ove la graduazione de' Monarchi Cristiani, coll' ordine, che segùe, colloca: I. l' Imperadore, e'l Re de' Romani: II. il Re di Francia: III. il Cattolico. IV. il Portoghese: V. l' Inglese: VI. il Polacco: VII. il Danese: Anche degli altri Regni fa egli la graduazione, de' quali, sendo a' suddetti rispettivamente uniti, opportunamente parleremo.

10 Non manca però chi dice, che ne' decorsi Secoli i Re di Francia; di Spagna; d' Inghilterra; d' Ungheria, e d' altri Regni, la Precedenza all' Imperadore contendessero: ma, attesa la Cesarea Dignità, e l' ampiezza degli Stati, gl' Imperadori sopra tutti gli altri Monarchi, non solamente Cristiani, ma anche Infedeli, la Precedenza hanno goduta, e godono.

11 Ammessa la Precedenza dell' Imperadore de' Romani tra' Principi Cristiani, cercandosi, come per conto del Costantinopolitano risponder si debba, tra le Lettere da *Goldasto* riferite si trova, che Federico I. nelle sue Risposte dice, che gl' Imperadori de' Romani a quei de' Greci preceder debbono: Nel Rescritto di Lodovico II. a Basilio Imperadore di Costantinopoli, riferito dal *Baronio* (c) così si legge. Così, oltre tanti altri, appresso *Guetero* (d) nel Rescritto di Corrado III. a Gio: Comneno Imperadore di Costantinopoli; appresso Ottone *Frisingense*. (e)

12 E per conto de' Monarchi Infedeli abbiamo, che, sendosi portato David Ungnadio, Ambasciadore Cesareo, all' Udienza del Gran Signore in Costantinopoli, trovatovi l' Ambasciadore del Re di Persia, dal quale il primo luogo era stato occupato, il Cesareo, senza punto sopra esitarvi, tor-

na-

(a) *Ann. 798.* (b) *Contingio De Imperat. Rom. German. Concl. Ult.*
(c) *Ann. 871. n. 50. tom. 10.* (d) *De magnif. Regum in sedem Rom.*
(e) *De Gest. Frideric. I. Imper. cap. 23.*

cavarsene indietro ; Meemet Basà , Consigliere Supremo del Gran Signore, avvedutosene, ordinò, che il Persiano Rappresentante, benchè Turco, al Cesareo il luogo cedesse (a) In congiuntura della Cerimonia della Circoncisione di Maometto III. (di che nel *Capitolo V.* della Parte II. ho già parlato) come *Langio* (b) scrive, il medesim' ordine fu tenuto.

13 E anche rimarcabile, che gli Ambasciadori degli altri Monarchi, mentre al Sultano le loro Ambasciate espongono, stanno sempre in piè: i Cesarei, come nel *Capitolo I. della I. Parte di questo stesso Trattato* si è detto, siedono: il perchè il citato *Ungnadio*, introdotto all' Udienza di quel Monarca, vedendo, che i soliti Cuscini approntati non erano, gettato in terra il proprio Mantello, sopra vi sedette: ed, in partendo, quivi lasciollo: Interrogato da' Turchi, perchè a prenderlo non tornasse, rispose, che i Cesarei Ambasciadori la loro Sedia con esso loro non portavano (c) Rimarcabile parimente mi sembra, che, come *Thuano* (d) riferisce, nel Trattato di Pace tra la Corte Cesarea, e la Porta Ottomana dell' Anno 1606. seguito, tra le altre cose fu convenuto, che in Congiunture d'Ambascerie nelle Lettere; nelle Adunanze, ed altri Atti, l' Imperadore de' Romani dall' Imperadore Costantinopolitano *Padre* chiamato esser dovesse: che l' ultimo dal primo il Titol di *Figlio* ricevesse.

14 Dovendo seguire Trattati di Pace tra l' Imperadore, e 'l Gran Turco, questi non ripugna di spedire i suoi Pubblici Rappresentanti alla Corte Cesarea. Riferisce il citato *Garzoni* nell' allegata *Storia Veneta*, che, dell' Anno 1689. dovendosi trattare la Pace tra' Principi Collegati, e la Porta Ottomana, a tale effetto fu scelta la Città di Vienna: Radunatisi nella Casa di essa Città, il Conte di Starembergh, Vicepresidente del Consiglio di Guerra; i Conti Kinski, e Carafa, Deputati Cesarei: i Ministri, Veneto, e Polacco, co' loro Segretarj, siccome quei della Porta promossero questi difficoltà in ordine al sedere: Nella Camera dell' Adunanza di rimpetto alla Porta pe' Cesarei, e 'l Veneto eran collocate quattro sedie eguali: nell' opposta parte due Banchi per gli Ottomani, a quello del Polacco simili, avuto riguardo al loro Carattere di semplici Inviati: Pretendevano l' *Effendi*, e Mauro Cordato, Ministri Ottomani occupare il Capo della Tavola: Sendo loro stato negato, si prese per spediente di scostarsi per sette, o otto passi: ed in modo che la Porta della Camera di fianco da ciascuno di essi potesse esser veduta.

15 Perciò, che la Precedenza dell' Imperadore ne' Concilj concerne, nel *Capitolo I. della II. Parte* si è parlato: In ordine alle Diete poi, giusta la disposizione della *Bolla d' Oro*, così in andando, come in sedendo, l' Imperadore, com' è noto, il luogo più degno occupa: Giunto il Corteggio nella Sala dell' Assemblea, S. M., andando avanti i Principi, e Ambasciadori, dopo di essi, l' Elettore di Sassonia, in qualità di Gran Marescciallo dell' Imperio, immediatamente avanti la persona di Cesare con la Spada impugnata camminano: Gli Elettori ed altri Principi Ecclesiastici, vanno al seguito di S. M. Nella sala suddetta si trova preparato il Trono, ricchissimamente addobbato: quivi la Maestà sua si pone a sedere. L' Imperadrice, intervenendo a tali Adunanze, in vigore del Capitolo XXIV. della *Bolla d' Oro*, siede con competente intervallo dall' Imperadore, o sia Re de' Romani; e 'l Re di Boemia, precedendo tutti gli altri Principi, sta immediatamente dopo l' Imperadore al primo luogo della sinistra: il Collegio Elettorale, alquanto più basso fa Corona: A destra l' Arcivescovo, ed Elet-

(a) *Gio: Leonclav. suppl. Annal. Ottoman. Besold. de Praecd. & sess. praerog. c. 2. tom. 2.*
(b) *De Princ. inter Prov. Europ. f. 214. e seqq.*
(c) *Crištof. Vuarsevvic. de Legation. & legat.*
(d) *Istor. lib. 136. f. 1123.*

Elettore di Magonza; indi quello di Colonia: poscia l'altro di Treveri, di rimpetto all' Imperadore: il Conte Palatino del Reno occupa il II. luogo della sinistra; Successivamente l' Elettore Duca di Sassonia: appresso il Marchese di Brandembourg: Gli altri Principi siedono due gradini più bassi dell' Imperadore: uno degli Elettori nel medesimo piano, con Veste preziosissima: Quivi alla destra parimente assistono gli altri Arcivescovi, e gli Ambasciadori della Casa d' Austria; i Principi Esteri, e i loro rispettivi Ambasciadori, siedono alla sinistra: i Principi inferiori; i Consiglieri, e gli Uffiziali Cesarei di rimpetto all' Imperadore. (a)

16 Il Re de' Romani che, come *Paride Grassi nel citato Cerimoniale Romano*; *e 'l Kavaliere Girolamo Lunadori* nel parimente *citato Discorso della Corte di Roma*, scrivono, tutti gli altri Re precede, trovandosi in quelle Adunanze in assenza dell' Imperadore, la Cesarea sedia occupa: se l'Imperadore v' interviene, esso Re de' Romani siede di rimpetto, ove sta l' Elettore di Treveri (b).

17 Per conto delle altre solennità poi riferisce l' *Ambasciadore Federico Badoero*, tornato dall' Ambasciata, da esso esercitata alla Corte di Carlo V. Re di Spagna, che, quando l' Imperadore interviene ad una Funzione colle Insegne Cesaree, tutti i Principi avanti di lui camminano: due degl' inferiori portano le Corone; l' uno quella d' Aquisgrana; l' altro l' altra di Milano: a questi succede l'Elettore di Treveri solo: poscia il Sassone, che in qualità di Gran Marescialło, porta la Spada nuda: ed in assenza di Cesare esercita la Carica di suo Luogotenente. alla di lui destra va il Conte Palatino, in qualità di Gran Siniscalco, col Globo: alla sinistra il Marchese di Brandembourg Gran Cameriere collo Scettro: Indi l'Imperadore, alla cui destra trovasi l' Elettore di Magonza, o quello di Colonia, giusta la destinazione del luogo, in cui la Funzione deve seguire: vale a dire che il Magontino nella sua Diocesi, ed in tutto il Cancellierato di Germania, alla destra: il Coloniense nella sua Diocesi lo stesso pratica: in Italia, ed in ogni altra Provincia quegli parimente preceder debbe: il Re di Boemia, in qualità di Gran Credenziere, a quelli succede: l' ultimo luogo all' Imperadore, col seguito della sua Corte, è riserbato.

18 Nelle Consulte l' Imperadore siede cogli Elettori: il Re de' Romani sta appresso S. M. ma in luogo più basso. L' Elettore di Treveri in mezzo tra l' Imperadore: alla destra quei di Magonza, e di Colonia: alla sinistra, il Re di Boemia; il Palatino con quelli di Sassonia, e di Brandembourg; dalla parte degli Ecclesiastici stanno gli Arcivescovi, e gli Abati: da quella de' Secolari i Duchi, i Landgravj, i Marchesi, e i Conti: Tra mezzo all' Imperadore; ma in distanza, i Commissarj delle Terre franche in piè.

19 In occasione di qualche gran Convito (proseguisce quello Scrittore) gli Elettori portansi a levare l' Imperadore: il Gran Cancelliere della Provincia, in cui il Convito si debbe celebrare, sopra un Bastone d' argento di dodici marche porta i sigilli dell' Imperio, del prezzo del qual Bastone ciascuno de' tre Elettori Ecclesiastici paga la terza parte. Sedendo l' Imperadore alla Tavola, il Duca di Sassonia a Cavallo, con una misura, e bastone d' Argento di dodici marche, entrando in una massa di Vena che avanti la Porta fa collocare; ed a quel Senatore, che prima se li presenta, porge la prima misura: posto il bastone nella Vena, parte; e il rimanente dal Kavallerizzo Privato dell' Imperadore viene distribuito;

20 Postosi Cesare a Tavola, gli Elettori Ecclesiastici, e gli altri stanno alquanto in piè: indi dal primo consecrato viene benedetta. Il Cancelliere della Corte privata poscia presenta al Gran Cancelliere di quella Provincia il Bastone, col Sigillo maggiore al collo:

(a) *Matteo Vuebner de jur. & form. Comit.*

(b) *Nolden. de nobil. Civil. c. 9. n. 67.*

collo: esso Gran Cancelliere poi all' altro il Bastone restituisce; e giunto alla stanza gli rimanda anche il sigillo. Al servigio della Tavola il Marchese di Brandembourg porta il Bacile colla salvietta, e l'orciuolo di dodici marche d'argento: Il Conte Palatino porta quattro Piatti d' argento, di quattro marche, colle Vivande: il Re di Boemia, colla prima Coppa d'argento di dodici marche, porta il Vino. In quel giorno niuno mangia alla Tavola dell'Imperadore: Ogni Elettore ha la sua Tavola.

21 Intervenendo a tali Banchetti l'Imperadrice, o sia Regina de' Romani, siede essa ad una Tavola dal lato dell' Imperadore, o Re de' Romani; tre gradini più bassa di quella, ed altrettanto superiore all'altra degli Elettori. Egli è però vero, che dell'Anno 1612. al Banchetto della Coronazione dell' Imperadrice Anna, recedendo dalla disposizione della *Bolla d' Oro*, mangiò essa alla medesima Tavola dell' Imperadore Mattias, suo sposo. L' Imperadrice Vedova di Ridolfo II., la quale parimente v' intervenne, in memoria della sua pristina Dignità, ritenne il primo luogo, perchè come tale, in vigore della disposizione del *Testo* (*a*) degl'Imperiali privilegj tuttavia goder dovea: così dicono il *Paciano* (*b*) e'l *Noldense* (*c*)

22 Per proceder tuttavia coll' ordine nel *Trattato de' Titoli* tenuto, passo ora a parlare della Controversia, che la Precedenza tra 'l Re de' Romani, e 'l Cristianissimo riguarda: a favore del primo, com'è noto, ha scritto *Antonio Quetta*, per testimonio del *Menochio*, Consigliere di Carlo V., e di Ferdinando suo fratello, ed Ambasciadore alla Repubblica Veneta (*d*) seguitato da altri riferiti dal *Goldasto* (*e*) da *Besoldo* (*f*) e 'l *Cassaneo* (*g*) scrive, dell' Anno 1521. esser insorta Controversia nella Città di Cales tra Mercurino Cancelliere, ed Ambasciadore di Carlo V., eletto Imperadore de' Romani, ed Antonio de Prato, Cancelliere, ed Ambasciadore di Francesco I. Re di Francia: diceva il Franzese, che, quantunque Carlo Imperadore Eletto fosse, non essendo egli stato ancora unto, non con altro Karattere che con quello di Re de' Romani considerare si dovea; e che, come tale, per conto di Precedenza col Cristianissimo competer non doveva: molte cose in contrario, dal *Cassaneo al luogo citato* riferite, il Ministro di Carlo diceva, concludendo, che il suo Sovrano, non solamente come Imperadore, ma anche come se Re de' Romani solamente fosse stato, preceder doveva.

23 Dovendo la Regina d' Inghilterra portarsi ad incontrare il Principe di Spagna suo Sposo, i di lei Consiglieri scusaronsi col Sign. di *Noailles*, Ambasciadore di Francia, se a quella Cerimonia co gli altri Ambasciadori non era invitato; così intendendo praticare per evitare lo Scandalo, che per cagione dell' Ambasciadore del Re de' Romani la Precedenza controverter si potesse, ch' egli per tanto mai ceduta non gliel'averebbe (*b*) ma gli Scrittori, che le ragioni della Francia difendono, tra' quali segnatamente *Teodoro Gotofredo* (*i*) il *Mariana* (*k*) e'l *Surita* (*l*) provar pretendono, che per conto del possessorio dalle *Cronache mm. ss.* della Regia Biblioteca di Francia risulti, che quei Monarchi in alcune congiunture sopra i Re de' Romani la Precedenza abbiano avuta: Anzi con *Scevola, e Luigi di Santamarta nella Storia genealogica della Casa di Francia* (*m*) soggiungono, che nella Conferenza tra Arrigo II. Imperadore, e Roberto Re di Francia, questi precedesse.

24 Per conto del petitorio dicono, il Cristianissimo nel possesso attuale del Re-

(a) *L. 8. ff. de Senator.* (b) *Conf. 4. n. 86.* (c) *Loc. cit. c. 9. n. 127.*
(d) *Conf. 1.* (e) *Senior. sive de majorat. lib. c. 16. n. 8.*
(f) *De praced. & sess. prarog. c. 2. n. 6.* (g) *P. 5. consid. 29.*
(h) *Florimond. Remond. de la Naissanc. de l' Eresie lib. 6. c. 9. num. 2.*
(i) *De la preseanc. des Roys de Franc. sur les Roys d' Espagn.*
(k) *De Rep. Hisp. lib. 25. c. 12.* (l) *Annal. de Aragon. c. 12.* (m) *Lib. 2. f. 54.*

Regno Occidentale trovarsi: il Re de' Romani in speranza solamente della Francia Orientale. Fortificano gli Scrittori le ragioni della Francia coll' autorità di *Baldo* (*a*) allegato dal *Porporato* (*b*) il quale dice, non presumersi, che Re alcuno il Cristianissimo preceda: Altrove (*c*) la medesima cosa dice: *Guglielmo Benedetti* (*d*) replica scrivendo, che quel Monarca, come quegli, che non da altri che da Dio il Regno riconosce, ad alcuno è soggetto, la Precedenza a chicchesia ceder non debbe.

25 Molti altri Dottori dicono, che, atteso ancora l' ordine della Scrittura, al Cristianissimo in concorso col Re de' Romani la Precedenza compete; mentre tal' ordine appunto una certa preminenza, ed eccellenza delle Persone a denotar viene, come l' *Imola* (*e*) scrive: e tale ordine col Concilio di Trento si prova, dove per testimonio del *Cardinal Campeggi* (*f*) le Lettere di esso Concilio al Cristianissimo dirette prima di quelle del Re de' Romani furono lette.

26 Alle addotte ragioni però per parte del Re de' Romani si risponde, che, avendo egli la medesima facoltà che l' Imperadore, col quale ha un medesimo, e solo Tribunale; Sicchè da quello d' esso Re al Cesareo Appellazione non si ammette, convien dire, che sopra la Francia la Precedenza goder debba, come appunto il *Cerimoniale* sotto *il Pontificato di Papa Giulio* II. dell' Anno 1504. dall' accennato *Paride Grassi Maestro delle Cerimonie* scritto dispone. Così il *Kav: Girolamo Lunadori nel citato suo Discorso della Corte di Roma* parimente dice: E ne' *Diarj di Gio: Brucardo sotto il Pontificato di Alessandro* VI. si legge, che, sendo nata Controversia per conto di Precedenza nella Cappella della Purificazione alla presenza di quel Papa, tra gli Ambasciadori del Re de' Romani da una parte, e quello del Re di Francia dall' altra, il Rappresentante di questi diceva, che, mentre l' Imperadore vive, il Re de' Romani, non coronato ancora, nell' amministrazione dell' Imperio parte alcuna non ha: ma, che, sendo stato risposto per parte del Re de' Romani, che il luogo non a contemplazione della Coronazione, ma del Titolo di Re de' Romani appunto, che del Mondo il primo si considera, vien dato; il perchè, spedendo un Re ancora non coronato un suo Rappresentante, come se lo fosse, il luogo segli assegna, a favore dell' Ambasciadore d' esso Re de' Romani la Controversia fu risoluta.

27 Aggiugne il medesimo Scrittore, che, mentre l' Imperadore vive, non ad altro oggetto il Re de' Romani si elegge, che per comunicarli la Dignità, coll' Amministrazione dell' Imperio: e l' elezione inferisce Dignità, la quale, mentre l' Imperadore vive, sendo conferita, prorogazione di persona a persona si chiama, che partecipazione della medesima qualità seco porta (*g*) e della medesima forma, e natura s' intende (*h*) Nè la Dignità della medesima qualità, e natura prorogata si dice, quando, come il *Quetta* (*i*) esserva, sendo essa Dignità Reale, la preminenza, che all' Imperiale compete, seco non porti, la quale colla sua natura, e qualità estender si debbe; sicchè la sua Precedenza, ed onore esiga.

28 A ciò, che per conto del Possesso a favore della Francia si dice, per parte del Re de' Romani si risponde, che le giustificazioni a tale effetto addotte, come non autentiche, e non vedute, non sapendosi, in che luogo, di qual tempo, e con che fondamento scritte, come sospette attender non si debbono; e quando mai qualche Atto per civiltà, e convenienza seguito fosse, si risponde, che al Re de' Romani pregiudiziale esser non può: così segnatamente per conto dell' atto di civiltà da Arrigo Secondo

(a) *Conf. 217. Vol. 3.* (b) *De jurisd. omn. jud. lib. 1. num. 13.*
(c) *Conf. seq.* (d) *Repetit. c. Raynutius de Testam. f. 303.*
(e) *L. qui solvendo de hered. instit.* (f) *De aucl. Sac. Conc. c. 16.*
(g) *L. etsi manente ff. de precar.* (h) *C. hi qui de prab. l. 6.* (i) *D. conf. 1. n. 19.*

condo col Re di Francia si dice (*a*) Nè doversi attendere, che, come *Guido Papa* dice, l' Imperadore il Re non procedesse; poichè, come il *Quetta* (*b*) osserva, anche per conto di quei, che del pari camminano, la Precedenza a quegli data s' intende, che la destra occupa: che, se dunque l' Imperadore, in camminando, la destra appunto occupava, la Precedenza a goder veniva.

29 Si aggiugneva, che, quand' anche l' Imperadore, in camminando, la sinistra occupata avesse, per ciò dire non si poteva, che la Precedenza a ceder venuto fosse; mentr' è noto, che, quando tra eguali si tratta, quegli, che in luogo di sua giurisdizione un' altro riceve, benchè all' Ospite il luogo più degno ceda, d' esser di quegli maggiore non lascia (*c*) L' *Anagni* (*d*) a questo proposito l' *Angelo* adduce, il quale dice, che, qualunque Magistrato inferiore in quel luogo, ove il suo Uffizio esercita, di qualunque altro maggiore si stima: Anzi il *Cassaneo* stesso (*e*) in questi termini ne parla: *Rex Romanorum tunc a dextris sedebat, & deambulabat: Rex vero Franciæ a sinistris: sed sic est, quod, qui sedet a dextris, est in digniori loco, ut infra dicam: igitur videtur, quod Imperator sit in digniori loco*.

30 In ordine al Petitorio poi per conto di ciò, che si dice, che il Re di Francia, del Regno Occidentale in possesso attuale si trovi; il Re de' Romani nella sola speranza della Francia Orientale, si risponde, che, posto ancora, che al Re de' Romani altro che la speranza della Francia Orientale non competesse (che però si niega) non per necessaria conseguenza s' inferirebbe, che al Re di Francia esso Re de' Romani la Precedenza ceder dovesse; mentre ogni Re de' Romani per ragione della speranza dalla Legge approvata di succeder nell' Imperio della Dignità, e della Precedenza goder debbe: sicchè, come il *Quetta al luogo citato* dice, traendosi dalla Dignità Regia la futura Imperiale, ne venga, che da questa quella resti illustrata.

31 All' altra obbiezione, che sopra le Insegne della Francia, dalla cui ombra il Mondo tutto governato sia: che nel suo Regno abbia tutta la suprema autorità; di quella dell' Imperadore nell' Imperio maggiore: Che, oltre molti altri Titoli, di quello di *Cristianissimo*, con altre prerogative fregiato sia, e per ciò onore ad essi, Imperadore, e Re de' Romani superiore pretender possa, si risponde, che, oltre il godere l' Imperadore, e 'l Re de' Romani, non solamente quei Titoli, ma anche de' maggiori, gli attributi per parte della Francia addotti, non fanno, che l' Imperadore a tutti i Principi della Terra superiore non sia; il perchè da *Restauro Gastaldi* (*f*) *Stella mattutina in mezzo ad una Nuvola meridionale* chiamato si trova, dal cui Imperio il *Marta* (*g*) dice, che tutti i Regni l' origine riconoscono.

32 In ordine all' altra obbiezione, che sendo l' Imperio unico, non altro che un solo Capo aver possa, presso di cui la Maestà risieder debba; che così per conto della Precedenza dire convenga; onde si pretende, che a favore della Francia decider si debba; poichè, così a gli Ambasciadori de' Re, e de' Magnati i medesimi luoghi competono, che a' Re, e Magnati, da' quali vengono spediti, competono: e che, se a' loro Ambasciadori tale prerogativa è dovuta, non si sa vedere, perchè al Re de' Romani, che la persona dell' Imperadore rappresenta, dovuta non sia: tanto più, che, sendo esso Re de' Romani Vicario perpetuo dell' Imperadore, e dell' Imperio, tra essi differenza non passa.

33 All' ultima obbiezione, che l' ordine della Scrittura concerne, per parte del Re de' Romani si risponde, che nel Concilio di Trento fu ordinato, che

(a) *Decian. Conf. 7. n. 69. Vol. 3.* (b) *Loc. cit. n. 14.*
(c) *L. apud eum. De manumiss. vindict.* (d) *C. 1. De rapt.* (e) *D. p. 5. Consid. 30.*
(f) *De Imperatore q. 52.* (g) *De Jurisd. p. 1. c. 32. n. 7.*

che le Lettere Credenziali degli Ambasciadori, non già giusta l'ordine della Dignità di ciascun Principe, ma con quell'ordine, con cui venissero presentate, si leggessero. Come si sia, nella *Storia di detto Concilio* (a) io leggo, che tale Controversia nella Congregazione generale, sotto il dì 8. Luglio dell' Anno 1546. tenuta, dopo molti dibattimenti, restò accomodata con fare, che gli Ambasciadori di Francia sedessero appresso i Cesarei, senz' altra dichiarazione per conto degli Ambasciadori, che di fatto non intervenivano: vale a dire di Ferdinando Re de' Romani: *giovando la Controversia eccitata dagl' Imperiali* (prosseguisce il *Cardinal Pallavicino* al luogo citato) *a far sì, che a' Franzesi paresse di vincer quel litigio, e che di ciò si appagassero: gl' Imperiali per l' altra parte non rifiutarono d' aver quivi al lato i Franzesi, come in tutte le altre funzioni, ed in tutte le Corti gli avevano.*

CAPITOLO II.

Della Precedenza tra gli Elettori Ecclesiastici dell' Imperio.

1 DEl Collegio Elettorale in genere; dell' Uffizio di ciascun' Elettore, e di molte particolari prerogative, che a tale Dignità competono, ne' *Capitoli II., VI. e seguenti della Parte II. del Trattato de' Titoli* già parlai: dovendo ora discorrere della Precedenza, che a ciascuno di essi compete, da gli Ecclesiastici, come più Degni, cominceremo; col *seguente Capitolo* i Secolari, in vista metteremo.

2 Al *Magontino*, che, come ne' *luoghi citati* già dissi, di *Arcicancelliere dell' Imperio per l' Alemagna* il Titolo porta, sin da tempi remotissimi, come nel *Capitolo III. della Bolla d' Oro* si vede, così nella sua Diocesi, e Provincia di Magonza, come fuori di essa in tutto il suo Arcicancellierato dell' Alemagna (alla riserva della Provincia di Colonia) la Precedenza compete; il perchè alla destra dell' Imperadore nelle pubbliche Funzioni, come nell' *antecedente Capitolo* si è detto, siede; e con ragione, mentre, seguita dell' Anno 842. la Divisione dell' Imperio de' Franchi, esso Magontino della parte Orientale di quel Regno il Dominio ottenne. Il Coloniense, e 'l Treverense non prima dell' Anno 870. delle parti, che il Regno della Lorena componevano; il possesso riportarono. Egli è però vero, ch' essi Coloniense, e Treverense al Magontino per quella ragione la Precedenza non accordarono; ma vero ancora si è, ch' esso Magontino in molte congiunture a quelli fu preferito: dagli *Annali Magontini* appresso *Bartolommeo Schobingero* (b) *Witichinido*, *Monaco Corbecense* (c) *Gioacchino Vadiano* (d) e *Mariano Scoto* (e) così abbiamo; oltre tanti altri; il *Guntero* (f) scrive, che Magonza da tempi remotissimi per Città libera dell' Imperio è stata riconosciuta.

3 E quantunque nella *citata Bolla d' Oro* (g) espressamente si dica, che nelle Elezioni degl' Imperadori la prima Voce al Treverense competa, non si niega però, che ne' tempi da noi meno remoti, come ne' *citati luoghi del Trattato de' Titoli* si vede, e come il *Carpzomio* (h) scrive, tale ordine non sia stato tenuto: Nell' Elezione di Carlo V. il Magontino, dopo aver recitata una Elegante Orazione, il suo Voto diede, e dal Treverense fu seguitato (i). Nell' Esaltazione di Massimiliano Secondo il Magontino, da gli altri Elettori interrogato, chi egli per Re de' Romani, e poscia Imperadore, elegger volesse, rispose, che Massimiliano Re di Boemia eleggeva. (k)

4 Che al Magontino il *Treverense* succeda ne' *luoghi accennati del Trattato de' Titoli*, coll' autorità di *Girolamo Gigan-*

(a) *Lib. 8. n. 12. e seqq.* (b) *Rer. Aleman. tom. 3.*
(c) *Annal. Magont. lib. 3.* (d) *De Colleg. monasteriisq; German.*
(e) *Lib. 3. atat. 6.* (f) *Lib. 1.* (g) *C. 4. §. 4.* (h) *Dogm. 2.*
(i) *Sleidan. Comm. de stat. Relig. lib. 2. Haraman. Maur. de elect. Carol. V.*
(k) *Natal. e Nicol. Sleidan. Ist. Elez. e coron. Massimilian. II. Goldast. Polit. Imper. p. 1. f. 148.*

Giganti (a) di *Andrea Knichen* (b) e del *Menochio* (c) parimente il dissi: E che esso Treverense tutti gli altri Arcivescovi della Germania preceda, co' seguenti Versi si spiega.

Treveris ætate, sed rerum proprietate
Gaudet Agrippina; sed honore Moguntia prima.

5 Che il *Coloniense* nella *Bolla d' Oro* alcune volte anteposto sia, non si controverte; nel *Capitolo I. al §. II.* segnatamente; ma egli è altresì vero, che in quel luogo di Precedenza non si parla: e che nel *Capitolo* Terzo dove dell' Ordine di sedere espressamente si tratta, e nella *Rubrica del medesimo Capitolo* il Treverense in primo luogo, poscia il Coloniense si nomina; dopo il Magontino: questi, nel §. II. prima è nominato; dopo il Treverense: in altri luoghi diversamente si parla. Onde si arguisce, che, come in *più luoghi* di *questo Trattato* si osserva, per conto della Precedenza l' ordine della scrittura non sempre attender si debbe.

6 Al *Coloniense*, così nella sua Diocesi, e Provincia, come in tutta la Francia, sopra tutti gli altri Elettori, la Precedenza compete; regola, che, per estinguer le antiche Controversie, fu stabilita; poichè anticamente ciascuno di essi Elettori gli altri preceder pretendeva. *Gio: Brucardo ne' suoi citati Diarj sotto il Pontificato di Alessandro VI.* riferisce, che, trovandosi nella Cappella delle Palme alla presenza di quel Papa gli Ambasciadori degli Elettori di Colonia, e di Magonza, tra essi per conto di Precedenza Controversia insorse; il primo a favore del suo Principe la *Bolla d' Oro* adduceva, dove Arcicancelliere dell' Imperio per lo Regno d' Italia dichiarato si legge; onde, senza aver considerazione nel Magontino la qualità di Decano del Collegio Elettorale, n' inferiva, che in quel luogo al suo Signore la Precedenza competesse. Litigio, che con dichiarazione, ch' essi Rappresentanti alle Funzioni alternativamente intervenir dovessero, fu accomodato. Osservabile si è, che in quel giorno il Magontino intervenne; successivamente il Coloniense. *Quello scrittore al luogo citato* soggiugne, che, sendo nata altra simile Controversia, parimente nella Cappella Pontificia, tra gli Ambasciadori degli Elettori, e quello del figlio del Re de' Romani, a favore de' primi fu decisa.

CAPITOLO III.

Della Precedenza; così tra gli Elettori Secolari, come tra essi, ed altri stati.

1 DOpo che nella *Bolla d' Oro* de gli Elettori Ecclesiastici si è parlato, a discorrer de' Secolari passandosi, così si legge: *Statuimus insuper, ut, quotiescumque Imperialem Curiam ex nunc, ut antea celebrari contigerit, in qualibet Sessione; videlicet, tam in Concilio, in Mensa, & locis aliis quibuscumque, ubi Imperatorem, vel Regem Romanorum cum Principibus Electoribus, sedere contigerit, a dextero latere Imperatoris, vel Regis Romanorum, immediate post Archiepiscopum Moguntinum, vel Coloniensem, illum videlicet, qui tunc temporis pro qualitate locorum, & varietate Provinciarum, juxta privilegii sui tenorem* (che s' intende per tutta l' estensione di ciascun Elettorato) *dicto lateri dextro Imperatoris assidere contigerit; Rex Bohemiæ, cum sit Princeps Coronatus, & Unctus, primum, & post eum continuo Comes Palatinus Rheni secundum sedendi locum habeant obtinere: Ad sinistram vero partem immediate habeant post illum, quem ex prædictis habeant Archiepiscopis in latere sinistro sedere contingет, primum locum Dux Saxoniæ, & post eum Marchio Brandemburgensis alterum obtinebit.*

2 Per ciò, che l' ordine della Precedenza nelle Processioni riguarda la *medesima Bolla d' Oro al Capitolo* XXII. così

(a) *Cons.* 50. *num.* 60. 83. e 136.
(b) *Comm. de Saxon. non prevoc. jur. c.* 2. *n.* 38.
(c) *Cons.* 55. *n.* 34.

così dispone: *Quotiescumque in Celebratione Imperialis Curiæ Principes Electores, cum Imperatore, seu Rege Romanorum, in quibuscumque actibus, vel solemnitatibus processionaliter ambulare contigerit, & Imperialia, vel Regalia debuerint Insignia deportari, Dux Saxoniæ, Imperialem, seu Regalem Ensem deferens, Imperatorem, seu Regem immediate præcedat, & inter illum & Archiepiscopum Trivériensem, medius habeatur: Comes vero Palatinus, Pomum Imperiale portans, à latere dextro & Marchio Brandembourgensis sceptrum deferat a sinistro latere ipsius Ducis Saxoniæ, lineariter gradiantur Rex autem Bohemiæ Imperatorem, seu. Regem ipsum immediate, nullo interveniente, sequatur*. Disposizione, che tra gli Elettori Secolari, come da tutti gli Atti delle Diete si vede, in osservanza sempre è stata.

3 Passando poi a parlare della Precedenza di ciascun Elettore Secolare in particolare per conto degli altri atti, si osserva, che prima del tempo della *Bolla d'Oro*, per quanto da varj Scrittori abbiamo; e segnatamente da *Alberto Crantzio* (*a*) il Re di Boemia l'ultimo luogo teneva: A' nostri giorni per quanto *Benedetto Carpzovio* (*b*) ne dice, nelle Diete non ha Voto, ne luogo: ma per testimonio di *Goldasto* (*c*) di *Pauxmeistero di Koschorr* (*d*) nelle Elezioni del Re de' Romani ha il suo Voto.

4 L'Elettore Palatino del Reno anticamente nelle pubbliche Adunanze incontrastabilmente appresso il Re di Boemia sedeva; ma, dopo che per le ragioni ne gli *accennati Capitoli del Trattato de' Titoli* addotte, l'Ottavo Elettorato fu eretto, il diritto della Precedenza, ed altre prerogative, che ad esso Palatino competevano, nella Casa di Baviera furono trasportate; ed a quegli l'ultimo luogo fu assegnato: così dell'Anno 1653. dal Collegio Elettorale nella Dieta di Ratisbona fu determinato (*e*) Per conto del Sassone la *Bolla d'Oro al Capitolo IV*. dispone, che al lato destro dell' Imperadore, o del Re de' Romani, dopo il Magontino, o 'l Coloniense, seder debba: Dopo di lui il Brandemburgense; e così sempre è stato praticato.

5 In ordine alle prerogative poi, che i Re, e le Repubbliche libere in concorso cogli Elettori pretendono, per conto degli atti, che l' Imperio riguardano, la *Bolla d' Oro nel Capitolo IV*. dispone, che a gli Elettori, così sopra gli Ambasciadori Regj, come sopra quei delle Repubbliche la Precedenza competa.

6 A tale disposizione però la Repubblica Veneta mai accomodata non si è: Anzi nel *Discorso Aristocratico sopra il presente Governo de' Signori Veneziani* si legge, ch' essa Repubblica all' Imperadore Ferdinando Terzo fece istanza d'esser riconosciuta per Coronata; e che in conseguenza si dichiarasse, che i di lei Ambasciadori sopra quei degli Elettori la Precedenza goder dovessero: opponendosi a tale istanza gli Elettori, i Conti di Kats, Preposto d' Erlang, di Sconcher Reigerbergh, e Ruicht, deputati, così in nome del Magontino, e del Bavaro in particolare, come del Collegio Elettorale in Corpo, al Maggiordomo maggiore esposero, che la Precedenza in nome di tuti gli Elettori sopra tutte le Repubbliche, e sopra tutti i Principi dell' Imperio a S. M. domandavano: e protestavano, che; se la Repubblica Veneta cosa alcuna in contrario rappresentato avesse, senza il loro consenso nulla risolver si dovesse: che ogni Ambasciadore Elettorale le prerogative, a' Regj riserbate, godeva: quella tra le altre di coprire avanti S. M.

7 Presentaron poscia essi Deputati le ragioni, che a' loro Sovrani competer credettero, che nel contenuto nella *Bolla d' Oro* consistevano; vale a dire, che a gli Elettori, così in Chiesa, ed in Senato, come in Corte, il luogo appresso S. M. dopo le Teste Coronate, compete. Soggiunsero, che ne' Banchetti solenni non altri che gli Elet-

(e) *Speidal. Specnl. n. 84. f. 1009.*
(c) *Boem. lib. 4. c. 5.*
(d) *De jurisd. Imper. lib. 2. c. 2. n. 13.*
(a) *Saxon. lib. 4. c. 2. n. 28.*
(b) *Ad leg. Regiam German. cap. 5. sess. 8.*

Elettori, come nel *Capitolo I. di questa medesima Parte* si è veduto, si ammettono. Che, avendo essi l' autorità di elegger gl' Imperadori, la loro Dignità a tutte le altre è superiore: Che, se in alcuni casi a gli Ambasciadori Regj da essi i luoghi erano stati ceduti, ciò per conto delle Repubbliche, quantunque Sovrane, avvenuto mai non era.

8 Dicevano ancora, tale pretensione da un' Ambasciadore della Corte di Firenze parimente esser stata promossa; ma senza frutto. Che, quando dell' Anno 1577. il Titolo di *Gran Duca* fu confermato, ed all' Ambasciadore di quella Corte il luogo dopo il Veneto fu assegnato, colla riserva della Precedenza, e d' altre prerogative, che a gli Elettori competevano, in quel modo seguì. Che i Papi, tale verità conosciuta, a gli Elettori i primi luoghi dopo quei de' Re hanno conceduti: che però nel *Ceri- moniale Romano* (a) si legge: *Principes Electorales Romani Imperii digniores habeantur Principibus, præter Reges*.

9 Aggiunsero di più, colla *Storia del Concilio di Trento*, provarsi, che gli Elettori da tempo immemorabile sopra i Veneti la Precedenza avean goduta: che in quella celebre Adunanza a gli Elettori i luoghi dopo il Nunzio Pontificio furono assegnati: che, quantunque nelle sessioni gli Ambasciadori Veneti con quei del Bavaro Controversie avessero; e gli ultimi a' primi la Precedenza cedessero, questi a gli Elettori non si opposero. In ordine a ciò che per conto de' Regni di Cipro, e di Candia a favore della Repubblica si diceva, fu risposto, non aver essa Repubblica goduta mai in Cipro la Regia autorità. L' Isola di Candia il Titolo di Regno non aver mai portato. La Repubblica di Corona non esser stata mai fregiata; ma di un Cappello, che Dignità Regia non indica.

10 Alle ragioni, per parte degli Elettori addotte, da *Erudita Penna* fu risposto, che, sendo la Regia maestà de' Principi sopra tre basi fondata; vale a dire, antichità di Comando; grandezza di Stati, e libertà perfetta, non mai interrotta, tali principj nella Repubblica, come appresso diremo, tutti concorrevano: che, degli Elettori parlandosi, se all' antichità si ricorre, si trova, che, non solamente a' tempi di Probo, di Valente, di Costantino, e di tanti altri Successori, ma nè meno per fino a tanto che l' Imperio Occidentale da' Goti fu distrutto, del Titol d' Elettori memoria non v' è: e fino a tanto che da Papa Urbano Secondo la traslazione dell' Imperio de' Greci non fu fatta, che dell' Anno 776. in persona di Carlo Magno seguì; ed anche per qualche tempo dopo della Dignità Elettorale non si parlò: anzi si diceva, che, per sentenza comune degli Scrittori, prima dell' Anno 996. sotto l' Imperio di Ottone Terzo coll' autorità di Papa Gregorio V. non fu istituita.

11 Se dell' antichità della Repubblica si parla, trovarsi, che fin da' tempi di Papa Innocenzo Primo, e degl' Imperadori Onorio, e Teodosio la sua origine riconosce. La di lei Superiorità, e libertà a tutti esser nota: Anzi, come nel *Capitolo XXXVII. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* già dissi, esser Ella l' unico esempio di Repubblica, libera veramente nata: dell' ampiezza, e ricchezze de' suoi Stati non parlarsi, perchè, chi nol sappia, non v' è; onde *Regina* fu chiamata dell' Anno 1177. da Papa Alessandro Terzo; a' Regi fu paragonata allora, quando, presentate due Ombrelle, l' una per S. S. l' altra per l' Imperadore Federico, disse: *Deferatur tertia pro Duce Venetiarum*. La Sedia parimente eguale alla Cesarea, in cui il medesimo Alessandro quel Doge seder fece, il conferma. Gli Stendardi e le Trombe da esso alla Repubblica donate, che anche a' nostri giorni alla presenza, così del Nunzio Pontificio, come degli Am-

(a) Lib. 10. Seff. 13. c. 3.

basciadori, Cesareo, e de' Re Cristianissimo, e Cattolico, si portano, tale verità comprovano.

12 Per corroborare, quanto di sopra a favore della Repubblica è stato detto, si aggiugneva, che Pio II. quando il Doge Moro ad Ancona a visitarlo, per concertare con esso lui la Lega contro gl' Infedeli, portossi, in distanza di tre miglia in Mare dal Collegio de' Cardinali, e da' Magistrati, lo fece incontrare: Pio IV. dell' Anno 1560. colle più ample espressioni dichiarò la Repubblica tra le Teste Coronate esser' annoverata: Urbano VIII. dopo aver obbligate le Persone di ogni genere (alla riserva delle Regie) a trattare i Cardinali col Titol d'*Eminenza*, dichiarò, che la Repubblica, di cui parliamo, tra le Persone accettuate compresa s' intendesse.

13 A' tempi più remoti tornando, si diceva ancora, che Lottario I. scrivendo al Doge Pietro Gradenigo, ne' seguenti termini si contenne: *Similiter repromittimus Vobis, ut Homines Christianos, de Potestate, vel Regno Dominationis Vestræ &c.* Dell' Anno 1094. il Doge da Arrigo III. *Veneti Regni Rector* fu chiamato. Arrigo IV. i medesimi termini usò. Lottario III. Arrigo Sesto, Ottone Quarto, Federico Secondo, ed altri allo Stato della Repubblica di *Regno* il Titol dierono.

14 A ciò, che per conto della Corona, e del Titol Regio dalla Repubblica non usata si diceva, fu risposto, che la Regia qualità non dagli ornamenti, nè da' Titoli risulta; ma nella suprema autorità sopra' Sudditi consiste: che il regnare altro non è che non dipender dalla Volontà, e dall' arbitrio d' altri, che di se stesso: e che chiunque tale diritto sotto qualsisia Titolo gode, Re può dichiararsi. Che la Repubblica Romana, la Corona, e le altre Reali Insegne escluse, ne' Consoli la Regia podestà trasferiva. Che Augusto non con altro Titolo che con quello di Principe si distingueva; e pure per Monarca del Mondo da tutti era conosciuto. Che la Corona della Repubblica nella *Libertà* consiste, di cui fregiata incontrastabilmente si trova. Che il Corno da gli Egizj per segno di superiorità fu preso: da' Parti altresì esser stato usato. Il Cappello, o Berretta del Doge di un Fregio d' Oro, a guisa di Corona, esser ornata: Quando nella di lui Elezione in Testa se li pone, dirsi; *Accipe Coronam Ducatus Venetiarum*. A quel, che si diceva, che la Repubblica a' Cardinali la Precedenza cede, quando gli Elettori con quegli eguagliansi, fu risposto, che, se la Dignità Ecclesiastica puramente si considera, si trova, che Costantino nel Concilio Niceno a tutti i Vescovi la Precedenza parimente cedette: Che Carlo Magno, e Lodovico Pio co' Pontefici le umiliazioni più grandi praticarono.

15 Per conto della nobiltà de' Natali si diceva, che senza far Processo sopra quella delle particolari Famiglie, la pubblica, ch' è quella, che la Veneta maestà costituisce, sì per esser' incontaminata, e sopra tutte le altre antica, come per lo numero de' Papi, Cardinali, Regine, e Principi, che al Mondo ha dati; e per la stima, che da' maggiori Sovrani esige, la Precedenza ad altri non cede. Ch' essa Cipro, e Candia, non come Provincie, ma come Regni ha governati. Non esservi, chi non sappia, Provincia esser nome, con cui i Paesi, e i Regni conquistati da' Romani si distinguevano; e M. Marcello per conto della Sicilia il primo averlo praticato: così per conto dell' Italia; della Tracia; dell' Affrica; dell' Asia, e d' altri Paesi esser' avvenuto.

16 All' opposizione fatta, per aver conceduto l' Imperadore dell' Anno 1576. il luogo al Gran Duca di Toscana dopo la Repubblica, colla seguente riserva: *Salvis tamen S. Romani Imperii Principum Electorum, & Inclitæ Domus Austriacæ prærogativis, & juribus*, fu risposto, che tale riserva non già la Repubblica, ma il Gran Duca può riguardare. Per conto delle altre prerogative poi nella *Bolla d' Oro* a favore d' essi Elettori riserbate, che dell' Anno 1356. seguì, ammesso che la Repubblica tra le Teste Coronate, come

sic

ſi è detto, annoverata ſi trovi, in ordine alla Precedenza, quelle a di lei pregiudizio nulla concludono, mentre gli Elettori, eccettuati i Re, gli altri Principi preceder pretendono.

17 Che poi gli Ambaſciadori Veneti a quei degli Elettori in alcuni caſi la Precedenza aveſſero ceduta, ſi riſpondeva, ciò non giuſtificarſi; e che quand'anche giuſtificato ſi foſſe, gli atti da un Rappreſentante, ſenza l'approvazione del ſuo Signore, fatti, a queſti pregiudizio non recano: che in ogni caſo pe' multiplicati atti poſteriori, così da' Pontefici, come da Imperadori a favore della Repubblica tra' Regi annoverata, gli antecedenti annullati reſtavano.

18 Di più ſi diceva, che, oltre il non eſſerſi giuſtificato, che gli Ambaſciadori degli Elettori nel Concilio di Trento ſopra quei della Repubblica la Precedenza ottenuta aveſſero, in quell'Adunanza per conto de' luoghi degli Ambaſciadori de' Principi fu decretato, che per qualſiſia atto non s' intendeſſe diritto alcuno perduto, ne acquiſtato. Si diceva ancora, che *Gio: Sleidano*, Scrittore Tedeſco, nel *Libro XXXII. delle ſue Storie* riferiſce, che in quel Concilio per conto del Collegio Elettorale non intervennero che il Magontino, il Trevereſe, e 'l Colonienſe: che il Legato del Papa teneva il primo luogo alla deſtra; dopo di lui il Cardinal Veſcovo di Trento; indi i Compoſitori del Legato; Succeſſivamente gli Arciveſcovi Elettori: che gli Ambaſciadori de' Re, e de' Principi ſedeano alla ſiniſtra; il perchè tali atti alla Repubblica pregiudiziali non furono. Che per conto dell'Ambaſciadore del Re di Boemia ſi dovea conſiderare la di lui Dignità Eccleſiaſtica, o l'unione di quella Corona all'Imperio: Comunque però ſi ſia, tale Controverſia in quella congiuntura indeciſa reſtò.

19 Paſſando a diſcorrer della Precedenza degli Stati dell'Imperio, al preſente Capitolo darem fine: E per tal conto avvertire conviene, che, promovendo l'Imperadore alcun ſoggetto alla Dignità di Principe, in ordine alla Precedenza, giuſta la comune ſentenza de' Dottori, l'ordine della ſeguita promozione attender ſi debbe; ſicchè l'ultimo promoſſo l'ultimo luogo ad occupar venga (*a*) poichè non ſi preſume, che l'Imperadore voglia, che un novello Principe l'Anziano, che del ſuo luogo in poſſeſſo ſi trova, preceda (*b*) mentre, quantunque i Privilegj de' Principi nelle coſe favorevoli largamente s' interpetrino, tale regola, ſenza pregiudizio delle ragioni del Terzo intender ſi debbe (*c*) dell'Anno 1640. *nella Dieta di Ratiſbona* così fu dichiarato. Se quegli poi, che degli Stati dell'Imperio non ſono, per bene della pubblica quiete vi ſi ammettono, *Noldenio al luogo citato* (*d*) tiene, che, acciò i Principi, e gli Stati antichi dell'Imperio pregiudicati non reſtino, quegli fuor d'ordine ſeder debbano. E per la regola, che ciò, che a noi non nuoce, e ad altri giova, negare non dobbiamo, gli Stati dell'Imperio a tali ammiſſioni opporſi non ponno (*e*) tanto meno, quando, come al noſtro propoſito, al concedente Vantaggio può riſultarne.

(a) *Ficard. conſ. 77. n. 16. tom. 1.* (b) *Peregrin. conſ. 3. n. 32. e ſeqq. lib. 2.*
(c) *Dec. conſ. 520. n. 3.* (d) *C. 9. n. 309.*
(e) *L. 1. §. item ff. de aqu. & aqu. pluv. Portio conſ. 7. num. 39. Vol. 2. Sord. conſ. 335. lib. 2. Cravett. conſ. 748. num. 19. Menoch. conſ. 51. n. 45. lib. 1.*

CAPITOLO IV.

Della Precedenza tra le Dignità, Cariche, ed Uffizj della Corte Cesarea, giusta l' ordine stabilito in Vienna, Regnante l' Augustiss. Carlo VI.

1 COstituiscono principalmente la Cesarea Corte i Consiglieri, o sieno Ministri, in varj generi, e Collegj distinti; alcuni chiamati *Intimi*, con trattamento d' *Eccellenza*, che anche nelle loro Mogli Vedove si conserva: alcuni di *Guerra*: altri *Camerali* s' intitolano: Quei, che l' Ornamento della Corte formano, di *Palatini Privati*, altri di *Pubblici* il Titol portano in *Prefetti*, e *Presidenti delle Provincie*; *Questori*, ed altri distinti, de' quali appresso parleremo: Tra' sopraccennati gradi, il primo quello si è, che da' *Consiglieri Intimi* occupato si trova: E tra questi dal *Maggiordomo Maggiore dell' Imperadore*, Carica presentemente esercitata dal Co: Rodolfo di Sinzedorff esercitata: precede egli tutte le altre Cariche, ed è *Capo del Consiglio di Stato*.

2 La II. Carica e' quella di *Cameriere Maggiore* di S. M. C. presentemente esercitata dal Conte di Kobenzel, il quale in Anticamera tutte le altre Cariche precede. La III. Carica è quella di *Kavallerizzo Maggiore*, presentemente esercitata dal Principe di Schuartzenberg; in Carrozza dell' Imperadore precede egli il Cameriere Maggiore: non giammai il Maggiordomo Maggiore; il quale però, uscendo di Corte coll' Imperadore, nella propria Carrozza immediatamente dopo la Cesarea comparisce.

3 La IV. Carica, che altre volte fu la III. e quella di *Maresciallo di Corte*, presentemente occupata dal Conte Coloredo, che per S. M. fu Ambasciadore in Venezia: Esercita egli giurisdizione privativa, così in Civile, come in Criminale, tanto sopra tutte le Cariche di Corte, quanto sopra' Ministri de' Principi stranieri: dalle di lui sentenze però si ammette l' Appellazione alla *Suprema Cancelleria di Corte*, i cui Assessori, in Corpo nelle Funzioni non compariscono.

4 Alle Cariche suddette succedono i *Capitani*, *de' Carabinieri*, *e de' Trebanti*: la prima presentemente è esercitata dal Conte di Derbestein: la II. dal Marchese di VVesterlo: Fuori di Carrozza precedono essi il Cameriere Maggiore. In Carrozza a tutte le altre Cariche cedono la mano.

5 Le Suddette Cariche tutte hanno luogo nel Consiglio di Stato, ove, non considerato il grado di Principe, o d' altra Dignità, siedono per ordine di anzianità; e senza dipendenza da alcuno, da S. M. ricevono gli Ordini.

6 *Presidente di Guerra*, *e Luogotenente Generale* è il Principe Eugenio di Savoja: Avvi poi il V. Presidente: Indi *i Consiglieri parimente di Guerra* tutti per ordine di anzianità precedono. I gradi d' esso Consiglio sono i seguenti; I. il *Maresciallo*: II. il *Generale della Kavalleria* quello *della Fanteria*; e l' altro *dell' Artiglieria*, che tra loro sono eguali: III. il *Maresciallo della Kavalleria*, e quello *della Fanteria*: IV. il *Generale di Battaglia*.

7 In Casa di esso Principe si raduna il Supremo, ed intimo Magistrato, *di Conferenza* chiamato: suole questo esser composto di quattro Soggetti; ma presentemente non sono che tre; vale a dire lo stesso Principe; il Conte di Slnzendorff, Gran Cancelliere di Corte, e 'l Conte Gundachio di Starembergh. Quivi si esaminano gli Affari di Stato, de' quali, mediante un Referendario, si dà conto all' Imperadore, che poscia risolve. Siedono i Consiglieri alla loro Tavola (lasciando il primo luogo sempre voto per l' Imperadore) per ordine di anzianità. Nelle Funzioni di Cerimonie della Corte essi per ragione di tale Uffizio non hanno luogo: ma per segno di distinzione siedono tra gli Ambasciadori. Nelle Radunanze dell' Ordine del Tosone collocansi per ordine di anzianità.

8 Una Carica, col Titol di *Maresciał-*

sciallo de' Stati Ereditarj si distingue, a quella di *Marescialle di Corte* consimile: Soggetto di Spada, e Cappa, la cui Carica ad una delle principali della Corona è consimile: E' egli Capo di una Adunanza di tre Classi; vale a dire di Kavalieri, di Gentiluomini, e di Cittadini primarj, che compongono un Corpo di Legisti, proposti dalle Provincie soggette, compresovi l' ordine Ecclesiastico: Tale Magistrato ha l' universale Cognizione de' Fondi, Terreni, Signorie, e Feudi, posseduti in essi stati Ereditarj: delle Ipoteche, Debiti Fedecommessi, e Transazioni d' ogni genere, giusta lo stile della Germania: la loro principale Incombenza consiste in limitare le Tasse ad ogni Provincia, Signoria, e Stato, niuno eccettuato, sul piede, e Concordato tra la Corte, ed essi stati; Tasse che, giusta l' esigenza della Corona, ogni Anno si alterano, o si diminuiscono; avanzandosene la notizia dal Gran Cancelliere di Corte alla presenza di S. M. al Maresciallo de' Stati: al qual' Effetto esso Corpo de' Stati in giorno determinato si porta alla Corte, per accettare, e confermare l' obbligo di adempire la Sovrana volontà per conto del richiesto Sussidio: la II. Incombenza di tal Tribunale versa in provvedere di Tutori, e Curatori i Pupilli, e le Vedove; ma dell' Ordine Equestre solamente de' Stati Ereditarj: di somministrar giustizia a' Pretendenti Creditori; a' Successori ne' Beni; e per altri affari di simil natura; che in Caso di revisione direttamente passano avanti al Consiglio di Stato Ordinario, ove S. M. C. coll' Intervento de' Primi Ministri della *Suprema Conferenza di Stato* sovente siede.

9 *Il Consiglio Ordinario di Stato* poi è composto di provetti Kavalieri, alcuni de' quali sono anche decorati dell' Insigne Ordine del Tosone; altri Camerieri della Chiave d'Oro, che, come tali alla Corte, dopo le prime Cariche, preminenza distinta godono: il perchè alle Funzioni, e Feste di Corte, ma separatamente intervengono; e mediante tale Impiego, anche nel *Ministero di Confidenza* s' introducono per le Ambascerie, e Plenipotenze a' Congressi di Paci si spediscono: Il Consiglio suddetto ha anche la Cognizione delle Cause grandi de gli Ordini Equestri: Della Polizia, ed anche della Politica, concernenti le ragioni della Casa d' Austria per Successioni, Eredità, Confini, ed altre materie simili, che molto studio, ed esatto esame richieggono.

10 Il *Consiglio, e la Cancelleria di Guerra* sopra l' Ordine militare della Monarchia universalmente versano; e sopra tutto ciò, che, giusta la disposizione delle Leggi stabilite, la Giustizia, la Polizia, e la Convenienza di dett' ordine riguarda. Tale Magistrato è composto di Marescialli, Generali, Tenenti Generali, e d'altri più Anziani Ufficiali maggiori; degli Uditori dell' Esercito; e de' Referendarj, che al Presidente, o al V. Presidente delle Risoluzioni fanno i Rapporti: Esso Magistrato tra' Dipendenti direttamente dall' Imperadore nelle sue Disposizioni rango non ha.

11 Il *Commessariato di Guerra* forma un Corpo considerabile, che dal Consiglio suddetto di Guerra, e dalla Camera Suprema egualmente dipende: Ha precisamente l' Incombenza sopra l' Economico militare, sotto gli ordini del Commessario Generale, col Generalissimo inteso: A tale Uffizio è appoggiata l' Esazione delle Contribuzioni, e l' amministazione di esse, e di molti milioni di Fiorini, che per lo militare l' Erario Cesareo annualmente somministra, tanto per la Generalità, e lo stato maggiore, quanto per le Truppe; per le munizioni, così da bocca, come da Guerra per le Artiglierie, ed altro; dovendo il Commessariato renderne conto a quella Camera Suprema.

12 Avvi il *Presidente del Consiglio, e della Cancelleria d' Italia*, di *Spagna* chiamato, le cui occupazioni sopra gli Affari, così de' Regni di Napoli, e di Sicilia, come dello Stato di Milano versano. Tale Magistrato è composto quasi tutto di Spagnuoli, le cui deliberazioni non da altri che dall' *Intima, e Suprema Conferenza di Stato* dipendono.

V' è

13 V'è il *Presidente del Consiglio*, e *Cancelleria de' Paesi Bassi Austriaci*: Magistrato composto di Spagnuoli, Fiamenghi, e Tedeschi, Politici, e Legali: Ed anch'esso dalla sola Suprema Conferenza di Stato dipende.

14 Dal *Presidente Universale delle Finanze* dipende la soprintendenza dell'Erario della Monarchia, da' cui ordini si crede dipendano tre mila subordinati, composti di tutte le Camere de' Regni, Provincie, e Stati, (de' quali appresso faremo menzione) siccome il numeroso Consiglio Economico, e la Cancelleria di quella Camera maggiore: i Presidenti ordinarj, che tutti gli Affari Camerali di natura Economica dirigono: Dipendendo per tanto Esso Magistrato in parte dal parere della Suprema Conferenza; ed assolutamente dal piacere di S. M., fra' più distinti è riguardato.

15 Il *Consiglio Senatorio*, che sopra la Giustizia Civile, e Criminale versa, di XLV. Voci è composto; di un *Presidente*; di un V. *Presidente* e di tre Ordini di Soggetti; cioè di Kavalieri Legali; di Gentiluomini; e di Assessori parimente Legali, che le Cause unitamente decidono: Le Appellazioni dalle sentenze di esso Magistrato alla Suprema Camera di Corte per l' ultima Istanza si portano: detto Magistrato è l'Unico, che, unito, in Corte si raduni: e ciò solamente in occasione dell'Elezione di un novello Imperadore, per prestare al medesimo il giuramento di fedeltà: Gli altri Magistrati anch'essi prestano il Giuramento, ma nelle mani del Capo del Tribunale, che in nome dell' Imperadore lo riceve. Gli altri Ministri principali, e Capi de' Tribunali Foranei lo prestano direttamente nelle mani di S. M., ognuno separatamente.

16 Il *Magistrato Civico*, o sia *Pretorio* di quella Dominante gode diverse prerogative, per la cui Conservazione è attentissimo: è composto di buon numero di Cittadini, che hanno diverse Incombenze, sì per conto delle decisioni de' Litigj, o Controversie popolari, come per conto di giurisdizione del *Capopopolo*, *Borgomastro* chiamato, per reggere, e custodire il Registro delle Case, de' Stabili, ed altre Appartenenze: mantenere, e conservare le strade: difender' e sostenere i Diritti de' Cittadini, delle Arti; e dell' Annona: invigilare per la Conservazione della Sanità: alle provigioni degli Arsenali: de gli Attrezzi militari, alla loro giurisdizione da quelli del Sovrano separatamente spettanti: E finalmente alla Custodia del Denaro pubblico, che nel *Banco del Giro* si trova, pagando con buone regole, e fede a' Proprietarj l' Annuo frutto di cinque per cento: E questo è l' Unico Corpo, che alle Processioni, ed altre Funzioni pubbliche, quando l' Imperadore v' interviene, comparisca: Cammina avanti al Capitolo Arcivescovale, preceduto dalle Arti; da' Cittadini, da' Collegj de' Dottori, e da' Sindaci della Città.

17 Oltre molte altre Dignità, Cariche, ed Uffizj, che in quell' Augustissima Corte si trovano, sonovi quelli, che si spediscono pe' Governi de' Regni dell'Ungheria, e della Boemia; siccome de' Circoli della Silesia, dell' Austria, ed altri, de' quali il Dotto *Giacomo Guglielmo Himhofio*, nella sua *Notizia del S. Romano-Germanico Imperio* fa distinto rapporto: Siccome quei de' Regni di Napoli, e di Sicilia; e de' Stati di Milano, e di Mantova, a tutti noti. Spedisce ancora S. M. C. i suoi Ambasciadori Ordinarj alle Corti di Roma, e di Madrid, siccome alla Repubblica di Venezia; gli Straordinarj a Costantinopoli; in Polonia, ed altrove: Ad altre Corti non suole spedire, che Ministri del second' Ordine.

CA-

CAPITOLO V.

Della Precedenza del Re Cristianissimo in competenza con altri Monarchi: e segnatamente col Cattolico.

1 QUanto la Controversia, che *questo Capitolo* riguarda, famosa sia; non v'è, chi nol sappia: per metter' in vista con tutta la chiarezza possibile le ragioni, che tanto nel possessorio, quanto nel petitorio a favore della Monarchia di Francia si allegano, alla di lei fondazione un'occhiata prima daremo, per poscia vedere, come al nostro proposito per lo Corso di molti Secoli sia stato praticato: e finalmente esaminate, su quali fondamenti la pratica appoggiata dire si possa. Il *P. Angelo Agostiniano Scalzo* nel suo *Stato della Francia*, volendo provare, che la Monarchia suddetta di tutte le altre, che presentemente in Europa sussistono, la più antica dire si debba, scrive, che quei Re verso il V. Secolo la Fede di Cristo abbracciarono: il perchè vuole, che sopra tutti gli altri Monarchi la Precedenza abbiano goduta: Luigi V. (proseguisce quello Scrittore) per rapporto al Testamento di S. Remigio, del Titol di *Cristianissimo* fu onorato: da' Padri del Concilio d'Orleans, celebrato dell' Anno DXI. *Figlio della Chiesa* fu chiamato; e i di lui Successori tale invidiabile Prerogativa conservarono; quando poi gli altri Principi Europei, abjurato l'Arianismo, di cui molti di essi infettati trovavansi, la Fede Cattolica abbracciarono, i Re di Francia, gloriosi, per aver conservata ne' loro Dominj la Religione nella sua purità, da' Pontefici del Titol di *Figli Primogeniti della Chiesa* furon decorati: Titol, che, all' altro di *Cristianissimi* unito, onore sì grande loro a recar viene, che tutte le altre Prerogative più Illustri sorpassa: al tempo di Chidelberto, figlio di *Clovis*, per quanto dalla *Vita di S. Cesareo Vescovo d'Arles*, morto dell' Anno DXLIV. abbiamo, quel Regno *Cattolichissimo* ancora chiamato esser si trova. *S. Gregorio Magno* (*a*) Scrivendo a Chidelberto II. Pronipote di Chidelberto I. dice, che, quanto più la Regia Dignità alle altre Dignità è superiore, altrettanto quella del suo Regno, per ragione della Fede, sopra tutti gli altri Regni s' innalza: *Papa Gregorio* III. nella sua *Lettera* V. *scritta a Carlo Martello*, quantunque questi Re non fosse, del Titol di *Cristianissimo* parimente l'onora: Pipino di lui figlio, Capo della II. Stirpe, da *Papa Zaccaria* nella sua Lettera, similmente V. col medesimo Titolo trattato si legge: *Papa Stefano* III. nella sua *Lettera* VI. per testimonio di *Anastasio Bibliotecbario*, che, come sappiamo, nel IX Secolo *le Vite de' Pontefici* scrisse, usò quello d'*Eccellenza Cristianissima*: Paolo I. che morì del 767. nella sua *Lettera* XXXV. dopo aver dato al medesimo Pipino il Titol d'*Ortodosso*; di *Difensore della Fede Cristiana*; nella XXXVII. pregato Dio a conservare il *Cristianissimo Pipino*, nell' ultima la *Cristianissima bontà* di quel Principe esalta, il quale in un' antico *m. s.* che l' Opera di *Gregorio* di *Tours*, intitolata *Gloria de' Confessori*, contiene, esaltato non meno si trova. Nella *Lettera* V. del *Codice Carolino* il medesimo Pipino *Re per la Dio grazia* intitolato si legge; distintivo da Carlo Magno acquistato, e da esso ne' suoi Successori trasmesso: Lo stesso Monarca da' Papi Stefano IV. ed Adriano I. del medesimo Titolo di *Cristianissimo* fu onorato: il perchè, sendo tale distintivo in alcuni de' di lui Successori passato, *Pio* II. scrivendo a Carlo VII. disse, giustamente competerli, come prerogativa al zelo de' suoi Predecessori per la Religione Cattolica dovuta.

2 Anzi alcuni Scrittori vogliono, che quei Monarchi degli accennati Titoli sin dal XII. Secolo in possesso già fossero: ma con certezza ciò dire non si può,

(*a*) *Lett. 46. lib. 5. Judit. 14.*

gli altri Re sedette: indi Raimondo Folch, Conte di Cardona per Alfonso V. Re d' Aragona: D. Diego d' Anaya Vescovo di Cuenza, per Gio: II. Re di Castiglia, e di Leon: alla sinistra sedevano gli Ambasciadori di Arrigo V. Re d' Inghilterra: indi quei di Giacomo, e di Gioanna sua Consorte, Re e Regina di Gerusalemme, e della Sicilia, i quali, come si è detto, contendettero, bensì co gl' Inglesi; col Franzese non già. Nel *Concilio di Basilea*, tenuto dell' Anno 1431. per testimonio d' *Enea Silvio* (*a*) l' Arcivescovo di *Tours*, e 'l Vescovo di Troja, Ambasciadori di Carlo VII. Re di Francia, precedettero il Vescovo di Cosenza, Ambasciadore del Re di Castiglia: quegli dopo l' Ambasciadore dell' Imperadore Sigismondo immediatamente parlarono: e 'l Presidente del Concilio col medesim' ordine rispose (*b*) Nel *Concilio Lateranense*, aperto sotto il Pontificato di Giulio II., terminato sotto quello di Leone X., Luigi di *Solier*, Ambasciador di Francia, come da gli *Atti de' Concilj generali* si vede, anch' esso Girolamo di Vich, Ambasciadore di Spagna, precedette: de' riferiti Atti parla ancora *Gotofredo* nel suo *libro delle Precedenze* dopo di lui *Scuderi* nel suo *Trattato Storico della Preminenza de' Re di Francia, e della loro Precedenza sopra l' Imperadore, e 'l Re di Spagna* (*c*) *Paride Grassi, Maestro delle Cerimonie sotto il Pontificato di Giulio II. nel libro Vecchio del Cerimoniale Romano*, dell' Anno 1504., pubblicato anche molto tempo prima della Controversia tra le Corone, di cui qui si tratta, dice, che anticamente la Francia godeva il diritto della Precedenza, non solamente in competenza colla Spagna, ma anche col Re de' Romani, e coll' Imperadore stesso: che fino all' Anno 1558., senza controversia, così fosse stato praticato. Verità per conto della Spagna anche da Filippo II. conosciuta, mentre, seguita la Rinunzia del Governo della Monarchia di Spagna a di lui favore, al Vargas ordinò, che il Titol d' Ambasciadore, non solamente suo, ma di Carlo suo Padre ancora prender dovesse: ma ciò a nulla giovogli, poichè fu risposto, che, avendo Carlo rinunziato l' Imperio a Ferdinando suo Fratello, i di lui Ambasciadori del diritto della Precedenza sopra quegli degli altri Monarchi pretender più non potevano.

Vogliono alcuni Scrittori, che la pretensione del Re Cattolico prima in Venezia, come appresso vedremo; indi nel Concilio di Trento fosse introdotta: ma che, non ostante l' opposizione del Rappresentante d' esso Re Cattolico; e la Protesta del Conte di Luna nella *Congregazione generale*, tenuta il dì 21. del mese di Maggio dell' Anno 1563., l' Ambasciadore di Francia in quel Consesso l' antico suo luogo ritenesse: e per quanto nella *Storia dello stesso Concilio del Cardinal Pallavicino* (*d*) si legge, essi Franzesi protestarono, altro per parte del loro Re non pretendersi, che d' esser mantenuto nel suo antico possesso di precedere: che, sendo stata rimessa la Controversia, così per parte della Francia, come della Spagna al giudizio del Senato Veneto, questo, per testimonio di *Pietro Giustiniani nella sua Storia Veneta* (*e*) e del *Menocchio* (*f*) dopo matura discussione, a favore della Francia decise: così ancora dicono, *Natale Conti nel libro I. della Storia del suo tempo: il Marzari* (*g*) *Teodoro Gotofredo nel suo libro de la Preseance de la France* (*h*) *e Bodino* (*i*) E pare, che tale decisione al Consenso Universale delle Genti uniforme dire si debba, mentre, come in una *Relazione di Michele Soriano* dell' Anno 1562. Ambasciadore appresso Carlo IX., dell' Anno 1649., impressa dopo il *Trattato della Preminenza* de' Re di Francia d' *Auberi*, si legge, quel Regno, sì per la sua antichità, dignità, e potenza, come per l' autorità assoluta, di chi 'l go-

(a) *De gest. Basil. Conc. lib. 1. f. 3. lib. 2 f. 50.* (b) *Surita de gest. Conc. Basil. lib. 1.*
(c) *P. 1. f. 38. e seqq.* (d) *Lib. 2. f. m. 629. e seq.*
(e) *Lib. 14.* (f) *Cons. 126.* (g) *Cons. 26. n. 33.*
(h) *Cap. 3. Ann. f. 45.* (i) *De Repub. c. 9. n. 145.*

governa; per lo primo, e più Eccellente della Cristianità tutta, è stato sempre riconosciuto: vantaggio, di cui niun altro Regno ha mai goduto; avendo quello avuto il suo principio quattrocento, e pochi più Anni dopo la nascita del Salvatore; e sendo stato il primo, che, come si è detto, la Religione Cristiana abbia abbracciata: il perchè i riferiti Titoli ha meritati: onde per lo più nobile, ed Illustre è stato riconosciuto.

8 Alla Sentenza del Senato Veneto il Re di Spagna non quietandosi, alla Corte di Roma ricorse: ma Pio IV. per testimonio d'*Onofrio Panvinio nella Vita di quel Pontefice* dell' Anno 1564. anch'esso a favore della Francia sentenziò: e ciò, perchè, come il *Cavitello ne gli Annali Cremonesi* dell' Anno 1564. riferisce, anch' esso quel Regno il più antico di tutte le Monarchie Cristiane giudicò: così dicono *Antonio de Vera* (*a*) *Gio: Antonio Pietramelara* (*b*) *Cabrera* (*c*) *il Ciacconio* (*d*) *in Pio* IV. *Bodino al luogo citato* (*e*) *Gio: Batista Adriani nella Storia del suo tempo* (*f*) *Papirio Massoni nella sua Storia de' Pontefici*, parimente *in Pio* IV. *Pietro Mattei nella Storia d' Arrigo* IV. (*g*) *Tommaso Costa nel Compendio della Storia del Regno di Napoli* (*h*) il *Cardinal Vitelli nel suo Discorso sopra la Controversia della Precedenza tra gli Ambasciadori di Francia, e di Spagna*, riferito *nel suo libro della Dignità de' Re di Spagna* (*i*) *Giacomo Valdesio Goldasto* (*k*) *Francesco Pegna nel suo libro della Vita, ed atti della Canonizzazione di S. Diego Complutense*, di cui appresso parleremo: *Tuano nella sua Storia* (*l*) *Monluccio, Vescovo di Valenza, nel suo Discorso dell' Elezione del Re di Polonia; e Teodoro Gotofredo al luogo citato*. (*m*)

9 Fu detto ancora, che, quantunque Carlo figlio di Filippo Arciduca d' Austria, e di Gioanna, Regina di Castiglia, coll' acquisto di molti Regni la gloria della Spagna di molto estollesse, da ciò inferire non si poteva, che diritto alcuno acquistato avesse, per cui di Precedenza colla Francia, alla quale per ragione della Contea di Fiandra rendeva omaggio, contender potesse, ma, che, sendo poscia esso Carlo al Trono de' Cesari asceso, i di lui Pubblici Rappresentanti, giusta l' antico costume, quei degli altri Monarchi Cristiani precedettero: prerogativa, che da' Regni d' Aragona, e di Castiglia procedente dire non si poteva.

10 Nè per parte della Francia si lasciò di dire, che dell' Anno 1486. trovandosi in Roma l' Ambasciadore del Re Ferdinando, e della Regina Gioanna, nella Cappella tenuta da Papa Innocenzo VIII. pretese quegli preceder bensì l' Ambasciadore di Massimiliano Re de' Romani; non già quello di Francia, che, senza opposizione, quello d' esso Re de' Romani precedeva. Nel *Trattato di Pace, seguito dopo la Battaglia di Fornovo* Pietro di Coano, Sign: di *Gy*, Maresciallo di Francia, e Primo de' Rappresentanti di quella Corona, sedette in primo luogo alla sinistra: Il Rappresentante di Ferdinando, e d' Isabella nel secondo alla destra; indi quello di Massimiliano, Re de' Romani: ed intanto il Franzese tenne il lato sinistro, in quanto quello più onorevole fu stimato: così fu praticato nel Concilio Lateranense sotto il Pontificato di Leone X. degli Anni 1513. e ne' due successivi. Luigi *Fourbin*, Sign: di *Solicos*, Consigliere del Parlamento d' *Aix* in Provenza, Ambasciadore di Luigi XII. precedette, non solamente gli Ambasciadori d' Emanuello Re di Portogallo, Signore, così delle Indie Orientali, come di alcune Provincie dell' Asia, e dell' Affrica, ma ancora Girolamo di Vico Ambasciadore di Ferdinando,

(a) *De l' Ambassadeur parfait. lib. 3. f. 98. e seq.* (b) *Add. ad Onofr. de summ. Pont.*
(c) *Moral continuat. Alfons.* (d) *De gest. summ. Pontif.*
(e) *Lib. 1. c. 9. n. 145.* (f) *Lib. 18.* (g) *Lib. 1. narr. 2. n. 8. f. 42.*
(i) *P. 3. lib. 1.* (k) *C. 3. n. 18.* (l) *Lib. 1. c. 30. n. 6.*
(m) *Lib. 56.* (n) *C. 12. Ann. lib. 1.*

do, di quel tempo Re di Napoli, Reggente, ed Amministratore de' Regni di Castiglia, e di Leone per la Regina Isabella sua figlia, la cui potenza sin nell' America si estendeva.

11 Famoso è il Successo dell' Anno 1568. in Coira tra Pompona di *Bellieure*, Ambasciadore di Francia, e 'l Conte Anguisciola, Ambasciadore di Spagna, in occasione di una Dieta de' Grigioni, a' quali il primo chiese Udienza, e l' ottenne: il secondo, perchè si credesse che il motivo, per cui egli prima dell' altro la sua Udienza avuta non avesse, fe' pubblicare, ch' esso indisposto trovato si fosse; onde chiederla non aveva potuto; e per rifarsi di quel pregiudizio, in congiuntura della Festa del *Corpus Domini* verso la Chiesa Cattedrale di buon' ora incamminossi: trovatosi prevenuto, fermossi sulla Porta della medesima Chiesa, credendo nella Processione occupare il primo posto: il Vescovo, avvertitone, desideroso di prevenire il disordine, fe' pregare, così l' uno, come l' altro, a ritirarsi: ma; incamminata la Processione, il Franzese occupò il primo posto, dal quale lo Spagnuolo pretese scacciarlo: l'altro con un Urtone lo rispinse: indi imbrandirono amendue la spada; ma furono spartiti: la Processione però non fu fatta. Tornato il Vescovo all' Altare, per celebrar la Messa, il Franzese occupò il suo luogo, dal quale non partì, che terminata la Funzione: Indi, accompagnato da numerosa Comitiva de' più qualificati della Città, tornossene al suo Alloggiamento: lo Spagnuolo, non oltrepassata la nave della Chiesa, tornossene a Casa; e 'l giorno seguente partì dalla Città, dove più non si lasciò vedere.

12 Paolo di *Foix*, risedendo in Roma dell' Anno 1582. per Arrigo III. appresso Gregorio XIII., avvisato, che il Conte d' Olivares, in qualità d' Ambasciadore di Spagna, doveva giugner a quella Corte, scrisse al suo Re, ch' egli non stimava convenevole di domandare al Papa, come per conto della Precedenza col novello Ambasciadore suddetto S. S. intendesse doversi praticare; mentre, così da Pio IV. come dal V. la Controversia a suo favore era stata già decisa; ed egli già trovavasene in possesso: Giunto a quella Dominante il Gran Commendatore di Castiglia, con quel Carattere, vedendo, che il Papa dalla già presa risoluzione non era per rimoversi; e che, senza distinzione, col Franzese, non sarebbe stato ricevuto, sdegnato, partissene. D. Arrigo di Gusman dell' Anno 1588. spedito dalla Corte di Spagna, per assister' alla Canonizzazione del B. Fra Diego d' Alcalà Francescano Riformato, rappresentò a Sisto V., che sendo necessaria la di lui presenza a quella funzione, credeva, che il Marchese Pisani, Ambasciadore del Re di Francia, non dovesse trovarvisi; sentito, che il Franzese voleva assolutamente intervenirvi, e precedere, quegli, dopo varj maneggi riusciti inutili astenendosene, fece, che in sua vece supplisse il Cardinal Deza (a)

13 Non ostanti le rante ripulse da' Rappresentanti di Spagna sofferte, premendo molto a Filippo II. di restar superiore a' Franzesi, per quanto il *Leti nell' accennata Storia della Vita d' esso Filippo* (b) ne scrive, questo Monarca, dopo essersi fatto confermare dal Papa il Titol di *Protettore della Chiesa*, comandò al suo Ambasciadore, residente in Roma, che avanti che i Franzesi nel loro possesso maggiormente si stabilissero, istasse efficacemente, affinchè il Papa la Controversia a suo favore decidesse; o almeno l' egualità ammettesse; allegando per sua più forte ragione la porente, e principale protezione della Spagna a favore della Chiesa: il perchè ogni altro Monarca preceder pretendeva: ma, il circospetto Pontefice, bene informato del possesso della Francia, e della positura della Religione in quel Regno risolver non volendo, rispose, che in affare di tanta importanza con corrispondente Circospezione proceder con-

(a) *Istor. d' Ital. continuaz. Platin. in Sisto V, Leti Vit. Filippo II.*
(b) *Lib. 16. f. 379. lib. 17. f. 407. p. 1.*

veniva: con che i disegni de' Spagnuoli svanirono: ma non per questo da istare desisterono; anzi, così essi, come i Franzesi, perchè la Causa si decidesse, le loro premure rinnovarono.

14 Il Papa, desiderando uscire d' impaccio, pressò le Parti, affinchè le loro pretensioni al Collegio de' Cardinali rimettessero: intanto, per esimersi dalle loro pressure, sotto pretesto di godere poca salute, per molto tempo da lasciarsi vedere si astenne: Sendo imminente la Solennità del Ginvedì Santo, le sedie in modo fe' disporre, che quale degli Ambasciadori precedesse distinguer non si potesse: di più dichiarò, di non intendere, che in quella Funzione ordine di Precedenza vi fosse: ma l' Ambasciadore di Francia, che ben comprendeva, che le ragioni del suo Re pregiudicate restavano, dopo averne portate alte doglienze alla Corte, protestossi, che, dopo tanto affronto, non potendo più con decoro del suo ministero trattenersi in Roma, partirne voleva: ma sulla Speranza datali di soddisfarlo nella prossima Cappella della Pentecoste, fu trattenuto.

15 Avutasi in tanto del seguito la notizia alla Corte di Parigi, la Regina, fatto chiamare il Nunzio, gli disse, che il Re suo figlio, benchè fanciullo, nel suo Consiglio erasi dichiarato, che pregiudizio sì grande assolutamante non soffrirebbe: Che il suo Ambasciadore, quanto, con chieder licenza, aveva ben' operato, tanto, con sospender la sua partenza, mancato avea: ma, giacchè il fatto fino a quel segno avanzato si trovava, anche fino alla Pentecoste la risoluzione attesa si sarebbe, protestando però, che, se in quella Funzione al suo Ambasciadore il dovuto onore dato non fosse, immediatamente partirebbe; e con esso il Cardinale della Bondisiera: Chè, se il Papa alla promessa avesse mancato, prevedeva, che i Nemici della Chiesa d' accender fuoco, e sdegno grande nell' animo del giovane Re, per rovinare gl' Interessi della Religione, certamente procurato avrebbono; quando di far tornare le cose nel suo buon' ordine sì buona disposizione si vedeva.

16 Avanzata dal Nunzio di tale discorso al Papa la notizia, S. S. vedendo da una parte l' impossibiltà di far recedere la Francia dal suo Impegno; e la necessità di conservare quella Corona alla Chiesa ben'affetta; Sperando dall' altra di poter guadagnare con facilità il Cattolico, a questi con sua Lettera rimostrò, che, quanto i mali della Francia a S. M. noti grandi erano, tanto più, per non porre la Cristianità tutta in ripentaglio per la Controversia di un' ombra immaginaria d' onore, il rimedio facilitarne conveniva: il perchè pregava la M. S. a mettersi avanti gli occhi i dissapori della Francia colla Chiesa, ed in conseguenza colla Casa d' Austria, che alla sua Corona altro che danni recare non potevano: non doversi dunque, per superare un punto, che la sola Compiacenza de' suoi Ministri riguardava, esporsi a pericolo di perder quel e Provincie, che la sua Potenza maggiore rendevano: Che il far conoscer' al Mondo, che a S. M. gl' Interessi della Religione, più che i suoi proprj aveva a cuore, gloria grande le recherebbe.

17 Il Re, per compiacere al Papa, a dissimulare almeno inclinava: ma Ruj Gomez, suo Primo Ministro, a risponder al Papa l' indusse; che il negozio tanto avanzato si trovava, che alle Commessioni al suo Ambasciadore già date si riportava: Pio, vedendo, che di rimetter le ragioni al Collegio de' Cardinali, o alla Rota Romana dalle Parti costantemente si ricusava, desideroso di liberarsi da sì nojoso impaccio, dichiarò, che, senza pregiudizio delle ragioni così dell' una, come dell' altro nel Petitorio, l' Ambasciadore di Francia nel possesso della Precedenza, da' di lui Antecessori goduta mantenuto fosse, poichè Carlo V. Padre di Filippo, mentre delle Spagne fu solamente Re, goduta non l' aveva; e così nel giorno della Pentecoste si praticò.

18 Del seguito lo Spagnuolo altamente sdegnato, dopo lunga Protesta in nome del Re suo Signore presentata, passò alle minacce: indi, del Successo data parte alla Corte di Madrid, di più andare alle Udienze del Papa si astenne: e col ritorno del suo Corriere, ri-

ricevuto ordine di allontanarsi da Roma, partì, con lasciar detto, che, se Paolo IV. il quale in cose di minore importanza il suo Re offeso aveva, alle note amarezze esposto erasi trovaro, Pio, dal quale lo stesso Re nell' onore molto più sensibilmente punto si senriva, il suo Sdegno proverebbe: Il Papa, di tali minacce fatto consapevole, restando persuaso, che la pia mente del Re Filippo da' minacciati risentimenti lontana fosse, al Nunzio, che alla Corte di Parigi risedeva, ordinò, che il seguito rappresentasse alla Regina, dalla quale fu fatto assicurare, che in ogni occorrenza per la giustizia a suo figlio amministrata con tutte le forze del Regno assistito l' averebbe: E non ostanti le accennate minacce, nella Canonizzazione del B. Raimondo di Pignafort, Domenicano Barcellonese, seguita sotto il Pontificato di Clemente VIII. dell' Anno 1601. a Suppliche di Pilippo III. Re di Spagna, Niccola Brularr, Sign: di Siliers, Ambasciadore di Arrigo IV. Re di Francia v' intervenne; onde il Duca di Sesse, Ambasciadore di Spagna per testimonio di *Pignon* (a) ritirossi. Così sotto il Pontificato di Paolo V. dell' Anno 1609. per la Beatificazione d' Ignazio Lojola; e sotto il Pontificato di Gregorio XV. per la Santificazione del medesimo dell' Anno 1622. fu praticato.

19 Quanto finora si è detto non ostante, la Spagna le sue ragioni non abbandonò; ma nulla ottenne. Trovandosi alla Corte di Polonia Monf. *Monluc*, Vescovo di Valenza nel Delfinato, col Sign: di *Noailles*, per assister all' Elezione di quel Re, S. Gelasio Ambasciadore di Spagna, quivi altresì residente, rinnovò la pretensione della Precedenza; ma senza frutto; mentre fu deciso, che il primo luogo dal Nunzio Pontificio occupato esser dovesse; il II. dall' Ambasciador Cesareo: il III. da' Franzesi: il IV. dallo Spagnuolo: e che in tutte le Adunanze quell' ordine sempre tenere si dovesse.

20 Nella *Relazione del Trattato di Pace tra le Corone di Francia, e di Spagna, e 'l Duca di Savoja* dell' Anno 1598. seguito in *Vervins*, si legge, che per conto della Precedenza gli Sign: di *Bellievre*, e *Silleri*, Plenipotenziarj di Arrigo IV. fecero istanza al Cardinale Alessandro de' Medici, Legato, che fu poscia Pontefice sotto nome di Leone XI. per l' esecuzione della Sentenza da Pio IV. nel possessorio profferita; dopo molti dibattimenti il Legato propose, che i Plenipotenziarj della Spagna sedessero come deputati dal Cardinal d' Austria: *Bellieure* rispose, non voler egli trattare, che co' deputati del Re Cattolico: avendo replicato il Legato, che il Cardinale, come Procuratore del Cattolico appunto, altri deputar poteva, che, come suddelegati, in suo luogo trattassero, fu risoluto, che ad esso Legato si dasse la Sedia alla Testa della Tavola, sopra la Predella, sotto il Baldacchino: il Vescovo di Mantova, in qualità di Nunzio Pontificio, dovesse intervenire alle Sessioni, sedendo alla destra del Legato, i Plenipotenziarj di Francia alla sinistra: gli Spagnuoli dopo il Nunzio (b) Ma le Controversie tra quelle Potenze per ciò estinte non restarono.

21 Portatosi dell' Anno 1617. il Sign: di *Thon*, Ambasciadore di Luigi XIII. presso gli Stati d' Ollanda, ad un luogo dell' *Haja*, ove si faceva il Corso, l' Ambasciadore di Spagna, andandoli incontro colla sua Carrozza, procurò guadagnarli la mano: il Franzese, avvedutosene, fece ordinare al suo Cocchiere, che sotto pena della Vita il suo posto tener dovesse: onde le due Carrozze restarono immobili: accorsavi gente, tra quali molte Persone qualificate de' Stati, dopo varj dibattimenti, per quanto nelle *memorie degl' Ambasciadori d' Ollanda* di 25. Settembre dell' Anno 1627. si legge, fu risoluto di romper la Barriera nel luogo, in cui l' Ambasciadore di Spagna si trovava; e per altra strada partì: il Franzese, da

Co

(a) *Dell' Eccell. del Re di Francia.* (b) *Pietro Mattei Ist. di Franc.*

Comitiva grande accompagnato, andossene al suo Palazzo. Lo *Spione alle Corti de' Principi Cristiani* però (a) scrive, che, mentre l' Accomodo si andava maneggiando, il Franzese, ricevuto l' avviso della Conquista di *Montmedj*, la menoma delle sue pretensioni ceder non volle: Che lo Spagnuolo considerando, come per una spezie di Trionfo l' aver fatto quivi trattenere per lungo tempo il Franzese, fu obbligato ad abbandonare il posto.

22 Molto più strepitoso fu il Successo tra 'l Conte d' *Avvaux* dell' Anno 1633. Ambasciadore straordinario di Luigi XIII. alle Corone del Nort, ed un' Ambasciadore di Spagna, alla Corte di Cristiano IV. Re di Danimarca, dove gli Sponsali del Primogenito d' esso Re con una figlia del Duca Gio: Giorgio I. Elettore di Sassonia si solennizzavano. I Ministri Danesi, molto imbarazzati in trovare il modo di accomodare detti Rappresentanti, proposero di addobbare una Camera, in cui si trovassero due Porte, l' una all' altra opposta; e due sedie, in forma collocate, che quale di esse il luogo più degno occupasse dire non si potesse; ovvero che l' Ambasciadore di Francia eleggesse di sedere appresso il Re, e l' Ambasciadore Cesareo; lo Spagnuolo l' altro dal Franzese ricusato occupare dovesse: Il Franzese, pretendendo, che il suo luogo di quello del suo Competitore più onorevole manifestamente esser dovesse, sul riflesso, che il lasciare in sua balia l' elezione la sua prerogativa in dubbio a revocar venisse, l' uno, e l' altro partito, come alla Dignità del suo Sovrano contrarj, rigettò: indi soggiunse, che il più sano ripiego quello sarebbe stato di lasciare, che lo Spagnuolo l' elezione facesse: ma, che, s' esso in pregiudizio del suo Padrone la scelta fatt' avesse, egli colla forza discacciarnelo avesse potuto: Ed interrogato da alcuni Senatori, s' egli alla presenza del Re violenza tale sarebbe per usare, rispose, che, avendo in altri tempi gli Ambasciadori di Francia disputato per simili cause in Chiesa alla presenza di Dio, e del Papa in Roma, egli era di sentimento di non perder' in menoma parte le sue prerogative in Coppenaghen: I Senatori, vedendo, che il Franzese dal suo proposito receder non voleva, lasciaron, che a suo modo si soddisfacesse: E lo Spagnuolo, pubblicando d' esser stato richiamato dal suo Signore, preso Congedo da gli altri Ambasciadori quivi residenti, senza assister' a quei Sponsali, partì. Nel *Trattato di Pace dell' Anno 1631. tenuto in Cherasco per le differenze tra 'l Duca di Savoja, e quello di Mantova* il Rappresentante Spagnuolo dal Franzese fu preceduto.

23 Destinata dell' Anno 1648. la Città di Munster per lo *Trattato della Pace generale*, i Rappresentanti della Francia da' Ministri de' Principi quivi dimoranti prima de' Spagnuoli furon visitati, senza che gli ultimi, per quanto nelle *Memorie mm ss. degli Assemblati a quel Congresso* si legge, doglienze ne facessero.

24 E poichè del petitorio abbiam fatta menzione, di dire lasciar non voglio, che *Granato*, e *Besoldo*, attesa la moltitudine, e l' ampiezza de' Stati, a favore della Spagna decidono: ma il *Cassaneo*, *Boerio*; *Corsetti*; *Bodino*, *Gregorio Tolosano*, *Viguier*; *il Cardinal Vitelli*; *Gotofredo*: *Michel Soriano*; *Auberi*, e tanti altri di sopra citati a favore della Francia la moltitudine de' Popoli adducono, (contando nel solo Parigi più di cinquecento mila Anime) delle Città Vescovili (che dicono sorpassare cenquaranta) de' Villaggi ripieni di gente, che, per modo di dire, infiniti esser dicono: la grandezza, e l' antichità del Regno, che, come si è accennato, CD. Anni dopo la nascita del Salvatore da Faramondo colla soggezione di undici Provincie, l' origine, e la libertà da Dio solamente riconosce: prerogativa ad altre Corone veramente comune; ma alcune di esse dalla Chiesa la riconoscono; come anticamente l' Inghilterra,

(a) Lett. 37. f. 217. tom. 4.

ra, a' nostri giorni Napoli. La Boemia, la Polonia; la Prussia, ed altre Potenze dall' Imperio il Titolo, e l'autorità anch' esse riconoscono.

25 Alle accennate prerogative quella si aggiugne dell' abbracciamento della Religione Cattolica, che il nome di Clodoveo col Titol di *Primogenito della Chiesa* ha eternato: la grandezza delle Gesta, per cui sotto il Governo di Carlo Magno quella Monarchia *Imperio Cristianissimo* fu chiamato. Il perchè, quantunque la Spagna per lo numero de' Regni della Francia più vasta indubitatamente sia, attesa la loro disgregazione, e l'unione delle Provincie della Francia, pare, che in conseguenza ne venga, che, come gli Scrittori dicono, l'ultima della prima molto più considerabile dire si debba. (*a*) Se della Regia autorità si discorre, si trova, che Bonifazio IX. quei Monarchi col Titol di *Monarca di tutta la Cristianità* distinse (*b*) e noi tutti sappiamo, che nel loro Regno, come *Bodino* (*c*) e *Loiseau* (*d*) scrivono, Monarchi assoluti veramente sono: si aggiungono ancora le accennate dichiarazioni di più Pontefici, e le altre ragioni di sopra, e dal *Cassoni* nella sua *Storia di Lodovico il Grande* riferite.

26 Quantunque paja, che per le ragioni sin qui addotte la Controversia anche nel petitorio a favore della Francia decider si debba, io a dare il mio Voto in materia sì delicata, e di tanto rilievo per le ragioni nel *Capitolo I della Parte I. di questo medesimo Trattato* accennate non mi avanzerei: Credo bensì, poter dire, che Filippo IV. stesso a tale atto venisse, dopo lo strepitoso fatto seguito in Londra il dì X. Ottobre dell' Anno 1661. Trovandosi allora (vale a dire in tempo, in cui, mercè l'accennata Pace de' Pirenei, tra le due Corone corrispondenza perfettissima passava) in quella Metropoli in qualità d' Ambasciadore Ordinario per Luigi XIV. di sempre gloriosa ricordanza il Conte d' *Estrades*, spedì questi gli suoi Gentiluomini colle Carrozze ad incontrare un' Ambasciadore Straordinario del Re di Svezia, che nel giorno suddetto la sua Solenne Entrata in quella Dominante far doveva. Il Barone di Batteville Borgognone, Ambasciadore di Spagna mandovvi anch' esso i suoi Gentiluomini, colle Carrozze, spalleggiate da più di due mila Persone, col denaro guadagnate, e con ordine di passare avanti alle Carrozze del Franzese, come fecero, con uccider, così i Cocchieri, come i Cavalli, e ferire molti del loro seguito: Avvisatone il Cristianissimo, al Conte di Fuenseldagna, Ambasciadore straordinario di Spagna alla sua Corte, fece subito intender; che dal suo Regno uscir dovesse, con farli soggiugnere, che al Marchese *de las Fuentes*, dal Cattolico d' esso *Fuensaldagna* Successore destinato, facesse anch' esso sapere, che d' entrarvi si astenesse: al Marchese di Perona ordinò, che al Marchese di Caracena, Governatore de' Paesi Bassi, al suo ritorno in Spagna, non ostante il Passaporto pochi giorni prima concessoli, il passaggio impedir dovesse, con far' anche di tal' ordine lo stesso Marchese preventivamente avvisare: fece ordinare parimente a' suoi Ministri, che sulle Frontiere de' Paesi bassi trovavansi, per dar esecuzione all' ultimo Trattato di Pace tra le due Corone seguito, che co' Deputati per parte del Cattolico a quell' effetto il Commerzio romper dovessero: all' Arcivescovo d' Ambrun, suo Ambasciadore alla Corte di Madrid, ordinò, che del Successo il Cattolico pienamente informasse; e della procedura del Batteville ragione li chiedesse: Filippo, del Successo informato, alla Francia la soddisfazione accordando, al Batteville ordinò, che in Spagna subito tornar dovesse: a gli altri suoi Rappresentanti appresso altre Corti residenti fece sapere, che d' intervenire a quelle Cerimonie si astenessero,

(a) *Auberi De la preemin. p. 1. f. 124. Manoch. Conf. 51. 56. e 257. n. 59.* (b) *Gotofred. De Praced. p. 7.*
(c) *De Repub. lib. 2. cap. 1. f. 285.* (d) *Du Droit Des Offic. lib. 1. c. 9. n. 22.*

ro, alle quali i Franzesi intervenire dovessero: Finalmente dichiarò, che al Marchese *de las Fuentes* ordinato averebbe, che nella sua prima Udienza al Cristianissimo riparazione facesse; ed in effetto così seguì allora, quando sotto il dì 24. di Marzo dell'Anno 1662. sendo esso Marchese stato condotto nel gran Gabinetto, presentata la Credenziale del Re suo Signore, presentò poi anche l'altra del medesimo a S. M. Cristianissima diretta, che la disapprovazione dell'attentato del Batteville conteneva: indi il medesimo Marchese alla presenza de' Regj Consiglieri; de' Segretarj di Stato, e delle Finanze in Idioma Spagnuolo ne' seguenti termini si espresse: *Il Re mio Signore mi ha comandato di rimetter nelle Regie mani di V. M. questa Lettera, che in risposta di quella, che la M. S. in Madrid per le mani dell' Arcivescovo di Ambrun il dì 29. Ottobre del 1661. scorso in Fontanableau di 17. dello stesso mese ricevette, io ora le umilio; e di soggiugnerle, che S. M. è restata molto disgustata per l' accidente in Londra seguito il dì X. del detto mese tra gli Ambasciadori delle Maestà Vostre appresso la Corte Britannica per conto della Precedenza tra le loro Carrozze in congiuntura della solenne Entrata di un' Ambasciadore straordinario del Re di Svezia, per cagione dello spiacere alla M. V. recato, come al Re mio Signore ha fatto: il perchè dal momento, in cui tale Accidente alla sua notizia è giunto, allo stesso Batteville ha ordinato, che per dare à V. M. la dovuta soddisfazione; e palesare contro di lui i risentimenti a' suoi eccessi dovuti, da Londra parta, ed a Madrid ritorni, privo dalla M. S. di quell' Impiego: mi ha comandato ancora di assicurare la M. V. d' aver ordinato a tutti i suoi Ambasciadori, ed altri Ministri, residenti, così in Inghilterra, come in tutte le altre Corti, e Luoghi, in cui tali disordini ponno succedere, che dà trovarsi cogli Ambasciadori, ed altri Ministri della M. V. nelle Adunanze, e Cerimonie pubbliche astenersi debbano.*

27 Alle riferite espressioni in Idioma Franzese ne' seguenti termini il Re rispose: *Godo molto per la dichiarazione in nome del Vostro Re da Voi fattami; atteso che mi obbliga a continuare a ben vivere con esso lui*: Ritiratosi poscia il Marchese *delas Fuentes*, il Re alla presenza del Duca d'Orleans, Unico suo fratello, del Principe di Condè; del Duca d'Anghien; del Cancelliere, e di molti Duchi, e Pari; Siccome di altri Uffiziali della Corona, indirizzando la parola, tanto al Nunzio Pontificio, quanto a tutti gli Ambasciadori, e Residenti; che alla sua Corte trovavansi; vale a dire gli Ambasciadori di Venezia, e di Savoja; a gl' Inviati, e i Residenti di Modena, Firenze, Mantova, e Parma pe' Principi d'Italia: a gli Ambasciadori di Svezia, e d' Ollanda: a gl' Inviati, e i Residenti de gli Elettori di Magonza, di Treveri, di Brandembourgh, del Palatino, dell' Arciduca, di Lunembourgh, di Bransuvich, del Landgravio d' Hassia; del Vescovo di Spira, e del Principe d' Oranges, pe' Potentati, e Principi dell' Alemagna, e del Nort; il Re, dico, soggiunse: *Voi avete sentita la dichiarazione fattami dall' Ambasciadore di Spagna: Vi prego per tanto a scriverne a' Vostri Superiori, affinchè sappiano, che il Re Cattolico ha ordinato a' suoi Ambasciadori, che in tutte le Congiunture la Precedenza a' miei ceder debbano*. E per comandamento di S. M. fu soscritto in Parigi il detto giorno 24. Marzo 1662. da Filippo di Guenego, il Fellier di Lomenic.

28 Dopo quell'atto gli Ambasciadori di Spagna a' Franzesi la Precedenza controversa più non hanno: anzi in alcune contingenze tacitamente, in altre espressamente l'hanno ceduta.

29 Dell'Anno 1668., portatosi a Londra incognito il Principe di Toscana, che fu poi Cosmo III., di gloriosa raccordanza, volle visitare tutti gli Ambasciadori, che allora a quella Corte risedevano, vale a dire il Colbert di *Croissi* per la Francia: il Co: di Molinos per la Spagna, che da quel Principe prima dell' altro fu visitato: fatta poscia portare al Franzese l'Ambasciata, per visitare, così esso, come l'Am-

l' Ambasciatrice, fu risposto, esser padrone: ma, avanzatosi alla Residenza di quello: Sceso di Carrozza, e salito parte della Scala, da un domestico dell' Ambasciadore sentissi dire, esser quei Signori usciti di Casa, quantunque per la Sala stassero passeggiando: Tornato il Principe alla sua Abitazione, per un Espresso al Gran Duca Ferdinando suo Padre fece domandare, come per conto di quel Successo contenersi dovesse; ed in risposta ebbe ordine di passar subito all' Haja; e quivi immediatamente portarsi dal Sign: di Pompona, di quel tempo appresso gli Stati d' Ollanda Ambasciadore di Francia: indi dallo Spagnuolo; e così eseguì: con che tutto restò accomodato. Nel Congresso per lo Trattato di Pace il dì 17. Settembre dell' Anno 1678. in Nimega concluso, il Conte d' *Estrades*, Marescíallo di Francia; Colbert Marchese di *Croissi*, e 'l Conte d' *Avaux* Plenipotenziarj di Francia, al loro arrivo in quella Città furon visitati, non solamente da' Ministri degli altri Principi, che colà trovavansi, ma anche da D. Paolo Spinola Doria, dal Marchese *de los Balbases*; da D. Gaspare de' Tebas, Marchese *de las Fuentes*; da D. Pietro Ronchiglio, Consigliere de' Consigli di Castiglia, e delle Indie; e da D. Gio: Batista Cristino Consigliere del supremo Consiglio di Fiandra; Plenipotenziarj del Re Cattolico, i quali così in tutte le Adunanze, e Cerimonie, tanto pubbliche, quanto private, come in soscriversi, a' Franzesi la Precedenza cederono: come in occasione dell' altro Trattato di Pace il dì 3. Aprile dell' Anno 1559. nel Castello di Cambresis era seguito. Si è osservato però che, non ostante la riferita solenne Cessione, per fin tanto che Carlo II. Re di Spagna è vissuto, i di lui Ambasciadori alla Corte di Vienna di preceder la Francia hanno preteso: l' ultima però di quel tempo non altri Ministri che quei del Second' Ordine vi ha spediti.

CAPITOLO VI.

Della Precedenza tra' Principi della Casa di Francia.

PRemesso *col Cassaneo* (*a*) che le Regine nel Regno suddetto, dopo il Re, tutti i Principi, e le Principesse precedono; il perchè l' allegato *Scrittore* soggiugne, aver egli stesso dell' Anno 1520. nella Città d' *Heude* veduto Claudia di Francia, moglie di Francesco I. figlia di Luigi XII. in tutte le Funzioni sopra Luigia, Madre dello stesso Francesco la Precedenza godere: Certo si è, che il Delfino, dell' origine della cui Dignità, come nel *Capitolo XV. della Parte II. del Trattato de' Titoli* accennai, *Vincenzo Lupano* (*b*) e *Gio: Giacomo Draco* (*c*) diffusamente parlano, nel Concilio di Costanza, per quanto *Noldenio* (*d*) ne scrive, il Re d' Inghilterra precedette: ma lo stesso Scrittore soggiugne, che in considerazione della maggiore età così fu praticato, il dì 18. Febbrajo del 1411. e 'l dì 2. Settembre del 1413. nel Parlamento Regio, tenuto nel Palazzo di S. Paolo Lodovico II. Re di Sicilia, in qualità di Duca d' *Anjou*, e Principe del Regio sangue di Francia, attesa la sua maggiore età, per testimonio di *Gio: Tilleto*, o sia *Tillio*, segretario, e Protonotajo del Re (*e*) il Primogenito, e per conseguenza Delfino precedette: Anzi *Thuano* (*f*) riferisce, che nel Parlamento generale dell' Anno 1576. in Blesis tenuto, Francesco Delfino, Duca d' *Anjou*, e fratello del Re, perchè d' età minore, ne gli atti pubblici, e nelle Diete solenni del Regno a tutti i Regj Principi Agnati la Precedenza cedette: di più lo stesso Thuano

(a) *Catal. p. 5. conf. 39.* (b) *De Magistrat. & Praefect. Francor. lib. 1.*
(c) *De jur. & orig. Patric. lib. 3. c. 2. n. 6.* (d) *De stat. Nobil. Civil. c. 9. n. 69.*
(e) *Collet. de ord. Princ. Franc. cap. des Barons & Pairs de Franc.* (f) *Istor. lib. 36. f. 110.*

no (a) soggiugne, che nella Coronazione di Francesco II. Re di Francia, Antonio Borbone, Re di Navarra, precedette Alessandro, primo fratello del Re ; *Il medesimo Scrittore* però ripiglia, dicendo, che la Regina pe' Vantaggi de' figli attenta, affinchè quell' atto loro pregiudizio non recasse, fece sì, che nella Coronazione di Carlo IX. il primo luogo al fratello del Re fu assegnato.

2 Tra Principi, e Magnati di quel Regno poi in varie congiunture delle Controversie sono insorte, che, giusta l' opportunità de' tempi ; come *Francesco di Teodoro Gotofredo* scrive, risolute sono state : A' tempi nostri si trova, che, seguita dell' Anno 1660. la riconciliazione del Principe di Condè col Defunto Luigi XIV. questo Monarca volle, che quegli sopra tutti gli altri Principi del Sangue la Precedenza godesse. Ma si trova ancora, che, seguita la morte del Delfino, d' esso Luigi figlio, per rimediare a' disordini, che per conto di tale prerogativa insorger potessero, ordinò in primo luogo, che i Principi del Regio sangue nella Coronazione del Re gli antichi Pari di Francia rappresentar dovessero, ed in età di Anni XV. nelle Corti de' Parlamenti luogo, e Voce deliberativa avessero. Che, tanto nelle Udienze, quanto nel Consiglio, senza formalità, e senza che in Dignità di Pari costituiti si trovassero, luogo, e Voce parimente avessero.

3 II. Che i di lui Figli legittimati, e i loro Discendenti maschi, che di Dignità di Pari fregiati saranno, nella Consecrazione del Re parimente gli antichi Pari rappresentino ; dopo, ed in mancanza de' Principi del Sangue : ed in età di Anni Venti nelle Corti del Parlamento abbiano Voce deliberativa: che così nelle Udienze, come nel Consiglio, abbian Posto immediatamente dopo i Principi del Sangue, e tutti i Duchi, e Pari, quand' anche le loro Ducee meno antiche fossero, vi precedano : e posto che possedano molte Dignità di Pari, ed abbiano molti figli maschi, loro si permetta, che, riserbando per sestessi una Dignità di Pari, a ciascuno di quelli una ne rinunzino, per goderla colle medesime prerogative, eziandio essi Padri viventi.

4 III. I Duchi, e Pari nelle Consecrazioni, quando in mancanza de' Principi del Sangue, e de' Legittimati, che abbiano le Dignità di Pari, vi saranno chiamati, rappresenteranno anch' essi gli antichi Pari ; averanno Posto nel primo giorno della loro ammissione : ed in età di Vent' Anni saranno ammessi nel parlamento.

5 IV. Co' titoli d' Eredi, e successori, tanto inseriti, quanto da inserirsi nelle Lettere d' Erezione, non averanno luogo ; che i Figli maschi, o discesi da quegli, in di cui favore l' Erezione sarà seguita, e i maschi, che di maschi in maschi da essi saranno discesi.

6 V. Le Clausole generali inserite, o da inserirsi nelle Erezioni delle Ducee, e delle Dignità di Pari, a favore delle Femmine, altro effetto non produrranno, che a favore di quella, che discenderà, e sarà della Casa, e del Cognome di quello, a di cui favore le Lettere saranno state spedite ; e con obbligo ; che essa non sposi che Persona, la quale di godere di tale Onore degna giudicata sia : e nel Parlamento luogo non averà, che dal giorno, in cui l' ammissione otterrà.

7 VI. A quei, che possederanno Ducee, e Dignità di Pari ; sarà permesso di sostituire in perpetuo il Capo del Luogo con una parte delle loro Rendite, per la somma di lire 15000., ed a quel Luogo in tal Caso resterà annesso il Titol di Ducea, e la Dignità di Pari senza che gli corra obbligo di pagamento di debiti, o di farne distrazione.

8 VII. Al Primogenito discendente da maschio per retta linea, a cui favore sarà stata fatta l' Investitura delle Ducee, e della Dignità di Pari, sarà lecito levarle in termine di sei mesi dalle Femmine, che ne saranno proprieta-

(a) *Lib. 17. f. 365.*

tarie, rimborsando loro il prezzo di quelle, avuta considerazione della rendita attuale in ragione del XXV. denaro: In caso poi di rifiuto del Primogenito, quegli succederà, che immediatamente il seguirà: indi ogni altro maschio di grado in grado.

9 VIII. Quegli, i quali contro i Sudditi di dette Ducee, e Dignità di Pari qualche Litigio vorranno introdurre, saranno tenuti, ciascuno in particolare, a rappresentare al Re le proprie ragioni, a fine di ottenere la permissione di proseguire il litigio.

10 IX. Che il Duca di *Lucembourgh*, e di *Pincj*, tanto nella Corte del Parlamento di Parigi, quanto in tutti gli altri Luoghi, abbia il suo Posto: E 'l Marchese d'Antin non v' abbia luogo, che dal giorno, in cui con nuove Lettere sarà stato ricevuto.

11 X. Che ciò, che le presenti Ordinazioni per conto de' Duchi, e Pari contengono, anche per conto de' Duchi non Pari in ordine a ciò, che loro può appartenere, abbia luogo. *Dato in Marly del Mese di Maggio* 1711.

Soscritto *Luigi*, e più abbasso *Pelipeaux*.

12 Poichè della Consecrazione di quei Monarchi si è fatto menzione, dell' ordine, che così a' tempi andati, come a' nostri giorni si è tenuto, per ciò, che il nostro assunto riguarda, in compendio il racconto far voglio. *Du Verdier nel suo Compendio della Storia di Francia* (*a*) riferisce, che, dovendo seguire quella di Carlo VI. per conto di Precedenza litigio insorse: il Duca d' *Anjou*, come Reggente della Monarchia, in tutti gli atti di quella Cerimonia preceder pretendeva; ma 'l figlio Primogenito del Duca di Borgogna, in qualità di Decano de' Pari, se gli opponeva: Il Re sul riflesso, che la Consecrazione solennità fosse, alla quale la presenza de' Pari necessariamente si richiedeva, a favoro del figlio del Duca decise.

13 Riferisce *Auberi nella Storia del Cardinal Mazzarino* (*b*) che alla Cerimonia della Conseerazione di Luigi XIV. i Pari Ecclesiastici sopra' Cardinali la Precedenza ottennero, rapportando le parole della Relazione, ch' egli dice esatteissima, ne' seguenti termini: *Au Cotè droit de l'Autel fut mis un Banc pour les Pairs Ecclesiastiques; derriere du quel il y en avoit un autre pour Messieurs les Cardinaux; Plus bas deux autres pour les Prelats, qui n' officierent pas*. Osservo su tale proposito, che nella *Storia della Vita di Luigi XIV. di un' Anonimo* (*c*) si dice, che per cagione del Cerimoniale fu per nascer qualche discordia tra 'l Cardinal Mazzarino, e i Principi del sangue, i quali aveano ceduto con ripugnanza ad un Ministro, che gli avea fatti tremare (cioè il Cardinale di *Richelieu*) che per tener occulta la loro bassa Condescendenza, verso gli altri Cardinali lo stesso aveano praticato, credendo di salvare il loro onore con un rispetto, che, per quello dicevano, verso una delle prime Dignità Ecclesiastiche, più che verso la qualità di Primo Ministro di Stato, usato aveano: dopo la morte di *Richelieu* (soggiugne lo storico) tanto religiosi più esser non si curarono; e tanta condescendenza verso il Primo Ministro avere più non vollero. Il Principe di Condè, e i due suoi figliuoli apertamente dichiararono, che da' Cardinali la mano allora pretendevano; e che per tutto la pretenderebbono. Il Re, obbligato ad interporre la propria autorità, ordinò, che nelle Chiese i Cardinali precedessero: che in ogni altro luogo per conto de' Principi del sangue il contrario si praticasse: Che nelle reciproche Visite i Principi del sangue in Casa propria co' Cardinali le medesime Civiltà usassero, che essi Cardinali render loro dovevano.

14 Al Cerimoniale delle Consecrazioni di quei Monarchi tornando, con riferire in succinto ciò, che il nostro assunto riguarda, per conto di quella del Regnante Luigi XV. nella Metropolitana di Reims il dì 25. Ottobre del 1722.

(a) *Tom.* 1. *f.* 144. (b) *Lib.* 6. *f.* 374. *tom.* 2. (c) *Lib.* 1. *p.* 1. *f.* 40.

1722. seguita, che veramente degna d' esser veduta mi sembra, il presente Capitolo termineremo. La mattina di detto giorno i Canonici di quella Chiesa, entrativi in Cappa, ne' loro stalli collocaronsi, alla riserva di quattro primi per parte, che voti lasciarono; mentre le ore si recitavano, l' Arcivescovo di Reims, giunto alla Chiesa, entrò in Sagrestia, e presi quivi gli Abiti Pontificali, portossi all' Altare, preceduto dall' Abate di Santa Armellina, Cantore, e dal Sottocantore, che co' loro Bastoni d' argento comparvero; Siccome da' Vescovi di Senlis, di Verdun, di Nantes, e di S. *Popoul*, in Cappa, e con Mitra che doveano cantare le Litanie: Dopo i Suddetti camminavano i Vescovi d' Amiens, Suddiacono, e 'l Vescovo di *Soissons*, Diacono, amendue con Mitra: l' Arcivescovo di Reims andava dopo di loro, assistito da due Canonici della medesima Chiesa in Cappa, per quella Cerimonia dal Capitolo nominati. L' Arcivescovo, fatta riverenza all' Altare, collocossi nella Sedia per lui di rimpetto all' Inginocchiatojo del Re preparata: i Vescovi di *Soissons*, e d' Amiens si misero da' di lui lati: I Vescovi di Senlis, di Verdun, di Nantes, e di S. *Popoul* presero i loro luoghi al lato destro dell' Altare.

15 I Cardinali, gli Arcivescovi, e i Vescovi invitati, giunti qualche poco tempo avanti, erano stati condotti a' loro luoghi, colle solite cerimonie: il Cardinale di Roano, Grande Limosiniero di Francia, con quelli di Bissy, di Gesures, di *Bois*, e di Polignac, tutti in Rocchetto, e Cappa Cardinalizia, sedevano in un Banco, posto al disopra, e un poco meno avanzato di quello de' Pari Ecclesiastici. Gli Arcivescovi di Tolosa, di Bordeos, di Sens, e d'Alby; il Vescovo di *Toul*, nominato all' Arcivescovato di *Tours*; i Vescovi di Metz, di Angers, di *Chartres*, di Rennes, di *Blois*, di Troja, di Cisternon, di *Auranches*, di *Puy*, e di *Leitoure*, in Rocchetto, e Camaglio Violetto, sedeano ne' Banchi dietro a quello de' Pari Ecclesiastici: l' Abate di Brancas, e quello *Preme aux*, Agenti del Clero, sedeano dopo i Vescovi: Altri Abati in Rocchetto, e Mantello nero di sopra, sedeano dietro a gli Arcivescovi, e i Vescovi: Altri luoghi erano riserbati pe' Canonici, che in qualità di Precedenti, o d' Assistenti, all' Altare servir doveano. Ne' Banchi collocati sotto quei degli Arcivescovi, e Vescovi varj Uffiziali sedevano, per assister' alla Funzione nominati: I segretarj del Re, e i deputati della loro Compagnia, sedevano in un Banco, per essi destinato, dietro a quello de' Maestri delle Richieste.

16 I Pari Ecclesiastici in Cappa, e con Mitra, in un Banco, collocaronsi dal Corno dell' Epistola posto. I Marescialli d' Estrées, di Tessè; e d' Huxelles, che nella Cerimonia la Corona, lo Scettro, e la Mano della Giustizia, dovean portare in un Banco per loro destinato dietro a quello de' Pari Laici sedettero. Il Marchese della *Urilliere*, il Conte di *Maurepas*, e 'l Sign. le *Blanc*, Segretarj di Stato occuparono un Banco separato, più basso, e più addietro di quello de' Marescialli di Francia. I Marescialli di *Matignon* e di *Bezons* in un Banco per loro destinato dietro al Banco degli Onori collocaronsi: Altri Signori presero luogo dopo di loro nel medesimo Banco, ed in altri, ne' quali parimente trovavansi i principali Uffiziali del Re, e gli Signori della Corte.

17 Il Nunzio del Papa, e gli Ambasciadori di Spagna, di Sardegna, e di Malta invitati alla Cerimonia, giusta il Costume, furono condotti alla loro Tribuna, ove il Kavaliere di *Sainctot*, e 'l Sign. di Remond, Introduttori degli Ambasciadori, dopo di loro nella medesima linea sederono: Il rimanente della Tribuna fu occupato da un gran numero di Principi, e d' altri Signori Forestieri: Madama, accompagnata dalla Duchessa di Lorena, portossi parimente alla sua Tribuna: L' Infante D. Emanuele, fratello del Re di Portogallo, portatosi Incognito a Reims, per assister' a quella Cerimonia; i Principi, e le Principesse di Lorena, parimente Incogniti, stavano appresso a Madama.

I Pa-

18 I Pari Laici, in Toga di Stoffa d' Oro, lunga fino alla metà delle gambe, con una Cintura, tramischiata d' Oro, d' argento, e di seta violetta; sopravi un Manto Ducale di Drappo, parimente violetto, foderato, e orlato d' Armellini; E 'l loro Colletto composto di simili Pelli; giunti, e ricevuti colle solite Cerimonie, sedettero sul Banco per loro destinato al Corno del Vangelo. Aveano tutti una Corona sopra una Berretta di Raso violetto. Il Duca d' Orleans rappresentava il Duca di Borgogna; il Duca di *Chartres* quello di Hormandia; e'l Duca di Borbone l' altro d' Aquitania, tutti colla Corona Ducale. Il Conte di *Charolois* rappresentava il Conte di Tolosa; il Conte di Clermont quello di Fiandra: il Principe di Contj rappresentava il Conte di *Champagna*; tutti colla Corona da Conte. Il Duca d' Orleans, quello di Borbone, e 'l Principe di Contj distinguevansi coll' Ornamento del Collare dell' Ordine dello Spirito Santo, sopra i loro Manti.

19 Dopo che i Pari Laici ebbero presi i loro luoghi, i Pari Ecclesiastici, avvicinatisi all' Arcivescovo di Reims, deputarono il Vescovo, Duca di Laon, e 'l Vescovo, Conte di *Beauvais*, per andare a cercare il Re. I detti due Prelati, preceduti da tutti i Canonici della Chiesa di Reims, incamminaronsi processionalmente verso la Camera di S. M. dove giunti, il Cantore col suo bastone picchiò alla Porta: il Principe di Turena allora disse: *Chi domandate*? Il Vescovo di Laon rispose *Luigi XV.* il Principe disse, che il Re dormiva: Il Cantore battè la seconda volta: il Principe diegli la medesima risposta: avendo il Cantore battuto ancora una volta; ed avendo detto il Vescovo di Laon, che domandava *Luigi XV. che Dio ci ha dato per Re*, le Porte allora furono aperte, e l' accennato Marchese di *Dreux* condusse i Vescovi di Laon, e di *Beauvais* avanti al Re che trovavasi colcato sopra un magnifico Letto, e da essi fu profondissimamente salutato: Avea S. M. addosso una lunga Camiciola di Raso Cremisi, ornata di galloni d' oro, aperta, come la Camicia, in modo, che potesse ricever le Unzioni: sopra la Camiciola avea una Veste lunga di Tela d' Argento: in Testa una Tocca di Velluto nero, guernita di un Cordone di Diamanti, di un mazzo di Piume, e di una doppia gazzetta bianca. Il Vescovo di Laon presentolle l' acqua benedetta; e dopo le solite Orazioni quel Prelato prese S. M. per lo braccio destro; il Vescovo di *Beauvais* per lo sinistro; ed avendolo sollevato dal Letto, essi Prelati il condussero processionalmente alla Chiesa, coll' ordine, che appresso diremo.

20 Le Guardie della Prepostura del Palazzo, avendo alla testa il Conte di *Monostreau*, Gran Preposto, incaminaronsi, precedendo il Clero della Chiesa di Reims, che avea accompagnati i Vescovi suddetti: Al seguito del Clero andavano i Cento Svizzeri della Guardia ne' loro Abiti da Cerimonia, avendo alla testa il Marchese di *Courtenuaux*, loro Capitano, col Sign: de la *Bogue* Luogotenente, ed altri Uffiziali, tutti riccamente vestiti. I Tamburi, Trombe, ed altri stromenti della Camera andavano al seguito de' Cento Svizzeri, seguitati da gli Araldi d' Armi, co' loro Abiti da Cerimonia, e 'l Caduceo alla mano: Andavano appresso il Gran Maestro delle Cerimonie, e 'l Maestro delle Cerimonie; precedendo il Marescialllo Duca di Tallard; il Conte di Matignon, il Conte di Medavj, e 'l Marchese di *Goesbriant*, Kavalieri dell' Ordine dello Spirito Santo, in Abito del loro Ordine, destinati a portare le Offerte: Al seguito andava il Maresciallo Duca di Villars, rappresentando il Contestabile Vestito come i Pari Laici, colla Corona da Conte: da' lati avea due Uscieri della Camera del Re, colle loro Mazze.

21 Comparve poi il Re, avendo alla destra il Vescovo di Laon, alla sinistra quello di *Beauvais*. Il Principe Carlo di Lorena, Gran Scudiere di Francia, che dovea ricever la Tocca dal Re, quando in tempo della Cerimonia se gli levava; sendo destinato a portare la Coda del Manto Reale, camminava appresso a S. M. do-

po la quale procedevano, alla destra il Duca di *Villeroy*, Capitano delle Guardie del Corpo, e Comandante delle Guardie Scozzesi; alla sinistra il Duca di *Harcourt*, Capitano delle Guardie in Quartiere. Il Re era circondato dalle Guardie Scozzesi, colle loro Cotte d' Armi, e la Parteggiana alla mano. Il Sign: d' Armenonville, Guardasigilli, facendo in quella funzione la figura di Cancelliere di Francia, camminava vicino a S. M. Il Principe di Roano, esercitando la Carica di Gran Maestro della Casa del Re, andava col suo Bastone; alla destra con esso trovavasi il Principe di Turena, Gran Ciambellano di Francia; alla sinistra il Duca di Villequier, Primo Gentiluomo della Camera di S. M.; tutti tre in Abiti da Pari Laici, colla Corona da Conte in Testa. Le Guardie del Corpo serravano il Treno.

22 Sendo giunto il Re alla Chiesa, le Guardie della gran Prepostura del Palazzo restarono alla Porta: Le Svizzere formarono una doppia schiera, tra le quali si traversava la Nave. I Tamburi, le Trombe, ed altri stromenti collocaronsi tra le due scalinate, per le quali si ascendeva al u lpito. Il Re, entrato in Coro, da' Vescovi di Laon, e di *Beauvais* fu condotto a piè dell' Altare, ove, sendosi inginocchiato, l' Arcivescovo di Reims recitò un' Orazione: Indi S.M. da' medesimi Vescovi fu condotta alla Sedia sotto il Baldacchino, alzato in mezzo al Coro: I Duchi di *Villeroy*, e di *Harcourt*, Capitani delle Guardie, presero i loro luoghi, alla destra, ed alla sinistra della Sedia del Re: Il Marchese di *Courtenuaux*, Capitano de' cento Svizzeri, prese il suo dal lato destro dello Strato, sopra di cui stava S. M. Le sei Guardie Scozzesi collocaronsi più abbasso da' due lati del Coro: I loro Uffiziali restarono vicino alla Porta per dare gli ordini necessarj. Il Marescialo di Villars, che, come si è detto, faceva la figura di Contestabile, avendo da' lati i due Uscieri della Camera, colle loro Mazze, sedette nella Sedia per lui preparata, dietro al Re in qualche distanza. Il Guardasigilli prese posto dietro al Contestabile, in distanza di tre piedi. Il Principe di Roano, col bastone da Comando in mano, sedette in un banco dietro al Cancelliere: Il Principe di Turena collocossi alla destra; il Duca di *Velliquier*, alla sinistra: Il Principe Carlo di Lorena, stette appresso ed alla destra del Re: il Duca di *Charost*, Governatore di S. M., sedette in una Sedia, per lui destinata, avanti il Banco de' Segretarj di Stato; E i quattro Kavalieri dell' Ordine di S. Spirito, nominati per portare le Offerte, collocaronsi ne' quattro primi stalli alti del Coro, dal Corno dell' Epistola.

23 Indi l' Arcivescovo di Reims presentò l' Acqua benedetta al Re, e a quei, che nella Cerimonia aveano luogo: Fu poscia cantato il *Veni Creator Spiritus*; indi i Canonici recitarono le Ore, quali terminate, la Santa Ampolla arrivò alla Porta della Chiesa, portata in Processione dal Gran Priore della Badia di S. Remigio, montato sopra un Cavallo bianco della Scuderia del Re, riccamente bardato, sotto il Baldacchino, portato da' Kavalieri della Santa Ampolla, della cui Istituzione nel *Capitolo XLII. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* già parlai: molti Religiosi precedeano il Baldacchino; l' Ajutante delle Cerimonie camminava immediatamente avanti il Gran Priore. I Nominati da S. M. per condurre la Santa Ampolla, l' ordine de' quali era stato estratto a sorte, andavano a Cavallo a' quattro Cantoni del Baldacchino, preceduti, ciascuno di essi, dal proprio Scudiere, che portava uno Stendardo, caricato da una parte delle Armi di Francia, e di Navarra; dall' altra di quelle della Casa del suo Padrone.

24 L' Arcivescovo di Reims, avvisato dell' arrivo della Santa Ampolla, colle solite Cerimonie portossi alla Porta della Chiesa, per riceverla. Indi esso Arcivescovo, ricevutala, preceduto da' Canonici, ed entrato nel Coro, posolla sull' Altare, dal lato del quale il Gran Priore, e 'l Tesoriere della Badia collocaronsi, e quivi, per finchè la Cerimonia fu terminata, si tratten-

tennero: E i quattro Baroni collocaronsi ne' quattro primi Stalli de' Canonici, dal Corno del Vangelo: i loro Scudieri, stando ne' bassi Stalli, tenevano gli stendardi avanti di loro.

25 L' Arcivescovo, presi dietro l' Altare i Paramenti, per celebrare la Messa preparati, e preceduto da' Canonici Assistenti, dopo aver fatte le solite riverenze all' Altare, ed al Re, avvicinossi alla Sedia di S. M. ed assistito da' Vescovi di Laon, e di *Beauvais*, ricevette dal Re, che stava a sedere, colla Testa coperta, per tutte le Chiese della Corona la promessa di Protezione. Indi i Vescovi suddetti, sollevato il Re dalla Sedia, colle solite formalità, domandarono, ed ebbero, così dall' Assemblea, come dal Popolo il loro consenso: dopo l' Arcivescovo presentò il Libro de' Vangeli al Re, che, ponendovi sopra le mani, prese il solito giuramento; e rinnovò l' ordine della proibizione de' Duelli.

26 Tornato il Re all' Altare, fu spogliato degli accennati Ornamenti. Indi l' Arcivescovo, stando S. M. in piè, col Capo scoperto, recitò alcune Orazioni; Rimessosi poscia il Re a sedere, il Pincipe di Turena calzogli i Sandali di Velluto violetto, ricamati, e seminati di Gigli d' Oro. Il Duca d' Orleans gli mise i Speroni d' Oro, portati dalla Badia di S. Dionisio; e nel medesimo istante levoglieli: Ciò seguito, l' Arcivescovo benedisse la Spada di Carlo Magno, che stava sull' Altare, cogli altri Regj Ornamenti; indi la cinse al Re, e subito levogliela; avendola poscia evaginata, recitò alcune Orazioni; queste terminate, così nuda consegnolla a S. M. che, dopo averla alquanto così tenuta, e poscia baciatala, ed offertala a Dio, posolla sull' Altare: L' Arcivescovo allora, presala ancora una volta, la rese al Re, che, stando in ginocchio, consegnolla al Maresciallo Duca di Villars, il quale per tutto il tempo, così della Consecrazione, e della Coronazione, come di tutto il Regio Festino, la tenne colla punta alzata.

27 Sendo tornato l' Arcivescovo all' Altare, il Gran Priore, e 'l Tesoriere di S. Remigio, avendo aperta la Santa Ampolla, glie la consegnarono; ed egli, presa la Patena d' Oro del Calice di S. Remigio, vi pose sopra di quell' Oglio, che meschiò col Crisma: Ciò fatto, i Vescovi di Senlis, di Verdun, di Nantes, e di S. *Popoul*, avanzatisi verso l' Altare, dove il Re sopra un gran Cuscino di Velluto violetto, seminato di Gigli d' Oro, stava prostrato, avendo alla sua destra nella medesima positura l' Arcivescovo, cantarono le Litanie: Al Versetto, *Ut obsequium &c.* il Re, e l' Arcivescovo levaronsi in piè; l' Arcivescovo poscia, colla Mitra in Testa, e 'l Pastorale in mano, recitò gli altri tre Versetti: fatte le altre cose ordinarie, il Re fu unto nella sommità della Testa; sul petto; tra le Spalle, sopra queste, ed alle giunture d' amendue le braccia. Tali unzioni terminate, l' Arcivescovo, ajutato da' Vescovi suddetti, chiuse le aperture della Camiciola, e della Camicia del Re, che, sendosi alzato, dalle mani del Principe di Turena ricevette la Tonica, la Dalmatica, e 'l Manto Reale: Indi, sendosi S. M. ancora una volta inginocchiata, l' Arcivescovo le fece l' ottava Unzione nella mano destra, e l' ultima nella sinistra.

28 Quel Prelato poscia, fatta la benedizione de' Guanti, e dell' Anello, le mise questo nel quarto Dito della Destra, e consegnolle i Guanti; così fece dello Scettro, e della Mano della Giustizia.

29 Le accennate Cerimonie terminate, il Guarda Sigilli, asceso all' Altare, e postosi al Corno del Vangelo, colla faccia voltata verso il Coro, chiamando i Pari Laici per ordine della loro anzianità, così disse: *Sign: Duca di Orleans, che rappresentate il Duca di Borgogna, presentatevi a quest' Atto.* Così fece con tutti gli altri: Sendosi poi così esso Guardasigilli, come i Pari per ordine parimente avvicinati al Re, l' Arcivescovo prese dall' Altare la gran Corona di Carlo Magno, e benedettala, tenendovi intanto, così i Pari Laici, come gli Ecclesiastici sopra

la

la mano, colle solite Cerimonie parimente la pose in Testa del Re.

30 L'Arcivescovo poscia, presa S. M. per un braccio, coll'ordine, che segue al Trono sopra il Pulpito elevato il condusse. I sei Araldi d' Armi che in mezzo al Coro erano rimasti, prima si mossero, e fino abbasso alle Scale, che conducevano al Pulpito, portaronsi. I Pari Ecclesiastici colle solite Cerimonie salirono la Scala esistente dal lato dell'Epistola: I Pari Laici dalla parte del Vangelo: Il Marescialło Duca di Villars, avendo a' fianchi gli Uscieri della Camera del Re, colle loro Mazze, e tenendo egli la Spada nuda, camminava avanti al Re, che aveva in Testa la Corona di Carlo Magno, lo Scettro, e la Mano della Giustizia nelle mani: I Duchi di *Villeroy* e d' *Harcourt*, camminavano a' lati di S. M., la coda del Manto Reale era portata dal Principe Carlo di Lorena: Il Guardasigilli andava al seguito: dopo di lui il Principe di Roano, al cui lato destro camminava il Principe di Turena; al sinistro il Duca di *Villequier*. Le sei Guardie Scozzesi, ch' erano andate al seguito del Re, restarono ne' gradini della Scala, al Trono più Vicini, tre per parte. I Pari così Ecclesiastici, come Secolari, collocaronsi da' due lati del Trono: i Grandi Uffiziali ne' luoghi loro assegnati. I due Capitani delle Guardie fermaronsi sul primo gradino dello Srrato al laro della Sedia di S. M., che, renuta sempre per lo braccio destro dall' Arcivescovo di Reims, sendo salita sul Pulpito per la Scala dal Corno del Vangelo, sedette su'l Trono, mentre l' Arcivescovo recitava le orazioni per l' Intronizzazione: queste terminate, il Prelato deposta la Mitra, e fatta riverenza al Re, baciollo, dicendo: *Vivat Rex in æternum*: Gli altri Pari tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, fatta la medesima cerimonia, tornarono a' loro luoghi.

31 Ascesi allora gli Araldi d' Armi sul Pulpito, ed aperte le Porte della Chiesa; il Popolo, affollato, entrovvi, per vedere ed acclamare il suo Monarca su quel glorioso Trono, come con gridi di gioja, accompagnati da numero grande di stromenti; seguitati da quelli delle Guardie, e dallo strepito delle Artiglierie, fece conoscere: Furono intanto distribuite molte Medaglie d'Oro, e d' argento, coniate, da una parte col Busto di S. M. coll' Inscrizione *Lud: XV. Rex Christianissimus*; nel Rovescio l' istante della sua Consecrazione, con queste parole *Rex, Cælesti oleo unctus*: e nel conrorno: *Reims* 25. *Octobr.* 1722. Cantato poscia il *Te Deum* da' Musici del Re, al suono delle Campane, ed al rimbombo reiterato delle Artiglierie, fu dato principio alla Messa Cantata, nella quale furono reiterate le Cerimonie, che per quella eran proprie; E furono presentate le offerte; Poscia, terminata la Messa, e tutte le altre cerimonie, coll' accennato Corteggio S. M. partì.

32 Giunto il Re al suo Appartamento, e spogliatosi di quei Paramenti, dopo ch' ebbe preso qualche riposo, fu rivestito d' altri Abiti, sopravi il suo Manto Reale, e tenendo tuttavia la Corona di Diamanri in Testa, a' Marescialli di Tessè, e d' Huxelles consegnò lo Scettro, e la Mano della Giustizia. Intanto fu preparato il Festino Reale, ove furono collocate cinque Tavole; quella di S. M. di rimpetto alla Porta del suo Appartamento, sopra uno strato, alto quattro gradini, sotto un Baldacchino di Velluto Violetto, seminato di Gigli d' Oro: Le Tavole de' Pari, sì Ecclesiastici, che Secolari, furono alzate a destra, ed a sinistra della Sala, in eguale distanza dallo straro del Re: a Capo a dette due Tavole, nella medesima linea ne furono collocate altre due; l' una alla destra per lo Nunzio Pontificio, e per gli Ambasciadori invitati; l' altra alla sinistra per lo Gran Ciambellano di Francia, e gli altri Signori di sopra nominati. Alla sinistra della Tavola del Re era stata alzata una Tribuna, dalla quale la Duchessa di Lorena, e molti Principi stranieri, che comparvero incogniti, videro la Cerimonia del Festino.

33 Quando tutto fu preparato, il Duca di Brisac, Gran Panettieri di Francia,

cia, fece mettere in Tavola il Coperto del Re, andando al di lui feguito il Marchefe di *Lanmary*, Gran Coppiere, che portava la Sottocoppa, i Bicchieri, e le Caraffe; il Marchefe di *Chefnaye*, Gran Scudiere Trinciante portava il gran Cucchiajo, la Forchetta, e 'l gran Coltello, tutti ne' loro Abiti da Cerimonia.

34 Il Marchefe di *Dreux*, portoffi a dire al Gran Maeftro, che la Vivanda del Re era pronta; e S. M. ordinò, che fi portaffe in Tavola: Il Principe di Roano, portoffi al luogo, ove i Piatti erano preparati, e coll' ordine, che fegue, furono portati: In primo luogo comparvero gli ftromenti mufi-cali, feguitati da gli Araldi d' Armi, dal Gran Maeftro, e dal Maeftro delle Cerimonie: fucceffivamente da' dodici Maeftri di Cafa del Re, a due a due, co' loro Baftoni, e dal primo Maeftro di Cafa, parimente del Re. Il Principe di Roano, anch' effo col Baftone, andava alla Tefta del Servizio, lo cui primo Piatto era portato dal Duca di Brifac; gli altri da' Gentiluomini Serventi di S. M. Il Marchefe della *Chefnaye* difpofe i Piatti fulla Tavola del Re; fcuoprilli, e ne fece fare il Saggio; indi ricuoprilli, per fin che S. M. foffe giunta: Il Principe di Roano allora, preceduto dal medefimo Corteggio, andò ad avvifarne il Re, che coll' ordine, che fegue, portoffi alla Sala del Feftino.

35 Gli Stromenti mufìcali andavano alla tefta, feguitati da gli Araldi d' Armi; dal Gran Maeftro delle Cerimonie, e da gli altri Uffiziali, come di fopra fi è accennato: indi feguitavano il Marefciallo, Duca di Talard, il Co: di Matignon, il Co: di Medavy, e 'l Marchefe di *Goesbriant*, Kavalieri dell' Ordine dello Spirito Santo, che aveano portate le Offerte, feguitati dal Marefciallo d' *Etrèes*, che portava la Corona di Carlo Magno fopra un Cufcino di Velluto Violetto, e camminava in mezzo tra' Marefcialli di Tefsé, e d' Huxelles; fuccedeva pofcia il Principe di Roano, che avea da' lati il Principe di Turena, e'l Duca di *Villequier*, Primo Gentiluomo della Camera: Il Marefciallo Duca di Villars portava la Spada nuda, avendo da' lati i due Ufcieri della Camera, colle loro Mazze. I Pari, così Ecclefiaftici, come Secolari, andavano al feguito da' due lati del Re, appreffo a cui trovavanfi i Duchi di *Villeroy*, e d' *Harcourt*, Capitani delle Guardie, e'l Duca di *Charoft*, fuo Governatore. Le fei Guardie Scozzefi camminavano fulle Ale. S. M. avendo la Corona di Diamanti in Tefta, e portando lo Scettro, e la Mano della Giuftizia, camminava tra l' Arcivefcovo, e'l Duca di Orleans: il Principe Carlo di Lorena, portava la Coda del Manto Reale: Il Guarda figilli, che andava dietro al Re, chiudeva quel Treno.

36 Giunto il Re alla fua Tavola, l' Arcivefcovo diede la Benedizione: Intanto furon pofte fopra Cufcini di Velluto Violetto la Corona di Carlo Magno, lo Scettro, e la Mano della Giuftizia. I Marefcialli d' *Etrees*, di Teffé, e di Huxelles, fermaronfi appreffo gli onori da loro portati, e per tutto il tempo del Feftino quivi ftiedero fempre in piè: Il Duca di Villars, tenendo la Spada nuda, ed avendo da' fuoi lati i due Ufcieri, colle loro Mazze, ftava di rimpetto al Re: Il Principe Carlo di Lorena ftava dietro alla Sedia di S. M., avendo a' fianchi i Duchi di *Villeroy*, e d' *Harcourt*. Il Principe di Roano, ftando in piè vicino alla Tavola, così prima, come dopo terminato il Feftino, prefentò à S. M. la Salvietta: Il Gran Panettiere, il Gran Coppiere, e 'l Gran Scudiere Trinciante collocaronfi avanti la Tavola di S. M., per effer a portata di fare le funzioni delle loro Cariche: Tutti i fervizj della Regia Tavola furono portati col medefimo ordine già praticato.

37 Subito che S. M. fi mife a federe, i Pari, così Ecclefiaftici, come Secolari, fcefi dallo Strato, andarono a federe alle Tavole, per effi preparate; i primi alla deftra, col feguente ordine: prima l' Arcivefcovo Duca di Reims, dietro alla cui Sedia ftavano in piè i due Canonici Affiftenti alla Meffa: In Cappa, e di rimpetto due Ecclefiaftici in Rocchetto, in piè, che tenevano la Croce, e 'l Paftorale: il Vefcovo

scovo Duca di Laon, il Vescovo Conte di *Chalons*, rappresentando il Vescovo Duca di Langres, ed altri Vescovi sedeano nella medesima linea dell' Arcivescovo di Reims, tutti in Cappa, e Mitra, come alla Cerimonia della Consecrazione si era praticato: ma i Vescovi di *Soissons*, d' Amiens, e di Senlis, Suffraganei dell' Arcivescovo di Reims, collocati alla medesima Tavola, di rimpetto a' tre ultimi Pari Ecclesiastici, non portavano che il Rocchetto, e 'l Camaglio Violetto: I Pari Secolari collocaronsi alla loro Tavola coll' ordine, che segue: I. il Duca d' Orleans; II. il Duca di *Chartres*; III. il Duca di Borbone; IV. il Conte di *Charolois*; V. il Conte di Clermont; VI. il Principe di Conty: occuparono gli altri luoghi sulla medesima linea, vestiti come nel tempo della Consecrazione erano stati, e colla Corona in Testa.

38 Il Nunzio del Papa, e gli Ambasciadori collocaronsi alla loro Tavola nel modo, che segue: il Nunzio nel primo luogo: l' Ambasciadore di Spagna di rimpetto: quello di Sardegna vicino al Nunzio: l' altro di Ollanda di rimpetto a quello di Sardegna: quello di Malta accanto all' ultimo: Il Guardasigilli di rimpetto all' Ambasciadore di Malta, appresso del quale stavano gl' Introduttori degli Ambasciadori.

39 Alla Tavola degli Onori, di rimpetto a quella degli Ambasciadori, e sotto l' altra de' Pari Laici, erano collocati nella medesima linea, il Principe di Turena, il Duca di *Villequier*, e i quattro Kavalieri dell' Ordine dello Spirito Santo, che aveano portate le Offerte, tutti ne' loro Abiti da Cerimonia; Le quattro ultime Tavole furono preparate per gli Uffiziali del Corpo della Città; pe' Cittadini Notabili; e tutte, compresavi anche quella del Re, a spese della Città di Reims. Terminato il Banchetto, e fatto dall' Arcivescovo di Reims il Rendimento di grazie, il Re fu ricondotto al suo Appartamento col medesimo ordine, e Cerimonie praticate, quando portossi alla gran sala del Festino Reale.

40 Furono poscia preparate due Tavole nel Palazzo della Città: Il Marescialло Duca di Villars collocossi alla prima, dove mangiarono anche il Principe di Roano, i due Capitani delle Guardie del Corpo, il Capitano de' Cento Svizzeri; il Gran Maestro, e 'l Maestro delle Cerimonie; il Gran Panettiere, il Gran Coppiere, il Gran Scudiere Trinciante, e 'l Primo Maestro di Casa del Re. I quattro Baroni, che aveano ricondotta la Santa Ampolla mangiarono ad un' altra Tavola, con molti Signori della Corte.

41 Il dì 27. sendo già tutte le cose preparate, per dare l' ordine dello Spirito Santo a S. M. i Cardinali, gli Arcivescovi, e i Vescovi, invitati a quella Cerimonia, sendo giunti in Corpo alla Porta del Coro della Metropolitana, condotti nel Santuario, collocaronsi appresso l' Altare, ne' luoghi al Corno del Vangelo per essi già preparati. I Limosinieri del Re occuparono il loro Banco, dietro a quei de' Vescovi. Il Guardasigilli si mise a sedere in una Sedia a braccio, senza Spalliera, sotto i Banchi occupati dal Clero: era egli accompagnato da molti Segretarj di Stato, e da' Maestri delle Richieste, che collocaronsi ne' Banchi, nel giorno della Consecrazione già da loro occupati: Così fecero i Segretarj del Re: I Banchi preparati al Corno del Vangelo furon presi da gli Uffiziali principali di S. M. e da' Signori della Corte.

42 La Duchessa di Lorena fu collocata nella Tribuna, ad essa per la Cerimonia della Consecrazione già assegnata; quivi parimente stiede il Principe di Portogallo; i Principi, e le Principesse di Lorena, sempre incogniti: Nella Tribuna opposta stiedero il Nunzio, e gli Ambasciadori: Gli Anfiteatri preparati sopra gli stalli de' Canonici furono occupati da numero grande di Persone distinte. I Commendatori; i Kavalieri, e gli Uffiziali dell' ordine dello Spirito Santo, stavano nell' Appartamento del Re.

43 Quando tutte le cose furono preparate, d' ordine di S. M. tutti incammi-

naronsi coll' ordine, che segue: I. le Guardie della Prepostura del Palazzo, avendo alla testa il loro Gran Preposto, seguitate da' Cento Svizzeri della Guardia, avendo alla testa il loro Capitano, ed accompagnati da' loro stromenti musicali; da sei Araldi d' Armi. L' Usciere degli Ordini del Re andava appresso colla sua Mazza: dopo di lui l' Araldo degli Ordini: Precedevano essi il Commendatore, Preposto, e Maestro delle Cerimonie, che alla sua destra avea il Gran Tesoriere; alla sinistra il Segretario degli Ordini del Re. Il Cancelliere di detti ordini andava solo dopo gli accennati tre Uffiziali, seguitato dal Conte di *Charolois* solo, in Abito da Novizio; e questi dal Duca di *Chartres*, parimente in Abito da Novizio. I Kavalieri per ordine di anzianità andavano al seguito a due a due. Dopo di essi il Re, in Abito da Novizio anch' esso, avendo a' suoi fianchi il Cardinale di Roano alla destra; e 'l Vescovo di Metz alla sinistra, amendue Commendatori di S. Spirito. Al seguito di S. M. andavano i Capitani delle Guardie, il Gran Ciambellano di Francia; il Primo Gentiluomo della Camera; il Marchese di Nelle, che portava la Coda del Manto Reale, e molti altri Uffiziali della Casa del Re. Gli Uscieri della Camera portavano le loro Mazze: Le sei Guardie Scozzesi andavano da' due lati di S. M.: Nell' uscire dall' Appartamento fino al Portico della Metropolitana tutti cuoprirono.

44 Entrando in Chiesa, e fatte le solite Cerimonie, ciascuno prese il luogo assegnatoli. S. M., entrata nel Coro, fece riverenza all' Altare; e quand' Ella fu salita sul Trono, i Kavalieri andarono a' loro luoghi: così fecero gli altri. Presi tutti i luoghi, i quattro Grandi Uffiziali dell'Ordine, preceduti dall' Araldo, e dall' Usciere, andarono di rimpetto all' Altare, ove rinnovarono le riverenze, indi tornarono a' loro luoghi, cuoprirono, come il Re, e tutti gli altri Kavalieri dell' ordine parimente il simile fecero: Il Maestro delle Cerimonie allora, preceduto dall' Araldo, e dall' Usciere, dopo aver fatta riverenza all' Altare, ed al Re, dal quale avuta la permissione per lo cominciamento dell' Uffizio, avvertinne l' Arcivescovo di Reims: Questo Prelato, fatte le solite Cerimonie, e co' soliti Assistenti, intuonò il Vespro, che da' Musici della Cappella Reale fu cantato.

45 Terminato il Vespro, i quattro Grandi Uffiziali dell' ordine, preceduti dall' Araldo, e dall' Usciere, portatisi al Santuario, e fatte le riverenze, andarono a collocarsi sullo strato del Trono, alla destra del Corno del Vangelo; il Maestro delle Cerimonie alla sinistra: Il Gran Tesoriere sullo strato, dopo il Cancelliere; il Segretario dell'Ordine, parimente sullo strato, vicino al Maestro delle Cerimonie: l' Araldo, e l' Usciere al basso dello Strato, il primo alla destra; il secondo alla sinistra. Mentre gli Uffiziali dell'Ordine prendevano i loro luoghi, i Kavalieri, scesi da' loro stalli a due a due avanzaronsi al Santuario, sopra del quale, fatte le riverenze, ascesero, e ciascun prese il suo luogo.

46 Il Re allora, sceso dal Trono, ove avea assistito al Vespro, preceduto da' due Uscieri, colle loro Mazze, e seguitato da gli accennati, Cardinale di Roano, ed altri Signori, portossi al Santuario, e fattali riverenza, ascese sul Trono vicino all' Altare: Il Cardinale collocossi sullo strato alla destra di S. M., tra 'l Cancelliere, e 'l Gran Tesoriere dell' ordine.

47 L' Arcivescovo allora portossi al Trono di S. M., ove sopra lo strato sedette in una sedia di rimpetto al Re, a cui, postosi a sedere, domandò, se volesse soscriver' il giuramento dell' Ordine dello Spirito Santo, come avea fatto alla sua Consecrazione; e risposto di sì, presentatali dal Segretario la Carta, il fece, giusta il solito: e deposto poscia il Cappotto da Novizio, in ginocchio sopra un Cuscino, dall' Arcivescovo ricevette l'Ordine: Il Maestro delle Cerimonie poi gli mise il Mantello sulle spalle: Indi l' Arcivescovo presentolli gli statuti dell' Ordine, e consegnogli una Corona *del Signore*: Copertosi il Re, tornò a sedere; e l' Arcivescovo andò di bel nuovo

nuovo al Santuario al Corno dell' Epistola: Tutti i Kavalieri, e gli Uffiziali dell'Ordine, presentatisi al Trono baciarono la mano a S. M., come Gran Maestro Sovrano di esso ordine.

48 La Cerimonia suddetta terminata, l'Arcivescovo intuonò il *Veni Creator Spiritus*, che da' Musici della Regia Cappella fu continuato: mentre l'Inno suddetto si cantava, il Maestro delle cerimonie, preceduto dall' Araldo, e dall' Usciere, dopo aver fatta riverenza al Re, portossi a dire a' Duchi d'Orleans, e di Borbone, destinati Padrini del Duca di *Chartres*, e del Conte di *Carolois*, che passassero al Trono del Re: Andò poscia a prender i due Principi, che, come Novizj, erano restati a piè del Coro; e preceduti dal Preposto, dal Maestro delle Cerimonie, dall' Araldo, e dall' Usciere, da' Padrini furono condotti al Santuario, dove, fatte le riverenze, montarono sopra lo strato del Trono del Re, a cui fecero novamente riverenza; e postisi in ginocchio sopra' Cuscini, lessero il giuramento dell'Ordine, dal Segretario loro presentato, e 'l soscrissero; così fecero per conto della Professione della Fede: dopo che l' Araldo ebbe loro levato il Cappotto da Novizio, il Gran Tesoriere presentò a S. M. il Cordone Turchino, dal quale pendeva la Croce dell'Ordine, che S. M. colle solite Cerimonie loro mise al Collo: Il Maestro delle Cerimonie a' medesimi mise il gran Mantello: Ciò fatto, quei Principi, levatisi in piè, fecero riverenza al Re: calati poscia dal Trono, presero il loro luogo vicino all' Altare. Così fecero, il Maestro delle Cerimonie, e gli Uffiziali, ch' erano restati sullo strato di S. M., che indi, scesa dal Trono, e seguitata da tutti quei, che l' aveano accompagnata, dopo aver fatta riverenza al Santuario, tornò al Trono collocato sotto il Coro.

49 I Musici della Regia Cappella allora Cantarono la Compieta: questa terminata, i quattro grandi Uffiziali, preceduti dall' Araldo, e dall' Usciere, portaronsi in mezzo al Coro, vicino al Santuario, dove fecero le loro riverenze; indi incamminaronsi, per ricondurre il Re al suo Appartamento: I Kavalieri allora, scesi da' loro luoghi, a due a due, dopo aver fatta riverenza, andarono al seguito de' Grandi Uffiziali dell' Ordine, come già aveano praticato. Scesa poscia S. M. e fatta riverenza all' Altare, preceduta, e seguitata, come già era stato praticato, incamminossi verso il Palazzo Arcivescovale, dove giunto, trovò i Commendatori, i Kavalieri, e gli Uffiziali dell' Ordine, che, messisi in spalliera a destra, ed a sinistra, il videro passare; indi subito ritiraronsi.

50 Il dì 28. i Cardinali, gli Arcivescovi, e i Vescovi, che componevano il Clero, invitato alla Consecrazione, unitisi nella Cappella del Palazzo Arcivescovale, portaronsi a complimentare il Re, introdotti dal Marchese di *Dreux*, e dal Maestro delle Cerimonie: e presentati, co' soliti complimenti dal Co: di *Maurepas*, Segretario di Stato; l' Arcivescovo di Tolosa, portando la parola in nome di tutto il Clero, con discorso eloquentissimo ringraziò S. M. della protezione, che aveali accordata; e della sicurezza, che nel giorno della sua Coronazione glie ne avea confermata.

51 Prima del ritorno di quel Monarca a *Versailles*, che non prima del giorno X. Novembre seguì, molte altre cose, degne di esser sapute, avvennero; ma, per tornare al nostro assunto principale, alla Relazione sopra quella Augusta Cerimonia nel medesimo Anno in Parigi stampata il Lettore rimetteremo.

CA-

CAPITOLO VII.

Della Precedenza tra le Dignità, Cariche, ed Uffizj della Corte di Francia: siccome tra' Pubblici Rappresentanti de' Principi stranieri, che appresso la medesima risiedono, Ed a quali Corti essa i suoi spedisca.

1 SE di tutte le Dignità, Cariche, ed Uffizj politici, civili, militari, ed economici di quella gran Corte parlare si volesse, un ben grosso Volume formarne converrebbe; onde dal nostro assunto principale allontanarci troppo converrebbe:. Ci ristringeremo per tanto a far menzione di quei, che la Corte solamente riguardano; e cominciando dalla prima, ch' è quella di *Grande Limosiniere di Francia*, convien sapere, che quel Personaggio, che l' esercita tra gli Ecclesiastici gode il Supremo onore; e del Carattere di *Commendatore dello Spirito Santo*. e della Porpora per lo più viene anche decorato, come nella persona del degnissimo Cardinale di Rohan presentemente veggiamo; il perchè da' Franzesi viene chiamato *Solstitium bonorum*: Anzi fu tale riflesso dall' Anno 1696. non è stata esercitata, che da soggetti della Porpora appunto precedentemente fregiati. Conviene sapere ancora, che quantunque in ogni tempo in quel Regno vi sia stato un Capo degli Ecclesiastici della Corte, non ha però quegli portato sempre il Titolo di *Grande Limosiniere della Francia*: sotto il Regno di Carlo VIII. Goffredo di *Pampadour*, Vescovo di *Puy*, fu chiamato *Grande Limosiniere del Re*: Prima di quel tempo, chiunque tal Carica esercitava, altro Titolo che quello di *Cappellano Limosiniere Regio* non portava. Francesco I. dell' Anno 1543. con sue *Lettere* diede il Titolo di *Grande Limosiniere* ad Antonio *Sanguin*, Arcivescovo di Tolosa, chiamato Cardinale di Mendon.

2 Ma, passando a parlare delle prerogative di esso *Grande Limosiniere della Francia*, trovo, che la facoltà di far liberare i Carcerati nella solennità dell' Elevazione di quel Monarca al Trono; della sua Consecrazione; o matrimonio a quegli spetta; In occasione della Consecrazione della novella Regina; del primo Solenne Ingresso in qualche Città del Regno; delle nascite de' Figli di Francia, delle Feste Annuali; de' Giubilei; di Conquiste segnalate, ed altre solenni Funzioni il simile si pratica.

3 Al medesimo *Grande Limosiniere* spetta la disposizione delle Limosine, che il Re fa dispensare, e degli Ornamenti per la Regia Cappella: ha facoltà di trovarsi nella Regia Camera del Letto, quando il Re si leva, e quando va a dormire, per assister' alle Orazioni: alla Messa prende da' Chierici della Cappella, e dell' Oratorio l' Uffizio, e lo presenta a S. M. le presenta parimente il Vangelo, la Pace, e l' Acqua benedetta: l' accompagna, quando va al Genuflessorio dell' Altare: Trovasi nella Camera della Mensa, quando quel Monarca vuol pranzare, o cenare, per benedire la Tavola, e fare il rendimento di grazie: Come nell' *antecedente Capitolo* si è veduto, interviene a' Festini Reali; In assenza d' esso *Grande Limosiniere* tali funzioni vengono adempiute dal *Primo Limosiniere*; o da quegli del *Quartiere*, anche ad esclusione de' Cardinali, quando vi si trovano, co' quali il *Grande Limosiniere*, prescindendo dalle sue Funzioni, non ha occasione di competer per conto di Precedenza, perchè fuori del suo Uffizio in nulla s' ingerisce: e fuori delle Funzioni i Cardinali in quella Corte precedono, come altrove, giusta l' ordine della loro anzianità.

4 Il *Grande Limosiniere* a' novelli Arcivescovi, e Vescovi di Francia, ed altri *in partibus*, a' Generali d'Ordini; e segnatamente al Gran Maestro di quello di nostra Dama del Monte Carmelo; di S. Lazzaro, e di Gerusalemme; a' sei Grandi Priori della Religione Gerosolimitana in Francia, e ad alcuni Abati dà il certificato del giuramento da essi al Re prestato. Facendosi Funzioni nella Cattedrale di Parigi, l' Arcivescovo sta all' Altare:

il

il *Grande Limosiniere* assiste al Re.

5 In occasioni di Leghe, e d'altri Atti simili il *Grande Limosiniere* presenta al Re il Libro de' Vangeli, per prestarvi sopra il giuramento. Alle Processioni va alla destra del Re: Permettendo S. M., che alcuni Grandi Uffiziali della sua Casa alla Predica, o in altre Funzioni Ecclesiastiche siedano, la sedia del *Grande Limosiniere* si colloca alla destra di S. M.; Volendo esso intervenire a tutte le Regie Cerimonie, vi esercita ancora delle Funzioni; in occasione della lavanda de' piedi di tredici Poveri, a cagione d'esempio, esso *Grande Limosiniere*, sendo Vescovo, tenendo il Pastorale, colla Mitra in Testa, dà la benedizione: così alla Cerimonia di toccare le Scrofole si pratica: Amministra a S. M. le Ceneri, la Comunione, ed altri Sacramenti: le dà la permissione di mangiar Carne ne' giorni proibiti: Battezza così il Delfino, come gli altri Figli e Figlie di Francia: così fa per conto de' Principi, delle Principesse, e d'altri, di cui il Re è Padrino: A tali Funzioni però assiste sempre l'*Ordinario*, che ne' Libri della Parrocchia gli Atti, che per quelle si fanno, registra.

6 L'autorità d'esso *Grande Limosiniere* s'estende ancora fuori della Cappella, e del Palazzo del Re: Ha esso la soprintendenza dello Spedale de' Trecento di Parigi: di quello de' Cento venti Ciechi di *Chartres*: dell'altro, da' Franzesi chiamato *des Haudriettes*, parimente di Parigi; oggidì detto delle Fanciulle dell'Assunta. In vigore della disposizione dello *Statuto dell'Ordine dello Spirito Santo* ogni Kavaliere, prima d'esservi ascritto, deve fare la professione della Fede nelle mani d'esso *Grande Limosiniere*, o d'uno de' Prelati di quell'Ordine: Eleggesi quegli un *Vicario Generale*, ad esso subordinato, il quale a gli Uffiziali Ecclesiastici della Casa del Re dà le Fedi del loro servigio, per godere del diritto della Commensalità.

7 Anche nelle Armi Gentilizie il *Grande Limosiniere* dagli altri Uffiziali del Re si distingue: Il vivente Cardinale di Rohan, a cagione d'esempio, porta lo Scudo inquartato, nel I. e nel IV. Punto *una Banda d'Argento, caricata d'una Lista Verde* in Campo *Rosso* per lo Vescovato di Strasbourg: nel II. e nel III. *una Banda* parimente d'*Argento*; ma *fiorita d'Oro*; e caricata anch'essa d'*una Lista Verde* in Campo similmente *Rosso* per lo Landgraviato d'Alsazia: sopra tutto *nove Losange d'Oro*, disposte 3. 3. 3. in Campo *Rosso*, *partito d'Armellini*, Arme della sua Famiglia: lo Scudo è *accollato* da un *Cordone Azzurro*, d'onde pende l'*Ordine dello Spirito Santo*, *sormontato da una Berretta di Scarlato alzato d'Armellini*, *diademato di un mezzo Cerchio d'Oro*, *coperto di Perle*, *che sostiene un Globo centrato*, *e crocettato d'Oro*: *la Spada*, *colla punta abbassata*: *il Pastorale passato a Croce di S. Andrea dietro lo Scudo*, *colla Croce a due Traverse a Trifoglio*, *posata in Palo*, *sormontata da un Cappello Cardinalizio rosso*; *ornato con* 15. *Fiocchi per parte*; *il tutto collocato sopra un Mantello foderato d'Armellini*, *caricato*, *ed Armeggiato sopra le pieghe*, *e di tre pezzi d'Armi*.

8 Il *Primo Limosiniere*, in assenza del *Grande Limosiniere*, spedisce, come si è detto, le Fedi del Giuramento di fedeltà prestato al Re: anche in presenza d'esso *Grande Limosiniere* può esercitare varie funzioni: trovandosi la Domenica alla Messa del Re, presenta il pane benedetto a S. M. alla Regina, a' Figli, a' Nipoti di Francia, ed alle Principesse loro Spose: Indi un *Limosiniere di Quartiere* ne presenta a gli altri Principi, alle Principesse del Sangue, ed al Conte di Tolosa.

9 La seconda Carica della Corte di Parigi quella si è, che di *Gran Maestro di Francia* si chiama: per poter comprender in parte le sue prerogative riandar conviene a' Regolamenti dell'Anno 1681. dal Re Luigi XIV. stabiliti: ordinò quel gran Monarca, che il *Primo Maestro di Casa*; il *Maestro di Casa ordinario*, i *Maestri di Casa Gentiluomini serventi*; il *Tesoriere*; i *Computisti Generali*; il *Computista ordinario della bocca*, co' loro subalterni dal *Gran Maestro di Francia* dipender dovesse-

vessero. Esercita esso tutta la giurisdizione sopra i sette Uffiziali, de' quali un certo numero di Cariche conferisce, che da esso dipendono: riceve il giuramento, così da quelli, come da altri del Regno.

10 Alcune Cariche della Monarchia da S. M. direttamente dipendono: per altre il *Gran Maestro* ha la nomina; concede esso le sopravvivenze: riceve da' Promossi il giuramento di fedeltà: La Carica, di cui qui principalmente si parla, è ora esercitata da *Arrigo di Borbone Principe di Condè*: Alza egli le *Armi di Francia*, *con un Bastone Rosso in Banda*: adornano lo Scudo i *Collari degli Ordini del Re*, *colla Corona da Principe del Sangue*, *ricamamata con otto Gigli d'Oro*.

11 La III. Carica di detta gran Corte è quella di *Gran Ciambellano*, una delle più grandi, e delle più qualificate del Regno: Chi l'esercita, gode l'onore di trovarsi quasi sempre vicino alla persona del Re, ed in tutte le Funzioni di Cerimonie tiene, come nel *Capitolo antecedente* si è accennato, e come appresso vedremo, un luogo distinto: Tal Carica è stata sovente confusa con quella di *Gran Cameriere*, che anticamente era uno de' Cinque Grandi Uffiziali della Corona, e della Casa del Re: alla di lui fede, con quella de gli altri quattro la Signatura delle Lettere, e d'altre Spedizioni di conseguenza era appoggiata: sedeva egli avanti il *Contestabile*: aveva giurisdizione sopra' *Pari di Francia*; e di molti Corpi de' Mestieri: Alla di lui Carica andava unito un Feudo, accompagnato da grosse rendite, e diritti signorili nella Regia di Parigi.

12 Le principali funzioni del *Gran Ciambellano* di quei tempi consistevano nella soprintendenza delle Armi del Re: quando questi creava Kavalieri, quegli preparava tutto ciò, che per tale Cerimonia si richiedeva, quando non v'era la Regina, doveva esso sempre trovarsi vicino alla persona di S. M. aveva la Custodia del Sigillo Segreto, del Gabinetto, e del Tesoro Regio, che si conservava nella di lui Camera: aveva parte nel maneggio delle Finanze: dispensava le Annuali ricompense a' Soldati: faceva i regali a gli Ambasciadori; portava al Re il denaro destinato per le sue giornali liberalità, ed altre spese: Riceveva gli Omaggi, che venivan presentati al Re; alla di cui presenza faceva prestare il giuramento di fedeltà.

13 A' nostri giorni il *Gran Ciambellano* presenta la Camicia al Re; onore, che ad altri che a' Figli di Francia, a' Principi del Sangue, o a' Legittimati non cede: così pratica per conto dello Sciugamani bagnato, quando S. M. mangia in Camera; e per lo rimanente del servigio, durante la Mensa: Il presentare al Sovrano la Salvietta, quando si mette a Tavola, che, come atto spettante al primario Uffiziale tra gli Assistenti, denota Precedenza. (*a*)

14 Alla Sacra del Re esso *Gran Ciambellano*, come nel *Capitolo antecedente* si è veduto, prendendo dall' Abate di S. Dionigio gli Stivali, gli calza a S. M. le mette la Dalmatica, e 'l Manto Reale: Quando quel Monarca tiene il Letto di Giustizia, o gli Stati Generali, quegli sta in ginocchio a' piedi di S. M. Assiste alle Udienze degli Ambasciadori, stando dietro alla Sedia Regia: il *Primo Gentiluomo della Camera* alla destra; il *Gran Maestro della Guardaroba* alla sinistra: così alla Predica, e ad altre Cerimonie; a' Balli, ed altre Adunanze, nelle quali occasioni il Re permette, che alla sua presenza sieda, un Valletto di Camera presenta ad esso *Gran Ciambellano* una Sedia piegante della Regia Camera, dietro a quella di S. M. un' altra, come si è detto, per lo *Primo Gentiluomo*: e siccome il *Gran Ciambellano* gode l'onore, come parimente si è accennato, di star sempre vicino a quel Monarca, così, quando questi muore, l'Uffizio di seppellirlo, coll' accompa-

(a) *Ragioni di Precedenza del Duca di Ferrara.*

pagnamento de' Primi Gentiluomini della Camera, a quegli spetta.

15 La Carica di *Primo Gentiluomo della Camera* di quei Monarchi fu istituita da Francesco I. in vece di quella di *Cameriere*, che fu abolita: I *Gentiluomini* di tal rango presentemente sono quattro; e questi del numero de' Principi del Sangue: prestano essi il giuramento di fedeltà nelle mani del Re. In assenza del *Gran Ciambellano*, non trovandovisi, come si è accennato, Figli di Francia; Principi del sangue, o legittimati, essi Gentiluomini, supplisccono alle veci di quello: ricevono il giuramento di fedeltà da tutti gli Uffiziali della Regia Camera: ordinano a gli *Uscieri*, quali persone debbano far'entrare; ed altre cose simili.

16 Il *Gran Scudiere di Francia* anticamente a quella Corte aveva la soprintendenza delle Regie Scuderie; e da alcuni era chiamato *Conte*, *Prefetto della Stalla*: da altri *Kavallerizzo maggiore*; o *Contestabile*; Titolo preso forse dalla Voce latina *Comes stabuli*, Dignità a quelle di *Maggiordomo*, e di *Ciambellano*, o sia *Maestro di Camera* eguale. (a) All' Uffizio suddetto di *Gran Scudiere* alla Corte di Parigi, oltre la Soprintendenza delle Regie Scuderie anticamente nelle grandi Funzioni l' Uffizio di portare la Spada di quel Monarca era unito; il perchè *Protospadaro* parimente era chiamato: Eravi ancora un' altro Uffiziale, che *Spadaro* si chiamava, al *Proto-Spadaro* subordinato, in assenza di questi le sue funzioni esercitava: Ma, quando al *Contestabile*, ed a' *Marescialli di Francia*, che per conto della Scuderia a quello erano subordinati, fu dato l' assoluto Comando delle Armate, sopra le quali si legge, che il *Contestabile* avesse già una sorta d' autorità, lo *Spadaro*, che sotto di quello era *Maestro della Scuderia*, n' ebbe tutta la soprintendenza: si legge ancora, che sotto il Regno di Filippo il *Bello* dell'Anno 1294. Ruggiero, per cagione del suo Impiego chiamato *Scudiere*, fu qualificato del Titolo di *Maestro della Scuderia del Re*; Titolo da' suoi Successori sino all' Anno 1316. conservato: Guglielmo Pisdoe poi fu chiamato *Primo Scudiere del Corpo; e Maestro della Scuderia del Re*: Di quel tempo eranvi quattro *Scudieri*, parimente detti del *Re*, de' quali due dovevan sempre trovarsi in Corte; il primo, detto del *Corpo*; il secondo del *Tinello*; vale a dire, per lo Comune. Dell' Anno 1399. Filippo Geresmes fu dichiarato, non solamente *Primo Scudiere del Corpo*, ma anche *Gran Maestro della Scuderia del Re*: Titolo commutato poi in quello di *Grande Scudiere*; indi coll' aggiunto di *Francia*, come nel *precedente Capitolo* si è detto.

17 L' Uffiziale suddetto a' nostri giorni presta giuramento nelle mani del Re: quasi tutti gli Uffiziali della Scuderia nelle di lui mani lo prestano: Dispone egli delle Cariche Vacanti, così della grande, come della piccola Scuderia quando il Re si porta, alla Guerra, la grande Scuderia precede la piccola: in altri casi il contrario si pratica; o almeno l' una, e l' altra vanno del pari.

18 Nella prima Entrata del Re a Cavallo in alcuna delle Città del Regno, o di Conquista, ove in Cerimonia venga ricevuto, il *Gran Scudiere* cavalca immediatamente avanti S. M. portando la Regia Spada nel fodero di Velluto Azzurro, seminato di Gigli d' Oro, col Pendone della medesima Stoffa, di cui il suo Cavallo è parimente bardato: così dell' Anno 1651. in occasione della maggiorità di Luigi XIV. e dell' Anno 1660. in occasione della di lui Entrata in Parigi, fu praticato, come nel *precedente Capitolo* si è veduto. Adorna esso Gran Scudiere per suo distintivo le proprie Armi Gentlizie colla *Spada Reale da due lati dello Scudo*. Quando il Re tiene il Letto di Giustizia, quegli dal lato del *Gran Ciambellano* siede a piè del Trono. Nelle Pompe funebri porta parimente la Spada Reale. La Ca-

(a) *Crescenz. Nobil. lib. 1. c. 28. n. 19. e seqq.*

Carica suddetta presentemente è occupata da Carlo di Lorena, Conte d' Armagnac, chiamato il *Principe Carlo*, *Luogotenente Generale delle Armi del Re*; *Governatore di Piccardia*, *ed Artois* per sopravvivenza del Duca d' *Elbeuf*.

19 Il Primo *Scudiere* comanda la piccola Scuderia; vale a dire quella de' Cavalli, di cui quel Monarca ordinariamente si serve; delle sue Carrozze, Calessi, Sedie rolanti, e Bussole: Quando S. M., per montare in Carrozza, o in Sedia, ha bisogno d' ajuto, esso *Primo Scudiere* le presenta la mano: quando la medesima Maestà cavalca, tanto esso *Primo Scudiere*, quanto il *Capitano della Guardia del Corpo*, vanno al seguito, alla groppa del Cavallo di S. M., occupando il lato sinistro, come quello, per cui si monta a Cavallo. Quando a qualche Personaggio si permette d'entrare nella Regia Carrozza, anch' esso *Primo Scudiere* v' ha luogo: così al Letto di Giustizia succede, preceduto però dal *Capitano della Guardia del Corpo*, e da quello *de' Cento Svizzeri*.

20 La Carica di *Gran Cacciatore* di Francia è antica; ma 'l Titol di essa l' origine da Carlo VI. riconosce: prima di quel tempo, chiunque l' esercitava, altro Titolo, che quello di *Maestro Cacciatore* non avea: Quegli, che a tale Uffizio viene promosso, presta il giuramento nelle mani del Re: Quando S. M., per andare alla Caccia del Cervo, monta a Cavallo, il *Gran Cacciatore*, o 'l suo *Luogotenente* le presenta il Bastone, che per quell' esercizio si richiede: quando il Cervo è preso, il *Corridore*, tagliatoli il piede destro, il consegna al *Gran Cacciatore*, o al suo *Luogotenente* lo porge, che al Re lo presenta: Tale Carica presentemente viene esercitata dal Conte di Tolosa, a cui moltissimi Uffiziali subordinati si trovano.

21 Il *Gran Maestro delle Cerimonie* di quella Corte, la cui Carica dell' Anno 1565. da Arrigo III. fu eretta, dispone di tutte le materie de' Cerimoniali in occasioni di matrimonj; Battesimi; Prediche solenni; Letti di Giustizia; Entrate, e Partenze pubbliche del Re; della Regina, e de' Principi: delle Adunanze del Re, Principi, e Grandi del Regno: delle Udienze pubbliche, che, quel Monarca dà, così a' Legati, Nunzj, e Ambasciadori; siccome alle Corti, Compagnie, e Corpi del Regno; alle Assemblee de' Stati; a' Tribunali: nelle solennittà del *Tedeum*; Allegrezze pubbliche; Processioni; Pompe funebri; nelle Sacre, e nelle Coronazioni; nelle quali congiunture esso Gran *Maestro delle Cerimonie* gode l' onore di prender gli Ordini dal Re: per distintivo della sua autorità nelle pubbliche Funzioni comparisce con un Bastone da Comando, coperto di Velluto nero, col Pomo d' Avorio, in virtù del quale alle occasioni, per evitare i disordini, viene assistito dalle Guardie, ed Altre Regie Soldatesche.

22 Dell' Istituzione della Dignità de' *Pari di Francia*, de' loro Titoli, e distinzioni nel *Capitolo* XV. *della Parte* II. *del Trattato de' Titoli* già parlai: in questo luogo al nostro proposito non voglio lasciar di dire, che anticamente sedevano a' piedi del Re, ne' Gradini del Trono: a' nostri giorni hanno luogo nella Sacra. Siedono nel Parlamento di Parigi, ove prestano il loro giuramento: Godono molti onori, e prerogative: il Parlamento è il solo Giudice delle loro persone, e Dignità, di cui si fa tanta stima, che, non solamente la primaria Nobiltà l'anela, ma anche i Principi del Regio Sangue, come al *luogo citato* già dissi, l' esercitano.

23 Non voglio tampoco lasciar di dire in questo luogo, che i *Duchi* in Francia godono de' medesimi Onori che i *Duchi*, *e Pari*, alla riserva delle prerogative, che alla Dignità degli ultimi annesse si trovano: E' da sapersi ancora, che quelle Ducee per conto della Precedenza giusta l' ordine Cronologico delle loro erezioni si considerano; e ciò tanto per conto di quelle, che sussistono, quanto per conto delle altre, che sono estinte, tuttavia procede: Ne è da tacersi, che per convenzione tra le Corone di Francia, e di Spagna, così i Duchi Franzesi, che go-

godono il Titol di *Grandi di Spagna*, come i *Grandi Spagnuoli*, che godon' il Titol di *Duchi*, in Francia, partecipano de' rispettivi onori, prerogative, che a' Titolati, così dell' una, come dell' altra Nazione sono concedute. Alle Duchesse è riserbato l' onore di portare sopra 'l Cielo delle loro Carrozze l' *Imperiale*, o sia *Coperta di Panno*, o *di Velluto*; ornamento a quella Corte considerato, come Manto della Dignità Ducale particolare.

24 Benchè la Carica di *Contestabile di Francia*, seguita la morte del Duca di *Lesdiguieres*, in vigore d' un Editto pubblicato in Parigi del Mese di Gennajo dell'Anno 1617. restasse soppressa; sussistendo tuttavia la giurisdizione di essa con quella de' *Marescialli di Francia alla Tavola di Marmo* tra le mani d'essi *Marescialli*, che del *Contestabile* erano i *Luogotenenti*, non voglio lasciare di farne menzione: Era quell' Uffiziale il Primo della Corona; il Capo delle Armate: ne' primi tempi però altro non era, che quello, che a' nostri giorni il *Gran Scudiere* rappresenta: per distintivo della sua Dignità da' lati del proprio Scudo Gentilizio portava *due Spade nude, colla punta in alto, tenute da una mano destra, armata di guanto, ed uscente da nuvola*: prestava egli il giuramento di fedeltà nelle mani del Re: quando quei Monarchi facevano Entrate pubbliche, esso Contestabile a Cavallo loro marciava immediatamente davanti, colla Spada nuda impugnata.

25 Sotto i Successori d' Ugo Capeto, quando restò soppressa l' altra di *Maestro del Palazzo*, l'autorità di tal Carica fu molto ampliata: Matteo, II. di tal nome, Signore di *Montmorancy*, dal quale sotto il Regno di Luigi la prima delle suddette fu esercitata, fece, che tra le militari sì altamente risaltasse, che i Principi del Sangue stessi, trovandosi nelle Armate, a tali ordini non avevan ripugnanza d'ubbidire; mentre il *Contestabile* era quegli, che così delle marcie, e Campamenti, come delle Battaglie disponeva: che più? il Re stesso, quando nelle Armate si trovava, all' Attacco de' Nemici non si avanzava; ne altre risoluzioni prendeva, se il *Contestabile* non l' approvava: Era questi del più stretto, e segreto Consiglio Regio: Cessata la di lui Carica, a' nostri giorni l' Uffiziale, che *Preposto del Contestabile* si chiama, nelle Armate spedisce Passaporti; ed ha giurisdizione, così per conto di tutti i delitti, che da' Militari vengon commessi, e delle spie, come per conto di tutte le differenze, che tra essi Militari insorgono: Regola altresì i prezzi de' Viveri, e d'altre cose.

26 L' indagare il tempo preciso, in cui la Carica di *Maresciallo di Francia* fu stabilita, è difficile: ma, non essendo tale cognizione al nostro assunto necessaria, lasceremo, che altri la ricerca ne faccia: egli è bensì certo, che ne' primi tempi non ve n' era che due: Eran essi chiamati *Luogotenenti del Contestabile*; la cui carica di quei tempi non era che la IV. del Regno; ed Uffizio della Casa del Re: la sua autorità non si estendeva che sopra le Regie Scuderie. Avanti che dell' Anno 1218. Matteo II. di *Montmorancy* fosse dichiarato *Contestabile di Francia*, si trova, che Arrigo Clemente, in qualità di *Maresciallo di Francia*, nella Conquista dell' *Anjou* aveva comandata la Vanguardia dell' Esercito del Re Filippo Augusto: ma, comunque si sia, non si controverte, che, dopo esser stato addossato al Contestabile il comando delle Armate, i Marescialli divennero suoi Luogotenenti, il cui numero, attesa l' urgenza degli Affari, fu multiplicato; Sicchè oggidì se ne contano fino a dieci, e sono I. il Duca di *Villeroy*, II. di *Villars*, III. d' *Estrees*, IV. d' *Uxelles*. V. di *Tessè*; VI. di *Tallard*. VII. di *Beruvick*. VIII. di *Matignon*. IX. di *Benzons*; X. di *Montesquiou*.

27 Prestano essi il giuramento di fedeltà nelle mani del Re, che per segno d' autorità consegna loro il Bastone, con cui per distintivo della Carica adornano lo Scudo Gentilizio, addossando a questo due *Bastoni d' Azzurro, seminati di Gigli d' Oro, a Croce di S. Andrea*: A' nostri giorni i Gentiluomini, scrivendo ad essi Marescialli, gli trattano col Titol di *Messeigneurs*: Quando alcuno di loro entra in una

Piaz-

Piazza d' Armi, benchè non vi sia in Comando, viene salutato con molti Tiri di Cannone: deve avere una Guardia di cinquanta Uomini, compresivi due Sergenti, ed un Tamburo, scelti tra più anziani Reggimenti, sotto il Comando di un Capitano; un Sottoluogotenente, o Alfiere, colla sua Insegna, postati tutti prima del suo arrivo avanti il di lui Quartiere in due file, in atto di presentarli le Armi, e Tamburo battente, e gli Uffiziali debbon salutarlo.

28 La Carica di *Cancelliere di Francia* sussiste fin dal principio di quella Monarchia sotto la I. Stirpe quegli, che allora l' esercitava, era chiamato *Referendario*: Sotto la II. alcune volte *Apocrisario*; altre *Arcicancelliere*: Sotto la III. *Cancelliere*, come a' nostri giorni si pratica: E' egli depositario de' Sigilli del Re, di cui, così in ordine all'amministrazione della Giustizia, come in ordine a' Donativi, Grazie, ed Uffizj da S. M. accordati, usa l' autorità: alla di lui Porta assiste uno Svizzero della Regia Guardia ordinaria, vestito con Livrea, parimente del Re: presso la sua Persona trovansi, un Luogotenente, e due Guardie della Prepostura del Regio Palazzo: Nelle Funzioni solenni è preceduto da' Svizzeri della Cancelleria, colle Mazze d' argento dorato sulle Spalle; accompagnato da altri Uscieri della Collana. Quando il Re assiste al suo Tribunale di Giustizia, il *Cancelliere* sta sotto il Trono in una Sedia, per esso preparata, in Toga di Velluto, Color di porpora, foderata di Raso Cremisi: Alle Udienze pubbliche del Parlamento porta una Sottana Cremisi: la Toga è foderata d' Armellini; i lembi orlati con passamani d' Oro: in Testa porta la Berretta di Scarlatto, foderata d' Armellini, orlata d' Oro: Esso è il solo Uffiziale del Regno, che a Lutto mai non veste, e ciò, perchè ad ogni ora debbe trovarsi pronto, così al servigio del Re, e del Regno; come a render quella Giustizia, di cui egli è il Capo: Il di lui Scudo è formato a foggia di *Berretta di Tela d'Oro, alzata d' Armellini, ornata d' un doppio Gallone d'oro*, donde per Cimiero esce la *figura di una Regina, con uno Scettro nella destra; i Regj Sigilli nella sinistra*: rappresenta quella Figura la Francia, o la Giustizia: lo Scudo è *addossato da due grandi Mazze di Vermiglio dorato, a Croce di S. Andrea*: il tutto sopra un Manto di Scarlatto, foderato d' Armellini. *Aubery nel libro I. del Tomo I. della Storia del Cardinal Mazzarino*, dice, ch' esso Cancelliere sopra il Contestabile di Francia la Precedenza gode, perchè le Armi alla Toga cedono.

29 Il *Boerio* (a) dopo aver fatta menzione di detto *Cancelliere*, dice, che ad esso succedono i *Presidenti delle Corti Supreme del Parlamento* (de' quali appresso si parlerà) sedendo essi in un Banco alla destra del Re, dopo l' ultimo gradino del Trono: indi i *Maestri delle Suppliche della Casa Reale* alla Sinistra: poscia immediatamente i Consiglieri del Regio Consiglio; avanti tutti i *Consiglieri de' Parlamenti del Regno*: e ciò, perchè nelle Istituzioni, così del Gran Consiglio, come d' essi Parlamenti, si trova, che il primo, così per conto dell' ordine della Scrittura, e del luogo, come per conto della podestà; della gloria; e dell' onore, tutti gli altri supera: a quegli succedono i *quattro Tesorieri di Francia*: indi i *Ricevitori delle Finanze*: e i *Tesorieri ordinarj*: lo stesso *Boerio* però soggiugne, che in occasioni di Udienze, e di Congregazioni, così nel Concistoro, come nel Regio Palazzo tale ordine veramente si tiene; ma che alle Processioni, ed altre pubbliche Funzioni, tanto gli Uffiziali, e i Nobili, quanto i non Nobili, senz' ordine, ed in confuso camminano: Che nelle altre Città, e Luoghi insigni del Regno gli Uffiziali precedono, giusta l' ordine delle prerogative delle loro Cariche: Che i *Siniscalchi*, *Giudici*, ed altri, che esercitano giurisdizione, sopra gli altri,

(a) *De ord. grad. utriusque For. p. e. de Ord. Concist. §. ad manum dextram*: n. 21.

tri, che non l'esercitano, la Precedenza godono. Indi i *Consoli*, in quel Regno *Scabini* chiamati, e gli altri *Amministratori delle Cose pubbliche*; ma d'autorità minore.

30 In tutto il Regno di Francia si contano *dodici Parlamenti*; e sono I. quello di *Parigi*; II. di *Tolosa*; III. di *Grenoble*, IV. di *Bordeaux*; V. di *Lione*; VI. di *Rovano*; VII. d'*Aix*; VIII. di *Rennes*; IX. di *Pau*; X. di *Mets*; XI. di *Dovay*; XII. di *Besanson*. Perchè ciò, che la giurisdizione concerne, il nostro assunto non riguarda, al nostro proposito di quello di Parigi solamente, che de' *Pari* si chiama, parleremo; ed in ordine a ciò, che la Precedenza concerne, anche rispetto agli altri Parlamenti per norma servirà.

31 Convien dunque sapere, che quel Corpo è composto di *dieci Presidenti*; di alcuni *Consiglieri d'Onore*; di *quattro Maestri delle Richieste Ordinarj della Casa del Re*; di *Venti Presidenti*, così delle Camere delle *Inchieste*, come di quelle delle *Richieste del Palazzo*; di molti *Consiglieri*: di un Procuratore Generale; e di tre *Avvocati* parimente *Generali*. Sapere ancora conviene, che anche i *Principi del Sangue* v'hanno luogo, e che, giunti all'età d'Anni XV. come nel *Capitolo precedente* si è accennato, v'hanno Voto deliberativo: i *Pari di Francia* non prima dell'Anno XXV. con questa distinzione ancora, che i Principi del Sangue v'entrano di pieno diritto: i Pari debbon prestare il giuramento di bene, e fedelmente render giustizia: d'osservare le ordinanze; e di tener segrete le Deliberazioni.

32 In vigore di un Regolamento del dì I. Settembre 1677. i *Presidenti delle Inchieste*, *e la Corte di alcune Richieste*, così nelle Assemblee, come nelle pubbliche Cerimonie camminano co' *Consiglieri della Gran Camera*, preceduti da due soli Consiglieri, de' quali l'uno è Titolare; l'altro può esser' onorario. Luigi XIV. con suo Editto del Mese di Luglio dell'Anno 1644. confermato con una Dichiarazione di 6. Novembre dell'Anno 1657. agli Uffiziali d'esso Parlamento, quando avevan servito per lo Corso di Vent' Anni, o che morivano nel loro Uffizio, concedette i privilegj a' Nobili competenti: ma con altro Editto spedito a S. Germano a *Laye* del Mese di Luglio del 1669. letto nel *Parlamento* alla presenza di S. M. il dì 13. del seguente Agosto fu revocato: Con altro Editto poi del Mese di Novembre dell'Anno 1690. fu dichiarato, che, così i Presidenti, e i Consiglieri, come i Procuratori, gli Avvocati Generali; il Registratore *in Capite*; i quattro Notaj, e Segretarj del medesimo Parlamento; il Primo, e principale Ajutante del Registratore Civile, dopo XX. Anni di Servigio, o venendo a mancare col respettivo Carattere, dovessero esser riputati Nobili, così in ordine alle loro persone, come a quelle delle loro Mogli Vedove, Figli, e descendenti.

33 I *Presidenti del Parlamento* nelle Funzioni di Cerimonie compariscono in Toga di Scarlatto, e Manto foderato d'Armellini; Berretta di Velluto nero, orlata con un gran Gallone d'Oro; quello del *Primo Presidente* con due Galloni, l'uno di sopra, l'altro di sotto, si distingue: I *Consiglieri d'Onore*; i *Maestri delle Richieste*; i *Presidenti delle Inchieste*, *e delle Richieste di Palazzo*; il *Procuratore Generale*, e gli *Avvocati*, parimente *Generali*, portano anch' essi la Toga di Scarlatto; ma con Cappuccio orlato d'Armellini: Il *Capo Notajo Civile*, oltre la Toga, porta il Mantelletto di Scarlatto, foderato d'Armellini: il *Capo Notajo Criminale*; quello delle *Presentazioni*; i *quattro Notaj*, *e Segretarj del Parlamento*, portano anch' essi la Toga di Scarlatto, col Cappuccio foderato d'Armellini: Il *Primo Usciere* la porta parimente simile, con Berretta di Drappo d'Oro, arricchita di Perle, orlata d'Armellini: Gli *Avvocati* compariscono in Toga nera, e Cappuccio del medesimo Colore, foderato d'Armellini: Tutti gli altri Uffiziali compariscono anch' essi in Toga nera.

34 Considerandosi ancora a quella Corte per prerogativa molto distinta la fa-

facoltà di poter' entrare in Carrozza nel Palagio, ove il Re dimora, le distinzioni ne assegneremo. Dopo la Carrozza del Corpo di S. M. e le altre, che al seguito di quella camminano; siccome quelle delle Regine, quando vi sono, e quelle de' Figli di Francia, e de' loro Figli, tutte vi entrano: indi le altre de' Principi del Sangue; de' Legittimati; de' Sovrani; de' Principi stranieri, dal Re riconosciuti, delle Principesse loro Mogli, Figli, e Sorelle, che ponno avere una Carrozza coperta di Velluto rosso, o nero; così le Gualdrappe de' Cavalli: sendo Vedove; hanno esse alle Udienze delle Regine la prerogativa del Tamburetto.

35 Entrano ancora in quel Regio Palagio le Carrozze de' Cardinali; de' Legati, e de' Nunzj; degli Ambasciadori, così ordinarj, come straordinarj, così Cesarei, e Regj, come di alcuni Duchi Sovrani, e di Repubbliche, che hanno il Regio Trattamento, come quella di Venezia; de' Straordinarj della Religione Gerosolimitana; e delle Mogli degli Ambasciadori, che godono l' Onore del Tamburetto. Le Carrozze degl' Inviati dell' Imperadore, de' Re, e de' Principi Sovrani però non entrano nel Louvre, che per la prima Udienza, e per quella di Congedo: Per le altre Udienze essi Inviati sono serviti dalle Carrozze Regie: i loro Cortigiani vanno nelle Carrozze d' essi Inviati.

36 Vi si ammettono ancora, così quelle de' Duchi, e Pari di Francia, come le altre de' Duchi, che non sono Pari, le cui Lettere Patenti sono state verificate in Parlamento; e di quelli ancora, le cui Patenti non sono state verificate; siccome delle Duchesse loro Mogli; purchè possino tenere una Carrozza, coll' *Imperiale di Velluto*; e godano l' onore del Tamburetto: quelle de' Conti, e Pari Ecclesiastici altresì vi si ammettono: Quelle de' Grandi di Spagna della I. e della II. Classe esigono i medesimi onori, che i Duchi, e Pari di Francia: vanno quelle co' Duchi, giusta l' ordine dell' anzianità della Patente di ciascun Grandato: le loro Mogli godono i medesimi onori, che le Duchesse.

37 Si amplia ancora la prerogativa à favore de' Grandi Uffiziali della Corona; del Gran Cancelliere; del Guarda sigilli, quando ha una Carrozza; de' Marescialli di Francia; del Gran Maestro dell' Artiglieria, e d' altri. La Cancelliera, e le Marescialle godono la prerogativa dell' Ingresso delle loro Carrozze; ma non l' altra del Tamburetto: La Cancelliera alla Toletta della Regina ha una Sedia piegante: le Marescialle un Cuscino.

38 Gli altri Uffiziali, e le Uffiziale della Regina, come le Dame d'Onore; le Conciatrici del Capo; il Kavaliere d'Onore; e le Persone, a cui è stata accordata la sopravvivenza nelle Cariche da esse esercitate, entrano in Palazzo nelle Regie Carrozze, ed anche nelle proprie. Continuando il Re a tali Persone, dopo la morte della Regina, lo stipendio, lascia ancora, che godano l' onore d' entrare in Carrozza ne' Regj Palazzi: E tutte le Persone, che godono tale prerogativa, godono anche quella d'entrarvi in Bussola, ancorchè quelle Maestà trovinsi in Letto.

39 Quando i Principi, o le Principesse straniere entrano in Bussola, o ne' Palagi Regj, o in quei de' Principi del Sangue, i Portori sono vestiti delle loro Livree: su questo proposito è d' avvertire, che, dopo lo stabilimento delle Bussole Regie, così nel *Louvre* come in altri Castelli, ove quelle Maestà dimorano, Persona non v' è, che fino a piè della Scala Regia in tali Bussole non possa entrarvi: Ma, quando il Re va a Letto, tutte le Carrozze, che sono nel Cortile del Palazzo, debbon partire.

40 Quando qualche Re, Regina, Principe, o Principessa Sovrana straniera si porta a quella Corte, entra in Palazzo, non solamente la prima Carrozza, ma anche la seconda: quando i Principi, i Duchi, e Pari; i Grandi di Spagna; i Marescialli di Francia, o le loro Mogli entrano in Palazzo in Carrozza d' altri, subito che quelle Persone sono scese in terra, la Carrozza debbe

debbe partire: presentandosi poscia la Carrozza loro propria, si lascia entrare, con tutte le Persone, che in essa si trovano: E tutte le Carrozze, che v'entrano, debbon prender posto a piè della Scala, giusta l'ordine, che i Padroni, e le Padrone di quelle alla Corte tengono: il perchè, sopraggiugnendo la Carrozza di un Principe, o d'una Principessa del Sangue (a cagione d'esempio) quella di un Pari, o d'una Duchessa, debbe cederle il posto: tale formalità però non si osserva colla più rigorosa esattezza: E' ben vero, che quell'ordine, che per conto delle formalità suddette nel Palazzo Regio osservarsi abbiam detto in quelli di Madama; del Duca d'Orleans, e d'altri Principi del sangue ancora osservare si dovrebbe; ma con tutta l'esattezza non si osserva.

41 Il *Cancelliere degli Ordini del Re*; vale a dire di *S. Michele*, e dello *Spirito Santo*, trovandosi il Re assente, entra in Carrozza ne' Regj Palazzi, benchè vi sia la Regina: Entra parimente in quei de' Principi: Delle medesime prerogative gode il *Cancelliere dell' Ordine di S. Luigi*.

42 Poichè di sopra de' Pubblici Rappresentanti in genere, che dalle Potenze straniere a quella Corte si spediscono, per cui, tra gli altri ornamenti tanto risplende, alcune cose accennate abbiamo, con rapportare le loro graduazioni ed alcune prerogative, che il nostro assunto riguardano; poichè di molte altre nel *Trattato de' Titoli* già parlossi, con accennar prima specificamente, quali Corti a quella Reggia i loro Rappresentanti spediscano: ed indi indicare, a quali Potenze essa Corte i proprj spedisca, al presente Capitolo darem fine.

43 Risiede a quella Regia Corte per quella di Roma un Prelato, col Titol di *Nunzio Apostolico*, il quale tutti gli altri Pubblici Rappresentanti precede. I Re di Spagna d'Inghilterra, e di Portogallo i loro Ministri col Titol d'*Ambasciadori* vi spediscono: così la Repubblica di Venezia; L'Imperadore, e molti Principi, così d'Italia, come della Germania, a' loro Rappresentanti danno il Titol d'*Inviati*: Gli *Ambasciadori* tutti gl'*Inviati* precedono: onde alle Udienze prima degli ultimi si ammettono: godono parimente gli *Ambasciadori* gli onori, che del *Louvre* si chiamano: vale a dire d'esser' accompagnati nel loro ricevimento da un *Duca*, *e Pari*: Entrano sempre, come si è detto, colla loro Carrozza nel Cortile del Regio Palazzo, e sono ricevuti dalle Guardie: Nelle Udienze così pubbliche, come private, godono l'onore di cuoprire, e di sedere sopra uno Sgabello: Il Re, così per le Udienze de gli Ambasciadori, come per quelle de gl' Inviati, suole destinare un giorno ogni Settimana: Il Nunzio è sempre preferito: indi quegli, che prima l'ha domandata: poscia gli altri colla medesima regola: co gl' Inviati la medesima regola parimente si osserva.

44 Alle Udienze pubbliche, così gli Ambasciadori, come gl' Inviati, con esso loro conducono il proprio Corteggio nobile, che prima di loro entra nella Camera dell' Udienza; e mentre il Ministro parla, forma quello una specie di Corona: A tali Udienze, così il Nunzio, come gli Ambasciadori vengono accompagnati da un Duca, e Pari di Francia, in mezzo de' quali essi camminano: Così il Nunzio, come gli Ambasciadori, subito, che giungono alla presenza del Re, chinansi tre volte: S. M. allora si leva il Cappello; e si alza in piè: quando il Rappresentante s' avvicina; torna a cuoprire, e sedere: così fa esso Rappresentante, quando comincia a parlare, e quando S. M. gli ha risposto, avendo seco Persone di distinzione, gliele presenta, e soglion' esser ricevute con affabilità: così suole praticarsi cogl' Inviati: ma questi non cuoprono, ne siedono. Suole il Re riceverli, stando in piè, o sedendo, con cavarsi il Cappello nell' atto di riceverli, e di licenziarli.

45 Lo stesso Cerimoniale praticano i Principi del Sangue: colla Regina però, colla Delfina, e colla Duchessa di Borgogna, quando vi sono, gli Ambasciadori, dopo aver coperto, si scuoprono immediatamente: I Fratelli del Re godono delle prerogative de' Prin-

Principi del Sangue: non così i figli d' essi fratelli; ricevendo essi gli Ambasciadori in piè, e scoperti: così per gli Ambasciadori, come per gl' Inviati, e loro Segretarj tiene il Re sontuosa Tavola aperta, ch'è quella del Gran Ciambellano, alla quale si ammettono co' loro Camerate, ed altre Persone nobili, così Franzesi, come straniere: così si pratica, quando i Pubblici Rappresentanti per le Udienze portansi a Versaglies, o altri Luoghi di Delizie del Re: Quando così gli Ambasciadori, come gl' Inviati da quella Corte partono, dopo aver' avuta l' Udienza di Congedo, in segno di gradimento il Re suole far loro presentare il proprio Ritratto, guernito di Diamanti, di maggiore, o minor prezzo, ad arbitrio di S. M. A' Segretarj degli Ambasciadori fa donare una Collana d'Oro, dalla quale pende una Medaglia parimente d'Oro colla sua Effigie: Co' Segretarj degl' Inviati nol pratica che, quando, partendo essi Inviati, quelli restano in loro luogo, facendo figura distinta.

46 Spedisce il Cristianissimo gli suoi Ambasciadori ordinarj a Roma, a Madrid, a Lisbona; a Londra; a Costantinopoli, a Venezia, a Turino; all' Haja; ed a *Soleure:* Per fino a tanto che la Casa d' Austria regnò in Spagna, a' cui Ambasciadori l' Imperadore, dopo il Nunzio Apostolico, sopra tutti gli altri Rappresentanti dava la Precedenza, la Corte Suddetta di Francia non spedì che un Ministro del II. Ordine: ma presentemente, com'è noto, in qualità d' Ambasciadore appunto per la medesima Corte vi risiede il Duca di *Richelieu*: Non spedisce essa Ministri Ordinarj alle Corti di Polonia, Danimarca, e Svezia; ma suole valersi de' straordinarj: co' Principi d' Italia, e d'Alemagna, come, colle Leghe Grise, il simile suole praticare.

CAPITOLO VIII.

Della Precedenza tra le Corone di Spagna, Inghilterra, Napoli, Sicilia, e Sardegna.

1 SE per conto della Controversia, che le due prime delle sopraccennate Corone riguarda, al tante volte *citato Cerimoniale di Paride Grassi* si ricorre, si trova, che la prima di esse, tanto nel Possessorio, quanto nel Petitorio sopra la seconda la Precedenza goder debbe: così dicono, *Garibai nel suo Compendio della Storia di Spagna* (a) e 'l *Mariana delle Cose di Spagna* (b). Anzi, oltre molti altri Scrittori ne' *Capitoli I. e V. di questa medesima Parte* allegati, il *Solorzano* (c) il *Menaca* (d) il *Romano* (e) *Luca da Penna* (f) *Bertrando* (g) *Martino Laudense* (h) *Gio: da Montagna* (i) *Valdas* (k) e 'l *Valenzuela* (l) tengono, che i Re Cattolici, attesa l' ampiezza, e l' opulenza de' loro Regni, e Provincie, sopra tutti gli altri Principi la Precedenza goder debbano.

2 Ma, così in ordine al Possessorio, come in ordine al Petitorio, i Fautori dell' Inghilterra dicono, che in materia di Precedenza, non i Raziocinj de' Scrittori, ma l' osservanza, colla ragione, attender si debbe. Che, se del Possessorio si tratta, nelle prime Assemblee del Cristianissimo, per testimonio di *Varillas* (m) i Monarchi Inglesi in possesso di occupare il secondo luogo già si trovavano: che i loro Ambasciadori, senza Controversia, immediatamente dopo quei di Francia sedevano: Che ne' Concilj di Costanza, e di Basilea così fu praticato: che in quegli Atti non si trova, che gli Ambasciadori di Castiglia, e di Aragona opposizione vi facessero. Che Giulio II. per testimonio del *Mattei nella sua Storia d' Arrigo*

(a) *Lib. 11. c. 7. lib. 16. c. 31.* (b) *Lib. 2. c. 6.* (c) *De jur. Indiar. c. 16.*
(d) *Controv. Praef. lib. 1. n. 127.* (e) *Sing. 302.* (f) *Rub. C. de Legat. lib. 12.*
(g) *Conf. 72. lib. 1.* (h) *De Leg. Princ. q. 27.* (i) *De auct. magn. Conf. n. 118.*
(k) *De Dign. Reg. Hispan. c. 3. e 4.* (l) *Disc. stat. & Bell. n. 26.* (m) *Istor. delle Eres. lib. 9. f. 153.*

rigo IV. a favore del Re d' Inghilterra contro quegli di Castiglia la Controversia decise, quantunque Ferdinando V. contro Arrigo VIII. validamente insistesse, adducendo, che, sebbene la Spagna ne' tempi andati in più parti divisa, non solamente alla Francia, ma anche all' Inghilterra la Precedenza avea ceduta, dopo l' unione di tanti Regni pretenderlo non si poteva: ma, che, ciò non ostante, lo stesso Giulio, per testimonio del *Citato Volaterrano* (*a*) in congiuntura della Cerimonia del giuramento di fedeltà da quei Monarchi prestatoli, all' Inglese la Precedenza esser dovuta dichiarò. Così dicono ancora *Gaspare Ens* (*b*) e 'l *Mattei al luogo citato*.

3 Per conto del Petitorio dicono, che la Spagna in Mare all' Inghilterra è di molto inferiore; onde nelle Navali Battaglie essa Inghilterra da quella formidabile è stata riconosciuta; come, oltre altri Esempj, nella memorabile sconfitta dell' Anno 1588. contro la Flotta, *Invitta* chiamata, si vide. Il perchè per proverbio si dice, l' Inghilterra esser un *terribile Animale, che, se da se stesso non si uccide, morire non può* (*c*) Quel Regno si chiama ancora *piccol Mondo a parte*. *In una Relazione sopra esso Regno* parimente si dice, esser sì potente, che per la sua difesa dell' altrui ajuto bisogno non ha: anzi, che di superarlo, quando da se stesso non si divida, non solamente difficile, ma impossibile ancora moralmente sia.

4 In ordine al Possessorio per parte della Spagna si risponde, che nel Concilio di Costanza, per testimonio di *Alfonso da Cartagine*, *Vescovo di Bourges* (*d*) del *Surrita* (*e*) e del *Mariana* (*f*) la controversia a favore del Cattolico fu decisa: che così in quello di Basilea parimente seguì (*g*) E di fatto D. Gio: de Silva, Ambasciadore di Spagna a quell' Adunanza, come *Antonio de Vera* (*b*) *già citato* scrive, colla forza l' Ambasciadore d' Inghilterra dal luogo da esso preteso levò. Dovendo dell' Anno 1598. gli Ambasciadori di Filippo II. Re di Spagna intervenire ad un Congresso con quei d' Elisabetta Regina d' Inghilterra, per quanto dal *Mattei* (*i*) abbiamo, per cagione di litigio sopra la Precedenza appunto, senza dar principio all' Affare, per cui erano stati spediti, alle loro Corti ritornarono. E 'l *Meterano* (*k*) scrive, che dell' Anno 1660. il medesimo inconveniente avvenne.

5 Al Petitorio passando, se dell' ampiezza de' Stati si parla, con dare un' occhiata alle carte Geografiche, senza fatica, si vede, che il Sole ad ogni ora in qualche luogo di quella Vasta Monarchia risplende; e così quanto essa all' Inglese superiore sia, si comprende; al cui proposito il Proverbio Spagnuolo, *dios es Poderoso en el Ciel, y el Rey d' Espane en la Tierra*, pare, che si avveri; mentre si crede, che l' Imperio Romano, anche quando nell' auge della sua grandezza si trovava, di quello di Spagna minore fosse: così per conto di quei di Alessandro, di Trajano, di Carlo Magno, e d' altri più grandi Monarchi si legge.

6 Se della Dignità si discorre, si dice, che, quantunque la Spagna ne' tempi andati l' Imperio per superiore riconoscesse, a' nostri giorni da quello più non dipende; ma, come si è accennato, da se sola una Monarchia sì vasta compone, che l' Imperio stesso di gran lunga supera: onde quei Monarchi, come il *Borelli* (*l*) e 'l *Cabedo* (*m*) osservano, anch' essi Imperadori chiamati esser si trova; e con ragione, mentre alle Leggi di chicchesia soggetti non sono (*n*) E ciò è sì ve-

(a) *Comm. lib. 3. in fin.* (b) *Tesor. politic. Apot. 63. p. 3.*
(c) *H. de Rohan. dell' Interesse de' Princ. e stati della Cristian. al Card. di Richelieu p. 1. disc. 7. f. 126.*
(d) *Regn. Hispan. Anacep. b. c. 9.* (e) *Annal Aragon. lib. 12. c. 66.*
(f) *De reb. Hispan. lib. 21. c. 6.* (g) *Sim. Maiol dier. Canicul. Colloq. 5. f. 526. tom. 2.*
(h) *Parfait. Ambas. lib. 3. f. 94. e segg.* (i) *Lib 1. Narr. ult. Sect. 16.*
(k) *Istor. Belgic. lib. 13. f. 698.* (l) *De Cathol. Reg præstant. c. 31. n. 31.*
(m) *De Lusitan. c. 211. n. 3.* (n) *Corsett. de potent. Reg. p. 3. q. 22. n. 19. Engellert. Ab. de orig. & inter. Rom. Imper. c. 16.*

sì vero, che, insorta Controversia nel Concilio Turonense sotto Papa Vittore II., l' Imperadore, e Ferdinando I. Re di Spagna, querelandosi gli Ambasciadori di Arrigo avanti al Papa, perchè Ferdinando diceva, da ogni pretensione dell' Imperio Romano esser' esente; anzi anch' esso esser Imperadore, i Legati del Papa, per testimonio del *Mariana* (*a*) e dell' *Azorio* (*b*) le ragioni, così dell' una, come dell' altra Parte ponderate, a favore di Ferdinando decisero: ragioni, non solamente da' Scrittori Spagnuoli, ma anche dagl' Italiani, e da' Franzesi; anzi da Tedeschi stessi addotte, per provare, che i Re di Spagna, senz' ajuto degl' Imperadori Romani, i loro Regni, e Stati, col proprio sangue, fatiche, pericoli, e spese, da' Mori, e Saraceni liberaronsi (*c*) e 'l *Grozio* (*d*) la sentenza suddetta abbracciando, dice, la pretensione de' Spagnuoli esser molto ragionevole, mentre i Re Cattolici assolutamente comandano, dove l' autorità degl' Inglesi da quella del Parlamento, com' è noto, non poco limitata si trova. Così dicono, *Paride Grassi al luogo citato, e 'l Kavaliere Girolamo Lunadori nel suo Discorso della Corte di Roma*.

7 Per parte della Spagna si potrebbe anche dire, che, avendo essa con forti ragioni la prerogativa, di cui si tratta, per tanto tempo contrastata alla Francia, contro cui l' Inghilterra mai pretesa non l'ha, onde in tale arringo non è mai entrata, pare, che tacitamente a tale pretensione abbia rinunziato. Sopra la Sconfitta della Flotta, *Invitta* chiamata, il Cattolico, da quella gran mente, ch' egli era, al Portatore dell' infausto avviso rispose, ch' egli, non co' Venti, ma cogli Vomini dover combattere avea creduto.

8 Per conto della Precedenza tra' Principi delle Suddette Corone poi in ordine a quella di Spagna, chi non sappia, non v' è, che il maggior nato, che *Principe d' Asturias*, s' intitola, come Ereditario della Corona; tutti precede, per conto de' Cadetti il medesim' ordine della maggiore età si tiene.

9 Per ciò, che i Regj Principi d' Inghilterra concerne, Arrigo VIII. col suo *Statuto Parlamentario, riferito da Tommaso Milles* (*e*) e da *Goldasto* (*f*) ordinò, che sopra tutti il Regio Primogenito seder dovesse: Indi il fratello del Re: Poscia il zio: successivamente il Nipote del fratello, o della Sorella parimente del Re. Il medesimo Statuto dispone, che i Duchi, i Marchesi, i Conti, e i Baroni, giusta l'Ordine dell' anzianità preceder debbano.

10 In ordine a ciò, che le prerogative de' Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna riguarda, a quanto ne' *Capitoli XIX. e XX. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, mi riporto.

CAPITOLO IX.

Delle Precedenze tra le Dignità, Cariche, ed Uffizj delle Corti di Spagna, e d' Inghilterra.

1 LA Reale Villa di Madrid, come la prima Città della Corona, e de' Regni di Spagna, viene governata da un Ministro Ordinario, che col Titol di *Governatore*, o come gli Spagnuoli dicono, di *Correggidore*, si distingue: Carica, che a' Kavalieri di nascita, di merito, e che simile Carica in altre Città abbiano esercitata, si conferisce; e perciò tra tutte la prima si reputa: non comparisce egli in Toga, non essendo Legale; ma da Ministro politico, con spa-

(a) *Loc. cit. lib. 9. c. 5.* (b) *Istit. moral. p. 2. lib. 11.*
(c) *Corsett. loc. cit. Castald. de Imper. q. 53. Oldrad. Cons. 69. Vasqu. Controv. c. 22. n. 1. lib. 1. ReincKing. loc. cit. n. 13. Gnephiand. de Wetbbild. sess. lib. 1. c. 10.*
(d) *De jur. Bell. & Pac. lib. 2. c. 3. §. 11.* (e) *De nobil. polit. c. 2.*
(f) *De major: c. 21. lib. 1.*

da, e Cappa. Da esso dipendono alcuni Subalterni che *Reggidori* si chiamano: Dalla di lui giurisdizione tutto ciò dipende, che l' Economico, l' Ornato della medesima Villa, e l' amministrazione della Giustizia, tanto per conto del Criminale, quanto per conto del Civile concerne: è egli uno de' Consiglieri della Regia Camera; o sieno Finanze, che in quella Corte si dicono *Aziende*: E anche dal Consiglio delle Indie.

2. E' egli assistito da due Giureconsulti, che col Titol di *Luogotenenti* si distinguono: la loro giurisdizione coll' Economico, e coll' Ornato nulla ha che fare: ma per conto della Giudiziaria a quella del *Correggidore* è eguale, con qualche specie di subordinazione però al medesimo: sono essi Professori di Legge; ed in grande riputazione, perchè, oltre la loro grande autorità, come si è accennato, tanto nel Criminale, quanto nel Civile, hanno luogo nelle Regie Udienze, e Cancellerie, che in quei Regni moltissime sono.

3 Avvi un Tribunale, che dell' *Inquisizione* si chiama, e come appresso vedremo, dal supremo, che in Toledo risiede, dipende: In Madrid quegli, lo cui Tribunale quivi si trova, col Titol di *Primo Inquisitore di Corte* è conosciuto. E' egli Giudice Ecclesiastico: Esamina, e decide tutte le Controversie, che il Giudaismo, le Eresie; le Stregonerie; le Bestemmie, ed altri Delitti, che la Religione riguardano: Dalle di Lui sentenze al Tribunale della Suprema, e generale Inquisizione si appella: quivi le materie in tutte le altre Inquisizioni della Monarchia decise si discutono.

4 Il Supremo Presidente col Titol d' *Inquisitore Generale* si distingue; e tale Carica suol' esser' esercitata da un Cardinale; Arcivescovo, o Vescovo almeno: La di lui Carica, atteso l' importantissimo suo ministero, è la suprema, ed in stima grande della Monarchia: God' egli preroragative grandissime: Dimora in un Palazzo, che dell' *Inquisizione* si chiama: quivi anche i Presidenti, ad esso Subordinati, risiedono. Le promozioni a tutte le Cariche, ed Uffizj delle altre Inquisizioni da esso dipendono; alcuni da se soli; altri con approvazione del Re a tali promozioni vengono: Compongono il Corpo di detto Tribunale anche altri quattro *Inquisitori Ecclesiastici* subalterni, Teologi, e Canonisti, uno de' quali è sempre il Confessore del Re: Sonovi poi due Togati del Reale Consiglio di Castiglia, col *Titol d' Assessori*, eletti sempre dall' Inquisitore Generale, coll' approvazione del Re: Vi è ancora un *Fiscale* Canonista; un *Segretario*; ed un' *Algorzino maggiore*; o sia *Primo Ministro*, Esecutore della Giustizia; amendue soggetti primarj; e Kavalieri di Spada, e Cappa: Niuno di detti Ministri si ammette, se non dopo rigoroso Processo sopra la limpidezza del loro Sangue per conto della Religione.

5 Prima di parlare di ciò, che le Cariche, ed Uffizj Secolari concerne, di far menzione delle prerogative d' altre principali Cariche, ed Uffizj Ecclesiastici di quella Regia Corte lasciar non voglio. Il *Capo della Regia Cappella, e Limosiniere maggiore* è il Patriarca delle Indie, che con tale Titolo si consacra, e suol' esser della primaria Nobiltà di Spagna: Esercita egli ad un tempo le Cariche suddette per sostituzione dell' Arcivescovo di Compostella, a cui quelle in proprietà spettano: Assiste a tutte le Funzioni di detta Cappella: Propone al Re tutti i Soggetti, che agl' Impieghi di quella vacanti concorrono: I Provisti nelle di lui mani il giuramento prestano: Alla Messa ad amendue le Maestà il Vangelo presenta; dà l' Incenso, la Pace, e la benedizione: Presiede nelle *Giunte*, ed Assemblee d' essa Cappella, composte del *Maggiordomo* più anziano del Re; e del *Contraloro*, i quali però non d' altro che di materie Economiche assieme trattano. Il Giudice della medesima Cappella, che in grado d' *Assessore del Patriarca* suddetto si considera, suol' esser' un Inquisitore di quel supremo Tribunale, o 'l Vicario Generale di Madrid; o d' altro

altro Ecclesiastico d' alta sfera. Ed esercita la sua giurisdizione, così nel Civile, come nel Criminale. L' Impiego di *Rettore*, *e Parroco di Palazzo* viene esercitato dal *Decano de' Cappellani maggiori*: risiede in Palazzo: gode Precedenza, e luogo tra' Cappellani d' onore. Questi, prima d'esser ricevuti, fanno le prove della loro Civiltà, e buoni Costumi: Celebrano alternativamente la Messa a quelle Maestà: Assistono, così a' Pontificali, come a tutte le altre funzioni: siedono in un Banco di rimpetto a quello de' Grandi di Spagna: *I Cappellani degli Altari* sono di grado inferiore de' suddetti: Cantano essi le Messe in Cappella ne' giorni, ne' quali non vi è Musica, ne Pontificale. Sonovi poi altri Ufficiali, i cui impieghi la Cappella Regia parimente riguardano; ma col nostro assunto non avendo essi che fare, di parlarne superfluo ho creduto.

6 Si trovano in quella Corte molti *Consigli*, *e Tribunali*, tra' quali quello, che di *Stato* si chiama, che fino dal tempo del glorioso Dominio de' Re Austriaci con distinta Venerazione fu riguardato: Di quei tempi il Monarca stesso di quello era Capo; quivi degli Affari principali della Corona si trattava; il perchè de' Primarj, e più distinti Soggetti era composto, vale a dire di Viecrè, Governatori politici, ed altri Signori più qualificati, e di sperienza maggiore. Essi però, portandosi alla Corte, ò altrove, per servire il Re, luogo distinto non avevano; ma; picchiando al Regio Appartamento, gli Uscieri aprendo la Porta, lasciavano, che entrassero fino alla Camera de' Gentiluomini della Chiave, *Cappona*, come appresso vedremo, chiamata, ove anche i Grandi si trattengono: Nel presente Governo quel Supremo Tribunale si può dire poco men che soppresso; mentre di pochi Ministri è composto: il Re co' suoi Segretarj del Dispaccio universale da se tutto spedisce: e tali pochi Ministri, benchè in memoria del pristino splendore col Titol d' *Eccellenza* trattati sieno, l' antica autorità non ritengono.

7 Il *Consiglio di Guerra*, che ne' tempi andati a quello di *Stato* immediatamente succedeva; e l' onore della presenza del Re godeva, era governato da' primi Generali degli Eserciti: determinavano essi gli Affari principali della Guerra; e delle Spedizioni, così Marittime, come Terrestri; ma presentemente anch' esso quasi nella totale sua decadenza ridotto si trova, mentre altro non fa, che esaminare, e decider le Controversie Civili, e Criminali tra' Soldati: Tutto ciò, che gli Affari di Guerra concerne, nel Regio Gabinetto si esamina, e si risolve. Compongono presentemente il Corpo del Consiglio due Ministri militari; cinque Togati, ed un Fiscale: la loro autorità appena sopra piccole provigioni si estende; sopra Imprese di Polveri; e di Biscotto; fabbriche di Cannoni, e di Navigli, che in quei Regni col nome d' *Assenti* si spiegano.

8 Per lo mantenimento della Guerra poi avvi un Tribunale, che *Tesoreria generale di Guerra* appunto si chiama: Il suo Capo *Tesoriere Generale di Guerra* s' intitola. Il di lui Impiego in quella Monarchia è in una grande stima: Da esso Varj Ufficiali per lo Governo della medesima Tesoreria dipendono: Sceglie, e destina i Tesorieri degli Eserciti, e delle Provincie, che di suo ordine pagano ciò, che dalla Tesoreria è dovuto: Per le di lui mani passano tutti i fondi, alla riserva de' Denari de' Pubblici Banchi, e delle Saline, atteso che in ordine a' primi v' è un soprantendente della Computisteria, e Reggidoria a parte: così per conto delle Saline succede.

9 Sendo quasi soppressi, come di sopra si è accennatto, i due *Consigli di Stato*, *e di Guerra*, per gli Affari almeno di maggior' importanza della Monarchia applica il Re solo, servito da *Cinque Segretarj*, che del *Dispaccio Universale* si chiamano: tra essi la somma degli affari si divide: Maneggia il I. quei, che *di Stato* si chiamano: il II. quei di *Guerra*: il III. i *politici*: il IV. gl' *Interessi del Regio Erario*: al V. le *Spedizioni di quei delle Indie*, *e della Marina* sono appoggiate: Tali Segretarj, che

sotto il presente Governo sono Uomini di Penna, da' Spagnuoli *Plumisti* chiamati, sono i Ministri della Corona i più autorevoli, perchè ciascuno di essi col solo Re alle proprie Incombenze attende: onde ne' Successi delle Cose hanno una gran parte: soglion pertanto fare fortuna grande; e con Titoli Illustri si distinguono.

10 Il *Consiglio Regio di Castiglia*, che in quella Monarchia sopra tutti gli altri gode il primato, anche per conto dell' autorità, che la Giustizia riguarda, come primo si considera: Capo di esso è un *Presidente*, che anche col Titolo di *Contestabile* si distingue: Dignità, che, come nel *Trattato de' Titoli* già dissi, e di cui anche nel Capitolo *VII. di questa stessa Parte* si è parlato, in Francia fu istituita, e come il *Cassaneo* (*a*) scrive, da quel Regno anche in quei di Castiglia passò: ed a' nostri giorni in Madrid risiede: Il Corpo di tale Magistrato è composto di Ventiquattro Ministri Togati; e di due Fiscali, parimente Togati, delle cui Incombenze appresso parleremo: Tale Presidenza gode autorità, ed onori sì grandi, che tra le Cariche, che quel Monarca dispensa, la prima si considera: il perchè in Proprietà non ad altri che ad un *Grande di Spagna* si conferisce, ma regolarmente a titol di Governo Persone di grado inferiore vengonvi promosse; come Vescovi; Ministri Togati del medesimo Consiglio, ed altri di simile Sfera, i quali in Sostanza la medesima autorità, e i medesimi onori, che a' Presidenti competono, a goder vengono: nel nome, e nel Titolo però tra gl' *Illustrissimi* si distinguano. Ma, quando tale Carica in Proprietà si concedè, quegli, che l' esercita, come Capitano Generale delle Armate, e come Presidente di tutti gli Affari di Guerra si considera: Così nel Civile, come nel Criminale, il mero e 'l misto Impero esercita: dalle sue Sentenze non ad altri, che al Re si appella: negli Eserciti deputa esso gli Uffiziali, che le Cause Civili decidono: altri, che alle Sentenze danno l' esecuzione: altri, che regolano i prezzi delle Vettovaglie, e d' altre Cose, che nelle Armate si vendono: Tutti i Kavalieri, ed altri Signori grandi della Regia Corte dalla di lui giurisdizione dipendono: senza la sua autorità per loro conto nulla si può fare. Le Chiavi della Città; Fortezza, Terra, Castello, o altro Luogo, in cui la Regia persona si trovi, appresso di lui si depositano: Punisce gli Aggravj, e le Offese di qualsisia sorta, che a' Kavalieri delle Armate vengon' inferite: Quand' un' Esercito da un Luogo, per passare ad un altro, debbe partire, esso con Bando fa pubblicare, che il Re, e 'l suo Contestabile le tali, e tali cose ordinano: di tutti i pregiudizj, che al Regno vengono inferiti: egli è incaricato: La di lui autorità, dopo la Regia, è la maggiore: può portare la Corona, così in Testa, come sopra lo Scudo delle sue Armi gentilizie.

11 Gli accennati Venti quattro Ministri Togati, affinchè gli Affari con facilità, e sollecitudine maggiore si spedischino, in Cinque Sale, o piccoli Consigli tra di loro li distribuiscono: il I. e 'l II. del *Governo*: il III. della *mil'*, *y yvinientas*: il IV. di *Giustizia*, l' ultimo di *Provincia* si chiamano: a ciascuno di detti Consigli, giusta il proprio ripartimento, il Governo, e le Decisioni degli Affari spettano: il Ministro più Anziano *pro tempore* a ciascuno di essi Consigli presiede: Per le Cause Civili si deputa un Fiscale: per le Criminali un' altro: il loro Titolo ordinario è quello d' *Uditore* del medesimo Consiglio.

12 Dal Corpo de' sopraccennati Venti quattro Ministri sceglie il Re quattro, o sei di loro, i quali, unitamente radunati nella Casa del Presidente, o Governatore, formano la Camera, di *Castiglia* chiamata, di cui essi *Cameristi* si dicono, sopra tutte

(a) *Catal. p. 7. Consid. 2. e 8.*

te le Mercedi Ecclesiastiche, o politiche de' Regni di Castiglia, e d'Aragona fanno essi Relazione al Re, che per grazia le dispensa.

13 Tiene il Tribunale suddetto tre Segretarj; l'uno, col Titolo di *Padronato Regio* si distingue: spedisce esso tutte le materie, che le Dignità, e gli Uffizj Ecclesiastici riguardano: vale a dire Vescovadi, Canonicati, Prebende, e simili: Gli altri due Segretarj Affari politici spedisscono; cioè Correggimenti, Reggidorie; Titoli, ed altre Regie Mercedi; l'uno per lo Regno di Castiglia, l'altro per quello d'Aragona: Propongono essi *Cameristi* al Re i soggetti più riguardevoli, così per conto della Gerarchia Ecclesiastica, come per quella del Governo Secolare.

14 Un altro Tribunale in quella Corte si trova, che *Casa di Corte*; o *Sala degli Alcaldi* si chiama; come la *Sesta Sala del Regio Consiglio di Castiglia* si considera: Dieci Ministri Togati; ed un Fiscale, parimente Togato quivi risiedono; nè d'altre materie che delle Criminali vi si tratta: alcuni di loro però, con giurisdizione ordinaria, anche le Cause Civili decidono: e tale Giudicatura dell' *Audienza*, o sia *Saletta* si chiama, intervengonvi, *ex Officio*, gli Scrivani delle Provincie: dalle loro Sentenze al Consiglio Reale nella *Sala di Provincia* si appella.

15 Un altro Tribunale delle *Case Reali* si chiama: Una ve n'ha, che del Re si dice; ed in tre Classi si distingue: la I. *Casa di Castiglia* vien detta, e molte Cariche comprende: la II. di *Borgogna*: la III. di *Francia*, coll' aggregazione di Varj Uffiziali: la I. è antichissima de' Sovrani Austriaci: la II. sotto il Governo di Carlo V. ebbe principio; la III. sotto gli Auspici del Regnante Filippo V. è stata introdotta.

16 Per lo Governo generale della Regia Casa un Tribunale supremo assegnato si trova, *Butes* chiamato: quivi le Cause di Governo, Economiche; Civili, e Criminali si esaminano, e si decidono: ne dalle sue sentenze Appellazione si ammette: Per due volte la Settimana almeno si raduna; materie di Conti; dello Stato; degli Effetti; delle provisioni da darsi, de' Cerimoniali, e di altri affari si discutono: Quivi presiedono, il Maggiordomo del Re; e i Maggiordomi di Settimana, che tutti hanno Voto decisivo: v' intervengono ancora, il *Maestro di Camera*, il *Controlore*, o sia *Maestro di Casa*, e'l *Greffier*, o sia suo *sostituto* (de' quali tutti appresso distintamente parleremo) gli ultimi tre siedono in un Tamburetto, senza spalliera: danno conto de' loro rispettivi Impieghi; ma non votano: quivi i Conti delle spese della Camera, della Guardaroba, e della Scuderia si esaminano: Alle sessioni assiste un *Assessore*, eletto *dal Re*, dal suo Maggiordomo nominato, e suol'esser' un Ministro Togato del Consiglio, o della Camera di Castiglia; Decide egli le materie Contenziose, che dal Maggiordomo, o dal *Butes* al di lui giudizio vengon rimesse; sendo a quelli permesso di riportarsi al di lui sentimento. L' *Usciere de' Viveri* serve a detto Tribunale per *Portiere*, al quale gli Scrivani, e l' *Agozile*; vale a dire un *Membro della Giustizia*, assistono.

17 In un'altro Tribunale, che *Consiglio delle Indie* di quella Vasta Monarchia si chiama, tutte le Cause, così di grazia, come di Giustizia si decidono, che, così quegli Affari in prima Istanza, come gli altri delle Provincie, in grado di Appellazione, o per altra ragione riguardano. Esso Consiglio propone al Re i soggetti, che alle Dignità, Cariche, ed Uffizj, così politici, e militari, come Ecclesiastici, e Civili, che gli Affari di quell'Azienda concernono.

18 Presiede al medesimo Consiglio un *Grande di Spagna*, che per lo più suol'esser uno di quei, che in quelle parti Vicerè sia stato: Compongono quel Corpo Varj Ministri, così Togati come di Spada, e Cappa: Vi sono due Fiscali Togati; due Segretarj di Spada, e Cappa: Un Fiscale, ed un Segretario pe' Regni del Perù: un' altro Fiscale, ed un' altro Segretario per lo Governo della nuova Spagna.

Nel

19 Nel *Consiglio della Regia Camera*, d' *Azienda* volgarmente chiamato, gli Affari del Regio Erario si trattano: quivi si decidono tutti i Processi, che la mala Amministrazione degl' Impresarj, ed Assentisti riguardano, si decidono; Siccome i particolari, tra' Sudditi, sieno Creditori; o pure Debitori d' essa Camera, o de' suoi Impresarj, o *Assentisti*.

20 Al Consiglio, di cui quì si parla, un Capo presiede, che con alcuni Ministri in parte Togati, in parte di Spada, e Cappa, quel Corpo compone: le sue *Sale*, o *Consiglietti* per la celere spedizione de' negozj varj sono: il I. di un *Fiscale Togato*; e di *un Segretario di Spada, e Cappa* composto, *del Governo dell' Azienda* si chiama quei, che lo rappresentano; al buon governo generale delle Regie Finanze invigilano: Il II. del *Governo de' milioni* vien detto, perchè quivi di tutte le materie, che l' Amministrazione de' milioni, come uno de' più riguardevoli Regj Interessi, si tratta: Cinque Ministri; altrettanti Deputati del Regno: un Fiscale Togato; ed uno di Spada, e Cappa quel Tribunale formano: il III. col Titol di *Giustizia* si distingue, perchè quivi i negozj Contenziosi, che l' Amministrazione della Regia Camera concernono, si esaminano, e si decidono, o si compongono: il perchè i Ministri sono Togati; di Spada, e Cappa uno solo ve n' ha: quando però gli Affari sono di rilievo grande, anche il Secondo vi si ammette; amendue con Voto Consultivo: avvi ancora il Fiscale: Formano le altre *Sale*, o sien *Consigli*, per la maggior parte Soggetti di Spada, e Cappa, con pochi Togati, per esaminare qualche Dubbio giuridico.

21 Il Tribunale suddetto, de' *Milioni* chiamato, una Contribuzione di tanti Milioni riguarda, che ogni Sessennio le due Castiglie al Re offeriscono: Per le Controversie, che per conto dell' Amministrazione di detti Milioni ponno insorgere, le Città di detti Regni, che *Cortes* si chiamano, alcuni Commessarj deputano, ch' essi Regni rappresentano: Tali Commessarj, che, durante il Sessennio, a spese de' Regni appresso quella Corte risiedono, sono Kavalieri principali de' medesimi Regni, altre volte per Servigj pubblici impiegati, formano una Deputazione, di tutte le Cose, che la loro Commessione riguarda, unitamente trattano: E i loro Affari dalla *Sala*, o *Consiglio* de *Mil, y quinientas* del Regio Consiglio, di cui di sopra si è parlato, si decidono: Le prerogative di tali Deputati distintissime sono: Compariscono essi con decoro, e splendore grandissimo: Terminato il loro Sessennio, dalla Regia munificenza con grazie, e mercedi, alla loro qualità, e grado corrispondenti, vengon premiati: La grandezza degli Affari del Tribunale suddetto quattro Computisterie generali richiede, che sono quelle della *Regia Azienda*: della *generale de' Pesi*: della *Distribuzione*: e l' altra de' *Milioni*: tutte co' loro Uffiziali; i tre Ministri Togati, che v' intervengono, del Titolo di *Consiglieri dell' Azienda* sono decorati, e i Correspettivi Affari nel Regio Consiglio spedisconο.

22 Godendo quei Monarchi per Concessione Pontificia varj Sussidj, come sono quei dello *Scusato* e della *Crociata*, per lo governo, ed Amministrazione di quelli Effetti un Tribunale particolare eretto si trova, che *Consiglio della Crociata* appunto si chiama: il suo Capo col Titolo di *Commessario Generale della Crociata* si distingue: E' egli Ecclesiastico; avvi ancora più *Assessori Togati*, dal *Presidente* eletti, e da' *Consigli Regio*, e delle *Indie* scelti, sempre però colla Regia approvazione; e tra essi un *Fiscale Togato*, *due Computisti Maggiori*; un *Luogotenente* del *Gran Cancelliere*, *un Segretario*, ed un *Tesoriere del Consiglio*: tutti di Spada, e Cappa: Le Assemblee in Casa del *Commessario Generale* si tengono.

23 Trovandosi in Spagna gli Ordini, di S. *Giacomo*; di *Calatrava*; d' *Alcantara*, e di *Montese*, de' quali, come nel *Trattato de' Titoli* già dissi, *Gran Maestro* è il Re; e possedendo essi Ordini in quei Regni molte Commen-

mende, per lo cui Governo un Tribunale, che *Consiglio degli Ordini* si chiama, eretto si trova: Compongono il suo Corpo un *Presidente Crociato*, che suol' esser *Grande di Spagna*: sei Ministri Kavalieri; ed un *Fiscale*, tutti Crociati: Un *Segretario*, ed un *Computista*; l' uno, e l' altro parimente Crociati; ma di Spada, e Cappa: Esaminano essi i Requisiti di quei, che a gli Ordini suddetti aspirano, e le Cause de' Kavalieri in grado d' Appellazione; Siccome quelle delle Commende decidono.

24 Le *Guardie Regie del Corpo* in tre Compagnie consistono; la I. *Spagnuola*: la II. *Italiana*; la III. *Fiamenga*; sono occupate da tre Capitani, che precisamente *Grandi di Spagna* esser debbono: da un *Sergente Maggiore*; da *due Ajutanti Generali*, da un *Luogotenente*: da un *Secondo Luogotenente*: da quattro *Brigadieri*; da *quattro Sottobrigadieri*; dugento guardie, tra le quali sonovi Venti Cadetti, o *Guardamaniche*, il Corpo di ciascuna Compagnia compongono: ogni Capitano deve sempre andare al seguito del Re, in qualsivoglia luogo, ove S. M. si porti; così a Cavallo, come in Carrozza: ciascuno per lo Corso di Mesi quattro a vicenda, cominciando dallo Spagnuolo; proseguendo l' Italiano; terminando l' Anno il Fiamengo. Ogni Quadrimestre il Capitano, ch' è di servigio, ha il suo Quartiere a Palazzo. Andando il Re in Carrozza in qualsisia parte, benchè lontana, il Capitano occupa il terzo luogo; un Tenente, ed un Esente a Cavallo, debbono andare al di lui seguito; il primo alla destra; il secondo alla sinistra; ed una parte delle Guardie, comandate da un Brigadiere, o Sottobrigadiere dopo la Carrozza, da altri quattro preceduta.

25 Quando il Re alla Cappella, e ad altre pubbliche Funzioni interviene, il Capitano della Guardia, ch' è di servigio, siede in un Banco dietro al Soglio: Tutte le sere dal Re prende il *Nome*, indi al suo Ufficiale immediato il partecipa: in di lui assenza il Sergente maggiore, o l' altro Ufficiale immediato supplisce.

26 *Luigi Giraldi* nelle sue *Notizie dello Stato politico* di quella Corte scrive, che le di lei principali Cariche sono quelle di *Maggiordomo maggiore*; di *Kavallerizzo* parimente *maggiore*; e di *Somilier de Corpus*; che in Italia lo stesso si è che il *Mastro di Camera*: La prima di dette tre Cariche è antichissima della Casa di Castiglia; e però *della Corona* chiamata: fu eretta per un fratello del Re, il perchè gode la prerogativa di trattare di *Voi*, così tutti gli *Alcaldi di Casa*, e *Corte*, come gli Uffiziali della stessa Regia Casa; i *Grandi di Spagna* non eccettuati: Tal Carica da un *Grande di Prima Classe* viene quasi sempre occupata, il perchè in Corte tutti precede: e quand' Egli anche *Grande* non sia, col *Titol d' Eccellenza* viene trattato; e può cuoprire. Nella Regia Cappella siede dal lato della Cortina del Re in un Tamburetto, coperto di Velluto: Alle Commedie, ed alle Feste di Palazzo, anche nel Quarto del Re egli comanda: così quando il Re fa funzione di Cerimonie, o in Congiunture di Udienze de' Pubblici Rappresentanti de' Principi Stranieri: sendosi portato a quella Corte un Ambasciadore della Porta Ottomana; in occasione della pubblica Udienza, stando il Re sul Trono sotto il Baldacchino, il *Maggiordomo maggiore*, col Cappello in Testa anch' esso, stava sotto il Baldacchino, due gradini più abbasso della Regia Sedia, col Bastone in mano: il *Someglier de Corpus*, senza esercizio alcuno della sua Carica, cogli altri *Grandi* faceva Spalliera.

27 Prend' esso gli ordini immediatamente dal Re, al *Maggiordomo di Settimana* in Voce li partecipa, o al *Controlore*; o al *Greffier*, a ciascuno di essi giusta le loro Commessioni, in iscritto li passa. Ha egli Quartiere in Palazzo: così al Pranzo, come alla Cena del Re, assiste dietro S. M. La di lui giurisdizione per tutto il Continente del Regio Palazzo sino all' Anticamera del Re si estende: Comanda a' *Portieri della Saletta*, che

che dopo le Guardie sono i primi Ufiziali; così con tutti pratica, quando, il Re a piè per la Città in occasione di Cerimonie pubbliche comparisce; come a cagione d'esempio per la Processione del *Corpus Domini*: Decide le Controversie, che per cagione di Precedenze insorgono: Ordina, che s' intimino le Cappelle ed altre Funzioni, delle quali fa dar parte a' *Pubblici Rappresentanti*, e ad altri, che debbono intervenirvi: Quand' esso alle Ore determinate dal Re non può ricever gli Ordini, alle di lui Veci il *Maggiordomo di Settimana* supplisce. Ne' tempi andati teneva appresso di se le Chiavi di Palazzo; ma dopo l' Istituzione delle *Guardie del Corpo* più non si pratica: Nelle pubbliche Funzioni presenta al Re la Sedia, e la ritira: Quando S. M. esce in pubblico, senza la Regina, il *Maggiordomo suddetto* in Carrozza prende la man sinistra dalla parte de' Cavalli: il *Kavallerizzo maggiore* la destra: fuori dalla Regia esso a tutti precede: I *Giovani di Credenza* vengon promossi da esso *Maggiordomo*: dopo questo grado tutti i subalterni della Casa di Sfera da esso vengon proposti; il Re gli elegge: l' assegnazione degli Appartamenti della Famiglia Reale, e di tutto ciò, che lo di lei Governo riguarda, al medesimo *Maggiordomo* altresì spetta: Tutti gli Uffiziali d' essa Famiglia nelle di lui mani prestano il giuramento: Le *Guardie* da esso gli ordini ricevono, stando egli a sedere, e trattandoli di *Voi*; e stando essi in piè. Un di Lui *Luogotenente*, Carica della Casa di Castiglia, soscrive le Cedole Regie, mettendo a piè delle medesime il Titolo della sua Carica, di cui quell' atto è l' unico Impiego; mentre per altro, in assenza del *Maggiordomo maggiore*, le di lui Veci sono esercitate dal *Maggiordomo più anziano*, di cui, e degli altri, di *Settimana* chiamati, appresso parleremo.

28 Sonovi i *Maggiordomi*, *di Settimana*, come si è detto, chiamati, Ufiziali parimente della Casa di Castiglia; e persone della distinzione maggiore: il loro numero fisso non è; ma regolarmente sono quattro: cresce, e decresce, come al Re piace: sono essi subalterni del *Maggiordomo maggiore*; in di lui assenza esercitano la maggior parte delle sue Incombenze; non esclusa quella di servire direttamente la Regia persona: ogni Sabbato se le dà la muta: debbon trovarsi in Anticamera, per esser pronti al Servigio: Quando il Re dà Udienze, assistonn essi in piè dopo i *Grandi*. Quando alcuno di essi la domanda, da due Colleghi viene condotto, con fare due riverenze: Quando il Re esce da Palazzo a piè; come il Giovedì Santo in congiuntura delle stazioni, marciano essi co' loro Bastoni in mano: Al Pranzo, ed alla Cena del Re (quando però in pubblico segue) fanno essi l' atto, che da' Spagnuoli *Salva* viene chiamato, cbe in gustar prima il pane, e le Bevande consiste. In Congiunture delle pubbliche Entrate degli Ambasciadori, e degl' Inviati, il *Maggiordomo di Settimana*, assieme co' *Gentiluomini*, *della bocca Reale* chiamati, portandnsi a levarli, si conduce a Corte, tenendo egli sempre la mano sinistra: Al ritorno alle Case di quelli il simile si pratica, avendo al seguito una Regia Carrozza: Alle Cappelle, ed altre pubbliche Funzioni assistono tutti al Corno dell' Epistola, dietro agli Ambasciadori, stando in piè, co' loro Bastoni: così quando si dà la Pace, e l' Incenso, come quando il *Patriarca delle Indie*, o 'l *Nunzio Apostolico*, dopo la lettura del Vangelo, presenta al Re il Messale, acciò lo baci, essi *Maggiordomi*, presentandoseli dal loro lato, fanno le solite riverenze.

29 Il *Kavallerizzo maggiore*, chiamato *Uffiziale della Corona*, suol' esser sempre un Grande di Spagna, e 'l primo Favorito del Re, con cui per gli Affari della Regia Scuderia conferisce; il perchè, quantunque la Carica di *Maggiordomo maggiore* in quella Corte, come si è accennato, la prima sia, molti Signori, che quella, di cui quì si parla hanno esercitata, di passar' a quella non si sono curati; oltre la soprantendenza di

tutta

tutta la medesima Scuderia, ha parimente il Comando sopra' Paggi, e Staffieri di Corte, i primi de' quali ogni mattina debbon portarsi alla di lui Anticamera; e volendo, farsi da essi vestire; ed andare alla Portiera della di lui Carrozza, ch' è sempre una di quelle della Regia Scuderia: tutti prestano il giuramento nelle di lui mani: E' egli l' Unico, che per Madrid possa comparire in Muta a sei, di Mule, ò di Cavalli: Quando il Re esce di Corte, egli parimente comanda, e tutti precede: nella Regia Carrozza occupa il primo luogo: il *Maggiordomo maggiore* il II. il *Somigliero di Corpus* il III. Quando il *Kavallerizzo maggiore* è assente, il *Primo Kavallerizzo*, di cui appresso parleremo, per lui supplisce: così nella Regia Carrozza, come nella seconda, siede sempre nella Portiera a destra: E' da sapersi ancora, che nelle accennate due Carrozze non hanno luogo che i Gentiluomini della Camera, quando sono di servigio: E essi, quantunque *Grandi di Spagna*, ed in esercizio di altre cariche, non solamente nella Corte della Regina, e degli Infanti, ma anche dello stesso Re giusta la loro anzianità precedono.

30 Al *Kavallerizzo maggiore* per conto della Scuderia succede il *Primo Kavallerizzo*, anch' esso della più Cospicua Nobiltà: in assenza di quello in alcune funzioni, come di andare alla Portiera della Regia Carrozza, le lui Veci esercita: ricevuti gli Ordini dal suo superiore, li passa a subalterni: assiste alle Compre de' Cavalli, e delle Mule: invigila al loro buon governo; si come alla Conservazione delle Carrozze, Arnesi, ed Armi. E' servito con una Regia Carrozza, a quattro Mule, ma con un solo Cocchiere, che si chiama a *Guida*, e Servidori con Regia Livrea.

31 Sonovi ancora otto altri *Kavallerizzi*, de' quali *quattro di Corte*; gli altri *quattro da Campagna* si chiamano: Servono i primi in congiunture di pubbliche Funzioni a Cavallo, alla Portiera della Regia Carrozza; gli altri, quando il Re va in Carrozza, giornalmente alternano: In assenza del Kavallerizzo maggiore, e del Primo Kavallerizzo assistono ancora alla Portiera: servonsi de' Cavalli della Regia Scuderia.

32 Un' altro Uffiziale, che col Titolo di *Veditore* si distingue, si considera come una Specie di *Governatore della Regia Kavallerizza*; mentre per le di lui mani tutti gli altri Uffiziali, e tutte le spese, che per servigio di quella occorrono, passar debbono; ed egli ne' suoi libri le registra: di tutto rende informato il *Kavallerizzo maggiore*: l' assiste in occasioni di prestare nelle di lui mani giuramenti: spedisce, così i Titoli, e le Provigioni corrispettive; come le Certificazioni: Tiene Carrozza a quattro Mule; ma con un Cocchiere solo, e come il *Primo Kavallerizzo* usa la Livrea del Re: sono ad esso subordinati due *Ajutanti*; ed un *Computista*; lo cui Uffizio i Conti di Carico e Discarico delle Paghe; de' Salarj; le razioni, ed altre spese, concerne.

33 Un' altro Uffiziale, *Foriere* chiamato, come un *Tesoriere* si considera: Tiene egli il Conto delle Entrate della Kavallerizza; e con Mandati del *Kavallerizzo maggiore*, dal *Veditore* formati, le distribuisce: Ha la soprantendenza delle Carrozze, assistito da due *Ajutanti della Forieria*; e da un altro, che *Librador* si chiama, a cui la distribuzione di paglia, orzo, Erba, ed altri rinfreschi spetta.

34 Il *Maestro di Camera*, o come si è detto, *Sommelier du Corps*, *del Re*, Uffizio della Corona di Borgogna, regolarmente suol' esser' un *Grande di Spagna*: riceve gli ordini immediatamente dal Re, che veste, e spoglia: quando non v' è la Regina, dorme nella Camera vicina a quella di S. M. Comanda dispoticamente alla Camera di quel Monarca, i cui Gentiluomini, ed altri Cortigiani di sfera distinta, giurano nelle di lui mani: Va in Carrozza con quel Monarca in luogo a quello del *Maggiordomo maggiore* inferiore: Tutti gli Abiti, dal Re usati, e tutto ciò, che, quando S. M. muore, nella sua Camera si tro-

trova, è di sua ragione. La di lui giurisdizione si ristringe ne' Regj Appartamenti, cominciando dall' Anticamera de' Titolati: mattina, e sera apre, e serra la Porta della Camera del Re, a cui presenta la Camicia: così esso, come i Gentiluomini assistono in Anticamera, e cuoprono: così praticano in tutte le altre funzioni: stando essi solamente scoperti, quando nella Camera di quel Monarca alla di lui presenza si trovano: Il *Maestro di Camera* consegna le Chiavi delle Porte, così a' *Gentiluomini della Camera*, come a gli *Ajutanti*, che, come si è accennato, nelle di lui mani prestano il giuramento di fedeltà: In sua assenza supplisce il *Cameriere di Guardia*. La distribuzione delle Udienze però spetta ad un' *Ajutante di Camera*: I *Gentiluomini di Servigio* alla Tavola del Re esercitano a vicenda, così l' Uffizio di Coppiere, come quello di Scalco.

35 Quando il Re, indisposto, guarda il Letto, il *Maestro di Camera*, ricevendo gli ordini da' Medici per conto di tutto ciò, che per servigio della persona di S. M. si richiede, a quelli, a' quali sono diretti, gli trasmette: Ritiene egli la *Chiave maestra* di tutte le Porte, simile a quella del Re: il perchè, quando S. M. vuole trattenersi in Camera solo, lascia la sua Chiave sulla Serradura per di dentro: su tale proposito non si deve lasciar di dire, che le Chiavi de' Regj Appartamenti sono di quattro sorte, le une dalle altre differenti: la I. che *Cappona* si chiama, si consegna a' Gentiluomini della Camera, ma che non sono di servigio; serve quella, per aprire le Porte sino all' Anticamera de' *Grandi*: Colla II. che *maschia* si chiama, si aprono le Porte di due Anticamere, ove regolarmente i *Gentiluomini di servigio* si trattengono: si consegna la III. a' *Gentiluomini, che attualmente servono*, e con quella le Porte delle Camere del Re aprono, quando S. M. o 'l Maestro di Camera colla sua Chiave particolare non abbia data una terza girata: la IV. è quella, che al Re; al *Maestro di Camera*, ed al *Privato* è riserbata: sonovi ancora quattro *Somillieri*, *di Cortina* chiamati, della primaria Nobiltà, i quali, quando quelle Maestà in Cappella si trovano, tirano, e serrano le Cortine.

E poi che del *Privato* menzione si è fatta, di dire lasciar non voglio, che, quantunque in quella Corte egli Carica distinta non abbia (onde con quel solo Carattere funzioni pubbliche non esercita), pure, attesa l' antica Etichetta Spagnuola, rappresenta la persona del Re, col quale degli Affari da solo a solo tratta: manda egli a chiamare Persone d' ogni sorta: nelle Sessioni, *Giunte* chiamate, che avanti di lui si tengono, occupa egli il primo luogo: così al *Maggiordomo*, come a tutti gli altri Uffiziali spiega la Regia mente: quando il Re a qualche Personaggio deve dare Udienza, fa dar ordine all' *Ajutante di Camera*, che assista. Esamina tutte le Lettere, e le Risoluzioni de' Consigli: dà gli Ordini al *Segretario del Dispaccio generale*: lo spedisce, e 'l trattiene a suo piacimento: Firma le Risoluzioni: dà Udienze a' Pubblici Rappresentanti de' Principi Esteri, da' quali nel suo Appartamento anche la Precedenza pretende: ma da' *Nunzj Pontifizj* tale prerogativa non se gli accorda: il perchè, dovendo Monf. Mellini, poscia degno Porporato, in qualità di Nunzio appunto a quella Corte, portarsi a visitare D. Fernando Valenzuela, Marchese di Villa Sierra, che di quel tempo la Carica, di cui si parla, nella medesima Corte esercitava, il fino Spagnuolo fece, che la Camera d' Udienza da un *Piombo*, o sia *Paravento* di Tela dipinta, in modo fosse attraversata, che, per entrarvi, dalla destra alla sinistra, passare conveniva: in mezzo alla Camera due Sedie erano state già approntate, l' una all' altra opposta, di modo, che, considerata quella ritorta entrata, una specie di Laberinto formava: onde, se l' Ingresso si riguardava, il Nunzio il primo luogo occupava; ma quello in essenza l' inferiore ad esser veniva; mentre, facen-

cendo il *Paravento* per conto del reale Ingresso figura momentaneamente opposta, il Nunzio alla Porta la Schiena a voltar veniva, ma l' esperto Prelato, non men che il fino Spagnuolo, alle sue Convenienze attento, affinchè in dubbio non restasse, s' egli, o l' altro il primo luogo occupato avesse, terminata l' Udienza, benchè sapesse, che quell' Etichetta portava, che, quantunque l' Accompagnamento fuori della Porta della Camera dell' Udienza esibito li venisse, egli con galanteria ricusarlo doveva, con disinuoltura, la destra dello Spagnuolo colla propria sinistra presa, andando con esso discorrendo, in quella guisa fino al luogo da esso preteso il condusse: quivi con altrettanta galanteria congedossi.

37 I *Gentiluomini della Regia Camera*, che regolarmente sono dodici; per lo più *Grandi di Spagna*, o Primogeniti delle Case più Cospicue, portano la Chiave dorata, come il *Maestro di Camera*; nella di cui assenza quegli, ch' è di Settimana, o l' altro Gentiluomo, che serve da Trinciante, dà da bere al Re: ed amendue, dal principio della Mensa, fino al fine della medesima, vi assistono: Vestono, e spogliano S. M. e con esso escono in Carrozza, quando v' è luogo.

38 Giacchè de' *Grandi di Spagna* alcune cose abbiam dette, di parlare delle loro prerogative lasciar non voglio: distinguonsi Essi, come *nel Capitolo XVI. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già accennai, in tre Classi, giusta la cui graduazione da quel Monarca vengon distinti: Per conto di quei della I. convien sapere, che, quando, per prender possesso della loro Dignità, ad esso Monarca si presentano, S. M. dice *Courios*, essi subito cuoprono: indi cominciano a parlare: quei della II. Classe, dopo essersi presentati alla M. S. ritirandosi due passi indietro, cominciano a parlare: il Re allora dice, *Courios*; ed essi, copertisi, alcune parole profferiscono, levatosi poscia il Cappello, e stando sempre scoperti, il complimento proseguiscono: Gli altri della III. Classe, giunti alla presenza del Re, stando sempre col Capo scoperto, parlano; terminato il loro ragionamento, con altri *Grandi* al muro si ritirano; il Re allora loro dice parimente *Courios*: su questo proposito avvertire ancora si debbe, che, se un *Grande di I. Classe* un altro *Grandato* eredita, il Re, quando il possesso glie ne dà, quel Cerimoniale usa, che l'ultimo *Grandato* richiede: il perchè, se questo della III. Classe fosse, quantunque al già *Grande* il supremo onore dovuto fosse, il Re non con altra Cerimonia, che con quella all' Ereditato convenevole, il tratterebbe: conviene altresì sapere, che il Re co' *Grandi*, ed altri Titolati del Regno di Portogallo nelle Funzioni cortesia maggiore pratica.

39 Lasciando da parte molti altri Uffizj della Corte di quel Monarca, le cui Incombenze col nostro assunto che fare non hanno, passeremo a dare un' occhiata, prima alla Corte della Regina; indi all'altra del Principe d' *Asturias*, e d' altri Infanti. Il *Maggiordomo maggiore* d' essa Regina tiene dispotica autorità sopra tutti i correspettivi suoi Dipendenti, ed in tutte le Funzioni, come eguale a quello del Re, si considera: ed anche esso per lo più è *Grande di Spagna*: serve la Regina in qualità di Bracciere: In Campagna prende la destra del *Kavallerizzo maggiore*, coll' autorità degli Ordini alla Kavallerizza della medesima Regina.

40 *Quattro Maggiordomi di Settimana* poi ivi sono, per lo più Kavalieri di Famiglie distinte: Essi in assenza del loro Capo le di lui Veci esercitano. Compongono un Corpo a quello della Casa del Re del tutto consimile: Quando alcun *Grande di Spagna* muore, quegli, che di *Settimana* si trova, in nome della Regina coll' Erede a complimentare si porta. Generalmente parlando, la Casa d' essa Regina di tutti gli Uffizj a quei del Re consimili è costituita.

41 Oltre molti altri Uffizj, che parimente il nostro assunto non riguardano, quello di *Cameriera maggiore*, come di stima grandissima, ad una Dama Vedova, *Grande di Spagna*, sempre si con-

si conferisce: dalla di lei autorità le Dame, *Guardia maggiore*, *Signore d'onore*, *Cameriere*, *Guardie*, e tutta la minuta servitù dipendono: assiste essa alla Regina, così quando si veste, come quando si spoglia, ed alla Mensa l'accompagna: così quando esce in Muta, servita dal lato dal suo *Kavallerizzo*, con Cavallo di Corte.

42 Le Dame parimente della Regina, in numero di otto, sono sempre figlie, o Mogli di *Grandi di Spagna*: alternano il servigio di Guardia ogni giorno: dopo la Collezione, assistono a S. M. quando si veste; alla Tavoletta: alle Regie Udienze, per ordine dopo la *Cameriera maggiore* parimente assistono al Pranzo, ed alla Cena *la Cameriera di Settimana*, e *l'Ajutante di Guardia*, intervengono, porgendo, e levando i Piatti; e dandole da bere ginocchione. Quando la Regina esce di Corte, la *Cameriera di Guardia* va al di lei seguito dopo la Muta della *Cameriera maggiore*.

43 Una Dama d'Onore, che *Guardia maggiore* si chiama, tiene le Chiavi dell'Anticamera, e delle Porterie: alla Custodia degli Appartamenti della Regina, ed al contegno, così delle *Cameriere*, come d'altre, che servono invigila. Ne'tempi andati le *Dame d'Onore* erano otto; presentemente sono sedici; tutte Signore di distinzione, ogni giorno la Guardia alternano: assistono alla Tavoletta, alle Udienze; ed alla Mensa per fino a tanto che la Regina siasi lavate le mani. Una *Gentildonna* particolare, che *Azafata* si chiama, calza, e scalza la Regina: assiste alla Mensa mattina, e sera; porgendo i Piatti alle Dame: quando S. M. esce di Corte, va dopo le Dame, porta seco in Carrozza una cassetta d'Argento; entrovi tutto ciò, che occorrere può.

44 L'Impiego di *Cameriere* viene esercitato da dodici figlie di privati Kavalieri, e Ministri Togati: presentano Esse gli Abiti; mettono le Scarpe alla Regina; e portano i Piatti alla Mensa: ordinariamente la più Anziana ha la custodia della Biancheria, e de' Pizzi: un'altra della Tavoletta: quando escono di Corte, che, senza la permissione della *Cameriera maggiore*, e l'assistenza di una *Duegna*, o sia Donna d'età, civilmente nata, non si pratica, sono servite di una Carrozza di Corte. Le *Duegne* sono Vedove di rispetto, ma di grado a quello delle Cameriere inferiore: portano un distintivo del loro stato Vedovile; in Idioma Spagnuolo *Toccado* chiamato: servono alternativamente ogni giorno in Anticamera, in aprire, e serrare la Porta della medesima, le Chiavi della quale alla *Guardia maggiore* consegnano: accompagnano le Cameriere, tutte le volte, che escono; preferendole in Carrozza, giusta la loro anzianità: Altre *Duegne* d'inferior condizione, col Titol di *Guardie* distinte, anch'esse in Anticamera assistono: terminato, così il Pranzo, come la Cena, smorzando i lumi, si ritirano; di tutto ciò, che occorre, alla *Guardia maggiore* debbon render conto.

45 I Serenissimi *Principi d'Asturias*, e *i Regj Infanti* hanno la loro Corte a parte ne'loro Appartamenti, colla Famiglia, sì alta, che bassa, a quella della casa del Re corrispettiva: A ciascuno di essi un'*Ajo*; un *Governatore*; un *Tenente*; ed un *Gentiluomo*, di *manica*, o di *braccio* chiamato, assiste: detti Gentiluomini in Anticamera entrano colla Chiave *Cappona*: il più anziano di loro esercita la Carica di *Mastro di Camera*; ma senza Titolo, perchè tal Carica nella Corte di essi Principi non si usa. *Ajo del Principe d'Asturias*, e successore alla Corona, è sempre un *Grande di Spagna*: Il *Tenente* è Kavaliere qualificato, e di distinzione. Il *Gentiluomo di Manica*; siasi del Principe, o di un Infante, è parimente Kavaliere di qualità distinta, di grado però al Tenente inferiore: non debb'egli mai allontanarsi dal fianco del suo Padrone.

46 Oltre le accennate Dignità, Cariche, ed Uffizj, S. M. Cattolica spedisce Ambasciadori Ordinarj alle Corti di *Roma*, *Vienna*, *Parigi*, *Lisbona*, *Londra*, *Venezia*, ed a' *Svizzeri*: Alle Corti del *Nort* non ne spedisce che de' Straordinarj; alle occasioni dopo la Pace di *Munster* fa anche le spedizioni degli Ordinarj all'*Haia*.

Il

47 Il Governo dell' Inghilterra, come nell' *antecedente Capitolo* si è accennato, Monarchico, dire assolutamente non si può; ma un misto di *Regio*, *Aristocratico*, e *Democratico* rappresentata. Gli affari di maggiore importanza dalle risoluzioni del *Parlamento* dipendono; Magistrato, o Corte, che ne' tempi andati *Consiglio del Re* si chiamava; e non d' altri soggetti, che de' Grandi del Regno era composto: e quand' anche il Titolo, che presentemente porta, assunse, i Principali del Regno solamente vi si ammettevano. Dopo il governo di Arrigo VIII. i *Comuni* furonvi aggregati, che il *Terzo stato* formano: E per maggior chiarezza convien sapere, che in quel Regno quelle Persone, che sotto la qualità di Baronetti si annoverano, per Nobili considerate non sono; di modo, che i *Baronetti*, i *Kavalieri*, gli *Scudieri*, e i *Gentiluomini*, tra' *Comuni* si ascrivono: questi però, come una piccola Nobiltà, a formar vengono, che sopra' Cittadini la Precedenza godono; A' *Baronetti* sopra' *Kavalieri* la Precedenza compete, alla riserva però di quei della *Jartiera*, e de' *Baronetti* sotto lo stendardo del Re *Kavalieri* creati. In quel Regno però altri Ordini di Kavalieri vi sono, de' quali nel *Trattato della Nobiltà, ed in quello de' Titoli* già parlai.

48 La *Corte* suddetta, senza permissione del Re, non può radunarsi: In di lui assenza, ma d' ordine Regio, dal *Custode del Regno* gli ordini si spiccano: In tempo della minorità di quel Monarca tale autorità appresso il *Protettore del Regno* risiede. Le Adunanze, ove a S. M. piace, si tengono. Ma da qualche tempo nell' antico Palazzo di *Westminster* soglion seguire, ove i *Pari* hanno una Camera, da quella de' *Comuni* separata. Prima del Regno di Arrigo VII. tutti gli Atti in Idioma Franzese si scrivevano; a' tempi nostri l' Inglese si usa.

49 La Camera de' *Pari*, ove il Re colla Corona in Testa, per presedervi, si porta, è composta di Principi del Sangue, de' Grandi Ufficiali della Corona; de' Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, e Baroni. E per lo Stato Ecclesiastico di due Arcivescovi, e di Ventiquattro Vescovi. I *Grandi Uffiziali* sono, il *Grand' Ammiraglio*; il *Gran Cancelliere*; il *Gran Tesoriere*; il *Presidente del Consiglio del Re* (del qual Magistrato appresso parleremo) Il *Gran Ciambellano d' Inghilterra*; il *Contestabile*, e 'l *Marescialo*; Avvertire però conviene, che le due ultime Dignità non hanno luogo che in tempo di Guerra; o in occasione di qualche solenne Cerimonia, come è quella della Coronazione del Re. Avvertire parimente conviene, che l' Uffizio di *Gran Ciambellano d' Inghilterra*, ereditario della Famiglia d' *Oxfort*, da quello del Re è diverso.

50 L' *Ammiraglio*, come si è accennato, è il Primo Ufficiale del Regno: la di lui principale ingerenza sopra le Armate Navali versa: quella del *Contestabile* sopra le Terrestri.

51 La *Camera de' Comuni* è composta di Ottanta *Kavalieri* per le quaranta Contee, o Provincie d' Inghilterra: Altri dodici *Kavalieri* v' intervengono per le dodici Contee del Principato di Galles: V' intervengono ancora cinquantaquattro *Cittadini*, quattro de' quali per la Città di Londra: degli altri due per ciascuna delle altre venticinque Città: sedici *Baroni* pe' cinque Porti, i quali nel Parlamento non passano che per semplici Cittadini; ma, per essersi segnalati negl' Impieghi, in Mare da essi esercitati per la difesa del Regno, per antico costume col Titol suddetto si distinguono. Per la medesima cagione godono ancora la prerogativa di spedire quattro de' loro Cittadini, per portare il Baldacchino sopra la Testa del Re nella cerimonia della sua Coronazione: Hanno parimente luogo nel Parlamento quattro *Cittadini* per le due Università: circa altri *Trecento trenta Cittadini* pe' Borghi, o sien piccole Città, che ascendono al numero di censessantotto, ciascuna delle quali spedisce due Deputati; alcune volte uno solo.

52 Le deliberazioni di essa *Corte* da una *Camera* all' altra si comunicano, affinchè

chè ciò, che dall'Alta si risolve, dalla *Bassa*, o sia de' *Comuni*, sia approvato: così per lo contrario; poichè tutte le Risoluzioni dall' approvazione d' amendue le *Camere* dipendono: ma cosa non v' ha, che, quantunque da esse Camere approvata, di Ordinanza abbia forza, se prima dal Consentimento del Re non è stata corroborata. Seguita per tanto la lettura di ciascuna Deliberazione, quando al Re piace, si dice: *le Roy le veut*; s' egli la disapprova, si dice: *le Roy s' avisera*; ed in questo caso la Risoluzione abolita s' intende.

53 Da quanto fin quì detto abbiamo si comprende, che il *Parlamento*, non solamente come un Consiglio si considera; ma, come si è accennato, una *Corte di Giustizia* rappresenta, di Soggetti spirituali, e temporali composta, che in qualità di *Giudici*, da' più celebri Giureconsulti del Paese assistiti, presiedono.

54 I *Comuni*, che, come *Grandi Inquisitori* della Nazione si considerano, qualsisia Persona del Regno avanti quel supremo Tribunale ponno accusare. Al tempo dell' Esecranda Ribellione la loro *Camera* pretese di rappresentare anch' essa la *Corte di Giustizia*, a segno, che, senza autorità, cassando ancora la *Camera de' Pari*, per formar Essa sola il Corpo del Parlamento, e dare al Regno la Legge, a commetter' il pur troppo noto Parricidio nella persona del proprio Re avanzossi.

55 Al *Parlamento la prima Corte di Giustizia*, *Banco Reale* chiamato, succede, e così detto, perchè in altri tempi il Re sovente vi presedeva, sedendo sopra un alto Banco, a piè del quale quello de' Giudici era collocato. La sua autorità versa sopra la Vita di tutti i Sudditi del Re per Delitti di Tradimenti, Fazioni, ed altri di simil natura. Corregge i Decreti, e le Sentenze di tutti i Giudici del Regno, quando vi si trova errore di fatto, o di ragione.

56 Il *Consiglio di Stato*, col Titolo di *Privato*, e *Segreto* distinto, è composto di Soggetti, così Ecclesiastici, come Secolari, scelti dal Re; ed è del *Parlamento* più antico. Ne' tempi andati versava sopra il Governo del Regno; segnatamente in ordine a gli Affari di maggior rilievo. A' nostri giorni non s' ingerisce, che nelle Cose, che il pubblico bene, e la difesa del Regno riguardano. Gli Affari, che giusta la disposizione delle Leggi dello Stato ponno esser decisi, dalle *Corti di Giustizia*, vengono esaminati, e risoluti. Alla testa di essa *Corte* anticamente un *Presidente* sedeva: ma tale Carica è stata soppressa. Il Re in suo luogo vi presiede. V' interviene sempre uno de' due *Segretarj di Stato*, che in qualità di *Consigliere* si considera.

57 Essi *Segretarj* hanno la Custodia del Regio Sigillo, *Signet* chiamato, che in tutte le spedizioni, che dal Re si firmano, ed in tutte le Lettere si adopera.

58 Nel *Banco Comune*, o *Corte de' Litiganti*, *Comune* chiamata, gli Affari ordinarj si decidono. La *Corte che delle Finanze*, o dello *Scacchiere* si dice, perchè il Tappeto, che quella gran Tavola cuopre, è fatto a Scacchi, versa sopra gl' Interessi del Tesoro, e sopra le Regie Rendite. Così la *Corte del Tappeto Verde*, che nel Regio Palazzo, si tiene, si chiama, perchè di tal Colore quell' ornamento è composto.

59 Un' altra Corte di *Cancelleria* si nomina, perchè per Giudice ha un *Cancelliere d' Ingbilterra*, che, giusta la disposizione delle Leggi del Regno, o per Equità, le Cause decide: forma per tanto due Corti in una sola unite: la *Corte dell' Equità* serve, per trovar riparo alle fraudi, ed alle superchierie: o quando v' è modo, moderare il rigore delle Leggi, e la severità d' altri Tribunali.

60 Alle *Corti Suddette* si può aggiugner anche la *Camera*, *della Stella* chiamata, perche la sua Adunanza a *Westminster* in una Camera, lo cui Pavimento è formato a stelle, fu stabilita: quivi le Cause de' Sediziosi, e de' Ribelli si decidono: suoi Giudici sono, il *Cancelliere*, il *Tesoriere d' Inghilterra*, il *Presidente del Consiglio del Re*, il *Guardasigilli particolare*, tutti i Con-

i *Consiglieri di Stato*, sì Ecclesiastici, che Secolari, i *Baroni del Parlamento*, dal Re chiamativi, co' due *Giustizieri Capitali de' Banchi*.

61 Per conto della Precedenza si procede coll'ordine, che segue, cioè dopo il Re, i Principi del Sangue, e i Grandi Uffiziali della Corona, de' quali già si è parlato: indi in primo luogo i Duchi: II. i Marchesi: III. i Primogeniti de' Duchi: IV. i Conti: V. i Primogeniti de' Marchesi: VI. i Cadetti de' Duchi: VII. i Visconti: VIII. i Primogeniti de' Conti; e i Cadetti de' Marchesi: IX. i Baroni: X. i Primogeniti de' Visconti, e i Cadetti de' Conti: XI. i Cadetti de' Visconti; e quei de' Baroni. Il Re Giacomo però ordinò, che essi Cadetti de' Visconti, e de' Baroni dovessero ceder la Precedenza a' Kavalieri della *Jartiera*, ed a' Banneretti, creati, come si è accennato, sotto lo Stendardo del Re, ed in tempo di Guerra nell'Armata alla sua presenza.

62 Oltre gli Uffiziali Maggiori vi sono anche quei, che seguono; vale a dire un *Contestabile* per ciascuna Provincia, che, come *Gran Preposto*, si considera. I *Procuratori d'Uffizio delle Città* anch' essi *Contestabili* si chiamano; Titolo a' *Commessarj delle Parrocchie*, parimente comune. *Un Segretario di Stato* segna le Lettere patenti: Una *Guardia della Corona*, e della *Spada d' Inghilterra*: ha facoltà di portare una Corona, ma di piombo. In ogni Contea si spedisce per Governatore un *Visconte*, in quell' Idioma *Scheriff* chiamato, che lo stesso che *Gran Preposto* significa. In ogni Contea un Governatore risiede, che col Titol di *Luogotenente* si distingue. Sonovi poi i *Governatori delle Piazze del Regno*.

63 La Corte suddetta spedisce anch' essa gli suoi Ambasciadori alle altre accennate Corti, alla riserva di quelle di *Roma*, e di *Vienna*, siccome della *Repubblica di Venezia*, ove suol fare spedizioni straordinarie: Ne spedisce uno alla *Porta* per la sicurezza del Commerzio de' Sudditi in Levante, ma sotto la Bandiera di Francia. Dopo che dell' Anno 1585. la Regina Elisabetta ebbe impiegato il *Co: di Licester* nel Comando delle Armi ne' Stati delle Provincie Unite, perchè per la sicurezza del rimborso delle somme da essa a quelle prestate, teneva Presidio in alcune delle loro Piazze, credeva dover aver anche parte ne' loro Consigli; permisero essi Stati per tanto che un di lei Ministro nel loro Consiglio di Stato fosse ammesso: ma, dopo aver rimborsato il Re Giacomo delle somme dovute; e con ciò le loro Piazze disimpegnate, tale dipendenza non volendo più soffrire, avendo saputo dell' Anno 1626. che il *Kilgrei* a *Dudlei Carleton* Ambasciadore d'Inghilterra all' *Haia* succeder doveva, al Re Carlo fecero dire, che il suo Ambasciadore col rispetto al di lui Karattere dovuto si riceverebbe; ma che essi più non permetterebbono, ch'egli nel loro Consiglio di Stato fosse ammesso; mentre le ragioni, per cui gli Stati eransi indotti ad accordare, a Elisabetta tale vantaggio, eran cessate: che a *Carleton* l' affronto d' uscire dal posto da esso occupato intanto non avevano fatto, in quanto sapevano, che dal Re presto sarebbe stato richiamato: ma, che dal Successore venisse occupato, soffrire più non volevano: Gl' Inglesi, molto offesi mostraronsene, e la Repubblica d'Ingrata accusarono: ma ad acquietarsi furono costretti, e tutto il loro risentimento in non veder più Ambasciadori Inglesi all' Haia, ma un Ministro del II. Ordine, si ristrinse: e così praticarono per fino a tanto, che dell' Anno 1668. avendo *Hilliam Templi* concluso il Trattato della Triplice Alleanza, Giacomo II. ordinogli, che in qualità di suo Ambasciadore Ordinario all' *Haia* risedere dovesse: e dell' Anno 1674. in qualità di Straordinario rispedirvelo; così rispettivamente poscia, come sappiamo, è succeduto, e tuttavia alla giornata va succedendo.

CA.

CAPITOLO X.

Della Precedenza tra' Re di Portogallo; Polonia; Danimarca, e Svezia.

1 SE la disposizione del *Cerimoniale Romano di Paride de' Grassi*; e 'l *Discorso della Corte di Roma del Kav. Girolamo Lunadori* si attendono, l' Ordine della Precedenza tra' sopr'accennati Re, come quivi, e nel mio *Trattato de' Titoli* si dice, tener conviene: ma, perchè a quella Decisione tutti essi Re non si attengono, le ragioni, che, così a favore degli uni, come a favore degli altri, si adducono, nel *presente Capitolo* esporremo, lasciando poi, che altri di maggior' intendimento, ed autorità la Controversia decida; come per conto di tutti i Principi nell' *Avvertimento di questo libro* mi sono protestato.

2 Diremo per tanto, che, siccome scrittori non mancano, che per le ragioni nel *Capitolo VIII. di questa Parte* accennate, il Regno d' Inghilterra per conto di Precedenza a quello di Spagna antepongono, così per conto di Portogallo altri, come nel *Capitolo XVII. della Parte II. del detto Trattato de' Titoli* già dissi, il contrario tengono: In competenza poi tra' quattro Regni, de' quali ora andiamo a parlare, per le ragioni in detto *Capitolo XVII e ne' seguenti della medesima Parte* addotte, pare, che a quello di Portogallo la Precedenza dovuta sia; mentre, se della sua antichità, della Religione; della potenza, e delle Guerre da esso sostenute si cerca, superiore a gli altri esser si trova; poichè quei Popoli co' Romani per lo corso di dugento, e più Anni ebbero Guerre: in abbracciare la Religione Cattolica tra essi i primi sono stati: delle loro Guerre, ed espulsione de' Saraceni, ed altre Barbare Nazioni da quel continente fanno fede, il *Rasendo nelle sue Antichità Lusitane*; *il Turrita negli Annali d' Aragona* (*a*) *Girolamo Orosio De Rebus Emanuelis Lusitaniæ Regis* (*b*) e Gio: *Mariana De Rebus Hispanorum* (*c*) i quali Scrittori dicono, che le Gesta di quella Nazione in tutte le parti del Mondo gloriose sono state, mercè le grandissime loro Conquiste, così in Asia, come in Affrica, ed in America: *Vallemont nel Capitolo III. del libro VIII. delle sue Monarchie novelle* scrive, che quel Paese fu dichiarato Regno sotto il Governo di Alfonso I. Enriquez chiamato: del 1139. e del 1160. da Papa Alessandro III tal Titolo fugli confermato: Alfonso II. poi soggiogò il Regno d' Algarve: Emanuello la maggior parte delle Indie Orientali; e di tutto il Paese, tanto di là, quanto di qua dal Gange; il Seno Persico, e l' Arabico.

3 Tali ragioni attese, e molte altre, che, per troppo non diffondermi, tralascio, in Roma dell' Anno 1557 per testimonio dell' *Herrera nella sua Storia generale* (*d*) la Controversia a favore del Portoghese fu decisa, e *Paride de' Grassi al luogo citato* scrive, che in quella Dominante la medesima Controversia tra 'l Re di Portogallo parimente, e quello di Sicilia fu dibattuta; ma che per tal conto del Polacco menzione non fu fatta: che all' ultimo però il penultimo luogo fu assegnato: *Gio: Hotomanno nel suo libro de la Charge, & Dignitè de l' Ambassadeur* (*e*) riferisce, che, ciò non ostante, un Ambasciadore di Sigismondo Re di Polonia alla Corte di Carlo V. vedendo, che l' Ambasciadore di Portogallo, entrato prima di lui in una Chiesa, in cui l' Imperadore si trovava, il luogo da esso preteso occupato aveva; accostatoseli, e presolo per la mano in atto di volerli parlare, diegli motivo di levarsi in piè; ch' egli allora con prontezza quel luogo occupò: con che, così all' Imperadore, come agli altri Astanti diè motivo

(a) *Lib. 1. p. 1. cap. 21.*
(b) *Lib. 8. f. 242.*
(c) *Lib. 10. cap. 17. f. 442.*
(d) *Lib. 4. c. 24. f. 318.*
(e) *Lib. 3. c. 29.*

tivo di ridere: ma in Roma il *citato Cerimoniale* si attende; e 'l *Kav. Lunadori al luogo parimente citato* scrive, che il Re di Portogallo immediatamente, dopo quello d'Aragona, il Polacco incontrastabilmente preceder debbe.

4 Del Regno suddetto nel *Capitolo XXI. della Parte II. del Trattato de' Titoli* molte altre cose già dissi; ma per conto del nostro assunto di soggiugner' in questo luogo lasciar non voglio, che in affermare, se per lo corso di 450. Anni quel Continente da' Duchi, o da' Principi fosse governato, gli Scrittori non sono d'accordo. La maggior parte di essi però tiene, che del 550. i Duchi vi comandassero; e che del 999. il Titolo in *Regio* fosse commutato.

5 I Re di Danimarca, e di Svezia anch' essi a quello di Polonia la Precedenza controvertono: E per conto del primo il Dominio del suo Continente dalla Potenza de' Romani per lo corso di 1040. Anni avanti la Venuta del Salvatore liberò il *Crantzio* (a) in vista ci mette. Delle Vittorie de' Danesi contro gl' Inglesi; gl' Ibernesi; gli Scozzesi; i Sassoni; gli Schiavoni; i Livonj; i Curlandi, i Polacchi, i Russi, i Norvegj; e gl' Irlandesi, *Crantzio al luogo citato*, ed *Isacco Pontano* (b) diffusamente parlano.

6 Che per tanto i Re Danesi, come Sovrani di una Potenza sì antica, e sì forte ed altri Re la Precedenza abbiano controversa, da *Alfonso di Cartagine*, *Vescovo di Bourges* (c) l'abbiamo: *Pontano nella sua Storia di Danimarca* riferisce, che, nata Controversia tra 'l Danese, ed altri Re per conto di Precedenza appunto, a favore di quello fu decisa; e che per ciò alla destra dell' Imperadore fu collocato: sendo nata altra simile Disputa tra' Suddelegati della Corona di Francia, e i Delegati di Danimarca; quantunque questa Corona a quella la Precedenza mai controversa non abbia, detti Delegati a' Suddelegati la Precedenza ceder non vollero: e per tal conto un Caso si adduce in Olmia succeduto, ove, trovandosi appresso Cristina, di quel tempo Regina di Svezià; dopo aver rinunziata la Corona in Roma gloriosamente morta, gli Ambasciadori, così di Francia, come di Danimarca, sendo stato richiamato il primo alla Corte di Parigi, lasciò egli le sue Veci al Segretario dell' Ambasciata, che nelle Adunanze il luogo al suo Ambasciadore dovuto occupar pretese: il Danese segli oppose, dalla sua pretensione non avendo quegli voluto recedere, insorse tra' essi altercazione sì calda, che il Franzese con una guanciata il Danese percosse; onde tra essi una Guerra di Pugni seguì: Tale Controversia però, come nel *Capitolo XVI. di questa Parte* vedremo, da un' altro principio l'origine riconobbe. Intanto però qui cade a proposito di dire, che i Critici dalla Cronologia de' Re di Danimarca, di Svezia, e di Norvegia, per conto della prima molti, come favolosi, ne rigettano: *Mezeri* però nel suo *Compendio Cronologico de' Re di Francia* vuole, che nel IX. Secolo un Re di Danimarca già vi fosse.

7 Per conto della Svezia poi si dice, che di gran lunga prima del tempo di Carlo Magno quel Continente da' suoi Re era governato: Anzi Scrittori sì animosi vi sono, che a dire si avanzano, che sin da 2100. Anni prima della venuta del Salvadore Gomor, o Magog, Nipote di Noè, col Titol di Re appunto la governasse; e che, così esso, come i suoi Successori da ogni altra Potenza liberi fossero: così, tra gli altri, dice *Gio: Magno*, *Goto Originario*, *Arcivescovo Upsalense* (d) Ma altri più prudenti, e sinceri tengono, che in quel Continente il Titolo, di cui si parla, nel XII. Secolo fu introdotto: Ed altri dicono, che Carlo Magno dell' Anno 812. ad istanza di

(a) *In Dan. lib. 1. cap. 2. e seqq.*
(b) *Rer. Danic. lib. 1.*
(c) *Rer. Hispan. Anaceph. §. 7.*
(d) *Lib. 1. Got. Suec. Ist. cap. 5.*

Bierno, Re di Svezia appunto, spedivvi Sacerdoti, per istruire que' Popoli nella Dottrina Evangelica: che Ebbone, Uomo di Santa Vita, nella Città di Lincopen un Vescovado fondò; e che anche prima quel Paese da' Re fosse governato; ma che la loro Storia poco cognita sia; Egli è ben certo, esser i Goti, Popoli antichissimi: *Arturo Duck* (*a*) scrive, ch' essi nella Svezia la loro Sede piantarono; donde tutte le parti dell' Imperio Romano l' origine riconobbero: Che, inondando essi l' Italia, la Francia, la Spagna, e la Germania, ove in varj tempi regnarono; e sopra tutti i Popoli, l' Imperio Romano, come pur troppo è noto, oppressero.

8 Se però a' Polacchi ci volgiamo, si trova, che, come nel *Capitolo XXI della detta Parte II del Trattato de' Titoli* accennai, la loro origine anche tra gli Antichi ignota si trova: Che ne' primi tempi furono soggetti a' Duchi, de' quali Leco fu il primo (di cui in *detto Capitolo XXI* già parlai) che alla di lui morte il Governo Monarchico in Aristocratico si convertisse: ma che molte discordie producesse, le quali durassero fino al tempo di Boleslao, che la Fede Cristiana prima d' ogni altro abbracciò, in quel Regno l' introdusse; e come alcuni dicono, dall' Imperadore Ottone II. del Titol di *Re* fu fregiato: che però da tutti gli Scrittori ammesso non è: ma, comunque si sia, non essendo questo luogo opportuno, per discuter tale Controversia, passando a dare un' occhiata alle Gesta, così dell' una, come dell' altra Nazione, pare, che quelle de' Svedesi preponderino: Pochi sono quei, che non sappiano, quante sanguinose Guerre ne' tempi andati tra' Svedesi, Norvegi, e Danesi seguite sieno; e con quanto vantaggio de' primi, come *Ettore Gio: Mitobio* (*b*) scrive, terminate: Quante ne' tempi da noi meno remoti con varie Nazioni sostenute ne abbiano, le Storie il dicono: In vantaggio de' Svedesi parimente si considera, ch' essi altro Principe per loro Sovrano riconosciuto non hanno, dove per conto de' Polacchi, si dice, che degl' Imperadori Tributarj sono stati.

9 Egli è però altresì incontrastabile, che, se della sperienza de' Polacchi nell' Arte militare si cerca, senza fatica si trova, che il loro Eroico Valore appresso tutte le Nazioni glorioso si è reso: il perchè con ragione *Sambuscio* in Francia vantossi, che il suo Re (di Polonia) in occasioni di Guerre, senz' alcun suo dispendio più di cento mila Uomini armati può avere: Anzi, come *Simone Staravolscio* scrive, ben dugento mila Cavalli; senza incomodare il proprio Erario, per difesa del Regno, ad ogni Cenno in Campagna armati compariscono: mentre quella Nobiltà in tempo di Guerra a proprie spese a militare, non solamente per Legge del Regno, ma anche dal proprio generoso genio stimolata, per fino a tanto che la Pace seguita non sia, obbligata si trova: se della Dignità si parla, a chi il Zelo della Nazione de' Lituani sotto il Governo di Jagellone per la Fede Cattolica noto non è; la grande Potenza Ottomana a proprio costo in ogni caso il ridice.

10 A favore de' Svedesi si dice, a quel Regno in competenza di un' altro la Precedenza esser dovuta, in cui prima il Governo Monarchico introdotto si trova: *Si de Dignitate quæritur* (scrive il Grozio) (*c*) *quæ majestas dici solet, dubium non est, quin ea major sit in eo, cui jus perpetuum datum est, quam cui temporarium; quia ad Dignitatem facit habendi modum*. In Svezia tutti i Sudditi al Re assolutamente ubbidir debbono: In Polonia per conto dell' ordine Equestre l' autorità limitata si trova. Sopra il Clero sin dal tempo, in cui in quel Regno la Religione Cristiana fu introdotta, il Re giurisdizione non esercita: senza l' approvazione del Senato nè Guerra, nè Pa-

(*a*) *De usu, & antiq. Jur. Civ. Rom. in Domin. Princ. Christianor. lib. 2. c. 14.*
(*b*) *Dissert. de Controv. Sueco-Polonic. cap. 4.*
(*c*) *Lib. 2. c. 3. §. 12. de jur. Bell. & Pac.*

Pace concludere se gli permette. Gravezze esiger non può, nè Tributi imporre; nè beni della Corona alienare; alzar Tribunali; batter moneta; nè altre cose di propria autorità può fare, che la Repubblica riguardino: *Martino Cromero nel libro II. della sua Polonia* così scrive: Ma, sussistendo, come il *Grozio al luogo citato* (a) dice: *ut, qui primi Christianismum professi sunt, in Conciliis ad rem Christianam pertinentibus praecedant caeteros;* come di fatto precedono, con ragione *Paride Grassi e'l Kav: Lunadori a' luoghi citati* dicono, che il Re di Polonia sopra il Danese, e lo Svedese la Precedenza goder debbe.

CAPITOLO XI.

Della Precedenza tra' Duchi, e Principi.

1 SEguita la Decadenza dell' Imperio Romano, come ne' *Capitoli* I., e II. *della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, le Dignità di *Presidi*, *Prefetti*, *Consoli*, *Proconsoli*, e simili in quelle di *Duchi*, *Principi*, *Marchesi*, *Conti*, *e Baroni*, a' Romani incognite, si convertirono. Dovendo dunque noi per conto di ciò, che il nostro assunto riguarda, di tutte le surrogate dignità distintamente parlare, per maggior chiarezza nel presente *Capitolo* quelle de' *Duchi*, e de' *Principi* in vista metteremo; le altre per lo *seguente Capitolo* riserberemo.

2 Per poter dunque ben' esaminare la proposta Quistione, da un canto distingueremo i tempi; dall'altro la differenza, che dalla fantasia degli Uomini per conto della stima maggiore, o minore di esse Dignità, la regola prende; mentre cosa certa si è, che, come in *detto Trattato de' Titoli* accennai, ne' tempi de' primi Cesari il Titol di *Conte* a quei Personaggi competeva, che nelle spedizioni militari gl' Imperadori, o i Generali degli Eserciti accompagnavano: Impiego, che, come in *detto Trattato* si dice, e meglio appresso si dirà col corso del tempo Dignità divenne; e molti Scrittori da Costantino l' origine di essa riconoscono: ma di ciò nel *seguente Capitolo* più diffusamente parleremo.

3 Il Titol di *Duca* poi ne' primi tempi a que' Capitani si conferiva, che a custodire i Confini, ed a governare le Provincie dell' Imperio si spedivano: Titolo, che, per quanto *Fernando Messia* ne scrive, anche prima dell' accennato Imperadore era stato introdotto; e poscia, come Dignità, fu considerato; il perchè da' Franzesi, anche prima di Carlo Magno, di quello i principali Baroni del Regno si decoravano. In Spagna sotto il Governo de' Goti per Dignità grande parimente si considerava. Il Padre di Pelagio di Cantabria, parte del Regno di Navarra, Duca intitolavasi. Le Repubbliche per tanto, lo cui Capo di Re il Titol non portava, la loro Suprema Dignità con quello di Duca distinsero; come di Atene, oltre tante altre, abbiamo: Le Repubbliche di Venezia, di Genova, ed altre com' è noto, usando la Voce, *Doge*, tali esempj seguitano.

4 Ne' primi tempi però il Titolo, di cui si parla, Ereditario non era; ed alcuni di quei, che fregiati trovavansene, quando a' Governi loro conferiti portavansi, *Prefetti*, altri *Governatori* s'intitolavano; osservare però conviene, che, come nella *Storia de' Principi Longobardi nel Tomo II. de' Scrittori delle cose de Italia riferita* si legge, di que' tempi tali Titoli con quello di *Duca* la medesima cosa significavano. Ma poscia, in considerazione de' meriti di alcuni anche a favore de' Discendenti furon conferiti. Da tale principio la Consuetudine della successione ne' Feudi l' origine riconosce.

5 Cercandosi poscia, di che tempo il Titol, di cui si parla, Ereditario perpetuamente divenisse, può dirsi, che quanti sono gli Scrittori, che ne parlano, tante le opinioni sieno; mentre alcuni vogliono, che dopo il Regno de'

(a) Lib. 2. c. 5. n. 21.

tre Ottoni ciò fuccedeffe: onde in Germania per fentenza dell' *Oepingio* avanti il Regno di Lodovico III. tale Dignità, come Uffizio di Giudice di Provincie, o Città; o di Capitano d' Efercito folamente fi confiderava.

6 Altri tale introduzione a' tempi de' Longobardi riferifcono, volendo, che quefti, dopo efferfi in Italia ftabiliti, co' Feudi i meritevoli premiaffero: che così a' tempi de' Normandi fi praticaffe E tra gli altri *Matteo Palmieri nella Cronaca dell' Anno* 776. *dell' Imperio de' Longobardi, e di tre Duchi, rapportata nella differtazione II di Cammillo Pellegrini fopra l' iftituzione della Ducea Beneventana, da' citati Scrittori delle Cofe d' Italia* (a) riferita, efpreffamente il dice.

7 E da offervare però, che i Titoli di Duca, Marchefe, e Conte alcune volte in una fteffa Perfona, come a' giorni noftri accade, ad un tempo, fenza diftinzione, concorrevano: Si legge, che Lamberto, Marchefe della Tofcana, Avo di Lamberto Re d' Italia, *Duca*, e *Marchefe* fu chiamato: La Grande Matilde nella Pace di Coftanza alcune volte col Titol di *Ducheffa*, e *Conduttrice*, altre con quello di *Conteffa* fu nominata. Nell' *Annotazione XIV. dell' Erudito Prepofto Lodovico Muratori*, mio Amico e della Repubblica de' Letterati Benefattore, *alla Vita di Matilde, Conteffa, e Celeberrima Principeffa d' Italia, fcritta da Donnizone Prete, e Monaco di Canoffa, dell' Ordine di S. Benedetto, rapportata da' Scrittori delle Cofe d' Italia* (b) fi legge, *Tufciæ quidem ac fortaffis etiam Spoleti Duces fuere Bonifacius, ac ejus filia Mathildis: fed qua quæfo ratione Donizo, Canufini Monafterii, in Regienfi Agro fiti, Monachus, eos Duces noftros appellat, ad Tufciæ Ducatum minime novimus fpectaffe Regienfem Agrum, & Arcem Canufinam, quam Donizo incolebat: Aut ergo opinari placeat, Donizonem è Tufcia Provincia originem traxiffe, aut ducali quoque Titulo in Longobardicis Civitatibus Dominatam fuiffe Amathildim. In antiquis Mutinenfibus Annalibus mm. ff. fuo loco edendis, Mathildis ipfa appellatur Dux Tufciæ, & Longobardiæ, & Marchiæ Spoleti, & Marchiæ Camerinæ. Petrus quoque Diaconus in Chron. Caffin. lib.* 3. *cap.* 48. (il dotto Muratori profeguifce) *eam Dominam Tufciæ, & Liguriæ dicit: Ptolemæus vero Dominam Tufciæ, & Lombardiæ; uti Mediolanenfes olim Regem fuum appellabant, qui illis folo Ducis Titulo imperabat: ita & Donizo fecerit, potiori Titulo ufus*. Nella Cronica di Romualdo II. Arcivefcovo di Salerno, da' Suddetti Affociati (c) riferita, fi legge, che i Duchi di Benevento anch' effi Principi intitolavanfi: E così forfe praticarfi dovea; perchè di que' tempi non alla vanità de' Titoli, ma alla foftanza delle cofe fi applicava.

8 Ma, all' affunto principale tornando, a favore del Titol di *Principe* in competenza dell' altro di *Duca* mi fi prefenta il *Tefto* (d) dal quale pare, fi deduca, che l' ultimo di detti Titoli di quello di *Principe* più moderno fia; e 'l *Maftrillo* (e) dice, che la Principefca Dignità più che la Ducale, ed altre alla Regia proffime ftimar fi debbe: fentenza da *Curzio Seniore* (f) da *Paride del Pozzo* (g) e da *Lancellotto Corrado* feguitata (h) L' *Imola* poi (i) ne' Principi d' Acaja e di Taranto efemplificandola, dice, che a quegli fopra' Duchi, e Marchefi la Precedenza compete. Il *Paciano* (k) per conto de' Napoletani la medefima fentenza tiene: *Fabio Ottonelli* fopra 'l *Tefto* (l) riferifce, che Ifabella Colonna, quantunque di Ducee, e Contee Signora foffe, non altro Titolo che quello di Principeffa di Sulmona ufava; ma così forfe faceva, perchè,

(a) *Tom. 5. f. 270. lett. A. e B.*
(b) *Loc. cit. f. 345. lett. C.*
(c) *Tom. 7. f. 132. lett. A.*
(d) *Gl. Clement. 3. v. Regum de baptifm.*
(e) *De Magiftrat. lib. 4. c. 14. n. 7. e feqq.*
(f) *Conf. 73. n. 33. in fin.*
(g) *De re milit. lib. 7. q. 7. n. 3. v. ifti vero*
(h) *Temp. lib. 1. c. 4. de Princ. n. 3. e 4.*
(i) *Rub. n. 16. ff. de verb. oblig.*
(k) *De prob. lib. 4. c. 37. n. 11. e 12.*
(l) *L. Imperium n. 13. ff. de jurifd. omn. Judic.*

perchè, come si è accennato, e l' *Ammirato*, il *Mastrillo*, ed altri dicono, in quel Regno così si pratica.

9 *Fra Leandro Alberti* nella sua *Descrizione dell' Italia* (*a*) dice, che i primi Duchi d' Italia appunto la loro istituzione da gli Esarchi; indi da' Longobardi riconobbero: Il *Marzari* però (*b*) a' Romani l' attribuisce, volendo, che, come si è accennato, a' benemeriti i Territorj alla loro Potenza soggetti donassero; opinione da *Lancellotto Corrado* (*c*) e dall' *Alciato* (*d*) seguitata: l' ultimo di detti Scrittori però soggiugne, che i Titoli di Duca, Marchese, e Conte da Carlo Magno l' origine riconoscono: Che i Territorj, come si è accennato, in amministrazione conceduti, in proprietà fossero confermati: E quei, che, attesa la disposizione del *Testo* (*e*) alla Dignità Ducale il Titol di *Spettabile*, che tra l' *Illustre* e 'l *Clarissimo* collocato si trova, attribuiscono, pochi non sono: Opinione, dalla quale l' *Alciato* (*f*) allora non dissente, quando di que' Duchi si parla, che, tra gl' *Illustri* annoverati, podestà Regia esercitano; Leggi promulgano, e moneta battono; portano in mano il Regio Scettro; fansi preceder dalla Spada, e dalla Mazza; creano Kavalieri; concedono Armi, ed altri atti, alla Regia Dignità riserbati, esercitano, come quei d' Austria, della Borgogna, di Milano, di Savoja, di Modena, di Firenze, di Parma, di Mantova, e simili, lo sono.

10 *Gio*: *Bolognetti* (*g*) que' Duchi *Illustri* chiama, che al lato del Principe, col Titolo di *Militari* siedono. Il *Calefato* (*h*) contro l' opinione di *Decio*, e degli altri sopraccennati, vuole, che quegli, della cui Dignità si parla, anticamente non per altro, che per *Spettabili* fossero considerati: chè, chiunque tra gl' *Illustri* annoverato si trovasse, per altra cagione tal Titolo portasse: Sentenza da *Lancellotto Corrado*, oltre molti altri, seguitata; e ciò, perchè, procedendo tutte le Dignità, i Titoli, e le Preminenze dal Papa, e dall' Imperadore; quelle segnatamente, di cui quì si parla, a' Duchi d' Italia, quantunque del Diritto delle Regalie godano, non competano: sentenza da molti Dottori parimente seguitata (*i*) e 'l *citato Bolognetti* soggiugne, che il Titolo di *Serenissimo*, e di *Serenissima Maestà*, come particolare dell' Imperadore considerar si debbe: così il *Soccino*, seguitato da *Antonio Corsetto* per conto del Re di Francia, e di quello di Spagna, scrivono. E ciò, perchè, come il *Porporato* dice, superiore non riconoscono.

11 Mal col *Porporato* stesso (*k*) e con *Gaspare Valasco* (*l*) io credo, debba dirsi, che que' Duchi, Marchesi, e Conti, che le accennate prerogative godono, non solamente tra *Spettabili*, ma anche tra gl' *Illustri* annoverati esser debbano; mentre non al Preside, ma al Principe si paragonano; onde, come il *Cravetta* (*m*) *Soccino giuniore* (*n*) *Ruino* (*o*) e *Rolando a Valle* (*p*) scrivono, a que' Duchi d' Italia, che delle accennate prerogative il diritto godono, il Titolo di *Serenissimi* per più ragioni si debbe; e segnatamente, se si osserva, che il Salvatore alcune volte *Re*, altre *Duca* chiamato si trova, per conto del primo nel *Testo* (*q*) in S. *Marco* (*r*) e in S. *Luca* (*s*) Io S. *Giovanni* (*t*) si legge, che il Salvatore stesso, a quelle parole di Pilato: *Ergo Rex es Tu?* rispose: *Tu dicis, quia Rex sum*. Per conto del secondo in S. Mat-

(a) *Reg. 3.* (b) *Conf: 26. n. 11.* (c) *Loc. cit. lib. 1. c. 4. v. hæsque Duces.*
(d) *De Sing. certam. c. 32. num. 5. v. sequuntur Comites.*
(e) *L. Raptores C. de Ep. & Cler. l. 2. §. 1. C. de off. Praf. Prator.* (f) *Loc. cit. n. 7.*
(g) *L. 1. n. 23. v. tamen dici potest. ff. de off. ejus.* (h) *De Equ. dign. n. 108.*
(i) *Bald. bene de Zenone sequ. 1. C. de quadr. præscri. Restaur de Imper. q. 2. v. Communiter nuncupatur Afflict. Const. Regn præludi qu. 13. num. 5.*
(k) *L. 1. n. 17. ff. de off. ejus.* (l) *L. Imperium n. 68. ff. de Jurisd. omn. Jud.*
(m) *Cons. 135. n. 2.* (n) *Cons. 33. num. 9. Vol. 3.*
(o) *Cons. 203. n. 2 e 3. Vol 4.* (p) *Cons. 91. n. 17. e 18. Cons. 76. n. 3. Vol. 2.*
(q) *C. Dominus noster 92. dist.* (r) *c. 28. num. 2.*
(s) *C. 23. num. 3.* (t) *C. 18. num. 3.*

Matteo (a) si dice: *Et Tu Bethleem Terra Juda; ex te enim exiet Dux, qui regat Populum meum Israel*.

12 Pare pertanto, che tra' Re, e Duchi per conto della prerogativa de' Titoli distinzione fare non si debba; tanto più, se al *Libro de' Regi* (b) si ricorre, mentre quivi, parlandosi di Saul, si dice: *Unges eum Ducem super Populum meum Israel*. Si applica ancora al nostro proposito il *Capitolo I. al numero* LI. del *Paralipomenon*, ove si legge, che, seguita la morte d' *Aad* in Edon, i Duchi a' Re successero: Il perchè *Niccola di Lira* (c) scrive, che i Duchi dopo i Re da quella Terra nacquero: Ed al Regno di *Ducea* il Titolo fu dato: così per conto della Borgogna è succeduto, che, come il *Cassaneo* (d) osserva, anticamente di *Regno* il Titolo portava; oggidì, come sappiamo, Ducea s' intitola: così della Toscana si dice, di cui, come *Valerio Massimo* (e) e *Livio* (f) scrivono, ed a tutti è noto, Porsenna Re intitolossi: se dunque il Titolo di Ducea in quello di Re fu convertito; e 'l contrario parimente avvenne, pare, che tra' primi, e gli ultimi altra differenza, che quella del Nome non passi: Il *Menochio* per tanto (g) vuole, che a' Duchi, di cui si parla, ne' loro Dominj anche il Titolo di *Maestà* convenevol sia; sentenza seguitata anche dal *Tesauro* (d) il quale soggiugne, che quel Titolo da' Duchi per loro modestia usato non è, affinchè tra essi, l' Imperadore, ed altri Monarchi qualche distinzione resti. Ma che anticamente da' Marchesi di Ferrara fosse usato, il *Barbazza* (e) fede ne fa: ed io sul muro laterale di quella Chiesa Cattedrale verso mezzo giorno a lettere di bronzo ho veduto scolpito *Divo Herculi* I. Nè osta, che, procedendo, come si è accennato, tutti i Titoli, Dignità, e prerogative dal Papa, e dall' Imperadore, quello, di cui si parla, da essi Duchi pretender non si possa; mentre molti Duchi *d' Altezza*, segnatamente il Sereniss. mio Padrone, così dal Papa, come dall' Imperadore onorato si trova.

13 La disputa principale riassumendo, nelle *Leggi de' Longobardi* trovo, che non solamente della Dignità Ducale si parla, ma che le Cause da' Conti decise al Tribunale de' Duchi si portavano: Anzi si dice, che questi, in assenza de' Vescovi, co' loro Vicarj, per conto degli Eccessi degli Ecclesiastici procedevano. Benchè cosa credibile sia, che i Re, che dall' Anno 476. fino all' Anno 564. in Italia regnarono, le proprie Leggi, e le Consuetudini osservar facessero, sendo nondimeno i Decreti di quel *Codice* per la maggior parte del Re *Eudige*, che, dopo *Bamba*, o sia *Wamba*, nella Spagna regnò, in dubbio tuttavia resta, se prima de' Longobardi i Duchi, oltre il Comando delle Armi, del Governo Civile, l'amministrazione ancora avessero.

14 Per cosa certa per altro tener conviene, che di que' tempi l' autorità d'essi Duchi grandissima esser dovesse, mentre que' Popoli, quantunque i Re per loro Sovrani riconoscessero, ad ogni modo, componendo i Duchi i Comizj delle Elezioni, ed avendo essi, per quanto dalle medesime Leggi de' Longobardi si raccoglie, in loro potere delle Armi delle Provincie il Comando, dalle frequenti Ribellioni, che di tempo in tempo succedevano, a comprender si viene, che il loro Principato poco meno che per indipendente si considerava, e fino a' tempi delle Vittorie de' Franzesi così avvenne.

15 Scrittori non mancan, che vogliono che, dopo la Vittoria da Carlo Magno sopra Desiderio riportata, il Titol di *Duca* fosse abolito; che la Dignità di Marchese introducesse; e la forma del Governo de' *Conti* in piè tornasse;

(a) *Cap. 2. n. 6.* (b) *C. 9. n. 16.* (c) *Glos. c. 56. V. Judices.*
(d) *Consuet. Burgund. proam. v. Duc n. 5. v. & olim erat.* (e) *Lib. 3. tit. de pac. tuen. c. quid enim*
(f) *Lib. 2. ab urb. Cond.* (g) *Cons. 102. n. 32. v secundo comprobatur vol. 5.*
(h) *Praef. ad dec. Pedemont. n. 14. v. minus etiam obstat.* (i) *Cons. 70. n. 30. in fin. v. praeterea facit vol. 4.*

nasse; e 'l *Bulingero*, coll' autorità di *una antica Cronaca di S. Dionigio*, dice, che, durante il Regno di quell' Eroe, per ovviare le intestine Discordie, così fu praticato: In un' altro *Codice* m. s. però soggiugne, aver osservato, che la Dignità Ducale la Soggezione di quattro Conti almeno richiedeva; che da *Eginarto*, contemporaneo Scrittore, ne' termini da me nell' accennato *Capitolo XIV. della Parte II. del Trattato de' Titoli* riferiti, confutato si trova.

16 E la sentenza suddetta da non pochi Scrittori s' impugna: se de' Titoli l' antichità si considera (dicon' essi) dell' istituzione della Ducale Dignità in più luoghi del Vecchio Testamento, come si è accennato, si parla: Anzi il *Freccia* (a) scrive, che il Titolo suddetto di quello di Principe più antico considerar si debbe: Che, quantunque nella S. Scrittura anche de' Principi si parli, tal Voce, come generica, usata si trova; e con ragione quello Scrittore così l' intende; poichè, come noi in pratica veggiamo, in largo significato, ogni Signore, che stati posseda, Principe appunto si chiama: Titolo, che non solamente a quegli, che di Principi, in particolare il Titol portano, ma anche all' Imperadore, a' Re, Duchi, Marchesi, e Conti Sovrani si adatta; Colla distinzione però, che la Ducale Dignità, per sentenza dell' *Alvarotto* (b) per le accennate ragioni, alla Regia prossima si considera. L' *Alciato* anch' esso i Duchi dopo il Re colloca, e poco dopo, de' *Spettabili* parlando, de' Principi fa menzione; e tra que' Duchi, che di Dignità fregiati non sono, gli annovera: Opinione, che d' esser seguitata degna mi sembra, mentre, come si è detto, anche i Duchi Principi sono; e significando la Voce Principe, *Primo*, e *Capo*, anche a gl' Inferiori, che *Primi*, e *Capi* sono, come l' *Aldobrandino* (c) osserva, si adatta: il perchè, come il *Tiraquello* (d) anch' esso riflette, l' Imperadore, e 'l Papa, a' Duchi scrivendo, Principi ancora gli chiamano.

17 Egli è però altresì vero, che anche per tal conto alle Consuetudini de' Luoghi ricorrer conviene: In Italia, generalmente parlando, come il *Freccia al luogo citato*, e l' *Ammirato* scrivono (alla riserva del Regno di Napoli, dove però il Duca d' Atri il suo Titolo con quello di Principe non cangerebbe,) a' Duchi sopra' Principi la Precedenza compete: Il *Mastrillo* (e) volendo renderne la ragione, anch' esso dice, che la Ducale Dignità al Regio Splendore si accosta; che ne' loro Dominj Principi, Marchesi, Conti, e Baroni si trovano: per esempio la Sereniss. Casa d' Este in vista mette; e con ragione, sendo Ella per l' antichità del Sangue sì Illustre; della Ducale Dignità; e delle tante Eroiche Gesta, da tanti, e tanti Scrittori, riferite; e tra gli altri dal *Volaterrano*, dal *Sabellico*, dal *Biondi*, dal *Giovio*, dal *Platina*, dal *Pigna*, dal *Muratori*, oltre tanti altri nel *Capitolo XXIX. della Parte II. del Trattato de' Titoli* da me accennati, i quali tra molti quel famoso *Azzo* in vista mettono, che sotto il Pontificato di Gregorio IX. dell' Anno 1240. la Chiesa Romana da Salinguerra, Capitano dell' Imperadore Federico, insultata, valorosamente difese; il perchè quell' Eroe del Titolo *Difensore della Chiesa* fu fregiato.

18 Se allo Stato di Milano ci volgiamo, si trova, che i Sovrani, che l' hanno posseduto, col Titolo, di cui si parla, sono stati conosciuti. Amedeo VIII., Conte di Savoja, quantunque ne' suoi Stati, anch' esso come Re considerato, come nel *Capitolo XXVII. della Parte II. del Trattato de' Titoli* accennai, di quello di Duca si compiacque: Titolo, di cui dell' Anno 1426. dall' Imperadore Sigismondo nel Castello di *Montbuel* in Bressa fu fregiato, quantunque le Let-

(a) *De subfeud. lib. 3. n. 50. in fin. v. sed semper.*
(b) *Cap. 1. n. 19. v. accedamus nunc ad dignitatem ducum tit. quis dicatur Dux.*
(c) *Proem. Instit. in princ. n. 10.* (d) *De Jur. primog. praef. n. 26. v. & id quidem.*
(e) *Loc. cit. lib. 4. c. 5. n. 13. e 14. c. 14. n. 8.*

Lettere d' Erezione in *Chambery* spedite apparifcono . Anche lo Stato di Mantova , come nel *Capitolo XXX. della detta Parte II. dello ſteſſo Trattato de' Titoli* già diſſi , da Carlo V. in Ducea fu eretto . Un Ambaſciadore di quel Duca con quello di Savoja la partita pretefe : la Controverſia fu rimeſſa al Duca di Feria , di quel tempo Governatore di Milano , dal quale per molte ragioni per parte della Savoja addotte , a favore di queſta fu deciſa.

19 Per conto de' Duchi d' Italia del Titol d' *Altezza* fregiati; avvertire parimente ſi debbe, che i loro Diſcendenti Primogeniti anch' eſſi del medeſimo Titolo godono , e che , portandoſi alla Corte di Roma , per preſtar Ubbidienza al Papa ; o per altra cagione , non ſolamente ſopra tutti i Baroni , ma per Decreto di Siſto V. riferito dal *Mucanzio nel ſuo Diario*, anche ſopra tutti gli Ambaſciadori , la Precedenza godono , leggendoſi nell' accennato Decreto : *Die V. Martii 1586. , feria IV. SS. D. N. Sixtus Papa V. in Secreto Conciſtorio , inter alia decrevit , quod Principibus filiis , aut Nepotibus etiam Primogenitis , venientibus ad Urbem , pro obedientia præſtanda Sanctiſſ. , vel alia quacumque de cauſa , in Conciſtoriis publicis , & Cappellis locus aſſignetur in ſupremo gradu Solii a dextris Pontificis , ſuper omnes Oratores , & in Cappella turificentur ; eiſdem Pax detur immediate poſt Cardinales , ante Epiſcopos aſſiſtentes* . Indi il *Mucanzio* ſoggiugne : *Et ita obſervatum fuit cum Principe Raynutio Farneſio Alexandri Ducis Parmæ, & Placentiæ filio , in Conciſtorio publico eidem dato die VIII. ejuſdem Menſis ; in Cappella die IX. Martii Dominica tertia Quadrageſimæ in Eccleſia Sancti Laurentii extra Muros* . Abbiamo ancora dal *Diario de' Sommi Pontefici dal* 1496. *ſino al* 1499. che , ſendoſi trovato nella Cappella Pontificia Alfonſo Principe di Salerno , Aleſſandro VI. ordinò , che ſe gli aſſegnaſſe il luogo nel piano del Soglio , parimente dalla parte deſtra.

20 Tali , o altre diſtinzioni d' Onore anche da altri Sovrani co' Principi d' Altezza ſi praticano . Portatoſi a Venezia il dì 28. Febbrajo del 1720. il Sereniſſ. Principe Ereditario di Modena ſotto nome di Conte di S. Felice , alloggiato nel Palazzo del Re Giorgio II. d' Inghilterra , il dì 3. del Meſe di Marzo il Senato , avutone l' avviſo dall' Agente del Sereniſſ. Padre Regnante , per complimentarlo , e ſervirlo in nome della Sereniſſ. Repubblica , durante la ſua dimora in quella Dominante ; deputò quattro Gentiluomini ; vale a dire Niccolò Piſani , detto del Banco , Girolamo da Mula ; Michel Grimani, detto del Spago ; e Luigi Contarini fu di Niccolò , da'quali fu ſubito viſitato, ed indi regalato in nome del Pubblico ; ſervito , banchettato , e con pubbliche Converſazioni , ed altri nobili Trattenimenti feſteggiato . Monſ. Aldobrandini Nunzio Pontificio ; il Conte Coloredo , Ambaſciadore Ceſareo, ed altri Miniſtri de' Principi ſtranieri , avutane notizia ; anch' eſſi con ogni ſorta di Onore il trattarono : così fecero molte di quelle primarie Famiglie . E finalmente fugli fatta godere una pubblica Feſta , *Regatta* chiamata , delle più magnifiche , che ſu quel gran Canale ſieno ſtate vedute . A tali veramente degne dimoſtrazioni d' onore il generoſo Principe corriſpoſe anch' eſſo con Conviti , e Feſte grandioſe , giuſta il ſolito della ſua Sereniſſ. Caſa . Nel partire , a ciaſcuno de' quattro Gentiluomini donò il ſuo Ritratto , di Diamanti riccamente guernito ; ed a' Serventi , a proporzione de' loro Impieghi , fece diſtribuire generoſe mance.

21 Paſſando a dare un' occhiata alle Conſuetudini , che di là da' Monti ſi uſano , oſſervo , che l' Auſtria , anticamente *Marcheſato* chiamata , da Federico I. Imperadore dell' Anno 1158. non in Principato , ma in Ducea fu eretta : ed , atteſa finalmente la grandezza, nobiltà, ed Opulenza del Paeſe , per teſtimonio d' *Emilio Veroneſe nelle ſue Storie di Francia* (a) da Fede-

(a) *Lib.* 3.

Federico II. col Titolo d' *Arciduca* fu contrassegnata; Titolo, che ne gli *Usi de' Feudi* annoverato non si trova; ma, come il *Cassaneo* (*a*) osserva, dopo la Dignità Regia, il primo luogo occupa. Anzi il *Mastrillo* (*b*) vuole, che Regia anch' essa dire si debba; e che l' Arciduca, dopo gli Elettori, sopra tutti gli Altri Duchi la Precedenza goder debba; e tal Titolo da altri assumer non si debba.

22 Tale prerogativa (*Frechero* (*c*) prende a dire) agli Arciduchi con giustizia compete per premio delle tante Illustri Gesta dell' Augustissima Casa d' Austria, così in Guerra, come in tempi di Pace, in vantaggio, così della Religione, come dell' Imperio, fatte. Nella Solennità della Coronazione di Massimiliano in Re de' Romani, dopo gli Elettori, il IV. luogo a gli Ambasciadori dell' Arciduca fu assegnato: il V. a quegli del Vescovo Leodicense, Vormazionese, ed altri: Dall' Aricivescovo Salisbourgense però fugli contrastata; ma per quanto da *Niccola Mamerano* (*d*) abbiamo, d' ordine di Carlo V. fu convenuto, che per fino a tanto che la Causa nel Collegio Cesareo de' Principi pienamente si decidesse, l' alternativa praticare si dovesse. Il *Limneo* però (*e*) scrive, che le prime parti all' onore degli Arciduchi sempre si rimettono.

23 Osservare altresì si debbe, che, quantunque regolarmente nelle Diete dell' Imperio i Principi inferiori, quando in persona alle Adunanze si portano, sopra gli Ambasciadori de' Principi in ordine Superiore costituiti la Precedenza godano, gli Ambasciadori della Casa d' Austria a quei di Borgogna, ed a gli altri di *Salisbourg*, quando in persona v' intervengono, i luoghi non cedono; ma, per quanto da *Sistino* (*f*) abbiamo, immediatamente dopo gli Elettori siedono: De' medesimi Privilegj, che a questi competono, essi partecipano, ed alla giurisdizione della Camera soggetti non sono: In vigore di una dichiarazione di Federico I., dell' Anno 1166. in Ratisbona seguita; di un' altra di Carlo IV. dell' Anno 1366. in Vienna: Di un' altra di Sigismondo dell' Anno 1437. in Praga: di un' altra di Carlo V. del 1530. in Augusta, a' Duchi di Borgogna, di Lorena, e di Savoja paragonati si trovano; anzi a' suddetti preseriti (*g*) ed in niuna cosa all' Imperio sono soggetti: Sicchè, quantunque le persone degli Assessori rappresentino, per lo sostentamento della Camera nulla contribuiscono; il perchè il Fisco a titol di mancanza d' adempimento di Contribuzioni contro di loro non procede (*h*)

24 Osservare parimente si debbe, che, oltre i Titoli, che l' Imperadore ne' suoi Stati Ereditarj a suo arbitrio va creando, i quali dell' Imperio non si dicono, altri ve n' ha, che in tre ordini si distinguono, de' quali i primi dell' Imperio si chiamano, perchè tanto per conto delle Persone, che di tali Titoli fregiate si trovano, quanto de' loro Feudi, dall' Imperio solamente dipendono: I Titolati del II. Ordine quegli sono, che di una, o più Terre Signori, dall' Imperio immediatamente dipendono; ma di qualche Feudo ancora sono Padroni, che ad altro Principe particolare è subordinato; onde di quello sono Vassalli, e qualche Tributo gli rendono: Del III. Ordine gli altri si chiamano, i quali Feudo, che dall' Imperio immediatamente dipenda, non possedono: il perchè nelle Diete luogo non hanno: I primi pertanto, de' benefizj dell' Imperio partecipando, di condizione maggiore, e come piccoli Sovrani, si considerano: Onde coll' Imperadore ad essi poco debito corre: molti di loro di batter Moneta, e d' altri diritti le prerogative godono; il perchè gli Elettori di contraer con essi parentele non isdegnano.

25 Quantunque i Conti Palatini del Reno,

(a) *Catal. p. 1. Conf. 44.* (b) *D. c. 4. n. 8. 14. 15. e 18.* (c) *Rer. German. tom. 1.*
(d) *De Investitura Regal. Electoral. Dignit.* (e) *De jur. pub. Add. lib. 4. c. 9. tom. 2.*
(f) *De Regal. c. 4. n. 15. lib. 1.* (g) *Cuspian. in Austr. f. 32. e 36.*
(h) *Gilman. dec. 648. n. 15. lib. 2. Kloch. de contrib. c. 4. n. 196. e segg.*

Reno, e i Marchesi di **Brandembourgh** in Alemagna più che Duchi considerati sieno, tali loro Titoli a quello di Duca in generale non derogano; mentr' essi Conti, o Marchesi semplicemente non sono; ma ancora Elettori e Margravj ad un tempo, che come prime Dignità dell' Imperio si considerano; e con ragione, mentre gli Elettori quella figura fanno, che a tutti è nota; E i Margravj, dal popolo così chiamati, per que' Marchesi s' intendono che di Sovrane giurisdizioni Signori sono, a distinzione de' piccoli Marchesi di puro Titolo, o che qualche piccolo Feudo possedono, ad altro Principe soggetto, che ne' Decreti Imperiali *Marchesii* si chiamano; dicendosi per conto di questi, a cagione d' esempio *Marchesio d' Avia*, *Marchesio* di Cappo: di quelli *Margravio Baraitt*, *Margravio d' Aspach*. Così rispettivamente d' altri.

26 Convien credere, che in Moscovia il Titol di Duca di quello di Principe in considerazione maggiore sia, mentre in una Lettera di *Peterbourg* in data di 8. del Mese di Giugno del 1727. si legge, che il Principe di *Menzicoff*, dopo esserli stata promessa in Sposa la Sorella del Regnante Czar, deposto quel Titolo, l'altro di Duca assunse.

27 In *Francia* anticamente i Conti in due Classi si distinguevano; l'una, che i *Sovrani* conteneva, l'altra de' *Dipendenti* chiamata, di cui *De la Roque nel suo Trattato della Nobiltà* molti esempj rapporta: *Pasquier nelle sue Ricerche*, ed altri Scrittori dicono, che, per formare un Conte, quattro Visconti ad esso subordinati si richiedevano. Comunque si sia, a' nostri giorni il Primogenito del *Delfino* come sappiamo, non di Conte, nè di Principe, ma di *Duca di Borgogna* il Titol porta. I Cadetti della Casa Reale con quelli di *Duchi di Berrì*, *d' Anjou*, di Bretagna, ed altri si distinguono. Fra' Titolati di nuova Erezione i Duchi sopra gli altri la Precedenza godono: Indi i Principi; poscia gli altri, di cui nel *seguente Capitolo* parleremo.

28 Per conto della *Spagna* osservo, che il Successore presuntivo in quella Corona *Prencipe d' Asturias*, come si è detto, s' intitola: In que' Regni i Conti in considerazione grande si tengono; e molti di essi della Dignità del *Grandato* fregiati si trovano: Non poche Famiglie della primaria Nobiltà però *Grandi* anch' esse, del Titol di Duchi si gloriano.

29 In Inghilterra, come sappiamo, il Successore presuntivo nella Corona di *Principe di Galles* il Titol porta: Il Secondogenito *Duca d' Jorch* si chiama. I Conti, in quell' Idioma *Earcls* chiamati, sono tutti *Pari del Regno*, dal Re col Titol di *Cugini* trattati: Quando di tal Titolo il Distintivo ricevono, quel Monarca mette loro il Mantello sulle spalle; la Spada al fianco, ed una Berretta in Capo, indi loro consegna il Regio Diploma: Ciascuno di essi viene distinto col nome della Provincia, della cui Capitale il Titol porta, alla riserva di due, de' quali l' uno è personale, *Marescialio d' Inghilterra* chiamato; l' altro dell' Illustre Famiglia di *Rivers*, lo cui Primogenito *Conte* s' intitola.

30 *Arrigo* VII. le Dignità feudali di Duchi, e Conti a semplici Uffizj, o Cariche Vitalizie, senza giurisdizione ridusse. A' Conti, affinchè decorosamente trattarsi potessero, il *Terzo denaro* di tutto ciò, che dalle Cause nella Contea di ciascun Titolato si esigeva, assegnò, che però a' nostri giorni più non si pratica; ma il Re un' Annua Pensione loro assegna, che anticamente molto si confideva. Presentemente Conte non v' ha, che beni patrimoniali in abbondanza non posseda. Distinguonsi essi col Titol di *Mylord*, che lo stesso significa che quello di *Monseigneur* in Francia.

31 Come si sia però, col *Muzio* nel suo *Gentiluomo* e con tanti, altri concluder conviene, che, quando Legge particolare non vi sia, la Consuetudine attender si debbe. La Nobiltà de' Stati di Terra ferma della Repubblica di Venezia, come il *P. Menestrier* (*a*) osserva,

(a) *Des preuv. de Nobless. de Venis. f. 334.*

va, la medesima si è che quella d' altri Stati: de' Feudi, ch' essa possiede la qualità seco porta: de' Marchesi, Conti, ed altri Titolati vi sono, che sopra le Armi i fregi delle loro Dignità espongono; ma, ciò non ostante, i Patrizj Veneti, che, come quegli che il Corpo della loro Repubblica rappresentano, e la Sovranità sopra quella Nobiltà esercitano, che di quel Corpo non è, come di ordine Superiore pertanto si considera: I Titoli di Duchi, Principi, Marchesi, Conti, o simili essi Patrizj Veneti non assumono; ma i Nobili anche Titolati di essa Terraferma, in qualsisia Luogo precedono.

32 Generalmente per altro tra' Duchi, e Duchi quei, che prima a tale Dignità promossi si trovano, gli altri posteriormente creati preceder debbono, quantunque gli ultimi di Stati maggiori Padroni sieno, perchè, quanto più presto una Persona al Principe Servigj ha prestati, per premio de' quali da esso prima degli altri di quella Dignità è stato fregiato, tanto più a quelli preferito esser debbe (*a*)

CAPITOLO XII.

Della Precedenza tra Marchesi; Conti; Visconti; e Baroni.

1 PRima d' entrare nella Disputa, che questo Capitolo particolarmente riguarda, premetteremo, che nella Classe de' *Baroni*, generalmente parlando, quegli non solamente si comprendono, che di tale Titolo propriamente fregiati si trovano, che uno, o più Castella, con quattro Feudi, benchè distinti, interi però, possedono; ma anche gli altri Feudatarj, che, quantunque de' Titoli di *Duchi*, *Principi*, *Marchesi*, *Conti*, o altro, fregiati, Feudi Senza il diritto delle Regalie possedono (*b*)

2 Ma all' assunto principale passando, come nel *Capitolo XXXII. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, e nell' *antecedente* ancora una volta l' ho detto, se il Titol di *Marchese*, o quello di *Conte* più antico dire si debba, le opinioni de' Scrittori varie sono. Vogliono alcuni, che, attesa l' antichità maggiore dell' ultimo, a chi di esso è fregiato, sopra il primo la Precedenza dovuta sia. Quegli, dicon' essi, che a' Governi dell' Affrica, d' Italia, e d' altre Provincie si spedivano, ancorchè col Titol di *Giudici*, *Prefetti*, o *Governatori*, per ragioni dell' Uffizio si sottoscrivessero, di *Conti* il Titolo portavano: il *Baronio* così nota: negli *Atti mm. ss. di S. Paolino*, *Vescovo di Lucca* quell' Anolino Conte, che nella *Vita di S. Nazario* Presidente d' Italia si dice, più volte nominato si trova, uno di quegli per avventura si è, che nella *Notizia dell' uno, e dell' altro Imperio tra' Spettabili delle Provincie* nel X. luogo annoverato si legge. Al tempo de' Goti in Italia un Conte si trovava: Nelle loro Leggi de' Conti appunto in più luoghi si parla. *Cassiodoro* anch' esso de' Conti di Roma, e di Ravenna in più luoghi fa menzione. Il *Sigonio* scrive, che Longino, per Giustino d' Italia Governatore, sentito, che i Longobardi per occuparla, eransi incamminati, a tutte le Città più riguardevoli, Capitani, Presidenti, o Conti, da noi *Governatori* chiamati, spedì.

3 A Ravenna, per far fronte a Baldovino, che da Venezia verso quella parte avanzavasi, egli stesso col Titol d' *Esarca*, Dignità, di cui nel *Capitolo XXIV. della Parte II del Trattato de' Titoli* già parlai, portossi: con che per Uffiziale dell' Imperio si considerava: Ma quel Titolo, nel *Concilio di Calcedonia* introdotto, il medesimo significato sempre non ebbe; mentre quegli anticamente *Esarca* si chiamava, che a' nostri giorni *Primate* s' intitola: e ciò, perchè, come il Canonista *Balastres* osserva, la Voce *Diocesi*, a cui i *Primati* presedevano, più Provincie insieme unite

(a) *Mastrill. loc. cit. d. lib. 4. c. 14. n. 13. e seqq.*

(b) *De Pont. de Feud. sez. 1. Praelud. n. 82.*

te conteneva: e *Balsamone*, il Canone dell' accennato Concilio spiegando, anch' esso scrive, per *Esarca* di una Diocesi il Metropolitano di più Provincie intendersi. Gli stessi *due Canonisti* però soggiungono, che il privilegio degli *Esarchi* nelle Chiese d' Essi Metropolitani fu interamente abolito: E *Vallemont nel Capitolo I del libro VI. del Tomo III. degli Elementi dell' Istoria* dice, che quella Dignità sotto il Pontificato di Stefano III. fu del tutto soppressa, e com' è noto, a' nostri giorni anche per conto di Ravenna non per altro che per conto del mero Titolo sussiste.

4 Ma al nostro assunto tornando, osservo, che nelle *Leggi de' Longobardi* (*a*) sovente si trova, il Titolo di *Conte* in vece di quello di *Prefetto*, o di *Giudice* esser stato ancora usato: Appresso *Cassiodoro* si legge, il Gran *Limosiniere* ancora *Conte del Patrimonio*; *e delle sacre donazioni* esser stato chiamato. Al tempo di *Ammiano Marcellino* quegli di *Conte* il Titolo portava, che tra' Romani un tempo *Legato*, poscia *Luogotenente* fu detto, che in sostanza altro che Compagno dell' Imperadore, o del Capitano Generale non significava.

5 Altri il contrario tengono; perchè, dicon' essi, la Dignità di *Marchese* la medesima Amministrazione, che quella di *Duca* seco porta, mentre, siccome a questa a' tempi antichi il Governo dell' Esercito era appoggiato, così i Marchesi tra' Principi Cristiani col Titol di Vicerè, i Governi delle Provincie, e delle Frontiere, col Mare confinanti, che *Marche* si chiamavano, come l' *Anconitana*; la *Trevisana*; la *Monferrina*, e simili, esercitavano: onde concludono, che i Marchesi, in Sovrana Dignità costituiti, le medesime prerogative che i Duchi goder debbono. Ma tutti concludono, che alla Consuetudine riferirsi conviene.

6 E se la Consuetudine attender si debbe, il *Calefato* (*b*) ed oltre tanti altri, il *Marzari* (*c*) dicono, e noi per conto dell' Italia in pratica il veggiamo, i Marchesi sopra' Conti, generalmente parlando, la Precedenza godono: In alcune Città tra' Marchesi, e Conti distinzione non si fa: Ma ciò per conto di certi Marchesati non procede, per conto de' quali, come il *Cassaneo* (*d*) osserva, ed a tutti è noto, i loro Signori alle Leggi non più che l' Imperadore soggetti si trovano: E tra essi, come il *Cardinal de Luca nel suo Cavaliero* in ordine al nostro assunto soggiugne, la Singolarità degli Attributi attender si debbe: vale a dire, che all' uno prerogative tali dovute sieno, che all' altro non competano; sicchè tra essi la distinzione apparente sia: E quando ciò colle Investiture provare non si possa, dalla Consuetudine almeno risulti (*e*) e tale Consuetudine, concludentemente provata, quantunque alla disposizione della Legge ripugnante, attender si debbe (*f*) purchè però essa Consuetudine da qualche ragionevole fondamento assistita sia; altramente non si considera: così dice il *Maranta* (*g*). Così la *Rota Romana*. (*h*)

7 Il *Cassaneo al luogo citato* (*i*) soggiugne, che per consuetudine appunto in Germania, ed in Francia a' Conti sopra' Marchesi la Precedenza compete; allora segnatamente, quando essi Conti da Sangue Regio procedono; o del Titolo di *Pari di Francia* fregiati sono: E con ragione quello Scrittore il dice, mentre, così sotto il Regno di Carlo Magno, e di Pipino, come sotto quello di Lodovico il Pio, sendo l' Italia divisa in Contadi, che da' Conti erano governati, ad essi Conti, come *Garibaj*, Scrittore Spagnuolo, giusta l' opinione di *Vaseo*, ci assicura, non solamente sopra' Marchesi, ma anche sopra' Duchi la Precedenza competeva: *E de la Roque nel suo Trattato della* No-

(a) *Lib. 2. tit. 46. lib. 2.* (b) *De Equest. dign. n. 120.* (c) *Cons. 26. n. 64.*
(d) *Catal. p. 5. cons. 47.* (e) *Crescenz. Nobil. lib. 1. c. 27. n. 42.*
(f) *Merlin. dec. 70. n. 16. e seqq.* (g) *Controv. Resp. 38. n. 14. 4. 5.*
(h) *Dec. 212. n. 10. p. 15. dec. 168. n. 6. p. 16. rec.* (i) *D. p. 5. d. cons. 47.*

Nobiltà scrive, de' Marchesati esservi stati, che in Contee poscia sono stati eretti: così dell' Anno 1329. di quello di *Juliers* per testimonio di *Froissart (a)* per Decreto dell' Imperadore Lodovico il Bavaro, avvenne. Egli è altresì vero, che Guido Conte di Fiandra di Marchese di *Namur* il Titol prese: ma negare non si può, che quello stato a' nostri giorni Contea si chiami.

8 Osserva ancora il *citato Scrittore*, che la Dignità di *Pari di Francia* ad alcune Contee, come sono quelle d' *Eu*; d' *Eureux*, e di *Clermont*, è stata attribuita, che per conto de' Marchesati succeduto non è: che i Conti alla Consecrazione, ed alla Coronazione di quei Monarchi intervengono: dove i Marchesi, come tali, ammessi non sono: e veramente, come nel *Capitolo VII di questa Parte* si è veduto, nella Cerimonia della Coronazione del Regnante Luigi XV. descritti si trovano col Conte di *Maurepas*, il Marchese *de la Urilliere*; e 'l Sign. *le Blanc*; ma questi in qualità di *Segretarj di Stato*; il Marchese di *Dreux*, come *Gran Maestro delle Cerimonie*: il Marchese di *Courtenaux* col Conte d' *Estaing*, come nominati dal Re a portare la Sacra Ampolla; e 'l Marchese di *Chenaye* in qualità di Gran Scudiere Trinciante. *Mezeraj nella Vita di Carlo VI.* su tale proposito osserva, che ne' tempi della II. Stirpe di quei Monarchi il Titol di Conte non meno di quello di Duca si considerava: che i Principi, i quali Ducee, e Contee possedevano, Conti solamente intitolavansi: quello di *Tolosa* segnatamente, quantunque delle Ducee di Septimania; di Narbona, e d' altre Signorie fosse (così tuttavia pratica); e l' altro di *Savoja*, benchè di *Chablais*, e d' *Aosta* fosse Duca, di que' tempi Conte facevasi chiamare: e questi di quei Conti sono, che dal *Cassaneo (b)* maggiori de' Principi vengon chiamati: In Svezia di quei Conti, e Baroni vi sono, che nell' ordine Senatorio la primaria Nobiltà del Regno formano.

9 Ma generalmente la regola suddetta allora procede, quando l' Investitura di una Contea dal Papa, dall' Imperadore, da un Re, o da altro Sovrano è stata conceduta, che di conferire tale Dignità, col diritto delle Regalie abbia facoltà; poichè questi, giusta la Comune sentenza de' *Dottori*, vero Conte si è, che, oltre il Titolo, il Feudo altresì possiede (c) che, non come il *Cardinal Toschi* dice, di più Ville, e Castella è composto: ma come il *Cassaneo (d)* e l' *Afflitto (e)* vogliono, le Ville; e le Castella, (come a' nostri giorni si pratica) sole non bastano; ma si richiede ancora, che una Città, col suo Vescovo, vi sia, come tra molti altri quella di Conversano lo è; altramente tali Titolati Conti impropriamente si chiamano: così dicono *Baldo (f)* l' *Afflitto (g)* e 'l *Freccia (h)* Quegli poi, che Feudi non possedono, come i meri *Titolati Palatini*, de' quali *Fabio de Anna (i)* il *Freccia*, ed altri parlano; Conti certamente non sono: ma, come ciò intender si debba, nel citato *Trattato de' Titoli* già 'l dissi, ed appresso ancora una volta si dirà.

10 Diremo intanto, che in Spagna, avanti che i Re Goti quei Regni soggiogassero, gli Uffiziali, che dagl' Imperadori Romani a' Governi delle Provincie si spedivano, da noi *Viceré* chiamati, *Conti* s'intitolavano: Anzi, come il citato *Gio: Vaseo* osserva, i Conti, anche prima de' Duchi, erano nominati. Dall' *Afflitto (k)* abbiamo, che nelle Diete Cesaree di sedere la prerogativa godevano: osservabile ancora mi sembra, che ne' tempi successivi anche que' Conti, che di Duchi, e di Marchesi i Titoli godevano, in soscriver gli Atti di esse diete, non Duchi, ne Marchesi, ma Conti intitolavansi; negli *Atti delle Diete per l' Ele-*

zione

(a) *Tom. 1.* (b) *D. p. 5. conf. 54. p. 8. Consid. 15. v. de dignitate verò.*
(c) *Pietro de Gregor. de Concess. Feud. p. 2. q. 5.* (d) *P. 6. Consid. 45.*
(e) *Prælud. consi. Regn. q. 26.* (f) *C. 1. §. Marchio de bis, qui Feud. dare poss.*
(g) *Constit. siquis Bart. n. 4. rub. 11.* (h) *Tit. quis dicatur Comes.*
(i) *Cons. 56. n. 8. e seqq.* (k) *De probib. Feud. alien. §. praterea.*

zione di Carlo il *Calvo* io Re d' Italia tenute così si legge : così, oltre molti altri ; nelle *Annotazioni sopra il Regno d' Italia il Tesauro* scrive : Ma di questo appresso ancora una volta parimente parleremo .

11 Non si dubita pertanto, che la Dignità , e 'l Titol di Conte in quel Secolo all' altro di Duca ancora preferito non fosse: Dal *primo Concilio Toletano*, celebrato sotto il Regno di Flavio Resvinto , comunemente però VIII. chiamato, così si vede esser stato praticato : così per conto di Precedenza , non solamente di quei tempi , ma anche dopo per molte centinaja d' Anni in quei Regni così da varie Relazioni di Concessioni , e di Conferme di Privilegj , come da altre spedizioni de' Re di Leone , di Castiglia , e di Navarra si vede .

12 Ne' tempi da noi men remoti quegli Uffiziali , che col Titol di Conti, come i Duchi, de' quali nel *Capitolo antecedente* si è parlato , le Provincie , o le Città alla loro fede commesse ben governate aveano , le medesime Provincie , o Città in Feudi ottenevano ; ma tali Concessioni per lo solo corso della Vita de' Concessionarj si facevano . Consideratosi poscia esser cosa disdicevole , che quei che da' benemeriti Feudatarj discendevano , dopo la morte de' loro Genitori di que' Feudi privi restassero , l' Uso fu introdotto , che , come nel *Testo (a)* si vede , tali Feudi , in considerazione de' meriti degli Acquirenti , anche ne' loro discendenti passar dovessero , sì perchè , in altra forma praticandosi , ad essi Acquirenti in certo modo ingiuria si faceva , sì anche perchè i Discendenti , ne' quali le massime de' Genitori trasmesse si presumono , a servire il Sovrano con fedeltà , e coraggio maggiore ad allettare si veniva ; massima , che poscia in consuetudine generale, come sappiamo, si è convertita .

13 Il *Crescenzio al luogo citato (b)* soggiugne , che nel Regno di Napoli , così a' Marchesi , come a' Conti , che molti Feudi possedono , sopra Principi la Precedenza compete : Che un Feudatario , il quale di più Feudi , o anche di uno solo ; ma grande , e nobile Signore sia , gli altri Feudatarj , Padroni di Feudi minori , Marchesi , o Conti che sieno , preceder debbe : Che a' Conti , da' Principi , anche minori , per merito creati , sopra' Marchesi , o Conti , senza merito da' Principi , quantunque maggiori , promossi , la precedenza parimente competa .

14 Prima di lasciar di discorrere de' Titolati del Regno suddetto , di dire inutile non sarà , che alla presenza di quel Vicerè , come il *Mastrillo (c)* scrive , i Titolati alla di lui sinistra siedono , e col Capo scoperto parlano ; ma , quando il Pretore all' Adunanza interviene , esso Pretore la sinistra , i Titolati la destra occupano (*d*) Quando più Titolati vi si trovano , l' Anziano , o in Dignità maggiore costituito , precede : ma , quando esso Anziano , o in Dignità maggiore , dopo l' Adunanza del Congresso sopraggiugne , gli altri da' luoghi precedentemente occupati non partono (*e*) Lo *stesso scrittore (f)* dice ancora , che in quel Regno i Titolati , anche dopo aver perduti i Feudi , alla presenza del Vicerè , cogli altri Titolati , siedono : Sentenza , che allora ammetter si può , quando il Feudo per Contratto , o per Delitto , che infamia seco non porti, perduto sia .

15 Ma , alla maggiorità , o minorità del Feudo tornando , per conto della Precedenza si osserva ancora la nobiltà maggiore de' Sudditi : Così ha detto il *Mastrillo al luogo citato (g)* Così in occasione della famosa Controversia di Precedenza appunto tra le Sereniss. Case Estense , e Medici , tra le altre ragioni , in considerazione delle Famiglie , Rangoni , Bentivoglio , Bevilacqua , Sertorj , Calcagnini , e tante

(a) *L. 1. §. fin. ff de alien. Feud.* (b) *D. c. 27. n. 15.*
(c) *De Magistrat lib. 4. c. 15. n. 159. e seqq.* (d) *Mastrill. loc. cit. c. 13. n. 162.*
(e) *Mastrill. loc. cit. n. 163. e seqq.* (f) *D. c. 13. n. 64.*
(g) *C. 14. n. 33. e seqq.*

tante altre; a favore della prima da' varj Dottori fu detto (*a*) Perchè in nome della seconda si rispondeva, che, attesa l'ampiezza maggiore de' Stati, diversamente praticare si doveva, per parte della prima fu replicato, che in considerazione della di lei antichità, che di quel tempo di mille, e più Anni di Signoria di Principati di *Lucca*, *Parma*, d' *Ancona*, ed altri, oltre quei di *Ferrara*, di *Modena*, e di *Reggio*, il Dominio vantava, dove la Medici prima dell' Anno 1512. di Città, Castella, o d' altri Luoghi Dominio alcuno goduto non aveva, per conto di Precedenza coll' Estense competer non potea: così, dopo molti altri, ferma il *Crusio* (*b*)

16 Dal Titol di *Conte* quello di *Visconte* deriva; onde del primo inferiore ad esser viene; e generalmente con ragione così si pratica, poichè, come nel *Capitolo XXXIII. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, un Visconte la persona, le cui Veci esercita, rappresenta: che anticamente in Francia molto si usava, da' Primogeniti segnatamente, che a' loro Genitori succeder dovevano; ed in Vita d' essi Genitori qualche porzione de' loro Feudi, come *Stefano Garimbas* (*c*) e *Fernando Maxia* (*d*) scrivono, godevano. De' Visconti però vi furono, che la potenza de' Conti non invidiavano.

17 Nel nostro Secolo la Dignità di *Visconte* di quella di Conte inferiore si considera; dell' altra di Barone maggiore, Ereditaria, Feudale, e Regale: ma come nel *cit. Capitolo XXXIII. del Trattato de' Titoli* si vede, de' Visconti tuttavia vi sono, che i loro antichi Titoli con quei di novelli Conti, ed anche di Marchesi non cangerebbono; in Linguadoca, e nel *Poitù* particolarmente: In Portogallo fino al tempo di Alfonso VI. altro Visconte non vi fu, che quello di *Villanuova* di *Cenceira*: Furon poscia creati gli altri d' *Assequa*, di *Galveas*; e di *Ponte Arcada*: ma il primo per ragione del suo Vastissimo Stato, e della moltitudine de' Vassalli col Titolo di *Magnate Grande* si distingue. Tra le altre sue prerogative per grazia del Re Gioanni IV. quelle gode di sedere co' Conti alla presenza del Re; e di preceder gli altri, che in data posteriori sono stati creati: Gli altri Visconti tali prerogative non godono; e di *Senhoria* trattati non sono: ma negli Atti pubblici, e ne' Comizj Generali segnatamente i Baroni precedono.

18 I *Baroni*, de' quali nel detto *Trattato de' Titoli* parimente parlai; e la cui Dignità a quella de' Conti inferiore si giudica, co' Conti in ordine alla Precedenza, regolarmente competer non ponno; mentre tale prerogativa a quegli spetta, che più degno si reputa (*e*) Regolarmente dico; poichè in Germania, per Testimonio di Teodoro *Reinckingoda* (*f*) per Consuetudine tra' Conti, e Baroni, in ordine al grado della Dignità, differenza non v' è; ma tale Consuetudine, colle distinzioni, di cui appresso parleremo, procede: così lo *Scradera*, *Wltejo*, *Sistino*; *Rossental*, ed altri parimente dicono: Anzi *Draco* (*g*) scrive, che anticamente i Conti a' Baroni inferiori erano stimati; e con ragione (lo stesso Scrittore, soggiugne) poichè i Baroni Nobili veramente sono: il Titol di Conte anticamente, come nel *Trattato de' Titoli* altresì dissi, e di sopra ancora una volta ho detto, altro che Uffizio non significava.

19 Ma come si sia, certo si è, che, tanto i Conti, e i Baroni, quanto i Marchesi, e i Principi stessi, militando con Carica a quella di Colonnello inferiore, non solamente i di lui ordini eseguir debbono; e cederli la Precedenza; ma, come il *Crusio al luogo citato* (*h*) osserva, ed ognuno sa, a venerarlo ancora sono tenuti, quan-

(a) *Frecc. tit. quis dicatur Dux, E. Resp. 19. n. 190. Vol. 3.*
(b) *De praem. c. 11. n. 14. e seqq. lib. 3.* (c) *Lib. 5. c. 14.* (d) *Lib. 2. c. 78.*
(e) *Mastrill. loc. cit. cap. 14.* (f) *De R. S. & H. lib. 1. Class. 4. c. 15. n. 36. e seqq.*
(g) *De jur. & orig. Patrit. lib. 2. c. 3. f. 287.* (h) *D. lib. 4. c. 21. n. 16.*

quantunque esso Colonnello non altro, che semplice soldato di fortuna sia. I veri Baroni poi col Titol di *Vicarj* ancora vengon distinti (*a*) nel Regno di Napoli co' Conti del pari procedono (*b*) Regola, che in quelle pubbliche Adunanze avanti il Vicerè si limita; mentre quivi i Baroni dopo i Conti siedono (*c*) e nel Parlamento generale luogo non hanno. (*d*)

20 I Marchesi, Conti, e Baroni, che da' Padri, che tali stati sieno, discendono, i novelli Marchesi, Conti, o Baroni precedono: così a favore di quei, che i Titoli dalla Viva Voce del Principe, dal quale li riconoscono, in competenza d'altri, che per Rescritto gli hanno ottenuti, si dice (*e*) I Titolati del Papa in pari Dignità sopra quei, che i Titoli da altri Sovrani hanno riportati, come il *Mastrillo al luogo citato* (*f*) soggiugne, la precedenza godono: molto più sopra i Napoletani, per esser quel Regno Feudo della Chiesa; ed essi Titolati per conseguenza Suffeudatarj: così in Bologna, coll' Intervento di Carlo V. Papa Paolo III. dichiarò: A' Pontificj i Cesarei succedono; perchè, come *Baldo nel Proemio de' Digesti* (*g*) scrive, la Cesarea autorità per lo Mondo tutto si considera.

21 Supposta la parità del tempo, quegli, che de' Titoli di Conte, e di Barone insieme fregiato si trova, il semplice Conte precede (*h*) Regolarmente per altro, come si è detto, i Visconti da' Conti sono preceduti: i Baroni parimente da' Conti (*i*) E le loro prerogative, così in ordine al sedere, come in ordine a tutti gli altri diritti, per sentenza d' *Ipolito Riminaldi* (*k*) e della Comune de' Dottori, ne' figli passano: Tra pari in Dignità poi quegli preceder debbe, che prima è stato promosso; poichè presumendosi, che per merito esse Dignità sieno state conferite; per quanto più lungo tempo i servigj al Principe prestati si sono, come nel *Capitolo antecedente* ho detto, tanto più grande il merito si presume: il perchè, chiunque di tale prerogativa prima munito si trova, tanto più a gli altri, che merito corrispondente non hanno, preferire si debbe. (*l*)

22 Si disputa ancora, se i Marchesi, Conti, Baroni, e simili, che Feudi nobili con Vassalli, e giurisdizione, non possedono, delle prerogative, che a' veri Marchesi, Conti, Baroni, e simili competono, participar debbano; in altri Principati segnatamente; e 'l *Cardinal de Luca*, da dotto al suo solito, tali Titolati, per chiarezza maggiore del proposto dubbio, in più Classi distingue: E quei Conti Palatini in vista prima mette, de' quali il *Franchi* (*m*) parla; di quei cioè, che per lo corso di venti, e più Anni in qualche pubblica Università hanno letto, i quali da' *Dottori* Conti ideali, ed estranei vengon chiamati: e con ragione, mentre la loro Dignità altre prerogative seco non porta, che quelle, che d' esse Università particolari sono.

23 I Marchesi, e Conti nell' altra Classe contenuti quegli sono, che veri Marchesati, o Contee posseddono; come, rispetto a' primi, delle persone de' Marchesi di *Brandembourgh*, e simili si dice: rispetto a' secondi nelle persone de' Conti Palatini del Reno; di quei di Catalogna; di Fiandra; di Calabria, e simili si verifica, che tra' Principi grandi annoverati si trovano, de' quali gli Scrittori, quando delle Corone, e d' altre prerogative di tali Titolati parlano, intender si debbono.

24 Quei Marchesi, e Conti nell' altra Classe si collocano, che tali veramente dire si debbono, ogni volta che Città, Terre, e Castella, con giurisdizio-

(a) *Mastrill. loc. cit. d. lib 4. c. 15. n. 5.* (b) *Frecc. de Orig. Baron. n. 42. e seqq.*
(c) *Mastrill. loc. cit. c. 2. n. 58.* (d) *Mastrill. ivi n. 60.* (e) *Mastrill. d. n. 58.*
(f) *N. 30. 32. 34. e 35.* (g) *N. 20. V. Imperator enim Caesar. Col. 2.*
(h) *L. 3. & Milites. in princ. ff. de excus. Tut. Mastrill. loc. cit. c. 7. n. 28.*
(i) *C. 1. quis sit Marchio c. 1. De his, qui Feud. dare poss.* (k) *Cons. 740. n. 38.*
(l) *L. providendum in princ. C. de postulan. Mastrill. d. c. 24. n. 25. e seqq.* (m) *Dec. 115.*

dizione, ed Imperio, in qualità di Feudi da' loro Sovrani erette, possedono; ed a favore d'essi Marchesi, o Conti, colle Regalie, ed altri Diritti del Principato trasferite, Marchesi, o Conti, da' semplici Feudatarj, e Baroni non Titolati distinti s'intende: e della maggior parte delle preminenze, e prerogative godono, delle quali, perchè dalla diversità delle Consuetudini de' Luoghi dipendono, regola certa assegnare non si può.

25 In Italia, come si è accennato, tutti quei, che a Titolo di Feudo qualche Luogo giurisdizionale, in tutto, o in parte, con Sudditi, possedono; in nome generico Baroni si chiamano: In Germania, ove, come si è detto, le Baronie per Dignità si considerano, quei soli di Baroni il Titol portano, che molti Luoghi, con antica giurisdizione, possedono, di quella de' Baroni semplici maggiore, la quale ordinaria si chiama.

26 Tali Titolati per tanto, non per giusto Titolo; ma per Consuetudine, la Corona Ducale, o Principesca usano, con certa distinzione però, che, come in più luoghi del *Trattato delle Armi Gentilizie* già dissi, dalla grandezza del Dominio di ciascuno dipender debbe; mentre ad un piccol Feudatario, se la disposizione delle Leggi si attende, di usarla simile a quella di un Duca, o di un Principe, non si permette: Egli è però vero, che quei, che giuridicamente l'usano, nel loro possesso mantenuti esser debbono; poichè, strettamente parlando, la Dignità diversa dire non si può; e'l più, e'l meno specie non variano. Egli è però altresì vero, che un Marchese, o Conte, il quale Superiore non riconosca, per sentenza del *Mastrillo*, *al luogo citato*, i Duchi Feudatarj precede.

27 Quei Titolati nell' altra Classe si comprendono, i quali altre volte, con Dignità annessa, veramente, ed attualmente Feudi possedevano; ma presentemente, o per averli alienati, o ricusati, non li godono; il perchè in potere d'altri sono passati; purchè in essi di quella Dignità qualche reliquia tuttavia resti, per conto loro si dice, come per conto de' Vescovi, che le loro Chiese, colla riserva di alcune prerogative, e preminenze, hanno rinunziate, in pratica si vede.

28 L'altra Classe quei Titolati costituisce, che Dominio, o attuale Imperio di sorta alcuna non hanno; ma che per ragione di Discendenza da' veri Titolati di Luoghi giurisdizionali, con Dignità di Marchesi, Conti, o simili, da' loro Autori posseduti, il Titolo ritengono; il perchè tutti quei, che dalle loro Case derivano, ancorchè tali Feudi non possedano; nè di quelle prerogative partecipi sieno, Marchesi, Conti, o altramente si chiamano, ritenendo l'onorifica denominazione; ma ciò allora procede, quando la loro attinenza con tali Feudatarj cognita sia.

29 Di quei Titolati l'ultima Classe composta si dice, che, senza Feudo, o giurisdizione, colla sola Denominazione di un Luogo, che ad altri spetti, o che Rusticale sia, del Titolo dal Principe per privilegio decorati si trovano: questi tali Titolati veramente non sono; e fuori del Dominio del Concedente le Insegne, e le altre prerogative, che a' veri Titolati competono, usare non debbono.

30 Colla disamina di una Quistione dal *Cardinal de Luca* proposta, che, principalmente il Diritto de' Feudatarj tra di loro principalmente riguarda, anche la prerogativa della Precedenza concerne, il presente Capitolo termineremo. Possedendosi un Feudo individuo da più Condomini, si cerca, quale di essi prima degli altri di quello il Governo aver debba; e posto, che l'amministrazione per patto tra essi Condomini d'Anno in Anno, o altramente per turno, seguir debba; con condizione però, che gli Affari di rilievo maggiore, senza la participazione, e'l Consenso di tutti essi Condomini, spedire non si debbono, come si suol praticare; si dice, che, se, durante il Governo del più giovane, spedizioni colla firma de' Condomini tutti fare si dovessero, ad esso Amministratore, quantunque più giovane, la Precedenza dovuta sarebbe, poichè, ammessa ancora la prerogativa, che

l'età maggiore seco porta, questa allora operar debbe, quando di diritto coeguale si tratta, che da tutti i Condomini principalmente si esercita, perchè allora la prerogativa dell'età maggiore attender si debbe; come per conto degli atti Collegiali, e Capitolari universalmente si pratica. E quando gli atti sono individui; sicchè non da altri, che da una sola Persona spiegare si ponno, al Maggiornato allora spettano; come in proposito della ritenzione delle Chiavi delle Comuni Scritture, sopra di che *Pietro de gli Ubaldi* (a) il *Micalore* (b) ed altri dal *Cardinal de Luca* (c) riferiti, scrivono: ma, quando d'atti di Cose comuni si tratta, per Convenzione, o per Consuetudine, come lo stesso *de Luca (d) al luogo citato*, ed altrove, soggiugne, per evitare le Discordie, e gl'inconvenienti, che darsi potrebbono, l'esercizio alternativo, o per turno, il più commendabile si crede; e quegli, a cui per turno lo stabilimento, e la perfezione degli atti spetta, come solo Padrone in quel tempo considerar si debbe; poichè la sottoscrizione de' Condomini; la loro scienza, e 'l Consenso negli Affari più rilevanti per convenzione stabilito, per una specie di Consiglio accessorio, o familiare, per evitare i pregiudizj, si considera, come per conto degli Assessori, e de' Consultori si pratica; al qual effetto il Feudo non altramente, che come un Uomo muto, e sordo si considera, le cui membra ad operare impedite sieno; il perchè dell'ajuto del Feudatario, in qualità di suo Tutore, abbia bisogno, mediante lo cui organo quegli atti a spiegar venga, che per se stesso spiegare non può; come per conto delle persone de' Dementi, e de' Minori si pratica.

CAPITOLO XIII.

Della Precedenza tra le Repubbliche in genere; e quelle di Venezia: di Genova: di Lucca: delle Provincie Unite: dell'Elvezia: e delle Leghe Grise in particolare.

LE Città, e le Repubbliche, com'è noto, in libere, e suddite si distinguono: E quelle Repubbliche, o Città libere si chiamano, che per Sovrano l'Imperadore, o altro Monarca riconosciuto mai non hanno: Città Suddite quelle sono, che dall' Imperadore, o altro Monarca dipendono: Popoli liberi però anche quelli si dicono, che, quantunque anticamente dell'Imperio sudditi fossero, la totale esenzione poscia hanno riportata; il perchè ne' loro Stati, come appresso si vedrà, in qualità di Principi liberi si considerano: Leggi per tanto promulgano: le già promulgate annullano, e le cangiano: Magistrati creano: le facoltà di questi limitano: ed occorrendo, gli stessi Magistrati promossi rimovono: Dazj impongono; accrescono; diminuiscono; e tolgono: Guerre fanno: Paci concludono; di tutto in somma in qualità di Sovrani, come *Deciano* (e) scrive, dispongono: Dalle note Controversie tra Papa Gregorio VII., e l'Imperadore Arrigo IV. per testimonio dell'*Ammirato* (f) e *del Ciappino* (g) delle Città di Firenze, di Lucca, e d'altre la libertà derivò: La prima di esse de' Romani già Colonia, indi a varie Vicende soggetta da' Goti fu poscia signoreggiata: da Giustino conservata: da Totila acquistata: tornata finalmente a' Romani, la faccia di Repubblica sette volte cangiò: ristaurata da Carlo Magno, e da' Successori Cesari, per fino a tanto, che Ridolfo I. Principalle Fieschi Genovese, in qualità di Vicario Genera-

(a) *De fratr. p. 11. n. 22.* (b) *De fratr. p. 3. v. 37.* (c) *De Feud. Add. disc. 8. n. 4. e seqq.*
(d) *De Praced. Disc. 47.* (e) *Alleg. Resp. 10. n. 79. e 120.*
(f) *Istor. Fiorentin. lib. 1. Ann. 1010.* (g) *De Domain. lib. 3. tit. 8. n. 10.*

nerale dell'Imperio, fpedivvi, i Magiftrati ricevette: ma le altre Città della Tofcana di preftarli il giuramento di Fedeltà ricufarono: L' Imperadore, per ufcire d'impaccio, col pagamento di certa fomma di denaro, l'Italia tutta in piena libertà lafciò: così la difcorrono il *Sigonio* (*a*) ed ivi il *Biondo*; il *Platina*, il *Sabellico*; *Tritemio*; *Cofpiniano*, e *Crantzio*: così riferifcono; S. *Antonino Arcivefcovo di Firenze* (*b*) e 'l *Tarcagnota* (*c*)

2 Al Papa quel Contratto, per quanto da varj Scrittori abbiamo, non fpiacque; sì, perchè lo ftato Ecclefiaftico per tale mutazione di cofe più ficuro reftò; sì perchè l' Imperadore le Città libere in avvenire inquietate più non avrebbe: il *Volaterranno* (*d*) e Deciano, (*e*) così la difcorrono: La maffima di *Tacito* però con quella non fi accorda: e i fatti pofcia feguiti, quale di effi meglio la difcorra, il dicono.

3 Di quante forte le Repubbliche fieno, nel *Capitolo* XXXVI. *della Parte* II. del *Trattato de' Titoli* già 'l diffi che tra quelle, che a' noftri giorni in Europa efiftono, la Veneta, della cui fondazione, e di varie fue prerogative nel Capitolo XXXVII. della *medefima Parte II.* del *Trattato de' Titoli* già parlai, tutte le altre preceder debba, non v'è chi 'l controverta: e con ragione; mentre, fe la di lei antichità fi riguarda, fi trova, che, come *Tommafo Bzovio* (*f*) il *Sigonio* (*g*) e tanti altri *da me al luogo citato* riferiti, dicono, XIII. Secoli già fcorfi fi contano: fe la fua nobiltà, e grandezza fi confidera, non v'è chi non fappia, effer Ella l' ornamento dell' Italia; un miracolo della Natura, e dell' Arte: il Refugio della libertà: il Prefidio della Criftianità: il perchè Arrigo IV. Imperadore, veduta quella Metropoli, effer' Ella un Regno ebbe a dire: Se alla di lei potenza un'occhiata fi dà, ognun vede quante Guerre, così in Mare, come in Terra, abbia foftenute; come alla formidabil Ottomana Potenza tante, e tante volte fronte abbia fatta: Quante Leghe, e co' Pontefici e con altri Monarchi abbia contratte.

4 Egli è vero, che nel XIV. Secolo da' Genovefi la Precedenza fulle controverfa allora, quando la Cerimonia della Coronazione del primo Re di Cipro in Famagofta dell' Anno 1373. fu celebrata: Pretefe allora l' Ambafciadore di Genova il Veneto precedere; Pretenfione, che ful fatto in quella Regia Tumulto confiderabile produffe; indi in Guerra pubblica convertiffi: poichè, credendo quel Re, che il Veneto Rapprefentante dalla giuftizia affiftito foffe; alla di lui parte fi attenne; ma il Genovefe, che molti Uomini con Armi nafcofte feco conduceva, colla forza il fuo Competitore fuperar pretefe: Il Re, alla rapprefentanza del Veneto, che proteftò, nella di lui Regia ficuro non trovarfi, fece il dovuto Rifentimento contro' Genovefi, i quali per teftimonio del *Platina nella Vita di Gregorio* XI. del *Biondo* (*h*) ed' *Enea Silvio della Guerra di Cipro*, armate quaranta Galee, quel Regno invafero: Il Re, alla fprovifta forprefo, a prometter di pagare a gli Affalitori un' Annuo Tributo di Scudi quarantamila fu coftretto.

5 Ma per conto del noftro affunto da gli accennati *Scrittori* fi raccoglie, che i Genovefi da' Veneti preceduti furono: ne ragione io trovo, per cui in quell' occafione diverfamente praticare fi doveffe; mentre fondamento, che i Genovefi affifteffe, non v'era: fe poi, dopo quel tempo, a gli Efempj fi ricorre, fi trova, che dell' Anno 1497. andando gli Ambafciadori Genovefi al feguito dell' Imperadore Maffimiliano I. in Tortona pretefero contraftarla a Marco Morofini, Ambafciadore Veneto: Quefti però per teftimonio del *Bembo nella fua Storia* Ve-

(a) *Regn. Ital. lib. 20. verfo il fin.* (b) *P. 3. tit. 20. c. 3. §. 1.*
(c) *Iftor. Mund. p. 2. lib. 15.* (d) *Lib. 23. f. 879.*
(e) *D. Refp. 19. n. 4. e 6.* (f) *De Ital. ftat. lib. 3. c. 3. n. 15.*
(g) *Loc. cit. lib. 4.* (h) *Lib. 10. dec. 2.*

Veneta (*a*) e *di Gio: Nicolò Doglioni nella sua Venezia Trionfante* (*b*) da se stesso con petto forte ragione si fece : Ma molto più considerare si debbe , che , trovandosi l' Arciduca d' Austria in Venezia , ed incamminatosi esso col Doge verso la Chiesa di S. Marco , giunti alla Porta , e non potendo amendue ad un tempo entrare per l' Antiporta , l' Arciduca lasciò , che il Doge precedesse , dicendo , che all' Avita nobiltà la Virtù preferire si doveva ; Il Doge rispose , che da gli Uomini forti , e buoni , i forti , e buoni nascono : che quegli , che per l' Avita nobiltà , e per la propria Virtù è lodato , duplicatamente Illustre si dice : il perchè la modestia grande dell' Arciduca ; e la corrispondente prudenza del Doge ad un tempo ammirazione recò . *Gio: Paolo in spondopadia* , riferito da *Zuvingero nel Teatro della vita umana* , così scrive: ed in vero, come *Donato Giannozzi Fiorentino nel suo Dialogo della Repubblica Veneta* dice , essa *Assolutissima* , *e Perfettissima* chiamata esser debbe ; poichè le sue Leggi perfettissime sono : il di lei Governo ad Ottimi , e Perfettissimi Cittadini è appoggiato da tante Centinaja d' Anni con tutta tranquillità, e Concordia gloriosamente si conserva : onde , come da gli *Annali* si vede , la sua libertà sempre illesa sussiste : con ragione per tanto dal *Sabellico nella sua Storia* : e da *Filippo Cominez nel libro IV. de Bello Neapolitano* , alla Repubblica Romana in certo modo è stata paragonata : mentre le Regole da' Romani istituite da' Veneti esattissimamente si osservano : molto di più su questo proposito dire si potrebbe ; ma , perchè dal nostro cammino troppo ci allontaneressimo , a quanto nel detto *Capitolo* XXXVII. *della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi , mi riporto .

6 Al nostro assunto principale per tanto tornando , dalle premesse inferisco, che la Precedenza alla Repubblica Veneta dalle altre Repubbliche controverter legittimamente non si può : E ciò tanto più chiaramente si vede , se si riflette , che essa solamente nella Corte Pontificia all' Onore della Sala Regia ammessa si vede ; onore , che la facoltà di spedire Ambasciadori , ed altre Regie prerogative seco porta : Onore , che da' Genovesi per ragione del loro Dominio sopra l' Isola di Corsica , alla quale il Titol di Regno si attribuisce , più volte alla Corte di Roma è stato chiesto, ma sin qui non riportato .

7 Tra la prima di dette Repubbliche e la Corte di Savoja per lo Corso di dugent' Anni furonvi delle Controversie ; ma , avendo il Duca Emanuello Filiberto domandata ad essa Repubblica la protezione contro Francesco I. , e fattasi accordare la qualità di figlio di S. Marco ; onde , non potendo il figlio pretender la Precedenza dal Padre , alla Repubblica la cedette ; con condizione però , che per conto de' Titoli , delle Visite , e d' altre Cerimonie , del pari trattarsi dovessero : e così fu praticato per fino a tanto, che tra 'l Duca Carlo Emanuello , e 'l Contarini , Ambasciadore appresso la Corte di Francia per conto del Cerimoniale appunto delle Controversie passarono , per cagione delle quali poi le Parti quasi irreconciliabili divennero allora segnatamente , quando la Repubblica da Solimano II. del Regno di Cipro fu spogliata , il cui Titolo dal Duca fu assunto .

8 Osservo ancora , che nel *Concilio di Trento* per parte del Duca di Baviera la Controversia sopra la Precedenza fu parimente rinnovata; ma in nome del Concilio fu risposto , che in quella Celebre Assemblea non di materia di Precedenza , ma di Religione trattare si dovea: Il Bavaro Rappresentante protestò , che per quell' Atto non intendeva , che il suo Sovrano pregiudicato s' intendesse : Il Veneto replicò , che il suo Competitore , non solamete in quella , ma in ogni altra Congiuntura ceder dovuto averebbe : e fece istanza, che tutto il seguito registrare si dovesse : così riferisco-

(a) *Lib. 3. f. 115.* (b) *Tit. de Nob. & Ereich. gest. f. 25.*

riscono , *Pietro Giustiniano* (*a*) e *Besoldo* (*b*) Ma il *Cardinal Pallavicino nella sua Storia di quel Concilio* (*c*) più diffusamente ; e sempre con vantaggio della Repubblica la discorre .

9 Spedisce essa Repubblica gli suoi Ambasciadori ordinarj alle Corti di Roma , di Parigi , di Madrid ; ed a Costantinopoli , osservando quasi sempre l'ordine , che quegli, che da Parigi parte , a Madrid passa e per lo contrario ; indi alla Corte di Vienna: da questa a quella di Roma : Quelli che all'Imperadore si spediscono , il Titol di *Savj Grandi* ; almeno nelle Lettere Credenziali seco portano : gli altri sono distinti con quello di *Terra ferma* : L'Ambasciadore alla Porta Ottomana *Bailo* si chiama ; e questa l'ultima esser suole : Rappresentanza, che la qualità di Consolo, e di Giudice seco porta , non solamente tra' Veneti , ma anche tra quei , che sotto lo stendardo di S. Marco vi trafficano : spedisce ancora la Repubblica alcune volte Ambasciadori Straordinarj in Inghilterra , ed a' Svizzeri ; ma ciò per particolari ragioni succede : spedisce parimente de' Ministri del II. Ordine che regolarmente dalle Classe de' Cittadini si prendono ; di rado da quella de' Patrizj . Come poi essa Repubblica co gli Ambasciadori Regi si contenga , nel *Capitolo XV della Parte IV. del Trattato de' Titoli* il dissi : come le sue Armate marittime le altre precedano , *nella Parte seguente di questo medesimo Trattato* il vedremo .

10 Che alla Repubblica suddetta quella di Genova succeda per le ragioni nel *Capitolo* XXXVIII. *della detta Parte* II. del *Trattato de' Titoli* addotte negare non si può : segnatamente , perchè come *Bzovio* (*d*) osserva , oltre l'antichità della sua libertà ; per cui , dopo l'espulsione de' Longobardi , per lo corso di quasi DCCC. Anni superiore non riconobbe ; e dopo lo scacciamento de' Franzesi , per opera del Grande Andrea Doria non mai interrotta , con imporre Leggi a' Sudditi , come il *Contarini sopra l' Egidiana osserva* , e noi il sappiamo , essa , così in Mare , come in Terra Vittorie famosissime ha riportate: Oltre la Corsica , che tuttavia possede, di Lesbo ; di Pera ; di Teodosia , o sia Caffa, oltre tante altre Provincie, di cui non pochi Scrittori parlano , è stata Signora . Non suole essa spedire Ambasciadori ordinarj ; ma alcune volte Rappresentanti del II. Ordine spedisce , segnatamente alle Corti di Parigi , e di Madrid .

11 Per conto di ciò , che la *Repubblica di Lucca* concerne , a quanto nel *Capitolo* XXXIX. di *detta Parte* II. *del Trattato de' Titoli* già dissi , mi rapporto . Alle Provincie Unite passando , di cui ne' *Capitoli* XL ; XLI. e XLII. *della medesima Parte II del detto Trattato de' Titoli* parimente parlai , trovo , ch' esse , dopo la Repubblica di Genova , tutte le altre preceder pretendono : sulle loro imprese ne' due decorsi Secoli contro tante Potenze ; e sulle grandi Ricchezze de' proprj Popoli , a' quelle di Principi grandi paragonate le loro ragioni fondano ; E *Besoldo* (*e*) difendendole , dice, che gli Ambasciadori di esse Provincie per ragione della propria libertà la Precedenza sopra' quelli de' Principi Vassalli pretender ponno ; perchè i Principi liberi più degni che i Vassalli dire si debbono : Anzi esse Provincie anche co' Re paragonarsi pretendono ; A tale pretensione dell' Anno 1604. fu risposto , ch' esse Ambasciadori spedire non potevano , per esser tale prerogativa alle Regie Corone riserbata ; Egli è però vero , che , come *Modestino Pistore* (*f*) e 'l *Peregrino* (*g*) dicono , le Repubbliche libere anche de' diritti godono , che a' Re competono , tra le quali Repubblicbe esse Provincie segnatamente , dopo che seguite le note atrocissime Guerre , per libere sono state riconosciute , e tali espressamen-

(a) *De reb. Venet. lib. 14. 28. fin.*
(b) *De Leg. c. 3. n. 7.*
(c) *Lib. 16. n. 66. e 117. lib. 17. n. 23. e 107.*
(d) *Loc. cit. lib. 3. c. 3. n. 16.*
(e) *De praecd. & sess. prarog. c. 12. n. 2.*
(f) *Cons. 51. n. 33. Vol. 1.*
(g) *Cons. 2. n. 27. lib. 1.*

famente dichiarate, tanto dalla Corona di Francia, e da altri Sovrani, quanto da' Re di Spagna, e dall' Imperadore, da' quali la Libertà loro si contrastava; e come sappiamo, i loro Ambasciadori alle Corti di Vienna, di Francia, di Spagna; d' Inghilterra; di Stocolm; ed alla Porta Ottomana, sono ricevuti: Altre volte anche a Venezia ne spedivano, ma per motivi particolari tali spedizioni poscia cessarono.

12 Per le ragioni di sopr' addotte, pretendendo esse Provincie, che i loro Ambasciadori nelle Diete dell' Imperio quegli degli Elettori preceder dovessero, e rispondendosi per parte di essi Elettori, che a' loro Ambasciadori anche sopra' Regj la Precedenza dovuta fosse, l' Imperadore Leopoldo, di sempre gloriosa memoria, nell' *Articolo V. del* suo notissimo *Capitolare*, dichiarò, che gli Elettori nelle Diete dell' Imperio la Precedenza sopra gli Ambasciadori delle Repubbliche Estere, benchè libere, aver dovessero. Ma fuori di quelle Adunanze non so poi, se l' accennata Decisione dagli Ambasciadori d' esse Repubbliche fosse ammessa: poichè, quantunque gli Elettori sopra di quelle la Precedenza pretendano, le ragioni de' Principi dell' Imperio del medesimo peso giudicate non sono.

13 A quanto nel Capitolo XLIII. *della detta Parte II. del Trattato de' Titoli* in lode della *Repubblica dell' Elvezia* si disse d' aggiugner' in questo luogo al nostro proposito lasciar non voglio, che ne' di lei Annali si legge, che l' Imperadore Lodovico, figlio di Carlo Magno, ad istanza del Papa per premio delle gloriose Gesta di que' Popoli nella difesa della Città di Roma, da' Saraceni assediata, molte Prerogative, ed Immunità per la Conservazione della loro Libertà concesse; che poi con Bolla di Giulio II. sotto il dì 5. Luglio del 1512. spedita, furono confermate. E con ragione; mentre le loro Azioni degne di memoria sempre saranno: quelle segnatamente delle tre Battaglie, che a Carlo Ultimo Duca di Borgogna dierono: le Spedizioni, ch' essi a favore, e contro la Francia sotto i Regni di Carlo VIII. di Luigi XII. e di Francesco I. in Italia fecero, per cui riputazione sì grande acquistarono, che le più alte Potenze la loro Amicizia, ed Alleanza necessaria credettero: ed in occasioni di Varie Leghe tra gl' Imperadori; i Re di Francia, altri Principi, ed essa Repubblica le loro prerogative furono ampliate; il perchè i di lei Ambasciadori, come di Popoli dalla Superiorità dell' Imperio esenti, riconosciuti, in varie congiunture nelle pubbliche Adunanze ammessi si trovano: nelle Diete segnatamente dell' Anno 1474. in Basilea, ed in altre dell' Imperio tenute.

14 Non spedisce essa Repubblica Ambasciadori, nè Ministri del II. Ordine a Roma, nè altrove: Quegli, che alla Corte di Parigi i Pagamenti delle loro Pensioni sollecitano, per Ministri Pubblici riconosciuti non sono; poichè, nè tal Karattere, nè tale qualità con esso loro portano, non essendo essi spediti da' Cantoni, ma da gli Uffiziali di Guerra, che al servigio di quella Corona si trovano.

15 Quei Popoli per altro, come si è detto, in riputazione sì grande mantenuti sempre si sono, che, senza spedire Ambasciadori, fuorchè in occasioni molto straordinarie, in Casa propria da altre Potenze ne hanno ricevuti, e ne ricevono. Si deve anche rifletter, che tutti i Cantoni i medesimi Interessi, e le medesime Aleanze insieme uniti non hanno, come gli Stati delle Provincie Unite le hanno; il perchè tra queste una perfetta, e stretta Amicizia sempre si conserva: dove i Cantoni per conto di Religione (il più importante, e de gli altri tutti il più pericoloso) alcune volte gli uni contro gli altri combattono. Considerabil cosa ancora mi sembra, che i Sudditi di alcuni Cantoni fuori del loro Territorio si trovano, che gli altri in cosa alcuna non riconoscono.

16 Perciò poi, che la Precedenza riguarda gli Ambasciadori d' essa Repub-

pubblica coll' ordine nel detto *Capitolo* XLIII. *della Parte* II. del *Trattato de' Titoli* accennato , contenere si debbono : E' d' avvertire però , che , venendo a trovarsi Principi dell' Imperio con Ambasciadori di Venezia; delle Provincie Unite; e dell' Elvezia , sendo questi Governi liberi , che Superiore non riconoscono , per sentenza del *Cravetta* (*a*) e del *Natta* (*b*) gli ultimi preceder debbono , perchè le Repubbliche delle prerogative de' Sovrani godono ; ed a' Sovrani stessi paragonate sono.

17 Il *Noldense* però , alle allegate ragioni non acquetandosi , costantemente tiene , che gli Ambasciadori de' Principi dell' Imperio quei delle Repubbliche preceder debbano : e ciò , perchè , com' esso *Noldense* soggiugne , quantunque le Repubbliche passivamente , e materialmente i loro diritti esigano ; formalmente , vale a dire attivamente Principi non sono : ma tale sentenza per le ragioni in proposito delle Repubbliche di Venezia , e delle Provincie Unite particolarmente addotte , di Contraddittori non manca : e pare , che colle accennate distinzioni proceder si debba.

18 Con dare un' occhiata alle prerogative de le Leghe Grise (Popoli , che in istato di Repubblica vivono , sin dall' Anno 1471. tra di loro Collegati) al presente Capitolo darem fine ; come i Cantoni de' Svizzeri (co' quali dell' Anno 1491. collegaronsi) sono considerate ; e con giustizia , mentre uno Stato Sovrano , e sì esatto formano , che da tutte le Potenze è molto considerato , sì per cagione delle loro Alleanze , come per cagione de' Passaggi , che tra Montagne inaccessibili la Comunicazione dell' Alemagna coll' Italia , la Francia ; la Spagna ; e lo Stato Veneto tengono : onde l' Amicizia , con quei Popoli necessaria si giudica : ed in varie occasioni da' Sovrani n' è stata richiesta : Le loro Ambasciate non men che quelle de' Cantoni si considerano.

CAPITOLO XIV.

Della Precedenza tra Pubblici Rappresentanti del I. Ordine da' Principi Sovrani spediti alle Corti straniere.

1 DEll' origine ; del progresso , e di molte prerogative , che a' Pubblici Rappresentanti de' Principi Sovrani competono , ne' *Capitoli XIII. e seguenti della Parte IV. del Trattato de' Titoli* già parlai : ma , passando tra essi Rappresentanti per conto di Precedenze non poche distinzioni; e per ciò ; richiedendosi molte osservazioni, in questo luogo particolarmente ne parleremo; e poichè essi Rappresentanti in due Classi si distinguono , l' una del I. Ordine chiamata ; l' altra del II. , per chiarezza maggiore in due Capitoli distinti di essi parleremo : Conterrà dunque il presente ciò , che quei della I. Classe concerne : col seguente ciò , che gli altri della II. Classe riguarda , in vista metteremo .

2 Le Controversie , che il nostro assunto concernono , per quanto io ho veduto , non prima dell' Anno 1416. la loro origine riconoscono ; o perchè prima di quel tempo tale puntiglio in non cale fosse posto ; mentre per conto delle Ambascerie ordinarie segnatamente , che poco prima di dugent' Anni fa trovo essere state introdotte ; o perchè, contentandosi ciascuno delle dovute Convenienze , oltre il giusto estenderle niuno pretendesse: osservo ancora però che Tiberio Imperadore , affinchè gli Affari di conseguenza grande per puntigli di tale natura appunto incagliati non restassero , Persone non spediva , le quali , senza preciso bisogno , nel torbido pescassero : Nerone il simile praticò . I Turchi , de' Costumi de' Romani in gran parte Imitatori, anch' essi per molto tempo l' hanno praticato : ma , veduto , che i Principi Europei diversamente si contengono , l' antico Costume , come vedremo , posto in non

(a) *Cons.* 592. *n.* 19. *Tom.* 6. (b) *Cons.* 637. *n.* 23. *tom.* 3.

non cale, di sostenere le loro prerogative non lasciano.

3 Nel Concilio di Costanza, come nel *Capitolo IV. di questa Parte medesima* si è detto, gli Ambasciadori di Castiglia, e di Aragona cogl' Inglesi contendettero. Seguita la Rinunzia dell' Imperio a favore di Ferdinando, e della Monarchia di Spagna a favore di Filippo II., da Carlo V. fatta, lo stesso Filippo, come nel *citato Capitolo IV.* si legge, mosse, come si suol dire, ogni pietra, affinchè i suoi Pubblici Rappresentanti sopra quei di Francia la Precedenza riportassero; ond'è poi venuto, che il Puntiglio per tal conto tra le Potenze, Guerre sovente ha prodotte; e Paci attraversate: il perchè i Rappresentanti, affinchè i loro Sovrani pregiudicati non restino, avendo sempre in mente, ch'essi le Immagini de' Principi, da' quali spediti si trovano, rappresentano, tutta la loro prudenza, ed attenzione usar debbono: e perciò, come *Antonio Coleri* (*a*) loro ricorda, nelle pubbliche Adunanze, quei luoghi occupar debbono, che i loro Sovrani stessi, se quivi si trovassero, occuperebbono; mentre da tali onori la maggiore dalla minore antichità, e grandezza de' Principi si distingue: il perchè con ragione *Pietro Mattei nella sua Storia di Francia, e di Arrigo IV.* (*b*) prende a dire: *on dit bien, que la Souvraine Loy est le salut des Peuples; mais celle du respect du Prince, & du rang, qu' il doit tenir sur les autres, est toujours immuable: il y a des Loyx, qui sont mortelles; & d' autres, qui ne meurent jamais: Celles là ont leur durèe selon le temps: la necessitè rend Celles cy toujours durables pour le perpetuel bien, que l' ou trouve daus leur observation, comme disoit L' Valerius, arranguant contre la Loy Oppiene: de la Condition des loyx immortelles est le droit de la preseance: Celuy, qui eu souffre la diminution, est indigne de l' accroissement:* e meglio dire non poteva; poichè, come lo stesso Scrittore in un' altro luogo (*c*) soggiugne, per conto di tale prerogativa per poco, che si ceda, tutto si perde. Ogni Pubblico Rappresentante dunque per tal conto alle prerogative, che al suo Sovrano competono, attentissimo esser debbe; mentre, non senza pericolo d'incorrere in pena di morte, trascurare si ponno: Quanti disturbi tra la Corte di Roma da una parte, e la Cesarea: la Cristianissima, e la Cattolica, l'indulgenza sotto il Pontificato di Urbano VIII. col Prefetto di Roma usata, sotto il Pontificato d' Innocenzo X. recasse, nel *Capitolo Secondo della Parte Seconda di questo stesso Trattato* già si è veduto.

4 Ne gli Ambasciadori per tanto elevazione grande d' animo necessariamente si richiede, mentre, nascendo sopra tale prerogativa qualche Controversia, colla ragione, e colla forza coraggiosamente sul fatto sostenere si debbe. Per qualsisia Controversia però a battersi in Duello venire mai non debbono; mentre tale impiego non colla Spada, ma colla lingua, e colle forze del corpo, occorrendo, esercitar conviene; poichè i Principi, per disputare colla lingua appunto, di essi Ministri si servono: per decider le Controversie co' loro Nemici, de' Generali delle Armate si vagliono: Gli Ambasciadori dunque, se colla ragione, e colla forza le prerogative de' loro Sovrani difender non ponno, più tosto che cedere, partir debbono: con che si conclude, che i Pubblici Rappresentanti debbon esser' un poco Commedianti; ma non rappresentare giammai il Personaggio di Capitano del Teatro: Dell' Anno 1598. dovendosi trattare in Bologna la Pace tra' Spagnuoli, ed Inglesi, e non essendosi potuto convenire per conto della Precedenza, i Plenipotenziarj di quei Principi il Trattato, prima che cominciarlo, disciolsero: e benissimo fecero, mentre, se altramente avessero fatto, a rigorosi Castighi esposti si sarebbono, come ad Orobazane avvenne, a cui, per aver ceduto a Silla il luogo più degno, d'or-

(a) *De Jur. Imper. German. Sect. 68.* (b) *Lib. 1. Narr. ult. f. 195.* (c) *Lib. 3. Narr. 1. f. 668. num. 1.*

d' ordine d' Arsace, Re de' Parti, il Capo dal Busto fu troncato.

5 Avvertire però ad un tempo conviene, che, siccome i Pubblici Rappresentanti a sostenere le prerogative de' loro Sovrani anche a costo del proprio Sangue obbligati sono, così più di quello loro è dovuto pretender non debbono. Rifletter per tanto debbono, che tra la Persona stessa, e la di lei Immagine; vale a dire tra 'l Principe, che in persona alle Adunanze si porta, e quegli, che per certo tempo limitato la persona del suo Sovrano rappresenta, differenza grande passa: siccome dunque in casi di simil natura gli Ambasciadori se stessi, e la loro Condizione misurar debbono, così a' Principi per la loro lo stesso compete: debbon quegli aver' in mente, che trattano con Principi; questi, che quegli altri Principi rappresentano: I Rappresentanti eccessivamente abbassarsi non debbono; nè i Principi, oltre l' onesto, innalzarsi: L' Ambasciadore, che al Principe eguagliarsi pretende, imprudente, e poco modesto comparisce: il Principe, che l' Ambasciadore, come il suo Karattere richiede, tratta, vantaggio ne ritrae: Il perchè nelle Diete Imperiali, tenute dell' Anno 1654. Carlo Elettore Palatino, che in persona v' intervenne, quantunque agli Elettori Ecclesiastici la Precedenza non controvertesse, i loro Ambasciadori precedette: ed a questo proposito il sentimento di Coquille (a) si applica, quando dice: *Les Envoyes, & Commis des Seigneurs, tant a marcher, qu' a seoir, hormis, qu' es Ceremonies, quant aux Princes le Herault ne baise pas ce qu' il presente a l' Envoyè, & ne se agenouille pas, comme il feroit au Prince, s' il etoit present.* Indi immediatamente soggiugne: *ainsi au Concistoire a Rome en presence du Pape les Ambassadeurs des Princes Crètiens ont seance, selon la Dignitè des leurs Maitres: ainsi es dietes Imperiales, toutefois les Princes presens sont preferez aux Envoyez des Absens: ainsi est des Pompes funebres des Princes, es quelles les maitres des Cerimonies, & les Heraults deferent l' honneur aux Princes, qui les ont envoyez.* Anzi VVicquefort (b) scrive, che, così i Duchi di Baviera, di *Neubourgh*, e di Lorena, come i Principi d' Italia, tutti in Casa propria da gli Ambasciadori di Francia la mano pretendono.

6 Come si sia, gli Ambasciadori, venendo loro contrastato il luogo, al loro Sovrano dovuto, attenti, come si è accennato, debbono stare, perchè alla loro rappresentanza pregiudizio inferito non venga; avendo sempre in mente quel ricordo di *Aristotile nel Capitolo VII del libro IV. dell' Etica*, dove prende a dire: *qui mentiuntur, utique sunt illi quidem vituperandi: sed majore quadam ratione superbus, cum homo non possit quicquam habere, nisi ei de Cælo datum fuerit.*

7 Ma, alle prime funzioni tornando, che il nostro assunto concernono, dell' Entrata pubblica, che ciaschedun Ambasciadore alla Corte, alla quale viene spedito, far debbe, in primo luogo parlar conviene: sopra di ciò veramente nel *Capitolo XV. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* già discorsi: ci ristringeremo per tanto in dire, che, quantunque, per assegnare i luoghi a ciascun' Ambasciadore, in ogni Corte i Maestri delle Cerimonie si trovino, quei Pubblici Rappresentanti, che il proprio mestiere ben' intendono, per non urtare in Scogli, al giudizio d' essi Maestri del tutto non si riportano, perchè sanno, che in alcune Corti tali Convenienze di modo si trascurano, che pregiudizj grandi sovente ne nascono; il perchè essi Rappresentanti Uomini ben esperti con esso loro conducono, che, senz' aspettare, che altri se ne ingerisca, di luogo convenevole l' elezione sanno.

8 Egli è però anche vero, che in alcuni Casi per particolari ragioni la regola, come per conto di tutte le altre

(a) *Sur les Coutumes des Nivernois. Tit. Des Fiefs Art. 49. f. 141.*

(b) *Ambass. lib. 1. Sess. 20. f. 272.*

altre cose, si limita: Se a cagione d'esempio, in congiuntura dell'Elezione del Re de' Romani qualch' Elettore in suo luogo un' Ambasciadore spedisse, questi, quantunque la persona del suo Principe rappresentasse, onde regolarmente il luogo, che ad esso Elettore competesse, occupar dovesse, attesa la disposizione della *Bolla d'Oro al Capitolo XXV. in fine*, alla Mensa per quella solennità preparata luogo non avrebbe: nella Coronazione di Carlo V., avendovi il Re di Boemia spedito un' Ambasciadore, la di lui Mensa vota restò: così in occasione di quella di Ferdinando II. fu praticato: Ed *Artono appresso Goldasto* (a) scrive, che per l'altra dell' Imperadore Mattias, avendovi l'Elettore di *Brandembourgh* mandato anch' esso un suo Ambasciadore, il medesimo Cerimoniale fu praticato.

9 Ma quegli Ambasciadori, che gl' inconvenienti non preveggono; e le loro misure esattamente non prendono, quando meno il pensano, a' disturbi soggetti si trovano: *Pietro della Valle* un successo in Persia seguito riferisce, che per non poche circostanze d'esser in questo luogo rapportato proprio mi sembra; sendo giunti in Ispaan due Ambasciadori del Czar di Moscovia del mese d'Aprile del 1619. e così in tempo, in cui quel Monarca nella Guerra contro la Porta Ottomana occupato si trovava, la loro Entrata sino al dì 19. del mese di Giugno del medesimo Anno fu differita; e nello stesso giorno un' Ambasciadore del Gran Mogol, ed un *Chiaux* Turco la loro Entrata parimente far dovevano: Il Sofi in quella Congiuntura fece pregare D. Garzia Silva Figueroa, Ambasciadore di Spagna, e 'l Residente d'Inghilterra, acciò colla loro presenza quella Cerimonia onorar volessero: e loro fece dire, ch' essi in di lui Compagnia portarvisi poteano, mentr' egli in persona avanti il primo Ambasciadore di Moscovia anderebbe: Per far loro onore distinto; o per ostentazione della propria grandezza, aveva egli fatto unire un Corpo di sessanta mila Uomini, de' quali tutti aveva voluti i nomi e i cognomi; ed a tutti, benchè per la maggior parte Artefici d'Ispaan, e de' Vicini Villaggi, d'Armi avea fatto provvedere; Ed essi, benissimo vestiti, e in più Compagnie, e Battaglioni distinti, sotto il Comando de' loro Capitani, ed altri Ufficiali, colle Insegne spiegate e Tamburi battenti, da Timbali, Flauti, ed altri Stromenti musicali accompagnati, al *Maidan*, ch' è il luogo del Mercato, la mattina ben per tempo portaronsi: Il loro Corpo in due file eguali era disposto, che dalla Porta del Palazzo, in cui l'Ambasciadore la notte antecedente aveva dormito, da Ispaan dodici miglia distante, stendevansi: lo Strepito de' stromenti era sì grande, ch' esprimer non si può: di venti in venti passi molti Uomini, dalle file uscendo, facevano varj balletti: molti giovani ben fatti, e meglio Vestiti, per la strada in Tazze d'Oro, a chi ne volea, Vino, ed Acque gelate dispensavano.

10 Il Sofi mandò al Palazzo degli Ambasciadori tutta la Nobiltà della sua Corte a Cavallo, riccamente vestita, e perfettamente montata; gli ornamenti tutti in oro, argento, e pietre preziose consistevano: Volle ancora il Sofi, che gli Ebrei, e i *Gauri*, (gente che della Religione degli antichi Persiani tuttavia fa professione) come in Processione, separatamente v' intervenissero: I Cristiani del Borgo di *Tzuffa*, in numero di settecento tra Persiani tramischiaronsi. Il Sofi finalmente, per maggiormente onorare gli Ambasciadori, fece montare a Cavallo venticinque Cortigiane, della Città, le più avvenenti, col Volto scoperto, ricchissimamente Vestite, (con che dalle Donne oneste a distinguersi venivano.)

11 Il primo Ambasciadore, credendo, che il Sofì a levarlo dal suo Alloggiamento in persona si portasse, per averne avviso di tempo in tempo, Corrieri andava spedendo; ma, trovatosi ingannato, co gli altri Ambasciadori, montato

(a) Polit. Imper. p. 1. f. 178.

tato a Cavallo, verso la Città incamminossi: Ciascuno alla Testa delle proprie Truppe: De gli altri Ministri stranieri alla Cerimonia invitati il solo Residente d' Inghilterra, più per curiosità, che per far' onore, intervenne. L' Ambasciadore di Spagna, che in Campagna era uscito, vedendo, che il Sofi, come aveva promesso, non compariva, per esser stato obbligato ad andare avanti l' Ambasciadore Indiano, il quale, quantunque stretto Congiunto del Gran Mogol, ed al suo seguito avesse più di mille, e cinquecento Persone, da esso era stato trattato come Mercante, in collera grande a Casa tornossene: gli altri Ambasciadori; vale a dire il Moscovita, per morte del suo Collega restato solo, e 'l Turco, quando il Sofi comparve, trovavansi già in Palazzo, ove Figueroa, ravvedutosi, anch' esso erasi portato. I cinque Ministri le loro Credenziali presentarono, sopra i discorsi delle quali, andando bevendo del Vino di *Schiras*, tutta l' Udienza fu impiegata:

12 Dopo due, o tre ore di Conversazione, tutti, senza prender congedo dal Sofi; e senza fare tra di loro il menomo atto di civiltà, ritiraronsi: Quando gli Ambasciadori cominciarono a partire dal Villaggio, i sessanta mila Uomini di sopr' accennati, anch' essi, attruppandosi, senz' ordine, al seguito degli Ambasciadori, cominciarono a fare i loro movimenti, entrando così in folla nella Città, della quale tutte le strade talmente occuparono, che l' Ambasciadore Indiano, che seco molto Bagaglio avea, in quel giorno non potè farvelo entrare.

13 Avendo saputo esso Ambasciadore, che la maggior parte de' sessantamila Uomini in Artisti consisteva, che per sua cagione la giornata perduta avevano, al suo Tesoriere ordinò, che a ciascuno di loro dasse dieci Zecchini, che alla somma di un milione, e dugento mila Scudi sarebbono ascesi: Il Sofi però, che non era de' più liberali; ma che dall' Ambasciadore Indiano con tale atto di generosità una specie di rimprovero della sua avarizia ricever non voleva, nol permise: E quando l' Ambasciadore Turco ne' di lui Stati entrò, sotto pena della Vita ad ogn' uno se proibire, di aver Commerzio con esso lui tampoco sotto pretesto di venderli de' Viveri, de' quali egli la Cucina di esso Rappresentante fece abbondantemente provvedere.

14 Non v' è, chi non sappia, che, come nel *Capitolo V. della I. Parte di questo Trattato* si è detto, giusta le disposizioni de' Testi (*a*) in sedere, e cuoprire alcuni gradi di onore consistono, che per legge generale, come *Federico di Marselaer* (*b*) scrive, per Consuetudine per l' onore stesso si prendono: ed a gli Ambasciadori, giusta la loro graduazione, onninamente competono, come a' loro Sovrani, se quivi presenti si trovassero, dovuti sarebbono: così scrive *Coquille* al luogo citato (*c*) così, come ne' *Trattati dell' Onore*, *e de' Titoli* si disse, la pratica tra' Principi Cristiani alla giornata c' insegna.

15 Ma i Principi Barbari, quando in istato si trovano, che de' Padroni de' Pubblici Rappresentanti, che alle loro Corti si spediscono, non temono, di usare ogni sorta di crudeltà capaci conoscer si fanno: più barbara, e più ingiusta di quella si può dare, che io sulla fede di *Alberto Grantzio nel Capitolo XV. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* riferii, succeduta in persona di un' Ambasciadore Italiano, al quale, per aver voluto esporre la sua Ambasciata col Cappello in Testa, d' ordine del Czar di Moscovia (a cui l' Ambasciata era diretta) con un Chiodo il Cappello nel Cranio fu conficcato, dicendo, che così alle Leggi, e Costumi del suo Paese contravvenuto mai non avrebbe?

16 Ma fu tale proposito il Successo nella Corte di Transilvania, dal P. Fo-

(a) *C. 1. e 2. de Off. Legat. arg. si a Sede. De praben. lib. 6. l. restituenda C. de Advoc. divers. Judic. C. ut dign. ordo servet. rub. e neg.* (b) *Legat. lib. 2. diss. 32.* (c) *Art. 49. f. 141.*

P. Foresti nella Vita di Mattia Corvino I. Re d' Ungheria, di gran lunga più barbaro e strano mi si presenta. Quello Scrittore prende a dire, che, ricusando alcuni *Chiaus* della Porta Ottomana a Biado Principe di quella Provincia spediti, di levarsi di Testa alla di Lui Udienza il Turbante, perchè dalla loro Legge era proibito, l' inumano Principe, con crudeltà della sopra narrata più ferina, non solo nella medesima forma sbrigossi, dicendo, che così alla loro Legge contravvenuto mai non avrebbono: ma il Barbaro, di ciò non contento, a molti del loro seguito fe scorticare le piante de' piedi, indi fattele stropicciare col sale, volle, che dalle Capre colla loro aspra lingua fossero leccate: altri fece impalare; e mentre que' miseri su gli Aculei con tanta crudeltà penavano, in quel luogo alla loro presenza un solenne Convito tener volle: di gran lunga più strana quella barbarie, dico, mi sembra, mentre tra la Potenza Transilvana, e l' Ottomana quella differenza si trova, che, per qualificare ancora oltre il giusto la stima, tra 'l Lupo e 'l Leone passa: ma col tempo gl' infelici sudditi provarono, che *quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi*.

17 Per regola generale tra' Principi, che delle Leggi delle Genti la menoma cognizione tengono, gli Ambasciadori, che ad una Corte giungono, da gli altri Rappresentanti, che quivi si trovano, visitati esser debbono: Egli è però anche vero, che l' ultimo venuto per un suo Segretario fa prima dar loro parte del suo arrivo, e ringraziarli dell' Incontro colle loro Carrozze fattoli fare: ed essi parimente un loro Segretario a dare a quegli il benvenuto spediscono; indi fanno la loro Visita pubblica: Regola, che nella Corte di Roma a gli Ambasciadori delle Teste Coronate solamente si ristringe.

18 Il Visitato poi, giusta l' ordine, con cui le Visite ha ricevute, le restituisce: E tale costume non si controverte: ma, succedendo, che un' Ambasciadore prima venuto, avanti che l' ultimo giunga, fuori della Città della sua Residenza si porti; e che ad essa, dopo l' arrivo dell' altro, si restituisca, pretender non può d' esser da esso prima visitato; perchè, non avendo il prima venuto dal Principe, alla cui Corte è stato spedito, presa Udienza di Congedo, quando altrove si porta, il suo Carattere ancora seco porta. Sendo dell' Anno 1662. giunto all' Haja il Sign. d' *Estrades* in qualità d' Ambasciadore di Francia, trovò che D. Stefano di Quevara, che in quella Città per la Corona di Spagna col medesimo Carattere risedeva, erasi portato a Bruxelles, ove per lo corso di tre mesi dimorò, restituitosi poscia a quella Residenza, pretese, che d' *Estrades* ad esso, come ultimamente venuto, la Visita prima facesse: Un comune Amico per parte del medesimo d' *Estrades* allo Spagnuolo portossi a dire, esser' a tutti noto, ch' egli da più Anni sempre col medesimo Carattere quivi risedeva: che ogni Anno il Viaggio di Bruxelles soleva fare: che la di lui Abitazione in tempo della sua assenza dall' *Haja* sempre aperta era stata: che parte della sua famiglia quivi era sempre dimorata; e come s' egli fosse stato presente rispettata: che, in partendo, l' Udienza di Congedo presa non aveva: ed in tornando, nuove Lettere Credenziali non aveva presentate: Quevara, quantunque buon Uomo, e di Conversazione, nel preso Impegno ostinossi: onde d' *Estrades* fu in obbligo di darne parte al Re suo Signore, che al suo Ambasciadore appresso la Corte di Madrid ordinò di far sapere al Re Cattolico, che, se Quevara il suo dovere con d' *Estrades* adempiuto non avesse, S. M. a risentirsene costretta si sarebbe trovata: Il Cattolico, del fatto informato, al suo Ambasciadore ordinò, che le proprie parti adempire dovesse: Quevara, mostrando di non aver ricevuto tal' ordine, a d' *Estrades* fe dire, che, se gli fosse piaciuto, con esso lui a desinare sarebbe andato: ma il Franzese, che il suo mestiere a maraviglia bene sapeva, risponder gli fece, che dopo sì grande freddezza tra' loro, da esso Quevara pubblica già resa prima di passare ad un' atto di tanta famigliarità, si richiedea,

dea, che il Cerimoniale tra di loro alla solita regola ridotto fosse: onde lo Spagnuolo all' adempimento dell' ordine del suo Padrone costretto trovossi; e con forte ragione, mentre, quand' anch' esso Spagnuolo per cangiamento arrivato nella Monarchia di Spagna per morte di quel Re, o per altro motivo nuove Lettere Credenziali ricevute avesse, con esso si sarebbono dovute usare bensì delle Civiltà, non già per cagione delle nuove Lettere, ma per lo motivo, per cui fossero state spedite: *Wicquefort* crede ancora, che un Ambasciadore di Francia, giunto ad una Corte due, o tre giorni prima dell' arrivo di un' Ambasciadore di Spagna, non lascerebbe di pretender d' esser esso dallo Spagnuolo prima visitato, per la medesima ragione, per cui in Roma esso Ambasciadore di Francia da un novello Cardinale si fa prima render la Visita, quando ancora egli da un' Ambasciadore di Spagna sia stato prima visitato.

19 La regola per altro non procede, che tra' Ministri, nella cui Corte già residenti si trovano, e gli altri, che dopo di loro vi giungono: Costume, che i Cardinali, e gli Ambasciadori delle Teste Coronate in occasioni di Visite di novelli Cardinali incontinente dopo la loro promozione si tiene: Essi novelli Cardinali poi, come nel *Trattato de' Titoli* già dissi, le Visite coll' ordine, con cui sono stati visitati, non rendono; ma, dopo aver visitato il Cardinal Decano, da gli altri, giusta l' ordine de' Palazzi, che più vicini trovano, si portano: Per conto de gli Ambasciadori per altro il primo da essi Cardinali visitato è il Cesareo: il II. il Franzese: il III. lo Spagnuolo, quand' anche questi in visitare il Franzese avesse prevenuto.

20 Di dire in questo luogo lasciar non voglio, che gli Ambasciadori Regj, alla Corte di Roma spediti, di ceder la mano in Casa propria a' Principi Romani, anche della prima Classe, hanno ripugnanza, quando per motivi particolari i Sovrani d' essi Ambasciadori diversamente loro non ordinino, come la Corona di Francia nello scorso secolo a favore del Duca di Bracciano della Casa Orsini praticò, e quella di Spagna a favore del Gran Contestabile, Capo della Casa Colonna, parimente fece, come il Cardinal Mazzarino, in qualità di Primo Ministro della prima di dette Corti, il dì 16. del Mese di Luglio del 1650. al detto Duca di Bracciano ne' seguenti termini scrisse: *Nel desiderio, che avevano le loro Maestà di fare qualche dimostrazione cospicua verso V. E. in segno dell' affetto, che le portano, e della stima, che fanno del suo merito, io non ho creduto, che vi potesse esser cosa più considerabile, nè di maggior sua soddisfazione, che la prerogativa della mano in Casa di codesto Sign. Ambasciadore della Corona, perchè tutti gli altri onori ponno esser comuni a molti; ma questo solo è singolare fra tutti, perchè rinnova a V. E.; ed alla sua Casa una di quelle prerogative, che la rendono riguardevole fra le altre; e che facilmente si perdono col tempo, se dal giudizio, e dall' autorità delli grandi Re non vengono conservate: Confesso però sinceramente a V. E.; che io non credeva, che s' incontrassero tante difficoltà, come nella discussione di questo affare si sono incontrate, perchè i pregiudizj una volta fatti sono difficili a ripararsi; e il trattarsi di una materia gelosa, e di consequenza a V. E. per il lungo tempo; aggiunto l' esempio dell' Ambasciadore di Spagna, e quello, che molte altre volte si è praticato da' nostri Ambasciadori con altri Principi fuori di codesta Corte, erano tutti ostacoli potentissimi, e difficili a superarli per le vie ordinarie, se le M. L. non si fossero risolute di passar sopra tutte queste Considerazioni, in riguardo particolare della persona di V. E., del suo proprio merito, dell' affetto, che mostra in tutte le occasioni verso la Francia; e de' Servizj, ch' Ella ha resi fin qui, e che le L. M. sperano, che sia di qui avanti per render molto maggiori a questa Corona, insieme con tutta la sua Casa &c.*

21 Si applica ancora all' accennata distinzione un' altra Lettera dal medesimo Cardinale scritta al Principe di Car-

Carbognano, così per conto di Lui, come di altri Principi Romani, del seguente tenore: *L' ordine, che ha avuto il Sign. Ambasciadore di dare la mano diritta in Casa al Sign. Duca di Bracciano, non è in pregiudizio di V. E., nè degli altri Principi Romani della sua Condizione; nè in questa risoluzione si è considerata altra ragione; che quella del possesso, in cui sono stati altre volte i Predecessori di detto Sign. Duca, il quale, sendo stato interrotto dal Marchese di Trusnel, perchè nello stesso tempo l' interruppe l' Ambasciadore di Spagna al Sign. Contestabile Colonna, il Sign. Duca di Bracciano allora ebbe ricorso a questa Corte, ove, considerata, e discussa la materia pienamente, parve, che l' Ambasciadore di Francia non si dovesse regolare con quello di Spagna; nè innovare cosa alcuna in questo particolare; e così glie ne diede ordine espresso S. M., onde oggi al Sign. Duca di Bracciano, che serve questa Corona, è parso giusto di continuare questo Privilegio, passato già in cosa giudicata per Decreto di S. M. il che non potea negargli, senza fargli ingiustizia, ed offesa, ed io fuori delle suddette ragioni, che sono state vedute, e discusse in pieno Consiglio, non ardirei farmi Autore di una novità, che sarebbe troppo pregiudiziale alla Dignità di questa Corona; e di troppe conseguenze. V. E sa molto bene, che i Duchi di Bracciano godono delle prerogative, che non hanno altri Principi, come il Sig. Contestabile della Casa Colonna: onde non le deve parer strano; che questa gli sia conservata fra le altre: V. E. è troppo giusta, per non appagarsi delle suddette ragioni; tanto più, che all' ordine antico del Re oggi si è aggiunto, che il Sign. Duca di Santo Gemini piglierà dal Sign. Ambasciadore la mano manca in Casa sua; col quale esempio pare, possino soddisfarsi gli altri Principi: E V. E. si assicuri, che, se si avesse da conceder cosa alcuna in questa materia a chi si sia, Ella sarà il primo.*

22 Egli è però da osservare, che, così lo stesso Principe di Carbognano di quel tempo, e i di lui Successori, come gli altri Principi Romani, che da qualche Corona dipendenza non hanno, cogli Ambasciadori non hanno trattato, nè trattano. Il Contestabile per qualche tempo da gli Ambasciadori di Spagna in Casa loro ebbe la mano, come il Duca di Bracciano da quei di Francia: si passò poscia al mezzo termine di riceverlo, stando l' Ambasciadore in Letto: finalmente ne gli ultimi tempi, per fino a tanto, che la Monarchia stiede unita, il Contestabile contentossi prender la sinistra: Il Vivente Contestabile non tratta che col Ministro Cesareo, dal quale, e segnatamente dal Conte di Galas nella di lui Casa prese parimente la sinistra; non so però, se, venendo adesso un' Ambasciadore, il quale Cardinale non fosse, godendo esso Contestabile il Karattere d' Ambasciadore straordinario; per presentare la Chinea, qualche distinzione esiger potesse.

23 E' da avvertire ancora, che gli Ambasciadori debbon prima visitare i Principi, che alla Corte, appresso la quale essi risiedono, dopo di loro giungono; purchè quelli de' Sovrani d' essi Ambasciadori Sudditi non sieno: Avvertendo parimente, che tali Visite si dicono di necessità; e fanno parte delle Cerimonie, che dall' Impiego d' Ambasciadore inseparabili sono: Quelle Visite poi, che per mera civiltà si fanno, con regole particolari si praticano; e non già in congiunture di negoziazioni; ma nel gran mondo, (come si suol dire) s' imparano. Gli Ambasciadori, che ad una Corte per transito giungono, per civiltà parimente si visitano: ma ciò per conto de' Ministri del second' ordine non si pratica.

24 Per regola a tutti nota, quando le Ambascerie sono composte di più Soggetti, e tutti col medesimo Carattere d' Ambasciadori, essi in qualsisia numero un solo Corpo formano, e tra di loro, come inseparabili, si considerano: Ma si cerca, se un' Ambasciadore, spedito solo ad una Corte, venendo ad ammalarsi; o per altro motivo impedito, non trovandosi in istato di poter esercitare in persona il proprio Uffizio, ad un' altro le

sue

sue Veci possa dare, e se, potendo, il sostituito il luogo del sostituente possa occupare; e 'l *Marselaer* (a) così la discorre: *quod si autem unus quidem sit, qui mittitur; & sit necessarius, sive ob ægritudinem; sive ob aliud impedimentum, qui in Via substineat, an ne aliquem e Comitibus, sive Domesticis, sibi Vicarium eligere; & mandata credita transferre in eumdem poterit nolim affirmare: nimia certè hæc potestas sit, & majori periculo quam commodo exposita.*

25 E dice benissimo; mentre, com' egli immediatamente soggiugne: *Si hanc fortunæ moram excludere Princeps velit, jam inani excessum permittat, constitui Vicarium posse; immo, ut amplius rebus consulat, ipse constituat*: (E volendo renderne la ragione, ripiglia) *Sane, si legibus stare velimus, quæ de Legationibus sunt, Legati Vicarios dare non alios possunt, nisi filios suos: Ita Marcianus I. C. Fuit, qui munera, & mandata ab Rege suo e longinquo ferens, cum alterius Aulæ jam proximus, in morbum incidisset, nec alium suorum nosceret ita strenuum, aut promptum, qui ea, quæ færebat, deferre posset, rogavit Regem, quem accessurus erat (accelerando iuquiunt) negotio, & avertendæ cuipiam suspicioni, mitteret ad se ejusmodi Virum, cui ea ipsa tradere, atque cedere posset: factum alii laudaruut; alii reprebenderunt; Reges quid senserint, latet: & tamen, eum a Venetis Legatus in Confinibus Regni Polonici adeo ægrotaret, ut progredi, sine Vitæ dispendio vetaretur, negotia tamen omnem festinationem exigerent, præmisit Secretarium, & quemdam suum Cognatum (solent nimirum ejusdem politicæ Reipublicæ Legati (si observi) quosdam Juvenes secum ducere, qui in spem Patriæ ejusmodi peregrinationibus, & exercitiis adoleant) qui mandata sibi tradita deferrent ad Regem: addidit & Litteras fidei, & cogentem Causam Substitutionis: ne autem eorum, quæ commiserat, illi quicquam transgrederentur, exegit utriusque Apocham, qua pollicebantur, se ea, quæ suscepissent, enunciaturos, ne puncto quidem immutato: exemplar quoque enunciandorum illi couferebant, ne quicquam injunctæ rei forma obliviscerentur, vel intermitterent.*

26 Ed in vero, quanto il *Marselaer* dice, in atto pratico osservato si trova: Il Conte di Pigneranda, dovendo per lo Trattato di *Munster* sostituire l' Arcivescovo di Malines, Diego di Saavedra, ed Antonio il Brun, non di propria autorità; ma d' ordine del Re Cattolico ne' seguenti termini il diploma spedì: *D. Gaspare di Bracamante, Coute di Pigneranda &c. sendo piaciuto al Re di Spagna mio Signore di darmi potere, ed autorità, medianti le sue Lettere Patenti, spedite in data di 25. Febbrajo del 1645. di trattar Pace, e Tregua colle Alte Potenze de' Signori Stati delle Provincie Unite, le quali Lettere cominciano ne' seguenti termini*: Filippo per la grazia di Dio Re di Spagna &c. *Onde in Virtù del potere, ed autorità, che S. M. ci ha data, ond' io possa farmi assistere da una, o più Persone, e mi ha permesso di sostituirmele, surrogarle, e nominarle, io colle presenti nomino, e sostituisco Fra Giuseppe da Bergamo, Arcivescovo di Malines; Diego di Saavedra, ed Antonio lo Bruno &c. tutti, e ciascuno di loro Plenipotenziarj, alla Pace Universale di* Munster, *ne' quali ho fatto, e faccio passare quella medesima autorità, e quel medesimo Potere, che da S. M. a me, ed a' miei sostituiti è stato attribuito, affinch' essi per la medesima M. S. possino trattare, e concludere tutti i Trattati di Pace, o di Tregua; o tutti, o ciascuno di loro in particolare, così in mia assenza, come in mia presenza*. Da tali parole ben si comprende, che detti sostituiti del Conte di Pegneranda Ambasciadori non erano, come per conto di quegli succede, che i Vicerè, e i Governadori in nome proprio spediscono; ma bensì Plenipotenziarj del Re Cattolico dirsi dovevano.

In

(a) Legat. lib. 1. 9.

27 In comprovazione di tale osservanza molti altri esempj addurre si potrebbono; ma, per troppo non diffonderci, ci ristringeremo in dire, che, sendo stato convenuto dell' Anno 1641. tra l' Imperadore, e i Principi di *Bransuvich* di spedire scambievoli Ambasciadori, per terminare all' amicabile la Controversia sopra il Vescovado d' Hildesheim, per parte dell' Imperadore fu deputato l' Arciduca Leopoldo Guglielmo, il quale al Conte di Trattembuch diede le sue Veci: un' Ambasciadore di Cristiano IV. Re di Danimarca, dovendo intervenire a' Congressi per parte de' Principi, la Precedenza al Suddelegato dell' Arciduca ceder non volle.

28 Di dire tampoco lasciar non voglio, che, venendo spediti da un Principe ad una medesima Corte due Ambasciadori, l' uno col Titolo di Ordinario, l'altro di Straordinario, a questi com' è noto, sopra quegli la Precedenza compete: se poi un secondo Straordinario sopravvenisse; questi all' altro preceder dovrebbe: ma di questo nel *citato Capitolo XIII. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* molto più dissi.

29 Controvertendosi tra' Scrittori, se ne' Casi dubbiosi, per evitare gli scandali, convenga ricorrer' a' mezzi termini, o pure non intervenirvi; e trovandovisi, quando colla forza resister non si possa, partire; alcuni alla prima sentenza attengonsi; altri la seconda assolutamente abbracciano; in corroborazione della prima varj esempj si adducono: *Il Cardinale Pallavicino nella sua Storia del Concilio di Trento* (*a*) scrive, che, sendo giunti a quella Celebre Adunanza tre Ambasciadori del Re di Portogallo, de' quali Giacomo de Silva suo Consigliere era il primo; Giacomo Govea Teologo il II. Gio: Paez Legista il III. tra questi, e quei di Ferdinando Re de' Romani, insorse Contesa di Precedenza: e dopo lunghi dibattimenti sopra le ragioni d' amendue le Parti, fu convenuto, che per quella volta il primo de' Portoghesi di rimpetto a' tre Vescovi Presidenti sedesse; e quivi la sua Ambasciata d' Ubbidienza esponesse: Che gli Ambasciadori di Ferdinando intanto nella Camera de' Legati dimorassero: e così seguì: In ordine a ciò, che l' Intervenimento alle Congregazioni, ed alle sessioni concerneva, la Decisione al Papa fu rimessa; ma S. S., non avendo voluto risolvere, a' Padri del Concilio ordinò, che qualche spediente prendessero; e fu convenuto, che per la prima Funzione i Portoghesi di rimpetto a' Cesarei sedere dovessero: vale a dire alla destra avanti le Sedie de' Presidenti, dove gli Elettori Ecclesiastici, che di quel tempo dal Concilio erano già partiti, erano seduti: Che gli Ambasciadori di Ferdinando la sinistra appresso a' Cesarei occupassero: premessa però da' Presidenti pubblica, e solenne dichiarazione, che il proposto spediente per quella volta solamente attender si dovesse: e le Parti, senza pregiudizio delle loro ragioni, vi consentirono.

30 La riferita Controversia per conto di Precedenza in quella Congiuntura sola non fu: *Il medesimo Cardinale in detta Storia* (*b*) soggiugne, che, sendosi colà portati due Ambasciadori, che la persona di Ferdinando in qualità d' Imperadore rappresentavano; ed intanto, sendo giunto in distanza di tre miglia da Trento un' Ambasciadore parimente di Portogallo, fece sapere, che da Drascovizio Ambasciadore di Ferdinando nell' atto del ricevimento esser preceduto non intendeva, sì perchè esso Drascovizio di Mandato in forma autentica del suo Signore munito non era; sì perchè, dovendo egli rappresentarlo, non in qualità di Cesare, ma di Re d' Ungheria, con esso, che la persona del Re di Portogallo rappresentava, di Precedenza competer non poteva: A tali ragioni non rendendosi il Drascovizio, per la Decisione da' Presidenti cinque Prelati furono Eletti, i quali tre Dubbj esaminare, e risol-

ver

(a) *Lib. 13. n. 20. e 21.* (b.) *Lib. 15. f. 175. e seqq.*

ver dovessero ; vale a dire ; I. se il Drascovizio colle sole Lettere Credenziali , senza Mandato di procura ammetter si dovesse : II. se prima del Portoghese : III. a quale di essi il luogo più degno assegnare si dovesse : ed in ordine al I. fu risposto per l' affermativa : e ciò , perchè , quantunque il Mandato per rogito di Notajo non fosse stato spedito , in vigore delle Lettere Crendenziali dell' Imperadore , accompagnate da altre forti testimonianze , per Ambasciadore al Concilio spedito si riconosceva . In ordine al II. fu risposto , il Cesareo Rappresentante , giusta la regola del *Cerimoniale Romano* , prima del Portoghese doversi ammettere , perchè prima era giunto : In ordine al III fu dichiarato , che gli Ecclesiastici Rappresentanti sopra gli altri Ecclesiastici alla destra seder dovessero : ma , che nell' esporre i Voti , considerandosi Essi Ecelesiastici , non come Ambasciadori , ma come Vescovi , l' ordine della loro promozione attender si dovesse : Che i Laici alla sinistra sedessero ; Che nelle Funzioni gli Ecclesiastici non Rappresentanti precedessero ; alla riserva però di alcune solennità della Chiesa , alle quali i Vescovi in Abiti Pontificali trovati si fossero.

31 *Carlo Pasquali* (a) tutti i mezzi termini rigettando , a' Pubblici Rappresentanti ricorda , che i diritti , che a' loro Sovrani competono , corraggiosamente difendendo , il luogo ad essi dovuto a qualsisia costo mantenghino : *Omero* (b) nelle materie , di cui qui si tratta , al pari di ogni altro Eccellente Scrittore ben versato , sopra le Deità de' Gentili favoleggiando , scrive :

Gavisa est Pallas propter prudentem Virum justum ,
Et quod ipsi priori præbuit aureum poculum .

32 I Franzesi , più che tutte le altre Nazioni , alle proposizioni de' mezzi termini inesorabili conoscer si fanno ; nella Relazione della Corte di Roma del Kav. Paolo Tiepolo sotto i Pontificati di Pio IV. e di S. Pio V.* si legge , che , sendo nata Controversia sotto il Pontificato del primo di detti Papi tra gli Ambasciadori di Francia , e di Spagna , pretendendo ciascuno di essi di aver luogo nella Cappella Pontificia immediatamente dopo il Cesareo , amendue a Pio faceano vigorose Istanze , perchè la Controversia fosse decisa : Considerando quel Pontefice i disordini , che tale decisione prodotti avrebbe , e figurandosi poter soddisfare , senza strepito , così l'uno , come l' altra Parte , col parere de' Cardinali determinò , che il Franzese il luogo da esso preteso occupare potesse ; che lo Spagnuolo tra' Cardinali Preti , sopra tutti i Diaconi, ma alquanto più basso , sedesse ; ma da esso , con clamori , sendo tale spediente stato rifiutato , per tutto il tempo di quel Pontificato più non se ne parlò . S. Pio , asceso al Trono , pregò gli Ambasciadori , a lasciarlo godere la sua quiete ; lo Spagnuolo gridò e il Franzese , che nel suo luogo si mantenne, tacque : Ed invero, quando la forza colla forza superare non si può , come *Marselaer* (c) insegna , e come di sopra si è detto , più tosto , che soffrire il menomo pregiudizio appunto , gridare , declamare , ed in fine partire : così, da Savj fecero il Nunzio *Pontificio* , e l' Ambasciadore d' Inghilterra in congiuntura della Coronazione di Carlo V. , seguita in Aquisgrana , più tosto che ceder la Precedenza a gli Elettori , che a quella Cerimonia intervennero .

33 Gli allegati esempj per conto della proposta Controversia soli stati non sono : moltissimi altri nel *Trattato de' Titoli* già ne addussi : altri nel Capitolo V. *della presente Parte* se ne leggono . Non voglio però lasciar di dire ancora , che Niccolò da Ponte , Primo Ambasciadore Veneto all' accennato Concilio di Trento , il suo mestiere egregiamente intender doveva, men-

(a) *De Legat. cap. 67.* (b) *Odiss. lib. 3. v. 52.*
(c) *Loc. cit. lib. 2. dis. 32.*

tre il *citato Cardinal Pallavicino* (*a*) scrive, che, sendo giunti a quel Consesso due Rappresentani del Duca di Baviera, l'uno col Titol d'Ambasciadore, l'altro di Teologo, esposero, tener ordine, il primo di non ceder la Precedenza ad altri Ambasciadori che a' Regj, o Elettorali; il perchè al Veneto preceder' intendeva; ma esso de Ponte il suo posto abbandonar non volle: spedita dell' opposizione la notizia al Bavaro, questi al suo Rappresentante ordinò, che, quand' egli al Veneto preceder non dovesse, subito da Trento partisse: Interpostosi, ad istanza del Papa, l'Imperadore Ferdinando, ch' esortò il Bavaro a cedere, ordinò egli al suo Ministro, che cedesse; ma con Protesta, che, per non turbare il Concilio, ciò faceva, senza pregiudizio però delle ragioni del suo Sovrano: a tale Protesta il de Ponte rispose, dicendo, che la Precedenza, non già per generosa Condescendenza, ma per giustizia alla sua Repubblica si doveva: le altercazioni tra due Rappresentanti a segno giunsero, che il Bavaro la sua Orazione presentare non volle: il perchè, lo *Storico* conclude, che la Controversia sopita più tosto che terminata restò.

34 *Lo stesso Storico* (*b*) soggiugne, che sendo risorta la gara tra l'Elvetico, e'l Bavaro, che poc' anzi a Trento era tornato, desiderò l'ultimo d'intervenire alle Funzioni, almeno per due, o tre volte; e che il suo Competitore, il quale in sua assenza tante volte eravi intervenuto, da trovarvisi si astenesse: Ed a preghiere, così de' Legati, come degli Ambasciadori Cesarei, fu convenuto che, così l'uno, come l'altro da intervenirvi si astenessero; ma il Bavaro Rappresentante sopra la Controversia, avute le risposte del suo Sovrano, che del Contegno de' Legati, i quali all' Elvetico la Precedenza accordata avevano, contento non era, i proposti ripieghi posti in non cale, da Trento immediatamente partì.

35 *Ne' Diarj di Gio: Brucardo sotto il Pontificato d'Alessandro VI.* (*c*) si legge, che, portandosi il Papa alla Chiesa di Santa Maria maggiore, quando fu giunto a Piazza Giudea, tra gli altri, che gli facean Corte, presentaronsi gli Ambasciadori del Marchese di Monferrato, e quegli della Repubblica di Siena, tra' quali per conto di Precedenza Controversia insorse: il Papa, avvisatone, ordinò, che, quando tra di loro aggiustati non si fossero, amendue partire dovessero: il Sanese, ciò udito, partì: i Monferrini, restati, e ricevuto in mezzo il Fiorentino, il Corteggio proseguirono.

36 *Filippo Rodi nel suo Ristretto delle Cose di Ferrara, scritte da Gio: Francesco Negri* m. s., scrive varj successi, che al nostro assunto adattandosi, non voglio lasciar di riferire: Dic' egli dunque, che, Alfonso Duca di Ferrara il dì V. Luglio del 1561. per la Festa del *Corpus Domini*, sendosi portato a quel Duomo, per intervenire, con tutta la sua Corte, alla Processione del Venerabile, nel levare il Baldacchino nacque Controversia di Precedenza fra gli Ambasciadori di Firenze, e di Venezia; il Duca, avvisatone, ordinò, che il Veneziano stando di sotto al Fiorentino la Precedenza ceder dovesse; ordine, che al Veneto non essendo piaciuto, diegli motivo di partire prima che la Processione si facesse: datone l'avviso alla Repubblica, questa di lì a pochi giorni, in congiuntura di certa pubblica Funzione, ordinò che l'Ambasciadore di Firenze sopra quello di Ferrara la Precedenza avesse: onde l'ultimo da intervenirvi si astenne: e del seguito contro la disposizione del Decreto altre volte pronunziato al suo Sovrano la notizia avanzò.

37 I Sovrani, che in istato di farsi temere si trovano, affinchè nelle loro Corti Scandali non succedano, non solamente in ordine alle persone de' Pubblici Rappresentanti, ma anche di quelle de' Principi stessi, a tali risolu-

(a) *Lib. 16. n. 66.* (b) *Lib. 18. n. 129.*
(c) *Tom. 6.*

soluzioni procedono. Il *Leti nella Vita di Filippo II.* (a) riferisce, che, trovandosi alla Corte di Madrid il Principe Alessandro Farnese, e 'l Principe de' Medici, risvegliatisi nell' animo del primo quei magnanimi, e generosi pensieri, che in età matura il più Valoroso tra' Capitani del suo Secolo il resero, protestò, ch' egli, sendo figlio di Caterina d' Austria, sorella del Re Cattolico, la Precedenza al Principe di Firenze ceder non intendeva; ragione (soggiugne il *Leti*) che in casi di simil natura luogo aver non dovea, perchè i Parentadi, quantunque grandi, quei non sono, che la graduazione de' Personaggi, seco portino; ma bensì la chiarezza del paterno sangue; come si sia, il Principe Alessandro, trovandosi a far Corte al Re in una Chiesa, pretese, che il luogo dal suo Competitore occupato ad esso dovuto fosse: onde per tal conto tra di loro parole di amarezza passarono: pure sopra la Controversia alla Decisione del Re si rimisero: Filippo, che nè l'uno, nè l'altro di essi disgustar voleva, ordinò, che amendue dalla sua Corte partir dovessero: indi la Contesa tanto si dilungò, che, richiamato il Principe de' Medici a Firenze, la Controversia indecisa restò.

38 Sendo solito, che alcuni Sovrani in congiunture d' elezioni di novelli Pontefici, a questi Ambasciadori straordinarj spediscano, per far prestar loro giuramento d' Ubbidienza; o ad altre Corti, per Uffizj di Congratulazioni per l' elevazione del novello Sovrano al Trono: di matrimonj, e simili, di dire alcune cose per conto di tali Cerimoniali questo luogo opportuno mi sembra: e per conto di quei, che alla Corte di Roma per quella solennità si spediscono, premettermo, che, quando tali Ambasciadori sono Principi, de gli onori godono, che a gli altri Pubblici Rappresentanti, che il medesimo Carattere portano, non competono. *Wicquefort* riferisce, che, avendo spedito Arrigo IV. Re di Francia dell' Anno 1608. a tale effetto a Paolo V. il Duca di *Nivers*, questi al suo arrivo a Cività Vecchia, stando ancora nella sua Galea, per parte del Papa fu salutato da due Prelati: la seguente mattina il Sign: di *Breves*, per la medesima Corona Ambasciadore Ordinario, con numeroso seguito di Signori, così Italiani, come Franzesi, al di lui Incontro a Bracciano portossi. In distanza di sei miglia da Roma incontrò i Duchi Sforza, Conti, e Santo Gemini, e 'l Principe di Caserta, con D. Vittorio nipote del Papa; con sei Mute a sei Cavalli: I Cardinali, Gallo; Bevilacqua, Delfino, e Serafino, portatisi anch' essi ad incontrarlo di qua da Pontemolle, l' accompagnarono a Roma, ove entrò incognito; e lo stesso giorno portossi a baciare il piede al Papa: nella seguente mattina visitò i Cardinali, ch' erano andati ad incontrarlo, ed impiegò il rimanente del giorno in ricever le Visite degli altri Cardinali, e de' fratelli del Papa.

39 Il dì 25. di Marzo fece la sua Entrata pubblica; al quale effetto Gio: Batista Borghese, Fratello del Papa, portossi a levarlo dalla Vigna di Leone Strozzi; e nella Cavalcata andò immediatamente avanti esso Ambasciadore, il quale da due Patriarchi di Gerusalemme, e d' Alessandria fu preso in mezzo: così fecero due Arcivescovi per conto dell' Ambasciadore Ordinario: Componevano il di lui seguito Cento venti Gentiluomini: il Treno fu uno de' più grandiosi, che Roma veduti avesse: Il dì 27. il Fratello del Papa, portatosi a prenderlo alla di lui Abitazione, accompagnollo alla Cavalcata, fatta per la di lui pubblica Udienza, che quasi sul piè di quella dell' entrata seguì: Dopo ch' egli in una Camera, riccamente addobbata, ebbe preso breve riposo, da due Patriarchi fu accompagnato alla Sala Regia, dove il Papa in Concistoro già si trovava: seguite le solite genuflessioni; l' Aringa dell' Oratore, e la Risposta; l' Ambasciadore anco-

(a) P. 1. lib. 16. f. 199.

ancora una volta baciò il piede del Papa, che indi nella sua Camera ritirossi, seguitato dall' Ambasciadore, che sostenne lo strascico, così esso, come il Duca pranzarono con S. S., con cui a lungo discorso si trattennero.

40 Regolarmente tali Rappresentanti, sbrigati che sieno da' Complimenti di Palazzo, in primo luogo visitano il Cardinal Decano; indi gli altri, come di sopra si è accennato.

41 Sendo solita la Corte di Toscana di fare anch' essa spedizioni de' suoi Ambasciadori in congiunture di tal sorta: Seguita la Promozione di Papa Clemente IX. nell' *Istruzione data al Marchese Bartolomei*, che, per prestare al medesimo Clemente il giuramento d' Ubbidienza appunto, fu spedito, si dice, che, così da tutti i Cardinali, come da' Nipoti del Regnante Pontefice, e dal Duca di Bracciano col Titol d' *Eccellenza* sarebbe stato trattato: Che col Contestabile Colonna trattare non doveva, perchè di dargli il medesimo Titolo ricusava.

42 Nella *Spedizione del Marchese Riccardi*, per passare il medesimo Uffizio con Papa Clemente X. si legge, esserli stato ordinato, che, dopo la Visita del Cardinal Decano, a quella della Regina di Svezia portarsi dovesse, tale sendo lo Stile da altri Ambasciadori praticato: si dice ancora, che, portandosi esso Marchese alle Visite de' Cardinali, i cui Palazzi si trovassero vicini a quello del Marchese d' Astorgas, di quel tempo per la Corona di Spagna appresso quella Corte unico Ambasciadore Ordinario, alla di lui Visita parimente si portasse.

43 Il Duca di Parma poi, come quegli, che in qualità di Vassallo della Chiesa presta al Papa oltre il giuramento di Ubbidienza anche quello di fedeltà; fa offerta, e domanda Protezione, da altri Principi diversamente si contiene; regolarmente anch' esso a tale effetto spedisce i suoi Ambasciadori; ma trovo, che anche in persona dal medesimo Duca è stato praticato, segnatamente da Ranuccio IV. Cerimonia, che, sendo seguita con pompa grande, di parlarne in questo luogo proprio mi sembra. Riferisce il *Mucanzio nel suo Diario del Viaggio di Clemente VIII a Ferrara*, che il dì 29. del Mese di Giugno del 1598. giunto quel Principe in Bucentorio, con buon numero de' suoi Feudatarj, e d' altri Signori, ad un Isola in mezzo al Po, dopo aver quivi pranzato, restituitosi in Bucentorio, proseguì il suo Viaggio fino ad un Luogo, *Isola*, chiamato, ove smontato., da' Furieri del Papa fu incontrato: indi, ricevette Visita dal Cardinal Priolo, al quale esso Duca andò incontro, e dopo breve Complimento, accompagnollo alla Carrozza: Giunti poscia altri Cardinali, cogli Ambasciadori di Spagna, e di Savoja, col medesimo Cerimoniale furono ricevuti, ed accompagnati.

44 Avanti che il Duca da quel luogo partisse, sopraggiunse Pietro Aldobrandini, Luogotenente delle Milizie Pontificie, spedito dal Papa con cento Kavaleggieri, e sei Trombetti, per onorarlo: Terminati i Complimenti, i Kavaleggieri cominciarono a sfilare: indi i Titolati Feudatarj del Duca, ed altri Signori di Lui Sudditi, riccamente abbigliati; senza ferrajolo; ma col Cappello in Testa, preceduti da Paggi, e Palafrenieri, fino al numero di DCCC.

45 All' accennato Corteggio succedeva lo stesso Duca di Parma in Toga di Seta all' Uso de' Romani, co' Borzacchini della medesima Stoffa; ricamati d' oro, e d' argento; arricchiti di Perle, e Pietre preziose: il Cappello con Penne d' Aironi, Perle, e Pietre preziose: Cavalcava S. A., avendo alla destra Monf. Matteucci, Vescovo di Viterbo, e Monf. Conti, Vescovo d' Ancona alla sinistra, in Abito corto, speditivi dal Papa; seguitati da altri Vescovi, e Prelati alla Testa del Cavallo del Duca andavano i Palafrenieri: dopo i Cortigiani; i Camerieri segreti, e i Paggi d' esso Duca: il Co: Carlo Sanvitali, e 'l Paggio da Valigia, parimente del Duca: il March: di Soragna, Cap: de' Kavaleggieri; e 'l Kav: Borra, Cap: de' Svizzeri: Alessandro

dro Luppi; Fabrizio Corradino, ed Alessandro Orsi, Segretario parimente del Duca: i Conti, Ottavio Scotto; Alberto Canossa, e Gio: Batista Anguisciola; i Conti Carlo Pepoli, Luigi Terzi, e Teodoro Scotti: Dodici Paggi, e finalmente il Conte Galeazzo Scotti, Capitano delle Lance spezzate, col seguito della sua Compagnia.

46 Con tale ordinanza dall' accennato Luogo dell' Isola sino alla Porta, chiamata degli *Angeli*, il Duca proseguì il Viaggio: quivi trovaronsi, Mons. Centurioni, Vicelegato, e 'l Kav: Clementi, Maestro di Camera del Cardinale Aldobrandino, col seguito di dugento, e più Kavalieri Ferraresi: il Vicelegato, fatto il Complimento in nome del Cardinale Aldobrandini, prese la destra del Duca, cedutali dal Vescovo d' Ancona, il quale con altri Prelati, in Abito da Campagna, erasi colà portato.

47 Alla Porta della Chiesa, degli Angeli parimente chiamata, trovossi il Capitano della Compagnia de' Svizzeri del Papa, che co' suoi Soldati schierati a' fianchi, proseguì il Viaggio. Il Duca, mentre sparava il Cannone, giunto alla Porta del Castello, e smontato da Cavallo, prese il Ferrajolo, tutto tempestato di Gioje, all' Abito corrispondente: così fece tutto il suo seguito, dal quale fu accompagnato fino alla Sala del Concistoro: a piè della Scala però fu incontrato dal Maestro di Camera del Papa; da quasi tutta la Camera Segreta, e da' Scudieri: fatto il Complimento, tanto con esso Maestro di Camera, quanto co' Camerieri, salì la Scala in mezzo a Mons. Matteucci, e Centurioni, col seguito di tutti i suoi Cortigiani nobili; entrò in Concistoro, ove il Papa sotto il Baldacchino, nel suo Abito ordinario, con mozzetta, Rocchetto, e Stola, stava già a sedere: Quivi ne' Banchi, giusta il solito, in mantelletta, Rocchetto, e mozzetta rossa sedeano Ventiquattro Cardinali: il Duca camminando tra' Banchi, avendo da' lati i Maestri delle Cerimonie, fece le tre solite genuflessioni; all' ultima, baciò al Papa il piede, la mano, e 'l Volto: indi, stando tuttavia in quella positura, fece un breve Complimento, supplicando S. S. di protezione; ed in qualità di Vassallo offerendole se stesso, e le sue forze: dal Papa della protezione fu assicurato, e colla mano fugli fatto cenno, con dirgli *V. A. si levi*; come fece; e stando alla destra del Papa, supplicollo ad ammetter' al bacio del piede, come fece, così i Titolati, come altri Signori del suo seguito.

48 Indi, dopo aver fatta nuova genuflessione co' Maestri delle Cerimonie partendo, a ciascun Cardinale fe riverenza, e da essi coll' amplesso fugli corrispòsto: Tale Complimento terminato, il Duca, ancora una volta inginocchiatosi, al Papa replicò il bacio, così del piede, e della mano, come del Volto: d'ordine di S. S. poi da' Camerieri fu condotto alle Stanze, per esso preparate, dalle quali, dopo aver deposto l' Abito da viaggio, e i Coturni, portossi a visitare i Cardinali Aldobrandino, e S. Giorgio, Nipoti del Papa, da' quali gli fu resa la Visita. Terminata tale Cerimonia, il Duca cenò co' suoi Baroni, servito da' Camerieri, Sottocamerieri, Scudieri, e Palafrenieri del Papa: così per tutto il tempo della di lui dimora in Ferrara fu praticato.

49 Ne' susseguenti giorni il Duca fu visitato da tutti i Cardinali, che quivi trovavansi, a' quali, servito sempre dalla Guardia de' Svizzeri del Papa; ma nella propria Carrozza, con altre di Seguito, parimente proprie, restituì la visita: Alcuni Cardinali portavansi ad incontrarlo nella Sala; altri a capo alle Scale: nel partire l' accompagnavano alla Carrozza: Il dì 7. del Mese di Luglio il Papa lo tenne seco à pranzo; ma in Tavola separata, e col Cerimoniale nel *Capitolo XV.* della *Parte IV. del Trattato de' Titoli* accennato: così altre volte fino al giorno della partenza d' esso Duca, che il dì 13. del medesimo Mese seguì, fu praticato.

50 Prima di passar' avanti non voglio lasciar di dire in passando per conto del Duca di Parma appunto, che, attesa la

sa la regola; che vuole, che quei, che possedono Feudi con Condizioni, e pesi ordinarj, quand' anche in piena Sovranità altri Stati possedano, per affari de' Feudi Ambasciadori a' loro Sovrani spedire non ponno, Papa Urbano VIII., nel fine del suo Pontificato, per cagione del noto affare, concernente gli Stati di Castro, e Ronciglione, insorti de' disturbi, ricusò di ricever da esso Duca i di lui Ministri col Titol d' *Ambasciadori*; Controversia, per cui fu temuto, che le Forze delle due Corone, di Francia, e di Spagna la quiete d' Italia turbassero; onde la prima di dette Corti prese motivo d' applicare seriosamente, affinchè il fuoco non si accendesse; ma che le differenze all' amicabile sopite restassero: il Papa, che gli Uffizj di mediazione, trattandosi con un Vassallo, con sdegno ascoltava, ad Ugo di Lione (che di quel tempo, senza Karattere, i negozj della Francia in Roma trattava, ed indi fu Ministro di stato) un giorno gli disse, che il Duca di Parma, in qualità di Vassallo, per farli sommessione, in persona presentarseli dovea; mentre, quando dieci Ambasciadori, l' uno dopo l' altro, spedirli avrebbe dovuto, di trattare il negozio per mezzo di un Ministro subalterno si pretendea; il Franzese a tale discorso rispose, che i Vassalli, i quali in virtù della prima Investitura ad altro che a prestare il semplice omaggio tenuti non sono, medianti i loro Ambasciadori trattar ponno; Che il Ministro, del quale S. S. parlava, era Segretario del Duca, il quale ad esempio de' Principi Sovrani, le facoltà, che gli piacevano, a quello attribuire poteva; mentre il Vassallo su tale proposito a compiacere al Sovrano tenuto non era. Come l'Affare si terminasse nol so; so bene, che la Corte di Parma gli suoi Ambasciadori Straordinarj a quella Corte, com' è noto, spedisce.

51 Presentandomi il suddetto *Mucanzio nell' accennato Diario* una Celebratissima Ambasceria in Congiuntura dello Sposalizio di Filippo III. Re di Spagna con Margherita d' Austria al riferito Clemente VIII. nell' accennata Città di Ferrara, da Filippo II. Padre dello Sposo, spedita, e portando seco, tanto le funzioni, che l' Ambasceria concernono, quanto le Cerimonie dello Sposalizio molte Cognizioni, che il nostro Assunto riguardano, prima di passare, avanti di farne in questo luogo il racconto, quanto più sia possibile succinto, proprio mi sembra. Diremo pertanto, che il Contestabile di Castiglia, di quel tempo Governatore di Milano, col Karattere d' Ambasciadore, come si è detto, portandosi a Ferrara, il dì 28. Agosto dell' Anno 1598. col seguito della sua Corte, in distanza di tre miglia fu incontrato da' Cardinali d' Avila, e Guevara, unitamente col Duca di Sesse, d' esso Contestabile Congiunto: e per lo stesso Filippo II. appresso quel Papa Ambasciadore Ordinario, i quali, dopo aver fatti con quegli i loro Complimenti, in Città restituironsi, per servire il Papa co gli altri Cardinali nell' atto del ricevimento d' esso Ambasciadore, che per ordine di S. S. fu incontrato da Pietro Aldobrandini, con una Compagnia di Kavaleggieri, da Mons. Matteucci, Arcivescovo di Ragusi, Prelato domestico; e da Mons. Centurioni Vicelegato, in nome del Cardinale Aldobrandini, col seguito di tutta la sua Famiglia.

52 Entrò il Contestabile in quella Città colla Cavalcata, come segue disposta: Sei Trombetti della Guardia Pontificia erano i primi: indi l' accennato Pietro Aldobrandini, colla sua Compagnia, alla quale altri sei Trombetti del Cardinale Aldobrandino succedevano: poscia i Cortigiani, sì di lui, come d' altri Cardinali, e del Duca di Sesse, in truppa, con quei del Contestabile, il quale con Cavallo da Posta marciava in mezzo, avendo alla destra Mons. Matteucci, alla Sinistra Mons. Centurioni, da' lati la Compagnia della Guardia de' Svizzeri Pontificia: al Contestabile succedevano dieci di lui Paggi: Giunta la Cavalcata alla Scala del Castello, presentaronsi alcuni Camerieri Segreti del Papa, i quali accompagnarono il Contestabile fino alla Sala del Concistoro, ove trovaronsi i Cardinali, di *Camerino*;

rino ; *Montelparo* ; *Giustiniani* ; *Mattei* ; *Borromeo* ; *Bandino* ; *Bianchetti* ; *d' Avila* , *Guevara* ; *Arrigone* , *Santiquattro* ; ed *Aldobrandino* , in mantelletta sopra il Rocchetto , e la mozzetta rossa , per esser il giorno della Festa di S. Agostino , quantunque fosse di Venerdì.

53 Il Papa, entrato nella stessa Sala, e seduto in Trono, ricevette il Contestabile, come per conto del Duca di Parma di sopra si è detto : L' Ambasciadore parlò in Idioma Spagnuolo : il Papa rispose in Italiano: indi l' Ambasciadore a ciascun Cardinale fece riverenza, cominciando dalla parte destra : fatta poscia un' altra genuflessione ; sedette in uno Sgabello al lato sinistro del Papa , che a di lui istanza tutto il suo seguito al bacio del piede ammise: così novamente fece poscia esso Ambasciadore , che però tornò anche a baciarli la mano , e la bocca : Indi , da' Camerieri accompagnato, passò alle Camere , nelle quali il Duca di Parma era stato parimente alloggiato quivi , trattato a spese del Papa due giorni dimorò. Il *Mucanzio* vuole, che quel *Rappresentante* a' Cardinali riverenza fare non dovesse , che dopo esser stato licenziato del tutto dal Papa, del quale nell' ultima genuflessione il piede solamente baciar dovesse .

54 Ne' giorni XXIX., e XXX. l' Ambasciadore pranzò col Papa ; ma in Tavola separata , e sedette in uno Sgabello della Sedia Pontificia più basso. Quando usciva era sempre corteggiato da numerosa Prelatura ; servito dalla Guardia de' Svizzeri ; e da' Palafrenieri del Papa : onore da molti eccedente creduto , parendo , che con tale formalità a' Duchi di Mantova , e di Parma venisse eguagliato :. Altri diversamente discorrevano , dicendo , che detti Principi, non solamente dalla Guardia erano stati incessantemente serviti , ma che per tutto il tempo della loro dimora in quella Città a spese della Camera in Palazzo erano stati trattati : che , dopo aver baciato il piede al Papa , da tutti i Cardinali , uno per uno , coll' abbracciamento erano stati salutati : che l' Ambasciadore salutò egli tutti ad un tratto ; che così , senza l' abbracciamento , il saluto fugli reso : ch' egli poi , per far credere , che tutti i medesimi onori ricevuti avesse, con detta Guardia procurò farsi vedere : Volle ancora ; che alle Messe private da un Cappellano, dopo che il Celebrante il Vangelo avea letto , il Messale , acciò lo baciasse , gli fosse presentato , benchè non segli dovesse ; mentre tale Cerimonia nelle Messe cantate col Celebrante solamente si pratica , quando il Papa presente non vi si trovi, qualche Cardinale , o'l Prelato nella sua Chiesa , a' quali si presenta ; e tra essi al più degno : Trovandovisi molti Soggetti , in Dignità eguali , a niuno di loro si presenta : Per conto de' Secolari anticamente non si permetteva che a' Principi di Sfera altissima , come Re , fuori de' loro Stati segnatamente : fu poi l' uso ampliato , come nel *Trattato dell' Onore* prima ; poi in più luoghi *della II. Parte del presente* si dice .

55 Dimorò il Contestabile in Ferrara per lo corso di giorni otto : Visitò in quel tempo tutti i Cardinali , da' quali la Visita fugli restituita : trovavansi essi nelle loro Abitazioni in Sottana , e mozzetta , senza Rocchetto : portavansi ad incontrarlo alla seconda Camera : quando partiva, l' accompagnavano a Capo alla Scala : Nel renderli la visita, comparivano in Sottana, e Ferrajolo : erano accompagnati fino alla Carrozza : quindi il Contestabile non partiva , s' essi prima non erano entrati in Carrozza .

56 Il *Mucanzio* , proseguendo , scrive , che il dì 2. Novembre del medesimo Anno avanti al Papa , coll' Intervento di tutti i Cardinali , fu tenuta una Congregazione , per concertare il modo di ricever , e trattare la Regia Sposa; l' Arciduchessa di lei Madre ; ed Alberto Arciduca d' Austria : e fu risoluto , che il Collegio de' Cardinali ad incontrare la Sposa , e trattarla da Regina portarsi dovesse : Onde quand' Ella a Cavallo comparir volesse , l' accompagnamento fino alla Sala del Concistoro si proseguisse : Volendo andare in Lettica , il Collegio , dopo averla salutata , partisse : che in Concistoro la regola, nel *Cerimoniale* per conto delle Regine

gine appunto prescritta, osservare si dovesse: che l'Arciduchessa Madre, e l'Arciduca Alberto in Città nel giorno seguente entrassero: che, venendo uniti, quattro Cardinali dovessero andar loro incontro: Se disuniti, due: che il Concistoro pubblico per essi nella Sala Ducale in tutto, e per tutto, giusta la regola dal *Cerimoniale* prescritta, tenere si dovesse.

57 Il Papa, della partenza di quella Principessa da Gratz avuto l'Avviso, a' Confini della Germania spedì Monsi: Matteucci, come si è detto, Prelato Domestico di S. S., di quel tempo Vescovo di Viterbo, affinchè in nome suo la salutasse; l'invitasse, e nel suo Viaggio l'accompagnasse: Avuta notizia del di Lei Arrivo a' Confini d'Italia, spedì ad incontrarla, e complimentarla in distanza di due giornate il Cardinale Aldobrandini suo Nipote, il quale, adempiuto il suo Uffizio, a Ferrara restituissi. Tenne poscia il Papa il Concistoro, nel quale, per farla incontrare, dichiarò *Legati a latere* i Cardinali Bandino, e S. Clemente: deputò ancora due Prelati; vale a dire Conti, Vescovo di Ancona; e Visconti, Vescovo di Cervia, Prelati Assistenti (poscia amendue Cardinali) acciò dell'Isola, ove la prima notte la Regina, la Madre, e l'Arciduca doveano alloggiare, la Cura avessero; e splendidamente trattare li facessero.

58 Fuori della Porta, degli *Angeli* chiamata, per la quale l'Ingresso seguir dovea, con varie Inscrizioni, e Pitture ornata, fu fabbricata una gran Sala di legno, nobilmente addobbata, acciocchè quivi smontando di Carrozza la Regina potesse montare a Cavallo: nella Piazza maggiore della Città fu eretto un' Arco Trionfale: Giunse la Regina, colla Madre, e l'Arciduca la sera di XII. di detto Mese all' accennata Isola, servita in un ricchissimo Bucentorio, dal Duca di Modena fattole preparare, col seguito di moltissime altre Barche per la sua Corte: Avanti lo di lei Sbarco, presentatosele Gio: Francesco Aldobrandini, Nipote del Papa, e Capitano Generale di S. Chiesa, accompagnato da Silvestro suo figlio, Priore di Roma, con molti altri Signori; e col seguito di tutta la Kavalleria Pontificia, allora in Ferrara dimorante, complimentò, così con S. M., come colla Madre, e l'Arciduca, tanto per parte del Papa, quanto in nome proprio: E dopo averli accompagnati all' Alloggio all' Isola, mezzo miglio dalla Città distante, in Città tornossene.

59 Il dì XIII. i Cardinali Legati, in Abito Corto, *Viatorio* chiamato, con numerosissimo seguito, incamminatisi verso l'Isola, furono incontrati dall' Arciduca, accompagnato anch'esso da numerosissimo Corteggio, e da molti Soldati, per la morte di Filippo II. a lutto vestiti, e dopo breve Complimento, prendendo il Cardinal Bandino Primo Legato, il luogo di mezzo; S. Clemente la destra; e l'Arciduca la sinistra, incamminaronsi verso l'Isola, alla quale giunti, e smontati da Cavallo, andarono verso la Camera della Regina, la quale coll' Arciduchessa, sedendo sotto il Baldacchino, stava attendendoli: al loro arrivo alla Porta di detta Camera, così S. M., come la Madre, andarono ad incontrarli fino alla metà della medesima Camera; e giusta il Concertato, fino alla Porta sarebbe andata, se dal Contestabile, che quivi trovavasi, a non oltrepassare non fosse stata astretta: Di tale Contravvenzione il Vescovo di Cervia col Contestabile si dolse; ma esso, perchè in Ferrara gli onori pretesi ricevuti non avea, senz' addurre ragione, con parole pungenti rispose: I Legati, affinchè, per cagione delle di lui parole improprie, la funzione impedita non venisse, al luogo accennato avanzaronsi: e quivi, stando in piè, così la Regina la Madre, e l'Arciduca, come i Legati, portando la parola il Cardinal Bandino, seguirono i Complimenti. La Regina, perchè il linguaggio Italiano non intendea, ad un Vescovo Tedesco, suo familiare ordinò, che glie l'interpetrasse come fece; e per di lei ordine in latino con molta cortesia rispose.

60 Terminati i Complimenti, la Regina, e la Madre sedettero in piccio le sedie sotto il Baldacchino, vicino al muro; i Legati, e l'Arciduca di rimpetto,

petto, in Sedie alte da Camera; occupando il luogo di mezzo Bandino; S. Clemente la destra, l' Arciduca la sinistra: dopo varj Discorsi, per Interpetre tra la Regina; la Madre, e i Legati seguiti, Sua M. levatasi in piè, accompagnata da' Legati, colla Madre entrò in una piccolissima Carrozza, dal Papa mandatale in dono: I Cardinali, montati in un'altra Carrozza, con celerità verso Ferrara incamminaronsi.

61 Giunti all'accennata Sala di legno, deposto l' Abito Viatorio, vestironsi con Sottana lunga, Rocchetto, e Cappa pavonazza; ed in tale positura attesero la Regina, che in Carrozza colla Madre, che coll'accompagnamento dell' Arciduca, del Duca di Sesse, e del Contestabile; e col seguito di numero grandissimo di Persone, verso quella volta a lenti passi se ne andava: Precedeano la di lei Carrozza le Compagnie, così de' suoi Soldati, come di quei dell' Arciduca; l' una di Kavaleggieri, vestiti a lutto, con Banderole nere in cima delle Lance: l'altra di Kavalleria, con Pistole, e Scuri; al loro seguito procedeano i Cortigiani, parimente della Regina, e dell' Arciduca, cavalcando immediatamente avanti, ed intorno alla Carrozza di S. M. camminava il Duca di Sesse alla destra: il Contestabile alla sinistra (suppongo, che così si praticasse, perchè quantunque esso Contestabile in qualità di Ambasciadore Straordinario preceder dovesse, la sua Ambasceria era già terminata) Al seguito della Regia Carrozza andavan quelle delle Dame primarie, e delle Damigelle: Successivamente la Compagnia della Guardia degli Arcieri dell' Arciduca: in poca distanza dall'Isola la Regina fu incontrata da Pietro Aldobrandini Luogotenente dell'accennato Gio: Francesco, seguitato da tutti i Kavaleggieri della Guardia Pontificia, il quale, dopo aver salutata la Regina, prima di tutta la di lei Comitiva verso Ferrara incamminossi.

62 Poco prima dell' arrivo della Regina all' accennata Sala di legno, ove, scendendo dalla Carrozza, dovea montar' a Cavallo, presentaronsele tutti i Prelati, al Papa Assistenti, in Abiti Pontificali, cavalcando Mule Pontificalmente bardate; e divisi in Ale, salutatala, andarono al di lei seguito, e dopo che S. M. fu smontata, fermaronsi avanti l'accennata Sala: Montata la Regina sopra un Cavallo riccamente bardato, con Sella all' Uso delle Donne, che con un' altro per l' Arciduca dal Papa erale stato donato, incamminossi verso Ferrara: così fecero i Legati sopra Mule Pontificalmente bardate: Gli altri Cardinali intanto, che tutti nella Chiesa degli Angeli radunati trovavansi, allo sparo di un Cannone, montati anch' essi in Abito Pontificale sopra Mule similmente bardate, co' loro Corteggi, incamminaronsi verso la Regina; e mentr'essi alla Porta della Città avvicinavansi, S. M. avendo da' lati i Cardinali Legati, anch' essa proseguì il Viaggio.

63 Al seguito della Regina andavano, l' Arciduchessa, e l' Arciduca: Successivamente i Prelati Assistenti, e le Carrozze, colle Dame, e Damigelle: Avanti che S. M. entrasse in detta Porta stando i Cardinali in due Ale col Capo scoperto, quello di Firenze, portando la parola in vece del Decano, fece il Complimento sopra il di lei felice Viaggio, e l' Arciduca gli rispose: Terminata tale Cerimonia, Bandino, e S. Clemente, sendo cessato l' Uffizio della loro Legazione, lasciata la Regina, postisi in mezzo tra'Cardinali Sforza, e Montalto, Diaconi più Anziani; e così occupando i Posti loro dovuti, entrarono anch' essi tra gli altri nella Cavalcata.

64 All' Ingresso della Regina in Città seguì lo sparo dell' Artiglieria: Precedeano i Muli, carichi del Bagaglio di S. M. a quelli succedeano i Kavaleggieri della Regia Guardia, con Pistole, come si è detto, Vestiti a bruno: indi quei della Guardia Pontificia: poscia i Porta Valigia de' Cardinali: successivamente i Trombetti della Regina seguitati da stuolo grandissimo di Cortigiani, così di S. M., come dell' Arciduchessa, e dell' Arciduca: Formavan quegli due Ale, tra le quali andava una Lettiga: indi due ricchissime

Carrozze, una delle quali era quella, che dal Papa alla Regina era stata donata, tutte per servigio di S. M. Marciavano appresso i Tamburi, così della Regina, come dell' Arciduca: Successivamente buon numero di Titolati; e d'altri Signori, così Romani, come Lombardi, delle Famiglie della Regina, dell' Arciduchessa, e dell' Arciduca: immediatamente avanti i Cardinali i loro Mazzieri, colle loro Mazze d'argento: poscia due Mazzieri Pontificj: questi faceano Ale a' due Maestri di Cerimonie: succedeano immediatamente i Cardinali, due per due; cominciando da gli Anziani.

65 In fine tra' due Diaconi, Sforza, e Montalto, la Regina vestita a lutto andava, anch' essa a Cavallo: Da' lati procedeano gli Svizzeri della Guardia Pontificia: Succedeano appresso, l' Arciduchessa, e l' Arciduca; dopo questi la Duchessa di Candia, Cameriera maggiore; alcune Dame primarie, e Damigelle in Carrozza: indi i Prelati Domestici del Papa, i Vescovi non Assistenti, i Protonotaj Apostolici; Prelati, e Togati; finalmente gli Arcieri della Regia Guardia: e i Kavalleggieri Pontifizj.

66 Con quest' ordine la Cavalcata, passando sotto l' Arco Trionfale, proseguì fino allo Scalone del Palazzo, dove i Cardinali, smontati dalle Mule, salirono: così fece la Regina, la quale, avendo da' lati i Diaconi, Farnese, e Santi quattro (perchè Sforza, e Montalto, con altri Cardinali erano andati a vestire il Papa) col seguito dell' Arciduchessa, dell' Arciduca, sue Dame, Damigelle, e Kavalieri, entrò nelle Camere del Cardinale Aldobrandini, ove si trattenne per fino a tanto, che fu tempo di entrare in Concistoro, ove portossi il Papa, vestito con Amitto, Camice, Cingolo, Stola, e Mitra preziosa; giunto al Trono, da' Cardinali ricevette l' Ubbidienza: Tornati i due Diaconi dalla Regina, Bernardino Scotti, Avvocato Concistoriale, giusta il Costume, in lingua latina recitò una Elegante Orazione.

67 Soggiugne il *Mucanzio*, che l' Avvocato suddetto, prima d'aver terminato l' Esordio, fu obbligato a tacere, per esser sopraggiunti i Cardinali, Farnese, e Santi quattro, i quali, lasciati colla Regina, Sforza, e Montalto, anch' essi al Papa prestarono l' Ubbidienza; indi passarono a sedere a' loro luoghi: ripigliò allora lo Scotti l' Orazione; ma entrando intanto la Regina, coll' accennato seguito, fu obbligato a terminarla.

68 S. M., venendo istrutta da' Maestri delle Cerimonie, e da Gio: Francesco Aldobrandini, giunta al principio della Quadratura de' Banchi de' Cardinali, fece al Papa la prima genuflessione: nel mezzo la seconda: a' piedi del Papa la terza: con essa ad un tempo inginocchiatonsi, l' Arciduchessa, e l' Arciduca: stando S. M. in quella positura, baciò al Papa il piede destro, e la mano: così poscia l' Arciduchessa: indi l' Arciduca fu ammesso anche al bacio della bocca: Il Papa poscia, col seguito de' Cardinali, partì dal Concistoro, lasciando però, che cinque Diaconi riconducessero la Regina alle sue stanze, ove restò coll' Arciduchessa, e l' Arciduca, il quale poscia da Gio: Francesco Aldobrandini fu accompagnato anch' esso alle stanze assegnategli.

69 La Regina, l' Arciduchessa, e l' Arciduca il dì XIV. pranzarono col Papa: a tale effetto nell' Anticamera furono preparate tre Tavole; la I. per S. S., la II. per la Regina, alquanto più bassa; e dalla prima un palmo distante; la III. per l' Arciduchessa, e per l' Arciduca, unita, e simile alla seconda: la Regina sedette dal lato, ove sedea il Papa; non però in Sedia; ma in uno Sgabello, col postergale, coperto di Velluto Cremisi, e guernito d'oro: l' Arciduchessa sedette appresso alla Regina: indi l' Arciduca; ma in Banchi di legno, dipinti come quei de' Cardinali in Concistoro: tutti dal lato, ove sedea il Papa, il quale fu servito da' suoi Camerieri, Coppiere, Scalco, ed altri soliti familiari: la Regina, l' Arciduchessa, e l' Arciduca da altri Uffiziali; e con servizio da quello del Papa distinto: la Regina però anch' essa era servita da' suoi Uffiziali: Il Duca di Feria, Contestabi-

ſtabile, e Governatore di Milano, facea da Coppiere: quello di Seſſa, Ambaſciadore di Spagna, porgeva la Salvietta: quello di Candia preſentava i Piatti: il primo porgeva il Vino alla Regina in un Bicchiero di Criſtallo coperto, facendone prima la Credenza col Coperchio: Il II. le porgeva la Salvietta, dopo che avea bevuto: il III. porgeva, come ſi è detto, e levava i Piatti: L' Arciducheſſa, e l'Arciduca, altri Uffiziali particolari non aveano, che i Coppieri: il Vino per eſſi era portato ſcoperto; e non ſe ne facea credenza: il Papa parlava qualche volta colla Regina per Interpetre.

70 I matrimonj, così della Regina, come dell'Arciduca, furono celebrati nella Cattedrale, colle ſeguenti Cerimonie: Stava il Soglio Pontificio di rimpetto all' Altare: i Banchi de' Cardinali da' lati, come in Roma nella Baſilica di S. Pietro ſi pratica: dopo l' Altare all'eguaglianza del Presbiterio nel piano, di qua, e di là, fuori della quadratura della Cappella eran collocati due Talami nuziali; l' uno per la Regina; l' altro per l'Arciduca al detto piano (attorniato dallo Steccato di legno, dell' altezza di un Uomo) ſi aſcendeva per dieci gradini: la Porta, perchè la folla della gente non vi entraſſe, era guardata da' Soldati.

71 Quando tutte le coſe furono preparate, il Papa, giuſta il ſolito, portoſſi alla Cattedrale; e mentre a S. S. gli Abiti Pontificali ſi preſentavano, ſopraggiunſe la Regina, accompagnata da due Cardinali Diaconi, col ſeguito dell'Arciducheſſa, e dell'Arciduca, a' quali ſuccedevano venti Dame in circa, e i principali Signori della ſua Corte; tutti in Abito da gala, così le Guardie.

72 La Regina, accompagnata parimente da due Diaconi, e dall'Arciducheſſa, paſsò al ſuo Talamo, ſervita da Scipione Viſconti, Suddiacono Apoſtolico; che in Rocchetto, e Pelliccia, ſtando appoggiato alla Cortina dello ſteſſo Talamo, quando S. M. dovea ſedere; levarſi in piè, o inginocchiarſi, faceale cenno: A' piedi della M. S. ſedevano le Matrone, e le altre Dame in un Banco, ſenz' Appoggio, ſtavano gli accennati Principi, e Grandi di Spagna: gli altri Titolati in piè: Di rimpetto al Talamo ſtavano, ſimilmente in piè, tre Uomini, ciaſcuno con una Bacchetta in mano: fu detto eſſer Maggiordomi; il I. della Regina: il II. dell' Arciducheſſa: il III. dell' Arciduca: Entrato queſto Principe nel ſuo Talamo, ſi miſe a ſedere: Fuori d'eſſo Talamo dalla parte deſtra in un piccolo Sgabello appreſſo la medeſima Cortina collocoſſi il Conte di Barlemont, Kavaliere del Toſone, e Mareſciallo di Fiandra: Un Togato, che fu detto eſſer Maeſtro di Camera dell' Arciduca, ſtava in piè.

73 Il Papa intanto, veſtito nella Camera de' Paramenti, con Piviale roſſo, e Triregno, preceduto da' Camerieri, e Cappellani, che portavano le Mitre, e la Tiara; e dagli altri ſoliti Uffiziali, incamminoſſi proceſſionalmente verſo la Cappella; giunto all' Altare, da' Cardinali ricevette la ſolita Ubbidienza: indi, terminata la Proceſſione, e le altre Cerimonie, e dato principio alla Meſſa dello Spirito Santo, ſeguirono le ſtipulazioni degli ſtromenti matrimoniali, cominciando da quello della Regina, per lo quale l' Arciduca fu Procuratore: indi l'altro tra eſſo Arciduca, e l'Infanta di Spagna, della quale il Duca di Seſſa rappreſentò la perſona: Indi, preſentata la Roſa benedetta alla Regina, il Papa, depoſti i Paramenti, col ſolito Corteggio tornò in Caſtello.

74 La Regina, coll' accennato Accompagnamento de' Cardinali Diaconi e 'l ſeguito dell'Arciducheſſa, dell' Arciduca, e degli altri Principi, lo ſteſſo fece: Avanti S. M. andava detto Conte di Barlemont, che portava la Roſa; le Dame, i Baroni, ed altre Perſone della ſua Corte.

75 Nel tempo della ſua Dimora in quella Città più volte coll' Arciducheſſa fu viſitata dal Papa; ma privatamente: Da' Cardinali poi, così eſſa, come l' Arciducheſſa, e l' Arciduca furono pubblicamente viſitati. L' Arciduca reſtituì le Viſite a' Cardinali, da' quali ricevute le avea, ricevuto da eſſi in Mozzetta, e Rocchetto ſcoperto; incontrato ſino alla Sala; o a Capo alle Sca-

Scale : nel partire l'accompagnato fino alla Carrozza : ma i Cardinali , così visitando , come visitati , tanto accompagnando , quanto sedendo , dall' Arciduca , la destra sempre ebbero .

76 Partì la Regina da quella Città il dì XVIII. di detto Mese , in Carrozza , accompagnata dalla sua sola Corte : poco dopo però al di lei seguito andò il Cardinale Aldobrandini , Nipote del Papa , e Legato a tutti i Principi , Repubbliche , e Città d'Italia, il quale accompagnolla fino a Milano. In alcune Città , e segnatamente in Milano appunto , siccome in Cremona , quel Porporato nelle Funzioni solenni , assieme colla Regina stette sotto il Baldacchino: il *Mucanzio* però, terminando detta sua Relazione , dice , di non aver saputo , con qual ordine , e cerimonie ciò seguisse .

77 Alle spedizioni d'Ambasciadori straordinarj , che in congiunture d' Assunzioni di novelli Re al Trono da' Principi si fanno , passando , di parlare di quella , che la Corte di Toscana dell' Anno 1660 con Carlo II. novello Re d' Inghilterra praticò , lasciare non voglio ; poichè nell' *Istruzione* per quella Cerimonia data al Marchese Gio: Vincenzo Salviati , che la persona di Cosmo III , di gloriosa memoria , rappresentò , alcune cose si leggono , che osservate esser meritano .

78 In quella dunque al Marchese suddetto si ordina , che , venendo esso da gli Ambasciadori Regj visitato , nel render loro le Visite , quegli anteporre dovesse, dal quale la Visita prima ricevuta avesse : che , se fosse accaduto , che , mandando da esso gli Ambasciadori di Francia , e di Spagna i loro Gentiluomini , per complire sopra lo di lui Arrivo, amendue ad un tempo nella sua Anticamera si fossero incontrati ; sicchè distinguer non si potesse, quale di loro a chieder Udienza il primo fosse stato ; e che per tanto prima ammetter si dovesse , da quegli , che l' Ambasciata portasse , intender converrebbe , se da' loro Padroni ordine avessero avuto di darli solamente per loro parte il ben venuto , o di domandarli pe' medesimi l' appuntamento per la Visita : che nel primo Caso bastereb- be , che esso Marchese , uscendo in Anticamera , i due Gentiluomini ringraziasse del favore , che , così l'uno , come l' altro Ambasciadore dispensargli aveva voluto : e pregarli a rappresentare a' medesimi Signori la memoria ch' esso ne conserverebbe .

79 Che , il secondo caso avvenendo , nell' Anticamera parimente uscire dovesse , e con eguali termini di ringraziamento , così all'uno , come all' altro , dimostrare la stima dell' onore , ch' essi Ambasciadori compartirgli intendevano ; ma , che , mentr' essi un favore distinto erano per compartirli , egli non vorrebbe , che per sua cagione tra di loro occasione di disturbo nascesse : che per tanto , dichiarandosi d' avere le loro Visite per ricevute , ne rendesse lor grazie ; e se ne professasse loro obbligato : che , replicando ciascuno d' essi , le ragioni della Precedenza al proprio Re competenti , dovesse egli procurare di renderli persuasi , ch' egli farsi Giudice di tale Controversia non doveva : esser bensì in obbligo di ossequiare , e riverire egualmente due Monarchi sì grandi: e con altri simili Concetti da tale Imbarazzo esimersi .

80 Nella medesima *Istruzione* si soggiugne , che , quando all' Alloggiamento di esso Marchese Kavalieri , per visitarlo , si fossero portati , egli a tutti , alla riserva de' Sudditi di Toscana , la mano ceder dovesse ; e colla dovuta convenienza , e proporzione accompagnarli : Doversi supporre , che da' Ministri , e Kavalieri di Corte egli col Titol d' *Eccellenza* sarebbe trattato : che così da' suoi Camerate , e servidori praticare si dovesse ; da che si venisse a comprendere , quello esser' il Titolo a Lui dovuto : che venendo da alcuno diversamente trattato , egli , senza farne querela , dissimulasse ; ma con quei tali , quand' anche Ministri , e Kavalieri principali fossero , in terza persona corrispondesse, alla riserva del General *Monck* , del Gran Cancelliere , e d'altri Signori di simile sfera , i quali, quantunque con esso lui l' Idioma Franzese , e senza Titolo usato avessero, con quello d' *Eccellenza* trattar dovesse: Ma , che , presentandosegli occasione di parlare con Ambascia-

dori

dori di Principi della II. Classe (vale a dire non Regj) e non essendo esso da quegli trattato con detto Titolo d' *Eccellenza*, con quello, che da essi fosse usato, corrisponder dovesse.

81 Che, se al suo arrivo in Londra, uno, o più Ambasciadori della Repubblica di Venezia mandassero a dargli il ben' arrivato per qualche loro Gentiluomo, dovesse egli riceverlo, e trattarlo con gradimento; ma senza dargli la Precedenza. Che così dovesse contenersi anche con altri mandati da altri Ambasciadori, eziandio di Corone; quando però d' essi Ambasciadori Parenti; o Kavalieri di Condizione non fossero: Esser bensì conveniente di corrisponder cogli Ambasciadori Veneti colla missione di un suo Gentiluomo: che, giugnendo quegli dopo di lui, dovesse egli con simil atto di Cortesia prevenirli.

82 Che tra la Repubblica suddetta, e la Corte di Toscana, per cagione de' Trattamenti, Commerzio non passava: ma che tra 'l Giustiniani d' essa Repubblica Ambasciadore, e 'l Marchese Corsi Ambasciadore straordinario di Toscana, era stato convenuto, che Corsi dal Giustiniani fosse ricevuto, con avere da esso la mano, trattarsi vicendevolmente in Terza persona; e che gli Accompagnamenti eguali esser dovessero: Ma, che, se in tali termini convenire non avesse potuto, il Gran Duca si sarebbe contentato, che il suo Ambasciadore fosse trattato in Terza persona, trattando il Veneto col Titol d' Eccellenza, dando esso Veneto al suo la mano: in modo però che la Repubblica, così nell' Incontro, come nell' Accompagnamento con qualche Vantaggio di disparità restasse; purchè però tanto grande non fosse, che disdicevole apparisse.

83 Nell' Aggiunta a *detta Istruzione* si legge ancora, che, se il Duca di *Jorck* (che fu poi Giacomo II. Re sfortunato in terra; ma fortunatissimo, come sperar potiamo, in Cielo) all' Udienza, che il Re al Marchese suddetto avesse data, presente si fosse trovato, stando il Duca scoperto, quando il Re ad esso Ambasciadore di coprire avesse ordinato, egli, per rimostrare al Duca il dovuto rispetto, di averci renitenza mostrar dovesse.

84 Poichè, come il *Foscarini nella sua Istoria Veneta* osserva, e gli esempj, che appresso si addurranno, dimostrano, che la Potenza Ottomana, deposte a' nostri tempi le antiche massime, non meno che i Principi Cristiani, anch' essa per conto della Precedenza zelante si fa conoscere, al meglio, che nell' oscurità, in cui de' costumi di quella Nazione ci troviamo, mi sarà permesso, al nostro proposito parlerò.

85 Le prerogative, che a' Pubblici Rappresentanti de' Principi Stranieri nelle Corti, appresso le quali essi risiedono, sono dovute, a quella Nazione incognite dire non si ponno, mentre nell' *Alcorano*, quando di tali Ministri si parla, si dice: *Elchi Zaval Taketer*, che lo stesso significa, che *non fare alcun male ad un Ambasciadore*: parole, che tra essi per Precetti si considerano: Sicchè, attesa la loro Legge, i Pubblici Rappresentanti de' Principi Stranieri onorare, e dalla Violenza difender debbono: Tale Precetto però, come appresso vedremo, da essi fino a tanto si osserva, che il loro Interesse così richiede, come, a cagione d' esempio, nelle persone de' Cesarei Ministri si vede, a' quali per ragione de' Confini coll' Ungheria, ove di sperimentare la forza delle Sciable Alemane soglion' aver' occasione, i maggiori onori ordinariamente prestano.

86 Generalmente parlando, subito che un Ambasciadore ne' stati del Gran Signore il piede ha messo, per sino a tanto, che nel suo ritorno da quelli uscito non sia, a spese della *Porta* viene trattato; il più, e 'l meno di dette spese però dall' importanza dell' Affare; per cui l' Ambasciadore viene spedito, si regola.

87 Le Cerimonie, che alla *Porta* ne' ricevimenti degli Ambasciadori si praticano, a quelle delle Corti de' Principi Cristiani corrispondono: vale a dire, con tutto lo splendore, che la grandezza di quella Monarchia può far risaltare.

88 Sendomi capitata tra le mani la *Relazio-*

lazione dell' Entrata d' Almerico Nani, *Ambasciadore della Repubblica di Venezia*, *in Costantinopoli*, dell' Anno 1617. seguita, e parendomi, che meriti d' esser' a tutti nota, non ho voluto tralasciare di riportarne in questo luogo il Racconto: Giunto ch' egli fu a Vista di quella Dominante il dì XI. Febbrajo, salutò il Serraglio con tutta l' Artiglieria: Quando fu sceso in terra, quantunque di notte, avanti che nel suo Alloggiamento fosse entrato, così dal Segretario dell' Ambasciadore di Francia, come da quei degli altri Rappresentanti de' Principi Cristiani, fu complimentato: la mattina seguente essi Rappresentanti in persona, ed in forma pubblica lo stesso fecero; la riserva dell' Internunzio di Polonia, che, per aver già presa la sua Udienza di Congedo, anche dall' Antecessore d' esso Nani, a tale atto di Civiltà non credette esser tenuto.

89 La di lui Entrata pubblica, come appresso si dirà, seguì. Portatisi i due Rappresentanti Veneti in distanza di due miglia in circa dalla Città, verso il Porto, dalla parte di Galata, luogo destinato per l' Adunanza delle Persone, che in congiuntura di quella Cerimonia volean loro far Corte; e quivi montati a Cavallo, incamminaronsi verso la Città: quattro *Giannizzeri* ordinarj in Veste di Damasco rosso, a piè marciavano, alla Testa del Corteggio: altri quaranta *Giannizzeri* nel loro Abito sotto le Armi ordinarie andavano al seguito del loro Capitano a Cavallo: precedeano altrettanti *Spahi*, armati d' Archi, e di Frezze: al loro seguito andavano quaranta *Chiaux*: Indi i Domestici del Bailo, vale a dire quaranta Corrieri, o siano Porta Lettere da Costantinopoli a Venezia; e da questa a quella Dominante, tutti sudditi della Repubblica, vestiti alla Greca, co' Colori della Livrea dell' Ambasciadore; seguitati da' Staffieri, ed altri Servidori da Livrea: comparivano appresso i Dragomanni della Repubblica, accompagnati da altri Dragomanni, ed Ufficiali Cristiani, tutti a Cavallo, gradatamente distribuiti: indi il *Chiaux Bachi*; vale a dire il Capo de' *Chiaux*, che si considera come Maestro delle Cerimonie, avendo alla destra (considerata tra loro, come altrove si è detto, la meno onorevole) un Capitano de' *Spahi*: marciavan questi immediatamente avanti i due Ambasciadori, de' quali l' Anziano, perchè l' altro nell' esercizio della sua Carica ancora non si trovava, il luogo più onorevole occupava; e molti Servidori da Livrea dopo di loro. Ad essi Ambasciadori succedeano i Segretarj delle Ambasciate, di Francia, d' Ollanda, e della loro Repubblica, l' ultimo de' quali a' due primi faceva onore: eran essi seguitati da due figli del novello Ambasciadore, e da un Gentiluomo Romano (che mi figuro fosse *Pietro della Valle*, che di quel tempo colà si trovava) i tre Segretarj, e i tre Gentiluomini, andando tre per tre di fronte, componevano due file: il Segretario di Francia in mezzo tra' due figli dell' Ambasciadore: il Segretario d' Ollanda tra 'l Segretario Veneto, e 'l Gentiluomo Romano; ma, quando in strade trovavansi, per le quali tre Persone di fronte camminare non poteano, i tre Segretarj la destra i tre Gentiluomini la sinistra occupavano. Un gran numero di Gentiluomini, di Domestici d' altri Ambasciadori, e di Mercanti di Pera formavano il Compimento del Corteggio, composto, oltre la gente a piedi, di Dugencinquanta Cavalli; con tal' ordine i due Ambasciadori, partiti da Galata, e girata gran parte della Città, entrati per una Porta, ed usciti dall' altra, portaronsi al Palazzo del Bailo, ove, presa da' Turchi la solita Colezione, il novello Ambasciadore, o sia Bailo, diede un nobile Festino: co' Ministri del II. Ordine, come nel *Capitolo seguente* vedremo, tanti onori non si praticano.

90 Regolarmente, dopo che l' Ambasciadore col *Primo Visir* ha complito, il giorno per l' Udienza pubblica, alla quale dal Sultano è per esser' ammesso, si concerta, che quello esser suole, in cui a' Giannizzeri i loro Stipendj si pagano: e così si pratica, affinchè i Pubblici Rappresentanti, in un momento, per così dire, la Disciplina,

na,

na ,, con cui quelle Soldatesche si regolano, e la quantità dell' Oro, che per loro sostentamento si profonde, veder possino. Indi all' Ambasciadore si dà un lauto Banchetto, al quale intervengono, il *Primo Visir*, co' *Visiri del Banco*, e 'l Gran Tesoriere, in quell' Idioma *Testerdar* chiamato: Nella medesima Camera ad altre Tavole i principali Uffiziali degli Ambasciadori, con qualche altro più qualificato Turco, sono serviti.

91 Terminato il Banchetto, il *Chiaux Bassà* conduce l' Ambasciadore, ed alcuni del di Lui seguito, in una Camera particolare, ove in nome del *Gran Signore* vengongli consegnate alcune Vesti, una delle quali l' Ambasciadore si mette addosso: così fanno diciotto, o venti suoi Cortigiani: L' Ambasciadore poi da due Capi de' Portinaj, da' Turchi col Titol di *Capigj Bassà* distinti, (Uffiziali in quella Corte molto stimati) ciascuno de' quali porta un Bastone d' argento, alla Porta della Camera del *Gran Signore* viene accompagnato: Al di lui seguito con tutta la pompa possibile i Presenti da esso Ambasciadore fatti recare si portano, che ad alcuni Uffiziali, a tale effetto destinati, si consegnano: Le strade, per cui la Comitiva passa, sono tutte piene di *Giannizzeri*, che con silenzio grandissimo tutto osservano, salutando però i loro Uffiziali, che con gravità vanno passeggiando.

92 L' Ambasciadore, subito giunto al Serraglio, viene accompagnato ad una Porta della Camera dell' Udienza vicina, il cui Vestibolo è tutto attorniato da Eunuchi bianchi, vestiti di seta, con Oro: quivi, alla riserva di esso Ambasciadore, del suo Segretario, dell' Interpetre, e di qualche altra Persona della primaria Nobiltà, l' accesso a tutti è proibito: a detta Porta si osserva silenzio grandissimo, che, unito al mormorio di una Fontana molto vicina, una specie di rispettoso timore imprime: quivi altra Guardia che quella di un' Eunuco bianco non si trova; ed altri che l' Ambasciadore non si ammette: poco dopo egli con molto rispetto si avanza: Nell' Ingresso della Camera dell' Udienza pende un gran Globo d' Oro, di Pietre preziose arricchito, da Catene composte di Perle Orientali attorniato, di quel Valore, che per conto di Monarca sì grande si può figurare. Il Pavimento è coperto di Velluto Cremisi, ricamato d' Oro, e tempestato di Gioje: Il Trono del *Gran Signore*, dal suolo alquanto elevato, è sostenuto da quattro Colonne coperte di Lame d' Oro: così la di Lui Sedia, come quelle, che da' lati si trovano, d' Oro, e di Pietre preziose sono ricamate: altri che il *Gran Visir* vicino al *Gran Signore* non siede. Esso alla destra, all' Uso Orientale, con umiltà grande, il luogo occupa.

93 Alla presenza di quel Monarca l' Ambasciadore da due *Capigì Bascì* viene condotto; e quando ad una certa distanza è giunto, prendendolo quegli sotto le braccia, e ponendoli una mano sul Collo, fanno, che in modo si chini, che la di lui fronte quasi il Pavimento tocchi: Indi, rilevatolo, fanno, che sino all' estremità della Camera retroceda: Cerimonia, che con tutte le Persone del suo seguito si pratica: *Busbecbio* scrive, così usarsi sin dal tempo, in cui *Amurat*, da' Turchi per soprannome *Gasis* chiamato; vale a dire l' *Eroe*; l' *Illustre*; e veramente uno de' più celebri Principi di quella Monarchia si può chiamare, poichè, tra le sue Imprese in trentasette Battaglie Vincitore restò, da un Croato, per vendicare la morte di *Miroup* suo Signore, da esso *Amurat* fatto privare di Vita, sotto pretesto di confidargli un segreto di grande importanza, alla presenza di tutti i Giannizzeri, con un colpo di Picca ucciso: La Storia de' Turchi però porta, che Amuratte da un Kavaliere chiamato *Milo*, o come altri dicono, da *Milesio* Corbelli, per vendicare la morte di *Eleazaro*, o *Lazaro* di Servia, fosse ucciso.

94 *Ricaut* scrive, che nella detta prima Udienza niun' Ambasciadore siede: ma, come altrove si è detto, alla riserva del Cesareo, così si pratica: E' ben vero, che, dovendo gli Ambasciadori parlare nel loro linguaggio, ciò,

ciò, che sono per esporre, messo prima in iscritto colla Copia della Lettera Credenziale, consegnata al *Primo Visir*, con cui essi Ambasciadori per conto degli Affari debbon trattare, dall'Interpetre viene spiegato.

95 . Anzi per conto del sedere *Wicquefort* riferisce, che del Mese di Maggio del 1677., sendosi portato un' Ambasciadore di Francia all' Abitazione del *Primo Visir* all' ora concertata, per aver da esso Udienza, prima d' introdurlo nella Sala dell' Udienza, fu fatto passare nella Camera del Segretario, ove per ben tre ore gli convenne trattenersi: indi, introdotto in detta Sala, quivi per una grossa ora parimente fu obbligato ad aspettare, dove, veduta una Sedia di Velluto ricamato d'Oro, e d' argento per esso Visir sopra uno Strato un piede, e mezzo da terra elevata, e a piè dello strato un Tamburetto di Velluto per esso Ambasciadore, tanta improprietà sofferire non volendo, al suo Interpetre ordinò, che il Tamburetto sopra lo Strato dal lato della sedia del *Visir* collocare dovesse, come fece: Un *Chiaux* allora gli disse, non esser quello il suo luogo, mentre lo Strato al solo *Visir* era riserbato: a tali parole l' Ambasciadore andò talmente in collera, ch' egli stesso, preso il Tamburetto, e sopra lo Strato collocatolo, vi si pose a sedere: il *Visir*, avvisatone, gli fe dire, la di lui pretensione esser mal fondata, mentre a gli Ambasciadori di sedere sopra lo Strato permesso non era: e perchè l' Ambasciadore di muoversi da quel luogo ricusava, il *Visir* ordinò, che volendo, o non volendo, rimosso esser dovesse: il *Chiaux Bachì* allora, entrato nella Sala, con volto rabbuffato, all' Ambasciadore disse, che da quel luogo levare si dovesse: e perchè esso Ambasciadore di tali parole non fece caso, quell' Ufficiale ad uno de' suoi ordinò, che il Tamburetto di sotto gli levasse, che bruscamente fu eseguito, onde l' Ambasciadore, per non cadere in terra, levatosi in piè, ritirossi, dicendo, che in modo sì indecente dell' Udienza del *Primo Visir* non avea che fare: ma il Turco, da Turco, all' Ambasciadore fece dire, che se da esso prenderla non si curava, dal Diavolo andasse a prenderla.

96 Da quanto si è detto comprender potiamo, che, quantunque i Turchi, generalmente parlando, con atti di rispetto pretendano far credere, che tra di loro le persone de' Pubblici Rappresentanti, come Sacre, Inviolabili si considerino; perchè, come si è accennato, la loro Legge così dispone, ogni volta che co' Principi, da' quali essi Rappresentanti vengono spediti, qualche occasione di rottura si presenta, ogni rispetto a quei, i cui Sovrani non temono, immediatamente perdono, di che molti esempj addurre si potrebbono: ma, perchè, oltre quei, che *Ricaut* riferisce, e gli altri, che nel mio *Trattato de' Titoli* si leggono, altri non pochi a tutti noti sono, lasceremo di parlarne.

97 Di dire però la ragione, per cui essi Turchi così pretendono poter fare, lasciar non voglio: Due, dicon' essi esser' i motivi, pe' quali la Porta i Pubblici Rappresentanti de' Principi Cristiani ammette: il primo si è, per aver persone, con cui sopra le Infrazioni de' Trattati querelarsi possino: il secondo, per aver appresso di loro Ostaggi, da essi *Mabapous* chiamati, per l' esecuzione parimente de' Trattati: su tali fondamenti alla loro Legge pretendono poter contravvenire: ma, quando i loro Rappresentanti si offendono, di procurarne la Vendetta non lasciano: Sendosi Selim II. aperta la strada per la conquista dell' Egitto dalla parte dell' Isola di Cipro, avendovi trovati degli Ostacoli, al *Soldano* d' esso Egitto un' amicabile Accomodamento fe proporre: a tale effetto gli suoi Ambasciadori spedì: ma da gli Arabi, che nell' Esercito del *Soldano* trovavansi, credendo essi di non trovarsi più in istato di temere delle forze del Nemico, furono assassinati: Il *Soldano*, che quei Barbari, i quali delle Leggi delle Genti cognizione non avevano, per tale crudeltà punire non potea, fu astretto a dissimulare: ma *Selim*, datagli la Battaglia, ebbe la sorte di farlo Prigioniero: non contento di rimproverargli l' assassinamento

mento de' suoi Ambasciadori, lo fe strangolare, e volle, che il di Lui Cadavero alla Forca fosse attaccato.

98 Pretende di più la Porta, che i Pubblici Rappresentanti de' Principi Stranieri servano ancora, come Pegni della fedeltà delle Persone delle loro Nazioni; e sicurezza di tutti gli effetti de' Turchi sopra Vascelli d' esse Nazioni caricati: Onde i Principi Cristiani, quando la necessità nol richiegga, da astenersi da tali spedizioni, benissimo fanno: Egli è però osservabile, che i Turchi, quantunque ordinariamente in Casi di Rotture co' Principi, a' loro Rappresentanti perdano il rispetto, le facoltà de' Mercanti de' medesimi Principi Sudditi giammai non prendono; dicendo, essi Mercanti, genti, così in tempo di Pace, come di Guerra, a' loro negozj applicati, di pietà, e di protezione esser degni.

99 I Pubblici Rappresentanti, che la Porta ad altre Corti spedisce, non meno di quei de' Principi Cristiani alle loro Convenienze, come nel *Capitolo I. de questa Parte* si è detto, attenti si fanno conoscere. D' avvertire lasciar non voglio, ch' essa Potenza Ottomana, come quella di Moscovia, ed altre, di cui appresso faremo menzione, i loro Rappresentanti, col Titol d' Ordinarj alle Corti straniere non spediscono, ma per particolari Interessi del Titol di Straordinarj gli muniscono.

100 I Principi Cristiani le spedizioni d' Ambasciatori Ordinarj per altro veramente non fanno, che per procurare i Vantaggi de' loro Sudditi: la Repubblica di Venezia in particolare per suoi giusti riflessi con quella Potenza la sua amicizia coltiva: Egli è però da osservare, che la *Porta* non permette, che Ambasciadore alcuno da Costantinopoli parta, se lo di lui Successore colà prima giunto non è; o se quegli non promette, che quanto prima vi giugnerà. Avendo risoluto un' Ambasciadore di Francia di partire, senza che l' una delle accennate Condizioni si adempisse, traspiratane la notizia, il *Divano* dal *Kaimecan*, Luogotenente del *Primo Visir*, ebbe ordine di opporsi al di lui Imbarco per fino a tanto che il di Lui Successore giugnesse: Sendo stati rinfacciati dal Vento i Vascelli della Francia, nel cui Ammiraglio esso Ambasciadore si trovava, il *Kaimecan* ebbe tempo di far ordinare al Comandante de' Dardanelli, che la loro partenza impedire dovesse: Indi all' Ambasciadore fe dire, che, per dar conto della sua tentata clandestina partenza; e del considerabilissimo soccorso a favore de' Veneziani per la difesa di Candia dalle Armi Ottomane assediata, dal Cristianissimo spedito, in Andrinopoli, ove la Corte del *Gran Signore* si trovava, portare si dovesse, come fece.

101 Il *Czar* di Moscovia parimente, come si è accennato, Ambascerie Ordinarie non spedisce; ma per negozj particolari, come in varie Corti, e segnatamente in quelle di Vienna, di Parigi, e di Madrid presentemente si vede, i suoi Pubblici Rappresentanti fa risedere, e con *Istruzioni* sì limitate, che essi Rappresentanti da quelle punto allontanarsi non ponno.

102 Gli altri Principi, tanto d' Italia, quanto d' altre parti d' Europa, alla riserva di quei, de' quali già parlato abbiamo, e della Corte di Savoja, che i suoi Ambasciadori Ordinarj alle Corti di Roma; di Parigi, e di Madrid spedisce; gli altri Principi, dico, pe' loro Affari Ministri del II. Ordine soglion impiegare: Le Corti di Modena; di Toscana, e di Parma soglion far riconoscere i loro Rappresentanti nelle principali Corti d' Europa; ma col Titol di *Straordinarj*.

CAPITOLO XV.

Della Precedenza a' Gentiluomini Inviati ad altri Ministri del secondo Ordine dovuta.

1 PAssando a parlare delle prerogative, che a' *Gentiluomini Inviati, ed altri Ministri del second' Ordine* competono, convien sapere, ch' essi da gli Ambasciadori, che *Karatterizzati* si chiamano, la Precedenza in niuno luogo pretender ponno: E nella II. Classe anche i Deputati de' Stati Generali si comprendono, quando tali Deputati da essi Ambasciadori per deputazione generale in nome del loro Corpo non si portino: Osservare però ancora conviene per conto de' Gentiluomini Inviati, ed altri Ministri del II. Ordine, non da altri che da Re ponno esser trattati con distinzione; vale a dire di esporre i loro affari stando in piè, e scoperti ed assegnar loro luoghi a quei degli Ambasciadori inferiori; e di fatto in tutte le Regie Corti con distinzione sono trattati. In una *Relazione* delle particolarità, che in occasione del matrimonio d'Enrichetta di Francia col Re d' Inghilterra furono praticate, si legge, che nella Chiesa di *Nostra Dama*, così per lo Nunzio del Papa, come per gli Ambasciadori di Spagna, di Venezia, e di Savoja fu preparato un Banco: circa tre passi addietro di quello un' altro pe' Ministri del II. Ordine: e *l'Addente al Platina nella Vita di Clemente VIII.* scrive, che, quando esso Clemente entrò in Ferrara, per prenderne il possesso, oltre il Corteggio di molta Nobiltà, nella prima fila de' Pubblici Rappresentanti non andavano che gli Ambasciadori, di Francia, di Venezia, e di Savoja, stando il primo in mezzo; il II. alla destra; il III. alla sinistra.

2 A' Pubblici Rappresentanti del II. Ordine però obbligo ben preciso corre di star bene attenti, che la Dignità de' Principi, le cui persone essi rappresentano, con eccessive sommissioni prostituita non sia. Il Parlamento di Londra ne' passati torbidi di quel Regno, pensando formare del suo Governo una specie di Repubblica, non avendo il Sig: di *Sabran*, che di quel tempo per la Francia colà si trovava, Lettere Credenziali ad esso Parlamento dirette, da' Deputati l' Accesso fegli controvertea: ond' egli, fattesele venire, domandò l' Udienza, e fugli accordata; ma in vece di dargliela, come il Costume portava; e quasi come all' Ambasciadore d' Ollanda era stata conceduta, gli fu fatto dire, che fegli sarebbe data una Sedia, nella quale al suo arrivo averebbe potuto sedere; ma che il Parlamento intendea, ch' egli, stando in piè, e scoperto parlar dovesse; ma da esso fu ricusata. In Venezia i Residenti cuoprono, ma non siedono: all' Haja cuoprono, e siedono: Non si permette però, che facciano l' Entrata: ma alle Udienze usasi loro qualche Civiltà.

3 I Sovrani per tanto, affinchè i loro Rappresentanti in certi impensati scogli non urtino, che, non preveduti, senza qualche pregiudizio talora evitare non si ponno, quando alle altrui Corti gli spediscono, per conto di tutto ciò, che loro accader può, ripieghi fanno suggerire: così faceva il Defunto Gran Duca di Toscana, che io qualità di Prencipe Ereditario, come nel *Trattato de' Titoli* prima, poi di sopra in questo ho detto, io alcune Corti aveva incontrata qualche amarezza; onde, giunto a prender le Redini del Governo de' suoi Stati, procurava di tutto prevedere; ed a tutto preventivamente provedere. Ed al nostro proposito, dovendo spedire alla Corte di Vienna, e ad Ispruc il Marchese Lorenzo Nicolini in qualità d' *Inviato Straordinario nell' Istruzione* al medesimo consegnata si dice, che, supponendosi, che gl' Inviati Straordinarj degli Elettori a quella Corte spediti venissero ammessi in un' Anticamera più riservata, in cui gl' Inviati Ordinarj luogo non avessero, esso Marchese di godere di tale distintivo procurare dovesse; che si sperava, mentre l' Imperadore consentiva, che i Mi-

Ministri della Corte di Toscana con quei degli Elettori del pari andar dovessero.

4 Indi nella *medesima Istruzione* si legge, ad esso Marchese esser stato ordinato, ch' egli il Nunzio Pontificio prima di ogni altro visitar dovesse: Indi gli Ambasciadori delle Corone: poscia quei della Repubblica di Venezia; degli Elettori, e delle Provincie Unite, se ve ne fossero stati, senza pretender da essi la mano, nè altra cortesia particolare, che quella, che colla sua destrezza da' detti Rappresentanti avesse potuto riportare: che col Titol d' *Eccellenza* tutti trattare dovesse: ma, posto, che inferiormente da quello che co gl' Inviati degli Elettori, della Corte di Savoja, e della Repubblica di Genova costumavano, trattarlo intendessero, egli consentirvi non dovesse: che da tutti gl' Inviati, e Residenti delle Corone maggiori la Visita prima attendesse, dopo però, ch' egli, mediante uno de' più Civili suoi Cortigiani del suo arrivo parte loro data avesse: atto, al quale essi Inviati, mediante qualche loro Famiᵒliare, con dargli il Benvenuto, corrispondere dovevano; e poscia in persona portarsi a visitarlo: che, se qualche Inviato, o Residente dopo di Lui a quella Corte fosse giunto, egli, seguiti i sopraccennati Complimenti, a visitarlo prima si portasse: avvertendo però sempre di ricever da Essi nelle loro Case la mano; e di trattarli col Titol d' *Illustrissimi*: che, se nel Ricevimento, o Accompagnamento con esso lui qualche onesta distinzione usata avessero, egli appagarsene dovea.

5 Che cogli Inviati degli Elettori contenersi doveva, come cogli altri Ministri della sua sfera si fosse praticato: che ne' luoghi terzi la Precedenza loro cedesse: ma che per conto di quei di Savoja; di Genova, e de' Principi d' *Altezza*, così d' Italia, come d'Alemagna, ne' luoghi terzi egli preceder dovesse: contenendosi con essi per altro con totale parità: che, trovandosi egli in quella Corte, e sopraggiugnendovi Ambasciadori di Savoja, o di Genova, col Titol d' *Eccellenza* trattarli doveva, assicurato però di ricever da essi quello d' *Illustrissimo*, ed in loro Casa la mano: ma che cogli Ambasciadori degli altri Principi, così d' Italia, come d' Alemagna il Titol d' *Illustrissimi* eccedere non dovesse: e non trovandosene eglino contenti, con essi di trattare lasciasse.

6 Osservo ancora, che nell' *Istruzione dalla medesima Corte consegnata al March. Mattias Bartolomei dell' Anno* 1670. *in qualità di Gentiluomo Inviato spedito alla Corte di Parigi*, si dice; che i Segretarj di Stato di quel Monarca si trattano col Titol d' *Eccellenza*: che, tanto nel Cortile del *Louvre*, e di tutte le Case Regie, sì di Città, che di Campagna, quanto nel Palazzo Reale del Duca d' Orleans non entrano le Carrozze de' Gentiluomini Inviati, nè quelle de' Residenti di alcun Potentato, alla riserva della prima; e dell' ultima Udienza di Cerimonie, per cui i Ministri vengon condotti colle Carrozze della Corte, ne' quali Casi anche quelle d' essi Inviati, e Residenti sono ammesse.

7 E per conto de' *Rappresentanti*, che altro Titolo, che quello di *Residenti* non hanno, è d' avvertire, ch' essi a' *Gentiluomini Inviati* la mano ceder debbono, fuor che in Casa, o in Carrozza propria d' essi *Gentiluomini Inviati*, i quali per altro corrisponder debbono. Così si dice in un' altra *Istruzione dalla medesima Corte di Toscana dell' Anno* 1670. *data al March. Roberto Pucci, in qualità di Gentiluomo parimente Inviato spedito alla Corte d' Inghilterra*. In un' altra *Istruzione della medesima Corte data al Marchese Pier Francesco Rinuccini Gentiluomo Inviato alla Corte di Parma* si dice, che, trovandosi una Principessa Sorella del Duca in Monistero; e dovendo esser visitata, quando essa Principessa diversamente non volesse, col Titol d' *Altezza* trattarla dovesse.

8 Sendo seguita, com' è noto, dell' Anno 1726. la spedizione di un' Inviato Turco alla Corte Cesarea, lo cui Ricevimento varie circostanze particolari per conto del nostro assunto seco porta, col Racconto del seguito in tale Congiuntura il presente Capitolo termineremo. Avendo il Sereniss. Principe Eu-

genio accordata la prima Udienza a quel Rappresentante *Omer Agà*, che di *Miri Alem* il Titol porta, Voci delle quali la prima lo stesso che in Idioma Francese quello di *Monseigneur* significa : la II. *Principe* ; come l'altra d'*Allà*, *Dio*, per lo giorno di 18. del Mese di Luglio, la mattina di detto giorno l' A. S. dopo aver spediti all' Abitazione di esso Inviato alcuni Uffiziali, con sei Cavalli, alla Turchesca riccamente bardati, mandovvi una delle sue Carrozze da rispetto, con Tiro a sei, per farlo condurre al suo Palazzo, che, come appresso diremo, seguì : Entrato quegli nell' Appartamento superiore del Giardino di S. A. la Cerimonia coll' ordine, che segue, fu praticata : camminavano in primo luogo quattro Capi della Ronda della Guernigione di quella Metropoli, a' quali, come Ajutante Maggiore, il Capitano Ridolfo di Rosenfeld, con venti sei Uomini della medesima Guernigione, con Tamburo, ma non battente, succedeva: II. quattro Uffiziali dell' *Agà* a Cavallo ; cioè lo spenditore ; il Tesoriere ; *Ahmed Tscchelebj*, e'l Kavallerizzo : III. cinque Cavalli da rispetto dell' *Agà*, nobilmente bardati, da' di lui Servidori a mano condotti : IV. il Capitano *Crainitz* a Cavallo, alla Guardia dell' Agà destinato ; V. *Osman Effendi* (vale a dire, *Letterato*) Interpetre dell' *Agà*, alla destra ; il Maestro delle Cerimonie, alla sinistra ; amendue a Cavallo, co' loro Servidori a piè : V. *Usein Effendi*, Segretario a Cavallo, il quale, avendo da' lati due Servidori, con amendue le mani portava la Lettera Credenziale del *Gran Visir*, a S. A. diretta. VII. camminava a piè un Turco, *Schasir* chiamato, che lo stesso che *Pellegrino* significa ; indi dieci Servidori dell' *Agà*, a due per due : VIII. la Carrozza suddetta da rispetto ; entrovi nel primo luogo l' *Agà* ; di rimpetto il Segretario delle Lingue Orientali, che dal di lui Alloggiamento era andato a levarlo : a ciascuna portiera andavano due Palafrenieri del Principe, oltre quei dell' *Agà*, del Segretario ; e'l Cocchiere della persona, col Portamantello : IX. al seguito della Carrozza andavano, lo Scrivano del *Tesoriere*, in lingua Turchesca *Hasine Kiaslbsi* chiamato ; e 'l *Portasciabla*, o sia *Silihtar*, amendue a Cavallo : X. altri dieci Servidori dell' *Agà*, in Abito da *Giannizzeri*, con due loro Uffiziali a piè : XI. otto Paggi dell' *Agà* a Cavallo ; lo *Stescbausch*, con altri cinque Uffiziali del di lui seguito: XII. due Porta acqua a Cavallo : XIII. altri ventisei Uomini della Guernigione di quella Metropoli : Nel Giardino del Principe si trovò un distaccamento di settanta Dragoni del Reggimento *Barait*, ed altrettanti Fanti della Guernigione, schierati in Ale da' due lati del Palazzo, col Tamburo similmente non battente.

9 Giunto l' *Agà* alla Scala, e smontato di Carrozza, a capo alla medesima Scala in nome del Principe fu complimentato da due Membri della Cancelleria del Consiglio Aulico di Guerra : nella Sala, ricevuto dal Maggiordomo di S. A., fu accompagnato fino alla seconda Camera, portando il suo Segretario avanti di lui la Lettera Credenziale : il Segretario Cesareo suddetto delle Lingue Orientali andava alla destra del Turco: L' *Agà*, giunto alla Camera dell' Udienza, trovò il Principe a sedere in una Sedia d'Appoggio di Damasco Verde, col Cappello in Testa, avendo a canto il Conte d'*Herbestein*, Vice Presidente del Consiglio di Guerra ; con esso il Cesareo Consiglio, ed, oltre tutta la Generalità, quivi radunata, alquanti altri Ministri, sì Cesarei, che Esteri ; buon numero di Kavalieri, e d' altri Personaggi di distinzione.

10 L' *Agà*, subito che il Principe ebbe veduto, con toccare per tre volte il Turbante, alla sua usanza, chinossi ; il Principe, con levarsi in piè, ed alquanto scuoprendosi, al saluto corrispose : tornato poscia a sedere, col Cappello in Testa all' *Agà* fe cenno, che in una sedia alla sua consimile anch' egli sedesse, come fece : Indi l' accennata Lettera Credenziale presentò a S. A., che, tornata a levarsi in piè, e levatosi di nuovo alquanto il Cappello, ricevutala, ad

un

un Consigliere Cesareo Aulico di Guerra, ed Intimo Referendario, che alla di lui sinistra si trovava, consegnolla: tenne poi qualche discorso coll' *Agà*, il quale, indi licenziatosi, verso la Porta incamminossi, ove, giusta il solito della sua Nazione, da' suoi fu preso sotto le braccia. Il Principe allora, cavandosi il Cappello, verso la sua Comitiva voltossi: L' *Agà* col primiero Accompagnamento fino a' primi Gradini della Scala fu ricondotto: e col medesimo ordine, e seguito tornossene al suo Alloggiamento, ove dal Principe più volte fu banchettato.

11 Avendo poi S. M. C., ad intercessione del Principe, per lo dì 19. dello stesso mese di Luglio l' Udienza pubblica all' *Agà* accordata, notificatali dal sopraccennato Segretario delle Lingue, questi in quella mattina, in magnifica Carrozza Cesarea a levarlo dalla sua Abitazione portatosi, col medesimo ordine in occasione della Visita del Principe tenuto, al Palazzo della Favorita accompagnollo, ove giunto., trovò un Distaccamento della Guardia Cesarea, col Tamburo, che parimente non battea, ma furongli presentate le Armi: Al Portone, sceso dalla Carrozza, prima di salire le Scale, si mise in Testa un magnifico Turbante: per le Scale fino, alla prima Camera, le Guardie Cesaree, dette di *Rispetto*, de gli Arcieri, e de' Trebanti, fecero Ala: nell' Anticamera stava buon numero di Kavalieri, e di Paggi.

12 Alla Porta della Sala del Consiglio trovaronsi i Consiglieri di Stato, ed altri Ministri; fino a quel luogo fu accompagnato dall' Ajutante Generale dell' accennata Guernigione; dal Capitano *Grainit* assegnatili per Guardie; e dal Commessario della Camera, deputato per la spesa, e preceduto dal suo Segretario, che avanti di Lui portava la Lettera Credenziale, fu incontrato dal Conte Cobenzi, Cameriere maggiore, il quale però, senza fargli Complimento, tornò in detta Sala a recarne l' avviso all' Imperadore, che trovavasi in piè sotto il Baldacchino appresso una Sedia.

13 Entrato l' *Agà*, alla cui destra trovavasi il Segretario Cesareo; alla sinistra quello d' esso *Agà*, col seguito dell' Interpetre Turco, del suo Maestro delle Cerimonie, Kavallerizzo, Tesoriere, e Porta Sciabla, fece le tre solite Riverenze: accostatosi poscia al Trono, e baciata la falda della Veste di S. M., nel proprio Idioma fece un lungo Discorso; e nel medesimo tempo, presa dal suo Segretario, così la Lettera del *Sultano*, come quella del *Gran Visir*, amendue le pose sul Tavolino: Terminato il discorso, dal detto Segretario Cesareo in Idioma Alemano spiegato, S. M. chiamò il Conte *Schomborn* V. Cancelliere dell' Imperio, che con un ginocchio a terra dalla M. S. ricevette la Risposta in Idioma Alemano, che da esso all' *Agà* fu consegnata; e dal Segretario Cesareo suddetto in Lingua Turchesca fugli spiegata. Indi l' *Agà*, baciata ancora una volta la Veste Cesarea, tenendo sempre la faccia verso S. M. rivolta, e facendo, come nell' Ingresso fatto aveva, le tre Riverenze, col primiero ordine, e formalità, alla sua Abitazione fu ricondotto: quivi con tutto il suo seguito fu splendidamente trattato; ed egli in segno di gradimento, al Popolo fe gettare delle monete.

DEL-

DELLE PRECEDENZE

PARTE QUARTA.

CAPITOLO I.

Della Precedenza tra Magistrati, e Magistrati.

1 Rima d' entrare in discorso delle Controversie, che il presente Capitolo riguardano, esser bene di premetter ho creduto, che i Principi, com' è noto, colle Leggi; i Giureconsulti colle spiegazioni di esse Leggi, tra Secolari, e Secolari un'altr' ordine di Precedenza hanno stabilito, che, come *Ulpiano* (*a*) spiega, dalla Legge appunto, o dalla Dignità procede; *Decuriones in Albo, seu Matricula* (prende a dire quel Dottore) *scriptos esse oportet, ut Lege municipali præcipitur; sed, si Lex cessat, tunc Dignitates erunt spectandæ, ut scribantur eo ordine, quo quisque eorum maximo honore municipio functus est; puta, qui Duumviratum gesserunt, sic hic honor præcellat, & inter Duumvirales antiquissimus quisque prior: Deinde hi, qui secundo post Duumviratum honore in Republica functi sunt, post eos, qui tertio, & deinceps mox hi, qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in ordine venit* (indi, proseguendo, soggiugne) *In sententiis quoque dicendis idem ordo observandus est, quem in Albo scribendo diximus*. Teodosio, e Valentiniano poi per chiarezza maggiore (*b*) dicono: *Omnes utique privilegia Dignitatum hoc ordine servanda cognoscant, ut primo loco habeantur hi, qui in actu positi illustres gesserint administrationes: secundo veniant Vacantes* (*id est, qui administraverint*) *qui præsentes in Comitatu illustris dignitatis Cingulum meruerint. Tertium vero ordinem eorum prospicimus, quibus absentibus Cingulum illustris mittitur Dignitatis: Quartum honorariorum, qui præsentes a nostro Numine, sine Cingulo, Codicillos tantum honorariæ Dignitatis adepti sunt. Quintum eorum, quibus absentibus, similiter sine Cingulo, mittuntur illustris Insignia Dignitatis; sed Administratores quidem etiam rei privatæ vacantibus omnibus honorariis anteponi censemus* (poscia, immediatamente, ripigliando, soggiungono) *Vacantes autem post Administratores venientes non omnes, sed honorariis credimus præponendos, sed eos Vacantes illis honorariis, qui similem adepti sunt Dignitatem, ut Præfectorius Quæstorio; non Quæstorius Præfectorio præponatur: parique modo Quæstorius Quæstorio*

(a) L. 1. de Alb. scrib.

(b) Lib. 2. C. ut Dign. ordo Serv. lib. 12.

sterio, non Vacans. Comes Thesaurorum, vel Comes rei privatæ bonorario Quæstorio, vel Magistro Officiorum præferatur (poscia proseguendo dicono) *Et inter Administratores illos etiam numerari decernimus, quibus Illustribus in Sacro nostro Concistorio cunctis aliquid bonorariæ Dignitatis, vel ante commisimus, vel postea committemus, peragendum*.

2 Dalla lettura de' riferiti Testi ben si comprende, che, mentre la Romana Potenza in qualità di Repubblica governavasi, oltre i Magistrati ordinarj, altri ve ne aveva, che minori, ed onorarj si chiamavano, che da' Cesari poi per pochi mesi creati, non ad altro oggetto che di fregiare quei Personaggi, e le loro Famiglie di tale onore, come a' nostri giorni da' Principi per conto di molti Titoli si pratica, che, per esser di puri Nomi, così a que' tempi, come presentemente poco si considerano.

3 Alcuni Consoli *Suffetti* chiamati, a que' Consoli ordinarj erano surrogati, che, durante il tempo del loro Consolato, morivano; e tale surrogazione si praticava, benchè un Consolo anche nel fine dell'Anno morisse: In tempo della Dittatura così fu praticato allora, che, seguita la morte di uno di que' Magistrati nell' ultimo giorno di Dicembre, al Defunto per le pochissime ore, che di quell' Anno restavano, Q. Fabio di propria autorità, Cajo Caninio sostituì; il perchè Cicerone, colla sua solita franchezza, sopra tale promozione scherzando, prese a dire, che a' Flamini Diali, che da tempi antichi in quella Dominante si trovavano, i Consoli Diali erano stati aggiunti; e per metter' in derisione Caninio, soggiunse: *Vigilantem habemus Consulem Caninium, qui in Consulatu suo somnum non vidit*; il perchè solevasi dire, tale di lui Dignità sì ignota, e secreta esser stata, che per rinvenirne la promozione, cercar conveniva, *quibus Consulibus Consul Caninius fuerit*. Che de' Consoli di solo Titolo anche sotto il Governo degl' Imperadori vi fossero, *Suetonio* ce ne assicura: Anzi, parlando esso di Adriano, dice: *Infinitos secundi Consulatus bonore cumulavit;* come a' nostri giorni per conto di Titolati senza Feudi, e di Uffiziali senza Uffizio numero grandissimo si vede.

4 Al nostro assunto passando, i Magistrati in tre Classi divideremo; vale a dire in Maggiori, Minori, e Infimi, ed alcune suddivisioni, e distinzioni faremo, che opportunamente ci si presenteranno. Quei Magistrati dunque della I. Classe chiameremo, le cui applicazioni, o sopra materie di stato, o sopra Cause, così Civili, come Criminali della maggior' importanza versano, dalle cui sentenze Appellazione non si ammette (*a*) Nella II. Classe quei Magistrati sono compresi, a' quali, giusta la disposizione del Testo (*b*) la cognizione delle Cause di rilievo minore è riserbata. Della III. Classe finalmente gli altri si dicono, la cui giurisdizione nella giudicatura di Cause d'infimo valore si ristringe; il perchè dal *Legislatore* (*c*) essi Magistrati col Titol di *Pedanei* vengon distinti.

5 Ma, perchè anche tra' Magistrati di una medesima Classe, come si è accennato, e come il *Legislatore* nel riferito *Testo* addita, per varie ragioni in ordine alle prerogative distinzione notabile passa, per poter metter' in vista, a quali di essi Magistrati sopra gli altri la Precedenza competa, premetteremo, che alcuni di essi, com'è noto, *Ordinarj*, o *Amministratori*, come il *Legislatore* dice, si chiamano; altri *Straordinarj*; o *Soprannumerarj*; altri col Titol di *Onorarj* si distinguono. E perchè tra essi anche altre distinzioni si trovano, esercitando alcuni la loro giurisdizione, con mero, e misto Imperio; ad altri più ristretta viene attribuita; onde i primi in Dignità costituiti si dicono, gli altri no; a grado per grado di essi distintamente parleremo;

(*a*) *§. Si igitur Auth. omn obed. Jud. §. nos autem Auth. de sentent. l. si aliquam §. fin. l. Ideo ff. de Off. Prætor. l. 1. §. si quis in appell. ff. de appell.*
(*b*) *§. Si tibi de mandat. Princ. Auth. nisi breviores C. de sent. brev. recit.*
(*c*) *L. fin. C. de Pedan. Judic.*

mo ; avvertendo preventivamente col *Cardinal de Luca* (*a*) che l' ultimo della Classe maggiore il primo della minore preceder debbe .

6 Non v' è , chi non sappia , che a que' Magistrati , i quali giurisdizione ordinaria esercitano , sopra gli altri , che col Titol di *Delegati* si distinguono , la Precedenza competa , sì perchè la Legge così dispone , sì perchè la giurisdizione delegata più facilmente che l' ordinaria cessa (*b*) sì anche perchè l' ordinaria anche dopo la morte del Concedente , stando le cose nel pristino stato , appresso il Provisto viva resta , dove in tal caso la delegata spira . (*c*) L' Uffiziale Delegato per tanto , quando altro Titolo , che quello dell' Uffizio , non gli competa , terminato quell' Impiego , della prerogativa della Precedenza ad un tempo privo resta ; poichè , mancando quel Titolo , donde tale prerogativa procede , anche la stessa prerogativa a mancar viene (*d*)

7 Presupposto quanto fin quì detto abbiamo , per conto della Precedenza tra' Magistrati in genere , non solamente la qualità delle Cause , ch' essi decider debbono , ma anche il numero delle Persone alla loro giurisdizione subordinate si considera ; poichè , quanto il numero di esse Persone è grande , tanto più l' Uffizio di un Magistrato gran bene per obbietto ad aver viene (*e*) Il perchè *Salomone ne' Proverbj al XIV.* prende a dire : *In multitudine Populi sita est Dignitas* . Se si ricorre a *Salustio* si trova , che nel Proemio *della Congiura di Catilina* così scrive : *maximam gloriam in maximo Imperio putavere* . Sentenza , che molto più ha luogo , quando la giurisdizione de' Magistrati , come *Baldo* (*f*) osserva , il mero , e 'l misto Imperio contiene , come a cagione d' esempio si dice del Magistrato degli Anziani della Città d' Ascoli , che in qualità di Baroni della Terra di Nereto tale giurisdizione appunto esercitano ; onde giusta la disposizione del *Testo* (*g*) e la sentenza del *Fattinelli* (*b*) gli altri Magistrati , che tale prerogativa non godono , preceder debbe : ma , così per conto di molte altre prerogative di detta Città , come di altre per maggior chiarezza il *Capitolo seguente* formeremo .

8 Oltre il numero grande delle Persone , sopra di cui il mero , e 'l misto Imperio si esercita , in ordine a ciò , che la Precedenza riguarda , con *Baldo al luogo citato* (*i*) osservo , che anche le qualità eminenti di esse Persone si attende : Il *Ricci* (*k*) e 'l *Sanfelice* (*l*) le qualità del Concedente ; l' anzianità dell' istituzione delle Dignità , ed altre Circostanze simili parimente in vista mettono .

9 L' accennata regola però allora procede , quando , così le une , come le altre Dignità eguali sono ; poichè tra la maggiore , e la minore , quantunque la prima di esse posteriormente istituita esser si trovi , la regola a favore della maggiore si limita , atteso che la Precedenza per tal conto , non dalla priorità del tempo , ma dalla maggioranza di esse Dignità si regola ; così dicono i *Dottori* , segnatamente l' *a Ponte* (*m*) *Andrea Gregorio* (*n*) *Fabio de Anna* (*o*) il *Rebuffo* ; l' *Ursillo all' Afflitto* ; *Deciano* , il *Tesauro* , *Valenzuela* , e 'l *Azevedo dall' Hermosilla* riferiti : E con ragione , mentre il *Testo* (*p*) così dispone : *posterior admittatur , & qui major est ordine , etiamsi postea sit receptus , in optione recipienda esse jubemus priorem* : Così parimente dice l' *Arcidiacono sopra l' altro Testo* (*q*) e soggiugne , che un Sino-

(a) *Miscell. disc. 40. n. 5.*
(b) *L. Si quis mandatum ff. de Off. ejus , cui mandat. l. Judicium solvitur ff. de Judic.*
(c) *C. gratum c. relatum de Off. delegat. l. quia 17. C. de Jurisd. omn. Judic.*
(d) *C. cum Paulus 26. q. 2. Peregrin. de subditeq. 2. c. 28. §. 4*
(e) *Alciat. cons. 12. n. 2. e seqq. lib. 5. Borsati. cons. 325. n. 26. Menoch. de Arbitr. Cas. 586. n. 24. Gratian. disc. 304. n. 20. e 21. Tosch. lett. P. concl. 477. Larrea Alleg. 52.*
(f) *Cons. 327. in princ. lib. 2.* (g) *L. 2. C. ut dignit. ordo serv. lib. 12.*
(h) *Resp. 2. n. 16. e 17. tom. 2.* (i) *V. Item dignior. est.*
(K) *Collect. 147. 470. 674. 1064. e 1863.* (l) *Dec. 140. 221. 269. e 333.*
(m) *Cons. 14. n. 18.* (n) *Alleg. 31.* (o) *Cons. 122.*
(p) *Cap. statuimus de major. & obed.* (q) *Cap. quoniam 16. dist.*

Sinodo di tempo posteriore, attesa la maggiore autorità della Persona, che l'ha celebrato, al più antico preferire si debbe; sentenza anche dal *Cassaneo* (*a*) abbracciata; e da noi per conto de' Cardinali in concorso, non solamente co' Vescovi, e cogli Arcivescovi, ma anche co' Patriarchi nel *Capitolo* III. della *Parte* II. di *questo Trattato* in vista messa; e che, generalmente parlando, sempre procede, quando, creandosi una nuova Dignità, a questa dell' altra i Privilegj, e le prerogative si concedono, poichè in tal caso la Precedenza, giusta l'anzianità dell'altra per conto di essa novella Dignità regolare si debbe.

10 La nobiltà maggiore de' natali delle persone, che i Magistrati ottengono in competenza con altri Magistrati maggiori per conto di Precedenza non si attende. Una Persona pertanto di sangue Magnatizio, o per altra ragione Superiore all'Inferiore di sangue, ma per ragione della Dignità superiore, come il *Cardinal de Luca* (*b*) osserva, la Precedenza ceder debbe. Per la riferita ragione ne'Stati di Toscana si pratica, che, commettendosi Cause ad uno del Corpo di un Magistrato, diremo così della Città di Firenze, coll'Aggiunta di un Congiudice, il quale di quel Magistrato non sia, benchè di condizione maggiore, a quegli del Magistrato la Precedenza cede: Il perchè, quantunque uno del Corpo di esso Magistrato l' Uffizio di Causidico eserciti, venendo aggiunto al medesimo Magistrato un' Avvocato, sopra questi al Causidico la Precedenza compete. Con ragione pertanto, sendo stata commessa una causa di Pescia Fratini da una parte, e le Persone descritte nella Classe maggiore di quella Città, e suoi Deputati dall'altra, ad Isidoro Maria Salvetti, uno del Corpo di quel Magistrato, a cui fu aggiunto Pietro Antonio Brandi, questi, benchè Avvocato, e perciò in grado maggiore del Salvetti, a questi la Precedenza cedette: Nella loro Relazione al Magistrato, de' *Nove* chiamato, sotto il dì 3. Gennajo del 1726. *ab Incarnatione*, giusta lo stile della Città di Firenze, così si legge.

11 Quando poi i Magistrati sono di Classe eguale, alla priorità della promozione si ricorre, come per conto de' Cardinali di bassa estrazione in concorso co' Cardinali Principi si è detto: Cerimoniale non nuovo: Negli *Annali del Tassoni sopra l'Omelia di S. Gregorio* (*c*) si legge, che quegli, il quale la Dignità Consolare due volte esercitata avea, l' altro precedette, quantunque, così del Papa, come dell' Imperadore congiunto fosse, perchè una sol volta della medesima Dignità fregiato si trovava.

12 A quei Magistrati poi, che, quantunque Inferiori, la loro giurisdizione continuamente esercitano, in concorso cogli Onorarj, benchè in Dignità maggiore costituiti, attesa la disposizione de' riferiti *Testi*, la Precedenza è dovuta: così, dopo molti Dottori, dice il *Sadarino* (*d*) Anzi questi soggiugne che in tali casi gli uni da gli altri di gradi diversi considerare si debbono: I soprannumerarj della medesima Classe poi, giusta la disposizione de' medesimi riferiti *Testi*, a gli Ordinarj immediatamente succedono.

13 Avvertire altresì conviene, che ciò che per conto degli Amministratori si dice, di quei non solamente intender si debbe, che sin da principio al Magistrato furono promossi, ma per conto de gli altri ancora, che dal numero de' Sopranumerarj, o degli Onorarj a quello degli Ordinarj sono poscia passati. Anzi il *Cabedo* (*e*) tiene, che, se il soprannumerario del Titolo solamente prima fregiato si trovasse, ed indi tra' numerarj fosse ascritto, sopra l' Eletto all' Amministrazione dopo la sua ammessione la Precedenza goder dovrebbe, e soggiugne, così esser stato praticato. Riflètter parimente si debbe,

(a) *Catal. p. 2. Conf. 32. V. Advocatus.*
(b) *De Praem. disc. 12. n. 3.*
(c) *Ann. Crist. tom. 1. f. m. 217. m. f.*
(d) *Resp. 3. n. 2. & seqq.*
(e) *Dec. 4.*

debbe, che a quei, che, trovandosi presenti dal Principe vengon promossi, sopra gli altri, che al tempo della loro promozione assenti si trovano, la Precedenza compete, perchè i primi maggiormente onorati s'intendono: E tra soprannumerarj, ed Onorarj rispettivamente, quegli precedono, che prima nominati esser si trovano (*a*)

14 La regola, per cui a quegli, che Dignità maggiore possede, sopra l'Inferiore la Precedenza compete, si limita, quando come *Antunez Portogal* (*b*) osserva, l'Inferiore in possesso di preceder già si trova. Lo *stesso Scrittore* tra due, o più Ministri dal Principe ad un tempo promossi, o da un Tribunale inferiore ad un altro Superiore trasferiti, a quegli la Precedenza dovuta esser vuole, che del Principe prima per altro è stato Ministro: così per conto di quegli si dice, che nella Città Dominante la sua Carica esercita in concorso coll' altro, che in Provincia al Governo si trova; perchè, attesa la preminenza di essa Dominante, dove il Ministro dal Sovrano gli ordini a dirittura riceve, l'altra anche in pari grado costituita, inferiore si dice: così per conto del Governatore di Roma (a cagione d'esempio) in concorso con quei delle Provincie dello Stato Ecclesiastico veggiamo praticarsi; e i Dottori sopra il *Testo* (*c*) così comunemente tengono. E ciò, che per conto della Dominante in concorso con quei delle Provincie si dice, anche per conto di quei delle Città in concorso co gli altri delle Terre, o Castella procede; come per conto de' Cittadini di Patrie più Illustri in concorso d'altri di Patrie meno Illustri nel *Capitolo III. della Parte I. di questo medesimo Trattato* si è detto.

15 Tra' Ministri, che alla Corte del Principe risiedono poi, attesa la disposizione del *Testo* (*d*) e la sentenza del *Surgente* (*e*) del *Freccia* (*f*) e dell'*Azevedo* (*g*) oltre molti altri, a' Segretarj di Stato, Luogotenenti, Consiglieri, o simili la Precedenza compete, perchè, sendo la mole maggiore degli Affari delle Monarchie, de' Regni, e de' Principati alla loro fede principalmente appoggiata, le cariche ch' essi esercitano, sì altamente risplendono, che nell' ordine del Ministero maggiori non si danno, il perchè dal *Legislatore* (*b*) tra' *Patrizj* si annoverano.

16 Nella Corte di Roma, come il *Cardinal de Luca* osserva, ed io nel *Trattato de' Titoli* dissi, dopo l' Abolizione della Carica di *Soprantendente Generale dello Stato Ecclesiastico*, il *Segretario di Stato*, che lo stesso, che quegli che in Francia *Cancelliere* si chiama, tra Ministri in primo si considera; e con ragione, mentr' esso gli Oracoli Pontifizj spiega, e per mezzo de' di lui ordini si eseguiscono, il perchè tal Carica non ad altri che a' soggetti di merito, e stima grande si confida, mentr' esso Segretario quegli si è, che co' Ministri, non solamente di quella Corte; ma anche con quei de' Monarchi, e d'altri Principi gli Affari di maggior rilievo maneggia: così i Legati, e i Nunzj, come i Governatori, altri Uffiziali, e Magistrati dello Stato Ecclesiastico da' di lui ordini dipendono. La Carica suddetta pertanto da uno de' più sperimentati Cardinali suol, esser esercitata, o almeno da un Prelato di merito sì distinto, che indi ben presto alla Porpora suol'esser promosso, e da quella al Trono Pontificio ancora talvolta passa, come nelle persone del Cardinal Ghigi, che fu poscia Alessandro VII., e del Cardinal Rospigliosi, che a quegli col nome di Clemente IX. succedette, a' nostri giorni si è veduto; e dal Regnante Pontefice, dopo la morte del Cardinal Paolucci, e la promozione del Cardinal Spinola, di S. *Agnese* chiamato, alla Legazione di Bologna degnamente seguita, che, come sappiamo, detta Carica con tan-

(a) *L. fin. C. de privil. eor. qui in S. Palat. milit. lib. 12. Gio: de Platea l. 2. C. ut dignit. ordo servet.*
(b) *De Reg. Donat. c. 42. n 26.* (c) *De privil. Urb. Rom. lib. 12.*
(d) *Gl. §. aliam Instit. de bonor. possess.* (e) *De Neapol. Illustr. c. 27. n. 1.*
(f) *Quaest. Parlam.* (g) *Ad Cur. Pison. lib. 2. c. 2.* (h) *L. nemini C. de consul. lib. 12.*

ta loro gloria esercitarono a Monsig. Lercari, poscia anch'esso alla Porpora promosso, fu conferita, e tuttavia degnamente l'esercita.

17 Prima di passare a discorrer delle prerogative d'altre Cariche, ed Uffizj in particolare, generalmente parlando, vedremo, se a' Magistrati, che le Cause Criminali decidono, in concorso con quelli, che delle Civili Giudici sono, o pure a questi sopra quegli la Precedenza competa; ed, attesa la disposizione de' *Testi* (*a*) così in considerazione dell'antichità dell'Uffizio de' primi, colle Leggi delle Genti introdotto, come dell'esercizio della giurisdizione da essi sopra la Vita degli Uomini amministrata, a loro favore la Comune de' Dottori la Controversia decide; segnatamente *Vincenzo de' Franchi* (*b*) il *Cristineo* (*c*) *il Ricci* (*d*) il *Rainaldi* (*e*) oltre tanti altri da essi riferiti; e 'l *Capeci* (*f*) seguitando il *Franchi*, soggiugne, così esser stato deciso. Tra' Romani invero sotto il Regio Governo i Giudici Criminali in stima sì grande erano tenuti, che il loro Uffizio non da altri, che da' Re esercitato si trova: osservabile ancora si è, che, seguita l'abolizione della Regia Dignità, tale Uffizio nè pure da' Consoli dispoticamente dipendeva, mentr' essi, senza il consenso del Popolo Romano, contro Cittadini sentenze di morte profferire non potevano; nel *Testo* (*g*) così si legge. Il perchè i Giudici Criminali, preso l'argomento dall' altro *Testo* (*h*) ove si legge, *quod, utpote major minori præferatur*, sopra Giudici Civili la Precedenza pretendono, così, oltre i sopraccitati, non pochi Dottori tengono, segnatamente il *Farinaccio* (*i*) il *Buccaroni* (*k*) il *Cassaneo* (*l*) il *Freccia* (*m*) poi così scrive: *sine controversia hodie Judices Criminales præcedunt, & præferuntur Civilibus*: Sentenza anche dal *Capeci al luogo citato*, da *Carlo Tapia* (*n*) da *Pietro Gregorio Tolosano*, (*o*) ed oltre tanti altri, dal *Mastrillo* (*p*) seguitata.

18 Il *Rainaldo al luogo citato* soggiugne, che tal Sentenza in Bologna generalmente procede; ma io, che in quella Illustre Metropoli la Dignità Pretoria ho esercitata, di dire lasciar non debbo, che, quantunque, dopo la dedizione di essa Città alla Sede Apostolica, la giurisdizione del Podestà le Cause Civili solamente riguardi, le antiche prerogative però, come nel *Capitolo XLVI. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, tuttavia gode, quella tra le altre d'esser preceduto dallo Stocco, dalla Spada, e dal Cappello, Distintivi, che, com'è noto, autorità suprema indicano; onde, attesa l'antica illimitata autorità di tal Carica, alla riserva del Gonfaloniere, Magistrato, che il Capo dell'antica Repubblica rappresenta, esso Podestà, tutti gli altri Giudici precede; e segnatamente l'Uditore del Torrone, Giudice Criminale; Carica nella medesima Città da esso *Rainaldi* esercitata. Quegli, che del mio tempo l'occupava, incontratosi meco in camminando, la Precedenza da me pretendeva; ma io il luogo dovutomi ritenni: Esposte poi, così per l'una, come per l'altra parte, le rispettive ragioni al Cardinal d'Adda, allora Legato di ben degna ricordanza, l'ingenuo Porporato, quantunque a favore del suo Ministro gli arbitrj usar dovesse, la Controversia a mio favore decise. L'Uditore, di tale Decisione mal soddisfatto; benchè ben sapesse, che tra le altre prerogative del Podestà quella di spedire certo numero di Patenti per la delazione delle Armi, ed altre esenzioni, si annoverava, un mio Patentato per la delazione delle Armi appunto fe carcerare;

ma

(a) *L. ex hoc jure ff. de Just. & Jur. l. Imperium ff. de Jurisd.* (b) *Dec. 388. n. 3.*
(c) *Dec. 122. n. 19. Vol. 5.* (d) *Collett. 147.* (e) *Sintass. Crim. c. 2. §. 6. e 7. n. 37.*
(f) *Dec 27. n. 22.* (g) *L. 1. §. Ex actis ff. de orig. Jur.* (h) *L. ult. C. de ord. Jud.*
(i) *Prat. q. 100. dal n. 1.* (K) *De differ. Jud. Crim. & Civil. præm. 4.* (l) *Catal. p. 7. cons. 16.*
(m) *De Subfeud. lib. 1. tit. de Magistr. Jud. dal n. 10. e dal 28.* (n) *Dec. 23. dal n. 14.*
(o) *Lib. 47. c. 12. n. 7.* (p) *De Magistrat. c. 5. n. 4. e 65. c. 8. n. 54.*

ma il Legato, avutane notizia, il mio Patentato, senza dilazione, e spesa, fe subito scarcerare. Chi amarezze incontrar non vuole, *tenet*, *quod tenet usus*.

19 Ma, alle prerogative, che a' Consiglieri competono, passando, trovo, che nel Regno di Napoli quei, che *di Stato* si chiamano, creati, come il *Sanfelice* (*a*) scrive, per decider le Controversie, così politiche, come militari, sopra gli altri, che tale giurisdizione non hanno, la Precedenza godono; e con ragione, mentre la loro Dignità alla persona del Principe è la più vicina; così dicono, *Bartolo sopra il Testo* (*b*) *e Camillo Borelli* (*c*) Molte altre prerogative alla Dignità di Consigliere appresso il *Mastrillo* (*d*) registrate si trovano; e tutte nell'*Introduzione al Trattato del Consiglio*, *e de' Consiglieri di Lorenzo Ramirez* cumulate si leggono; quella della Precedenza segnatamente sopra tutti gli altri Magistrati, che di tale Dignità fregiati non sono; sentenza tenuta da *Baldo* (*e*) dall' *Abate* (*f*) dal *Marzari*, e dal *Pellegrino al luogo citato*; da *Signorolo* (*g*) dal *Tiraquello* (*h*) dal *Gamma* (*i*) dal *di lui Addente* (*k*) dal *Menochio* (*l*) dal *Graziani* (*m*) e dal *Cassaneo* (*n*)

20 Il *Sanfelice* però dubita, se i Consiglieri, che fuori del Consiglio autorità non hanno, sendo chiamati a decider Controversie particolari, sopra di cui la loro giurisdizione non si estende, da' Reggenti, i quali giurisdizione, così abituale, come attuale esercitano, la Precedenza aver debbano, ed a favore degli ultimi il *Freccia* (*o*) e'l de *Ponte* (*p*) si allegano, i quali la Causa propria a difender vengono; ma coll' autorità di molti altri, dal *Sanfelice* sono rigettati, volendo egli, che, considerata l' autorità, e la preminenza di que' Consiglieri, i quali, come si è detto, per disposizione del *Legislatore* tra' *Patrizi* annoverati si trovano, il loro grado in sì alta eminenza considerar si debba, che, come *Antonio Surgente* (*q*) spiega, giusta la disposizione del *Testo* (*r*) superiore non si dia: esso *Sanfelice* pertanto conclude, che a tali Consiglieri in ogni luogo, in ogni tempo sopra gli altri Uffiziali tutti la Precedenza dovuta sia; ma sopra questo proposito ancora una volta parleremo.

21 Diremo intanto, che per parte de' Reggenti si rispondea, che, trovandosi appresso di loro la giurisdizione ordinaria, coll' Amministrazione, attesa la disposizione dell'altro *Testo* (*s*) essi sopra quei, che tale giurisdizione non hanno, la Precedenza goder debbono.

22 Ma per parte de' Consiglieri si replicava, tale proposizione allora poter aver luogo, quando di Magistrati si tratta, i quali del mero Titolo, senz' Amministrazione, fregiati si trovano; per conto degli altri non già, che coll' esercizio la Dignità ritengono: ch' essi, mercè il loro merito, e le distinte prerogative loro concesse, a proprio piacimento in certi casi, e per materie gravi le Controversie decidono: il *Reggente Rovito* (*t*) così la discorre.

Al proposito dubbio una *Decisione della Rota Romana in una Carpentoratrense Jurisdictionis, & Praecedentiae avanti Mons. Bevilacqua di 27. Giugno del 1670.* che tra le Recenziori in numero è la CCCIII. della Parte XVI. applicabile mi sembra; quivi si legge, che disputandosi di Precedenza tra'l Presidente, e Giudice di quella Provincia da una parte, e'l Tesoriere della medesima dall' altra, la Rota, attesa la giurisdizione maggiore, il Chericato, e'l Dottorato del Presidente, a di lui favore rispose, dicen-

(a) *Dec. 233. lib. 2.* (b) *L. Jurisperitos ff. de excus. Tutor.*
(c) *C. praestanti Reg. Cath. c. 64. n. 19.* (d) *Loc. cit. lib. 2. c. 1.*
(e) *L. quilibet C. de Decurion. lib. 10. cons. 361. lib. 1.* (f) *Cons. 21. lib. 1.*
(g) *Cons. 23.* (h) *De Primog. q. 1.* (i) *Dec. 1.*
(K) *D. dec. 1. verso il fine.* (l) *Cons. 51. n. 6. cons. 52. n. 27.*
(m) *Disc. 111. n. 74. disc. 590. n. 19.* (n) *Loc. cit. p. 4. cons. 51. n. 8. p. 5. cons. 37.*
(o) *Loc. cit. de differ. Feud. Titulat. Feud. n. 19.* (p) *De potest. Prorog. ass. Reg. §. 5. V. Refert usum*
(q) *Loc. cit. c. 26. n. 28.* (r) *L. nemini C. de consul. lib. 10.* (s) *L. 2. C. ut dign. ordo serv.*
(t) *Dec. 65.*

dicendo, che in materia di Precedenza quegli preferire si debbe, nella cui persona qualità, e prerogative maggiori concorrono.

24 Ne al Tesoriere suffragò addurre la distinzione tra 'l Dottore, e 'l Soldato, di cui nel *Capitolo VI. della Parte I. di questo Trattato* anch' io ho parlato, poichè la *Rota* rispose, come io quivi ho accennato, che la regola a favore del Soldato allora procede, quand' esso col Dottore del pari del tutto va; non già quando il Dottore in qualità di Giudice del Presidio, o dell' Armata il proprio Uffizio esercita, mentr' egli allora, non solamente sopra' Soldati, ma anche sopra' loro Capitani in atto d' esercizio della propria giurisdizione si trova. In quella Contingenza per tanto la *Rota* disse, che, non intervenendo il Presidente in qualità di persona privata, ma di Superiore, sopra tutti gli Ufiziali, tra' quali il Tesoriere, alla di lui giurisdizione soggetto si trovava, la Precedenza goder dovea.

25 A' Consiglieri del Regno suddetto di Napoli tornando, osservo, che il *Mastrillo al luogo citato* (*a*) soggiugne, ch' essi Consiglieri non Titolati nelle Adunanze siedono in un Banco, e cuoprono; ma, quando le Cause riferiscono, stanno col Capo scoperto; venendo poi alcuno di essi creato Marchese, sopra tutti gli altri non Titolati, quantunque più Anziani, la Precedenza gode. In quel Regno anche i Vicarj Regj, sendo Titolati, avanti il Vicerè siedono, o così si pratica, perchè, come lo stesso *Mastrillo* (*b*) riflette, quegli, che di due Dignità fregiato si trova, a gli altri, che di una sola gode, preferito esser debbe; e ciò, così per conto di seder' in Consiglio, come per conto di votare, e soscriver procede. (*c*)

26 In tali casi per sentenza del *Fabri* (*d*) i men degni a ceder' i luoghi superiori a' più degni costringer si ponno. Alcuni altri *Dottori* dichiarano, che, attesa la disposizione del *Testo* (*e*) l' azione delle Ingiurie non si dia: ma *Baldo sopra l' altro Testo* (*f*) e *Pietro di Gherardo de Petrasanta* (*g*) il contrario dicono; anzi l' ultimo di detti *Dottori sopra l' altro Testo* (*h*) dice, che il men degno, occupando il luogo al più degno dovuto, non solamente dall' occupato si può scacciare, ma ancora all' infimo si può mandare.

27 Comunque si sia però, varj *Dottori* tengono, e segnatamente *Gio: de Platea* (*i*) *Francesco Marco* (*k*) e l' *a Ponte* (*l*) vogliono, che il Principe anche d' autorità ordinaria, promovendo alcuno a qualche Uffizio, possa ordinare, che altri Magistrati in Dignità maggiore costituiti a quegli la Precedenza cedano: lo stesso *a Ponte* soggiugne, nel Regno suddetto di Napoli più volte così esser seguito; e 'l non mai abbastanza lodato *Giacomo Conti* (*m*) scrive, che, sendo stato trasferito per grazia il Dottore Pietro Rodriquez Portoghese alla Lettura della Legge Civile nello Studio di Pisa, dubitando esso, che dagli altri Lettori anziani la Precedenza gli si controvertesse, supplicò il Gran Duca, a voler dichiarare, che, attesa la di lui anzianità nel Dottorato della Legge Civile, e l' avanzata sua età, preceder dovesse, e l' ottenne. Avutane da' Lettori anziani la notizia, per loro parte fu opposto, esser quegli Dottore nella detta sola Legge Civile; e tra gli Ordinarj per grazia annoverato; essi, così nella Canonica, come nella Civile esser Dottori, per giustizia tra' Lettori ascritti, e così di preceder più degni. Il Gran Duca a tale rimostranza sotto il dì 15. Aprile del 1613. avuta sopra l' esposto *dal Proveditore Arturo d' Elci* la Relazione, come siegue, fece rescrivere: *S. A. non vuole alterare gli ordini dello Studio; ma non*

(a) *D. n. 65. e 175.* (b) *Loc cit. n. 59.*
(c) *Mastrill. loc. cit. d. lib. 9. c. 4. n. 11.* (d) *§. Aliam Instit. de bonor. possess.*
(e) *L. Injuriarum actio §. si quis ff. de Injur.*
(f) *L. observare §. antequam in fin. ff. de off. Proconf. & Legat.*
(g) *Sing. 33.* (h) *Cap. pracipimus 93. dist.*
(i) *L. unicuique per textum C. profc. S. Scrin. lib. n. 2.* (K) *Dec. 806. e seq.*
(l) *De Provis. fieri solit. §. 2. n. 1. e 8.* (m) *De Auditor. Relig. S. Stephani.*

non intende ne anche derogare alla grazia fattagli .

28 Il *medesimo Conti al luogo citato* (*a*) dice ancora , che , sendo insorta Controversia , parimente di Precedenza , tra 'l Dottore Filippo Masini , Lettore Primario del medesimo studio di Pisa (soggetto , come lo stesso *Conti* soggiugne , di merito grande , sì per le Cariche da esso esercitate , come per le sue dotte Opere da esso *Conti* accennate) Monf. Arturo d'Elci , Proveditore di quello studio , ed altri si opposero ; ma il Gran Duca sotto il dì 22. Ottobre del 1614. , come appresso si vede , ordinò : *Negli atti Collegiali, che si fanno nella solita stanza de' Dottorandi , il Priore del Collegio preceda a tutti ; e dopo il Priore preceda il Primario ; e dopo il Primario preceda il Priore della Chiesa di Santo Stefano : ed il medesimo si osservi nell' andare ad accompagnare li Laureandi : ma nelle Scuole , Circoli , e Dispute , e quando v' intervenga il detto Priore della Chiesa , e nelle Processioni , ed altre pubbliche , e private funzioni , il Priore della Chiesa preceda alli predetti , Priore del Collegio , e Primario , rappresentando in detti Casi il Proveditore dello Studio . E quanto all' altre pretensioni del Primario d' esser Promotore necessario , ed alle distribuzioni de' Denari delli Dottorandi, si osservi a favore del Priore della Chiesa tutto quello , che si è osservato fin qui , senza che il Primario possa pretender d' esser Promotore necessario , lasciando questo in arbitrio delli Laureandi , conforme a gli Ordini , e Rescritti di S. A. , quali li osservino ; ed il presente Ordine si facci registrare nelli Libri pubblici dello Studio a perpetua memoria ec.*

Il Gran Duca di Toscana.

Pietro Cavallo 22. *Ottobre* 1614.

29 Regolarmente a' Magistrati , o sien Giudici , sopra' Consultori , ed Assessori la Precedenza compete , perchè essi Magistrati , e Giudici le sentenze pronunziano ; i Consultori , e gli Assessori , come il *Cardinal de Luca* (*b*) osserva , non altramente , che come Persone accessorie si considerano . In Napoli però il Consultore del Vicerè per testimonio del *Mastrillo* (*c*) quantunque anticamente nel Banco , col capo scoperto sedesse , sugli poscia permesso di cuoprire , e sedere in sedia in tutte le Funzioni dopo i Presidenti , tra' Consiglieri (*d*) soggiugne il *Mastrillo* (*e*) che esso Consultore nel Regio Patrimonio , come Protettore , in assenza del Presidente , lasciando però la di lui sedia vota , sopra tutti gli altri la Precedenza sugli conceduta ; E lasciando il Titol di *Spettabile* , tra gl' *Illustri* fu annoverato .

30 I Ministri tutti di quei Tribunali , per testimonio del *medesimo Mastrillo* , alle pubbliche Adunanze in Toga sempre comparir debbono , altramente delle loro prerogative non godono , e con ragione , poichè , come *Amelot nelle sue Riflessioni politiche sopra il libro VI. degli Annali di Tacito* osserva , alle Persone Togate , in Cariche di Giudicature costituite , il cinger Spada niente meglio che ad un' Uffiziale di Guerra il comparire all' Armata in Toga starebbe .

31 Nelle Città dell' Imperio per testimonio di *Gaspare Arrigo Hornio* (*f*) i Consiglieri Cesarei occupano i primi luoghi : a quegli i Conti Palatini succedono ; ma di quei Conti intender si debbe, che, dopo aver letto sulle Cattedre per lo corso di Anni XX. , per premio tal Titolo riportano ; Degli altri non già , che , Provincie , e Stati grandi possedendo , una Gerarchia a quegli di gran lunga Superiore formano . Il III. luogo da' Dottori si occupa , e dalle loro figlie (soggiugne *quello Scrittore*) che anticamente in tempo della loro fanciullezza , come tutte le altre , luogo non avevano , le Mo-

(a) *Tit. 12. n. 87. f. 142.* (b) *Loc. cit. disc. 47. n. 7.*
(c) *Loc. cit. lib. 4. c. 13. n. 274. lib. 5. c. 7. n. 24.* (d) *Mastrill. loc. cit. d. c. 7. n. 12. e seq.*
(e) *Loc. cit. n. 24. e 26.* (f) *De jur. praedr. seu Praeced.*

Mogli de' Mercanti, anche più qualificati, precedono: così soggiugne il *medesimo Hornio* esser stato giudicato, anche in competenza con tutte le altre Cittadine: E che le loro Mogli in concorso di altre Donne tutte le altre prerogative a' Mariti dovute goder debbano; e ciò in vigore della disposizione del *Testo* (*a* (così dicono anche il *Boerio* (*b*) e 'l *Cassaneo* (*c*)

32 Supposta tra' Magistrati la parità, attesa la disposizione della *Bolla di S. Pio V.*, in numero la LXIX. e dell' altra di *Gregorio* XIII. in numero l' LXXXVI., alla priorità del tempo della promozione, come si è accennato, si ricorre: Avvertire però conviene, che la priorità non dal giorno della data della Promozione, ma, giusta la disposizione del *Testo* (*d*) da quello del possesso regolare si debbe: Quando poi, così per conto della Classe del Magistrato, come per conto del tempo la parità concorre, al Seniore, come già si è detto, la Precedenza compete (*e*) e data anche per tal conto la parità, quando uno de' Competitori più Magistrati eserciti, e l' altro uno solo l' a *Ponte* (*f*) il primo preferisce.

33 In dubbio i Dottori anche alla nobiltà de' natali, ed alla quantità de' beni di fortuna ricorrono, per cui le Dignità maggiormente risplendono, e la giustizia con più esattezza si amministra; ma, tolta di mezzo la parità, per le ragioni nel *Capitolo VII. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* addotte, all' effetto, di cui qui si parla, la nobiltà de' natali, i beni di fortuna non si considerano; ma, concorrendo nella persona di uno de' Competitori altre prerogative, queste, come *Vincenzo de' Franchi* (*g*) ci ricorda, preferire si debbono.

34 I Letterati, e i Nobili anche per conto delle Collazioni de' Benefizj, giusta la disposizione del *Testo* (*h*) si paragonano, e con giustizia, mentre i primi dal *Legislatore* (*i*) del Titol di *Nobilissimi* fregiati si trovano. Egli è però sempre vero, che per le ragioni da me al *luogo citato* addotte, tra' pari in Dottrina il Nobile di sangue, e Dotto, al Dotto, ma di natali non nobili, preferito esser debbe; sentenza, che però di Contradittori non manca; ma per le da me addotte ragioni al *luogo citato* comunemente è ammessa.

35 Al Magistrato, che di un altro Magistrato è figlio, in competenza con altri di pari grado, in cui tale prerogativa non concorra, per sentenza del *Mastrillo* (*k*) la Precedenza compete. Per la medesima ragione per conto del Magistrato Feudatario in concorso d' altri, che tale non sia, per sentenza del *Riminaldo Seniore* (*l*) e del *Tiraquello* (*m*) la regola suddetta si amplia. Così a favore del Dottore dell' una, e dell' altra Legge in concorso d' altri, che di una sola di dette Facoltà fregiato sia: Ma di questo nel *Capitolo susseguente* ancora una volta parleremo.

36 Diremo intanto, che, restando ferma la regola, che per l' acquisto di una Dignità inferiore la Precedenza per cagione della superiore acquistata non si perda (*n*) poichè, quantunque regolarmente una Persona di diversa ragione giudicare non si debba (*o*) tale regola, per conto della Precedenza segnatamente, a molte limitazioni soggetta si trova; e con giustizia, mentre una Persona stessa per un rispetto degnissima, per un altro men degna può darsi, come a cagione di esempio in un Figlio in Dignità Vescovile costituito avviene, che, come in *detto Capitolo VII. della Parte II. di questo medesimo Trattato* ho detto, nella Casa paterna in ordine alle dimestiche operazioni men degno del Padre si considera, e col Padre di Precedenza competer non può; anzi, come tutte le Leggi

(a) *L. Mulieres C. de Dignit. lib. 12. l. fœmina ff. de Senator.*
(b) *De ord. grad. utriusq. fori p. 2. de ord. Consiit. §. & ad manum dextram.*
(c) *Catal. p. 5. cons. 39.* (d) *L. sed & Milites §. quæsitum ff. de excus. Tutor.*
(e) *Tosch. litt. P. concl. 277. n. 5.* (f) *Cons. 24. n. 4.*
(g) *Dec. 365.* (h) *C. de multa Extr. de Præben.*
(i) *L. Providendum est in princ. C. de postulan.* (K) *Dec. 136. n. 38. e seqq.*
(l) *Cons. 95. n. 2. lib. 1.* (m) *De Nobil. c. 1.*
(n) *L. 2. C. de Dignitat. lib. 13.* (o) *L. eum, qui ades 22. ff. de usurp. & usucap.*

gi dispongono, verso di lui atti di riverenza usar debbe. Ma, come nel *Capitolo XVI. della Parte II. del Trattato dell'Onore* già dissi, esercitando il Figlio un Magistrato di quello del Padre più degno, ad esso Figlio la Precedenza sopra il Padre si debbe, come in *Valerio Massimo* per conto di Fabio si legge esser seguito, quando esso Fabio, alla Dignità Consolare promosso, suo Padre, quantunque quella medesima Dignità ben cinque volte esercitata avesse, in età senile già si trovasse, e tra' Romani d'autorità grande considerato fosse, da Cavallo scender fece; nè per tal'atto di Superiorità del figlio il degno Genitore sdegnossi; anzi, verso di lui voltatosi, prese a dirgli: *Non ego Summum Imperium tuum contempsi, sed experiri volui, an scires Consulem agere; nec ignoro, quod Patriæ venerationi debeatur. Iterum publica Instituta privata pietate potiora judico.*

37 Osservabile parimente con *Gerlac Buxdorffio sopra la Bolla d'Oro (a)* stimo, che l'Imperadore in qualità d'Arciduca nella Camera Aulica possa esser convenuto, e ciò Succedendo, a sestesso in qualità d'Arciduca comandar debba, che gli ordini di quel Tribunale faccia eseguire. Noto parimente si è, che il Re di Danimarca come nel *Capitolo V. della Parte III. del Trattato delle Armi Gentilizie* accennai, in qualità di Re dall'Imperio dipendenza non ha, ma in qualità di Duca d'Olsazia, dell'Imperadore Vassallo, è riconosciuto: Se il Principe Clemente di Baviera, Arcivescovo, ed Elettore di Colonia, Amministratore delle Chiese, di Munster, Paderbona, Nildstein, e Osnabruch, in alcuna di dette Chiese un Canonicato ad un tempo godesse, quantunque in qualità d'Arcivescovo, o d'Amministratore sopra tutti que' Canonici la Precedenza incontrastabilmente goda, in Capitolo, e in tutti gli atti Capitolari, non come Vescovo, ma come Canonico considerare si dovrebbe; nè strano sarebbe, mentre, come si è accennato, giusta la disposizione del *Testo (b)* per Persona da quella d'Arcivescovo, e d'Amministratore diversa considerare si dovrebbe, colle distinzioni però nel *Capitolo VIII. della Parte II. di questo Trattato* accennate.

CAPITOLO II.

Della diversità de gli Usi, che in varie Città per conto di Precedenza tra Magistrati, e Magistrati passa.

ASCOLI.

1 Avendo della Città d'*Ascoli* per conto del nostro assunto nel *Capitolo precedente* dato già un cenno, delle regole, che in essa si tengono cominceremo a parlare, per indi in ordine ad alcune altre proseguire. Il *Magistrato Supremo* di quella Comunità di un Corpo di sei Cittadini composto, che i primi luoghi sopra tutti gli altri occupano, col distintivo di una Collana d'Oro, dalla quale un Medaglione, parimente d'Oro pende, coll'Effigie di S. *Emidio*, Protettore della Città, da un lato, quella di *Paolo* V. dall'altro, in memoria di tale Prerogativa da esso alla Città conceduta. Il Magistrato suddetto nel Palazzo del Pubblico tiene la sua Residenza; quivi, come quello di Bologna, delle cui prerogative nel *Capitolo XLVI della Parte II. del Trattato de' Titoli* distintamente parlai, con magnificenza gli Anziani sono trattati: Quando alle pubbliche Funzioni si portano, d'Inverno il loro distintivo in un Robone di Velluto nero consiste; d'Estate di Damasco, parimente nero, preceduti da' Donzelli, dalla Mazza d'Argento, all'uso Cardinalizio; da' Trombetti, e da altri Servidori nobilmente vestiti.

2 Considerabile ancora si è, che detto Magistrato, che sin dal 1026. fu istituito, di quel tempo tra le altre prerogative il diritto della Spada godeva; il per-

(a) *Cap.5. concl.64. verso il fin.*

(b) *C. ex litteris de prob. c. cum Cappella de privil.*

perchè la Carica di *Podestà*, che di detto Magistrato è il Capo, come quella di Bologna, della quale al *citato luogo del Trattato de' Titoli* già parlai; da' Personaggi anche dell' Ordine Magnatizio era esercitata, e segnatamente da due della Casa della *Rovere*, e dalle altre di *Acquaviva*, *Carafa*, d' *Aquino*, *Doria*, *Spinola*, *Pallavicina*, *Pignattelli*, *Caraccioli*, *Fieschi*, *Grimaldi*, *Cesarini*, *Savelli*, *Colonna*, *Orsini*, *Caffarelli*, *Conti*, *Sforza*, *Triulzio*, *Visconti*, *Borromei*, *Medici*, *Salviati*, *Strozzi*, *Barbarigo*, *Cibo*, *Gonzaga*, ed altri di simile sfera; segnatamente dopo che *Niccolò IV.*, in quella medesima Città nato, seguita la sua Esaltazione al Trono Pontificio, della medesima l'esercizio non isdegnò.

3 Il merito di detto Pontefice, non solamente per conto della Chiesa universale tutta, come dicono il *Platina nella di lui Vita*; l' *Antonelli nella sua Storia Ascolana*; il *P. Appiani nella Vita di S. Emidio*, e 'l *P. Foresti nella Vita di esso Papa*; e come nell' invidiabile *Epitafio* in sua lode nella *Basilica di Santa Maria maggiore di Roma* inciso si legge, ma in particolare ancora per conto della sua Patria, come oltre i suddetti Scrittori, l' *Albizi nelle antichità recondite d' Ascoli* scrive, che di farne distinta menzione lasciar non voglio: oltre molti doni preziosi a quella Cattedrale presentati, fece sì, che molte Città, Terre, e Castella sotto il Dominio della medesima Città, dalla quale possedute già erano state, tornarono, in parte esistenti nella Marca; in parte nell' Umbria, ed in gran parte nell' Abruzzo, e nel Regno di Napoli. Accrebbe le rendite di quello Studio, oltre le antiche, di Scudi Dieci mila, con che per conto di tutte le Scienze, ed Arti famoso il rese, quindici mila Scolari vi si numerarono, da' Lettori più celebri ammaestrati; e tante altre cose quel degnissimo Pontefice fece, tra le quali quella si annovera, che la detta sua Patria all' Interdetto, senza la Pontificia permissione, sottoposta esser non potesse onde con ragione, oltre quanto si è detto, la di lui memoria del seguente Elogio fu decorata.

D. O. M.
Nicolao IV. Pont. Opt. Max.
Ob auxilium Reipublicæ præstitum
Pro recuperatione quamplurium Castrorum,
Terrarum, & Civitatum existentium in Provincia
Marchiæ, Umbriæ, & pro majori parte
In Aprutio, & Regno Neapolitano
Quæ ab obedientia Reipublicæ defecerant
Ob constitutum Annuum reditum Scutorum decem mille
Et celeberrimo Studio Reipublicæ Asculanæ donato
Ob restitutam & avitam Mercaturam, & Artes restauratas
Illarumque Professores eximios a longinquis Partibus evocatos
Ob plurima privilegia Reipublicæ concessa
Senatus, & Respublica Asculana Pontifici Maximo
Civi Summo, de Patria optime merito, Memoriam hanc posuit.

4 Egli è vero, che da' tempi da noi meno remoti la Carica suddetta a' Soggetti di minor' estrazione è stata conferita; ma egli è altresì vero, che all' inferiorità de' Natali la grandezza del merito ha supplito, nelle persone particolarmente *di Amedeo Giustini da Città di Castello*, Autore del Trattato *De Sindicatu*, di cui degnamente parla *Lodovico Alfieri da Cortona ne' suoi Consigli, ed Allegazioni*, con quelle di *Andrea Alfieri dell' Anno* 1561. tra' *Consigli Criminali Diversorum* impresse; *Demofonte Dologuardi*, anch' esso, prima Giudice, poi Podestà della medesima Città; *Orazio Luci da Cagli*; Il *Bertacchini*, Autore del Trattato *de Episcopis*, & *de Gabellis*, siccome de' noti *Repertorj*; *Bruno da San Severino*, Autore del Trattato *de* In-

Indiciis, & *Tortura*; *Cataldino Boncompagni*, Autore dell' altro Trattato *De Sindicatu*; *Ippolito Marsilj*, Autore di *diverse Opere Criminali*; *Giuseppe Lodovico*, Autore delle *Decisioni dell' Umbria*, *e di Lucca*, ficcome delle note *Consultazioni*; *Adriano Negusani* Autore della *Silva Responsorum*, oltre molti altri riguardevoli Soggetti.

5 Al Podestà fuccedono gli altri Cinque Anziani; a questi il *Giudice della Città*; a questi il *Segretario del Pubblico*; a questi il *Sottosegretario*; ma, quando essi, Giudice, e Sottosegretario col Corpo de gli Anziani non si trovano, il *Luogotenente del Governatore* Prelato, la Precedenza gode.

6 A' Magistrati fuddetti i Cittadini dell' Ordine Consolare fuccedono, unico distintivo di Nobiltà generosa, per esser ammesso all' Abito tanto di Malta, quanto di Santo Stefano, come nel *Capitolo VII. della Parte III. del Trattato della Nobiltà*, e nell' *Avvertimento del Trattato dell' Onore* già dissi.

7 All' Ordine Consolare quei Cittadini fuccedono, che nel Corpo del Consiglio de' Cento compresi si trovano: A questi quei della Pace: A questi gli altri del Consiglio Generale: A questi i Cittadini semplici: E finalmente gli altri, che di tal Titolo decorati non sono.

FIRENZE.

8 La Precedenza tra' Magistrati della Città di *Firenze*, i quali sono in numero grande, la maggior parte de' quali fino dal tempo della Repubblica l' antichità riconosce, giusta l' ordine della maggiore, o minor nobiltà degli Affari, a' quali soprantendono, regolarmente si gode. Il fupremo però quello de' *Consiglieri* si è, che, quantunque non prima del tempo della Decadenza della Libertà, e del nascente Principato istituito, tutti gli altri precede; e ciò, perchè nel Grado, e nella Rappresentanza dell' antica Signoria in luogo del *Gonfaloniere*, e de' *Priori* è fucceduto; e perchè di cinque Senatori del numero de' XLVII. è composto; uno di essi per turno col Titolo di *Luogotenente di S. A. R.* contradistinto, con Cappuccio, e Stola d' Oro sulla spalla sinistra comparisce: Le ingerenze di detto Magistrato le Cause Civili solamente riguardano. Anticamente a quelle Adunanze anche il Principe interveniva; ma presentemente nol pratica: Il *Luogotenente*, co' suoi Colleghi tutte le Leggi, ed altre pubbliche Deliberazioni soscrive, e fa pubblicare.

9 Dal fuddetto Magistrato l' altro, che col Titolo degli *Otto*, o *Balia* si distingue, gli ordini riceve: tutti gli altri Magistrati il simile fanno. In occasioni di pubbliche funzioni radunansi essi nel Palazzo della Repubblica, e nelle stanze di esso fupremo Magistrato, il quale, quando esce, viene corteggiato da numero grande di Donzelli, Massari, e Trombetti: come Capo di tutti i Magistrati, da tutti viene feguitato, si contradistingue con Abito rosso, *Lucco*, o sia *Veste Civile*, che anticamente del Gonfaloniere, e de' Priori si diceva: Ne' Libri di quel Pubblico così si legge: *Adì* 20. *Giugno* 1670. *Il Serenifs. Sign. Principe di Toscana, Governatore per S. A. S. Li molto Magnifici Signori, Luogotenente, e Consiglieri. Volendo ordinare, e statuire il dovuto, e conveniente luogo nelle Processioni, ed Offerte pubbliche della Città alli Spettabili Conservadori dell' Archivio pubblico ec. Imperò statuirono, ed ordinarono, che in avvenire li detti Conservadori dell' Archivio possino, e debbino intervenire, come gli altri Magistrati della Città, in dette Processioni, ed Offerte co i loro Ministri, e il luogo loro sia, e s'intenda dover' esser, e sia dopo il Magistrato delli Spettabili Conservadori di Legge immediatamente: Intendendosi, che dopo essi Conservadori dell' Archivio seguitino, e seguitar debbino gli Deputati sopra i Consolati, e loro Uffizio.*

10 Il *Podestà*, che anticamente *Capitano del Popolo* si chiamava, la cui autorità, così in quella Città, come in Ascoli, Bologna, ed altre d' Italia, era fuprema, soppressa poscia tal Carica negli ultimi Anni della Repubblica, il *Podestà*, dico, con poca giurisdizione al Tribunale della Rota fu unito, ed è sempre uno degli Udi-

tori della medesima Rota, che per lo corso di sei mesi a vicenda l'esercitano. Sied' egli nelle pubbliche Funzioni immediatamente, dopo il Luogotenente, sopra tutti gli altri Magistrati, in Toga di broccato d'Oro, con Bacchetta in mano: procedendo a piè, e preceduto da un Paggio, che porta il Cappello, e lo Stocco, Insegne solite della Pretura; e accompagnato da' suoi Colleghi, Magistrati, e Nobiltà. Nel soscriver sentenze, Decreti, ed altri atti, così giudiziali, come estragiudiziali, alla riserva del Luogotenente del Gran Duca, tutti precede, non esclusi i Senatori, benchè nel Magistrato supremo attualmente siedano. (*a*)

11 Gli *Uditori di quella Rota*, o sia *Consiglio di Giustizia* (Tribunale, come si è detto, negli ultimi tempi della Repubblica eretto, vale a dire del 1502.) vanno immediatamente dopo il Magistrato supremo de' Consiglieri, avanti tutti gli altri Magistrati Civili. Nelle Sessioni, che, per discuter le Cause, nel Palazzo Rotale si tengono, sopra tutti gli altri Uditori del Gran Duca (alla riserva dell' *Uditore di Camera*, e del *Fiscale*, di cui appresso distintamente parleremo) la Precedenza godono; vale a dire sopra' tre *Uditori della Consulta*; l' *Uditore del Magistrato supremo*, e quello de' *Capitani di Parte*, e de' *Conservadori di Legge*. Egli è però vero, che ciascuna di esse Cariche di graduazione di quella dell' Uditorato della Rota maggiore si considera, poichè l' ultima, come primo gradino, per ascender' alle altre, serve. Tra essi Uditori la Precedenza dalla maggioranza dell'età dipende; e quantunque due di essi delle *prime Istanze Giudici* sieno, gli altri tre *delle Cause di Appellazione*, il medesim' ordine dell'età si tiene; così per conto degli altri Magistrati, tra le Persone, che li compongono (alla riserva *de' Senatori de' Kavalieri di Croce, e de' Dottori*, i quali, dopo il *Preposto*, che per turno uno di essi è sempre, sopra gli altri siedono.

12 Quantunque nel *Capitolo precedente* della Controversia tra' Giudici Civili per conto della Precedenza siasi già parlato; e quantunque dal Defunto Granduca Cosmo III. di gloriosa memoria quella *Rota Criminale* fosse abolita, non voglio qui lasciar di soggiugnere, che il *Savelli nella sua Somma* impressa in *Bologna* dell' Anno 1691. (*b*) scrive, che quella sopra la Civile la Precedenza godeva; e nell'altra Impressione dell' Anno 1692. in *Venezia* seguita, dopo aver detto al luogo citato la medesima cosa, soggiugne, che per ordine particolare del Gran Duca così si praticava: Egli è però da avvertire, che quello Scrittore la Causa propria difende, mentr' Egli della Criminale appunto era Uditore. Ma il dotto *Conti*, (*c*) coll' autorità di molti altri Classici Dottori, sostiene, che la Civile sopra la Criminale la Precedenza ha sempre goduta.

13 Alla Carica di *Uditore di Camera* del Gran Duca, che ad un tempo quella di *Primo Consigliere* esercita, passando, Cariche, che presentemente si esercitano dal Citato *Conti*, del cui merito nel *Capitolo VI. della Parte IV. del Trattato delle Armi Gentilizie* già parlai, ma che non mai abbastanza si può lodare: Precede egli così tutti gli altri Uditori, come i Senatori, il Segretario di Stato, e'l Fiscale: Sendo stato fatto ostacolo all' Uditore Vincenzo Piazza, che dell' Anno 1638. la medesima Carica esercitava, il Gran Duca al Priore Andrea Cioli, che l' altra di Segretario di Stato di quel tempo esercitava, fece scriver' un Biglietto del seguente tenore: *Vuole l' A S., che il Sign. Auditore Vincenzo Piazza, non solo preceda all' Auditor Fiscale, come già altra volta ha dichiarato, ma ancora al Sign. Segretario di Stato, in ogni luogo, e tempo, ed in qualunque occasione: però mi ha comandato di farlo no-*

(a) *De Comit. tit. 2. De Clar Judic. Civit. Florent. n. 2. 47. e seqq.*
(b) *§. Praecedentiæ n. 2.*
(c) *tom. 2. Add. ad tit. 2. De Rota Auditor. n. 72. e seqq.*

lo noto a V. S. Illustriss., acciò sappia, come dee contenersi nelle Congiunture, che averà di trovarsi col medesimo.

14 Il medesim' Ordine si raccoglie da un' altro Biglietto del Senatore Gio: Batista Gondi, parimente Segretario di Stato il dì 19. Giugno del 1658. all'Uditore Bartolommeo Bologna del seguente tenore scritto: *La Sessione fermata per Mercoledì nella consaputa Causa non v'è alcuna difficoltà, che doverà tenersi in Casa del Sign. Uditore Bartolommeo Curini, dove io mi troverò all' ora divisata, essendo chiari gli Ordini, che danno la Precedenza all' Auditore di Camera sopra il Primo Segretario di Stato. Tanto debbo significare a V. S. Illustriss.*

15 Alle ragioni a favore dell' Uditore di Camera dal *Conti* riferite si aggiugne, che l' Uditor Fiscale in vigore di due *Motu proprio* al Primo Segretario di Stato la Precedenza ceder debbe: Il primo di detti Ordini in data di 18. Maggio dell' Anno 1638. dal medesimo *Conti* (*a*) riportato è del seguente tenore: *Avendo già S. A. fatta elezione dell' Auditor Piazza per Auditore della Consulta di Firenze, e di Siena, per dover precedere a tutti gli altri di esse Consulte, e all' Auditor Fiscale ec.* Il secondo in congiuntura dell' elezione dell' Uditore Raffaello Staccoli all' Uditorato parimente di Camera, in data di 26. Agosto del 1640. ne' seguenti termini è conceputo: *S. A. elegge in luogo dell' Auditor Piazza, l' Auditore di Consulta Raffaello Staccoli, con tutti gli Onori, emolumenti, autorità, Precedenza, ed altro concesso a detto Auditor Piazza, di suo moto proprio, non ostante ec.* Tra le altre prerogative, che la medesima Carica di Uditore di Camera gode, quella si annovera di far celebrare la Messa nella propria Abitazione, come, oltre molti altri Esempj appresso il *Conti* (*b*) si vede, esser stato conceduto all' Uditore Pietro Maggi, e dal Regnante Pontefice Benedetto XIII. allo stesso Conti è stato confermato.

16 La *Consulta*, Consiglio altresì supremo de' medesimi Stati di Toscana è composta di tre Consiglieri, principali Ministri di quella Corte; ha essa la Cognizione del Governo politico; delle cose graziose; e de' Ricorsi dalle sentenze d'altri Magistrati. Per testimonio dello stesso *Conti* (*c*) parimente sopra il Fiscale, e 'l Primo Segretario di Stato la Precedenza gode, e ciò, che per conto di detto Tribunale si dice, anche per conto del suo *Uditore* procede, e con ragione, mentre, come il *Conti* (*d*) soggiugne, tanta autorità, e confidenza gode, che i Principi di Toscana di portarsi a visitare tali Magistrati alle loro Case non hanno sdegnato: Così abbiamo aver praticato il Sereniss. Gio: Gastone, oggidì felicemente Regnante, coll' Uditore Pier Matteo Maggi, che per cagione di una caduta guardava il Letto; un' altra volta, per congratularsi con esso lui della sua ricuperata salute.

17 Ciascuno degli Uditori del Tribunale suddetto, così sopra il Maestro di Camera del Gran Principe, come sopra quello della Gran Principessa la Precedenza gode. Così per conto del Kavallerizzo Maggiore, del Gran Cacciatore, del Trattenitor Maggiore, del Guardaroba Maggiore, e del Furiere Maggiore parimente procede.

18 A ciascuno de gli Uditori di Consulta sopra' Segretarj di Stato la Precedenza altresì compete, anche quando questi, venendo a vacare il Posto di Primo Segretario, le di lui veci esercitano: Al tempo del Defunto Gran Duca Cosmo III. così fu praticato, quando, seguita la morte del Senatore Francesco Panciatichi, Primo Segretario di Stato appunto, le di lui veci da tre Segretarj a vicenda per settimana furono esercitate per fino a tanto che a quegli per successore il Senatore Montemagni fu dato, che quella Carica con tanta sua gloria tuttavia esercita: così riferisce

(a) *Loc. cit. tit. 3. n. 51. f. 58.* (b) *Tit. 3. De Auditore Cameræ tom. 2. decis.*
(c) *Tit. 5. n. 15. f. 85.* (d) *Tit. 3. n. 55. e seqq. n. 115. e seqq. n. 125. e seqq. n. 137. e seqq.*

ſce il *Conti (a)* il quale ſoggiugne, che di quel tempo l'Uditore di Conſulta i Segretarj di Stato precedeva, anche quando uno di eſſi in eſercizio della ſua ſettimana ſi trovava, benchè gli Abati Quarantesi, e Gondi foſſero Eccleſiaſtici, e 'l Montemagni Secolare.

19 E' d'avvertire, che, ſe un Senatore foſſe del Corpo della Conſulta della Rota, e del Conſiglio di Stato, intervenendo al Conſiglio, alla Rota, o alla Conſulta, dopo gli Anziani ſeder dovrebbe, perchè in quel luogo la Dignità Senatoria non ſi conſidererebbe, come per conto de' Veſcovi, che, come nel *Capitolo VIII. della II. Parte* ſi è detto, nella loro Cattedrale in qualità di Canonici intervengono.

SIENA.

20 A' Magiſtrati di Giuſtizia della Città di Firenze quei di *Siena* ſuccedono; quivi; per teſtimonio del tante volte *citato Conti (b)* l'*Uditore Generale*, quantunque non Senatore, in qualità di Primo Miniſtro del Governo in tutti gli Atti gli altri Magiſtrati, e Miniſtri tutti, benchè Senatori, e ſegnatamente il *Depoſitario* precede. Lo *ſteſſo Conti* però ſoggiugne, che 'l Maggiordomo, e 'l Maeſtro di Camera del Principe Governatore, ſendo Legali, ed avendo facoltà d'intervenire in Conſulta, ſopra quegli la Precedenza godono. Ad eſſo Uditore il *Capitano di Giuſtizia* ſuccede; Anzi eſſo Capitano nelle Funzioni, alle quali i Magiſtrati tutti intervengono, al *Capitano del Popolo* ſuccede.

21 Gli *Uditori di quella Rota* agli Uditori della Conſulta la Precedenza cedono; ma il *Podeſtà* di eſſa Rota al Priore del Magiſtrato degli *Eccelſi* immediatamente ſuccede: Il *Fiſcale*, e 'l *Depoſitario* precedono, e quando l'ultimo di eſſi è Senatore, ſopra 'l Fiſcale ſiede. Tra Senatori, e Senatori all'anzianità ſi ricorre. Sendo un' Uditore della Rota Congiudice con qualche Uditore della Conſulta, o col Capitano di Giuſtizia, eſſo Congiudice a Caſa di quegli portarſi debbe, a cui aggiunto ſi trova. Così il Vicario Generale di quell'Arciveſcovo, colla Rota Congiudice praticar debbe.

22 I Surrogati degli Uditori della Rota ſuddetta, come i Surrogati della Rota di Firenze, contenerſi debbono. Quantunque la ſurrogazione in perſona dell'Uditor Fiſcale, del Capitano di Giuſtizia, o anche dell'Uditor Generale ſiegua, il Surrogato nel luogo di quegli, le cui Veci eſſo eſercita, ſoſcriverſi debbe; regola, che riſpettivamente ancora procede, quantunque il Surrogato degli Uditori inferiore ſia.

23 Il *Giudice Ordinario* della Città ſuddetta a gli Uditori della Rota ſuccede: Dopo di lui ſiede il *Segretario della Conſulta*, il quale però tutti i Titolati, Kavalieri, Proviſori, ed Aſſeſſor di quei Magiſtrati precede.

24 Per conto delle Funzioni poi, alle quali la Città in Corpo interviene, quando il Governatore vi ſi trova, eſſo in mezzo tra 'l Capitano del Popolo, e 'l Priore del Conciſtoro, o ſia della Signoria compariſce. In aſſenza del Governatore, il Capitano ſuddetto il primo luogo occupa; dopo di lui il Priore: Indi il Capitano di Giuſtizia, al Podeſtà del Popolo Surrogato; poſcia il Podeſtà della Rota; Succeſſivamente il Rettore dello Spedale di Santa Maria della Scala; appreſſo altri Magiſtrati, che col Priore ſuddetto in tutti aſcendono al numero di otto.

25 Quando gl'Intervenienti in due Corpi ſi dividono, quattro di eſſi ad un lato, quattro dall'altro ſi collocano. In Chieſa, ove nel Presbiterio non hanno luogo, un Corpo ſolo compongono, e tutti al Corno del Vangelo il primo grado occupano: A' Gonfalonieri il Corno dell'Epiſtola ſpetta. Il loro numero è di tre, giuſta il numero de' Quartieri della Città, de' quali il primo della *Città* appunto ſi chiama. Il II. di S. *Martino*; Il III. di *Camullia*,

(a) *D. tit. 3. n. 47. e ſeq. tom. 2. Deciſ.*

(b) *De Clar. Judic. Civitat, Senen. Add. c. 1. dopo il fin n. 6. per tutt.*

lia. A' Gonfalonieri il Rettore della Cattedrale succede: questi però, per sentenza del Concistoro, dell' Anno 1718. emanata, nella sua Chiesa sopra 'l Gonfaloniere di *Camullia* la Precedenza gode. A' Suddetti Gonfalonieri del Popolo tutti i Nobili succedono. Indi il Rettore della Collegiata della Madonna, di *Provenzano* chiamata, e 'l Rettore della Sapienza; seguitato da due Uditori di Rota, tra' quali l' Uditore del Governatore; l' Uditor Fiscale sopra l' ultimo degli Uditori di Rota: Indi il Giudice Ordinario; poscia gradatamente il Giudice de' Pupilli, il Segretario delle Leggi, il Custode dell' Archivio; il Cancelliere delle Riformazioni, e 'l Notajo del Capitano del Popolo in ultimo luogo.

26 Gli altri Magistrati siedono nel piano, coll' ordine, che segue, vale a dire la *Balia*, composta di Venti Gentiluomini; e con essa il Segretario di quell' A R., che cammina al seguito del Priore di essa *Balia*; i Kavalieri sopra' Dottori la Precedenza godono; poscia la *Richema*, antico Magistrato di quella Città; indi i Conservadori dello Stato, gli Otto del Monte Pio, gli Uffiziali di Mercanzia, gli Esecutori di Gabella, i Doganieri, i Regolatori, i Maestri del Sale, i Paschi, i Savj de' Pupilli, il Magistrato della Seta, i Consoli della Lana, tutti Nobili; finalmente i Cancellieri, e Notaj di ciascun Magistrato.

MODENA.

27 Il supremo Magistrato de' Stati del Sereniss. Duca mio Signore è il *Consiglio di Giustizia*, presentemente composto di sei Soggetti Legali, *Consiglieri* chiamati: quivi si esaminano le Cause dal Principe loro commesse: il primo a votare è il più giovane; indi si procede per ordine di promozione; sicchè l' ultimo è il Decano, che presentemente io sono. Sotto decano è il Dotto Borso Santagata mio Amico; ma questi, attese le sue incessanti occupazioni nell' altra Carica di *Segretario de' Memoriali*, da esso meritamente, e con tanta lode esercitata, ordinariamente alle Adunanze non interviene, e non vota che in alcune Cause d' ordine particolare di S. A. S.: gli altri, che meco degnamente la Carica esercitano, coll' ordine, che segue, siedono, Girolamo Masini, Giuseppe Neri, Domenico Biscioni, e Niccolò Cittadini, tutti Dotti miei Amici. Quando i Voti tutti uniformi non sono, il numero maggiore si attende. Dalle sentenze di detto Tribunale Appellazione non si ammette. Ma, quando alcuna delle Parti gravata esser suppone, per la revisione della Sentenza a S. A. S. ricorre, che allo stesso Consiglio il Voto suole domandarne; Trovandosi, che la chiesta revisione ragionevole sia, la Causa al Consiglio novamente si rimette; ma, attesi gli Ordini generali del Governo, l' esecuzione della Sentenza già profferita non si ritarda: Quando si riferisce, che la revisione non si crede ragionevole, S. A. suole rescriver' al Consiglio, che all' ulteriore esecuzione della sua sentenza proceda.

28 Ad esso Consiglio parimente l' A. S. suole ordinare, che anche per conto delle sentenze d' altri Giudici, dalle quali per loro natura l' Appellazione non si ammette; o perchè quelle sieno passate in giudicato, esamini, e riferisca, se per grazia meritino revisione: trovandosi, che non la meritino, al Consiglio suole ordinare, che le Parti a loro Giudici rimetta: quando poi il Consiglio a loro favore riferisce, la revisione ad esso Consiglio si suole commettere.

29 Il Consiglio, che nelle Cause sommariamente procede, per ciò, che la Struttura de' Processi riguarda, ordinariamente ogni settimana due giorni si raduna; l' Estate un giorno per settimana: Per decider quelle, che sono in spedizione, ogni giorno si unisce: il Decano tutti precede; gli altri, come si è detto, per ordine di anzianità succedono. Alcune Cause, tanto Civili, quanto Criminali, anche a' Consiglieri in particolare si commettono; nè dalle loro Sentenze Appellazione si ammette; ma, come per conto di quelle

quelle del Consiglio la revisione per grazia si domanda, e quando si ottiene, al Consiglio, compresovi anche quegli, che ha giudicato, si commettono: In tutte le pubbliche Funzioni il Consiglio tutti gli altri Magistrati, e la Nobiltà tutta precede.

30 Agli Affari Camerali un Magistrato, che *Fattorale*, si chiama, soprantende: alcune volte di maggiore, altre di minor numero è composto: il più Anziano tra essi precede; ma quando v' è il Maggiordomo Maggiore, o Presidente, questi tutti precedono. Avvi per Consultore un Dottore di Legge. Avanti di loro i Debitori della Ducal Camera sono convenuti: quei, che contro essa Camera ragioni aver pretendono, nel medesimo Tribunale le sperimentano.

31 Il *Consiglio della Comunità di Modena* è composto di LX. Cittadini nobili, *Conservadori* chiamati, in *Particolare*, e *Generale* si distingue: il primo in sei Mute, o sien Corpi di dodici Conservadori è diviso, compresivi però i due Priori della Muta antecedente, *sotto Priori* chiamati; Sicchè quei d'ogni novella Muta non più che dieci ad esser vengono; vale a dire *due Priori*, l'uno del Collegio degli Avvocati, che il primo luogo occupa, l'altro dell'ordine de' Kavalieri, che il secondo luogo tiene: A tutte le Adunanze un *Consigliere di Giustizia* presiede, avendo alla destra il Priore del Collegio, alla sinistra l'altro: ogni Conservadore per ordine d'età siede: Il Magistrato di ciascuna Muta per un quadrimestre dura, e da essa alcune cose particolari si risolvono; sicchè ogni Biennio esse Mute si rinnovano.

32 Il *Consiglio Generale*, al quale un *Consigliere di Giustizia* parimente presiede, di tutti i LX. Consiglieri della Comunità è composto: Gli Affari, sopra de' quali l'Ordinario autorità non ha, quivi si esaminano. Avvertir ancora conviene, che, quando le Mute si rinnovano, al numero ordinario de' Conservadori altri Cittadini, anch' essi Nobili, si aggiungono, *Soprannumerarj* chiamati, che, quando alcuno degli Ordinarj impedito si trova, altri del numero di quegli a sorte si estrae, che le Veci dell'impedito esercita.

33 Il *Collegio degli Avvocati* di Dottori è composto, che per origine, così propria, come paterna almeno, Cittadini Modenesi sieno: Hanno essi la facoltà di creare altri Dottori di Leggi, così Canonica, come Civile. Nelle Adunanze il Priore sopra tutti la Precedenza gode: Indi i Consiglieri, che con esso Priore ogni Anno si rinnovano: poscia gli altri tutti per ordine di anzianità.

34 Il *Collegio de' Medici* parimente di Dottori d'origine, così propria, come paterna Modenesi è composto. Per conto di Precedenza nelle Adunanze, così tra essi, e tra' Filosofi, come tra' Legisti si pratica.

35 Anche i *Procuratori* hanno il loro Collegio, di Dottori dell'una, e l'altra Legge composto. Quand'essi, per ammetter' altri Dottori, o fare altre funzioni, si uniscono, il Priore, che ogni Anno si rinnova, sopra tutti gli altri la Precedenza gode, indi per ordine di anzianità si procede.

36 Il *Collegio de' Notaj* altresì di Cittadini per origine propria, e Paterna Modenesi è composto. Nelle Adunanze il Priore parimente precede; dopo di lui i Massari, che con esso d'Anno in Anno si rinnovano; indi gli altri per ordine di anzianità.

37 Il *Tribunale della Sanità* è composto di quattro Soggetti nobili, *Conservadori della Sanità* appunto chiamati, vale a dire del Capo del Collegio degli Avvocati, gli altri sono tre Consiglieri del numero de' Conservadori; ed hanno un Consultore Medico, che nelle Adunanze occupa il primo luogo, il Legale, e gli altri siedono per ordine d'anzianità: l' Impiego è Vitalizio.

38 Nel fine di ciascun Anno i Conservadori da una Bussola, in cui i Nomi di tutti gli Avvocati di Collegio si trovano, uno di essi a sorte estraono, che *Giudice ad minora* si chiama, e per lo corso di sei mesi dell' Anno prossimo le Cause decide, che alla somma di lire Venticinque non ascendono: Così per conto degli altri sei mesi nel fine di Giugno si pratica.

Da

39 Da un' altra Buſſola ne' medeſimi tempi riſpettivamente i nomi di due Avvocati, parimente di Collegio, ſi eſtraono, ciaſcuno de' quali nel ſuo ſemeſtre *Giudice degli Accordi* ſi chiama; e che le Parti, che ſono per introdurre Controverſie giudiziali, ad amicabile Accordo indurre procura.

40 Per la Feſta di S. Pietro i Conſervadori nel Conſiglio ordinario ſei Cittadini nobili nominano, i cui Nomi, e Cognomi ſi traſmettono a S. A. S. che di quegli per *Giudici alle Vettovaglie* chiamati due ſceglie. Il loro Uffizio dura per lo Corſo di un' Anno, e verſa ſopra i prezzi, e la qualità delle Vettovaglie appunto, che in Città ſi vendono.

REGGIO.

41 I Magiſtrati della Città del Ducato di *Reggio* anticamente, atteſa la diſpoſizione di quello *Statuto* (*a*) nelle pubbliche Funzioni, coll' ordine, che ſegue, comparivano; vale a dire in primo luogo quegli, che *Signori del Governo* eran chiamati, col *Giudice delle Appellazioni*, e 'l *Vicario del Podeſtà*; poſcia gli *Anziani*, i *Giudici Nobili*, che aveano Giuriſdizione; I *Kavalieri*; I *Dottori*; I *Giudici ordinarj*: I *Cittadini*, Capaci dell' Anzianato, non aſcritti ad alcun Collegio, o Univerſità: Poſcia i *Notaj*, e i *Procuratori*: Succeſſivamente i *Mercanti*, e gli Artiſti, de' quali nel *Capitolo VI. di queſta medeſima Parte* diſtintamente parleremo.

42 Paſſando intanto a diſcorrer di ciò, che il preſente Governo riguarda, convien ſapere, che il Supremo Miniſtro, che in quella Città la perſona del Principe rappreſenta, *Governatore* ſi chiama, Carica da molti Anni dal Co: Gio: Batiſta Cimicelli, mio Amico, della nobiltà, e prerogative della cui Famiglia *nel Capitolo. I. della Parte IV. del Trattato delle Armi Gentilizie* già parlai, degnamente eſercitata: Ad eſſo gli Ordini, che gli affari di quella Città riguardano, s' indirizzano: Onde ſopra tutti quei Magiſtrati, e Miniſtri la Precedenza gode, ed una Squadra di Alabardieri alla di lui perſona aſſiſte: Le Cauſe, così Civili, come Criminali, col Conſiglio del ſuo Conſultore, *Giudice* chiamato, decide: Ad eſſo Giudice le Cauſe d' Appellazione dalle Sentenze del Podeſtà ſi devolvono: in aſſenza del Governatore *Luogotenente* intitolandoſi, le di lui Veci eſercita: Ma il Podeſtà ſopra di lui la Precedenza gode. Avvi ancora un' Uffiziale, che col Titolo di *Sindaco Fiſcale ſi diſtingue*. Un Dottore Collegiato le Cauſe, che la Somma di Lire XXX. di quella moneta non eccedono, decide: *Un Gentiluomo alle Controverſie ſopra le Vettovaglie* preſiede: *Un altro quelle, che ſopra materie di Strade* verſano, decide. Oltre il Collegio de' Giudici, e d' Avvocati ſonovi quei *de' Medici*, e de' *Notaj*; ma, quale di eſſi preceda, non ſi ſa, perche i Medici alle Funzioni pubbliche non intervengono.

43 Al *Conſiglio di quella Comunità* il Governatore preſiede, collocandoſi in una Sedia di Damaſco a bracci, ed avendo una Tavola, con Tappeto coperta; alla di lui deſtra ſul cantone della Tavola, ed in qualche diſtanza ſiede il Priore della Città in Sedia di Vacchetta; alla Siniſtra, con ſedia, ed in diſtanza ſimile il Podeſtà. In Sediole ſenza bracci, avanti il Governatore ſiedono il Sindaco generale della Comunità in Veſte lunga, avanti il Priore il Cancelliere, avanti il Podeſtà il V. Sindaco in Cappa corta.

44 Il Conſiglio ſuddetto, che in quella Città *Senato* ſi chiama, è compoſto di Cinquantotto Cittadini, tutti Nobili ed alcuni di eſſi Dottori Collegiati, in tre Claſſi diſtinti, la prima degli *Anziani*, che col loro Priore Togato ſono dodici dalla parte deſtra vicino al muro, i primi Luoghi occupano: Di rimpetto la II. Claſſe de' Sedici chiamata quei della III.

(a) *Lib. 1. c. 22.*

III. Claſſe, di XXX. *Conſiglieri* compoſta, ne' Banchi ſiedono. E' da ſaperſi, che, mancando alcuno del Corpo del Conſiglio, in certi caſi, per compire il numero, alcuno del Collegio de' Notaj ſi chiama. La Precedenza tra eſſi, giuſta l'anzianità dell' ammeſſione ſi regola: Se un Partito dal Priore propoſto, e dagli Anziani ammeſſo, così da' Sedici, come da' Trenta approvato non è, come di niun Valore ſi ſtima.

MANTOVA.

45 Nella Città di *Mantova*, com' è noto, per ſua Maeſtà Ceſarea; e Cattolica, in ordine al politico, ed al militare, un Governatore riſiede, Carica da molti Anni dal Principe Filippo d' Haſſia Darmſtat glorioſamente eſercitata: Per conto della Giudicatura Criminale, col Titolo di *Capitano di Giuſtizia*, un Dottore di Legge le Cauſe decide, e dopo il Senato tutti gli altri Giudici precede; a quegli il *Podeſtà*, o ſia *Giudice Civile* ſuccede. Il *Collegio di quegli Avvocati* però, tanto al Capitano di Giuſtizia, quanto al Podeſtà la Precedenza contraſta, ma, trovandoſi eſſi Capitano, e Podeſtà in poſſeſſo di tale prerogativa, il Collegio da unirſi con eſſi ſi aſtiene.

46 Quando alle Funzioni più Magiſtrati, o Tribunali in Corpo intervengono, quantunque il Preſidente del Magiſtrato in Dignità inferiore coſtituito ſia, il Magiſtrato ſuperiore ſempre precede, perchè, come già ſi è detto, un Collegio ad un Particolare ſuperiore ſempre ſi ſtima; così dicono il *Germonio* (*a*) e 'l *Caſſaneo* (*b*) con altri riferiti dall' *a Ponte* (*c*) il quale ſoggiugne, nel ſupremo Conſiglio d' Italia così eſſer ſtato riſoluto; e con ragione, mentre, ſe diverſamente ſi praticaſſe, un Corpo bicipite comparirebbe.

PARMA, e PIACENZA.

47 Ne' Stati di Parma, e di Piacenza il primo, e ſupremo Magiſtrato, *Conſiglio di Giuſtizia*, chiamato, di ſette Dottori di Legge è compoſto: il primo di eſſi col Titol di *Preſidente* ſi diſtingue; un' altro è *Governatore di Parma*; un' altro di *Piacenza*: gli altri quattro Miniſtri *Conſiglieri* ſi chiamano: e tra eſſi il Preſidente il primo luogo occupa: tra gli altri dall' anzianità dell' Elezione la Precedenza dipende: ſendo due ad un tempo promoſſi, alla priorità del Dottorato ſi ricorre: I due Governatori, affinchè alle loro incombenze particolari applicar poſſino, in Conſiglio non hanno luogo, ne Voto, quando quel Sovrano con ſpeciale delegazione non ve li aggiunga: ed in tal caſo il Preſidente ſopra gli altri Conſiglieri ſiede: il ſimile in ogni luogo, ed in ogni azione ſi pratica; Sicchè eſſi Governatori non, già Conſiglieri attuali, ma abituali chiamar ſi ponno: Trovandoſi il Preſidente impedito, il Conſigliere più Anziano, col Titolo di *Propreſidente* le di lui Veci eſercita: In Votare il Conſigliere più giovane prima degli altri il ſuo ſentimento profferiſce; indi di grado in grado, ſicchè il Preſidente, o Propreſidente per conto di Votare l' ultimo ad eſſer viene. Tutti, e ciaſcuno di detti Miniſtri, tanto ſopra 'l Priore, e gli Anziani della Comunità (di cui appreſſo parleremo) quanto ſopra ogni altra Perſona, in qualſiſia Dignità coſtituita, la precedenza godono.

PIACENZA.

48 Tra' Magiſtrati di *Piacenza* dopo il Conſiglio, col Governatore *due Uditori* ſi annoverano, l'uno *Civile*, l'altro *Criminale* chiamati: Tra queſti quegli precede, che la Laurea Dottorale prima ha ottenuta; e dopo il Conſiglio ſo-

(a) *Cap. quamvis in princ. §. quamquam 3. notab. de Praeced. lib. 6.*
(b) *Catal. p. 4. Conſ. 32.* (c) *De Elect. Offic. §. 4. n. 35.*

ſopra ogni altro la Precedenza parimente godono: Nelle funzioni però, alle quali, oltre il Conſiglio, il Priore, e gli Anziani della Comunità intervengono, queſti al Conſiglio ſuccedono; indi eſſi Uditori. Il *Magiſtrato della Ducal Camera* di cinque Soggetti è compoſto, de' quali il primo col Titol di *Preſidente* anch' eſſo è diſtinto, e dal Corpo del Conſiglio di Giuſtizia ſi prende: Un' altro di eſſi *Teſoriere Generale* ſi chiama, Due Nobili *Queſtori*, e 'l *Computiſta Generale*. Dopo il Conſigliere Preſidente il *Teſoriere* precede: a queſti il *Queſtore* più Anziano ſuccede; poſcia l'altro: quando eſſi Queſtori ad un tempo ſi promovono, il maggior nato tra eſſi precede: Indi il Computiſta: In ultimo luogo il Fiſcale.

49 Per metter' in viſta con tutta la chiarezza poſſibile gli Ordini de' Magiſtrati di detta Comunità, a gli andati ſecoli riandando, convien ſapere, che del 1530., per ſedare le luttuoſe Controverſie, che tra le Fazioni de' *Guelfi*, e *Ghibellini* vertevano, per opera del Cardinal Salviati, di quel tempo nella Gallia Ciſalpina Legato Pontificio, con approvazione di Clemente VII., come da ſuo Breve dal *Creſcenzio* (*a*) riferito, il Governo di quella Città, all' uſo antico riducendo, in quattro Claſſi, o ſieno Tribù, fu diviſo; vale a dire *Landi*, *Scotti*, *Anguiſciola*, e *Fontana*. Nella Claſſe de' *Guelfi* la *Scotti*, e la *Fontana*: nella *Ghibellina* l' *Anguiſciola*, e la *Landi*, deſcritte ſi trovano: ogni Claſſe in tre Ordini fu diſtinta; il I. de' *Magnifici*: il II. de' *Nobili*, il III. de' *Popolari* chiamati. Nel I. Ordine le Famiglie de' Marcheſi, e de' Conti, i Kavalieri d' Ordini, e i Dottori del Collegio de' Giudici furon compreſi; Nel II. Ordine le Famiglie Patrizie, d' origine veramente tali, o nobili dal Sovrano, o dal Conſiglio della Comunità dichiarate: Nel III. i Cittadini, i Mercanti matricolati, e gli Arteſici Oneſti furono aſcritti.

50 Al Conſiglio generale ſuddetto quegli ſi ammettono, che nelle dette quattro Claſſi annoverati ſi trovano; gli altri, di cui appreſſo menzione faremo, eſcluſi ne ſono: Vale a dire i Minori d' Anni XX. gli Affittuarj de' beni, o altro di ragione della Comunità; i di lei Uffiziali, e gli altri, che con eſſa litigano; gli Uffiziali parimente delle Famiglie potenti, quei, che in eſſa Città Domicilio fiſſo non hanno; gl' impediti per Infermità incurabili; gl' Infami pubblicamente per Sindicato dichiarati: Due fratelli; Padre, e figlio ad un tempo; alla riſerva di quei, che nell' Ordine de' *Magnifici* deſcritti ſi trovano.

51 Il Conſiglio ſuddetto, che di biennio in biennio ſi rinnova, di Cenquarantaquattro Cittadini è compoſto; de' quali Trentaſei per ciaſcuna delle quattro Claſſi, da ciaſcuna delle quali dodici per ordine ſi prendono; e da ciaſcun Ordine ogni bimeſtre quattro Soggetti ſi eſtraono, che il Magiſtrato de gli *Anziani* formano; e tra eſſi, come ſi è detto, i Magnifici i primi luoghi occupano; indi gli altri per ordine; ed in ciaſcun' Ordine l' anzianità dell' ammeſſione ſi attende; al loro Priore nel tempo del ſuo Reggimento ſopra tutti la Precedenza compete.

52 I dodici, che in fine di ogni biennio il Magiſtrato degli Anziani formano, per rinnovare il Conſiglio del futuro biennio, tre *Correttori* di ciaſcuna delle quatro Claſſi eleggono; e di eſſi uno di ciaſcun' Ordine ſcelgono, che a tal' atto procedono: niuno di quei, che nel biennio antecedente di Conſiglio ſia ſtato, per Correttore elegger ſi può, quando dell' Ordine de' *Magnifici* non ſia.

PARMA.

53 Il Magiſtrato della Città di *Parma* col Titolo di *Congregazione de' Miniſtri* ſi diſtingue; Sonovi anche due *Uditori*, l' uno parimente *Civile*, l' altro *Criminale*, e con queſti il *Fiſcale*: Eſſi Uditori hanno ſolamente

(a) *Nobil. d' Ital. narr. 3. c. 4. f. 250.*

Voto Consultivo. Il Consigliere, *a latere* chiamato, sopra tutti siede; indi il Consigliere Governatore; poscia gli altri, giusta l'ordine della loro promozione; successivamente i due Uditori per anzianità di Dottorato. Il Fiscale l'ultimo luogo occupa.

54 Il *Consiglio generale* della Comunità suddetta di oovanta sei Cittadini è composto, de' quali otto sono Dottori del Collegio de' Giudici; altri otto Nobili dell'Ordine de' Kavalieri, non Titolati, nè Feudatarj; quarantotto Nobili *Piazzesi*: e trentadue, tra Cittadini, Mercanti, e Popolari: I Dottori siedono sopra' Kavalieri; questi sopra' Piazzesi; questi sopra gli ultimi: Tra ciascun'Ordine all'anzianità dell'ammessione si ricorre: Trovandosi più soggetti ad un tempo imbussolati, la priorità della grazia dal Principe ottenuta si attende.

55 Di dire lasciar non voglio, trovarsi in quella Città un Magistrato, che *Congregazione de' Cavamenti* si chiama, le cui incombenze sopra la manutenzione delle strade, Argini, e regolamenti d'Acque di quel Territorio versano, il perchè la sua autorità, non solamente sopra' Laici, ma anche sopra gli Ecclesiastici si estende: Il suo Corpo de' Soggetti, che sieguono, è composto; vale a dire del Governatore della Città, di un Canonico della Cattedrale, di due Benefiziati, *Consorziali della medesima Cattedrale* chiamati; di otto Nobili Piazzesi, di due Mercanti del Corpo di quel Consiglio generale. Il Governatore della Città il primo luogo occupa; a quegli il Canonico succede; a questi i Consorziali; tra di loro per ordine di anzianità ne' loro Benefizj si procede; appresso i Nobili; dopo questi i Mercanti, giusta l'ordine, che in Consiglio tengono.

56 Con rapportare la serie delle Cerimonie in congiuntura di una Processione del Venerabile dell'Anno 1702. sotto il Governo del Duca Francesco I. di glor: mem: in Piacenza seguita, l'ordine, che per conto di Precedenza da quei Magistrati insieme uniti si tiene, in vista metteremo. Celebrò la Messa solenne Monf. Vescovo Barni, coll'intervento di quel Principe, sotto il Baldacchino, al Corno del Vangelo collocato: A' piedi i Ministri del Ducal Consiglio sedevano; successivamente il Priore della Comunità; appresso gli Uditori, Civile, e Criminale, ed altri Ufficiali di essa Comunità: La Corte Nobile in piè dietro al Trono fu collocata. Il Cappellano maggiore in qualità di Maestro di Cerimonie assisteva. Il Vescovo nel suo Trono al Corno dell'Epistola da' Canonici spalleggiato si trovava. Terminata la Messa, il Vescovo, sceso dal Trono, all'ultimo gradino dell'Altare inginocchiossi. Presentato da' Chierici il Baldacchino, dovendo incamminarsi la Processione, il Duca prese la prim'Asta; il Presidente del Consiglio la II. indi gradatamente gli altri Ministri, e 'l Priore della Città, le altre, e fino alla Porta maggiore della Chiesa le portarono. Quivi giunti, il Duca, lasciata la sua Asta; assistito dal Cappellano maggiore, che portava la sua Torcia, incamminossi immediatamente al seguito del Baldacchino. Le Aste furono consegnate a' Collegj de' Legisti, e di Medicina, che per tutta la Processione fino alla Porta della Cattedrale le portarono; quivi a' sopraccennati le restituirono. Il Popolo tutto alla rinfusa, facendo Corte, e camminava.

MILANO.

57 I *Magistrati*, o sien *Tribunali della Città di Milano*, quando alle pubbliche Funzioni si portano, coll'ordine, che segue, comparisconо: vale a dire I. il *Consiglio Segreto*, al quale però il *Senato* la Precedenza controverte; ma, trovandosene il primo in possesso, *esso Senato* il II. luogo occupa: III. il *Magistrato Ordinario*: IV. *lo Straordinario*, col quale gli *Avvocati*, e i *Sindici Fiscali* si unifcono: V. la Città, dal *Tribunale di Provisione* rappresentata: VI il *Collegio de' Legisti*: VII. quello *de' Medici*. VIII. l'altro de' *Notaj*, *e Causidici*: IX.

Le

Le *Università delle Arti meccaniche*, della cui graduazione nel *Capitolo VI. di questa medesima Parte* parleremo.

58 Perchè tra alcuni Rappresentanti de' sopraccennati Magistrati per conto di Precedenza si disputa, come oggidì si pratichi, in vista metteremo: E cominciando dal *Consiglio Segreto*, a cui quel *Governatore* presiede, convien sapere, che a tre *Cariche* i luoghi così assegnati si trovano; vale a dire al *Castellano*; al *Gran Cancelliere*, ed al *Presidente del Senato*; per conto degli altri l'anzianità si attende. Esso Consiglio regolarmente con altri Magistrati non si unisce; ma, unendovisi, siccome il Governatore sopra tutti si considera, così da niuno la Precedenza segli controverte: Quando il Governatore non v'è, o perchè il suo Impiego terminato già sia, o per altra cagione, durante l'interstizio, il Governo a quel Consiglio spetta; e d'esso il *Castellano* il Capo rappresenta: Così però allora si pratica, quando l'Imperadore diversamente non disponga, come in alcuni casi, colla deputazione di una *Giunta particolare*, è succeduto: particolare dico a distinzione della Generale, che de' seguenti Soggetti è composta, vale a dire del *Vicario di Provisione*; del *Regio Luogotenente*; *di sei Anziani della Cameretta*, o sia *Consiglio Generale della Città*, de' *Conservadori degli Ordini*, e de' *Sindaci*.

59 Prima di passar' avanti, dovendo far menzione di molti Soggetti, che, per formar altri Magistrati, dall'accennato *Consiglio Generale* si prendono, di soggiugner proprio mi sembra, di LX. *Decarioni* esser quello composto, de' quali il *Decano* alla destra del *Vicario* il primo luogo tiene: uno de' tre *Conservadori* alla destra, dopo il *Decano* il primo luogo occupa; gli altri due alla sinistra dopo il *Regio Luogotenente*; Gli altri *Decurioni*, senza distinzione, siedono.

60 Il *Senato*, di un *Presidente*, e di *dodici Senatori*, co' Podestà di *Pavia*, e di *Cremona* composto, tra' Tribunali di Giustizia, così per conto del Civile, come per conto del Criminale in qualità di supremo si considera, procedendo esso con assoluta autorità, ed usando il *Regio*, o *Cesareo Nome*, *in qualità di Duca di Milano*. Nelle pubbliche Funzioni il primo luogo occupa: e con esso il *Gran Cancelliere*, e'l *Capitano di Giustizia*, il primo de' quali, trovandosi col Senato fuori del suo Tribunale, sopra il *Presidente* la Precedenza gode; ma in Senato il *Presidente* precede. A' suddetti i *Senatori* per ordine di anzianità succedono. Il *Reggente* altra distinzione non gode che quella del postergale degli altri più alto: *Il Capitano di Giustizia*, come Esecutore delle sentenze, e d'altri ordini del Senato, l'ultimo luogo occupa.

61 Il *Magistrato di Provisione* del *Luogotenente Regio*, e di altri dodici Soggetti, tra' quali *due Dottori*, l'uno del *Collegio de' Legisti*, l'altro di quello de' *Medici*; del *Giudice delle Vettovaglie*, e dell'altro delle *strade*, è composto. Alla Tavola, coll'ordine, che siegue, siedono il *Vicario* a Capo in mezzo, avendo l'*Assessore Seniore* alla destra, il *Giuniore* alla Sinistra. Appresso alla destra siede il *Giudice delle strade*; alla sinistra il *Regio Luogotenente*. Il *Legista* al *Medico* precede: Questi però col *Giudice delle strade* tale prerogativa contende; ma intanto il Cerimoniale nella forma accennata si pratica. Quando i dodici del *Consiglio Generale* v'intervengono, essi dopo il *Giudice delle strade* i primi luoghi occupano. In fine il Giudice, della *Legna* chiamato, si colloca.

62 Quando il Magistrato suddetto alle Obblazioni si porta, i Soggetti, che v'intervengono, come appresso diremo, siedono; vale a dire I. il *Vicario*: II. il *Luogotenente Regio*: III. l'*Assessore Seniore*; IV. il *Giuniore*; V. il *Giudice delle Strade*: quando però il *Medico* non vi si trovi; poichè, come si è detto, amendue per controversia di Precedenza insieme non si uniscono. I dodici del Consiglio Generale contengonsi, come di sopra si è accennato. Sonovi poscia altri cinque Soggetti, *Probi Viri* chiamati, che, giusta l'ordine della loro anzianità, siedono. Il *Giudice suddetto delle Strade* ha il suo *Uditore*, che dal Collegio de' Dot-

Dottori si sceglie; ed in quel Magistrato il suo luogo aver dovrebbe, ma per cagione di Controversia di Precedenza non v'interviene.

63 *La Congregazione del Patrimonio*, che del *Magistrato suddetto di Provisione* è membro, quelle Controversie decide, ch'esso Magistrato nel corso del suo Anno spedite non ha: E coll' ordine, che siegue si raduna: Il *Vicario* a capo alla Tavola in mezzo siede: Un' *Anziano Collegiato* la di lui destra occupa; indi un'altro. Alla sinistra parimente a Capo alla Tavola il *Regio Luogotenente* si colloca; Dopo questi *un' Anziano di Spada, e Cappa: Indi altri due Anziani del Patrimonio:* A questi, senza distinzione, altri tre parimente di *Spada, e Cappa*, succedono: Trovandovisi però alcuno del *Consiglio Generale*, dopo il *Togato* la destra occupar procura. Altri otto Soggetti del *Patrimonio* il numero compiscono; vale a dire *due Togati, e sei di Spada, e Cappa*. Al fine della Tavola due Sindaci si collocano.

64 *Il Magistrato della Sanità* de' seguenti Soggetti è composto; vale a dire *di un Senatore*, che col Titol di *Presidente* si distingue; di *due Questori, di Spada, e Cappa;* l'uno del Corpo del *Magistrato Ordinario*, l'altro dello *Straordinario:* di *due Medici del loro Collegio*; e di un *Uditore Togato del Collegio de' Legisti*, che a piacere del Presidente si elegge; per conto degli altri l'anzianità dell' Ammessione a' loro rispettivi Collegj si considera; ma essi Medici, nel Magistrato, di cui si parla, sopra il Legista la Precedenza godono.

65 Sendomi capitate alle mani, mercè il bel genio del Dotto Avvocato Franc. Giuseppe Pizzotti, anche le memorie, che l'ordine tenuto in prestare il giuramento di fedeltà al Principe Eugenio di Savoja, come si è detto, di quello Stato già Governatore, di farne in questo luogo il rapporto opportuno mi sembra: *Il Consiglio di Stato* in primo luogo fu ammesso; II. il *Senato*, III. il *Magistrato Ordinario*; IV. lo *Straordinario*; V. i *Governatori delle Piazze;* VI. l'*Uditore Generale*, e'l *Fiscale militare:* VII. i *Castellani:* VIII. il *Commessario Generale delle Munizioni*; IX. *gli sei Vicarj Generali*, e'l *Protofisico:* X. il *Vicario Generale di Provisione*, co' *sessanta Decurioni*, che, come parimente si è detto, quella Città rappresentano: XI. *i dodici di Provisione*, che, come si è veduto, anch' essi la Città rappresentano: XII. *i Delegati delle Parrocchie;* XIII. *gli Oratori, e gl' Inviati delle Città dello Stato*, tra alcune delle quali, come la Precedenza regolare si debba, indeciso resta: A *Pavia*, e *Cremona* però dalle altre non si controverte, ma tra esse due, come appresso vedremo, parimente la Controversia pende; il perchè quella volta, che i loro Rappresentanti a qualche funzione amendue si portano, per le ragioni, che si accenneranno, alla sorte si ricorre. Anche tra le Città di *Novara*, *Como*, e *Lodi* così si pratica: A' Rappresentanti suddetti quei di *Tortona*, e di *Vigevano* succedono.

CREMONA.

66 Delle Città suddette in varj luoghi ho parlato, ma alcune notizie, che il presente assunto riguardano, come degne di esser vedute, a rapportarle in questo luogo mi avanzo: Compongono il Tribunale primario della Città di *Cremona* il *Podestà*, Senatore del Senato di Milano, dal cui Governatore si elegge: Il *Vicario* le Cause Civili decide; Al *Giudice de' Malefizj* la Decisione delle Criminali spetta; essi coll' *Avvocato Fiscale*, come si è detto, compariscono: Il *Governatore di quel Castello* ha il suo *Uditore* per le Cause, così Civili, come Criminali, che tra' suoi Soldati, e Patentati vertono.

67 Tra 'l Podestà, e 'l Governatore suddetti la Precedenza per molto tempo è stata contrastata: finalmente il Governatore dello Stato di Milano del 1726. ordinò, che, come appresso si dirà, si pratichi: *Riconosciuto da S. E., quanto il Senato ha riferito nelle rispettive Consulte di 7. Maggio, e 7. Giugno prossimo scorso, toccanti varie controversie vertenti tra 'l Senatore Podestà*,

destà, ed il Governatore di Cremona in materia di giurisdizione, ha la stessa E. S. determinato, che in quanto alla Precedenza nelle pubbliche Funzioni si osservi da amendue il praticato sinora in conformità degli Ordini 1682., e che tanto l'uno, quanto l'altro, procurino di non concorrere alle predette funzioni per evitare la disputa della Precedenza ec.

68 Nel *Capitolo XV. della Parte II.* ho detto, che i Dottori di Legge di quel Collegio nelle Processioni del *Corpus Domini* co'Canonici di quella Cattedrale portano le Aste del Baldacchino: Non voglio lasciare di soggiugner' in questo luogo, che dell'Anno 1569. quel *Giudice de' Malefizj* pretese d'esser' ammesso anch' Esso a tale prerogativa; ma, fattone ricorso al Senato di Milano, questo scrisse a quel Vescovo una Lettera del seguente tenore: *Reverendo, & spectabili Viro Domino Episcopo Cremonæ, Senatori Nobis dilectiss. Philippus Hispaniarum Rex, & Mediolani Dux &c. Dilectissime Noster, fines modestiæ profecto excessisse videtur istius Civitatis Judex Maleficiorum in deferendo Caduceo in Solemni Festo Sanctiss. Corporis D. N., qui primum post Magn., & spect istic Gubernatorem, & Prætorem locum obtinere conatus est cum Prioribus Collegii DD. Jurisperitorum istius Civitatis in contentionem venit, quæ res, cum ex Informationibus jussu nostro sumptis ab antiqua Consuetudine longe distet, nobis quoque silentio prætermittenda non videatur, propterea, vestra dexteritate freti, Vos hortamur, ut Partes coram Vobis habeatis, &, monito prædicto Judice, quod scandali non levis occasionem præstitit, a qua abstinere debuisset; illorum reconciliationi studeatis; quoautem ad Causam decernetis, esse restituendos DD. Priores Collegii memorati ad eorum possessionem deferendi Baculos, de quibus agitur, immediate post DD. Gubernatorem, & Prætorem, prout Nos, tenore præsentium, restituimus, salvis in reliquis Juribus omnibus prædicti Collegii, ubi non sequatur reconciliatio: Dictum vero Judicem moneatis, quod ex relatis intelleximus, eum præcedere velle, & præcessisse D. istic Vicarium Prætorium, quæ res, cum præter solitum attentetur, non dissimulanda visa fuit: idcirco caveat, ne de Cætero quicquam tale attentet: Mediolani die 30. Julii 1569.*

PAVIA.

69 Nella Città di *Pavia* non risiede Ministro, che col Titol di *Governatore* si distingua; ma un Uffiziale, *Comandante delle Armi* chiamato; dal Volgo però abusivamente *Governatore* si nomina; ma, non versando le di lui Incombenze che sopra il militare, alle Funzioni pubbliche non interviene: onde per conto di Precedenza controversie non ha. Essa Città pertanto, così in ordine al Civile, come al Criminale, ed al Politico, alla riserva delle cose di sommo rilievo, dal Podestà, ch'è sempre un Senatore di Milano, dal Giudice, e dal Vicario, è governata: L'Uffizio del primo, che dal Governatore di Milano si elegge, è biennale. Presedendo egli a Consigli Generali, il primo luogo occupa, ordinariamente però in suo luogo il Giudice, come Regio Luogotenente, vi assiste; ma non ha Voto. Il Podestà in tutte le pubbliche Funzioni sopra tutti la Precedenza gode. Il Giudice, che le Cause Criminali dipendentemente dal Podestà decide, dal Governatore di Milano viene Eletto; ma per lo più quegli esser suole, che dal Podestà è nominato. Il Vicario delle Cause avanti di Lui introdotte è Giudice, avanti di lui introdotte dico, perchè l'Elezione del Giudice appunto dall'arbitrio delle Parti dipende: Intervenendo alle pubbliche Funzioni, così il Giudice, come il Vicario, il primo precede.

70 Il regolamento di quella Città per altro dal Consiglio de' Decurioni dipende: il loro numero fisso non è; ma si agumenta, o si diminuisce a misura del numero de' Soggetti capaci di quelle Famiglie, che dallo *Spelta nella sua Istoria di Pavia* descritte si leggono. Capi di esso Consiglio sono due Decurioni, che col Titol di *Abati* si distinguono: ma nelle loro persone, oltre il Decurionato, anche la

Lau-

Laurea Dottorale da quel Collegio riportata si richiede. La loro Elezione dalla Sorte dipende, estraendosi i Nomi di essi da due Urne, l'una de' *Seniori*, l'altra de' *Giuniori* chiamate: Il loro Impiego per lo corso di due mesi dura; ma in fine di ciascun mese uno se ne estrae, l'altro per informare l'ultimo estratto, l'altro mese proseguisce: Così di tempo in tempo si pratica. Dall'Urna del Consiglio Generale altri dodici Soggetti parimente si estraono, che di *Provisione* si chiamano, lo cui Impiego per lo corso di due mesi similmente dura, ed ogni mese uno se ne rinnova.

71 Tanto per conto di sedere in Consiglio, quanto per conto di tutte le altre pubbliche Funzioni, agli *Abati* la Precedenza sopra tutti gli altri compete. Dopo di essi due Avvocati della Città, da quel Collegio Laureati, succedono; e 'l loro Impiego ad arbitrio del Consiglio dura: Indi quelli di *Provisione*, tra' quali ordine di Precedenza non v'è: Finalmente gli altri Decurioni, anche essi senz' ordine di Precedenza siedono.

72 Il *Consiglio Generale* con numero minore di XL. Decurioni non si unisce: gli Affari ordinarj, e correnti dagli *Abati*, da quei di *Provisione* e dagli Avvocati si trattano. Da esso Consiglio un *Giudice delle Vettovaglie*, che del Titolo di *Giudice Regio* è fregiato, si prescieglie, e dal Governatore di Milano si conferma: la di Lui giurisdizione sopra tutte quelle cose versa, che il Vitto, e 'l Vestito riguardano: Il suo Impiego è biennale: di quel tempo alle pubbliche Funzioni non comparisce. Volendo, a' Consigli Generali può intervenire; ma non ha Voto.

73 Il Consiglio per Privilegio del Regnante Augustissimo Carlo VI. per *Giudice delle Strade* un Decurione elegge. Il suo Impiego è parimente biennale: Ne' Consigli però, come tale, Precedenza non gode, mentre quivi non per altro, che come semplice Decurione si considera.

74 Dal Corpo del Magistrato di *Provisione* due Soggetti dagli *Abati* si estraono, che *Sindaci bimestrali* si chiamano, al *Giudice Regio* subordinati: le loro Incombenze in invigilare a gl' Interessi dell' Abbondanza delle Vettovaglie consistono.

75 Al Magistrato de' Decurioni il *Collegio de' Dottori* succede: sono essi decorati de' Titoli di *Conti*, *e Kavalieri* del S. R. Imperio. Per ottenere tal grado, convien provare la nobiltà paterna, e l'Abitazione in quella Città per lo corso di cent' Anni almeno: sono essi Giudici delle Appellazioni: Nelle pubbliche Funzioni compariscono immediatamente dopo il corpo della Città: Capi di esso Collegio sono due di loro, che d'Anno in Anno si rinnovano, e col Titol di *Consoli* si distinguono, dallo stesso Collegio Eletti, e i primi luoghi occupano; gli altri per ordine di anzianità succedono. Quando in Toga compariscono, portano in petto una Medaglia coll' Immagine di S. Siro I. Vescovo, e Protettore di quella Città da un lato, l'Arme Cesarea dall'altro.

76 Avvi un' altro Collegio *degli Aulisti* chiamato, che, quando ad alcuno la Laurea Dottorale si conferisce, nell' Aula compariscono: e con essi tutti quei, che sono del Collegio de' Conti, e Kavalieri, siccome i Laureati della Città, e Principato di Pavia, purchè non tenghino Botteghe, e non esercitino Arti Vili, parimente si trovano: Capo dell' Aula, che col Titol di *Priore* si distingue, è sempre uno del Collegio de' Conti, e Kavalieri; si elegge sempre per turno di anzianità; e 'l di Lui Uffizio è Annuale. Nel primo luogo dell' Aula siede il Vicario del Vescovo, la cui persona rappresenta in qualità di Cancelliere; il suo Uffizio è perpetuo: Alla di lui sinistra siede il Priore; gli altri per ordine di anzianità succedono.

77 L'accennata Controversia per conto di Precedenza tra le Città suddette di Cremona, e di Pavia dall'Oratore dell'ultima sin dall'Anno 1549. fu eccitata, pretendendo, che quella, come già Reggia de' Longobardi, preferire si dovesse. Introdotta Lite per tal conto avanti al Senato di Milano, per parte di Cremona furono addotte le ragioni da *Monf. Girolamo Vida*, *Ve-*

fcovo

scovo d' Alba, cumulate, con giustizia dall' Erudito *Francesco Aresi nella sua Cremona Letterata*, e da tanti altri da esso riferiti, in tre Orazioni intitolate *Cremonensium Orationes tres adversus Papienses in Controversia Principatus* rapportate.

78 Non ostanti però le ragioni, così per l'una, come per l'altra Parte addotte, nè il Senato, nè il Governatore di Milano sin qui decider l' ha voluta, quantunque più volte ne sia stata fatta istanza, segnatamente dell' Anno 1628. in occasione de' Funerali in morte di Filippo III. Re di Spagna, e Duca di Milano, celebrati, nella qual congiuntura molti atti si fecero, ed a favore di Cremona *Cesare Bezzoglio*, detto il *Cremonese*, Lettore di Padova, novamente scrisse; ma, come si è detto, il Senato ordinò, che, senza pregiudizio delle rispettive ragioni, tra esse Città nelle pubbliche Funzioni alla sorte si ricorresse.

NOVARA.

79 La Città di *Novara* per conto delle Cause, così Civili, come Criminali, dal Podestà, che ogni biennio si rinnova, è governata. All' Economico il Consiglio di LX. Cittadini nobili, *Decurioni* chiamati, soprantende; Magistrato dal Duca Sforza istituito: A chi vi aspira, per disposizione di quei Statuti, di provare la propria Nobiltà, come per ottenere l' ordine Gerosolimitano si richiede, l'obbligo corre; e chi l' ottiene, a' suoi discendenti il trasmette: Estinguendosi una di esse Famiglie, il medesimo Consiglio ad un' altro delle più antiche il luogo del Defunto conferisce. Ma, quando un Ramo di Famiglia, già tra' Decurioni compresa, si estingue, in uno d' altro Ramo della medesima Famiglia quel luogo passa; Sicchè in una medesima Persona due Voti ad un tempo ponno stare, una delle quali poscia nel Primogenito dello stesso Decurione viene a passare, come presentemente si trova nella persona del Conte Niccolò Leonardi mio Nipote, che per l'estinzione d' altro Ramo della sua Famiglia di due Voti la prerogativa gode, uno de quali, quando il Conte Michel' Angelo, suo Primogenito, che presentemente in questo Nobil Collegio di S. Carlo si trova, sarà in età d' entrare in detto Consiglio, nella di lui persona passerà; l'altra in morte di esso Conte Niccolò nel Conte Carlo Giuseppo Secondogenito parimente passerà.

80 Venendo a morire quel Podestà, detto Consiglio gode la prerogativa di elegger' un Decurione, che, così per conto delle Cause Civili, come delle Criminali la giustizia amministra. Alcuni Anni fa nella persona di Pietro Leonardi così avvenne. Dodici Cittadini nobili, alcuni de' quali sono anche Decurioni, col Titol di *Consoli di Giustizia* distinti, nelle Cause Civili hanno la cumulativa. Ed anche per conto di tale Magistrato i Luoghi ne' loro discendenti passano; e perciò detta Famiglia Leonardi presentemente, attesa l'accennata ragione, anche in detto Magistrato due Voci gode.

COMO.

81 La Città di *Como* per lo Militare dal Governatore; per lo Politico dal Podestà è governata; amendue dal Governatore di Milano speditivi; per l' Economico da se stessa si governa: Il *Consiglio* è composto di quaranta Cittadini Nobili, che *Decurioni* si chiamano: Da un' urna ogni mese due Soggetti di quel Corpo a sorte si estraono *Vecchi* chiamati, i quali a gl' Interessi urgenti di poco momento provvedono. Gli Affari gravi nel Consiglio si discutono, e quivi si risolvono. Il Podestà, volendo, può presedervi: Tra' Consiglieri distinzione di luoghi non v' è nelle pubbliche Funzioni, alle quali la Città interviene; il di lei Corpo, da *Dodici di Provisione* chiamati, che dal Consiglio Generale si eleggono, si rappresenta: Siedono essi in sedie, con Strato, e Cuscini.

82 Nomina essa Città tre Soggetti per *Giudici delle Vettovaglie*, de' quali il Governatore di Milano uno n' elegge: Il Consiglio poi un' altro ve ne aggiugne: Elegge ancora il Consiglio il *Giudice delle Strade*; i *Presidenti del Patrimonio*; gli *Archivisti*, e i *Sopran-*

tendenti alla Sanità; Sonovi poi altri Uffiziali inferiori, dal Consiglio parimente eletti.

83 Avvi un *Collegio di Dottori di Leggi* tutti Nobili, il loro Capo, che d'Anno in Anno si rinnova, *Priore* si chiama. Del Corpo di esso Collegio i *Giudici* si eleggono, che *di Palazzo* si chiamano; ad essi per le prime Istanze si ricorre: Avvi il *Collegio de' Medici*, parimente tutti Nobili. Alcuni Dottori vi sono, che *di Cappa corta* si chiamano. Il *Collegio de' Notaj* ha il suo Capo, che col Titol d' *Abate* si distingue. Per conto di Precedenza tra' suddetti, come in Milano, si pratica.

84 La Città di cui si parla, di molti magnifici Templi, e d'altri nobili Edifizj è adorna, e di molte ricche Opere pie è arricchita, che sussidj grandi, ed Elemosine d'ogni sorta a Poveri, ed Infermi somministrano; alcune da essa Città, altre da Famiglie particolari, con spese, ed annue Rendite considerabilissime fondate; segnatamente dalla Lambertenghi, dalla Benzj, e sopra tutte dalla Gallio, de' Duchi d'Alvito, della grandezza, e nobiltà delle quali, se distintamente parlare si volesse, un volume formare converrebbe.

TORTONA.

85 La Città *di Tortona* per conto di ciò, che la di lei Custodia, e difesa concerne, al Governatore, che dal Sovrano viene prescelto, è subordinata; ma esso Governatore da quello di Milano gli Ordini riceve; e quando un Generale, o altro Uffiziale Maggiore, o per altro di lui più Anziano, in quella Città si trova, a questi esso Governatore il comando cede. In ordine al politico dal Governatore di Milano la somma delle Cose dipende; e gli ordini o ad esso Governatore della Città, o al Podestà si dirigono.

86 Per quello poi l'Economico riguarda, dopo la Riforma, sotto il Governo del Conte Coloredo seguita, gli Affari sono appoggiati al Consiglio Generale della Città, composto di trenta quattro Decurioni, il numero de' quali però sempre tale non è, mentre mancando, o crescendo i Soggetti delle Famiglie Vecchie, o delle novamente aggregate, il loro numero si diminuisce, o si agumenta. Tra essi distinzione di luoghi non si dà. Per lo Governo Ordinario esso Consiglio nel primo giorno di ciascun' Anno per pluralità di Voti otto Soggetti del suo Corpo elegge, che *Presidenti* della Città si chiamano; il loro Capo col Titol di *Priore* si distingue; ma altre prerogative che le seguenti sopra' Colleghi non gode; sied' egli in primo luogo, quando però il Podestà, che sopra tutti siede, non v'interviene. Nel fine di ogni Trimestre dal Bussolo da' Presidenti a sorte quattro se ne estraono, che co' quattro dell' antecedente Trimestre per lo corso di sei mesi governano. Convoca il Priore le Adunanze; raccoglie i Voti; fa rogiti delle Risoluzioni; ed in un Libro, che delle *Provisioni* è intitolato, le registra. Dopo il Priore gli altri Presidenti siedono per ordine delle Casate, che a vicenda ascendono di modo, che quel Presidente, che in un'Anno è l'ultimo, nel seguente al primo luogo passa.

87 Per ragione di Controversia sopra la Precedenza quel Magistrato nelle pubbliche Funzioni, nè col Governatore, nè col Vicario del Vescovo si trova: Quando per tanto esso Magistrato debbe adempir Voti, o fare Obblazioni, col Podestà alla Chiesa della B Vergine di Loreto chiamata, o ad altra di uno de' Santi Protettori della Città si porta.

VIGEVANO.

88 La Città di *Vigevano* è governata dal *Podestà*, che dal *Governatore* di Milano di biennio in biennio vi si spedisce: Presiede egli a' Consigli, così generali, come particolari, sedendo in mezzo tra' due *Consoli*, de' quali appresso parleremo; ma non ha voto. Il *Consiglio* anticamente era composto di LX. vocali, poscia fu ridotto a XL. presentemente non sono che XXX. tra Cittadini nobili, e Mercanti, alla riserva de' Consoli, e de' *Dottori di Collegio*, di cui appresso parimente parleremo,

remo, che per convenienza precedono, tra gli altri distinzione non si fa. Esso Consiglio di biennio in biennio nel mese di Gennajo si rinnova, eleggendosi a sorte XXIV. Consiglieri; gli altri sei dal Podestà a suo arbitrio vengono eletti; i medesimi per una sol volta si ponno consermare: Il Consiglio, col Podestà unito, ad istanza de' Vecchi due *Consoli*, che noi *Priori* chiamiamo, e che per tre mesi con esso Podestà hanno presseduto, altri due Consoli per lo prossimo semestre, o a piacimento del Consiglio generale elegge.

89 Provvedono i Consoli a gli Affari della Città; ma con limitata autorità. Conoscono essi le Cause de' Contravventori del Dazio della Macina, che, alla riserva degli Ecclesiastici, de' Privilegiati, e de' Dottori di Collegio, loro famiglie, e servitù, così da' Cittadini, come da' Forestieri si paga. Lo stesso Consiglio elegge altri due Consiglieri, che *Revisori* si chiamano, lo cui Uffizio in far pesare il pane, che da' *Fornaj* si vende, riconoscer, se i Pesi sien giusti, e la qualità delle Vettovaglie, consiste; e tutto ciò, che va accadendo, a' Consoli, ed al Tribunale di *Provisione* riferiscono. Elegge parimente il Consiglio altri dodici Consiglieri, che unitamente co' Consoli alle provisioni de' *Frumenti*, ed al regolamento delle Vettovaglie soprantendono.

90 Al Consiglio il Popolo tre Soggetti aggiugne, uno per Parrocchia, che *Tribuni della Plebe* si chiamano: hanno essi luogo, non solamente in Consiglio, ma anche ne' Tribunali di Provisione, con facoltà di parlare, così delle cose del Pubblico, come delle vettovaglie, ma senza Voto.

91 Ne' tempi andati il Consiglio in vigore de' suoi statuti avea facoltà di elegger'ogni Anno il *Giudice delle Vettovaglie*, che co' *Consoli* metteva i prezzi alle Carni; ma tale prerogativa da Carlo II. Re di Spagna, di Gl. mem. fu attribuita ad un Particolare, con facoltà di sostituir' un'altro in suo luogo; e da S. M. C. e C. poscia io altra Persona è stata trasferita. Il Giudice suddetto decide le Controversie, che dal suo Tribunale dipendono. Concede Licenze di vender vettovaglie in quella Città: Unito co' Consoli, e col Tribunale de' Dodici di Provisione, punisce i Rei: ma nelle pubbliche Funzioni non ha luogo.

92 Avea ancora quel Consiglio ne' tempi andati la facoltà di elegger il *Giudice delle Strade*, così della Città, come del Contado, ma, come per conto del soprannomato si è detto, tale Impiego per privilegio da un Particolare si esercita: Il di lui Uffizio versa in visitare le strade, così della Città, come del Contado; e in obbligare, tatto i Particolari, quanto il Pubblico, a tenerle ben' aggiustate, per quanto i loro beni si estendono, giusta la disposizione della *Grida d' ordine del Principe di Lignì, già Governatore di Milano, dell' Anno 1675. pubblicata*. Nè pure il Giudice suddetto nelle pubbliche Fuozioni ha luogo.

93 Nella medesima Città un *Collegio di Dottori* fiorisce, che, giusta la Disposizione delle *novelle Costituzioni dello Stato di Milano*, le Cause d' Appellazione privativamente decide. Il Capo di detto Consiglio col Titol di *Abate* si distingue, ed ogni Anno a' Voti segreti si rinnova, ma per Cerimonia più che per altro lo squittino si pratica; mentre il più Anziano sempre si elegge; ma i Dottori Ecclesiastici da tale Dignità esclusi sempre s'intendono. Per conto della Precedenza, prescindendo dall' *Abate*, che sopra tutti la gode, regola fissa non v' è; per consuetudine però l'anzianità si attende.

94 Avvi ancora il *Collegio de' Causidici, e de' Notaj*. Eleggono essi ogn' Anno due del loro Corpo, che *Consindicatori* si chiamano, i quali col *Sindicatore*, dal Senato di Milano eletto, al Podestà, terminato il di lui Governo, fanno il Sindicato. Il medesimo Collegio ogni Anno parimente *due Protettori de' Carcerati* elegge; ma nè pur esso Collegio nelle pubbliche Funzioni ha luogo.

95 Della Città di *Bologna*, come di sopra ho detto, nel *Trattato de' Titoli* abbastanza parlai: Per conto delle *Re-*

pubbliche d' Europa il simile feci. Di molte altre Città d' Italia nel *Trattato della Nobiltà* molte cose già dissi: molto di più veramente in questo luogo dire se ne sarebbe potuto, ma, non essendomi giunte le altre necessarie notizie intenzionatemi; ho creduto la pubblicazione del presente Trattato non dover da vantaggio differire.

CAPITOLO III.

Come tra' Dottori, e Dottori in genere la Precedenza regolare si debba: Come tra' Teologi, e Canonisti: Come tra essi, ed i Filosofi proceder si debba.

1 SE sopra la proposta Quistione in genere il Concedente la Laurea Dottorale si considera, quegli, che dal più degno l' ottengono, in primo luogo si collocano: indi gli altri, che gradatamente succedono, purchè però non per grazia, e così per semplice Privilegio; ma dopo rigoroso Esame conceduta sia (*a*) se della qualità della Scienza si parla, non v' è chi non sappia, che quegli maggiormente stimati esser debbono, il subbietto della cui Scienza il più eminente esser si trova; sendo cosa incontrastabile, che, quanto più la Scienza sublime esser si trova, tanto più i Professori di essa di onore degni si rendono. Tra' pari quei, che di molte Scienze dotati sono, in concorso cogli altri, che una Scienza sola professano, i primi preferire si debbono. A' Dottori i *Licenziati* succedono, perchè gli ultimi non in altro grado, che in quello di poter conseguire la Laurea si trovano; mentre sotto nome di *Licenziati* quegli solamente si comprendono, che da una Università, o in un Collegio, giusta la Consuetudine di alcuni Paesi, della Spagna segnatamente, ove la *Licenziatura*; che del Dottorato l' Immagine rappresenta, si concede: ma in Italia, ed in molti altri Paesi, ne' quali il Titol suddetto di Licenziato in uso non è, il solo Dottorato, che non ad altri, che a Persone nelle Scienze provette, e senza molte Solennità, non si conferisce, quello si è, che si considera: il perchè essi Dottori, che d' insegnare, e di creare ancora altri Dottori in grado si trovano, a' Licenziati si preferiscono (*b*)

2 Quegli tra' pari, preceder debbe, che nel suo Esercizio più degli altri ha faticato, leggendosi nel *Testo* (*c*) *quia honoris argumentum non ambitione, sed labore ad unumquemque convenit devenire*: regola, che, giusta la disposizione dell' altro *Testo* (*d*) a favore di quelli maggiormente procede, che per lo pubblico bene più si affaticano; e però di premj maggiori degni si rendono (*e*) Come per conto di molti Uomini Illustri dire potrei; ma per troppo non diffondermi, un' esempio solo rapportar voglio, che di esser taciuto non merita. Riferisce il *Corradi nelle sue Notizie d' Ascoli*, che dovendosi in detta Città tenere una Disputa in materia Legale tra diversi Dottori, Corrado Rinaldi Ascolano, nella Patria Lettore pubblico, ed uno de' Compilatori della nota *Costituzione Egidiana*, avutane notizia, ad uno di quei Dottori disse, ch' egli per un giorno determinato offerivasi di spiegare tre Testi, che all' improvviso gli venissero proposti: rispondere a gli Argomenti, che sopra que' Testi gli venissero fatti: difender l' opinione a quella di chi si fosse contraria: e recitare a mente, così i Testi, che gli venissero indicati, come gli antecedenti, e i susseguenti: e così fu concertato.

3 Giunto il dì determinato, ed estratto a sorte nella Sala di quel Pubblico il Titolo *De Legatis III.* non solamente quel Mostro di Dottrina,

(a) *C. fin. dist. 97. c. hi qui de Praben. c. si a sede* 31. *l. 6. Dec. c. Clerici n. 19. e seqq. de Judic.*
(b) *Roman. cons. 333. n. 7. v. quoad secundum.*
(c) *L. contra publicam in fin. C. de re milit.*
(d) *Auth. habita C. ne fil. pro Patr.*
(e) *Alfons. Guerrier. specul. Princ. c. 54. n. 41.*

na, e di memoria, a tutti gli Argomenti propostigli rispose, ma ancora a mente recitò le parole di tutto il medesimo Titolo, *ordine retrogrado*, dall'ultima alla prima: così per conto del Titolo *ff. soluto matrimonio*, e del Testo Canonico *De mutuis petitionibus* successivamente fece. Da' Deputati sopra quello studio pertanto fugli agumentato lo stipendio, e datagli la permissione di legger sopra quelle materie, che a lui fosse piaciuto. E perchè di quel tempo tra esso Rinaldi, ed altri Dottori Lite per conto di Precedenza pendeva, il Corpo della Città dichiarò, che quegli sopra tutti gli altri preceder dovesse.

4 Ma, alla disputa tra' Professori delle proposte scienze passando, e considerando la Teologia con S. *Tommaso* (a) *Baldo* (b) il *Cassaneo* (c) e tant'altri da me nel *Trattato de' Titoli* riferiti, come un *Discorso di Dio: una Scienza delle Cose Divine*; *Indicatrice certissima de' principj: Principio amplissimo di tutte le scienze: Arbitra sapientissima di tutte le azioni*, e ragioni; *Per dimostratre l' Umana perfezione dalla Natura inventata, i cui detti come fonti dell' Intelletto dalle Leggi sono seguitati:* maravigliarci non dobbiamo, se la Scienza suddetta la prima fu, che gl' Ingegni sublimi degli Antichi a filosofare svegliò. *Mercurio Trimegisto*, come sappiamo, *Orfeo*, *Lino*, *Esiodo*, *Ferecide*, ed altri non pochi, della superstizione de' Gentili Inventori, di *Teologi* il Titolo riportarono. Ma Uomini di tal fatta (alla riserva di Trimegisto, che, il comune vaneggiamento sorpassato, mercè la sua speculazione, a comprender giunse, non altri che un solo Dio, invisibile, di tutte le cose visibili Creatore, trovarsi) intorno a molte Persone, dal senso loro additate, lo Studio applicarono: Nè lo stesso *Trimegisto*, con tutto il suo studio, e sapere, alla perfezione della cognizione della vera Teologia mai giunse, come i Teologi, che della nostra Fede illuminati, ne' Cieli, e negli Arcani della Trinità, colla mente penetrando, de' misteri Divini capaci resi sono.

5 Sendo dunque il subbietto della Teologia l' Increata Sapienza, e la sua Cognizione infinita; sicchè errare non può, i Dottori, che di essa fanno professione, sopra quelli delle altre Scienze la Precedenza incontrastabilmente goder debbono: così, oltre tanti altri, dicono, il *Filosofo*, e 'l *Comentatore* (d) con Porfirio (e) e Decio (f) e con ragione il dicono, mentre, procedendo la certezza delle ultime dal primo Lume naturale della ragione umana, agli errori soggetta si trova, dove la prima, anche per ragione della materia è più nobile; vale a dire di quei principj, che, attesa la sua eminenza, la cognizione della ragione stessa trascende; il perchè di lei le altre scienze Ancelle si chiamano. Se dell' eccellenza dell' Autore si cerca, si trova, che da altri che dal Salvatore non procede, in cui la sapienza dell' Eterno Padre concorre: Se il fine, Dio, e l' eterna Beatitudine: Se l' utile, il lume della Verità (g)

6 Tra Teologi, e Teologi parimente alcune volte di Precedenza si disputa; e ciò avviene per cagione di anzianità d' età, di Lettura, di preminenza delle Università, dalle quali essi sono stati laureati; o de' Principi, che nelle pubbliche Adunanze rappresentano; come nel Concilio di Trento avvenne; nella cui *Storia il Cardinal Pallavicino* (h) un successo strepitoso ci rappresenta; mentre si legge, che, dovendo que' Teologi, in quattro Classi distinti, sopra alcuni Dubbj, loro assegnati, parlare, per conto di quei della I. Classe, ch' erano i Pontificj, Controversia non cadde. Per la II. Classe quei della Sorbona furono nominati; Ercole Pagnani, del Marchese di Pescara Segretario, e Martino Gastella, del Conte di Luna similmente Segretario, del Re di Spagna Rappresentanti, da tale nomi-

(a) 1. *P. q. 1. art. 5. e 10.* (b) *C. ult. C. de fideic. libert.* (c) *Casal. p. 10. Consid. 10.*
(d) *C. de Anima c. 1. metaph.* (e) *Univ.* (f) *C. Clerici n. 25. e seqq. de Jud.*
(g) *Fontanell. de pact. Claus. 3. gl. 1. n. 13. Carl. Ant. de Luc. de praest. Doctor. c. 6. n. 2.*
(h) *Lib. 20. n. 4.*

minazione reclamarono, dicendo, che con tale atto la Controversia sopra la Precedenza tra le due Corone a decider venivasi: Dopo varj Litigj i due Segretarj la loro pretensione ristrinsero in chieder, che, sendo il primo della I. Classe un Pontificio; indi i Franzesi, uno Spagnuolo il primo della II. Classe esser dovesse. Il ripiego in grazia de' Presidenti, e della pace dal Cardinal di Lorena fu accettato; ma al Vescovo di Salamanca, e ad altri Dottori Spagnuoli non piacque: le ragioni da amendue le Parti addotte molte furono, finalmente fu convenuto, che la Controversia alla decisione de' Legati si rimettesse; ed essi dichiararono, che la Precedenza dalla sola contemplazione dell' anzianità del Dottorato ponderata s'intendesse: Sentenza, che, come *Carlo Antonio de Luca* (a) dice, alla disposizione della Legge comune si uniforma: che, se poi i Contendenti tutti in uno stesso giorno la Laurea ottenuta avessero, il maggior nato preceder dovesse, che, come lo *stesso de Luca* riflette, alla disposizione della Legge Comune parimente si uniforma.

7 A' Teologi i Canonisti succedono: anzi gli ultimi, come appresso vedremo, in alcune cose co' primi gareggiano: e con ragione, poichè la Legge Canonica alla conservazione della Religione; all' estirpazione delle Eresie, al governo delle Anime, per dirigerle all'eterna felicità, in somma è diretta. Poichè, quantunque la Scrittura Sacra gli Articoli tutti della Fede contenga, sendo insorti tra' Cristiani tanti errori, ed Eresie, affinchè la Consonanza della Scrittura incontrastabile comparisca, la Chiesa ha creduto, esservi bisogno, che, acciò, posta la verità nel suo lume, le nuvole, degli Errori, e delle Eresie appunto dissipate restino, i Santi Padri, insieme uniti, molti Dubbj della stessa Scrittura espongano, ed interpetrino.

8 Riflettrer' altresì conviene, che la Legge Canonica i modi di risolver molte Quistioni, che la direzione de' gradi, e degli Ordini, per dar fine alle Controversie, riguardano, contiene. I Precetti, e i Documenti, che alla Religione, alla Pietà, e alla Santimonia gli Uomini istruiscono, parimente insegna. Se il fine di essa Legge si considera, si trova, che, mercè i di lei insegnamenti, gli Uomini si edificano: Se i Promulgatori si cercano, i Pontefici, e i Concilj ei si presentano: Se alla prossimità si ricorre, con facilità si vede, esser quella più che ogni altra Scienza alla Divina vicina: Se alla materia, si trova, ch' Ella ha per obbietti i Divini Uffizj, i Sacramenti della Chiesa, e i Documenti della materia, che molto più Eccellenti, che quei delle altre Scienze si trovano. Tra Dottori, e Dottori di tale Scienza poi quei preceder debbono, che attualmente nell'esercizio della Lettura applicati si trovano: e ciò anche per conto di quei procede, che, quantunque non leggano, più Anziani sono (b) Affinchè però tale regola abbia luogo, il solo legger non basta; ma si richiede ancora perizia in insegnare; facondia in parlare; integrità di Costumi: d' asserne stato dichiarato meritevole da un Collegio; da questo promosso; e nel numero de' Lettori descritto (c)

9 Per quello poi, che la Prelazione tra' Teologi, e Canonisti in ordine al Governo delle Chiese rigiuarda, le opinioni de' Dottori divise si trovano. I Teologi di Fautori non mancano, il *Gaetano sopra S Tommaso* (d) *Agostino Anconitano* (e) *Gabriele Vasquez* (f) oltre molti altri, con essi da me nel *Capitolo III. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* allegati: Dicon' essi, che le principali occupazioni de' Vescovi, giusta la disposizione del Precetto dal Salvatore a gli Apostoli ingionto, in predicare, ed insegnare consistono: che il primario Impiego de' Pastori delle Anime intorno alla Dottrina de' Costumi

(a) *Loc. cit. c. 20. n. 1.* (b) *L. 2 C. ut dignit. ordo servetur.*
(c) *Luc. de Penn. l. unic. C. de Professor.* (d) *2. 2. q. 185. art. 3. in fin.*
(e) *De potest. Eccl. q. 3. art. 5.* (f) *De Benef. c. 2. §. 3. dubb. 9 n. 8 e segq.*

ſtumi verſar debbe; poichè il Salvatore appunto di propria bocca loro ha detto: *prædicate Evangelium omni Creaturæ, docentes eos, ſervare, quæcumque mandavi vobis*: precetto, dicon'eſſi, che da' Teologi con capacità, ed efficacia maggiore, che da' Canoniſti ſi eſeguiſce.

10 I Canoniſti però di Campioni tampoco deſtituti non ſono: Il *Romano al luogo citato*, e con eſſo il *Cardinal de Luca* (*a*) diſtinguendo, dicono, che per conto delle Chieſe, che con Eretici, Sciſmatici, ed Infedeli confinano, affinchè, giuſta la diſpoſizione del *Concilio Lateranenſe, ſotto il Pontificato d'Innocenzo III. celebrato*, le Anime nell'Inſegnamento di quelle coſe, che la Scrittura contiene, bene iſtrutte ſieno, i Teologi preferiti eſſer debbono. Per conto delle altre Chieſe poi, per lo cui governo tale rifleſſo non già, ma la Scienza de' Canoni neceſſaria ſi crede, i Canoniſti, ne' Tribunali verſati, preferire ſi debbano; poichè, ſe di controverſie ſi tratta, che le Uſure riguardino, nel Foro eſterno la Sentenza de' Canoniſti appunto a quella de' Teologi prevale: così, dopo il *Mantica* (*b*) il *Loterio* (*c*) l'*Ancarano*; l'*Anagni*; *Decio*, ed altri dallo ſteſſo *Mantica al luogo citato*, e dalla *Rota Romana* (*d*) riferiti, il *Cardinal de Luca* (*e*) ha detto.

11 In ordine parimente a ciò, che le altre materie Eccleſiaſtiche riguarda, l'*Oſtienſe*, *e Gio: Andrea* (*f*) *il Mandoſio* (*g*) *il Simança* (*h*) *il Caſſaneo* (*i*) *il Fritſchi* (*k*) *e l'Ugolino* (*l*) dicono, che per conto de' Concorſi alle Chieſe, preſcindendo dall'Uffizio di predicare, in tutte le altre coſe, che al Veſcovo ſpettano, a' Canoniſti ſopra' Teologi la Precedenza compete; poichè la Scienza Canonica in Teologia pratica conſiſte; onde, ſenza di lei, la Chieſa governare non ſi può; mentr'eſſa il governo delle Anime principalmente riguarda. (*m*)

12 A quel, che per parte de' Teologi in ordine all'Uffizio di predicare, e d'iſtruire ne' Coſtumi, ſi dice, per parte de' Canoniſti ſi riſponde, che il numero de' Predicatori Eccellentiſſimi (molti de' quali però più per piacere alle orecchie, che per toccare il cuore degli Aſcoltanti colla Divina parola, ſi affaticano) a' noſtri giorni è ſi grande, che il predicare in ſtile piano, e facile a pochiſſime Perſone piace, dond'è forſe proceduto, ch'eſſi Veſcovi, atteſe ancora le molte altre occupazioni, che il loro Uffizio ad eſſi reca, e 'l non aver ſempre Vicarj idonei, che, come veggiamo, alle loro veci pienamente ſuppliſchino, di rado predicano: coſa, che nuova non è, mentre anche molto prima de' noſtri tempi così ſi praticava. Nella *Vita di S. Antonino Arciveſcovo di Firenze*, che sì glorioſamente la ſua Chieſa governò, ſi legge, ch'egli, per applicare a molte coſe, dalle quali eſimerſi non poneva, laſciava di predicare: ed è notabile, che così in tempi praticava, in cui, com'è noto, la predicazione della parola di Dio per non poco neceſſaria ſi riconoſceva. L'Uffizio poi d'inſegnare la Dottrina de' Coſtumi, per le ſopraddotte ragioni non meno da' Canoniſti, che da' Teologi adempiuto eſſer può.

13 Ma per conto di ciò, che le Collazioni, così de' Veſcovadi, come de' Benefizj con cura d'Anime riguarda, il *Concilio di Trento* (*n*) così diſpone: *Quicumque poſthac ad Eccleſias Cathedrales erit aſſumendus, non ſolum natalibus, ætate, moribus, & vita, ac aliis, quæ a Sac. Canonibus requiruntur, plene ſit præditus, verum etiam in S. Ordine antea ſaltem ſex menſium ſpatio conſtitutus &c.* Indi ſoggiugne: *Scientia vero, præter hæc ejuſmodi, polleat, ut muneri ſibi injungendi neceſſitati poſſit ſatisfacere: ideoque antea in univerſitate ſtu-*

(a) *Annot. al Conc. diſc. 2. n. 6.*
(b) *De tacit. lib. 2. tit. 2. n. 38 in fin.*
(c) *De Benef. lib. 3. q. 7. n. 99. e ſeqq.*
(d) *Dec. 32. n. 23. p. 7. rec.*
(e) *De uſur. diſc. 6. n. 2.*
(f) *C. 2. de Conſanguin.*
(g) *Reg. Canc. q. 7.*
(h) *De Cat. Inſtit. tit. 25. n. 23. e ſeqq.*
(i) *D. p. 10. Conſid. 16.*
(K) *De Viſit. lib. 2. c. 3. n. 5.*
(l) *De off. Ep. c. 2. §. 1. n. 3.*
(m) *Alvar. Pelag. de planct. Eccl. lib. 2. c. 20. col. 4. Felin. Conſ. 18. n. 9.*
(n) *Seſſ. 22. c. 2. de Reform.*

studiorum Magister, sive Doctor, aut Licentiatus (si osservi) *in S. Theologia vel in Jure Canonico merito sit promotus, aut publico alicujus Academiæ Testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur*.

14 In molti Luoghi, della Germania segnatamente, a' Teologi i Maestri di Filosofia succedono; e non senza ragione, poichè tale scienza, dagli Ebrei *Cochinac* chiamata, altro che *amore delle cose, così Divine, come Umane: Studio della Sapienza, che alla Cognizione della Verità, ed al conseguimento della felicità conduce*, non significa. Il perchè *Cicerone nel II. degli Uffizj*, col solito della sua gran mente, prese a dire: *nec quicquam aliud est Philosophia, si interpretari velis, quam studium sapientiæ*: Studio, che all' Uomo nobile, non solamente utile, ma necessario ancora si riconosce; mentre col suo mezzo, i principj delle cose, e le cagioni de' loro effetti dividendo, l'animo si conforma: la Vita si dispone: le azioni si dirigono: quali cose lodevoli, quali biasmevoli sieno, a comprender si giugne.

15 I Professori di tale Scienza, come sappiamo, in Greci, e Latini si distinguono: I Greci, avendola imparata da gli Egizj, e da' Persi, allo splendore a tutti noto l' innalzarono. I Latini sì altamente un tempo l'abborrirono, che anche il Titol di *Filosofo* tra loro, come esoso, si odiava; e ciò, perchè alcuni, e segnatamente *Bruto, Cassio, Seneca, Trasea*, ed altri, i quali di detta Scienza professione fatta aveano, in qualità di Capi delle note Congiure, erano infelicemente periti; il perchè, chiunque a quella applicava, come sospetto di simil delitto, dal Civile Commerzio escluso si vedea. Onde *Suetonio*, dell' Educazione di Nerone parlando, prende a dire: *Liberales Disciplinas omnes fere puer attigit; sed a Philosophia eum Mater avertit; monens, Imperaturo contrariam esse*: E più chiaramente lo *stesso Scrittore* per conto di Giulio Agricola suo Suocero ne' seguenti termini spiegossi: *memoria teneo, solitum ipsum narrare, se in prima juventa studium Philosophiæ acrius ultra quam concessum Romæ, ac Senatori hausisse, ni prudentia Matris incensum, ac flagrantem animum coercuisset*.

16 Di Aristotile da' Dottori della primitiva Chiesa, com'è noto, svantaggiosamente fu parlato: Egli è però vero, che Anatolio, Vescovo di Laodicea; Didimo d' Alessandria; S. Girolamo; S. Agostino, e diversi altri a di lui favore scrissero, e parlarono. Nel VI. Secolo Boezio, con tradurre in Latino le Opere di sì gran Filosofo, nell' Occidente il suo merito ben comprender fece: ma dopo Boezio, fino al fine dell' VIII. Secolo, altri che S. Gio: Damasceno non vi fu, che, con fare un Compendio della sua Filosofia per difenderlo si affaticasse. I Greci però nel Secolo XI., e ne' seguenti, applicatisi a far fiorire le Scienze; il merito di lui esaltarono; onde la sua riputazione pubblica si rese; tra gli Arabi, e i Mori molto più: Alfarabio, Algazel, Averroe, Avicenna, ed altri insegnarono la di lui Dottrina, in Affrica prima, poscia in Cordova, ov' eglino, dopo la Conquista della Spagna uo Collegio stabilirono: da' Spagnuoli fu portata in Francia, dove da' Comentarj degli stessi *Averroe*, ed *Avicenna* era già resa nota; e nell' Università di Parigi fu ricevuta.

17 Ma le vicende della Dottrina di quel Mostro di Virtù non per ciò si fissarono, avendo voluto il *Mauri* sostenere alcune opinioni particolari co' di lui principj, in un *Concilio*, dell' Anno 1210. nella medesima Città di Parigi tenuto, come Eretico fu condannato: i Libri d' Aristotile furono bruciati; la lettura di quelli sotto pena di scomunica fu proibita: sotto il Regno di Filippo Augusto da un' Assemblea di Vescovi anche la sua Metafisica fu proibita: così per conto della sua Fisica da Gregorio IX. fu fatto: e due celebri Dottori di Parigi, per esser troppo attaccati a' Sentimenti di esso Aristotile, d'eresia furono accusati.

18 Il merito di quell' Eroe della Repubblica de' Letterati però abbandonato non restò; Alessandro d' Ales, Alberto Magno, e S. Tommaso fecero rifiorire le di lui Opere, che, mercè le appli-

applicazioni di Papa Niccolò V., dell' Anno 1447. furono tradotte: E considerato, che prima non erano state lette, che ne' Comentarj degli Arabi, da' quali erano stati appresi que' termini barbari, divenuti anche peggiori dopo la furiosa emulazione formata verso il fine del XIV. secolo tra Tomisti, Scotisti, ed altri, de' quali ciascuno avea preso il suo partito, sulla buona strada tornossi.

19 Dopo tali peripezie finalmente la vera Filosofia d' Aristotile, purgata dalle follie degli Arabi, de' Pittagorici de' Stoici, degli Epicurei, e d' altri Favoleggiatori, cominciando da' principj del XVII. Secolo, nelle più celebri università dell' Europa, così da' Teologi Cattolici, come da' Protestanti pubblicamente insegnata si trova, che a tanta perfezione l'hanno ridotta, che Persona non v' è, che, in essa versata, pompa non ne faccia; e con ragione, mentre i di lei Professori, di sapere ciò, che, così Platone, come Aristotile hanno insegnato, non contenti, per rinvenire quello, ch' essi non hanno detto, affaticansi.

20 Come si sia però, ammessi i principj da Aristotile additati, con franchezza si può dire, che le Repubbliche allora sono rettamente governate, quando i Filosofi comandano, o chi comanda, filosofa; il perchè *Eliano*, e lo *Strozzi sopra il Libro VIII. dell' Etica d' Aristotile* appunto, saggiamente hanno detto, *philosophari esse proprium Regis*. Non dico già, che la Filosofia contemplativa a' Principi necessaria sia; mentre per tal conto quella Sentenza di Platone, *Philosophos ad res agendas non esse aptos, ac in Civilibus actionibus se ridiculos patefacere*, certamente si applica: ma dell' attiva m' intendo, che, giusta la Comune Sentenza, de' Principi appunto è propria; mentre, come nel *Trattato dell' Onore* già dissi, consistendo le Virtù morali in operare giustamente, fortemente, e liberamente, che a' Principi, ne' quali tutti i mezzi, per comparire quasi Specchi di virtù, si richieggono, sono necessarie: Virtù, che, senza che si sappia, quali esse sieno, in pratica metter non si ponno; e ciò, senza lo studio de' libri, che tali cognizioni contenghino, eseguire non si può. Gli esempj de' Principi, che, mercè la loro ignoranza, gli Stati hanno perduti, pochi non sono: La povera Italia in particolare, per esser stata sotto il Governo di Barbari, ed ignoranti Principi, il prova. E quel, che per conto delle Virtù morali si dice, anche per conto dell' Esercizio dell' Arte militare vantaggioso si trova; poichè un Principe virtuoso, senza comparazione meglio, che un Ignorante, così in ordine alle Guerre, come alle sedizioni, le cose del suo Stato regola: gli esempj di Alessandro, di Cesare, e di tanti altri Valorosi Capitani il mostrano.

21 Da quanto detto abbiamo ben si comprende, che il Titol di *Maestro di Filosofia* di poco momento non è. Che, quando i Professori di essa scienza per Dottrina, e per erudizione Celebri si sono resi, gli altri Dottori, dopo i Teologi, preceder debbono. *Seneca*, di quella parlando (a) prende a dire. *Deorum Immortalium munus est, quod vivimus: Philosophiæ, quod recte vivimus*: e da quello specchio di Virtù, ch' egli è, il dice, poichè, come *Cicerone* (b) osserva, e come veduto abbiamo, quella scienza di tutte le altre Scienze, ed Arti Procreatrice, e Madre il Titol merita: Quanti Uomini, col di lei mezzo Illustri divenuti sieno, non senza difficoltà ben grande si può sapere: ma di certo si sa, che tutte le cose scibili, col mezzo del di lei studio da quelli sono state imparate: onde i Maestri di essa, nelle Accademie Professori, per la regola, che due Vincoli più che un solo legano, con giustizia gli altri precedono; Quei molto più, che nella Filosofia morale, che le cose eterne riguarda, la Laurea hanno riportata (c) Ma tra essi, quando distinzione di grado non concorra,

(a) *Lib. 14. Ep. 10.* (b) *De orator: lib. 1.*
(c) *Possevin. loc. cit. f. 366. Camerat. chi meriti più onore, il Legista, e l' Artista f. 60. Albergat. della Pace lib. 1. c. 14. f. 94.*

ra, come per conto delle altre ſcienze ſi dice, i più Anziani precedono: *Vivio* però (*a*) dice, e dice bene, che, quando un Maeſtro più giovane in Dottrina, ed erudizione il più attempato ſupera, l'accennata regola ſi limita.

CAPITOLO IV.

Della Precedenza tra' Dottori di Legge, e quei di Medicina: Tra Legiſti, e Legiſti: Medici, e Medici.

1 CHe a favore de' Dottori di Legge in Competenza con quei di Medicina la propoſta Quiſtione, così in Poſſeſſorio, come in Petitorio decider ſi debba, pare, che controverter non ſi poſſa, mentre; ſe dell'oſſervanza ſi cerca, ſi trova, che in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, ed altrove così ſi pratica: così dicono, il *Toro ne' ſuoi Compendj delle Deciſioni Napoletane* (*b*) il *Carpano allo ſtatuto di Milano* (*c*) il *Bertachino* (*d*) il *Creſcenzio* (*e*) ed, oltre tanti altri da me nel *Trattato della Nobiltà* (*f*) riferiti, la *Rota Romana avanti il Cardinal Carpegna in una Bononienſe Legati* il dì 3. Dicembre del 1660. così deciſe: *Domenico Laſſi nella ſua Relazione dell' Entrata di Carlo V. in Bologna* ſcrive, che, quando Pirro Malvezzi, Gonfaloniere di Giuſtizia, portoſſi ad incontrare quel Monarca, il Rettore del Collegio de' Legiſti alla di lui deſtra andava, quello de' Medici alla ſiniſtra. Nel decorſo Secolo il Mariani, Dottore di Medicina in quella Città, per eſſer ammeſſo al Magiſtrato *degli Anziani* (diſtintivo di quella Nobiltà generoſa) depoſto quel Titolo, la Laurea di Dottore di Legge ottenne.

2 Egli è vero, che *Decio* (*g*) ſcrive che, quantunque per giuſtizia la Precedenza da' Medici a' Legiſti dovuta ſia, tra eſſi per Conſuetudine il più Anziano Laureato precede: Ma la di lui ſentenza in certi Luoghi per particolare Conſuetudine appunto procede; come, a cagione d' eſempio, in Londra: anzi per conto di quella Città l' Univerſità d' Oxford ſotto il Regno di Riccardo II. dell' Anno 1384. a favore de' Medici indiſtintamente deciſe: Oſſervabile però ſi è, che quei, che co' Medici allora competevano, Dottori di Legge non erano.

3 A favore de' Medici ancora lo *Statuto vecchio di Roma*, ſotto il Pontificato di Adriano VI. impreſſo, ſi può allegare, mentre nell' Eſordio ſi legge: *Antonius Petrutius Artium, & Medicinæ Doctor; Franciſcus Caffarellus; Jordanus de Serlupis, Conſervatores Cameræ Urbis; Jacobus Cincius, Prior Capitum Regionum*. Nell' *Eſordio dell' ultimo libro del medeſimo Statuto* ſi dice: *Magiſtro Joanne Baptiſta de Verallis; Magiſtro Cæſare de Maniliis* (amendue Dottori di Medicina) *& D. Petro Paulo Veccio, Almæ Urbis Conſervatoribus*. Nel fine del libro ſuddetto le Armi de' medeſimi Conſervadori, col ſeguente Ordine impreſſe ſi venggono in mezzo quella del Veralli: a deſtra l'altra del Manili: a ſiniſtra l'altra del Vecci.

4 Ma, dopo quel tempo, tanto in quella Dominante, quanto altrove, generalmente, come di ſopra ſi è detto, e come *Modeſtino Piſtore* (*h*) ſcrive, ſenza aver riguardo all'anzianità della Laurea, o dell' età, il contrario ſi pratica. Sentenza ſeguitata da altri non pochi Scrittori, e ſegnatamente dall'*Ondedei* (*i*) dal *Sordo* (*k*) dall'*Altogrado* (*l*) dal *Gabriele* (*m*) dal *Conciolo* (*n*) dal *Graziani* (*o*) dal *Carleval* (*p*) dal *Fontanella* (*q*) dallo *Sperelli* (*r*) dal *Tomato* (*s*) dalla

Rota

(a) *Dec. 62. n. 1. lib. 1.* (b) *P. 3. ſect. 2. V. Medicus V. Doctor*
(c) *C. 357. n. 3. V. Medici.* (d) *Sect. 2. §. Doctor V. Doctor antiquior. col. 2.*
(e) *Nobil. lib. 2. n. 22. e 23.* (f) *P. 1. c. 12.*
(g) *C. Clerici 49. de Judic.* (h) *Conſ 51. n. 40. Vol. 1.*
(i) *Conſ. 101. n. 39. Conſ. 110. n. 19. e ſeqq.* (K) *Conſ. 74. n. 14. Vol. 1.*
(l) *Conſ. 14. n. 14. lib. 2.* (m) *Concl. de prob. 4. n. 1. V. Contrarium, e n. 2.*
(n) *Alleg. 43. n. 19. Alleg. 81. n. 15. Alleg. 96 n. 10. Alleg. 99. n. 26.* (o) *Diſc. 479. n. 24. Diſc. 97. 3. n. 43.*
(p) *De Judic. lib. 1. tit. 1. diſp. 2. q. 2. n. 62.* (q) *De pact. Clauſ. 4. 9. gl. 2. n. 8.*
(r) *Dec. 132. n. 40.* (s) *Dec. 31. n. 18. e 36. dec. 36. n. 10.*

Rota Romana avanti *Gregorio* XV. e dall' *Addente* (*a*) avanti il *Cardinal Serafino* (*b*) avanti *Monf. Coccino* (*c*) avanti Aleſſandro VIII. (*d*) e nelle *Recenziori* (*e*).

5 Ammeſſa a favore de' Legiſti la generale oſſervanza, la loro ragione anche per conto del Petitorio chiara riſulta, sì perchè in materia di Precedenza la Conſuetudine, per ſentenza Comune de' Dottori, di Legge ha forza (*f*) sì anche, perchè l'origine della Legge da Dio procede, leggendoſi nel *Capitolo XXXI. dell' Eſodo* le ſeguenti parole: *Deditque Dominus Moyſi, completis bujuſmodi ſermonibus in Monte Sinai, duas Tabulas Teſtimonii lapideas, ſcriptas digito Dei*; affinchè a gli Ebrei le participaſſe Ne' *Proverbj all' VIII.* ſi legge: *Dominus poſſedit me ab initio Viarum ſuarum*; e ſi ſoggiugne: *Cum eo eram, cuncta componens*. In *Eſaia* al XXXIII. ſi dice: *Dominus Judex noſter*. In *Job* al XXXVI. *Ecce Deus Excelſus fortitudine ſua, & nullus eſt ſimilis in Legislatoribus*.

6 Con grande ragione per tanto *il Reale Profeta nel Salmo* LXXXVIII. prende a dire: *Veritas de Terra orta eſt, & Juſtitia de Cœlo proſpexit*; mentre da Dio a' Giudici fu data, affinchè a' Popoli da eſſi foſſe amminiſtrata. A favore della Legge ſi conſidera ancora, il ſuo obbietto eſſer l' Anima, nobiliſſima, e perſettiſſima: I Legislatori dall' Eterna Sapienza Interpetri ſoſtituiti chiamarſi. E ciò poſto, chi è quegli, che dubitar poſſa, ch' eſſi dell' Eterna Sapienza appunto il grado non occupino; mentre il *Legislatore ſteſſo* (g) lo dice: il *Vieri* (*b*) e 'l *Poſſevino* (*i*) lo ſpiegano; e però dallo ſteſſo *Legislatore* (*k*) oltre tanti altri attribuiti dal *Caſſaneo* riferiti, *Sacerdoti Stelle lumi-*

Ateneo Tomo V.

noſiſſime del Firmamento vengon chiamati.

7 Il *Principe della Politica* per tanto (*l*) con altrettanto forte ragione dice, che la Scienza Civile della Medicina, ſenza comparazione, più nobile, più onorevole, e più Eccellente ſtimata eſſer debbe: tanto più, ſe ſi conſidera, che la Legge appunto, non ſolamente della Vita, e de' beni di fortuna, ma anche dell' Onore la Conſervazione riguarda; dove la Medicina non altro che la Conſervazione del Corpo ha per obbietto: Così, oltre tanti altri di ſopra citati, dicono, *Platone in Giorgia* e 'l *Benedetti della Dignità delle Leggi* (*m*)

8 Nè vale il dire, che la Medicina anche l' Anima riguarda, poichè, come il *Tiraquello* (*n*) oſſerva, ciò non principalmente, ma ſecondariamente ſuſſiſte: Sendo per tanto i Legiſti Medici, così delle Anime, e dell' Onore, come de' beni di fortuna; i Medici del Corpo, in dubbio non ſi può revocare, che a' primi ſopra gli ultimi la Precedenza competa: poichè, *licet Doctoratus in Medicina* (prende a dire il Cardinal de Luca (*o*) *de jure etiam nobilitet, iſtaque Profeſſio Nobilibus etiam congruat, non eſt talis, quod ſingulariter, ac diſcretive ad Profeſſores aliarum Scientiarum iſtum Titulum exigat: ſed bene adjicitur ratione Excellentiæ in Miniſterio eodem modo, quo etiam Pictoribus, ſtatuariis, & ſimilibus adjectus legitur apud Tiraquellum &c.*

9 Alle addotte ragioni però *Paolo Zacchia* non rendendoſi, ma, come Principale, e come Campione, colle ſue Erudite *Quiſtioni Medico-legali* (*p*) in Campo entrato, da molti de' ſuoi ſpalleggiato, tutte le Armi, che per difeſa della ſua Profeſſione ſervir

 ponno

(a) *Dec. 274. n. 5. Iol lett. B.* (b) *Dec. 15.*
(c) *Dec. 123. e 1539.* (d) *Dec. 149. n. 14.* (e) *Dec. 530. n. 4. dec. 574. n. 17. e 18. p. 4. tom. 3.*
(f) *Bald. cap. cum olim de conſuet. Barboſ. de poteſt. Ep. Alleg. 78. n. 28. Rot. Rec. dec. 85. n. 5. dec. 483. n. 1. p. 5. dec. 419. n. 17. p. 9. dec. 303. n. 25. dec. 168. p. 16. dec. 87. n. 6. p. 17. dec. 305. n. 6. p. 18. tom. 1. dec. 781. num. 5. d p. 18. tom. 2.*
(g) *L. ſi cum §. injuriarum ff. ſi quis Caution.* (h) *De Nobil. p. 3. f. 11.*
(i) *Dial. 4. f. m. 341. e 388.* (K) *L. nam & Demoſthenes ff. de legib.*
(l) *Lib. 1. c. ult.* (m) *F. m. 10. e 18.*
(n) *De Nobil. c. 31. n. 363.* (o) *De praem. diſc. 30. n. 20.* (p) *Q. ult. tit. lib. 6.*

ponno, in uſo mette: e fatta delle ſcienze la comparazione, a' Teologi ſopra' Profeſſori di tutte le altre la Precedenza non controverte; così per conto de' Filoſofi dice; e noi ne' termini nel *Precedente Capitolo* eſpreſſi parimente il diciamo. Vuole però quello Scrittore, che alla Politica, dalla Filoſofia ſeparata, la Precedenza dovuta non ſia; non nega, che la Politica il bene Comune univerſalmente riguardi; dove la Medicina, quantunque in certo modo ſi poſſa dire, che anch' eſſa il bene univerſale abbia per fine, per la medeſima ragione, come tale nol ſia: nè vale il dire, che la medicina, curando, a cagione d'eſempio, il Papa, l' Imperadore, i Re; tutte le Perſone pubbliche: e diciamo ancora, le Repubbliche, e le Città tutte, come in tempi di Peſti, e di Epidemiche Infermità ſuccede, ad averlo venga; mentre così per accidente avviene, non riguardando per altro la Profeſſione del Medico, che la ſalute di ciaſcun Particolare, dove il bene, che dalla Politica riſulta, la Conſervazione dell' Imperio, de' Regni delle Repubbliche, o delle Città in univerſale ha per obbietto.

10 Ma, paſſando lo *ſteſſo Scrittore* ad eſaminare, ſe ciò, che per conto della Politica, e della Medicina ſi dice, per conto del Politico, e del Medico proceda, la negativa abbracciando, vuole, che il Politico del bene comune, che dalla Ragione delle Leggi procede, cagione non ſia; poichè, dic' egli, quantunque il Politico le Leggi coſtituiſca, queſte, quando dal Sovrano autorizzate non ſieno, effetto non producono: nè da eſſe bene alcuno proceder può; mentre, come *Plutarco (a)* e *Suarez (b)* il ſcrivono, la Legge non del Politico, che per ſe ſteſſo autorità non ha, ma del Principe, dal quale la forza riceve, opera dire ſi debbe: Non eſſendo dunque il Politico (proſeguiſce il *Zacchia*) primariamente, e per ſe del bene comune la cagione, in queſto al Medico ceder debbe, che per ſe, in quanto la potenza dell' Arte nell' Uomo ſi eſtende, primariamente la ſalute del Corpo appunto cagiona. onde vuole, che, preſentandoſi nella Medicina le occaſioni, i Dogmi, e molte altre coſe ancora, il Medico poſſa cangiare, dove al Politico, e molto meno al Giureconſulto di cangiare, le Leggi lecito dire ſi può (*c*)

11 Paragonata poſcia la Giureperizia colla Filoſofia, quella dalla Dignità di queſta molto lontana colloca; ſi perchè la Filoſofia non per conſequenza; ma da ſe, e per ſe primariamente il bene produce. La Giureperizia le ricchezze de' Clienti per ſe non conſerva; mentre quelle ſpettano alla Giuſtizia, la quale a ciaſcuno il ſuo attribuiſce; e dal Giudice, che di eſſa le veci eſercita, come Legge viva, viene amminiſtrata; ond' egli non opera come Giureconſulto; mentre, quantunque tale tampoco non ſia, dalla Legge la podeſtà ricevendo, la giuſtizia amminiſtra.

12 Come alle accennate oppoſizioni riſponder ſi poſſa, ne' *Capitoli* IX. X. e XII. della *Parte* I. del *Trattato della Nobiltà* già 'l diſſi; alcune coſe nel *Capitolo antecedente* già dette quelle ragioni parimente fortificano; E preſuppoſto, quanto detto abbiamo, che la maeſtà delle Leggi della Medicina maggiore dire ſi debba; e che a' loro Profeſſori ſopra' Medici la Precedenza competa, credo, che negare non ſi poſſa; tanto più, che come ogni Uomo, anche di corto intendimento, comprender ben può, ſenza le leggi, e i loro Profeſſori il Mondo ſuſſiſter non potrebbe. Senza Medici, come al *luogo citato del Trattato della Nobiltà* ſi vide, viver ſi potrebbe, come per tante centinaja d' Anni i Romani viſſero, e come *il Sign: di Montagna (d)* ſcrive, una gran parte del Mondo, ſenza Medicina, e ſenza Medici, vive. Tante Nazioni, che tampoco non la conoſcono, più che noi altri Europei, ſane, e robuſte vivono.

13 Tale verità conſciuta, i Romani, che i Medici diſcacciarono, per conto de' Profeſſori delle Leggi così non fecero;

(a *De Doctrin. Princ.* (b) *De leg. lib.* 3. *c.* 4.
(c) *Barboſ. Collett. Doct. tit.* 7. *c.* 3. *n.* 2. *tom.* 2. (d) *Eſſ.: lib.* 2. *c.* 37.

cero; anzi Case, e Poderi loro assegnarono; premj donarono; statue eressero; e da saggi operarono, mentre senza le Leggi, e i loro Professori, la giustizia, e l'onestà, in bando sarebbe andata: la Pace luogo trovato non v'averebbe; ond'essi la loro Potenza dilatata certamente non avrebbono. *Cicerone* per tanto *nel II. delle Leggi*, da saggio, prese a dire, le Leggi appunto per la salute de' Cittadini esser state inventate, per la sicurezza delle Città; per la felicità, e per la quiete de' Popoli esser'amministrate. Onde con giustizia si può dire che la Legge di quelle prerogative, che alla Teologia attribuite si trovano, partecipe sia: e che per ciò, così l'una, come l'altra, tutte le altre scienze preceder debbano (*a*) così, oltre tanti altri nel *Trattato della Nobiltà*, ed in quello *delle Armi Gentilizie* da me riferiti, dicono, non solamente i Legisti, ma, come di sopra si è veduto, anche i Legislatori stessi, i Teologi, i Canonisti, e i Filosofi il confermano.

14 E quanto detto abbiamo è sì vero, che, quantunque regolarmente il Titol di *Sopraordinario* in concorso co gli Ordinarj, onore, e Precedenza seco porti (*b*) (regola, che tra' Professori di una medesima Facoltà non si controverte) tra' Dottori di Legge in concorso con quei di Medicina si limita; mentre un Dottore *Sopraordinario* dell'ultima di dette Facoltà in competenza con un Ordinario della prima preceder non debbe. Così dicono, l'*Abate, ed altri Canonisti* (*c*) *Decio* (*d*) *Boerio* (*e*) e 'l *Cassaneo* (*f*) purchè nel Luogo, in cui la Controversia insorge, Legge particolare non vi sia, in vigore della quale, non solamente i Medici tra di loro, ma anche i Legisti in concorso con quelli compresi sieno, come per conto dello *Statuto dello Studio di Pisa* si dice, il quale in ordine alla proposta Quistione così dispone: *Post hos sequantur Doctores, tam Legistæ, quam Artistæ, non obstante quod aliqui Doctores plurium Facultatum, vel alio Privilegio sint fulciti*. Il perchè, sendo insorto Litigio tra' Lettori di quello Studio allora, quando il Gran Duca dell'Anno 1636. Stefano de Castro del Titolo di *Sopraordinario* appunto fregiò; il medesimo Gran Duca la Cognizione concernente la Precedenza a tre Giudici della Città di Firenze commise, i quali sotto il dì 28. Giugno del 1637. riferirono, che al de Castro la Precedenza competeva non solamente sopra tutti i Dottori di Medicina, ma anche sopra quei di Legge: Voto, che, come il Dotto *Giacomo Conti* (*g*) riferisce, dal medesimo Gran Duca il dì 30. del medesimo Mese fu approvato; ed a favore de' Medici de' Principi, come appresso vedremo, con più facilità si ammette. La regola per altro in vigore del *Testo* (*h*) come il *Boerio* (*i*) dice, che al Teologo sopra il Legista; a questi sopra il Medico la Precedenza competa, attender si debbe.

15 A discorrer passando di ciò, che la Precedenza tra Legisti, e Legisti concerne, nello Stato Ecclesiastico in vigore della *Bolla di Sisto V.* in numero la LXII. che comincia: *Sacri Apostolatus*, i Dottori del Karattere di Avvocati Concistoriali fregiati, così tutti gli altri Avvocati, e Dottori, che in que' Tribunali la loro Professione esercitano, come gli altri Nobili precedono. Il *Calefatto nel suo Trattato della Nobiltà* poi dice, che i Dottori creati Conti Concistoriali dall'Imperadore, non solamente tutti gli altri Dottori, ma anche tutti i Nobili di Sangue non Dottori preceder debbono.

16 I Dottori di Sangue nobile però, come di due Dignità fregiati, in concorso co' non Nobili, ne' quali una sola Dignità concorre, in tutti gli atti preceder debbono (*k*) Per la medesima ragio-

(a) *L. 1. e per tutt. il Tit. C ut dignit. ord. serv. lib. 12. l. honor. §. gerendum l. ut gradatim de muner. & honor. cap. statuimus de major. & obed. Bald. l. decernimus C. de Sacros. Eccl.*
(b) *Alb. Cons. 353. n. 3.* (c) *Cap. Clerici Extr. de Judic.* (d) *L. cum quid n. 12. ff. si cert. pet.*
(e) *De auct. Magn. cons. n. 88.* (f) *P. 10. consid. 25.* (g) *De Auditore Religionis Divi Stephani tit. 12. n. 56.*
(h) *C. in quibus 7. q. 1.* (i) *De ord. grad. utriusq. jur. p. 1. n. 5. in fin.*
(k) *Lettnauler. de Doctor. p. 3. q. 8. f. 28. Bono da Cortil. de Nobil. p. 3. n. 31. e seqq. Potian. Cons. 84. nu. 35. Vol. 5. Mattia Stefan. de Nobil. lib. 2. n. 28. f. 299.*

ragione al più Nobile sopra il men nobile la Precedenza compete (*a*) Così per conto del Nobile di Città più riguardevole in concorso col Nobile di Città inferiore, come appresso vedremo, si dice. (*b*)

17 La regola suddetta a favore del Dottore non nobile, ma in sapere eminente in concorso col Nobile, ma Ignorante, si limita (*c*) così, quando al Semplice Dottore, mercè la sua Virtù, dal Principe luogo di quello degli altri più degno viene assegnato (*d*) perchè la prima Cattedra preminenza denota (*e*) Al Dottore poi sopra il Licenziato, come nel *Capitolo precedente* si è detto, la Precedenza compete.

18 Il *Peregrino* (*f*) e con esso molti altri tengono, che il Dottore nella Legge Canonica laureato quegli, che nella Civile solamente la Laurea ha riportata, preceder debba: ma il *Menochio* vuole, che la regola suddetta, che nello Stato Ecclesiastico non si controverte, ne' Stati dell' Imperio non proceda. I Dottori dell' una, e dell' altra Legge poi quei, che per conto di una Legge sola la prerogativa godono, benchè questi prima di quelli la Laurea abbiano riportata, incontrastabilmente precedono (*g*) quantunque in alcuni Luoghi il contrario si pratichi, il *Testo* (*h* (così dispone, e *Graziano* (*i*) così dice.

19 La regola suddetta, anche per conto delle altre Dignità, sì Ecclesiastiche, che secolari, tanto ne' Concilj; quanto in altre pubbliche Adunanze, ha luogo: E tra essi quegli precedono, che prima degli altri della Dignità in possesso si trovano: Regolamento, che allora parimente procede, quando l' ultimo prima degli altri sia stato Eletto; quando però questi prima di quegli non l' abbia accettata; poichè l' anteriore accettazione al possesso dopo tale atto preso prevale (*K*)

20 In pari grado di meriti a' più Vecchi, sopra' più giovani, come nel *Capitolo precedente*, ed altrove si è detto, la Precedenza compete, non solamente in considerazione della Convenienza, e della pubblica onestà, ma dell' interesse ancora, così del Principe, come dello Stato; particolarmente nelle pubbliche Adunanze, nelle quali l' irriverenza verso le Persone, che l' età Venerabili rende, conseguenze perniziose seco porta; il perchè, come *Cicerone nel suo Discorso de senectute* scrive, e come io ne' *Trattati della Nobiltà, e dell' Onore* già dissi, in ogni tempo, ed in ogni luogo, con stima distinta è stata sempre trattata.

21 Quello però che a favore de' Dottori vecchi in concorso co' giovani è stato detto, quando in essi Vecchi altro requisito che quello dell' età, in competenza co' giovani di merito grande non ha luogo (*l*) Il Regolamento, che i Popoli del Tunchino, Genti dal Comune Barbare chiamate, tengono per conto del modo di conceder la Laurea, d' ammirazione, e d' imitazione degno fa, che tali litigi nel loro Paese non insorgano. Il P. *Alessandro Rodes*, Gesuita Avignonese, *nelle sue Notizie di quel Regno* riferisce, che ogni Anno con pubblico Editto si fa sapere, che, chiunque alla Laurea Dottorale aspira, alla Reggia si porti: quivi nel Palazzo del *Bua* a ciascuno de' Candidati una Camera si assegna, alla cui Porta un Soldato di Guardia assiste, che, ciascuno di essi di tutto il bisognevole provedendo; Carta, Inchiostro, e Pennelli, che in quel Paese per Penne servono, senza libri però somministrando, a chicchesia d' accostarvisi vieta. Dagli Esaminatori a ciascuno de' Laureandi i Punti si assegnano, sopra de' quali in termine di un

(a) *Pacian. de prob. lib. 2. c. 26. n. 107. 109. e 112.* (b) *De Luca de Praem. disc. 35. n. 19.*
(c) *Letsnauder loc. cit. f. 9. Cassane d. p. 10. consid. 29.*
(d *Letsnauder loc. cit. q. 10. Stefan. loc. cit. n. 29. Peregrin. cons. 3. n. 31. lib. 2. Cesal. cons. 615. n. 45.*
(e) *Alb. cons. 556.* (f) *Cons. 84. n. 36. lib. 1.*
(g) *Cassane. loc. cit. cons. 33. Decian. cons. 161. n. 2. Frecc. de subfeud. tit. quis dicatur Rex n. 41. Ursill. ad Afflit. dec. 1. n. 18. Vinc. de Franch. dec. 144.*
(h) *L. 1. ed ivi Bart. C. de consil. lib. 12.* (i) *Disc. 106. 111. 845. 867. n. 23. e 60. disc. 893. c. 110.*
(k) *Menoch. de Arbitr. c. 48. n. 13. e seqq.* (l) *Mandell. Alb. d. Cons. 556. Socin. Reg. 128.*

un giorno le risposte debbon dare, quali esaminate, i meritevoli con Diplomi dal *Bua Sindici* vengono intitolati, e della metà del Tributo Esenti dichiarati, alle proprie Case tornano. Il rigore dell'Esame però a quanto si è accennato non si ristringe: dopo il corso di tre Anni i medesimi Laureati ad altro Esame più rigoroso soggiacciono: Venendo novamente approvati, del Titol d' *Huam-Com* sono fregiati; e in vigore altro Diploma, parimente del *Bua* dal pagamento d'ogni sorta di Tributo per tutto il corso della loro vita esenti restano: Col medesim' ordine dopo il corso di un'altro Triennio all' ultimo grado di Dignità, *Tensi* chiamata, ascendono, per cui premio maggiore loro non si accresce; ma la conceduta prerogativa, ed immunità a' loro figli trasmettono: Se per tutto tanto rigore si usasse; e 'l merito con proporzionati premj si rimunerasse; quanto minor numero di Canditati si esporrebbe?

22 Ma, il nostro assunto riassumendo, osservo, che i *Dottori* vogliono, che il Laureato Soldato il Laureato non Soldato preceder debba (*a*) Così del Dottore, figlio di Dottore, in Concorso col Dottore, che figlio di Dottore anch' esso non sia, rispettivamente si dice; perchè il paterno splendore ne' figli qualche Vantaggio porta (*b*) Che il Dottore di Sangue nobile, come di più gradi di nobiltà fregiato, il Marchese, e'l Conte di Sangue non nobile preceda (*c*)

23 Anzi l' *Andreoli* (*d*) vuole, che anche a' semplici Causidici in Concorso co' semplicemente Nobili la Precedenza dovuta sia; proposizione, che, senza distinzione presa, ardua mi sembra, poichè, come nel *Capitolo VIII. della Parte I. del Trattato della Nobiltà* già dissi, alcuni Dottori vogliono, che, generalmente parlando, l' Uffizio di Procuratore, attesa la disposizione del *Testo* (*e*) vile, ed ignobile sia: vero però si è, che la disposizione del *citato Testo*, giusta la spiegazione del *Tiraquello* (*f*) del *Carena* (*g*) e del *Crescenzio* (*h*) per conto di quei Procuratori procede, che a' Negozj attendono, a' Fattori, e Sollecitatori paragonati, lo cui Esercizio vile ed ignobile si stima.

24 I Causidici poi, che anche l' Uffizio d' Avvocati esercitano, di un certo raggio di nobiltà fregiati si considerano: molto più i Procuratori de' Principi, de' Vescovi, e delle Persone Illustri, che dal *Tiraquello al luogo citato* (*i*) dal *Calefato* (*k*) e dal *Zarabino* (*l*) tra' nobili Professori annoverati si trovano: forse, perchè dagl' Imperadori, Costantino, e Giustino *Clarissimi*, e *Magnificentissimi* si trovan chiamati. Il *Larrea* (*m*) pertanto vuole, che i Procuratori fiscali in Concorso co' segretarj Regj in tutte le funzioni, e particolarmente in Senato, preceder debbano. Ma il *Diana* (*n*) e l' *a Ponte* (*o*) dicono, che i Procuratori de' Baroni in Parlamento i luoghi ad essi Baroni destinati non occupano: In Roma il Procuratore del Fisco in Abito a quello de' Camerieri del Papa uniforme comparisce In Francia l' Uffizio, di cui si parla, Dignità seco porta: e non solamente quegli, che l' esercita, ma anche i di lui Discendenti nobiltà acquistano.

25 E veramente, se le prerogative del Tribunale del Patrimonio del Principe si cercano, si trova, che avendo esso l' Amministrazione de' Tributi ad esso Principe dovuti, tale Impiego; come nel *Libro II de' Regi* si vede non ad altri, che ad Uomini Illustri, ed Eccellenti è stato sempre addossato; mentre quivi di *Adura* si parla, che sotto

(a) *Alex. l. Centurio col. 5. V. adde tamen. De vulg. & pupill. substit.*
(b) *L. nemini C. de Advoc. div. Jud. Crescenz. Nobil. lib. 1. c. 27. n. 75.*
(c) *L. re Conjuncti ff. de leg. 3. c. Clerici de Judic. Cefal. d. Cons. 615. n. 255. Decian. d. cons. 85. n. 33. e segg. lib. 5*
(d) *Controv. 314. n. 55.* (e) *L. universos, e l. siquis procurationem C. de Decurion. lib. 10.*
(f) *De Nobil. c. 29. n. 19.* (g) *Resol. 244.* (h) *Nobil. c. 10. nn. 4. lib. 2.*
(i) *D. c. 29. n. 24.* (K) *Specul. num. 92.*
(l) *Lib. 1. c. 8 f. m. 10.* (m) *Alleg. 50.*
(n) *De Comit. seu de Romana Resol. 29. §. 1. tom. 8.* (o) *Dec. 12. n. 15.*

sotto il Regno di David la Carica di *Preposto* esercitò; Carica sì riguardevole, che nel *Capitolo II. del detto Libro II. de' Regi* Comentario chiamato si trova, che lo stesso che Cancelliere maggiore significava. S. *Tommaso* così dice (*a*) E Salomone (*b*) come l' *Abulense* (*c*) nota, alla medesima Carica Geroboamo promosse, che dopo la di lui morte, al Trono ascese.

26 Se a' Tempi de' Romani si ricorre, parimente si trova, che al Procuratore di Cesare l' Amministrazione del Regio Patrimonio Spettava: avanti il suo Tribunale tutte le Cause d' esso Patrimonio si discutevano (*d*) il perchè l' autorità di tale Ministro in quelle materie alla Cesarea corrispondeva (*e*) In quell' Esercizio il Procuratore del Regio Patrimonio succedette, che tra gl' Imperadori Greci, come nel *Codice* (*f*) si legge, del Titol di *Conte* era fregiato: così spiegano *Salmasio*, *Bulengero*, *Panzirolo*, *Cassiodoro*, e *Gutero*, riferiti dall' *Amaia* sopra il *Testo* (*g*) il quale (*h*) soggiugne, che gli Amici del Principe in luogo del Procuratore di Cesare succedettero, acciò alla Prefettura de' Conti assistessero, a' Procuratori delle Cose Domestiche fossero sostituiti, i quali col Titol di *Prefetti* nelle Provincie risedevano, e le rendite del Regio Patrimonio esigevano.

27 Ad Uffizj sì riguardevoli il Tribunale del Regio Patrimonio succedette, che come il Procuratore di Cesare onorare si debbe, e giusta la disposizione del *Testo* (*i*) quelle medesime prerogative ad esso sono dovute: il Podestà delle Città pertanto, la cui autorità a quella del Pretore Urbano si può riferire, quando Consuetudine a loro favore non vi concorra, la Precedenza sopra tale Magistrato pretender non ponno; poichè per tal Conto la maggioranza della Dignità attender si debbe (*K*) Su tale proposito molto di più dire si potrebbe; ma avendone io già parlato nel *Citato Capitolo VIII. della Parte I. del Trattato della Nobiltà*, di maggiormente diffondermi tralascio.

28 Delle prerogative, che a' Notaj competono nel *Capitolo XI. della detta Parte I. del medesimo Trattato della Nobiltà* parimente parlai; in questo luogo però di soggiugnere lasciar non voglio, che, sendo essi Notaj, Giudici Ordinarj de' Contratti di volontaria giurisdizione, onde il loro Uffizio Dignità seco porta; allora segnatamente, quando dal Principe si ottiene (*l*) la precedenza loro dopo gli Avvocati, e i Medici sopra' Popolari compete. Anzi nel Regno di Napoli il *Maestro Notajo del Gran Consiglio Regio* siede in un Banco dopo i Giudici, e per testimonio del *Mastrillo* (*m*) i Procuratori precede: Il *Protonotajo*, soggiugne lo stesso *Mastrillo* (*n*) per Dignità Primo de' Notaj, e de' Referendarj si chiama: esercita egli la Carica di *Segretario del medesimo Consiglio* anzi il *Mastrillo* (*o*) dice ancora, che quell' Uffiziale scrive i Voti de' Consiglieri, e che anch' esso vota.

29 In qualunque Adunanza i Professori sopra enunziati, quando uniti tra di loro si trovano tra essi per conto di Precedenza l' anzianità della Promozione si attende; ma, trovandovesene più ad un tempo promossi, e sendo per conto delle altre cose del pari, per sentenza del *Rovito* (*p*) quegli preceder debbe, che della sua Professione Opere proprie alla luce ha date. Tra quegli poi, tra' quali in ordine allo Scientifico disparità non passa, attesa la disposizione del *Testo* (*q*) quegli preceder debbe, che d' età gli altri supera; così dicono, l' *Imola* (*r*) e i *Dottori* sopra l' altro *Testo* (*s*) molto più, quando l' anzianità del grado vi concorre (*t*)

Quan-

(a) *De Regim. Princ. c. 22.* (b) *Lib. 3. c. 11. Reg.*
(c) *Loc. cit. c. 29.* (d) *L. ad fisc. C. ubi Caus. fiscal.*
(e) *Amaja l. 2. de Jur. fisc.* (f) *De Off. Comit. rer. privat.*
(g) *L. Vacantia 5. C. de Vacantia n. 15.* (h) *N. 20. e 25.*
(i) *L. cum qui §. qui injuriam ff. si quis Cautio. l. filia §. Titia ff. de Condit. & demonstr.*
(K) *C. statuimus de major. & obed. l. ex Agentibus 4. §. Sed in salutationibus C. de Princ. Agent. in reb.*
(l) *Cassane. p. 11. Consid. 29.* (m) *De Magistrat. lib. 4. c. 8. n. 95. e seqq.*
(n) *Loc. cit. n. 4. lib. 5. c. 22. n. 27.* (o) *Loc. cit. c. 11. n. 2. e seqq.*
(p) *Dec. 65. n. 2.* (q) *L. semper de Jur. immunit.* (r) *Cons. 70.*
(s) *L. cum quid ff. si cert. pet.* (t) *L. 1. C. de Consul. lib. 12. Franch. dec. 144.*

30 Quanto in ordine alla Precedenza tra Dottori, e Dottori di Legge si è detto, tanto in ordine a' Dottori di Medicina tra di loro rispettivamente si dice. Ma per conto del Medico del Principe il *Turtureto* (*a*) così prende a dire : *Medicum Principis Illustrem vocant, & Duci æquiparant Leges, & Interpretes : Hi procul dubio, nobili Familiæ, dant originem :* E con ragione, mentre nel *Testo* (*b*) si legge : *Archiatros intra Palatium militantes, si continuo primi ordinis militaverint, gradus inter Vicarios taxari præcipimus; sive jam pridem deposuerint militiam, sive postea deposuerint; ita ut inter Vicarios, & Duces, qui administraverint, & eos, qui Comitivam primi Ordinis meruerint, nihil intersit, sive Comitivæ adeptus est Insignia*. In tal numero con giustizia d' esser annoverati meritevoli sono i due Dottori, *Gio: Batista Davina*, e *Francesco Torti*, Modenesi, del Sereniss. Duca mio Signore Medici parimente Ordinarj, sì per lo grande sapere nella loro Professione, ed altre scienze in genere, come in particolare l'uno, per aver donato alla Repubblica de' Letterati l' Opuscolo *De potu Vini Calidi*, rimedio, che per molti mali spasmodici segnatamente validissimo si è trovato. L' altro, per aver parimente donato alla Repubblica de' Letterati il suo libro, col quale il modo di usare il rimedio della *China China*, insegna, che per una specie di Febbri, da esso *Perniziose* chiamate, prima incurabili credute, da lui, non senza ammirazione, curate, come per conto di Persone in detto libro si vede.

31 Con riferire la Decisione di una Controversia tra 'l Collegio de' Medici di Bologna da una parte, e quello di Ferrara dall' altra al presente Capitolo il fine daremo. L' accennata Quistione il nostro assunto invero esplicitamente non riguarda : dallo stesso assunto però del tutto disparata non è; mentre, pretendendo l'uno di essi Collegj, che i Professori dall' altro Collegio addottorati ne' Luoghi ad esso opponente soggetti esercitarla non potesse; in sostanza a pretender veniva, che l'altro Inferiore fosse. Fattone per tanto ricorso a Papa Clemente XI., di quel tempo Regnante, sopra tale Quistione una Congregazione particolare deputò, avanti la quale, le ragioni, così dell' una, come dell' altra Parte, discusse e maturamente esaminate, fu risoluto come il degno Cardinale Origo, Capo della medesima Congregazione (poscia Legato di Bologna, presentemente della Congregazione del Concilio meritissimo Prefetto) ne' termini seguenti attesta : *Fidem facimus, qualiter in Causa Bononiensi, seu Ferrariensi, proposita die Sabati 30. Septembris proxime præteriti inter Collegium Medicorum Physicorum Bononiensium, & Collegium Medicorum Physicorum Ferrariensium, Congregatio particularis trium Prælatorum; nempe mei RR. PP. Dominorum, Silvii de Cavaleriis, Commissarii R. C. A., & Petri Corradini Subdatarii, specialiter a Sanctiss. D. N. ad referendum Sanctitati suæ, deputata, censuit, prout infra, videlicet : Referendum Sanctiss. ; posse Medicos Physicos Laureatos in Universitate Ferrariensi exercere Artem medicam in Civitate, & Comitatu Bononiensi, exhibito prius & recognito Privilegio Doctoratus a Collegio Medicorum Bononiæ, & obtenta licentia ab Eminentiss. Legato ; & ita servandum esse in Medicis Laureatis Bononiæ, volentibus exercere Artem medicam in Civitate, & Ducatu Ferrariæ : Et facta per nos relatione Sanctiss., Sanctitas sua benigne annuit, & approbavit. In quorum &c. Dat. &c. hac die 22. Octobris 1702.* Seguita la pubblicazione della suddetta Risoluzione, il Papa per Lettere della Segreteria di Stato sotto il dì 13. Dicembre del medesimo Anno ne fece dare avviso a' rispettivi Legati, con ordine che la medesima Risoluzione in quelle Città fosse parimente pubblicata, ed eseguita, e così fu fatto.

(a) *De Nobil. l. 2. c. 6.* (b) *L. 1. C. de nobil. Archiatr. Sac. Pal. lib. 12.*

CAPITOLO V.

Della Precedenza de' Stampatori, e Libraj.

1 Gli *Stampatori*, e i *Libraj*, che tra' Professori di Lettere annoverati degnamente si trovano, attesa, non solamente l' antichità della Stampa, ma ancora la nobiltà, e l'utile, che da tale Professione risulta, a gli altri Artisti, e Mercanti preceder debbono; poichè, se dell' antichità delle lettere si cerca, si trova, che delle *Siriache*, e delle *Caldee* Abramo l' Inventore fosse: delle *Ebraiche antiche* Moisè; delle *nuove* Esdra. Alcuni vogliono, che Mercurio Trimegisto nelle Colonne di marmo, da esso nella Valle d' Hebron fatte ergere i Geroglifici Egizj incider facesse (di che appresso quei, che 'l dicono, la fede resti) ch' Ercole le lettere *Frigie* inventasse: Memnone i *Karatteri Egizj*: Fenice i *Fenicj*: Cadmo sedici lettere *Greche*: Palamide altre *quattro*: Simone Melico le altre *quattro*: Pittagora l' *Y*. Nicostrato Carmenta le *Latine*: Demarato le *Toscane*: S. Gio: Crisostomo le *Armene*: S. Girolamo le *Illiriche*: Ulfia le *Gotiche*.

2 Che la Stampa parimente antichissima sia non pochi il dicono; e tra gli altri *Polidoro Virgilio* (a) *Giacomo Pontano* (b) *Calvino* (c) il *Garzoni nella sua Piazza* (d) e '*l Toro nel suo Compendio delle Decisioni Napoletane* (e) ma, come molte altre Arti, perduta, nel XV. Secolo, come nel *Capitolo XXI. della Parte I. del Trattato della Nobiltà* già dissi, da'Celebri *Gio: Fauste*, o sia *Fausto*, Magontino, *Pietro Schenfero*, e *Gio: Gottembergh* d' Argentina, fu novamente introdotta; chi di essi il primo fosse, come al *luogo citato* dissi, noto non è: Ma negare non si può, riconoscersi essa per un gran benefizio da Dio procedente, mentre prima della di lei introduzione, dopo che gli Uomini Dotti con non pochi sudori, e Vigilie grossi Volumi scritti aveano, in breve tempo, per rinvenirne un' Esemplare, non poco si penava; dove, mercè sì ingegnosa Professione, di ciascun' Opera, com' è noto, delle cose già perdute la Repubblica de' Letterati di migliaja d' Esemplari ad un tempo gode, come, oltre moltissimi altri Esempj, che addurre si potrebbono, ne' grossi Volumi *delle cose d' Italia* dal nobil genio degli *Associati* di Milano raccolte si vede: il perchè come nella *Dissertazione tra M. Cristiano Schoettgenio Wurzenses, e Cristiano Thalamanno Tennstadiense* in Lipsia impressa, saggiamente si osserva, e nel citato *Capitolo XXI. della Parte I. del mio Trattato della Nobiltà* si dice, tale Invenzione abbastanza lodare non si può. A' tempi nostri anche gli Uomini di mediocri beni di fortuna, ma di nobili Talenti, dotati, de' Libri, de' quali nelle Biblioteche de' Monarchi stessi talvolta non si trovano, l'acquisto fanno, che prima dell' introduzione della Stampa, non senza difficoltà ben grande, e non senza eccessiva spesa, avere si potevano.

3 Ma, se de' buoni Stampatori non vi fossero, che, ben conoscendo, quali Opere d' esser date alla luce meritevoli sieno, con spese grandi, e corrispondenti fatiche di farne la scelta la pena non si prendessero, la Stampa inutile riuscirebbe: Dopo gli accennati Iotroduttori in tale Professione *Arnaldo Pannaro*; *Corrado Sveeinscheim*, *e Olrico Han*, i primi furono, che, con introdurne in Roma l'uso, Celebri si resero: *Hamsane Hamman* in Venezia risplendette. Ma per conto d' Erudizione, così in pubblicare le Opere proprie, come in illustrare quelle degli antichi Maestri, in Parigi gloriosa figura hanno fatta *Adriano Turnebo*; *Arrigo*, e *Roberto Stefani*, con altri del loro sangue, e del medesimo Cognome. In Amsterdam, e in Leiden gli Elzeviri; nella nostra Italia

(a) *De rer. Invent. lib. 2. c. 7.*
(b) *Progimn. 32. p. 1. e 3.*
(c) *Levit. V. Librarius*
(d) *Cap. de' Libraj*
(e) *P. 1. V. Mercator.*

lia i Manuzj, vivendo, e operando alcuni di loro in Roma, altri in Venezia. *Cornelio Beughen colla sua Biblioteca Medico-fisica &c. Bernardo Malincrot* col suo Libro *de ortu & progressu Artis Typographiæ*; *e Giacomo Mantelli* col suo *De vera Typographiæ origine*, i loro nomi eternarono.

4 Se di tutti i Professori di tal' Arte menzione onorevole fare si volesse, un voluminoso Catalogo se ne formerebbe. Nel solo Libro dell' *Almelovvenio* intitolato: *Jugemens des principaux Imprimeurs*, circa cento trenta annoverati se ne trovano; vale a dire *Gio: Amerbachio: Tommaso Anselmo di Bada Agenato: Jodico Badio Ascensio di Parigi*, che, morendo dell'anno 1535. dopo di se tre figlie lasciò, che ne' tre Celebri Stampatori, *Michele Vascosano; Roberto Stefani*; *e Gio: Roigni* furono maritate. Proseguendo, il citato Scrittore, dice, che *Andrea Asulano*, suocero d' *Aldo* fiorì in Venezia: *Corrado Badio* in Ginevra: Domenico Bassano Veneto sotto il Pontificato di Sisto V. in Roma: *Gio: Bebelio* in Basilea: *Baldassare Bellero* in Anversa: *Gio: Bembler* fiorì circa l'anno 1466. *Domenico Billenio* in Parigi. *Guglielmo Blatre* in Amsterdam: *Daniele Bembergio* in Venezia; *Niccolò Brinigio* in Aquilea: *Garcesino Caleno* in Colonia: *Gio: Camusato* in Parigi, *Wolfio Cefaleo* in Argentina: *Materno Cholino* in Colonia: *Giacomo Chouet* in Ginevra: *Simone Colineo* in Parigi: *Girolamo Commelino* Franzese in Eidelberga; *Cristoforo Conino* in Erborna: *Lorenzo Gio: Castoro* fu de' primi d' Arleim: *Sebastiano e Gabriele Cramoisy* in Parigi: *Andrea Catander* in Basilea: *Gio: Crispino* in Ginevra: *Corrado Denckinuth* in Ulma: *Corrado Fineo* in Eslinga; *Gio: Frobenio* in Basilea; *Niccolò Episcopio*, genero di Gio: Frobenio, parimente in Basilea: *Frelonio* in Lione: *Andrea Frisio* in Amsterdam; *Girolamo Frebonio*, figlio di Gio: Antonio; Aurelio figlio di Gio: Cristoforo Froschovert in Tiguri; *Uberto Golzio* di Bruges: I *Griffi* Tedeschi: *Bernardo Gualtero*, e Pietro Henningio in Colonia: *Gio: Gimnico*, parimente in Colonia: *Daniello e Francesco* Hachio in Leiden: *Gio: Hervegio* in Basilea: *Antonio Hierat* in Colonia: *Niccolò Fenson*, e *Antonio* Franzese in Venezia: *Gio:*, e *Jonico Jansonio* in Amsterdam: *Michele Isingrinio* in Basilea: *Filippo Giunta* in Firenze: *Bernardo Giunta* in Venezia: *Martino il Giovane* in Parigi: Niccolò Berler in Basilea: *Gioanni Kinchio* in Colonia: *Antonio Koburger* in Norimberga; *Arrigo Memmio* in Parigi: *Simone di Milanges* in Bordeaux: *Guglielmo*, *Gio:*, *e Claudio Morelli* in Parigi: *Federico* altresì *Morello*, genero del Vascovano, ed *Egidio* anch' esso *Morello* in Parigi: *Gio: Moreto* in Anversa, ed in Leiden: *Baldassarre Moreto* suo figlio: *Arnoldo Melio* Luxemburgense in Anversa, ed in Colonia: *Hermanno Milio* anch' esso in Colonia: *Sebastiano Nivello* in Parigi: *Nuzio* in Anversa: *Gio: Oporino* in Basilea: *Zaccaria Palchenio* in Francfort: *Mamerto Patissonio* in Parigi: *Filippo Patissonio*, di lui figlio: *Pietro Berna* ed *Henrico* in Basilea: *Adamo di Pietro Cristoforo Plantino* Turonese in Anversa: *Tommaso Plattreo* in Basilea: Pietro Quentell in Colonia: *Francesco Refelengio* in Leiden: *Lodovico Regio* in Basilea: *Rogiero Rescio* in Lovanio: *Alessio Rade Kio* in Craccovia: *Guglielmo Rovilio* in Lione: *Sisto Rusigero* d' Argentina, che fu il primo, che in Napoli la Stampa introducesse: *Jacopo Sanlucci* in Parigi: *Matteo Scurerio* in Argentina: Gio: Secerio in Hegenen: *Lazaro Soardi* in Venezia: gli *Sternii* Luneburgensi: *Jacopo Stoer* di Ginevra: *Gotofredo Thory* di Parigi: *Gian Lodovico Toletano* in Parigi: *Lorenzo Torrentino* in Firenze: *Gio: Francesco* in Lione: *Antonio*, *e Samuele Tornesi*, parimente in Lione, ed in Ginevra: *Michele Vascovano*, compagno di Roberto Stefani: *Eustachio Vignon* in Ginevra: *Antonio Vitreo* in Parigi: *Adriano Ulaco* all' Haja: *Ernesto Vegelino* a Lipsia: *Cristiano*, ed *Andrea Wechelio* in Parigi: *Gio: figlio di detto Andrea* in Francfort; *Gio: di Westfalia* in Lovanio: *Whederbold* in Ginevra: *Antonio Wisner* in Basilea, e *Gio: Zainer* in Ulma.

5 E gli sopraccennati Stampatori nella

la loro Professione di merito tale appresso la Repubblica de' Letterati sono stati conosciuti, che ciascun di loro di se stesso col Poeta con giustizia ha potuto dire:

Arte mea reliquas illustro Typographus Artes,
Imprimo dum varios, ære micante, libros,
Quæ prius in tenebris, quæ pulvere plena jacebant,
Vidimus obscura nocte sepulta premi:
Hæc veterum revoco neglecta Volumina Patrum,
Atque Scholis curo publica facta legi.
Artem prima novam reperisse Moguntia fertur,
Urbs gravis, & multis ingeniosa modis;
Qua nihil utilius videt, aut preciosius Orbis,
Vix melius quicquam secla futura dabunt.

6 E con ragione il Poeta così dice, mentre, come ognun sa, la stampa un Tesoro si può dire, poichè, chiunque vuole approfittarsene, arricchisce: e declami pure a suo capriccio un moderno Scrittore: *fortunati i Turchi, che la stampa non hanno; perche* (dic' egli) *tanti libri, che di materie Cavalleresche trattano, non si vedrebbono, che con vantaggio d' essi Turchi nelle tenebre dell' obblivione ne' loro Paesi restano*: quasi, che, come nell' *Annotazione XIX. al Capitolo III. sopra l' Eroe del Graziano* già dissi, le materie, che con giustizia Kavalleresche si chiamano, alla buona morale ripugnanti dire si possino.

7 Tra' Turchi, come alcuni vogliono, la stampa in alcuni Luoghi proibita si trova, acciò quei, che, con copiare i manuscritti, vivono, in mendicità non si riduchino. Ma tale Discorso a me il più sicuro non sembra; mentre ad un Monarca, della potenza dell' Ottomano, riconoscendo la stampa al suo Imperio utile, per far sussister quei, che con copiare i manuscritti, vivono, il modo mancar non può: ma più verisimile mi pare, che tale proibizione il tenere i sudditi da' Studj lontani per oggetto abbia avuto, o perchè dall' esercizio delle Armi, dalle quali quella Potenza la sua grandezza riconosce, non si allontanino; o perchè in ordine alla materia della Religione allo scuro vivano.

8 Ma, comunque finora ciò stato sia, nelle Lettere pubbliche di Costantinopoli in data di X. Novembre del 1726. così si legge: *Il Gran Signore ha fatto quì stabilire una Stamperia di Lingue, Arabica, e Turchesca, avendone data la direzione a Zaur Agà, figlio di Mehemet Effendi, Gran Tesoriere dell' Imperio, che fu Ambasciadore straordinario alla Corte di Francia* (e proseguendo, soggiugne) *Già i Caratteri sono gettati, e tutto è in pronto; ma non si sa, da quale Opera si darà principio: è però vero, che il Gran Visire ha promesso di comunicare tutti li manuscritti del Serraglio; e che il sudetto Direttore ha mira di pubblicar prima quelli, li quali sono li meno cogniti alle Persone dotte: ma gli è stato ingiunto di prender prima sopra questo il parere di un certo Rinnegato, che da qualche tempo trovasi quì, il quale è di molta Letteratura, ed in grande riputazione: Se ciò succede con buon esito, il predetto Zayr Agà ha intenzione d' ergerne in tutte le principali Città di questo Imperio; ed averne quì un' altra per le Opere Greche, e Latine. Intanto egli vuol far intagliare una Raccolta di Carte, che ha portate da Parigi, la maggior parte di quelle del fu Sign. de Lisle, ed in appresso pubblicherà anche quelle, che sono state fatte dagli Arabi, e Persiani.*

9 Ma tale ordinazione in quell' Imperio nuova del tutto dire non si può, mentre, come *Pio Rossi nel suo Convito morale* osserva, quantunque per le addotte ragioni in alcune di quelle parti per lo passato la stampa sia stata proibita, il Turco di far stampare per tutto il suo *Alcorano* proibito non ha; anzi di farlo passare anche nelle Indie ha procurato: ed in varie Provincie ancora altri Libri sono stati stampati, perchè il vantaggio grande, che la stampa de' Libri anche da quelle genti è stato conosciuto; mentre colla loro lettura

ra gl' Ingegni, anche degli Uomini rozzi, che anticamente nelle tenebre dell' ignoranza vivevano, col piacére della lettura acuendosi, con facilità le Scienze, e le Arti liberali apprendono; le memorie delle illustri Gesta degli Eroi a' Posteri tramandano, e fanno sì, che la nobile loro Effigie in perpetuo si conservi.

10 Gli Uomini collo studio de' Libri, benchè di oscuri natali, Virtuosi divenuti, anche appresso le più remote Nazioni, come è noto, anche i nobilmente nati talvolta per merito superano; e della stima de' più grandi Monarchi meritevoli si rendono; perchè, anch'essi Monarchi, del piacere delle Scienze gustando, quegli come Padri considerano; e di poter fare acquisti grandi di Libri ansiosi si rendono, come, lasciando di parlare degli antichi, dal *Garzoni nella sua accennata Piazza* (*a*) e da altri riferiti, in tante Illustri Città si vede; segnatamente in Roma la famosissima *Vaticana*: l' *Imperiali*; la *Conti*; la *Casanate* che nel Convento della Minerva, per generosa disposizione di quel Porporato di degna memoria con tanto vantaggio de' Letterati si conserva, e vie più si accresce; dello *studio della Sapienza*; e de' *Padri di S. Agostino*; oltre tante altre di Persone particolari.

11 Fuori di Roma in Italia fioriscono le ricchissime, *Estense* in Modena; *Medicea* in Firenze: *Farnese* in Parma: *Gonzaga* in Mantova, e tante altre; se d' Italia usciamo, in Turino quella di S. M. *di Sardegna* ci si presenta: In Parigi la *Regia*, ricca di sedici mila Volumi m. ss. tra Orientali, Greci, Latini, Franzesi, Spagnuoli, e di poco meno che di tutte le Lingue, così morte, come vive: Di circa ottanta mila in Stampa, de' m. ss. di *Gaignejers* negli ultimi Anni accresciuta, trà quali più di Cinquanta mila Titoli Originali, utili per lo studio delle Genealogie: numero grande di simili Titoli delle Badie di quel Regno. Avvi ancora quelle del Gabinetto di Carlo d' *Hozier Genealogista delle Regie Scuderie*: De' m. ss. della Biblioteca di *Baluse*; e di quelli della *Mere*, *Consigliere del Parlamento di Dijon*, arricchite altresì sono state.

12 Se alle particolari di quella Reggia un'occhiata si dà, la *Mazzarina*; la *Riparf*; la *Colbert*; di *Rohan*; di *S. Vittore* de' *Padri della Dottrina Cristiana*, di S. *Germano*, di *Prez*; di S. *Martino de' Campi*: della *Badia di Santa Genevieffa*: della *Sorbona*: de' *Padri Gesuiti*, oltre tante altre di varie Comunità Religiose, tutte ricchi Tesori, ci si presentano.

13 Per mostrare, che alla Stampa sopra le altre Arti, di cui nel *seguente Capitolo* parleremo; la Precedenza dovuta sia, basta dire, ch' essa anche ne' giorni festivi è permessa; purchè di torcolare non si parli (*b*) In Germania, per testimonio di *Gaspare Arrigo Hornio* nel suo Trattato *De Jure Proedriæ*, *seu Præcedentiæ*, il rispetto che per la Letteratura si ha, è sì grande, che anche le Mogli de' Stampatori la Precedenza godono. A favore de' Libraj considerabile ancora mi sembra, ch' essi, con Persone virtuose sovente conversando; che in ore di divertimento nelle loro Botteghe si trattengono, sendo di talenti elevati; de' bei discorsi di quegli si approfittano.

14 Tra' Stampadori, e Libraj poi quei che i Principi servono, la Precedenza goder debbono, sì perchè si presume, che nella loro Professione più Virtuosi sieno; sì anche, perchè per cagione del loro Impiego al Servigio del Principe appunto in una specie di Dignità costituiti si trovano: e quel, che per conto de' Stampadori, e de' Libraj si dice, per sentenza del *Canonerio al luogo citato*, per conto d' altri Artisti di un medesimo Mestiere parimente procede.

CA-

(a) *Cap.* 126. (b) *Canoner. De Curios. doctrin. lib.* 1. *c.* 10. *f.* 38.

CAPITOLO VI.

Degli Architetti, De' Scultori, de' Pittori, ed altri.

1 PRima di passare dalle Scienze, e dalle Arti, lo cui studio le menti de' loro Professori ricrea, a quella, che l' Uman genere distrugge (della Militare) della preminenza delle seguenti parleremo, alcune delle quali, senza lo studio de' Libri apprender non si ponno. Ed in primo luogo gli *Architteti* ci si presentano, la cui Professione, come sappiamo, figlia del disegno, da Pallade, al dire di *Diodoro*, fu inventata; a Caino figlio di Adamo, o a Jubal, figlio di Lamech, da *Giuseppe Ebreo* si attribuisce: ma la più comune vuole, che Agasarco Ateniese meritevole ne sia: Tra gli Antichi, come parimente sappiamo, in due specie fu distinta; l' una *Civile*; l'altra *Militare* chiamata: la *Civile* colle prime regole tuttavia sussiste; ma gli suoi Maestri diversi Ordini d' Ornamenti, e proporzione alla grandezza, fortezza, delicatezza, e bellezza, degli Edifizj convenienti, come nel *Capitolo X. della Parte IV. del Trattato della Nobiltà* già accennai, hanno ritrovati: La *Militare*, che le Fortificazioni delle Piazze d' Armi riguarda, per cagione della diversità de' modi di difenderle, dopo l' introduzione de' Cannoni, e delle Bombe segnatamente di forma cangiata si trova.

2 I Professori dell' Arte suddetta del Titol d' *Ingegneri* l' acquisto hanno fatto; e con ragione, mentre col loro Ingegno alcune nuove regole, così per difender, come per attaccar Piazze, hanno inventate; il perchè contro il sentimento del *Raffio* (*a*) che tale Professione tra le Arti vili annovera, col *Crescenzio* (*b*) che, non solamente tra le vili, ed alla nobiltà ripugnanti non le descrive, ma, come quella, che le vittorie, sì negli Assedj delle Piazze, come ne' Campali Conflitti, facilita, tra le liberali l'ascrive, a me pare, che nobile dire si debba.

3 L'opinione del *Raffio* poi allora può aver luogo, quando di Falegnami, Ferraj, Muratori, e d' altri simili Artisti si parla, le cui operazioni dagli ordini degli Architetti dipendono; poichè, come *Leone Batista* nel proemio del suo Libro *de re ædificatoria* osserva, gli Architetti coll'ingegno, i Fabbri colle mani operano: I primi tutto ciò, che fanno, intendono; gli ultimi non sempre l'intendono: Il perchè *Platone nel libro del Regno* con giustizia disse, che il vero Architetto del ministero della mano non si serve, ma questa, a chi operar debbe, necessariamente si richiede: volendo dire, che l' Architettura nella Speculazione più che nell'operazione della mano appunto consiste: nel *Clitifone* per tanto così lasciò scritto: *Ab Architecto duo fiunt; Ædificium videlicet, & Architectura: illud quidem Opus: hæc autem Doctrina.*

4 Si considera ancora l' Architettura in qualche parte come Emula della Natura, e come quella, lo cui obbietto l'utile, e'l dilettevole riguarda; mentre, se la Natura le cose tutte all' uman vivere utili, e dilettevoli ha create, l' Architettura coll'ingegno di quella Imitatrice, Eccellente diviene: E con tale distinzione, così l' opinione del *Raffio*, come quella del *Crescenzio* procede.

5 Ma, per poter godere con giustizia sopra' Professori d' altre Arti la Precedenza, come per conto di tutte le Professioni si dice, il semplice Titolo d' *Architetto*, o d' *Ingegnere*, con un Diploma ottenuto, non basta; ma la Professione in modo aver' esercitata conviene, che le belle Operazioni le persone de' Professori Illustri abbiano rese, come quelle di *Bramante de' Lazeri*; di *Cesare Cesarino*; di *Bartolommeo Trivio*; di *Raffaele d'Urbino*; di *Domenico Fontana*; di *Francesco Borromini*; di *Pietro da Cortona*; di Mi-

(*a*) *De Nobil. c. 4. f. 43.* (*b*) *Nobil. c. 8. n. 21. c. 9. n. 16. c. 21. lib. 2.*

Michel' *Angelo Buonarota* ; di *Pietro Paolo Olivieri*, del *Kavaliere Bainaldi*; di *Domenico Guidi* , di *Gio: Antonio Rossi* ; del *Kavalier Bernini* ; del *Kavalier Carlo Fontana* , e d'altri da me nel *detto Trattato della Nobiltà* accennati .

6 Tra' *Scultori* , e *Pittori* per conto della nobiltà delle loro Arti litigio sì grande passa , che ciascuno di essi la Precedenza alla sua sopra quella dell' altro competerli pretende . Gli *Scultori* , per far risaltare la loro Professione sopra quella de' *Pittori* di gran lunga più stimabile , l' antichità di essa in campo mettono , di cui nel *Capitolo XI. della Parte IV. di detto Trattato della Nobiltà* già parlai ; e la difficoltà del Lavoro , per cui , com' essi dicono , per poter produrre Opere perfette , così per conto delle Pietre , come di ogni altra materia , e formare tutte le piccole particelle de' Corpi , al naturale somiglianti , delle parti interne di esse la cognizione si richiede ; mentre , commettendosi il menomo errore , l' Opera imperfetta riesce ; dove da' Pittori col mezzo de' Colori tutti i mancamenti correggere si ponno .

7 Dicono ancora , che le Figure di rilievo a quelle , che la Natura produce , più che le dipinte , Eccellenti dire si debbono , mentre da ogni parte il loro lavoro si gode ; che per conto delle Pitture succeder non può. Ch' essi *Scultori* le Figure di basso rilievo di stucco , di legno , d'acciajo ; d' osso d' ogni sorta ; d' Oro , d' Argento , e di ogni Pietra , il Diamante stesso non escluso , ancora formano , sopra di cui dicono un lavoro essersi veduto di molte figure formato , la cui principale l' Immagine di Diana in Abito da Cacciatrice , da molte Ninfe accompagnata , fosse : Checche di tale lavoro creder si debba , soggiungono , i Colori esser fievoli , per resistere a varie ingiurie del tempo ; vale a dire di pioggie ; nebbie , umidità de' luoghi , ove si conservano , e simili ; onde con facilità il loro Splendore perdono , che per conto delle Statue non succede.

8 Ma i *Pittori* , della cui Arte nel *Trattato della Nobiltà* parimente parlai , a tali ragioni non acquietandosi , la maggiore antichità della Scultura non ammettono ; anzi pretendono , della Pittura , e del di lei disegno parte doversi dire : Leggersi in *Plinio* , che gli Egizj vantassero , per lo corso di 6000. Anni , prima che tra' Greci fosse conosciuta , tra loro esser stata esercitata , (con quale fondamento ciò dire potessero nol so , mentre abbiamo , che a' tempi nostri l' età del Mondo 6928. Anni non sorpassa) La lunghezza della durata de' Corpi per argomento sicuro di perfezione maggiore non potersi addurre : Doversi osservare , che la Natura ad alcune specie di Bruti , e d' Alberi il Corso della Vita di quella degli Uomini di gran lunga più durevole ha assegnato ; e pure chi quegli sarà che tali Bruti , e tali Alberi degli Uomini più nobili chiamare oserà?

9 La *Scultura* della *Pittura* più difficile dire non potersi , mentre si vede , che , quantunque moltissime Persone allo Studio della Pittura abbiano applicato , pochissime d' *Eccellenti* il Titolo hanno riportato , dove per conto della Scultura numero grande ve n'è stato. Dalla difficoltà maggiore del lavoro la qualità di più pregevole non risultare ; mentre , se ciò si ammettesse , alcuni Mestieri vili , perchè de' nobili più laboriosi , di stima maggiore della *Scultura* , e della *Pittura* dire si dovrebbono .

10 Non sussistere , che le Figure dipinte , così bene , come le scolpite , godere non si possino . Nella Pittura molto meglio che nella Scultura tutti i delineamenti de' Corpi distinguersi . La Pittura della Scultura esser anche più pregiabile , perchè le sue parti co' Colori alle naturali più che colle Pietre , coll' Oro ; ed altre materie simili riescono : Per conto dell' invenzione della Storia participare . Per le prospettive de' Palazzi ; de' Giardini ; delle Lontananze , ed altro esser necessaria : Eccellenza tale in somma nella Pittura riconoscersi , che per imitare le Opere di Dio, a sì alta perfezione è giunta, che , non trovandosi nell' Uomo inganno più felice

per figurarsi l' Immagine dell' Onnipotente ; se l' Anima all' occhio Umano oggetto visibile fosse , alcuni Pittori , mercè la loro Eccellenza nell' Arte , le proprie Tele con quella animerebbono ; il perchè verso il fine del Governo della Repubblica Romana , sotto quello de' primi Cesari da' maggiori Principi , e Capitani di que' tempi fu esercitata . *Plinio* tra' Pittori Illustri Fabio colloca . *Elio* Spartiano scrive , che Adriano Imperadore in quella Eccellentissimo conoscer si fece : Oltre tanti altri Esempj nel *citato Trattato della Nobiltà* da me riferiti , a *D. Diego Saavedra Fajardo nelle sue Imprese* per conto di M. Antonio si ricorra . Ma il *Doni (a)* le addotte , ed altre ragioni poste in non cale , conclude , che alla Scultura , come tanto più nobile quanto il Corpo dell' Ombra lo è , in competenza colla Pittura la Precedenza competa .

21 Prima di passare avanti , di dire proprio mi sembra , che , quantunque tra gli Antichi la Scultura , e la Pittura tra le Arti liberali annoverate fossero : Che , così tra' Greci , come tra' Latini in tanta stima tenute si trovino , che da' maggiori Capitani sieno state esercitate : *Seneca* , *e Cicerone* , vogliono , che grado alcuno di nobiltà non meritino: negare però non si può che , quando per proprio divertimento si esercitano , alla nobiltà non pregiudichino , mentre come il *Baronio (b)* osserva , esse , tacendo ciò , che la Storia , parlando , rappresenta , a dimostrar vengono ; quel , che l' Onnipotente ha creato , a maraviglia bene imitano : la memoria della Vita , testimonj de' tempi contengono : quasi Nunzie delle Virtù si riconoscono : de' morti Riproduttrici : della Fama , e della gloria Testimonj perpetui : de' Vivi propagatrici : mercè la loro eccellenza , gli Assenti , e che anche in Luoghi diversi dimorano , presenti , ed uniti ad un tempo si veggono .

22 Tutto bene , gli Oppositori ripigliano ; chi non sappia , non v' è , Arte , benchè vile , non trovarsi , che , quando tra le Infami annoverata non sia ; senza pregiudizio della propria nobiltà esercitare non si possa . I Consoli Romani , come nel *Trattato della Nobiltà* parimente dissi , in tempi di Pace , la terra aravano , altri in altre Arti divertivansi . A' tempi nostri un Personaggio di sfera , quando altro che fare non avea , in ferrare i Cavalli anch' esso si divertiva , nè per questo dire si può , che la sua Dignità oscurata rimasta sia . Ma di quei si discorre , lo cui fine primario l' interesse si è ; de' quali *Giulio Firmico* così prende a dire: *Videtur , Pictores , statuarios , & Marmorarios , ac Fabros viles esse ; sed solum, qui questus causa eas exercent* . Quado però essi all' Eccellenza dell' Arte , come un' *Algardi* ; un' *Olivieri ;* un *Bernini* , ed altri da me sopraccennati , giunti si trovano , *Boerio* scrive *Pictores , & statuarios, quos Ars suaCelebres, atque Insignes reddit , Nobiles dicemus*.

23 Per conto di diverse altre Arti , delle prerogative , che a ciascuna di esse competono , il rapporto quì non farò , perchè di ciascuna di esse ne' *Capitoli XI. e seguenti del detto Trattato della Nobiltà* distintamenre parlai : Ma , perchè in ordine alla Precedenza una medesima regola in ogni luogo non si osserva ; degli usi distinti di diversi Luoghi la notizia riferiremo .

BOLOGNA.

In *Bologna* , il regolamento del Governo dell' antica Repubblica tuttavia ritenendosi , sotto un Magistrato , *Collegio* , o sia de' *Tribuni della Plebe* chiamato (che , come vedremo , Aristocratico , e Democratico ad un tempo si può dire) tutte si contengono , e de' seguenti Ordini è composto , che da' quattro Quartieri della Città , di *Piera* , *Stiera* , *Procula* , e *Ravegnana* , a sorte estratti quel Corpo formano , e sono due Dottori , l' uno di Legge , l' altro di Medicina ; due Senatori ; quattro Nobili ; e otto Cittadini , il Correttore

(a) *Del disegno p. 6. f. 44.*

(b) *Ann. 825. f. 741. lett. E. tom. 9.*

tore de' Notaj, co' Massari delle Arti, che appresso diremo: occupa il primo luogo il Priore, *pro tempore*, e 'l Primo nell' Ingresso del Magistrato è il più Anziano del Quartiere di Porta Piera; ma così allora si pratica, quando il Dottore Giudice di quel Quartiere non sia, poichè sendo tale, in considerazione della sua Dignità anche a più Vecchi si preferisce: La Precedenza degli altri Priori poi per via di estrazione, o per anzianità di tempo di ogni Quartiere si regola. Così alla Messa, come nella Sala delle Udienze, il Priore dal Corno del Vangelo il primo Luogo occupa: il II al Priore de' Massari, o in di lui assenza al Correttore dal Corno dell' Epistola è riserbato: siegue poscia il Dottore di Legge, Giudice delle Controversie; Indi il Dottore di Medicina: Successivamente gli altri per ordine di anzianità: Poscia in primo luogo il *Correttore de' Notaj*: II. *il Massaro de' Cambiatori*: III. de *Drappieri*, e de' *Lanajuoli*: IV. de' *Beccaj*: V. de' *Drappieri*, e *Stracciajoli*: VI. de' *Speziali*: VII. de' *Merciaj*: VIII. de' *Setajoli*: IX. de' *Fabbri*: X. degli *Orefici*: XI. de' *Calzolaj*: XII. de' *Falegnami*: XIII. de' *Bombaciaj*: XIV. de' *Pittori*: XV. de' *Salajoli*: XVI. de' *Pellicciaj*: XVII. de' *Sarti*: XVIII. de' *Callegari*: XIX. de' *Bisiliari*: XX. de' *Muratori*: XXI. de' *Barbieri*: XXII. de' *Cartolari*, e *Tintori*: XXIII. *de' Pelacani*: XXIV. Delle *tre Arti*, che sono quelle de' *Sellari*, de' *Caregari*, e de' *Guainatori*: XXV. de' *Pescatori*: XXVI. de' *Gargiolari*: XXVII. de' *Filatojeri*: XXVIII. de' *Tessitori*. Convien sapere, che le Arti suddette coll' ordine accennato alle pubbliche Funzioni compariscono, perchè l' anzianità dell' introduzione di ciascuna di esse in quella Città si attende; così altrove si pratica. Molto di più in lode, e decoro di detto Magistrato dire si potrebbe; ma, sendo in Stampa un Libricciuolo, *Avvedutezze cumulate dal Foro, e Magistrato Ateneo Tom. V. degl' Illustriss. Sign. Tribuni della Plebe di Bologna* intitolato, il curioso Lettore in caso di Controversia a quello ricorra.

14 Il Magistrato suddetto a quello de' Tribuni parimente della Plebe de' Romani è simile, per testimonio di *Gio: Rosino* (*a*) dell' Anno 259. o 260. di Roma, sotto il Consolato di Spurio Cassio, per reprimer le angherie de' Nobili, istituito: e per quanto *Varrone* ne dice, da' Tribuni de' Soldati in numero di cinque, quei, che lo rappresentavano, furono eletti: E l' *Halicarnasseo* (*b*) scrive, che dell' Anno 297. fino al numero di dieci furono accresciuti. Ma, perchè, dove l' autorità di detto Magistrato di Bologna versa, così sopra la buona amministrazione dell' Annona, la qualità delle merci, la giustizia de' loro prezzi, misure, e pesi, come di ogni altra cosa, che l' economico governo concerne, e l' autorità di quello de' Romani in procurare di ristringer quella del Senato consisteva, che in abuso passò, Claudio, di cui l' *Halicarnasseo* fa mensione, con far crescer' il numero di essi Tribuni, affinchè tra loro dissenzioni insorgessero, come seguì, fece sì, che Silla, sendo Dittatore, la loro autorità abolì; egli è vero, che da Pompeo fu loro restituita: ma vero ancora si è, che gl' Imperadori poi se l' arrogarono, e sotto il Governo di Costantino fu per sempre abolita. Così per conto di quello di Bologna succeder non può, perchè coll' unione de' Senatori, de' Nobili, e de' Cittadini, il Popolo vantaggio ne riceve, e 'l Senato dalle fatiche sollevato si trova.

ASCOLI.

15 Nella Città d' *Ascoli* gli Artisti procedono coll' Ordine, che segue. I *Bombaciaj*: quei dell' *Agricoltura*: I *Fornaj*: I *Falegnami*: Quei, che lavorano di Terra cotta: I *Calzolaj*: I *Beccaj*: I *Conciatori de' Corami*: I

(*a*) *Antiq. Rom. lib. 7.* (*b*) *Lib. 6.*

Cimatori : I *Sarti* : I *Fornaj* : I *Tricoli* : gli *Osti* : I *Panattieri* : I *Mulattieri* : I *Muratori* : I *Mercanti* , e *Fondachieri* : gli *Speziali* : gli *Orefici* : I *Mercanti di Lana*.

TOSCANA.

16 Ne' *Stati della Toscana* gli Artisti sono graduati coll' ordine , che siegue : I. *Setajoli grossi* : II. i *Setajoli minuti* ; ovvero *Merciaj grossieri* : III. i *Merciaj Fondachieri* , *che vendono Panni di lana a taglio* , *da loro non fabbricati*: IV. gli *Orefici* , e gli *Argentieri* : V. i *Banderaj* : VI. i *Bottonaj* : VII. i *Calzettaj* , ed altri Manifattori , vale a dire *Tessitori di Drappi* , *Torcitori* , e *Filatori di Sete*, *Trattori* parimente di *Sete* , *Manganatori* , ed *Acquajoli* , *Tintori di Sete* , ed altri di simili Manifatture , che lavorano Sete , o cose , che alle Sete appartengono ; come Stracciajoli , e simili , che tutti all' Arte della Seta soggetti si trovano.

17 In que' Stati altri Artisti ancora vi sono , che , come segue, procedono . I. *Beccaj* : II. *Oliandoli* : III. *Pizzicagnoli* : IV. *Fornaj* : V. *Panattieri* : VI. *Vermicellaj* : VII. *Biadaroli* : VIII. *Mugnaj* : IX. *Imbiancatori* : X. *Lastricatori* : XI. *Fornaciaj* : XII. *Fabbri* : XIII. *Magnani* : XIV. *Maniscalchi* : XV. *Coltellinaj* : XVI. *Stateraj* : XVII. *Brigliai* : XVIII. *Calderaj* : XIX. *Spadaj* : XX. *Pesciajoli* : XXI. *Bicchieraj* : XXII. *Fiascaj* : XXIII. Chi *presta Bestie a vettura* : XXIV. *Chi tiene Sapone da Vendere* : XXV. *Muratori* : XXVI. *Scarpinelli* : XXVII. *Armajoli* : XXVIII. *Ottonari* : XXIX. *Legnajuoli* : XXX. *Segatori* : XXXI. *Bottaj* : XXXII. *Bastieri* : XXXIII. *Torniaj* : XXXIV. *Cerchiaj* : XXXV. *Lanciaj* : XXXVI. Chi fa *Zane* , *Cestini* , *Panieri* , *Rivenduglioli di Vova* , *Polli* , *Ortaggi* , e *Frutte*.

FERRARA.

18 In *Ferrara* gli Artisti coll' Ordine , che siegue , procedono , cioè I *Setajoli* ; I *Drappieri* ; I *Merciaj* : I *Banchieri* : Gli *Speziali* : Gli *Orefici* , e i *Fabbri*.

PIACENZA.

19 Prima di passar a discorrere dell' ordine di Precedenza , che nella *Città di Piacenza* da gli Artisti tra di loro si tiene , di premettere opportuno mi sembra ; che in quella Città da molti Secoli un *Collegio* , *di Mercanti* detto , si trova , lo cui buon regolamento merita , che di esso menzione distinta si faccia . Alla reggenza di quello ogni Anno del mese di Novembre quattro Mercanti con bell' Ordine si eleggono, che *Consoli Grandi* si chiamano , Soggetti onorevoli , onesti , discreti , prudenti ; e di conservare i Diritti del Collegio capaci : debbon'essi aver'abitato in quella Città colle loro Famiglie per lo corso di Anni XVI. , e quivi per lo corso di Anni X. aver esercitata Mercatura Onorevole, ad esclusione di quelle , che nel *Capitolo I. de' Statuti di esso Collegio* , sono additate ; ove molte buone regole , così per conto delle Elezioni de' Consoli , come per conto del Collegio tutto , si leggono.

20 Ad esso Collegio le Arti , che coll' ordine , che appresso si accennerà , soggette si trovano ; vale a dire *Orefici* , *Droghieri* , *Merciari* , *Tintori di seta* , *Tintori di lana* , *Formaggiari* , o sieno *Lardaroli*, *Pellicciari*, e *Mercanti di lana* . Vi sono però anche altre Arti , che al Collegio suddetto parimente soggette si trovano ; cioè *Cappellari* , *Berrettari* , *Spadari* , *Peltrari* , *Sellari* , *Bastieri*, *Filatojeri* , *Bombaciari* , e *Scortezini* , governati però da loro Consoli . E anche da avvertire , che , come per conto d'altre Città si dice, la Precedenza tra di loro, non già attesa la maggiore , o minore Civiltà di esse , si gode ; ma l'anzianità dell' ammessione delle loro Università si attende.

PAR-

PARMA.

21 In *Parma* le Arti da quella Comunità approvate, coll' ordine, che segue, procedono; vale a dire della *Lana*, della *Seta*; de' *Speziali*; degli *Orefici*; de' *Barbieri*: de' *Merciari*; de' *Sartori*, de' *Callegari*; de' *Sellari*, de' *Lardaroli*; de' *Brentadori*; de' *Fornari da massaria*; de' *Festari*; de' *Molinari*; de' *Falegnami*; de' *Cassonieri*; de' *Fornaciari*; de' *Sogari*; de' *Facchini*, de' *Muratori*; de' *Tessitori di filo*; de' *Libraj*; de' *Manifcalchi*; de' *Spadaj*; de' *Pelliccia*j, de' *Beccaj*, de' *Ferraj*, e de' *Calzolaj*.

MODENA.

22 Nello *Statuto delle Arti della Città di Modena* le Arti, come appresso diremo descritte si trovano; vale a dire, quella de' *Banchieri*, il cui Corpo un Collegio forma, nelle cui Adunanze il Capo, che *Priore* si chiama, tutti precede; poscia i *Consoli*, Uffiziali, che ogni Anno si rinnovano; indi gli altri per ordine di anzianità.

23 L' *Arte de' Merciari* comprende le seguenti, a quella da' tempi antichi incorporate; cioè *Sellari*, *Pennacchieri*, *Stringari*, *Guantari*, *Borsari*, *Librari*, *Cappellari*, *Spadari*, ovvero da *Fodri*, *Pettinari*, *Coreggiari*; e tutti gli altri soliti ad esser annoverati nell' Arte suddetta, la quale ha statuti particolari, come tutte le altre, delle quali appresso si parlerà: ed ogni Anno i suoi Massari, col Sindaco degli Uomini rinnova.

24 L' *Arte della Seta*, composta di Uomini, e Mercanti di tale Commerzio, ha gli suoi Massari, e Consoli. L' *Arte de' Cartari*, e *Pellacani* ha parimente i suoi Massari.

25 *L' Arte de' Sarti* è composta di Cittadini, e va unita con quella de' *Stracciaroli*: Hanno esse i loro *Massari*, e quelli, che hanno terminato tale Uffizio, nell' Anno seguente, esercitano l' altro di *Sindici*. Anche l' *Arte de' Calzolari* ha gli suoi *Massari*. Così quella *de' Ferrari*. L' *Arte de' Fornari* è composta, tanto di quegli, che fanno pane da vendere, quanto degli altri, che il pane de' Particolari cuocono, di *Massaria* chiamati, ed ogni Anno anch' essi i loro Massari rinnovano.

26 L' *Arte della Lana*, oltre gli suoi Uomini particolari, è composta anche de' *Bassilani*, *Cimatori*, *Tessitori*, *Garzadori*, *Purgatori*, *Tintori*, *e Berrettari*; ed ha parimente gli suoi Massari. Così le *Arti de' Fornaciari*; de' *Marangoni*, de' *Pellicciari*, de' *Barbieri*, e de' *Muratori*.

27 *L' Arte de' Speziali* forma il suo Collegio; ed anch' essa ha gli suoi *Massari*. *Quella degli Osti* parimente ha i *Massari*: così le altre de' *Beccari*, de' *Lardaroli*, *e Salcicciari*, de' *Caneparoli*, degli *Orefici*, e de' *Paroni*.

REGGIO.

28 Nella *Città di Reggio di Lombardia*, attesa la disposizione di *quello Statuto*, le Università delle Arti procedono coll' ordine, che segue, cioè *Drappieri*; *Banchieri*; *Lanaroli*; Quei che tengono *Fondaco*, o *Bottega*: *Speziali*: *Orefici*, e *Pittori*: *Merciari*, e i *Berrettari*: *Sarti*, *Stracciaroli*, e *Cimatori*, *Calzolari*, *Callegari*, e *Pellacani*: *Fabbri*, e *Manifcalchi*, *Marangoni*, e *Maestri de' Legnami*, *Beccaj*, *Lardaroli*, e *Panattieri*: *Pellicciaj*, e *Varotaj*: *Barbieri*, *Muratori*, e *Tagliapietre*: *Secchiaj*, e *Mastellaj*: *Fornaj*, *Tavernieri Brentadori*: *Fornaciaj*, e *Mugnaj*.

29 Ma quelle Università, che nelle Processioni sotto i loro Gonfaloni compariscono, sono le seguenti; cioè de' *Mercanti*, *Speziali*, *Lardaroli*, *Sarti*: *Calzolaj*, *Ferrari*, *Marangoni*, *Beccaj*, *Fornaj*, *Tavernieri*, *Barbieri*; *Pellicciaj*, *Secchiaj*, *Brentadori*, e *Muradori*.

MILANO.

30 In Milano le Arti in due Classi si distinguono: La I. quelle contiene, che nelle pubbliche Funzioni i loro Gonfaloni inalberano; e coll' ordine, che segue, compariscono, cioè *Ferraj*, *Macellaj*, *Sarti*, *Postari di grassi*, *Cal-*

Calzolaj , *Spadari* , *Tessitori di lino* , *Barbieri* , *Pellicciaj* , *Cimatori* , *Maestri da Muro* , *Tessitori di lana* , *Stracciari* , *Pattari* , *Scarteggiari* , *Prestinari di Mistura* , tutti preceduti da due Stendardi , colle Armi della Città , che da essi viene rappresentata .

30 Appresso quelle della II. Classe riferiremo , che per ordine Alfabetico saranno notate , perchè della loro Precedenza di certo nulla si sa : si crede però , che così sia accaduto , perchè , quando l' uso di far comparire col Corpo di quella Città le Arti alle Obblazioni fu introdotto , le loro Università formate ancora non fossero ; come si sia , coll' ordine , che segue , annoverate le trovo ; cioè , *Archibugieri* ; *Aggucciari* , *Battifogli da indorare* ; *Battitori di Bombace* ; *Beccari* , *Berrettari* , e *Cappellari* , *Bottegari di filo di ferro* ; *Bottegari di Pelli di Camoscia* , e *Bufale* : *Bossettari* , *Crivellari* , e *Concari*: *Bolgiari* , *Banche di Acquavite* , *Bottegari di Lavoro di Smalto* , e *Nondiglie*; *Bottegari di stadere*; *Banche* , *che vendono Ortaglia* ; *Bastari* ; *Confettori di Corami* , e *di Vedraschi* ; *Callegari* : *Centurari* , e *Coreggiari* ; *Cristallari* , *Cavagnari* , *Cortellaj* , e *Venditori di Ferri da taglio* ; *Camere Locande* ; *Ferrari* , *Calderari* , e *Chiodaroli* , *Formaggiari* , e *Cervellari*; *Ciavattini* ; *Farinari* , *Fruttaroli di Riviera* , e *Nostrane* ; *Fornaciari* , e *Venditori di Vetri* , e *Pedrami* ; *Fondegari d' Aceto* , *Fondegari di Spezierie* , *Giupponari* , *Ostari* , *Libraj* , *Cartaj* , e *Stampadori* , *Lottonari* , *Lattari* , *Legnamari* , *Mercanti d' Oro* , e *Seta* , *Mercanti* , *che lavorano all' ingrosso per Paesi Oltramontani* ; *Altri* , *che fanno venire Balle di lana* ; *Altri* , *che introducono semenza di Seta*; *Mercanti Cambisti*, *Mercanti d' Oro falso* , *Mercanti* , *che fanno fabbricare Panni di lana* : *Merçanti Drappieri* , *Mercanti* , *che vendono a minuto Merci di Lione* , e *di Fiandra* : *Merciari* , *Mercanti di Fustagni* , *Mercanti di ferrareccia* , *Mercanti* , *che fabbricano Cappelli di feltro* , *Marescalchi* , *Mercanti di Pietre* , *Coppi* , *e Medoni* ; *Mercanti di legni da Opera* ; *Mercanti di Corderie* , e *Canevacci* , *Mercanti di Vino* , *Mercanti di legna da fuoco* ; *Mercanti di Calcina*; *Mercanti da Molle* , *Mercanti di Calzette d' Agguggia* ; *Mercanti di Carbone* ; *Mercanti di lino* , *Mercanti di Corone*; *Orefici* , *Giojellieri* , *e Argentieri* , *Offellari* ; *Prestinari di pan bianco* , *Pellacani* , *Pollaroli* , *e Banche di pesce fresco*; *Profumieri* , *e Guantari* : *Pennacchiari* , *Piccapietre* ; *Quei* , *che tengono Cavalli* , *e Carrozze da nolo*; *Pavionari* , *Pellicciari* : *Pennari* , e *Materassari* : *Peltrari* , *Lanternari* , *e Corda d' Archibuggio* , *Pattari* , *Postari di legumi* , *Prestinari di pane di mistura* , *Postari di fieno* , *e paglia* ; *Ricamatori* , *Spadari* , *e Lanciari* , *Sellari* , *Specchiari* , *Scarteggiari* , *Tessitori di panni di lino* , *Vaireri* , *Venditori di Corami d' Oro* , *Venditori di lavori d' osso* , *Venditori di forme da Scarpe* , *Venditori di Cappelli di paglia* ; *Venditori di Baghe da vino* .

SIENA.

31 Nella *Città di Siena* le Università delle Arti nelle Processioni , cominciando dalle più Vili , coll' ordine , che siegue , compariscono ; vale a dire *Facchini* , *Mugnaj* ; *Farinaroli* ; *Fornaj* ; *Vasari* ; *Osti* , *Macellari* ; *Linaroli* ; *Cimatori* ; *Tintori* ; *Banchieri* ; *Tessitori di panno lino* ; *Tessitori di Seta* ; *Cuoiaj* ; *Calzolari* ; *Pellicciari* ; *Arte del fuoco* , *Lagnajoli* ; *Librari* , *e Cartari* ; *Dipintori* ; *Orefici* ; *Scarpellini* ; *Muratori* ; *Pizzicajoli* ; *Cerajoli* ; *Merciaj*; *Regattieri* , e *Speziali*.

MANTOVA.

32 L' Ordine , che le Università delle Arti della *Città di Mantova* tengono quando alle pubbliche Funzioni si portano , è il seguente , cioè ; *Speziali* ; *Formaggiari* ; *Orefici* ; *Mercanti* ; *Barbieri* ; *Marescalchi* , *e Ferrari* ; *Spadari* , *Pellicciari* ; *Sarti* ; *Sellari* , *Calzolari* , *Ongitori* , *e Confettori di Corami* ; *Festari* ; *Muradori* , *e Taglia pietre* ; *Marangoni* ; *Beccari* ; *Osti* ; *Crivellini* ; *Mullinari* , *e Portatori di Sacchi* ; *Castagnari* ; *Salumari* ; *Paroni* ; *Sogari* , *e Legnajoli* ; *Fornari* ; *Portatori di Vino* , *e d' Oglio* ;

Pesca-

Pescatori. Non voglio lasciar di soggiugnere, che tempo fa tra' *Formaggiari*, e gli *Orefici* insorse Controversia di Precedenza, la quale dal Conte Porroni, allora Senatore in quella Città, a favore de' primi fu decisa.

CREMONA.

33 Nella Città di *Cremona* la Precedenza di quelle Arti dall' ordine, che in fare le Obblazioni alla Fabbrica di quella Chiesa maggiore si tiene, apparisce: Dopo quel Collegio de' Dottori, Conti, e Kavalieri, e l' altro de' Notaj, ciascun Corpo di esse Arti, come appresso diremo, si presenta; vale a dire l' *Università de' Mercanti*, *e Drappieri*, il *Collegio de' Speziali*, gli *Orefici*, *il Collegio degli Agrimensori*, *Ingegneri*, *e Periti*, i *Pittori*, e gl' *Indoratori*, i *Merciari*, i *Formaggiari*, gli *Osti*, i *Sarti*, e i *Calcianti*, i *Pellicciari*, i *Barbieri*, i *Marangoni*, e i *Muratori*, i *Ferrari*, e i *Marescalchi*, i *Curatori*, e i *Scarpari*, i *Confettieri*, i *Beccaj*, i *Tintori*, i *Prestinari*, e i *Panattieri*; i *Fornari da massaria*; i *Battilana*; i *Cimatori*, *e Sgarzadori*; i *Linaroli*; i *Majolarj*; i *Sellari*, *e Bastari*; l'*Arte del Fustagno*; i *Più per lo fitto del Palazzo*; i *Battitori del Bombace*; i *Pescatori*; i *Mulinari*; i *Navaroli*; i *Carrettieri*; e *Cavallari*; i *Carrettieri della Città*; i *Tornitori*; i *Cappellari*; i *Patteri*; i *Festari*; e *Biadari*; i *Farinaroli*; i *Vasari*, e *Statuarj*; i *Baccalari*, e *Scudellari*; i *Fornaciari*; i *Fruttaroli*, e *Limonari*; i *Brentadori*; gli *Ortolani*; i *Facchini*; i *Ciavattini*; i *Cavagnari*; i *Corrieri*.

VIGEVANO.

34 Nella Città di *Vigevano* tutti i Mercanti, e tutte le Arti, senz' ordine di Precedenza, una sola Università, da XL. Uomini, che ogni Anno si rinnovano, composta, rappresentano: del loro Corpo due Uffiziali si eleggono, col Titol di Sindici distinti, che agli Affari di essa Università invigilano. Altri otto, *Censitori* chiamati, i Negozianti tutti a misura de' loro averi censiscono.

COMO.

35 Gli Artefici di *Como* ne' tempi andati, alla riserva de' Macellaj, e de' Pizzicagnoli, un solo Corpo formavano; ma gli Orefici presentemente, per Concessione del Governo di Milano, la loro Università a parte formano, e per invigilare alle Fraudi, che nel loro Mestiere ponno accadere un Capo eleggono, che *Abate* si chiama.

PAVIA.

36 Le Arti della Città di Pavia coll' ordine, che segue, procedono; vale a dire i *Mercanti di Panno*; i *Fustagnari*; i *Merciari*; i *Sarti*; i *Calzolaj*; i *Beccaj*; i *Formaggiari*, i *Pescatori*; i *Navaroli*; i *Legnamari*; i *Muratori*; i *Mugnaj*; i *Tessitori*; i *Fornaj*; i *Pellicciaj*; i *Ferrari*; i *Calderaj*; i *Brentadori*; i *Tornidori*; i *Ricamadori*; i *Barbieri*, e i *Lattari*.

CAPITOLO VII.

Della Precedenza tra' Professori dell' Arte Militare in genere; e tra' Cristiani in particolare.

1 PRima di entrar'in Discorso sopra le Controversie, che *questo Capitolo* riguardano, di premettere lasciar non voglio, che, con parlar prima de' Professori delle Arti nel *precedente Capitolo* espresse, come quivi ho accennato, di preferir quelli a gli altri, di cui ora andiamo a discorrere, non mi sono inteso, ma l' opinione di quei *Scrittori* ho seguitata, che dopo il primo luogo a' Successivi l' ultimo preferiscono.

2 La Milizia, come nel *Capitolo XXII. della Parte I. del Trattato della Nobiltà* accennai, per nome generico si prende, che a tutte le cose animate si applica; il perchè si dice:

Militia est Vita Hominis,
Militat omnis Amans,
Militat in Silvis catulus.

L'Ar-

L' Arte della Guerra tra' Romani in *Togata*, ed *Armata* si distingueva. La prima, come in *detto Trattato* parimente accennai, in disputare consiste, e questa, le cui Armi, come sappiamo, ne' Libri, da' quali raziocinj, ed argomenti, per superare gli Avversarj, si ristringono, al nostro presente assunto non si adatta: La seconda dalla forza del Corpo, dal Coraggio, dalla Sperienza, e dalla prudenza dipende: (la fortuna però anch'essa la sua parte vi ha:) Spade, Archibugi, Moschetti, Cannoni, ed altri Stromenti marziali quelli sono, con cui le ragioni de' Contendenti si sperimentano; ma, quando senza giustizia si adoperano, la Guerra più di Fiere, che d' Uomini propria si stima. Il perchè alla Guerra ricorrer non si debbe, che quando gli Avversarj, posto in non cale il giusto, di dar orecchio ad amicabili Accomodamenti ricusano, e di quella nel *detto Trattato della Nobiltà* ancora parlai.

3 Ma, prima d'entrar'in arringo per conto del nostro assunto, convien anche premettere, che, sendo la Milizia armata nome generico, che in Marittima, e Terrestre si distingue; e l' ultima in Equestre, e Terrestre si suddistingue; onde sovente avviene, che tra' Marziali, di gloria avidi, per conto di Precedenza si contende: In *questo Capitolo* pertanto in primo luogo esamineremo, se, generalmente parlando, la Marittima, o pure la Terrestre preceder debba: Indi, distinguendo l' ultima, come si è detto, in Equestre, e Pedestre, delle prerogative, che a Corpo per Corpo, ed a ciascuna Carica, tra' Cristiani competono, distintamente si parlerà: Nel seguente Capitolo, come nelle Armate Ottomane si prati chi, con distinzione altresì vedremo.

4 Per comprender dunque, se la Marittima, o pure la Terrestre preceder debba, di cercare, se l' una di esse all' altra subordinata sia, bisogno non v' è, mentre, se tale subordinazione vi fosse, il cercare a quale di esse la Precedenza competesse, inutile sarebbe: Ma, sendo esse, l' una dall' altra indipendente, si considera, che, così l' una, come l' altra, la Conservazione de' Principati riguardano; non già l' una l' altra di esse, se non per modo di reciproco ajuto, che, come quello, che il bene solamente del Principe riguarda, subordinazione dire non si può.

5 Egli è ben vero, che, ammesso, che in quelle azioni, per cui pericolo maggiore ad incontrare si va, precauzione anche maggiore, ed altre qualità, come appresso diremo, si richieggano, pare, che alla Milizia Marittima sopra la Terrestre la Precedenza competa; mentre, chi non sappia, non v' è, che in Mare pericoli maggiori che in Terra, s' incontrano; poichè quivi non solamente cogli Uomini si combatte; ma anche a quell' istabile Elemento, alla forza de' Venti, che l' Umana prudenza, e destrezza superano, far fronte conviene; il perchè, per potersi difendere, coraggio, sperienza, industria, e vigilanza insieme unite incessantemente si richieggono. Onde avviene, che Ufficiali per le Armate di Mare, veramente esperti, molto più rari, che per quelle di Terra si trovano; e i primi anche in Terra comandar ponno, che per lo contrario di rado si dà: Ed ammesso, che, dove perfezione maggiore si trova, quivi Dignità altresì maggiore dire si debba, pare, che a' primi la Precedenza negare non si possa.

6 Alle addotte ragioni però Oppositori non mancano. Colle Flotte marittime non già, dicon'essi, ma cogl' Eserciti Terrestri gli Stati, e i Regni si conquistano, e si conservano. Che, sebbene per parte de' Difensori della Marittima si può rispondere, che anche colle Flotte le Fortezze si espugnano, si replica, che ciò per conto di quelle, che sulle Spiagge del Mare si trovano, avviene, per conto delle quali in poco numero può verificarsi: Che tutto ciò, che, per sostentare le Flotte, si richiede, dalla terra si produce; ed in quelle s'introduce.

7 Quanto a favore della Milizia Terrestre si è detto, tutto è vero; ma, ciò non ostante, pare, che a favore della

della Marittima la Quistione risolver si debba, mentre colle Flotte, com' è noto, nuovi Mondi si scuoprono, e si conquistaoo: Città, non solamente sulle Spiagge de' Mari si espugnano (che molte veramente non sono) ma Regni, ed Imperj ancora si soggiogano, come quei del *Perù*, del *Messico*, del *Brasile*, della *Nuova Francia*, o sia *Canada*, oltre tanti altri Paesi, fede ne fanno. Quivi tutte le sorte di Metalli, Droghe, e tante altre cose preziose, all' Uman vivere, se noo tutte necessarie, utili almeno si trovano, che noi, se da quei Paesi noo venissero, noo avressimo.

8 Si considera ancora, che nelle Armate Terrestri molti Uomini vili, e codardi, non per altro, che per predare, arrolansi, onde ne' pericoli, potendo, desertano. In Mare, chi coraggio, e stimolo di gloria non ha, non si cimenta, ben sapendo, che il fuggire, più che il cimentarsi, pericoloso riesce. Ognuno parimente ben sa, che la Caduta di una Piazza, al Mare vicina, un grao Continente seco porta. Se in Mare a' Nemici una Sconfitta si dà, ouove Flotte nel corso di centinaja d'Anni difficilmente insieme si rimettono. La formidabile Potenza Ottomana, dopo la famosa rotta alle Isole de' Curzolari dalle Armi Cristiane, sin dal 1571., ricevuta il ridice; mentre sin qui, come meglio nel *seguente Capitolo* vedremo, le sue già terribili forze marittime nel pristino stato rimesse non ha.

9 La Fraocia per la nota Sconfitta nel Decorso Secolo ricevuta le piaghe aperte tuttavia porta: La Spagna, sotto il Regno di Filippo II. come sappiamo la famosa Flotta, *Invitta* chiamata, da' soli Venti dissipata vide; onde la Regina Elisabetta, all' uso de' Romani, il Trionfo celebrò, e gl' Inglesi alcune monete coniar fecero, col motto: *Venit, Vidit, fugit*. Nel principio del Corrente Secolo, mercè la Sconfitta nel Mare di Sicilia ricevuta, quel Regno, pacificamente ereditato, infelicemente perdette.

10 Ma, alla Terrestre passando, non v' è, chi non sappia, che, così la Kavalleria, come la Fanteria, l'una dall' altra indipendente, alla Custodia delle persone de' Principi assistono: così alla Conservazione, come alle Conquiste de' Stati contribuiscono. Parimente si sa, che, quando il Capitano Generale d' amendue gli Eserciti per qualche Accidente non ordina, che l' uno all' altro subordinato sia, in competenza tra di loro, ciascun Corpo preceder pretende. I Fautori dell' Equestre, in vigore del *Testo* (*a*) dicono, ad essa la Precedenza esser dovuta, perchè per lo suo esercizio più cose si richieggono, che alla Pedestre necessarie non sono; vale a dire, che, così gli Ufficiali, come ogni semplice Soldato, non solamente alla Coosservazione della propria persona, ma anche a quella del suo Cavallo attender debbe, che per conto della Fanteria non succede. Che nell' Equestre forza maggiore, che nella Pedestre si richiede: *Luciano* (*b*) per tanto dice, ch' egli in competenza tra la *Poetica*, e l' *Oratoria* tanto più la prima che la seconda apprezza, quanto nell' ordine militare l' Equestre io Concorso colla Pedestre preferisce: E ne' seguenti termini si spiega: *Quoniam non recusas, hac de re mecum colloqui, apparet, Te solam Poeticam admirari, solutam Orationem prorsus contemnere, Sicut Eques Peditem praetervectus aspernari*. E *Paride del Pozzo* (*c*) vuole, che, dovendosi venire a prova d' Armi tra un Soldato di Kavalleria, ed uno di Fanteria, quando questi di merito tale non sia, sicchè con tal mezzo all' inferiorità del suo grado supplire noo possa, per Campione combatter debba.

11 Per parte della Fanteria si risponde, che la Kavalleria in ogni luogo, come la Fanteria, agire non può; l' ultima per tanto al Principe più utile doversi dire; e a quella, che più utile esser si riconosce, sopra la men' utile la Precedenza esser dovuta. Si ag-

(*a*) *L. 2. C. De Equestr. Dign. lib. 12.* (*b*) *Demost. Encom.* (*c*) *De re milit. lib. 7. q. 13 n. 3.*

aggiugne, il fine della Guera esser quello di acquistare, ricuperare, e difender gli Stati, che, senza la Fanteria, ottenere non si può; mentr' essa quella si è., ehe colle Scale sopra le Mura, o sulle brecce delle Piazze ascende; e molte altre azioni fa, che in Guerra necessarie sono; e che la Kavalleria non può fare.

12 Ma, perchè nelle suddette, ed in molte altre operazioni la Fanteria inutile riuscirebbe, se dalla Kavalleria sustenuta non fosse; Onde gli Usi, giusta le Situazioni de' Paesi diversi sono, al solito proverbio ricorrer conviene: *Tene, quod tenet usus*.

13 Disputandosi, se la *Vanguardia*, o la *Retroguardia* dell' Esercito il luogo più degno dire si debba, *Claudio Cotereo* (*a*) a favore della prima risponde; dicendo che i Capitani delle prime Compagnie tra gli Antichi stima sì grande esigevano, che, per occupare quell' Impiego, tra Competitori ad otranza si combatteva; e con ragione, mentre, a chi l' occupava, non solamente l' Onore della Custodia dell' Aquila era dovuto, ma ancora il Comando di quattro Compagnie di Soldati a quegli era addossato; il perchè quell' Impiego non ad altri, che a' Cnnduttori delle Legioni si conseriva, sendo con quella loro confidato il nervo, e la forza di tutto l' Esercito: Sicchè la Salute della Repubblica da quella in certo modo a dipender veniva. Fortifica il *Cotereo* la sua Sentenza, con metter' in Campo l' Esempio di Uria, di cui nel *Capitolo XI. del libro II. de' Regi* così abbiamo: *ponite Uriam ex adverso Belli, ubi prælium est fortissimum*; con che pare, che David a quel Capitano un' onore ben distinto far volesse; ma il proseguimento della Lettera comprender fa, che il fine altro che quello di perderlo non era, mentre immediatamente soggiugne: *Et derelinquite eum, ut percussus intereat*: Egli è ben vero, che il Generale dell' Esercito, il motivo non sapendone, credette di dover ciò fare, per onorarlo, mentre quivi poscia si legge: *Igitur, cum Joab obsideret urbem, posuit Uriam in loco, ubi sciebat, Viros esse fortissimos*.

14 *Lodovico Melzio nelle sue Regole Militari* (*b*) per conto della proposta Controversia così prende a dire: *Colui, che comanda, averà riguardo di far marciare di Vanguardia le Compagnie, e i Capitani più esperimentati*. Il perchè *Paolo Giovio*, parlando della Spedizione d' Ungheria contro' Turchi, così scrive: *Pontificiæ Cohortes sequebantur, & siquidem primi Equestris Agminis frontem obtinebant, Vitellio lætante, & alacriter Germanis Ducibus gratias agente, quod sibi potissimum, uti primis objecto periculis, nobilem ostendendo virtutis locum, dedissent*. Lo stesso *Scrittore* (*c*) parlando dell' Assedio di *Dura*, dice: *Milites Itali, Hispanique, æmulatione laudis, injussu, nulloque accepto Signo, Certamen procurrere, prioremque fossam, non superante Umbiliculum aqua, transire, & in Aggerem conscendere, minime dubitarent*. Poco dopo (*d*) il *medesimo Giovio*, parlando del Conflitto seguito appresso Cerasola, soggiugne: *Ex adverso Vostius, Hostium Ordines conspicatus, integram Germanorum Phalangem, quam Invidi ordinis existimabant, media Hostium Acie, ipsisque Vasconibus opposuit, eo ordine, ut in prima fronte Aliprandum Narduscium, Tridentini Cardinalis fratrem, ipso id ad decus deposcente, collocavit*.

15 Avvertire però conviene, che come è noto, la *Retroguardia* in alcuni casi in *Vanguardia* si converte; vale a dire, quando, sopravvenendo il Nemico alle Spalle, l' Esercito, per combattere, la faccia verso quello voltar debbe: In tal caso la Retroguardia, divenendo *Posto d' Onore*, al più degno parimente addossar si debbe. Il *Giovio* (*e*) per tal Conto una notabile Contesa nell' Assedio di Padova tra due Capitani di fama grandissima nata (Prospero Colonna, ed Ugo Cardone) ne' seguenti termini.

(a) *De Jur. & privil. milit. cap. 22.* (b) *Lib. 4. c. 5 f. 51.* (c) *Lib. 44. f. 484.*
(d) *Loc. cit. f. 544.* (e) *Lib. 22. f. 199. p. 2. in fin.*

ni riferisce : *Sed , dum præmissis impedimentis Prosperum , qui ex instituto primum Agmen ducture consuevisset , ad capiendum , tenendumque iter hortarentur , suborta est gravis , ac decora Contentio inter eos de Ordine Acierum , quæ (ut mihi videtur) pro disciplina in reliquum tempus pro documento esse posset : negante scilicet Prospero, se antecessurum , quando sibi tum postrema Acies certo jure convertendæ in hostem frontis , Insignique ineundæ Pugnæ prærogativa deberetur* (si osservi) *Differebat enim acriter , Romani more , decus suum tuendi sollicitus , ex lege militari , nequaquam eam esse primam Aciem , quæ in itinere , incedente toto Exercitu , cæteras omnes anteirct ; sed eam omnino vocari primam, quæ opinione Virtutis firmissima gravi judicio , institutoque , vel a fronte , vel a tergo occurrenti hosti opponenda censeretur* : Onde, come il Giovio soggiugne : *Id , cum Præfecti veteres approbarent , Cardonius pro suo ingenio altercandi facile cessit .*

16 In Lode della Religione Gerosolimitana , flagello degl' Infedeli , nel *Capitolo III. della Parte III. del Trattato della Nobiltà , e nel XXXVIII della Parte IV. di quello de' Titoli* , molte prerogative sotto l' occhio del Lettore già misi ; ma , perchè sopra le Controversie , che la Precedenza riguardano , per conto delle sue Armate marittime appresso discorrer si debbe , di premettere lasciar non voglio , che il *Cassaneo* (*a*) vuole , che i di lei Kavalieri sopra tutte le altre Soldatesche la Precedenza aver debbano; ed *al luogo citato* soggiugne ancora , che il suo *Gran Maestro* tutti i Patriarchi , ed altri Prelati non solamente , ma anche i Cardinali preceder dovrebbe : Anzi , che , sendo esso Gran Maestro in Dignità altissima costituito , dopo l' Imperadore , e gli altri Monarchi, che de' diritti dell' Imperio godono , tutti gli altri Principi parimente preceder dovrebbe.

17 E non senza fondamento il *Cassaneo* il dice , mentre la Religione suddetta tra le altre prerogative quella gode di spedir Ambasciadori a tutte le Corti de' Principi Cattolici ; e segnatamente alla Pontificia, alla Cesarea, alla Cristianissima , ed alla Cattolica, ove col Titol d' *Eccellenza* sono trattati , benchè d' esse Corti sudditi sieno .

18 Risiedono ancora per essa Religione in Venezia , ed in Palermo due Rappresentanti , che col Titol di *Ricevitori* si distinguono : Sendo il loro rango a quello degli altri *Ricevitori* Superiore ; quando a dette Città giungono, presentano le *Lettere Credenziali* . Quello di Palermo , quando al Vicerè l' Annuo Tributo , per l' Isola presenta , in figura di *Pubblico Rappresentante*, come il Veneto, comparisce .

19 *Wicqucfort* (*b*) scrive , che Gregorio XIII. dell' Anno 1581. , quando il Gran Maestro Gio: della Cassiera , per cagione di Controversie tra esso , ed alcuni de' suoi Kavalieri , contro lui sollevatisi a Roma portossi , la stima che per lui avea ben comprender fece , mentre volle , che, non solamente dalle Famiglie de' Cardinali , ma anche dalla sua fosse incontrato : Che dall' Artiglieria di Castel Sant' Angelo , come gli altri Sovrani , fosse salutato . Dal Cardinal d'Este, di quel tempo Protettore della Corona di Francia , fu alloggiato : Coll' assistenza del *Sign. di Foix* , per quella Corona Ambasciadore, a Capo alla Scala ricevuto ; da altri quattro Cardinali , Franzesi di nascita , o per altro di quella Corona parziali, per trattenerlo , nell' Appartamento per esso preparato fu aspettato ; Dal Papa , coll' intervento di dodici Cardinali , nella sua Camera fu ricevuto . *Il Presidente de Thou* , scrittore esattissimo , nella *sua Storia* dice , che il Papa volle , che , dopo il quarto Cardinale , sedesse : ma il detto *Sign. di Foix* che per conto di quell' Affare incombenza particolare avea, dice , che dopo l' ultimo Cardinale sedette.

20 Il *Cardinal Pallavicino nella sua Storia*

(a) *Catal.p.9. Consid. 2.* (b) *Ambass.lib. 1.Sezz.11.f. 125.*

ria del Concilio di Trento (*a*) riferiſce , che, ſendo giunto a quella Celebre Adunanza Martino Rojas, Portal, Rubio , Ambaſciadore del Gran Maeſtro della Religione ſuddetta, domandò luogo tra gli Ambaſciadori de' Principi Secolari : I Procuratori dell' Arciveſcovo di *Saliſbourgh* , del Veſcovo d' *Eſtat* , ed altri Prelati grandi , e Principi inſieme della Germania , ſi oppoſero , dicendo, che, ſedendo eſſi tra gli Eccleſiaſtici , perchè i loro Signori, quantunque Principati poſſedeſſero , tali anch' eſſi erano , anche il Rappreſentante di Malta tra loro parimente ſeder dovea . Replicò quegli, che la ſua Religione all' Eccleſiaſtica Milizia anche la temporale , da Sovrana , unita avea : Manteneva Flotte in Mare : batteva Moneta : avea l'autorità della Spada : che , in qualità di Sovrana , non Procuratori , come gli Avverſarj , ma Ambaſciadori, come gli altri Sovrani , a quell' Adunanza ſpediva . Che il Papa nel ſuo Breve in quell' occaſione al Gran Maeſtro diretto così eraſi ſpiegato : che in Roma dal tempo del Pontificato di Leone X fin' allora l' Ambaſciadore di eſſa Religione nella Cappella Pontificia , giuſta la diſpoſizione del *Cerimoniale*, tra gli Ambaſciadori de' Principi il luogo avea avuto . Che così alla Corte Ceſarea , come a quelle di Francia , e di Spagna , il ſimile ſi praticava. Che i Veſcovi per lo contrario , giuſta la diſpoſizione delle Leggi , in quel Conſeſſo , come membri , il loro *Voto* avevano . Che i loro Principi , come avventizj conſiderare ſi dovevano : che , ſe l' Arciveſcovo di *Salisbourgh* al Concilio portato ſi foſſe , non altrove , che tra' Veſcovi collocato ſarebbe ſtato : che per tanto il di lui Procuratore d' occupar luogo tra gli Ambaſciadori pretender non poteva . Ma , perchè di Controverſia tra Eccleſiaſtici, ed Eccleſiaſtici ſi trattava , l' affare da' Legati al Papa fu rimeſſo ; e da eſſo fu ordinato , che l' Ambaſciadore di Malta l' ultimo luogo fra gli Ambaſciadori Eccleſiaſtici de' Principi Secolari occupar doveſſe.

21 Paſſando a dare un' occhiata agli Armamenti marittimi de' Principi in particolare per conto di ciò , che il noſtro aſſunto riguarda , i medeſimi nelle ſeguenti Claſſi divideremo , vale a dire , *Pontificia* , *Ceſarea* , *Franzeſe* , *Spagnuola*, *Veneta* , *e Malteſe* : e dalla prima cominciando , premetteremo , che i Papi , dopo il paſſaggio de' Turchi ne' Mari dell' Europa , sì per la difeſa dello Stato Eccleſiaſtico dalle Incurſioni de' Pirati , come per recar ſoccorſi a' Principi, e Repubbliche Criſtiane dalle infeſtazioni degl' Infedeli , in Mare buon numero di Galee hanno tenuto. Prima del Pontificato di Siſto V. numero preciſo non ve n' era , nè fondo certo , per mantenerle , erale ſtato aſſegnato : Quel glorioſo Pontefice , per lo mantenimento di dieci Galee, rendite d' Annui Scudi dugencinquantamila aſſegnolle ; ma tal numero compiuto ſempre non è ſtato . Quando que' Legni da' Porti ſalpano, dal *Comandante*, o ſia *Governatore della Squadra* , che del Titol di *Generale* alcune volte fregiato ſi trova (vale a dire *Governatore Generale*) viene comandata : ad eſſo il *Tenente Generale* precede , che nelle Armate Venete *Capitano Generale* ſi chiama .

22 Che i Legni Ceſarei quei di tutti gli altri Monarchi preceder debbano in dubbio non ſi revoca : a' ſuddetti quei della Corona di Francia ſuccedono : Al tempo di Carlo V. , per ſino a tanto che queſto Monarca la ſola Corona di Spagna portò , così fu praticato : Seguita la ſua aſſunzione al Trono de' Ceſari , la Francia alla di lui Bandiera la Precedenza non contraſtò ; ma dopo la morte di eſſo Carlo , avendo i Legni di Spagna riaſſunta la Bandiera Reale , i Franzeſi al poſſeſſo del loro Diritto tornarono , che , quantunque da' Spagnuoli per molto tempo contraſtato lor veniſſe , finalmente fu loro ceduto .

23 Precedentemente per altro la Contro

(a) *Lib.* 20. *n.* 27. *f. m.* 101.

troversia ; non solamente tra la Reale di Francia, e quella di Spagna versava, ma anche tra le Squadre delle medesime Nazioni si contendeva. I Capi delle Squadre Franzesi anche alle Capitane de' Regni d'Italia preceder pretendevano: Dicevan' essi, che le Capitane suddette Reali più non erano; ma Capi di Squadre, alla Reale di Spagna subordinate, come per conto di quelle de' Comandanti della Francia succedeva.

24 All' opposizione suddetta per parte de' Spagnuoli si rispondeva, che le Galee de' Comandanti Franzesi il Titol *di Reali* giammai non ebbero; ed essi Comandanti di quello di *Generali* qualificati mai non furono, come per conto di quelle de' Regni d'Italia, di cui appresso parleremo, così ne' tempi de' loro Re Nazionali, come poscia sotto il Dominio de' Monarchi Spagnuoli, era seguito: Ma sendo poi que' Regni sotto il Dominio del Regnante Augustissimo Carlo VI. stati uniti, tale disputa cessò.

25 Ma, alla Francia tornando, cosa incontrastabile si è, che quel *Grande Ammiraglio*, Titolo, che a quello di *Generalissimo*, a D. Gio: d' Austria in congiuntura della famosa Battaglia all'Isole de' Curzolari, conferito, corrisponde, a' Generali tutti, così d' Armate grosse, come sottili precede. Presentemente, come sappiamo, il Kavaliere d' Orleans, Gran Priore di Francia, della Carica di Generale delle Galee di quella Corona, con tutte le annesse prerogative insignito si trova.

26 Di osservare lasciar non si debbe, che sino a tanto, che la forza maggiore delle Armate marittime ne' Legni a' Remi (vale a dire nelle Galee) fu ristretta, il *Generale della Reale* sopra tutti il Comando avea; ma, seguita l'introduzione delle Navi da 60. 70. fino a cento Cannoni, per cui la forza tutta d'esse Armate nelle Navi appunto collocata si trova, la Precedenza ne' Comandanti di quelle è stata trasferita. I Comandanti de' Vascelli di quella Corona, ove Capi di Squadre non si trovano, giusta l' anzianità delle particolari Patenti precedono.

27 Per conto de' Legni della Corona di Spagna tra di loro, generalmente parlando, le Galee di una Squadra, *Sensiglie* chiamate, al Capo, che *Comandante* si dice, subordinate, a cui la seconda, che col Titol di *Padrona* si distingue, la Precedenza ceder debbe, e così ne' Porti, come in occasioni di Cimenti, giusta l' anzianità di ciascun Capitano, dopo quella del Capo si porta: Quando i Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna da quella Monarchia dipendevano, con tale regolamento procedevano. Quando a quelle la Squadra di Genova, de' *Particolari* chiamata, perchè da' particolari Padroni a quella Corona noleggiate, si univa, quantunque il Generale di essa Squadra vi si trovasse, ed egli il più anziano Comandante, anche di tutte le Squadre fosse, così la di lui Generalizia, come tutte le altre della sua Squadra, perchè stipendiarie, dopo tutte le Spagnuole portarsi dovevano.

28 Prima di passare alle Armate Venete per conto di ciò, che la Precedenza concerne, avvertir conviene, che i loro Comandanti in più Classi si distinguono; vale a dire, *Capi di Mare: Proveditore Straordinario d'Armata: Proveditore Ordinario*, parimente *d' Armata: Governatore de' Condannati: Proveditore del Golfo: Generale delle Galee delle tre Isole*; vale a dire, *Corfù*, *Cefalonia*, e *Zante*, e *Capitano Generale*.

29 Dopo il passaggio de' Turchi in Europa, i Papi, come si è accennato, in Soccorso della Repubblica, in Mare della Cristianità Propugnacolo, che più di ogni altra Potenza alle loro Insidie esposta si trova, così le proprie Galee, come altri Legni, Battaglioni, e Reggimenti interi sovente hanno spediti; come, se a' tempi da noi remoti si ricorre, si trova, mentre *Clemente* VI. in congiontura dell' Assedio delle *Smirne*, sotto il Comando d' Arrigo d' Aste, Patriarca di Gerusalemme, suo Legato, dodici Galee spedivvi. Quante altre simili Spedizioni in varie Contingenze, e segnatamente sotto i Pontificati di *Clemente* IX. d' *Innocenzo* XI.

d' Alessandro VIII. e di *Clemente* XI. sieno seguite, anche per conto d' altri Principi, a' quali la di lei Conservazione molto importa, la Storia il dice; e da essa abbiamo, che tra' Comandanti di Varie Nazioni per conto di Precedenza Controversie non poche insorte sono.

30 Il *Garzoni nella sua Storia Veneta* riferisce, che, sendo giunte in soccorso della Repubblica le Galee Pontificie, e le Maltesi, tra' Comandanti di essa Repubblica, e quei de' Legni Ausiliarj per conto di Precedenza appunto Controversie insorsero. Il *Proveditor Generale Ordinario* in quelle Provincie il Supremo Comando esercitare pretendeva. Il *Generale di Malta*, opponendosi, diceva, che le sue Istruzioni portavano, ch' Egli ad altri che al *Generalissimo*, ovvero al *Proveditor Generale dell' Armata*, *con autorità d' inalberare il Gonfalone della Repubblica*, ubbidire non dovesse. Per ovviare ogni inconveniente, fu concertato, che, siccome nella Navigazione le Squadre Ausiliarie in moderata distanza del Corpo dell' Armata del *Proveditore Generale* averebbon proceduto, così in terra le Operazioni in modo praticar si dovessero, che Controversie insorger non potessero. Ma il saggio Senato, la renitenza del Generale di Malta preveduta, con sua Ducale al Cornaro che di quel tempo detta Carica di *Proveditore Generale Ordinario* esercitava, permise, che in quella Congiuntura lo stendardo di *Capitano Generale* alzar potesse; onde il bisogno di metter in pratica l' accennata Convenzione cessò.

31 *Alessandro Locatelli nel suo Racconto Istorico della Guerra Veneta in Levante* dice, che il Doge Morosino, del Titol di *Peloponnesiaco* meritamente fregiato, volendo prevenire gl' inconvenienti, che le altercazioni per motivi de' Cerimoniali seco portano, ordinò, che andando i *Proveditori Generali* a visitare il *Capitan Generale*, questi, trovandosi in Galea, fuori della Scala di essa gli Uffiziali, e gli Alabardieri postar facesse; ed egli alla Poppa gl' incontrasse; ed in partendo, alla Scala gli accompagnasse: Che, dovendo le Visite seguir fuori del Bastimento, la Servitù sopra la Scala fuori del Rastello comparisse: al principio della medesima i Gentiluomini si trovassero: se in Casa, nella sala: il *Capitano Generale*, con altri Capi alla Porta della Camera attenderli dovesse; ed in partendo, sino alla Scala accompagnarli.

32 Che co' *Generali Ausiliarj* il medesim' ordine si tenesse; con questa distinzione però, che al *Proveditor Generale* si facesse spalliera colle Armi; si battesse il Tamburo; si facesse moto colla Bandiera, e la Picca si abbassasse, non però sino a terra: che co' *Generali Ausiliarj* il medesimo Cerimoniale si usasse, non solamente dalla Guardia del *Capitan Generale*, ma anche da tutti gli altri Corpi di Guardie d' Armate di Terra: che a' *Governatori*, *Generali*, *o Conduttori di Squadre* la Picca non si abbassasse; e la Cassa non si battesse.

33 Che a' *Generali militari* da tutti i Corpi di Guardie colle Armi Spalliera si facesse; ma che colla Bandiera, o colla Picca moto non si facesse; col Tamburo bensì. Co' Proveditori nulla. Che a' *Prelati*, *Pubblici Rappresentanti*, sì da mare, come da terra; a' *Luogotenenti Generali*, *e Sergenti*, *parimente Generali*, la Spalliera colle Armi si facesse; ma senza batter Cassa, abbassar Bandiera, o Picca. A' *Governadori di Galeazze*, e della *Galea Generalizia* si facesse Spalliera; ma senz' Armi. A' *Sopraccomiti* nulla. A' *Governatori di Piazze*; A' *Soprantendenti*, e *Sergenti Maggiori di Battaglia* Spalliera parimente, senz' Armi, si facesse.

34 In ordine alla Precedenza tra' Vascelli, Galeazze, Galee, Navi, ed altri Legni, alle Spedizioni in congiuntura dell' Assedio di Corfù, dell' Anno 1716. sotto il comando di Andrea Pisani, Capitano Generale, seguite, ricorreremo. L' Armata allora coll' ordine, che siegue, fu disposta: I. la *Galea Proveditora ordinaria d' Armata*: II. la *Galea Proveditora de' Condannati*: Indi *quelle de' Sopraccomiti*, giusta l' ordine della loro anzianità, come

come il *Cepolla* (*a*) scrive, tra' Soldati praticarsi. Poscia *quelle della Corona di Spagna*, parimente per ordine di anzianità: Successivamente *la straordinaria d' Armata*: La *Bastarda del Capitano Generale*. La *Generalizia di Malta*: La *Padrona Reale Pontificia*: la *Padrona di Malta*: a queste le *altre Galee Pontificie* succedevano; indi le *Maltesi*; le une dopo le altre per ordine similmente di anzianità. La *Galeazza Capitana*, e la *Galeazza Padrona*.

35 Metteodosi le Galee alla Vela, la *Bastarda* del Capitano Generale prende il primo posto, e quando esso Capitano vi monta, prende il Corno destro: la *Generalizia di Malta* il sinistro; a cui la *Padrona Reale Pontificia* succede: a questa la *Comandante di Spagna*: appresso la *Padrona di Malta*: Successivamente le altre Pontificie, per ordine altresì di anzianità: Per conto delle Spagnuole, e delle Maltesi il simile si pratica: Dopo la Straordinaria d' Armata, seguitata dalle Galee de' Sopraccomiti, anch'esse per ordine di anzianità spalleggiate dalla *Galeazza Capitana*, e dalla *Governatora ordinaria*, rimurchiate, ciascheduna da due Galee de' Sopraccomiti.

36 Disponendosi le Navi in Cordone, dalle Galee, giusta l'ordine della loro anzianità, vengono rimurchiate. Quando si dispongono in ordinanza di Battaglia, per combattere, due linee si formano; alla testa di una di esse prende posto la *Bastarda Generalizia*, seguitata dalla *Generalizia di Malta*; dalla *Padrona Reale Pontificia*; dalla *Padrona di Malta*; indi per ordine di anzianità dalle altre Pontificie, Maltesi, e Spagnuole, alla cui testa la *Capitana Galeazza* si trova: Alla testa della seconda linea prende posto la *Governatora Capitana d' Armata*, seguitata dalle *Galee de' Sopraccomiti* per ordine di anzianità, a cui la *Proveditora straordinaria*, parimente *d' Armata*, fa fronte.

37 La mozione dell' Armata, e la prerogativa di metter' i Segnali al Generale di Malta è riserbata, di concerto però collo Straordinario d' Armata. Navigando l' Armata grossa, dalla sottile poco distante, gli ordini dal Capitano Generale al Generale di Malta in voce si spediscono; dovendo poi l' una dall' altra molto allontanarsi, gli Ordini dal Capitano Generale a quello di Malta parimente, ma in iscritto, si spediscono: Per l' esecuzione di quelli esso Generale di Malta con lo Straordinario d' Armata per buona regola passa parola.

38 Di soggiugnere lasciar non voglio, che il Dolfino, Capitano Generale, prima d' esser promosso a quella suprema Carica, sopra le Navi sempre avea militato, lasciando il Comando dell' Armata sottile al Generale di Malta, non volle combatter sopra la *Reale Veneta*, ma parimente sopra le Navi: Nè di soggiugner ancora lasciar si debbe, che ne' Mari del Mediterraneo il Generale della *Reale di Spagna*, e *quello delle Galee*, il Generale *delle Navi dell' Oceano* salutar debbono.

39 Prima di tornare alla Milizia Terrestre, non voglio lasciar tampoco di dire, che generalmente la Squadra di Malta, quando con altre Squadre, che lo Stendardo Reale spieghino, ad unirsi portasi, dovendo prender Posto, *la Capitana della Religione* della *Reale* il lato destro occupa: le altre di lei Galee alle *Padrone Reali* il luogo più degno cedono: indi la *Padrona* subentra, successivamente le altre.

40 Trovandosi la medesima Squadra della Religione coll' Armata Veneta, i Capitani delle Squadre di questa alla Capitana di quella il luogo più degno cedono. La *Padrona del Papa* il medesim' Ordine tiene; La suddetta Pontificia però la Maltese precede. Quando, così le Pontificie, come le Maltesi in Levante si portano, le prime, trovandosi senza lo Stendardo della Chiesa, salutano, e con pari Cerimoniale viene loro corrisposto: Ma, quando esse Pontificie quello Steodardo inalberano, così dalle

(a) *De Imper. milit. elig. n. 5.*

le Maltesi, come dalle altre tutte de' Principi Cattolici il saluto prima ricevono. Dovendo unirsi le Squadre suddette coll' Armata Veneta, questa, salpando, ad incontrarle si avanza, e da quelle con triplice salva Reale, salutata la *Reale*, con simile saluto corrisponde.

41 Quando la Squadra di Malta sola naviga, incontrandosi con Bastimenti, da questi prima il saluto riceve; ogni volta però ch' essi lo stendardo Reale inalberato non abbiano; vale a dire, che sul bordo il loro Generale non si trovi; poichè in tal Caso la di lui Capitana da quella di Malta con quattro Tiri di Cannone salutata esser debbe: Ed essa con sette Tiri ordinariamente risponde; alcune volte con undici; ed anche tredici. E tale disparità si pratica, perchè le Galee con Tiri pari; le Navi con dispari salutano. Entrando la Squadra della Religione in un Porto, nel quale il Vicerè, o le Galee Reali si trovino, essa squadra la Città, o lo Stendardo, sopra la *Galea Reale* inalberato, salutar debbe, e con pari saluto debbe esser corrisposta.

42 Quando un novello Generale della Squadra della Religione il di lei Governo intraprende (che ogni biennio succede) entrando essa Squadra ne' Porti della Sicilia, ove non il Vicerè, ma un semplice Governatore si trovi, il Regio Stendardo debbe esser salutato, il Governatore poscia a visitare il Generale della Religione portarsi dee, il quale, co' Capitani della sua Squadra a rendergli la Visita si porta. Molto di più per tal conto potrei dire, ma, avendone già parlato nel *Capitolo XIV. della Parte II. del Trattato dell' Onore*, lascerò di maggiormente diffondermi.

43 Alla Milizia Terrestre tornando, delle graduazioni delle Cariche, giusta i particolari usi de' Paesi distintamente parleremo. In Italia, come sappiamo, quella Carica Suprema si chiama, lo cui Comandante del Titolo di *Capitano Generale*, o di *Tenente Generale*, fregiato si trova, e quegli sopra tutti gli altri Generali la Precedenza gode. Così in Alemagna si pratica; negli Eserciti Cesarei segnatamente. I *Marescialli* a quegli per ordine di anzianità succedono: Indi i *Generali della Kavalleria*: a questi *quei della Fanteria*, che *dell' Artiglieria* parimente si dicono: e questi vanno ancora nell' Ordine della Kavalleria, precedendo tra loro per ordine di anzianità.

44 A gli Uffiziali suddetti gradatamente i Tenenti *Marescialli*, così di *Kavalleria*, come di *Fanteria* succedono: I *Sergenti Maggiori Generali di Battaglia*: I *Colonnelli*: I *Sergenti Maggiori*, col medesim' ordine procedono: I Capitani: I Tenenti: Gli Alfieri: I Cornetti, giusta la loro graduazione, seguitati da' Sergenti, Caporali, e Sottocaporali comparíscono.

45 Si è detto, che i *Generali della Fanteria* anche *dell' Artiglieria* si dicono; ma avvertir conviene, che l' Artiglieria un Corpo dalla Fanteria separato forma, i cui Uffiziali, siccome i Bombardieri, e i Minatori non da altri che dal *loro Generale*, e da' di lui Subordinati gli ordini prendono. Alcune Cariche, le quali il Politico, e l' Economico riguardano, come sono il Presidente, e 'l Commessario di Guerra; gl' Ingegneri; il Quartier mastro Generale, e i Commessarj della Provianda, altra prerogativa di Precedenza non godono, che quella, che ad alcuni di essi per ragione del proprio Karattere militare compete.

46 Per conto della Francia ne' *Capitoli VI. e VII. della Parte III. di questo medesimo Trattato* varie cose in ordine al Militare si sono già accennate: Per conto di ciò, che il *presente Capitolo* concerne, soggiugneremo, che il *Contestabile*, anticamente *Maestro de' Soldati* detto, il primo posto occupa: quando il Re tale Carica gli conferisce, la Spada d' Oro per distintivo consegnandogli, dice: *Accipe Sanctum Gladium, cum quo dejicies Adversarios Populi mei*: God' egli in quel Regno la Precedenza, come alcuni dicono, anche sopra 'l *Prefetto al Pretorio*, *Cancelliere* volgarmente chiamato, di cui in *detto Capitolo* VII. si è già parlato; altri però il contrario dicono; ma colle accennate distinzioni proceder conviene.

I *Luo-*

47 I *Luogotenenti Regj* in quel Regno per conto degli Affari loro commessi, e della Condotta di qualche Esercito, tutti gli altri Personaggi, quantunque loro maggiori, i Principi stessi non eccettuati, precedono; e da essi un' esatta ubbidienza esigono: Tali Personaggi pertanto, quando quegli compariscono, debbon levarsi in piè, e far loro riverenza; e tanto in sedere, quanto in camminare, i primi luoghi a' medesimi cedere. Così insegna il *Cepolla* (*a*) il quale soggiugne, tale regola anche allora procedere, quando i Subordinati di essi Luogotenenti, così per conto di autorità, come per conto di Dignità, nobiltà, e ricchezze, de' medesimi Luogotenenti per altro maggiori sieno; purchè al Sovrano inferiori; mentre gli Uffiziali di quel rango, dal Sovrano appunto immediatamente dipendendo, ad ogni altro preceder debbono.

48 Per conto de' Principi del Sangue di quel Regno saper conviene, che, quando nelle Regie Truppe Impiego prendono, nella prima Campagna alla Carica di *Maestri di Campo* vengon promossi. Indi al *Comando della Kavalleria*: da questa a *quella dell' Esercito* passano. Nel Campo hanno sempre la loro Guardia, a quella de' Marescialli di Francia consimile, da' Reggimenti più Anziani, prima di formar quella d'essi Marescialli scelta. Avanti l' arrivo de' Principi all' Armata la Guardia suddetta alla Porta del loro Quartiere postata già trovarsi debbe.

49 Il *Gran Preposto delle dette Regie Guardie* anch' esso prende il giuramento nelle mani del Re nel Gran Consiglio in qualità di Consigliere di Stato ha luogo. In occasioni di Viaggi di quel Monarca, gode la prerogativa di sceglier il suo Quartiere dopo quello de' Principi, de' Duchi, e Pari, e d' altri Grandi Uffiziali della Corona. In tali occasioni per conto di tutto ciò, che le distribuzioni de' Quartieri concerne, egli dispoticamente comanda: Medianti i suoi Luogotenenti a tutto ciò, che occorre, provede: E le Controversie tutte, che nel Recinto della Corte insorgono, egli privativamente decide.

50 A' *Luogotenenti* suddetti quegli succede, a cui in Mare l' autorità maggiore compete, *Ammiraglio* chiamato: Uffizio tra' Romani, per quanto il *Cotereo* (*b*) ne scrive, non prima del Governo di Costantino istituito. Il *Porporato* (*c*) poi l' Uffiziale Suddetto, da esso *Illustre* chiamato, al *Conte delle Cose militari*, che di là dal Mare si spediva, paragona, perchè la sua giurisdizione in ordine a quelle cose, che in Mare per quello la sua Provincia contiene, si estende: In Francia anticamente *tre Ammiragli* si contavano; il I. per l'*Aquitania*: il II. per la *Bretagna*: il III. per l' *Isola di Francia*: Presentemente un solo ven' ha; e questi presentemente è il Conte di Tolosa, Principe del Sangue.

51 Alle Cariche suddette quella de' *Marescialli di Francia* succede, della cui erezione, e d'altre particolarità nel *Capitolo XXXIV. della Parte IV. del Trattato de' Titoli* già parlai. Quando alcuno di essi in una Città entra, in cui il Presidio si trovi, quantunqu' egli di quella Provincia il Comando non abbia, con molti Tiri di Cannone salutato esser debbe; ed avere la Guardia di Cinquant' Uomini, compresivi due Sergenti, ed un Tamburo, comandati da un Capitano, da un Tenente, o da un Alfiere almeno, colla Bandiera prima del di lui arrivo avanti il Quartiere postata: I Soldati, a Tamburo battente, debbon presentargli le Armi, e gli Uffiziali salutarlo.

52 Ad un *Maresciallo di Campo*, quando d' ordine del Re al Comando di una Provincia si trova, ma ad altro Uffiziale di lui Superiore subordinato, per sua Guardia quindici Uomini si assegnano, da un Sergente, ma senza Tamburo, comandati: Quando poi al Comando *in Capite* di un Corpo

po

(a) *De Imperat. milit. V. pro Imperatore col. 8.* (b) *De Magistrat. Civil. tit. de Præsid. Provinc.*
(c) *L. 1. Col. 30. Exemp. 9. ff. De Off. ejus, cui mandatur.*

po di Truppe si trova, la di lui Guardia in trent' Uomini consiste, sotto il Comando di un Uffiziale, col Tamburo, che, quand' egli passa, batte la Cassa. Se poi esso in una Piazza col Titolo di *Governatore* si trova, l' Uffiziale fa metter gli Uomini in Spalliera, col Fucile in Spalla; ma il Tamburo non batte.

53 I *Brigadieri*, giusta l' anzianità della loro promozione al Colonnellato, precedono. Se, dopo esser stati ricevuti in qualità di *Maestri di Campo di Kavalleria*, *Fanteria*, o de' *Dragoni*, al Comando di un altro Corpo di gente passano, l' anzianità della loro prima Carica tuttavia ritengono; e siensi di *Kavalleria*, di *Fanteria*, o de' *Dragoni*, colla Precedenza dal giorno della Data della prima loro promozione marciano. Un *Brigadiere*, trovandosi nel Campo, colla sua Brigata, per Guardia dieci Uomini, sotto il Comando di un Caporale della medesima sua Brigata aver debbe: Ma, quando in una Piazza, sotto altro Comandante, si trova, tampoco la Sentinella alla sua Porta pretender non può. Dovendo egli portarsi a visitare qualche Posto, un' Uffiziale la Guardia in Spalliera tener debbe; ma colla sola Spada, stando egli alla Porta col Picchetto.

54 Alle Cariche de' *Marescialli* quelle de' *Capitani* per sentenza del *Rebuffo* (*a*) giusta l' ordine della loro graduazione succedono: Così per conto de' Subalterni dice doversi praticare: ma *Lodovico Melzio* (*b*) tiene, che per conto di Precedenza tra' Soldati, la nobiltà delle Armi da essi maneggiate attender si debba: Che, sendo la Lancia dell' Archibugio piu nobile, il Capitano di esse Lance, quantunque, così per conto dell' età, come dell' Uffizio meno Anziano sia, sopra 'l Capitano degli Archibugieri la Precedenza goder debba (*c*) Che per tanto il Comando delle Truppe a' Capitani parimente delle Lance in concorso d'altri Capitani di Kavalleria dovuto sia.

55 A' Soldati semplici di Kavalleria passando, gli Scrittori vogliono, che in Dignità costituiti s' intendano; e che per ciò dopo i *Clarissimi* collocati esser debbano. Onde per testimonio di *Giovenale*, *Suetonio*, ed altri tengono, che anticamente tali Soldati nel Teatro il XIV. grado occupassero: e come nel *Capitolo XII. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* già dissi, dell' Onore dell' Anello d' Oro fregiati comparivano.

56 Altri Soldati, a cui la Custodia della persona del Principe è commessa; il perchè di *Guardia del Corpo* il Titol portano, con quello di *Kavalieri* si distinguono; onde per ragione di tale distintivo, oltre i Privilegi, che l' Arte militare per se stessa seco porta, di una certa Dignità a quella degli altri superiore fregiati si considerano; e con ragione, mentre alla loro fede la cosa più preziosa appoggiata si trova: il perchè anticamente, come un' *Anonimo in un Consiglio del Farinaccio*, *in numero il* 94. riferito, scrive, al bacio del *Vicario del Prefetto al Pretorio* si ammettevano; e chiunque essi non onorava, una Specie di Sacrilegio a commetter veniva. (*d*)

57 Ma, posto che la Guardia del Principe di due Compagnie di Soldati formata sia, l' una di Persone nobili, senza stipendio, e senz' obbligo di continuo servigio; l' altra di Soldati Gregarj, stipendiati, e con obbligo di servire incessantemente, il *Ciriaco con una sua erudita Quistione* cerca, a quale di esse sopra l' altra la Precedenza competer dire si debba: e considerandosi, che ogni Uffizio, o Dignità tre gradi, o ordini principali contener debbe, in vigore di cui tra quegli, che in pari Dignità, o Uffizio costituiti si trovano, la Precedenza si dà: vale a dire di quegli, che il proprio Impiego attualmente esercitano; degli altri, che non di continuo, ma in certe occasioni l' esercitano; e degli altri final-

(a) *L. 1. C. De Comit. rei milit.*
(b) *Reg. milit. lib. 2. c. 1. in princ. f. 36.*
(c) *Loc. cit. lib. 1. c. 6. f. 16. in fin.*
(d) *L. 1. C. de Domest. & Pratext. lib. 12.*

nalmente, che di *Onorarj* folamente il Titol portano, tra' quali, in vigore del *Teſto* (*a*) pare, che i primi a' fecondi, questi a gli altri preceder debbano: così dicono, *Bartolo*, *Luca da Penna*, ed altri fopra il *Teſto* (*b*) il *Cavallo* (*c*) il *Natta* (*d*) *Cefalo* (*e*) il *Cabedo* (*f*) il *Boerio* (*g*) il *Caſſaneo* (*h*) il *Freccia* (*i*) e *Pietro Bellone* (*k*) dice, che tra' Turchi quegli più Nobili sono ſtimati, e gli altri precedono, che dal Principe Stipendj ricevono, perchè ſi preſume, che più meritevoli ſieno. Sentenza ſeguitata anche da *Marcabruno Anguilla* (*l*) il quale, dopo aver detto (*m*) che l' Uffizio reca Prelazione, Immunità, e Precedenza, foggiugne, che, per poter godere di tali prerogative, attualmente eſercitarlo conviene: In tale ſentenza concorrono anche il *Peregrino* (*n*) e'l *Borſatto* (*o*)

58 Ma la Senrenza contraria la più vera ſi crede, perchè le Perſone, che dal Principe al ſuo ſervigio ſi ammettono, quantunque continuamente non ſervano, tuttavia, come attuali Servidori, ſi conſiderano, così diſponendo il *Teſto* (*p*) dove *Gio: de Platea* (*q*) nota; *quis dicat? non debet appellari vacans eo tempore, quamvis non ſit ſemper in actu bellandi:* E che i Soldati nel *Ruolo* del Principe deſcritti, benchè continuamente non ſervano, dovendo eſſi ad ogni chiamata ſtar ſempre pronti, co' loro Servidori, Armi, e Cavalli, per ſervire eſſo Principe, de' medeſimi privilegj, e prerogative goder debbono, che a quegli, i quali continuamente ſervono, competono; mentre a tale effetto l' obbligo di ſervire ad ogni ordine ſi attende (*r*) E più chiaramente *Gio: de Platea al luogo citato*: Siccome il *Gramatica* (*s*) *Baldo* (*t*) *Matteo Coleri* (*u*) il *Graziano* (*x*) il *Gamma* (*y*) il *Cabedo* (*z*) e *Marco Salone* (*aa*)

59 E la ragione, che i *citati Dottori* adducono, il perſuade; mentre tali Eſenti più degni di quelli ſi ſtimano, che inceſſantemente ſervir debbono, come per conto degli Abati Eſenti diſpone il *Teſto* (*bb*) che ponno uſare la Mitra più prezioſa che i non eſenti, come nota *Geminiano* (*cc*) e per conto de' Veſcovi l' altro *Teſto* (*dd*) dove ſi dice, eſſer argomento a gli Eſenti favorevole di poter' occupare ne' Sinodi i luoghi più onorevoli: E ſopra l' allegata gloſa l' *Abate* (*ee*) ſoggiugne, che gli Eſenti più che i non Eſenti onorati eſſer s' intendano: molto più, quando in eſſi Eſenti la nobiltà de' natali concorre, così dicono, il *Menochio* (*ff*) il *Tiraquello* (*gg*) e'l *Natta* (*hh*) oltre molti altri nel *Capitolo II. della Parte I. nel Capitolo XII. e nel XV. della Parte II. del Trattato della Nobiltà* da me riferiti. Allora ſegnatamente, quando eſſi Eſenti, come il *Poſſevino* (*ii*) oſſerva, ſenza ſtipendio ſervono.

60 Per parte degli Eſenti ſi ſoggiugne ancora, che il Privilegio di non aver' obbligo di ſervire continuamente favorevole dir ſi debbe, mentre da quello ſi arguiſce, che le perſone de' Privilegiati pe' biſogni più grandi ſi riſervano (*kk*) e per ciò più onorati ſi dicono,

(a) *L. 1. C. ut dignit. Ordo ſerv. lib. 12.* (b) *L. 2. C. loc. cit.*
(c) *Dec. 3. 24. p. 1.* (d) *Conſ 638. n. 6.*
(e) *Conſ. 615. n. 124.* (f) *Dec. 3. e 4.*
(g) *De auct. magn. Conſ. n. 142.* (h) *P. 6. Conſid. 7.*
(i) *De ſubfeud. lib. 2. tit. quis dicatur dux. n. 57. f. 135.* (K) *Oſſerv l. 2. c. 95.*
(l) *Conſ 16. n. 24. e 89.* (m) *N. 25.*
(n) *Conſ. 84. n. 12. Vol. 1.* (o) *Conſ. 346. n. 26.*
(p) *L. 2. V. Inter Adminiſtratores C. ut Dignit. Ordo ſervetur lib. 12.*
(q) *Al n. 6.* (r) *D. l. 2. loc. cit. Ivi Odofred. V. ultimo quia poteſt. dubitari f. 65. Luca de Penna avanti il n. 1. V. Adhuc. inter Adminiſtratores Cujac. f. 480. V. & Illuſtribus Adminiſtratoribus*
(s) *Dec. 365. n. 2.* (t) *L. 1. in fin. C. de his qui bon. ced. poſſ.*
(u) *De proceſſ. Exec. p. 1. c. 6. n. 152.* (x) *Diſc. 186. n. 27. e ſeqq.*
(y) *Dec. 365. n. 2.* (z) *Dec. 129. n. 5. p. 1.*
(aa) *Conſ. 46. n. 5.* (bb) *Cap. Apoſtolica 6. de privil. lib. 6.*
(cc) *N. 5. gl.* (dd) *Cap. per tuas n. 7. V. Subdiaconus de major. & obed.*
(ee) *N. 1. V. nota bene* (ff) *Conſ. 126. verſo il fine V. hac ſcribere v. lui*
(gg) *De Nobil. c. 20 n. 1.* (hh) *Conſ. 638. n. 28.*
(ii) *Dial. lib. 3. f. 148.* (kk) *L. quod favore 6. C. de Legib. l. ſervus 30. de action. & oblig.*

cono, onde a' meno onorati preceder debbono (*a*) Tanto più, se si riflette, che i Soldati gregarj collo stipendio la mercede del prestato servigio ricevono, al Principe per tanto con esso loro, come il *Cabedo* (*b*) osserva, altr'obbligo non resta, dove gli *onorarj* come *Rolando a Valle* (*c*) saggiamente dice, di merito facendo acquisto, per premio coll' onore corrisposti esser debbono.

CAPITOLO ULTIMO.

Della Precedenza tra' Professori dell' Arte Militare nell' Imperio Ottomano.

1 Con dare un' occhiata nel miglior modo, che dalla diversità degli Usi del nostro Continente da quello de gli Orientali ci sarà permesso in ordine a ciò, che il nostro assunto riguarda, alle regole, che gli Ottomani, così per conto delle loro Armate Terrestri, come delle Marittime tengono, questo Trattato termineremo. E mettendo prima in Vista le Cariche, così superiori, come inferiori di quella Vasta Monarchia, diremo, che il *Luogotenente del Gran Signore*, da' Turchi *Visir Agen* chiamato, da noi col Titolo di *Gran Visir* distinto, il primo luogo occupa: Alla di lui persona tutta l'autorità, e tutto l'arbitrio da quel Monarca si comunica: la Carica, di cui a parlare andiamo, non prima del Regno di *Amurat* III. fu istituita; e ciò allora seguì, quando questi, in persona alla Conquista di Andrinopoli portossi: Unì egli a quella l'altra di *Generale delle sue Armate*: Quando l' Uffiziale suddetto di quella il possesso prende, altra Cerimonia il *Gran Turco* non pratica, che quella di consegnargli i Regj sigilli, ne' quali il Nome di esso Monarca impresso si vede, che quel Ministro al Collo sempre appesi porta.

2 In vigore di tale distintivo, posta in non cale qualsisia opposizione, dagli Ordini di esso *Visir* tutto dipende: Quando il *Sultano* con esso lui familiarmente parla, del Titol di *Lalà* l'onora, che lo stesso che *Governatore*, e *Protettore* significa. Trattasi egli con splendore, e magnificenza sì strepitosa, che la grandezza del Sovrano comprender fa. Altri Uffiziali vi sono, che col Titolo di *Visir del Banco*, o del *Consiglio* si distinguono; Persone tutte gravi, e nella loro Legge versate, che prima altre riguardevoli Cariche hanno sostenute. Intervengono essi col *Primo Visir* al *Divano*; ma Voce deliberativa non hanno, se non quando a quegli così piace: Hanno bensì la facoltà di apporre il nome del *Gran Signore* nelle Spedizioni, che di suo ordine si fanno.

3 Tra Uffiziali, e Domestici del *Gran Visir* più di duemila Persone si contano: quand'egli in pubblico comparisce, per distintivo sopra il *Turbante* due Aironi porta, di diamanti, e d'altre Pietre preziose arricchiti: (Il Gran Signore tre ne porta) da un Uffiziale con gran Bastone è preceduto, nella cui sommità un Bottone d'Oro è collocato; e da questo tre Code di Cavallo pendono: distintivo anche a' *Bassà di Babilonia*, e del *Cairo* permesso, a differenza degli altri, dal cui Bastone una sola di quelle Code pende: I primi due sopraccennati *Bassà*, quando con soddisfazione della Corte servono, spirato il tempo de' loro Governi, alla Carica di *Visiri del Consiglio* si promovono; e col *Primo Visir* al *Divano* si ammettono: Magistrato, che ne' giorni di Sabbato, Domenica, Lunedì, e Martedì nel Serraglio si raduna: ne gli altri giorni, alla riserva del Venerdì, (da' Turchi venerato) in Casa del *Visir* si tiene: Ed egli, che la persona del *Gran Signore* quivi rappresenta, in qualità d'Interpetre della Legge si con-

(a) *L. fin. C. De Off. div. Judic. Vasq. Quaest. Illustr. praef. n. 135.*
(b) *Dec. 36. n. 12. p. 2.* (c) *Cons. 69. n. 31. Vol. 2.*

considera. Il perchè i Litiganti, quando da gli altri Tribunali declinano, colla di lui permissione al suo ricorrono.

4 Quando il *Primo Visir* al *Divano* si porta, da numero grande di *Chiaux*, col loro Capo, ad un'altro Corpo d'Uffiziali *Mutafaracà* chiamati, lo cui Impiego non in altro, che in accompagnare il Ministro suddetto a quel luogo versa, viene corteggiato. Subito ch' egli si è posto a sedere, gli affari si propongono; discussi, si decidono; e quando d' importanza grande si conoscono, esso *Primo Visir* solamente n' è il Giudice; ma, senza l' approvazione del *Gran Signore*, sopra la Vita de' *Basciá* non ha giurisdizione; nè i Giannizzeri può punire, senza che i loro Capitani partecipi ne sieno; i loro privilegj così portano. Quando alla sua Abitazione si restituisce, una infinità di Popolo, con acclamazioni di gioja, il seguita.

5 Grande, come si è accennato, è l' autorità del *Visir*; ma, commettendo esso qualche grande ingiustizia, quegli, che aggravato esser pretende, entrando nel Serraglio con paglia accesa sopra il Capo, al Sultano con libertà la supposta ingiustizia espone, e l' esposto sussistendo, quel Monarca il *Visir* rigorosamente castiga. Riferisce *Ricaud nella sua Storia dell' Imperio Ottomano*, che il Kavaliere Tommaso *Bondysh*, trovandosi in Costantinopoli in qualità d' Ambasciadore d' Inghilterra, da' Mercanti di sua Nazione fugli rappresentato, dal *Visir* con angherie esser' oppressi; quegli, altro riparo non trovandosi, ricorse allo spediente di far porre sopra gli Alberi de' loro Vascelli delle Pignatte con fuoco d'artificio; e gettar l' Ancore in vicinanza dell' Arsenale, affinchè il *Sultano*, vedendole, e di tale novità la cagione chiedendo, alle angherie il dovuto riparo dar facesse: Ma, che il *Visir*, avutane notizia, e perciò della propria rovina dubitando, l' affare all' amicabile accomodò.

6 Alla Carica di *Visir* quelle de' *Beglierbeys* o *Maestri di Kavalleria*, succedono, da *Ricaut* all' Arciducale d' Europa paragonate (tra' Turchi in nostro Linguaggio *Signori de' Signori* si chiamano) da quegli, che le occupano, come vedremo, molti Contadi dipendono, de' quali gli Uffiziali ad essi *Beglierbeys* subordinati, col Titol di *Sangiachi*, o di *Beys-Agà* distinti, sono Governatori. A ciascun *Beglierbey* il *Sultano*, per segno d' onore, tre Insegne, dagli Ottomani *Tug* chiamate, consegna, che in un Bastone con Pomo dorato ed una Coda di Cavallo appesa, consistono: a questo distintivo quello de' *Sangiachi* è consimile: da quello de' *Bassà* due Code, come si è accennato, pendono.

7 Affinchè con facilità comprender si possa, che numero di Soldati quella Potenza in occasioni di Guerre in Campagna metter possa, come li distribuisce, e 'l loro soldo da che si cavi, a' Governi de' *Beglierbeys*, e de' *Sangiachi*, poscia al numero de' Soldati, che ciascun di loro a somministrare alla *Porta* è tenuto, un' occhiata daremo. I Governi de' *Beglierbeys* in due Classi si distinguono: quei della I. al nome suddetto l' altro d' *Hasili* uniscono: la II. coll' aggiunto di *Siliane* si distingue: Gli Assegnamenti di quei della I. Classe dalle rendite di alcune Città, Borghi, e Villaggi, al Governo di ciascun Beglierbey subordinati si ricavano: e tali Governi al numero di venti ascendono; e sono il I. quello dell' *Anatolia*, anticamente *Asia minore* chiamata; da essa quattordici *Sangiachi* dipendono: il II. della *Caramania*, ne' tempi andati sotto nome di *Cilicia* conosciuta, alla quale sette *Sangiachi* subordinati si trovano: il III. della *Mesopotamia*, o sia *Dianbebir*, con nove *Sangiachi*, ed altri cinque Uffiziali, da' Turchi *Hukimmer* detti, vale a dire *Governatori liberi*: il IV. di *Damasco*, in lingua Turca *Scham* chiamato, governa: Da esso sette *Sangiachi* dipendono: il V. è quello di *Sinas*, Città della *Grande Armenia*, con sette Sangiacati: il VI. d' *Erzrum* a' Confini della *Georgia* ha l' amministrazione con undici Sangiacati: il VII. è quello d' *Wan*, o *Van*, Città della *Media*, con quattordici Sangiacati: l' VIII. di *The-*

Thebildir a' Confini della Georgia parimente situato, ha il Governo; da esso nove *Sangiachi* dipendono: il IX. e quello di *Schecherezeul*, nell' *Assiria*, con venti *Sangiacati:* il X. di *Aleppo*, dal quale sette *Sangiachi* dipendono. l'XI. è quello di *Marach*, vicino all' Eufrate tra la *Mesopotamia*, ed *Aleppo*, da' Turchi *Zulkadric* chiamato, al quale sono subordinati quattro *Sangiachi*: il XII. è quello di *Cipro*, da' Turchi *Kibros* chiamato, dal quale sette *Sangiachi* dipendono: Quello di *Tripoli* di *Soria* è il XIII., da' Turchi *Taraboloscam* detto, dal quale quattro *Sangiachi* dipendono: il XIV. è quello di *Trabisonda*, o sia *Torbozan*, dalla cui giurisdizione *Sangiaco* alcuno non dipende: il XV. è quello di *Kars*, Città vicina all' *Egrum*, con sei Sangiachi: il XVI. è quello di *Ninive*, o sia *Musum*, nell' *Assiria* con cinque *Sangiachi*: il XVII. di *RiKb*, con sette *Sangiachi:* il XVIII. di *Romania* in lingua Turca *Rurnilà* detto, con ventiquattro *Sangiachi*: il XIX. di *Rupadam* è governato dal *Capitan Bassà*, o sia *Generale del Mar bianco*, *Ammiraglio della Flotta del Sultano*. Ha esso *Bassà* il Comando di tutti i Luoghi, sopra de' quali in quel Continente il Dominio Ottomano si estende; e da esso tredici *Sangiachi* dipendono: il XX. Governo è quello della *Bosna* nella *Misia*, ne' tempi andati in *Liburnia*, e *Dalmazia* divisa, oggidì *Schiavonia*, chiamata; da quel Governatore sette Sangiachi dipendono.

8 Gli assegnamenti de' *Beglierbeys* della II. Classe dalle rendite delle Provincie, da gli Uffiziali, dal Sultano speditivi, governate, si prendono; il perchè co' denari dell' Erario del Principe stipendiati, come vedremo, si ponno dire. I *Bassà*, e *Beglierbey* coll' aggiunto di *Saliane*, distinti, sono sei, de' quali il I. è quello del *Cairo*, da' Turchi col Titol di *Visir* contradistinto, dalla cui giurisdizione sedici *Sangiachi* dipendono: il II. è il *Babilonese*, che da' Turchi *Bagadet* si chiama, e quivi venti *Sangiachi* si contano: il III. è quello di *Terman*, nell' *Arabia felice*: il IV. è quello di *Habelech*, in *Etiopia*, confinante co gli *Abissini*, di cui avendo la Porta perduto il Paese, nulla di particolare si può dire: il V. è quello di *Boso*, a' Confini della *Persia*, che consiste in una Città marittima, nel seno Persico collocata, nelle Vicinanze di *Biblis* nella *Fenicia*: da quel Governo in altri tempi sedici *Sangiachi* dipendevano; ma poscia il Turco tutto quel continente perdette. il VI. è quello di *Lpbgà*, a' Confini d' *Ormus* nella *Persia*, con sei *Sangiachi*.

9 Da quanto detto abbiamo si comprende, così la graduazione delle accennate Cariche, come un'esatto conto della grandezza della Potenza, di cui si parla. Per saper poi il numero delle Truppe, che la *Porta* può metter' in Campagna, conviene avvertire, che ogni *Bassà* in tempi di Guerre, per ogni cinque mila *Aspri* d' Entrata, che a molti Milioni ascendono, come a partita per partita *Ricaut* in vista mette, di mantenere un Soldato a proprie spese l'obbligo corre. Il *citato Scrittore* soggiugne, che ogni *Bassà* e *Beglierbey*, per compiacere il *Sultano*, d' aggiugnervene molti altri si fa gloria, come nella Guerra d' Alemagna il medesimo *Ricaut* dice esser seguito; segnatamente per conto del *Beglierbey* di Romania, che, oltre la dovuta quantità, diecimila Uomini mise in Campagna. Quattro degli accennati Beglierbeys; vale a dire d' *Anatolia*, di *Babilonia*, del *Cairo*, e di *Romania*, col Titol di *Visiri* si distinguono; il perchè sopra gli altri, che dal dì della Conquista, e del loro possesso si graduano, la Precedenza godono.

10 Avendo fin quì parlato delle Truppe, colle rendite de' Feudi stipendiate, di quelle, che coll' Erario del Principe si mantengono, ora parleremo: e per maggior chiarezza premetteremo, che gli *Spahì*, da' Fanti, o sieno *Giannizzeri* distinti, pe' Nobili di quel Vasto Imperio si prendono, sendo essi Soldati più che gli altri civilmente educati: si prendono ancora Fanciulletti tra' Cristiani; e si fanno ammaestrare nelle Lettere, e nelle Armi: si chiamano *Figli del Gran Signore*, e per ciò in Dignità

costituiti ; ottengono pertanto Onori grandi ; in due Classi distinti : quei della I. Classe *Silbatari* si chiamano ; gli altri della II. *Spaboglari* , o Servi de' *Spabì* si dicono . Quei della I. Classe portano la *Cornetta Gialla* ; l' altra della II. Classe è *Rossa* : Gli *Spabì* di questa Classe a' nostri giorni più che i primi si stimano , perchè questi in una Battaglia seguita in Ungheria dieronsi alla fuga , quei della II. Classe , sostenuti da *Sultan Maometto* , che alla loro testa si mise , i Nimici con coraggio sì grande assalirono , che gloriosamente li vinsero : Il *Sultano* pertanto in premio di servigio sì importante , ordinò , che sopra la Classe de' fuggitivi Padroni la Precedenza goder dovessero , come tuttavia la godono.

11 Gli *Spabì* Asiatici meglio che gli Europei cavalcano : gli ultimi però , atteso il loro Esercizio nelle Guerre , in cui sovente si trovano , più Valorosi riescono . Ma , perchè sin dal tempo del famoso *Kiuperli* in varj casi ribellioni hanno tentate , per politica in povertà sì grande ridotti si trovano , che d' esser anche battuti soffrono . I loro Capitani , commettendo delitti gravi , si strozzano , e i loro Cadaveri in Mare si gettano.

12 Altre quattro Classi di *Spabì* vi sono , delle quali la I di *Sag-Ulefigj* si chiama : la sua *Cornetta* , *è Bianca* , *e Rossa*., ordinariamente alla destra de' *Spabaoglani* procede : La II. Classe , de' *Sol-Ulefigj* chiamata , la cui *Cornetta è bianca* parimente , e *Rossa* , alla Sinistra di quelli marcia : La III. de' *Sagnrcbà* chiamata ; vale adire di *Soldati di fortnna* , usa la Cornetta *Verde*, e la destra degli *Ulefugj* occupa . La IV. col nome di *Solgurcbà* si distingue : la cui *Cornetta* è *Bianca* , e marcia alla Sinistra degli *Ulefugj* . Le Leve delle quattro Classi suddette allora si fanno , quando del loro servigio bisogno esservi si crede : sono essi obbligati ad ogni sorta d' operazioni : acquistando merito , anche alle Cariche maggiori si promovono.

13 Un' altra Classe di *Spabì* , de' *Mutafaracà* chiamata , dal Serrraglio si sceglie ; e delle suddette più riguardevole si stima . Il loro numero non più che a Cinquecento in circa ascende : la principale occupazione di essi in servire il *Gran Signore* consiste , quando da una Villa ad un' altra si porta.

14 A' *Spabì* i *Giannizzeri* succedono , lo cui Corpo per lo più considerabil nervo dell' Ottomana Potenza si considera . Quantunque essi da *Ottomano* I. la loro origine riconoschino ; *Milizia nuova* si chiamano ; è ciò , perchè *Amurat* III. quegli fu , che le Leggi sopra la loro Educazione , e mantenimento promulgò ; molti Privilegj ad essi concedette . La *Storia de' Turchi* prima di quel tempo di tal sorta di Milizia menzione non fa.

15 Lo stesso *Amurat* , per Consiglio di *Catradin* , suo *Primo Visir* , altramente *Karà-Ruthenes* chiamato , dichiarò , che , per accrescer , il numero di detta Milizia , di tutti i Prigionieri Cristiani il quinto sopra l' età di XV. Anni al *Sultano* appartenere s' intendesse . Si distribuivan quegli a' Paesani Asiatici , acciò la Lingua Turca loro insegnassero ; e nella Religione Maomettana gl' istruissero. Nel principio il loro Corpo il numero di sei mila non eccedeva : col tempo sino a Trenta mila sono cresciuti . Ma , perchè ordinariamente sotto il nome di uno sei , e sette ne passano , da noi *Piazze morte* chiamati , che de' medesimi Soldati effettivi i privilegj godono , il numero di Centomila sorpassano.

16 Tale Milizia anticamente , come si è detto , di Cristiani nella Legge Maomettana istruiti era composta ; ma a' nostri giorni , trovandosi tutti que' Turchi , di cui la *Porta* ha di bisogno , de' Cristiani più non si serve : ma di qualunque Religione si sieno , avantichè tra' *Giannizzeri* annoverati si trovino , quando urgenza precisa non ve ne sia , all' uso de' Romani , che prima di annoverare tra' Pretoriani i loro Soldati , il noviziato loro facevan fare , da' Veterani sono istrutti ; ed allora *Agiam-Ogiani* si chiamano : Il loro Capo col Titol di *Stambol-Agasì* si distingue : questi , affinchè quegli a tutte

tutte le fatiche assuefacciansi, in ogni laboriosa operazione gli esercita: Essi subito che i loro nomi nel Ruolo del *Gran Signore* ammessi si trovano, verso l' *Oda-Bascì*, o sia *Maestro della loro Camera* velocemente corrono; ed egli a ciascuno di loro dietro l' orecchio percuote; e così si fa, perchè si ricordino, che da' di lui Cenni dipendono; con che *Giannizzeri* si chiamano. Quando per servigio della *Porta* marciano; a' più Anziani sopra i meno Anziani la Precedenza compete.

17 Il loro Generale, *Jenisser-Agasì* chiamato, dall' *Hossoda*, o sia Camera del *Gran Signore*, si sceglie. Il II. Uffiziale di detta Milizia, in Lingua Turca *Kiabia-Beg* chiamato, la Carica di *Luogotenente Generale* esercita. Il III. tra loro *Segan-Bascì* si dice, e'l suo Uffizio in soprantendere a' Carriaggi de' Giannizzeri consiste: Il IV., *Turnagì-Bascì* chiamato, delle Grue ha il Governo: Il V. è il *Custode de' Cani*, col Titolo di *Samsongì-Bascì* distinto: Il VI. de' *Spagnuoli* ha la soprantendenza; e *Zagargj Bascì* s' intitola: Il VII. è il *Capitano degli Arcieri*, che portano gli Archi, e le Frecce, e *Solack-Bascì* si chiama: L' VIII. grado a' *Subascbì*, *Assaf-Bascbì*, o sieno *Capitani de' Primati* si assegna; essi, quando il *Sultano* a qualche pubblica Funzione si porta, da' lati cavalcano: Il IX., *PaiK-Bascì* chiamato, è il *Comandante de' Peigbì*, spezie di *Paggi*, con una Berretta d'Oro battuto distinti. Il X. è il *Gran Preposto de' Giannizzeri*, da' Turchi *Mezuragà* chiamato. Gli ultimi dal Corpo de' *Giannizzeri* si scelgono: Ogn' uno di essi separatamente comanda: Il *Sultano*, con conferir loro altre Cariche, ed Uffizj, l' autorità di essi accresce.

18 Le *Camere de' Giannizzeri* in Costantinopoli ascendono al numero di Censessanta due, delle quali ottanta di antica fondazione in Lingua Turca *Eskal-Odalar* si chiamano; le altre ottantadue di *Jeniodalar* si dicono: alla maggior parte di dette Camere un Capitano, da' Turchi *Ichor-Bacj* detto soprantende.

19 A' *Giannizzeri* non ammogliati nelle medesime Camere i Quartieri si assegnano. Benchè l' ammogliarsi loro proibito non sia, molti di essi astengonsene, perchè a gli Ammogliati, quantunque per altro di merito grande, per avanzarsi alle Cariche, il matrimonio, come impedimento ben grande, si considera; mentre quel Governo si persuade, che l' imbarazzo della Famiglia al buon servigio della Porta pregiudiziale di molto riesca. In tempo di Pace da tutti gli obblighi sono dispensati, alla riserva di quello di presentarsi ogni Veoerdì a' loro Uffiziali nel Serraglio.

20 I *Bombardieri*, in Idioma Turco *Topcbis* chiamati, nome dalla Voce *Tope* preso, che tra loro *Cannone* significa: Il loro numero a mille, e dugento ascende; in cinquanta Camere distribuiti: Il loro primo Uffiziale *Maestro dell' Artiglieria* s' intitola, che in quel linguaggio *Top-cbis Bascì* si spiega: Il II. è *il Capitano di tutte le Camere de' Borghi di Costantinopoli*, da' Turchi *Odà-Bascì* chiamato. Il III., che uno *Spahì* esser suole, *Commessario*, o sia *Kiatib* s' intitola, ed a' Bombardieri fa dare le mostre.

21 In tempi di Guerre colle Truppe de' *Ziamorj*, e de' *Timariotti* voce provenìente da *Timarro*, che lo stesso che *stipendio*, o *Tributo* da quei del Paese dovuto, significa) alcuni Venturieri tramischiansi, da' Turchi *Giovallò* chiamati, genti tutte d' intraprendere anche le azioni più temerarie capaci; e che sulla speranza di ottenere qualche *Zaim*, o *Timariato* in caso di morte di alcuno de' Possessori, a proprie spese militano: Sapere però conviene, che quando tali Possessori in Guerra muojono, le loro Entrate tra' figli di essi si dividono: e giugnendo essi Possessori alla senile Età, sicchè di servire in Guerra in istato più non sieno, delle loro Terre a favore de' figli disporre loro è permesso: ed in mancanza di successione, a pro de' più prossimi Congiunti farlo ponno.

22 Alle Armate marittime de' Turchi passando, trovo, che la loro potenza, dopo la famosa Rotta alle Isole de' Curzolari ricevuta; e molto più dopo l' Assedio di Candia diminuita talmente si trova, ch' essi Turchi, o per

o per mancanza di esperti Piloti, o per altra cagione, l'uso de' Vascelli, e delle Galeazze, *Maone* nel loro linguaggio chiamate, più non hanno; onde d'altri Legni che di Galee leggiere più non si servono: Ed anche di queste nel Mar nero dell'Anno 1661. Vent'otto, con tutto l'Equipaggio, avendo perdute, per riparare colpo sì sensibile, d'ordine del famoso *Kiuperli* altrettante se ne fabbricarono; ma con legnami sì verdi, e male stagionati, che, attesa la grande quantità d'acqua, che facevano, la maggior parte di esse nel primo Viaggio appena resister potè: al loro ritorno pertanto tra le inutili furono collocate: ma di ciò ancora una volta appresso parleremo.

23 Dopo quel tempo la *Porta* più di cento Galee in Mare messe non ha. Verità, che in congiuntura dell'ultimo Assedio di *Scio* chiaramente si conobbe, allora quando quel Comandante Turco, in istato di far fronte alla Flotta Veneta non trovandosi, colla fuga dal Cimento si sottrasse; così, abbandonato l'Assedio di Corfù, avvenire si vide. Chi è quegli, che non sappia, che dell'Anno 1722. avendo il Comandante di una Squadra, parimente Turca, minacciata l'Isola di Malta, quando quel Gran Maestro tutti gli Schiavi Turchi in libertà metter non avesse fatto, sendo Stato risposto per parte di quel Coraggioso Guerriere, che ciò allora seguito sarebbe, quando per conto de' Cristiani da essi Turchi lo stesso si fosse praticato, la Sfida tra 'l Gran Maestro, e 'l *Bey* di Tripoli con atti di reciproca cortesia terminata si vide.

24 L'*Ammiraglio*, o sia *Generalissimo* delle Armate marittime di quella Potenza col Titolo di *Capitan Bascià* si distingue: Il suo Luogotenente *Tarscbami Kibiasì* si chiama. L'*Intendente dell'Arsenale*, al quale di far provvedere di tutto il bisognevole per ogni Viaggio il Carico spetta, sotto nome di *Torsanè Emirj* è conosciuto. Ma, perchè, così l'ultima di dette Cariche, come molte altre Venali sono, ne avviene, che quei, che le acquistano, a spese de' Subordinati dello speso Denaro rimborsarsi procurano: Così ogni Uffiziale va facendo: A nostra Confusione però saper conviene, che gli Uffiziali, di cui si parla, altro perlo più non sono, che Cristiani Rinegati, o loro discendenti, in vicinanza dell'Arsenale allevati: Gli Uffiziali sopra la loro Ciurma, *Frankè* chiamata, hanno il Comando.

25 Di Schiavi da Remo i Turchi bisogno non hanno, perchè, oltre il trovarsi in Costantinopoli molte Persone, che gli Schiavi di loro ragione per una Campagna noleggiano; in altre Provincie Uomini forti non mancano: Da' Tartari tanti ne hanno, quanti il loro bisogno ne richiede. Di alcuni Soldati ancora si servono, che *Loventi* si chiamano. Questi a servire in Mare per l'estate con certo stipendio si obbligano: Quei tra di loro più Valorosi si stimano, che nelle Vicinanze di Troja, nell'Anatolia dimorano, *Costagbi* chiamati.

26 Gli accennati *Taimi*, o *Timariotti*, a servire in Mare obbligati, perchè a farlo in persona tenuti non sono, alcuni Uomini a proporzione del Convenuto, vi spediscono, da essi *Bedelj* chiamati; Di certo numero di *Spahì*, e di *Giannizzeri* ancora in Mare si servono, che, per non dare aggravio a' Veterani, dalle ultime Camere si cavano. Di molte altre cose, che le prerogative di quella Milizia riguardano, nel Capitolo I. della Parte III. del Trattato de' Titoli diffusamenti già parlai.

27 Ne' tempi andati la *Porta* per le Spedizioni navali le Truppe Ausiliarie da *Tripoli*, *Tunisi*, ed *Algieri* prendeva; ma da certo tempo in qua gli *Algerini* se ne esimono. Fanno essi bensì sovente delle scorrerie, così nell'Arcipelago, come in Levante, per fare de' Soldati, ma di questi, per popolare le loro Colonie, si servono. Le altre Truppe Ausiliarie della *Porta* ne' Soldati da' *Beys* dell'Arcipelago, che sono quattordici, somministrati, consistono.

28 Ciascuno di essi *Beys* colle rendite delle Isole, dal *Sultano* al loro arbi-

trio

trio lasciate, una Galea a proprie spese mantener debbe: Tali Legni molto più che quei di Costantinopoli si stimano: ma i loro Padroni, che, per ritrarne profitto, gli mantengono, lontani da' Cimenti tenerli procurano: I *Beys* suddetti a soddisfare le loro voglie molto più sono dediti di quello che ad acquistare riputazione colle Armi pensino: Così tutte le Prese, che d'Estate fanno, come le altre che, mentre le loro Galee con quelle della *Porta* unite si trovano, al *Gran Signore* spettano; tutte le altre, che d'Inverno riportano, per loro, come proprie, ritengono.

29 I *Bombardieri*, che sopra la Flotta del *Gran Signore* si trovano, che per lo più Franzesi Rinnegati Inglesi, ed Olandesi sono, benchè ignorantissimi riconosciuti, a' Turchi, per restar persuasi, che nel loro mestiere Eccellenti sieno, Cristiani crederli basta; Il perchè i *Gregorio Hornio* (a) con ragione prende a dire: *Turcarum Navalis potentia non est adeo magna, ut Remiges, rudis materia, ac bellandi imperiti sunt; hinc Turcia facillime debellari potest mari, quemadmodum Respublica Veneta Terrestri Bello impar Turcis, ultra vigesimum Annum eorum vires sustinuit*. Verità, oltre i sopraccennati avvenimenti, in congiuntura della Sacra Lega tra l'Imperadore, la Polonia, e la medesima Repubblica contro quella Potenza confermata, allorchè, dovendo essa metter in Mare la sua Flotta, per far fronte alla poderosa della Repubblica, attese le accennate Sconfitte, come il Savio *Senatore Garzoni nella sua Storia Veneta* scrive, non più che dieci Sultane, ed altrettante Galee, ne' Porti Ottomani si trovarono: Onde fu ordinato, che altrettante se ne fabbricassero; e che intanto dalle Coste di Barberia i soccorsi si procurassero: ma con qual profitto la medesima Storia il dice; e 'l Mondo tutto il sa.

30 I Turchi per tanto come *Ricaut* scrive, per l'Arsenale di Venezia hanno stima sì grande (come veramente merita, mentre una maraviglia del Mondo si può chiamare) che per così dire, per l'acquisto di quello, l'altro della non meno maravigliosa Dominante cederebbono; e ciò, perchè, come lo stesso *Ricaut* soggiugne, non trovandosi in quel Continente fonti d'acqua dolce; di cui i Turchi tanto bisogno tengono, sussister non potrebbono: Apparenza però non v'è (*Ricaut* proseguendo dice) che per fino a tanto, che i Turchi alle cose del Mare non applicheranno, ciò succeda: Ma io tengo, che, quando Dio per suoi imperscrutabili giudizj nol permetta, mai succeder non possa, mentre la saviezza di quei Patrizj per sì grande dal Mondo tutto si riconosce, che, ne' più reconditi Gabinetti penetrando, ogni prepotenza prevenir sa; e quella Città, come ognun vede, sì vantaggiosamente situata si trova, che, come nel *Capitolo XXXVII. della Parte II. del Trattato de' Titoli* già dissi, naturalmente inespugnabile si può dire, come ne' tempi andati altre Potenze l'hanno trovata.

31 Dopo aver' io accennato, quanto a mia notizia era giunto della pretensione de' Turchi in ordine a' Schiavi, che ne gli Anni scorsi trovavansi in Malta, mentre questo Trattato stava per uscire alla luce, seudomi capitata alle mani *la Storia* di quella Illustrissima Religione, degnamente scritta dall' Erudita Penna dell' *Abate Vertot*, che con tanta gloria della medesima Religione nel *XIV. libro del Tomo V.* di quel Successo parla, non ho voluto mancare di riferirne il contenuto, perchè per alla Religione molto vantaggioso mi sembra, e perchè non dubito, che al Lettore non sia per recar piacere, come a me l' ha recato. Prende a dire quello Scrittore, che, trovandosi in quell'Isola uno Schiavo Turco, chiamato *Halì*, che per lo corso di dieci Anni era stato Capo di quei Schiavi di sua Nazione, passando per Malta *Mehemet Effendi*, che tornava dalla Corte di Francia, dove per la Porta era stato Am-

(a) *Orbis politicus Imperiorum, Regnorum &c. de Imperio Turcarum c. 5. §. 2.*

Ambasciadore, riscattollo: Che *Halì*, giunto a Costantinopoli, aveva informati i Ministri della Porta delle forze della Religione, e loro supposta la facilità di sorprender quell'Isola col mezzo de' Schiavi, pronti a sollevarsi, mentre il loro numero, al di lui dire, sorpassava quello degli Abitanti: che, per ottenerne l'intento bastava armare dieci Vascelli, e condurli avanti Malta; indi attendere il successo de' Schiavi, che infallibilmente prenderebbono le Armi. Progetto, che piacque al Gran *Visir*: *Abdì* Capo di Squadra per tanto uscì in Mare co' dieci Vascelli, *Halì* imbarcossi col Titol di Capitano, e giusta il divisato da esso, presentaronsi avanti Malta; ma le sagge precauzioni del Gran Mastro fecero svanire i loro disegni. Dopo alcuni Tiri di Cannone per tanto ritiraronsi, ed *Abdì* fece avere al Gran Mastro una Lettera del seguente tenore: *Il Primo dell'Isola di Malta; il Capo del suo Consiglio, e i Capi delle Lingue, di Francia, di Venezia, e d'altre Nazioni, che adorano il Messia, sono avvertiti con questa Lettera, che noi siamo stati espressamente spediti dal Gran Signore, Padrone dell'Universo, Refugio del Mondo, per ordinar loro di restituirci tutti gli Schiavi, che trovansi nel loro miserabile Governo, affinchè possino presentarsi al suo supremo, ed Augusto Trono: Tale è la sua volontà, ed il fine, per cui ci ha armati: Se Voi mancate d'ubbidire, terribili castighi vi faranno pentire del vostro errore: mandateci la risposta a Tunisi.*

Questo stile, conforme all'orgoglio degli Uffiziali del Gran Signore, non fece, che il Gran Maestro non gli dasse risposta, sulla speranza di poter trattare il riscatto de' Schiavi Cristiani. La sua Lettera scritta con pulizia, e dignità fu del seguente tenore: *Che l'Istituto del suo Ordine non era di correr' i Mari, per fare de' Schiavi, ma d'incrocicchiarli colle sue Armi, per assicurare la Navigazione a' Legni de' Cristiani: ch' essi non attaccavano che quelli, che turbavano il Commerzio, e che, volendo metter i Cristiani in schiavitù, rendevansi degni d'esservi loro messi, e dilibcrar quelli, che vi si trovavano: Che, quando sua Altezza avesse la medesima intenzione, essi eran pronti, per entrar in negozio, per rimetter reciprocamente gli Schiavi in libertà, o per cambio, o per riscatto giusta l'uso praticato tra' Principi: Che sua Altezza spiegasse loro la sua intenzione, ch' essi eran pronti a secondarla.* Questa risposta fu indirizzata al Marchese di Bonnac, allora Ambasciadore di Francia a Costantinopoli, per farla avere a chi egli stimasse a proposito de' Ministri della Porta: L'Ambasciadore, conoscendo dalla delicatezza dello stile, che il Gran Mastro non avesse avuta intenzione di risponder' ad un Capo di Squadra, ma di far nota la sua intenzione al Gran Signore stesso, col mezzo del suo Primo Ministro, inviolla per tanto al *Gran Visir*, a cui poscia a bocca parlonne, e fu grandemente sorpreso di trovarlo, non solamente nella disposizione di fare il cambio de' Schiavi, ma ancora di fare la Pace colla Religione di Malta; Bonnac, persuaso, che tal Pace non poteva esser che vantaggiosissima, così alla Religione suddetta, come a tutti i Principi Cristiani, affaticovvisi in modo, che gli Articoli da esso proposti furon tutti accettati: Inviolli pertanto al Gran Mastro, e ne scrisse alla sua Corte, e dopo un maturo esame, ebbe ordine di darle l'ultima mano. Il Gran Mastro però stimò meglio di fare una Tregua limitata più tosto che una Pace: furon prese tutte le precauzioni necessarie, per metter l'Ordine a coperto d'ogni sorta di rimprovero: Tutto fu gradito dal Gran Visir, e'l Concertato fu del seguente tenore: I. Che gli Schiavi si cambierebbono reciprocamente, e trovandosene più da una parte che dall'altra, i soprannumerarj si libererebbono per lo prezzo di cento Piastre per Testa. II. Che non si comprenderebbono in tal cambio, che gli Schiavi fatti sotto il Padiglione di Malta, e sotto quello del Turco. III. Che la Tregua sarebbe di vent' Anni, quale spirata, se ne potrebbe trattare un' altra. IV. Che i Barberefchi, o Repubbliche d'Af-

frica non s' intendessero comprese nel Trattato; e che la Porta non dovesse dar loro alcun soccorso contro Malta, nè direttamente, nè indirettamente. V. Che i Maltesi ne' Stati del Gran Signore dovessero godere i medesimi privilegj, che vi godevano i Franzesi. VI. che il Trattato dovesse intendersi nullo, ogni volta che un Principe Cristiano fosse in Guerra colla Porta.

32 La nuova di tale Trattato a Costantinopoli fu ricevuta con plauso grande; ma il *Capitan Bassà*, amareggiato, che un' affare, che il Mare riguardava, fosse stato maneggiato senza di lui, impegnò tutti gli Uffiziali della Marina ad opporsegli, e riuscigli di farlo svanire: il Visir, vedendo la loro resistenza, non stimò bene di farne altro. Fece però comprendere al Marchese di Bonnac, ch' egli non avea mutato sentimento, e che sarebbe stato facile di riassumerlo, con prendere qualche espediente, per farvi consentire gli Uffiziali della Marina, lo cui interesse voleva, che si concludesse.

IL FINE.

INDI

INDICE DELLE MATERIE
Contenute in questo Tomo, distribuite per Alfabeto.

Il primo numero indica la parte; il secondo il Capitolo; il terzo il numero del Capitolo; l'abbreviatura Avv: significa Avvertimento.

A

B

Di-

Bra-

di

Con-

D

cipe

E

F

G

Gran

H

I

Im-

K

L

Per-

M

Ma-

N

No-

O

Otto-

Por-

Co-

Pre-

Pub.

Re

T

Ti-

V

Ve-

Z

IL FINE.

Errori.	Correzioni.
Part.I. c.1. n.2. p.2. mancante	mancate
c.1. n.8. p.3. egli	e gli
c.1. n.9. p.4. diriti	diritti
c.1. n.13. col.1. quelia	quella
c.3. n.4. col.2. la Torce	le Torce
c.5. n.19. p.31. Rappresantarsi	rappresentarsi
c.6. n.35. p.50. benignamente	benigna mente
c.7. n.10. p.53. attesso che	atteso che
Part.II. c.1. n.6. p.73. che varj	che in varj
c.1. n.8. p.78. getossi	gettossi
c.9. n.11. p.148. Vescovo di segni	Vescovo di Segni
c.9. n.31. p.153. Cescovi	Vescovi
c.10. n.6. p.156. Casi sacri	Vasi sacri
c.13. p.186. col.1. Contificato	Pontificato
c.15. n.2. p.206. R liquie	Reliquie
Part.III. c.6. n.4. p 244. Segittimati	Legittimati
c.11. n.30. p.292. consideva	considerava
c.13. n.4. p.301. Regia	Reggia
Part.IV. c.3. n.4. p.367. dimostratre	dimostrare
c.3. n.8. p.368. Rifletrer	Rifletteri
c.4. n.3. p.372. si venggono	si veggono
c.ult. n.31. p.411. mandatecila	mandatoci la